# Senato della Repubblica
# XVIII Legislatura

## Fascicolo Iter
## **DDL S. 2564**

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

18/12/2022 - 07:20

# Indice


1. DDL S. 2564 - XVIII Leg. . . . . 1
1.1. Dati generali . . . . . 2
1.2. Testi . . . . . 5
1.2.1. Testo DDL 2564 . . . . . 6
1.2.2. Testo approvato 2564 (Bozza provvisoria) . . . . . 96
1.2.3. Testo 1 . . . . . 126
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO) . . . . . 1058
1.3. Trattazione in Commissione . . . . . 1126
1.3.1. Sedute . . . . . 1127
1.3.2. Resoconti sommari . . . . . 1129
1.3.2.1. 6^ (Finanze e tesoro) e 10^ (Industria, commercio, turismo) . . . . . 1130
1.3.2.1.1. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 29/03/2022 . . 1131
1.3.2.1.2. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (pom.) del 31/03/2022 . . 1136
1.3.2.1.3. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (ant.) del 05/04/2022 . . . 1138
1.3.2.1.4. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/04/2022 . . 1139
1.3.2.1.5. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 07/04/2022 . . 1140
1.3.2.1.6. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant.) del 12/04/2022 . . . 1141
1.3.2.1.7. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (pom.) del 12/04/2022 . . 1142
1.3.2.1.8. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/04/2022 . . . 1143
1.3.2.1.9. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 9 (pom.) del 27/04/2022 . . 1682
1.3.2.1.10. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 10 (pom.) del 28/04/2022 1690
1.3.2.1.11. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 11 (nott.) del 03/05/2022 . 1695
1.3.2.1.12. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 12 (pom.) del 04/05/2022 1706
1.3.2.1.13. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 13 (nott.) del 05/05/2022 . 1715
1.3.2.1.14. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom.) dell'08/05/2022 . . . . . 1719
1.3.2.2. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . . 1804
1.3.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 225 (pom.) del 27/04/2022 . . . . . 1805
1.3.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . . 1809
1.3.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 10/05/2022 . . . . . 1810
1.4. Trattazione in consultiva . . . . . 1813
1.4.1. Sedute . . . . . 1814

1.4.2. Resoconti sommari . . . . . 1817
1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) . . . . . 1818
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/04/2022 . . . . . 1819
1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2022 . . . . . 1822
1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . . 1824
1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/05/2022 . . . . . 1825
1.4.2.3. 3^ (Affari esteri, emigrazione) . . . . . 1827
1.4.2.3.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 135 (ant.) del 03/05/2022 . . . . . 1828
1.4.2.4. 4^ (Difesa) . . . . . 1833
1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 140 (pom.) del 06/04/2022 . . . . . 1834
1.4.2.5. 5^ (Bilancio) . . . . . 1838
1.4.2.5.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022 . . . . . 1839
1.4.2.5.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 21/04/2022 . . . . . 1851
1.4.2.5.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022 . . . . . 1858
1.4.2.5.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 548 (pom.) del 04/05/2022 . . . . . 1879
1.4.2.5.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 549 (ant.) del 05/05/2022 . . . . . 1884
1.4.2.5.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 550 (pom.) del 05/05/2022 . . . . . 1898
1.4.2.5.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 551 (pom.) dell'08/05/2022 . . . . . 1900
1.4.2.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . . . 1905
1.4.2.6.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 12/05/2022 . . . . . 1906
1.4.2.7. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . . 1913
1.4.2.7.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 23/03/2022 . . . . . 1914
1.4.2.7.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/04/2022 . . . . . 1916
1.4.2.7.3. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 302 (pom.) del 12/04/2022 . . . . . 1925
1.4.2.8. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . . 1934
1.4.2.8.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 264 (pom.) del 29/03/2022 . . . . . 1935
1.4.2.8.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/04/2022 . . . . . 1941
1.4.2.8.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 268 (ant.) del 20/04/2022 . . . . . 1946
1.4.2.8.4. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 269 (pom.) del 26/04/2022 . . . . . 1957
1.4.2.9. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . . 1960
1.4.2.9.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 30/03/2022 . . . . . 1961
1.4.2.9.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 223 (ant.) del 05/04/2022 . . . . . 1968
1.4.2.9.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 225 (ant.) del 13/04/2022 . . . . . 1974
1.4.2.10. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . . 1984
1.4.2.10.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 305 (pom.) del 29/03/2022 . . . . . 1985
1.4.2.10.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 309 (pom.) del 06/04/2022 . . . . . 2004
1.4.2.10.3. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 310 (ant.) del 13/04/2022 . . . . . 2006
1.4.2.11. 12^ (Igiene e sanita') . . . . . 2009

1.4.2.11.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 295 (pom.) del 05/04/2022 . . . . . 2010
1.4.2.11.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 296 (ant.) del 06/04/2022 . . . . . 2019
1.4.2.11.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 297 (pom.) del 13/04/2022 . . . . . 2021
1.4.2.12. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . . 2029
1.4.2.12.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 297 (ant.) del 30/03/2022 . . . . . 2030
1.4.2.12.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 298 (pom.) del 05/04/2022 . . . . . 2035
1.4.2.12.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 299 (ant.) del 07/04/2022 . . . . . 2045
1.4.2.12.4. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 300 (pom.) del 12/04/2022 . . . . . 2047
1.4.2.12.5. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 302 (ant.) del 20/04/2022 . . . . . 2054
1.4.2.12.6. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 303 (ant.) del 21/04/2022 . . . . . 2059
1.4.2.12.7. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 304 (pom.) del 26/04/2022 . . . . . 2066
1.4.2.13. 14^ (Politiche dell'Unione europea) . . . . . 2074
1.4.2.13.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 295 (ant.) del 31/03/2022 . . . . . 2075
1.4.2.13.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (pom.) del 05/04/2022 . . . . . 2080
1.4.2.13.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 297 (pom.) del 06/04/2022 . . . . . 2085
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . . 2088
1.5.1. Sedute . . . . . 2089
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . . 2090
1.5.2.1. Seduta n. 430 del 10/05/2022 . . . . . 2091
1.5.2.2. Seduta n. 431 dell'11/05/2022 . . . . . 2170
1.5.2.3. Seduta n. 432 del 12/05/2022 . . . . . 2219

# 1. DDL S. 2564 - XVIII Leg.

# 1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2564
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
**approvato con il nuovo titolo**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"
**Titolo breve:** *d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

Iter
**12 maggio 2022:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
**Successione delle letture parlamentari**

| | |
|---|---|
| **S.2564** | **approvato** |
| C.3609 | approvato definitivamente. Legge |

Legge n. 51/22 del 20 maggio 2022, GU n. 117 del 20 maggio 2022. Testo coordinato G.U. n. 117 del 20 maggio 2022. Testo ripubblicato G.U. n. 128 del 3 giugno 2022 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Luigi Di Maio** , Ministro dell'interno **Luciana Lamorgese** , Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco** , Ministro dello sviluppo economico **Giancarlo Giorgetti** , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali **Stefano Patuanelli** , Ministro della transizione ecologica **Roberto Cingolani** , Ministro del lavoro e politiche sociali **Andrea Orlando** , Ministro della salute **Roberto Speranza** , Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili **Enrico Giovannini** (Governo Draghi-I)
Natura
di conversione del decreto-legge n. **21** del **21 marzo 2022**, G.U. n. 67 del 21 marzo 2022 , scadenza il 20 maggio 2022. Rettifica G.U. n. 69 del 23 marzo 2022 ).
Include relazione tecnica.
Presentazione
Presentato in data **21 marzo 2022**; annunciato nella seduta n. 416 del 22 marzo 2022.
Classificazione TESEO
UCRAINA , GUERRA , AIUTI UMANITARI , AGEVOLAZIONI FISCALI
**Articoli**
AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.1), BENZINA (Artt.1, 18), GASOLIO (Artt.1, 18), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.1), COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Artt.1, 2, 14, 18, 23), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.1), GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI (Artt.1, 7), GUARDIA DI FINANZA (Artt.1, 27), IVA (Art.1), AUTORITA' GARANTE DELLA

CONCORRENZA E DEL MERCATO (Artt.1, 37), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 10, 17, 21, 26, 27, 28, 30), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.2), IMPRESE (Artt.2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 18, 28, 29), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.3, 4, 5, 9, 18, 22), GAS NATURALI (Artt.3, 4, 5, 6, 8, 9), ENERGIA ELETTRICA (Artt.3, 5, 6, 8, 9, 10, 37), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.3, 4, 6, 13, 17, 23), REDDITO IMPONIBILE (Artt.3, 4), CESSIONE DI CREDITI (Artt.3, 4, 9, 18), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.3, 4, 9, 28), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.3, 4, 26, 27, 28), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.3, 4, 9, 18, 37), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.3, 4, 7, 8, 10), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.6, 13), CONTROLLO DEI PREZZI (Artt.7, 8, 23, 37), AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.7), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Art.7), INCREMENTO DI PERSONALE (Art.7), CONCORSI PUBBLICI (Art.7), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Artt.7, 10), TARIFFE ELETTRICHE (Artt.8, 37), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.8), FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art.8), SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO ( SACE SPA ) (Artt.8, 10), GARANZIA COMMERCIALE (Artt.8, 10), GARANZIA DELLO STATO (Art.8), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.10, 26, 27, 28, 30), ILVA SPA (Art.10), CRISI ECONOMICA (Artt.11, 12), INTEGRAZIONE SALARIALE (Art.11), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.11, 12), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.11), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.12, 16), LICENZIAMENTO (Art.12), RIDUZIONE DI PERSONALE (Art.12), TRASPORTO DI MERCI (Art.13), TRASPORTI MARITTIMI (Art.13), AUTOTRASPORTI (Artt.13, 15, 16, 17), RIFINANZIAMENTO (Artt.13, 15, 20, 36), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Art.13), PEDAGGI (Art.15), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.15), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Artt.17, 23), AGRICOLTURA (Artt.18, 21), PESCA (Artt.18, 19, 20), REDDITO DI IMPRESA (Artt.18, 22), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.18, 20, 21), MUTUI E PRESTITI (Art.19), IMPRESE AGRICOLE (Artt.19, 20), ACQUACOLTURA (Artt.19, 20), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ( ISMEA ) (Art.19), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ( AGEA ) (Art.20), AMBIENTE (Art.21), AGRICOLTURA BIOLOGICA (Art.21), CONCIMI E FERTILIZZANTI (Art.21), IMU (Art.22), TURISMO (Art.22), INDUSTRIA TURISTICA (Art.22), EPIDEMIE (Artt.22, 36), MATERIALI DA COSTRUZIONE (Art.23), ENERGIA (Artt.23, 25), DIFESA NAZIONALE (Artt.24, 25, 28, 29, 30), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Artt.24, 25), TELECOMUNICAZIONI (Art.25), TRASPORTI (Art.25), ATTIVITA' DI URGENZA (Artt.27, 28), INFORMATICA (Art.28), TECNICA DELLE TELECOMUNICAZIONI (Art.28), AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (Art.28), PARERI PARLAMENTARI (Art.28), OBBLIGHI (Art.28), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.28), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.28), MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE (Art.28), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.28), OSSERVATORI (Art.28), TELEMATICA (Artt.28, 29), INTERNET (Art.29), SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (Art.29), FEDERAZIONE RUSSA ( RUSSIA ) (Art.29), COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (Art.29), APPROVVIGIONAMENTO (Art.30), MATERIE PRIME (Art.30), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.30), ACCIAIO, FERRO E GHISA (Art.30), PROFUGHI E RIFUGIATI (Artt.31, 33), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.31), ISTITUTI ED ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (Art.31), VIGILI DEL FUOCO (Art.32), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.32), IMMIGRAZIONE (Art.33), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.33), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.33, 34), QUALIFICHE (Art.34), TITOLI PROFESSIONALI (Art.34), PERSONALE SANITARIO (Art.34), AUTORIZZAZIONI (Artt.34, 35), LAVORO ATIPICO (Art.34), MERCI (Art.35), ISPEZIONI (Art.35), SCUOLA (Art.36), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.36), TASSE, DIRITTI E ALTRI TIPI DI IMPOSTE (Art.37)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. **Emiliano Fenu** (M5S) (dato conto della nomina il 29 marzo 2022) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10ª Sen. **Maria Virginia Tiraboschi** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 29 marzo 2022) .
Relatore di maggioranza Sen. **Emiliano Fenu** (M5S) nominato nella seduta pom. n. 14 dell'8 maggio 2022 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Maria Virginia Tiraboschi** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 14 dell'8 maggio 2022 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **6ª (Finanze e tesoro)** e **10ª (Industria, commercio, turismo)** **in sede referente** il 22 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 416 del 22 marzo 2022.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

# 1.2. Testi

# 1.2.1. Testo DDL 2564

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

**N. 2564**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
dal **Ministro dello sviluppo economico** (GIORGETTI)
dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (PATUANELLI)
dal **Ministro della transizione ecologica** (CINGOLANI)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)
dal **Ministro della salute** (SPERANZA)
e dal **Ministro delle infrastrutture e dalla mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2022 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

*) *Testo pubblicato a seguito dell'avviso di rettifica di cui alla* Gazzetta Ufficiale *n. 69 del 23 marzo 2022*

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e per fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023.

A fronte della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, si introducono disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento capacità amministrativa, nonché per assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica

TITOLO I - CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Art. 1. *(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)*

L'articolo prevede, al comma 1, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione de sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto testo unico delle accise. Ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, le aliquote dell'accisa sono rideterminate, per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1.000 litri e, per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1.000 litri.

Il successivo comma 2 stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

Il comma 3 dispone, per il periodo indicato al comma 2, la sospensione dell'applicazione della specifica aliquota di accisa prevista per il gasolio commerciale usato come carburante dal numero 4-

*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della medesima Tabella A, applicate alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza. Ciò in dipendenza della rideterminazione, operata dal comma 1, delle aliquote di accisa, che in tal modo risultano più favorevoli di quelle ridotte sopra menzionate.
Il comma 4 dispone che in relazione al primo bimestre del 2022 non si applica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato ad accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria. Per il medesimo bimestre la disposizione prevede, al secondo periodo, che le maggiori entrate IVA riscosse in relazione alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione siano accertate con le modalità previste dal comma 291 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.
Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.
Infine il comma 8 stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.
Art. 2. - *(*Bonus *carburante ai dipendenti)*
La norma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
TITOLO II - MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
Art. 3. - *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)*
La norma riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito d'imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Art. 4. - *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)*

La norma riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative

della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Art. 5.- *(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)*

Il comma 1 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese energivore, così innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento.

Il comma 2 incrementa di 5 punti percentuali il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, così innalzandolo dall'attuale misura del 15 per cento alla misura del 20 per cento.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della misura.

Art. 6. - *(*Bonus *sociale elettricità e gas)*

La disposizione estende la platea delle famiglie che possono accedere ai *bonus* sociali per l'elettricità e per il gas. Tali *bonus*, volti a sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro; famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro; percettori di reddito o pensione di cittadinanza; clienti domestici affetti da grave malattia; clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita).

Con tale disposizione, in particolare, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, si prevede l'innalzamento del valore ISEE per l'accesso alla misura dagli attuali 8.265 euro a 12.000 euro.

Art. 7. - *(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)*

Il comma 1 prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche « Mister Prezzi ») istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato riscontro o la comunicazione di elementi non veritieri da parte degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuare in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza.

I commi da 2 a 4 prevedono l'istituzione di una Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante dei prezzi, alla quale sono assegnati un dirigente di livello generale ed uno di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale, nonché 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzare l'istituto del comando.

Il commi 5 e 6 prevedono che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per

energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi. Al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici, è conseguentemente incrementata la pianta organica del ruolo dell'ARERA.

TITOLO III - SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo I - MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 8. - *(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)*

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la norma abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le modalità dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-*bis*.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, cosiddetto decreto « Liquidità », come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3 prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di aggio e giugno 2002, pari al 60 per cento.

L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato e, ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

Il comma 7 rifinanzia il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 9. - *(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)*

La disposizione, al comma 1, prevede l'utilizzabilità entro la data del 31 dicembre 2022 e la cedibilità, solo per intero, dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Si precisa, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Il comma 2 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione del credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Art. 10. - *(Imprese energivore di interesse strategico)*

La disposizione è volta al sostegno delle imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo strategico nel percorso finalizzato allo sviluppo dell'attività produttiva. In particolare, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo entro i 5 miliardi di euro, ai sensi delle disposizioni e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi

forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il decreto di cui al periodo precedente.

Capo II - MISURE PER IL LAVORO

Art. 11. - *(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

La disposizione di cui al comma 1 consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire, in deroga alle disposizioni vigenti, di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022.

Inoltre, prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici Ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 2 consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato A che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 12. - *(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)*

Il comma 1, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 119, della legge n. 234 del 2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 estende l'esonero contributivo di cui

all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 fissa il limite di spesa per i benefici contributivi di cui al comma 1 e dispone che l'INPS effettui il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo comma 1. Dispone, inoltre, che, qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1.

Capo III - MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Art. 13. - *(Ferrobonus e marebonus)*

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto « marebonus » (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, che il cosiddetto « ferrobonus » (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 2019, e dalla legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020.

Con il cosiddetto « marebonus », previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, all'artitolo 47-*bis* è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto « marebonus » è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, e ulteriormente dall'articolo 1 comma 672, della legge n. 178 del 2020.

Con il cosiddetto « ferrobonus » sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (articolo 1, comma 648, della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, all'artitolo 47-*bis* è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il « ferrobonus ». La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, e ulteriormente dall'articolo 1 comma 672, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria.

Art. 14. - *(Clausola di adeguamento corrispettivo)*

La norma apporta alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di

carburante cha ha colpito la categoria degli autotrasportatori.
In particolare, alla lettera *a)*, si interviene sul comma 3, lettera *d)*, del suddetto articolo 6, al fine di prevedere che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, la clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.
Alla lettera *b)*, si inserisce il comma aggiuntivo 6-*bis* che prevede, al fine per mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione, incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, che il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con il comma 2 di modifica l'articolo 1, comma 250, della citata legge n. 190 del 2014, precisando che le rilevazioni del Ministero avranno cadenza trimestrale.
Art. 15. - *(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)*
La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzati alla riduzione dei pedaggi autostradali.
Art. 16. - *(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)*
L'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L'Autorità di regolazione dei trasporti è un'autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 201 dle 2011, « gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste » sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
Orbene, la disposizione prevede, l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Art. 17. - *(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)*
La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo del carburante, di cui tale categoria risente particolarmente.
Si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 18. - *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

La disposizione riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ai cui relativi adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. In particolare, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i *bonus* edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relativi alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Art. 19. - *(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)*

La disposizione, al comma 1, mira al rafforzamento del fondo di garanzia pubblica ISMEA destinato, in via esclusiva, al settore agricolo e della pesca, con un'azione di patrimonializzazione per ampliarne l'operatività, anche in considerazione della recente revisione del funzionamento che prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La patrimonializzazione del fondo si rende necessaria anche per sostenere le operazioni di ristrutturazione delle esposizioni bancarie che i recenti interventi normativi hanno introdotto, al fine di contrastare la crisi liquidità delle imprese connessa all'eccezionale incremento dei costi dell'energia e delle materie prime.

Nel dettaglio, l'intervento punta a sostenere la continuità produttiva delle PMI agricole penalizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del 2021 le *commodity* e sulla quale si è innestata l'esplosione dei costi per energia, peraltro non compensata da un adeguato incremento dei prezzi alla vendita, con un conseguente assottigliamento della marginalità aziendale. In tale contesto, si prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.

Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, il comma 2 prevede che, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cosiddetta « commissione di garanzia » di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*.

Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 20. - *(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al decreto-legge di cui si propone la conversione.

Nel dettaglio, per l'anno 2022 viene trasferita la dotazione finanziaria residua del fondo - pari a 5 milioni di euro, in quanto rispetto ai 50 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 vengono utilizzati 10 milioni di euro per la copertura finanziaria della rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 19 e 35 milioni di euro per la copertura finanziaria del rifinanziamento del fondo filiere - al soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale (ISMEA), per avviare la fase di sperimentazione con la collaborazione di AGEA quale ausiliario (che fornirà le infrastrutture telematiche, ivi inclusa la piattaforma, necessaria per avviare la fase sperimentale). La costituzione della società di capitali in house che supporterà il soggetto gestore (ISMEA) del Fondo viene quindi posticipata a partire dal 1° gennaio 2023.

Art. 21. - *(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)*

La norma è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici (di cui l'Italia è un grande importatore) a seguito della crisi russo-ucraina. Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016.

Art. 22. - *(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)*

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

Il comma 2 precisa che il contributo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019..

Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 », mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo IV - CONTRATTI PUBBLICI

Art. 23. - *(Revisione prezzi)*

L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della 30 dicembre 2021, n. 234, e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

In particolare, i commi da 6 a 8 del citato articolo 1-*septies* stabiliscono quanto segue:

« 6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga ».

L'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 prevede, poi, che:

« 2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera *b)* del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre ».

L'articolo 25, comma 2, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, in considerazione del permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, stabilendo che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ridetermini « le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ».

Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40 per cento rispetto alla media del 2020 (le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima.

In particolare, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati) con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.

A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione ai costi di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

**Costi di costruzione**

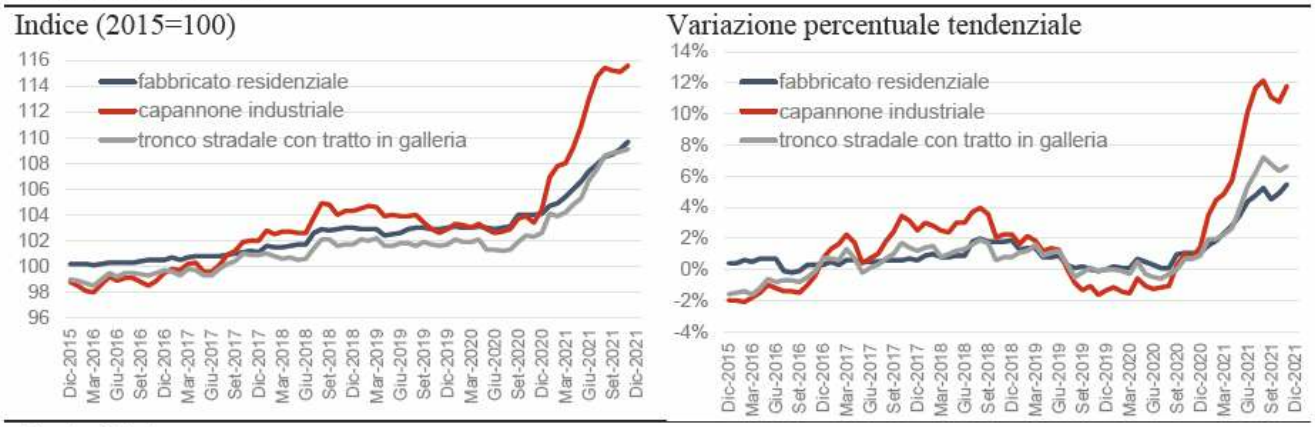


Fonte: Istat.

Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).
Fonte: Istat.

Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'ISTAT l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).

Alla luce della nuova lista monitorata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo.

Stante il permanere dei detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando (al comma 1) la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per l'anno 2021 dallo stesso articolo 1-*septies* e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021, n. 234).

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.

Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottare ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo

semestre dell'anno 2021.
Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.
Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1.118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8.
Il comma 2, alla lettera *a)*, incrementa per l'anno 2022 il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, mentre alla lettera *b)* la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
Il comma 3 quantifica gli oneri del comma 2 e reca la copertura finanziaria.
TITOLO IV - RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I - *GOLDEN POWER*
Art. 24. - *(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale* - Golden power*)*
La disposizione reca le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni):
Modifiche al comma 1, lettera *b)*
All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono state operate modifiche volte a rendere omogenee le previsioni già contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con le previsioni dell'articolo 1, relative ai settori della difesa e della sicurezza nazionale. In particolare, l'istituto del veto è reso applicabile anche agli atti e alle delibere che modificano la titolarità, il controllo e la disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per le medesime motivazioni di coordinamento con l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, è stata inoltre prevista la possibilità dell'esercizio di veto, oltre che nei casi di cessione di diritti reali o di assunzione di vincoli anche derivanti da procedure concorsuali, anche nelle ipotesi in cui i beni ritenuti strategici siano oggetto di assegnazione a titolo di garanzia.
Modifiche al comma 4
Al fine di evitare un regime di doppia notifica ai sensi del comma 4 e del comma 5, con relativo aggravamento della procedura e degli oneri per le imprese, è previsto che l'informativa sulla delibera o sull'atto o sull'operazione, da parte della società che detiene gli attivi strategici, debba avvenire solo nei casi in cui l'operazione non sia stata preceduta da una notifica di acquisizione ai sensi del comma 5.
Tale modifica, riportata per coordinamento anche nel comma 5, nonché all'articolo 2, con riferimento agli altri settori di rilevanza strategica, determina una sensibile riduzione degli oneri amministrativi, prevedendo una sola notifica in luogo di due.
Modifiche al comma 5
*Primo periodo*
Al fine di coordinare la modifica descritta con riferimento al comma 4, volta a non duplicare la notifica da parte della società acquirente e da parte della società che detiene gli attivi strategici, nel comma 5 è stata prevista un'analoga modifica, volta a prevedere, ove possibile, la notifica congiunta da

parte delle due società coinvolte nell'operazione.

*Dopo il primo periodo*

È inserito un periodo che prevede che qualora sia stata presentata unicamente la notifica da parte dell'acquirente, e al fine di non privare la società detentrice degli assetti strategici di partecipare al procedimento, la società acquisita debba essere informata dalla società investitrice notificante, al fine della conseguente partecipazione al procedimento.

*Dopo il quarto periodo*

L'introduzione di un nuovo periodo mira a descrivere le modalità di partecipazione della società acquisita.

*Quinto periodo*

Al fine di coordinare tra loro le nuove disposizioni, prevedendo la medesima disciplina, sopra descritta, per le due società coinvolte nell'operazione, al quarto periodo la richiesta integrativa di informazioni può essere rivolta non più al solo acquirente, ma a tutte le parti del procedimento.

*Dodicesimo periodo*

Analoga modifica di coordinamento e applicazione della disciplina a tutte le società coinvolte è stata prevista nel menzionato periodo, prevedendo che le conseguenze relative alla mancata osservanza o violazione delle condizioni imposte gravino anche a carico della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto.

Art. 25. - *(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)*

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3).

In particolare, il comma 1 modifica:

- *il comma 2*

La modifica del quadro normativo descritta con riferimento all'articolo 1, volta ad unificare la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici, è stata prevista anche con riferimento all'articolo 2, per gli attivi individuati ai sensi del comma 1. In tal senso, all'articolo 2, comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- *il comma 2-bis*

L'integrazione in questione è volta a ricomprendere, nell'ambito applicativo del decreto-legge n. 21 del 2012, qualsiasi delibera, atto od operazione adottato da un'impresa, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto europeo, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo limitatamente ai settori indicati nel comma 5. Inoltre, similmente a quanto osservato per il comma 2, è previsto che l'obbligo di notifica delineato dalla predetta disposizione si applichi solo nel caso in cui l'operazione non sia stata già oggetto di notifica ai sensi del comma 5.

- *il comma 5*

La riformulazione del comma è volta, in primo luogo, ad unificare, ove possibile, la notifica da parte dell'acquirente con la notifica da parte della società che detiene attivi strategici. Qualora la notifica non sia effettuata congiuntamente dalle menzionate parti del procedimento, la società notificante è comunque tenuta a trasmettere, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.

In secondo luogo, per un verso, la norma prevede l'obbligo di notifica per tutte le acquisizioni di partecipazioni, riguardanti gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-*ter*, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento

delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale (ultimo periodo). Per l'altro verso, l'obbligo di notifica è posto in capo anche a soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti e residenti in Italia, ma solo per i settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, e qualora l'acquisizione sia tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- *il comma 6*

Al fine di rendere coerenti tra loro le varie disposizioni nelle quali in luogo della distinta notifica da parte dell'acquirente e da parte della società si prevede una sola notifica, anche il comma 6 è stato modificato, prevedendo che l'assunzione di eventuali impegni sia rivolta all'acquirente e alle società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto. Inoltre, è previsto che la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro quindici giorni dalla notifica, può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, le ulteriori modifiche sono volte ad estendere la disciplina relativa all'acquirente anche alla società acquisita.

Il comma 2 disciplina la vigenza temporale del regime introdotto con il comma 1, lettera *c)*, numero 2.

Il comma 3 prevede misure di raccordo con l'articolo 4-*bis*, comma 3-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, abrogandone la disposizione concernente gli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea.

Art. 26. - *(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)*

L'articolo 26 inserisce l'articolo 2-*quater* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,

Il comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

Il comma 2 introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.

Art. 27. - *(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)*

La disposizione prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali.

Al comma 1, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica ed economica e nelle relazioni internazionali.

Il comma 2 prevede le seguenti modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. In particolare, al comma 2 del menzionato articolo 2-*bis*: con riferimento alla sostituzione dell'articolo 1-*bis* (contenuta nell'articolo 28 del presente decreto-legge), viene fatto espresso riferimento al gruppo di coordinamento ivi menzionato, relativamente alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. Dopo il comma

2 è inserito il comma 2-*bis*: sono previste misure finalizzate a rinforzare l'*enforcement* nell'esercizio delle funzioni in materia di esercizio dei poteri speciali, prevedendo, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di avvalersi, secondo modalità da definire mediante apposito protocollo d'intesa, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Al comma 3: è previsto un ampliamento della facoltà di ricorrere a convenzioni o protocolli di intesa.

Il comma 3 prevede il potenziamento del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, per l'esercizio delle competenze relative all'applicazione dei poteri speciali, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, a risorse invariate.

Il comma 4, infine, prevede la copertura finanziaria per il nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 1.

Art. 28. - *(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e* cloud*)*

La disposizione sostituisce l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, introduce una disciplina transitoria e abroga il comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

La riformulazione dell'articolo 1-*bis* è volta, da un lato, ad ampliare l'ambito applicativo degli attivi ivi compresi, non più limitati alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ma estesi anche ad altri attivi, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, da dettagliare con normativa secondaria (comma 1). Dall'altro (comma 2), l'obbligo di notifica in capo alle imprese, e il conseguente vaglio governativo, concerne la programmazione annuale degli acquisti delle imprese medesime e non più il singolo contratto; la norma specifica i contenuti del piano annuale, rinviando ad eventuali ulteriori dettagli in sede di normazione secondaria.

Il comma 3, in maniera non dissimile dal regime previgente, delinea la procedura e le tempistiche per addivenire all'approvazione del piano annuale. Si prevede inoltre che, salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore della norma in questione.

Il comma 4 delinea, similmente al regime previgente, in ossequio ai princìpi di proporzionalità e adeguatezza, le possibilità di diversi provvedimenti di esercizio dei poteri speciali. Inoltre, l'approvazione del piano per un periodo limitato, con indicazione di un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi, o l'esercizio del potere di veto, qualora le prescrizioni o condizioni non risultino sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, tengono conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese.

Il comma 5 disciplina il sistema di *enforcement* per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa in questione.

Il comma 6 individua la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ai sistemi *cloud* e ad altri attivi di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti.

Il comma 7 disciplina il monitoraggio, delineandone organizzazione, potestà e obblighi in capo all'impresa soggetta al monitoraggio.

Il comma 9 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento di cui al presente articolo, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 28 prevede una disciplina transitoria. In particolare, in sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale.
Infine, il comma 3 abroga l'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Capo II - CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Art. 29. - *(Rafforzamento della disciplina* cyber*)*

L'evoluzione della situazione internazionale e del contesto geopolitico ha fatto emergere la necessità di rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicurezza informatica, che, per loro caratteristiche intrinseche e a prescindere dagli elevati livelli prestazionali, possono allo stesso tempo costituire un vettore di minaccia.
In tale scenario, in conseguenza della crisi in Ucraina, anche il livello di rischio connesso all'utilizzo di tali tipologie di prodotti e servizi è mutato.
Pertanto, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle pubbliche amministrazioni, si è reso necessario e urgente intervenire affinché le stesse amministrazioni procedano tempestivamente all'avvio di un processo di diversificazione di talune tipologie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuità dei servizi di sicurezza.
In particolare, è previsto che le pubbliche amministrazioni procedano a tale diversificazione, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:
- sicurezza dei dispositivi (*endpoint security*), ivi compresi applicativi *antivirus*, *antimalware* ed « *endpoint detection and response* » (EDR). Si tratta di applicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di lavoro e dei *server* contro le minacce informatiche, tramite l'utilizzo di firme, euristiche, modelli comportamentali, eccetera;
- « *web application firewall* » (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni *web*, attraverso l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste *web*.

Al fine di salvaguardare da azioni di responsabilità per danno erariale, in ragione dell'acquisto di un ulteriore prodotto di sicurezza informatica, la disposizione prevede, poi, che dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non possano derivare effetti che possano a loro volta costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nell'attuale scenario conseguente alla crisi in Ucraina, si rende necessario e urgente procedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di possibili determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici.
A tale riguardo, sono recate disposizioni in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, assunte su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, al fine di prevedere che, laddove necessario, possano andare anche in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento. È quindi previsto che tali provvedimenti presidenziali, anche in ragione dell'urgenza di tutelare la sicurezza nazionale, non siano soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. È inoltre prevista la possibilità di adottare ulteriori opportune misure, correlate alla

disattivazione o all'interruzione, che possano, in via generale e astratta, rendersi necessarie. Ciò, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare la continuità dei servizi di sicurezza.
Infine, in relazione al rapido evolversi dello scenario di minaccia agli interessi nazionali nello spazio cibernetico, si rende necessario adottare ulteriori opportuni interventi per assicurare il più rapido avvio del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tale riguardo, al fine di incentivare l'acquisizione di risorse altamente specializzate, nell'ambito di attività e progettualità correlate allo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia stessa e che, pertanto, non possono svilupparsi ed esaurirsi nel breve termine, è necessario un intervento sull'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
La novella mira a consentire che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge, possano prevedere - in relazione alle attività e progettualità correlate allo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia - una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. In ragione dello specifico ambito di attività e di impiego delle risorse acquisite, è quindi previsto che, di tali assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del comma 2, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021.
Art. 30. - *(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*
La disposizione intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l'approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (*extra* UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.
A tali fini è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con informativa completa dell'operazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. L'inottemperanza, da parte degli operatori economici, all'obbligo di notifica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.
La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.
La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
TITOLO V - ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 31. - *(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*
Si prevede che nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato:
*a)* a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi, per un massimo di 15.000 unità;
*b)* a definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di novanta giorni dall'ingresso nel territorio nazionale per un massimo di sessantamila unità;

*c)* a riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definire d'intesa tra il Ministro della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di centomila unità.

Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022,si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, lettera *a)*, e di sostentamento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022.

Nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

Art. 32. - *(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

La disposizione normativa è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Inoltre il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile, fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni.

L'intervento, nel delineato contesto emergenziale, pone la necessità di un immediato rafforzamento con la immissione di risorse umane qualificate del ruolo dei capi squadra. Il capo squadra, infatti, responsabile e coordinatore delle squadre operative, costituisce una figura essenziale per la funzionalità della « macchina del soccorso » in quanto garantisce l'immediata operatività delle squadre di intervento.

La disposizione riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e, da ultimo, con l'articolo 1-*bis* del più recente decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui si tratta hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

Tra l'altro, la disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere 700.

Art. 33. - *(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Nella medesima data, è stato adottato il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, in corso di conversione, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la crisi in Ucraina, che ha previsto, tra l'altro, un rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, articolata sui centri governativi di accoglienza e sul Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche in previsione di massicce richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno.

In data 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'ordinanza n. 872, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, ha adottato disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare nel territorio nazionale l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in corso in Ucraina; inoltre, nella medesima data, con l'ordinanza n. 873, pubblicata nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 60, sono state adottate ulteriori disposizioni, anche in materia sanitaria.

Per le medesime ragioni, con decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è stata accertata l'esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, con l'effetto dell'introduzione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti da quel Paese.

La descritta situazione emergenziale e il massiccio crescente afflusso di persone in arrivo nel territorio nazionale determinano la necessità di adottare misure atte a garantire la migliore funzionalità dell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, per assicurare un'efficace risposta alle pressanti esigenze determinate dalla grave situazione in atto e in costante evoluzione.

In particolare, il comma 1 appronta strumenti per meglio fronteggiare le ricadute dell'attuale situazione emergenziale sull'attività del sistema italiano di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti la crisi in corso con ogni probabilità determinerà un notevole incremento del carico di lavoro delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, in relazione alla previsione di un elevato numero di richieste di protezione internazionale o complementare di diritto interno da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina.

A tal proposito, solo nelle prime due settimane di crisi, dal 24 febbraio al 10 marzo scorsi, le istanze di protezione internazionale da parte di cittadini ucraini risultano già in numero di 276, a fronte delle sole 334 in tutto il 2021 e 417 in tutto il 2020, con un aumento annuo stimato, al momento, fino a venti volte rispetto agli anni pregressi.

È altresì ipotizzabile che, nel novero complessivo dei richiedenti protezione internazionale possa essere riscontrata una significativa aliquota di soggetti vulnerabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - ed in particolare di minori e di minori non accompagnati - in relazione ai quali si pone l'esigenza di assicurare la corretta applicazione dell'istituto dell'esame prioritario delle domande previsto, per i vulnerabili, dall'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Si ritiene pertanto necessario consentire la permanenza in servizio, per tutto il periodo dell'emergenza, dei lavoratori interinali assunti, nell'ambito della Misura emergenziale EmAs.Com, tramite fondi europei, a seguito di gara effettuata nell'anno 2021 per rafforzare il complessivo sistema dell'asilo, segnatamente riguardo alle 57 unità (su un totale di 177) assegnate alle Commissioni territoriali e alle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, i cui contratti a termine verranno a scadenza improrogabile il 31 marzo 2022.

L'assenza, nell'attuale fase emergenziale, del suaccennato personale determinerebbe un pregiudizio alla funzionalità del sistema dell'asilo, già impegnato per l'ingente afflusso di profughi determinato dalle numerose crisi internazionali.

La disposizione, pertanto, consente di mantenere in servizio presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e presso le proprie articolazioni territoriali i predetti lavoratori interinali, avvalendosi della possibilità di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 2 è dedicato alla definizione del necessario supporto alle prefetture - uffici territoriali del

Governo, con specifico riguardo alle attività degli sportelli unici dell'immigrazione.
Infatti, l'emergenza determinata dalla crisi ucraina comporterà con ogni probabilità un sensibile incremento delle attività degli sportelli unici per l'immigrazione e, più in generale, delle aree competenti in materia, operanti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, avuto riguardo, a solo titolo di esempio, alla necessità di approntare le necessarie misure di accoglienza, di definire i procedimenti concernenti le istanze di ricongiungimento familiare e comunque tutte le incombenze che attengono alla gestione dell'immigrazione che fanno capo alla rete delle prefetture.
Le esigenze sopra prospettate, conseguenti alla grave crisi in atto, impattano sull'attività dei menzionati sportelli unici dell'immigrazione - già impegnati nella definizione delle procedure di emersione regolate dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 - che dovranno attendere alle nuove gravose esigenze determinate dalla crisi in atto.
In particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno usufruisce ancora di 630 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che, in assenza di nuove diposizioni, cesseranno il servizio alla fine del mese di marzo corrente.
Per altro verso, l'emergenza in corso determinerà altresì notevoli aggravi di lavoro sulle strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Infatti il flusso migratorio in ingresso che si concentra, in prima battuta, sulle aree di frontiera, determina la necessità di avviare servizi straordinari, aggiuntivi, di pattugliamento e verifica degli ingressi sul territorio nazionale.
Un carico di lavoro aggiuntivo si riverserà inevitabilmente anche sugli uffici immigrazione delle questure per la presentazione di istanze correlate a richieste di protezione o di coesione familiare.
I medesimi uffici immigrazione, dovranno quindi sostenere un ulteriore e significativo sforzo per fronteggiare la delicata sopravvenuta situazione di emergenza in atto.
Anche il Dipartimento della pubblica sicurezza usufruisce ancora di 408 prestatori di lavoro reclutati in attuazione del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, il cui impiego terminerebbe, in assenza di innovazioni legislative, alla fine del corrente mese di marzo.
La norma in esame, in tale contesto, autorizza il Ministero dell'interno a continuare ad avvalersi delle suddette prestazioni di lavoro a termine, consentendo di derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la modifica dei contratti in corso di esecuzione.
Art. 34.- *(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)*
La norma, in considerazione della crisi internazionale in atto, intende agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario.
In deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie, essa consente ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 di esercitare temporaneamente, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
In particolare, non essendo prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale, al fine di poter comunque verificare da parte delle strutture sanitarie interessate l'effettiva qualifica professionale in possesso del professionista, si prevede che gli interessati debbano essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Al riguardo si rappresenta che la Commissione europea, il 10 marzo scorso, nel fornire raccomandazioni agli Stati membri per i riconoscimenti delle qualifiche professionali dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra, ha invitato le autorità nazionali a considerare l'applicazione del predetto Passaporto, rilasciato dal Consiglio d'Europa; si tratta di uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente, consentendo l'ammissione a ulteriori studi nei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica

anche le esperienze lavorative e il livello linguistico.
Una norma analoga a quella in esame è già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogata fino al 31 dicembre 2022, che ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all'emergenza da COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell'istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza. Nel caso dei cittadini ucraini, tale previsione non può ritenersi applicabile, atteso che, come sopra rappresentato, non è prevista in Ucraina l'iscrizione all'albo professionale.
La disposizione in esame prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Viene inoltre previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente disposizione, ciò anche al fine di consentirne una rilevazione.
Art. 35. *(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)*
A seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui si tratta e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di *e-licensing*, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.
La lettera *a)* autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero di consulenze indicativamente pari a 7 unità, per un costo medio unitario di 70.000 euro annui (lordo amministrazione).
La lettera *b)* adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).
La lettera *c)* regola le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221 del 2017.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 36. - *(Misure urgenti per la scuola)*
Il comma 1 dispone la proroga dei cosiddetti contratti Covid per docenti e personale amministrativo,

tecnico e ausiliario, già prorogati sino al 31 marzo 2022, sino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Stanzia, inoltre, le risorse necessarie alle proroghe dei contratti.

Il comma 2 prevede un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali ulteriori risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

Art. 37. - *(Contributo straordinario contro il caro bollette)*

Con l'articolo 37 è introdotto un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Il comma 1 prevede che sono tenuti al pagamento del contributo i soggetti che, per la successiva vendita dei beni, esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione di energia elettrica, nonché l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale e l'attività di rivendita di tali prodotti e di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita importano tali beni o introducono nel territorio dello Stato energia elettrica, gas naturale o gas metano provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 1 prevede altresì che il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Il comma 2 determina la base imponibile e la misura del contributo straordinario. In particolare è stabilito che la base imponibile è costituita dall'incremento del saldo, ottenuto dalla differenza tra le operazioni attive e le operazioni passive, relativo al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo è stabilito nella misura del 10 per cento e si applica se l'incremento è superiore a 5.000.000. Ai fini del pagamento del contributo non sono rilevanti gli incrementi pari o inferiori al 10per cento.

I successivi commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.

In particolare, il comma 3 prevede che il saldo di cui al comma 2 si calcola sottraendo dal totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Una regola speciale, per la determinazione dei suddetti saldi, è dettata per i soggetti partecipanti a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, infatti, la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'articolo 21-*bis* del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è effettuata per il Gruppo IVA -autonomo soggetto d'imposta - dal rappresentante del Gruppo. Ciò consente di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del Gruppo IVA e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti tenuti al pagamento del contributo straordinario.

Per tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che i saldi di cui al comma 2 sono determinati utilizzando i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportino il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2018, e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, irrilevanti ai fini dell'IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi del comma 5, il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il medesimo comma prevede l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, per definire gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento nonché per individuare gli ulteriori dati da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto di energia elettrica e prodotti energetici e definire le modalità per lo scambio delle medesime informazioni con la Guardia di finanza, anche in forma massiva.

Il comma 6 dispone che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

Il comma 7 prevede che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine il comma 8 prevede, al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, che i soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione provvedano a comunicare, nel periodo indicato nel medesimo comma, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i prezzi medi di acquisto, di produzione e vendita dei medesimi prodotti relativi a ogni mese dello stesso periodo. Al fine di evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei suddetti prodotti energetici, si dispone altresì che sulla base dei dati così ricevuti e di apposite verifiche, da operare nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni pervenute, la citata Autorità proceda al riscontro della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Il comma 9 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'effettuazione del suddetto piano straordinario di controlli, si avvalga - secondo modalità da definire d'intesa - della Guardia di finanza, la quale opera con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. In correlazione allo svolgimento di tali attività, il comma 10 autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario appositamente effettuate dal personale della Guardia di finanza.

Art. 38. - *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del decreto-legge.

Art. 39. - *(Entrata in vigore)*

L'articolo reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Relazione tecnica

**Art. 1 (Riduzione accise su gasolio e benzina)**

La disposizione prevede la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti che sono rideterminate in 478,40 euro per 1000 litri e in 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio usato come carburante per autotrazione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi da 1 a 3, si tiene conto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica, che ha già disposto la riduzione delle aliquote di accisa per i predetti carburanti nella misura di 85,16 euro per 1000 litri. Si riporta di seguito, la tabella relativa ai risultati dei calcoli effettuati ipotizzando una ulteriore riduzione delle aliquote di accisa pari a 164,84 euro per mille litri, espressi in milioni di euro.

| | 2022 | 2023 | 2024 | Dal 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Accisa | -568,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA | -84,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IIDD | 0,00 | 57,06 | -24,45 | 0,00 |
| IRAP | 0,00 | 13,79 | -6,33 | 0,00 |
| Crediti autotrasportatori | 64,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **-588,25** | **70,85** | **-30,78** | **0,00** |

Agli oneri derivanti dai **commi 1-3,** pari a 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede (**comma 9**), quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

In applicazione del **comma 4** che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, disapplica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualmente, dispone che le maggiori entrate IVA relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio siano calcolate con le modalità di cui al comma 291 della citata legge n. 247 del 2007, sono state stimate le maggiori entrate IVA derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione.

La stima è stata effettuata utilizzando un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e la Banca d'Italia (per i tassi ufficiali di cambio euro/dollaro). In particolare, ai fini della valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti) è stato stimato il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 29 settembre 2021.

Avendo verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il prezzo internazionale del petrolio greggio si è collocato a un livello che eccede del due per cento il prezzo corrispondente indicato nella NADEF, è stato stimato il gettito IVA riscosso per la benzina e il gasolio utilizzati come carburante e sono state calcolate le maggiori entrate. Le maggiori entrate IVA stimate in 255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella che segue:

| benzina usata come carburante | gasolio usato come carburante | TOTALE |
|---|---|---|
| **59,67** | **195,82** | **255,49** |

*valori in milioni di euro*

1

I **commi 5 e 6** introducono, sempre per il periodo indicato al comma 2, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise n. 504 del 1995, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 nonché dei titolari dei depositi di cui all'articolo 23 del medesimo testo unico al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1.
Dai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.
Dal comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .
Infine, il **comma 8** stabilisce che per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

**Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)**

La legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.
Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020, primo anno in cui il limite è stato ampliato a 516,46 euro, risulta che il numero di soggetti con ammontare dei beni ceduti in esame, per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro, sia di circa 660 mila. Tale numero risulta significativamente più alto rispetto all'anno di imposta precedente.
Ipotizzando che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attualmente prevista, si stima un ammontare esente di circa 33 milioni di euro.
Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza 2022 di Irpef di circa **-9,9** milioni di euro, e di **-0,6** e **-0,2** milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.
Nell'ipotesi in cui la norma sia vigente per il solo anno 2022, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **IRPEF** | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Addizionale regionale** | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Addizionale comunale** | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,0 |
| **Totale** | **-9,9** | **-0,9** | **0,1** | **0,0** |

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 38.

**Art. 3 (*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)***

La disposizione (**commi 1-2**) prevede, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre ad esso si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto e può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

La disposizione prevede, altresì (comma 3), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh (7,1963 miliardi di euro=28 milioni di MWh*257/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 12% per l'intero ammontare della predetta spesa (7,1963 miliardi di euro), si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 863,56 milioni di euro. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Art. 4 (*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale*)**

La disposizione (**commi 1-2**) prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì (**comma 3**), che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di mc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel secondo trimestre dell'anno è generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto è utilizzato dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pari a 1,189 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 100 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 237,89 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Art. 5 (*Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)***

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 4 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh, si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica,

compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022, di 4,5 miliardi di euro (4,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*257/MWh).

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 224,88 milioni di euro.**

La disposizione di cui al **comma 2** prevede l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del D.L. 17/2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici diversi da quelli termoelettrici, ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020. Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 4,70 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume pari a 100 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro.**

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari complessivamente a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'art. 38.

**Articolo 6 (*Bonus sociale elettricità e gas)***

Si prevede che per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui al DM 29 dicembre 2016 sia pari a 12.000 euro.

La tabella riporta il costo della estensione del bonus a famiglie ed imprese per classi isee incrementali nella ipotesi per i nuovi entranti di replicare lo sconto che hanno avuto e che hanno gli attuali percettori del bonus.

Si tenga conto che i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre ovviamente alla riduzione delle componenti di oneri come la generalità degli utenti.

***Stima del costo dei bonus sociali elettrico e gas II trim 2022; ISEE attuale, 10000 e 12000***
***(stime di massima; in milioni di euro)***

| | Elettricità | Gas | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Stanziato per II trim 22 (ISEE attuale 8265) | 300,0 | 100,0 | 400,0 |
| Costo addizionale innalzamento soglia ISEE a 10000 | 41,1 | 13,7 | 54,8 |
| Costo addizionale innalzamento soglia ISEE a 12000 | 36,0 | 12,0 | 48,0 |

L'onere complessivo derivante dalla disposizione, come evidenziato nella suesposta tabella, è valutato complessivamente in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'art. 38.

5

**Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)**

**Comma 1**

Si prevede, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica, attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (detto anche "Mister Prezzi") istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 244 del 2007, la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Ciò in aggiunta alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla citata legge, al fine di rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici. Tale rafforzamento, oltre a creare uno strumento che consente una tempestiva analisi dei fenomeni sottesi all'aumento dei prezzi, consente di approntare con la dovuta celerità le opportune misure di intervento, laddove necessarie.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi da parte del Garante nel ristretto tempo previsto, a dimostrazione della specificità dell'intervento, da attuarsi in particolari situazioni emergenziali o d'urgenza; tali misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attenendo esclusivamente alla predisposizione di un apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure già vigenti.

**Commi 2-4**

La disposizione, per le finalità di cui al comma 2, prevede la costituzione presso il Mise di una Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Alla suddetta Unità sono altresì assegnate 8 unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione economica F3, da reclutare a tempo indeterminato con apposita procedura concorsuale pubblica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica. Nelle more dello svolgimento del concorso, l'Unità di missione può acquisire mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti un pari numero di unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, società od organismi in house. I relativi oneri, parametrati alla retribuzione complessiva lordo stato prevista per una unità di Area terza, F3, del Comparto funzioni Centrali, sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri derivanti dal reclutamento delle unità previste dai commi 2 e 4 sono stati quantificati avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, per la quale si è ipotizzata la valutazione massima per tutti i dirigenti), cui sono stati aggiunti l'incremento contrattuale derivante dall'imminente sottoscrizione del CCNL comparto funzioni Centrali 2019 – 2021 nella percentuale del 3,78%, e la relativa IVC. Inoltre, per il personale di Area terza è stata valorizzata l'indennità di amministrazione rideterminata dal d. P.C.M. 23 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale è previsto il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e che per la copertura delle posizioni non dirigenziali è possibile ricorrere gli istituti sopraindicati, per l'anno 2022 è stato previsto un rateo di 7 mesi ( euro **512.181**), ipotizzandosi come data di assunzione il 1° giugno 2022, mentre l'onere a regime è previsto dall'anno 2023 (euro **878.025**).

Di seguito, le tabelle contenenti il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonché il calcolo degli oneri complessivi:

| | RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero dello sviluppo economico | Stipendio | Tredicesima mensilità | Indennità amministrazione d.P.C.M. 23 dicembre 2021 | Totale fondamentale lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale fondamentale lordo stato | Competenze accessorie medie | retribuzione pro-capite totale | incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%) | IVC 2022 (lordo Stato) *13 | RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022 | UNITA' | ONERE ANNUO COMPLESSIVO | RATEO GIU. - DIC.2022 | |
| Area III F1 | 24.329,64 | 2.027,47 | 5.478,00 | 31.835,11 | 12.218,32 | 44.053,43 | 3.678,00 | 47.731,42 | 1.804,25 | 182,41 | 49.718,08 | 8 | 397.744,66 | 232.017,72 | |

| | RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero dello sviluppo economico | Stipendio + tredicesima | retribuzione parte fissa | Retribuzione di posizione variabile | Totale annuo lordo dipendente | Oneri riflessi (38,33%) | totale annuo lordo stato | retribuzione di risultato | oneri su risultato (32,70%) | totale retr. Risultato | retribuzione pro-capite totale | incremento contrattuale | IVC 2022 (lordo Stato) *13 | UNITA' | ONERE ANNUO COMPLESSIVO | RATEO GIU. - DIC.2022 |
| Dirigente generale | 57.892,87 | 37.593,20 | 59.000,00 | 154.486,07 | 59.291,75 | 213.777,82 | 77.005,45 | 25.180,78 | 102.186,23 | 315.964,05 | 11.943,44 | 400,62 | 1 | 328.308,12 | 191.513,07 |
| Dirigente 2A fascia | 45.260,77 | 12.565,11 | 23.500,00 | 81.325,88 | 31.212,87 | 112.538,75 | 25.317,18 | 8.278,72 | 33.595,90 | 146.134,65 | 5.523,89 | 313,20 | 1 | 151.971,74 | 88.650,18 |

| | |
|---|---|
| ONERE ANNO 2022 (dal 1° giugno) | 512.180,97 |
| ONERE A REGIME DAL 2023 | 878.024,52 |

Il comma 7 autorizza, per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023; a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

**Comma 5**

Prevede che per finalità di indagine sull'andamento del mercato del gas naturale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, i soggetti privati importatori di gas naturale debbono comunicare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema (articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

**La disposizione, inerendo obblighi procedurali a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla finanza pubblica**.

**Comma 6**

Prevede l'aumento della pianta organica di ARERA al fine di ottemperare ai maggiori compiti affidati ad ARERA con norme successive, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Il personale aggiuntivo sarà selezionato attraverso pubblico concorso, con riferimenti ai seguenti profili professionali indicativi:

- 15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;
- 5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e cybersecurity
- 5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

Il personale addizionale sarà inquadrato al livello base della carriera funzionariale ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III), posizione per la quale sono

previsti il possesso di una laurea specialistica e una esperienza pluriennale compatibile con il profilo di riferimento.

Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni è di circa 90.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali, IRAP).

Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della *performance)* nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali, si stimano come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna unità di personale per gli anni successivi al primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.

Per l'anno 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure selettive, si è previsto un onere pari a tre mensilità, considerando attendibile l'immissione in ruolo del personale a partire dal mese di ottobre 2022.

| Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'immissione in ruolo del personale in ARERA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Unità di personale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Costo medio delle retribuzioni di livello AREA F3 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 | 89.622,76 |
| Incremento medio Annuo per unità | | 0,00 | 3.388,51 | 3.388,51 | 3.388,51 | 3.388,51 | 3.388,51 | 3.388,51 | 3.388,51 | 3.388,51 |
| Incremento onere annuo | | 0,00 | 84.712,63 | 84.712,63 | 84.712,63 | 84.712,63 | 84.712,63 | 84.712,63 | 84.712,63 | 84.712,63 |
| **Maggior onere complessivo annuo** | **560.142** | **2.240.569** | **2.325.282** | **2.409.994** | **2.494.707** | **2.579.420** | **2.664.132** | **2.748.845** | **2.833.557** | **2.918.270** |

Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del bilancio di ARERA.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno

8

2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.

**Art. 8 (Rateizzazione bollette)**

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Con riferimento al comma 2, ad ulteriore sostegno alle imprese, la proposta normativa abilita SACE S.p.A. ad intervenire, alle condizioni e secondo le dello schema di Garanzia Italia di cui agli articoli 1 e 1-bis1 DL "Liquidità", come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 3, prevede, per le medesime esigenze di liquidità, che SACE intervenga come garante in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionato in massimo 24 mesi. Lo schema di riferimento per l'operatività della garanzia è rinvenibile nell'articolo 35 DL "Rilancio", già notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi della vigente normativa sugli aiuti di stato.

Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile. e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 6 istituisce due sezioni speciali nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3. Le due sezioni speciali hanno una dotazione iniziale pari a rispettivamente di 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro e sono alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto commissioni riconosciute agli assicuratori.

Per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di aggio e giugno 2002, pari al 60%. L'intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l'importo finanziato e l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L'intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un'esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazione a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all'impresa è stata inoltre previsto l'obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.
La norma prevede, dal punto di vista operativo di gestione tecnica del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 DL 23/2020 e all'articolo 31 DL 34/2020, l'istituzione, al comma 6, di due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie previste.

Il **comma 8** rifinanzia per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**Art. 9 (*Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)***
La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, si prevede la facoltà, per tali imprese, di utilizzare detto credito d'imposta ovvero di cederlo ad altri soggetti, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

**Art. 10 (Imprese energivore di interesse strategico)**
La disposizione, al comma 1, per assicurare sostegno economico alle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, fino al 31 dicembre 2022 autorizza SACE S.p.A. al rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese citate. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.
Analoga garanzia può, poi, essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi limiti, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
Il rilascio di tali garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste.
Il comma 2 sostituisce il decimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/2015, prevedendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste al medesimo comma siano anche utilizzate, per un ammontare fissato, entro un limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro della transizione ecologica, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della Regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., secondo modalità individuate con il medesimo decreto. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

**Art. 11 Disposizioni in materia di integrazione salariale**
**Comma 1** – Si apportano modifiche all'art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo quanto segue:
**Capoverso 11-quinquies**

La disposizione in esame consente alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148) di poter fruire in deroga alle disposizioni vigenti di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022. La disposizione prevede un limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Dall'esame degli archivi amministrativi si stimano un numero di dipendenti interessati pari a pari a circa 106 mila con un'integrazione media di 3 mesi e 40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50% delle ore autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. Si tenga conto che la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare in deroga ai limiti di durata periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (si tenga presente che ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande per complessivi 445 lavoratori largamente inferiore alle attese). Ne derivano i seguenti effetti finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro. Prudenzialmente non si tiene conto dell'effetto derivante delle entrate contributive sul contributo addizionale considerati concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal pagamento dello stesso.

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

| | 2022 |
|---|---|
| Prestazioni | -97,0 |
| Contribuzione figurativa | -53,0 |
| Totale | -150,0 |

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3.**

**Capoverso 11-sexies**

La disposizione prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di cui all'allegato I (codici ateco indicati) e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.

Sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021 si stimano per il 2022 nei settori interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una prestazione media oraria di 6,9 euro. Di seguito gli effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Prestazioni | -49,7 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contribuzione figurativa | -27,8 | | |
| Contributi addizionali | 3,4 | | |
| Effetti fiscali | 0 | -1,3 | 0,5 |
| Totale | -74,1 | -1,3 | 0,5 |

Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi **del comma 3.**

**Capoverso 11-sexies**

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa è diretta a garantire una maggiore flessibilità per l'anno 2022 nell'utilizzo delle risorse di cui ai commi 11-ter e 11-quinquies del dlgs n. 148/2015, ferma restando la somma delle relative risorse i gli effetti sulla finanza pubblica.

**Comma 2**

La disposizione in esame consente alle aziende dei settori individuati nell'allegato I e che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata provvedimento e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Inps si ricava l'andamento del ricorso alla cassa integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

**Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati**

| Settore | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ore autorizzate settore siderurgia | 23.655.913 | 2.426.485 | 15.217.072 | 44.416.059 | 29.030.149 |
| - di cui utilizzate | 12.289.863 | 571.807 | 8.508.741 | 19.425.638 | 6.961.597 |
| *Tiraggio* | *52%* | *24%* | *56%* | *44%* | *24%* |
| Ore autorizzate settore legno | 4.040.420 | 1.955.824 | 2.104.149 | 29.922.885 | 11.017.279 |
| - di cui utilizzate | 1.097.858 | 844.841 | 861.800 | 11.182.992 | 2.778.625 |
| *Tiraggio* | *27%* | *43%* | *41%* | *37%* | *25%* |
| Ore autorizzate settore ceramica | 3.183.685 | 3.459.329 | 2.909.283 | 20.647.145 | 8.360.477 |
| - di cui utilizzate | 528.827 | 1.183.191 | 991.138 | 6.092.633 | 1.410.974 |
| *Tiraggio* | *17%* | *34%* | *34%* | *30%* | *17%* |
| Ore autorizzate settore automotive | 28.920.229 | 16.677.299 | 45.359.819 | 117.889.326 | 76.303.847 |
| - di cui utilizzate | 10.083.775 | 7.352.631 | 20.066.953 | 45.545.962 | 18.707.396 |
| *Tiraggio* | *35%* | *44%* | *44%* | *39%* | *25%* |
| Ore autorizzate settore agroindustria | 44.180 | 12.350 | 736 | 778.434 | 466.414 |
| - di cui utilizzate | 19.522 | 8.203 | - | 258.077 | 157.134 |
| *Tiraggio* | *44%* | *66%* | *0%* | *33%* | *34%* |
| **Totale ore autorizzate** | **59.844.427** | **24.531.287** | **65.591.059** | **213.653.849** | **125.178.166** |
| **- di cui utilizzate** | **24.019.845** | **9.960.672** | **30.428.632** | **82.505.301** | **30.015.725** |
| ***Tiraggio*** | **40%** | **41%** | **46%** | **39%** | **24%** |

Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, si ipotizza un ricorso alla cassa integrazione ai livelli del 2020 (anno peggiore nella serie) e sulla base dei parametri indicati di seguito si stimano le minori entrate contributive:

| | |
|---|---|
| Numero ore autorizzate *(in milioni)* | 45,2 |
| Tiraggio medio ipotizzato | 50% |
| retribuzione oraria | 12,7 |
| aliquota media contributo addizionale | 12% |
| contributi addizionali *(in milioni di euro)* | 34,4 |

Le minori entrate contributive di 34,4 milioni di euro determinano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Minori entrate contributive | -34,4 | 0,0 | 0,0 |
| effetto fiscale indotto | 0,0 | 12,9 | -5,3 |
| Minori entrate al netto degli effetti fiscali | -34,4 | 12,9 | -5,3 |

Alle minori entrate valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi **del comma 3.**

**Comma 3**

La disposizione prevede che agli oneri derivanti **dal comma 1** pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

**Art. 12 (Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)**

La norma proposta, in ragione della particolare situazione di crisi aggravata dal conflitto russo-Ucraino prevede la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c. 119, della L. 234/2021 per le imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la

gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, della L.296/2006 nei casi di assunzioni di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il comma 119 dell'art. 1 della L. 234/2021 estende l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del Ministero dello sviluppo economico.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e per il citato articolo 1, c. 119, della L. 234/2021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere derivante dall'esonero in esame sono:

- Platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;
- Importo medio mensile di sgravio: 254 euro
- Durata sgravio: 36 mesi
- Decorrenza norma: aprile 2022

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica)

| | Minori entrate contributive (lordo fisco) | Effetto fiscale | Effetto complessivo |
|---|---|---|---|
| 2022 | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| 2023 | -6,3 | 0,8 | -5,5 |
| 2024 | -6,3 | 2,1 | -4,2 |
| 2025 | -4,2 | 1,4 | -2,8 |
| 2026 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 2027 | 0,0 | -0,7 | -0,7 |

Si precisa che non si è tenuto conto dell'effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa derivante
dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.

Alle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

**Art. 13 (Ferrobonus e marebonus)**

La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare sia il cosiddetto "marebonus" (19,5 milioni di euro), di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" (19 milioni di euro) previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall'articolo 197 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

**ART.14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)**

L'articolo detta disposizioni finalizzate a fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante cha ha colpito la categoria degli autotrasportatori. Si provvede attraverso alcune modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, riguardante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Con tali modifiche, alla lettera a) si prevede che nei contratti stipulati in forma scritta deve essere introdotta quale elemento essenziale contratto di trasporto di merci su strada, una clausola di

adeguamento al costo del carburante che, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, preveda l'adeguamento del corrispettivo qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Inoltre, alla lettera b), si stabilisce che al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione e di incentivare, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, la determinazione del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada in forma orale è effettuata in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come periodicamente aggiornati, con cadenza trimestrale, dal medesimo Ministero sul proprio sito internet ai sensi del comma 2.
Le disposizioni introdotte sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 15 (Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)**
Il comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, incrementa, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, di 15 milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
Il comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinando tale importo ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Agli oneri, quantificati in euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

**ART 16 (Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)**
L'Autorità di Regolazione nel settore dei trasporti (ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. è una autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lett. b), del citato decreto-legge n. 201/2011, "*gli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste*" sono tenuti al versamento di un contributo annuale a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
Il contributo è fissato annualmente dall'Autorità – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 225/2020 del 22 dicembre 2020, integrata dalla delibera dell'Autorità n. 20/2021 dell'11 febbraio 2021 e dalla determina del Segretario generale n. 30/2021 del 4 marzo 2021, sono state stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2021 dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto.
La disposizione prevede l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), alinea, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

A tal fine la disposizione autorizza la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel corso dell'anno 2021, in relazione ai quali l'Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto

**ART. 17** ***(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)***
La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 38.

**ART.** ***18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)***

La disposizione introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Tale contributo è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo dello stesso, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2021.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disposizione prevede, altresì, che il credito d'imposta di cui trattasi sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Si prevede, infine, che i contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni siano nulli e che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La fruizione del credito, anche da parte del cessionario, deve avvenire nel 2022.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.

Tabella 1

| | | Importo contributo |
|---|---|---|
| | Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022 | 20% |
| Agricoltori | 620.920.357 | 124.184.071 |

*In euro*

Tabella 2

| | | Importo contributo |
|---|---|---|
| | Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2022 | 20% |
| Veicoli da pesca | 79.501.100,00 | 15.900.220 |

*In euro*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022** si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

**Art. 19** ***(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)***
La disposizione prevede la possibilità per imprese agricole e della pesca di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, con possibilità di allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso.

Per agevolare l'accesso alle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione, dette operazioni possono essere assistite dalle garanzie dirette rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 102/2004. Per evitare ulteriori oneri a carico delle imprese agricole e sostenerne la liquidità, l'accesso alle predette garanzie sarà gratuito (ovvero, non si applicherà la cd. "commissione di garanzia" di ISMEA), nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti de minimis, l'accesso alle predette garanzie.

Agli oneri, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**ART. 20 (*Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura*)**

La presente proposta incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ulteriori 35 milioni di euro.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a **35 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Conseguentemente, al comma 3 del presente articolo si apportano alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge. Nel dettaglio:

- Alla lettera a), al punto 1 si riportano i riferimenti relativi all'approvazione del Regolamento da parte del Paramento europeo e del Consiglio (che non erano ancora disponibili e vennero solo genericamente richiamati nella norma originaria);
- Alla lettera a), al punto 2, si specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni di cui all'articolo 19 comma 3 e articolo 20 comma 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517 della medesima legge. E' previsto inoltre il supporto di Agea sia nella parte della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure; tale attività si rende necessaria per poter consentire la partenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1° gennaio 2023; inoltre per consentire l'immediato avvio delle attività di sperimentazione e di predisposizione dei sistemi di gestione del Fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad Ismea.
- Alla lettera b) si differisce l'apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023, alla luce del fatto che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola comune (Feaga) e dal secondo pilastro Pac (Feasr) partiranno dal 2023; inoltre, si individua Agea quale soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti diretti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di gestione del rischio. L'affidamento di tali compiti ad Agea deriva dal fatto che, tra le varie funzioni, l'Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac; inoltre, nell'attuale programmazione, AGEA è stata individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla "misura 17 - gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022" e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi.

- Alla lettera c) si elimina dal comma 518 la parte che prevede, per il corrente anno, il versamento delle risorse di cui al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le risorse 2022 verranno direttamente trasferite ad Ismea.

**ART. 21** ***(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)***

La previsione normativa è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire la mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l'Italia è un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell'economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.
La disposizione **ha carattere ordinamentale** e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 22** ***(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)***

La disposizione in esame prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive, come definite dal comma 2, in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva.
Il comma 2 precisa che l'incentivo in esame spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici come definite dal comma. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti passivi siano gestori delle attività esercitate nei predetti immobili e che gli stessi soggetti abbiano subito nel nel secondo semestre dell'anno 2021 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Per la valutazione degli effetti di natura finanziaria sono stati quindi considerati i versamenti IMU dei soggetti indicati dal comma 2; in particolare, stante la condizione prevista secondo cui il soggetto passivo deve essere anche gestore dell'attività, si stima un importo IMU dovuto a titolo di seconda rata 2021 pari a 184,4 milioni di euro per tutti gli immobili utilizzati, di cui circa 156 milioni di euro riferibili ai soli fabbricati classificati nella categoria catastale D2.
Sulla base dei dati relativi alla fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, risulta che la perdita media di fatturato dei settori interessati dalla disposizione in esame, registrata nel secondo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019, è di circa il 20%. I dati della fatturazione elettronica non consentono però di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli contribuenti e a tal fine sono stati quindi utilizzati i dati delle liquidazioni periodiche IVA rilevando che circa il 20% dell'IMU dovuta per la seconda rata 2021 sia riferibile a soggetti interessati dall'applicazione della disposizione in esame. Considerando che l'agevolazione in esame spetta limitatamente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 gli oneri per l'anno 2022, relativi alla concessione del credito d'imposta, risultano pari a 15,6 milioni di euro (156x20%x50%).
Il comma 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Al riguardo non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto della normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, **valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**ART. 23** ***(Revisione prezzi)***

L'articolo 1-*septies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17, ha previsto un'estensione della disciplina recata dal citato articolo 1-*septies* anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies* di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre dell'anno 2021 dallo stesso articolo 1-septies e dall'articolo 1, comma 399, della 30 dicembre 2021, n. 234).
Con il D.M. 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2021, n. 258, sono state disciplinate le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021.
Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto – legge n. 73 del 2021 di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021.
Inoltre, l'articolo 25, comma 2, del decreto – legge n. 17 del 2022 prevede l'adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.
Orbene, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione che è

versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al comma 2 si dispone l'incremento:

a) del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022;

b) del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per un importo di 120 milioni per l'anno 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

**ART. 24** ***(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power)***

L'articolo 24 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

La disposizione presenta carattere **ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART.** ***25 (Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012)***

L'articolo 25 modifica l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (comma 1), e prevede raccordi con la disciplina vigente di settore (commi 2 e 3).La disposizione presenta **carattere ordinamentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

***ART. 26 (Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)***

L'articolo 26, dopo l'articolo 2-ter del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 1'inserisce l'articolo 2-quater relativo alla semplificazione delle modalità di notifica ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali e introduttivo dell'istituto della prenotifica.

Il primo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma introduce l'istituto della prenotifica nell'ordinamento nazionale. In particolare, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del Gruppo di coordinamento, o in taluni casi del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.

La disposizione presenta **carattere procedimentale** e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 27** ***(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)***

**Comma 1:** la disposizione prevede, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali costituito da dieci componenti per i quali è prevista anche l'attribuzione di compensi, nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al **netto** degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. Pertanto, l'onere complessivo annuo per l'attribuzione dei compensi ai predetti componenti è ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono stimati ulteriori 260.000 euro **connessi agli** oneri a **carico dell'amministrazione e alle spese di missione**. Ipotizzando che il nucleo sarà operativo a partire dal mese di aprile 2022, la disposizione determina un onere di 570.000 euro per l'anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

**Comma 2: l**a disposizione apporta alcune modifiche all'art. 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. In particolare la modifica di cui alla lettera a) aggiunge il riferimento all'art. 1-bis dello stesso decreto legge tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 28 del presente decreto alla composizione del gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014. La lettera b) prevede la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della collaborazione della Guardia di finanza. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblico in quanto la lettera a) apporta modifiche ordinamentali mentre per la lettera b) si prevede l'attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 3:** prevede che le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 4:** prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro **570.000 euro per il 2022 e in euro 760.000 annui a decorrere dal 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**ART. 28** ***(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)***

La disposizione sostituisce integralmente dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21 in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, sistemi cloud e altri attivi di riferimento.

In particolare, il nuovo articolo 1-bis prevede al comma 6 la modifica della composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali con rappresentanti della Presidenza del Consiglio e di altri Ministeri nonché, al comma 7, l'istituzione di un Comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio e da altri rappresentanti dei Ministeri.

Per le attività previste dal presente articolo, ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7, la disposizione precisa che non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e pertanto ad essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

***ART. 29 (Rafforzamento della disciplina cyber)***

**Commi 1 e 2.** Si prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica appartenenti alle categorie di prodotti caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, acquisendo un ulteriore prodotto o servizio, laddove in uso, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al **comma 3**. Si tratta nello specifico delle seguenti tipologie di prodotti o servizi:

- sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed "endpoint detection and response" (EDR);
- "web application firewall" (WAF), prodotti necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni web, attraverso l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste web.

**Comma 4.** Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Comma 5**. Si modifica l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in materia di determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi informatici. Trattasi di si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** reca modificazioni all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 133, in materia di possibile durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale. A tale riguardo, restano pertanto ferme le disposizioni finanziarie recate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

***ART. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)***

La previsione normativa intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l'approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

A tali fini è prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con descrizione dei dettagli dell'operazione di export, da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale almeno 10 giorni precedenti l'avvio dell'operazione, da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. L'inottemperanza, da parte degli operatori economici, agli obblighi di notifica o la contravvenzione al veto imposto, comportano la nullità delle operazioni e degli atti adottati nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La disposizione ha carattere temporaneo, strettamente connesso al periodo di crisi attuale e si applica fino al 31 luglio 2022.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articoli avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)***

La disposizione, al comma 1, lettera a) prevede l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa, assicurata mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 42 del d. lgs. n. 286/1998 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. All'attivazione dei servizi, cui si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei Centri di Assistenza Straordinaria (CAS) gestiti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, per la durata della protezione temporanea riconosciuta ai sensi del D. Lgs. n. 85/2003 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. La misura è prevista per un massimo di 15.000 unità. Il costo unitario medio pro die dell'assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell'assistenza assicurata nei predetti CAS.

Il comma 1, lettera b), prevede, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, la concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina che hanno già provveduto ad una autonoma sistemazione, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, che proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni con termine non oltre il 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

Il comma 1, lettera c) prevede la copertura del costo dell'assistenza sanitaria che, in attuazione del richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera g) del citato D. Lgs. N.85/2003, ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea ivi prevista sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitario medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua. Pertanto tale previsione, proiettata su un massimo di 100.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 152 milioni.

Di seguito il riepilogo dimostrativo della quantificazione degli oneri:

| Dimostrazione della quantificazione degli oneri | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Lettera a) | Lettera b) | Lettera c) | Copertura complessiva in milioni di euro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 141,57 | 54 | 151,35 | 346,92 |
| arrotondamenti | 142 | 54 | 152 | 348 |

Lettera a): 33 euro / giorno*286 giorni*15.000 unità = 141,57 milioni di euro

Lettera b): 10 euro/giorno*90 giorni*60.000 unità = 54 milioni di euro

Lettera c): 2.018/12*9 mesi = 1.513,5*100.000 = 151,35 milioni di euro

Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 348 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.
Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, un incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, per un importo di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
La disposizione comporta quindi un onere complessivo pari a 355.533.750 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria.

***ART. 32(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

La disposizione è diretta ad assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per fare fronte alla crescente richiesta di sicurezza in relazione allo scenario emergenziale connesso alla grave crisi internazionale connessa al conflitto in atto in Ucraina e per garantire, al contempo, una adeguata organizzazione per fronteggiare interventi anche di natura straordinaria correlati alla situazione di crisi in atto.

Il comma 1 riduce, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 da tre mesi a cinque settimane, in analogia a come si è già operato con il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79 e con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e, da ultimo, con il più recente decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, articolo 1-bis, convertito con legge dell'8 novembre 2021, n. 155, laddove la necessità di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire sulla durata del corso di formazione.

La disposizione non incide sull'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 secondo il quale la decorrenza economica decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; in particolare, si evidenzia che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere n. 700.

Nulla muta in relazione alla decorrenza giuridica in relazione alle vigenti disposizioni ordinamentali, che resta confermata al 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020.

Il **comma 2** quantifica in **290.000** euro, per il 2022, l'onere per la riduzione della durata del corso a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito la tabella dimostrativa degli oneri.

**ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA**

***RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE***

**CORSO DURATA 3 MESI**

| Qualifica | Numero posti | Data inizio | Data fine | ANNI/PERSONA | ONERI (lordo Stato) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigile del fuoco coordinatore | 700 | 01/04/2022 | 01/07/2022 | 174,52 | **8.671.891** |

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

| Qualifica | Numero posti | Data inizio | Data fine | ANNI/PERSONA | ONERI (lordo Stato) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigile del fuoco coordinatore | 700 | 01/04/2022 | 06/05/2022 | 67,12 | 3.335.343 |
| Capo squadra | 700 | 06/05/2022 | 01/07/2022 | 107,40 | 5.626.549 |
| | | | | | **8.961.891** |

| | |
|---|---|
| **MAGGIORE ONERE:** | **290.000** |

**RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO**

| Qualifica | fissa | accessoria | totale |
|---|---|---|---|
| Capo squadra | 47.371,25 | 5.018,81 | **52.390,06** |
| Vigile del fuoco coordinatore | 44.679,36 | 5.010,44 | **49.689,80** |

### *ART. 33 (Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

La norma prevede interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza in vista del maggior afflusso di profughi generato dal conflitto ucraino, per un onere totale di euro **19.961.457** per l'anno 2022, di seguito specificati.

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la possibilità per la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CCTT) di avvalersi di prestatori di lavoro a termine, riconoscendo la possibilità – per i contratti in corso - di ricorrere all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, anche in deroga rispetto alle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, per assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e per fronteggiare le ulteriori esigenze determinate dall'emergenza in atto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina.

Nell'ambito della Misura emergenziale Emas.Com si era già previsto che i Collegi del Sistema Asilo potessero avvalersi di prestazioni di lavoro a termine per il tramite di una o più agenzie di somministrazione.

Ad esito della procedura di affidamento prevista nel cennato Progetto è stata individuata un'Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 31 marzo 2022.

Il costo mensile medio di un'unità di personale è pari a € 3.679,23 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 57 lavoratori ammonta ad euro 209.716,11.

Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, il costo totale per 57 lavoratori per 9 mesi ammonta ad euro 1.887.444,99.

Si riporta, di seguito, tabella riepilogativa concernente i costi stimati come sopra:

| | |
|---|---|
| Aprile | € 209.716,11 |
| Maggio | € 209.716,11 |
| Giugno | € 209.716,11 |
| Luglio | € 209.716,11 |
| Agosto | € 209.716,11 |
| Settembre | € 209.716,11 |
| Ottobre | € 209.716,11 |
| Novembre | € 209.716,11 |
| Dicembre | € 209.716,11 |
| **Totale** | **€ 1.887.444,99** |

La disposizione di cui **al comma 2**, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 le prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con un costo complessivo, per l'anno 2022, pari a **18.074.011,30** euro.

**Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**

Riguardo ai costi stimati, il costo medio mensile di un'unità di personale assunto con contratto di prestazione di lavoro a termine è di € 3.534,93, IVA compresa.

Ne consegue che il costo medio mensile di 630 interinali ammonta a 2.227.005,90 euro, IVA compresa.

Pertanto, il costo complessivo per l'anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa, secondo il seguente computo:

€ 3.534.93 x 630 = € 2.227.005,90 su base mensile

€ 2.227.005,90 x 12 = € 26.724.070,80 su base annua, fino al 31 dicembre 2022, IVA compresa.

Il costo relativo all'impiego dei 630 interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad euro 6.681.017,70 è stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020.

Pertanto, il fabbisogno stimato per il restante periodo dell'anno 2022 è pari ad euro 20.043.053,10.

La dotazione finanziaria del capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1, sul quale sono finanziabili gli interventi relativi all'impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, è pari ad euro 11.292.110.

Pertanto, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2022, si rende necessario integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di **8.750.943,10** milioni di euro.

**Dipartimento della Pubblica Scurezza**

L'art.1, comma 648 della legge 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), che ha modificato l'art. 103 comma 23 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stanziato complessivamente 8.707.890,00 in favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per garantire la continuità delle prestazioni di lavoro a tempo determinato connesse alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro.

Ad oggi, degli 8.707.890,00 stanziati dalla legge di bilancio 2022, sono stati impegnati euro 4.501.217,04 così ripartiti:

- € 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2022;
- € 3.001.763,36 per il periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022.

Residuano euro 4.206.672,96 che consentono di prorogare il contratto in essere fino al 24 giugno 2022.

Una proiezione delle esigenze che sarà possibile soddisfare con tale residuo, e delle ulteriori occorrenze per coprire il rimanente periodo fino al 31 dicembre 2022 può essere fondata sui costi sostenuti nel 2021.

In quell'anno il contratto è stato stipulato (per l'impiego di 408 unità, per una durata di sei mesi) il 14 giugno 2021 con scadenza il 13 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 8.979.586,10 IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal DL n. 34/2020. (Per completezza di informazioni si precisa che per garantire la continuità delle prestazioni per il periodo 14 dicembre – 31 dicembre 2021 è stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d'opera, la cui spesa è stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio)

Da tale importo semestrale, per complessivi 183 giorni, è possibile calcolare l'importo giornaliero (€ 8.979.586,10 : 183 gg) pari a euro 49.068,78.

Su questa base si stima che l'importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello stanziamento 2022 della L. 234/2021) sarà sufficiente a coprire l'impiego delle 408 unità attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€ 4.206.672,96 : € 49.068,78 = 85,73 gg, arrotondati per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 31 gg di maggio e 24 gg di giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., lo stesso importo giornaliero è stato moltiplicato per il numero di giorni dal 25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 = 190 gg = € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2022, sono pari a euro € **9.323.068,20**, con la precisazione che l'onere è calcolato IVA inclusa.

Il **comma 3** prevede che agli oneri, pari complessivamente a euro **19.961.457** per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

***ART. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)***

La disposizione consente, in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 l'esercizio fino al 4 marzo 2023 della professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. La norma avendo **carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica**.

La disposizione laddove prevede la possibilità per le citate strutture sanitarie di procedere al reclutamento temporaneo dei predetti professionisti con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza atteso che la prevista possibilità avviene nel rispetto nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

**Non determina nuovi e maggiori oneri** la disposizione che prevede che le predette strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente norma, atteso che trattasi di mera comunicazione.

***ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)***

**Comma 1:** prevede modifiche al decreto legislativo 221/2017 considerato che a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

**La lettera a)** autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali. Si prevede di ricorrere a un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, per un costo medio unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione). La disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

**La lettera b)** adatta l'ordinamento nazionale alle novità introdotte nell'Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l'impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

**La lettera c)** ha natura ordinamentale, regolando le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 221/2017. Trattandosi di attività già prevista a legislazione vigente, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **500.000** euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*ART 36 (Misure urgenti per la scuola)*

**Comma 1**: la disposizione prevede l'incremento di euro 170 milioni per il 2022 del Fondo di cui all'articolo 326 della legge di bilancio n. 234 del 2021 istituito per consentire la proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b) del DL n. 73/2021,

prorogati al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'a.s. 2021/2022, variabile tra le varie Regioni, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali per le quali tale termine è prorogato fino al 30 giugno 2022. La quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**Comma 2:** Si prevede l'incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le predette risorse a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

**Comma 3**: Dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

***ART. 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)***

La normativa introduce un contributo, a titolo di prelievo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese con un incremento uguale o superiore al 10% e almeno pari a 5 milioni di euro si è proceduto come di seguito indicato.

Sono state individuate le imprese che esercitano le attività tenute al pagamento del contributo, ossia quelle che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale, dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore proxi in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e

2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale.

Si è proceduto al calcolo del margine (operazioni attive meno operazioni passive) per il semestre considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Si è proceduto quindi alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro.

Relativamente alle imprese selezionate è stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800 milioni di euro da cui applicando un'aliquota del 10%, si stima un contributo straordinario di circa 3.980 milioni di euro nel 2022.

Il contributo non essendo deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive non produce effetti negativi sul gettito di tali tributi.

I commi **da 3 a 6** della disposizione prevedono che per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si applichino le disposizioni in materia di IVA, in quanto compatibili. Da tali previsioni, di natura procedurale, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, restando deferita l'attività di gestione e controllo all'Agenzia delle entrate nel quadro delle attività istituzionali demandate a legislazione vigente.

Il **comma 10** autorizza la spesa di euro 2 milioni, nell'anno 2022, per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuate - nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 - dal personale della Guardia di finanza per assicurare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvalimento di cui al comma 9 ai fini dello svolgimento del piano straordinario di controlli previsto dai commi 8 e 9.

Tale autorizzazione di spesa è stata quantificata sulla base di un costo medio pro-capite dell'ora di lavoro straordinario pari a € 19,79. Ciò al fine di incrementare di 20 ore il "monte ore" medio mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrà essere impiegato nei servizi della specie.

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

*Periodo considerato (1° aprile – 31 dicembre 2022):*

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Mesi | n. | 9 |
| - | Unità impiegate: | n. | 561 |
| - | Numero ore da liquidare pro-capite mensili | n. | 20 |
| - | Importo orario | € | 19,79 |
| - | . 20 ore *pro-capite* x 561 unità x 9 mesi x € 19,79 | € | 1.998.394,20 |
| ***Totale spesa autorizzata*** | | **€** | **2.000.000** |

***ART 38 ( Disposizioni finanziarie)***

Al comma 1 si incrementa, per le finalità del presente decreto, il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per un importo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

23/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

34

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 22, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 67 del 21 marzo 2022* (*) .

**Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante « Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;

Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA

Art. 1.

*(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

*a)* benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

*b)* olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera *m)*, e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Art. 2.

*(Bonus carburante ai dipendenti)*

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Titolo II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Art. 3.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)*

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo

sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

*(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)*

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 6.

*(Bonus sociale elettricità e gas)*

1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 7.

*(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)*

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « normale andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « , nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili. ».

2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti**,** nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Titolo III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo I

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 8.

*(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-*bis*.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle

imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 9.

*(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)*

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 10.

*(Imprese energivore di interesse strategico)*

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti « Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo. ».

Capo II

MISURE PER IL LAVORO

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

1. All'articolo 44, dopo il comma 11-*quater* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:

« 11-*quinquies*. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-*sexies*. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più

ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-*septies*. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* o 11-*quinquies*, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-*ter* e 11-*quinquies*, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. ».

2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

*a)* quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

*c)* quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

*d)* quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

*e)* quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Art. 12.

*(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)*

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono inserite le seguenti: « , lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette »;

*b)* dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ».

2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle

minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

*b)* quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Capo III

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO,
AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Art. 13.

*(Ferrobonus e marebonus)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 14.

*(Clausola di adeguamento corrispettivo)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *d)*, dopo le parole « modalità di pagamento » sono inserite le seguenti: « , nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato »;

*b)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole « pubblica e aggiorna » è inserita la seguente: « trimestralmente ».

Art. 15.

*(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti

dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 16.

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 17.

*(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 18.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19.

*(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 20.

*(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 515:

*1)* dopo le parole « del Regolamento (UE) » sono inserite le seguenti: « n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 »

*2)* le parole « in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo » sono soppresse;

*3)* dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza ».

*b)* il comma 517 è sostituito dal seguente: « 517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. »;

*c)* il comma 518 è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. ».

Art. 21.

*(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e

limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato. ».

3. La lettera *o-bis)* del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-*bis* del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Art. 22.

*(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti

previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

Capo IV

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 23.

*(Revisione prezzi)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-*septies* ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

*a)* il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.

*b)* La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Titolo IV

RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Capo I

GOLDEN POWER

Art. 24.

*(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « un'impresa di cui alla lettera *a)*, » sono inserite le seguenti: « che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi

medesimi, compresi quelli » e dopo le parole: « relative a beni materiali o immateriali » sono inserite le seguenti: « , l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia »;

*b)* al comma 4, dopo le parole « Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera *b)*, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5, »;

*c)* al comma 5:

*1)* al primo periodo le parole « notifica l'acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « , ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione »;

*2)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. »;

*3)* dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;

*4)* al quinto periodo le parole « all'acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « alle parti del procedimento »;

*5)* al dodicesimo periodo le parole « L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette ».

Art. 25.

*(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: « a titolo di garanzia, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;

*b)* al comma 2-*bis*, dopo le parole: « soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-*bis*, » sono inserite le seguenti: « ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, » e dopo le parole « il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;

*c)* al comma 5:

*1)* al primo periodo dopo le parole « è notificato » sono inserite le seguenti: « ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;

*2)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

*3)* dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al

fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-*ter*, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. »;

*d)* al comma 6:

*1)* al primo periodo, le parole: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. » sono sostituite dalle seguenti: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;

*2)* al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente » sono inserite le seguenti: « e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;

*3)* al nono periodo, le parole: « all'acquirente », sono soppresse;

*4)* all'undicesimo periodo, le parole: « L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. All'articolo 4-*bis*, comma 3-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole « nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale » sono soppresse.

Art. 26.

*(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)*

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-*ter* è inserito il seguente:

« Art. 2-*quater*. *(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica)* - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma

1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione. ».

Art. 27.

*(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)*

1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.

2. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le partole: « articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 » sono inserite le seguenti: « e quello di cui all'articolo 1-*bis*, »

*b)* dopo il comma 2, è inserito il seguente. « 2-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »

*c)* al comma 3 dopo le parole « enti di ricerca » sono inserite le seguenti « , nonché con altre amministrazioni ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 28.

*(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)*

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:

« Art. 1-*bis*. *(Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi)* - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e

con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.

3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della

sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.

5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle

articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.

8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo. ».

2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.

3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.

Capo II

CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Art. 29.

*(Rafforzamento della disciplina cyber)*

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione

dei prodotti in uso.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:

*a)* sicurezza dei dispositivi (*endpoint security)*, ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed « *endpoint detection and response* » (EDR);

*b)* « *web application firewall* » (WAF);

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole « fattore di rischio o alla sua mitigazione, » sono inserite le seguenti: « in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e » e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».

6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b)*, i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2. ».

Art. 30.

*(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui

al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Titolo V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31.

*(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:

*a)* definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

*b)* definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

*c)* riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera *a)* e di sostentamento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno

2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 32.

*(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 33.

*(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 34.

*(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono

procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

Art. 35.

*(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. »;

*b)* all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.

7-*ter*. Con avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-*bis* ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. »;

*c)* all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « 4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36.

*(Misure urgenti per la scuola)*

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole « , può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite con le seguenti « e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 » e al secondo periodo le parole « 400 milioni » sono sostituite con le seguenti « 570 milioni ».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:

*a)* possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

*b)* sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 37.

*(Contributo straordinario contro il caro bollette)*

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la

Guardia di finanza.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.

7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 38.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

*b)* quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 39.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2022

MATTARELLA

Draghi *, Presidente del Consiglio dei ministri*
Di Maio, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
Lamorgese, *Ministro dell'interno*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Giorgetti, *Ministro dello sviluppo economico*
Patuanelli, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
Cingolani, *Ministro della transizione ecologica*
Orlando, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Speranza *, Ministro della salute*
Giovannini, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

*) *Si veda altresì l'avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 69 del 23 marzo 2022.*

Allegato I

*all'articolo 44, comma 11-*sexies *del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

| |
|---|
| Turismo |
| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |
| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
| - Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
| Ristorazione |
| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |
| Attività ricreative |
| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |
| - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |
| - Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
| - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |
| - Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
| - Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |

Allegato A

*all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

| 0 Codici Ateco 2007 | |
|---|---|
| Siderurgia | **CH 24.1** Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe |
| Legno | **AA 02.20** Legno grezzo |
| | **CC 16** Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
| Ceramica | **CG 23.31** Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
| | **CG 23.41** Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
| | **CG 23.42** Articoli sanitari in ceramica |
| | **CG 23.43** Isolatori e pezzi isolanti in ceramica |
| | **CG 23.44** Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale |
| | **CG 23.49** Altri prodotti in ceramica n.c.a. |

| | |
|---|---|
| Automotive | **CL 29.1** Fabbricazione di autoveicoli |
| | **CL 29.2** Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
| | **CL 29.3** Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
| Agroindustria<br>(mais, concimi, grano tenero) | **CA 10.61.2** Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) |
| | **CA 10.62** Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) |
| | **CE 20.15** Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) |
| | **AA 01.11.1** Coltivazione di cereali (escluso il riso) |

# 1.2.2. Testo approvato 2564 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

**N. 2564**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 maggio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21

*All'articolo 1:*

*al comma 1, alinea, le parole:* « testo unico delle accise approvato con il decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto »;

*al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole:* « delle accise » *sono soppresse*;

*al comma 4, al primo periodo, le parole:* « legge n. 244 del 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 dicembre 2007, n. 244 » *e, al secondo periodo, la parola:* « derivanti » *è sostituita dalla seguente:* « , derivanti »;

*al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole:* « delle accise » *sono soppresse*;

*al comma 6, le parole:* « gli esercenti dei depositi » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli esercenti i depositi », *le parole:* « delle accise » *sono soppresse e le parole:* « decreto-legge 29 ottobre » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 26 ottobre »;

*al comma 7, terzo periodo, le parole:* « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto »;

*al comma 9, alle parole:* « per l'anno 2022 », *ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti:* « di euro ».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-*bis*. - *(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)* - 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

*a)* le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

*b)* l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera *m)*, e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso

diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b)*, sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera *b)*, al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38 ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* « a titolo gratuito da aziende private » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai datori di lavoro privati »*, dopo le parole:* « euro 200 per lavoratore » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto ».

*Nel titolo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

« Art. 2-*bis*. - *(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)* - 1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto

sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione ».

*Alla rubrica del titolo I, le parole:* « prezzi gasolio » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei prezzi di gasolio ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* »;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto » *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* « n. 34 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole:* « Gestore del mercati » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gestore dei mercati »;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto » *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* « n. 34 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*All'articolo 5:*

*alla rubrica, le parole:* « e gasivore » *sono sostituite dalle seguenti:* « e delle imprese a forte consumo di gas naturale ».

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 5-*bis*. - *(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)* - 1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

Art. 5-*ter*. - *(Ricerca e formazione da parte dell'INPS)* - 1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.* L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

*3-ter.* L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-*bis* sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento".

Art. 5-*quater*. - *(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)* - 1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole da:* « il valore ISEE » *fino a:* « 29 dicembre 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017 »*, le parole:* « Autorità di regolazione per l'energia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Autorità di regolazione per energia, » *e le parole:* « dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal medesimo articolo 1, comma 3 »;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 »;

*al comma 2, le parole:* « dal comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « dal comma 1-*bis* »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « *Bonus* sociali per elettricità e gas ».

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)* - 1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole:* « nel caso » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel caso in cui »;

*al comma 4, secondo periodo, le parole:* « dai rispettivi ordinamenti proveniente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai rispettivi ordinamenti, »;

*al comma 5, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:* « La mancata trasmissione dei contratti

o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21" »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole:* « pianta organica del ruolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « pianta organica del personale di ruolo »*, le parole:* « nell'area funzionariale F3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III » *e le parole:* « dalla legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla normativa vigente »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « a decorrere dall'anno 2031 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « di ARERA » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ARERA »;

*al terzo periodo, dopo le parole:* « e indebitamento netto » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « di euro »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « a euro »;

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

« 6-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonché delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima ».

*Nel titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 7-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)* - 1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, dopo le parole: "progetti autorizzati" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)*, la cifra: "15" è sostituita dalla seguente: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del *layout* dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

Art. 7-*ter*. - *(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni)* - 1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel

limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Art. *7-quater*. - *(Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale)* - 1. Al comma 1 dell'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali".

Art. 7-*quinquies*. - *(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)* - 1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera *b)* del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".

Art. 7-*sexies*. - *(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)* - 1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai numeri 1) e 2), le parole: "300 metri" sono sostituite dalle seguenti: "500 metri";

*b)* al numero 3), le parole: "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".

Art. 7-*septies*. - *(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)* - 1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1" ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, dopo le parole:* « con sede in Italia » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso*;

*al comma 2, le parole:* « SACE S.p.A., » *sono sostituite dalle seguenti:* « la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero » *e le parole:* « all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli articoli »;

*al comma 3, le parole:* « da parte le imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da parte delle imprese ».

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

« Art. 8-*bis*. - *(Misure di sostegno finanziario alle imprese)* - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *m)*, primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

*b)* alla lettera *p-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali" ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* « n. 4, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, » *e le parole:* « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* « comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta » *e le parole:* « articolo 3 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 3 del regolamento di cui al decreto »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « n. 34 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

*alla rubrica, la parola:* « riconosciuto » *è sostituita dalla seguente:* « riconosciuti ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « dei criteri e delle condizioni previste » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei criteri e delle condizioni previsti », *le parole:* « aiuti di stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « aiuti di Stato » *e dopo le parole:* « da SACE S.p.A. » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* « ILVA S.p.A. » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso.*

*Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 10-*bis*. - *(Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)* - 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

*a)* ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*b)* ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera *b)* del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 10-*ter*. - *(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)* - 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.

Art. 10-*quater*. - *(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)* - 1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 10-*quinquies*. - *(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)* - 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

*b)* al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

*c)* al comma 48, secondo periodo, le parole: ", con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione" sono soppresse;

*d)* al comma 49-*bis*, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.

Art. 10-*sexies*. - *(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)* - 1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-*septies*. - *(Misure a sostegno dell'edilizia privata)* - 1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:* « All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti: »;

*al capoverso 11*-sexies*, le parole:* « di cui ai codici » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai codici »;

*al comma 3, dopo le parole:* « pari a 227,5 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro ».

*All'articolo 12:*

*al comma 2:*

*all'alinea, terzo periodo, dopo le parole:* « presente comma » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* « quanto a 0,8 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro ».

*Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 12-*bis*. - *(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del

presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12-*ter*. - *(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)* - 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni".

2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *c-bis)*, sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo".

Art. 12-*quater*. - *(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)* - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"*5-quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo";

*b)* il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"*5-quinquies*. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad

applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.

Art. 12-*quinquies*. - *(Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)* - 1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

Art. 12-*sexies*. - *(Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali)* - 1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica" sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche".

Art. 12-*septies*. - *(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)* - 1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "centralinisti non vedenti", "centralinisti telefonici non vedenti", "centralinisti telefonici ciechi" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

*b)* all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

*c)* all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

*d)* all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti *internet* di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono" ».

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 13-*bis*. - *(Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci)* - 1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le

risorse disponibili nei propri bilanci.

Art. 13-*ter*. - *(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)* - 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"*1-septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « decreto legislativo del 21 novembre 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 21 novembre 2005, »;

*alla lettera* b)*, capoverso 6*-bis*, le parole:* « stipulazione in caso di contratti » *sono sostituite dalle seguenti:* « stipulazione dei contratti » *e dopo le parole:* « il corrispettivo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*alla rubrica, la parola:* « corrispettivo » *è sostituita dalle seguenti:* « del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada ».

*All'articolo 15:*

*al comma 3, le parole:* « dei commi 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi 1 e 2, »;

*alla rubrica, le parole:* « Contributo pedaggi » *sono sostituite dalla seguente:* « Contributi ».

*All'articolo 16:*

*alla rubrica, le parole:* « Esonero versamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « Esonero dal versamento ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, le parole:* « dei prezzi carburanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei prezzi dei carburanti »;

*al comma 2, le parole:* « Con decreto del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con decreto del Ministro ».

*Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 17-*bis*. - *(Istituzione del sistema di interscambio di pallet.Finalità e definizioni)* - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

*a)* pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

*b)* pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

*c)* pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al

destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17-*ter*. - *(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)* - 1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis* sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito *voucher*, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul *voucher* di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del *voucher* medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del *voucher*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17-*quater*. - *(Clausola di invarianza finanziaria)* - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente ».

*All'articolo 18:*

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* « ai sensi del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto » *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* « n. 34 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*All'articolo 19:*

*al comma 2, le parole:* « nel settore agricolo, della pesca » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei settori agricolo e della pesca »;

*dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

« 3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"Art. 8-*quinquies*.1. - *(Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte) - 1.* Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

*2.* A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

*a)* sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

*b)* trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.

*3.* L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:

*a)* in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

*b)* in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

*4*. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

*5*. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

*6*. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

*7*. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-*bis* del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-*bis* e 3-*ter* resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini ».

*Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 19-*bis*. - *(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)* - 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".

Art. 19-*ter*. - *(Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare)* - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5".

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"*5-bis*. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), e lettera *b)*, numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

*a)* preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

*b)* sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

*c)* prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

*d)* tutti i tipi di latte".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi" ».

*All'articolo 20:*

*al comma 1, le parole:* « crisi Ucraina » *sono sostituite dalle seguenti:* « crisi ucraina » *e le parole:* « delle imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle filiere »;

*al comma 3:*

*alla lettera* a)*, numero 1), le parole da:* « n. 2115/2021 » *fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:* « 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,"; »;

*alla lettera* a)*, numero 2), le parole:* « "in fase di approvazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione" »;

*alla lettera* a)*, numero 3), dopo le parole:* « procedure di competenza" » *il segno d'interpunzione:* « . » *è sostituito dal seguente:* « ; »;

*alla lettera* b)*, capoverso 517, al secondo periodo, le parole:* « e di verifica delle eventuali sovra compensazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni » *e, al terzo periodo, la parola:* « AGEA » *è sostituita dalle seguenti:* « L'AGEA »;

*alla lettera* c)*, alle parole:* « Nelle more » *è premessa la seguente numerazione:* « 518 »;

*alla rubrica, le parole:* « delle imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle filiere ».

*Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 20-*bis*. - *(Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA)* - 1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

Art. 20-*ter*. - *(Semplificazioni per le imprese agricole)* - 1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 4-*bis* dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e n. 6254 sono chiuse ».

*All'articolo 21:*

*al comma 2, primo periodo, la parola:* « impiegato » *è sostituita dalle seguenti:* « ed è impiegato ».

*Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:*

« Art. 21-*bis*. - *(Applicazione del deflusso ecologico)* - 1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. Le Autorità di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

*All'articolo 22:*

*al comma 2, le parole:* « ivi comprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « ivi compresi »;

*al comma 6, le parole:* « fondo unico nazionale turismo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo unico nazionale per il turismo » *e le parole:* « n. 234." » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 234 »;

*alla rubrica, le parole:* « per IMU in comparto » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'IMU in favore del comparto del ».

*Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 22-*bis*. - *(Misure di sostegno per il comparto teatrale)* - 1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

*a)* i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

*b)* i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 22-*ter*. - *(Contributo straordinario all'ENIT)* - 1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 22-*quater*. - *(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)* - 1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

*Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « e altre misure urgenti ».

*All'articolo 23:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole:* « Ad esito » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'esito »;

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, le parole:* « decreto-legge n. 76 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, »*, dopo le parole:* « n. 4 » *sono inserite le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, » *e dopo le parole:* « medesimo articolo 29 » *il segno d'interpunzione:* « . » *è sostituito dal seguente:* « ; »;

*alla lettera* b)*, le parole:* « La dotazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « la dotazione » *e dopo le parole:* « 120 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-*bis*. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni »;

*alla rubrica, dopo la parola:* « Revisione » *è inserita la seguente:* « dei ».

*Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:*

« Art. 23-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 1, comma 43-*bis*, della* legge *30 dicembre 2021, n. 234)* - 1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;

*b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81" ».

*All'articolo 24:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, le parole:* « degli attivi medesimi » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera *a)* »;

*alla lettera* b)*, le parole:* « salvo che l'operazione non sia » *sono sostituite dalle seguenti:* « salvo che l'operazione sia »;

*alla lettera* c)*:*

*dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

« 2-*bis*) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo" »;

*al numero 4), le parole:* « all'acquirente » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'acquirente, tale termine » *e le parole:* « alle parti del procedimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni »;

*dopo la lettera* c) *è aggiunta la seguente:*

« *c-bis)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5-bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo" ».

*All'articolo 25:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a) *sono premesse le seguenti:*

« *0a)* al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";

*0b)* al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate" »;

*alla lettera* a)*, le parole:* « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5 »;

*alla lettera* b)*, le parole:* « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti*: « salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5 »;

*alla lettera* c)*:*

*al numero 1), le parole:* « ove possibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « , ove possibile » *e le parole:* « dell'acquisto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'acquisto, »;

*al numero 2), dopo le parole:* « all'Unione europea » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*al numero 3), dopo le parole:* « contestualmente alla notifica » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*dopo la lettera* c) *è inserita la seguente:*

« *c-bis)* il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"*5-bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

*a)* qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

*b)* qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

*c)* qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

*d)* qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*e)* qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto" »;

*dopo la lettera* d) *è aggiunta la seguente*:

« *d-bis)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7-bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-*ter* è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-*bis*, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento" ».

*All'articolo 26:*

*al comma 1, capoverso Art. 2*-quater*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« *2-bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale ».

*All'articolo 27:*

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, la parola:* « partole » *è sostituita dalla seguente:* « parole » *e le parole:* « e quello di cui all'articolo 1-*bis,* » *sono sostituite dalle seguenti:* « , nonché quello di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto, »;

*alla lettera* b)*, all'alinea, dopo le parole:* « è inserito il seguente » *il segno d'interpunzione:* « . » *è sostituito dal seguente:* « : » *e, al capoverso 2*-bis*, le parole:* « n. 231." » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 231"; »;

*al comma 4, le parole:* « di euro 570.000 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « di euro 570.000 ».

*All'articolo 28:*

*al comma 1, capoverso Art. 1*-bis*:*

*alla rubrica, le parole:* « alle reti di telecomunicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai servizi di comunicazione »;

*al comma 1, le parole:* « degli affari esteri della cooperazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli affari esteri e della cooperazione »;

*al comma 2, le parole:* « dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, » *sono sostituite dalla seguente:* « descrizione » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il piano di cui al

presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati »;

*al comma 3, quarto periodo, le parole:* « prorogabile per una sola volta » *sono sostituite dalle seguenti:* « prorogabili per una sola volta »;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima » *sono sostituite dalle seguenti:* « successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima »;

*al quarto periodo, le parole:* « al periodo precedente » *sono sostituite dalle seguenti:* « al secondo periodo »;

*al comma 7:*

*al primo periodo, le parole:* « Ministero per l'innovazione tecnologica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro per l'innovazione tecnologica » *e le parole:* « dell'Agenzia » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché dell'Agenzia »;

*al quarto periodo, dopo le parole:* « il soggetto interessato comunica » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*al quinto periodo, dopo le parole:* « trasmette altresì » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso*;

*al settimo periodo, le parole:* « coordinamento dell'esercizio » *sono sostituite dalle seguenti:* « coordinamento per l'esercizio »;

*al comma 2, dopo le parole:* « dell'articolo 1-*bis* » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso e le parole:* « dal predetto gruppo di coordinamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-*bis* »;

*al comma 3, dopo le parole:* « Il comma 10 » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso*;

*alla rubrica, dopo le parole:* « in materia di » *sono inserite le seguenti:* « servizi di ».

*All'articolo 29:*

*al comma 1, dopo le parole:* « in conseguenza della crisi in Ucraina, » *sono inserite le seguenti:* « nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, »;

*al comma 2, le parole:* « articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse »;

*al comma 3:*

*all'alinea, le parole:* « Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma

restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1, »;

*alla lettera* b)*, dopo la parola:* « (WAF) » *il segno d'interpunzione:* « ; » *è sostituito dal seguente:* « . »;

*al comma 5, le parole:* « e, dopo il primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dopo il primo periodo » *e le parole:* « non sono soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « non sono soggette »;

*al comma 6, capoverso 8*-bis*, dopo le parole:* « attribuite all'Agenzia » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso.*

*Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:*

« Art. 29-*bis*. - *(Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa)* - 1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa" ».

*All'articolo 30:*

*al comma 1, dopo le parole:* « sono individuate » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso*;

*al comma 2, le parole:* « Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare » *sono sostituite dalle seguenti:* « I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale » *e le parole:* « dieci giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « venti giorni »;

*al comma 5, le parole:* « della presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente articolo ».

*All'articolo 31:*

*al comma 1,*

*all'alinea, dopo le parole:* « 28 febbraio 2022 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, » *e dopo le parole:* « è autorizzato » *sono inserite le seguenti:* « , nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, »;

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* « articolo 42 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « . Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-*bis*, 583-*quinquies*, 584, 591, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 613-*bis* del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

*al comma 2, le parole:* « al comma 1, la lettera *a)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 1,

lettera *a)*, »;

*al comma 4, dopo le parole:* « articolo 44 del » *sono inserite le seguenti:* « codice della protezione civile, di cui al ».

*Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 31-*bis*. - *(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)* - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno *pro capite*. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 31-*ter*. - *(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)* - 1. In considerazione della necessità di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

*c)* al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata";

*d)* al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "beni immobili" sono inserite le seguenti: "e di beni mobili registrati";

*e)* al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato";

*f)* al comma 9, le parole: ", senza diritto a recupero" sono soppresse;

*g)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*h)* dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"*13-bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese

sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonché provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento";

*i)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*l)* al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza";

*m)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Art. 31-*quater*. - *(Contributo straordinario per le fusioni di comuni)* - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"*1-ter*. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari".

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 32:*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi ».

*Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 32-*bis*. - *(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)* - 1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

*b)* dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono inserite le seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche".

Art. 32-*ter*. - *(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)* - 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

*b)* quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole:* « somministrazione lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « somministrazione di lavoro »*, le parole:* « con il progetto » *sono soppresse e dopo le parole:* « articolo 106 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

*al comma 2, le parole:* « somministrazione lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « somministrazione di lavoro ».

*All'articolo 34:*

*al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole:* « Le strutture sanitarie » *sono inserite le seguenti:* « e sociosanitarie »*, le parole:* « libero professionali » *sono sostituite dalla seguente:* « libero-professionali » *e le parole:* « dall'articolo 11, del decreto legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 11 del decreto-legge » *e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:* « La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale »;

*alla rubrica, le parole:* « qualifiche professionali sanitarie per medici » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ».

*All'articolo 35:*

*al comma 1:*

*alla lettera* b):

*al capoverso 7*-bis*, dopo le parole:* « di cui al presente decreto » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso*;

*al capoverso 7*-ter*, le parole:* « a partire » *sono soppresse*;

*dopo il capoverso 7*-ter *è aggiunto il seguente:*

« *7-quater*. Alle disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

*alla lettera* c)*, le parole:* « 4. L'Autorità competente » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

*All'articolo 36:*

*al comma 1, le parole:* « fino e non oltre » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino a non oltre »;

*al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole:* « degli ambienti » *sono inserite le seguenti:* « , ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria, »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"*3.* Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

2-*ter*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9 ».

*Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:*

« Art. 36-*bis*. - *(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)* - 1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" ».

*All'articolo 37:*

*al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero »;

*al comma 5, le parole:* « Autorità di regolazione per l'energia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Autorità di regolazione per energia »;

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

« 5-*bis*. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia »;

*al comma 6, le parole:* « Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni »;

*al comma 8, le parole:* « relativi al mese precedente » *sono sostituite dalle seguenti:* « relativo al mese precedente »;

*al comma 10, le parole:* « personale della guardia di finanza » *sono sostituite dalle seguenti:* « personale della Guardia di finanza ».

*Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 37-*bis*. - *(Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali)* - 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 37-*ter*. - *(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)* - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019";

*b)* dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6.1.* La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 37-*quater*. - *(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)* - 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.

Art. 37-*quinquies*. - *(Revisione degli indicatori di* deficit *strutturale di bilancio per i comuni)* - 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento ».

*All'articolo 38:*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera *e)*, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 »;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36 e 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro

per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

*a)* quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

*b)* quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-*bis*, commi 1 e 2;

*d)* quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2, e 11;

*e)* mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto ».

*La rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente:* "Disposizioni finali, finanziarie e fiscali".

*Dopo l'allegato A è aggiunto il seguente:*

« Allegato 1
(Articolo 38, comma 2-*bis*)
"Allegato 1
(*articolo 1, comma 1)*
*(importi in milioni di euro)*

| *RISULTATI DIFFERENZIALI* | | | |
|---|---|---|---|
| *- COMPETENZA -* | | | |
| *Descrizione risultato differenziale* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 482.480 | 490.600 | 435.617 |
| *- CASSA -* | | | |
| *Descrizione risultato differenziale* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti | 559.505 | 555.600 | 492.817 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| dalla presente legge (*) | | | |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | | | |

" ».

# 1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

**BOZZE DI STAMPA**
**21 aprile 2022**
**N. 1**

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVIII LEGISLATURA

## Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564)

## EMENDAMENTI
## (al testo del decreto-legge)

### Art. 1

**1.1**
GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «benzina: 478,40 euro» *con le seguenti:* «benzina: 448,40 euro»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro» *con le seguenti:* «337,40 euro».

*Al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

**1.2**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «478,40 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «458,40 euro»;

2) *alla lettera* b), *le parole:* «367,40 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «347,40 euro»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

**1.3**

CROATTI, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data», *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2022.»;

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «5.294,25 milioni per l'anno 2022 e 277,02 milioni di euro per l'anno 2024» *e le parole:* «332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «4.373,24 milioni per l'anno 2022 e 246,24 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «8.350.765.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.246,24 euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «8.350.765.207 euro per l'anno 2022»;

3) *alla lettera* b) *sostituire le parole:* «35.580.000 euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «35.580.246,24 euro per l'anno 2024».

---

**1.4**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno successivo alla medesima data», *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

---

**1.5**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno successivo alla medesima data» *con le seguenti:* «30 settembre 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9 del medesimo articolo 1, sostituire le parole:* «588,25 milioni di euro» *con le seguenti:* «4.172,25 milioni di euro» *e le parole:* «332,76 milioni» *con le seguenti:* «3.916,76 milioni»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7.561.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 7.561.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**1.6**

FARAONE, MARINO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «, 1 fino al trentesimo giorno successivo» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno successivo».

*Conseguentemente:*

*- il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

*b)* quanto a 921,1 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38;

*c)* quanto a 30,78 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

*- all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 12,315 per cento»;

*- all'articolo 38, comma 2:*

a) *alla lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.898.625.207 euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* b), *le parole:* «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 66.360.000 euro per l'anno 2024».

---

**1.7**

ARRIGONI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «al 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni di euro per l'anno 2022, e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 346,43 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 57,31 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*e)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*f)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*g)* quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38

*h)* quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.8**

TARICCO, COLLINA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024,

si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, e, quanto a 921,01 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.»

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

---

**1.9**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.».

---

**1.10**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno».

b) *Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, com-

ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».

---

**1.11**

CALIGIURI, DE BONIS, GALLONE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».

---

**1.12**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno» *con le seguenti:* «centottantesimo giorno»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

**1.13**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno» *con le seguenti:* «novantesimo giorno»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

**1.14**

BERUTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, trova comunque applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano invece applicazione le aliquote di accise ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995».

---

**1.15**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Al comma 7, dopo le parole:* «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» *aggiungere le seguenti:* «, di monitorare e di perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.».

---

**1.16**

RUFA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, LOMUTI

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul

valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.17**
TOFFANIN

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto, nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**1.18**
CASTALDI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti attività di gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, per l'anno 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.19**

PITTELLA, COLLINA

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta dì cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo banca-

rio iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**1.20**

MARINO

*Al comma 8, sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

---

**1.21**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

---

**1.22**

STEFANO

*Al comma 8 sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

---

**1.23**

MODENA

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.24**

BERUTTI

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.25**

PITTELLA

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.26**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, da trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della Transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza"».

---

**1.27**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, dà trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza"».

---

# ORDINI DEL GIORNO

**G1.1**

CRUCIOLI, ANGRISANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina ha innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, arrecando notevoli ricadute negative sul sistema economico nazionale e, segnatamente, sul tessuto produttivo e sulle famiglie italiane;

considerato che:

occorre destinare quante più risorse possibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto sul sistema economico nazionale, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane;

per converso, anche a fronte dell'emergenza umanitaria ed economica in atto, è inaccettabile aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;

impegna il Governo:

1) a non aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;

2) a destinare quante più risorse disponibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane.

---

**G1.2**

GIROTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

gli articoli da 1 a 7 del provvedimento in esame recano una serie di misure, che sebbene non ancora strutturali, si sono rese necessarie per contenere i prezzi dell'energia e a fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema produttivo italiano sono impressionanti, in particolare, i costi delle commodities, le dinamiche inedite dei prezzi del gas naturale, che esibisce tassi di variazione a 4 cifre (+1.217% in media nel periodo del conflitto sul pre-Covid) e quello del Brent, che è a 3 cifre (+104%), misurano l'ordine di grandezza dello shock che sta colpendo l'attività economica;

considerato che:

la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia e da ultimo l'invasione dell'Ucraina hanno reso evidente, non solo all'Italia, ma a tutto il quadro europeo l'importanza di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili; l'Unione europea importa il 90 % del gas che consuma e la Russia fornisce circa il 45% di tali importazioni, in percentuali variabili tra i diversi Stati membri. Dalla Russia provengono anche circa il 25 % delle importazioni di petrolio e il 45 % delle importazioni di carbone; per dare un'ulteriore spinta a questo processo, a marzo 2022, la Commissione europea ha proposto il piano «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura più sostenibile e a prezzi più accessibili», il quale sarà basato su due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas e ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali;

la piena attuazione delle proposte della Commissione europea, contemplate dal pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55), ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 per cento, l'equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030. Con le misure previste dal piano REPowerEU si potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 miliardi di m3 di gas fossile, equivalenti al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti entro un anno. Sarà dunque compito degli Stati membri individuare i progetti più idonei a conseguire tali obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con alcune specifiche componenti, quali la M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, il cui obiettivo è strettamente connesso all'attuazione del pacchetto europeo Fit for 55, ma si inserisce perfettamente anche nelle finalità del piano REPowerEU; il Ministero della transizione ecologica ha titolarità della por-

zione più rilevante della Missione 2 «Rivoluzione Verde e transizione ecologica» con 34,71 miliardi articolati su 26 investimenti e 12 riforme, suddivisi in 4 componenti;

rilevato che:

nell'ambito dell'audizione sull'Affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021»), il Ministro della transizione ecologica, professor Roberto Cingolani, ha dichiarato che obiettivo del Ministero è, tramite il PNRR, «di accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare: i) rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici; ii) rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività; iii) sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle principali filiere della transizione; iv) assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni; v) aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali»;

la disciplina fondamentale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Il predetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, coordinando misure e strumenti (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea sul clima;

il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un regolamento del MiTE che provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia e, soprattutto, la procedura di individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, strumento che parrebbe essere volto a rimuovere o comunque mitigare gli aspetti problematici delle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da FER;

in particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedono forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. I decreti di attuazione di alcune specifiche disposizioni, ad oggi, non sono ancora stati emanati;

l'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Mi-

nistero della transizione ecologica. Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano:

*a)* sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1);

*b)* sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4);

*c)* sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1);

*d)* rafforzamento smart grid (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2);

*e)* Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);

*f)* Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3);

*g)* infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3);

*h)* produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2);

valutato che:

con particolare riferimento al provvedimento relativo all'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», quest'ultimo deve definire i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano;

in base alla prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita all'anno 2021, presentata al Parlamento a gennaio 2022, la M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile rientra tra i traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e consisterebbe nell'approvazione di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi;

come emerge dalla documentazione trasmessa insieme alla sopracitata Relazione è stato effettivamente definito lo schema di decreto ministe-

riale recante «Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», che contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione Europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato;

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo del sistema agrivoltaico», devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura;

in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» devono essere definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; infine, in attuazione della misura «Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)» devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo;

considerato, infine, che:

le semplificazioni normative operate denotano certamente il rilievo centrale assunto dalla Transizione energetica ed in particolare della filiera delle energie rinnovabili nella strategia di rilancio del Paese e in generale nelle politiche economiche dell'Italia;

il sistema italiano delle autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti si è storicamente rivelato un significativo «freno» all'implementazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, in quanto un numero elevatissimo di progetti viene bloccato in corso di autorizzazione;

i provvedimenti attuativi suindicati non solo non sono ancora stati emanati, ma risulta rallentata anche la fase istruttoria, tenuto conto che non

sono state diramate bozze, eccetto nel caso del provvedimento sullo sviluppo del biometano, ancora bloccato in attesa di via libera a livello europeo,

impegna il Governo:

ad adottare senza indugi i decreti attuativi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con particolare riferimento ai provvedimenti più urgenti richiamati in premessa, tenuto conto del ruolo fondamentale ed imprescindibile dei medesimi ai fini della realizzazione degli obiettivi della RED II e, in generale, della Transizione energetica.

---

## EMENDAMENTI

**1.0.1**

EVANGELISTA, MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'armo 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,12 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.025.285.207 euro per l'anno 2022».

---

**1.0.2**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.3**

MANCA, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art.1-*bis.***

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.4**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.5**

TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.6**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.7**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale

e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 9,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.8**

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.9**

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.10**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.11**

CROATTI, DI GIROLAMO, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge li agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto di persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.12**

MARGIOTTA, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.13**
CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per Panno 2022, nel limite massimo di spesa di 27,86 milioni di curo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 27,8.6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,07 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.005.385.207 euro per l'anno 2022».

---

**1.0.14**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.15**

CROATTI, DI GIROLAMO, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.16**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per,

la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.17**

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle

imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.18**
MARGIOTTA, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. II credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.19**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)*

1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di curo per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.0.20**

PITTELLA

*Dopo l'***articolo 1**, *inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)*

1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei far-

maci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi».

---

**1.0.21**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

*a)* a decorrere dal 1º gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

*b)* a decorrere dal 1º gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;
*c)* a decorrere dal 1º gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;
*d)* a decorrere dal 1º gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;
*e)* a decorrere dal 1º gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;
*f)* a decorrere dal 1º gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;
*g)* a decorrere dal 1º gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;
*h)* a decorrere dal 1º gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 10, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

*b)* il punto 16-*bis* è soppresso».

---

**1.0.22**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis.***

*(Promozione dei biocarburanti delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 31 dicembre 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

*a)* al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

*b)* al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.";

*b)* al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"*d*-ter*)* per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'i per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4".

*3*-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica».

## Art. 2

**2.1**

GALLONE, TOFFANIN, MALLEGNI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

---

**2.2**

MANCA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

---

**2.3**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

---

**2.4**

CROATTI, FEDE

*Al comma 1, dopo le parole:* «a titolo gratuito» *inserire le seguenti*: «o le somme riconosciute» *e sostituire la parola*: «concorre» *con la seguente*: «concorrono».

---

**2.5**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo le parole*: «a titolo gratuito», *inserire le seguenti*: «o le somme riconosciute» *e sostituire la parola*: «concorre», *con la seguente*: «concorrono».

---

**2.6**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo le parole*: «a titolo gratuito», *inserire le parole*: «o le somme riconosciute». *La parola*: «concorre» *è sostituita con la parola:* «concorrono».

---

**2.7**

TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

*Conseguentemente,*

- *al comma 2 sostituire le parole*: «9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023», *con le seguenti*: «11,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2023»;

- *all'articolo 38, alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro», *con le seguenti*: «3.979.525.207 euro» *e le parole*: «81.900.000 euro», *con le seguenti*: «81.902.000 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.;».

---

**2.8**

PITTELLA

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

---

**2.9**

MARINO

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

---

**2.10**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, sostituire le parole:* «da aziende private» *con le seguenti:* «dai datori di lavoro privati».

---

**2.11**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo la parola:* «dipendenti» *aggiungere la parola:* «anche».

---

**2.12**

CATALFO, MATRISCIANO, FEDE

*Al comma 1, dopo la parola:* «dipendenti»*, inserire la seguente:* «anche».

---

**2.13**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «di carburanti,» *inserire le seguenti:* «o in alternativa altri interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, quali iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

*a)* quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**2.14**

FARAONE, MARINO

*Al comma 1, le parole:* «nel limite di euro 200» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di euro 400».

*Conseguentemente:*

- *il comma 2 è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 19,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,025 per cento»;

*- all'articolo 38, comma 2:*

*c)* alla lettera *a)*, le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 3.987.152.207 euro per l'anno 2022»;

*d)* alla lettera *b)*, alle parole: «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» *premettere le seguenti:* «quanto a 900.000 euro per l'anno 2023 e».

---

**2.15**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Al comma 1 le parole:* %251à253% *sono sostituite con le seguenti parole:* «400».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**2.16**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* %251à253% *sono sostituite con le seguenti parole:* «300»;

b) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**2.17**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende per promuovere interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acqui-

sto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, sia per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

---

**2.18**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

---

**2.19**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

---

**2.0.1**

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI, CASTALDI, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Cedibilità del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta

in corso alla data del 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma i è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

*a)* le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

*b)* le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito, nel limite massimo di tre cessioni, deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**2.0.2**

TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Misure a favore degli automobilisti per il contenimento dell'eccezionale aumento del costo dei carburanti, nonché in materia di emissioni nocive dei veicoli e di sicurezza stradale)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di $CO_2$ del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'eccezionale aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009, destinati esclusivamente a veicoli di categoria M1.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**2.0.3**
MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis.***
*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

*b)* al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il temine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile"».

**2.0.4**

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)*

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.».

---

**2.0.5**

CONZATTI, FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**2.0.6**

CORTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.».

---

**2.0.7**

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.».

---

**2.0.8**

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**2.0.9**

CORTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-*bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 83 milioni di euro da decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 3

**3.1**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 863,56 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

---

**3.2**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «alle imprese», *inserire le seguenti:* «e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; *e al comma 3, sostituire la parola:* «beneficiarie», *con le seguenti:* «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**3.3**

CASTALDI, LOMUTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022» *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.436.965.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 459,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

**3.4**

TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 W» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «4.409.965.207 euro» *e dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 432,44 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009;».

---

**3.5**

COLLINA, MANCA, PITTELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW»;

b) *sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022» *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11,5 per cento».

---

**3.6**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

---

**3.7**

ROMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

---

**3.8**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW», *sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento» *e sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022», *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 433 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**3.9**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1.296 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 432,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**3.10**

NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «lo KW»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «993,56 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.107.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

---

**3.11**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**3.12**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**3.13**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW»*, con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**3.14**

CALIGIURI, DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «16,5 KW» *sono sostituite con le seguenti:* «10 KW»;

b) *il comma 4 è sostituito con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**3.15**

TARICCO, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**3.16**

COLLINA

*Al comma 1, dopo le parole:* «pari o superiore a 16,5 kW» *inserire le seguenti:* «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

---

**3.17**

MARINO

*Al comma 1, dopo le parole:* «pari o superiore a 16,5 kW,» *aggiungere le seguenti:* «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

---

**3.18**

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle imprese operanti nel settore del trattamento di recupero e riciclo della plastica»;

b) *il comma 4 è sostituito come segue:*

«Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 863, 56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19»;

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di incentivare e promuovere l'utilizzo di materiale plastico riciclato negli imballaggi, con l'obiettivo di raggiungere percentuali minime di materia riciclata pari al 10 per cento entro il 2023, 15 per cento entro il 2024 e 25 per cento entro il 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo inteso a sostenere le aziende nell'incremento della percentuale di utilizzo di plastica riciclata all'interno degli imballaggi, ad esclusione dei prodotti del settore alimentare e medico.

5-*ter*. Il Fondo di cui al comma 6 ha una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di curo l'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-*quater*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte delle imprese.

5-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**3.19**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «75 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «5.398,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

a) *al comma 2:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «8.512.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 4.535 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.535 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**3.20**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «50 per cento».

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «4.462,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

e) *al comma 2:*

5) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «7.576.525.207 euro»;

6) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 3.599 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

f) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.599 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.21

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 sostituire le parole:* "12 per cento", *con le seguenti:* "40 per cento".

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole:* "863,56 milioni", *con le seguenti:* "3.742 milioni"; *all'articolo 38:*

c) *al comma 2:*

3) *all'alinea sostituire le parole:* "3.977.525.207 euro", *con le seguenti:* "6.856.525.207 euro";

4) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

"*a*-bis*)* quanto a 2.879 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*";

d) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.879 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**3.22**

CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, e scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «2.509,68 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «5.623.645.207 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «5.623.645.207 euro per l'anno 2022».

---

**3.23**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «12 per cento»*, sono sostituite con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *il comma 3 è soppresso.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, nel limite massimo pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**3.24**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento»*, con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

---

**3.25**

PEROSINO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «3.022,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

a) *al comma 2:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «6.136.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 2.159 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.159 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**3.26**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.727,12 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».

---

**3.27**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*All'articolo 3 comma 1, le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**3.28**

LAUS, COLLINA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

---

**3.29**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

---

**3.30**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «2.598,56 milioni» all'articolo 38:

g) *al comma 2:*

7) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «5.712.525.207 euro»;

8) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 1.735 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

h) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.735 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente

articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**3.31**

CROATTI, DI GIROLAMO, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento»:

b) *al comma 4, sostituire le parole*: «863,56 milioni» *con le seguenti*: «1.727,12 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «15 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche*:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti*: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a), *sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».

---

**3.32**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento»;

b) *le parole*: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

c) *le parole*: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è maggiorato del 40 per cento»;

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole*: «863,56 milioni», *con le seguenti*: «2.663,56 milioni»;

*all'articolo 38*:

i) *al comma 2*:

9) *all'alinea sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro», *con le seguenti*: «5.777.525.207 euro»,

10) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 1.800 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

j) *dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**3.33**

MARINO, FARAONE

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari al 25 per cento»;

b) *le parole*: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

c) *le parole*: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

d) *è aggiunto, infine il seguente periodo*: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedente è fissato al 30%».

---

**3.34**

COLLINA

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento» *e sostituire le parole*: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti*: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

---

**3.35**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 15 milioni, al comma 4, sostituire le parole*: «863,56» *con le parole*: «878,56».

---

**3.36**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

---

**3.37**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento», *con le seguenti*: «25 per cento».

---

**3.38**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «20 per cento» *e le parole*: «secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti*: «secondo e terzo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente*:

a) *al comma 4 del medesimo articolo 3, sostituire le parole*: «863,56 milioni di euro» *con le seguenti*: «2.933,56 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole*: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «6.047.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole*: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «quanto a 6.047.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**3.39**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite con le seguenti*: «pari al 20 per cento»;

2) *al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente*: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**3.40**

FARAONE, MARINO

*Al comma 1, le parole*: «pari al 12 per cento della spesa» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari al 16 per cento della spesa» *e le parole*: «nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «primo semestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente*:

*al comma 4, le parole*: «valutati in 863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «valutati in 2.296,36 milioni»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole*: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «nella misura del 13,6 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole*: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «quanto a 5.410.325.207 euro per l'anno 2022».

---

**3.41**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, VONO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 80 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

a) *quanto a 10 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

b) *quanto 30 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160;*

c) *quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**3.42 (testo 2)**
CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole*: "utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022" *con le seguenti:* "utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*: "3-*bis*. In deroga ai commi precedenti, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, determina il credito d'imposta ai sensi del comma 1 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste dall'ultimo periodo del comma 2, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.";

*c) al comma 4, sostituire le parole:* "863,56 milioni" *con le seguenti: "*943,56 milioni*"*.

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.047.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-*bis*) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

---

**3.44**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 80 milioni, si provvede, quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quanto ad euro 70 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

---

**3.45**

PITTELLA, COLLINA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

---

**3.46**

TOTARO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022». *All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

---

**3.47**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quanto a 70 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

---

**3.48**

PEROSINO

*Al comma 1, dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura» *e sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «853,56 milioni»*, con le seguenti:* «1.713,56 milioni»;

*all'articolo 38, alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.837.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 860 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui

passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

---

**3.49**

COLLINA, PITTELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *inserire le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**3.50**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

---

**3.51**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata», *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre», *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

---

**3.52**
GRIMANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

---

**3.53**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Nel caso in cui l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022, con lo stesso venditore di cui si è avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.54**
GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comu-

nicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.55**

MARINO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare, dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.56**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.57**

FERRAZZI, COLLINA, PITTELLA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.58**

GRIMANI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.59**
GALLONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.60**
PEROSINO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.61**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

---

**3.62**

CONZATTI, SBROLLINI, MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per gli esercenti attività di impianti di risalita a fune, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 16 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

*Conseguentemente:*

*al comma 4, le parole:* «863,56 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «889,43 milioni di euro»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,065 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.003.395.207 euro per l'anno 2022».

---

**3.63**

MALLEGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022 nel caso in cui il prezzo della componente energia, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021 abbia subito un incremento del costo del KWH superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5,88 milioni di euro per l'anno 2022 e 307.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**3.64**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

---

**3.65**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

---

**3.66**

DELL'OLIO, CASTALDI, GALLICCHIO

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.»;

b) *dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

*b)* all'articolo 122, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».

**3.67**

FARAONE, MARINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e l'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

---

**3.68**

GALLONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis.* Le variazioni in diminuzione delle accisa previste dal presente articolo, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2022, n.67 per i prodotti energetici di cui al comma 1, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo, che alle ore zero del 22 marzo 2022 erano posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Gli esercenti di cui al presente comma, al fine di ottenere il recupero delle variazioni in diminuzione delle accise, devono presentare agli uffici dell'Agenzia dei Monopoli competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge apposita istanza esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data. Il recupero dell'accisa è concesso mediante credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione dell'istanza. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli ar-

ticoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

---

**3.69**

GALLONE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le variazioni in diminuzione o in aumento delle accise pagate e incassate derivanti dall'applicazione del presente articolo, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 21 marzo 2022, n. 67 sono comunicate dai soggetti di cui al presente comma con le medesime istanze. Qualora risultino negative il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise mediante specifico accredito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o presso i depositi fiscali mittenti. Qualora risultino positive i medesimi soggetti sono tenuti al versamento della maggiore accise risultante entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle istanze.».

---

**3.70**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17 dopo la parola: "sussidi" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**3.0.1**

MOLLAME, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nello misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità è le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Ai relativi oneri, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede come segue:

*a)* quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19;

*b)* quando a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartite" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo' al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**3.0.2**

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Ai relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**3.0.3**

COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Al relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**3.0.4**

TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 500.000 (cinquecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del credito d'imposta di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 500 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. AI relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede: quanto a 250 milioni di euro per gli armi dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 250 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**3.0.5**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)*

1. Alle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta del 70%, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37 del presente decreto.».

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.777.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 4.777.525.207 euro per l'anno 2022».

———————

**3.0.6**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

*(Misure urgenti per l'incremento delle potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili nell'ambito delle risorse del PNRR)*

1. Al fine di incrementare le potenzialità delle Comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica e fronteggiare la pressione del sistema di approvvigionamento nazionale, le risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologi-

ca", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", sono per il 20 per cento da destinarsi ai Comuni con numero di abitanti compresi fra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti e l'80 per cento delle risorse sono da destinarsi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti».

---

**3.0.7**
GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***
*(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

*b)* all'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**3.0.8**
COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***
*(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* All'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

*b)* All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale"».

---

**3.0.9**

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

1. Ai Centri riabilitativi polifunzionali accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 30 giugno 2022».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole*: «500 milioni» *con le seguenti*: «499.500.000»;

*all'articolo 38, comma 2, dopo le parole*: «articoli 1, 2, 3» *aggiungere la seguente*: «3-*bis*,».

---

**3.0.10**
FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***
*(Contributo ai collegi di merito con edifici a bassa classe energetica per l'acquisto di energia elettrica).*

1. Ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che presentano edifici con classe energetica di livello D o inferiore per l'ospitalità dei propri studenti, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 2, alinea, dopo le parole*: «3», *inserire le seguenti*: «3-*bis*»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «3.977.527.207 euro»;

c) *al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «3.977.527.207 euro».

---

**3.0.11**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento del costo sull'imposta di consumo di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 431,78 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

**3.0.12**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

*(Disposizioni in materia di patent box)*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "disegni e modelli", sono aggiunte le seguenti: "nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".»

---

## Art. 4

**4.1**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo la parola: "sussidi" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

---

**4.2**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 287,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 237,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

---

**4.3**

TOFFANIN, GALLONE

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge lº marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con:* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

---

**4.4**

MANCA, COLLINA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con:* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

---

**4.5**

MARINO, CONZATTI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º Marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

---

**4.6**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento», *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato da fornitore direttamente sulla fattura del gas naturale.»

c) *sopprimere il comma 3.*

---

**4.7**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 11,89 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica*

*economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**4.8**

FARAONE, MARINO

*Al comma 1, le parole:* «pari al 20 per cento della spesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento della spesa» *e le parole:* «riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «riferita al primo semestre 2022».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4, le parole:* «valutati in 237,89 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 596,1 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,9 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.573.625.207 euro per l'anno 2022».

---

**4.9**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 10 milioni, al comma 4, sostituire le parole:* «237,89» *con le parole:* «247,89».

---

**4.10**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento», *con le seguenti:* «25 per cento».

---

**4.11**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

---

**4.12**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022» *e le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022»*, con le seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

b) *alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

---

**4.13**

MARINO, FARAONE

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

b) *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

c) *è aggiunto, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

---

**4.14**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

- *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022».

- *Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

---

**4.15**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

b) *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4 sostituire le parole:* «237,89 milioni»*, con le seguenti:* «487,89 milioni»;

- *all'articolo 38, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.227.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui

passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

---

**4.16**

PEROSINO

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4 sostituire le parole:* «237,89 milioni»*, con le seguenti:* «487,89 milioni»;

- *all'articolo 38, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.227.525.207 euro» *e dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

---

**4.17**

COLLINA, PITTELLA

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

---

**4.18**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare»*, con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

---

**4.19**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

---

**4.20**

GRIMANI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

---

**4.30 (già 3.43)**

CROATTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «3.992.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**4.21**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4 del medesimo articolo 4, sostituire le parole:* «237,89 milioni di euro» *con le seguenti:* «475,78 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.215.414.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 4.215.414.207 euro per l'anno 2022».

---

**4.22**

TOTARO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**4.23**

PITTELLA, COLLINA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**4.24**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, VONO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 15 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**4.25**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**4.26**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**4.27**

MALLEGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 Metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022. Il contributo è spettante nel caso in cui il prezzo medio, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2,37 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**4.28**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2022»*, sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato

ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

---

**4.29**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G4.1**

GIROTTO, CASTALDI, CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui, a partire dall'estate scorsa, si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A riguardo, il Documento di economia e finanza 2022 elenca le azioni prioritarie intraprese in risposta all'aumento del prezzo del gas e alla crisi Ucraina: accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione mediante il maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e l'aumento delle importazioni di GPL; riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici, la riduzione delle temperature interne agli edifici, l'utilizzo di pompe di calore;

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM(2021) 660 final, «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» viene indicato chiaramente che «la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore»;

gli obiettivi ambientali europei e nazionali, oltre all'attuale situazione geopolitica, in particolare a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, indicano chiaramente la necessità di accelerare rispetto all'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in grado di velocizzare la transizione ecologica in ambito energetico. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito un netto aumento rispetto all'ultimo anno, con il prezzo unico nazionale che ha ampiamente superato i 300 euro/MWh durante il mese di marzo 2022, rispet-

to ai 60 euro/MWh di marzo 2021. Inoltre, il prezzo PSV (punto di scambio virtuale) del gas ha superato, sempre a marzo 2022, 1,30 euro al metro cubo, a fronte di un prezzo inferiore ai 20 centesimi di euro al metro cubo nel marzo precedente;

tali elevatissimi prezzi necessitano di un'adeguata risposta. Il DEF 2022 conferma, ancora una volta, che la principale azione per fornire tale risposta, soprattutto in un'ottica di medio e lungo periodo, è accelerare il passaggio alle fonti rinnovabili. Perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

a tale ultimo riguardo, al fine di velocizzare la realizzazione di nuovi impianti, occorre garantire che la Commissione tecnica PNRR e PNIEC possa operare con la celerità necessaria;

valutato che:

le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La normativa in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso della Legislatura in corso, in particolare ad opera dei decreti-legge «semplificazioni i» (D.L. 76/2020) e «semplificazioni 2» (D.L. 77/2021). Ulteriori modifiche e integrazioni sono state operate con successivi decreti-legge;

l'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-*bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto - per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-*bis* al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-*bis* alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di «Commissione Tecnica» PNRR-PNIEC;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 36, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di va-

lutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-*ter*, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-*bis* dell'art. 4 del D.Lgs. 28/201i - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

in particolare, viene integrata la disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali. L'ultimo periodo del testo vigente del comma i dell'art. 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**G4.2**

GIROTTO, CASTALDI, CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;

il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-*bis* dell'articolo 4, inserito in sede referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «Ri» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: «la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di $CO_2$, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)»,

impegna il Governo:

al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio «do not significant harm» di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

---

## EMENDAMENTI

**4.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Utilizzo somme non utilizzate da contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incre-

mento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**4.0.2**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)*

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole: "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 28 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2029."

2. A decorrere dal lº gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 15, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

*b)* a decorrere dal 1º gennaio 2023, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 70,00 euro per chilogrammo";

*c)* al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

1) a decorrere dal 1º gennaio 2024, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

2) a decorrere dal 1º gennaio 2025, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

3) a decorrere dal 1º gennaio 2026, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

4) a decorrere dal 1º gennaio 2027, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

5) a decorrere dal 1º gennaio 2028, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

6) a decorrere dal 1º gennaio 2029, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

*d)* a decorrere dal 1º gennaio 2030, il punto 15-*bis* è soppresso;».

---

**4.0.3**

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis*.**

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla lata di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento sull'imposta indiretta sul consumo di gas.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,94 milioni di euro si provvede:

*a)* quanto a 75 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* quanto a 43,94 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**4.0.4**

BOTTICI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Ulteriori interventi in favore del settore elettrico)*

1. Al fine di contenere gli effetti determinati dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è rideterminata in diminuzione in forma trimestrale, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 1'ARERA, da emanare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto e con le modalità previste dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.».

———————

**4.0.5**

BOTTICI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Ulteriori interventi in favore dei prodotti energetici)*

1. Al fine di contenere gli aumenti del prezzo di vendita al consumo del carburante, nelle more dell'attuale emergenza economica e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ridurre del 3o% le aliquote di benzina, benzina con piombo, oli da gas o gasolio usati come carburante e del gas naturale usato per autotrazione di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**4.0.6**

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Forniture di energia termica)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,"».

*Conseguentemente il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004 è ridotto di 33 milioni per il 2022.*

---

**4.0.7**

BITI, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Misure emergenziali per il comporto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

---

**4.0.8**

CALIGIURI, GALLONE, DE BONIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

*(Misure emergenziali per il comparto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono auto-

rizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-*bis*, Art. 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

---

**4.0.9**

MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-*bis*.**

*(Semplificazioni per l'approvvigionamento energetico del comparto del* rendering)

1. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-*bis*, Art. 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge di conversione, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 1.».

---

**4.0.10**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***
*(Misure emergenziali per il comparto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**4.0.11**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis.***

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo la parola: "sussidi", sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

---

## Art. 5

**5.1**
ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

TURCO, RICCIARDI, DI PIAZZA, GIROTTO, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni» *con le seguenti:* «685 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.202.405.207 milioni»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-**bis)*** quanto a 224,88 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**5.3**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

*Effettuare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «secondo e terzo trimestre 2022»;

*b)* all'articolo 5 le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3 del medesimo articolo 5, sostituire le parole:* «460,12 milioni di euro» *con le seguenti:* «5.860,12 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «9.377.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 9.377.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**5.4**

FARAONE, MARINO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «nella misura del 25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 30 per cento»;

- *al comma 2, le parole:* «nella misura del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, le parole:* «valutati in complessivi 460,12 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 919,81 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 11,155 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.437.215.207 euro per l'anno 2022».

---

**5.5**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 le parole:* «25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui

costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**5.6**

PEROSINO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni»*, con le seguenti:* «735 milioni»;

- *all'articolo 38, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 274,88 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196 del 2009».

---

**5.7**

LAUS, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**5.8**

CROATTI, LANZI, NATURALE, TRENTACOSTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma i è riconosciuto, altresì, alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

---

**5.9**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento» *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.»;

2) *il comma 3 è sostituito con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 475,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 460,12 milioni ai sensi dell'articolo 38, quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**5.10**

CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni» *con le seguenti:* «475,12 milioni» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**5.11**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento»*, inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Ai relativi maggiori oneri, quantificati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**5.12**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, DE POLI

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**5.13**

PITTELLA, COLLINA

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**5.14**

COLLINA

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**5.15**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «460,12» *con le seguenti:* «475,12».

---

**5.16**

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il contributo straordinario è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano raggiunto gli obiettivi».

---

**5.17**

MARINO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*- Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento. Per tali imprese, il contributo non è cumulabile con i crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legge.»;

*- al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni di euro» *con le seguenti:* «475,12 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- al primo periodo, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «in 3.992.525.207 euro»;

- *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**5.18**

STEFANO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta non si applicano gli indici VAL e FATT di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 dicembre 2021, n. 541».

---

**5.19**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui ai commi 1 e 2 ed i relativi incrementi sono riconosciuti solo ed esclusivamente alle imprese che, nel corso degli ultimi cinque anni, dimostrino di avere effettuato interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del consumo di gas naturale».

---

**5.20**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n.17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

---

**5.21**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

---

**5.22**

CROATTI, FEDE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**5.0.1**

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili"».

---

**5.0.2**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***
*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili."».

---

**5.0.3**
CORTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***
*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili."».

---

**5.0.4**

CORTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili"».

---

**5.0.5**

MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Interventi a favore delle imprese energivore per autonomia finanziaria e cessione di energia)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto Ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della transizione energetica con concerto con il Ministero delle economie e finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a soste-

nere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo».

---

**5.0.6**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***
*(Disposizioni per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

---

**5.0.7**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***
*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese italiane)*

1. Alle imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 597 milioni di euro per l'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con la misura di cui all'articolo 14 del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17.

3. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 597 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 11,5 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.574.525.207 euro per l'anno 2022».

**5.0.8**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, localizzati nelle Isole Maggiori e che partecipino al Servizio di Interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 16 dicembre 2020 n. 558/20 /R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di

cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 E/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.».

---

**5.0.9**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 1 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure e le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabi-

le, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatori. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatori ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 a 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Casse per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancito al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatori di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatori stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4».

**5.0.10**
GALLONE, BOCCARDI, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante, dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)* della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009.».

———————

**5.0.11**
LANZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6, possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A..

6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.227.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**5.0.12**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)* della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*e)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**5.0.13**

VALLARDI, ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto dei. Ministro. della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».

---

**5.0.14**
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**
*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».

---

**5.0.15**

GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

---

**5.0.16**

RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per la sostituzione dei serbatoi per GPL con capacità sino a 13mc)*

1. Nel periodo dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'acquisto, inclusa l'installazione e la messa in esercizio, di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3", così modificato dal decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al:

*a)* 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

*b)* 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*c)* 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*d)* 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la

compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta è riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che questi abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria e nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

*a)* d'aver venduto il serbatoio dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

*b)* d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

3. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º maggio 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

*a)* euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

*b)* euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

*c)* euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

*d)* euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.

4. Il titolare del, contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

*a)* d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

*b)* di aver, nel periodo 1º maggio 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

*c)* di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 430 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

*a)* quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 230 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**5.0.17**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per la sostituzione di serbatoi per il GPL con capacità fino a 13 mc)*

1. Nel periodo dal 1º aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023 , per l'installazione e le messa in esercizio di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del Decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3", così modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto ai soggetti acquirenti di serbatoi per G.P.L. nuovi, come descritti nel presente comma, un credito d'imposta pari al:

*a)* 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

*b)* 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*c)* 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*d)* 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta indicato al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, senza compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta sarà riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che il pagamento del bene sia stato eseguito attraverso i canali bancari ed a mezzo di bonifico bancario nonché a condizione che il soggetto acquirente abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

*a)* d'aver venduto il serbatoio dal 1º aprile 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

*b)* d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

La predetta dichiarazione dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. A decorrere dal 1º giugno 2022, i serbatoi per G.P.L., aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc. ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 30 anni. I serbatoi interrati ricondizionati, descritti nell'Allegato del D.M. 14 maggio 2004 ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 40 e restano comunque esclusi dal beneficio del credito d'imposta. Ai fini della data di costruzione farà fede la data di prima costruzione apposta sul libretto del serbatoio.

4. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L.

che sia valido ed efficace alla data del 1º aprile 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º aprile 2022 al 31.12.2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

*a)* euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

*b)* euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

*c)* euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

*d)* euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

*a)* d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

*b)* di aver, nel periodo 1º aprile 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

*c)* di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.».

---

**5.0.18**

ARRIGONI, LUNESU, DORIA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**. *inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Misure urgenti per rafforzare. l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle Isole Maggiori)*

1. In previsione di eventi straordinari che potrebbero condurre a distacchi programmati di energia elettrica o di gas ed al fine di preservare e rafforzare l'autosufficienza energetica, entro trenta giorni dall'entrata in vigo-

re della presente legge; Terna identifica, sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, gli impianti di consumo essenziali insulari, aventi una potenza di connessione superiore ai 10 MW, che potranno garantire, fino all'entrata in servizio del cavo Tyrrhenian link, con la massima affidabilità, il distacco e la modulazione dei rispetti i carichi elettrici.

2. Con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica, in relazione agli impianti di consumo essenziali insulari di cui al comma 1, definisce le modalità con cui tale risorsa di rete può essere approvvigionata ed utilizzata e la remunerazione della riserva di rete procurata con tali impianti di consumo essenziali insulari.

3. Al fine di rafforzare l'autosufficienza energetica degli impianti di consumo essenziali insulari e di accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 ed in coerenza all'articolo 174 del TFUE e dall'articolo 22 della legge n. 42/2009, il Ministero della Transizione Ecologica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità secondo le quali alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 localizzate nelle Isole Maggiori è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici anche marine e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 4 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 2 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.».

---

**5.0.19**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Misure emergenziali per le aziende energivore)*

1. Per garantire una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III - *bis*, articolo 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

---

**5.0.20**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Interventi in favore delle imprese)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche delle disposizioni di cui al comma 1.».

---

**5.0.21**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

*(Interventi a favore delle imprese)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della Transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo.».

---

## Art. 6

**6.1**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12.000 euro», *con le seguenti:* «20.000 euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «102,8 milioni», *con le seguenti:* «171, 3 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.046.025.207 per l'anno 2022»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 68,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

---

**6.2**

TOFFANIN

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «è pari a 12.000 euro» *con le seguenti:* «è pari a 20.000 euro»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Vengono altresì inclusi come beneficiari del *bonus* anche i soggetti in stato di disoccupazione, anche sopraggiunta nel corso dell'anno 2022, e per dipendenti di imprese ed aziende soggette a crisi finanziaria».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in euro 204 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

«*d)* quanto a 74 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.;

*e)* quanto a 30 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

*f)* quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

---

**6.3**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 sostituire le parole*: «è pari a 12.000 euro» *con le seguenti*: «è pari a 20.000 euro»;

- *al comma 2 sostituire le parole*: «valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole*: «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.174.725.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole: «*quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.174.725.207 per l'anno 2022».

---

**6.4**

FARAONE, MARINO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «pari a 12.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 16.000 euro»;

- *al comma 2, le parole:* «valutati in 102,8 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 202,3 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,25 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.077.025.207 euro per l'anno 2022».

---

**6.5**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12.000 euro»*, con le parole:* «15.000 curo»*, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:* «Per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, per le famiglie con almeno 4 figli a carico è pari a 25.000 euro.».

*Conseguentemente,*

*al comma 2, sostituire le parole:* «102,8 milioni»*, con le parole:* «250 milioni».

---

**6.6**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «12.000 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «15.000 euro»;

b) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**6.7**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il valore ISEE di accesso al *bonus* di cui al comma 1 è verificato con riferimento alla totalità delle DSU presentate nel corso dell'anno 2022.».

---

**6.8 (testo 2)**
MANCA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2-*ter*. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37, comma 2.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12,5 per cento».

———————

**6.0.1**

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**6.0.2**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**6.0.3**
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***
*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

---

**6.0.4**
TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***
*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

3. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni per l'anno 2022.*

---

**6.0.5**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

---

**6.0.6**

FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

---

**6.0.7**

GARAVINI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal l º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**6.0.8**

BITI, COMINCINI, MANCA, PARRINI, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente arti-

colo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019".

2. L'impiego dell'avanzo di amministrazione secondo quanto stabilito dal comma 1 non concorre alla determinazione dell'indebitamento netto aggregato della pubblica amministrazione».

---

**6.0.9**

LAUS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

1. La deroga di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**6.0.10**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 6 bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)*

All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

---

**6.0.11**
MANCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

1. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società in *house*».

---

**6.0.12**
FARAONE, SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis.***

*(Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di una somma pari a 1.592 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.592 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 14 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 5.569.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**6.0.13**

CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

*(Indennità in favore dei pensionati per il pagamento delle forniture di energia)*

1. Al fine di garantire una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per finalità abitative, ai soggetti collocati a riposo e titolari di trattamento di quiescenza, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 12.000 euro, intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tariffa per usi domestici e servizio attivo, è riconosciuto un contributo una tantum di 500 euro, entro i limiti massima di spesa di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Il contributo una tantum di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al' comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

# Art. 7

**7.1**

PESCO, PRESUTTO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 7;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Qualora le informazioni, raccolte dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5, facciano emergere scostamenti dei prezzi delle importazioni che si discostano in misura superiore al 30 per cento dal valore preso a riferimento per la determinazione della componente Pfor del mercato tutelato del gas, ARERA ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero della transizione ecologica presenta entro il 3o giugno 2022 una relazione al Parlamento sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 5, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili».;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 3o dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 5 unità, nell'area funzionale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 112.028 per l'anno 2022, di euro 448.114 per l'anno 2023, di euro 465.056 per l'anno 2024, di euro 481.999 per l'anno 2025, di euro 498.941 per l'anno 2026, di euro 515.884 per l'anno 2027, di euro 532.826 per l'anno 2028, di euro 549.769 per l'anno 2029, di euro 556.711 per l'anno 2030 e di euro 583.654 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 57.695 per l'anno 2022, di euro 230.779 per l'anno 2023, di euro 239.504 per l'anno 2024, di euro 248.229 per l'anno 2025, di euro 256.955 per l'anno 2026, di euro 265.68o per l'anno 2027, di euro 274.406 per l'anno 2028, di euro 283.131 per l'anno 2029, di euro 291.856 per l'anno 2030 e di euro 300.582 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Trasparenza dei contratti Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

---

**7.2**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole:* «sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.» *aggiungere le seguenti:* «Qualora i dati di cui al periodo precedente attengano a procedure di evidenza pubblica, gli stessi sono acquisiti mediante piattaforme interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'arti. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

- *al comma 2, dopo le parole:* «di elaborazione dei dati» *aggiungere le seguenti:* «anche secondo quanto previsto dal comma precedente,»;

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma* «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2022 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e della finanze.*

---

**7.3**

TOFFANIN

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al Garante sono altresì affidati poteri straordinari per azioni di concertazione e calmieramento dei prezzi, per i beni di prima necessità».

---

**7.4**

TOFFANIN

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per le attività previste, anche al fine del monitoraggio, il Ministero dello viluppo economico si avvale delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale de-

gli Utenti (CNCU), avvalendosi per tale attività delle risorse di cui alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 148, comma 1».

---

**7.5**

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di garantire una adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi del presente articolo, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi ed analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante stesso. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi del comma i e ai soggetti destinatari.

4-*ter*. Per la gestione della banca dati di cui al comma 4-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'Unità di missione istituita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.

4-*quinquies*. Ai fini di quanto previsto dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

---

**7.6**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili».

---

**7.7**

L'ABBATE, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, LANZI, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Sulla base degli esiti del monitoraggio e del controllo dei contratti nazionali di approvvigionamento dei volumi di gas operato da ARERA ai sensi del comma 5, il Ministero della transizione ecologica, applica, un prelievo in misura pari al 5o per cento del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto del gas ed il prezzo di vendita finale agli utenti domestici o rivenditori e grossisti, ai soggetti privati importatori di gas naturale operanti sul territorio nazionale che abbiano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, conseguito un utile netto superiore a 1 milione di euro rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

5-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, sono destinate al Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo t, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5-*quater*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*».

---

**7.8**
D'ALFONSO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

---

**7.0.1**
TOFFANIN, MODENA, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire i seguenti:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "le modifiche di progetti autorizzati che," sono aggiunte le seguenti: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)* la parola: "15" è sostituita con: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione

dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 6-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis)* All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

'*b*-bis*)* non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 nonché di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42'";

**Art. 7-*ter*.**

*(Misure di semplificazione per le procedure in materia di fotovoltaico)*

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano nazionale, integrato per l'energia e clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Art. 7-*quater*.**

*(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. A partire dal 1º gennaio 2023, alle pubbliche amministrazioni proprietarie di immobili non soggetti a vincoli architettonici, con superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 e con impianti a gas con più di dieci anni di marcia è fatto obbligo di installare impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle proprie pertinenze e, contestualmente, di elettrificare, anche

parzialmente, gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione presenti nei suddetti immobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni ricorrono, ove consentito dalla legge, al partenariato pubblico - privato e alle forme contrattuali di concessione, anche al fine di creare comunità energetiche per alimentare altri impianti di prossimità o connessi al sistema delle infrastrutture di ricarica elettrica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante rimodulazione del finanziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per un importo complessivo di 500 milioni di curo fino al 2035.

4. L'obiettivo annuo del programma di cui al comma 3, esteso anche alle pubbliche amministrazioni locali, è rimodulato al 10% delle superfici coperte utili del patrimonio edilizio pubblico.

**Art. 7-*quinquies.***

*(Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica)*

1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione procedente o la Soprintendenza possono richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Il Soprintendente, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi";

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 o di ricezione di un parere negativo da parte del Soprintendente, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione

è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente";

*c)* i commi 7 e 8 sono abrogati;

*d)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o al rigetto della domanda sulla base dell'esito della valutazione di cui al comma 3".

2. All'articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza verificano se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1 lettere *b), c)* e *d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, le amministrazioni verificano se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla trasmissione degli atti alla Soprintendenza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, comunicando l'esito delle proprie verifiche alla Soprintendenza".

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica procede ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990,

n. 241. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità".

*c)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione entro i successivi dieci giorni. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

**Art. 7-*sexies.***

*(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)*

1. Al comma 1 dell'art. 17-*undicies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente:

"I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze di siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali"».

---

**7.0.2**

GIROTTO, DI PIAZZA, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle

microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo

32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

*a)* quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

---

**7.0.3**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle

microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e, all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo

32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

---

**7.0.4**

GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

---

**7.0.5**

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai, soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta,

alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui art. 27, L. 196/2009.».

---

**7.0.6**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla rima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

---

**7.0.7**

FERRAZZI, COLLINA, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

**7.0.8**
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività

*standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**7.0.9**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il com-

plesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

---

**7.0.10**
COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produt-

tore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività *standard* per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.».

---

**7.0.11**

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)*

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova

all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f)*, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."».

---

**7.0.12**

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75% l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riasse-

gnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

---

**7.0.13**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si

presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

---

**7.0.14**
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"*5*. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

---

**7.0.15**

RIVOLTA, ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)*

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5*-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis*)*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla

connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**7.0.16**
PARRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**
*(Ulteriori misure in materia di contenimento dei costi dell'energia con interventi nel settore geotermico)*

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

---

**7.0.17**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)*

1. Entro il 30 giugno 2022 il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della mobilità sostenibile, aggiorna il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire l'obiettivo di produzione del cento per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035.».

---

**7.0.18**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri del comma 1, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 28 legge 196/2009.».

---

**7.0.19**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***
*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità energetiche rinnovabili o alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».

---

**7.0.20**
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***
*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».

---

**7.0.21**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono inseriti in fine seguenti:

"*7*-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 3 lettera *b)* è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

*7*-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

*a)* gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

*b)* gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore."».

**7.0.22**

GIROTTO, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c*-bis*)* esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree anche qualora classificate agricole, che distino non più di 30o metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade e comunque collocate a una distanza non superiore ai 30o metri."».

---

**7.0.23**

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, giungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

*a)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

*b)* gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

*c)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.".

2. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine la seguente:

"*c*-bis*)* esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri"».

**7.0.24**

GIROTTO, DE PETRIS, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-*bis*, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010"».

**7.0.25**

L'ABBATE, VACCARO, PUGLIA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**

*(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)*

1. Al fine di ridurre l'importo degli oneri di sistema nella tariffa dell'energia elettrica e gli aumenti del costo dell'energia, nonché di razionalizzare l'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

*a)* proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;

*b)* distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;

*c)* consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;

*d)* produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.

*e)* localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), provvede a pubblicare un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie».

**7.0.26**
PESCO, PRESUTTO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis*.**
*(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello massimo tale da consentire il raggiungimento di un valore medio annuo per il 2022 non eccedente il triplo del valore medio per il periodo 2017-2019.

2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata nel periodo dal i ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, possono chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo Stato. Al fine di ottenere il ristoro, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni IVA e del contributo straordinario di cui all'articolo 37, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023».

———————

**7.0.27**

PESCO, PRESUTTO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la componente Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 è pari al minore tra il prezzo medio di importazione espresso in euro/GJ e il valore determinato secondo le attuali regole stabilite dal testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane del gas.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede alla determinazione del prezzo medio trimestrale di importazione e ne dà comunicazione entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

3. La componente PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 si ottiene applicando al valore PE del trimestre precedente la variazione rispetto al trimestre precedente del valore Pfor, di cui al comma 1».

---

**7.0.28**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di combustibili)*

1. All'Allegato X - Disciplina dei combustibili, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte 1 - Combustibili consentiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla sezione 1, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, al paragrafo 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* metanolo;";

*b)* alla Sezione 2, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* metanolo;"».

---

**7.0.29**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Disposizioni in materia di adeguamento Istat dei contratti)*

1. Per gli adeguamenti agli indici Istat previsti dai contratti commerciali e di locazione il riferimento sarà un nuovo indice che non dovrà tener conto delle variazioni di prezzo dei beni energetici e che l'Istat dovrà calcolare e rendere pubblico mensilmente per i mesi da marzo a dicembre del 2022. Gli eventuali adeguamenti già intervenuti riferiti ai mesi di cui al periodo precedente dovranno essere rimodulati sulla base del nuovo indice».

---

**7.0.30**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo».

---

**7.0.31**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1 non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

---

**7.0.32**
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***
*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

---

**7.0.33**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***
*(Aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della cultura e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12,

comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "di concerto con il Ministro della cultura", sono aggiunte le seguenti seguenti: "il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie"».

---

**7.0.34**

GIROTTO, PESCO, LANNUTTI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Norme di semplificazione sull'installazione di vetrate panoramiche amovibili)*

1. L'installazione di vetrate panoramiche amovibili per il risparmio energetico, la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati ("VEPA" o "sistemi VEPA") è considerata attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

---

**7.0.35**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione pannelli fotovoltaici)*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del Presidente

della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera *c)* dalle esclusioni dalla procedura semplificata."».

---

**7.0.36**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Eliminazione utilizzo caldaie a gas negli edifici di nuovo costruzione)*

1. Nel contesto delle proposte di aggiornamento della Direttiva Epbd sul Rendimento energetico dell'edilizia presentate dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2021, dal 1º gennaio 2023 è fatto divieto di installazione di caldaie a gas negli edifici di nuova costruzione.».

---

**7.0.37**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CASTALDI, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione

della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**7.0.38**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonchè le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**7.0.39**

ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## Art. 8

**8.1**

TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di magio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi all'anno 2022»;

*e le parole:* «per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.» *con le seguenti:* «per un numero di rate mensili pari ad almeno ventiquattro mesi, per le eccedenze tariffarie a parità di consumi relativi all'anno 2021».

---

**8.2**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, VONO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.3**

PITTELLA, COLLINA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.4**

COLLINA

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.5**

CROATTI, FEDE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.6**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.7**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.8**

TOTARO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

---

**8.9**

COLLINA, MANCA, PITTELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la parola:* «gratuitamente»;

3) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse;*

4) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse;

5) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.").

**8.10**

CASTALDI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ;«, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»;

b) *al comma 6, sopprimere le parole da:* «alimentate, altresì,» *fino alla fine del comma.*

---

**8.11**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la parola:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito

dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse.*

---

**8.12**

ROMANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole: «;ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la parola:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse.*

---

**8.13**

TOFFANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse*;

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

---

**8.14**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse*;

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

---

**8.15**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022» *e dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

b) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie» *e, al comma 6, sopprimere le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative».

---

**8.16**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

---

**8.17**

MARINO, FARAONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;

b) *le parole:* «non superiore a ventiquattro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a trentasei».

---

**8.18**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;

2) *sostituire le parole:* «non superiore a ventiquattro» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

---

**8.19**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro», *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

---

**8.20**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a trentasei».

---

**8.21**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, alle parole:* «mesi di» *sono aggiunte le seguenti:* «marzo 2022, aprile 2022,»;

2) *al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

**8.22**

MARINO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «aprile, maggio e giugno 2022»;

- *al comma 2, le parole:* «pari a 900 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 1.350 milioni»;

- *al comma 6, le parole:* «900 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.350 milioni».

---

**8.23**

TARICCO, COLLINA

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 31 luglio 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.".

*7*-ter. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**8.24**

CALIGIURI, DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7, al primo periodo sostituire le parole:* «300 milioni», *con le seguenti:* «450 milioni» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38, quanto a 97 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 53 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.».

---

**8.25**

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38 e quanto ai restanti 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**8.26**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni per l'anno 2022, si provvede:*

«*a)* quanto a quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 60 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dì politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

**8.27**

COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,» *con le seguenti:* «effettuati nei mesi di maggio 2022 e giugno 2022, ivi inclusi quelli conguagliati nella prima fattura utile in un periodo successivo, »;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,» *inserire le seguenti:* «titolari di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel dell'ARERA e titolari dei punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *c)* e *d)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, e successive modificazioni,»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «con sede in Italia ai sensi del comma 1,» *inserire le seguenti:* «nonché di coprire gli eventuali rischi di liquidità dei

suddetti fornitori dovuti a mancati incassi a causa di inadempimenti dei clienti finali di cui al comma 1,»;

d) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di curo.

7-*ter*. Le garanzie di cui al comma 7-*bis* sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.

7-*quater*. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

---

**8.28**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º maggio al 31 dicembre 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale ed idrico, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità

definite con delibera dell'ARERA. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023. All'erogazione dell'anticipo provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo l'ARERA può ridurre il periodo temporale ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già' oggetto di rateizzazione».

*Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.977.525.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.977.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**8.29**

TOFFANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituito dal seguente:

"509. Per le fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata di almeno 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'Arera"».

---

**8.30**
GALLONE

*Al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi del comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, nonché in favore del gestore del mercato elettrico per le attività svolte nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas,».

---

**8.31**
TOFFANIN

*Al comma 7, sostituire le parole:* «300 milioni di euro» *con le seguenti:* «600 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 300 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

«*a)* quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

*b)* quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*c)* quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*d)* quanto a 105 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196».

---

**8.32**
RICCIARDI, L'ABBATE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7-*bis*. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies)* sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies)* borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-*ter*, 226-*bis* e 226-*ter* del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866;

1-*septies)* pellicole trasparenti (cling film) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866".

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

---

**8.33**

CASTALDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma i, le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*b)* al comma 12, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**8.34**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul

finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

---

**8.35**

CASTALDI

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: "*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'8o per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

---

**8.36**

TOFFANIN

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

---

**8.37**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

---

**8.38**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

---

**8.39**

ROMANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

---

**8.40**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

---

**8.41**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

---

**8.42**

DE CARLO, LA PIETRA, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

---

**8.43**

CALIGIURI, DE BONIS

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

---

**8.044**

MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, cosi come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle parole: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono, sostituite dalle parole. "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del. Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole. "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

---

**8.44**

LANZI

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«*7*-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata ai medesimo consorzi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a)*, e di 2 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b)*.».

---

**8.45**

PESCO, GALLICCHIO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*7*-bis. Il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è esteso anche ai fornitori di cui al comma 1.

*7*-ter. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "i miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 miliardi di euro".».

---

**8.46**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2022, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca, ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

---

**8.47**

CALIGIURI, DE BONIS

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto ca-

pitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

---

**8.48**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

---

**8.49**

DE CARLO, LA PIETRA, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«7-*bis*. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli

elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

---

**8.0.1**

GIROTTO, VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di certificati bianchi)*

1. Ai fini di una uniforme ed estesa applicazione dei principi affermati nelle recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi procedimenti giurisdizionali promossi dai soggetti interessati nei confronti del GSE in tema di riconoscimento degli incentivi connessi ai progetti di efficienza energetica rendicontati con metodologia standardizzata, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche nell'ambito dell'esercizio della vigilanza e dell'attività di indirizzo prevista dal decreto ministeriale n. 458 del io novembre 2011 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica", una apposita direttiva volta ad indirizzare il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nel rispetto dei principi del *clare loqui* e della tipicità degli atti amministrativi, alla corretta applicazione dell'esercizio del potere di verifica e controllo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in luogo del potere sostanziale di autotutela di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 241 del 1990, nonché all'individuazione delle fattispecie cui applicare i provvedimenti di ritiro dei provvedimenti di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*nonies*, emanati illegittimamente dal GSE sulla base di provvedimenti giurisdizionali e in applicazione della presente direttiva.».

---

**8.0.2**

PAVANELLI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Credito di imposta per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e contestuale avvio a riciclo degli elettrodomestici obsoleti)*

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e contestualmente di avviare al riciclo gli elettrodomestici aventi una classe energetica superiore ad A, agli utenti finali, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, spetta un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dell'elettrodomestico. In ogni caso il contributo di cui al presente comma non può superare i cento euro.

2. Per le finalità di cui al comma i, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Zoo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**8.0.3**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)*

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti fina-

li per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**8.0.4**

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**Art. 8-*bis.***

*(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)*

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**8.0.5**

PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**8.0.6**

CASTALDI, LOMUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**8.0.7**

TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009».

---

**8.0.8**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 12 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**8.0.9**

FERRO, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia";

*b)* all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

---

**8.0.10**

FERRO, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

---

**8.0.11**

DAMIANI, BOCCARDI, FERRO, MODENA, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

1 All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati"».

---

**8.0.12**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN, VITALI, VONO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2021, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

*b)* nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

———————

**8.0.13**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**8.0.14**

COLLINA, MANCA, PITTELLA, LAUS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Misure a sostegno delle PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

---

**8.0.15**
TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Moratoria debiti bancari. PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.".

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

---

**8.0.16**

CASTALDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma I sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

---

**8.0.17**
ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

**8.0.18**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».

**8.0.19**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

**8.0.20**

PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguente: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

———————

**8.0.21**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**8.0.22**

BOTTICI, TRENTACOSTE, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**8.0.23**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga moratorie PMI)*

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022".».

---

**8.0.24**

LAUS, COLLINA

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del

piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.".».

---

**8.0.25**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

---

**8.0.26**

TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

---

**8.0.27**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. All'articolo 13, commi 1 e 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

---

**8.0.28**

ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

---

**8.0.29**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

---

**8.0.30**
MANCA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**
*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.31**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

———————

**8.0.32**

TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.33**

MOLLAME, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.34**
MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo dì garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.35**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

———————

**8.0.36**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza».

**8.0.37**
NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Fino al 3o giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni, in favore delle imprese per il sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dell'energia."».

---

**8.0.38**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Misure per la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole. "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.*

---

**8.0.39**
CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***
*(Misure in favore della liquidità delle imprese)*

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*b)* all'articolo 16, comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**8.0.40**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**8.0.41**

VACCARO, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

---

**8.0.42**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

---

**8.0.43**

CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto- legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse.».

---

**8.0.45**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

---

**8.0.46**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis.***

*(Garanzie per i finanziati nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle parole: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole. "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

---

**8.0.47**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, NENCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre 2022";

*b)* all'articolo 1, comma 3, le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 milioni di euro".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole. "aprile, maggio e giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022";

*b)* al comma 2, le parole: "591,83 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.183,66 milioni di euro";

*c)* al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "secondo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre";

2) le parole: "il medesimo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi trimestri";

*d)* ai commi 3 e 4 le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.841,83 milioni di, euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7.819.355.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 7.819.355.207 euro per l'anno 2022».

---

## Art. 9

**9.1**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale varia-

bile. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis.* Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 2, sono allegati altresì: il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE). L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma, e gli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione.

2-*ter*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 2-*bis*, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

2-*quater*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2-*bis*. Le imprese di cui al comma 1 provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

———————

**9.2**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

**9.3**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili, anche parzialmente, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni pari a quattro. È consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di cessione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

**9.4**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 di dicembre 2022 e sono cedibili con facoltà di successiva

cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

---

**9.5**

CROATTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 e 5 inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari. finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

---

**9.6**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

---

**9.0.1**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

**«Art. 9-*bis*.**

*(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese termali e ricettive)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati entro la data del 30 giugno 2023, possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito senza limitazioni numeriche ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

---

**9.0.2**
MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Cedibilità del credito di imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuti in favore delle imprese alberghiere sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente .tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma.

3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

---

**9.0.3**

TURCO, CASTALDI, FEDE, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, di supportare e promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, è riconosciuto alle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, un contributo sotto forma di credito d'imposta, a copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, idonei a soddisfare almeno il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo

25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 794, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'in-

vio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**9.0.4**

TURCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino

al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kw, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.0.5**
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**
*(Misure per la salvaguardia e il rilancio della produzione energetica nazionale da fonte idroelettrica)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica nazionale e per incrementare la produzione da fonte idroelettrica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"*1*-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti, omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, e definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i meccanismi per tutelare il rilievo strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica nell'interesse nazionale, in coerenza con le previsioni del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, adeguano i propri ordinamenti ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-*ter*.1 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.».

---

**9.0.6**

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

*(Concessioni geotermia e imprese energivore)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche».

---

**9.0.7**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis.***

*(Concessioni geotermia e imprese energivore)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.».

---

**9.0.8**

BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

---

**9.0.9**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**9.0.10**
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 9-*bis*.**

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

**Art. 9-*ter*.**

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori

così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

**Art. 9-*quater*.**

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

*c)* al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta

salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

3. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta."».

---

**9.0.11**
BOCCARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

1. SACE può concedere, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente

riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

---

**9.0.12**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**9.0.13**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di* reverse charge*)*

1. Al fine di tutelare il settore turistico, con particolare riguardo alle agenzie dei viaggi e ai *tour operator* ed evitare un aggravio particolarmente ingente data l'elevata frequenza e numerosità di operazioni contabili, per le operazioni assoggettate al regime speciale del margine di cui all'articolo 74-*ter* del DPR 633/72 non si applicano gli obblighi in tema di *reverse charge* previsti dall'articolo 17 comma 2 DPR 633/72.

2. Le operazioni di cui al comma 1, continuano ad essere regolate in base ai principi del regime speciale stesso».

---

## Art. 10

**10.1**
ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**
RICCIARDI, L'ABBATE

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Sono comunque considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali gestiti da imprese operanti nel settore della bioindustria, intendendosi per tale, secondo quanto previsto dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II, il segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa».

---

**10.3**

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI, CASTALDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.4**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.5**

TURCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della propria programmazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2017, n. 229, nelle aree di competenza di ILVA in Amministrazione Straordinaria, possono adottare interventi di riqualificazione territoriale e riconversione produttiva, anche attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, da destinare al fabbisogno energetico dei centri abitati limitrofi a tali aree, prevedendo il reimpiego di personale ex-ILVA idoneo a tale ricollocazione».

---

**10.6**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «di 150 milioni di euro» *con le seguenti* «di 700 milioni di euro».

*Ai maggiori oneri del presente comma, pari a 550 milioni di euro, si provvede mediante le risorse già confluite nel patrimonio destinato di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015.*

---

**10.7**

MARINO, FARAONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 le parole da:* «nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione, per l'anno 2022, di euro 150 milioni, destinato al finanziamento di progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia e su proposta dal gestore dello stabilimento stesso, è individuato e approvato il piano degli interventi da realizzare, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., che, quale soggetto attuatore, potrà avvalersi di organismi in house dello Stato».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti, disposizioni, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

---

**10.8**

TURCO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire il regolare rapporto di fornitura tra le imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le imprese dell'indotto, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi principali e accessori avviene entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione del documento fiscale da parte dell'impresa fornitrice».

---

**10.9**

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 5, comma i, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b*-bis*)* è inserita la seguente:

"*b*-bis.*1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

2-*ter*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La domanda di AIA, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, deve contenere, la VIIAS di cui al precedente comma 2-*bis*, sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni, e secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G10.1**

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI, L'ABBATE, CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure e attività relative alla tutela della sicurezza, della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo precise modalità;

considerato che:

recenti studi pubblicati sulla rivista scientifica «Scientific Reports» hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, e diverse neoplasie che colpiscono la cittadinanza che vive nelle aree a ridosso dello stabilimento siderurgico di Ilva;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

nei quartieri Tamburi e Paolo VI in particolare, la ricerca eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Staffe e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una maggiore frequenza di esposizione al fumo passivo (rispettivamente 26,9 per cento e 11,1 per cento, Chi-quadrato valore-p 0,001). È stata, quindi, osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei due metalli, che aumenta il rischio di problemi di attenzione, di comportamento aggressivo, di problemi di esternalizzazione e di problemi sociali in generale;

considerato, inoltre, che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);

tenuto conto che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria

(AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;

sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalatile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;

evidenziato che:

gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico, PM10 e PM2,5, l'ozono, entrambi riconosciuti come i maggiori responsabili degli effetti sulla salute umana, e il biossido di azoto ($NO_2$),

impegna il Governo:

a rivedere, alla luce delle considerazioni in premessa, i valori limite di particolari inquinanti Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto ($NO_2$), tenendo presente le linee Guida redatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

---

## EMENDAMENTI

**10.0.1**

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per bonus edilizi)*

1. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2022 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli

interventi edilizi siano pari ad almeno il 30 per cento del costo dell'intervento complessivo.

2. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione di cui al comma 9, lettera *c)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, del medesimo articolo 119, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2023 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi sia pari ad almeno il 6o per cento del costo dell'intervento complessivo.

3. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione di cui al comma i spetta nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 e del 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**10.0.2**

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Disposizioni in materia di attestazioni per i benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al fine di usufruire delle misure di cui all'articolo 119, comma 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e realizzato, di cui all'Allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, è depositata tempestivamente e comunque prima della comunicazione fine lavori.».

---

**10.0.3**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per almeno il 60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il 30 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**10.0.4**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo", sono abrogate;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta

anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

---

**10.0.5**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*b)* alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

---

**10.0.6**

ARRIGONI, SAPONARA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

*b)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 10 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.7**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*c)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*d)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

**10.0.8**

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

*b)* alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a quelli derivanti dal comma 1, lettera *b)*, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

**10.0.9**

STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*b)* sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

---

**10.0.10**
SANTILLO, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Diposizioni in materia di proroga della detrazione al 110 per cento per gli istituti autonomi case popolari)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2023" sono sostitute dalle seguenti: "30 giugno 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.11**
DELL'OLIO, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.12**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.".

2. Agli oneri derivanti al presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 2,15 milioni di euro per l'anno 2025, 2,95 milioni di euro per l'anno 2026, 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**10.0.13**

BOCCARDI, PAROLI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

**10.0.14**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi."».

---

**10.0.15**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Proroga termini delle agevolazioni per IACP)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

**10.0.16**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Termini esecuzione lavori agevolati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici privati)*

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, alle seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sostituire le seguenti: ", a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che abbiano avviato procedure autorizzatorie, CILA o titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, entro il 28 febbraio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**10.0.17**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

---

**10.0.18**

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo" sono abrogate».

---

**10.0.19**

STEFANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

---

**10.0.20**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

---

**10.0.21**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, al comma 8-*bis* secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

*b)* le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

---

**10.0.22**
DELL'OLIO, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.23**

Marco PELLEGRINI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTO, GALLICCHIO, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.24**

GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. In considerazione del rallentamento nell'acquisto dei crediti di imposta da parte di banche ed intermediari finanziari, all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.25**
SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022."».

---

**10.0.26**
SANTILLO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, GIROTTO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, Il. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 13-*bis*.1, le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato per sé o per altri, essa appare ina-

deguata anche se applicata nel massimo. Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei mesi e la multa sino a euro 3.500.";

*b)* al comma 14, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Il massimale assicurativo per l'attività di attestazione o asseverazione non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa. Resta ferma la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

---

**10.0.27**
GIROTTO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento delle asseverazioni e agevolare la cessione dei crediti, all'articolo 119, comma 13-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, II. 77, le parole: "o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento,"».

---

**10.0.28**
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva.

Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio.».

---

**10.0.29**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 14-*bis*, è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 121, sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

---

**10.0.30**

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

---

**10.0.31**

STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

---

**10.0.32**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 119 dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione".».

---

**10.0.33**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

---

**10.0.34**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-*ter* è inserito il seguente:

"16-*ter*.1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

---

**10.0.35**

DELL'OLIO, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente."».

---

**10.0.36**
DELL'OLIO, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

---

**10.0.37 (testo 2)**
SANTILLO, Marco PELLEGRINI

*Dopo* ***l'articolo****, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis***
(*Disposizioni in materia di cessione del credito per i bonus edilizi*)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o

dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022."».

---

**10.0.38**
DELL'OLIO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:

*a)* il codice fiscale del tecnico asseveratore;

*b)* il codice della fattura elettronica;

*c)* il protocollo e la data di presentazione della CILA;

*d)* ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;

*e)* ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA."».

---

**10.0.39**
DELL'OLIO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;";

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

*b)* all'articolo 122, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».

**10.0.40**
GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento del meccanismo della cessione dei crediti, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 121, comma 1:

*a)* alla lettera *a)* dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inseritele seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

*b)* alla lettera *b)* dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

**10.0.41**

BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis*.**

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

3) al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità";

*b)* all'articolo 122, al comma 1, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

2. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta"».

**10.0.42 (testo 2)**

BAGNAI, SAPONARA, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10 - bis

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "anche successive alla prima", sono aggiunte le seguenti: «; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

3. Ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), e dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

———————

**10.0.43**

Marco PELLEGRINI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.";

4) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis*".

5) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero"».

---

**10.0.44**

TURCO, DI PIAZZA, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino a "bancaria e creditizia" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino a "bancaria e creditizia" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130";

*c)* al comma 1-*ter*, lettera *b)*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro";

*d)* dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

*a)* l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera *b)*;

*b)* il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF);

*c)* il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;

*d)* il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n. 120

1-*sexies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, alle verifiche di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*septies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*octies*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-*septies*.

1-*novies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*septies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera *b)*, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"».

---

**10.0.45**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

1. All'articolo 10-*quinquies*, comma 1, capoverso "comma 3", del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c) del presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2023 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**10.0.46**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

1. All'articolo 10-*quinquies*, comma 1, capoverso "comma 3", del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2022";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

---

**10.0.47**

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, GIROTTO, CASTALDI, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, 11. 209"».

---

**10.0.48**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per 20 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**10.0.49**

GALLONE, BOCCARDI, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

---

**10.0.50**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

---

**10.0.51**
STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

---

**10.0.52**
NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

---

**10.0.53**
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009».

---

**10.0.54**
COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, alle comunità di energia rinnova bile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto

di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al supera mento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.55**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute informa cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede ai sensi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.56**

MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, è riconosciuto alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.57**
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.58**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**10.0.59**

CARBONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Contributo a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato)*

1 In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano; con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022 la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 20 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,7 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.225.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**10.0.60**

CARBONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Abrogazione del contributo ASpI a carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano, con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022, la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 107,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,27 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per, l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.084.925.207 euro per l'anno 2022».

---

**10.0.61**

GIROTTO, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

---

**10.0.62**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)*

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 6 e 7 sono soppressi;

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8*. In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di

prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.";

*c)* al comma 9 le parole: "a decorrere dal 1º giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022";

*d)* il comma 13 è soppresso.».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11*-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

*Conseguentemente al Capo I dopo le parole:* «DELLE IMPRESE», *aggiungere le seguenti:* «E DEL SETTORE ENERGETICO».

---

**10.0.63**
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***
*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.";

*b)* al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla di rete di distribuzione anche non sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia

condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 32 ivi richiamato.».

---

**10.0.64**

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo e calcolata come differenza tra l'energia complessivamente immessa in rete e l'energia complessivamente prelevata nei diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come

modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo 32.».

---

**10.0.65**

ZULIANI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Credito di imposta per installazione impianti fotovoltaici su edifici industriali)*

1. Per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati sulle coperture di edifici industriali o artigianali esistenti e strumentali all'attività d'impresa e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento sostenuto negli anni 2022 e 2023, recuperabile nelle 5 annualità successive, in favore del proprietario dell'immobile o anche del conduttore se in presenza di un contratto di *leasing* o di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate. Il credito d'imposta può essere ceduto o scontato direttamente in fattura dall'impresa che effettua i lavori di installazione, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di cessione dei crediti fiscali e sconti in fattura. Il beneficio fiscale non inficia il normale ciclo degli ammortamenti previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, il credito di imposta di cui al comma 1 si applica all'intero investimento.

3. Il costo dell'investimento di cui ai commi 1 e 2 è sottoposto ad asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle Entrate e Riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Econo-

mia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**10.0.66**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo affitto d'azienda)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a maggio 2022. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.990 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 15 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 5.967.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**10.0.67**

RUFA, BAGNAI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Investimenti delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)*

1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.

2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.».

---

**10.0.68**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Investimenti per favorire l'economia reale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effet-

tuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».*

*Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola:* «IMPRESE»*, aggiungere le seguenti:* «E ALL'ECONOMIA».

---

**10.0.69**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Credito d'imposta in favore delle imprese della logistica e trasporto merci)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**10.0.70**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

*a)* i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;

*b)* i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro

e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*";

*c)* i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**10.0.71**

BRIZIARELLI, MARTI, RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

---

**10.0.72**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Ulteriori disposizioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici dagli effetti determinati dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale dovuti all'aumento, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2021.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale, su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2021. Ai fini del beneficio del contributo, è necessario contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del 20 per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 50 mila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il

suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**10.0.73**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art.10-*bis.***

*(Misure urgenti in favore delle PMI)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti determinati dalla pandemia, nonché delle conseguenze economiche e produttive causate dal conflitto

bellico in Ucraina, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

*b)* all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**10.0.74**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º settembre 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione».

---

**10.0.75**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**10.0.76**

CATALFO, MATRISCIANO, CASTALDI, FEDE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**10.0.77**
TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**10.0.78**
GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)*

1. Esclusivamente per i procedimenti autorizzativi che siano stati avviati prima del 1º marzo 2022, la procedura di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applica ai soli progetti in cui l'area d'impianto si trovi in aree che non siano soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice e dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale».

*Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure in materia energetica».

---

**10.0.79**
FERRARA, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma i si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo i, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

---

**10.0.80**
ALFIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi Ucraina)*

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati alle imprese al fine di far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

---

**10.0.81**

MARIN, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**10.0.82**

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 62,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**10.0.83**

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Rinegoziazione mutui delle Aziende Servizi alla Persona)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: ", città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**10.0.84**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Imprese dell'industria cartaria)*

1. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente

riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

---

**10.0.85**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)*

1. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive nel settore del Vetro Artistico di Murano. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196.».

---

**10.0.86**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Imprese energivore di interesse strategico)*

1. AI comma 1, dopo le parole: "produzione destinata all'industria siderurgica" aggiungere le seguenti: ", nonché per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza pari o inferiore a 1 MW"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure urgenti a sostegno dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili».

---

**10.0.87**

TURCO, RICCIARDI, DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

---

**10.0.88**

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e ridurne gli effetti distorsivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**10.0.89**

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)*

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

---

**10.0.90**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,";

*b)* in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

---

**10.0.91**

SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art.10-*bis.***

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e 30 giugno 2022";

*b)* al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31dicembre 2023, per i conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e fino al 31 dicembre 2024, per i conferimenti effettuati dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".

*c)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per

l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c)*, e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. In relazione alle perdite risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio 2021, il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c)*, deliberato ed eseguito tra il 1º luglio 2021 e il 30 giugno 2022. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1 gennaio 2024, nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2020, ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021, ovvero del 1º gennaio 2026 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2022, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali".

*d)* al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º Luglio 2021 e il 30 giugno 2022 il credito di imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

*e)* al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

*f)* al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, felino restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili i corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.92**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 1-*bis*, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*.";

*b)* all'articolo 100-*ter*:

1) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:

*a)* le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;

*b)* le quote di partecipazione di cui alla lettera *a)* del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo Il-*bis*, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "salvo in ogni caso quanto disposto dal comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*,";

*c)* all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli emittenti azioni" sono inserite le seguenti: "e le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo-100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per le piccole e medie imprese

costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*, tenere il libro soci"».

---

**10.0.93**
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*("modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito")*

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

---

## Art. 11

**11.1**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire i capoversi* «11-*quinquies)* e 11-*sexies)*» *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di

integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;

*b) al comma 2, sostituire le parole:* «indicati nell'Allegato A»*, con le seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

---

**11.2**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sostituire i capoversi:* «11-*quinquies)* e 11-*sexies)*» con il seguente:

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.».

2. *al comma 2, le parole:* «indicati nell'Allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

---

**11.3**

MARINO, FARAONE

*Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire i capoversi «11-quinquies)* e 11-*sexies)*» *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli ar-

ticoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31. dicembre 2022.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «indicati nell'Allegato A» *con le seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

---

**11.4**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire il capoverso* «11-*quinquies.*», *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;

2) *sopprimere il capoverso* «11-*sexies*.».

b) *al comma 2, le parole:* «indicati nell'Allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

---

**11.5**

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*quinquies.*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

b) *al comma 1, capoverso* «11-*quinquies.*», *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto, in deroga al comma 1, con apposita causale "indisponibilità materie prime e prodotti utili" oppure "difficoltà di approvvigionamento di risorse energetiche a prezzi compatibili con il mercato di sbocco".»;

c) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

d) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Le causali di cui al comma 11-*quinquies* si applicano anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40»;

e) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti:* «che ricorrono alle causali di cui ai commi 11-*quinquies* e 11-*sexies*» *e sostituire le parole:* «31 maggio 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «51,6 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**11.6**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso* «11-*quinquies.*», *sostituire le parole:* «150 milioni», *con le seguenti:* «300 milioni»;

b) *al capoverso* «11-*septies.*», *sostituire le parole:* «300 milioni», *con le seguenti:* «450 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «227,5 milioni», *con le seguenti:* «377,5 milioni»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**11.7**

TOFFANIN

*Al comma 1, dopo il capoverso* «comma 11-*quinquies.*», *inserire i seguenti:*

«*11*-quinquies.*1.* Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*11*-quinquies.*2* Agli oneri derivanti dal comma 11-*quinquies*.1, del presente articolo nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 11-*quinquies*.3.

11-*quinquies*.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che co-

stituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

---

**11.8**

TOFFANIN

*Al comma 1, dopo il capoverso* «comma 11-*quinquies.*», inserire il seguente:

«*11*-quinquies.*1*. Per fronteggiare, nell'armo 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati del settore edile che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.*

---

**11.9**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*.», *al primo periodo:*

a) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti», *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

c) *sopprimere le seguenti parole:* «di cui ai codici ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

---

**11.10**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;*

c) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I al presente decreto».

---

**11.11**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies*.», *primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

2) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

3) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

---

**11.12**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 1, al capoverso* «comma 11-*sexies*.»*, primo periodo apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

c) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

---

**11.13**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*»*, primo periodo, sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti» *e sostituire le parole:* «77,5 milioni»*, con le seguenti:* «90 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «nell'allegato A», con le seguenti:* «negli allegati I e A».

*Ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**11.14**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**11.15**

MARINO, FARAONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*» *sopprimere le parole:*.«che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

---

**11.16**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*» *sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

---

**11.17**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies)*»*, sopprimere le seguenti parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

---

**11.18**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*»*, sostituire le parole:* «nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 27, 29 e 40»;

2) *al comma 3, all'alinea sostituire le parole:* «pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022» *e dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* quanto a 272,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.205.025.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti:* «4.205.025.207 euro per l'anno 2022».

---

**11.19**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e sostituire le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022»*, con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022»*, con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**11.20**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *inserire le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»; *le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»*.

*Conseguentemente, al comma 3:*

a) *sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**11.21**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di

lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *in epigrafe, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022», *con le seguenti:* «2226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**11.22**

PITTELLA, MARGIOTTA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», *primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto», *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a), *sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**11.23**

MAGORNO, MARINO

*Apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 1, capoverso* «1-*sexies*», *primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché ai datori di lavorò di cui al codice ateco 49.39;09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «79 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

*le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «229 milioni di euro per l'anno 2022»;

*alla lettera* a), *le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «225,6 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**11.24**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «comma 11-*sexies*», *primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

---

**11.25**

CALIGIURI, DE BONIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla tabella di cui all'Allegato I, aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

| |
|---|
| Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codice ateco 49.39.09) |

».

b) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», *le parole* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) *al comma 3, le parole* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) *al comma 3, lettera* a)*, le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022»*, sono sostituite dalle seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022»;

*Conseguentemente, al comma 3, lettera* a)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

---

**11.26**

DI PIAZZA, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», primo periodo:

1) *sopprimere le seguenti parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»,

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per causale speciale "rincaro energia e mancanza materie prime"»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «nell'Allegato A al presente decreto»*, inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma ii-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo,»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni » *con le seguenti:* «68,8 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,6 milioni »;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**11.27**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, sostituire le parole:* «77,5 milioni»*, con le seguenti:* «155 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «227,5 milioni»*, con le seguenti:* «305 milioni»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 77,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**11.28**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo il capoverso comma* «11-*septies*»*, inserire il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

---

**11.29**

BOCCARDI, FLORIS, SERAFINI, TOFFANIN, PEROSINO

*Al comma 1, dopo il capoverso* «11-*septies*» *inserire il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

---

**11.30**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo il capoverso* «11-*septies*» *aggiungere in fine il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

---

**11.31**

TOFFANIN

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui all'art. 14, tranne per ciò che concerne la comunicazione sindacale di cui al comma 1, e all'art. 15, secondo comma, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, potrà essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. Per i periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma verrà introdotta la specifica causale "mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.

1-*ter*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-*sexies*, dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come inserito dal comma 1 del presente articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, commi 3 e 3-*bis*, 30, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

---

**11.32**

CASTALDI, CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui agli articoli 14, commi da 2 a 6, e 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma i dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. I periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma sono indicati con la causale "mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.

1-*ter*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-*sexies* dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal comma i del presente articolo, non sono computati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, commi i e 2, 12, 29, commi 3 e 3-*bis*, e 30, comma i, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

---

**11.33**

PEROSINO

*Al comma 2, sostituire le parole* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «64,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 35,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «254,1 milioni»;

c) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**11.34**

CROATTI

*Al comma 2, dopo le parole:* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», *inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

---

**11.35**

MATRISCIANO, TRENTACOSTE, CROATTI

*Al comma 2, dopo le parole:* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», *inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

---

**11.36**

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*All'Allegato A, voce* «Siderurgia», *dopo le parole:* «CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe» *aggiungere le seguenti:* «24-51 - Fusione di ghisa».

*Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «36,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**11.37**

FARAONE, SBROLLINI, MARINO

*All'Allegato A, dopo la voce* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)» *inserire la seguente:*

«

| | |
|---|---|
| «Attività ricreative | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
| | altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
| | altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |
| | attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
| | altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
| | noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
| | noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)». |

».

*Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*le parole:* «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno .2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutate in 36,7 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,64 milioni di euro per l'anno 2024»;

*dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**11.38**

TOFFANIN

*Nell'allegato A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale), dopo la voce:* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», *inserire le seguenti voci:*

1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e *tour operator* (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30), Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21), Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90)»;

2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2), Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

d) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «46,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 17,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «236,1 milioni»;

f) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**11.39**

CASTALDI, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

| | |
|---|---|
| Turismo | Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20) |
| | Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90) |
| | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30) |

| | |
|---|---|
| | Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21) |
| | Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90) |
| Altre attività | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09) |
| | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2) |
| | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09) |

».

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni» *con le seguenti:* «60,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 9,3 milioni»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 26,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**11.40**

MARINO

*All'allegato A, dopo la voce:* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», *inserire le seguenti:*

1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30)»;

2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2)».

*Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

le parole: «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutate in 52,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8,07 milioni di euro per l'anno 2024»;

*dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,77 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge».

---

**11.41**

PITTELLA

*Al comma 2, Allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

| | |
|---|---|
| «Turismo | 55.10 e 55.20 Turismo - Alloggio |
| | 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90 - Agenzie e tour operator |
| | 55.30 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| | 93.21 - Intrattenimento e spettacolo |
| | 93.29.90 - Animazione turistica |
| Trasporto | 49.31 E 49.39.09, Trasporto Terrestre Di Passeggeri In Aree Urbane E Suburbane E Altre Attività Di Trasporti Terrestri Di Passeggeri Nca |
| | 49.32.2 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente». |

».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 3, alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni» *con le seguenti:* «44,4 milioni»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**11.42**

TOFFANIN

*All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:*

«Fusione di ghisa (codice ATECO: 24.51)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «35,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «225,1 milioni»;

c) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**11.43**

MIRABELLI

*All'Allegato 1, aggiungere in fine la seguente voce:*

«

| |
|---|
| «Fonderie<br>- Fusione di ghisa (Codice Ateco 24.51)<br>- Fusione acciaio (Codice Ateco 24.52)<br>- Fusione di metalli leggeri (Codice Ateco 24.53)<br>- Fusione di altri metalli non ferrosi (Codice Ateco 24.54)». |

».

---

**11.44**

TOFFANIN

*All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:*

«Fonderie (codice ATECO: 24.5)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

d) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «39,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «229,1 milioni»;

f) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**11.45**

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3*-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*3*-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)

Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.46**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«*3*-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*3*-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)

Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

---

**11.47**

COLLINA, MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A aggiungere il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30),

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

---

**11.48**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.49**
ROMANI

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

---

**11.50**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 12,8 milioni per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00),

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20),

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03),

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

---

**11.51**

MARINO

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20).

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20);

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09),

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.3 0);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.52**
CANGINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato B al presente decreto legge che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 14,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:*

Allegato B

all'articolo 11, comma 3-*bis*. - *(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

Attività ricreative

«

| |
|---|
| - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
| - attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
| - altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
| - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
| - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01) |
| - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
| - altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |

».

**11.0.1**
COMINCINI, MANCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***
*(Incentivazione attività* no-profit *da parte dei lavoratori del settore privato)*

1. Al fine di promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva, caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori alla vita politica e sociale del Paese, gli obblighi di formazione professionale dei lavoratori del settore privato si intendono assolti, sino a concorrenza di 10 giorni annuali, anche tramite la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali.

2. Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1 sono disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, da specifici accordi tra le parti.

3. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-*bis)* la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali, sino a concorrenza di 10 giorni annuali".».

---

**11.0.2**
FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art.11-*bis.***

1. La proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, si applica per gli anni 2022 e 2023 anche ai lavoratori di Air Italy in liquidazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 34 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**11.0.3**
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art.11-*bis.***

1. All'articolo 1, comma 845,lettera *a)* della legge 30 dicembre 2021, n.234 le parole: "31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2022"».

---

**11.0.4**
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art.11-*bis.***

1. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria degli impianti per gli scopi idroelettrici ed erogare il servizio di fornitura idrica in gran parte delle regioni meridionali oltre a garantire la sicurezza del patrimonio infrastrutturale dello Stato, il termine del 31 agosto 2022 di cui all'articolo 63, comma 5, della legge 16 luglio 2020, n.76 è prorogato al 30 novembre 2022.».

---

**11.0.5**
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

1. In considerazione delle attuali ripercussioni economiche, fino al 31 dicembre 2022, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 85 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*c)* quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**11.0.6**

DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2022 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c) quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio*

*triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*d)* quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**11.0.7**

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: «a più di un lavoratore dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare»;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole: «alternativamente» sono inserite le seguenti:» ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

---

**11.0.8**
TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

---

**11.0.9**
MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art.11-*bis.***

1. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**11.0.10**
BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE,

GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN, VITALI, VONO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

*(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

*c)* le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

*a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

*b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

*c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

*d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

*a)* percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)* entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestato nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

*a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

*b)* il luogo di svolgimento della prestazione;

*c)* l'oggetto della prestazione;

*d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

*e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una

relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

---

**11.0.11**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo i del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**11.0.12**

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art.11-*bis.***

*(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)*

1. In deroga all'articolo 54-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del

presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turistico ricettivo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Felino restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

6. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il

compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 2 7 6 del 2003».

---

**11.0.13**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis.***

1. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

*a)* non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*b)* non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*c)* non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*d)* possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili."».

---

**11.0.14**

ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis*.**

*(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di sostenere i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato derivante dai divieti di esportazione verso la Federazione Russa adottati dall'UE in considerazione della crisi internazionale in atto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel terzo periodo d'imposta antece-

dente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il volume delle esportazioni verso la Federazione Russa abbia rappresentato il 20 per cento del fatturato complessivo dell'anno 2019.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'ammontare del contributo, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

## Art. 12

**12.1**
CROATTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-***bis***. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.2**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**12.3**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, VONO, DE POLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 7 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**12.4**

TOTARO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 7 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**12.5**

PITTELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.".

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.6**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale."».

*Al maggior onere di cui al presente comma, stimato in euro 7 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**12.7**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri,", sono inse-

rite le seguenti: "nonché sulla base dei fabbisogni occupazionali dei territori interessati,"».

---

**12.0.1**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Al Titolo III, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

«CAPO II-BIS
*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA*

**Art. 12-*bis.***
*(Finalità e campo di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

**Art. 12-*ter.***
*(Definizione)*

1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento econo-

mico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma i è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma i corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

**Art. 12-*quater*.**

*(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)*

1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 12-*ter*, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-*ter*.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come in-

dividuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**Art. 12-*quinquies.***

*(Contratti collettivi scaduti o disdettati)*

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

**Art. 12-*sexies.***

*(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 12-*ter*, comma i, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

*a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

*c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

*e)* un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

*a)* valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma i dell'articolo 12-*ter*;

*b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 12-*ter*;

*c)* individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 12-*quater*.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma i dell'articolo 12-*ter* è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 12-*septies.***

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 3o del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Art. 12-*octies.***

*(Repressione di condotte elusive)*

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma i non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

**Art. 12-*nonies.***

*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure e gli strumenti di

regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità di cui al presente Capo.

**Art. 12-*decies.***

*(Disposizione transitoria)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza».

---

**12.0.2**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.».

---

**12.0.3**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022; n. 25, le parole: "al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 maggio 2022".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,3 milioni di euro nel 2024, si provvede, quanto a 47,7 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38 e quanto a 7,3 milioni per

l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento», *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,12 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.025.225.207 euro per l'anno 2022».

---

**12.0.4**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili)*

1. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma è autorizzata la spesa di 68,8 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 68,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,173 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.046.325.207 euro per l'anno 2022».

---

**12.0.5**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Lavoratori dello spettacolo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2022 per le finalità di cui al medesimo articolo.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.6**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma

992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022."».

---

**12.0.7**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**''Art. 12-*bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"

*b)* in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

---

**12.0.8**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis***

*(Decorrenza dei termini la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, agli eventi ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

---

**12.0.9**

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Raddoppio limite* welfare *aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**12.0.10**

MATRISCIANO, CATALFO, LANZI, CORBETTA, DI GIROLAMO, GAUDIANO, PAVANELLI, CROATTI, ROMANO, MONTEVECCHI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Disposizioni in materia di benefici pensionistici)*

1. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 11. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.11**

RIPAMONTI, MONTI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, MONTANI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 percento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

**12.0.12**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.13**

COLLINA, MANCA, PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente: "283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente: "380-*bis.* Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.14**
TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.15**
ROMANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.16**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis***
*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.17**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380; è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari, allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali". All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.18**

ALESSANDRINI, TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di sostenere il settore agricolo, favorire l'occupazione e contenere l'impatto della crisi internazionale in Ucraina, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

*c)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

*d)* al comma 14, la lettera *b)* è abrogata;

*e)* al comma 17, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

---

**12.0.19**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Contratto applicabile)*

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

---

**12.0.20**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Contratto applicabile)*

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

---

**12.0.21**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CASTALDI, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.22**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "c-*bis*) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza."».

---

**12.0.23**

NANNICINI, MANCA

*Dopo l'***articolo 12**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore ad euro 2.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo

di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

*b)* il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

---

**12.0.24**

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

**12.0.25**
TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***
*(Misure per il lavoro)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

---

**12.0.26**
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***
*(Misure per il lavoro)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

---

**12.0.27**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

---

**12.0.28**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)*

1. All'articolo, 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Fermi restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:

*a)* il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose prevede uno stadio di pre-trattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010;

*b)* il sistema di abbattimento prevede un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale o allarme);

*c)* il gestore dell'impianto segue la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-*bis* dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche"».

*Conseguentemente, all'allegato IV alla parte quinta dopo la parte II, è inserita la seguente:*

«Parte II-*bis*

Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-*bis*

Fasi lavorative

A. Lavorazioni meccaniche

A.1 Tornitura
A.2 Fresatura
A.3 Trafilatura
A.4 Rettifica
A.5 Bobinatura
A.6 Incisione
A.7 Taglio
A.8 Foratura
A.9 Alesatura
A.10 Tranciatura/Cesoiatura
A.11 Filettatura/ Maschiatura
A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli
A.13 Fustellatura
A.14 Aggraffatura
A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate

Materie prime

1. Metalli e leghe metalliche

2. Lubrificanti:
2.1. Grafite
2.2. Oli emulsionati
2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo
2.4. Oli lubro-refrigeranti
2.5. Stearati ed assimilabili».

**12.0.29**

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in tema di incentivo all'autoimprenditorialità)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero qualora il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**12.0.30**

ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo**, *Inserire il Seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "più imprenditori" sono inserite le seguenti: "e professionisti iscritti in Albi";

*b)* al comma 4-*ter*, n. 3), lettera *e)*, secondo periodo, dopo le parole: "anche individuali" sono inserite le seguenti: "e professionisti iscritti in Albi";

*c)* al comma 4-*quater*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali";

*d)* dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater*.1. Il contratto di rete tra professionisti è soggetto all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite

e depositate per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'Albo cui è iscritto o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi Albi professionali. L'Ordine presso cui è iscritto provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete, alla stessa maniera provvedono gli altri Ordini presso cui sono iscritti gli altri professionisti. Nei casi in cui sia prevista la costituzione di un fondo comune, la rete viene iscritta presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio della sede della rete ed è annotata nei rispettivi Albi professionali dei retisti che vi appartengono. La rete soggetto acquista con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate soggettività giuridica pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali. Al fine di perfezionare l'acquisto della soggettività giuridica il contratto è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

---

**12.0.31**

RUFA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**12.0.32**

ROMANO, FEDE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis***

*(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

---

**12.0.33**

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

---

**12.0.34**

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

---

**12.0.35**

MATRISCIANO, CATALFO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

---

**12.0.36**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Congedi parentali)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 11. 151, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.37**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani .sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

---

**12.0.38**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

- laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.».

---

**12.0.39**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis.***

*(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.40**
ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*b)* al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*c)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**12.0.41**

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)*

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

*a)* per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

*b)* per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

*c)* in relazione a. incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;

*d)* per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2021, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2021.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

**12.0.42**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Identità digitale per la presentazione della DID)*

1. Qualora la richiesta di rilascio della identità digitale sia finalizzata alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il rilascio dell'identità digitale stessa avviene senza oneri a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.43**

NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**

*(Detraibilità del contributo integrativo dei soci delle società tra professionisti)*

1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate dai soci alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite le suddette società, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla società al destinatario finale della prestazione. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».

---

## Art. 13

**13.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «19,5 milioni» *con le seguenti:* «50;5 milioni»;

b) *Al comma 2, sostituire le parole:* «19 milioni» *con le seguenti:* «51 milioni». *Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole:* «38,5 milioni» *con le seguenti:* «101,5 milioni».

---

**13.0.1**

MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis*.**

*(Misure in materia di noli marittimi)*

1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di *container* e supportare il rilancio dell'economia e dell'*export* italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato, "Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai fini del 'presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

*a)* abbiano sede legale nel territorio italiano;

*b)* abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

*c)* presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta in-

tensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**13.0.2**

PINOTTI, FERRARI, VATTUONE, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo *status* e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'articolo 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

*a)* laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

*b)* laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento».

---

**13.0.3 (testo 2)**

PINOTTI, FERRARI, VATTUONE, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

---

**13.0.4**

DI PIAZZA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis*.**

*(Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)*

1. Al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali per il rilancio della cantieristica navale nel Porto di Palermo, oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: "è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 30o milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 87,13 milioni di euro per l'anno 2022, 137,25 milioni di euro per l'anno 2023, 189,41 milioni di euro per l'anno 2024, 186,55 per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 312,87 per l'anno 2029, 312,25 per l'anno 2030, 210,59 milioni per l'anno 2031, 213,45 per l'anno 2032 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036".

2. Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio relative alle connesse autorizzazioni di spesa.».

---

**13.0.5**

MARGIOTTA, D'ARIENZO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

---

**13.0.6**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.».

---

**13.0.7**
D'ARIENZO, MANCA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis*.**

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "i numeri 4 e 14" sono soppressi e sono sostituite dalle seguenti: "il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di euro 23 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

---

## Art. 14

**14.1**
DI PIAZZA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Qualora l'adeguamento del corrispettivo non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.»;

b) *alla lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile».

---

**14.2**
MANCA

*Al comma 1, lettera* a), *le parole:* «al costo» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo» *e dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *sono aggiunte le seguenti:* «o delle varia-

zioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

---

**14.3**

TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «al costo» *con le seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;

b) *dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *aggiungere le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

---

**14.4**

MOLLAME, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «al costo» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;

b) *dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *sono aggiunte le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

---

**14.5**

CAMPARI, DORIA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia"».

---

**14.6**
MALLEGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia".».

---

**14.7**
BERUTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia"».

---

## Art. 15

**15.1**
GALLONE

*Al comma 1 sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 37 sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

---

**15.2**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Al comma 1, le parole:* «15 milioni» *sono sostituite con le seguenti parole:* «50 milioni»;

*Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 pari a 35 milioni di curo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

---

**15.3**

BRIZIARELLI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di fornire un sostegno alla popolazione colpita dal conflitto in Ucraina, sono esonerati dal pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 tutti i mezzi adibiti al trasporto di beni di prima necessità in relazione alle missioni umanitarie autorizzate dalle autorità competenti. Agli oneri del presente comma, pari a 17 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**15.4**

STEFANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

---

**15.5**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

---

**15.6**

MARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili provvede, con direttiva annuale al Comitato centrale per l'Albo nazionale, affinché le risorse di cui al comma 1, complessivamente disponibili, siano prioritariamente destinate a garantire la massima riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

---

**15.7**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

2. *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1;

3-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 50 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**15.8**

LAUS, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «1 e 2» *con le seguenti:* «1, 2 e 2-*bis*»;

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «10,5 per cento».

---

**15.9**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 5o milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma i;

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

---

**15.10**

MARINO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 39,8 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;

- *il comma 3 è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dei commi 1, 2 e 2-*bis* pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,1 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto. a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».

---

**15.11**

PEROSINO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

---

**15.0.1**

RUFA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-*bis.***

*(disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)*

1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonchè la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**15.0.2**

RUFA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-*bis*.**

*(disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)*

1. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata: in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

———————

# Art. 16

**16.1**

MARGIOTTA

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,», inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;

*b)* al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022»;

---

**16.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, » inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;

*b)* al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022 »;

---

**16.3**

GALLONE

*Al comma 1, dopo le parole:* «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».

---

**16.4**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole:* «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»*, sono aggiunte le seguenti:* «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».

---

**16.0.1**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-*bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**16.0.2**

MANCA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-*bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

---

**16.0.3**

TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-*bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milio-

ni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

---

**16.0.4**

EVANGELISTA, MARINO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-*bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

---

**16.0.5**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-*bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7

giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

---

**16.0.6**

MANCA

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

**«Art. 16-*bis.***

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, la parola: "transitoriamente", è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole: "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

*b)* il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso

il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo."».

---

## Art. 17

**17.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto»*, con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 523 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 78 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 78 milioni di euro».

---

**17.2**

MARGIOTTA

*All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare

al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**17.3**

MARINO

*Al comma 1, le parole:* «dotazione di 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «dotazione di 600 milioni».

*Conseguentemente:*

*al comma 3, le parole:* «pari a 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 600 milioni»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,252 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.077.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**17.4**

MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «esclusivamente al sostegno delle imprese dell'autotrasporto merci e passeggeri dotate di mezzi ecologicamente più efficienti».

---

**17.5**

PAVANELLI, CROATTI, LANZI, NATURALE, TRENTACOSTE, FEDE

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'autotrasporto»*, inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «dell'autotrasporto», *aggiungere le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

---

**17.6**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1 dopo le parole:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

---

**17.7**

MARINO

*Al comma 1, dopo le parole:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.».

---

**17.8**

PEROSINO

*Al comma 1 dopo le parole:* «autotrasporto» *inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

---

**17.9**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 1, dopo le parole:* «autotrasporto» *inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

---

**17.010**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca))*

1 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

---

**17.10**

LAUS, COLLINA

*Al comma 1 dopo la parola:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

---

**17.11**

MARINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riferimento ai veicoli commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, di cui al presente decreto».

---

**17.12**
DI PIAZZA

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'autotrasporto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «merci conto terzi, le cui imprese siano regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori».

---

**17.13**
GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

---

**17.14**
GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, aggiungere, infine i seguenti periodi:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad

alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

---

**17.15**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

---

**17.16**

EVANGELISTA, MARINO, CONZATTI

*Al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forgia di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

---

**17.17**

MANCA, COLLINA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'ac-

quisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

---

**17.18**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

---

**17.19**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

---

**17.20**

GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

---

**17.21**

MANCA, COLLINA

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

---

**17.22**

EVANGELISTA, CONZATTI, MARINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alle somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.».

---

**17.23**

NATURALE, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese operanti nel settore della distribuzio-

ne dei prodotti agricoli deperibili per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore delle medesime imprese.»

*b)* al comma 2:

1) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto,».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto e della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili».

---

**17.0.1**
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**17.0.2**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

**17.0.3**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art.-17-*bis*.**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**17.0.4**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del carburante relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decretò legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione . del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità- sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,058 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**17.0.5**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

---

**17.0.6**

PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all' 80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

---

**17.0.7**
LAUS, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**
*(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad

alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 5, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento»;

*- all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «15, 17,» *inserire la seguente:* «17-*bis*».

---

**17.0.9**

PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter*

del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di curo a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**17.0.11**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re. ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 6o giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».

---

**17.0.12**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***
*(Tempi di pagamento delle fatture di trasporto)*

1. All'articolo 83-*bis* del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il comma 15 è sostituito dai seguenti:

"15. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato vigila sull'applicazione delle presenti disposizioni e provvede all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 13 bis e 14, l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

15-*bis*. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 14 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quanto al 70 per cento di detti introiti, per le finalità del settore con particolare riferimento a studi e ricerche, analisi di mercato, formazione, sicurezza stradale e iniziative di sostegno per il perseguimento della mobilità sostenibile e quanto al 3o per cento all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per finalità connesse all'espletamento delle funzioni di cui al presente comma.".».

**17.0.13**

DI GIROLAMO, PAVANELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, FEDE, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo il del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 3o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per l'anno 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, e agli oneri di cui al comma 5, pari a 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e

delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**17.0.14**

PAVANELLI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale, per l'anno 2022 agli enti locali è riconosciuto un contributo, a titolo di acconto, pari al 30 per cento del costo totale di acquisto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

---

**17.0.15**

PAVANELLI, VACCARO, PUGLIA, CROATTI, LANZI, NATURALE, TRENTACOSTE, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)*

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse".».

---

**17.0.16**

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

**«Art.17-*bis.***

*(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)*

1 Al fine di calmierare il costo del carburante per i per i mezzi di trasporto impiegati alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di *voucher* di pari importo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

*a)* Nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b)* Nel limite di 300 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.».

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola:* «17», *aggiungere la seguente:* «17-*bis*».

———————

**17.0.17**

TESTOR, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Credito, d'imposta a favore dell'autotrasporto)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* nel limite di 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;

*b)* nel limite di 300 milioni di euro con il maggior gettito riferito al periodo d'imposta 1º gennaio 2022-marzo 2022, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola:* «17», *aggiungere la seguente:* «17-*bis*».

---

**17.0.18**

PAVANELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art.17-*bis.***

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di $CO_2$ del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.Pag. 284.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma i non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**17.0.19**

LANZI, GIROTTO, COLTORTI, MALLEGNI, FARAONE, COLLINA, PAROLI, RIPAMONTI, RICHETTI, SANTANGELO, SANTILLO, PIRRO, BUCCARELLA, LEONE, VANIN, ANGRISANI, FEDE, Marco PELLEGRINI, GUIDOLIN, LA MURA, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

*a)* pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

*b)* pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

*c)* pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

**Art. 17-*ter*.**

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis*, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* è nullo.

6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente

a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

**Art. 17-*quater*.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

---

**17.0.20**

BOCCARDI, DAL MAS, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'*Entry/Exit system - *EES)*

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "*Entry/Exit System* (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato "Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali" finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**17.0.21**

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**Art. 17-*bis.***

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'*Entry/Exit system - *EES)*

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato «*Entry/Exit System* (EES)», di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato «Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali» finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo comma è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**17.0.22**

PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

*(Credito d'imposta trasporto acqueo nella Laguna di Venezia)*

1. In considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi del costo del carburante, per i mezzi di trasporto acqueo di merci nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento della medesima attività, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro per il 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**17.0.23 (testo 2)**

BERGESIO, CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-*bis*.**

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 18

**18.1**

GALLONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del car-

burante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni», *con le seguenti:* «240,1 milioni»;

*all'articolo 38:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «4.077.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:* «*a*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

3) *alla lettera* b), *premettere le seguenti parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e».

---

**18.2**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* «e della pesca», *con le seguenti:* «, della pesca e dei porti».

---

**18.3**

CROATTI, FEDE

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «attività agricola e della pesca», *con le seguenti:* «attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso».

---

**18.4**

NATURALE

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «attività agricola e della pesca»*, con le seguenti:* «attività agricola, agromeccanica e della pesca».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, agromeccanica e della pesca».

---

**18.5 (testo 2)**

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole* "attività agricola"*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

*Conseguentemente, nel titolo: dopo le parole:* "attività agricola", *inserire le parole:* ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**18.6**

MARINO

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, è aggiunta la seguente:* «agromeccanica».

---

**18.7**

DE CARLO, LA PIETRA, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, aggiungere la seguente:* «agromeccanica».

---

**18.8**

CALIGIURI, DE BONIS

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, sono inserite le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.9**

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.10**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**18.11**

MALLEGNI

*Al comma 1, dopo le parole:* «e della pesca»*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e degli impianti di risalita»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «della pesca»*, inserire le seguenti:* «e degli impianti di risalita».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**18.12**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca»*, inserire le seguenti:* «e per le macchine agricole operatrici».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**18.13**

CALIGIURI, DE BONIS

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.14**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**18.15**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

---

**18.16**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

---

**18.17**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «trazione dei mezzi» *aggiungere le seguenti:* «nonché di gasolio per riscaldamento,».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**18.18**

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo le parole:* «trazione dei mezzi» *aggiungere le seguenti:* «nonché di gasolio per riscaldamento».

*Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole:* «valutati in 140,1 milioni» *con le seguenti:* «che non possono superare i 180 milioni».

---

**18.19**

FARAONE, MARINO

*Al comma 1, le parole:* «pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo quadrimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

- *al comma 5, le parole:* «valutati in 140,1 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 233,6 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,235 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.071.025.207 euro per l'anno 2022».

---

**18.20**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 30 per cento»;

2) *aggiungere dopo le parole:* «nel primo trimestre»*, le seguenti parole:* «e nel secondo trimestre».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

b) *al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

c) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di $CO_2$ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

---

**18.21**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni di euro»*, con le seguenti:* «200 milioni di euro».

---

**18.22**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 25 per cento»*, aggiungere dopo le parole:* «nel primo trimestre»*, le seguenti parole:* «e nel secondo trimestre».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di $CO_2$ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

---

**18.23**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le seguenti:* «pari al 25 per cento».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni di euro»*, con le seguenti:* «180 milioni di euro».

---

**18.24**

TARICCO, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*, dopo le parole:* «attività agricola» *inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi», e *sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**18.25**

CALIGIURI

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**18.26**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta», *aggiungere le seguenti:* «ai Sensi dell'articolo 109, collimi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

---

**18.27**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

---

**18.28**

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

---

**18.29**

NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni» *con le seguenti:* «280,2 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.117.625.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:* «*a*-bis*)* quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**18.30**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**18.31**

DE CARLO, LA PIETRA, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

---

**18.32**

MARINO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «*5*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e. quanto ai restanti 140 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.33**

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.34**

CALIGIURI, DE BONIS

*Apporta e le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «nel primo trimestre» *sono sostituite con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.35**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole:* «nel primo» *inserire le seguenti:* «e secondo».

*Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:*

*a)* quanto a 50,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato-di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,-allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

---

**18.36**

CALIGIURI, DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «*5.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».

---

**18.37**

NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, alle medesime condizioni, anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti da parte delle stesse imprese per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra.»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «*5.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 4o milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».

---

**18.38**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Dopo il primo comma inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri

effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra».

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.39**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.40**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

*Al comma 3, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

---

**18.41**

NATURALE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

---

**18.42**

CALIGIURI, DE BONIS

*Al comma 2 le parole:* «31 dicembre 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «30 giugno 2023».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

---

**18.43**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022», *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

---

**18.44**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al secondo comma sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giungo 2023».

---

**18.45**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

---

**18.46**

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di un contributo a fondo perduto di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

b) *al comma 6 dopo le parole*: «credito d'imposta» *aggiungere le seguenti:* «e del contributo a fondo perduto».

---

**18.47**

Gallone

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

---

**18.0.1**
CALIGIURI, DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;
*c)* Mangimi;
*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti ì criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.2**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.3**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.4**
NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Credito d'imposta per i costi di produzione nel settore agricolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione agricola in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale pari ad euro 10.000 per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

*a)* fertilizzanti;

*b)* prodotti fitosanitari;
*c)* mangimi;
*d)* sementi e piantine.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso in cui gli scostamenti riguardino l'anno 2021 e a decorrere dal 2023 nel caso in cui l'incremento dei costi riguardi l'anno 2022. Il credito d'imposta di cui al comma i è altresì cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.5**
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite, su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

———————

**18.0.6**
CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.7**

TOFFANIN, MALLEGNI, MODENA, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.8**

CORTI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.9**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.10**
TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. II credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**18.0.11**

ABATE, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, ANGRISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**18.0.12**

TARICCO, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Misure a sostegno della produzione agricola)*

1. AI fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma 6.

8. Agli oneri di cui ai commi 6 e 7, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento»*, con le seguenti:* «11 per cento»

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «17, 18»*, inserire la seguente:* «18-*bis*».

**18.0.13**

ABATE, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, ANGRISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)*

1. AI fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 finalizzati alla ricostituzione di liquidità, le suddette imprese possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento.

2. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 il rimborso del capitale ha luogo non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione. I suddetti finanziamenti hanno una durata di sessanta mesi ed un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e comunque pari ad un massimo di 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di curo per l'anno 2022, tramite versamento su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

———————

**18.0.14**
TURCO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito del protrarsi delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.105 dell'8 maggio 2014, che impedisce il regolare utilizzo delle concessioni rilasciate sulle aree e pertinenze demaniali marittime in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, non è dovuto l'importo annuo del canone per le medesime concessioni.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.15**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**18.0.16**

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in curo 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cm all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**18.0.17**

CALIGIURI, DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede: quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**18.0.18**
NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 18-*bis*.**
*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## Art. 19

**19.1**
TARICCO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «possono essere rinegoziate e ristrutturate» *inserire le seguenti:* «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «di cui uno di pre-ammortamento»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022», *e aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.».

---

**19.2**

CALIGIURI, DE BONIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nel periodo di rimborso sono previsti tre anni di pre-ammortamento, dei quali potranno usufruire le imprese agricole facenti richiesta. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**19.3**

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente valutata in 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di $CO_2$ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

---

**19.4**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**19.5**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al terzo comma apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».

b) *Aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**19.6**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 8-*quinquies*, è inserito il seguente:

**''Art. 8-*quinquies.1*.**

*(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)*

1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, dasparte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

*a)* sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

*b)* trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.

3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

*a)* in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

*b)* in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione

contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

**19.0.1**
NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.2**
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.3**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.4**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Semplificazioni per l'acquisto e la vendita di terreni da parte delle imprese agricole)*

1. L'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente: "Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni sia stata rilasciata garanzia dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, o quando i terreni vengano acquistati o venduti dall'ISMEA".».

---

**19.0.5**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese agricole)*

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le imprese agricole sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subìto un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 20 03/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia ed operanti nel settore agricolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

---

**19.0.6**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12", sono aggiunte le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".».

---

**19.0.7**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

*a)* l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

*b)* le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo i, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.».

---

**19.0.8 (testo 2)**

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo

le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono

versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

6. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022".

7. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;">>

8. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

9. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

10. Agli oneri previsti dal comma 9, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

12. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 11.».

**19.0.9**

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193".

2. All'articolo 13, comma 4-"quinquies", del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».

---

**19.0.10**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».

---

**19.0.11**

ABATE, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, ANGRISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Finanziamenti a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla concessione di finanziamenti bancari, garantiti dall' ISMEA con copertura al 100 per cento, della durata di 10 anni e di ammontare non superiore a 30.000 euro per singolo beneficiario.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**19.0.12**
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)*

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.0.13**
TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**
*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

---

**19.0.14**
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**
*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

*a) quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**19.0.15**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CòV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

---

**19.0.16**

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

---

**19.0.17**
NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***
*(Garanzia di liquidità per le aziende agricole)*

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, 11. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19," sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire liquidità alle aziende agricole,"».

---

**19.0.18**
CALIGIURI, DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***
*(Modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.198 dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

"*q)* il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente dei prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5, in termini differenti da quelli previsti dal precedente articolo 4 comma 1 lettera *a)* punto 1) e/o lettera *b)* punto 1)."».

---

**19.0.19**
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**
*(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)*

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

---

**19.0.20**
NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**
*(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo e relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3:

1) le parole: "e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.";

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: "previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione";

*b)* al comma 5, le parole: "fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.".».

---

**19.0.21**

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

---

**19.0.22**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Estensione* Bonus *Investimenti Sud)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole; "dell'il dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

---

**19.0.23**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 5o per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**19.0.24**
EVANGELISTA, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***
*(Disposizioni in materia di produzione e cessione di energia elettrica da impianti eolici svolta da imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 423, dopo le parole: "da fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti "eoliche, sino a 260.000 kWh anno, ".».

---

## Art. 20

**20.1**
MARINO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo comma con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto, ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**20.2**

NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, ai fertilizzanti, alle sementi e alle piantine,»;

2) *sostituire le parole:* «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**20.3**

CALIGIURI, DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *sono inserite le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, smonti e piantine»;

2) *le parole:* «35milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «50 milioni di curo»;

b) *il comma 2 è sostituito con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**20.4**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al primo comma:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 15 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**20.5**

LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro».

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**20.6**

TARICCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine», *e sostituire le parole:* «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

---

**20.7**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

---

**20.8**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

---

**20.9**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni di euro», *con le parole:* «96 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**20.10**

NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 3o dicembre 2021, n. 234 e quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**20.11**

MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori

ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, valutati in 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

---

**20.12**

La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni».

---

**20.13**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* valutati in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

---

**20.14**
PITTELLA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, pari a 900 mila euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

---

**20.15**
BITI

*Dopo il comma 1, inserirei seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

---

**20.16**
DE BONIS

*Al comma 3, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* al comma 845, lettera *a)*, le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede me-*

*diante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**20.17**
GIROTTO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «della pesca e dell'acquacoltura»*, con le seguenti:* «della pesca, dell'acquacoltura e dell'*export*»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2o26, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a)* e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b)*.».

*Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed *export*».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G20.1**
D'ALFONSO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'incremento dei prezzi dei carburanti incide in maniera rilevantissima sui margini di redditività di molte attività svolte da piccolissime imprese che nel settore della pesca operano soggetti con naviglio di ridotte dimensioni

e con attività di pesca svolta solo in alcuni periodi dell'anno con prevalente organizzazione di tipo familiare o comunque con 1 o 2 addetti

che tale attività è condotta a volte con naviglio obsoleto, in periodi brevi e con margini di redditività bassi

che su tali costi incide in maniera penalizzante l'incremento del prezzo del carburante

impegna il Governo:

a disporre misure di sostegno diretto, attraverso contributi a fondo perduto, e indiretti, abbattimento del prelievo fiscale sui carburanti usati e l'attivazione della cassa integrazione guadagni e straordinaria per garantire elementi di sostenibilità reddituale e economica ad attività che si concentrano in acque marittime prospicienti città di piccola e media dimensione dell'Adriatico e Del Tirreno.

---

## EMENDAMENTI

**20.0.1**

Simone BOSSI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**

*(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico)*

1. Al fine di supportare il contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque interne, il fondo istituito al Ministero della difesa, denominato "Fondo antibracconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**20.0.2**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

---

**20.0.3**

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

---

**20.0.4**
TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

---

**20.0.5**
DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

---

**20.0.6**
BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino a131 dicembre 2022".».

---

**20.0.7**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

*(Misure di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera suinicola)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)* del; decreto legislativo 8 novembre 2021 numero 198, dopo le Parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".».

---

**20.0.8**

MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

*(Sostegno alla filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Al fine di sostenere la rete di vendita della filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.".

*b)* all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"*h)* infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conio delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione,".

*c)* all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo sono ricompresi; rispettivamente, tra quelli di bui all'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e tra quelli di cui all'articolo 62-*quater* del medesimo decreto contenenti nicotina.

3-*ter*. La distribuzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata rispettivamente, in via esclusiva, per il tramite di depositari autorizzati ai sensi: del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.

3-*quater*. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e, con esclusivo riferimento ai prodotti liquidi, è ammessa anche per il tramite degli esercizi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La vendita ai consumatori delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge.

3-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui di cui al comma 2, lettera h), del presente articolò si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.

3-*sexies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze effettuano le eventuali attività di controllo della qualità e del contenuto dei predetti prodotti. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività."».

**20.0.9**

NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 4, comma i, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, punto *i)* dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,";

*b)* alla lettera *b)*, punto *i)* dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,".».

---

**20.0.10**

NATURALE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

*(Semplificazioni per le imprese agricole)*

1. L'articolo 78, comma 4-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4 bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».

---

**20.0.11**
MARINELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo e per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continuano ad applicarsi anche alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura si continua ad applicare il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**20.0.12**
MANTOVANI, NATURALE, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-*bis.***

*(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

---

## Art. 21

**21.1**
FATTORI, DE FALCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**21.2**
NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**21.3**
DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1 dopo le parole:* «nella fase di produzione del biogas» *inserire le seguenti:* «, evitare il rilascio atmosferico di ammoniaca quale precursore di particolato secondario».

---

**21.4**

LOREFICE

*Al comma 2, dopo le parole:* «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016,» *inserire le seguenti:* «trattato secondo le modalità prescritte dall'Allegato II, Parte II del Regolamento UE 2019/1009, paragrafi CMC 4: digestato di colture fresche e CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche,».

---

**21.05**

NUGNES, LA MURA

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. AI fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. II produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità del lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo.

Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto».

---

**21.5**

PAVANELLI, PESCO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *con le seguenti:* «da adottare entro 12 mesi»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del direstato equiparato nei seguenti casi: *a)* zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva LIE 2008/50; *b)* zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991; *c)* se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici. L'impiego del digestato equiparato è vietato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità.»;

c) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia.

2-*ter*. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-*quater*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica dispongono:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree.

2-*quinquies*. In caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

**21.6**

FATTORI, DE FALCO

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni*

a) *le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti*: «da adottare entro 12 mesi»;

b) *dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *sono aggiunte le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del digestato equiparato nei seguenti casi:

*a)* zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva UE 2008/50;

*b)* zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991;

*c)* se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici;

*d)* in attività agricole all'interno di aree protette prevedendo altresì il divieto dell'l'impiego del digestato equiparato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità».

---

**21.7**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per le politiche agricole e forestali è delegato ad emanare un decreto che preveda forme di economia circolare alternative, attraverso il riutilizzo in agricoltura del compost di qualità ottenuto dalla digestione aerobica dei rifiuti organici da scarti alimentari da raccolta differenziata di qualità.».

---

**21.8**

FATTORI, DE FALCO

*Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis.* L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la

sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica provvedono a predisporre:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree; nel caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

---

**21.9**

ABATE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**21.10**

RICCIARDI

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-*bis*. È considerato equiparato ai sensi del precedente comma 2 anche il digestato ottenuto dagli impianti di imprese operanti nel settore della bioindustria quale segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa, intendendosi per tali esclusivamente gli impianti indicati dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II.».

---

**21.11**
GALLONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, a 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».

---

**21.12**
FERRARI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. AI fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».

---

**21.13**
MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*e)* al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

*f)* dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10».

---

**21.14**

TOFFANIN

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo

sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*e)* al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

*f)* dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico, di cui al comma 10"».

**21.15**
MANCA

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

*a)* le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

*b)* le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera *a)* hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

*c)* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grandederivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei

pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

*d)* le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera *c)*:

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera *c)*, adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera *c)*;

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

*e)* Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.».

---

**21.16**

TOFFANIN

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

*a)* le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

*b)* le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera *a)* hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

*c)* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

*d)* le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera *c)*:

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera *c)*, adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera *c)*;

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

*e)* Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione,

captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili».

---

**21.17**

GALLONE, CALIGIURI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* parole: "300 kW" *sono sostituite dalle seguenti:* "500 kW";

*b)* le parole: "1'80 per cento" *e le parole:* "20 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "il 50 per cento" e: "50 per cento"».

---

**21.17a**

GALLONE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "300 kW" sono sostituite dalle seguenti: "500 kW";

*b)* le parole: "l'80 per cento" e le parole. "20 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "il 50 per cento" e "50 per cento";

*c)* dopo le parole: "da loro colture di secondo raccolto", inserire le seguenti: "o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016".

3-*ter*. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto oda sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, accedono ad incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali"».

---

**21.18**

GRIMANI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199».

---

# ORDINE DEL GIORNO

**G21.1**
FERRARI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 21, reca disposizioni in materia di sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (misure urgenti per la crescita del Paese);

considerato che:

a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stai impiegati per uso agricolo;

nello scenario internazionale, una parte dalla consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;

il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

per tali ragioni, la riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici e la loro sostituzione, ai fini della produzione agricola, con matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili rappresenta una priorità nazionale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione italiana;

gli scarti organici potenzialmente utilizzabili per la produzione di matrici fertilizzanti rinnovabili, impiegati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), e del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (criteri e nor-

me tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue), sono disponibili in ingente quantità, così come sono numerosi i processi, ad alto tasso di innovazione, che ne consentono un recupero efficiente e virtuoso che, oltre a sostituire i fertilizzanti chimici in agricoltura, consente anche, apportando sostanza organica, di preservare e migliorare la fertilità, la struttura, la ritenzione idrica e la biodiversità del suolo;

l'applicazione dei principi dell'economia circolare all'agricoltura rientra a pieno titolo nelle attività di riciclaggio e recupero di materia promosse a livello europeo con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e recentemente aggiornata e recepita nel 2020 a livello nazionale;

nonostante l'importanza delle disposizioni citate e gli importanti avanzamenti tecnologici che hanno investito il settore, è ancora necessario un cambiamento culturale da parte delle imprese agricole e della popolazione affinché le matrici organiche di scarto vengano considerate una risorsa importante per garantire all'Italia la sovranità e la sicurezza alimentare e la resilienza ai repentini cambiamenti dello scenario globale;

tale cambiamento è rallentato da due potenziali problematiche, vale a dire la mancata stabilizzazione delle matrici, che ne comporta una più marcata variazione di composizione nel tempo, inficiandone la qualità, e le modalità di spargimento attualmente impiegate, che causano la diffusione di miasmi nell'atmosfera, mal sopportati dalle persone residenti nelle aree circostanti,

impegna il Governo:

a promuovere in tutte le sedi opportune, ivi inclusi gli orientamenti espressi dal Piano Strategico Nazionale della PAC, il recupero delle matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili al fine di destinarle all'uso in agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti di origine chimica, prevedendo che esse siano altamente stabilizzate e preferibilmente impiegate mediante iniezione nel terreno, per evitare qualsiasi forma di disagio olfattivo alla collettività e migliorare la sostenibilità ambientale della fertilizzazione a prescindere dal regime normativo cui esse sono soggette.

# EMENDAMENTI

**21.0.1**

L'ABBATE, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

*(Incentivazione per aziende agricole che non possono convertire la propria produzione di energia)*

1. Gli impianti a biogas che hanno terminato il periodo di diritto agli incentivi di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 15o, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, nonché al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2005, n. 265, possono proseguire la produzione di energia elettrica secondo le modalità previste nei commi 2 e 3.

2. Gli impianti di cui al comma 1 che convertono il loro assetto di funzionamento al fine del rispetto dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui al comma 3 hanno diritto per un periodo di 15 anni ad una tariffa onnicomprensiva pari a 220 euro/MWh corrisposta secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016.

3. Per gli impianti alimentati a biogas esistenti l'accesso agli incentivi di cui al comma i è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

*a)* le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 3o giorni, come specificato nell'ambito del titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;

*b)* l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali;

*c)* l'impianto, se di potenza superiore a 3o o kW, è ubicato ad una distanza dalle reti di trasporto del gas naturale non inferiore a r km;

*d)* sia garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/2021.

4. Per gli impianti con capacità di produzione non superiore a 2 MWt, il rispetto di tali criteri è dimostrato qualora sia garantito l'utilizzo in misura pari almeno al 20 per cento di colture di primo raccolto e all' 8o per cento di sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e di

prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B. per l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire il rispetto dei livelli minimi di emissioni in atmosfera prescritti in attuazione della Parte 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.».

---

**21.0.2**

MORONESE, LA MURA, GIANNUZZI, ANGRISANI, ABATE, NUGNES, MORRA, LANNUTTI, LEZZI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

**«Art. 21-*bis*.**

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Il produttore o l'azienda agricola che intendono utilizzare in attività agricole i gessi di defecazione da fanghi deve inviare, almeno 10 giorni prima, una notifica via PEC agli enti interessati (Provincia che ha autorizzato l'impianto e Provincia sul cui territorio saranno utilizzati i gessi, Comuni in cui saranno utilizzati i gessi e dipartimento di ARPA di riferimento territoriale per l'utilizzo).

2. La notifica deve contenere:

*a)* gli estremi dell'impianto di provenienza dei gessi di defecazione da fanghi, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i gessi di defecazione da fanghi;

*b)* i dati analitici dei gessi di defecazione da fanghi per i parametri previsti dal d.lgs. 75/2010;

*c)* l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi di defecazione da fanghi ed i CUAA delle aziende agricole;

*d)* i dati analitici dei terreni di cui all'Allegato IIA del D.lgs n. 99/1992 ed altre eventualmente disponibili, a scopo conoscitivo e di tracciabilità vanno riportate le analisi fatte a fini ambientali ed a fini agronomici;

*e)* le colture in atto e quelle previste;

*f)* le date previste per l'utilizzazione dei gessi di defecazione da fanghi;

*g)* il consenso all'utilizzo da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i gessi di defecazione da fanghi. Il contratto di cessione può valere come consenso all'utilizzo. Deve essere indicato quale soggetto procederà alla distribuzione.

3. Non potranno essere oggetto di fertilizzazione con gessi di defecazione da fanghi i terreni che non siano stati oggetto della notifica, mentre non sussiste alcun obbligo di segnalare la mancata fertilizzazione di terreni indicati nell'elenco notificato.

4. La scheda di accompagnamento dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti dell'allegato IIIA del d.lgs. n. 99/1992 (dati produttore, riferimento a lotto ed analisi, dati trasportatore, dati utilizzatore). Nel caso in cui il DDT sia integrato con tutte le informazioni previste, può sostituire la scheda di accompagnamento.

5. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno sei anni, a cura sia del conferitore sia del ricevente

6. Chi utilizza, in attività agricole proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e riportante in calce il nome e timbro del produttore del prodotto, da tenere a disposizione delle autorità ai controlli.

7. Sul registro dovranno essere riportati:

*a)* il nome dell'azienda agricola oggetto della distribuzione;

*b)* i riferimenti ai risultati delle analisi dei terreni (rapporti di prova in forma allegata), con indicazione del Comune dove insiste il terreno;

*c)* i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi ricevuti da ogni singolo mezzo di trasporto per ciascun mappale;

*d)* la relativa composizione e caratteristiche (i riferimenti alle analisi effettuate - con rapporti di prova informa allegata) e riferimento al lotto;

*e)* il tipo di trattamento subito;

*f)* gli estremi dei DDT integrati con i dati di cui sopra o delle schede di accompagnamento;

*g)* il nominativo o la ragione sociale del produttore del gesso di defecazione da fanghi e del trasportatore;

*h)* le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento, intesi come giorno di utilizzazione.

8. I registri, unitamente ai propri allegati e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione.

9. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12».

**21.0.3**
PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**
*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11. febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

**21.0.4**

LOREFICE, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi sono prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto individua le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto dove viene riportato il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

---

**21.0.6**

DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

*(Gestione dei fanghi di depurazione)*

1. L'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**21.0.7**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese lattiero-casearie di montagna)*

1. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso, per l'anno 2022, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 20 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

---

**21.0.8**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole produttori di legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

---

**21.0.9**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, CORTI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano stati prioritariamente installati impianti fotovoltaici su tetti e superfici sopraelevate, qualora esistenti, di proprietà dell'azienda agricola interessata."».

---

**21.0.10**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, CORTI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano prioritariamente installati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni."».

---

**21.0.11**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera *d)*, comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**21.0.12**

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Incentivo alla produzione di energici da fonti rinnovabili agroforestali)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla inedia dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

---

**21.0.13**

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del rego-

lamento (UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

---

**21.0.14**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis*.**

*(Procedure autorizzative off-shore)*

1. Al dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: "e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta li";

*b)* al comma 6, sostituire le parole: "sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, e sentito per gli aspetti di: competenza, il Ministero della cultura".».

---

**21.0.15**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Differimento dell'applicazione del deflusso minimo ecologico)*

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, è differito al 1º gennaio 2025 l' obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.».

---

**21.0.16**

TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di

carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pii uguale o superiore a 4,5;"».

---

**21.0.17**

GIROTTO, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma i ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

---

**21.0.18**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Specie ittiche)*

1. All'articolo 11, comma 5-*quinquies*, capoverso: "837-*bis*", del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: "e 3".».

---

**21.0.19**
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***

*(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)*

1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.

2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 14, lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a 'zero' emissioni di $CO_2$, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica";

*b)* dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.".».

---

# Art. 22

**22.1**

COMINCINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2»*, inserire le seguenti:* «e 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli allestitori fieristici in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.»;

c) *al comma 6 sostituire:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «17,1 milioni».

---

**22.2**

MALLEGNI, TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa

attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*.».

*Conseguentemente, ridurre di 87,5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**22.3**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente

al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

---

**22.4**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme

regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

**22.5**
ROMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte

corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

---

**22.6**

TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato

ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni», *con le seguenti:* «45,6 milioni di euro».

---

**22.7**
PEROSINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese operanti nella filiera ho.re.ca, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni», *con le seguenti:* «25,6 milioni», *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca».

---

**22.8**

CASTALDI, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «turistico-ricettive», *inserire le seguenti:* «ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*»;

2) *sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022»;

c) *al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»,*con le seguenti:* «17,6 milioni».

**22.9**

PITTELLA, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «turistico-ricettive»*, sono aggiunte le seguenti:* «ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*»*,* le parole: «rientranti nella categoria catastale D/2»*, sono soppresse, e la parola:* «ricettiva»*, è soppressa;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».

**22.10**

LAUS, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «relativa attività ricettiva» *con le seguenti:* «relativa attività»;

d) *al comma 2 sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

e) *al comma 6, sostituire le parole:* «25,6 milioni» *con le seguenti:* «51,2 milioni».

---

**22.11**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;

2) *sostituire le parole:* «relativa attività ricettiva» *con le seguenti:* «relativa attività»;

c) *sostituire le parole:* «di almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «di almeno il 30 per cento».

---

**22.12**

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca»;

2. *al comma 2 dopo le parole:* «ivi comprese» *sono inserite le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca»;

3. *al comma 2 le parole:* «relativa attività ricettiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativa attività»;

4. *al comma 2 le parole:* «50 per cento» *sono sostituita dalle seguenti:* «30 per cento».

---

**22.13**

MARINO, FARAONE

*Al comma 2 dopo le parole:* «attività agrituristica» *aggiungere le seguenti:* «ed ittituristica».

---

**22.14**

CROATTI, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «comparto fieristico e congressuale,» *inserire le seguenti:* «gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «16 milioni».

---

**22.15**

PEROSINO

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici» *aggiungere le seguenti:* «agenzie di viaggio e *tour operator*».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni», *con le seguenti:* «45,6 milioni di euro».

---

**22.16**

VACCARO, PUGLIA, CROATTI, LANZI, TRENTACOSTE, FEDE

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici» *inserire le seguenti:* «, agenzie di viaggio e *tour operator*».

---

**22.17**

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 2, dopo le parole:* «Inclusi i parchi acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «gli stabilimenti balneari».

---

**22.18**

MARINO

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e gli stabilimenti balneari,».

---

**22.19**

COLLINA

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici,»*, inserire le seguenti:* «gli stabilimenti balneari».

---

**22.20**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corri-*

*spondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**22.21**

COLLINA

*Al comma 2 dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

---

**22.22**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

---

**22.23**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

---

**22.24**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

---

**22.25**

FARAONE, MARINO

*Al comma 2, le parole:* «in misura corrispondente al 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura corrispondente al 100 per cento» *e le parole:* «rientranti nella categoria catastale D/2» *sono abrogate.*

*Conseguentemente:*

- *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 21,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38»;

- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,054 per cento»;

- all'articolo 38, comma 2, lettera a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 3.999.025.207 euro per l'anno 2022».

---

**22.26**
CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. i6o,», *inserire le seguenti:* «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 3o dicembre 2014, n. 14.»;

2) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «18 milioni».

---

**22.27**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,» *, inserire le seguenti:* «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni» *e sostituire le parole:* «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento», *con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019».

---

**22.28**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

---

**22.29**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

---

**22.30**
CROATTI, FEDE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

---

**22.31**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

---

**22.32**
CROATTI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva,» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8 presso i quali è gestita la relativa attività,».

---

**22.33**
GALLONE

*Al comma 2 sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni», *con le seguenti:* «25,6 milioni».

---

**22.34**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

---

**22.35**

FERRERO, FUSCO, BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2», *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»; *e al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede», *con le seguenti:* « 23,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 8,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15,6 milioni di euro per l'anno 2022,».

---

**22.36**

PITTELLA, COLLINA, COMINCINI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»;

b) *sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento», *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 2 quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**22.37**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, VONO, DE POLI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo ondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

---

**22.38**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2», *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

---

**22.39**

TOTARO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 2, le parole:* «nella categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

---

**22.40**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 2, le parole:* «nella categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

---

**22.41**

GALLONE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «categorie catastali D/2 e D/8».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni», *con le seguenti:* «25,6 milioni».

---

**22.42**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «D/2» *con le seguenti:* «D/2 e D/8».

---

**22.43**

TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2 dopo le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2» *aggiungere le seguenti:* «o D/8»;

2. *Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 15,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

*b)* quanto a 4,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**22.44**

DE CARLO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *aggiungere le seguenti:* «e D/10», *e le parole:* «almeno il 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni».

---

**22.45**

TARICCO, COLLINA

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *inserire le seguenti:* «e D/10»*, e sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni».

---

**22.46**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *aggiungere le seguenti:* «e D/10»*, e sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**22.47**

CALIGIURI, DE BONIS

*Al comma 2, le parole:* «categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «categoria catastale D/2 e D/10».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

---

**22.48**

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2», *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2 e D/10».

---

**22.49**

Naturale, Croatti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «categoria catastale D/2 e D/10».

---

**22.50**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, dopo le parole:* «categoria catastale D/2», *inserire le parole:* «e D/10».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**22.51**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Al comma 2, dopo le parole:* «categoria catastale D/2», *inserire le seguenti:* «e D/10».

---

**22.52**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2,*

1) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

2) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni», *con le seguenti:* «25,6 milioni».

---

**22.53**

MARINO, FARAONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2,*

1) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

2) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

---

**22.54**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Apportate le seguenti le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2,*

a) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari», *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

b) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

2. *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

---

**22.55**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «a condizione che i relativi proprietari», *con le seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160» *e le parole: «nel secondo trimestre 2021», con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

---

**22.56**

MARINO

*Al comma 2, le parole:* «di almeno il 50 per cento rispetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di almeno il 30 per cento rispetto».

*Conseguentemente:*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«*6.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 23 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,058 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**22.57**

PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento»;

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, quanto a 3,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**22.58**

MALLEGNI, GALLONE, BOCCARDI, TOFFANIN, VONO, DE POLI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento», *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 3,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizza-*

*zioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**22.59**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**22.60**

FERRERO, FUSCO, BERGESIO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

---

**22.61**

TOTARO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**22.62**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*All'articolo 22, comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento», *sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 3,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**22.63**

CROATTI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

---

**22.64**

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

---

**22.65**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di sostenere il comparto zootecnico italiano, anche in ragione dell'emergenza scaturita dalla diffusione della peste suina africana, per l'anno 2022, la dotazione del "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementata di 25 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del fondo per il sostegno della filiera suinicola»;

*agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**22.66**

TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**22.67**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

---

**22.0.1**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s. m. i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

---

**22.0.2**

MARINO, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

---

**22.0.3**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

---

**22.0.4**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi non coincidente con l'anno solare)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

---

**22.0.5**

BOCCARDI, PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

———————

**22.0.6**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati

dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

---

**22.0.7**

BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

---

**22.0.8**

CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)*

1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**22.0.9**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)*

1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si mani-

festano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**22.0.10**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».

---

**22.0.11 (testo 2)**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 22-*bis***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

b. il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque deno-

minati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del Decreto Legge 76/2020;

c. i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

«Art. 22-*ter*
*(Misure a favore degli impianti ippici)*

1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2.

---

**22.0.12**
STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***
*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicem-

bre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

**22.0.13**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***
*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione, di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020;

c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'ammi-

nistrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

---

**22.0.14**

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti da eventi sismici)*

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: "e 2022" con le seguenti: ", 2022 e 2023" e le parole: "e al quinto" con le seguenti: "al quinto e al sesto". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

*b)* al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'alt 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 11. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo i, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui agli allegati i e 2 al".

7. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge, ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale lo maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

8. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "non-

ché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

9. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

10. All'articolo 32, comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 20192020" si inserite le seguenti: "e fino ad un massimo di i milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

11. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma i, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi i e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo i, comma 356, della leghe 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

12. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

---

**22.0.15**

BAGNAI, RUFA, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)*

1. Al comma 1 e comma 3 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016".

4. all'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del".

5. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 Euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 2019-2020" si aggiungono le seguenti: "e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge

28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede i relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituì e dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

---

**22.0.16**

GARNERO SANTANCHÈ, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicem-

bre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del Valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *(a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *(a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22.0.17**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della

gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla-lettera (a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in' ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti 'e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti. sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**22.0.18**

DI PIAZZA, CROATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato i del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 3. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Il credito di cui al comma 2 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, la lettera *a)* è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti

di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**22.0.19**

COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito

d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**22.0.20**

TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo

di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**22.0.21**

MARINELLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pub-

blico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 6o giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 2 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».

---

**22.0.22**

PITTELLA, FERRAZZI, MIRABELLI, COLLINA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Alla parte III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministro del Turismo e al Ministro per le Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati

o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo ,1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al presente articolo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

---

**22.0.23**

SAPONARA, MONTANI, BERGESIO, CANDIANI, FREGOLENT, VALLARDI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Al-

berghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione

Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'armo a decorrere dall'armo 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

---

**22.0.24**

BINETTI, DE POLI, GALLONE, VONO, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

---

**22.0.25**
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del prece-

dente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.26**
SBRANA

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura

concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.27**
BERUTTI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo, della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura

concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.28**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 22-*bis***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo temine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura

concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.29**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

———————

**22.0.30**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati

dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

---

**22.0.31**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

**«Art. 22-*bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30 mila per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo del riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n.917 del Testo unico delle imposte sui redditi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle

procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente l'articolo 58-*bis *del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.*

---

**22.0.32**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a termine nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita)*

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria e di quelli derivanti dalla nuova emergenza energetica e dalla guerra in Ucraina, l'esonero contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del lº gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**22.0.33**

FARAONE, SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure di sostegno per il comparto teatrale)*

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

*a)* termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

*b)* i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

---

**22.0.34**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(incremento fondo perduto navi minori)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 39,8 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, paria 39,8 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del. 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,1 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».

---

**22.0.35**

SBROLLINI, FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)*

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n, 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari».

---

**22.0.36**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Incremento del fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a'9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

---

**22.0.37**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lett. *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi».

---

**22.0.38**

MISIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale)*

1. All'articolo 1, comma 572, lettera *a)*, della legge del 30 dicembre 2021, n. 231, dopo le parole: "per passeggero;" sono inserite le seguenti: "Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui al presente

comma sono destinate interamente al Comune e versate dai gestori dei servizi portuali e aereoportuali, tenuti alla riscossione, direttamente all'entrata del bilancio del comune;"».

---

**22.0.39**

PESCO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *a)* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della stessa legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un bonus che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2022. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo la parola:* «turismo» *inserire le seguenti parole:* «e dei soggetti in stato di crisi o di insolvenza sovraindebitati».

---

**22.0.40**

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. All'articolo 1, comma 741, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "del nucleo familiare" sono aggiunte le seguenti: "salvo che la dimora abituale e la residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare risultino essere stabilite in comuni diversi per comprovate esigenze lavorative; nel qual caso le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per ciascun immobile sito in comuni diversi. Nel caso in cui detto immobile sia posseduto in comunione legale dei beni dai coniugi o pro quota dai componenti del nucleo familiare le agevolazioni spettano anche ai possessori ivi non residenti. Restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima della data del 1º gennaio 2022 fuori dal caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data"».

---

**22.0.41**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i portali che offrono un servizio di prenotazione *on-line*, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito».

---

**22.0.42**

RUFA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, per coloro che esercitano attività professionale rientrante nei codici Ateco 93.13, 93.29.90 e per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

———————

**22.0.43**

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista,

l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

---

**22.0.44**

MALLEGNI, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. I titolari o i gestori delle imprese alberghiere, delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici sono esonerati per tutto l'anno 2022 dal pagamento dell' imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**22.0.45**

MALLEGNI, DAMIANI, BOCCARDI, FERRO, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino

alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

---

**22.0.46**

MATRISCIANO, PIRRO, AIROLA, NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)*

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 dell'11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**22.0.47**

RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Per l'anno 2022 all'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».

---

**22.0.48**

MALLEGNI, BOCCARDI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

2. I portali di cui al comma 1 che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura».

---

**22.0.49**

RIPAMONTI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

---

**22.0.50**

RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 curo".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 22*-bis, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*ter*.**

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

*a)* forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

*b)* sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

*c)* capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

*d)* oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*e)* possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

*f)* esercizio effettivo dell'attività;

*g)* versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

*h)* assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)*, sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-*bis*.

*DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIM-*

*BORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA''.*

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

**''Art. 54-*bis.***

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

*a)* ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b)* alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

*c)* agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*d)* ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera *e)*;

*e)* agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

**Art. 54-*ter.***

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-*ter*)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, control-

li interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila curo. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile"

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)* e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**22.0.51**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)*

1. A far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

---

**22.0.52**

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Al fine della maggiore salvaguardia del patrimonio arboreo e della flora, del risparmio d'acqua e di petrolio, oltre allo scopo di ottenere una sensibile riduzione di emissioni di $CO_2$, alle imprese che acquistano beni o prodotti in forma digitale in sostituzione di quella cartacea, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del bene o del prodotto nell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta, di cui al comma precedente, è utilizzabile senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all'articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n.388; il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,11.917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**22.0.53**

TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

*(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)*

1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1º luglio 2022 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E "immobili a destinazione particolare".

2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione».

---

**22.0.54 (testo 2)**

BOCCARDI, TOFFANIN, DAMIANI, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis***

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-*bis* e 14-*septies*.

3. Il temine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-*bis*.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:

"2-*bis* Il Ministero dell'economia e delle Finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga".»

---

**22.0.55**

PAROLI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 741, lettera *c)*, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

*b)* il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* il comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

*b)* il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* il comma 749, lettera *c)*, numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

*b)* il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

*Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**22.0.56**

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per i soli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle strutture destinate alle attività turistiche il credito di cui al comma 1, è riconosciuto nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**22.0.57**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

---

**22.0.58**

MALLEGNI, DE POLI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONE, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

1. All'articolo 5, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022." sono sostituite con le seguenti: ", nella misura dell'80 per cento con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati nel corso di tutto l'anno 2022";

*b)* dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-*ter*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 320 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per

perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 320 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**22.0.59**

MALLEGNI, DE POLI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONE, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**22.0.60**

MALLEGNI, DE POLI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONE, TOFFANIN, FLORIS, BOCCARDI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**22.0.61**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Al datore di lavoro della filiera del turismo che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici».

---

**22.0.62**
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Le imprese operanti nel settore dei servizi per il turismo sono esonerate fino al 31 dicembre 2023 dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. L'esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le imprese ivi indicate abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 60 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono usufruire di una riduzione del 50 per cento del pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1,

comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a condizione che le stesse abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 43 milioni per l'anno 2022 e a 57 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 23

**23.1**

TOFFANIN

*Al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «può riconoscere nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»*, con le seguenti:* «riconosce, entro trenta giorni dalla richiesta, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»;

b) *aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:* «I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, procedono ad effettuare la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente o al 30 giugno 2022 e successivamente mensilmente, con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'appaltatore».

---

**23.2**

MOLLAME, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contrad-

ditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 de1.2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli

impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

---

**23.3**

MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

---

**23.4**

MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regola-

re esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente

dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

---

**23.5**

ROMEO, PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis.* Ai fini della compensazione di cui all'articolo 1-*septies*, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero delle infrastrutture rileva, con proprio decreto da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione. L'istanza di compensazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 106 del 2021, è presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al presente comma.

1-*ter*. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, rientrano tra i materiali da costruzione più significativi di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, anche i materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione.»;

b) *al comma 2, lettera* b), *sostituire le parole:* «120 milioni», *con le seguenti:* «125 milioni»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«*3.* Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

---

**23.6**
MARINO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.7**
TOFFANIN

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto

in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.8**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis)* Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.9**

LUCIDI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai

sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.10**

CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.11**

CASTALDI, DELL'OLIO, GIROTTO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 5o del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.12**

MIRABELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.13**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.14**

PEROSINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei pro-

dotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.15**

MARGIOTTA, MIRABELLI, COLLINA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.16**

FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai

sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.17**

BERUTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

---

**23.18**

TOFFANIN

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.19**
PEROSINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.20**
BERUTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora Si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.21**
CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione

alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.22**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.23**

MARGIOTTA, MIRABELLI, COLLINA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico

degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.24**

LUCIDI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.25**

FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.26**

CASTALDI, DELL'OLIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.27**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in caso di eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore all'affidatario, è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

---

**23.28**

PEROSINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 usufruiscono di una proroga di 12 mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori».

---

**23.29**

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* «200 milioni di euro», *con seguenti:* «250 milioni di euro»;

2. *al comma 2, lettera* b), *sostituire le parole:* «120 milioni di euro», *con le seguenti:* «250 milioni di euro»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*e)* quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**23.30**

GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS

*Al comma 2 sono apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

2) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «120 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**23.31**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i contratti di lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ed al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.".

*b)* al comma 5, le parole: "nell'anno solare", sono sostituite dalle seguenti: "nel semestre";

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**23.32**

SAPONARA, CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo, 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*b)* all'articolo 10, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: "o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*c)* all'articolo 34-*bis*, comma 2, dopo le parole: "limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45"».

---

**23.33**

SAPONARA, CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*b)* all'articolo 10, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: "o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*c)* all'articolo 34-*bis*, comma 2, dopo le parole: "limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45"».

---

**23.34**
MANCA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

---

**23.35**
PEROSINO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

---

**23.36**
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

---

**23.37**
BOCCARDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 31.bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse».

---

**23.38**
CORTI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al concessionario di lavori pubblici e di servizi è consentito di proporre all'Amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico finanziario (PEF), attraverso l'allungamento della durata della concessione, commisurato all'impatto economico degli aumenti dei materiali, limitatamente per la parte eccedente il cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso non superiore ad un anno».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G23.1**
BOCCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

l'articolo 25 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione in relazione ai contratti in corso di esecuzione, attraverso l'incremento della dotazione del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi» al fine di coprire i rincari eccezionali che si stanno determinando anche nel primo semestre del 2022;

al momento, nessun incentivo è. stato previsto per le concessioni in corso di esecuzione, almeno con riguardo alla possibilità di rivedere i prezzi dei materiali per la parte eccedente il cinque per cento di rincaro rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta ed in ogni caso non superiore ad un anno;

il DEF 2022 illustrato all'esito del Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile stima un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita del Paese, dovuto sostanzialmente all'inflazione e al peggioramento delle variabili esogene, tra le quali spiccano i prezzi elevati delle materie prime e dell'energia, secondo una tendenza che negli ultimi mesi ha subito un'impennata ma che era già iniziata per effetto della ripresa economica post-pandemia da COVID-19;

l'impatto negativo del conflitto in Ucraina sulla fiducia delle famiglie e delle imprese ha contribuito ad aggravare il taglio alla previsione della crescita reale del Paese per il 2022;

dal lato delle imprese con lavori in corso di esecuzione, in particolare, il problema del caro-prezzi dei materiali sta già rallentando i cantieri delle società che effettuano i lavori appaltati dai concessionari di lavori pubblici, anche di quelli del settore delle telecomunicazioni, centrali per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento normativo utile, una soluzione che consenta anche ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione, in particolare per quelli del settore delle telecomunicazioni, di fare fronte agli incrementi dei costi delle materie prime sia dal lato dell'Amministrazione concedente sia dal lato dei propri fornitori, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, al fine di scongiurare il rischio di forte rallentamento dei cantieri e quindi di ritardi sui progetti di infrastrutturazione anche in fibra ottica del Paese.

———————

**G23.2**

MANTOVANI, CASTALDI, GAUDIANO, ROMANO, QUARTO, DI GIROLAMO, LANZI, CROATTI, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 del provvedimento in esame interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

considerato che:

il settore delle costruzioni è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia, della guerra e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti;

la Conferenza delle Regioni, già agli inizi di febbraio 2022, ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture. La Conferenza delle Regioni ha elaborato un metodo di aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d'asta che fosse di supporto per gli operatori del settore delle costruzioni e che avesse l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere. Si è proceduto cosi ad individuare un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale, a prevedere un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi e a dare una prima indicazione in merito all'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale. Il contributo della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

valutato che:

l'aumento sconsiderato dei prezzi, di fatto, ha bloccato anche le attività edilizie per la ricostruzione,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, nonché dei prezzi internazionali dell'energia, affinché tutte le Regioni in cui ricadono i comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del

2012 e del 2016 provvedano ad aggiornare i prezzari regionali, allineandoli con quanto contenuto nei prezzari DEI.

---

## EMENDAMENTI

**23.0.1**
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**
*(Riduzione IVA)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui lavori appaltati dagli enti pubblici in conto capitale è fissata al quattro per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2022 al 2026, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**23.0.2**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76/2020».

**23.0.3**

BRIZIARELLI, DE ANGELIS, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi internazionale, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i lavori nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. In relazione ai contratti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'aumento dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 1, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

**23.0.4**
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "lº gennaio 2022";

*b)* al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

*c)* al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal presente comma, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'il per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'Il per cento».

---

**23.0.5**
PEROSINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***
*(Prezziari)*

1. Tutti gli enti pubblici che esperiscono procedure di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, gare di appalto secondo il sistema del Codice degli contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono autorizzati a praticare e controbilanciare i prezzi per i fattori di produzione, ad eccezione della voce "lavoro dipendente", secondo le condizioni di mercato da dimostrare attraverso apposita relazione del RUP.

2. La presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023».

---

**23.0.6**

COLLINA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

*a)* ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano,

*b)* Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

*c)* Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazio-

ne del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «18, 23» *inserire la seguente:* «, 23-*bis*».

**23.0.7**
BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**
*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)*

All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

- la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo'";

2) i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

3) al comma 8:

- le parole da "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1º luglio 2021, n. 101" sono soppresse;
- le parole "della compensazione" sono soppresse e sostituite con le seguenti "delle somme";

4) al comma 10:

- le parole "alle compensazioni" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme";
- le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8." sono soppresse;

5) al comma 11:

- le parole "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse;
- dopo le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,";
- dopo le parole: "relativi a lavori,", la parola: "possono," è soppressa;
- le parole "incrementare ovvero ridurre" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "incrementano ovvero riducono";
- le parole "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del

comma 2 del presente articolo" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

6) al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

---

**23.0.8**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)*

All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

*b)* i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

*c)* al comma 8 le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1º luglio 2021, n. 101" sono soppresse e le parole: "della compensazione" sono soppresse e sostituite con le seguenti: 'delle somme';

*d)* al comma 10 le parole: "alle compensazioni" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8." sono soppresse,.

*e)* al comma 11.

- le parole "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse;

- le le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,";

- dopo le parole: "relativi a lavori,", la parola: "possono," è soppressa;

- le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono soppresse e sostituite dalle seguenti incrementano ovvero riducono";

- le parole: "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

*f)* comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

---

**23.0.9**

STEFANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione de110 per cento di quest'ultimo'";

*b)* i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

*c)* al comma 8, le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino alle parole: "dalla legger luglio 2021, n. 101" sono soppresse e le parole: "della compensazione" sono sostituite con le seguenti: "delle somme";

*d)* al comma 10, le parole: "alle compensazioni" sono sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8" sono soppresse;

*e)* al comma 11, le parole: "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse; dopo le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente disposizione,"; dopo le parole: "relativi a lavori," la parola: "possono," è soppressa; le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono", e le parole: "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

*f)* al comma 11-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" sono inserite le seguenti ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" è inserita la seguente "anche" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.";

*g)* al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

---

**23.0.10**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Aggiornamento prezzari autonomi)*

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" sono inserite le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" è inserita la seguente: "anche";

- al secondo periodo, dopo le parole: "dei prezzari" è soppressa la parola: "regionali"; dopo le parole: "le stazioni appaltanti" è soppressa la parola: "possono"; dopo le parole: "dell'accordo-quadro" le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono"; dopo le parole: "le risultanze dei prezzari" è soppressa la parola: "regio-

nali"; dopo le parole: "su base semestrale" sono soppresse le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo"».

---

**23.0.11**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali", sono inserite le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati", è inserita la seguente: "anche";

*b)* al secondo periodo:

1) dopo le parole: "dei prezzari", la parola: "regionali" è soppressa;

2) dopo le parole: "le stazioni appaltanti", la parola: "possono" è soppressa;

3) le parole: "incrementare ovvero ridurre", sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono";

4) dopo le parole: "le risultanze dei prezzari", la parola: "regionali" è soppressa;

5) dopo le parole: "su base semestrale", le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse».

---

**23.0.12**

BOCCARDI, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" inserire le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" inserire la seguente: "anche";

*b)* il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro"».

---

**23.0.13**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" inserire le seguenti ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" inserire la seguente: "anche";

- al secondo periodo, dopo le parole: "dei prezzari" sopprimere la parola: "regionali"; dopo le parole: "le stazioni appaltanti" sopprimere la parola: "possono"; dopo le parole: "dell'accordo-quadro" le parole: "incrementare

ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono"; dopo le parole: "le risultanze dei prezzari" sopprimere la parola: "regionali"; dopo le parole: "su base semestrale", sopprimere le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo"».

---

**23.0.14**

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, FEDE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di importo superiore a 70.000 euro";

*b)* dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili"».

---

**23.0.15**

Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, SANTILLO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal iº gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i

lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».

---

**23.0.16**

GINETTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati verificatosi dal lº aprile al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,08 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.007.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**23.0.17**

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal pre-

sente comma, si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro.

2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**23.0.18**

MARINO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».

---

**23.0.19**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate; qualora non fossero sufficienti è autorizzata la spesa nel limite massimo di ulteriori 20 milioni di euro nel 2022. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge 196 del 2009.

2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».

---

**23.0.20**

BOCCARDI, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

---

**23.0.21**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***
*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

---

**23.0.22**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

---

**23.0.23**
NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***
*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto,

è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

---

**23.0.24**

BITI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta».

---

**23.0.25**

ROMEO, PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)*

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime derivante dalla crisi internazionale in at-

to, entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 16, del' decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione, determinato sulla base delle rilevazioni effettuate dalle Camere di commercio. Il prezzario nazionale speciale di cui al presente articolo ha validità fino al 31 dicembre 2022».

---

**23.0.26**

BITI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici per lavori)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1º novembre 2021».

---

**23.0.27**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per le procedure di appalti privati, gli eventi non previsti, legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

---

**23.0.28**

NASTRI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

---

**23.0.29**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

---

**23.0.30**

BOCCARDI, GALLONE, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e

oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

---

**23.0.31**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegozi azione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

---

**23.0.32**

STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

---

**23.0.33**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti pubblici è fatta comunque salva la possibilità per l'appaltatore di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta così come previsto dall'articolo 1467 del codice civile».

---

**23.0.34**

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022».

---

**23.0.35**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis.***

*(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

**23.0.36**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art.23-*bis.***

*(Semplificazioni in materia di affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia)*

1. Al fine di reperire tempestivamente alternative valide e sostenibili alla dipendenza da fonti energetiche costose, per l'affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia elettrica e termica di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei.

2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino al 31 dicembre 2022».

---

## Art. 25

**25.1**

CIOFFI, FEDE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *comma 1, premettere le seguenti lettere:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori";

*0b)* al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori"»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge il maggio 2012, n. 56, sono altresì incluse negli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. A tal fine, fermi restando gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali si applicano, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita, anche all'esito di procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione idroelettriche».

---

## Art. 27

**27.1**
GIARRUSSO, PARAGONE, DE VECCHIS, MARTELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## Art. 28

**28.1**
GRANATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**28.2**
GRANATO

*Al comma 1, capoverso* «1-*bis*»*, sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**28.3**
GRANATO

*Al comma 1, capoverso* «1-*bis*»*, sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**28.4**
CIOFFI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*:*

1) *alla rubrica, sostituire le parole:* «con tecnologia 50» *con le seguenti:* «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

2) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «con tecnologia 50» *con le seguenti:* «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «della tecnologia RG» *con le seguenti:* «della tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «sulla tecnologia 5G» *inserire le seguenti:* «o su altre tecnologie».

---

**28.5**

PITTELLA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private SG».

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione»;

c) *al comma 3, sopprimere il seguente periodo:* «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità.»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».

e) *al comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «determinati beni o servizi» *aggiungere le seguenti:* «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».

---

**28.6**

DI PIAZZA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecno-

logia 5G» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

---

**28.7**

MARINO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

---

**28.8**

BOCCARDI

*Al comma 1, al capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

---

**28.9**

BOCCARDI, VONO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*:*

1) *al comma 2, primo periodo:*

a) *sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche» *con le seguenti:* «descrizione»;

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «Sono escluse dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano una estensione di beni o servizi relativi a contratti già in essere o a procedimenti approvati».

2) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «con cadenza quadrimestrale» *con le seguenti:* «e di integrare eventuali specifiche tecniche relative ad acquisizioni già finalizzate e incluse nel piano mediante comunicazioni esecutive non soggette a prescrizione».

b) *al comma 3 premettere le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 30 settembre 2022».

---

**28.10**
DI PIAZZA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

---

**28.11**
MARINO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, comma 2, le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *sono sostituite dalla seguente:* «descrizione».

---

**28.12**
BOCCARDI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

---

**28.13**
DI PIAZZA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».

---

**28.14**
MARINO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 50.».

---

**28.15**
BOCCARDI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G.».

---

**28.16**
BOCCARDI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, al comma 3 sopprimere il seguente periodo:* «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità».

---

**28.17**
DI PIAZZA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.*

---

**28.18**
MARINO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, comma 3, il quarto periodo è abrogato.*

---

**28.19**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «determinati beni o servizi» *aggiungere le seguenti parole:* «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».

---

**28.20**
DI PIAZZA

*Al comma 2, dopo le parole:* «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**28.21**
BOCCARDI

*Al comma 2, dopo le parole:* «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» *aggiungere le seguenti:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge».

---

**28.22**
MARINO

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.».

---

**28.0.1**
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione della normativa sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie,", è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

4) al comma 3, dopo le parole: "prescrizioni della CEI", è aggiunto il seguente periodo: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1".

5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,";

*b)* all'articolo 47, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

*c)* all'articolo 51, comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire";

*d)* all'articolo 54, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*e)* all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

---

**28.0.2**

BAGNAI, CORTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

*c)* al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".».

---

**28.0.3**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della difettiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

*c)* al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

---

**28.0.4**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", inserire le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di

attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

---

**28.0.5**

BAGNAI, CORTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

---

**28.0.6**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura: privatistica";

*b)* Al capoverso "Articolo 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

- le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

---

**28.0.7**

BAGNAI, CORTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica".

1-*ter*. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

*b)* le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

---

**28.0.8**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

---

**28.0.9**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazioni per l'installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)*

1. All'articolo 1, paragrafo. "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).».

---

**28.0.10**

BAGNAI, CORTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 54 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

2. All'articolo 55, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

---

**28.0.11**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 54", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali' o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti, o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*b)* al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni

dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

---

**28.0.12**

BAGNAI, CORTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis.***

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

---

**28.0.13**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis.***

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa docu-

mentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

---

**28.0.14**

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.

2. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

*b)* sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

*c)* le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

---

**28.0.15**
MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**
*(Semplificazioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente comma:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

**28.0.16**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazione in materia di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* eliminare le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

*b)* sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", con le seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

---

**28.0.17**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Semplificazioni in materia di usi civici)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate dà usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».

---

**28.0.18**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente.:*

**«Art. 28-*bis*.**
*(Semplificazioni in materia di collaudo statico)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter*, aggiungere, il seguente:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

---

## Art. 29

**29.1 (testo 2)**
CIOFFI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) comma 2, dopo le parole: "*provvedono all'acquisto*" inserire le seguenti: ",* all'interno degli Stati membri dell'Unione europea,";

*b) dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis* All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

2) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori del-

l'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «6-*bis*. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti informatici, dei servizi cloud e delle infrastrutture digitali".

---

**29.2**

MARINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

---

**29.3**

COLLINA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

---

**29.4**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

---

**29.5**

DAMIANI, BOCCARDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

---

**29.6**

CORTI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

---

**29.7**

CIOFFI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 11. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

*b)* al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture digitali».

---

**29.8**

CIOFFI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-*bis*. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione».

---

**29.0.1**

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 29-*bis*.**

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. La Presidenza del Consiglio e il Ministero della difesa trasmettono alla Camere una relazione dettagliata relativa all'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 2 entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3-*ter*. All'esito dell'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e con cadenza semestrale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisce alla Camere con un'informativa dettagliata sullo stato del-

l'arte dei lavori relativi al Polo Strategico Nazionale e sul livello di adesione all'infrastruttura"».

---

## Art. 30

**30.1**

MARINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione, che potrà aver luogo solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dei suddetti Ministeri».

---

**30.2**

BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti*: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», *e le parole:* «dieci giorni», *sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»;

b) *al comma 4, le parole:* «31 luglio 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2022».

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: "attività di importazione" sono aggiunte le seguenti: ", di esportazione";

*b)* al comma 2 dopo le parole: "dichiarazione doganale di importazione" sono aggiunte le seguenti: "dichiarazione di esportazione,"».

---

**30.3**
PEROSINO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare», *con le seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale».

---

**30.4**
D'ALFONSO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia» *con le seguenti:* «I soggetti» *e dopo la parola:* «esportare» *aggiungere le seguenti:* «dal territorio nazionale».

---

**30.5**
MARINO

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia» *con le seguenti*: «I soggetti»;

- *dopo le parole:* «che intendono esportare» *aggiungere le seguenti:* «dal territorio nazionale».

---

**30.6**
MARINO

*Al comma 2, sostituire le parole*: «almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione» *con le seguenti:* «almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'operazione».

---

**30.7**
D'ALFONSO

*Al comma 2 sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «trenta».

---

**30.8**
PEROSINO

*Al comma 2 sostituire la parola*: «dieci» *con la seguente:* «trenta».

---

**30.9**
D'ALFONSO

*Al comma 4, sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

---

**30.10**
PEROSINO

*Al comma 4 sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

---

**30.11**
MARINO

*Al comma 4 sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

---

# ORDINE DEL GIORNO

**G30.1**
CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche;

considerato che:

le materie prime critiche (CRM - Criticai Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di vista climatico, porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono, come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

secondo il Comitato economico e sociale europeo, il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle. La Commissione europea stima che la transizione verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.00o posti di lavoro nell'UE entro il 2030;

nel settembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea lo studio «Criticai Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability», dove si evidenzia che il 44% della domanda europea per i singoli materiali viene soddisfatta con importazioni dalla Cina, Turchia e Sudafrica, con un picco drammatico per le terre rare (tra l'86 e il 96%), il niobio dal Brasile (85%), cobalto dal Congo (68%), litio dal Cile (78%). La stessa UE evidenzia la necessità di ridurre drasticamente tale dipendenza;

la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l'Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigiona-

mento globali, anche continuando a collaborare con i partner di tutto il mondo, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle importazioni, rafforzando la circolarità e l'efficienza delle risorse e, in settori strategici, aumentando la capacità di approvvigionamento all'interno dell'UE;

in tale ottica, in ragione del forte avanzamento tecnologico nell'ambito dell'UE, appare evidente la necessità di incrementare il peso geostrategico del Paese, anche attraverso la creazione di un grade hub di innovazione;

l'Italia, come l'Europa, vanta una lunga tradizione di attività estrattive e minerarie. È ricca di aggregati e minerali industriali, ma è meno efficace nello sviluppo di progetti volti all'approvvigionamento di materie prime critiche, anche se esiste un potenziale significativo in tal senso,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime critiche primarie, mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;

a rafforzare l'approvvigionamento e la trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime;

a promuovere la realizzazione di un grande polo di riciclaggio di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche, anche prevedendo la creazione di un'apposita struttura e coinvolgendo le grandi aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia ed industria, al fine di elaborare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle materie prime critiche.

# EMENDAMENTI

**30.0.1**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 30-*bis.***

*(Contrasto al mercato illecito dei prodotti del tabacco)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

**''Art. 41-*bis.***

*(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)*

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.";

*b)* all'articolo 47 dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'articolo 291-*bis.* è sostituito dal seguente:

"Art. 291-*bis.* - *(Contrabbando di tabacchi lavorati) - 1.* Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini, di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

*2.* I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

*3.* I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.";

*b)* all'articolo 291-*ter* al comma 2 dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

"*e*-bis*)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

*e*-ter*)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

e-*quater)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

e-*quinquies)* nei casi in cui, viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."».

**30.0.2**
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 30-*bis*.**
*(Disposizioni in tema di messa in sicurezza della produzione energetica da fonte idroelettrica)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti le misure a tutela dell'interesse nazionale, nonché i criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

---

## Art. 31

**31.1**
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole:* «Nell'ambito» *con le seguenti:* «Nel rispetto della Direttiva 2001/55/CE e in coerenza con gli obiettivi di cui alla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo (UE) 2022/382, sono previste misure di protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini, comunque già presenti nel territorio nazionale alla data del 24 febbraio 2022 o giunti in seguito, e nei confronti dei cittadini di paesi terzi e apolidi, sfollati dall'Ucraina. A tal fine, nell'ambito»;

- *dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

---

**31.2**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al primo comma, lettera* a) *sostituire le parole:* «15.000» *con la seguente:* «50.000»;

*Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole:* «348 milioni» *con le seguenti:* «818 milioni»;

- *al comma 5 aggiungere il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 pari a 470 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009 e del Fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del d.l. 282/2004».

---

**31.3**

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, lettera* a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, fra gli altri requisiti previsti, di non aver avuto alcun tipo di contenzioso legato alla gestione e all'accoglienza dei migranti;».

---

**31.4**

BINETTI

*Al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «autonoma sistemazione,» *inserire le seguenti parole:* «ivi compresa la possibilità di identificare forme di indennizzo, nei limiti degli stanziamenti previsti, delle famiglie ospitanti che offrono forme di sostentamento indiretto,».

---

**31.5**

MANCA, PARRINI, BITI, TARICCO, COMINCINI

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite con apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile,».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 391.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 355.533.750 euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a euro 36 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**31.6**

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario con una dotazione pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2022, per riconoscere, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*: quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26».

---

**31.7**

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

---

**31.8**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.»

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «348 milioni», *con le seguenti:* «384 milioni».

---

**31.9**

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. quanto a 36 milioni, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**31.10**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

---

**31.11**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con

tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

---

**31.12**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

---

**31.13**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un fondo straordinario per le spese sostenute dai comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile».

---

**31.14**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 200».

---

**31.15**

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'interno provvede mensilmente, per il tramite delle prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento dei medesimi minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* quanto a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante quota parte del fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**31.16 (testo 2)**

PIROVANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*: A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, il Ministero dell'Interno provvede mensilmente, per il tramite delle Prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute dai Comuni per i servizi connessi alla frequenza scolastica dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina che sono stati accolti nelle scuole del proprio territorio per l'anno scolastico **2021-2022**, quali i servizi di ristorazione e trasporto scolastici, l'assistenza educativa scolastica.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-*bis*): quanto a 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

**31.17**

FARAONE, MARINO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5; del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter*. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

---

**31.18**

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e vincolate a spese per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'ucraina».

---

**31.19**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, possono essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori. I proprietari sono tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. È assolutamente vietato a cittadini di nazionalità diversa da quella ucraina rivendicare la proprietà di animali d'affezione ucraini, nell'intento di condurli in Italia.

5-*ter*. Le associazioni animaliste possono aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza. I gestori delle compagnie di trasporto possono accogliere sui loro autoveicoli unicamente animali che rispondono ai requisiti di cui al comma 5-*bis*, e al fine di garantire il benessere animale, assicurano loro di viaggiare in stretta vicinanza con i propri proprietari o detentori, in sicurezza, prevedendo altresì adeguati momenti di sosta.

5-*quater*. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia. Gli animali d'affezione sono posti immediatamente sotto sequestro ed essere visitati da un veterinario, per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia. Gli animali sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e come metodo di identificazione è utilizzato il numero di un microchip, applicato a livello del collo e laddove risultasse già presente un microchip, applicato prima dell'arrivo degli animali in Italia, è ritenuto valido ai fini dell'identificazione.

5-*quinquies*. Gli animali, giunti in Italia, sono immediatamente vaccinati contro la rabbia. Non si procede alla vaccinazione solo nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un paese membro EU.

5-*sexies*. L'animale oggetto del sequestro viene affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di:

- non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro;

- evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici;

- non accedere ai parchi pubblici;

- mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione;

- segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte;

- segnalare, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali;

- rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario.

5-*septies*. Il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione.

5-*octies*. I servizi veterinari ufficiali coinvolgono i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G31.1**

BINETTI, GALLONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea, assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 gli accadimenti nel territorio dell'Ucraina hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di fornire materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina e a supportare il sistema di protezione civile locale affinché abbia a disposizione i beni connessi con la gravità della situazione e per assicurare almeno il primo soccorso;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 prevede l'attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e la cooperazione in ambito comunitario;

il decreto-legge in esame prevede tra l'altro anche specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza, del conflitto bellico in atto in quel Paese e che tali disposizioni oltre a prendere in considerazione l'accoglienza e il sostentamento di queste persone, prevede la possibilità di facilitare la loro assunzione, anche temporanea, nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

il Senato condivide la necessità di rafforzare e assicurare il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione Ucraina anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente;

considerata la gravità della situazione di guerra in Ucraina che non consente ad oggi di prevedere né le condizioni in cui la popolazione Ucraina si trova attualmente né per il prossimo futuro, tanto meno la data della fine di questa guerra e, prendendo atto che tutto quanto è stato ad oggi disposto disciplina la situazione solo fino alla data del 31.12.2022;

considerato che la situazione della popolazione in Ucraina versa in condizioni di crescente gravità e che è prevedibile che aumentino i flussi delle persone immigrate, ma non è prevedibile conoscere le condizioni e lo status in cui tale fenomeno migratorio si presenterà: adulti, famiglie, donne, giovani, persone sane e persone vulnerabili, anziani, minorenni, nonché di bambini non accompagnati i cui numeri crescono quotidianamente e che ciò richiede una capacità di pianificare diverse forme di accoglienza e supporto;

alla luce di quanto precede, si rendono necessarie misure che non si basino solo sull'urgenza e sui necessari interventi di prima e breve accoglienza, ma che prevedano fin da ora l'organizzazione di tali azioni complesse in forma più stabile e proiettate nel medio-lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere percorsi organizzati dell'accoglienza non solo in forma emergenziale, ma anche in base ad un approccio più stabile e strutturato di più lungo periodo che da un lato tenga conto delle difficili condizioni attuali che impediscono alle persone ucraine di rimanere nel loro Paese, e dall'altro tenga conto anche della necessità di un imminente futuro in cui sia assicurato e preparato il loro coinvolgimento attivo nella fase della ricostruzione che si auspica sia un modello di «Piano Marshall»

condiviso dalla popolazione Ucraina e che questa partecipi pienamente alla ricostruzione;

a valutare la possibilità di identificare percorsi organizzativi dell'accoglienza, in particolare per ciò che concerne i bisogni speciali dei minori, dei minori non accompagnati e dei giovani e invita il Governo a porre in essere politiche integrate e interventi in cui le famiglie e le persone singole di nazionalità Ucraina possano essere inserite con prospettive di integrazione, stabilità di medio periodo e contemporaneamente di sicurezza accedendo ai tradizionali percorsi riconducibili alle reti del terzo settore e degli alti Locali, ma anche a innovative forme di disponibilità della società civica organizzata, ivi comprese le famiglie, che intendono sostenere percorsi di accoglienza ed ospitalità;

a valutare la possibilità di estendere le opportunità di assunzioni agevolate e di perfezionamento dei profili professionali delle persone ucraine accolte in Italia, non solo per il personale medico-sanitario, ma per tutte le professioni tecniche in particolare per quella tipologia di lavori che potranno essere spendibili al loro ritorno in Ucraina per favorire anche la ricostruzione del Paese;

a valutare la possibilità di sollecitare la Commissione europea ad approvare con urgenza e tramite una corsia preferenziale un Piano Erasmus+ e una linea di azione del Corpo Europeo di Solidarietà per costruire l'accoglienza dei giovani ucraini nei diversi Paesi europei seguendo l'approccio delle aperture che questi Programmi di mobilità europea riservati ai giovani provenienti dai Paesi partner considerato anche che l'Ucraina è già Paese partner dell'UE dal 2017;

a tenere informato il Parlamento in merito allo stato dell'arte delle previsioni di medio periodo e alle scelte che il Governo intende portare avanti per assicurare che l'accoglienza delle persone ucraine fuggite dalla guerra tenga conto delle diverse tipologie di bisogni della popolazione Ucraina, ivi comprese le esigenze di natura socio-sanitaria e di supporto psicologico e contemporaneamente della sicurezza in Italia.

---

**G31.2**

BOCCARDI, GALLONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'impatto del conflitto tra la Federazione Russa e le Repubblica Ucraina sta' avendo notevoli ripercussioni negative non solo dal punto di vista umanitario ed economico, ma anche sotto il profilo delle conseguenze socio-pedagogiche che molti bambini e ragazzi ucraini in età scolare stanno subendo;

nel corso di queste ultime settimane, alcuni istituti scolastici tramite i loro dirigenti, hanno sostenuto l'esigenza di consentire a molti ragazzi lontani dalla propria patria di potersi, «ricongiungere virtualmente» con i loro docenti di riferimento attraverso modalità telematiche che possano consentire loro di svolgere qualche ora in didattica a distanza in lingua Ucraina e completare, sia pur nell'assoluta precarietà, i percorsi scolastici intrapresi nel corso dell'anno;

in questo quadro, sarebbe necessario, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che ciascun istituto di ogni ordine e grado possa mettere a disposizione dei studenti ucraini rifugiati in Italia, ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quella di residenza;

contestualmente, sarebbe opportuno che in sede europea si assumessero iniziative utili, anche coinvolgendo il Ministero dell'Istruzione ucraino, al fine di garantire una risposta coordinata e solidale agli studenti ucraini nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell'accoglienza e della continuità educativa;

la didattica a distanza oltre a essere uno strumento utile a garantire la continuità del percorso scolastico in una fase di emergenza come quella attuale, contribuirebbe sotto il profilo psicologico, ad attenuare il senso di vuoto e di smarrimento dovuti al venir meno di luoghi familiari e abitudini;

considerato che:

giova, altresì, considerare che se il trend di arrivo dei profughi e con esso l'accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini, dovessero aumentare, la situazione potrebbe diventare ingestibile per quanto concerne gli spazi e il numero di insegnanti nei vari istituti;

inoltre, non può trascurarsi il rischio legato all'indice dei contagi da Covid, considerato che molti bambini e adulti ucraini non sono vaccinati,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la massima partecipazione degli studenti ucraini alla didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina e a sollecitare risposte coordinate e solidali anche in sede europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione ucraino, per con-

sentire agli studenti ucraini di concludere l'anno scolastico o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quelle di residenza;

a prevedere sin da ora linee di azione e misure di inserimento scolastico in vista dell'anno scolastico 2022-2023, in relazione alle condizioni che si realizzeranno e al momento in gran parte ignote, per garantire ai bambini ucraini di poter proseguire il percorso di studi in attesa della cessazione del conflitto e del ritorno nel proprio Paese.

---

**G31.3**

BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCIASCIA, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN, VITALI, VONO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ha introdotto disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati costretti a fuggire dal conflitto;

con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Ri-

fugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

impegna il Governo:

a reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in. capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato.

---

## EMENDAMENTI

**31.0.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 31-*bis*.**

*(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

---

**31.0.2**

CASTELLONE, CATALFO, VANIN, FERRARA, GAUDIANO, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, CASTALDI, CORBETTA, CROATTI, DE LUCIA, DI GIROLAMO, LANZI, LEONE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, ROMAGNOLI, RUSSO, SANTANGELO, MARINELLO, PIARULLI, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

*(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**31.0.3**

MALPEZZI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, PARRINI, VALENTE, ROJC, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis*.**

*(Istituzione del fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati e misure a favore dei comuni per l'accoglienza dei cittadini ucraini)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'armo 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

---

**31.0.4**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 31-*bis*.**

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I 3000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2000 per minori stranieri non accompagnati e di 1000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872 del 2022, così come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881 del 2002.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo FNPSA.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

---

**31.0.5**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I 3.000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2.000 per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872/2022, cosi come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881/2002.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo FNPSA.».

---

**31.0.6**

MALPEZZI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, PARRINI, VALENTE, ROJC

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Dei posti di cui al comma 1, 2.000 sono destinati ai minori stranieri non accompagnati e 1.000 alle persone con disagio psicologico o con necessità di assistenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989.».

---

**31.0.7**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conser-

vazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

*c)* al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

*d)* al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

*e)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*f)* dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

*g)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*h)* al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

*i)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22

giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.».

---

**31.0.8**

MISIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*c)* al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

*d)* al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

*e)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*f)* dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

*g)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*h)* al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

*i)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

**31.0.9**

ALFIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis*.**

*(Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo)*

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Fondo è volto al finanziamento della attività di cooperazione e raccolta dati svolte dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e dal suo Osservatorio internazionale sulle vittime dei conflitti. Ai relativi oneri, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali ", della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

---

**31.0.10**

VALENTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis*.**

*(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n, 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.";

*b)* all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: 'servizi socio-sanitari ed educativi', sono inserite le seguenti: ', incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-*bis*)*, *c)*, *d)*, *l)*, e *p)*, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106.'"».

---

**31.0.11**

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

*(Ulteriori diposizioni di potenziamento della capacità amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

---

**31.0.12**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbi-

nare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

---

**31.0.13**

TOFFANIN, MALLEGNI, FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis.***

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'articolo 7 è abrogato.».

---

**31.0.14**
TOFFANIN, MALLEGNI, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis*.**
*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, articolo 7, comma 2, sopprimere la lettera *d)*.».

---

## Art. 32

**32.1 (testo 2)**
CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

1-*ter*. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*ter*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

---

**32.2**

CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis* Dopo l'articolo 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2021, n 234, è aggiunto il seguente:

"961-*bis*. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, di cui al comma 961, si applicano i seguenti criteri:

*a)* l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

*b)* l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

*c)* la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria."».

---

**32.3**

CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. In merito alle assunzioni ordinarie previste per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco autorizzate dalla vigente normativa si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento degli idonei della medesima ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre. 2023, termine ultimo di proroga della graduatoria.

1-*ter*. In merito alla copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 40 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la

mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria».

---

**32.4**

CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».

---

**32.5 (testo 2)**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque,

denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale militare e delle Forze di polizia di Stato nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.»

*Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

---

**32.6**

SAPONARA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Interno, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il distaccamento permanente Vigili del Fuoco per garantire le necessarie misure di sicurezza nel distretto Valli Ceno e Taro, prevedendo la necessaria integrazione delle unità permanenti della pianta organica del Comando Provinciale di Parma.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**32.7**

ANASTASI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.».

---

**32.8**

MANCA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa.

2-*ter*. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-*ter*, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.".

2-*sexsies*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-*quinquies*, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera *a)* del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2-*quinquies*.».

*Conseguentemente, la rubrica è così modificata:* «(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G32.1**

CANDIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

a Legnano, provincia di Milano, in viale Cadorna, esiste la Caserma Cadorna, grande area demaniale, oggi dismessa dall'uso militare;

il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha l'opportunità di dare corso ad una importante riorganizzazione della formazione dei nuovi Vigili del Fuoco, aggiungendo allo storico complesso delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, anche un polo didattico di formazione al Sud e nel Nord Italia;

tenuto conto che:

il complesso della dismessa caserma Garibaldi di Legnano ha tutte caratteristiche per potere assolvere alla funzione di Polo didattico del Nord Italia per la formazione dei Vigili del Fuoco;

all'interno del complesso può agevolmente trovare collocazione anche un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in sostituzione di strutture oggi non più adeguate alle mutate esigenze di soccorso sul territorio;

l'ampiezza del complesso consente inoltre la costruzione di adeguate strutture civili atte all'accoglienza residenziale dei vigili del fuoco, esigenza più volte sollecitata da tutte le rappresentanze sindacali e sostenuta, recentemente, anche dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la sua utilità nel consentire di colmare lacune di organico, spesso causate nel territorio dell'Alto milanese e del Varesotto, proprio dalla difficoltà nel trovare una soluzione residenziale per i neo formati Vigili del Fuoco;

questo progetto potrebbe diventare un esempio di rigenerazione di territorio dismesso e ampliamento qualitativo del servizio svolto dai Vigili del fuoco, esempio da esportare poi anche in altre realtà del Paese.

impegna il Governo:

a considerare l'utilità di dare corso a un progetto di riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Legnano con destinazione centro di formazione dei Vigili del fuoco, Polo Nord Italia, strutture residenziali per i Vigili del fuoco/forze dell'ordine/polizia Penitenziaria e nuovo distaccamento operativo per i vigili del fuoco, in sostituzione di vecchie strutture non più adeguate ad un efficiente servizio di soccorso.

———————

# EMENDAMENTI

**32.0.1**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**32.0.2**

AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**32.0.3**

BRIZIARELLI, ANGRISANI, ARRIGONI, BAGNAI, BORGHESI, BRUZZONE, CANDIANI, CORRADO, CRUCIOLI, D'ALFONSO, DORIA, ERRANI, FAGGI, FERRARI, FERRAZZI, FREGOLENT, FERRERO, GALLONE, GRANATO, MONTANI, MORONESE, NUGNES, PAZZAGLINI, RIVOLTA, RUFA, SIRI, TESTOR, TOSATO, MARTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

*b)* le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

*c)* le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni

a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

---

**32.0.4**

ROMEO, CANDURA, FUSCO, PEPE, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

**«Art. 32-*bis.***

*(Misure urgenti per implementare l'efficienza dell'operazione "Strade sicure")*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze annate nel controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1023, le parole: "dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 6.000 unità". L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,

comma 1024, è incrementata di euro 12.650.547 per l'anno 2022, e di euro 25.301.094 per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 621, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". L'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 621, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 22.553.403 per l'anno 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1º aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 35.203.950 per l'anno 2022 e in euro 25.301.094 per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**32.0.5**

L'ABBATE, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**

*(Agevolazioni fiscali in materia di acquisto di materiale ed attrezzature di soccorso per i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari)*

1. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "pubblici registri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di materiale ed attrezzature di soccorso".».

---

**32.0.6**
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**
*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

**«Art. 80-*bis*.**
*(Ufficio tecnico socio-educativo)*

1. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

*a)* l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

*b)* la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

*c)* le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout;*

*b)* l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1.* Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

*2.* Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

*a)* sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

*b)* presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

*c)* collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

*3.* A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità.».

---

## Art. 33

**33.1**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*

«1-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:* «al comma 1» *con le seguenti:* «ai commi 1 e 1-*bis*»*, nonché dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1-*bis* e dal comma 2, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

---

**33.0.1**
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 33-*bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari».

---

**33.0.2**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

---

**33.0.3**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

---

**33.0.4**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 33-*bis.***

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

---

**33.0.5**

MATRISCIANO, CATALFO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-*bis.***

*(Ricerca e formazione INPS)*

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'istituto, una scuola di formazione specialistica. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

---

**33.0.6**

MATRISCIANO, CATALFO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**

*(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)*

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 2022 il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dall'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 50 milioni di euro».

---

**33.0.7**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, FEDE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**

*(Destinazione di immobili ad esigenze di accoglienza)*

1. In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, fino al termine dello stato di emergenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici territoriali e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini che abbiano ottenuto lo *status* di rifugiato politico sul territorio nazionale.

2. L'istituto può chiedere la restituzione immediata delle unità immobiliari di cui al comma 1, anche prima della cessazione dello stato di emergenza.

3. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione dello stato di emergenza o nel diverso termine di cui al comma 2, le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS».

---

**33.0.8**

CATALFO, CASTELLONE, VANIN, CASTALDI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**

*(Assunzione di personale con qualifica di mediatore culturale)*

1. In considerazione della necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, al fine di supportare interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad avviare specifiche procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e possono essere svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

---

**33.0.9**
CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 33-*bis*.**
*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

---

## Art. 34

**34.1**
BOLDRINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «è consentito» *inserire le seguenti:* «, previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,».

---

**34.2 (testo 2)**
BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "è consentito" inserire le seguenti ", previo adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,".

---

**34.3**
BOLDRINI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in deroga all'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, commi 1, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*,».

---

**34.4**
BINETTI

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *il secondo periodo è soppresso;*

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis*. Le strutture sanitarie e quelle socio-sanitarie pubbliche o private interessate, a seguito della pubblicazione dei posti vacanti e delle graduatorie pubblicate in esito a concorsi pubblici nazionali rispetto ai quali non è stato possibile procedere al reclutamento dei candidati risultati idonei, ma non assegnatari della posizione, possono procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti di cui al comma 1, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

1-*ter*. Ai fini del reclutamento in deroga dei professionisti di cui al presente articolo e in sostituzione dell'esame di Stato e della iscrizione ai rispettivi albo di cui alla normativa nazionale per l'esercizio delle suddette pro-

fessioni, è possibile procedere alle assunzioni ferme restando le verifiche del possesso degli idonei titoli di studio e professionali da effettuare attraverso il possesso del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati nel caso di documentazione assente o non reperibile, ovvero attraverso le attestazioni prodotte dal centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di ente nazionale afferente alla rete NARIC - National academic recognition information centres - dell'Unione europea e alla rete ENIC - European national information centres - del consiglio d'Europa e dell'UNESCO in caso di documentazione presente ma parziale.

1-*quater*. Al fine di assicurare il tempestivo riconoscimento professionale nel settore delle professioni sanitarie di cui al presente articolo, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 450000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore del centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di centro ENIC-NARIC italiano».

---

**34.5**

GRANATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

---

**34.6**

GRANATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli articoli 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quiquies* e 4-*sexies* del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

---

**34.7**

GRANATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli articoli 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quiquies* e 4-*sexies* del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2022"».

---

**34.8**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, all'articolo 4, alla lettera *e)*, dopo le parole: "dati personali degli sfollati" sono aggiunte le seguenti: "Ai titolari del permesso di cui alla presente disposizione si applicano le previsioni degli articoli 25 e 26, comma 3-*bis*, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma nel limite massimo di 10 milioni di curo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009.*

---

**34.9**

GUIDOLIN, CATALFO, PIRRO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisco un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che richiedono il reclutamento temporaneo di tali professionisti secondo le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, altresì, a conservare la documentazione prodotta da ciascun professionista cittadino ucraino al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, previa asseverazione presso il tribunale del distretto di corte d'appello del territorio in cui insistono le aziende sanitarie presso cui esercitano la loro attività».

---

**34.10**
BINETTI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-*bis*. Al fine di facilitare anche le cure delle persone di nazionalità ucraina sfuggite alla guerra e temporaneamente accolte in Italia, la possibilità di attivare il reclutamento agevolato del personale medico sanitario e socio-sanitario di cittadini ucraini sfuggiti alla guerra nel loro paese di cui al presente articolo è prioritariamente riservata a quelle strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate che sono coinvolte nella assistenza e cura delle persone ucraine accolte in Italia.

1-*ter*. Considerate inoltre le gravi conseguenze per la salute mentale riconducibili alle sindromi da stress che possono colpire tutte le persone ucraine che sono sfuggite alla guerra nel loro paese e che sono accolte in Italia, in particolare i bambini, i minorenni e i giovani, una attenzione prioritaria è riservata anche agli psicologi di nazionalità ucraina che intendono stabilirsi in Italia».

---

**34.0.1**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**
*(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

---

**34.0.2**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Trattamento economico medici in formazione specialistica)*

1. A decorrere dal 1º aprile 2022, la parte variabile del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4800 euro.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai medici iscritti alle scuole di specializzazioni di medicina d'emergenza-urgenza e anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**34.0.3**

GAUDIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale per la conoscenza della fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici».

---

**34.0.4**
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-*bis.***
*(Personale militare della Croce rossa italiana)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* personale già appartenente al corpo militare della Croce rossa italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera *b)*, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

*b)* al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».

---

**34.0.5**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis.***
*(Misure per garantire continuità delle sperimentazioni cliniche attive in Ucraina)*

1. Alle aziende farmaceutiche, operanti sul territorio nazionale, promotrici di sperimentazioni cliniche sul territorio ucraino, e ai relativi Contract research organization (CRO), viene riconosciuta la possibilità di trasferire presso un centro sperimentale in Italia i soggetti partecipanti ad uno studio clinico al fine di garantire la continuità delle sperimentazioni cliniche e la sicurezza dei pazienti coinvolti, secondo le modalità definite da specifica comunicazione dell'Agenzia italiana per il farmaco in merito alla gestione degli

studi clinici in corso di emergenza dovuta al conflitto in Ucraina, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in conformità con le linee guida fornite dall'Agenzia europea per i medicinali.

2. Alla luce delle condizioni straordinarie conseguenti il conflitto in Ucraina, e nelle more dell'adozione di specifiche linee guida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali e da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, è riconosciuta la possibilità ai soggetti promotori di cui al comma i, di adottare provvedimenti che modifichino l'esecuzione o la gestione delle sperimentazioni cliniche, previa notifica della misura urgente all'autorità competente nelle modalità previste dal decreto 21 dicembre 2007.

3. Al fine di consentire l'individuazione tra i richiedenti e titolari della protezione temporanea dei soggetti, cittadini ucraini, coinvolti in sperimentazioni cliniche, l'Agenzia italiana per il farmaco rende disponibile la lista delle sperimentazioni in corso in Italia.

4. È riconosciuta la possibilità al promotore/CRO di farsi carico del rimborso delle eventuali spese eccezionali derivanti dall'implementazione delle misure urgenti per la protezione dei partecipanti ad uno studio clinico, nelle modalità definite dall'Agenzia Italia per il Farmaco con comunicazione di cui al comma 1».

---

**34.0.6**

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)*

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui

al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;".

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente:

"120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**34.0.7**
BITI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis.***
*(Disposizioni in materia di profilassi per gli animali da compagnia provenienti dall'Ucraina)*

1. Al fine di tutelare la salute animale e la salute pubblica alla luce dell'ingresso in territorio italiano di animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, è istituito presso il Ministero della Salute apposito fondo, con dotazione pari a 500000 euro per l'anno 2022, destinato a coprire le spese connesse alla conformazione degli animali d'affezione introdotti in Italia dall'Ucraina a quanto previsto dal regolamento (UE) 576/2013, in particolare le spese relative alla vaccinazione antirabbica e all'applicazione del *microchip* sottocutaneo, nei casi previsti dalla vigente normativa.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione dei fondi e la platea degli eleggibili, ivi compresi i medici veterinari liberi professionisti che offrono le proprie prestazioni per le finalità di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

---

**34.0.8**

BINETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini ucraini)*

1. In considerazione della crisi internazionale in atto, si agevola l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro paese per l'esercizio temporaneo di una professione per la quale in Italia si riscontra oggettiva penuria di forza lavoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definisce l'elenco delle posizioni per le quali la forza lavoro presente nel paese risulta non disponibile, nonché le procedure per il reclutamento temporaneo dei professionisti ucraini e i relativi impegni di spesa, in deroga alle norme per il riconoscimento delle qualifiche e agendo in analogia con quanto disposto per il comparto socio sanitario di cui all'articolo 34».

---

**34.0.9**

SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)*

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza

COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, che sono conformi ai requisiti minimi antincendio e ai requisiti di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella inerente i beni culturali sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 entro 90 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

*a)* dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

*b)* dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *m)* e *s)*, e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

**34.0.10**

CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 34-*bis*.**

*(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)*

1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle associazione e federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali, presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo *Good Practice Guidelines* - GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore. Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

**34.0.11**

FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis.***

*(Ulteriori disposizioni in materia di sanità in ordine alla pubblicità dei dispositivi medici)*

1. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e in considerazione della libera circolazione delle merci, libertà fondamentale garantita dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, l'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è abrogato».

---

**34.0.12**

FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 34-*bis.***

*(Modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in tema malattie rare della retina)*

1. Il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente conciate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

---

## Art. 35

**35.0.1**
VATTUONE, DONNO, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 35-*bis.***

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».

---

**35.0.2**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-*bis.***

*(Differimento provvisorio del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)*

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022"».

---

**35.0.3**

MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-*bis*.**

*(Proroga delle disposizioni in materia semplificazioni per la concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzo del suolo pubblico)*

1. All'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

---

**35.0.4**

NOCERINO, PRESUTTO, DI NICOLA, CAMPAGNA, AUDDINO, NATURALE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-*bis*.**

*(Misure in materia di proroga di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "per i 90 giorni successivi" con le seguenti: "fino al 31 ottobre 2022"».

---

**35.0.5**
MATRISCIANO, CATALFO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-*bis*.**
*(Misure di semplificazione per la richiesta di prestazioni sociali agevolate)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2-*bis*:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

*b)* dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma i del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

*c)* il comma 3 è abrogato».

---

**35.0.6**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 35-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di* governance)

1. Al fine di assicurare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali e unionali attraverso il rafforzamento delle funzioni di vigilanza doganale

incluse quelle relative alle merci a elevato impatto strategico o sottoposte, comunque, a procedure doganali coperte da segreto nell'interesse dello Stato, a restrizioni o nulla osta, anche sanitari, a regimi di monopolio o di tracciamento della filiera distributiva, a contingentamento o ad altre disposizioni speciali, garantendo la piena funzionalità degli uffici doganali e l'efficientamento delle funzioni di governance dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001". I nuovi o maggiori oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

---

**35.0.7**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 35-*bis.***
*(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Al fine di agevolare l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, al comma 2 dell'articolo 23-*quater*, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "delle dogane e dei monopoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle accise, dogane e monopoli"».

---

**35.0.8**
BITI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 35-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e rafforzamento della coesione territoriale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale per mitigare gli effetti economici e sociali della crisi ucraina sul territorio, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivante da tale crisi, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (di seguito denominato IVSM) non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanzia menti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*».

---

## Art. 36

**36.1**
GRANATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - *(Fondo per il sostegno economico del personale docente sospeso) - 1.* Al fine di sostenere economicamente il personale docente sospeso dal servizio durante l'emergenza pandemica, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione un fondo, per l'anno 2022, con una dotazione pari a 200 milioni di euro.

*2.* Con decreto del ministro dell'Istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

*3.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

---

**36.2**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

---

**36.3**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Per gli enti e le istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

*a)* fatto salvo quanto previsto dai punti *b)* e *c)*, una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti e le istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;

*b)* 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

*c)* 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».

*Conseguentemente la rubrica è modificata in:* «Misure urgenti per la scuola e la ricerca».

---

**36.4**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

*a)* ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*b)* ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-*ter*. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal l settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno».

---

**36.5**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

---

**36.6**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento».

---

**36.7**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera *e)*:

"*e)* alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA"».

---

**36.8**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con

decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente il comma 8 è soppresso.*

---

**36.9**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Sono attivati entro il 30 giugno 2022 con successivo decreto del Ministro dell'università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da decreto del Ministero dell'università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616».

---

**36.10**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* e comma 15, lettera *c)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

---

**36.11**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3-*sexies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole. "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse».

---

**36.12**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

*b)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

"1-*ter*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, fermo restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

*c)* al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili"».

---

**36.13**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis* Per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del comparto scuola del 3 dicembre 2009».

---

**36.14**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'Art. 420. - *(Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive)* - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro

che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-*bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione."».

---

**36.15**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

---

**36.16**

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «30 milioni» *con le seguenti*: «41,8 milioni»;

b) *al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «degli ambienti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione

e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 11,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**36.17**

ROMEO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 2, lettera* a), *dopo le parole*: «e degli ambienti», *inserire le seguenti*: «, di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

---

**36.18**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 2, alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, incluso il rimborso delle spese al personale scolastico per i test utili per il rilascio del cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.».

---

**36.19**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 2, lettera* a), *dopo le parole*: «da Covid-19» *aggiungere le seguenti*: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».

---

**36.20**
COMINCINI

*Al comma 2, lettera* a), *dopo le parole*: «da Covid-19» *aggiungere le seguenti*: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».

---

**36.21**
PEROSINO

*Al comma 2, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* possono essere inoltre destinate all'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».

---

**36.22**
BINETTI

*Al comma 2, lettera* b), *dopo le parole*: «istituzioni scolastiche statali» *inserire le seguenti*: «e quelle paritarie a gestione pubblica e privata».

---

**36.23**
DE LUCIA, MONTEVECCHI

*Al comma 2, dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: "sei anni di età", aggiungere le seguenti: "e che compiono 6 anni entro la fine dell'a.s. 2021-22 nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

---

**36.24**
DE LUCIA, MONTEVECCHI

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: "sei anni di età" aggiungere le seguenti: "e per tutti i bambini che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

---

**36.25**
VANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Con particolare riguardo all'accoglimento presso la città di Venezia e delle Isole della Laguna veneta dei bambini profughi provenienti dal conflitto ucraino in corso, sia per accoglienza temporanea sia per ricongiungimenti familiari, al fine di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, insieme con un'adeguata integrazione all'interno del tessuto scolastico e sociale, le iscrizioni dei bambini profughi all'anno scolastico in corso e al prossimo 2022/2023 concorreranno, secondo logiche e principi di ampia flessibilità, alla formazione delle classi in Venezia e Isole della Laguna veneta. Pertanto, anche con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «200 milioni» *con le seguenti*: «200,5 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207» *con le seguenti*: «3.977.525.207,5»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**36.26**
VANIN

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «200 milioni» *con le seguenti*: «200,5 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207» *con le seguenti*: «3.977.525.207,5»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

---

**36.27 (testo 2)**

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SAPONARA, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

<<2-*bis*. " L'art 19, comma 3-*sexies* della legge 28 marzo 2022 n. 25 è così modificato:

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale, nonché quello appartenente ai ruoli della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

2-*ter*. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. >>

---

**36.28**

PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* dopo le parole: "formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a) b)* e *c),* " aggiungere le parole: "relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell'infanzia"».

---

**36.30**

RAMPI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a le-

gislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

---

**36.31 (testo 2)**

VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI, MARILOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».

3-*ter*. Per l'adozione delle misure di cui al comma 3-*bis*, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-*quater*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

**36.32**

VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI, MARILOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 8,4 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**36.33**

DI PIAZZA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e il corretto avvio dell'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle rilevanti innovazioni previste dalla normativa vigente, nonché degli urgenti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie è bandito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, finalizzato in particolare alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un almeno un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione"».

---

**36.34**

BOCCARDI, GALLONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun istituto di ogni ordine e grado mette a disposizione degli studenti ucraini ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti a causa del conflitto bellico in altre nazioni diverse da quella di residenza».

---

**36.35**

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, non si applicano qualora dalla loro attuazione consegua la riduzione del numero di classi complessivamente autorizzabili».

---

**36.36**

GRANATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4-*ter*.2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "docente e" sono abrogate;

*b)* al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

*c)* sopprimere il primo periodo del comma 2 e il comma 4».

---

**36.37**

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 sono incrementati di 25 milioni per l'anno 2022, al fine di permettere alle scuole paritarie di far fronte all'incremento di spese a proprio carico generate dal rincaro delle bollette energetiche. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**36.38**

ALESSANDRINI, PAZZAGLINI, SAPONARA, PITTONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-*ter*. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma

2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-*quater*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis* e 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**36.39**

MALLEGNI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 276, lettera *a)*, della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", inserire le seguenti: ", fatti salvi, in ogni caso, gli impegni programmatici e di spesa connessi alla realizzazione del Piano Programmatico dell'attività scientifica pluriennale per gli anni 2020-2024, previsto dallo statuto della fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole* di cui all'articolo 1, comma 116, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a quanto necessario per la sua realizzazione, gestione e manutenzione"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

**G36.1**

DAMIANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'attuale quadro socio-economico venutosi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e perturbato ulteriormente dal conflitto russo-ucraino, presuppone interventi di carattere economico che possano non solo essere efficaci nel breve periodo, ma che gettino le basi per una crescita costante e duratura;

in particolare, alcune zone più arretrate del nostro paese rischiano di rimanere ulteriormente svantaggiate qualora non si intervenga attraverso una politica economica che favorisca la libera iniziativa intrapresa dalle giovani generazioni;

favorire l'imprenditorialità attraverso l'introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica facilitando l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione di cui gli stessi sono promotori, deve rappresentare una delle priorità di qualsiasi Governo;

l'istituzione di una Zona franca Giovani (ZFG) come luogo di incontro, spazio fisico o virtuale e di interazione tra i giovani, finalizzato alla elaborazione di idee, all'apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione rappresenta il punto di partenza al fine di garantire al nostro paese una dimensione europea all'interno della quale poter condividere progetti ed investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, nel rispetto degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte .a prevedere, attraverso appositi provvedimenti normativi, l'istituzione di Zone franche, in cui le giovani generazioni possano sviluppare il proprio bagaglio di idee e contestualmente implementare, anche attraverso agevolazioni fiscali le iniziative imprenditoriali.

---

**G36.2**

PIARULLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

considerato che:

già nello scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Com-

missione della Camera dei deputati, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

proprio l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se scorta, in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'Istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19;

proprio per cercare di sanare le evidenti carenze d'organico, garantendo la continuità didattica, e per offrire nuove opportunità d'inserimento nel mondo della Scuola per giovani e insegnanti precari, dall'allora ministro Azzolina era stato bandito un concorso per docenti delle Scuole secondarie il cui espletamento - come ognun sa - fu ostacolato e rallentato per gli effetti della pandemia, e che si è potuto infine svolgere solo in data 28 marzo u.s., in diverse sedi su territorio italiano;

considerato, inoltre, che:

per l'espletamento delle relative prove era stata prevista l'eliminazione del sistema a «quiz»: la selezione, cioè, basata su un sistema cosiddetto «a crocette», estremamente nozionistico-mnemonico e fortemente aleatorio e penalizzante. Ciononostante, ai sensi di quanto stabilito, nelle more, col decreto numero 73 del maggio 2021, il concorso ha avuto luogo con quiz generalizzato, mediante prova scritta a risposte chiuse computer based prima di una prova orale, nel solco della semplificazione dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta;

ciò, nella fattispecie, ha determinato una elevata e anomala percentuale di respinti, pari alla quasi totalità dei partecipanti, stimata al 9o%, e tale da far emergere dubbi rispetto alla validità e correttezza delle prove, ovvero riguardo alla formulazione dei test e alla modalità di presentazione, entro un sistema di valutazione che, a grandi linee, non sembra certo privilegiare la competenza e l'esperienza dei candidati, svilendone per converso professionalità e capacità;

valutato infine che:

sulla vicenda riguardante il concorso per docenti in particolare, si sono espressi anche il Codacons e l'Associazione per i diritti civili che hanno annunciato una raccolta firme di adesione per un ricorso collettivo al Tar del Lazio diretto a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando bocciati;

è necessario prevedere e promuovere un percorso di formazione dei docenti che, con criteri di selezione adeguati, ne valorizzi a pieno le capacità didattiche, comunicative, relazionali e professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di predisporre, come peraltro annunciato dal Ministro, un diverso e più equo sistema di valutazione nell'ambito del reclutamento dei docenti anche prevedendo di far ripetere le prove di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando respinti a causa degli errori contenuti nelle domande a risposta multipla o per quesiti non in linea con le finalità del concorso, valorizzando così realmente le competenze ed evitando innumerevoli possibili contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

---

## EMENDAMENTI

**36.0.1**

SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Misure urgenti per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Dopo l'articolo 126-*vicies sexies* è inserito il seguente:

**''Art. 126-*vicies-septies.***

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo

126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone".

*b)* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera *a)*.

*c)* L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

---

**36.0.2**

TESTOR, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di società partecipate)*

1. In considerazione del grave impatto economico derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, in particolare nei confronti delle attività economiche aventi sede nei territori montani, per il triennio 2022-2024, alle società partecipate aventi per oggetto sociale la realizzazio-

ne di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione delle attività economiche site nei territori montani, non si applicano le diposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».

---

**36.0.3**

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

---

**36.0.4**

DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Disposizioni in materia di erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati me-

diante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nonché gli strumenti premiali disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 214, n. 190.».

---

**36.0.5**

FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Misure per le società sportive dilettantistiche)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**36.0.6**

BITI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione)*

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, il comma 831-*bis* dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».

---

**36.0.7**
TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

**36.0.8**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, sono trasformate in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

*b)* le parole: "comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*"».

---

**36.0.9**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di assemblee sociali)*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».

---

**36.0.10**
DI GIROLAMO, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***
*(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 706, le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2022";

*b)* al comma 707, le parole: "82,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "247,5 milioni".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**36.0.11**
ROMANO, LAUS, LAFORGIA, FENU, MATRISCIANO, PESCO, BRESSA, ROMAGNOLI, CATALFO, DI GIROLAMO, FEDELI, GUIDOLIN, MONTEVECCHI, RUOTOLO, PUGLIA, LANZI, VACCARO, NANNICINI, TURCO, DI NICOLA, MAFFONI, FEDE, LOMUTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***
*(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**36.0.12**

CASTELLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

*a)* la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

*b)* la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai contratti di formazione specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

---

**36.0.13**
CASTELLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)*

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

———————

**36.0.14**
CASTELLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera *c)*. A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master. Allo stesso modo, con esclusivo riferimento ai ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità emette un atto formale di riconoscimento dei master di cui al presente comma, i cui estremi vengono recepiti dalle Università, che a loro

volta trasmettono alle Regioni e alle Province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.

3. Al fine di garantire la tempestiva erogazione dell'offerta formativa da parte delle Università, le Regioni e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità per quanto di propria competenza, esitano l'atto formale di riconoscimento, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riconoscimento da parte delle Università».

---

**36.0.15**

CASTELLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

*b)* all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi

nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.";

*c)* all'articolo 3, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque com-

missari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 1, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**36.0.16**
PIRRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma i quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della

vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

*a)* riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

*b)* per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

*c)* hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

*d)* comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma i sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma i per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

*a)* un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

*c)* Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

---

**36.0.17**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza)*

1. Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario, garantire il miglioramento della qualità dei servizi e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza, si consente l'assunzione in ruolo dei soggetti che abbiano maturato nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, alle dipendenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro flessibile, sottoscritti a seguito di una procedura selettiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,32 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

---

**36.0.18**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Proroga dei contratti del personale emergenza che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali)*

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni attribuite agli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario garantendo il miglioramento della qualità dei servizi e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso i suddetti istituti durante il periodo di emergenza i cui effetti non si sono esauriti, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile in essere al 31 marzo 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

---

**36.0.19**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Rimessione in termini)*

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"».

---

**36.0.20**
Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

*a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

*b)* nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 giugno 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo

stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 giugno 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva

(DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

*a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

*b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

*c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

*d)* le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

———————

**36.0.21**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Disposizioni urgenti in materia di distribuzione dei prodotti che contengono nicotina)*

1. All'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 62-*quater''*.

*b)* I commi da 3 a 9 sono abrogati.
*c)* Il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo"».

---

**36.0.22**
FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**
*(Due per mille per associazioni culturali)*

1. All'articolo 97-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "Per l'anno finanziario 2021" inserire le seguenti: "e 2022";

- all'ultimo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**36.0.23**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)*

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

*b)* l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Obblighi dei datori di lavoro) - 1.* I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, di impianti telefonici collegati con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, semi automatici, sistemi telematici e selezione passante a una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento del traffico telefonico, come stabilito dal presente articolo.

2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni,

ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un posto-operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 50 per cento più uno dei posti di operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuate le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista. Con il medesimo decreto, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti o possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.

6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

*c)* all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui . all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

*d)* all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.

6-*bis.* Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciuti dalla legge all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo

è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS".

2. In sede di prima attuazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come sostituito dal presente articolo, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista sono quelle determinate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e 11 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2011.

3. Il comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato».

---

**36.0.24**
DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***
*(Piano straordinario di rateazione)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, in un massimo di 120 rate mensili del pagamento delle stesse somme, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

*a)* il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

*b)* l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

*c)* il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.

7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022 e 130,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**36.0.25**

DI GIROLAMO, FEDE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Per le operazioni di acquisizione d'urgenza avvenute dal 1º gennaio 1960 al 31 dicembre 1990, al fine della regolarizzazione di titoli legittimanti reali di proprietà in capo a Comuni, Provincie e Città Metropolitane, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore dei medesimi enti, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune».

---

## Art. 37

**37.1**

TOFFANIN, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «a carico dei soggetti» *inserire la seguente:* «passivi»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi;

*b)* delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;

*c)* delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;

*d)* delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1,

numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

---

**37.2**

MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «a carico dei soggetti» *inserire la seguente:* «passivi»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi;

*b)* delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;

*c)* delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;

*d)* delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

---

**37.3**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «l'attività di produzione di energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 13 per cento», *e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».

---

**37.4**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «l'attività di produzione di energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica»;

b) *al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole:* «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica medianti impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, risulti effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».

---

**37.5**

GIROTTO, DE PETRIS, FEDE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi», *con le seguenti:* «dei soggetti che esercitano l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

---

**37.6**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» *con le seguenti:* «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

---

**37.7**
GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «dei carburanti»*, sono aggiunte le seguenti:* «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «operazioni passive» *sono aggiunte le seguenti:* «relative alle attività di cui al comma 1»;

c) *al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo:* «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria».

---

**37.8**
COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25» *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Co-

municazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

c) *sopprimere il comma 7.*

---

**37.9**

GALLONE

*Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di miro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**37.10**

MARINO, FARAONE

*Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».

---

**37.11**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis*

del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

---

**37.12**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

*a)* il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

*b)* il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti».

---

**37.13**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è soppresso.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 13 per cento».

---

**37.14**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Al comma 2 dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserite le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

*Conseguentemente, all'articolo 38:*

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «3,847.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*a*-ter*)* quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*a*-quater*)* quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

**37.15**

GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 2 dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserire le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2022, si provvede:*

*a)* quanto a 30 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 100 milioni di euro per 11 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**37.16**
MARINO, FARAONE

*Al comma 2, dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserire le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

---

**37.17**
CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *con le seguenti:* «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 1º marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 1º marzo 2021».

---

**37.18**
GALLONE

*Al comma 2, dopo le parole:* «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».

---

**37.19**
MARINO, FARAONE

*Al comma 2, dopo le parole:* «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».

---

**37.20**
GALLONE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

---

**37.21**
MARINO, FARAONE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

---

**37.22**
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

---

**37.23**
DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

2) *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «5.277.525.207 per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207

euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 5.277.525.207 euro per l'anno 2022».

---

**37.24**

VACCARO, PUGLIA, CROATTI, NATURALE, LANZI, TRENTACOSTE, FEDE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del io per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

---

**37.25**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 2 sostituire le parole*: «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 25 per cento».

---

**37.26**

RICHETTI, GRIMANI, MASINI, BONINO, NENCINI

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento».

---

**37.27 (testo 2)**

MISIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti*: «10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.

10-*ter*. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

---

**37.28**

CIOFFI, GIROTTO, NATURALE, CASTALDI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

---

**37.29**

MARINO

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole*: «è inferiore al 10 per cento» *con le seguenti*: «è inferiore al 12 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole*: «in 3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «in 3.982.525.207 euro»;

*dopo la lettera* a), *inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**37.30**

PESCO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo*;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Il contributo solidaristico straordinario è, altresì, dovuto per l'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º aprile 2022 al 30 giugno 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º aprile 2021 al 3o giugno 2021. Il contributo si applica nella misura del

10 per cento della base imponibile, calcolata con le medesime modalità di cui al comma 2.».

---

**37.31**

GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.*

---

**37.32**

MARINO, FARAONE

*Al comma 2, dopo le parole*: «Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.» *aggiungere il seguente periodo*: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

---

**37.33**

MARINO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al precedente comma, devono essere inclusi, per entrambi i periodi considerati, i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito: di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate al comma 2, nella

determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

---

**37.34**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al comma 2 devono essere incluse per entrambi í periodi considerati i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate nel comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

---

**37.35**

NUGNES, LA MURA, MORONESE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 dei soggetti citati dal comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, deve essere calcolato sottraendovi la misura compensativa ad eventuale carico di questi soggetti ai sensi del medesimo articolo 15-*bis*. La misura percentuale del contributo di cui al comma 2 del presente articolo può essere incrementata, con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo risulti effettivamente ridotta a seguito all'applicazione della disposizione di cui al presente comma, nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione.».

---

**37.36**
GALLONE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**37.37**
MARINO, FARAONE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».

---

**37.38**
GIROTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

---

**37.39**
MISIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

---

**37.40**
GALLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

---

**37.41**
GIROTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

---

**37.42**

GALLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

---

**37.43**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

---

**37.44**

GIROTTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al presente articolo, che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

---

**37.45**

GALLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2, escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

---

**37.46 (testo 2)**

ARRIGONI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

a. rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;

b. non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.

3-*ter*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle

operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.»

---

**37.47**

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».

---

**37.48**

GALLONE

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**37.49**

MARINO, FARAONE

*Sopprimere il comma 7.*

---

**37.50**

GIROTTO, CASTALDI

*Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole da:* «Al fine di evitare» *fino a:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «Al fine di garantire la massima tutela dei consumatori,

è fatto divieto ai soggetti di cui al comma i di traslare l'onere del contributo a titolo di prelievo solidaristico sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2022,»;

b) *dopo le parole:* «piano straordinario di controlli» *inserire le seguenti:* «e accertamenti a campione»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato presenta, entro il 31 dicembre 2022, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 8.».

---

**37.51**

CASTALDI

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «prezzo medio» *con le seguenti:* «prezzo al dettaglio».

---

**37.52**

NENCINI, FARAONE, MARINO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, aggiungere, infine, le seguenti parole: "ma possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

*Conseguentemente:*

*- la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente:* «1. Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie»;

*- la rubrica dell'articolo 37 del presente decreto è sostituita dalla seguente:* «Art. 37. - (Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie)».

---

**37.53**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«11. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

*Conseguentemente:*

*- la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue:* «Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»;

*- la rubrica dell'articolo 37 è modificata come segue:* «Art. 37. "Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie"».

---

# ORDINE DEL GIORNO

**G37.1**

GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

in particolare, il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1º aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza;

considerato che:

in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni», senza tuttavia specificare cosa si intenda per «indebito». La norma in esame, inoltre, non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

è stata altresì rilevata l'assoluta indeterminatezza circa le variabili oggetto della comunicazione delle imprese all'Autorità. Da un lato, infatti, si

ricorda come al comma 3 dell'articolo 37 il decreto in esame preveda che la tassa del 10% non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le c.d. operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti). Il comma 8 tuttavia prevede la comunicazione ad AGCM «del prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente». Sembrerebbe, dunque, che le variabili su cui calcolare il margine che rappresenta la base imponibile non siano le stesse che le medesime imprese devono notificare all'Autorità al fine di consentire la verifica su indebite ripercussioni sui prezzi della tassa;

anche con riguardo al contenuto dei controlli che la Guardia di Finanza dovrebbe porre in essere per conto dell'Autorità, la norma non risulta sufficientemente chiara: da un lato, infatti, essa dispone, al comma 8, che le imprese devono comunicare «il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente»; dall'altro, la medesima disposizione prevede, al comma 9, che la Guardia di Finanza utilizza «anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi»;

secondo l'AGCM appare altresì necessario stabilire in che modo verificare la sussistenza di «indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica». In tale ottica, assume rilievo il fatto che ogni possibile attività di accertamento di un ribaltamento della tassa sui prezzi non possa prescindere dall'utilizzo di un valore parametrico di margine prezzo/costi oltre il quale si presuma l'avvenuto ribaltamento. La criticità più rilevante relativa ai poteri individuati dal decreto in parola attiene principalmente a tale verifica,

impegna il Governo:

a garantire che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 37 non comporti indirettamente oneri per il consumatore e a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, nonché ad introdurre un obbligo in capo ai soggetti gravati dal contributo solidaristico di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

ad adoperarsi al fine di superare le criticità sollevate dall'AGCM in sede di audizione, con particolare riferimento alle variabili oggetto di monitoraggio; ii) alla modalità di raffronto dei margini mensili medi con margini presi a riferimento; iii) ai controlli da effettuare nel caso di accertamento di un extra margine mensile rispetto a quello preso a riferimento;

ad adottare adeguati correttivi volti a garantire la trasparenza delle condotte commerciali e ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto al riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli.

———————

# EMENDAMENTI

**37.0.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

*a)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

*d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

*e)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

*f)* concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

*g)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

*h)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato"».

**37.0.2**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione)*

All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in fine aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022"».

---

**37.0.3**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Proroga semplificazioni pubblici esercizi)*

All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

---

**37.0.4**

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti inte-

ressati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

*b)* al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

*c)* al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

*d)* al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

---

**37.0.5**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'*iter* di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, pos-

sono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

---

**37.0.6**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

---

**37.0.7**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

---

**37.0.8**

PIROVANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis*.**

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbi-

nare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

---

**37.0.9**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2),

al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

---

**37.0.10**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimen-

to rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

---

**37.0.11**

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma I sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia

pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10».

**37.0.12**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 5-*quinquies,*

1) dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"

2) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data".

*b)* all'articolo 3-*quinquies* le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

---

**37.0.13**

PIROVANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, e al fine di sostenere i comuni, le province e le città metropolitane nell'affrontare la spesa per le utenze di energia elettrica e gas, il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato per 100 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, ed è ripartito ai sensi del predetto articolo 27, comma 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

---

**37.0.14 (testo 2)**

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 37-*bis***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.»

---

**37.0.15**

ALESSANDRINI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 30 Milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**37.0.16**

PEPE, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, SALVINI, ROSSI, DE BONIS, MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le uten-

ze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di regione in disavanzo è riconosciuto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla riduzione delle masse passive pregresse.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**37.0.17**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**37.0.18**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in

fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**37.0.19**
MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**
*(Impiego delle somme non utilizzate legate all'emergenza da Covid-19)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**37.0.20**
GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza

Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**37.0.21**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**37.0.22**

PIROVANO, AUGUSSORI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

---

**37.0.23**

DI PIAZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

---

**37.0.24**

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per le attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento dì ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

---

**37.0.25**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Utilizzo avanzi liberi dei Comuni per energia e emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 27 legge 196/2009 Capitolo 2999».

---

**37.0.26**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina".».

---

**37.0.27**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

---

**37.0.28**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina."».

---

**37.0.29**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

---

**37.0.30**

AUGUSSORI, PIROVANO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019"».

---

**37.0.31**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Contributo straordinario ai Comuni)*

In ragione delle minori entrate connesse alla crisi energetica ed emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario pari a 100 milioni di euro ai Comuni. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

---

**37.0.32**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

---

**37.0.33**

IANNONE, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

---

**37.0.34**

CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Contributo straordinario in favore del Comune di Montecopiolo)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria dell'aggregazione del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 maggio 2021, n. 84, per l'anno 2022, è riconosciuto al Comune di Montecopiolo un contributo straordinario di 200.000 euro per far fronte ad un disavanzo, originato da crediti inesigibili, a condizione che il Comune dimostri l'inesigibilità dei crediti e la misura del disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2021.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**37.0.35**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

**37.0.36**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

---

**37.0.37**

MISIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)*

1. Al fine di contenere le ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 giugno 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a), b)* e *c),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.».

---

**37.0.38**
ROJC

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

**''Art. 15-*bis.***

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere"».

---

**37.0.39**
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzati a concorrere e ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali a fronte delle perdite di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è stanziata la somma di 650 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, le parole:* «10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «12 per cento».

---

**37.0.40**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. La lettera *b)* dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è così modificata: la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale, laddove coinvolta, ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera *a)*.

2. Per le comunità energetiche a coinvolgimento pubblico delle amministrazioni comunali, è massima la percentuale di cumulabilità degli incentivi sia destinati ai soggetti pubblici sia destinati ai soggetti privati che ne fanno parte. Una quota parte degli incentivi deve essere destinata al rafforzamento dell'ufficio comunale deputato al coordinamento e alla pianificazione della CER e alla figura dell'*energy manager*.

3. Il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 199/2021 è abrogato».

---

**37.0.41**
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

*b)* al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

*c)* dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al com-

ma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

---

**37.0.41a**

BOLDRINI, FERRARI, MARCUCCI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)*

1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a de-

finire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità:

*a)* per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori;

*b)* in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. Entro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti».

---

**37.0.42**

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, BERGESIO, MARTI, RIPAMONTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. Dopo il comma 498, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"498-*bis*. Al fine di sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

---

**37.0.43**
CANGINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**
*(Disposizioni urgenti per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**37.0.44**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata" sono sostituite dalle seguenti: "è revocata se entro il termine di un anno di esercizio continuativo non ne sia comprovato il ripristino";

*b)* al secondo periodo la parola: "sospensione" è sostituita dalla seguente: "revoca";

*c)* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza delle vigenti garanzie per l'erario"».

---

**37.0.45**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti".».

---

**37.0.46**

COMINCINI, MIRABELLI, PARRINI, BITI, TARICCO, MANCA, PITTELLA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.

2. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di euro alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

---

**37.0.47**

DELL'OLIO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale

conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

*Conseguentemente, alla rubrica del capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e del pluralismo dell'informazione».

---

**37.0.48**

BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

---

**37.0.49 (testo 2)**
MARINO, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 37-*bis***

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA per le bevande vegetali)*

1. Ai fini di rendere progressivamente accessibili a tutte le fasce di reddito i diversi prodotti del settore agroalimentare, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "11-*bis*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

**«Art. 37-*ter***

*(Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)*

Il comma 402, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-*bis*, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche e educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN;

b) per una quota pari al 25 per cento, ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

- una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neuro-sviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'in-

fanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatologie;

• progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di 'Quality of Life' assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa;

c) per una quota pari al 60 per cento, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.

1. L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.»

---

**37.0.50**

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, derivanti dagli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive causate dal conflitto bellico, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2022, il termine per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità di cui all'articolo 2, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 è differito in sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-*bis* e 54-*bis* del predetto decreto legislativo, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole*: «trenta giorni», *sono sostituite dalle seguenti*: «sessanta giorni».

*Conseguentemente al Titolo VI alla rubrica, le parole*: «DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE» *sono sostituite dalle seguenti*: «DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI».

---

**37.0.51**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,11. 77, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita ed utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite"».

---

**37.0.52**

CANGINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

*(Disposizioni urgenti per le imprese editrici)*

1. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

---

**37.0.53**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rifinanziato per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**37.0.54**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis.***

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-*ter*. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

---

**37.0.55**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV."».

---

**37.0.56**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

---

**37.0.57**
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) in mancanza della disposizione testamentaria, odi qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita dal comune di decesso anche per via telematica. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente la documentazione all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso"».

---

**37.0.58**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "al 30 giugno 2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 31 dicembre 2022" e dopo le parole: "anche non continuativi" sono aggiunte le seguenti: "e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale"».

---

**37.0.59**
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "al 30 giugno 2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 31 dicembre 2022"».

---

**37.0.60**
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono, altresì, essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese connesse agli interventi sociali ed educativi."».

---

**37.0.61**
SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 915, le parole: "1º maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

dopo il comma 915, inserire il seguente:

"915-*bis*. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo, possono integrarle o modificarle, anche ove già definite; in relazione alle dichiarazioni relative ai requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal comma 502-*bis* della medesima legge, onde accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall'articolo 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

---

**37.0.62**
GRIMANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. Alla Legge 30 Dicembre 2021, nº 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), SEZIONE I (MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI), Art. 1, (Risultati differenziali. Norme in materia di entrate di spesa e altre disposizioni) Fondi Speciali, Comma 268 lettera *b)* dopo le parole: "e che abbiano maturato al 30 giugno 2022" e prima delle parole: "di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove scritte.

Inserire, ovvero al 31 dicembre 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale».

---

**37.0.63**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 47, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

- al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

- al comma 48, secondo periodo, sono abrogate le parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

- al comma 49-*bis* sono abrogati il secondo e il settimo periodo».

# 1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

**BOZZE DI STAMPA**
**12 maggio 2022**
**N. 1 ANNESSO**

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564)**

## EMENDAMENTI
## (al testo del decreto-legge)

### Art. 1

**1.0.1000**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***
*(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1. benzina: 478,40 euro per mille litri;

2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all' 8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente

articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione

dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis* 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2;

d. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-*bis* commi 1 e 2 e 11;

e. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.».

Allegato 1

(Articolo 38 comma 2-*bis*)

*«articolo 1, comma 1»*
*(importi in milioni di euro)*

| *RISULTATI DIFFERENZIALI* |
|---|

| *- COMPETENZA -* | | | |
|---|---|---|---|
| *Descrizione risultato differenziale* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 482.480 | 490.600 | 435.617 |
| *- CASSA -* | | | |
| *Descrizione risultato differenziale* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 559.505 | 555.600 | 492.817 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | | | |

## Art. 2

**2.7 (testo 2) [id. a 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire le parole*: «a titolo gratuito da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

---

**2.0.4 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)*

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.»

---

# Art. 5

**5.0.15 (testo 2) [id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**
*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

**5.0.23 (testo 2) (id. a 5.0.25 già 10.0.87 testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".».

---

**5.0.24 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**
*(Ricerca e formazione INPS)*

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-*ter*. L'organizzazione e il funzionamento dell'attività di cui al precedente comma è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

---

## Art. 6

**6.1000**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.».

---

**6.2000**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire le parole* «dal comma 1» *con le seguenti*: «dal comma 1-*bis*».

---

**6.0.10 [id. a 6.0.9 (testo 2) e 8.29 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**
*(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)*

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

---

## Art. 7

**7.6 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».

*Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono aggiunte le seguenti parole:* «e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21».

---

**7.8**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

---

**7.0.1 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

**«Art. 7-*bis*.**
*(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole "progetti autorizzati," sono inserite le seguenti "ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)* la parola: "15" è sostituita con: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento'.

**Art. 7-*ter*.**
*(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito della programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori possono procedere direttamente,

anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

**Art. 7-*quater*.**

*(Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.».

---

**7.0.22 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis***

(*Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-*ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "300 metri" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "500 metri";

b) le parole "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".»

---

**7.0.24 (testo 3) [id. a 7.0.33 (testo 2), 10.0.63 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis***

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a:

"20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW», di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".»

---

**7.0.40 (già 28.0.8)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis.***

*(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

---

## Art. 10

**10.6**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «di 150 milioni di euro» *con le seguenti* «di 700 milioni di euro».

*Ai maggiori oneri del presente comma, pari a 550 milioni di euro, si provvede mediante le risorse già confluite nel patrimonio destinato di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015.*

---

**10.0.30 (testo 3) [id. a 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

---

**10.0.71 (testo 3) [id. a 10.0.9 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

---

**10.0.77 (testo 2) [id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.76 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**10.0.95 (già 20.0.12)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

---

**10.0.99 (testo 2) [id. a 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis***
*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comun-

que denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.»

---

**10.0.105 (già 37.0.4)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

*b)* al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo

periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

*c)* al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

*d)* al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

---

## Art. 12

**12.0.8 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis***

*(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

---

**12.0.22 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis***
*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. L'articolo 26, comma 9, de decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-*bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria".».

---

**12.0.23 (testo 4)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis***
*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni

sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

**12.0.26 (testo 3) [id. a 12.0.24 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2024".»

---

**12.0.32 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis***
*(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

---

**12.0.44 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 12-*bis*.**
*(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)*

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

b. all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

c. all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

d. all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.»

## Art. 13

**13.0.5 (testo 2) [id. a 13.0.6 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis*.**

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

---

**13.0.8 (testo 3) [id. a 13.0.3 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 13-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relati-

vo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."»

---

## Art. 17

**17.0.19 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

**«Art. 17-*bis.***

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

**Art. 17-*ter*.**

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis*, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le

tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

**Art. 17-*quater*.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

---

## Art. 19

**19.6**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 8-*quinquies*, è inserito il seguente:

**''Art. 8-*quinquies.1*.**

*(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)*

1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, dasparte della stessa Agenzia, del primo

atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

*a)* sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

*b)* trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.

3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

*a)* in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

*b)* in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo

8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

---

**19.0.6 (testo 2) [id. a 19.0.9 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**
*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12,", sono inserite le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,".».

---

**19.0.8 (testo 5)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una

data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

2. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

---

## Art. 20

**20.0.100 (id. a 20.0.3 e 20.0.5)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

---

**20.0.6 (testo 3)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".».

---

**20.0.10**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 20-*bis*.**
*(Semplificazioni per le imprese agricole)*

1. L'articolo 78, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».

---

# Art. 21

**21.0.15 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 21-*bis.***
*(Applicazione del deflusso minimo ecologico)*

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici ed assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

## Art. 22

**22.0.47**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***

1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».

---

**22.0.51 [id. a 22.0.19 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis.***
*(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)*

1. A far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

---

**22.0.54 (testo 4) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis***

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".

b) alla lettera p-*bis*) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".».

---

**22.0.63 [già 11.52 (testo 2), id. a 22.0.33]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 22-*bis*.**

*(Misure di sostegno per il comparto teatrale)*

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i

predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

---

## Art. 23

**23.36 (id. a 23.34, 23.35)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

---

**23.0.14 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**
*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

---

## Art. 24

**24.1000**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo."».

---

# Art. 25

**25.1 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";

0a-*bis*) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate";

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso "Art. 2*-quater*", dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.»

---

**25.1000**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole:* «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» *con le seguenti:* «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

*b) alla lettera b), sostituire le parole:* «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» *con le seguenti*: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

*c) dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-*bis*) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.»;

*d) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente*:

«d-*bis*) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-*ter* è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-*bis*, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento."».

## Art. 28

**28.5 (testo 2) [id. a 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

---

**28.9 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:* «il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.».

---

## Art. 29

**29.1000**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* "in conseguenza della crisi in Ucraina," *inserire le seguenti:* "nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,";

*b) al comma 3, sostituire le parole:* "Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale," *con le seguenti:* "Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì in-

dicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,".

---

**29.2 (testo 2) [id. a 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti.»

---

**29.0.2 (già 35.0.1)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 29-*bis*.**

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».

---

## Art. 30

**30.2 (testo 2) [id. a 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *con le seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», *e sostituire le parole:* «dieci giorni», *con le seguenti:* «venti giorni».

---

## Art. 31

**31.1 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

---

**31.3 (testo 3)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo*: «Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1,

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-*bis*, 583-*quinquies*, 584, 591, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 613-*bis* del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

---

**31.19**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

**Ritirato e trasformato nell'odg G31.19**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, possono essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori. I proprietari sono tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. È assolutamente vietato a cittadini di nazionalità diversa da quella ucraina rivendicare la proprietà di animali d'affezione ucraini, nell'intento di condurli in Italia.

5-*ter*. Le associazioni animaliste possono aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza. I gestori delle compagnie di trasporto possono accogliere sui loro autoveicoli unicamente animali che rispondono ai requisiti di cui al comma 5-*bis*, e al fine di garantire il benessere animale, assicurano loro di viaggiare in stretta vicinanza con i propri proprietari o detentori, in sicurezza, prevedendo altresì adeguati momenti di sosta.

5-*quater*. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia. Gli animali d'affezione sono posti immediatamente sotto sequestro ed essere visitati da un veterinario, per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia. Gli animali sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e come metodo di identificazione è utilizzato il numero di un microchip, applicato a livello del collo e laddove risultasse già presente un microchip, applicato prima dell'arrivo degli animali in Italia, è ritenuto valido ai fini dell'identificazione.

5-*quinquies*. Gli animali, giunti in Italia, sono immediatamente vaccinati contro la rabbia. Non si procede alla vaccinazione solo nel caso in cui

siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea.

5-*sexies*. L'animale oggetto del sequestro viene affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di:

- non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro;

- evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici;

- non accedere ai parchi pubblici;

- mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione;

- segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte;

- segnalare, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali;

- rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario.

5-*septies*. Il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione.

5-*octies*. I servizi veterinari ufficiali coinvolgono i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G31.19 (già em. 31.19)**

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha già innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, ha arrecato anche notevoli ricadute negative sul sistema sanitario rispetto alla tutela del benessere degli animali d'affezione al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;

considerato che:

appare necessario che gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina possano essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori e che i proprietari siano tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non siano entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. Occorre poi regolamentare che le associazioni animaliste possano aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza per evitare la possibilità di diffusione della rabbia. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia e gli animali d'affezione, posti immediatamente sotto sequestro e visitati da un veterinario per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia, sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e, giunti in Italia, devono essere immediatamente vaccinati contro la rabbia, tranne nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea. La disciplina può prevedere che l'animale oggetto del sequestro venga affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro; evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici; non accedere ai parchi pubblici, mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione; segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte e, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali; rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario. Appare infine utile prevedere che il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione. Infine, i servizi veterinari ufficiali possono coinvolgere i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre indicazioni di carattere sanitario al fine di gestire e coordinare gli interventi negli ambiti della tutela degli animali d'affezione e della pubblica sicurezza, confermando ai gestori delle compagnie di trasporto l'indicazione di poter accogliere sui loro autoveicoli gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina non entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti, prevenendo in tal modo l'introduzione della rabbia sul nostro territorio con la centralità del ruolo dei Servizi Veterinari Ufficiali.

---

# EMENDAMENTI

**31.0.1 (testo 2) [id. a 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.18]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 31-*bis***

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

**31.0.7 (testo 2) [id. a 31.0.8 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art 31-*bis*.**
*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: senza diritto al recupero" sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";

i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.",

m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

**31.0.15 (testo 2) (già 37.0.45)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-*ter*. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.".

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## Art. 32

**32.7**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.».

---

**32.8 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo alle prove selettive, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo svolgimento di procedure selettive per titoli ed esame orale che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Dire-

zione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni regionali, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

---

**32.0.1 (id. a 32.0.2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis.***

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**32.0.3 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 32-*bis*.**

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All' articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".».

---

## Art. 34

**34.9 (testo 2) [id. a 34.10 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente*: «1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.».

---

## Art. 35

**35.1000**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:*

«7-*quater*. Alle disposizioni dei commi 7-*bis* e 7-*ter* è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

**35.2000**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «L'Autorità competente», *inserire le seguenti:* «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

---

## Art. 36

**36.16 (testo 2) [id. a 36.17 (testo 2), 36.21 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole*: «degli ambienti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

---

**36.27 (testo 4)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."»

---

**36.30 [id. a 36.28 (testo 3)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a le-

gislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

---

**36.0.3**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

**«Art. 36-*bis.***
*(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

---

## Art. 37

**37.21 [id. a 37.8 (testo 2), 37.20, 37.22]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

---

**37.47**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».

---

**37.0.8 (testo 2) [id. a 37.0.10 (testo 2)]**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

---

**37.0.23 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

---

**37.0.36 [id. a 37.0.5 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 37-*bis*.**

*(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

---

**37.0.50 (testo 2)**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

**«Art. 37-*bis*.**
*(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Titolo VI, le parole:* «disposizioni finali e finanziarie» *sono sostituite dalle seguenti:* «disposizioni finali, finanziarie e fiscali».

---

# EMENDAMENTI
# (al disegno di legge di conversione)

## Art. 1

**X1.1**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Il decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.».

---

# EMENDAMENTI

**Coord. 1**
LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'**articolo 1**:*

*al comma 1, alinea, le parole:* «testo unico delle accise approvato con il decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;

*al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole:* «delle accise» *sono soppresse;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole:* «legge n. 244 del 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 24 dicembre 2007, n. 244» *e, al secondo periodo, la parola:* «derivanti» *è sostituita dalla seguente:* «, derivanti»;

*al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole:* «delle accise» *sono soppresse;*

*al comma 6, le parole:* «gli esercenti dei depositi» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli esercenti i depositi», *le parole:* «delle accise» *sono soppresse e le parole:* «decreto-legge 29 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 26 ottobre»*;*

*al comma 7, terzo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»*;*

*al comma 9, alle parole:* «per l'anno 2022», *ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 2**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «euro 200 per lavoratore» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».

*Alla **rubrica** del **titolo I**, le parole:* «prezzi gasolio» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei prezzi di gasolio».

*All'**articolo 3**:*

*al comma 1, le parole:* «della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» *sono sostituite dalle seguenti:* «pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*»;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 4**:*

*al comma 1, le parole:* «Gestore del mercati» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gestore dei mercati»;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 5**:*

*alla rubrica, le parole:* «e gasivore» *sono sostituite dalle seguenti:* «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».

*All'**articolo 6**:*

*al comma 1, le parole da:* «il valore ISEE» *fino a:* «29 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017», *le parole:* «Autorità di regolazione per l'energia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità di regolazione per energia,» *e le parole:* «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal medesimo articolo 1, comma 3»*;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «*Bonus* sociali per elettricità e gas».

*All'**articolo 7**:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole:* «nel caso» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel caso in cui»;

*al comma 4, secondo periodo, le parole:* «dai rispettivi ordinamenti proveniente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai rispettivi ordinamenti,»;

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole:* «pianta organica del ruolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «pianta organica del personale di ruolo»*, le parole:* «nell'area funzionariale F3» *sono sostituite dalle seguenti:* «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» *e le parole:* «dalla legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla normativa vigente»*;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «a decorrere dall'anno 2031» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «di ARERA» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ARERA»*;*

*al terzo periodo, dopo le parole:* «e indebitamento netto» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «di euro», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «a euro».

*All'**articolo 8**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «con sede in Italia» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 2, le parole:* «SACE S.p.A.,» *sono sostituite dalle seguenti:* «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero» *e le parole:* «all'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli»;

*al comma 3, le parole:* «da parte le imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «, da parte delle imprese».

*All'**articolo 9**:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «n. 4,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» *e le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»*;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* «articolo 3 del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»*;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»*;*

*alla rubrica, la parola:* «riconosciuto» *è sostituita dalla seguente:* «riconosciuti».

*All'**articolo 10**:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* «dei criteri e delle condizioni previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei criteri e delle condizioni previsti», *le parole:* «aiuti di stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «aiuti di Stato» *e dopo le parole:* «da SACE S.p.A.» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* «ILVA S.p.A.» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'**articolo 11**:*

*al comma 1:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:* «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti:»*;*

*al capoverso 11*-sexies*, le parole:* «di cui ai codici» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai codici»*;*

*al comma 3, dopo le parole:* «pari a 227, 5 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 12**:*

*al comma 2:*

*all'alinea, terzo periodo, dopo le parole:* «presente comma» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «quanto a 0,8 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 14**:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* «decreto legislativo del 21 novembre 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo 21 novembre 2005,»*;*

*alla lettera* b)*, capoverso 6*-bis*, le parole:* «stipulazione in caso di contratti» *sono sostituite dalle seguenti:* «stipulazione dei contratti» *e dopo le parole:* «il corrispettivo» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*alla rubrica, la parola:* «corrispettivo» *è sostituita dalle seguenti:* «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».

*All'**articolo 15**:*

*al comma 3, le parole:* «dei commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2,»;

*alla rubrica, le parole:* «Contributo pedaggi» *sono sostituite dalla seguente:* «Contributi».

*All'**articolo 16**:*

*alla rubrica, le parole:* «Esonero versamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Esonero dal versamento».

*All'**articolo 17**:*

*al comma 1, le parole:* «dei prezzi carburanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei prezzi dei carburanti»;

*al comma 2, le parole:* «Con decreto del Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con decreto del Ministro».

*All'**articolo 18**:*

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 19**:*

*al comma 2, le parole:* «nel settore agricolo, della pesca» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei settori agricolo e della pesca».

*All'**articolo 20**:*

*al comma 1, le parole:* «crisi Ucraina» *sono sostituite dalle seguenti:* «crisi ucraina» *e le parole:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle filiere»*;*

*al comma 3:*

*alla lettera* a)*, numero 1), le parole da:* «n. 2115/2021» *fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:* «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,";»*;*

*alla lettera* a)*, numero 2), le parole:* «"in fase di approvazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione»*;*

*alla lettera* a)*, numero 3), dopo le parole:* «procedure di competenza"» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «;»*;*

*alla lettera* b)*, capoverso 517, al secondo periodo, le parole:* «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» *e, al terzo periodo, la parola:* «AGEA» *è sostituita dalle seguenti:* «L'AGEA»*;*

*alla lettera* c)*, alle parole:* «Nelle more» *è premessa la seguente numerazione:* «518»*;*

*alla rubrica, le parole:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle filiere».

*All'**articolo 21**:*

*al comma 2, primo periodo, la parola:* «impiegato» *è sostituita dalle seguenti:* «ed è impiegato».

*All'**articolo 22**:*

*al comma 2, le parole:* «ivi comprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «ivi compresi»;

*al comma 6, le parole:* «fondo unico nazionale turismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo unico nazionale per il turismo» *e le parole:* «n. 234.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 234.»*;*

*alla rubrica, le parole:* «per IMU in comparto» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'IMU in favore del comparto del».

*All'**articolo 23**:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole:* «Ad esito» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'esito»;

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «decreto-legge n. 76 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,»*, dopo le parole:* «n. 4» *sono inserite le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 marzo 2022, n. 25,» *e dopo le parole:* «medesimo articolo 29» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «;»*;*

*alla lettera* b)*, le parole:* «La dotazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «la dotazione» *e dopo le parole:* «120 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»*;*

*alla rubrica, dopo la parola:* «Revisione» *è inserita la seguente:* «dei».

*All'**articolo 24**:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «degli attivi medesimi» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»*;*

*alla lettera* b)*, le parole:* «salvo che l'operazione non sia» *sono sostituite dalle seguenti:* «salvo che l'operazione sia»*;*

*alla lettera* c)*:*

*dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

«2-*bis*) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»*;*

*al numero 4), le parole:* «all'acquirente» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'acquirente, tale termine» *e le parole:* «alle parti del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni».

*All'**articolo 25**:*

*al comma 1:*

*alle lettere* a) *e* b)*, le parole:* «sia già stata in corso di valutazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia in corso di valutazione o sia già stata valutata»*;*

*alla lettera* c):

*al numero 1), le parole:* «ove possibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ove possibile» *e le parole:* «dell'acquisto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'acquisto,».

*al numero 2), dopo le parole:* «all'Unione europea» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al numero 3), dopo le parole:* «contestualmente alla notifica» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,».

*All'**articolo 27**:*

*al comma 2:*

*alla lettera* a), *la parola:* «partole» *è sostituita dalla seguente:* «parole» *e le parole:* «e quello di cui all'articolo 1-*bis*,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché quello di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto,»*;*

*alla lettera* b), *all'alinea, dopo le parole:* «è inserito il seguente» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «:» *e, al capoverso 2*-bis, *le parole:* «n. 231."» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 231";».

*al comma 4, le parole:* «di euro 570.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 570.000».

*All'**articolo 28**:*

*al comma 1, capoverso* «*Art. 1*-bis»:

*alla rubrica, le parole:* «alle reti di telecomunicazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai servizi di comunicazione»*;*

*al comma 1, le parole:* «degli affari esteri della cooperazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli affari esteri e della cooperazione»*;*

*al comma 3, quarto periodo, le parole:* «prorogabile per una sola volta» *sono sostituite dalle seguenti:* «prorogabili per una sola volta»*;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» *sono sostituite dalle seguenti:* «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»*;*

*al quarto periodo, le parole:* «al periodo precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «al secondo periodo»*;*

*al comma 7:*

*al primo periodo, le parole:* «Ministero per l'innovazione tecnologica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per l'innovazione tecnologica» *e le parole:* «dell'Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché dell'Agenzia»*;*

*al quarto periodo, dopo le parole:* «il soggetto interessato comunica» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al quinto periodo, dopo le parole:* «trasmette altresì» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al settimo periodo, le parole:* «coordinamento dell'esercizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «coordinamento per l'esercizio»*;*

*al comma 2, dopo le parole:* «dell'articolo 1-*bis*» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «dal predetto gruppo di coordinamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-*bis*»;

*al comma 3, dopo le parole:* «Il comma 10» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*alla rubrica, dopo le parole:* «in materia di» *sono inserite le seguenti:* «servizi di».

*All'**articolo 29**:*

*al comma 2, le parole:* «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

*al comma 3, lettera* b), *dopo la parola:* «(WAF)» *il segno d'interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «.»*;*

*al comma 5, le parole:* «e, dopo il primo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dopo il primo periodo» *e le parole:* «non sono soggetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «non sono soggette»;

*al comma 6, capoverso 8*-bis, *dopo le parole:* «attribuite all'Agenzia» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'**articolo 30**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «sono individuate» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 5, le parole:* «della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente articolo».

*All'**articolo 31**:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* «28 febbraio 2022» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022,»*;*

*alla lettera* a), *dopo le parole:* «articolo 42 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»*;*

*al comma 2, le parole:* «al comma 1, la lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 1, lettera *a)*,»*;*

*al comma 4, dopo le parole:* «articolo 44 del» *sono inserite le seguenti:* «codice della protezione civile, di cui al»*;*

*All'**articolo 33**:*

*al comma 1, le parole:* «somministrazione lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «somministrazione di lavoro», *le parole:* «con il progetto» *sono soppresse e dopo le parole:* «articolo 106 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al»*;*

*al comma 2, le parole:* «somministrazione lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «somministrazione di lavoro».

*All'**articolo 34**:*

*al comma 1:*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «Le strutture sanitarie» *sono inserite le seguenti:* «e sociosanitarie», *le parole:* «libero professionali» *sono sostituite dalla seguente:* «libero-professionali» *e le parole:* «dall'articolo 11, del decreto legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 11 del decreto-legge»*;*

*al terzo periodo, dopo le parole:* «predette strutture sanitarie» *sono inserite le seguenti:* «e sociosanitarie» *e la parola:* «sanitari» *è soppressa;*

*alla rubrica, le parole:* «qualifiche professionali sanitarie per medici» *sono sostituite dalle seguenti:* «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».

*All'**articolo 35**:*

*al comma 1, lettera* b):

*al capoverso 7*-bis, *dopo le parole:* «di cui al presente decreto» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al capoverso 7*-ter, *le parole:* «a partire» *sono soppresse;*

*al comma 1, lettera* c), *le parole:* «4. L'Autorità» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'Autorità»

*All'**articolo 36**:*

*al comma 1, le parole:* «fino e non oltre» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a non oltre».

*All'**articolo 37**:*

*al comma 5, le parole:* «Autorità di regolazione per l'energia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità di regolazione per energia»*;*

*al comma 6, le parole:* «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni».

*al comma 8, le parole:* «relativi al mese precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativo al mese precedente»*;*

*al comma 10, le parole:* «personale della guardia di finanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «personale della Guardia di finanza».

*All'**articolo 38**:*

*al comma 1, le parole:* «presente articolo determinati» *sono sostituite dalle seguenti:* «presente articolo, determinati»*;*

*al comma 2, lettera* b), *le parole:* «si provvede» *sono soppresse.*

---

**Coord. 2**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

- *All'articolo 1*-bis, *comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* «viene meno l'obbligo» *inserire le seguenti:* «, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto,»;
- *All'articolo 1*-bis, *comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «suddetti prodotti energetici» *con le seguenti:* «prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione,»;
- *All'articolo 38, commi 1*-ter *e 2, sostituire le parole:* «in termini di indebitamento netto, in» *con le seguenti:* «in termini di indebitamento netto, a».

# 1.3. Trattazione in Commissione

# 1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2564
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
**approvato con il nuovo titolo**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"
**Titolo breve:** *d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

Trattazione in Commissione

**Sedute di Commissione primaria**

Seduta

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 5 (pom.)
29 marzo 2022

N. 6 (pom.)
31 marzo 2022

N. 3 (ant.)
5 aprile 2022
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

N. 4 (pom.)
5 aprile 2022
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

N. 5 (pom.)
7 aprile 2022
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

N. 6 (ant.)
12 aprile 2022
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

N. 7 (pom.)
12 aprile 2022
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

N. 7 (ant.)
13 aprile 2022

N. 8 (ant.)
21 aprile 2022

N. 9 (pom.)
27 aprile 2022

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 225 (pom.)
27 aprile 2022

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 10 (pom.)
28 aprile 2022

N. 11 (nott.)
3 maggio 2022

N. 12 (pom.)
4 maggio 2022

N. 13 (nott.)
5 maggio 2022

N. 14 (pom.)
8 maggio 2022

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 315 (pom.)
10 maggio 2022

# 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 6^ (Finanze e tesoro) e 10^ (Industria, commercio, turismo)

# 1.3.2.1.1. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 29/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Esame e rinvio)

La relatrice per la 10ª Commissione, senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), illustra l'articolo 6, comma 1, che estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica e il gas, e l'articolo 7, commi da 1 a 4, che rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare, il comma 1 interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, mentre il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Riferisce poi che il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema, e che il comma 6 incrementa la pianta organica dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
Dà indi conto dell'articolo 8, che consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

In merito all'articolo 10, rileva che SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato.
Evidenzia altresì che il comma 1 dell'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale, mentre l'articolo 12 riconosce, entro determinati limiti di spesa, l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.
Dopo aver accennato all'articolo 13, che rifinanzia per il 2022 i contributi cosiddetti *marebonus* e *ferrobonus* con risorse aggiuntive, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro, illustra l'articolo 14, recante alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante.
Si sofferma inoltre sull'articolo 15, relativo all'incremento dell'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto, sull'articolo 19, recante la rinegoziazione delle esposizioni in essere per finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché sull'articolo 20, inerente l'aumento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.
Sottolinea poi che l'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino, mentre l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle materie prime critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.
Avviandosi alla conclusione, riferisce che - secondo l'articolo 35, comma 1, lettera a) - il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale.

Il senatore FENU (*M5S*) riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti della 6a commissione, osservando che l'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, mentre il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi; il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del

prezzo del greggio. I commi 5 e 6 introducono, poi, sempre per il periodo 22 marzo - 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza del mercato (AGCM). Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Si sofferma poi sugli articoli 2, che stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito, e 3, che prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4, prosegue il relatore, riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, cosiddetto Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).

L'articolo 9 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. 4 del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022, sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Dopo aver dato conto degli articoli da 24 a 28, recanti modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (*golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale,
Si sofferma, tra l'altro, sugli articoli 37 - che istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto") - , 16, 17 , 23 sintetizzandone il contenuto, e 29, che reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Conclude dando conto degli articoli 31, che reca alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea; 32, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 33 che protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

Il presidente D'ALFONSO ricorda che l'ufficio di presidenza aveva convenuto in via programmatica di fissare per il 14 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Come convenuto si riserva di proporre tale termine in via definitiva nella seduta già convocata per giovedì prossimo. Ricorda inoltre che nella giornata di domani i Gruppi si sono impegnati a trasmettere alla presidenza l'elenco dei soggetti da audire, cui chiedere un documento scritto ovvero l'intervento in Commissione, secondo un criterio di speditezza e economicità dei lavori.

Interviene quindi il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) il quale preannuncia che la propria parte politica annette grande rilevanza al contenuto degli articoli 3 e 4 laddove si parla di cessione dei crediti di imposta, sollecitando fin d'ora la maggioranza e il Governo ad intervenire con decisione per evitare gli errori compiuti in tema di cessione del *bonus* al 110 per cento.

Il senatore LANZI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore de Bertoldi, riferendo di aver posto nuovamente la questione al Ministro dell'economia, il quale si è detto possibilista relativamente a modifiche del *superbonus*.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) preannuncia l'intenzione di presentare proposte emendative in tema di cedibilità dei crediti, lamentando le misure previste inizialmente nel decreto-legge n. 4 del 2021 (cosiddetto "sostegni-*ter*"). Ritiene peraltro insufficienti i correttivi apportati in sede di conversione di tale decreto-legge, paventando il rischio che il blocco della cessione porti al fallimento di molte imprese.
In merito all'articolo 10, giudica inaccettabile che la riconversione industriale dell'ILVA sia finanziata con le risorse destinate alle bonifiche e preannuncia, anche in questo caso, appositi emendamenti.

Il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alle opinioni testé espresse sulle limitazioni relative alla cessione del credito, ricordando che il *superbonus* aveva avviato un meccanismo virtuoso che ha incrementato il PIL e ha coinvolto positivamente imprese, banche e professionisti. Rileva dunque criticamente come l'assenza di certezze penalizzi di fatto il settore.

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*), citando l'audizione del Comandante della Guardia di Finanza svoltasi giovedì scorso presso la Commissione Finanze ricorda che non è attribuibile alla cessione dei crediti maturati per gli interventi assistiti dalla detrazione del 110 per cento la diffusione di truffe e

comportamenti illeciti e che quindi è errato intervenire limitando e bloccando la cessione dei crediti maturati.
Invoca poi un completo ripensamento dell'articolo 10 che assegna risorse finanziarie per il ciclo produttivo dell'ILVA sottraendola alla bonifica degli ingenti danni ambientali causati dallo stesso impianto siderurgico di Taranto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.3.2.1.2. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (pom.) del 31/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
GIROTTO
*indi del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente GIROTTO formula la proposta di fissare per le ore 10 di giovedì 14 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Fa presente inoltre che avendo i Gruppi presentato circa 150 proposte di audizione, la Presidenza è orientata a selezionare tre o quattro audizione per Gruppo, dando la prevalenza ai soggetti maggiormente rappresentativi.

Sulla prima proposta intervengono i senatori MARTI (*L-SP-PSd'Az*) e COLLINA (*PD*).

Il presidente GIROTTO rimarca l'opportunità che il termine per gli emendamenti sia correlato allo svolgimento delle audizioni, da concludere entro il 12 aprile.

Le Commissioni riunite accolgono quindi la proposta di fissare per le ore 10 di giovedì 14 aprile il termine proposto.

In merito alla organizzazione del ciclo di audizioni si apre un dibattito al quale partecipano i senatori

Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), Laura BOTTICI (*M5S*), MARTI (*L-SP-PSd'Az*), COMINCINI (*PD*), COLLINA (*PD*) e Maria Virginia TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*).

Il presidente D'ALFONSO chiarisce che i soggetti non auditi potranno inviare la documentazione più adeguata rispetto alle istanze relative ai contenuti del decreto-legge.

Il ciclo di audizioni si concluderà il 12 aprile. Assicura, d'intesa con i relatori e il presidente Girotto, l'impegno a rendere esauriente la fase istruttoria pure nella ristrettezza dei tempi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente D'ALFONSO comunica che i documenti acquisiti nel corso delle audizioni che si svolgeranno in Ufficio di presidenza saranno pubblicati nella pagina *web* delle Commissioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

# 1.3.2.1.3. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (ant.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3 (antimeridiana)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022

*Presidenza del Vice Presidente della 10ª Commissione*
RIPAMONTI

*Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA (COORDINAMENTO FREE), DELL'UNIONE DELLE IMPRESE ELETTRICHE ITALIANE (ELETTRICITÀ FUTURA), DI ITALIA SOLARE, DELL'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE IDRICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI (UTILITALIA), DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (CONFETRA), DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) E DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 - CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA)*

# 1.3.2.1.4. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4 (pomeridiana)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
GIROTTO
*indi del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOPETROLI-ASSOENERGIA, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME, CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, FINCO, FEDERAZIONE ANIMA, CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CGIL, UIL E UGL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 - CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA*

# 1.3.2.1.5. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 5 (pom.) del 07/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5**
GIOVEDÌ 7 APRILE 2022

*Presidenza della Vice Presidente della 6ª Commissione*
TOFFANIN

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI DI CONSORZIO ITALIANO BIOGAS, CARITAS, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, ANCE, ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, AGRODIPAB, ASSOCOSTIERI E ASSOGASLIQUIDI-FEDERCHIMICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 - CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA)*

# 1.3.2.1.6. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 6 (ant.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**
MARTEDÌ 12 APRILE 2022

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO
*indi del Vice Presidente della 10ª Commissione*
RIPAMONTI

*Orario: dalle ore 11,10 alle ore 13,40*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI, DI CONFIMI INDUSTRIA, DI ASSTEL - ASSOTELECOMUNICAZIONI, DI AGCM - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, DI ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI ART - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, DI CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DI ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, DI UPI - UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE, DI CONFINDUSTRIA E DI ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 - CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA)*

# 1.3.2.1.7. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**
MARTEDÌ 12 APRILE 2022

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
GIROTTO
*indi del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCARTA, ASSOFOND, ASSOVETRO, FEDERACCIAI E UNIONPLAST, DI FEDERMETANO E ASSOGASMETANO, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA* PRESSURE EQUIPMENT *(AIPE), DELL'AGENZIA PER LA* CYBERSICUREZZA *NAZIONALE, DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) E DELL'UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ (UNEM) , INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564 (D-L 21/2022 - CONTRASTO DEGLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA)*

# 1.3.2.1.8. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 1.421 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stato presentato l'emendamento governativo 29.1000, pubblicato in allegato, e le seguenti riformulazioni: 3.42 (testo 2), 6.8 (testo 2), 10.0.37 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 17.0.23 (testo 2), 18.5 (testo 2), 19.0.8 (testo 2), 22.0.11 (testo 2), 22.0.54 (testo 2), 29.1 (testo 2), 31.16 (testo 2), 32.1 (testo 2), 32.5 (testo 2), 34.2 (testo 2), 36.27 (testo 2), 36.31 (testo 2), 37.27 (testo 2), 37.46 (testo 2), 37.0.14 (testo 2) e 37.0.49 (testo 2), pubblicate in allegato. Fa presente altresì che l'emendamento 3.43 è stato ricollocato all'articolo 4 e denominato 4.30 (già 3.43). Informa inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 10.0.78 e 22.0.50. Ricorda poi, come concordato nelle precedenti sedute, che il numero di emendamenti cui può essere dedicata una proficua istruttoria si attesta sulle 350 proposte emendative, che andranno ripartite con metodo proporzionale, in ragione della consistenza dei Gruppi, tenendo conto però delle peculiarità dei Gruppi non appartenenti nella maggioranza. Nel rilevare come tra le proposte emendative siano riscontrabili numerosi punti di convergenza tra le forze politiche, fa presente che l'individuazione degli emendamenti prioritari da parte dei Gruppi dovrebbe avvenire entro oggi.

La senatrice GARNERO SANTANCHE' (*FdI*) pone l'accento sulla particolare condizione del proprio Gruppo quale forza di opposizione e preannuncia l'intenzione di indicare gli emendamenti di maggior interesse anche a prescindere dal limite numerico previsto per il suo schieramento.

La relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda se le proposte emendative comuni a più Gruppi possano essere scomputate dal tetto massimo delle proposte emendative indicato dal Presidente.

Il PRESIDENTE assicura che saranno garantiti margini di elasticità.

Il senatore COMINCINI (*PD*) rammenta a sua volta che, nelle precedenti sedute, erano emersi dei temi trasversali ritenuti di particolare rilevanza, su cui potrebbe essere impostato un dialogo tra le forze politiche, ferma restando l'esigenza di mantenere il limite numerico concordato.

A una richiesta di chiarimento del senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) sulla possibilità di individuare prima gli emendamenti comuni a tutti i Gruppi, risponde il presidente D'ALFONSO, ricordando che occorre mantenere le tempistiche concordate.

Il relatore FENU (*M5S*) ritiene che potranno essere i Gruppi a individuare i cosiddetti "macro temi" più rilevanti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ribadisce a sua volta che, anche in altre Commissioni, era stato garantito un margine più ampio di emendamenti prioritari per le forze di opposizione.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) prende atto con favore che saranno assicurati criteri flessibili, ma reputa preferibile concordare prioritariamente gli argomenti più importanti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa presente che, nel lavoro sulle proposte emendative, qualora un Gruppo non abbia indicato alla Presidenza un proprio emendamento affine ai temi affrontati, si potrà elaborare una riformulazione tale da raccogliere il consenso di tutte le forze politiche.

Prendono brevemente la parola le senatrici TOFFANIN (*FIBP-UDC*), per rilevare l'esigenza di lavorare sui temi di interesse trasversale, e GARNERO SANTANCHE' (*FdI*), per evidenziare criticamente come l'unica finalità emersa oggi sia quella di ridurre il numero degli emendamenti.

Il presidente D'ALFONSO osserva che per consentire agli uffici governativi di valutare nel merito le proposte emendative occorre un tempo congruo. Prospetta peraltro la possibilità di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento governativo 29.1000 già nella giornata di oggi.

Il senatore COMINCINI (*PD*) domanda al rappresentante del Governo se vi sia una quota di risorse a disposizione per le coperture degli emendamenti parlamentari.

La sottosegretaria GUERRA afferma che non vi sono, in questo provvedimento, risorse per le proposte emendative parlamentari, ma è in elaborazione un altro provvedimento di urgenza verso il quale convogliare eventuali esigenze specifiche, anche messe in luce da un atto di indirizzo presentato in questa sede.

Su proposta del PRESIDENTE, le Commissioni riunite convengono quindi di fissare alle ore 17 di oggi, 21 aprile, il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 29.1000 e per far pervenire, da parte dei Gruppi le indicazioni circa gli emendamenti prioritari di maggior interesse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2564

**G/2564/1/6 e 10**

Crucioli, Angrisani

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina ha innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, arrecando notevoli ricadute negative sul sistema economico nazionale e, segnatamente, sul tessuto produttivo e sulle famiglie italiane;

considerato che:

occorre destinare quante più risorse possibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto sul sistema economico nazionale, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane;

per converso, anche a fronte dell'emergenza umanitaria ed economica in atto, è inaccettabile aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;

impegna il Governo:

1) a non aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;

2) a destinare quante più risorse disponibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane.

**G/2564/2/6 e 10**

D'Alfonso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'incremento dei prezzi dei carburanti incide in maniera rilevantissima sui margini di redditività di molte attività svolte da piccolissime imprese che nel settore della pesca operano soggetti con naviglio di ridotte dimensioni e con attività di pesca svolta solo in alcuni periodi dell'anno con prevalente organizzazione di tipo familiare o comunque con 1 o 2 addetti

che tale attività è condotta a volte con naviglio obsoleto, in periodi brevi e con margini di redditività bassi

che su tali costi incide in maniera penalizzante l'incremento del prezzo del carburante

impegna il Governo:

a disporre misure di sostegno diretto, attraverso contributi a fondo perduto, e indiretti, abbattimento del prelievo fiscale sui carburanti usati e l'attivazione della cassa integrazione guadagni e

straordinaria per garantire elementi di sostenibilità reddituale e economica ad attività che si concentrano in acque marittime prospicienti città di piccola e media dimensione dell'Adriatico e Del Tirreno.

**G/2564/3/6 e 10**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

a Legnano, provincia di Milano, in viale Cadorna, esiste la Caserma Cadorna, grande area demaniale, oggi dismessa dall'uso militare;

il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha l'opportunità di dare corso ad una importante riorganizzazione della formazione dei nuovi Vigili del Fuoco, aggiungendo allo storico complesso delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, anche un polo didattico di formazione al Sud e nel Nord Italia;

tenuto conto che:

il complesso della dismessa caserma Garibaldi di Legnano ha tutte caratteristiche per potere assolvere alla funzione di Polo didattico del Nord Italia per la formazione dei Vigili del Fuoco;

all'interno del complesso può agevolmente trovare collocazione anche un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in sostituzione di strutture oggi non più adeguate alle mutate esigenze di soccorso sul territorio;

l'ampiezza del complesso consente inoltre la costruzione di adeguate strutture civili atte all'accoglienza residenziale dei vigili del fuoco, esigenza più volte sollecitata da tutte le rappresentanze sindacali e sostenuta, recentemente, anche dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la sua utilità nel consentire di colmare lacune di organico, spesso causate nel territorio dell'Alto milanese e del Varesotto, proprio dalla difficoltà nel trovare una soluzione residenziale per i neo formati Vigili del Fuoco;

questo progetto potrebbe diventare un esempio di rigenerazione di territorio dismesso e ampliamento qualitativo del servizio svolto dai Vigili del fuoco, esempio da esportare poi anche in altre realtà del Paese.

impegna il Governo:

a considerare l'utilità di dare corso a un progetto di riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Legnano con destinazione centro di formazione dei Vigili del fuoco, Polo Nord Italia, strutture residenziali per i Vigili del fuoco/forze dell'ordine/polizia Penitenziaria e nuovo distaccamento operativo per i vigili del fuoco, in sostituzione di vecchie strutture non più adeguate ad un efficiente servizio di soccorso.

**G/2564/4/6 e 10**

Binetti, Gallone

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea, assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 gli accadimenti nel territorio dell'Ucraina hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di fornire materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina e a supportare il sistema di protezione civile locale affinché abbia a disposizione i beni connessi con la gravità della situazione e per assicurare almeno il primo soccorso;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 prevede l'attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e la cooperazione in ambito comunitario;

il decreto-legge in esame prevede tra l'altro anche specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza, del conflitto bellico in atto in quel Paese e che tali disposizioni oltre a prendere in considerazione l'accoglienza e il sostentamento di queste persone, prevede la possibilità di facilitare la loro assunzione, anche temporanea, nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

il Senato condivide la necessità di rafforzare e assicurare il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione Ucraina anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente;

considerata la gravità della situazione di guerra in Ucraina che non consente ad oggi di prevedere né le condizioni in cui la popolazione Ucraina si trova attualmente né per il prossimo futuro, tanto meno la data della fine di questa guerra e, prendendo atto che tutto quanto è stato ad oggi disposto disciplina la situazione solo fino alla data del 31.12.2022;

considerato che la situazione della popolazione in Ucraina versa in condizioni di crescente gravità e che è prevedibile che aumentino i flussi delle persone immigrate, ma non è prevedibile conoscere le condizioni e lo status in cui tale fenomeno migratorio si presenterà: adulti, famiglie, donne, giovani, persone sane e persone vulnerabili, anziani, minorenni, nonché di bambini non accompagnati i cui numeri crescono quotidianamente e che ciò richiede una capacità di pianificare diverse forme di accoglienza e supporto;

alla luce di quanto precede, si rendono necessarie misure che non si basino solo sull'urgenza e sui necessari interventi di prima e breve accoglienza, ma che prevedano fin da ora l'organizzazione di tali azioni complesse in forma più stabile e proiettate nel medio-lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere percorsi organizzati dell'accoglienza non solo in forma emergenziale, ma anche in base ad un approccio più stabile e strutturato di più lungo periodo che da un lato tenga conto delle difficili condizioni attuali che impediscono alle persone ucraine di rimanere nel loro Paese, e dall'altro tenga conto anche della necessità di un imminente futuro in cui sia assicurato e preparato il loro coinvolgimento attivo nella fase della ricostruzione che si auspica sia un modello di «Piano Marshall» condiviso dalla popolazione Ucraina e che questa partecipi pienamente alla ricostruzione;

a valutare la possibilità di identificare percorsi organizzativi dell'accoglienza, in particolare per ciò che concerne i bisogni speciali dei minori, dei minori non accompagnati e dei giovani e invita il Governo a porre in essere politiche integrate e interventi in cui le famiglie e le persone singole di nazionalità Ucraina possano essere inserite con prospettive di integrazione, stabilità di medio periodo e contemporaneamente di sicurezza accedendo ai tradizionali percorsi riconducibili alle reti del terzo settore e degli alti Locali, ma anche a innovative forme di disponibilità della società civica organizzata, ivi comprese le famiglie, che intendono sostenere percorsi di accoglienza ed ospitalità;

a valutare la possibilità di estendere le opportunità di assunzioni agevolate e di

perfezionamento dei profili professionali delle persone ucraine accolte in Italia, non solo per il personale medico-sanitario, ma per tutte le professioni tecniche in particolare per quella tipologia di lavori che potranno essere spendibili al loro ritorno in Ucraina per favorire anche la ricostruzione del Paese;

a valutare la possibilità di sollecitare la Commissione europea ad approvare con urgenza e tramite una corsia preferenziale un Piano Erasmus+ e una linea di azione del Corpo Europeo di Solidarietà per costruire l'accoglienza dei giovani ucraini nei diversi Paesi europei seguendo l'approccio delle aperture che questi Programmi di mobilità europea riservati ai giovani provenienti dai Paesi partner considerato anche che l'Ucraina è già Paese partner dell'UE dal 2017;

a tenere informato il Parlamento in merito allo stato dell'arte delle previsioni di medio periodo e alle scelte che il Governo intende portare avanti per assicurare che l'accoglienza delle persone ucraine fuggite dalla guerra tenga conto delle diverse tipologie di bisogni della popolazione Ucraina, ivi comprese le esigenze di natura socio-sanitaria e di supporto psicologico e contemporaneamente della sicurezza in Italia.

**G/2564/5/6 e 10**

Boccardi, Gallone

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'impatto del conflitto tra la Federazione Russa e le Repubblica Ucraina sta' avendo notevoli ripercussioni negative non solo dal punto di vista umanitario ed economico, ma anche sotto il profilo delle conseguenze socio-pedagogiche che molti bambini e ragazzi ucraini in età scolare stanno subendo;

nel corso di queste ultime settimane, alcuni istituti scolastici tramite i loro dirigenti, hanno sostenuto l'esigenza di consentire a molti ragazzi lontani dalla propria patria di potersi, «ricongiungere virtualmente» con i loro docenti di riferimento attraverso modalità telematiche che possano consentire loro di svolgere qualche ora in didattica a distanza in lingua Ucraina e completare, sia pur nell'assoluta precarietà, i percorsi scolastici intrapresi nel corso dell'anno;

in questo quadro, sarebbe necessario, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che ciascun istituto di ogni ordine e grado possa mettere a disposizione dei studenti ucraini rifugiati in Italia, ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quella di residenza;

contestualmente, sarebbe opportuno che in sede europea si assumessero iniziative utili, anche coinvolgendo il Ministero dell'Istruzione ucraino, al fine di garantire una risposta coordinata e solidale agli studenti ucraini nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell'accoglienza e della continuità educativa;

la didattica a distanza oltre a essere uno strumento utile a garantire la continuità del percorso scolastico in una fase di emergenza come quella attuale, contribuirebbe sotto il profilo psicologico, ad attenuare il senso di vuoto e di smarrimento dovuti al venir meno di luoghi familiari e abitudini;

considerato che:

giova, altresì, considerare che se il trend di arrivo dei profughi e con esso l'accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini, dovessero aumentare, la situazione potrebbe diventare ingestibile per quanto concerne gli spazi e il numero di insegnanti nei vari istituti;

inoltre, non può trascurarsi il rischio legato all'indice dei contagi da Covid, considerato che molti bambini e adulti ucraini non sono vaccinati,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, .e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la massima partecipazione degli studenti ucraini alla didattica a di Stanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina e a sollecitare risposte coordinate e solidali anche in sede europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione ucraino, per consentire agli studenti ucraini di concludere l'anno scolastico o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quelle di residenza;

a prevedere sin da ora linee di azione e misure di inserimento scolastico in vista dell'anno scolastico 2022-2023, in relazione alle condizioni che si realizzeranno e al momento in gran parte ignote, per garantire ai bambini ucraini di poter proseguire il percorso di studi in attesa della cessazione del conflitto e del ritorno nel proprio Paese.

**G/2564/6/6 e 10**

Damiani

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'attuale quadro socio-economico venutosi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e perturbato ulteriormente dal conflitto russo-ucraino, presuppone interventi di carattere economico che possano non solo essere efficaci nel breve periodo, ma che gettino le basi per una crescita costante e duratura;

in particolare, alcune zone più arretrate del nostro paese rischiano di rimanere ulteriormente svantaggiate qualora non si intervenga attraverso una politica economica che favorisca la libera iniziativa intrapresa dalle giovani generazioni;

favorire l'imprenditorialità attraverso l'introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica facilitando l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione di cui gli stessi sono promotori, deve rappresentare una delle priorità di qualsiasi Governo;

l'istituzione di una Zona franca Giovani (ZFG) come luogo di incontro, spazio fisico o virtuale e di interazione tra i giovani, finalizzato alla elaborazione di idee, all'apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione rappresenta il punto di partenza al fine di garantire al nostro paese una dimensione europea all'interno della quale poter condividere progetti ed investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, nel rispetto degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte .a prevedere, attraverso appositi provvedimenti normativi, l'istituzione di Zone franche, in cui le giovani generazioni possano sviluppare il proprio bagaglio di idee e contestualmente implementare, anche attraverso agevolazioni fiscali le iniziative imprenditoriali.

**G/2564/7/6 e 10**

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi

Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ha introdotto disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati costretti a fuggire dal conflitto;

con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

impegna il Governo:

a reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in. capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato.

**G/2564/8/6 e 10**

Boccardi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

l'articolo 25 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione in relazione ai contratti in corso di esecuzione, attraverso l'incremento della dotazione del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi» al fine di coprire i rincari eccezionali che si stanno determinando anche nel primo semestre del 2022;

al momento, nessun incentivo è. stato previsto per le concessioni in corso di esecuzione, almeno con riguardo alla possibilità di rivedere i prezzi dei materiali per la parte eccedente il cinque per cento di rincaro rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta ed in ogni caso non superiore ad un anno;

il DEF 2022 illustrato all'esito del Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile stima un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita del Paese, dovuto sostanzialmente all'inflazione e al peggioramento delle variabili esogene, tra le quali spiccano i prezzi elevati delle materie prime e dell'energia, secondo una tendenza che negli ultimi mesi ha subito un'impennata ma che era già iniziata per effetto della ripresa economica post-pandemia da COVID-19;

l'impatto negativo del conflitto in Ucraina sulla fiducia delle famiglie e delle imprese ha contribuito ad aggravare il taglio alla previsione della crescita reale del Paese per il 2022;

dal lato delle imprese con lavori in corso di esecuzione, in particolare, il problema del caro-prezzi dei materiali sta già rallentando i cantieri delle società che effettuano i lavori appaltati dai concessionari di lavori pubblici, anche di quelli del settore delle telecomunicazioni, centrali per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento normativo utile, una soluzione che consenta anche ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione, in particolare per quelli del settore delle telecomunicazioni, di fare fronte agli incrementi dei costi delle materie prime sia dal lato dell'Amministrazione concedente sia dal lato dei propri fornitori, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, al fine di scongiurare il rischio di forte rallentamento dei cantieri e quindi di ritardi sui progetti di infrastrutturazione anche in fibra ottica del Paese.

**G/2564/9/6 e 10**

Girotto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

gli articoli da i a 7 del provvedimento in esame recano una serie di misure, che sebbene non ancora strutturali, si sono rese necessarie per contenere i prezzi dell'energia e a fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema produttivo italiano sono impressionanti, in particolare, i costi delle commodities, le dinamiche inedite dei prezzi del gas naturale, che esibisce tassi di variazione a 4 cifre (+1.217% in media nel periodo del conflitto sul pre-Covid) e quello del Brent, che è a 3 cifre (+104%), misurano l'ordine di grandezza dello shock che sta colpendo l'attività economica;

considerato che:

la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia e da ultimo l'invasione dell'Ucraina hanno reso evidente, non solo all'Italia, ma a tutto il quadro europeo l'importanza di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili; l'Unione europea importa il 90 % del gas che consuma e la Russia fornisce circa il 45% di tali importazioni, in percentuali variabili tra i diversi Stati membri. Dalla Russia provengono anche circa il 25 % delle importazioni di petrolio e il 45 % delle importazioni di carbone; per dare un'ulteriore spinta a questo processo, a marzo 2022, la Commissione europea ha proposto il piano «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura più sostenibile e a prezzi più accessibili», il quale sarà basato su due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas e ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali;

la piena attuazione delle proposte della Commissione europea, contemplate dal pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55), ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 per cento, l'equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030. Con le misure previste dal piano

REPowerEU si potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 miliardi di m3 di gas fossile, equivalenti al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti entro un anno. Sarà dunque compito degli Stati membri individuare i progetti più idonei a conseguire tali obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con alcune specifiche componenti, quali la M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, il cui obiettivo è strettamente connesso all'attuazione del pacchetto europeo Fit for 55, ma si inserisce perfettamente anche nelle finalità del piano REPowerEU; il Ministero della transizione ecologica ha titolarità della porzione più rilevante della Missione 2 «Rivoluzione Verde e transizione ecologica» con 34,71 miliardi articolati su 26 investimenti e 12 riforme, suddivisi in 4 componenti;

rilevato che:

nell'ambito dell'audizione sull'Affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021»), il Ministro della transizione ecologica, professor Roberto Cingolani, ha dichiarato che obiettivo del Ministero è, tramite il PNRR, «di accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare: i) rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici; ii) rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività; iii) sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle principali filiere della transizione; iv) assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni; v) aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali»;

la disciplina fondamentale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Il predetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, coordinando misure e strumenti (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea sul clima;

il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un regolamento del MiTE che provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia e, soprattutto, la procedura di individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, strumento che parrebbe essere volto a rimuovere o comunque mitigare gli aspetti problematici delle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da FER;

in particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedono forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. I decreti di attuazione di alcune specifiche disposizioni, ad oggi, non sono ancora stati emanati;

l'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano:

*a)* sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1);

*b)* sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4);

*c)* sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1);

*d)* rafforzamento smart grid (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su

resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2);

*e)* Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);

*f)* Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3);

*g)* infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3);

*h)* produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2);

valutato che:

con particolare riferimento al provvedimento relativo all'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», quest'ultimo deve definire i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano;

in base alla prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita all'anno 2021, presentata al Parlamento a gennaio 2022, la M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile rientra tra i traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e consisterebbe nell'approvazione di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi;

come emerge dalla documentazione trasmessa insieme alla sopracitata Relazione è stato effettivamente definito lo schema di decreto ministeriale recante «Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», che contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione Europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato;

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo del sistema agrivoltaico», devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura;

in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» devono essere definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; infine, in attuazione della misura «Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)» devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo;

considerato, infine, che:

le semplificazioni normative operate denotano certamente il rilievo centrale assunto dalla Transizione energetica ed in particolare della filiera delle energie rinnovabili nella strategia di rilancio del Paese e in generale nelle politiche economiche dell'Italia;

il sistema italiano delle autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti si è storicamente rivelato un significativo «freno» all'implementazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, in quanto un numero elevatissimo di progetti viene bloccato in corso di autorizzazione;

i provvedimenti attuativi suindicati non solo non sono ancora stati emanati, ma risulta rallentata anche la fase istruttoria, tenuto conto che non sono state diramate bozze, eccetto nel caso del provvedimento sullo sviluppo del biometano, ancora bloccato in attesa di via libera a livello europeo,

impegna il Governo:

ad adottare senza indugi i decreti attuativi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con particolare riferimento ai provvedimenti più urgenti richiamati in premessa, tenuto conto del ruolo fondamentale ed imprescindibile dei medesimi ai fini della realizzazione degli obiettivi della RED II e, in generale, della Transizione energetica.

**G/2564/10/6 e 10**

Girotto, Castaldi, Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui, a partire dall'estate scorsa, si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A riguardo, il Documento di economia e finanza 2022 elenca le azioni prioritarie intraprese in risposta all'aumento del prezzo del gas e alla crisi Ucraina: accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione mediante il maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e l'aumento delle importazioni di GPL; riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici, la riduzione delle temperature interne agli edifici, l'utilizzo di pompe di calore;

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM(2021) 660 final, «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» viene indicato chiaramente che «la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore»;

gli obiettivi ambientali europei e nazionali, oltre all'attuale situazione geopolitica, in particolare a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, indicano chiaramente la necessità di accelerare rispetto all'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in grado di velocizzare la transizione ecologica in ambito energetico. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito un netto aumento rispetto all'ultimo anno, con il prezzo unico nazionale che ha ampiamente superato i 300 euro/MWh durante il mese di marzo 2022, rispetto ai 60 euro/MWh di marzo 2021. Inoltre, il prezzo PSV (punto di scambio virtuale) del gas ha superato, sempre a marzo 2022, 1,30 euro al metro cubo, a fronte di un prezzo inferiore ai 20 centesimi di euro al metro cubo nel marzo precedente;

tali elevatissimi prezzi necessitano di un'adeguata risposta. Il DEF 2022 conferma, ancora una volta, che la principale azione per fornire tale risposta, soprattutto in un'ottica di medio e lungo periodo, è accelerare il passaggio alle fonti rinnovabili. Perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

a tale ultimo riguardo, al fine di velocizzare la realizzazione di nuovi impianti, occorre garantire che la Commissione tecnica PNRR e PNIEC possa operare con la celerità necessaria;

valutato che:

le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La normativa in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso della Legislatura in corso, in particolare ad opera dei decreti-legge «semplificazioni i» (D.L. 76/2020) e «semplificazioni 2» (D.L. 77/2021). Ulteriori modifiche e integrazioni sono state operate con successivi decreti-legge;

l'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-*bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto - per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-*bis* al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-*bis* alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di «Commissione Tecnica» PNRR-PNIEC;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 36, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-*ter*, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-*bis* dell'art. 4 del D.Lgs. 28/201i - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

in particolare, viene integrata la disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA

statali. L'ultimo periodo del testo vigente del comma i dell'art. 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**G/2564/11/6 e 10**

Girotto, Castaldi, Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;

il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-*bis* dell'articolo 4, inserito in sede referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento

autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «Ri» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: «la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)»,

impegna il Governo:

al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio «do not significant harm» di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

**G/2564/12/6 e 10**

Turco, Di Piazza, Ricciardi, L'Abbate, Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure e attività relative alla tutela della sicurezza, della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo precise modalità;

considerato che:

recenti studi pubblicati sulla rivista scientifica «Scientific Reports» hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, e diverse neoplasie che colpiscono la cittadinanza che vive nelle aree a ridosso dello stabilimento siderurgico di Ilva;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

nei quartieri Tamburi e Paolo VI in particolare, la ricerca eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Staffe e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una maggiore frequenza di esposizione al fumo passivo (rispettivamente 26,9 per cento e 11,1 per cento, Chi-quadrato valore-p 0,001). È stata, quindi, osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei due metalli, che aumenta il rischio di problemi di attenzione, di comportamento aggressivo, di problemi di esternalizzazione e di problemi sociali in generale;

considerato, inoltre, che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);

tenuto conto che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;

sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalatile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;

evidenziato che:

gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico, PM10 e PM2,5, l'ozono, entrambi riconosciuti come i maggiori responsabili degli effetti sulla salute umana, e il biossido di azoto (NO2),

impegna il Governo:

a rivedere, alla luce delle considerazioni in premessa, i valori limite di particolari inquinati Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto (NO2), tenendo presente le linee Guida redatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

**G/2564/13/6 e 10**

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 del provvedimento in esame interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

considerato che:

il settore delle costruzioni è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia, della guerra e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti;

la Conferenza delle Regioni, già agli inizi di febbraio 2022, ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture. La Conferenza delle Regioni ha elaborato un metodo di aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d'asta che fosse di supporto per gli operatori del

settore delle costruzioni e che avesse l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere. Si è proceduto cosi ad individuare un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale, a prevedere un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi e a dare una prima indicazione in merito all'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale. Il contributo della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

valutato che:

l'aumento sconsiderato dei prezzi, di fatto, ha bloccato anche le attività edilizie per la ricostruzione,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, nonché dei prezzi internazionali dell'energia, affinché tutte le Regioni in cui ricadono i comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 provvedano ad aggiornare i prezzari regionali, allineandoli con quanto contenuto nei prezzari DEI.

**G/2564/14/6 e 10**

Cioffi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche;

considerato che:

le materie prime critiche (CRM - Criticai Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di vista climatico, porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono, come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

secondo il Comitato economico e sociale europeo, il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle. La Commissione europea stima che la transizione verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.00o posti di lavoro nell'UE entro il 2030;

nel settembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea lo studio «Criticai Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability», dove si evidenzia che il 44% della domanda europea per i singoli materiali viene soddisfatta con importazioni dalla Cina, Turchia e Sudafrica, con un picco drammatico per le terre rare (tra l'86 e il 96%), il niobio dal Brasile (85%), cobalto dal Congo (68%), litio dal Cile (78%). La stessa UE evidenzia la necessità di ridurre drasticamente tale dipendenza;

la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l'Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigionamento globali, anche continuando a collaborare con i partner di tutto il mondo, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle importazioni, rafforzando la circolarità e l'efficienza delle risorse e, in settori strategici, aumentando la capacità di approvvigionamento all'interno dell'UE;

in tale ottica, in ragione del forte avanzamento tecnologico nell'ambito dell'UE, appare evidente la necessità di incrementare il peso geostrategico del Paese, anche attraverso la creazione di un grade hub di innovazione;

l'Italia, come l'Europa, vanta una lunga tradizione di attività estrattive e minerarie. È ricca di aggregati e minerali industriali, ma è meno efficace nello sviluppo di progetti volti all'approvvigionamento di materie prime critiche, anche se esiste un potenziale significativo in tal senso,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime critiche primarie, mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;

a rafforzare l'approvvigionamento e la trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime;

a promuovere la realizzazione di un grande polo di riciclaggio di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche, anche prevedendo la creazione di un'apposita struttura e coinvolgendo le grandi aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia ed industria, al fine di elaborare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle materie prime critiche.

**G/2564/15/6 e 10**

Piarulli

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

considerato che:

già nello scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

proprio l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se scorta, in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'Istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19;

proprio per cercare di sanare le evidenti carenze d'organico, garantendo la continuità didattica, e per offrire nuove opportunità d'inserimento nel mondo della Scuola per giovani e insegnanti precari, dall'allora ministro Azzolina era stato bandito un concorso per docenti delle Scuole secondarie il cui espletamento - come ognun sa - fu ostacolato e rallentato per gli effetti della pandemia, e che si è potuto infine svolgere solo in data 28 marzo u.s., in diverse sedi su territorio italiano;

considerato, inoltre, che:

per l'espletamento delle relative prove era stata prevista l'eliminazione del sistema a «quiz»: la selezione, cioè, basata su un sistema cosiddetto «a crocette», estremamente nozionistico-mnemonico e fortemente aleatorio e penalizzante. Ciononostante, ai sensi di quanto stabilito, nelle more, col decreto

numero 73 del maggio 2021, il concorso ha avuto luogo con quiz generalizzato, mediante prova scritta a risposte chiuse computer based prima di una prova orale, nel solco della semplificazione dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta;

ciò, nella fattispecie, ha determinato una elevata e anomala percentuale di respinti, pari alla quasi totalità dei partecipanti, stimata al 9o%, e tale da far emergere dubbi rispetto alla validità e correttezza delle prove, ovvero riguardo alla formulazione dei test e alla modalità di presentazione, entro un sistema di valutazione che, a grandi linee, non sembra certo privilegiare la competenza e l'esperienza dei candidati, svilendone per converso professionalità e capacità;

valutato infine che:

sulla vicenda riguardante il concorso per docenti in particolare, si sono espressi anche il Codacons e l'Associazione per i diritti civili che hanno annunciato una raccolta firme di adesione per un ricorso collettivo al Tar del Lazio diretto a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando bocciati;

è necessario prevedere e promuovere un percorso di formazione dei docenti che, con criteri di selezione adeguati, ne valorizzi a pieno le capacità didattiche, comunicative, relazionali e professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di predisporre, come peraltro annunciato dal Ministro, un diverso e più equo sistema di valutazione nell'ambito del reclutamento dei docenti anche prevedendo di far ripetere le prove di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando respinti a causa degli errori contenuti nelle domande a risposta multipla o per quesiti non in linea con le finalità del concorso, valorizzando così realmente le competenze ed evitando innumerevoli possibili contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

**G/2564/16/6 e 10**

Girotto, Castaldi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

in particolare, il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1º aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza;

considerato che:

in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non

vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni», senza tuttavia specificare cosa si intenda per «indebito». La norma in esame, inoltre, non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

è stata altresì rilevata l'assoluta indeterminatezza circa le variabili oggetto della comunicazione delle imprese all'Autorità. Da un lato, infatti, si ricorda come al comma 3 dell'articolo 37 il decreto in esame preveda che la tassa del 10% non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le c.d. operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti). Il comma 8 tuttavia prevede la comunicazione ad AGCM «del prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente». Sembrerebbe, dunque, che le variabili su cui calcolare il margine che rappresenta la base imponibile non siano le stesse che le medesime imprese devono notificare all'Autorità al fine di consentire la verifica su indebite ripercussioni sui prezzi della tassa;

anche con riguardo al contenuto dei controlli che la Guardia di Finanza dovrebbe porre in essere per conto dell'Autorità, la norma non risulta sufficientemente chiara: da un lato, infatti, essa dispone, al comma 8, che le imprese devono comunicare «il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente»; dall'altro, la medesima disposizione prevede, al comma 9, che la Guardia di Finanza utilizza «anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi»;

secondo l'AGCM appare altresì necessario stabilire in che modo verificare la sussistenza di «indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica». In tale ottica, assume rilievo il fatto che ogni possibile attività di accertamento di un ribaltamento della tassa sui prezzi non possa prescindere dall'utilizzo di un valore parametrico di margine prezzo/costi oltre il quale si presuma l'avvenuto ribaltamento. La criticità più rilevante relativa ai poteri individuati dal decreto in parola attiene principalmente a tale verifica,

impegna il Governo:

a garantire che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 37 non comporti indirettamente oneri per il consumatore e a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, nonché ad introdurre un obbligo in capo ai soggetti gravati dal contributo solidaristico di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

ad adoperarsi al fine di superare le criticità sollevate dall'AGCM in sede di audizione, con particolare riferimento alle variabili oggetto di monitoraggio; ii) alla modalità di raffronto dei margini mensili medi con margini presi a riferimento; iii) ai controlli da effettuare nel caso di accertamento di un extra margine mensile rispetto a quello preso a riferimento;

ad adottare adeguati correttivi volti a garantire la trasparenza delle condotte commerciali e ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto al riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli.

**G/2564/17/6 e 10**

Ferrari

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 21, reca disposizioni in materia di sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica di cui all'articolo 52,

comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (misure urgenti per la crescita del Paese);

considerato che:

a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stai impiegati per uso agricolo;

nello scenario internazionale, una parte dalla consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;

il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

per tali ragioni, la riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici e la loro sostituzione, ai fini della produzione agricola, con matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili rappresenta una priorità nazionale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione italiana;

gli scarti organici potenzialmente utilizzabili per la produzione di matrici fertilizzanti rinnovabili, impiegati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), e del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue), sono disponibili in ingente quantità, così come sono numerosi i processi, ad alto tasso di innovazione, che ne consentono un recupero efficiente e virtuoso che, oltre a sostituire i fertilizzanti chimici in agricoltura, consente anche, apportando sostanza organica, di preservare e migliorare la fertilità, la struttura, la ritenzione idrica e la biodiversità del suolo;

l'applicazione dei principi dell'economia circolare all'agricoltura rientra a pieno titolo nelle attività di riciclaggio e recupero di materia promosse a livello europeo con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e recentemente aggiornata e recepita nel 2020 a livello nazionale;

nonostante l'importanza delle disposizioni citate e gli importanti avanzamenti tecnologici che hanno investito il settore, è ancora necessario un cambiamento culturale da parte delle imprese agricole e della popolazione affinché le matrici organiche di scarto vengano considerate una risorsa importante per garantire all'Italia la sovranità e la sicurezza alimentare e la resilienza ai repentini cambiamenti dello scenario globale;

tale cambiamento è rallentato da due potenziali problematiche, vale a dire la mancata stabilizzazione delle matrici, che ne comporta una più marcata variazione di composizione nel tempo, inficiandone la qualità, e le modalità di spargimento attualmente impiegate, che causano la diffusione di miasmi nell'atmosfera, mal sopportati dalle persone residenti nelle aree circostanti,

impegna il Governo:

a promuovere in tutte le sedi opportune, ivi inclusi gli orientamenti espressi dal Piano Strategico Nazionale della PAC, il recupero delle matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili al fine di destinarle all'uso in agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti di origine chimica, prevedendo che esse siano altamente stabilizzate e preferibilmente impiegate mediante iniezione nel terreno, per evitare qualsiasi forma di disagio olfattivo alla collettività e migliorare la sostenibilità ambientale della fertilizzazione a prescindere dal regime normativo cui esse sono soggette.

Art. 1

**1.1**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «benzina: 478,40 euro» *con le seguenti:* «benzina: 448,40 euro»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro» *con le seguenti:* «337,40 euro».

*Al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

**1.2**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «478,40 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «458,40 euro»;

2) *alla lettera* b), *le parole:* «367,40 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «347,40 euro»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

**1.3**

Croatti, Fede

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data», *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2022.»;

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «5.294,25 milioni per l'anno 2022 e 277,02 milioni di euro per l'anno 2024» *e le parole:* «332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «4.373,24 milioni per l'anno 2022 e 246,24 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «8.350.765.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.246,24 euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «8.350.765.207 euro per l'anno 2022»;

3) *alla lettera* b) *sostituire le parole:* «35.580.000 euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «35.580.246,24 euro per l'anno 2024».

**1.4**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno successivo alla medesima data», *con le seguenti:*

«31 dicembre 2022».

**1.5**

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

*Al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno successivo alla medesima data» *con le seguenti:* «30 settembre 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9 del medesimo articolo 1, sostituire le parole:* «588,25 milioni di euro» *con le seguenti:* «4.172,25 milioni di euro» *e le parole:* «332,76 milioni» *con le seguenti:* «3.916,76 milioni»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7.561.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 7.561.525.207 euro per l'anno 2022».

**1.6**

Faraone, Marino

*Al comma 2, sostituire le parole:* «, 1 fino al trentesimo giorno successivo» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno successivo».

*Conseguentemente:*

- *il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

*b)* quanto a 921,1 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38;

*c)* quanto a 30,78 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 12,315 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2:*

a) *alla lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.898.625.207 euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* b), *le parole:* «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 66.360.000 euro per l'anno 2024».

**1.7**

Arrigoni, Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «al 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni di euro per l'anno 2022, e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 346,43 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 57,31 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*e)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*f)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*g)* quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38

*h)* quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.8**

Taricco, Collina

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, e, quanto a 921,01 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.»

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

**1.9**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.».

**1.10**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno».

b) *Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».

**1.11**

Caligiuri, De Bonis, Gallone

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».

**1.12**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno» *con le seguenti:* «centottantesimo giorno»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

**1.13**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno» *con le seguenti:* «novantesimo giorno»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

**1.14**

Berutti

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, trova comunque applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano invece applicazione le aliquote di accise ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995».

**1.15**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Al comma 7, dopo le parole:* «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» *aggiungere le seguenti:* «, di monitorare e di perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.».

**1.16**

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Lomuti

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**1.17**

Toffanin

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto, nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**1.18**

Castaldi

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti attività di gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, per l'anno 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza

fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**1.19**

Pittella, Collina

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta dì cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**1.20**

Marino

*Al comma 8, sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

**1.21**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

**1.22**

Stefano

*Al comma 8 sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

**1.23**

Modena

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.24**

Berutti

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**1.25**

Pittella

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**1.26**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, da trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della Transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza"».

**1.27**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, dà trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza"».

**1.0.1**

Evangelista, Marino, Conzatti

*Dopo l'* **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'armo 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,12 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.025.285.207 euro per l'anno 2022».

**1.0.2**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26,

comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.3**

Manca, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.4**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.5**

Toffanin, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.6**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.7**

Conzatti, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 9,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.8**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.9**

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.10**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.11**

Croatti, Di Girolamo, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge li agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto di persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.12**

Margiotta, Manca

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di*

*cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.13**

Conzatti, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per Panno 2022, nel limite massimo di spesa di 27,86 milioni di curo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 27,8.6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,07 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.005.385.207 euro per l'anno 2022».

**1.0.14**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.15**

Croatti, Di Girolamo, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,

per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.16**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per, la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia

di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.17**

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.18**

Margiotta, Manca

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. II credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.0.19**

Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)*

1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di curo per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**1.0.20**

Pittella

*Dopo l'* **articolo 1** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)*

1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi».

**1.0.21**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

*a)* a decorrere dal 1º gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

*b)* a decorrere dal 1º gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;

*c)* a decorrere dal 1º gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;

*d)* a decorrere dal 1º gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;

*e)* a decorrere dal 1º gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;

*f)* a decorrere dal 1º gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

*g)* a decorrere dal 1º gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;

*h)* a decorrere dal 1º gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 10, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

*b)* il punto 16-*bis* è soppresso».

**1.0.22**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Promozione dei biocarburanti delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 31 dicembre 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni

specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

*a)* al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

*b)* al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.";

*b)* al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"*d*-ter*)* per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'i per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4".

*3*-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica».

Art. 2

**2.1**

Gallone, Toffanin, Mallegni

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

**2.2**

Manca

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

**2.3**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

**2.4**

Croatti, Fede

*Al comma 1, dopo le parole:* «a titolo gratuito» *inserire le seguenti*: «o le somme riconosciute» *e sostituire la parola*: «concorre» *con la seguente*: «concorrono».

**2.5**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, dopo le parole*: «a titolo gratuito», *inserire le seguenti*: «o le somme riconosciute» *e sostituire la parola*: «concorre», *con la seguente*: «concorrono».

**2.6**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo le parole*: «a titolo gratuito», *inserire le parole*: «o le somme riconosciute». *La parola*: «concorre» *è sostituita con la parola:* «concorrono».

**2.7**

Toffanin

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

*Conseguentemente,*

- *al comma 2 sostituire le parole*: «9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023», *con le seguenti*: «11,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2023»;

- *all'articolo 38, alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro», *con le seguenti*: «3.979.525.207 euro» *e le parole*: «81.900.000 euro», *con le seguenti*: «81.902.000 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.;».

**2.8**

Pittella

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

**2.9**

Marino

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

**2.10**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, sostituire le parole:* «da aziende private» *con le seguenti:* «dai datori di lavoro privati».

**2.11**

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo la parola:* «dipendenti» *aggiungere la parola:* «anche».

**2.12**

Catalfo, Matrisciano, Fede

*Al comma 1, dopo la parola:* «dipendenti»*, inserire la seguente:* «anche».

**2.13**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «di carburanti,» *inserire le seguenti:* «o in alternativa altri interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, quali iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

*a)* quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**2.14**

Faraone, Marino

*Al comma 1, le parole:* «nel limite di euro 200» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di euro 400».

*Conseguentemente:*

- *il comma 2 è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 19,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,025 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2:*

*c)* alla lettera *a)*, le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 3.987.152.207 euro per l'anno 2022»;

*d)* alla lettera *b)*, alle parole: «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» *premettere le seguenti:* «quanto a 900.000 euro per l'anno 2023 e».

**2.15**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

*Al comma 1 le parole:* %251à253% *sono sostituite con le seguenti parole:* «400».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**2.16**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* %251à253% *sono sostituite con le seguenti parole:* «300»;

b) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**2.17**

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende per promuovere interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, sia per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

**2.18**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

**2.19**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte

dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

**2.0.1**

Turco, Di Piazza, Ricciardi, Castaldi, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Cedibilità del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma i è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

*a)* le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

*b)* le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito, nel limite massimo di tre cessioni, deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**2.0.2**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Misure a favore degli automobilisti per il contenimento dell'eccezionale aumento del costo dei carburanti, nonché in materia di emissioni nocive dei veicoli e di sicurezza stradale)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'eccezionale aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009, destinati esclusivamente a veicoli di categoria M1.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**2.0.3**

Marino, Faraone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

*b)* al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il temine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile"».

**2.0.4**

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)*

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.».

**2.0.5**

Conzatti, Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**2.0.6**

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.».

**2.0.7**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.».

**2.0.8**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**2.0.9**

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 83 milioni di euro da decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 3

**3.1**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 863,56 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

**3.2**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «alle imprese», *inserire le seguenti:* «e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; *e al comma 3, sostituire la parola:* «beneficiarie», *con le seguenti:* «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.3**

Castaldi, Lomuti

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022» *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.436.965.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 459,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

**3.4**

Toffanin

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 W» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «4.409.965.207 euro» *e dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 432,44 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009;».

**3.5**

Collina, Manca, Pittella

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW»;

b) *sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022» *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11,5 per cento».

**3.6**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

**3.7**

Romani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

**3.8**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW», *sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento» *e sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022», *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 433 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**3.9**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1.296 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 432,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.10**

Naturale

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «lo KW»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «993,56 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.107.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

**3.11**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**3.12**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**3.13**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW», *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**3.14**

Caligiuri, De Bonis

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «16,5 KW» *sono sostituite con le seguenti:* «10 KW»;

b) *il comma 4 è sostituito con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**3.15**

Taricco, Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**3.16**

Collina

*Al comma 1, dopo le parole:* «pari o superiore a 16,5 kW» *inserire le seguenti:* «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

**3.17**

Marino

*Al comma 1, dopo le parole:* «pari o superiore a 16,5 kW,» *aggiungere le seguenti:* «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

**3.18**

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle imprese operanti nel settore del trattamento di recupero e riciclo della plastica»;

b) *il comma 4 è sostituito come segue:*

«Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 863, 56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19»;

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di incentivare e promuovere l'utilizzo di materiale plastico riciclato negli imballaggi, con l'obiettivo di raggiungere percentuali minime di materia riciclata pari al 10 per cento entro il 2023, 15 per cento entro il 2024 e 25 per cento entro il 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo inteso a sostenere le aziende nell'incremento della percentuale di utilizzo di plastica riciclata all'interno degli imballaggi, ad esclusione dei prodotti del settore alimentare e medico.

5-*ter*. Il Fondo di cui al comma 6 ha una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di curo l'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-*quater*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte delle imprese.

5-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**3.19**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «75 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «5.398,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

a) *al comma 2:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «8.512.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 4.535 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una

duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.535 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**3.20**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «50 per cento».

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «4.462,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

e) *al comma 2:*

5) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «7.576.525.207 euro»;

6) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 3.599 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

f) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.599 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.21

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 sostituire le parole:* "12 per cento"*, con le seguenti:* "40 per cento".

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole:* "863,56 milioni"*, con le seguenti:* "3.742 milioni"; *all'articolo 38:*

c) *al comma 2:*

3) *all'alinea sostituire le parole:* "3.977.525.207 euro"*, con le seguenti:* "6.856.525.207 euro";

4) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

"*a*-bis*)* quanto a 2.879 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*";

d) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.879 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**3.22**

Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, e scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «2.509,68 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «5.623.645.207 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «5.623.645.207 euro per l'anno 2022».

**3.23**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «12 per cento»*, sono sostituite con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *il comma 3 è soppresso.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, nel limite massimo pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**3.24**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento»*, con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

**3.25**

Perosino

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni»*, con le seguenti:* «3.022,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

a) *al comma 2:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «6.136.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 2.159 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.159 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**3.26**

Naturale, Trentacoste

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.727,12 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».

**3.27**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*All'articolo 3 comma 1, le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro*

*per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**3.28**

Laus, Collina

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

**3.29**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

**3.30**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni»*, con le seguenti:* «2.598,56 milioni» all'articolo 38:

g) *al comma 2:*

7) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «5.712.525.207 euro»;

8) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 1.735 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

h) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.735 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**3.31**

Croatti, Di Girolamo, Fede

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento»:

b) *al comma 4, sostituire le parole*: «863,56 milioni» *con le seguenti*: «1.727,12 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «15 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche*:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti*:

«4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».

**3.32**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento»;

b) *le parole*: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

c) *le parole*: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è maggiorato del 40 per cento»;

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole*: «863,56 milioni», *con le seguenti*: «2.663,56 milioni»;

*all'articolo 38*:

i) *al comma 2*:

9) *all'alinea sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro», *con le seguenti*: «5.777.525.207 euro»,

10) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 1.800 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

j) *dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**3.33**

Marino, Faraone

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari al 25 per cento»;

b) *le parole*: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

c) *le parole*: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre

2022»;

d) *è aggiunto, infine il seguente periodo*: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedente è fissato al 30%».

**3.34**

Collina

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento» *e sostituire le parole*: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti*: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

**3.35**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 15 milioni, al comma 4, sostituire le parole*: «863,56» *con le parole*: «878,56».

**3.36**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

**3.37**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento», *con le seguenti*: «25 per cento».

**3.38**

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «20 per cento» *e le parole*: «secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti*: «secondo e terzo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente*:

a) *al comma 4 del medesimo articolo 3, sostituire le parole*: «863,56 milioni di euro» *con le seguenti*: «2.933,56 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole*: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «6.047.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole*: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «quanto a 6.047.525.207 euro per l'anno 2022».

**3.39**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite con le seguenti*: «pari al 20 per cento»;

2) *al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente*: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**3.40**

Faraone, Marino

*Al comma 1, le parole*: «pari al 12 per cento della spesa» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari al 16 per cento della spesa» *e le parole*: «nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «primo semestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente*:

*al comma 4, le parole*: «valutati in 863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «valutati in 2.296,36 milioni»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole*: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «nella misura del 13,6 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole*: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «quanto a 5.410.325.207 euro per l'anno 2022».

**3.41**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 80 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

a) *quanto a 10 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

b) *quanto 30 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160;*

c) *quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**3.42 (testo 2)**

Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole*: "utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022" *con le seguenti:* "utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*: "3-*bis*. In deroga ai commi precedenti, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, determina il credito d'imposta ai sensi del comma 1 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste dall'ultimo periodo del comma 2, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.";

*c) al comma 4, sostituire le parole:* "863,56 milioni" *con le seguenti: "*943,56 milioni*"*.

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.047.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-*bis*) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

**3.42**

Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «943,56 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.047.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 4

**4.30 (già 3.43)**

Croatti

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «3.992.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 3

**3.44**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 80 milioni, si provvede, quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quanto ad euro 70 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

**3.45**

Pittella, Collina

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

**3.46**

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022». *All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

**3.47**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quanto a 70 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

**3.48**

Perosino

*Al comma 1, dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura» *e sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «853,56 milioni»*, con le seguenti:* «1.713,56 milioni»;

*all'articolo 38, alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.837.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 860 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

**3.49**

Collina, Pittella

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *inserire le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**3.50**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

**3.51**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre»*, con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

**3.52**

Grimani

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

**3.53**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Nel caso in cui l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022, con lo stesso venditore di cui si è avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.54**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.55**

Marino

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta,

una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare, dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.56**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.57**

Ferrazzi, Collina, Pittella

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.58**

Grimani

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.59**

Gallone

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso

venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.60**

Perosino

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.61**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

**3.62**

Conzatti, Sbrollini, Marino

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per gli esercenti attività di impianti di risalita a fune, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 16 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

*Conseguentemente:*

*al comma 4, le parole:* «863,56 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «889,43 milioni di euro»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,065 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.003.395.207 euro per l'anno 2022».

**3.63**

Mallegni

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022 nel caso in cui il prezzo della componente energia, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021 abbia subito un incremento del costo del KWH superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5,88 milioni di euro per l'anno 2022 e 307.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.64**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

**3.65**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

**3.66**

Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.»;

b) *dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

*b)* all'articolo 122, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».

**3.67**

Faraone, Marino

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e l'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

**3.68**

Gallone, Mallegni

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Le variazioni in diminuzione delle accisa previste dal presente articolo, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2022, n.67 per i prodotti energetici di cui al comma 1, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo, che alle ore zero del 22 marzo 2022 erano posseduti in quantità superiore a 3.000

chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Gli esercenti di cui al presente comma, al fine di ottenere il recupero delle variazioni in diminuzione delle accise, devono presentare agli uffici dell'Agenzia dei Monopoli competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge apposita istanza esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data. Il recupero dell'accisa è concesso mediante credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione dell'istanza. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

**3.69**

Gallone

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le variazioni in diminuzione o in aumento delle accise pagate e incassate derivanti dall'applicazione del presente articolo, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 21 marzo 2022, n. 67 sono comunicate dai soggetti di cui al presente comma con le medesime istanze. Qualora risultino negative il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise mediante specifico accredito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o presso i depositi fiscali mittenti. Qualora risultino positive i medesimi soggetti sono tenuti al versamento della maggiore accise risultante entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle istanze.».

**3.70**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17 dopo la parola: "sussidi" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.0.1**

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nello misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad

esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità è le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Ai relativi oneri, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede come segue:

*a)* quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19;

*b)* quando a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartite" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo' al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**3.0.2**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Ai relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**3.0.3**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Al relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**3.0.4**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 500.000 (cinquecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del credito d'imposta di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 500 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. AI relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede: quanto a 250 milioni di euro per gli armi dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 250 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**3.0.5**

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)*

1. Alle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta del 70%, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37 del presente decreto.».

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.777.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 4.777.525.207 euro per l'anno 2022».

**3.0.6**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Misure urgenti per l'incremento delle potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili nell'ambito delle risorse del PNRR)*

1. Al fine di incrementare le potenzialità delle Comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica e fronteggiare la pressione del sistema di approvvigionamento nazionale, le risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", sono per il 20 per cento da destinarsi ai Comuni con numero di abitanti compresi fra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti e l'80 per cento delle risorse sono da destinarsi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti».

**3.0.7**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

*b)* all'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,*

*n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**3.0.8**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* All'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

*b)* All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale"».

**3.0.9**

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Emanuele Pellegrini, Arrigoni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Ai Centri riabilitativi polifunzionali accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 30 giugno 2022».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole*: «500 milioni» *con le seguenti*: «499.500.000»;

*all'articolo 38, comma 2, dopo le parole*: «articoli 1, 2, 3» *aggiungere la seguente*: «3-*bis*,».

**3.0.10**

Ferrari

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Contributo ai collegi di merito con edifici a bassa classe energetica per l'acquisto di energia elettrica).*

1. Ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che presentano edifici con classe energetica di livello D o inferiore per l'ospitalità dei propri studenti, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 2, alinea, dopo le parole*: «3», *inserire le seguenti*: «3-*bis*»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «3.977.527.207

euro»;

c) *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «3.977.527.207 euro».

**3.0.11**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento del costo sull'imposta di consumo di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 431,78 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

**3.0.12**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di patent box)*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "disegni e modelli", sono aggiunte le seguenti: "nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".»

Art. 4

**4.1**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo la parola: "sussidi" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

**4.2**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 287,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 237,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

**4.3**

Toffanin, Gallone

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge lº marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con:* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

**4.4**

Manca, Collina

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con:* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

**4.5**

Marino, Conzatti

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º Marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

**4.6**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento», *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato da fornitore direttamente sulla fattura del gas naturale.»

c) *sopprimere il comma 3.*

**4.7**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 11,89 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**4.8**

Faraone, Marino

*Al comma 1, le parole:* «pari al 20 per cento della spesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento della spesa» *e le parole:* «riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «riferita al primo semestre 2022».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4, le parole:* «valutati in 237,89 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 596,1 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,9 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022»

*sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.573.625.207 euro per l'anno 2022».

**4.9**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 10 milioni, al comma 4, sostituire le parole:* «237,89» *con le parole:* «247,89».

**4.10**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento», *con le seguenti:* «25 per cento».

**4.11**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

**4.12**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022» *e le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022»*, con le seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

b) *alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

**4.13**

Marino, Faraone

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

b) *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

c) *è aggiunto, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

**4.14**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

- *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022».

- *Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

**4.15**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

b) *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4 sostituire le parole:* «237,89 milioni»*, con le seguenti:* «487,89 milioni»;

- *all'articolo 38, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.227.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

**4.16**

Perosino

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4 sostituire le parole:* «237,89 milioni»*, con le seguenti:* «487,89 milioni»;

- *all'articolo 38, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.227.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

**4.17**

Collina, Pittella

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

**4.18**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare»*, con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

**4.19**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

**4.20**

Grimani

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

**4.21**

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

*Al comma 1, sostituire le parole:* «secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4 del medesimo articolo 4, sostituire le parole:* «237,89 milioni di euro» *con le seguenti:* «475,78 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.215.414.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 4.215.414.207 euro per l'anno 2022».

**4.22**

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**4.23**

Pittella, Collina

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**4.24**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 15 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**4.25**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**4.26**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni, si provvede*

*mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**4.27**

Mallegni

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 Metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022. Il contributo è spettante nel caso in cui il prezzo medio, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2,37 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**4.28**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2022»*, sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

**4.29**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è

utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

**4.0.1**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Utilizzo somme non utilizzate da contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**4.0.2**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)*

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole: "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 28 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2029."

2. A decorrere dal lº gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 15, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

*b)* a decorrere dal 1º gennaio 2023, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 70,00 euro per chilogrammo";

*c)* al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

1) a decorrere dal 1º gennaio 2024, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

2) a decorrere dal 1º gennaio 2025, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

3) a decorrere dal 1º gennaio 2026, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

4) a decorrere dal 1º gennaio 2027, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

5) a decorrere dal 1º gennaio 2028, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

6) a decorrere dal 1º gennaio 2029, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

*d)* a decorrere dal 1º gennaio 2030, il punto 15-*bis* è soppresso;».

**4.0.3**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla lata di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento sull'imposta indiretta sul consumo di gas.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,94 milioni di euro si provvede:

*a)* quanto a 75 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* quanto a 43,94 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**4.0.4**

Bottici, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Ulteriori interventi in favore del settore elettrico)*

1. Al fine di contenere gli effetti determinati dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è rideterminata in diminuzione in forma trimestrale, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 1'ARERA, da emanare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto e con le modalità previste dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.».

**4.0.5**

Bottici, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Ulteriori interventi in favore dei prodotti energetici)*

1. Al fine di contenere gli aumenti del prezzo di vendita al consumo del carburante, nelle more dell'attuale emergenza economica e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ridurre del 3o% le aliquote di benzina, benzina con piombo, oli da gas o gasolio usati come carburante e del gas naturale usato per autotrazione di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**4.0.6**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Forniture di energia termica)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,"».

*Conseguentemente il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004 è ridotto di 33 milioni per il 2022.*

**4.0.7**

Biti, Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Misure emergenziali per il comporto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

**4.0.8**

Caligiuri, Gallone, De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Misure emergenziali per il comparto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati

chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-*bis*, Art. 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

**4.0.9**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Semplificazioni per l'approvvigionamento energetico del comparto del* rendering)

1. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-*bis*, Art. 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge di conversione, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 1.».

**4.0.10**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Misure emergenziali per il comparto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n.

234.».

**4.0.11**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo la parola: "sussidi", sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

Art. 5

**5.1**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

Turco, Ricciardi, Di Piazza, Girotto, Fede

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni» *con le seguenti:* «685 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.202.405.207 milioni»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-* ***bis)*** quanto a 224,88 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**5.3**

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

*Effettuare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «secondo e terzo trimestre 2022»;

*b)* all'articolo 5 le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3 del medesimo articolo 5, sostituire le parole:* «460,12 milioni di euro» *con le seguenti:* «5.860,12 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «9.377.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 9.377.525.207 euro per l'anno 2022».

**5.4**

Faraone, Marino

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «nella misura del 25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 30 per cento»;

- *al comma 2, le parole:* «nella misura del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, le parole:* «valutati in complessivi 460,12 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 919,81 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 11,155 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.437.215.207 euro per l'anno 2022».

**5.5**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 le parole:* «25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**5.6**

Perosino

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni»*, con le seguenti:* «735 milioni»;

- *all'articolo 38, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 274,88 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196 del 2009».

**5.7**

Laus, Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**5.8**

Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma i è riconosciuto, altresì, alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

**5.9**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento» *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.»;

2) *il comma 3 è sostituito con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 475,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 460,12 milioni ai sensi dell'articolo 38, quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**5.10**

Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni» *con le seguenti:* «475,12 milioni» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**5.11**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Ai relativi maggiori oneri, quantificati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente*

*riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**5.12**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, De Poli

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**5.13**

Pittella, Collina

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**5.14**

Collina

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**5.15**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «460,12» *con le seguenti:* «475,12».

**5.16**

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il contributo straordinario è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano raggiunto gli obiettivi».

**5.17**

Marino

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento. Per tali imprese, il contributo non è cumulabile con i crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legge.»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni di euro» *con le seguenti:* «475,12 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «in 3.992.525.207 euro»;

- *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**5.18**

Stefano

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta non si applicano gli indici VAL e FATT di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 dicembre 2021, n. 541».

**5.19**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui ai commi 1 e 2 ed i relativi incrementi sono riconosciuti solo ed esclusivamente alle imprese che, nel corso degli ultimi cinque anni, dimostrino di avere effettuato interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del consumo di gas naturale».

**5.20**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n.17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

**5.21**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

**5.22**

Croatti, Fede

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**5.0.1**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili"».

**5.0.2**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili."».

**5.0.3**

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili."».

**5.0.4**

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili"».

**5.0.5**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interventi a favore delle imprese energivore per autonomia finanziaria e cessione di energia)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto Ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della transizione energetica con concerto con il Ministero delle economie e finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo».

**5.0.6**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Disposizioni per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

**5.0.7**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese italiane)*

1. Alle imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 597 milioni di euro per l'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con la misura di cui all'articolo 14 del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17.

3. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 597 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 11,5 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.574.525.207 euro per l'anno 2022».

**5.0.8**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, localizzati nelle Isole Maggiori e che partecipino al Servizio di Interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 16 dicembre 2020 n. 558/20 /R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti

dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 E/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.».

**5.0.9**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 1 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure e le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatori. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatori ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 a 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Casse per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancito al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatori di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatori stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4».

**5.0.10**

Gallone, Boccardi, Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante, dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)* della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009.».

**5.0.11**

Lanzi, Croatti, Corbetta, Di Girolamo, Mantovani, Leone, Gaudiano, Giuseppe Pisani, Romano, Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6, possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A..

6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.227.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**5.0.12**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)* della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*e)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

**5.0.13**

Vallardi, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le

seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto dei. Ministro. della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».

**5.0.14**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».

**5.0.15**

Girotto, Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

**5.0.16**

Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per la sostituzione dei serbatoi per GPL con capacità sino a 13mc)*

1. Nel periodo dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'acquisto, inclusa l'installazione e la messa in esercizio, di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3", così modificato dal decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al:

*a)* 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

*b)* 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*c)* 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*d)* 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta è riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che questi abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che dovrà

essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria e nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

*a)* d'aver venduto il serbatoio dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

*b)* d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

3. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º maggio 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

*a)* euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

*b)* euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

*c)* euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

*d)* euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.

4. Il titolare del, contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

*a)* d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

*b)* di aver, nel periodo 1º maggio 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

*c)* di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 430 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

*a)* quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 230 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**5.0.17**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per la sostituzione di serbatoi per il GPL con capacità fino a 13 mc)*

1. Nel periodo dal 1º aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023 , per l'installazione e le messa in esercizio di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del Decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3", così modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto ai soggetti acquirenti di serbatoi per G.P.L. nuovi, come descritti nel presente comma, un credito d'imposta pari al:

*a)* 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

*b)* 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*c)* 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*d)* 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta indicato al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, senza compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta sarà riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che il pagamento del bene sia stato eseguito attraverso i canali bancari ed a mezzo di bonifico bancario nonché a condizione che il soggetto acquirente abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

*a)* d'aver venduto il serbatoio dal 1º aprile 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

*b)* d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

La predetta dichiarazione dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. A decorrere dal 1º giugno 2022, i serbatoi per G.P.L., aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc. ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 30 anni. I serbatoi interrati ricondizionati, descritti nell'Allegato del D.M. 14 maggio 2004 ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 40 e restano comunque esclusi dal beneficio del credito d'imposta. Ai fini della data di costruzione farà fede la data di prima costruzione apposta sul libretto del serbatoio.

4. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º aprile 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º aprile 2022 al 31.12.2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma

corrispondente a:

*a)* euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

*b)* euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

*c)* euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

*d)* euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

*a)* d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

*b)* di aver, nel periodo 1º aprile 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

*c)* di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.».

**5.0.18**

Arrigoni, Lunesu, Doria, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** . *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per rafforzare. l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle Isole Maggiori)*

1. In previsione di eventi straordinari che potrebbero condurre a distacchi programmati di energia elettrica o di gas ed al fine di preservare e rafforzare l'autosufficienza energetica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; Terna identifica, sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, gli impianti di consumo essenziali insulari, aventi una potenza di connessione superiore ai 10 MW, che potranno garantire, fino all'entrata in servizio del cavo Tyrrhenian link, con la massima affidabilità, il distacco e la modulazione dei rispetti i carichi elettrici.

2. Con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica, in relazione agli impianti di consumo essenziali insulari di cui al comma 1, definisce le modalità con cui tale risorsa di rete può essere approvvigionata ed utilizzata e la remunerazione della riserva di rete procurata con tali impianti di consumo essenziali insulari.

3. Al fine di rafforzare l'autosufficienza energetica degli impianti di consumo essenziali insulari e di accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 ed in coerenza all'articolo 174 del TFUE e dall'articolo 22 della legge n. 42/2009, il Ministero della Transizione Ecologica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità secondo le quali alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 localizzate nelle Isole Maggiori è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici anche marine e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 4 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 2 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.».

**5.0.19**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure emergenziali per le aziende energivore)*

1. Per garantire una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III - *bis*, articolo 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

**5.0.20**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interventi in favore delle imprese)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche delle disposizioni di cui al comma 1.».

**5.0.21**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interventi a favore delle imprese)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di

investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della Transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo.».

Art. 6

**6.1**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Fede

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12.000 euro»*, con le seguenti:* «20.000 euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «102,8 milioni»*, con le seguenti:* «171, 3 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.046.025.207 per l'anno 2022»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 68,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

**6.2**

Toffanin

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «è pari a 12.000 euro» *con le seguenti:* «è pari a 20.000 euro»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Vengono altresì inclusi come beneficiari del *bonus* anche i soggetti in stato di disoccupazione, anche sopraggiunta nel corso dell'anno 2022, e per dipendenti di imprese ed aziende soggette a crisi finanziaria».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in euro 204 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

«*d)* quanto a 74 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.;

*e)* quanto a 30 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

*f)* quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

**6.3**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 sostituire le parole*: «è pari a 12.000 euro» *con le seguenti*: «è pari a 20.000 euro»;

- *al comma 2 sostituire le parole*: «valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le*

*seguenti:* «valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole*: «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.174.725.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.174.725.207 per l'anno 2022».

**6.4**

Faraone, Marino

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «pari a 12.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 16.000 euro»;

- *al comma 2, le parole:* «valutati in 102,8 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 202,3 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,25 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.077.025.207 euro per l'anno 2022».

**6.5**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12.000 euro»*, con le parole:* «15.000 curo»*, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:* «Per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, per le famiglie con almeno 4 figli a carico è pari a 25.000 euro.».

*Conseguentemente,*

*al comma 2, sostituire le parole:* «102,8 milioni»*, con le parole:* «250 milioni».

**6.6**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «12.000 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «15.000 euro»;

b) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**6.7**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il valore ISEE di accesso al *bonus* di cui al comma 1 è verificato con riferimento alla totalità delle DSU presentate nel corso dell'anno 2022.».

**6.8 (testo 2)**

Manca

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2-*ter*. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto- legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37, comma 2.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12,5 per cento».

**6.8**

Manca

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11,5 per cento».

**6.0.1**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**6.0.2**

Arrigoni, Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle

fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**6.0.3**

Grimani

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

**6.0.4**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

3. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni per l'anno 2022.*

**6.0.5**

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

**6.0.6**

Ferrari

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

**6.0.7**

Garavini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal l º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**6.0.8**

Biti, Comincini, Manca, Parrini, Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019".

2. L'impiego dell'avanzo di amministrazione secondo quanto stabilito dal comma 1 non concorre alla determinazione dell'indebitamento netto aggregato della pubblica amministrazione».

**6.0.9**

Laus

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. La deroga di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della

Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**6.0.10**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)*

All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

**6.0.11**

Manca

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società in *house*».

**6.0.12**

Faraone, Sbrollini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di una somma pari a 1.592 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.592 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 14 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 5.569.525.207 euro per l'anno 2022».

**6.0.13**

Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Indennità in favore dei pensionati per il pagamento delle forniture di energia)*

1. Al fine di garantire una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per finalità abitative, ai soggetti collocati a riposo e titolari di

trattamento di quiescenza, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 12.000 euro, intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tariffa per usi domestici e servizio attivo, è riconosciuto un contributo una tantum di 500 euro, entro i limiti massima di spesa di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Il contributo una tantum di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al' comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7

**7.1**

Pesco, Presutto, Lanzi, Trentacoste, Romano, Pavanelli

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 7;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Qualora le informazioni, raccolte dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5, facciano emergere scostamenti dei prezzi delle importazioni che si discostano in misura superiore al 30 per cento dal valore preso a riferimento per la determinazione della componente Pfor del mercato tutelato del gas, ARERA ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero della transizione ecologica presenta entro il 3o giugno 2022 una relazione al Parlamento sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 5, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili».;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 3o dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 5 unità, nell'area funzionale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 112.028 per l'anno 2022, di euro 448.114 per l'anno 2023, di euro 465.056 per l'anno 2024, di euro 481.999 per l'anno 2025, di euro 498.941 per l'anno 2026, di euro 515.884 per l'anno 2027, di euro 532.826 per l'anno 2028, di euro 549.769 per l'anno 2029, di euro 556.711 per l'anno 2030 e di euro 583.654 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 57.695 per l'anno 2022, di euro 230.779 per l'anno 2023, di euro 239.504 per l'anno 2024, di euro 248.229 per l'anno 2025, di euro 256.955 per l'anno 2026, di euro 265.68o per l'anno 2027, di euro 274.406 per

l'anno 2028, di euro 283.131 per l'anno 2029, di euro 291.856 per l'anno 2030 e di euro 300.582 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Trasparenza dei contratti Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

**7.2**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole:* «sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.» *aggiungere le seguenti:* «Qualora i dati di cui al periodo precedente attengano a procedure di evidenza pubblica, gli stessi sono acquisiti mediante piattaforme interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'arti. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

- *al comma 2, dopo le parole:* «di elaborazione dei dati» *aggiungere le seguenti:* «anche secondo quanto previsto dal comma precedente,»;

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma* «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2022 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e della finanze.*

**7.3**

Toffanin

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al Garante sono altresì affidati poteri straordinari per azioni di concertazione e calmieramento dei prezzi, per i beni di prima necessità».

**7.4**

Toffanin

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per le attività previste, anche al fine del monitoraggio, il Ministero dello viluppo economico si avvale delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale degli Utenti (CNCU), avvalendosi per tale attività delle risorse di cui alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 148, comma 1».

**7.5**

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di garantire una adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi del presente articolo, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi ed analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante stesso. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi del comma i e ai soggetti destinatari.

4-*ter*. Per la gestione della banca dati di cui al comma 4-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'Unità di missione istituita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.

4-*quinquies*. Ai fini di quanto previsto dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

**7.6**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili».

**7.7**

L'Abbate, Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Trentacoste

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Sulla base degli esiti del monitoraggio e del controllo dei contratti nazionali di approvvigionamento dei volumi di gas operato da ARERA ai sensi del comma 5, il Ministero della transizione ecologica, applica, un prelievo in misura pari al 5o per cento del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto del gas ed il prezzo di vendita finale agli utenti domestici o rivenditori e grossisti, ai soggetti privati importatori di gas naturale operanti sul territorio nazionale che abbiano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, conseguito un utile netto superiore a 1 milione di euro rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

5-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, sono destinate al Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo t, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5-*quater*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*».

**7.8**

D'Alfonso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché

per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

**7.0.1**

Toffanin, Modena, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "le modifiche di progetti autorizzati che," sono aggiunte le seguenti: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)* la parola: "15" è sostituita con: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 6-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis)* All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

'*b*-bis*)* non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 nonché di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42'";

Art. 7- ***ter.***

*(Misure di semplificazione per le procedure in materia di fotovoltaico)*

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano nazionale, integrato per l'energia e clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7- ***quater.***

*(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. A partire dal 1º gennaio 2023, alle pubbliche amministrazioni proprietarie di immobili non soggetti a vincoli architettonici, con superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 e con impianti a

gas con più di dieci anni di marcia è fatto obbligo di installare impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle proprie pertinenze e, contestualmente, di elettrificare, anche parzialmente, gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione presenti nei suddetti immobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni ricorrono, ove consentito dalla legge, al partenariato pubblico - privato e alle forme contrattuali di concessione, anche al fine di creare comunità energetiche per alimentare altri impianti di prossimità o connessi al sistema delle infrastrutture di ricarica elettrica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante rimodulazione del finanziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per un importo complessivo di 500 milioni di curo fino al 2035.

4. L'obiettivo annuo del programma di cui al comma 3, esteso anche alle pubbliche amministrazioni locali, è rimodulato al 10% delle superfici coperte utili del patrimonio edilizio pubblico.

Art. 7- ***quinquies.***

*(Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica)*

1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione procedente o la Soprintendenza possono richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Il Soprintendente, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi";

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 o di ricezione di un parere negativo da parte del Soprintendente, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente";

*c)* i commi 7 e 8 sono abrogati;

*d)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o al rigetto della domanda sulla base dell'esito della valutazione di cui al comma 3".

2. All'articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza verificano se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1 lettere *b)*, *c)* e *d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, le amministrazioni verificano se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla trasmissione degli atti alla Soprintendenza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, comunicando l'esito delle proprie verifiche alla Soprintendenza".

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica procede ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità".

*c)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione entro i successivi dieci giorni. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

Art. 7- ***sexies.***

*(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)*

1. Al comma 1 dell'art. 17-*undicies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente:

"I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze di siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali"».

**7.0.2**

Girotto, Di Piazza, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile

nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

*a)* quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

**7.0.3**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e, all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

**7.0.4**

Grimani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

**7.0.5**

Toffanin, Gallone, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre

agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai, soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui art. 27, L. 196/2009.».

**7.0.6**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un

contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla rima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

**7.0.7**

Ferrazzi, Collina, Pittella

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

**7.0.8**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui

agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**7.0.9**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della

necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

**7.0.10**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività *standard* per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.».

**7.0.11**

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)*

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che

l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f)*, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."».

**7.0.12**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75% l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

**7.0.13**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine

gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"*5*. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

**7.0.14**

Grimani

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"*5*. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione

dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

**7.0.15**

Rivolta, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)*

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5*-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis*)*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**7.0.16**

Parrini

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure in materia di contenimento dei costi dell'energia con interventi nel settore geotermico)*

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

**7.0.17**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)*

1. Entro il 30 giugno 2022 il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della mobilità sostenibile, aggiorna il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire l'obiettivo di produzione del cento per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035.».

**7.0.18**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri del comma 1, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 28 legge 196/2009.».

**7.0.19**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità energetiche rinnovabili o alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».

**7.0.20**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a

meccanismi di incentivazione.».

**7.0.21**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono inseriti in fine seguenti:

"*7*-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 3 lettera *b)* è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

*7*-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

*a)* gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

*b)* gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore."».

**7.0.22**

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c*-bis*)* esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree anche qualora classificate agricole, che distino non più di 30o metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade e comunque collocate a una distanza non superiore ai 30o metri."».

**7.0.23**

Margiotta

*Dopo l'* **articolo** *, giungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti

agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

*a)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

*b)* gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

*c)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.".

2. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine la seguente:

"*c*-bis*)* esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri"».

**7.0.24**

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-*bis*, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di

connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010"».

**7.0.25**

L'Abbate, Vaccaro, Puglia, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)*

1. Al fine di ridurre l'importo degli oneri di sistema nella tariffa dell'energia elettrica e gli aumenti del costo dell'energia, nonché di razionalizzare l'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

*a)* proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;

*b)* distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;

*c)* consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;

*d)* produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.

*e)* localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), provvede a pubblicare un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie».

**7.0.26**

Pesco, Presutto, Gallicchio, Lanzi, Trentacoste, Romano, Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello massimo tale da consentire il raggiungimento di un valore medio annuo per il 2022 non eccedente il triplo del valore medio per il periodo 2017-2019.

2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata nel periodo dal i ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, possono

chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo Stato. Al fine di ottenere il ristoro, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni IVA e del contributo straordinario di cui all'articolo 37, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023».

**7.0.27**

Pesco, Presutto, Gallicchio, Lanzi, Trentacoste, Romano, Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la componente Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 è pari al minore tra il prezzo medio di importazione espresso in euro/GJ e il valore determinato secondo le attuali regole stabilite dal testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane del gas.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede alla determinazione del prezzo medio trimestrale di importazione e ne dà comunicazione entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

3. La componente PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 si ottiene applicando al valore PE del trimestre precedente la variazione rispetto al trimestre precedente del valore Pfor, di cui al comma 1».

**7.0.28**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di combustibili)*

1. All'Allegato X - Disciplina dei combustibili, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte 1 - Combustibili consentiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla sezione 1, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, al paragrafo 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* metanolo;";

*b)* alla Sezione 2, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* metanolo;"».

**7.0.29**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di adeguamento Istat dei contratti)*

1. Per gli adeguamenti agli indici Istat previsti dai contratti commerciali e di locazione il riferimento sarà un nuovo indice che non dovrà tener conto delle variazioni di prezzo dei beni energetici e che l'Istat dovrà calcolare e rendere pubblico mensilmente per i mesi da marzo a dicembre del 2022. Gli eventuali adeguamenti già intervenuti riferiti ai mesi di cui al periodo precedente dovranno essere rimodulati sulla base del nuovo indice».

**7.0.30**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo».

**7.0.31**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1 non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

**7.0.32**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

**7.0.33**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della cultura e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "di concerto con il Ministro della cultura", sono aggiunte le seguenti seguenti: "il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie"».

**7.0.34**

Girotto, Pesco, Lannutti, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme di semplificazione sull'installazione di vetrate panoramiche amovibili)*

1. L'installazione di vetrate panoramiche amovibili per il risparmio energetico, la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati ("VEPA" o "sistemi VEPA") è considerata attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

**7.0.35**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione pannelli fotovoltaici)*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera *c)* dalle esclusioni dalla procedura semplificata."».

**7.0.36**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Eliminazione utilizzo caldaie a gas negli edifici di nuovo costruzione)*

1. Nel contesto delle proposte di aggiornamento della Direttiva Epbd sul Rendimento energetico dell'edilizia presentate dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2021, dal 1º gennaio 2023 è fatto divieto di installazione di caldaie a gas negli edifici di nuova costruzione.».

**7.0.37**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**7.0.38**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonchè le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**7.0.39**

Rossomando, Manca

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 8

**8.1**

Toffanin

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di magio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi all'anno 2022»;

*e le parole:* «per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.» *con le seguenti:* «per un numero di rate mensili pari ad almeno ventiquattro mesi, per le eccedenze tariffarie a parità di consumi relativi all'anno 2021».

**8.2**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.3**

Pittella, Collina

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.4**

Collina

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.5**

Croatti, Fede

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.6**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.7**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.8**

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

**8.9**

Collina, Manca, Pittella

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la parola:* «gratuitamente»;

3) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»*, sono soppresse;*

4) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse;

5) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

**8.10**

Castaldi

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ;«, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»;

b) *al comma 6, sopprimere le parole da:* «alimentate, altresì,» *fino alla fine del comma.*

**8.11**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la parola:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»*, sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse.*

**8.12**

Romani

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole: «;ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» , con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la parola:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»*, sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse.*

**8.13**

Toffanin

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse*;

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio

all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

**8.14**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse*;

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

**8.15**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022» *e dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

b) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie» *e, al comma 6, sopprimere le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative».

**8.16**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

**8.17**

Marino, Faraone

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;

b) *le parole:* «non superiore a ventiquattro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a trentasei».

**8.18**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;

2) *sostituire le parole:* «non superiore a ventiquattro» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

**8.19**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro», *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

**8.20**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a trentasei».

**8.21**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, alle parole:* «mesi di» *sono aggiunte le seguenti:* «marzo 2022, aprile 2022,»;

2) *al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

**8.22**

Marino

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «aprile, maggio e giugno 2022»;

- *al comma 2, le parole:* «pari a 900 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 1.350 milioni»;

- *al comma 6, le parole:* «900 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.350 milioni».

**8.23**

Taricco, Collina

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 31 luglio 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.".

*7*-ter. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima

del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**8.24**

Caligiuri, De Bonis

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7, al primo periodo sostituire le parole:* «300 milioni», *con le seguenti:* «450 milioni» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38, quanto a 97 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 53 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.».

**8.25**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38 e quanto ai restanti 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**8.26**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni per l'anno 2022, si provvede:*

«*a)* quanto a quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 60 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dì politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**8.27**

Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,» *con le seguenti:* «effettuati nei mesi di maggio 2022 e giugno 2022, ivi inclusi quelli conguagliati nella prima fattura utile in un periodo successivo, »;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,» *inserire le seguenti:* «titolari di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel dell'ARERA e titolari dei punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *c)* e *d)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, e successive modificazioni,»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «con sede in Italia ai sensi del comma 1,» *inserire le seguenti:* «nonché di coprire gli eventuali rischi di liquidità dei suddetti fornitori dovuti a mancati incassi a causa di inadempimenti dei clienti finali di cui al comma 1,»;

d) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di curo.

7-*ter*. Le garanzie di cui al comma 7-*bis* sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.

7-*quater*. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

**8.28**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º maggio al 31 dicembre 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale ed idrico, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite con delibera dell'ARERA. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione

superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023. All'erogazione dell'anticipo provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo l'ARERA può ridurre il periodo temporale ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già' oggetto di rateizzazione».

*Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.977.525.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.977.525.207 euro per l'anno 2022».

**8.29**

Toffanin

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituito dal seguente:

"509. Per le fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata di almeno 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'Arera"».

**8.30**

Gallone

*Al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi del comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, nonché in favore del gestore del mercato elettrico per le attività svolte nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas,».

**8.31**

Toffanin

*Al comma 7, sostituire le parole:* «300 milioni di euro» *con le seguenti:* «600 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 300 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

«*a)* quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

*b)* quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*c)* quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*d)* quanto a 105 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196».

**8.32**

Ricciardi, L'Abbate

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7-*bis*. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, dopo il numero 1-*quinquies)* sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies)* borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-*ter*, 226-*bis* e 226-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866;

1-*septies)* pellicole trasparenti (cling film) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866".

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

**8.33**

Castaldi

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma i, le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*b)* al comma 12, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

**8.34**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

**8.35**

Castaldi

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: "*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'8o per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

**8.36**

Toffanin

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

**8.37**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

**8.38**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

**8.39**

Romani

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse

applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

**8.40**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

**8.41**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

**8.42**

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

**8.43**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

**8.44**

Lanzi, Croatti, Corbetta, Di Girolamo, Mantovani, Leone, Gaudiano, Giuseppe Pisani, Romano, Pavanelli

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«*7*-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata ai medesimo consorzi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a)*, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b)*.».

**8.45**

Pesco, Gallicchio, Lanzi, Trentacoste, Romano, Pavanelli

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*7*-bis. Il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è esteso anche ai fornitori di cui al comma 1.

*7*-ter. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "i miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 miliardi di euro".».

**8.46**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2022, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca, ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

**8.47**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

**8.48**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

**8.49**

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7-bis*. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi

dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

**8.0.1**

Girotto, Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di certificati bianchi)*

1. Ai fini di una uniforme ed estesa applicazione dei principi affermati nelle recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi procedimenti giurisdizionali promossi dai soggetti interessati nei confronti del GSE in tema di riconoscimento degli incentivi connessi ai progetti di efficienza energetica rendicontati con metodologia standardizzata, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche nell'ambito dell'esercizio della vigilanza e dell'attività di indirizzo prevista dal decreto ministeriale n. 458 del io novembre 2011 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica", una apposita direttiva volta ad indirizzare il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nel rispetto dei principi del *clare loqui* e della tipicità degli atti amministrativi, alla corretta applicazione dell'esercizio del potere di verifica e controllo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in luogo del potere sostanziale di autotutela di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 241 del 1990, nonché all'individuazione delle fattispecie cui applicare i provvedimenti di ritiro dei provvedimenti di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*nonies*, emanati illegittimamente dal GSE sulla base di provvedimenti giurisdizionali e in applicazione della presente direttiva.».

**8.0.2**

Pavanelli, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Credito di imposta per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e contestuale avvio a riciclo degli elettrodomestici obsoleti)*

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e contestualmente di avviare al riciclo gli elettrodomestici aventi una classe energetica superiore ad A, agli utenti finali, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, spetta un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dell'elettrodomestico. In ogni caso il contributo di cui al presente comma non può superare i cento euro.

2. Per le finalità di cui al comma i, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Zoo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**8.0.3**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)*

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**8.0.4**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 8- ***bis.***

*(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)*

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**8.0.5**

Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**8.0.6**

Castaldi, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**8.0.7**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009».

**8.0.8**

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 12 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**8.0.9**

Ferro, Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia";

*b)* all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

**8.0.10**

Ferro, Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

**8.0.11**

Damiani, Boccardi, Ferro, Modena, Saccone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1 All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati"».

**8.0.12**

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2021, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

*b)* nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e

le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

**8.0.13**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**8.0.14**

Collina, Manca, Pittella, Laus

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Misure a sostegno delle PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

**8.0.15**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari. PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari

creditizi.".

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

**8.0.16**

Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma I sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

**8.0.17**

Romani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita

dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

**8.0.18**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».

**8.0.19**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

**8.0.20**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguente: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**8.0.21**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**8.0.22**

Bottici, Trentacoste, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**8.0.23**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratorie PMI)*

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022".».

**8.0.24**

Laus, Collina

*Dopo l'* **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

**8.0.25**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

**8.0.26**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

**8.0.27**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. All'articolo 13, commi 1 e 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

**8.0.28**

Romani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

**8.0.29**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

**8.0.30**

Manca, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.31**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa

europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.32**

Toffanin, Mallegni, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.33**

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di

cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.34**

Marino, Faraone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo dì garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.35**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina

europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

**8.0.36**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza».

**8.0.37**

Naturale

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Fino al 3o giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni, in favore delle imprese per il sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dell'energia."».

**8.0.38**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Misure per la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole. "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.*

**8.0.39**

Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Misure in favore della liquidità delle imprese)*

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*b)* all'articolo 16, comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

**8.0.40**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

**8.0.41**

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

**8.0.42**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

**8.0.43**

Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto- legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono

soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse.».

**8.044**

Marino, Faraone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, cosi come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle parole: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono, sostituite dalle parole. "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del. Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole. "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

**8.0.45**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

**8.0.46**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziati nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle parole: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole. "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

**8.0.47**

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre 2022";

*b)* all'articolo 1, comma 3, le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 milioni di euro".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole. "aprile, maggio e giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022";

*b)* al comma 2, le parole: "591,83 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.183,66 milioni di euro";

*c)* al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "secondo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre";

2) le parole: "il medesimo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi trimestri";

*d)* ai commi 3 e 4 le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.841,83 milioni di, euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7.819.355.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le*

*parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 7.819.355.207 euro per l'anno 2022».

Art. 9

**9.1**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 2, sono allegati altresì: il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE). L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma, e gli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione.

2-*ter*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 2-*bis*, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

2-*quater*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2-*bis*. Le imprese di cui al comma 1 provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle

compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

**9.2**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

**9.3**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili, anche parzialmente, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni pari a quattro. È consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di cessione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività

produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

**9.4**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 di dicembre 2022 e sono cedibili con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

**9.5**

Croatti

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 e 5 inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari. finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

**9.6**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

**9.0.1**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 9- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese termali e ricettive)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati entro la data del 30 giugno 2023, possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito senza limitazioni numeriche ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

**9.0.2**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.

*(Cedibilità del credito di imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuti in favore delle imprese alberghiere sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente .tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma.

3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

**9.0.3**

Turco, Castaldi, Fede, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, di supportare e promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, è riconosciuto alle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, un contributo sotto forma di credito d'imposta, a copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, idonei a soddisfare almeno il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 794, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di

credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.0.4**

Turco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kw, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di

euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo

di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.0.5**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Misure per la salvaguardia e il rilancio della produzione energetica nazionale da fonte idroelettrica)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica nazionale e per incrementare la produzione da fonte idroelettrica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"*1*-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti, omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, e definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i meccanismi per tutelare il rilievo strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica nell'interesse nazionale, in coerenza con le previsioni del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, adeguano i propri ordinamenti ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-

*ter*.1 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.».

**9.0.6**

Gallone, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Concessioni geotermia e imprese energivore)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche».

**9.0.7**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Concessioni geotermia e imprese energivore)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.».

**9.0.8**

Boccardi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i

crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

**9.0.9**

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**9.0.10**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 9- ***bis.***

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

Art. 9- ***ter.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento

dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

Art. 9- ***quater.***

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

*c)* al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

3. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta."».

**9.0.11**

Boccardi

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. SACE può concedere, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

**9.0.12**

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**9.0.13**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di* reverse charge*)*

1. Al fine di tutelare il settore turistico, con particolare riguardo alle agenzie dei viaggi e ai *tour operator* ed evitare un aggravio particolarmente ingente data l'elevata frequenza e numerosità di operazioni contabili, per le operazioni assoggettate al regime speciale del margine di cui all'articolo 74-*ter* del DPR 633/72 non si applicano gli obblighi in tema di *reverse charge* previsti dall'articolo 17 comma 2 DPR 633/72.

2. Le operazioni di cui al comma 1, continuano ad essere regolate in base ai principi del regime speciale stesso».

Art. 10

**10.1**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Sopprimere l'articolo.*

**10.2**

Ricciardi, L'Abbate

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Sono comunque considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali gestiti da imprese operanti nel settore della bioindustria, intendendosi per tale, secondo quanto previsto dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II, il segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa».

**10.3**

Turco, Di Piazza, Ricciardi, Castaldi

*Sopprimere il comma 2.*

**10.4**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Sopprimere il comma 2.*

**10.5**

Turco

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della propria programmazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2017, n. 229, nelle aree di competenza di ILVA in Amministrazione Straordinaria, possono adottare interventi di riqualificazione territoriale e riconversione produttiva, anche attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, da destinare al fabbisogno energetico dei centri abitati limitrofi a tali aree, prevedendo il reimpiego di personale ex-ILVA idoneo a tale ricollocazione».

**10.6**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 2, sostituire le parole:* «di 150 milioni di euro» *con le seguenti* «di 700 milioni di euro».

*Ai maggiori oneri del presente comma, pari a 550 milioni di euro, si provvede mediante le risorse già confluite nel patrimonio destinato di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015.*

**10.7**

Marino, Faraone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 le parole da:* «nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione, per l'anno 2022, di euro 150 milioni, destinato al finanziamento di progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia e su proposta dal gestore dello stabilimento stesso, è individuato e approvato il piano degli interventi da realizzare, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., che, quale soggetto attuatore, potrà avvalersi di organismi in house dello Stato».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti, disposizioni, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

**10.8**

Turco

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire il regolare rapporto di fornitura tra le imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le imprese dell'indotto, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi principali e accessori avviene entro e non oltre 60 giorni dalla data di

emissione del documento fiscale da parte dell'impresa fornitrice».

**10.9**

Turco, Di Piazza, Ricciardi

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 5, comma i, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b*-bis*)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

2-*ter*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La domanda di AIA, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, deve contenere, la VIIAS di cui al precedente comma 2-*bis*, sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni, e secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)"».

**10.0.1**

Santillo, Marco Pellegrini, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per bonus edilizi)*

1. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2022 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi siano pari ad almeno il 30 per cento del costo dell'intervento complessivo.

2. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione di cui al comma 9, lettera *c)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, del medesimo articolo 119, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2023 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi sia pari ad almeno il 6o per cento del costo dell'intervento complessivo.

3. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione di cui al comma i spetta nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 e del 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.2**

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di attestazioni per i benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al fine di usufruire delle misure di cui all'articolo 119, comma 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e realizzato, di cui all'Allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, è depositata tempestivamente e comunque prima della comunicazione fine lavori.».

**10.0.3**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per almeno il 60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il 30 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**10.0.4**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo", sono abrogate;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

**10.0.5**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*b)* alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto

2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

**10.0.6**

Arrigoni, Saponara, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Monti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

*b)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 10 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.7**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*c)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*d)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

**10.0.8**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

*b)* alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a quelli derivanti dal comma 1, lettera *b)*, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

**10.0.9**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*b)* sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

**10.0.10**

Santillo, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Diposizioni in materia di proroga della detrazione al 110 per cento per gli istituti autonomi case popolari)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2023" sono sostitute dalle seguenti: "30 giugno 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.11**

Dell'Olio, Girotto

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo"

sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.12**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.".

2. Agli oneri derivanti al presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 2,15 milioni di euro per l'anno 2025, 2,95 milioni di euro per l'anno 2026, 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.13**

Boccardi, Paroli, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

**10.0.14**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per

il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi."».

**10.0.15**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per IACP)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

**10.0.16**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Termini esecuzione lavori agevolati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici privati)*

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, alle seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sostituire le seguenti: ", a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che abbiano avviato procedure autorizzatorie, CILA o titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, entro il 28 febbraio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**10.0.17**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

**10.0.18**

Faraone, Conzatti, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo" sono abrogate».

**10.0.19**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

**10.0.20**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

**10.0.21**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, al comma 8-*bis* secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

*b)* le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

**10.0.22**

Dell'Olio, Girotto, Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.23**

Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.24**

Girotto, Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. In considerazione del rallentamento nell'acquisto dei crediti di imposta da parte di banche ed intermediari finanziari, all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.25**

Saccone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022."».

**10.0.26**

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Girotto

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, Il. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 13-*bis*.1, le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a

tre anni" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato per sé o per altri, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei mesi e la multa sino a euro 3.500.";

*b)* al comma 14, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Il massimale assicurativo per l'attività di attestazione o asseverazione non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa. Resta ferma la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

**10.0.27**

Girotto

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento delle asseverazioni e agevolare la cessione dei crediti, all'articolo 119, comma 13-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, II. 77, le parole: "o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento,"».

**10.0.28**

Dell'Olio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio.».

**10.0.29**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 14-*bis*, è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121, sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

**10.0.30**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

**10.0.31**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

**10.0.32**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 119 dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione".».

**10.0.33**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

**10.0.34**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-*ter* è inserito il seguente:

"16-*ter*.1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

**10.0.35**

Dell'Olio, Girotto

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente."».

**10.0.36**

Dell'Olio, Girotto

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

**10.0.37 (testo 2)**

Santillo, Marco Pellegrini

*Dopo* ***l'articolo****, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*

(*Disposizioni in materia di cessione del credito per i bonus edilizi*)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022."».

**10.0.37**

Santillo, Marco Pellegrini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cessione del credito per i* bonus *edilizi)*

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022."».

**10.0.38**

Dell'Olio, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:

*a)* il codice fiscale del tecnico asseveratore;

*b)* il codice della fattura elettronica;

*c)* il protocollo e la data di presentazione della CILA;

*d)* ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;

*e)* ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA."».

**10.0.39**

Dell'Olio, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;";

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

*b)* all'articolo 122, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».

**10.0.40**

Girotto, Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento del meccanismo della cessione dei crediti, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 121, comma 1:

*a)* alla lettera *a)* dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inseritele seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

*b)* alla lettera *b)* dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

**10.0.41**

Boccardi, Gallone, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

3) al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità";

*b)* all'articolo 122, al comma 1, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

2. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta"».

**10.0.42 (testo 2)**

Bagnai, Saponara, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10 - bis

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "anche successive alla prima", sono aggiunte le seguenti: «; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

3. Ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), e dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

**10.0.42**

Bagnai, Saponara, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il 'seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

- al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

- al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità";

*b)* all'articolo 122, comma 1, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

2. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta"».

**10.0.43**

Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.";

4) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis*".

5) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero"».

**10.0.44**

Turco, Di Piazza, Ricciardi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino a "bancaria e creditizia" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino a "bancaria e creditizia" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130";

*c)* al comma 1-*ter*, lettera *b)*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro";

*d)* dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

*a)* l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera *b)*;

*b)* il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF);

*c)* il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;

*d)* il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n. 120

1-*sexies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, alle verifiche di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*septies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*octies*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-*septies*.

1-*novies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*septies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera *b)*, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"».

**10.0.45**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 10-*quinquies*, comma 1, capoverso "comma 3", del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c) del presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2023 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**10.0.46**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 10-*quinquies*, comma 1, capoverso "comma 3", del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2022";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

**10.0.47**

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto

esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, 11. 209"».

**10.0.48**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per 20 milioni di euro per l'anno 2022».

**10.0.49**

Gallone, Boccardi, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**10.0.50**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**10.0.51**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**10.0.52**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

**10.0.53**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009».

**10.0.54**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, alle comunità di energia rinnova bile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione

del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al supera mento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.55**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute informa cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede ai sensi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.56**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, è riconosciuto alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità

almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.57**

Pittella

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.58**

Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**10.0.59**

Carbone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Contributo a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato)*

1 In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano; con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022 la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 20 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,7 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.225.525.207 euro per l'anno 2022».

**10.0.60**

Carbone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Abrogazione del contributo ASpI a carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano, con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022, la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 107,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,27 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per, l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.084.925.207 euro per l'anno 2022».

**10.0.62**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)*

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 6 e 7 sono soppressi;

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8*. In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il

Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.";

*c)* al comma 9 le parole: "a decorrere dal 1º giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022";

*d)* il comma 13 è soppresso.».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati*.

*Conseguentemente al Capo I dopo le parole:* «DELLE IMPRESE», *aggiungere le seguenti:* «E DEL SETTORE ENERGETICO».

**10.0.61**

Girotto, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

**10.0.63**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.";

*b)* al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla di rete di distribuzione anche non sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 32 ivi richiamato.».

**10.0.64**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di

potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo e calcolata come differenza tra l'energia complessivamente immessa in rete e l'energia complessivamente prelevata nei diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo 32.».

**10.0.65**

Zuliani, Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito di imposta per installazione impianti fotovoltaici su edifici industriali)*

1. Per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati sulle coperture di edifici industriali o artigianali esistenti e strumentali all'attività d'impresa e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento sostenuto negli anni 2022 e 2023, recuperabile nelle 5 annualità successive, in favore del proprietario dell'immobile o anche del conduttore se in presenza di un contratto di *leasing* o di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate. Il credito d'imposta può essere ceduto o scontato direttamente in fattura dall'impresa che effettua i lavori di installazione, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di cessione dei crediti fiscali e sconti in fattura. Il beneficio fiscale non inficia il normale ciclo degli ammortamenti previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, il credito di imposta di cui al comma 1 si applica all'intero investimento.

3. Il costo dell'investimento di cui ai commi 1 e 2 è sottoposto ad asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle Entrate e Riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

**10.0.66**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo affitto d'azienda)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a maggio 2022. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.990 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 15 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 5.967.525.207 euro per l'anno 2022».

**10.0.67**

Rufa, Bagnai, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Investimenti delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)*

1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.

2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.».

**10.0.68**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Investimenti per favorire l'economia reale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi

investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».*

*Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola:* «IMPRESE», *aggiungere le seguenti:* «E ALL'ECONOMIA».

**10.0.69**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta in favore delle imprese della logistica e trasporto merci)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**10.0.70**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

*a)* i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;

*b)* i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*";

*c)* i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**10.0.71**

Briziarelli, Marti, Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

**10.0.72**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici dagli effetti determinati dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale dovuti all'aumento, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32

del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2021.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale, su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2021. Ai fini del beneficio del contributo, è necessario contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del 20 per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 50 mila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**10.0.73**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.10- ***bis.***

*(Misure urgenti in favore delle PMI)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti determinati dalla pandemia, nonché delle conseguenze economiche e produttive causate dal conflitto bellico in Ucraina, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

*b)* all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**10.0.74**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º settembre 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione».

**10.0.75**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

**10.0.76**

Catalfo, Matrisciano, Castaldi, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle*

*rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

**10.0.77**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

**10.0.78**

Girotto

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)*

1. Esclusivamente per i procedimenti autorizzativi che siano stati avviati prima del 1º marzo 2022, la procedura di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applica ai soli progetti in cui l'area d'impianto si trovi in aree che non siano soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice e dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale».

*Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure in materia energetica».

**10.0.79**

Ferrara, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma i si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo i, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

**10.0.80**

Alfieri

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi Ucraina)*

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati alle imprese al fine di far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

**10.0.81**

Marin, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**10.0.82**

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 62,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**10.0.83**

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Rinegoziazione mutui delle Aziende Servizi alla Persona)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: ", città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.84**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese dell'industria cartaria)*

1. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio

per le imprese destinatarie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

**10.0.85**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)*

1. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive nel settore del Vetro Artistico di Murano. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196.».

**10.0.86**

Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese energivore di interesse strategico)*

1. AI comma 1, dopo le parole: "produzione destinata all'industria siderurgica" aggiungere le seguenti: ", nonché per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza pari o inferiore a 1 MW"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure urgenti a sostegno dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili».

**10.0.87**

Turco, Ricciardi, Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

**10.0.88**

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e ridurne gli effetti distorsivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**10.0.89**

Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)*

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

**10.0.90**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,";

*b)* in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

**10.0.91**

Saccone, Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.10- ***bis.***

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e 30 giugno 2022";

*b)* al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31dicembre 2023, per i conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e fino al 31 dicembre 2024, per i conferimenti effettuati dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".

*c)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c)*, e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. In relazione alle perdite risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio 2021, il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c)*, deliberato ed eseguito tra il 1º luglio 2021 e il 30 giugno 2022. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1 gennaio 2024, nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2020, ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021, ovvero del 1º gennaio 2026 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2022, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali".

*d)* al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º Luglio 2021 e il 30 giugno 2022 il credito di imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

*e)* al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

*f)* al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, felino restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili i corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**10.0.92**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 1-*bis*, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*.";

*b)* all'articolo 100-*ter*:

1) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:

*a)* le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;

*b)* le quote di partecipazione di cui alla lettera *a)* del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo Il-*bis*, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "salvo in ogni caso quanto disposto dal comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*,";

*c)* all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli emittenti azioni" sono inserite le seguenti: "e le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo-100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*, tenere il libro soci"».

**10.0.93**

Quagliariello

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*("modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito")*

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Art. 11

**11.1**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire i capoversi* «11-*quinquies)* e 11-*sexies)*» *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;

*b) al comma 2, sostituire le parole:* «indicati nell'Allegato A», *con le seguenti:* «indicati negli

allegati I e A».

**11.2**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sostituire i capoversi:* «11-*quinquies)* e 11-*sexies)*» con il seguente:

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.».

2. *al comma 2, le parole:* «indicati nell'Allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

**11.3**

Marino, Faraone

*Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire i capoversi «11- quinquies)* e 11-*sexies)*» *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31. dicembre 2022.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «indicati nell'Allegato A» *con le seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

**11.4**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire il capoverso* «11-*quinquies.*», *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;

2) *sopprimere il capoverso* «11-*sexies*.».

b) *al comma 2, le parole:* «indicati nell'Allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**11.5**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro

Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*quinquies.*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

b) *al comma 1, capoverso* «11-*quinquies.*», *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto, in deroga al comma 1, con apposita causale "indisponibilità materie prime e prodotti utili" oppure "difficoltà di approvvigionamento di risorse energetiche a prezzi compatibili con il mercato di sbocco".»;

c) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

d) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Le causali di cui al comma 11-*quinquies* si applicano anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40»;

e) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti:* «che ricorrono alle causali di cui ai commi 11-*quinquies* e 11-*sexies*» *e sostituire le parole:* «31 maggio 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «51,6 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**11.6**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso* «11-*quinquies.*», *sostituire le parole:* «150 milioni», *con le seguenti:* «300 milioni»;

b) *al capoverso* «11-*septies.*», *sostituire le parole:* «300 milioni», *con le seguenti:* «450 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «227,5 milioni», *con le seguenti:* «377,5 milioni»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**11.7**

Toffanin

*Al comma 1, dopo il capoverso* «comma 11-*quinquies.*», *inserire i seguenti:*

«*11*-quinquies*.1.* Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di

spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*11*-quinquies.*2* Agli oneri derivanti dal comma 11-*quinquies*.1, del presente articolo nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 11-*quinquies*.3.

11-*quinquies*.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

**11.8**

Toffanin

*Al comma 1, dopo il capoverso* «comma 11-*quinquies.*», inserire il seguente:

«*11*-quinquies.*1*. Per fronteggiare, nell'armo 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati del settore edile che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.*

**11.9**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*.», *al primo periodo:*

a) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti», *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

c) *sopprimere le seguenti parole:* «di cui ai codici ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

**11.10**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;*

c) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I al presente decreto».

**11.11**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies*.», *primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

2) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

3) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

**11.12**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1, al capoverso* «comma 11-*sexies*.», *primo periodo apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

c) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

**11.13**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti» *e sostituire le parole:* «77,5 milioni», *con le seguenti:* «90 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «nell'allegato A» , con le seguenti:* «negli allegati I e A».

*Ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**11.14**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», *sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**11.15**

Marino, Faraone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*» *sopprimere le parole:*.«che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

**11.16**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*» *sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

**11.17**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies)*»*, sopprimere le seguenti parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

**11.18**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*»*, sostituire le parole:* «nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 27, 29 e 40»;

2) *al comma 3, all'alinea sostituire le parole:* «pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022» *e dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* quanto a 272,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.205.025.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti:* «4.205.025.207 euro per l'anno 2022».

**11.19**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e sostituire le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022»*, con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» , con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022»*, con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

**11.20**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *inserire le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»; *le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, al comma 3:*

a) *sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

**11.21**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *in epigrafe, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022»*, con le seguenti:* «2226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

**11.22**

Pittella, Margiotta

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

**11.23**

Magorno, Marino

*Apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 1, capoverso* «1-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché ai datori di lavorò di cui al codice ateco 49.39;09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «79 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

*le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «229 milioni di euro per l'anno 2022»;

*alla lettera* a)*, le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:*

«225,6 milioni di euro per l'anno 2022».

**11.24**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «comma 11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

**11.25**

Caligiuri, De Bonis

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla tabella di cui all'Allegato I, aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

| |
|---|
| Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codice ateco 49.39.09) |

».

b) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, le parole* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) *al comma 3, le parole* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) *al comma 3, lettera* a)*, le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022*», sono sostituite dalle seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022»;

*Conseguentemente, al comma 3, lettera* a)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**11.26**

Di Piazza, Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», primo periodo:

1) *sopprimere le seguenti parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»,

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per causale speciale "rincaro energia e mancanza materie prime"»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «nell'Allegato A al presente decreto*», inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma ii-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo,»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni » *con le seguenti:* «68,8 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,6 milioni »;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**11.27**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, sostituire le parole:* «77,5 milioni»*, con le seguenti:* «155 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «227,5 milioni»*, con le seguenti:* «305 milioni»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 77,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**11.28**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, dopo il capoverso comma* «11-*septies*»*, inserire il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

**11.29**

Boccardi, Floris, Serafini, Toffanin, Perosino

*Al comma 1, dopo il capoverso* «11-*septies*» *inserire il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

**11.30**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo il capoverso* «11-*septies*» *aggiungere in fine il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

**11.31**

Toffanin

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui all'art. 14, tranne per ciò che concerne la comunicazione sindacale di cui al comma 1, e all'art. 15, secondo comma, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, potrà essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. Per i periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma verrà introdotta la specifica causale "mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.

1-*ter*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-*sexies*, dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come inserito dal comma 1 del presente articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, commi 3 e 3-*bis*, 30, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**11.32**

Castaldi, Croatti

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui agli articoli 14, commi da 2 a 6, e 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma i dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. I periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma sono indicati con la causale "mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.

1-*ter*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-*sexies* dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal comma i del presente articolo, non sono computati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, commi i e 2, 12, 29, commi 3 e 3-*bis*, e 30, comma i, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

**11.33**

Perosino

*Al comma 2, sostituire le parole* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «64,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 35,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni»*, con le seguenti:* «254,1 milioni»;

c) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**11.34**

Croatti

*Al comma 2, dopo le parole:* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto»*, inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

**11.35**

Matrisciano, Trentacoste, Croatti

*Al comma 2, dopo le parole:* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», *inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

**11.36**

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*All'Allegato A, voce* «Siderurgia»*, dopo le parole:* «CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe» *aggiungere le seguenti:* «24-51 - Fusione di ghisa».

*Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «36,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**11.37**

Faraone, Sbrollini, Marino

*All'Allegato A, dopo la voce* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)» *inserire la seguente:*

«

| | |
|---|---|
| «Attività ricreative | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
| | altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
| | altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |
| | attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
| | altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
| | noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77. |
| | noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)». |

».

*Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*le parole:* «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno .2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutate in 36,7 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,64 milioni di euro per l'anno 2024»;

*dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**11.38**

Toffanin

*Nell'allegato A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale), dopo la voce:* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», *inserire le seguenti voci:*

1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e *tour operator* (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30), Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21), Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90)»;

2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2), Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

d) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «46,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 17,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «236,1 milioni»;

f) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**11.39**

Castaldi, Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

| | |
|---|---|
| Turismo | Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20) |
| | Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90) |
| | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30) |
| | Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21) |
| | Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90) |
| Altre attività | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09) |
| | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2) |
| | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09) |

».

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni» *con le seguenti:* «60,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 9,3 milioni»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 26,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**11.40**

Marino

*All'allegato A, dopo la voce:* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», *inserire le seguenti:*

1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30)»;

2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2)».

*Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

le parole: «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutate in 52,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8,07 milioni di euro per l'anno 2024»;

*dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,77 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge».

**11.41**

Pittella

*Al comma 2, Allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

| | |
|---|---|
| «Turismo | 55.10 e 55.20 Turismo - Alloggio |
| | 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90 - Agenzie e tour operator |
| | 55.30 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| | 93.21 - Intrattenimento e spettacolo |
| | 93.29.90 - Animazione turistica |
| Trasporto | 49.31 E 49.39.09, Trasporto Terrestre Di Passeggeri In Aree Urbane E Suburbane E Altre Attività Di Trasporti Terrestri Di Passeggeri Nca |
| | 49.32.2 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducen |

».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 3, alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni» *con le seguenti:* «44,4 milioni»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**11.42**

Toffanin

*All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:*

«Fusione di ghisa (codice ATECO: 24.51)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «35,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «225,1 milioni»;

c) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**11.43**

Mirabelli

*All'Allegato 1, aggiungere in fine la seguente voce:*

«

| |
|---|
| «Fonderie<br>- Fusione di ghisa (Codice Ateco 24.51)<br>- Fusione acciaio (Codice Ateco 24.52)<br>- Fusione di metalli leggeri (Codice Ateco 24.53)<br>- Fusione di altri metalli non ferrosi (Codice Ateco 24.54)». |

».

**11.44**

Toffanin

*All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:*

«Fonderie (codice ATECO: 24.5)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

d) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «39,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «229,1 milioni»;

f) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**11.45**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3*-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*3*-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)

Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.46**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«*3*-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*3*-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)

Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.47**

Collina, Manca, Pittella

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A aggiungere il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30),

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.48**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.49**

Romani

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a

decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.50**

Floris, Toffanin

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 12,8 milioni per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00),

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20),

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03),

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.51**

Marino

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20).

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20);

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09),

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.3 0);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

**11.52**

Cangini

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato B al presente decreto legge che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 14,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:*

Allegato B

all'articolo 11, comma 3-*bis*. - *(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

Attività ricreative

«

| |
|---|
| - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
| - attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
| - altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
| - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
| - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01) |
| - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
| - altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |

».

**11.0.1**

Comincini, Manca

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

*(Incentivazione attività* no-profit *da parte dei lavoratori del settore privato)*

1. Al fine di promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva, caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori alla vita politica e sociale del Paese, gli obblighi di formazione professionale dei lavoratori del settore privato si intendono assolti, sino a concorrenza di 10 giorni annuali, anche tramite la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali.

2. Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1 sono disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, da specifici accordi tra le parti.

3. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-*bis)* la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali, sino a concorrenza di 10 giorni annuali".».

**11.0.2**

Floris, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. La proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, si applica per gli anni 2022 e 2023 anche ai lavoratori di Air Italy in liquidazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 34 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**11.0.3**

Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 845,lettera *a)* della legge 30 dicembre 2021, n.234 le parole: "31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2022"».

**11.0.4**

Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria degli impianti per gli scopi idroelettrici ed erogare il servizio di fornitura idrica in gran parte delle regioni meridionali oltre a garantire la sicurezza del patrimonio infrastrutturale dello Stato, il termine del 31 agosto 2022 di cui all'articolo 63, comma 5, della legge 16 luglio 2020, n.76 è prorogato al 30 novembre 2022.».

**11.0.5**

Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. In considerazione delle attuali ripercussioni economiche, fino al 31 dicembre 2022, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 85 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*c)* quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**11.0.6**

Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2022 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c) quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*d)* quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**11.0.7**

Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: «a più di un lavoratore dipendente» sono sostituite dalle

seguenti: «a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare»;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole: «alternativamente» sono inserite le seguenti:» ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

**11.0.8**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

**11.0.9**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**11.0.10**

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

*(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

*c)* le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

*a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

*b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

*c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

*d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

*a)* percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)* entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestato nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

*a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

*b)* il luogo di svolgimento della prestazione;

*c)* l'oggetto della prestazione;

*d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

*e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

**11.0.11**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo i del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**11.0.12**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

*(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)*

1. In deroga all'articolo 54-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turistico ricettivo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Felino restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

6. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di

disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 2 7 6 del 2003».

**11.0.13**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11 ***-bis.***

1. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

*a)* non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*b)* non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*c)* non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*d)* possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili."».

**11.0.14**

Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

*(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di sostenere i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato derivante dai divieti di esportazione verso la Federazione Russa adottati dall'UE in considerazione della crisi internazionale in atto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel terzo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il volume delle esportazioni verso la Federazione Russa abbia rappresentato il 20 per cento del fatturato complessivo dell'anno 2019.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'ammontare del contributo, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

Art. 12

**12.1**

Croatti

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2- ***bis*** . All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.2**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**12.3**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 7 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**12.4**

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 7 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**12.5**

Pittella

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.".

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

**12.6**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale."».

*Al maggior onere di cui al presente comma, stimato in euro 7 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

**12.7**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri,", sono inserite le seguenti: "nonché sulla base dei fabbisogni occupazionali dei territori interessati,"».

**12.0.1**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Fede, Lomuti

*Al Titolo III, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

«Capo II-*bis*

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA*

Art. 12- ***bis.***

*(Finalità e campo di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 12- ***ter.***

*(Definizione)*

1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma i è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma i corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

Art. 12- ***quater.***

*(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)*

1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 12-*ter*, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-*ter*.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 12- ***quinquies.***

*(Contratti collettivi scaduti o disdettati)*

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

Art. 12- ***sexies.***

*(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 12-*ter*, comma i, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

*a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

*c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

*e)* un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

*a)* valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma i dell'articolo 12-*ter*;

*b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 12-*ter*;

*c)* individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 12-*quater*.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma i dell'articolo 12-*ter* è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12- ***septies.***

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 3o del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12- ***octies.***

*(Repressione di condotte elusive)*

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma i non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12- ***nonies.***

*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità di cui al presente Capo.

Art. 12- ***decies.***

*(Disposizione transitoria)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza».

**12.0.2**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti

locali beneficiari.».

**12.0.3**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022; n. 25, le parole: "al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 maggio 2022".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,3 milioni di euro nel 2024, si provvede, quanto a 47,7 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38 e quanto a 7,3 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,12 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.025.225.207 euro per l'anno 2022».

**12.0.4**

Conzatti, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili)*

1. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma è autorizzata la spesa di 68,8 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 68,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,173 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.046.325.207 euro per l'anno 2022».

**12.0.5**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Lavoratori dello spettacolo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2022 per le finalità di cui al medesimo articolo.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.6**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022."».

**12.0.7**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

"Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"

*b)* in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

**12.0.8**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Decorrenza dei termini la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, agli eventi ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

**12.0.9**

Rivolta, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Raddoppio limite* welfare *aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**12.0.10**

Matrisciano, Catalfo, Lanzi, Corbetta, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Croatti, Romano, Montevecchi, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di benefici pensionistici)*

1. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 11. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.11**

Ripamonti, Monti, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Montani, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 percento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

**12.0.12**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.13**

Collina, Manca, Pittella

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente: "283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente: "380-*bis.* Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.14**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis.* Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.15**

Romani

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle

prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.16**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.17**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380; è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del

1996, mentre la restante quota pari, allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali". All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

**12.0.18**

Alessandrini, Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di sostenere il settore agricolo, favorire l'occupazione e contenere l'impatto della crisi internazionale in Ucraina, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

*c)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

*d)* al comma 14, la lettera *b)* è abrogata;

*e)* al comma 17, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

**12.0.19**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Contratto applicabile)*

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

**12.0.20**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Contratto applicabile)*

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

**12.0.21**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.22**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "c-*bis*) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza."».

**12.0.23**

Nannicini, Manca, Sbrollini

*Dopo l'* **articolo 12** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore ad euro 2.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

*b)* il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo

delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

**12.0.24**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

**12.0.25**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

**12.0.26**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

**12.0.27**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame,

Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

**12.0.28**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)*

1. All'articolo, 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Fermi restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:

*a)* il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose prevede uno stadio di pre-trattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010;

*b)* il sistema di abbattimento prevede un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale o allarme);

*c)* il gestore dell'impianto segue la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-*bis* dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche"».

*Conseguentemente, all'allegato IV alla parte quinta dopo la parte II, è inserita la seguente:*

«Parte II-*bis*

Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-*bis*

Fasi lavorative

A. Lavorazioni meccaniche

A.1 Tornitura

A.2 Fresatura

A.3 Trafilatura

A.4 Rettifica

A.5 Bobinatura

A.6 Incisione

A.7 Taglio

A.8 Foratura

A.9 Alesatura

A.10 Tranciatura/Cesoiatura

A.11 Filettatura/ Maschiatura

A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli

A.13 Fustellatura

A.14 Aggraffatura

A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate

Materie prime

1. Metalli e leghe metalliche

2. Lubrificanti:

2.1. Grafite

2.2. Oli emulsionati

2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo

2.4. Oli lubro-refrigeranti

2.5. Stearati ed assimilabili».

**12.0.29**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in tema di incentivo all'autoimprenditorialità)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero qualora il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**12.0.30**

Rossomando

*Dopo l'* **articolo** *, Inserire il Seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "più imprenditori" sono inserite le seguenti: "e professionisti iscritti in Albi";

*b)* al comma 4-*ter*, n. 3), lettera *e)*, secondo periodo, dopo le parole: "anche individuali" sono inserite le seguenti: "e professionisti iscritti in Albi";

*c)* al comma 4-*quater*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali";

*d)* dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater*.1. Il contratto di rete tra professionisti è soggetto all'iscrizione nell'apposita sezione

dell'Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite e depositate per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'Albo cui è iscritto o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi Albi professionali. L'Ordine presso cui è iscritto provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete, alla stessa maniera provvedono gli altri Ordini presso cui sono iscritti gli altri professionisti. Nei casi in cui sia prevista la costituzione di un fondo comune, la rete viene iscritta presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio della sede della rete ed è annotata nei rispettivi Albi professionali dei retisti che vi appartengono. La rete soggetto acquista con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate soggettività giuridica pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali. Al fine di perfezionare l'acquisto della soggettività giuridica il contratto è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

**12.0.31**

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**12.0.32**

Romano, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

**12.0.33**

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

**12.0.34**

Gallone, Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

**12.0.35**

Matrisciano, Catalfo, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

**12.0.36**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Congedi parentali)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 11. 151, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.37**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani .sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

**12.0.38**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

- laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.».

**12.0.39**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.40**

Rossomando

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

*(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*b)* al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*c)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**12.0.41**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)*

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

*a)* per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

*b)* per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

*c)* in relazione a. incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;

*d)* per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2021, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2021.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

**12.0.42**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Identità digitale per la presentazione della DID)*

1. Qualora la richiesta di rilascio della identità digitale sia finalizzata alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il rilascio dell'identità digitale stessa avviene senza oneri a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**12.0.43**

Nannicini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Detraibilità del contributo integrativo dei soci delle società tra professionisti)*

1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate dai soci alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite le suddette società, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla società al destinatario finale della prestazione. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».

Art. 13

**13.1**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «19,5 milioni» *con le seguenti:* «50;5 milioni»;

b) *Al comma 2, sostituire le parole:* «19 milioni» *con le seguenti:* «51 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole:* «38,5 milioni» *con le seguenti:* «101,5 milioni».

**13.0.1**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

*(Misure in materia di noli marittimi)*

1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di *container* e supportare il rilancio dell'economia e dell'*export* italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato, "Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai fini del 'presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

*a)* abbiano sede legale nel territorio italiano;

*b)* abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

*c)* presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**13.0.2**

Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo *status* e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'articolo 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

*a)* laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

*b)* laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento».

**13.0.3 (testo 2)**

Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

**13.0.3**

Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-*bis.* Per i lavoratori marittimi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *h)*, del testo unico, dipendenti di società armatrici, chiamati all'imbarco su navi mercantili, o crocieristiche, o da diporto, di bandiera diversa dalla bandiera italiana che scalino o stazionino in un porto nazionale non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati dietro formale richiesta delle società armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo. Essi consentono la permanenza a bordo della nave o unità da diporto anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito"».

**13.0.4**

Di Piazza, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

*(Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)*

1. Al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali per il rilancio della cantieristica navale nel Porto di Palermo, oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: "è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 30o milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 87,13 milioni di euro per l'anno 2022, 137,25 milioni di euro per l'anno 2023, 189,41 milioni di euro per l'anno 2024, 186,55 per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 312,87 per l'anno 2029, 312,25 per l'anno 2030, 210,59 milioni per l'anno 2031, 213,45 per l'anno 2032 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036".

2. Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio relative alle connesse autorizzazioni di spesa.».

**13.0.5**

Margiotta, D'Arienzo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

**13.0.6**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.».

**13.0.7**

D'Arienzo, Manca

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "i numeri 4 e 14" sono soppressi e sono sostituite dalle seguenti: "il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di euro 23 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

Art. 14

**14.1**

Di Piazza

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Qualora l'adeguamento del corrispettivo non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.»;

b) *alla lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile».

**14.2**

Manca

*Al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «al costo» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo» *e dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *sono aggiunte le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

**14.3**

Toffanin, Mallegni, Gallone

*Al comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «al costo» *con le seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;

b) *dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *aggiungere le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

**14.4**

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «al costo» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;

b) *dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *sono aggiunte le seguenti:* «o delle

variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

**14.5**

Campari, Doria, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia"».

**14.6**

Mallegni

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia".».

**14.7**

Berutti

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia"».

Art. 15

**15.1**

Gallone, Mallegni

*Al comma 1 sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 37 sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

**15.2**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

*Al comma 1, le parole:* «15 milioni» *sono sostituite con le seguenti parole:* «50 milioni»;

*Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 pari a 35 milioni di curo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

**15.3**

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di fornire un sostegno alla popolazione colpita dal conflitto in Ucraina, sono esonerati dal pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 tutti i mezzi adibiti al trasporto di beni di prima necessità in relazione alle missioni umanitarie autorizzate dalle autorità competenti. Agli oneri del presente comma, pari a 17 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**15.4**

Stefano

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

**15.5**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

**15.6**

Marino

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili provvede, con direttiva annuale al Comitato centrale per l'Albo nazionale, affinché le risorse di cui al comma 1, complessivamente disponibili, siano prioritariamente destinate a garantire la massima riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

**15.7**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

2. *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1;

3-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 50 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**15.8**

Laus, Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «1 e 2» *con le seguenti:* «1, 2 e 2-*bis*»;

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «10,5 per cento».

**15.9**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 5o milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma i;

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

**15.10**

Marino

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 39,8 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:* «Contributo pedaggi per il settore

dell'autotrasporto e della distribuzione»;

- *il comma 3 è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dei commi 1, 2 e 2-*bis* pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,1 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto. a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».

**15.11**

Perosino

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

**15.0.1**

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

*(disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)*

1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonchè la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei

beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**15.0.2**

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

*(disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)*

1. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata: in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 16

**16.1**

Margiotta

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,», inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;

*b)* al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022»;

**16.2**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti,

Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, » inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;

*b)* al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022 »;

**16.3**

Gallone

*Al comma 1, dopo le parole:* «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».

**16.4**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, dopo le parole:* «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»*, sono aggiunte le seguenti:* «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».

**16.0.1**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**16.0.2**

Manca, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato

trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**16.0.3**

Toffanin, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**16.0.4**

Evangelista, Marino, Conzatti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**16.0.5**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

**16.0.6**

Manca

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, la parola: "transitoriamente", è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole: "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

*b)* il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo."».

Art. 17

**17.1**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto»*, con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 523 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 78 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 78 milioni di euro».

**17.2**

Margiotta

*All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**17.3**

Marino

*Al comma 1, le parole:* «dotazione di 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «dotazione di 600 milioni».

*Conseguentemente:*

*al comma 3, le parole:* «pari a 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 600 milioni»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,252 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.077.525.207 euro per l'anno 2022».

**17.4**

Mallegni, Toffanin, Gallone

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «esclusivamente al sostegno delle imprese dell'autotrasporto merci e passeggeri dotate di mezzi ecologicamente più efficienti».

**17.5**

Pavanelli, Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Fede

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'autotrasporto»*, inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «dell'autotrasporto»*, aggiungere le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

**17.6**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1 dopo le parole:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

**17.7**

Marino

*Al comma 1, dopo le parole:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.».

**17.8**

Perosino

*Al comma 1 dopo le parole:* «autotrasporto» *inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

**17.9**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 1, dopo le parole:* «autotrasporto» *inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti

alimentari e di bevande».

**17.10**

Laus, Collina

*Al comma 1 dopo la parola:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

**17.11**

Marino

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riferimento ai veicoli commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, di cui al presente decreto».

**17.12**

Di Piazza

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'autotrasporto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «merci conto terzi, le cui imprese siano regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori».

**17.13**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

**17.14**

Gallone, Toffanin

*Al comma 1, aggiungere, infine i seguenti periodi:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto

i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

**17.15**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

**17.16**

Evangelista, Marino, Conzatti

*Al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forgia di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

**17.17**

Manca, Collina

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle

spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

**17.18**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

**17.19**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

**17.20**

Gallone, Toffanin

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

**17.21**

Manca, Collina

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

**17.22**

Evangelista, Conzatti, Marino

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alle somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.».

**17.23**

Naturale, Di Girolamo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese operanti nel settore della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore delle medesime imprese.»

*b)* al comma 2:

1) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto,».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto e della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili».

**17.0.1**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**17.0.2**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

**17.0.3**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art.-17 ***-bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021,*

*n. 234.*

**17.0.4**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del carburante relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decretò legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione . del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità- sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,058 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».

**17.0.5**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il

contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

**17.0.6**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all' 80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

**17.0.7**

Laus, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 5, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «15, 17,» *inserire la seguente:* «17-*bis*».

**17.0.9**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di curo a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**17.010**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca))*

1 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

**17.0.11**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re. ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 6o giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».

**17.0.12**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Tempi di pagamento delle fatture di trasporto)*

1. All'articolo 83-*bis* del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il comma 15 è sostituito dai seguenti:

"15. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato vigila sull'applicazione delle presenti disposizioni e provvede all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 13 bis e 14, l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

15-*bis*. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 14 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quanto al 70 per cento di detti introiti, per le finalità del settore con particolare riferimento a studi e ricerche, analisi di mercato, formazione, sicurezza stradale e iniziative di sostegno per il perseguimento della mobilità sostenibile e quanto al 3o per cento all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per finalità connesse all'espletamento delle funzioni di cui al presente comma.".».

**17.0.13**

Di Girolamo, Pavanelli, Naturale, Trentacoste, Fede, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo il del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 3o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per l'anno 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, e agli oneri di

cui al comma 5, pari a 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.14**

Pavanelli, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale, per l'anno 2022 agli enti locali è riconosciuto un contributo, a titolo di acconto, pari al 30 per cento del costo totale di acquisto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

**17.0.15**

Pavanelli, Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)*

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse".».

**17.0.16**

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art.17- ***bis.***

*(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)*

1 Al fine di calmierare il costo del carburante per i per i mezzi di trasporto impiegati alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di *voucher* di pari importo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

*a)* Nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b)* Nel limite di 300 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.».

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola:* «17»*, aggiungere la seguente:* «17-*bis*».

**17.0.17**

Testor, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Credito, d'imposta a favore dell'autotrasporto)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* nel limite di 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;

*b)* nel limite di 300 milioni di euro con il maggior gettito riferito al periodo d'imposta 1º gennaio 2022-marzo 2022, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola:* «17»*, aggiungere la seguente:* «17-*bis*».

**17.0.18**

Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.17- ***bis.***

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.Pag. 284.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma i non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.19**

Lanzi, Girotto, Coltorti, Mallegni, Faraone, Collina, Paroli, Ripamonti, Richetti, Santangelo, Santillo, Pirro, Buccarella, Leone, Vanin, Angrisani, Fede, Marco Pellegrini, Guidolin, La Mura, Croatti, Corbetta, Di Girolamo, Mantovani, Gaudiano, Giuseppe Pisani, Romano, Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

*a)* pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

*b)* pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

*c)* pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al

destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17- ***ter.***

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis*, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* è nullo.

6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17- ***quater.***

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

**17.0.20**

Boccardi, Dal Mas, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'*Entry/Exit system - *EES)*

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "*Entry/Exit System* (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato "Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali" finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.21**

Margiotta

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

Art. 17- ***bis.***

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'*Entry/Exit system - *EES)*

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato «*Entry/Exit System* (EES)», di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato «Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali» finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo comma è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**17.0.22**

Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Credito d'imposta trasporto acqueo nella Laguna di Venezia)*

1. In considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi del costo del carburante, per i mezzi di trasporto acqueo di merci nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento della medesima attività, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro per il 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**17.0.23 (testo 2)**

Bergesio, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.
1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**17.0.23**

Bergesio, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)*

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 18

**18.1**

Gallone

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni»*, con le seguenti:* «240,1 milioni»;

*all'articolo 38:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.077.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:* «*a*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

3) *alla lettera* b)*, premettere le seguenti parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e».

**18.2**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* «e della pesca»*, con le seguenti:* «, della pesca e dei porti».

**18.3**

Croatti, Fede

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «attività agricola e della pesca»*, con le seguenti:* «attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso».

**18.4**

Naturale

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «attività agricola e della pesca»*, con le seguenti:* «attività agricola, agromeccanica e della pesca».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, agromeccanica e della pesca».

**18.5 (testo 2)**

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole* "attività agricola"*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

*Conseguentemente, nel titolo: dopo le parole:* "attività agricola"*, inserire le parole:* ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**18.5**

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* », agromeccanica,».

*Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole:* «attività agricola»*, inserire le seguenti:* «, agromeccanica».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**18.6**

Marino

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, è aggiunta la seguente:* «agromeccanica».

**18.7**

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, aggiungere la seguente:* «agromeccanica».

**18.8**

Caligiuri, De Bonis

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, sono inserite le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**18.9**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole

per conto terzi»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**18.10**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**18.11**

Mallegni

*Al comma 1, dopo le parole:* «e della pesca»*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e degli impianti di risalita»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «della pesca»*, inserire le seguenti:* «e degli impianti di risalita».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**18.12**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca»*, inserire le seguenti:* «e per le macchine agricole operatrici».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**18.13**

Caligiuri, De Bonis

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**18.14**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**18.15**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

**18.16**

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

**18.17**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «trazione dei mezzi» *aggiungere le seguenti:* «nonché di gasolio per riscaldamento,».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**18.18**

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo le parole:* «trazione dei mezzi» *aggiungere le seguenti:* «nonché di gasolio per riscaldamento».

*Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole:* «valutati in 140,1 milioni» *con le seguenti:* «che non possono superare i 180 milioni».

**18.19**

Faraone, Marino

*Al comma 1, le parole:* «pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo quadrimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

- *al comma 5, le parole:* «valutati in 140,1 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 233,6 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,235 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.071.025.207 euro per l'anno 2022».

**18.20**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 30 per cento»;

2) *aggiungere dopo le parole:* «nel primo trimestre»*, le seguenti parole:* «e nel secondo trimestre».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

b) *al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

c) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

**18.21**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni di euro»*, con le seguenti:* «200 milioni di euro».

**18.22**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 25 per cento»*, aggiungere dopo le parole:* «nel primo trimestre»*, le seguenti parole:* «e nel secondo trimestre».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

**18.23**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le seguenti:* «pari al 25 per cento».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni di euro»*, con le seguenti:* «180 milioni di euro».

**18.24**

Taricco, Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*, dopo le parole:* «attività agricola» *inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi», e *sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**18.25**

Caligiuri

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**18.26**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta»*, aggiungere le seguenti:* «ai Sensi dell'articolo 109, collimi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

**18.27**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

**18.28**

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

**18.29**

Naturale

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni» *con le seguenti:* «280,2 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.117.625.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:* «*a*-bis*)* quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**18.30**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**18.31**

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

**18.32**

Marino

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «*5*. Agli oneri derivanti dal presente articolo,

valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e. quanto ai restanti 140 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

**18.33**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**18.34**

Caligiuri, De Bonis

*Apporta e le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «nel primo trimestre» *sono sostituite con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

**18.35**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole:* «nel primo» *inserire le seguenti:* «e secondo».

*Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:*

*a)* quanto a 50,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato-di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,-allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

**18.36**

Caligiuri, De Bonis

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «*5.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».

**18.37**

Naturale

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, alle medesime condizioni, anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti da parte delle stesse imprese per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra.»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «*5.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 4o milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».

**18.38**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Dopo il primo comma inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra».

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**18.39**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

**18.40**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

*Al comma 3, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

**18.41**

Naturale

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

**18.42**

Caligiuri, De Bonis

*Al comma 2 le parole:* «31 dicembre 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «30 giugno 2023».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

**18.43**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022», *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

**18.44**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al secondo comma sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giungo 2023».

**18.45**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giungo 2023».

**18.46**

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di un contributo a fondo perduto di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

b) *al comma 6 dopo le parole*: «credito d'imposta» *aggiungere le seguenti:* «e del contributo a fondo perduto».

**18.47**

Gallone

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

**18.0.1**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali

sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti ì criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.2**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di

pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.3**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.4**

Naturale

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i costi di produzione nel settore agricolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione agricola in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale pari ad euro 10.000 per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

*a)* fertilizzanti;

*b)* prodotti fitosanitari;

*c)* mangimi;

*d)* sementi e piantine.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso in cui gli scostamenti riguardino l'anno 2021 e a decorrere dal 2023 nel caso in cui l'incremento dei costi riguardi l'anno 2022. Il credito d'imposta di cui al comma i è altresì cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.5**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite, su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.6**

Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.7**

Toffanin, Mallegni, Modena, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.8**

Corti, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.9**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della

produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**18.0.10**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**18.0.11**

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.12**

Taricco, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Misure a sostegno della produzione agricola)*

1. AI fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma 6.

8. Agli oneri di cui ai commi 6 e 7, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento»*, con le seguenti:* «11 per cento»

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «17, 18»*, inserire la seguente:* «18-*bis*».

**18.0.13**

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)*

1. AI fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 finalizzati alla ricostituzione di liquidità, le suddette imprese possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento.

2. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 il rimborso del capitale ha luogo non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione. I suddetti finanziamenti hanno una durata di sessanta mesi ed un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e comunque pari ad un massimo di 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di curo per l'anno 2022, tramite versamento su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.14**

Turco, Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito del protrarsi delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.105 dell'8 maggio 2014, che impedisce il regolare utilizzo delle concessioni rilasciate sulle aree e pertinenze demaniali marittime in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, non è dovuto l'importo annuo del canone per le medesime concessioni.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del

presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**18.0.15**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.16**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in curo 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cm all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.17**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede: quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**18.0.18**

Naturale

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

**19.1**

Taricco

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «possono essere rinegoziate e ristrutturate» *inserire le seguenti:* «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «di cui uno di pre-ammortamento»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022»*, e aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione

dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.».

**19.2**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nel periodo di rimborso sono previsti tre anni di pre-ammortamento, dei quali potranno usufruire le imprese agricole facenti richiesta. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**19.3**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente valutata in 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

**19.4**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.5**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al terzo comma apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».

b) *Aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**19.6**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Faggi, Ferrero, Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 8-*quinquies*, è inserito il seguente:

"Art. 8- ***quinquies.1.***

*(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)*

1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, dasparte della stessa Agenzia, del primo atto

di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

*a)* sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

*b)* trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.

3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

*a)* in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

*b)* in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

**19.0.1**

Naturale

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono

ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.2**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.3**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito*

*un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.4**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Semplificazioni per l'acquisto e la vendita di terreni da parte delle imprese agricole)*

1. L'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente: "Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni sia stata rilasciata garanzia dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, o quando i terreni vengano acquistati o venduti dall'ISMEA".».

**19.0.5**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese agricole)*

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le imprese agricole sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subìto un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 20 03/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia ed operanti nel settore agricolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in

materia di aiuti di Stato».

**19.0.6**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12", sono aggiunte le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".».

**19.0.7**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

*a)* l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

*b)* le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo i, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.».

**19.0.8 (testo 2)**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono

versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

6. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022".

7. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;">>

8. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

9. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

10. Agli oneri previsti dal comma 9, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

12. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 11.».

**19.0.8**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

**19.0.9**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193".

2. All'articolo 13, comma 4-"quinquies", del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».

**19.0.10**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».

**19.0.11**

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Finanziamenti a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla concessione di finanziamenti bancari, garantiti dall' ISMEA con copertura al 100 per cento, della durata di 10 anni e di ammontare non superiore a 30.000 euro per singolo beneficiario.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.0.12**

De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)*

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**19.0.13**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

**19.0.14**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le

imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

*a) quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**19.0.15**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CòV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

**19.0.16**

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

**19.0.17**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzia di liquidità per le aziende agricole)*

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, 11. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19," sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire liquidità alle aziende agricole,"».

**19.0.18**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.198 dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

"*q)* il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente dei prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5, in termini differenti da quelli previsti dal precedente articolo 4 comma 1 lettera *a)* punto 1) e/o lettera *b)* punto 1)."».

**19.0.19**

De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)*

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

**19.0.20**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo e relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3:

1) le parole: "e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.";

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: "previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione";

*b)* al comma 5, le parole: "fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.".».

**19.0.21**

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

**19.0.22**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Estensione* Bonus *Investimenti Sud)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole; "dell'il dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

**19.0.23**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 5o per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**19.0.24**

Evangelista, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di produzione e cessione di energia elettrica da impianti eolici svolta da imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 423, dopo le parole: "da fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti "eoliche, sino a 260.000 kWh anno, ".».

Art. 20

**20.1**

Marino

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo comma con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto, ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**20.2**

Naturale

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, ai fertilizzanti, alle sementi e alle piantine,»;

2) *sostituire le parole:* «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**20.3**

Caligiuri, De Bonis

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *sono inserite le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, smonti e piantine»;

2) *le parole:* «35milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «50 milioni di curo»;

b) *il comma 2 è sostituito con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**20.4**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al primo comma:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 15 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**20.5**

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro».

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**20.6**

Taricco

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine»*, e sostituire le parole:* «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**20.7**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

**20.8**

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

**20.9**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni di euro»*, con le parole:* «96 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante*

*corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**20.10**

Naturale

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 3o dicembre 2021, n. 234 e quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**20.11**

Marino

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, valutati in 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

**20.12**

La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni».

**20.13**

Caligiuri, De Bonis

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* valutati in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

**20.14**

Pittella

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, pari a 900 mila euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

**20.15**

Biti

*Dopo il comma 1, inserirei seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

**20.16**

De Bonis

*Al comma 3, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* al comma 845, lettera *a)*, le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**20.17**

Girotto

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «della pesca e dell'acquacoltura»*, con le seguenti:* «della pesca, dell'acquacoltura e dell'*export*»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2o26, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a)* e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b)*.».

*Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed *export*».

**20.0.1**

Simone Bossi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico)*

1. Al fine di supportare il contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque interne, il fondo istituito al Ministero della difesa, denominato "Fondo antibracconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**20.0.2**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

**20.0.3**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

**20.0.4**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

**20.0.5**

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

**20.0.6**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19" sono sostituite dalle seguenti: "fino a131 dicembre 2022".».

**20.0.7**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Misure di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera suinicola)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)* del; decreto legislativo 8 novembre 2021 numero 198, dopo le Parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".».

**20.0.8**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Sostegno alla filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Al fine di sostenere la rete di vendita della filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.".

*b)* all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"*h)* infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conio delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione,".

*c)* all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo sono ricompresi; rispettivamente, tra quelli di bui all'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e tra quelli di cui all'articolo 62-*quater* del medesimo decreto contenenti nicotina.

3-*ter*. La distribuzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata rispettivamente, in via esclusiva, per il tramite di depositari autorizzati ai sensi: del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.

3-*quater*. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e, con esclusivo riferimento ai prodotti liquidi, è ammessa anche per il tramite degli esercizi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La vendita ai consumatori delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge.

3-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui di cui al comma 2, lettera h), del presente articolò si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.

3-*sexies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze effettuano le eventuali attività di controllo della qualità e del contenuto dei predetti prodotti. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività."».

**20.0.9**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 4, comma i, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, punto *i)* dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,";

*b)* alla lettera *b)*, punto *i)* dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,".».

**20.0.10**

Naturale

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Semplificazioni per le imprese agricole)*

1. L'articolo 78, comma 4-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4 bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».

**20.0.11**

Marinello

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo e per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continuano ad applicarsi anche alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura si continua ad applicare il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di cui al precedente periodo si applica anche alle

concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**20.0.12**

Mantovani, Naturale, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

Art. 21

**21.1**

Fattori, De Falco

*Sopprimere l'articolo.*

**21.2**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Sopprimere l'articolo.*

**21.3**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1 dopo le parole:* «nella fase di produzione del biogas» *inserire le seguenti:* «, evitare il rilascio atmosferico di ammoniaca quale precursore di particolato secondario».

**21.4**

Lorefice

*Al comma 2, dopo le parole:* «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016,» *inserire le seguenti:* «trattato secondo le modalità prescritte dall'Allegato II, Parte II del Regolamento UE 2019/1009, paragrafi CMC 4: digestato di colture fresche e CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche,».

**21.5**

Pavanelli, Pesco

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *con le seguenti:* «da adottare entro 12 mesi»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del direstato equiparato nei seguenti casi: *a)* zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva LIE 2008/50; *b)* zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991; *c)* se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici. L'impiego del digestato equiparato è vietato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità.»;

c) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di

azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia.

2-*ter*. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-*quater*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica dispongono:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree.

2-*quinquies*. In caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

**21.6**

Fattori, De Falco

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni*

a) *le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti*: «da adottare entro 12 mesi»;

b) *dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *sono aggiunte le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del digestato equiparato nei seguenti casi:

*a)* zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva UE 2008/50;

*b)* zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991;

*c)* se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici;

*d)* in attività agricole all'interno di aree protette prevedendo altresì il divieto dell'l'impiego del digestato equiparato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità».

**21.7**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per le politiche agricole e forestali è delegato ad emanare un decreto che preveda forme di economia circolare alternative, attraverso il riutilizzo in agricoltura del compost di qualità ottenuto dalla digestione aerobica dei rifiuti organici da scarti alimentari da raccolta differenziata di qualità.».

**21.8**

Fattori, De Falco, Abate, Mallegni

*Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la

sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica provvedono a predisporre:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree; nel caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

**21.9**

Abate

*Sopprimere il comma 3.*

**21.10**

Ricciardi

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-*bis*. È considerato equiparato ai sensi del precedente comma 2 anche il digestato ottenuto dagli impianti di imprese operanti nel settore della bioindustria quale segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa, intendendosi per tali esclusivamente gli impianti indicati dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II.».

**21.11**

Gallone

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, a 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».

**21.12**

Ferrari

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. AI fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».

**21.13**

Manca

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel

Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*e)* al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

*f)* dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10».

**21.14**

Toffanin

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*e)* al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

*f)* dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico, di cui al comma 10"».

**21.15**

Manca

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

*a)* le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

*b)* le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera *a)* hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

*c)* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grandederivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità

economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

*d)* le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera *c)*:

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera *c)*, adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera *c)*;

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

*e)* Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.».

**21.16**

Toffanin

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

*a)* le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

*b)* le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera *a)* hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

*c)* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria

dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

*d)* le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera *c)*:

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera *c)*, adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera *c)*;

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

*e)* Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili».

**21.17**

Gallone, Caligiuri

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* parole: "300 kW" *sono sostituite dalle seguenti:* "500 kW";

*b)* le parole: "1'80 per cento" *e le parole:* "20 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "il 50 per cento" e: "50 per cento"».

**21.17a**

Gallone

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "300 kW" sono sostituite dalle seguenti: "500 kW";

*b)* le parole: "l'80 per cento" e le parole. "20 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "il 50 per cento" e "50 per cento";

*c)* dopo le parole: "da loro colture di secondo raccolto", inserire le seguenti: "o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016".

3-*ter*. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto oda sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, accedono ad incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali"».

**21.18**

Grimani

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199».

**21.0.1**

L'Abbate, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Incentivazione per aziende agricole che non possono convertire la propria produzione di energia)*

1. Gli impianti a biogas che hanno terminato il periodo di diritto agli incentivi di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 15o, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, nonché al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2005, n. 265, possono proseguire la produzione di energia elettrica secondo le modalità previste nei commi 2 e 3.

2. Gli impianti di cui al comma 1 che convertono il loro assetto di funzionamento al fine del rispetto dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui al comma 3 hanno diritto per un periodo di 15 anni ad una tariffa onnicomprensiva pari a 220 euro/MWh corrisposta secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016.

3. Per gli impianti alimentati a biogas esistenti l'accesso agli incentivi di cui al comma i è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

*a)* le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 3o giorni, come specificato nell'ambito del titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;

*b)* l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali;

*c)* l'impianto, se di potenza superiore a 3o o kW, è ubicato ad una distanza dalle reti di trasporto del gas naturale non inferiore a r km;

*d)* sia garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/2021.

4. Per gli impianti con capacità di produzione non superiore a 2 MWt, il rispetto di tali criteri è dimostrato qualora sia garantito l'utilizzo in misura pari almeno al 20 per cento di colture di primo raccolto e all' 8o per cento di sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e di prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B. per l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire il rispetto dei livelli minimi di emissioni in atmosfera prescritti in attuazione della Parte 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.».

**21.0.2**

Moronese, La Mura, Giannuzzi, Angrisani, Abate, Nugnes, Morra, Lannutti, Lezzi

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Il produttore o l'azienda agricola che intendono utilizzare in attività agricole i gessi di defecazione da fanghi deve inviare, almeno 10 giorni prima, una notifica via PEC agli enti interessati (Provincia che ha autorizzato l'impianto e Provincia sul cui territorio saranno utilizzati i gessi, Comuni in cui saranno utilizzati i gessi e dipartimento di ARPA di riferimento territoriale per l'utilizzo).

2. La notifica deve contenere:

*a)* gli estremi dell'impianto di provenienza dei gessi di defecazione da fanghi, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i gessi di defecazione da fanghi;

*b)* i dati analitici dei gessi di defecazione da fanghi per i parametri previsti dal d.lgs. 75/2010;

*c)* l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi di defecazione da fanghi ed i CUAA delle aziende agricole;

*d)* i dati analitici dei terreni di cui all'Allegato IIA del D.lgs n. 99/1992 ed altre eventualmente disponibili, a scopo conoscitivo e di tracciabilità vanno riportate le analisi fatte a fini ambientali ed a fini agronomici;

*e)* le colture in atto e quelle previste;

*f)* le date previste per l'utilizzazione dei gessi di defecazione da fanghi;

*g)* il consenso all'utilizzo da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i gessi di defecazione da fanghi. Il contratto di cessione può valere come consenso all'utilizzo. Deve essere indicato quale soggetto procederà alla distribuzione.

3. Non potranno essere oggetto di fertilizzazione con gessi di defecazione da fanghi i terreni che non siano stati oggetto della notifica, mentre non sussiste alcun obbligo di segnalare la mancata fertilizzazione di terreni indicati nell'elenco notificato.

4. La scheda di accompagnamento dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti dell'allegato IIIA del d.lgs. n. 99/1992 (dati produttore, riferimento a lotto ed analisi, dati trasportatore, dati utilizzatore). Nel caso in cui il DDT sia integrato con tutte le informazioni previste, può sostituire la scheda di accompagnamento.

5. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno sei anni, a cura sia del conferitore sia del ricevente

6. Chi utilizza, in attività agricole proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e riportante in calce il nome e timbro del produttore del prodotto, da tenere a disposizione delle autorità ai controlli.

7. Sul registro dovranno essere riportati:

*a)* il nome dell'azienda agricola oggetto della distribuzione;

*b)* i riferimenti ai risultati delle analisi dei terreni (rapporti di prova in forma allegata), con indicazione del Comune dove insiste il terreno;

*c)* i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi ricevuti da ogni singolo mezzo di trasporto per ciascun mappale;

*d)* la relativa composizione e caratteristiche (i riferimenti alle analisi effettuate - con rapporti di prova informa allegata) e riferimento al lotto;

*e)* il tipo di trattamento subito;

*f)* gli estremi dei DDT integrati con i dati di cui sopra o delle schede di accompagnamento;

*g)* il nominativo o la ragione sociale del produttore del gesso di defecazione da fanghi e del trasportatore;

*h)* le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento, intesi come giorno di utilizzazione.

8. I registri, unitamente ai propri allegati e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione.

9. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12».

**21.0.3**

Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11. febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

**21.0.4**

Lorefice, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi sono prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto individua le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto dove viene riportato il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

**21.05**

Nugnes, La Mura

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. AI fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. II produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità del lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo.

Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto».

**21.0.6**

De Bonis

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Gestione dei fanghi di depurazione)*

1. L'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in

agricoltura.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**21.0.7**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese lattiero-casearie di montagna)*

1. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso, per l'anno 2022, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 20 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

**21.0.8**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole produttori di legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

**21.0.9**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Corti, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano stati prioritariamente installati impianti fotovoltaici su tetti e superfici sopraelevate, qualora esistenti, di proprietà dell'azienda agricola interessata."».

**21.0.10**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Corti, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano prioritariamente installati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni."».

**21.0.11**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera *d)*, comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**21.0.12**

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Incentivo alla produzione di energici da fonti rinnovabili agroforestali)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla inedia dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

**21.0.13**

Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91,

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

**21.0.14**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Procedure autorizzative off-shore)*

1. Al dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: "e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta li";

*b)* al comma 6, sostituire le parole: "sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, e sentito per gli aspetti di: competenza, il Ministero della cultura".».

**21.0.15**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Differimento dell'applicazione del deflusso minimo ecologico)*

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, è differito al 1º gennaio 2025 l' obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.».

**21.0.16**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pii uguale o superiore a 4,5;"».

**21.0.17**

Girotto, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma i ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

**21.0.18**

Conzatti, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Specie ittiche)*

1. All'articolo 11, comma 5-*quinquies*, capoverso: "837-*bis*", del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: "e 3".».

**21.0.19**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)*

1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.

2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 14, lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a 'zero' emissioni di CO2, a loro volta non incentivabili, al fine

di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica";

*b)* dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.".».

Art. 22

**22.1**

Comincini

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2»*, inserire le seguenti:* «e 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli allestitori fieristici in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.»;

c) *al comma 6 sostituire:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «17,1 milioni».

**22.2**

Mallegni, Toffanin, Gallone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*.».

*Conseguentemente, ridurre di 87,5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**22.3**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

**22.4**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici,

inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

**22.5**

Romani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che

hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

**22.6**

Toffanin

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «45,6 milioni di euro».

**22.7**

Perosino

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese operanti nella filiera ho.re.ca, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni»*, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca».

**22.8**

Castaldi, Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «turistico-ricettive»*, inserire le seguenti:* «ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*»;

2) *sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022»;

c) *al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*,con le seguenti:* «17,6 milioni».

**22.9**

Pittella, Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «turistico-ricettive»*, sono aggiunte le seguenti:* «ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*» , le parole: «rientranti nella categoria catastale D/2»*, sono soppresse, e la parola:* «ricettiva»*, è soppressa;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».

**22.10**

Laus, Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «relativa attività ricettiva» *con le seguenti:* «relativa attività»;

d) *al comma 2 sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

e) *al comma 6, sostituire le parole:* «25,6 milioni» *con le seguenti:* «51,2 milioni».

**22.11**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;

2) *sostituire le parole:* «relativa attività ricettiva» *con le seguenti:* «relativa attività»;

c) *sostituire le parole:* «di almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «di almeno il 30 per cento».

**22.12**

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca»;

2. *al comma 2 dopo le parole:* «ivi comprese» *sono inserite le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca»;

3. *al comma 2 le parole:* «relativa attività ricettiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativa attività»;

4. *al comma 2 le parole:* «50 per cento» *sono sostituita dalle seguenti:* «30 per cento».

**22.13**

Marino, Faraone

*Al comma 2 dopo le parole:* «attività agrituristica» *aggiungere le seguenti:* «ed ittituristica».

**22.14**

Croatti, Fede

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «comparto fieristico e congressuale,» *inserire le seguenti:* «gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «16 milioni».

**22.15**

Perosino

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici» *aggiungere le seguenti:* «agenzie di viaggio e *tour operator*».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «45,6 milioni di euro».

**22.16**

Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Trentacoste, Fede

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici» *inserire le seguenti:* «, agenzie di viaggio e *tour operator*».

**22.17**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, dopo le parole:* «Inclusi i parchi acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «gli stabilimenti balneari».

**22.18**

Marino

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e gli stabilimenti balneari,».

**22.19**

Collina

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici,»*, inserire le seguenti:* «gli stabilimenti balneari».

**22.20**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**22.21**

Collina

*Al comma 2 dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

**22.22**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

**22.23**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

**22.24**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

**22.25**

Faraone, Marino

*Al comma 2, le parole:* «in misura corrispondente al 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura corrispondente al 100 per cento» *e le parole:* «rientranti nella categoria catastale D/2» *sono abrogate.*

*Conseguentemente:*

- *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 21,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38»;

- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,054 per cento»;

- all'articolo 38, comma 2, lettera a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 3.999.025.207 euro per l'anno 2022».

**22.26**

Croatti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. i6o,»*, inserire le seguenti:* «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 3o dicembre 2014, n. 14.»;

2) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «18 milioni».

**22.27**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,» *, inserire le seguenti:* «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni» *e sostituire le parole:* «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. II credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019».

**22.28**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

**22.29**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

**22.30**

Croatti, Fede

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

**22.31**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

**22.32**

Croatti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva,» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8 presso i quali è gestita la relativa attività,».

**22.33**

Gallone

*Al comma 2 sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

**22.34**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2, sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

**22.35**

Ferrero, Fusco, Bergesio, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2»*, con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»; *e al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede»*, con le seguenti:* « 23,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 8,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15,6 milioni di euro per l'anno 2022,».

**22.36**

Pittella, Collina, Comincini

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»;

b) *sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 2 quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**22.37**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo ondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

**22.38**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2»*, con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

**22.39**

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, le parole:* «nella categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

**22.40**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2, le parole:* «nella categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

**22.41**

Gallone

*Al comma 2, sostituire le parole:* «categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «categorie catastali D/2 e

D/8».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

**22.42**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Al comma 2, sostituire le parole:* «D/2» *con le seguenti:* «D/2 e D/8».

**22.43**

Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2 dopo le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2» *aggiungere le seguenti:* «o D/8»;

2. *Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 15,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

*b)* quanto a 4,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.44**

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *aggiungere le seguenti:* «e D/10»*, e le parole:* «almeno il 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni».

**22.45**

Taricco, Collina

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *inserire le seguenti:* «e D/10»*, e sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni».

**22.46**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *aggiungere le seguenti:* «e D/10»*, e sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**22.47**

Caligiuri, De Bonis

*Al comma 2, le parole:* «categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «categoria catastale D/2 e D/10».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

**22.48**

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2»*, con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2 e D/10».

**22.49**

Naturale, Croatti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «categoria catastale D/2 e D/10».

**22.50**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, dopo le parole:* «categoria catastale D/2»*, inserire le parole:* «e D/10».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**22.51**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Al comma 2, dopo le parole:* «categoria catastale D/2»*, inserire le seguenti:* «e D/10».

**22.52**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2,*

1) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

2) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

**22.53**

Marino, Faraone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2,*

1) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

2) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

**22.54**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Apportate le seguenti le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2,*

a) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari»*, sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

b) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021»*, sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

2. *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

**22.55**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «a condizione che i relativi proprietari»*, con le seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160» *e le parole: «nel secondo trimestre 2021» , con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

**22.56**

Marino

*Al comma 2, le parole:* «di almeno il 50 per cento rispetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di almeno il 30 per cento rispetto».

*Conseguentemente:*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«*6.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 23 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,058 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».

**22.57**

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento»;

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, quanto a 3,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**22.58**

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 3,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**22.59**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**22.60**

Ferrero, Fusco, Bergesio, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

**22.61**

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**22.62**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*All'articolo 22, comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 3,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**22.63**

Croatti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

**22.64**

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

**22.65**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di sostenere il comparto zootecnico italiano, anche in ragione dell'emergenza scaturita dalla diffusione della peste suina africana, per l'anno 2022, la dotazione del "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementata di 25 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del fondo per il sostegno della filiera suinicola»;

*agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**22.66**

Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.67**

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

**22.0.1**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s. m. i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

**22.0.2**

Marino, Faraone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive

modificazioni e integrazioni con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

**22.0.3**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

**22.0.4**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi non coincidente con l'anno solare)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

**22.0.5**

Boccardi, Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

**22.0.6**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di

efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

**22.0.7**

Buccarella

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

**22.0.8**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)*

1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.0.9**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)*

1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.0.10**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».

**22.0.11 (testo 2)**

Faraone, Marino

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 22-*bis*

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni; il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del Decreto Legge 76/2020;i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

«Art. 22-*ter*

*(Misure a favore degli impianti ippici)*

1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2.

**22.0.11**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione

dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

**22.0.12**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

**22.0.13**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione, di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020;

c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

**22.0.14**

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti da eventi sismici)*

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: "e 2022" con le seguenti: ", 2022 e 2023" e le parole: "e al quinto" con le seguenti: "al quinto e al sesto". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede

a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

*b)* al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'alt 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 11. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo i, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui agli allegati i e 2 al".

7. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge, ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale lo maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

8. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

9. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

10. All'articolo 32, comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 20192020" si inserite le seguenti: "e fino ad un massimo di i milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

11. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma i, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi i e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo i, comma 356, della leghe 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

12. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

**22.0.15**

Bagnai, Rufa, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)*

1. Al comma 1 e comma 3 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità

della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016".

4. all'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del".

5. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 Euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 2019-2020" si

aggiungono le seguenti: "e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede i relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituì e dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

**22.0.16**

Garnero Santanchè, de Bertoldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati

all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del Valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *(a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *(a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22.0.17**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla-lettera (a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1

rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in' ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti 'e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti. sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22.0.18**

Di Piazza, Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato i del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 3. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF)

immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Il credito di cui al comma 2 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, la lettera *a)* è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22.0.19**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da

738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22.0.20**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22.0.21**

Marinello

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è

costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 6o giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 2 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».

**22.0.22**

Pittella, Ferrazzi, Mirabelli, Collina

*Dopo l'* **articolo** *aggiungere il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Alla parte III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministro del Turismo e al Ministro per le Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*

gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo ,1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al presente articolo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.23**

Saponara, Montani, Bergesio, Candiani, Fregolent, Vallardi, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 22-*bis*.

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad

indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'armo a decorrere dall'armo 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.24**

Binetti, De Poli, Gallone, Vono, Sciascia

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo

Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.25**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e,

conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.26**

Sbrana

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.27**

Berutti

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo, della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e

all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.28**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22- ***bis***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo temine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro

180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

**22.0.29**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

**22.0.30**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

**22.0.31**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30 mila per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo del riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n.917 del Testo unico delle imposte sui redditi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente l'articolo 58*-bis *del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.*

**22.0.32**

Sbrollini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a termine nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita)*

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria e di quelli derivanti dalla nuova emergenza energetica e dalla guerra in Ucraina, l'esonero contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del lº gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.0.33**

Faraone, Sbrollini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per il comparto teatrale)*

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

*a)* termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

*b)* i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

**22.0.34**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(incremento fondo perduto navi minori)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 39,8 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, paria 39,8 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del. 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,1 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».

**22.0.35**

Sbrollini, Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)*

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n, 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari».

**22.0.36**

Sbrollini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Incremento del fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a'9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

**22.0.37**

Sbrollini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lett. *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi».

**22.0.38**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale)*

1. All'articolo 1, comma 572, lettera *a)*, della legge del 30 dicembre 2021, n. 231, dopo le parole: "per passeggero;" sono inserite le seguenti: "Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui al presente comma sono destinate interamente al Comune e versate dai gestori dei servizi portuali e aereoportuali, tenuti alla riscossione, direttamente all'entrata del bilancio del comune;"».

**22.0.39**

Pesco, Gallicchio, Lanzi, Trentacoste, Romano, Pavanelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *a)* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della stessa legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un bonus che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo la parola:* «turismo» *inserire le seguenti parole:* «e dei soggetti in stato di crisi o di insolvenza sovraindebitati».

**22.0.40**

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 741, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "del nucleo familiare" sono aggiunte le seguenti: "salvo che la dimora abituale e la residenza anagrafica dei

componenti del nucleo familiare risultino essere stabilite in comuni diversi per comprovate esigenze lavorative; nel qual caso le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per ciascun immobile sito in comuni diversi. Nel caso in cui detto immobile sia posseduto in comunione legale dei beni dai coniugi o pro quota dai componenti del nucleo familiare le agevolazioni spettano anche ai possessori ivi non residenti. Restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima della data del 1º gennaio 2022 fuori dal caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data"».

**22.0.41**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i portali che offrono un servizio di prenotazione *on-line*, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito».

**22.0.42**

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, per coloro che esercitano attività professionale rientrante nei codici Ateco 93.13, 93.29.90 e per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.0.43**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente

disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

**22.0.44**

Mallegni, De Poli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. I titolari o i gestori delle imprese alberghiere, delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici sono esonerati per tutto l'anno 2022 dal pagamento dell' imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**22.0.45**

Mallegni, Damiani, Boccardi, Ferro, Modena, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino

alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

**22.0.46**

Matrisciano, Pirro, Airola, Naturale

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)*

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 dell'11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.0.47**

Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Per l'anno 2022 all'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».

**22.0.48**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi

assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

2. I portali di cui al comma 1 che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura».

**22.0.49**

Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

**22.0.50**

Ronzulli, Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 curo".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 22-*bis*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***ter.***

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

*a)* forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

*b)* sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

*c)* capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

*d)* oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*e)* possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

*f)* esercizio effettivo dell'attività;

*g)* versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

*h)* assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)*, sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i-bis)*, è aggiunta la seguente:

"*i -ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-*bis*.

*DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA".*

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-*bis*.

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

*a)* ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b)* alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

*c)* agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*d)* ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera *e)*;

*e)* agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-*ter*.

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-*ter*)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila curo. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile"

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)* e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**22.0.51**

Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Boccardi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)*

1. A far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

**22.0.52**

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al fine della maggiore salvaguardia del patrimonio arboreo e della flora, del risparmio d'acqua e di petrolio, oltre allo scopo di ottenere una sensibile riduzione di emissioni di CO2, alle imprese che acquistano beni o prodotti in forma digitale in sostituzione di quella cartacea, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del bene o del prodotto nell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta, di cui al comma precedente, è utilizzabile senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all'articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n.388; il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,11.917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**22.0.53**

Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)*

1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e

non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1º luglio 2022 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E "immobili a destinazione particolare".

2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione».

**22.0.54 (testo 2)**

Boccardi, Toffanin, Damiani, Mallegni, Gallone

*Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-*bis* e 14-*septies*.

3. Il temine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-*bis*.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:

"2-*bis* Il Ministero dell'economia e delle Finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga".»

**22.0.54**

Boccardi, Toffanin, Damiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)*

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8».

**22.0.55**

Paroli, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 741, lettera *c)*, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

*b)* il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* il comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

*b)* il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* il comma 749, lettera *c)*, numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

*b)* il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

*Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**22.0.56**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per i soli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle strutture destinate alle attività turistiche il credito di cui al comma 1, è riconosciuto nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.0.57**

Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

**22.0.58**

Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 5, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022." sono sostituite con le seguenti: ", nella misura dell'80 per cento con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati nel corso di tutto l'anno 2022";

*b)* dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-*ter*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 320 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 320 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.0.59**

Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**22.0.60**

Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione

della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**22.0.61**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al datore di lavoro della filiera del turismo che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici».

**22.0.62**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Le imprese operanti nel settore dei servizi per il turismo sono esonerate fino al 31 dicembre 2023 dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. L'esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le imprese ivi indicate abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 60 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono usufruire di una riduzione del 50 per cento del pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a condizione che le stesse abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 43 milioni per l'anno 2022 e a 57 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 23

**23.1**

Toffanin

*Al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «può riconoscere nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»*, con le seguenti:* «riconosce, entro trenta giorni dalla richiesta, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»;

b) *aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:* «I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, procedono ad effettuare la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente o al 30 giugno 2022 e successivamente mensilmente, con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'appaltatore».

**23.2**

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 de1.2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia

prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**23.3**

Mallegni, Toffanin, Gallone

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri

interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**23.4**

Manca

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i

relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**23.5**

Romeo, Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis.* Ai fini della compensazione di cui all'articolo 1-*septies*, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero delle infrastrutture rileva, con proprio decreto da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione. L'istanza di compensazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 106 del 2021, è presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al presente comma.

1-*ter*. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, rientrano tra i materiali da costruzione più significativi di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, anche i materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione.»;

b) *al comma 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «120 milioni»*, con le seguenti:* «125 milioni»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«*3.* Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

**23.6**

Marino

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis.* Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre

risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.7**

Toffanin

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.8**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis)* Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.9**

Lucidi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.10**

Croatti

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile

all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.11**

Castaldi, Dell'Olio, Girotto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 5o del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.12**

Mirabelli

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.13**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.14**

Perosino

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile

all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.15**

Margiotta, Mirabelli, Collina

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.16**

Fazzolari, Garnero Santanchè, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.17**

Berutti

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

**23.18**

Toffanin

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli

interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.19**

Perosino

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.20**

Berutti

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora Si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.21**

Croatti

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.22**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli

interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.23**

Margiotta, Mirabelli, Collina

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.24**

Lucidi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.25**

Fazzolari, Garnero Santanchè, De Carlo, de Bertoldi

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.26**

Castaldi, Dell'Olio

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su

eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.27**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in caso di eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore all'affidatario, è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

**23.28**

Perosino

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 usufruiscono di una proroga di 12 mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori».

**23.29**

Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «200 milioni di euro»*, con seguenti:* «250 milioni di euro»;

2. *al comma 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «120 milioni di euro»*, con le seguenti:* «250 milioni di euro»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*e)* quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**23.30**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis

*Al comma 2 sono apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «120 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

**23.31**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i contratti di lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ed al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.".

*b)* al comma 5, le parole: "nell'anno solare", sono sostituite dalle seguenti: "nel semestre";

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**23.32**

Saponara, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo, 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*b)* all'articolo 10, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: "o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*c)* all'articolo 34-*bis*, comma 2, dopo le parole: "limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45"».

**23.33**

Saponara, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*b)* all'articolo 10, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: "o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*c)* all'articolo 34-*bis*, comma 2, dopo le parole: "limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45"».

**23.34**

Manca

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

**23.35**

Perosino

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

**23.36**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

**23.37**

Boccardi

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 31.bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse».

**23.38**

Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al concessionario di lavori pubblici e di servizi è consentito di proporre all'Amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico finanziario (PEF), attraverso l'allungamento della durata della concessione, commisurato all'impatto economico degli aumenti dei materiali, limitatamente per la parte eccedente il cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso non superiore ad un anno».

**23.0.1**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Riduzione IVA)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui lavori appaltati dagli

enti pubblici in conto capitale è fissata al quattro per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2022 al 2026, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**23.0.2**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76/2020».

**23.0.3**

Briziarelli, De Angelis, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi internazionale, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i lavori nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. In relazione ai contratti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'aumento dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 1, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

**23.0.4**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "lº gennaio 2022";

*b)* al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

*c)* al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal presente comma, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'il per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'Il per cento».

**23.0.5**

Perosino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Prezziari)*

1. Tutti gli enti pubblici che esperiscono procedure di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, gare di appalto secondo il sistema del Codice degli contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono autorizzati a praticare e controbilanciare i prezzi per i fattori di produzione, ad eccezione della voce "lavoro dipendente", secondo le condizioni di mercato da dimostrare attraverso apposita relazione del RUP.

2. La presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023».

**23.0.6**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

*a)* ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano,

*b)* Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

*c)* Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «18, 23» *inserire la seguente:* «, 23-*bis*».

**23.0.7**

Buccarella

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)*

All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

- la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo'";

2) i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

3) al comma 8:

- le parole da "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1º luglio 2021, n. 101" sono soppresse;

- le parole "della compensazione" sono soppresse e sostituite con le seguenti "delle somme";

4) al comma 10:

- le parole "alle compensazioni" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme";

- le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8." sono soppresse;

5) al comma 11:

- le parole "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse;

- dopo le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,";

- dopo le parole: "relativi a lavori,", la parola: "possono," è soppressa;

- le parole "incrementare ovvero ridurre" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "incrementano ovvero riducono";

- le parole "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

6) al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

**23.0.8**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro

Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)*

All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

*b)* i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

*c)* al comma 8 le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1º luglio 2021, n. 101" sono soppresse e le parole: "della compensazione" sono soppresse e sostituite con le seguenti: 'delle somme';

*d)* al comma 10 le parole: "alle compensazioni" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8." sono soppresse,.

*e)* al comma 11.

- le parole "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse;

- le le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,";

- dopo le parole: "relativi a lavori,", la parola: "possono," è soppressa;

- le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono soppresse e sostituite dalle seguenti incrementano ovvero riducono";

- le parole: "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

*f)* comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

**23.0.9**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione de110 per cento di quest'ultimo'";

*b)* i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

*c)* al comma 8, le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino alle parole: "dalla legger luglio 2021, n. 101" sono soppresse e le parole: "della compensazione" sono sostituite con le seguenti: "delle somme";

*d)* al comma 10, le parole: "alle compensazioni" sono sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8" sono soppresse;

*e)* al comma 11, le parole: "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse; dopo le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,"; dopo le parole: "relativi a lavori," la parola: "possono," è soppressa; le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono", e le parole: "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

*f)* al comma 11-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" sono inserite le seguenti ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" è inserita la seguente "anche" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.";

*g)* al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

**23.0.10**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari autonomi)*

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" sono inserite le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" è inserita la seguente: "anche";

- al secondo periodo, dopo le parole: "dei prezzari" è soppressa la parola: "regionali"; dopo le parole: "le stazioni appaltanti" è soppressa la parola: "possono"; dopo le parole: "dell'accordo-quadro" le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono"; dopo le parole: "le risultanze dei prezzari" è soppressa la parola: "regionali"; dopo le parole: "su base semestrale" sono soppresse le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo"».

**23.0.11**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali", sono inserite le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati", è inserita la seguente: "anche";

*b)* al secondo periodo:

1) dopo le parole: "dei prezzari", la parola: "regionali" è soppressa;

2) dopo le parole: "le stazioni appaltanti", la parola: "possono" è soppressa;

3) le parole: "incrementare ovvero ridurre", sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono";

4) dopo le parole: "le risultanze dei prezzari", la parola: "regionali" è soppressa;

5) dopo le parole: "su base semestrale", le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse».

**23.0.12**

Boccardi, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" inserire le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" inserire la seguente: "anche";

*b)* il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro"».

**23.0.13**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" inserire le seguenti ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" inserire la seguente: "anche";

- al secondo periodo, dopo le parole: "dei prezzari" sopprimere la parola: "regionali"; dopo le parole: "le stazioni appaltanti" sopprimere la parola: "possono"; dopo le parole: "dell'accordo-quadro" le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono"; dopo le parole: "le risultanze dei prezzari" sopprimere la parola: "regionali"; dopo le parole: "su base semestrale", sopprimere le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo"».

**23.0.14**

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di importo superiore a 70.000 euro";

*b)* dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che

l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili"».

**23.0.15**

Marco Pellegrini, Dell'Olio, Santillo, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal iº gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».

**23.0.16**

Ginetti, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati verificatosi dal lº aprile al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,08 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.007.525.207 euro per l'anno 2022».

**23.0.17**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro.

2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**23.0.18**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».

**23.0.19**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate; qualora non fossero sufficienti è autorizzata la spesa nel limite massimo di ulteriori 20 milioni di euro nel 2022. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge 196 del 2009.

2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».

**23.0.20**

Boccardi, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

**23.0.21**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

**23.0.22**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

**23.0.23**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

**23.0.24**

Biti

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta».

**23.0.25**

Romeo, Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)*

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime derivante dalla crisi internazionale in atto, entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 16, del' decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione, determinato sulla base delle rilevazioni effettuate dalle Camere di commercio. Il prezzario nazionale speciale di cui al presente articolo ha validità fino al 31 dicembre 2022».

**23.0.26**

Biti

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici per lavori)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1º novembre 2021».

**23.0.27**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per le procedure di appalti privati, gli eventi non previsti, legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

**23.0.28**

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

**23.0.29**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

**23.0.30**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

**23.0.31**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegozi azione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

**23.0.32**

Stefano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

**23.0.33**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti pubblici è fatta comunque salva la possibilità per l'appaltatore di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta così come previsto dall'articolo 1467 del codice civile».

**23.0.34**

Vitali

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022».

**23.0.35**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**23.0.36**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.23- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia)*

1. Al fine di reperire tempestivamente alternative valide e sostenibili alla dipendenza da fonti energetiche costose, per l'affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia elettrica e termica di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei.

2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino al 31 dicembre 2022».

Art. 25

**25.1**

Cioffi, Fede, Coltorti

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *comma 1, premettere le seguenti lettere:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori";

*0b)* al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori"»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge il maggio 2012, n. 56, sono altresì incluse negli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. A tal fine, fermi restando gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali si applicano, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita, anche all'esito di procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione idroelettriche».

Art. 27

**27.1**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 28

**28.1**

Granato

*Sopprimere l'articolo.*

**28.2**

Granato

*Al comma 1, capoverso* «1-*bis*», *sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**28.3**

Granato

*Al comma 1, capoverso* «1-*bis*», *sopprimere i commi 1 e 2.*

**28.4**

Cioffi

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*:*

1) *alla rubrica, sostituire le parole:* «con tecnologia 50» *con le seguenti:* «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

2) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «con tecnologia 50» *con le seguenti:* «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «della tecnologia RG» *con le seguenti:* «della tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «sulla tecnologia 5G» *inserire le seguenti:* «o su altre tecnologie».

**28.5**

Pittella

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private SG».

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione»;

c) *al comma 3, sopprimere il seguente periodo:* «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità.»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».

e) *al comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «determinati beni o servizi» *aggiungere le seguenti:* «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».

**28.6**

Di Piazza

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

**28.7**

Marino

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

**28.8**

Boccardi

*Al comma 1, al capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

**28.9**

Boccardi, Vono

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»:

1) *al comma 2, primo periodo:*

a) *sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche» *con le seguenti:* «descrizione»;

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «Sono escluse dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano una estensione di beni o servizi relativi a contratti già in essere o a procedimenti approvati».

2) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «con cadenza quadrimestrale» *con le seguenti:* «e di integrare eventuali specifiche tecniche relative ad acquisizioni già finalizzate e incluse nel piano mediante comunicazioni esecutive non soggette a prescrizione».

b) *al comma 3 premettere le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 30 settembre 2022».

**28.10**

Di Piazza

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

**28.11**

Marino

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 2, le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *sono sostituite dalla seguente:* «descrizione».

**28.12**

Boccardi

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

**28.13**

Di Piazza

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».

**28.14**

Marino

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis* », *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 50.».

**28.15**

Boccardi

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*» , *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G.».

**28.16**

Boccardi

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*» , *al comma 3 sopprimere il seguente periodo:* «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità».

**28.17**

Di Piazza

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis* », *al comma 3, sopprimere il quarto periodo.*

**28.18**

Marino

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis* », *comma 3, il quarto periodo è abrogato.*

**28.19**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «determinati beni o servizi» *aggiungere le seguenti parole:* «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».

**28.20**

Di Piazza

*Al comma 2, dopo le parole:* «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**28.21**

Boccardi

*Al comma 2, dopo le parole:* «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» *aggiungere le seguenti:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge».

**28.22**

Marino

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.».

**28.0.1**

Margiotta

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della normativa sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie,", è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

4) al comma 3, dopo le parole: "prescrizioni della CEI", è aggiunto il seguente periodo: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1".

5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,";

*b)* all'articolo 47, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

*c)* all'articolo 51, comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire";

*d)* all'articolo 54, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*e)* all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

**28.0.2**

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

*c)* al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".».

**28.0.3**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della difettiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

*c)* al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

**28.0.4**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", inserire le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

**28.0.5**

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

**28.0.6**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su

beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura: privatistica";

*b)* Al capoverso "Articolo 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";
- le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

**28.0.7**

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica".

1-*ter*. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

*b)* le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

**28.0.8**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

**28.0.9**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni per l'installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)*

1. All'articolo 1, paragrafo. "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)."».

**28.0.10**

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 54 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

2. All'articolo 55, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

**28.0.11**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 54", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali' o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti, o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*b)* al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

**28.0.12**

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

**28.0.13**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità

al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

**28.0.14**

Margiotta

*Dopo l'* **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.

2. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

*b)* sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

*c)* le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

**28.0.15**

Margiotta

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il

comma 8-*ter* è aggiunto il seguente comma:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

**28.0.16**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione in materia di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* eliminare le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

*b)* sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", con le seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

**28.0.17**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di usi civici)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate dà usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».

**28.0.18**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente.:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di collaudo statico)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter*, aggiungere, il seguente:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

Art. 29

**29.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 1, dopo le parole:* "in conseguenza della crisi in Ucraina," *inserire le seguenti:*

"nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,";

b. *al comma 3, sostituire le parole:* "Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale," *con le seguenti:* "Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,".

**29.1 (testo 2)**

Cioffi

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) comma 2, dopo le parole: "*provvedono all'acquisto*" inserire le seguenti: ",* all'interno degli Stati membri dell'Unione europea,";

*b) dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis* All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

2) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «6-*bis*. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti informatici, dei servizi cloud e delle infrastrutture digitali".

**29.1**

Cioffi

*Al comma 2, dopo le parole:* «provvedono all'acquisto» *inserire le seguenti:* «, all'interno degli Stati membri dell'Unione europea,».

**29.2**

Marino

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo

quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

**29.3**

Collina

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

**29.4**

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

**29.5**

Damiani, Boccardi

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

**29.6**

Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

**29.7**

Cioffi

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 11. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

*b)* al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture digitali».

**29.8**

Cioffi

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-*bis*. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione».

**29.0.1**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. La Presidenza del Consiglio e il Ministero della difesa trasmettono alla Camere una relazione dettagliata relativa all'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 2 entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3-*ter*. All'esito dell'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e con cadenza semestrale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisce alla Camere con un'informativa dettagliata sullo stato dell'arte dei lavori relativi al Polo Strategico Nazionale e sul livello di adesione all'infrastruttura"».

Art. 30

**30.1**

Marino

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione, che potrà aver luogo solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dei suddetti Ministeri».

**30.2**

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti*: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale»*, e le parole:* «dieci giorni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»;

b) *al comma 4, le parole:* «31 luglio 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2022».

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: "attività di importazione" sono aggiunte le seguenti: ", di esportazione";

*b)* al comma 2 dopo le parole: "dichiarazione doganale di importazione" sono aggiunte le seguenti: "dichiarazione di esportazione,"».

**30.3**

Perosino

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare», *con le seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale».

**30.4**

D'Alfonso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia» *con le seguenti:* «I soggetti» *e dopo la parola:* «esportare» *aggiungere le seguenti:* «dal territorio nazionale».

**30.5**

Marino

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia» *con le seguenti*: «I soggetti»;
- *dopo le parole:* «che intendono esportare» *aggiungere le seguenti:* «dal territorio nazionale».

**30.6**

Marino

*Al comma 2, sostituire le parole*: «almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione» *con le seguenti:* «almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'operazione».

**30.7**

D'Alfonso

*Al comma 2 sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «trenta».

**30.8**

Perosino

*Al comma 2 sostituire la parola*: «dieci» *con la seguente:* «trenta».

**30.9**

D'Alfonso

*Al comma 4, sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

**30.10**

Perosino

*Al comma 4 sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

**30.11**

Marino

*Al comma 4 sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

**30.0.1**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

*(Contrasto al mercato illecito dei prodotti del tabacco)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"Art. 41- ***bis.***

*(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)*

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie

prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.";

*b)* all'articolo 47 dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'articolo 291-*bis.* è sostituito dal seguente:

"Art. 291-*bis*. - *(Contrabbando di tabacchi lavorati) - 1.* Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini, di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

*2.* I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

*3.* I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.";

*b)* all'articolo 291-*ter* al comma 2 dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

"*e*-bis*)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

*e*-ter*)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

e-*quater)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

e-*quinquies)* nei casi in cui, viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."».

**30.0.2**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

*(Disposizioni in tema di messa in sicurezza della produzione energetica da fonte idroelettrica)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge sono definiti le misure a tutela dell'interesse nazionale, nonché i criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

Art. 31

**31.1**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole:* «Nell'ambito» *con le seguenti:* «Nel rispetto della Direttiva 2001/55/CE e in coerenza con gli obiettivi di cui alla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo (UE) 2022/382, sono previste misure di protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini, comunque già presenti nel territorio nazionale alla data del 24 febbraio 2022 o giunti in seguito, e nei confronti dei cittadini di paesi terzi e apolidi, sfollati dall'Ucraina. A tal fine, nell'ambito»;

- *dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

**31.2**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al primo comma, lettera* a) *sostituire le parole:* «15.000» *con la seguente:* «50.000»;

*Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole:* «348 milioni» *con le seguenti:* «818 milioni»;

- *al comma 5 aggiungere il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 pari a 470 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009 e del Fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del d.l. 282/2004».

**31.3**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, lettera* a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, fra gli altri requisiti previsti, di non aver avuto alcun tipo di contenzioso legato alla gestione e all'accoglienza dei migranti;».

**31.4**

Binetti

*Al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «autonoma sistemazione,» *inserire le seguenti parole:* «ivi compresa la possibilità di identificare forme di indennizzo, nei limiti degli stanziamenti previsti, delle famiglie ospitanti che offrono forme di sostentamento indiretto,».

**31.5**

Manca, Parrini, Biti, Taricco, Comincini

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite con apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile,».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 391.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 355.533.750 euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a euro 36 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**31.6**

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario con una dotazione pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2022, per riconoscere, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*: quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26».

**31.7**

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

**31.8**

Gallone, Toffanin, Floris

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.»

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «348 milioni», *con le seguenti:* «384 milioni».

**31.9**

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. quanto a 36 milioni, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**31.10**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

**31.11**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

**31.12**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

**31.13**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un fondo straordinario per le spese sostenute dai comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile».

**31.14**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1, dopo la lettera* c)*, è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 200».

**31.15**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'interno provvede mensilmente, per il tramite delle prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento dei medesimi minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* quanto a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante quota parte del fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**31.16 (testo 2)**

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*: A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, il Ministero dell'Interno provvede mensilmente, per il tramite delle Prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute dai Comuni per i servizi connessi alla frequenza scolastica dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina che sono stati accolti nelle scuole del proprio territorio per l'anno scolastico **2021-2022**, quali i servizi di ristorazione e trasporto scolastici, l'assistenza educativa scolastica.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-*bis*): quanto a 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**31.16**

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, il Ministero dell'interno provvede mensilmente, per il tramite delle prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute dai comuni per i servizi connessi alla frequenza scolastica dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina che sono stati accolti nelle scuole del proprio territorio per l'anno scolastico 2022-2023, quali i servizi di ristorazione e trasporto scolastici, l'assistenza educativa scolastica».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* quanto a 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**31.17**

Faraone, Marino

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5; del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter*. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del

conflitto bellico in atto in quel Paese, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

**31.18**

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e vincolate a spese per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'ucraina».

**31.19**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, possono essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori. I proprietari sono tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. È assolutamente vietato a cittadini di nazionalità diversa da quella ucraina rivendicare la proprietà di animali d'affezione ucraini, nell'intento di condurli in Italia.

5-*ter*. Le associazioni animaliste possono aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza. I gestori delle compagnie di trasporto possono accogliere sui loro autoveicoli unicamente animali che rispondono ai requisiti di cui al comma 5-*bis*, e al fine di garantire il benessere animale, assicurano loro di viaggiare in stretta vicinanza con i propri proprietari o detentori, in sicurezza, prevedendo altresì adeguati momenti di sosta.

5-*quater*. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia. Gli animali d'affezione sono posti immediatamente sotto sequestro ed essere visitati da un veterinario, per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia. Gli animali sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e come metodo di identificazione è utilizzato il numero di un microchip, applicato a livello del collo e laddove risultasse già presente un microchip, applicato prima dell'arrivo degli animali in Italia, è ritenuto valido ai fini dell'identificazione.

5-*quinquies*. Gli animali, giunti in Italia, sono immediatamente vaccinati contro la rabbia. Non si procede alla vaccinazione solo nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un paese membro EU.

5-*sexies*. L'animale oggetto del sequestro viene affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di:

- non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro;

- evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici;

- non accedere ai parchi pubblici;

- mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione;

- segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte;

- segnalare, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali;

- rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario.

5-*septies*. Il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine,

qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione.

5-*octies*. I servizi veterinari ufficiali coinvolgono i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali».

**31.0.1**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

**31.0.2**

Castellone, Catalfo, Vanin, Ferrara, Gaudiano, Trentacoste, Campagna, Castaldi, Corbetta, Croatti, De Lucia, Di Girolamo, Lanzi, Leone, Montevecchi, Pavanelli, Romagnoli, Russo, Santangelo, Marinello, Piarulli, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**31.0.3**

Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc, Boldrini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Istituzione del fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati e misure a favore dei comuni per l'accoglienza dei cittadini ucraini)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'armo 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

**31.0.4**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I 3000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2000 per minori stranieri non accompagnati e di 1000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872 del 2022, così come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881 del 2002.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo FNPSA.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

**31.0.5**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I 3.000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2.000 per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872/2022, cosi come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881/2002.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo FNPSA.».

**31.0.6**

Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Dei posti di cui al comma 1, 2.000 sono destinati ai minori stranieri non accompagnati e 1.000 alle persone con disagio psicologico o con necessità di assistenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989.».

**31.0.7**

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

*c)* al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

*d)* al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

*e)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*f)* dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle

spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

*g)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*h)* al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

*i)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.».

**31.0.8**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*c)* al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

*d)* al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

*e)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti:

"dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*f)* dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

*g)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*h)* al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

*i)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

**31.0.9**

Alfieri

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo)*

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Fondo è volto al finanziamento della attività di cooperazione e raccolta dati svolte dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e dal suo Osservatorio internazionale sulle vittime dei conflitti. Ai relativi oneri, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali ", della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

**31.0.10**

Valente

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n, 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.";

*b)* all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: 'servizi socio-sanitari ed educativi', sono inserite le seguenti: ', incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b*-bis*)*, *c)*, *d)*, *l)*, e *p)*, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106.'"».

**31.0.11**

Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori diposizioni di potenziamento della capacità amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

**31.0.12**

Toffanin, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere

dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

**31.0.13**

Toffanin, Mallegni, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'articolo 7 è abrogato.».

**31.0.14**

Toffanin, Mallegni, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, articolo 7, comma 2, sopprimere la lettera *d)*.».

Art. 32

**32.1 (testo 2)**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

1-*ter*. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*ter*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

**32.1**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 dopo le parole: "pubblici registri" inserire le seguenti: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"».

**32.2**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis* Dopo l'articolo 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2021, n 234, è aggiunto il seguente:

"961-*bis*. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, di cui al comma 961, si applicano i seguenti criteri:

*a)* l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

*b)* l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata

indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

*c)* la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria."».

**32.3**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. In merito alle assunzioni ordinarie previste per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco autorizzate dalla vigente normativa si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento degli idonei della medesima ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre. 2023, termine ultimo di proroga della graduatoria.

1-*ter*. In merito alla copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 40 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria».

**32.4**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».

**32.5 (testo 2)**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività

lavorativa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale militare e delle Forze di polizia di Stato nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.»

*Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: " Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

**32.5**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

**32.6**

Saponara, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Interno, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il distaccamento permanente Vigili del Fuoco per garantire le necessarie misure di sicurezza nel distretto Valli Ceno e Taro, prevedendo la necessaria integrazione delle unità permanenti della pianta organica del Comando Provinciale di Parma.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**32.7**

Anastasi

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto

per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.».

**32.8**

Manca

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa.

2-*ter*. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-*ter*, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.".

2-*sexsies*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-*quinquies*, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera *a)* del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2-*quinquies*.».

*Conseguentemente, la rubrica è così modificata: «*(Misure urgenti per implementare l'efficienza

dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)».

**32.0.1**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**32.0.2**

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile nonché di finanziamento di

interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**32.0.3**

Briziarelli, Angrisani, Arrigoni, Bagnai, Borghesi, Bruzzone, Candiani, Corrado, Crucioli, D'Alfonso, Doria, Errani, Faggi, Ferrari, Ferrazzi, Fregolent, Ferrero, Gallone, Granato, Montani, Moronese, Nugnes, Pazzaglini, Rivolta, Rufa, Siri, Testor, Tosato, Marti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

*b)* le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

*c)* le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - *bis* del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

**32.0.4**

Romeo, Candura, Fusco, Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Misure urgenti per implementare l'efficienza dell'operazione "Strade sicure")*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze annate nel controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1023, le parole: "dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 6.000 unità". L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1024, è incrementata di euro 12.650.547 per l'anno 2022, e di euro 25.301.094 per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 621, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". L'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 621, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 22.553.403 per l'anno 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1º aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 35.203.950 per l'anno 2022 e in euro 25.301.094 per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**32.0.5**

L'Abbate, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Agevolazioni fiscali in materia di acquisto di materiale ed attrezzature di soccorso per i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari)*

1. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "pubblici registri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di materiale ed attrezzature di soccorso".».

**32.0.6**

Mirabelli

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

«Art. 80- ***bis*** .

*(Ufficio tecnico socio-educativo)*

1. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

*a)* l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

*b)* la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

*c)* le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout;*

*b)* l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1.* Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

*2.* Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

*a)* sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

*b)* presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

*c)* collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

*3.* A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla

tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità.».

Art. 33

**33.1**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*

«1-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:* «al comma 1» *con le seguenti:* «ai commi 1 e 1-*bis*», *nonché dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1-*bis* e dal comma 2, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

**33.0.1**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari».

**33.0.2**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal

presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

**33.0.3**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

**33.0.4**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

**33.0.5**

Matrisciano, Catalfo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Ricerca e formazione INPS)*

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'istituto, una scuola di formazione specialistica. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

**33.0.6**

Matrisciano, Catalfo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)*

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 2022 il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dall'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 50 milioni di euro».

**33.0.7**

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Destinazione di immobili ad esigenze di accoglienza)*

1. In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, fino al termine dello stato di emergenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici territoriali e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini che abbiano ottenuto lo *status* di rifugiato politico sul territorio nazionale.

2. L'istituto può chiedere la restituzione immediata delle unità immobiliari di cui al comma 1, anche prima della cessazione dello stato di emergenza.

3. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione dello stato di emergenza o nel diverso termine di cui al comma 2, le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS».

**33.0.8**

Catalfo, Castellone, Vanin, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Assunzione di personale con qualifica di mediatore culturale)*

1. In considerazione della necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, al fine di supportare interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad avviare specifiche procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e possono essere svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

**33.0.9**

Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Manca

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale

dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

Art. 34

**34.1**

Boldrini

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «è consentito» *inserire le seguenti:* «, previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,».

**34.2 (testo 2)**

Boldrini

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "è consentito" inserire le seguenti ", previo adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,".

**34.2**

Boldrini

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «è consentito» *inserire le seguenti:* «, previo adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,».

**34.3**

Boldrini

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in deroga all'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, commi 1, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*,».

**34.4**

Binetti

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *il secondo periodo è soppresso;*

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis*. Le strutture sanitarie e quelle socio-sanitarie pubbliche o private interessate, a seguito della pubblicazione dei posti vacanti e delle graduatorie pubblicate in esito a concorsi pubblici nazionali rispetto ai quali non è stato possibile procedere al reclutamento dei candidati risultati idonei, ma non assegnatari della posizione, possono procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti di cui al comma 1, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

1-*ter*. Ai fini del reclutamento in deroga dei professionisti di cui al presente articolo e in sostituzione dell'esame di Stato e della iscrizione ai rispettivi albo di cui alla normativa nazionale per l'esercizio delle suddette professioni, è possibile procedere alle assunzioni ferme restando le verifiche del possesso degli idonei titoli di studio e professionali da effettuare attraverso il possesso del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati nel caso di documentazione assente o non reperibile, ovvero attraverso le attestazioni prodotte dal centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di ente nazionale afferente alla rete NARIC - National academic recognition information centres - dell'Unione europea e alla rete ENIC - European national information centres - del consiglio d'Europa e dell'UNESCO in caso di documentazione presente ma parziale.

1-*quater*. Al fine di assicurare il tempestivo riconoscimento professionale nel settore delle professioni sanitarie di cui al presente articolo, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 450000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore del centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di centro ENIC-NARIC italiano».

**34.5**

Granato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

**34.6**

Granato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli articoli 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quiquies* e 4-*sexies* del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

**34.7**

Granato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli articoli 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quiquies* e 4-*sexies* del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2022"».

**34.8**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, all'articolo 4, alla lettera *e)*, dopo le parole: "dati personali degli sfollati" sono aggiunte le seguenti: "Ai titolari del permesso di cui alla presente disposizione si applicano le previsioni degli articoli 25 e 26, comma 3-*bis*, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma nel limite massimo di 10 milioni di curo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009.*

**34.9**

Guidolin, Catalfo, Pirro, Matrisciano, Romagnoli, Romano

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisco un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che richiedono il

reclutamento temporaneo di tali professionisti secondo le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, altresì, a conservare la documentazione prodotta da ciascun professionista cittadino ucraino al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, previa asseverazione presso il tribunale del distretto di corte d'appello del territorio in cui insistono le aziende sanitarie presso cui esercitano la loro attività».

**34.10**

Binetti

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-*bis*. Al fine di facilitare anche le cure delle persone di nazionalità ucraina sfuggite alla guerra e temporaneamente accolte in Italia, la possibilità di attivare il reclutamento agevolato del personale medico sanitario e socio-sanitario di cittadini ucraini sfuggiti alla guerra nel loro paese di cui al presente articolo è prioritariamente riservata a quelle strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate che sono coinvolte nella assistenza e cura delle persone ucraine accolte in Italia.

1-*ter*. Considerate inoltre le gravi conseguenze per la salute mentale riconducibili alle sindromi da stress che possono colpire tutte le persone ucraine che sono sfuggite alla guerra nel loro paese e che sono accolte in Italia, in particolare i bambini, i minorenni e i giovani, una attenzione prioritaria è riservata anche agli psicologi di nazionalità ucraina che intendono stabilirsi in Italia».

**34.0.1**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

**34.0.2**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Trattamento economico medici in formazione specialistica)*

1. A decorrere dal 1º aprile 2022, la parte variabile del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4800 euro.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai medici iscritti alle scuole di specializzazioni di medicina d'emergenza-urgenza e anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**34.0.3**

Gaudiano

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale per la conoscenza della fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici».

**34.0.4**

Dell'Olio

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Personale militare della Croce rossa italiana)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* personale già appartenente al corpo militare della Croce rossa italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera *b)*, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

*b)* al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».

**34.0.5**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Misure per garantire continuità delle sperimentazioni cliniche attive in Ucraina)*

1. Alle aziende farmaceutiche, operanti sul territorio nazionale, promotrici di sperimentazioni cliniche sul territorio ucraino, e ai relativi Contract research organization (CRO), viene riconosciuta la possibilità di trasferire presso un centro sperimentale in Italia i soggetti partecipanti ad uno studio clinico al fine di garantire la continuità delle sperimentazioni cliniche e la sicurezza dei pazienti coinvolti, secondo le modalità definite da specifica comunicazione dell'Agenzia italiana per il farmaco in merito alla gestione degli studi clinici in corso di emergenza dovuta al conflitto in Ucraina, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in conformità con le linee guida fornite dall'Agenzia europea per i medicinali.

2. Alla luce delle condizioni straordinarie conseguenti il conflitto in Ucraina, e nelle more dell'adozione di specifiche linee guida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali e da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, è riconosciuta la possibilità ai soggetti promotori di cui al comma i, di adottare provvedimenti che modifichino l'esecuzione o la gestione delle sperimentazioni cliniche, previa notifica della misura urgente all'autorità competente nelle modalità previste dal decreto 21 dicembre 2007.

3. Al fine di consentire l'individuazione tra i richiedenti e titolari della protezione temporanea dei soggetti, cittadini ucraini, coinvolti in sperimentazioni cliniche, l'Agenzia italiana per il farmaco rende disponibile la lista delle sperimentazioni in corso in Italia.

4. È riconosciuta la possibilità al promotore/CRO di farsi carico del rimborso delle eventuali spese eccezionali derivanti dall'implementazione delle misure urgenti per la protezione dei partecipanti ad uno studio clinico, nelle modalità definite dall'Agenzia Italia per il Farmaco con comunicazione di cui al comma 1».

**34.0.6**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)*

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;".

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente:

"120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**34.0.7**

Biti, Boldrini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di profilassi per gli animali da compagnia provenienti dall'Ucraina)*

1. Al fine di tutelare la salute animale e la salute pubblica alla luce dell'ingresso in territorio italiano di animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, è istituito presso il Ministero della Salute apposito fondo, con dotazione pari a 500000 euro per l'anno 2022, destinato a coprire le spese connesse alla conformazione degli animali d'affezione introdotti in Italia dall'Ucraina a quanto previsto dal regolamento (UE) 576/2013, in particolare le spese relative alla vaccinazione antirabbica e all'applicazione del *microchip* sottocutaneo, nei casi previsti dalla vigente normativa.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione dei fondi e la platea degli eleggibili, ivi compresi i medici veterinari liberi

professionisti che offrono le proprie prestazioni per le finalità di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

**34.0.8**

Binetti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini ucraini)*

1. In considerazione della crisi internazionale in atto, si agevola l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro paese per l'esercizio temporaneo di una professione per la quale in Italia si riscontra oggettiva penuria di forza lavoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definisce l'elenco delle posizioni per le quali la forza lavoro presente nel paese risulta non disponibile, nonché le procedure per il reclutamento temporaneo dei professionisti ucraini e i relativi impegni di spesa, in deroga alle norme per il riconoscimento delle qualifiche e agendo in analogia con quanto disposto per il comparto socio sanitario di cui all'articolo 34».

**34.0.9**

Saccone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)*

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, che sono conformi ai requisiti minimi antincendio e ai requisiti di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella inerente i beni culturali sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 entro 90 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

*a)* dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

*b)* dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *m)* e *s)*, e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

**34.0.10**

Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)*

1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle associazione e federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali, presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo *Good Practice Guidelines* - GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore. Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

**34.0.11**

Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni in materia di sanità in ordine alla pubblicità dei dispositivi medici)*

1. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e in considerazione della libera circolazione delle merci, libertà fondamentale garantita dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, l'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è abrogato».

**34.0.12**

Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in tema malattie rare della retina)*

1. Il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente conciate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

Art. 35

**35.0.1**

Vattuone, Donno, Gasparri

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».

**35.0.2**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Differimento provvisorio del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)*

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022"».

**35.0.3**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Proroga delle disposizioni in materia semplificazioni per la concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzo del suolo pubblico)*

1. All'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

**35.0.4**

Nocerino, Presutto, Di Nicola, Campagna, Auddino, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Misure in materia di proroga di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "per i 90 giorni successivi" con le seguenti: "fino al 31 ottobre 2022"».

**35.0.5**

Matrisciano, Catalfo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Misure di semplificazione per la richiesta di prestazioni sociali agevolate)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2-*bis*:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

*b)* dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma i del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

*c)* il comma 3 è abrogato».

**35.0.6**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di* governance)

1. Al fine di assicurare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali e unionali attraverso il rafforzamento delle funzioni di vigilanza doganale incluse quelle relative alle merci a elevato impatto strategico o sottoposte, comunque, a procedure doganali coperte da segreto nell'interesse dello Stato, a restrizioni o nulla osta, anche sanitari, a regimi di monopolio o di tracciamento della filiera distributiva, a contingentamento o ad altre disposizioni speciali, garantendo la piena funzionalità degli uffici doganali e l'efficientamento delle funzioni di governance dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001". I nuovi o maggiori oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

**35.0.7**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Al fine di agevolare l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, al comma 2 dell'articolo 23-*quater*, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "delle dogane e dei monopoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle accise, dogane e monopoli"».

**35.0.8**

Biti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e rafforzamento della coesione territoriale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale per mitigare gli effetti economici e sociali della crisi ucraina sul territorio, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivante da tale crisi, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (di seguito denominato IVSM) non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanzia menti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes».*

Art. 36

**36.1**

Granato

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - *(Fondo per il sostegno economico del personale docente sospeso) - 1.* Al fine di sostenere economicamente il personale docente sospeso dal servizio durante l'emergenza pandemica, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione un fondo, per l'anno 2022, con una dotazione pari a 200 milioni di euro.

*2.* Con decreto del ministro dell'Istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

*3.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

**36.2**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

**36.3**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Per gli enti e le istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

*a)* fatto salvo quanto previsto dai punti *b)* e *c)*, una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti e le istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;

*b)* 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

*c)* 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».

*Conseguentemente la rubrica è modificata in:* «Misure urgenti per la scuola e la ricerca».

**36.4**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

*a)* ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*b)* ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-*ter*. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie

provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal l settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno».

**36.5**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

**36.6**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento».

**36.7**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera *e)*:

"*e)* alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA"».

**36.8**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente il comma 8 è soppresso.*

**36.9**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Sono attivati entro il 30 giugno 2022 con successivo decreto del Ministro dell'università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da decreto del Ministero dell'università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616».

**36.10**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* e comma 15, lettera *c)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

**36.11**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3-*sexies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole. "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse».

**36.12**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

*b)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

"1-*ter*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, fermo restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

*c)* al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili"».

**36.13**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis* Per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del comparto scuola del 3 dicembre 2009».

**36.14**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'Art. 420. - *(Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive)* - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-*bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione."».

**36.15**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge

31 marzo 2005, n. 43».

**36.16**

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «30 milioni» *con le seguenti*: «41,8 milioni»;

b) *al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «degli ambienti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 11,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**36.17**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «e degli ambienti», *inserire le seguenti*: «, di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

**36.18**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, incluso il rimborso delle spese al personale scolastico per i test utili per il rilascio del cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.».

**36.19**

Gallone, Toffanin, Floris

*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «da Covid-19» *aggiungere le seguenti*: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».

**36.20**

Comincini

*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «da Covid-19» *aggiungere le seguenti*: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».

**36.21**

Perosino

*Al comma 2, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* possono essere inoltre destinate all'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».

**36.22**

Binetti

*Al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole*: «istituzioni scolastiche statali» *inserire le seguenti*: «e quelle paritarie a gestione pubblica e privata».

**36.23**

De Lucia, Montevecchi

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: "sei anni di età", aggiungere le seguenti: "e che compiono 6 anni entro la fine dell'a.s. 2021-22 nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

**36.24**

De Lucia, Montevecchi

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: "sei anni di età" aggiungere le seguenti: "e per tutti i bambini che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

**36.25**

Vanin

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Con particolare riguardo all'accoglimento presso la città di Venezia e delle Isole della Laguna veneta dei bambini profughi provenienti dal conflitto ucraino in corso, sia per accoglienza temporanea sia per ricongiungimenti familiari, al fine di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, insieme con un'adeguata integrazione all'interno del tessuto scolastico e sociale, le iscrizioni dei bambini profughi all'anno scolastico in corso e al prossimo 2022/2023 concorreranno, secondo logiche e principi di ampia flessibilità, alla formazione delle classi in Venezia e Isole della Laguna veneta. Pertanto, anche con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «200 milioni» *con le seguenti*: «200,5 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207» *con le seguenti*: «3.977.525.207,5»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**36.26**

Vanin

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga

alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «200 milioni» *con le seguenti*: «200,5 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207» *con le seguenti*: «3.977.525.207,5»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

**36.27 (testo 2)**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

<<2-*bis*. " L'art 19, comma 3-*sexies* della legge 28 marzo 2022 n. 25 è così modificato:

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale, nonché quello appartenente ai ruoli della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

2-*ter*. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. >>

**36.27**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'articolo 19, comma 3-*sexies* della legge 28 marzo 2022 n. 25 è così modificato:

"Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il medesimo personale, nonché quello appartenente ai ruoli della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo'"».

**36.28**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* dopo le parole: "formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a) b)* e *c)*, " aggiungere le parole: "relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell'infanzia"».

**36.30**

Rampi

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova,

un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

**36.31 (testo 2)**

Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».

3-*ter*. Per l'adozione delle misure di cui al comma 3-*bis*, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-*quater*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**36.31**

Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.".

3-*ter*. Per l'adozione delle misure di cui al comma 3-*bis*, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

**36.32**

Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 8,4 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**36.33**

Di Piazza

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e il corretto avvio dell'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle rilevanti innovazioni previste dalla normativa vigente, nonché degli urgenti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie è bandito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, finalizzato in particolare alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un almeno un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione"».

**36.34**

Boccardi, Gallone

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun istituto di ogni ordine e grado mette a disposizione degli studenti ucraini ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti a causa del conflitto bellico in altre nazioni diverse da quella di residenza».

**36.35**

Verducci

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, non si applicano qualora dalla loro attuazione consegua la riduzione del numero di classi complessivamente autorizzabili».

**36.36**

Granato

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4-*ter*.2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "docente e" sono abrogate;

*b)* al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

*c)* sopprimere il primo periodo del comma 2 e il comma 4».

**36.37**

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 sono incrementati di 25 milioni per l'anno 2022, al fine di permettere alle scuole paritarie di far fronte all'incremento di spese a proprio carico generate dal rincaro delle bollette energetiche. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**36.38**

Alessandrini, Pazzaglini, Saponara, Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-*ter*. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-*quater*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis* e 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**36.39**

Mallegni

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 276, lettera *a)*, della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", inserire le seguenti: ", fatti salvi, in ogni caso, gli impegni programmatici e di spesa connessi alla realizzazione del Piano Programmatico dell'attività scientifica pluriennale per gli anni 2020-2024, previsto dallo statuto della fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole* di cui all'articolo 1, comma 116, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a quanto necessario per la sua realizzazione, gestione e manutenzione"».

**36.0.1**

Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Dopo l'articolo 126-*vicies sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126- ***vicies- septies.***

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone".

*b)* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera *a)*.

*c)* L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

**36.0.2**

Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di società partecipate)*

1. In considerazione del grave impatto economico derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, in particolare nei confronti delle attività economiche aventi sede nei territori montani, per il triennio 2022-2024, alle società partecipate aventi per oggetto sociale la realizzazione di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione delle attività economiche site nei territori montani, non si applicano le diposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».

**36.0.3**

Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro

Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

**36.0.4**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nonché gli strumenti premiali disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 214, n. 190.».

**36.0.5**

Ferrari

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure per le società sportive dilettantistiche)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**36.0.6**

Biti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione)*

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, il comma 831-*bis* dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».

**36.0.7**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

**36.0.8**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, sono trasformate in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

*b)* le parole: "comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*"».

**36.0.9**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di assemblee sociali)*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».

**36.0.10**

Di Girolamo, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 706, le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2022";

*b)* al comma 707, le parole: "82,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "247,5 milioni".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**36.0.11**

Romano, Laus, Laforgia, Fenu, Matrisciano, Pesco, Bressa, Romagnoli, Catalfo, Di Girolamo, Fedeli, Guidolin, Montevecchi, Ruotolo, Puglia, Lanzi, Vaccaro, Nannicini, Turco, Di Nicola, Maffoni, Fede, Lomuti

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**36.0.12**

Castellone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione

specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

*a)* la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

*b)* la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai contratti di formazione specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

**36.0.13**

Castellone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)*

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

**36.0.14**

Castellone

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera *c)*. A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master. Allo stesso modo, con esclusivo riferimento ai ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità emette un atto formale di riconoscimento dei master di cui al presente comma, i cui estremi vengono recepiti dalle Università, che a loro volta trasmettono alle Regioni e alle Province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.

3. Al fine di garantire la tempestiva erogazione dell'offerta formativa da parte delle Università, le Regioni e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità per quanto di propria competenza, esitano l'atto formale di riconoscimento, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riconoscimento da parte delle Università».

**36.0.15**

Castellone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

*b)* all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà

alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.";

*c)* all'articolo 3, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 1, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**36.0.16**

Pirro

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma i quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

*a)* riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

*b)* per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

*c)* hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

*d)* comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma i sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma i per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

*a)* un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

*c)* Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

**36.0.17**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza)*

1. Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario, garantire il miglioramento della qualità dei servizi e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza, si consente l'assunzione in ruolo dei soggetti che abbiano maturato nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, alle dipendenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro flessibile, sottoscritti a seguito di una procedura selettiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,32 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

**36.0.18**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Proroga dei contratti del personale emergenza che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali)*

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni attribuite agli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario garantendo il miglioramento della qualità dei servizi e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso i suddetti istituti durante il periodo di emergenza i cui effetti non si sono esauriti, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile in essere al 31 marzo 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

**36.0.19**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Rimessione in termini)*

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"».

**36.0.20**

Marco Pellegrini, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

*a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

*b)* nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 giugno 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 giugno 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1,

lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una

di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

*a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

*b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

*c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

*d)* le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

**36.0.21**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di distribuzione dei prodotti che contengono nicotina)*

1. All'articolo 62-*quater.*1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 62-*quater*".

*b)* I commi da 3 a 9 sono abrogati.

*c)* Il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo"».

**36.0.22**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Due per mille per associazioni culturali)*

1. All'articolo 97-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "Per l'anno finanziario 2021" inserire le seguenti: "e 2022";

- all'ultimo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**36.0.23**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)*

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

*b)* l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Obblighi dei datori di lavoro) - 1.* I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, di impianti telefonici collegati con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, semi automatici, sistemi telematici e selezione passante a una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento del traffico telefonico, come stabilito dal presente articolo.

2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un

posto-operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 50 per cento più uno dei posti di operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuate le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista. Con il medesimo decreto, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti o possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.

6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

*c)* all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui . all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

*d)* all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.

6-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciuti dalla legge all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS".

2. In sede di prima attuazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come sostituito dal presente articolo, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista sono quelle determinate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e 11 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2011.

3. Il comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato».

**36.0.24**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Piano straordinario di rateazione)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, in un massimo di 120 rate mensili del pagamento delle stesse somme, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

*a)* il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

*b)* l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

*c)* il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.

7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022 e 130,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**36.0.25**

Di Girolamo, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Per le operazioni di acquisizione d'urgenza avvenute dal 1º gennaio 1960 al 31 dicembre 1990, al fine della regolarizzazione di titoli legittimanti reali di proprietà in capo a Comuni, Provincie e Città Metropolitane, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore dei medesimi enti, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune».

Art. 37

**37.1**

Toffanin, Gallone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «a carico dei soggetti» *inserire la seguente:* «passivi»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi;

*b)* delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;

*c)* delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;

*d)* delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

**37.2**

Manca

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «a carico dei soggetti» *inserire la seguente:* «passivi»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di

fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi;

*b)* delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;

*c)* delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;

*d)* delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

**37.3**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «l'attività di produzione di energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 13 per cento»*, e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».

**37.4**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «l'attività di produzione di energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica»;

b) *al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole:* «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica medianti impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, risulti effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».

**37.5**

Girotto, De Petris, Fede

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi»*, con le seguenti:* «dei soggetti che esercitano l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

**37.6**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1, sostituire le parole:* «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» *con le seguenti:* «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

**37.7**

Gallone

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «dei carburanti»*, sono aggiunte le seguenti:* «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «operazioni passive» *sono aggiunte le seguenti:* «relative alle attività di cui al comma 1»;

c) *al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo:* «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria».

**37.8**

Collina

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25» *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

c) *sopprimere il comma 7.*

**37.9**

Gallone

*Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di miro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**37.10**

Marino, Faraone

*Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».

**37.11**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

**37.12**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

*a)* il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

*b)* il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti».

**37.13**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è soppresso.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 13 per cento».

**37.14**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro

Pisani

*Al comma 2 dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserite le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

*Conseguentemente, all'articolo 38:*

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «3,847.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*a*-ter*)* quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*a*-quater*)* quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**37.15**

Gallone, Toffanin

*Al comma 2 dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserire le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2022, si provvede:*

*a)* quanto a 30 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 100 milioni di euro per 11 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**37.16**

Marino, Faraone

*Al comma 2, dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserire le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

**37.17**

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

*Al comma 2, sostituire le parole:* «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *con le seguenti:* «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 1º marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 1º marzo 2021».

**37.18**

Gallone

*Al comma 2, dopo le parole:* «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».

**37.19**

Marino, Faraone

*Al comma 2, dopo le parole:* «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».

**37.20**

Gallone

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

**37.21**

Marino, Faraone

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

**37.22**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

**37.23**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

2) *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «5.277.525.207 per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 5.277.525.207 euro per l'anno 2022».

**37.24**

Vaccaro, Puglia, Croatti, Naturale, Lanzi, Trentacoste, Fede

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del io per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

**37.25**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 2 sostituire le parole*: «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 25 per cento».

**37.26**

Richetti, Grimani, Masini, Bonino, Nencini

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento».

**37.27 (testo 2)**

Misiani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti*: «10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.

10-*ter*. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

**37.27**

Misiani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «15 per cento»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere il seguente*:

«10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso».

**37.28**

Cioffi, Girotto, Naturale, Castaldi

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

**37.29**

Marino

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole*: «è inferiore al 10 per cento» *con le seguenti*: «è inferiore al 12 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole*: «in 3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «in 3.982.525.207 euro»;

*dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**37.30**

Pesco, Lanzi, Trentacoste, Romano, Pavanelli

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo*;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Il contributo solidaristico straordinario è, altresì, dovuto per l'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º aprile 2022 al 30 giugno 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º aprile 2021 al 3o giugno 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento della base imponibile, calcolata con le medesime modalità di cui al comma 2.».

**37.31**

Gallone, Toffanin

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.*

**37.32**

Marino, Faraone

*Al comma 2, dopo le parole*: «Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.» *aggiungere il seguente periodo*: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

**37.33**

Marino

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al precedente comma, devono essere inclusi, per entrambi i periodi considerati, i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito: di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate al comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

**37.34**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al comma 2 devono essere incluse per entrambi í periodi considerati i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate nel comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

**37.35**

Nugnes, La Mura, Moronese

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 dei soggetti citati dal comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, deve essere calcolato sottraendovi la misura compensativa ad eventuale carico di questi soggetti ai sensi del medesimo articolo 15-*bis*. La misura percentuale del contributo di cui al comma 2 del presente articolo può essere incrementata, con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo risulti effettivamente ridotta a seguito all'applicazione della disposizione di cui al presente comma, nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione.».

**37.36**

Gallone

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**37.37**

Marino, Faraone

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di

fatturazione attiva.».

**37.38**

Girotto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

**37.39**

Misiani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

**37.40**

Gallone

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

**37.41**

Girotto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

**37.42**

Gallone

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

**37.43**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

**37.44**

Girotto

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al presente articolo, che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

**37.45**

Gallone

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2, escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

**37.46 (testo 2)**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

a. rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;
b. non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.

3-*ter*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.»

**37.46**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro

Pisani

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

*a)* rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;

*b)* non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.».

**37.47**

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».

**37.48**

Gallone

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**37.49**

Marino, Faraone

*Sopprimere il comma 7.*

**37.50**

Girotto, Castaldi

*Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole da:* «Al fine di evitare» *fino a:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «Al fine di garantire la massima tutela dei consumatori, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma i di traslare l'onere del contributo a titolo di prelievo solidaristico sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2022,»;

b) *dopo le parole:* «piano straordinario di controlli» *inserire le seguenti:* «e accertamenti a campione»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato presenta, entro il 31 dicembre 2022, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 8.».

**37.51**

Castaldi

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «prezzo medio» *con le seguenti:* «prezzo al dettaglio».

**37.52**

Nencini, Faraone, Marino

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, aggiungere, infine, le seguenti parole: "ma possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente:* «1. Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie»;

- *la rubrica dell'articolo 37 del presente decreto è sostituita dalla seguente:* «Art. 37. - (Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie)».

**37.53**

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«11. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue:* «Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»;

- *la rubrica dell'articolo 37 è modificata come segue:* «Art. 37. "Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie"».

**37.0.1**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

*a)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

*d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

*e)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

*f)* concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

*g)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

*h)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato"».

**37.0.2**

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione)*

All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in fine aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022"».

**37.0.3**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Proroga semplificazioni pubblici esercizi)*

All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

**37.0.4**

Comincini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

*b)* al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

*c)* al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

*d)* al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

**37.0.5**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'*iter* di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

**37.0.6**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

**37.0.7**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi

emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

**37.0.8**

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

**37.0.9**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

**37.0.10**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

**37.0.11**

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma I sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10».

**37.0.12**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 5-*quinquies*,

1) dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"

2) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data".

*b)* all'articolo 3-*quinquies* le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

**37.0.13**

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, e al fine di sostenere i comuni, le province e le città metropolitane nell'affrontare la spesa per le utenze di energia elettrica e gas, il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato per 100 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, ed è ripartito ai sensi del predetto articolo 27, comma 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**37.0.14 (testo 2)**

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 37-*bis*

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di

soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.»

**37.0.14**

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, i proventi delle sanzioni da codice della strada, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023».

**37.0.15**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 30 Milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**37.0.16**

Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Salvini, Rossi, De Bonis, Margiotta

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di regione in disavanzo è riconosciuto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla riduzione delle masse passive pregresse.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**37.0.17**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**37.0.18**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**37.0.19**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Impiego delle somme non utilizzate legate all'emergenza da Covid-19)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**37.0.20**

Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**37.0.21**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**37.0.22**

Pirovano, Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

**37.0.23**

Di Piazza

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

**37.0.24**

Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per le attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento dì ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

**37.0.25**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Utilizzo avanzi liberi dei Comuni per energia e emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 27 legge 196/2009 Capitolo 2999».

**37.0.26**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina".».

**37.0.27**

Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

**37.0.28**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina."».

**37.0.29**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

**37.0.30**

Augussori, Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019"».

**37.0.31**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Contributo straordinario ai Comuni)*

In ragione delle minori entrate connesse alla crisi energetica ed emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario pari a 100 milioni di euro ai Comuni. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

**37.0.32**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

**37.0.33**

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

**37.0.34**

Croatti

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Contributo straordinario in favore del Comune di Montecopiolo)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria dell'aggregazione del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 maggio 2021, n. 84, per l'anno 2022, è riconosciuto al Comune di Montecopiolo un contributo straordinario di 200.000 euro per far fronte ad un disavanzo, originato da crediti inesigibili, a condizione che il Comune dimostri l'inesigibilità dei crediti e la misura del disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2021.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**37.0.35**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal

presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

**37.0.36**

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

**37.0.37**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)*

1. Al fine di contenere le ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 giugno 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.».

**37.0.38**

Rojc

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15- ***bis.***

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere"».

**37.0.39**

Mirabelli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzati a concorrere e ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali a fronte delle perdite di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è stanziata la somma di 650 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, le parole:* «10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «12 per cento».

**37.0.40**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. La lettera *b)* dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è così modificata: la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale, laddove coinvolta, ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera *a)*.

2. Per le comunità energetiche a coinvolgimento pubblico delle amministrazioni comunali, è massima la percentuale di cumulabilità degli incentivi sia destinati ai soggetti pubblici sia destinati ai soggetti privati che ne fanno parte. Una quota parte degli incentivi deve essere destinata al rafforzamento dell'ufficio comunale deputato al coordinamento e alla pianificazione della CER e alla figura dell'*energy manager*.

3. Il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 199/2021 è abrogato».

**37.0.41**

Misiani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

*b)* al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

*c)* dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

**37.0.41a**

Boldrini, Ferrari, Marcucci, Collina, Saponara, Campari, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)*

1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a definire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità:

*a)* per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori;

*b)* in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. Entro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti».

**37.0.42**

Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. Dopo il comma 498, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"498-*bis*. Al fine di sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

**37.0.43**

Cangini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in

materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**37.0.44**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata" sono sostituite dalle seguenti: "è revocata se entro il termine di un anno di esercizio continuativo non ne sia comprovato il ripristino";

*b)* al secondo periodo la parola: "sospensione" è sostituita dalla seguente: "revoca";

*c)* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza delle vigenti garanzie per l'erario"».

**37.0.45**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti".».

**37.0.46**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.

2. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di euro alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

**37.0.47**

Dell'Olio, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

*Conseguentemente, alla rubrica del capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e del pluralismo dell'informazione».

**37.0.48**

Boldrini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

**37.0.49 (testo 2)**

Marino, Faraone

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 37-*bis*

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA per le bevande vegetali)*

1. Ai fini di rendere progressivamente accessibili a tutte le fasce di reddito i diversi prodotti del settore agroalimentare, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "11-*bis*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

«Art. 37-*ter*

*(Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)*

1. Il comma 402, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-*bis*, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche e educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN;
b) per una quota pari al 25 per cento, ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di: una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neuro-sviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatologie; progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di 'Quality of Life' assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa;
c) per una quota pari al 60 per cento, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.

2. L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.»

**37.0.49**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA per le bevande vegetali)*

1. Ai fini di rendere progressivamente accessibili a tutte le fasce di reddito i diversi prodotti del settore agroalimentare, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"11-*bis)* bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1; pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

**37.0.50**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, derivanti dagli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive causate dal conflitto bellico, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2022, il termine per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità di cui all'articolo 2, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 è differito in sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-*bis* e 54-*bis* del predetto decreto legislativo, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole*: «trenta giorni», *sono sostituite dalle seguenti*: «sessanta giorni».

*Conseguentemente al Titolo VI alla rubrica, le parole*: «DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE» *sono sostituite dalle seguenti*: «DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI».

**37.0.51**

Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,11. 77, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita ed utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite"».

**37.0.52**

Cangini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti per le imprese editrici)*

1. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

**37.0.53**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rifinanziato

per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**37.0.54**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis.* La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-*ter*. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

**37.0.55**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV."».

**37.0.56**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

**37.0.57**

Mirabelli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) in mancanza della disposizione testamentaria, odi qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di

decesso o di residenza ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita dal comune di decesso anche per via telematica. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente la documentazione all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso"».

**37.0.58**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "al 30 giugno 2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 31 dicembre 2022" e dopo le parole: "anche non continuativi" sono aggiunte le seguenti: "e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale"».

**37.0.59**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "al 30 giugno 2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 31 dicembre 2022"».

**37.0.60**

Mirabelli

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono, altresì, essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese connesse agli interventi sociali ed educativi."».

**37.0.61**

Sbrollini, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 915, le parole: "1º maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

dopo il comma 915, inserire il seguente:

"915-*bis*. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo, possono integrarle o modificarle, anche ove già definite; in relazione alle dichiarazioni relative ai requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal comma 502-*bis* della medesima legge, onde accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall'articolo 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

**37.0.62**

Grimani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Alla Legge 30 Dicembre 2021, nº 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno

finanziario2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), SEZIONE I (MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI), Art. 1, (Risultati differenziali. Norme in materia di entrate di spesa e altre disposizioni) Fondi Speciali, Comma 268 lettera *b)* dopo le parole: "e che abbiano maturato al 30 giugno 2022" e prima delle parole: "di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove scritte.

Inserire, ovvero al 31 dicembre 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale».

**37.0.63**

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 47, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

- al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

- al comma 48, secondo periodo, sono abrogate le parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

- al comma 49-*bis* sono abrogati il secondo e il settimo periodo».

# 1.3.2.1.9. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 9 (pom.) del 27/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) comunica che è stato presentato il subemendamento 29.1000/1 all'emendamento del Governo 29.1000, pubblicato in allegato.
Comunica altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 10.8 (testo 2) e 10.0.43 (testo 2), pubblicate in allegato.
Fa inoltre presente che la senatrice Toffanin ha aggiunto la propria firma all'emendamento 36.39, la senatrice Gallone ha sottoscritto gli emendamenti 3.0.4, 6.0.4 e 8.0.15, le senatrici Saponara e Alessandrini hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 36.28, la senatrice Malpezzi ha sottoscritto l'emendamento 37.0.60, il senatore Laus ha aggiunto la propria firma all'emendamento 7.0.39 e il senatore Lannutti ha sottoscritto gli emendamenti 1.1, 7.0.34, 8.18, 10.1, 11.0.11, 17.9, 18.46, 18.0.11, 21.8, 21.0.2, 22.28 e 36.1.
Segnala quindi che i Gruppi hanno indicato come prioritari i seguenti emendamenti: 1.1, 1.5, 1.7, 1.17, 1.21, 1.23, 1.25, 1.0.3, 1.0.8, 2.7, 2.10, 2.12, 2.0.3, 2.0.4, 3.7, 3.16, 3.30, 3.38, 3.42 (testo 2), 3.50, 3.55, 3.56, 3.64, 3.66, 3.68, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.12, 4.21, 4.28, 5.2, 5.3, 5.5, 5.15, 5.16, 5.18, 5.22, 5.20, 5.0.11, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 6.1, 6.3, 6.8 (testo 2), 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.10, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.28, 7.0.32, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.39, 8.7, 8.18, 8.13, 8.21, 8.32, 8.45, 8.0.2, 8.0.6, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.17, 8.0.21, 8.0.41, 8.0.28, 8.0.47, 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.0.1,

9.0.2, 9.0.6, 9.0.9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.7, 10.8 (testo 2), 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.17, 10.0.10, 10.0.16, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.30, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.37 (testo 2), 10.0.38, 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42 (testo 2), 10.0.43 (testo 2), 10.0.49, 10.0.61, 10.0.62, 10.0.63, 10.0.67, 10.0.68, 10.0.71, 10.0.74, 10.0.77, 10.0.79, 10.0.80, 10.0.87, 10.0.89, 10.0.91, 10.0.92, 10.0.93, 11.5, 11.22, 11.26, 11.34, 11.36, 11.49, 11.50, 11.52, 11.0.8, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.14, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.11, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.27, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.33, 12.0.34, 12.0.37, 12.0.38, 13.1, 13.0.3 (testo 2), 13.0.4, 13.0.7, 14.1, 15.3, 17.1, 17.2, 17.9, 17.13, 17.18, 17.19, 17.20, 17.22, 17.0.7, 17.0.10, 17.0.13, 17.0.18, 17.0.19, 17.0.20, 17.0.23 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.12, 18.24, 18.46, 18.0.8, 18.0.11, 18.0.14, 19.6, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.6, 19.0.8 (testo 2), 19.0.12, 19.0.16, 19.0.19, 19.0.21, 20.8, 20.0.3, 20.0.5, 20.0.8, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 21.4, 21.5, 21.8, 21.10, 21.13, 21.0.2, 21.0.4, 21.0.8, 21.0.11, 21.0.12, 21.0.15, 21.0.18, 22.1, 22.2, 22.16, 22.23, 22.25, 22.27, 22.28, 22.38, 22.43, 22.44, 22.49, 22.51, 22.60, 22.63, 22.67, 22.0.11 (testo 2), 22.0.14, 22.0.16, 22.0.31, 22.0.33, 22.0.37, 22.0.41, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.47, 22.0.48, 22.0.49, 22.0.51, 22.0.54 (testo 2), 22.0.55, 23.5, 23.8, 23.9, 23.16, 23.24, 23.28, 23.29, 23.31, 23.36, 23.37, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.5, 23.0.14, 23.0.25, 23.0.26, 23.0.30, 23.0.31, 23.0.33, 23.0.34, 23.0.36, 25.1, 28.8, 28.9, 28.15, 28.21, 28.22, 28.0.8, 29.1000/1, 29.1000, 29.1 (testo 2), 29.2, 29.5, 29.6, 30.1, 30.2, 30.4, 30.7, 30.9, 30.0.1, 31.1, 31.3, 31.5, 31.15, 31.19, 31.0.1, 31.0.3, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.10, 31.0.11, 31.0.12, 32.1 (testo 2), 32.5 (testo 2), 32.7, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 33.0.5, 33.0.7, 33.0.9, 34.9, 34.0.1, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.11, 34.0.12, 35.0.1, 36.1, 36.2, 36.4, 36.6, 36.10, 36.12, 36.16, 36.17, 36.21, 36.22, 36.24, 36.25, 36.27 (testo 2), 36.28, 36.30, 36.31 (testo 2), 36.33, 36.38, 36.39, 36.0.1, 36.0.3, 36.0.4, 36.0.7, 36.0.8, 36.0.9, 36.0.11, 36.0.13, 36.0.16, 36.0.19, 36.0.20, 36.0.22, 36.0.23, 36.0.24, 37.5, 37.12, 37.14, 37.15, 37.21, 37.23, 37.26, 37.27 (testo 2), 37.28, 37.32, 37.34, 37.38, 37.39, 37.41, 37.44, 37.46 (testo 2), 37.47, 37.50, 37.0.1, 37.0.4, 37.0.8, 37.0.11, 37.0.14 (testo 2), 37.0.15, 37.0.16, 37.0.17, 37.0.20, 37.0.23, 37.0.24, 37.0.29, 37.0.31, 37.0.36, 37.0.38, 37.0.41a, 37.0.42, 37.0.44, 37.0.45, 37.0.47, 37.0.49 (testo 2), 37.0.50, 37.0.51, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55, 37.0.56, 37.0.60, 37.0.61 e 37.0.63.

Sono state altresì presentate le riformulazioni 12.0.9 (testo 2), 13.1 (testo 2), 17.0.13 (testo 2), 36.0.11 (testo 2) e 37.34 (testo 2), pubblicate in allegato, che sostituiscono i testi base già inseriti nell'elenco degli emendamenti prioritari.

Fa infine presente che - a seguito di successive richieste - gli emendamenti 21.0.13, 23.0.3, 35.0.6e 37.0.62 si aggiungono all'elenco degli emendamenti prioritari.

Anche a nome del presidente D'Alfonso, ferma restando un'ulteriore interlocuzione con la Presidenza del Senato, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 2.0.3, 2.0.5, 3.0.12, 6.0.11, 7.0.1, limitatamente al capoverso 7-*quinquies*, 7.0.37, 10.0.57, 10.0.58, 10.0.67, 10.0.70, 10.0.82, 10.0.83, 10.0.92, 11.0.1, 11.0.3, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.11, 12.0.1, 12.0.5, 12.0.7, 33.0.3, 35.0.2, 37.0.2, 37.0.12, 12.0.9 (testo 2), 12.0.28, 12.0.29, 12.0.30, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.43, 13.0.7, 15.0.1, 15.0.2, 16.0.6, 17.0.19, 19.6, 19.0.7, 19.0.12, 19.0.18, 20.0.7, 20.0.9, 21.0.16, 19.0.20, 19.0.21, 20.0.8, 20.0.12, 21.14, 21.13, 21.15, 21.16, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.11, 21.0.15, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.11 (testo 2), 22.0.12, 22.0.13, 22.0.43, 23.0.2, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.29, 22.0.30, 22.0.35, 22.0.36, 22.0.37, 22.0.40, 22.0.50, 22.0.53, 22.0.55, 23.32, 23.33, 23.37, 23.0.4, 23.0.16, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.7, 28.0.8, 28.0.9, 28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.15, 28.0.16, 28.0.17, 28.0.18, 30.0.1, 31.0.13, 31.0.14, 32.5 (testo2), 32.8, 32.0.3, 32.0.6, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.9, 34.5, 34.6, 34.7, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.6, 34.0.9, 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.8, 36.3, 36.39, 36.0.1, 36.0.4, 36.0.5, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.8, 36.0.11 (testo 2), 36.0.12, 36.0.14, 36.0.15, 36.0.16, 36.0.17, 36.0.18, 36.0.20, 36.0.21, 36.0.22, 36.0.23, 36.0.24, 36.0.25, 37.0.4, 37.0.34, 37.0.36, 37.0.37, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.47, 37.0.48, 37.0.49 (testo 2), 37.0.50, 37.0.52, 37.0.56, 37.0.57, 37.0.58, 37.0.59, 37.0.60, 37.0.61, 37.0.62, 37.0.63.

I Presidenti si riservano, inoltre, di compiere approfondimenti ulteriori sui seguenti emendamenti: 12.0.6, 33.0.2, 37.0.5, 37.0.35, 36.0.9, 36.0.19 e 37.0.54.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) domanda quali siano, nel dettaglio, i criteri adottati per stabilire la proponibilità o meno degli emendamenti.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) precisa che la Presidenza delle Commissioni riunite ha avuto strettamente riguardo all'attinenza degli emendamenti con la materia trattata dal decreto-legge, in base all'articolo 97, comma 1, del Regolamento.
In ogni caso, è sempre possibile, per i presentatori, chiedere - in tempi necessariamente molto stretti - alla Presidenza un ulteriore esame ai fini di un'eventuale revisione dei giudizi formulati.

Il senatore FENU (*M5S*), relatore per la 6a Commissione, chiede di rivedere il giudizio di improponibilità dichiarato sugli emendamenti 20.0.12 e 36.0.11 (testo 2).

Il senatore COMINCINI (*PD*) chiede quindi che venga rivalutato il giudizio di improponibilità formulato sugli emendamenti 6.0.11, 11.0.1, 13.0.7, 16.0.6, 21.15, 22.0.22, 32.8, 36.0.5, 37.0.4, 37.0.56 e 37.0.60.

Il senatore LANZI (*M5S*) domanda di rivalutare il giudizio di improponibilità dichiarato sull'emendamento 17.0.19.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) domanda alla Presidenza di rivalutare il giudizio di improponibilità formulato sulla proposta 19.0.21.

Interviene quindi il senatore MARINO (*IV-PSI*), chiedendo di rivalutare il giudizio di improponibilità dichiarato sulle proposte 20.0.8, 30.0.1, 36.0.22 e 36.0.23.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) domanda invece di rivedere il giudizio di improponibilità espresso sugli emendamenti 3.0.12, 12.0.9 (testo 2) e 19.6.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede di valutare attentamente anche le proposte 11.0.8 e 36.0.7.

Il presidente GIROTTO (*M5S*), preso atto delle risultanze del dibattito, ipotizza di posticipare alle ore 14 la seduta delle Commissioni riunite già convocata per domani, giovedì 28 aprile, alle ore 9,30. Ciò al fine di poter consentire alla Presidenza di esaminare nel merito le numerose richieste di revisione dei giudizi di improponibilità formulati sugli emendamenti.

Interviene quindi la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), relatrice per la 10a Commissione, osservando che molte tematiche non potranno essere trattate nel provvedimento iscritto all'ordine del giorno, ancorché di indubbia importanza.
Al riguardo, considerata altresì la prossima emanazione di un altro decreto in materia di costi dell'energia (che dovrebbe essere esaminato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati), potrebbe essere opportuna la predisposizione di un documento di indirizzo per il Governo sulla trattazione delle predette tematiche. Tuttavia, tale opzione potrebbe rivelarsi inadeguata, soprattutto senza un preciso cronoprogramma in base al quale sia possibile conoscere in anticipo le scelte che il Governo si appresta a compiere con il prossimo provvedimento. Chiede al Sottosegretario di chiarire su tale punto gli orientamenti del Governo. Chiede infine se sia possibile rivalutare l'improponibilità delle proposte 22.0.55 e 22.0.43.

Risponde il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, osservando che il susseguirsi - spesso in ristretti archi temporali - di più provvedimenti (con connesse, parziali, sovrapposizioni), è dovuto alla

necessità di rispondere adeguatamente all'attuale periodo di crisi bellica, connotato da una situazione (sia interna che internazionale) mutevole e incerta.
In ogni caso, la specifica trattazione di particolari tematiche all'interno dei provvedimenti di volta in volta emanati risulta prevalentemente legata a due fattori: da un lato, l'esistenza di adeguate coperture finanziarie, dall'altro la tempistica dell'entrata in vigore (ad esempio, se le misure delle riduzioni delle accise previste nel d-l n. 17 scadono il prossimo 2 maggio, sarebbe incongruo collocare la disposizione di proroga in un decreto-legge la cui conversione non è imminente).
Conclude ribadendo la piena disponibilità del Governo a prendere in considerazione gli emendamenti prioritari.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) domanda alla Presidenza di rivalutare il giudizio di improponibilità formulato sulle proposte 34.0.11 e 34.0.12.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) svolge osservazioni critiche sull'improponibilità per estraneità di materia pronunciata sull'emendamento 19.6, ribadendo la piena attinenza della proposta all'oggetto dell'articolo stesso.
Chiede inoltre di rivalutare anche il giudizio di improponibilità formulato sulla proposta 21.0.15, argomentando altresì sulla particolare bontà e necessarietà delle misure proposte nell'emendamento.

Con riferimento a quanto da ultimo osservato dal senatore Bergesio sull'emendamento 21.0.15, il presidente GIROTTO (*M5S*) precisa che la valutazione di proponibilità non attiene al merito degli emendamenti, ma soltanto alla loro effettiva attinenza alle materie trattate dall'articolato.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) si associa quindi alla richiesta formulata dal senatore Bergesio in relazione all'emendamento 21.0.15

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) domanda di rivedere il giudizio di improponibilità formulato sulla proposta 32.5 (testo 2).

Alla richiesta formulata dal senatore Steger si associa il senatore COMINCINI (*PD*).

Interviene, da ultimo, la senatrice LA MURA (*Misto*), chiedendo la revisione del giudizio di improponibilità formulato sulla proposta 11.0.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 9.30 di domani, giovedì 28 aprile, è posticipata alle ore 14.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2564

Art. 10

**10.8 (testo 2)**
Turco, Di Piazza, Ricciardi

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di garantire il regolare rapporto di fornitura tra le imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le imprese dell'indotto, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi principali e accessori avviene entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione del documento fiscale da parte dell'impresa fornitrice.

2-*ter*. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b*-bis*),* è inserita la seguente: "*b*-bis.1*)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

2-*quater*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bi*s. La domanda di AIA, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, deve contenere, la VIIAS?di cui al precedente comma 2-*bis*, sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni, e secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).".».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e disposizioni in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, nonché di autorizzazione integrata ambientale".

**10.0.43 (testo 2)**

Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio, Di Piazza

«Art. 10-*bis*

(*Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020*)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica cessione,";

2) al comma 1, lettera b), le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società con azioni quotate in mercati regolamentati di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero enti e società di gestione di servizi pubblici, con facoltà per tali soggetti di un'unica cessione,";

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato

dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.";

4) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies.* Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis*.";

5) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero"».

Art. 12

**12.0.9 (testo 2)**

Rivolta, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.»

Art. 13

**13.1 (testo 2)**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, sostituire le parole: «19,5 milioni» con le seguenti: «50,5 milioni»

b) Al comma 2, sostituire le parole: «19 milioni» con le seguenti: «51 milioni»

c) al comma 3 sostituire le parole: «38,5 milioni» con le seguenti: «101,5 milioni»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 63 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 17

**17.0.13 (testo 2)**

Di Girolamo, Pavanelli, Naturale, Trentacoste, Fede, Croatti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per l'anno 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, e agli oneri di cui al comma 3, pari a 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 29

**29.1000/1**

Grimani

*All'emendamento 29.1000, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b*-bis). *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: 4-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al fine di garantire l'operatività dell'Agenzia e di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'interesse nazionale e di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, per l'acquisto di un immobile da destinare a sede principale, nonché per le eventuali locazioni volte a far fronte alle predette esigenze nelle more dell'acquisto dell'immobile e fino al momento di effettiva fruibilità dello stesso, l'Agenzia procede anche in deroga alle procedure e discipline vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia di acquisti e di locazione passiva degli immobili, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 12 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 36

**36.0.11 (testo 2)**

Romano, Laus, Laforgia, Fenu, Matrisciano, Pesco, Bressa, Romagnoli, Catalfo, Di Girolamo, Fedeli, Guidolin, Montevecchi, Ruotolo, Puglia, Lanzi, Vaccaro, Nannicini, Turco, Di Nicola, Maffoni, Fede, Lomuti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 37

**37.34 (testo 2)**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al comma 2 devono essere incluse per entrambi i periodi considerati i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.»

«2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate nel comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.»

a. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.». Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue "(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)".

La rubrica dell'articolo 37 è modificata come segue "Art. 37. "Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie".

# 1.3.2.1.10. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 10 (pom.) del 28/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
GIOVEDÌ 28 APRILE 2022
**10ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente della 6ª Commissione*
TOFFANIN

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente TOFFANIN comunica che sono pervenute le richieste di riesame dei seguenti emendamenti: 2.0.3, 3.0.12, 6.0.11, 11.0.1, 11.0.8, 11.0.11, 12.0.9 testo 2, 13.0.7, 16.0.6, 17.0.19, 19.6, 19.0.21, 20.0.8, 20.0.12, 21.15, 21.0.15, 22.0.22, 22.0.43, 22.0.55, 30.0.1, 32.5 (testo 2), 32.8, 33.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 36.0.5, 36.0.7, 36.0.11 (testo 2), 36.0.22, 36.0.23, 37.0.4, 37.0.36, 37.0.41, 37.0.50, 37.0.56, 37.0.57, 37.0.60, 37.0.62 e 37.0.63.
A seguito della rivalutazione delle predette richieste, in relazione al criterio di sostegno alle imprese inteso in senso ampio, correlato ad effetti indiretti derivanti dalla crisi ucraina in termini di peggioramento delle condizioni o di aggravamento di pregresse situazioni in ambiti sia pubblici che privati, anche perché ad efficacia temporanea, la Presidenza revoca pertanto l'improponibilità delle proposte: 3.0.12, 10.0.67 (in quanto connesso a 20.0.12), 11.0.8 *(si segnala però che esso reca norme di interpretazione autentica)*, 13.0.7, 17.0.19, 19.6, 20.0.8, 20.0.12, 21.15, 21.16 (in quanto connesso a 21.15), 21.0.15, 22.0.8 e 22.0.9 (in quanto connessi a 20.0.8) 22.0.55, 32.5 testo 2, 32.8 limitatamente al comma 2-*bis,* 36.0.5, 36.0.7, 36.0.11 testo 2, 37.0.4 e 37.0.63, 37.0.36, 37.0.50, 37.0.60.
Rimane confermata invece l'improponibilità delle proposte: 2.0.3, 6.0.11, 11.0.1, 11.0.11, 12.0.9 (testo 2), 16.0.6, 19.0.21,22.0.22, 22.0.43, 30.0.1, 33.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 36.0.22, 36.0.23, 37.0.41, 37.0.56, 37.0.57, 37.0.62.
Restano ancora da valutare le proposte: 12.0.6, 33.0.2, 36.0.9, 36.0.19, 37.0.5, 37.0.35, 37.0.54.

Si revoca altresì l'improponibilità del 23.37, in analogia con altre proposte ritenute proponibili e collocate all'articolo 29.
Fa presente inoltre che sono state presentate le riformulazioni 10.0.41 (testo 2) e 37.0.41a (testo 2), pubblicate in allegato, che sostituiscono il testo base già inserito nell'elenco degli emendamenti prioritari.
La Presidente fa presente che è stato elaborato un ordine del giorno predisposto dai rappresentanti dei Gruppi di maggioranza delle Commissioni 6a e 10a riunite, che origina dalla discussione svolta nella seduta di ieri in merito alla prossima definizione di un ulteriore decreto-legge da parte del Governo in materia di costi dell'energia e dei prodotti energetici, che potrebbe dare spazio a tematiche e questioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo in forma di proposte emendative presentate dai Gruppi di maggioranza.
Tenuto conto di tali circostanze e delle interlocuzioni finora avute con il Governo, è apparso opportuno sintetizzare alcune tematiche in un unico strumento di indirizzo sulla scorta delle quali è auspicabile che il Governo possa definire misure condivise nel prossimo decreto-legge.
Ritiene quindi di aver illustrato l'ordine del giorno G/2564/18/6e10, pubblicato in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2564

**G/2564/18/6 e 10**

Girotto, D'Alfonso, Vaccaro, Bottici, Montani, Marti, Boccardi, Toffanin, Collina, Comincini, Marino, Durnwalder, Steger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (AS 2564),*

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica, misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le 'energivore', per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto;

tali misure si aggiungono a quelle che il Governo, già dallo scorso anno, ha adottato al fine di rispondere al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Le stime mostrano come per effetto di tali misure, l'aumento della bolletta energetica pagata da imprese e famiglie nel primo semestre si riduca di almeno un quarto rispetto a uno scenario in assenza di interventi del Governo. A queste misure si aggiungono ulteriori interventi adottati nei primi mesi dell'anno in favore di specifiche categorie (contributi a fondo perduto e sostegno della liquidità delle imprese), quelli per coprire parte dei costi di Regioni ed enti locali, quelli per il settore della sanità (nel complesso, per ulteriori 4,6 miliardi nel 2022) e altri interventi connessi alle attuali emergenze, inclusi quelli per l'accoglienza dei profughi ucraini;

considerato che:

come evidenziato anche nella Relazione al Parlamento annessa al Documento di economia e finanze 2022, presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, al fine di richiedere l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'OMT, negli ultimi mesi del

2021, il quadro economico si è fatto più difficile e complesso, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i corsi dei diritti di emissione (ETS). La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune in diversa misura a tutte le economie avanzate, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti e il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani si è allargato nei confronti del *Bund* tedesco. A febbraio si sono fatti più minacciosi i segnali di guerra in Ucraina ed è poi scattato l'attacco da parte della Russia, al quale l'Unione Europea (UE), il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie;

il conflitto russo-ucraino e le conseguenze che da esso stanno derivando ha fatto emergere e rende urgente l'adozione di misure che creino per l'Italia condizioni di maggiore autonomia in termini di produzione e di approvvigionamento di risorse energetiche;

nello scenario descritto, in cui l'economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, il Governo ha deciso di utilizzare lo spazio di bilancio (pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025) per nuove misure a sostegno di famiglie e imprese e per realizzare gli investimenti programmati;

viene espressamente indicato che il decreto-legge in preparazione destinerà le risorse a disposizione a: ripristinare i fondi di bilancio temporaneamente de-finanziati per esigenze di copertura del decreto-legge 17/2022; incrementare i fondi relativi alle garanzie sul credito; aumentare le risorse necessarie a coprire l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche; contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell'energia; assistere i profughi ucraini e alleviare l'impatto economico sulle aziende italiane; continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica;

in particolare, le misure di sostegno all'economia dovranno essere indirizzate a favore delle famiglie più bisognose e delle imprese più colpite dai rincari e dalle limitazioni imposte al commercio con la Russia, nonché delle imprese che intrattengono rapporti commerciali con l'Ucraina;

considerato inoltre che:

come noto, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) consente, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

come evidenziato, in sede di audizione presso le Commissioni 6ª e 10ª riunite sul disegno di legge in esame, dal Direttore Generale dell'ABI, Dott. Giovanni Sabatini, «il sistema dei bonus fiscali per gli interventi edilizi associato alla cedibilità sta portando buoni risultati nel settore dell'edilizia e nel relativo indotto. La previsione di una cedibilità estesa di tali bonus, in particolare alle banche e agli altri intermediari finanziari, avvicinando nel tempo gli effetti del beneficio, ne ha consentito una fruizione di più ampio respiro. Il meccanismo della cessione del credito fiscale, infatti, ha costituito sin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del PIL.»;

il predetto meccanismo sostiene, infatti, la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese;

per effetto delle recenti modifiche introdotte dal decreto Energia (dl 17/2022), nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre

cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;

è emersa sin da subito la necessità di apportare alcuni correttivi alla norma recentemente approvata e il Governo ha dichiarato che il veicolo normativo sarà per l'appunto il decreto-legge preannunciato nella predetta Relazione al Parlamento annessa al DEF 2022,

impegna il Governo, nell'ambito del provvedimento di prossima approvazione di cui si è detto in premessa:

a prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, prevedendo la riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburante almeno fino al 30 giugno 2022;

ad adottare ulteriori misure volte a contenere gli effetti negativi del rincaro delle materie prime, in particolare di quelle energetiche, anche mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento, e dei carburanti, assicurando altresì la necessaria liquidità alle imprese mediante la concessione di garanzie anche alla luce della nuova comunicazione della Commissione n. 2022/C 131 I/01 sul nuovo quadro contemporaneo degli aiuti di Stato nonché ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze;

a proseguire nel percorso di semplificazione degli iter relativi alle procedure autorizzatorie degli impianti rinnovabili;

a sostenere i Comuni, le Città Metropolitane, le Provincie e le Regioni nello sforzo di copertura dei maggiori costi energetici, degli aumenti dei prezzi degli appalti già assegnati e di accoglienza degli immigrati ucraini, sia con nuove risorse da trasferire ad essi, sia mediante una maggiore flessibilità di bilancio in presenza di avanzi di amministrazione;

a prorogare il termine dall'articolo 119 del cosiddetto decreto-legge Rilancio (decreto-legge 34/2020) per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30 per cento dell'intervento complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento; a riconoscere, apportando le necessarie modifiche all'articolo 121 del predetto decreto-legge n. 34, la possibilità per le banche di cedere, in qualunque momento, il credito ai soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali e senza facoltà di ulteriore cessione; a prevedere la possibilità, da parte delle banche, di cedere ai propri correntisti il credito anche in maniera frazionata per importo e annualità.

Art. 10

**10.0.41 (testo 2)**

Boccardi, Gallone, Toffanin

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*

1. Ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), e dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d'imposta.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»

Art. 37

**37.0.41a (testo 2)**

Boldrini, Ferrari, Marcucci, Collina, Saponara, Campari, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)*

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

# 1.3.2.1.11. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 11 (nott.) del 03/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 24.1000 e 25.1000 dei relatori, pubblicati in allegato, e che, essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, i relatori hanno presentato gli emendamenti 6.1000, 6.2000, 35.1000, 35.2000 e 38.1000, pubblicati in allegato, per recepirne le condizioni.
Informa altresì che sono state presentate le riformulazioni 8.27 (testo 2), cui aggiungono la propria firma i senatori Boccardi e Paroli, nonché 7.0.22 (testo 2), 7.0.24 (testo 2), 12.0.23 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.19 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 22.0.54 (testo 3), 36.16 (testo 2) e 37.46 (testo 3), tutte pubblicate in allegato, che sostituiscono il testo base già inserito nell'elenco degli emendamenti prioritari.
Comunica quindi che l'emendamento 17.0.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2564/19/6 e 10, pubblicato in allegato, che il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma all'emendamento 30.4, il senatore De Bertoldi ha sottoscritto l'emendamento 5.0.10 e la senatrice De Petris e il senatore Lannutti hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2564/18/6 e 10.
Ricorda poi che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti segnalati come prioritari dai Gruppi.
Infine riferisce sull'esito dell'incontro con la Presidenza del Senato sul tema della

improponibilità degli emendamenti e anticipa che verrà fornito a tutti i commissari un nuovo elenco che terrà conto delle decisioni assunte in proposito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che nel corso della mattinata di domani il Governo presenterà un emendamento volto a recepire il decreto-legge n. 38 del 2022, contenente disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti.

Informa quindi che le istruttorie dei vari Ministeri sugli emendamenti cui i Gruppi attribuiscono maggiore rilevanza politica dovrebbe concludersi nel pomeriggio di domani.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce una attenta programmazione delle sedute, che tenga conto anche delle istruttorie in corso, al fine di rendere più produttiva e celere la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Si associa la senatrice BOTTICI (*M5S*), che evidenzia la necessità di attendere il tempo necessario per l'arrivo dei pareri governativi prima di procedere anche a eventuali confronti tra le varie forze politiche.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita lo svolgimento di una riunione di maggioranza, nonché di un incontro tra relatori e forze di opposizione, per facilitare l'andamento dei lavori, evitando sedute notturne, che spesso risultano faticose e disordinate.
Chiede quindi quali risorse siano a disposizione per l'esame parlamentare, ritenendo discutibile che le stesse vengano sempre annunciate per un provvedimento successivo, e invita il Governo a dare seguito agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento nell'esame di precedenti decreti-legge, come nel caso dei minori ucraini non accompagnati.

La relatrice per la 10ª Commissione, senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), invita la Presidenza a considerare realistico l'inizio delle votazioni a partire da giovedì e chiede di dedicare particolare attenzione agli emendamenti 23.0.30, 23.0.34 e 5.0.14.

Il PRESIDENTE si dice consapevole della necessità di una ampia intesa politica sui principali temi oggetto del provvedimento e certo della qualità del lavoro del Governo sugli emendamenti presentati. Assicura infine che, per quanto possibile, si cercherà di evitare prolungamenti notturni dei lavori.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede tempi certi per il seguito dell'esame e sollecita un incontro con il Governo, auspicando che l'approvazione del testo arrivi in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 18 di mercoledì 4 maggio il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 24.1000 e 25.1000 dei relatori, nonché all'emendamento governativo di recepimento del decreto-legge n. 38 del 2022, non appena trasmesso.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 4 maggio, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 19.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2564

**G/2564/19/6 e 10 (già 17.0.18)**

Pavanelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» (AS 2564),

premesso che:

il 1° maggio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 740/2020 che aggiorna l'etichetta energetica dei pneumatici introdotta per la prima volta tramite il Regolamento (UE) n. 1222/2009;

tale sistema di etichettatura comprende una serie di classi riguardanti le caratteristiche prestazionali dei pneumatici classificando la gomma in una scala che va da "A" (livello qualitativamente più elevato) ad "E" (livello meno efficiente);

tra le predette classi sono previste quella relativa alla resistenza al rotolamento, che misura il diverso attrito dei pneumatici sul manto stradale con diretti effetti sul consumo di carburante e relative emissioni dannose, nonché quella relativa all'aderenza su bagnato, ovverosia la misurazione dello spazio di frenata del veicolo in una delle peggiori condizioni di circolazione con significativi riflessi in termini di sicurezza stradale sia per i passeggeri, sia per i terzi;

considerato che:

l'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 740/2020, invita gli Stati Membri ad orientare un eventuale meccanismo di incentivazione verso pneumatici di classe "A" e "B", consapevole dei benefici ambientali e di sicurezza;

nel caso di installazione di pneumatici di classe "A" o "B", si stimano, secondo i dati e le evidenze delle associazioni di categoria, risparmi quantificabili in: oltre 2 miliardi di litri di carburante; oltre 4 miliardi di euro in termini di spesa per carburanti e fino a 7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in meno all'anno;

l'obiettivo dell'aggiornamento del sistema di etichettatura, avvenuto in sede europea, è proprio quello di migliorare la sicurezza, l'economicità e l'impatto ambientale del trasporto su strada;

considerato, inoltre, che:

lo stesso articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 740/2020 esclude la applicabilità delle limitazioni relative agli aiuti di Stato nei confronti di suddetti meccanismi di incentivazione, consapevole dei numerosi benefici apportati dal nuovo sistema di etichettatura degli pneumatici;

tenuto conto che:

la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada rappresenta uno degli obiettivi del pacchetto di misure europee *Fitfor55*;

l'installazione di tali tipologie di pneumatici produce benefici sia in campo ambientale che di sicurezza stradale indipendentemente dall'alimentazione del veicolo,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad introdurre un meccanismo di incentivazione all'acquisto di pneumatici di classe C1 aventi un'etichettatura di classi "A" e "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, sia in relazione all'aderenza sul bagnato, così come previsto nel Regolamento (UE) n. 740/2020, al fine di incentivare l'economia circolare, ridurre le emissioni di CO2 del parco circolante

ed incrementare il livello di sicurezza del trasporto su strada.

Art. 6

**6.1000**

I Relatori

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

**6.2000**

I Relatori

*Al comma 2, sostituire le parole* "dal comma 1" *con le seguenti*: "dal comma 1-*bis*";

Art. 7

**7.0.22 (testo 2)**

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(*Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-*ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "300 metri" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "500 metri";

b) le parole "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".»

**7.0.24 (testo 2)**

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW», di cui al punto 1 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".»

Art. 8

**8.27 (testo 2)**

Collina, Boccardi, Paroli

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,» *con le seguenti:* «effettuati nei mesi di maggio 2022 e giugno 2022, ivi inclusi quelli conguagliati nella prima fattura utile in un periodo successivo, »;

*b) al comma 1, dopo le parole:* «clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,» *inserire le seguenti:* «titolari di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel dell'ARERA e titolari dei punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *c)* e *d)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, e successive modificazioni,»;

*c) al comma 2, dopo le parole:* «con sede in Italia ai sensi del comma 1,» *inserire le seguenti:* «nonché di coprire gli eventuali rischi di liquidità dei suddetti fornitori dovuti a mancati incassi a causa di inadempimenti dei clienti finali di cui al comma 1,»;

*d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «*7-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità nello svolgimento delle attività afferenti alla filiera dell'energia elettrica e del gas naturale, Sace concede fino al 31 dicembre 2022 e con scadenza non oltre il 31/12/2024 (o fino al termine dell'attuale emergenza energetica, se inferiore) garanzie, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, che si approvvigionano all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale, e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale.

*e) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: «*7-*ter*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7-*bis*, SACE S.p.A. può concedere entro il 31 dicembre 2022 e con scadenza non oltre il 31/12/2024 (o fino al termine dell'attuale emergenza energetica, se inferiore) un plafond di fideiussioni sotto forma di crediti di firma, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore dei fornitori di energia elettrica e gas naturale ai propri clienti finali, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, per le proprie necessità di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale. Le società che erogano i servizi di trasporto e di distribuzione su rete locale di gas naturale, in analogia con la prassi già in essere per le società che erogano i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, sono tenute ad accettare dagli utenti dei propri servizi le garanzie prestate da primarie Compagnie Assicurative, con controgaranzia Sace, fino al termine dell'emergenza energetica in corso. Le garanzie di Sace saranno ripartite pro-quota tra i fornitori di energia elettrica e di gas naturale che ne faranno richiesta, sulla base del numero dei propri clienti classificati come aventi diritto ai servizi di tutela, rapportato al numero complessivo dei clienti finali per cui ne è stata fatta richiesta.

Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.

7-*quater*. Le garanzie di cui al comma 7-*ter* sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.

7-*quinquies*. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per rendere operativo quanto previsto dall'art.7-*ter* uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, Onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, le garanzie previste dal cap.5 del Codice di Rete del trasporto di gas naturale dovranno essere estese a tutte le Agenzie di rating riconosciute sia dalla Banca d'Italia sia dalle Autorità dell'Unione Europea preposte al controllo sui mercati finanziari.»

Art. 12

**12.0.23 (testo 2)**

Nannicini, Manca, Sbrollini

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

"Art. 12-*bis*

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

Art. 17

**17.1 (testo 2)**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. *Al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto»*, con le seguenti:* «527 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 27 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;
b. *Al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38*» con le seguenti: «*pari a 527 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto

a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 27 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»*.

**17.2 (testo 2)**

Margiotta

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «550 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 50 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**17.19 (testo 2)**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «*Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 46 milioni di euro, è destinata alla riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, da applicare dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, alla somministrazione di gas naturale per uso autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

Art. 19

**19.0.8 (testo 3)**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.

445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

6. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"

7. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

8. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

9. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

Art. 22

**22.0.54 (testo 3)**

Boccardi, Toffanin, Damiani, Mallegni, Gallone

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. Al comparto del turismo, degli eventi pubblici e privati e dell'intrattenimento, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-*bis* e 14-*septies*.

3. Il temine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-

*bis*.»

Art. 24

**24.1000**

I Relatori

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo."».

Art. 25

**25.1000**

I Relatori

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: "salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5" *con le seguenti*: "salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5";

*b) alla lettera b), sostituire le parole:* "salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5" *con le seguenti*: "salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5";

*c) dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-*bis*) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.";

*d) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente*:

"d-*bis*) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-*ter* è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-*bis*, detengano una quota dei diritti di voto

o del capitale almeno pari al 10 per cento.»".

Art. 35

**35.1000**

I Relatori

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:*

"7-*quater*. Alle disposizioni dei commi 7-*bis* e 7-*ter* è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

**35.2000**

I Relatori

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", inserire le seguenti:*

", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Art. 36

**36.16 (testo 2)**

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

Art. 37

**37.46 (testo 3)**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«*1-*bis*. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico*»;*

*b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

a) rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;

b) non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.

3-*ter*. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a

termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

3-*quater*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-*bis*, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*bis*.»

Art. 38

**38.1000**

I Relatori

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

"*c*) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

# 1.3.2.1.12. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 12 (pom.) del 04/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

*IN SEDE REFERENTE*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALFONSO, a seguito delle interlocuzioni con la Presidenza del Senato, rispetto alle improponibilità dichiarate nelle sedute del 27 e 28 aprile, anche a nome del presidente Girotto, revoca l'improponibilità delle proposte: 2.0.3, 7.0.1 (dichiarata limitatamente al capoverso 7-*quinquies*), 19.0.21, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 22.0.10, 22.0.11 testo 2, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.43, 23.0.2, 22.0.14, 28.0.8, 32.0.3, 33.0.5, 36.0.23 e 37.0.61.
Gli emendamenti 12.0.6, 33.0.2, 37.0.5, 37.0.35, sui quali il giudizio era sospeso, sono proponibili.
Dichiara invece improponibili gli emendamenti: 12.0.33. 12.0.34, 12.0.34 (testo 2), 18.0.14, 36.0.9, 36.0.13, 36.0.19, 37.0.38, 37.0.41a (testo 2), 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55. Le restanti improponibilità già dichiarate restano confermate.
Segnala peraltro che i seguenti emendamenti sono stati ricollocati come aggiuntivi ad altri articoli e pertanto rinumerati: il 12.0.37 diventa 13.0.8 (già 12.0.37); il 12.0.38 diventa 13.0.9 (già 12.0.38); il 19.0.21 diventa 10.0.94 (già 19.0.21); il 20.0.12 diventa 10.0.95 (già 20.0.12); il 22.0.14 diventa 10.0.96 (già 22.0.14); il 36.0.7 diventa 10.0.97 (già 36.0.7); il 22.0.10 diventa 10.0.98 (già 22.0.10); il 22.0.11 testo 2 diventa 10.0.99 (già 22.0.11 testo 2); il 22.0.12 diventa 10.0.100 (già 22.0.12); il 22.0.13 diventa 10.0.101 (già 22.0.13); il 22.0.43 diventa 10.0.102 (già 22.0.43); il 23.0.2 diventa 10.0.103 (già 23.0.2); il 22.0.55 diventa 10.0.104 (già 22.0.55); il 37.0.4 diventa 10.0.105 (già 37.0.4); il 37.0.63 diventa 10.0.106 (già 37.0.63); il 28.0.8 diventa 7.0.40 (già 28.0.8); il 35.0.1 diventa 29.0.2 (già 35.0.1); il 18.0.8 diventa 5.0.22 (già 18.0.8); il 37.0.44 diventa 5.0.23 (già 37.0.44); il 36.0.23 diventa 12.0.44 (già 36.0.23); il 37.0.60 diventa 36.0.26 (già 37.0.60); il 37.0.61 diventa 12.0.45 (già

37.0.61); il 37.0.45 diventa 31.0.15 (già 37.0.45); il 23.37 diventa 29.9 (già 23.37); il 33.0.5 diventa 5.0.24 (già 33.0.5).
Informa poi che, come preannunciato ieri, è pervenuto l'emendamento del Governo 1.0.1000 - pubblicato in allegato - che recepisce i contenuti del decreto-legge n. 38 del 2022 (A.S. 2599). Conseguentemente, è stato predisposto anche l'emendamento al disegno di legge di conversione X1.1, pubblicato in allegato. Alla scadenza del termine, sono stati presentati i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2 e 1.0.1000/3, nonché il subemendamento 25.1000/1, pubblicati in allegato.
Rende noto inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 10.0.71 (testo 2), 12.0.34 (testo 2), 14.1 (testo 2) e 36.28 (testo 2), pubblicate in allegato, le quali, ove riferite a emendamenti prioritari, sostituiscono i rispettivi testi base.
Comunica infine che sono in corso confronti tra i relatori, il Governo e i Gruppi sul merito delle proposte emendative di particolare interesse e oggetto di istruttoria da parte del Governo. Informa che a breve avranno luogo le interlocuzioni con i Gruppi di maggioranza e poi con quelli di opposizione, nella prospettiva di individuare gli emendamenti da valutare positivamente e iniziare con le votazioni nella giornata di domani, compatibilmente con i pareri che saranno resi dalla Commissione bilancio.

La senatrice FATTORI (*Misto*) chiede se sia prevista anche l'interlocuzione con la componente di opposizione del Gruppo Misto.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto delle componenti di maggioranza e di opposizione del Gruppo Misto.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) risponde il PRESIDENTE, precisando che i lavori saranno allineati a quelli della Commissione bilancio, proprio al fine di acquisire i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 10, è posticipata alle ore 13.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2564

Art. 1

**1.0.1000/1**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*All'articolo 1- bis sostituire le parole* "fino all'8 luglio 2022", *ovunque ricorrano, con le seguenti*: "fino al 30 settembre 2022".

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**1.0.1000/2**

Gallone, Damiani, Toffanin

*Al capoverso "Art. 1*-bis*", dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

"4-*bis*. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti maggiore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 possono chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto. A tal fine, presentano apposita dichiarazione all'Ufficio delle accise, dogane e monopoli territorialmente competente dalla quale risulti la differenza di giacenza distinta per ogni prodotto energetico e la relativa imposta richiesta a rimborso. Ove ne ricorrano i presupposti, il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise, dogane e monopoli con apposito accredito di imposta da utilizzare presso il deposito fiscale mittente. In caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli sono definiti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione e per la fruizione dell'accredito anche nei casi in cui il prodotto sia stato trasferito agli impianti di distribuzione stradale di carburanti da depositi commerciali.

4-*ter*. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti minore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto entro il mese successivo alla predetta data.

4-*quater*. Qualora le aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) siano rideterminate senza soluzione di continuità con il decreto di cui al comma 8, i commi 4-*bis* e 4-*ter* trovano applicazione con riguardo alla giacenza di ciascun prodotto alla data di cessazione di efficacia fissata dal medesimo decreto.

4-*quinquies*. Non si fa luogo al rimborso di cui al comma 4-*bis* né è dovuto il pagamento di cui al comma 4-*ter* laddove l'accisa gravante sulla differenza di prodotto sia inferiore o pari a 1.000 euro.

4-*sexies*. L'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli esercita i poteri di controllo sui soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche al fine di verificare la coerenza del prezzo applicato dai fornitori che operano nella catena del valore dei carburanti fino al consumatore finale."

**1.0.1000/3**

Nugnes

*Al comma 5 dell' art. 1*-bis *dopo le parole* << dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo,>> *aggiungere le seguenti parole*: <<e di monitorare e perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entra in vigore del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21.>>

**1.0.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

***(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)***

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all' 8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il

medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis* 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2;
d. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-*bis* commi 1 e 2 e 11;
e. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.».

Allegato 1
(Articolo 38 comma 2- bis)
*«articolo 1, comma 1»*
*(importi in milioni di euro)*

| *RISULTATI DIFFERENZIALI* | | | |
|---|---|---|---|
| *- COMPETENZA -* | | | |
| *Descrizione risultato differenziale* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto | 482.480 | 490.600 | 435.617 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | | | |
| *- CASSA -* | | | |
| *Descrizione risultato differenziale* | *2022* | *2023* | *2024* |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 559.505 | 555.600 | 492.817 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | | | |

Art. 10

**10.0.71 (testo 2)**

Briziarelli, Marti, Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.

Art. 12

**12.0.34 (testo 2)**

Gallone, Mallegni

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

Art. 14

**14.1 (testo 2)**

Di Piazza

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: ". Qualora l'adeguamento non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, il vettore può intimare via PEC al committente di provvedervi in un termine di 15 giorni, trascorsi i quali può presentare domanda di ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 c.p.c, producendo: la documentazione circa la regolarità della propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto; copia del contratto scritto di trasporto; copia delle fatture elettroniche emesse per l'esecuzione dei trasporti oggetto del medesimo contratto scritto, per i quali si richiede l'adeguamento del corrispettivo o, in alternativa, l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle fatture su cui la pretesa si fonda; la lettera di intimazione inviata al committente a mezzo PEC; ogni elemento utile a dimostrare il diritto all'adeguamento del corrispettivo. Il giudice, verificata la documentazione prodotta, ingiunge al committente, con decreto motivato ai sensi dell'art. 641 c.p.c, di pagare gli adeguamenti dovuti al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p. e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I del medesimo codice. A decorrere dalla lettera di intimazione del vettore, al contratto scritto in essere si applicano le regole previste per il contratto non stipulato in forma scritta ai sensi del successivo comma 6 bis;";

*b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: "Qualora l'adeguamento non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, il vettore può intimare via PEC al committente di provvedervi in un termine di 15 giorni, trascorsi i quali può presentare domanda di ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 c.p.c, producendo: la documentazione circa la regolarità della propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto; copia della documentazione dalla quale si evince la volontà del Committente e del Vettore di stipulare un accordo privato, con data certa, riconducibile alla fattispecie contrattuale indicata dall'art. 1678 e seguenti del Codice Civile, indicando le modalità di esecuzione del trasporto, il corrispettivo dovuto per la prestazione di trasporto, e la prova dell'accettazione delle condizioni pattuite; copia delle fatture elettroniche emesse per l'esecuzione dei trasporti oggetto del contratto di trasporto merci in forma non scritta per i quali si richiede l'adeguamento del corrispettivo o, in alternativa, l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle fatture su cui la pretesa si fonda ; la lettera di intimazione

inviata al committente a mezzo PEC; e ogni elemento utile a dimostrare il diritto all'adeguamento del corrispettivo. Il giudice, verificata la documentazione prodotta, ingiunge al committente, con decreto motivato ai sensi dell'articolo 641 c.p.c, di pagare gli adeguamenti dovuti al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 c.p.c e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I del medesimo codice."

Art. 25

**25.1000/1**

Cioffi

*Alla lettera c), capoverso* "5-*bis*", *sostituire le parole*: «Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2,» *con le seguenti:* «Per le finalità di cui agli articoli 1, 1-*bis*, comma 2, e 2,».

Art. 36

**36.28 (testo 2)**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

Art. 36.

All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) c), nel limite dei posti messi a concorso" sono sostituite dalle seguenti ", sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), dei candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai concorsi per il personale docente bandito con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

N. 2564

Emendamento al disegno di legge di conversione

Art. 1

**X1.1**

Il Governo

*D*opo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.».

# 1.3.2.1.13. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 13 (nott.) del 05/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022
**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 10.0.62 (testo 2), 10.0.75 (testo 2), 25.1 (testo 2) e 37.0.20 (testo 2), pubblicate in allegato. L'emendamento 31.8 è stato invece riformulato in un testo 2 recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31; conseguentemente assume la nuova denominazione di 31.0.16 (già 31.8 testo 2) ed è pubblicato in allegato.
Comunica altresì di aver sottoscritto l'emendamento 23.0.31, che i senatori Vaccaro e Anastasi hanno sottoscritto l'emendamento 17.0.19 e che il senatore Martelli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 21.8.
Riferisce infine che, dopo la seduta di ieri, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti e che sono proseguiti nella giornata odierna gli approfondimenti del Governo sulle proposte emendative indicate come prioritarie.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) ritiene che l'andamento dei lavori, con ripetute modifiche alle convocazioni e ritardi nell'inizio delle sedute, rappresenti una mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni, le cui prerogative vengono peraltro limitate dalla mancata conoscenza delle mediazioni in corso tra la maggioranza e il Governo. Sollecita quindi il Presidente a garantire un maggior coinvolgimento di tutte le forze politiche e un andamento dei lavori più regolare.

Il PRESIDENTE si scusa per quanto accaduto e assicura comunque che le esigenze e il ruolo delle opposizioni sono comunque preservate.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), dopo essersi associato all'intervento del senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori.

Il PRESIDENTE, in considerazione del lavoro svolto, delle interlocuzioni tra i Gruppi e con il Governo e delle istruttorie dei vari Ministeri sugli emendamenti di maggior rilievo (valutabili tra 80 e 100, alcuni dei quali di sintesi di diversi altri emendamenti) e anche delle richieste dei Gruppi di avere indicazioni su tutto il complesso degli emendamenti che potranno avere un parere favorevole da parte del Governo, propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi alle ore 18.30 di domenica 8 maggio. Ritiene infatti che questa tempistica dovrebbe garantire le esigenze di tutte le parti coinvolte, comprese quelle della Commissione bilancio.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) considera ingiustificata una convocazione nel fine settimana e contesta i ritardi del Governo nell'esame degli emendamenti. Suggerisce quindi di riprendere i lavori lunedì mattina o quanto meno di posticipare la convocazione di domenica alle ore 21, paventando, diversamente, l'ipotesi di non partecipare ai lavori.

Il PRESIDENTE ricorda i numerosi provvedimenti d'urgenza all'esame del Parlamento e il conseguente e continuo impegno per tutte le strutture governative. Informa poi che tutte le istruttorie governative saranno disponibili entro la giornata di sabato e verranno subito messe a disposizione dei senatori.
Invita quindi il senatore De Bertoldi a riconsiderare la sua posizione.

Il senatore COMINCINI (*PD*), in risposta alle esigenze del senatore De Bertoldi, sottolinea che le varie procedure formali previste per la seduta di domenica renderanno sicuramente compatibile l'orario richiesto dal senatore De Bertoldi con quello di inizio delle votazioni.

Prende atto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*).

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del Presidente di convocare una nuova seduta per domenica 8 maggio alle ore 18,30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a convocarsi alle ore 18,30 di domenica 8 maggio.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2564

Art. 10

**10.0.62 (testo 2)**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 10-*bis.***

*(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)*

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è apportata la seguente modificazione:

*a)* al comma 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia."».

**10.0.75 (testo 2)**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 giugno 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.»

Art. 25

**25.1 (testo 2)**

Cioffi, Fede, Coltorti, Dell'Olio

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti parole: ", anche se oggetto di concessioni**,** comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";

0a-*bis*) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti parole: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate";

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni."

Art. 31

**31.0.16 [già 31.8 (testo 2)]**

Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett.f) della legge 8 novembre 2000, n.328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n.184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n.145.»

Art. 37

**37.0.20 (testo 2)**

Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."»

# 1.3.2.1.14. 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 14 (pom.) dell'08/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE**
**6ª (Finanze e tesoro)**
**10ª (Industria, commercio, turismo)**
DOMENICA 8 MAGGIO 2022
**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*
D'ALFONSO

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 18,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il presidente D'ALFONSO comunica che sono stati presentati gli emendamenti di coordinamento dei relatori Coord. 1 e Coord. 2, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2), 5.0.15 (testo 2), 5.0.23 (testo 2) (già 37.0.44), 5.0.24 (testo 2), 6.0.9 (testo 2), 7.6 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2), 8.29 (testo 2), 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (già 8.48 (testo 2)), 10.0.30 (testo 2), 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 2), 10.0.32 (testo 3), 10.0.63 (testo 2), 10.0.71 (testo 3), 10.0.74 (testo 2), 10.0.74 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.75 (testo 3), 10.0.77 (testo 2), 10.0.99 (testo 2), 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2), 10.0.107 (già 23.0.15 (testo 2)), 12.0.8 (testo 2), 12.0.22 (testo 2), 12.0.23 (testo 3), 12.0.23 (testo 4), 12.0.24 (testo 2), 12.0.26 (testo 2), 12.0.26 (testo 3), 12.0.32 (testo 2), 12.0.44 (testo 2), 13.0.5 (testo 2), 13.0.6 (testo 2), 13.0.8 (testo 2), 13.0.8 (testo 3), 17.1 (testo 3), 17.0.19 (testo 2), 19.0.6 (testo 2), 19.0.8 (testo 4), 19.0.9 (testo 2), 20.0.6 (testo 2), 21.0.15 (testo 2), 22.2 (testo 2), 22.0.19 (testo 2), 22.0.54 (testo 4), 22.0.63 (già 11.52 (testo 2)), 23.0.14 (testo 2), 25.1 (testo 3), 28.5 (testo 2), 28.8 (testo 2), 28.9 (testo 2), 29.2 (testo 2), 29.3 (testo

2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2), 30.2 (testo 2), 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2), 31.1 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.3 (testo 3), 31.0.1 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.7 (testo 2), 31.0.8 (testo 2), 31.0.15 (testo 2), 31.0.17 (già 31.15 (testo 2)), 32.8 (testo 2), 32.0.3 (testo 2), 32.0.3 (testo 3), 34.9 (testo 2), 34.10 (testo 2), 36.21 (testo 2), 36.27 (testo 3), 37.0.5 (testo 2), 37.0.8 (testo 2), 37.0.10 (testo 2), 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2) e 37.0.50 (testo 2), pubblicati in allegato.
Comunica altresì che l'emendamento 18.46 è stato riformulato in un testo 2, aggiuntivo all'articolo 18 ed è stato ridenominato 18.0.19 (già 18.46 testo 2)) e pubblicato in allegato. L'emendamento 31.13 è stato riformulato in un testo 2 recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31; conseguentemente assume la nuova denominazione di 31.0.18 (già 31.13 (testo 2)) ed è pubblicato in allegato.
Informa che sono stati ritirati gli emendamenti 10.6, 10.0.33 e 12.0.23 (testo 3).
Informa inoltre che il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma al subemendamento 25.1000/1.

Il PRESIDENTE avvisa che l'elenco delle riformulazioni potrà completarsi o meno nel corso della giornata.

Il senatore BARBARO (*FdI*) conferma che alcune proposte del Gruppo di Fratelli d'Italia sono in fase di ultimazione.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), dopo aver richiamato il contenuto dell'intervento svolto in occasione della seduta del 5 maggio, chiede delucidazioni sull'andamento dei lavori.

La senatrice FATTORI (*Misto*) lamenta le difficoltà dei senatori di opposizione del Gruppo Misto nel seguire l'evolversi dei lavori delle Commissioni, nonché l'andamento delle interlocuzioni in corso sugli emendamenti da riformulare. Chiede quindi al Presidente di farsi carico delle esigenze di tutti i senatori, a prescindere dal Gruppo di appartenenza.

Il PRESIDENTE assicura che terrà conto della sollecitazione appena pervenuta.
Sospende quindi la seduta, in attesa dei pareri della Commissione bilancio.

*La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 23,35.*

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sugli emendamenti riformulati dei Gruppi.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive, insieme ai senatori Alessandrini e Rufa, gli emendamenti presentati da altri senatori del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE, per economicità dei lavori, propone alle Commissioni di avviare un esame degli emendamenti considerati prioritari e sui quali è emersa una valutazione favorevole del Governo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) raccomanda al Presidente una gestione ordinata della seduta, senza accelerazioni in sede di voto, concedendo attenzione ai lavori del Parlamento, che è mancato invece da parte di alcuni Ministeri nelle sedi istruttorie.

Si associa il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), che trasforma l'emendamento 18.0.19 in un ordine nell'ordine del giorno G/2564/29/6 e 10, pubblicato in allegato.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) sottolinea che Fratelli d'Italia ha accettato un accordo politico con il Governo e la maggioranza su quattro emendamenti e un ordine del giorno. Chiede quindi che quegli emendamenti non abbiano abbinati identici emendamenti di altri Gruppi per dare maggiore rilevanza e

forza al risultato raggiunto da un Gruppo di opposizione.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) contesta la richiesta appena espressa, che se venisse avanzata anche da altri senatori limiterebbe, di fatto, l'attività emendativa dei senatori sui medesimi argomenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ribadisce la propria richiesta, citando gli emendamenti 20.0.5, 12.0.8, 2.10 e 37.0.50: l'iniziativa politica in tal caso deve essere totalmente lasciata al proprio Gruppo, pena la decadenza di qualsiasi accordo; in tale ipotesi, preannuncia la richiesta di esaminare tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE rileva l'importanza politica del tema sollevato.

La senatrice BERNINI (*FIBP-UDC*) chiarisce di non aver condotto trattative politiche che prevedessero anche la concessione di priorità alle opposizioni. Anticipa quindi che eventuali emendamenti di Forza Italia identici a quelli del Gruppo di Fratelli d'Italia non verranno ritirati.

Si associa il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*).

Il sottosegretario FRENI illustra le modalità operative delle interlocuzioni con i Gruppi.

Il PRESIDENTE conferma che il tema della esclusività non è stato oggetto di trattativa politica ed è stato sollevato solo in questa sede.
In attesa del parere della Commissione bilancio sospende quindi la seduta, sollecitando i Gruppi a comporre le diverse sensibilità, senza perdere di vista l'obiettivo di poter concludere l'esame del decreto.

*La seduta, sospesa alle ore 00,00, riprende alle ore 00,20.*

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della 5a Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MARINO (*IV-PSI*), il PRESIDENTE avverte che le votazioni avranno ad oggetto gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio si è espressa con parere non ostativo, ovvero condizionato a riformulazioni. Su tutti gli altri auspica che i presentatori - come da intese - non insistano per la votazione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.0.1000, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.1000, posto ai voti, è approvato, risultando quindi assorbito l'emendamento 38.1000.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 2.10 (testo 2), in identico testo, che viene sottoscritto dal senatore CALANDRINI (*FdI*), 2.0.4 (testo 2) e 5.0.15 (testo 2), in identico testo agli emendamenti 5.0.13 (testo 2) e 5.0.14 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.23 (testo 2), identico all'emendamento 5.0.25 (già 10.0.87 (testo 2)), sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione.

Il presidente D'ALFONSO (*PD*), preso atto del parere espresso dal rappresentante del Governo, chiarisce che l'emendamento consente al gestore del deposito di proseguire per un anno l'attività, fino al ripristino dei requisiti richiesti, tenuto soprattutto conto che l'emergenza da Covid-19 ha impedito di raggiungere tali requisiti quantitativi; del resto il nulla osta della Commissione bilancio esclude che esso sia oneroso.

L'emendamento 5.0.23, identico all'emendamento 5.0.25 (già 10.0.87 (testo 2)), messo in votazione, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.24 (testo 2) (già 33.0.5), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), l'emendamento 5.0.24 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1000 è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.2000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2000 è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.10, sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Messo ai voti, l'emendamento 6.0.10, in testo identico all'emendamento 6.0.9 (testo 2) e 8.29 (testo 2), è accolto.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 7.6 (testo 2), 7.8 e 7.0.1 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.0.22 (testo 2), sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione.

Messo in votazione, l'emendamento 7.0.22 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2) e 10.0.63 (testo 2), posti ai voti in testo identico, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.0.40 (già 28.0.8), sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto contraria, a nome del Gruppo, del presidente GIROTTO (*M5S*), l'emendamento 7.0.40 (già 28.0.8), posto ai voti, risulta accolto.

Il PRESIDENTE propone di passare alla votazione dell'emendamento 22.0.54 (testo 4), che affronta la questione del sostegno finanziario alle imprese analoga a quella degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole, confermando l'accordo raggiunto in maggioranza.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 21.0.18 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 22.0.54 (testo 4).

L'emendamento 22.0.54 (testo 4), identico agli emendamenti 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (già 8.48 (testo 2)) e 21.0.18 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.30 (testo 3), identico agli emendamenti 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4) e 10.0.107 (già 23.0.15 (testo 2)), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.30 (testo 3), identico agli emendamenti 10.0.107 (già 23.0.15 (testo 2)), 10.0.32 (testo 3) e 10.0.74 (testo 4), è approvato.

Anche in mancanza di un parere espresso dalla Commissione bilancio, il relatore FENU (*M5S*) chiede la votazione degli emendamenti 10.3 e 10.5, che assumono grande rilevanza politica per il Movimento 5 Stelle.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene che tale richiesta, motivata esclusivamente da esigenze politiche, rappresenti una forma di scorrettezza nei confronti delle altre forze di maggioranza, nel contesto degli accordi di metodo e di merito raggiunti tra i Gruppi.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), che considera legittima la richiesta del relatore Fenu, chiede che si apra uno spazio di dibattito politico, che finora è mancato, sui temi più delicati in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, gli emendamenti 10.3 e 10.5 vengono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.71 (testo 3).

Il senatore COMINCINI (*PD*) riformula l'emendamento 10.0.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 10.0.71 (testo 3).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.71 (testo 3), identico all'emendamento 10.0.9 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.77 (testo 2), identico all'emendamento 10.0.75 (testo 3).

Il senatore FENU (*M5S*) riformula l'emendamento 10.0.76 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 10.0.77 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.77 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.75 (testo 3) e 10.0.76 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.95 (già 20.0.12), è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.0.99 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2) e 10.0.103 (testo 2), sui quali i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Messo in votazione, l'emendamento 10.0.99 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2) e 10.0.103 (testo 2), è accolto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 10.0.105 (già 37.0.4), è approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 10.0.106.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 22.0.63 (già 11.52 (testo 2)), identico all'emendamento 22.0.33, posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.8 (testo 2), al quale aggiunge la firma il senatore CALANDRINI (*FdI*).

Posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 12.0.8 (testo 2), cui aggiungono la firma il presidente D'ALFONSO (*PD*) e il senatore CALANDRINI (*FdI*), è approvato.

Il PRESIDENTE registra il rilievo dell'emendamento in relazione a tutti gli ambiti nei quali il mancato adempimento dei professionisti causa Covid potrebbe avere effetti sui contribuenti, così come su altri operatori economici la cui attività è certificata o validata da atti dei professionisti.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita un approfondimento del Governo sull'emendamento 12.0.11, che a suo parere non comporta oneri per il bilancio dello Stato. Si dichiara disponibile al confronto se accantonato.

L'emendamento 12.0.11 viene accantonato.

L'emendamento 12.0.22 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.23 (testo 4), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e DE BERTOLDI (*FdI*), l'emendamento 12.0.23 (testo 4), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.26 (testo 3), sottoscritto, su indicazione della senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), da tutti i senatori del Gruppo di Forza Italia, identico all'emendamento 12.0.24 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, del senatore FENU (*M5S*), l'emendamento

12.0.26 (testo 3), identico all'emendamento 12.0.24 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 12.0.32 (testo 2), previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), e 12.0.44 (testo 2) (già 36.0.23), posti separatamente ai voti, sono accolti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ritira l'emendamento 9.1 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Posti ai voti in testo identico, gli emendamenti 13.0.5 (testo 2), sottoscritto dal senatore COMINCINI (*PD*), e 13.0.6 (testo 2), sui quali i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.0.8, riformulato in un testo 3 in ossequio al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) dichiara di non condividere tale parere.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 13.0.8 (testo 3), di identico contenuto all'emendamento 13.0.3 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 17.1 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2564/37/6 e 10, cui aggiunge la firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 17.0.19 (testo 2), 19.6, 19.0.6 (testo 2), identico a 19.0.9 (testo 2), sono accolti.

Il presidente D'ALFONSO, dando risalto al tenore sostanziale delle disposizioni, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 19.0.8 (testo 4), fa presente che il prima comma è sostanzialmente identico agli emendamenti 20.0.3 e 20.0.5, mentre i commi 3 e 4 sono identici all'emendamento 20.0.6 (testo 2). Ferma restando la necessaria opera di coordinamento con l'emendamento 12.0.26 (testo 2) già approvato, dichiara che sarà posto in votazione prima l'emendamento 19.0.8 riformulato in un testo 5, privo del comma 1, e poi gli emendamenti 20.0.3 e 20.0.5, in identico contenuto, e l'emendamento 20.0.6 riformulato in un testo 3, recante le disposizioni del comma 2.

Su tale proposta concordano i senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e TOFFANIN (*FIBP-UDC*), apprezzando la sensibilità per le diverse posizioni dei Gruppi.

Le Commissioni riunite convengono.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 19.0.8 (testo 5), pubblicato in allegato; successivamente gli emendamenti 20.0.3 e 20.0.5, in testo identico, e l'emendamento 20.0.6 in testo 3, pubblicato in allegato.

A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 20.0.10, 21.0.15 (testo 2), 22.0.47, 22.0.51, identico all'emendamento 22.0.19 (testo 2) pubblicato in allegato, e 23.36, identico agli emendamenti 23.34 e 23.35, sui quali i RELATORI e il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprimono parere favorevole, sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 23.0.14.

Su richiesta della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), il senatore FENU (*M5S*) ne spiega la *ratio*, dopo averlo sottoscritto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 23.0.14 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 23.0.31, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 24.1000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole, messo in votazione, è accolto.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 25.1 (testo 3), messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 25.1000, sul quale il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole, messo in votazione, è approvato.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 28.5 (testo 2), sottoscritto dal senatore COMINCINI (*PD*), identico agli emendamenti 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11 e 28.12, e successivamente l'emendamento 28.9 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'emendamento 29.1000, messo ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 29.2 (testo 2).

Il senatore COLLINA (*PD*) riformula l'emendamento 29.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 29.2 (testo 2). Analogamente sono riformulati gli emendamenti 29.5 e 29.6.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 29.2 (testo 2), identico agli emendamenti 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2) e 29.6 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 29.0.2, messo in votazione, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 30.2 (testo 2).

Il presidente D'ALFONSO (*PD*) riformula l'emendamento 30.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 30.2 (testo 2). Analogamente è riformulato l'emendamento 30.3 (testo 2).

L'emendamento 30.2 (testo 2), identico agli emendamenti 30.3 (testo 2) e 30.4 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli

emendamenti 31.1 (testo 2) e 31.3 (testo 3), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il senatore LANZI (*M5S*) riformula l'emendamento 31.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 31.0.1 (testo 2).

L'emendamento 31.0.1 (testo 2), identico agli emendamenti 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17 e 31.0.18, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 31.0.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 31.0.7 (testo 2).

L'emendamento 31.0.7 (testo 2), identico all'emendamento 31.0.8 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Espresso parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sull'emendamento 31.0.15 (testo 2), il presidente D'ALFONSO (*PD*), presentatore dell'emendamento, fa presente che la previsione di un incentivo alla fusione di città di medie dimensioni - oltre ad essere innovativa nel solco della migliore programmazione urbanistica di stampo europeo - offre una strumentazione giuridico-istituzionale a processi aggregativi ordinati e funzionali alla resilienza economica di territori già messi in difficoltà dalla pandemia e dalla crisi economica derivante anche dalla guerra in Ucraina.

Posto ai voti l'emendamento 31.0.15 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emendamenti 32.7, sottoscritto dal senatore LANZI (*M5S*), 32.8 (testo 2) e 32.0.1, identico all'emendamento 32.0.2, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) rileva polemicamente l'onerosità di alcuni emendamenti approvati, stante la richiesta del Governo di non insistere su iniziative onerose. Chiede quindi al Governo se, al contrario di quanto affermato in altra seduta, siano state individuate successivamente delle risorse per l'esame parlamentare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma quanto affermato in precedenza, ossia che non vi sono risorse aggiuntive rispetto alle poste di bilancio a disposizione del Parlamento. Evidenzia poi che alcuni emendamenti trovano la loro copertura nelle dotazioni a legislazione vigente dei singoli Ministeri.

A seguito di distinte votazioni sono quindi approvati, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 32.0.3 (testo 3) e 34.9 (testo 2), identico all'emendamento 34.10 (testo 2).

Previo parere favorevole del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, gli emendamenti 35.1000 e 35.2000, messi separatamente ai voti, sono approvati.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 36.17 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 36.16 (testo 2).

Analogamente la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 36.21 in un testo 2.

L'emendamento 36.16 (testo 2), identico agli emendamenti 36.17 (testo 2) e 36.21 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, messo ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, i commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'emendamento 36.27 (testo 3). Rileva altresì che sul comma 2-*ter* la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 36.27 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato, anche in ossequio al parere espresso dalla 5a Commissione, che posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA è approvato.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 36.28 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 36.30.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 36.30, sottoscritto dal senatore COLLINA (*PD*), identico all'emendamento 36.28 (testo 3), messo in votazione, è accolto.

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, sono posti ai voti e approvati gli emendamenti 36.0.3, 37.21, identico agli emendamenti 37.8 (testo 2) pubblicato in allegato, 37.20 e 37.22, 37.47, 37.0.8 (testo 2) pubblicato in allegato, identico all'emendamento 37.0.10 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), identico agli emendamenti 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2) pubblicato in allegato, 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2) e 37.0.26 (testo 2).

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver ritirato gli emendamenti 37.0.15 e 37.0.16 per trasformarli in ordini del giorno, n. G/2564/27/6 e 10 e n. G/2564/28/6 e 10 pubblicati in allegato. Sollecita quindi il Governo a pronunciarsi in proposito.

Il sottosegretario FRENI dichiara la disponibilità, chiarendo che la questione trattata dagli ordini del giorno è già stata disciplinata in un decreto-legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

Gli emendamenti 37.0.36, identico all'emendamento 37.0.5 (testo 2), e 37.0.50 (testo 2), sottoscritto dal senatore CALANDRINI (*FdI*), posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, sono approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento al disegno di legge di conversione X1.1, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole, volto a fare salvi gli effetti del decreto-legge n. 38 abrogato. Posto ai voti, è approvato.

Vengono poi separatamente poste ai voti le proposte Coord. 1 e Coord. 2, volte ad effettuare meri interventi di correzione formale, pubblicate in allegato, sulle quali il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole. Sono accolte.
Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dalla proposta 10.3.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*), nell'illustrare le finalità dell'emendamento, contesta la scelta di destinare parte delle risorse finalizzate alle bonifiche collegate all'attività del siderurgico di Taranto a favore all'attività produttiva di Acciaierie d'Italia, quando peraltro il Governo avrebbe potuto individuare altre fonti di finanziamento a favore dell'azienda. Tale scelta, infatti, è del tutto incomprensibile a fronte delle sofferenze patite dal territorio colpito dall'inquinamento. Ricorda, in

proposito, le recenti sentenze di condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per violazione del diritto alla salute dei cittadini di Taranto. Infine, ne chiede la votazione.

La relatrice per la 10a Commissione, senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), esprime parere contrario.
Il relatore per la 6a Commissione, senatore FENU (*M5S*), si rimette alle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario.

Il PRESIDENTE chiede ai proponenti se, alla luce dei pareri espressi, intendano insistere sulla votazione.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) conferma la richiesta di voto.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottolinea la rilevanza del tema interessato dall'emendamento, evidenziando politicamente la contraddittorietà del comportamento del Movimento 5 Stelle, che chiede la votazione su un emendamento sul quale vi è la contrarietà del Governo facendo pesare l'onere di garantire la maggioranza sugli altri partiti che ne fanno parte. Chiede quindi senso di responsabilità e di rinviare ad altra sede la discussione sul tema, senza procedere al voto.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) considera ingiustificato che il Governo possa essere battuto in ambito parlamentare su una proposta di parte su cui non c'è convergenza politica delle forze di maggioranza. Nel caso in cui tuttavia, questo dovesse accadere, allora si porrebbe l'esigenza di una valutazione politica complessiva. Invita quindi al ritiro dell'emendamento e propone di affrontare il tema in un altro provvedimento.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*), a supporto della richiesta avanzata, chiarisce che il Parlamento ha il diritto di svolgere liberamente la propria funzione legislativa. Nello specifico il Movimento sostiene con ragioni politiche la proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 perché la fonte di finanziamento dell'attività produttiva del siderurgico è sbagliata e va individuata altrove.

La senatrice BERNINI (*FIBP-UDC*) condivide le argomentazioni del senatore Di Piazza sulla funzione legislativa del Parlamento, tuttavia rileva la particolarità della situazione politica corrente, che probabilmente non si verificherà nella prossima legislatura, con un Governo sostenuto da una maggioranza molto eterogenea, che è sempre in bilico su alcune questioni importanti e non condivise. Non contesta dunque il contenuto dell'emendamento, ma ne chiede il ritiro in assenza di una attività di coordinamento tra le forze politiche che compongono la maggioranza, al termine di una seduta nella quale ogni sforzo è stato indirizzato a comporre le diverse esigenze dei Gruppi.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) esprime un giudizio negativo sulla scelta del Governo su un tema così complesso e delicato, che coinvolge direttamente la popolazione di Taranto. A suo parere, il dibattito non è terminato e occorre rispondere al diritto alla salute dei cittadini, portando avanti il lavoro delle bonifiche ambientali: l'articolo 10 contiene una disposizione fortemente contestata e che ha un presupposto errato. Già in passato alla Camera era emersa una posizione contraria. È possibile esprimerla anche in Senato sul decreto in esame, senza alcuna posizione ideologica. Il voto può anche rappresentare una indicazione al Governo affinché individui le risorse altrove, non toccando quelle destinate alle bonifiche, che non sono mai sufficienti.

Il presidente GIROTTO ricorda il voto espresso alla Camera e sostiene la fondatezza delle ragioni a supporto della richiesta del proprio Gruppo.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) interviene a difesa delle prerogative del Parlamento e dei

singoli senatori in materia legislativa.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) non trova anomala la richiesta di voto avanzata, che potrebbe anche essere un modo per riappropriarsi delle funzioni parlamentari, legislative, di indirizzo e di controllo, che lentamente sono state fortemente limitate, con risultati negativi. Il tema quindi non tocca solo l'acciaieria di Taranto, ma indirettamente anche il rapporto tra Governo e Parlamento, sbilanciato ormai a favore del primo.
Anticipa infine che chiederà la votazione anche dell'emendamento 23.0.31.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 10.3.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede una breve sospensione.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) richiama l'attenzione sulla procedura di voto indetta dal Presidente.

Il PRESIDENTE invita i senatori Segretari a prepararsi per il conteggio dei voti espressi.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) insiste nella richiesta di sospensione.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 2,10, riprende alle ore 2,20.*

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 10.3, che risulta respinto, dopo conteggio da parte dei senatori Segretari. Il PRESIDENTE registra la parità dei voti espressi.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 10.5 e, dopo intervento della senatrice BERNINI (*FIBP-UDC*), lo ritira.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) contesta il parere contrario del Ministero della giustizia sull'emendamento 23.0.31, che riguarda procedure di appalti tra privati, probabilmente perché non è stato condotto il necessario approfondimento. Ne chiede quindi la votazione.

Il PRESIDENTE condivide la portata della proposta del senatore Marino e sollecita il Governo a esprimersi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che alcuni rilievi avevano natura puramente formale. Comunque, chiede di affrontare il tema con un ordine del giorno, sul quale anticipa l'orientamento favorevole del Governo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ritira dunque l'emendamento 23.0.31 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/2564/43/6 e 10.

I senatori RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenziano la portata, rispettivamente, degli emendamenti 12.0.11 e 12.0.16, tra loro identici.

Il PRESIDENTE li invita a trasformarli in ordini del giorno.

I senatori RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) accolgono l'invito del Presidente, ritirano gli emendamenti e ne preannunciano la trasformazione in ordini del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che sono da considerarsi respinti tutti i restanti emendamenti non oggetto di specifico esame da parte delle Commissioni riunite.
Avverte inoltre che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero risultanti dalla trasformazione di emendamenti in corso di seduta.
Comunica quindi che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2564/20/6 e 10 e G/2564/21/6 e 10, pubblicati in allegato, derivanti, rispettivamente, dal ritiro e dalla trasformazione degli emendamenti 1.25 e 31.19. Rende noto altresì che i relatori hanno presentato l'ordine del giorno G/2564/22/6 e 10, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2564/1/6 e 10, purché siano espunti l'ultima premessa e il primo impegno.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*), dopo aver sottoscritto l'ordine del giorno G/2564/1/6 e 10, non accoglie la riformulazione proposta.

Il sottosegretario FRENI dichiara poi di accogliere gli ordini del giorno G/2564/2/6 e 10, G/2564/4/6 e 10, G/2564/6/6 e 10 (sottoscritto dalla senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*)), G/2564/8/6 e 10, G/2564/9/6 e 10, G/2564/18/6 e 10, G/2564/19/6 e 10, G/2564/21/6 e 10 e G/2564/22/6 e 10.
Con riferimento all'ordine del giorno G/2564/3/6 e 10, propone una riformulazione dell'impegno volta a sostituire le parole: "con destinazione" con le seguenti: "attribuendo idonee risorse finanziarie a copertura dei costi relativi all'adeguamento strutturale e tecnologico, al personale necessario e ai costi di funzionamento, al fine di destinarla a".

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) recepisce la proposta di modifica e riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2564/3/6 e 10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario FRENI.

Quanto agli ordini del giorno G/2564/5/6 e 10, G/2564/7/6 e 10, G/2564/10/6 e 10, G/2564/11/6 e 10, G/2564/12/6 e 10, G/2564/13/6 e 10, G/2564/14/6 e 10, G/2564/16/6 e 10, G/2564/17/6 e 10 e G/2564/20/6 e 10, il sottosegretario FRENI dichiara di accoglierli purché, nei rispettivi impegni al Governo, siano aggiunte le parole "a valutare l'opportunità di".

I proponenti degli ordini del giorno G/2564/5/6 e 10, G/2564/7/6 e 10, G/2564/10/6 e 10, G/2564/11/6 e 10, G/2564/12/6 e 10, G/2564/13/6 e 10, G/2564/14/6 e 10, G/2564/16/6 e 10, G/2564/17/6 e 10 e G/2564/20/6 e 10, recependo l'invito del Sottosegretario, li riformulano in testi 2, pubblicati in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario FRENI.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2564/15/6 e 10, il sottosegretario FRENI propone una riformulazione nell'impegno al Governo volta a sopprimere le parole da: "anche prevedendo" fino a: "finalità del concorso".

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2564/15/6 e 10 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario FRENI.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2564/30/6 e 10 (già 1.1), G/2564/31/6 e 10 (già 7.0.8), G/2564/32/6 e 10 (già 7.0.10), G/2564/33/6 e 10 (già 7.0.12), G/2564/34/6 e 10 (già 9.1), G/2564/35/6 e 10 (già 12.0.11), G/2564/36/6 e 10 (già 12.0.16), G/2564/37/6 e 10 (già 17.1 testo 3), G/2564/38/6 e 10 (già 18.0.11), G/2564/39/6 e 10 (già 21.8), G/2564/40/6 e 10 (già 22.2 testo 2), sottoscritto anche dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), G/2564/41/6 e 10 (già 22.0.41), cui aggiungono la firma i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) ed ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), G/2564/42/6 e 10 (già 22.0.46),

G/2564/43/6 e 10 (già 23.0.31), G/2564/44/6 e 10 (già 1.0.1000/2) e G/2564/45/6 e 10 (già 7.0.34).

Il sottosegretario FRENI accoglie i citati ordini del giorno.

Si passa al conferimento del mandato al Relatore.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, con le modifiche apportate, chiedendo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) stigmatizza le modalità con cui hanno proceduto le Commissioni riunite, in quanto non è stato dato a tutte le forze politiche il tempo necessario per la valutazione delle riformulazioni. Sollecita vivamente la Presidenza a evitare il ripetersi di episodi analoghi.

*La seduta termina alle ore 2,50.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2564

**G/2564/3/6 e 10 (testo 2)**

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

a Legnano, provincia di Milano, in viale Cadorna, esiste la Caserma Cadorna, grande area demaniale, oggi dismessa dall'uso militare;

il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha l'opportunità di dare corso ad una importante riorganizzazione della formazione dei nuovi Vigili del Fuoco, aggiungendo allo storico complesso delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, anche un polo didattico di formazione al Sud e nel Nord Italia;

tenuto conto che:

il complesso della dismessa caserma Garibaldi di Legnano ha tutte caratteristiche per potere assolvere alla funzione di Polo didattico del Nord Italia per la formazione dei Vigili del Fuoco;

all'interno del complesso può agevolmente trovare collocazione anche un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in sostituzione di strutture oggi non più adeguate alle mutate esigenze di soccorso sul territorio;

l'ampiezza del complesso consente inoltre la costruzione di adeguate strutture civili atte all'accoglienza residenziale dei vigili del fuoco, esigenza più volte sollecitata da tutte le rappresentanze sindacali e sostenuta, recentemente, anche dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la sua utilità nel consentire di colmare lacune di organico, spesso causate nel territorio dell'Alto milanese e del Varesotto, proprio dalla difficoltà nel trovare una soluzione residenziale per i neo formati Vigili del Fuoco;

questo progetto potrebbe diventare un esempio di rigenerazione di territorio dismesso e ampliamento qualitativo del servizio svolto dai Vigili del fuoco, esempio da esportare poi anche in altre realtà del Paese.

impegna il Governo:

a considerare l'utilità di dare corso a un progetto di riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Legnano, attribuendo idonee risorse finanziarie a copertura dei costi relativi all'adeguamento strutturale e tecnologico, al personale necessario e ai costi di funzionamento, al fine di destinarla a centro di formazione dei Vigili del fuoco, Polo Nord Italia, strutture residenziali per i Vigili del fuoco/forze dell'ordine/polizia Penitenziaria e nuovo distaccamento operativo per i vigili del fuoco, in sostituzione di vecchie strutture non più adeguate ad un efficiente servizio di soccorso.

**G/2564/5/6 e 10 (testo 2)**

Boccardi, Gallone

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'impatto del conflitto tra la Federazione Russa e le Repubblica Ucraina sta' avendo notevoli ripercussioni negative non solo dal punto di vista umanitario ed economico, ma anche sotto il profilo delle conseguenze socio-pedagogiche che molti bambini e ragazzi ucraini in età scolare stanno subendo;

nel corso di queste ultime settimane, alcuni istituti scolastici tramite i loro dirigenti, hanno sostenuto l'esigenza di consentire a molti ragazzi lontani dalla propria patria di potersi, «ricongiungere virtualmente» con i loro docenti di riferimento attraverso modalità telematiche che possano consentire loro di svolgere qualche ora in didattica a distanza in lingua Ucraina e completare, sia pur nell'assoluta precarietà, i percorsi scolastici intrapresi nel corso dell'anno;

in questo quadro, sarebbe necessario, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che ciascun istituto di ogni ordine e grado possa mettere a disposizione dei studenti ucraini rifugiati in Italia, ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quella di residenza;

contestualmente, sarebbe opportuno che in sede europea si assumessero iniziative utili, anche coinvolgendo il Ministero dell'Istruzione ucraino, al fine di garantire una risposta coordinata e solidale agli studenti ucraini nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell'accoglienza e della continuità educativa;

la didattica a distanza oltre a essere uno strumento utile a garantire la continuità del percorso scolastico in una fase di emergenza come quella attuale, contribuirebbe sotto il profilo psicologico, ad attenuare il senso di vuoto e di smarrimento dovuti al venir meno di luoghi familiari e abitudini;

considerato che:

giova, altresì, considerare che se il trend di arrivo dei profughi e con esso l'accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini, dovessero aumentare, la situazione potrebbe diventare ingestibile per quanto concerne gli spazi e il numero di insegnanti nei vari istituti;

inoltre, non può trascurarsi il rischio legato all'indice dei contagi da Covid, considerato che molti bambini e adulti ucraini non sono vaccinati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, .e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la massima partecipazione degli studenti ucraini alla didattica a di Stanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina e a sollecitare risposte coordinate e solidali anche in sede europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione ucraino, per consentire agli studenti ucraini di concludere l'anno scolastico o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quelle di residenza;

prevedere sin da ora linee di azione e misure di inserimento scolastico in vista dell'anno

scolastico 2022-2023, in relazione alle condizioni che si realizzeranno e al momento in gran parte ignote, per garantire ai bambini ucraini di poter proseguire il percorso di studi in attesa della cessazione del conflitto e del ritorno nel proprio Paese.

**G/2564/7/6 e 10 (testo 2)**

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ha introdotto disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati costretti a fuggire dal conflitto;

con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato.

**G/2564/10/6 e 10 (testo 2)**

Girotto, Castaldi, Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi

dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui, a partire dall'estate scorsa, si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A riguardo, il Documento di economia e finanza 2022 elenca le azioni prioritarie intraprese in risposta all'aumento del prezzo del gas e alla crisi Ucraina: accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione mediante il maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e l'aumento delle importazioni di GPL; riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici, la riduzione delle temperature interne agli edifici, l'utilizzo di pompe di calore;

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM(2021) 660 final, «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» viene indicato chiaramente che «la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore»;

gli obiettivi ambientali europei e nazionali, oltre all'attuale situazione geopolitica, in particolare a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, indicano chiaramente la necessità di accelerare rispetto all'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in grado di velocizzare la transizione ecologica in ambito energetico. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito un netto aumento rispetto all'ultimo anno, con il prezzo unico nazionale che ha ampiamente superato i 300 euro/MWh durante il mese di marzo 2022, rispetto ai 60 euro/MWh di marzo 2021. Inoltre, il prezzo PSV (punto di scambio virtuale) del gas ha superato, sempre a marzo 2022, 1,30 euro al metro cubo, a fronte di un prezzo inferiore ai 20 centesimi di euro al metro cubo nel marzo precedente;

tali elevatissimi prezzi necessitano di un'adeguata risposta. Il DEF 2022 conferma, ancora una volta, che la principale azione per fornire tale risposta, soprattutto in un'ottica di medio e lungo periodo, è accelerare il passaggio alle fonti rinnovabili. Perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

a tale ultimo riguardo, al fine di velocizzare la realizzazione di nuovi impianti, occorre garantire che la Commissione tecnica PNRR e PNIEC possa operare con la celerità necessaria;

valutato che:

le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La normativa in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso della Legislatura in corso, in particolare ad opera dei decreti-legge «semplificazioni i» (D.L. 76/2020) e «semplificazioni 2» (D.L. 77/2021). Ulteriori modifiche e integrazioni sono state operate con successivi decreti-legge;

l'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un

nuovo comma 2-*bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto - per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-*bis* al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-*bis* alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di «Commissione Tecnica» PNRR-PNIEC;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 36, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-*ter*, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-*bis* dell'art. 4 del D.Lgs. 28/201i - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

in particolare, viene integrata la disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali. L'ultimo periodo del testo vigente del comma i dell'art. 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**G/2564/11/6 e 10 (testo 2)**

Girotto, Castaldi, Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;

il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-*bis* dell'articolo 4, inserito in sede referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «Ri» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: «la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)»,

impegna il Governo,

al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio «do not significant harm», a valutare l'opportunità di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

**G/2564/12/6 e 10 (testo 2)**

Turco, Di Piazza, Ricciardi, L'Abbate, Croatti

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure e attività relative alla tutela della sicurezza, della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo precise modalità;

considerato che:

recenti studi pubblicati sulla rivista scientifica «Scientific Reports» hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, e diverse neoplasie che colpiscono la cittadinanza che vive nelle aree a ridosso dello stabilimento siderurgico di Ilva;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

nei quartieri Tamburi e Paolo VI in particolare, la ricerca eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Staffe e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una maggiore frequenza di esposizione al fumo passivo (rispettivamente 26,9 per cento e 11,1 per cento, Chi-quadrato valore-p 0,001). È stata, quindi, osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei due metalli, che aumenta il rischio di problemi di attenzione, di comportamento aggressivo, di problemi di esternalizzazione e di problemi sociali in generale;

considerato, inoltre, che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);

tenuto conto che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;

sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalatile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;

evidenziato che:

gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico, PM10 e PM2,5, l'ozono, entrambi riconosciuti come i maggiori responsabili degli effetti sulla salute umana, e il biossido di azoto (NO2),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere, alla luce delle considerazioni in premessa, i valori limite di particolari inquinati Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto (NO2), tenendo presente le linee Guida redatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

**G/2564/13/6 e 10 (testo 2)**

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 del provvedimento in esame interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

considerato che:

il settore delle costruzioni è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia, della guerra e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti;

la Conferenza delle Regioni, già agli inizi di febbraio 2022, ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture. La Conferenza delle Regioni ha elaborato un metodo di aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d'asta che fosse di supporto per gli operatori del settore delle costruzioni e che avesse l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere. Si è proceduto cosi ad individuare un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale, a prevedere un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi e a dare una prima indicazione in merito all'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale. Il contributo della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

valutato che:

l'aumento sconsiderato dei prezzi, di fatto, ha bloccato anche le attività edilizie per la ricostruzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, nonché dei prezzi internazionali dell'energia, affinché tutte le Regioni in cui ricadono i comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 provvedano ad aggiornare i prezzari regionali, allineandoli con quanto contenuto nei prezzari DEI.

**G/2564/14/6 e 10 (testo 2)**

Cioffi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche;

considerato che:

le materie prime critiche (CRM - Criticai Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di vista climatico, porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono, come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

secondo il Comitato economico e sociale europeo, il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle. La Commissione europea stima che la transizione verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.00o posti di lavoro nell'UE entro il 2030;

nel settembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea lo studio «Criticai Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability», dove si evidenzia che il 44% della domanda europea per i singoli materiali viene soddisfatta con importazioni dalla Cina, Turchia e Sudafrica, con un picco drammatico per le terre rare (tra l'86 e il 96%), il niobio dal Brasile (85%), cobalto dal Congo (68%), litio dal Cile (78%). La stessa UE evidenzia la necessità di ridurre drasticamente tale dipendenza;

la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l'Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigionamento globali, anche continuando a collaborare con i partner di tutto il mondo, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle importazioni, rafforzando la circolarità e l'efficienza delle risorse e, in settori strategici, aumentando la capacità di approvvigionamento all'interno dell'UE;

in tale ottica, in ragione del forte avanzamento tecnologico nell'ambito dell'UE, appare evidente la necessità di incrementare il peso geostrategico del Paese, anche attraverso la creazione di un grade hub di innovazione;

l'Italia, come l'Europa, vanta una lunga tradizione di attività estrattive e minerarie. È ricca di aggregati e minerali industriali, ma è meno efficace nello sviluppo di progetti volti all'approvvigionamento di materie prime critiche, anche se esiste un potenziale significativo in tal senso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime critiche primarie, mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;

rafforzare l'approvvigionamento e la trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime;

promuovere la realizzazione di un grande polo di riciclaggio di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche, anche prevedendo la creazione di un'apposita struttura e coinvolgendo le grandi aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia ed industria, al fine di elaborare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle materie prime critiche.

**G/2564/15/6 e 10 (testo 2)**

Piarulli, Di Piazza

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21

marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

considerato che:

già nello scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

proprio l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se scorta, in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'Istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19;

proprio per cercare di sanare le evidenti carenze d'organico, garantendo la continuità didattica, e per offrire nuove opportunità d'inserimento nel mondo della Scuola per giovani e insegnanti precari, dall'allora ministro Azzolina era stato bandito un concorso per docenti delle Scuole secondarie il cui espletamento - come ognun sa - fu ostacolato e rallentato per gli effetti della pandemia, e che si è potuto infine svolgere solo in data 28 marzo u.s., in diverse sedi su territorio italiano;

considerato, inoltre, che:

per l'espletamento delle relative prove era stata prevista l'eliminazione del sistema a «quiz»: la selezione, cioè, basata su un sistema cosiddetto «a crocette», estremamente nozionistico-mnemonico e fortemente aleatorio e penalizzante. Ciononostante, ai sensi di quanto stabilito, nelle more, col decreto numero 73 del maggio 2021, il concorso ha avuto luogo con quiz generalizzato, mediante prova scritta a risposte chiuse computer based prima di una prova orale, nel solco della semplificazione dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta;

ciò, nella fattispecie, ha determinato una elevata e anomala percentuale di respinti, pari alla quasi totalità dei partecipanti, stimata al 9o%, e tale da far emergere dubbi rispetto alla validità e correttezza delle prove, ovvero riguardo alla formulazione dei test e alla modalità di presentazione, entro un sistema di valutazione che, a grandi linee, non sembra certo privilegiare la competenza e l'esperienza dei candidati, svilendone per converso professionalità e capacità;

valutato infine che:

sulla vicenda riguardante il concorso per docenti in particolare, si sono espressi anche il Codacons e l'Associazione per i diritti civili che hanno annunciato una raccolta firme di adesione per un ricorso collettivo al Tar del Lazio diretto a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando bocciati;

è necessario prevedere e promuovere un percorso di formazione dei docenti che, con criteri di selezione adeguati, ne valorizzi a pieno le capacità didattiche, comunicative, relazionali e professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di predisporre, come peraltro annunciato dal Ministro, un diverso e più equo sistema di valutazione nell'ambito del reclutamento dei docenti, valorizzando così realmente le competenze ed evitando innumerevoli possibili contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

**G/2564/16/6 e 10 (testo 2)**

Girotto, Castaldi

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

in particolare, il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1º aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza;

considerato che:

in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni», senza tuttavia specificare cosa si intenda per «indebito». La norma in esame, inoltre, non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

è stata altresì rilevata l'assoluta indeterminatezza circa le variabili oggetto della comunicazione delle imprese all'Autorità. Da un lato, infatti, si ricorda come al comma 3 dell'articolo 37 il decreto in esame preveda che la tassa del 10% non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le c.d. operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti). Il comma 8 tuttavia prevede la comunicazione ad AGCM «del prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente». Sembrerebbe, dunque, che le variabili su cui calcolare il margine che rappresenta la base imponibile non siano le stesse che le medesime imprese devono notificare all'Autorità al fine di consentire la verifica su indebite ripercussioni sui prezzi della tassa;

anche con riguardo al contenuto dei controlli che la Guardia di Finanza dovrebbe porre in essere per conto dell'Autorità, la norma non risulta sufficientemente chiara: da un lato, infatti, essa dispone, al comma 8, che le imprese devono comunicare «il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente»; dall'altro, la medesima disposizione prevede, al comma 9, che la Guardia di Finanza utilizza «anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi»;

secondo l'AGCM appare altresì necessario stabilire in che modo verificare la sussistenza di «indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica». In tale ottica, assume rilievo il fatto che ogni possibile attività di accertamento di un ribaltamento della tassa

sui prezzi non possa prescindere dall'utilizzo di un valore parametrico di margine prezzo/costi oltre il quale si presuma l'avvenuto ribaltamento. La criticità più rilevante relativa ai poteri individuati dal decreto in parola attiene principalmente a tale verifica,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

garantire che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 37 non comporti indirettamente oneri per il consumatore e a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, nonché ad introdurre un obbligo in capo ai soggetti gravati dal contributo solidaristico di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

adoperarsi al fine di superare le criticità sollevate dall'AGCM in sede di audizione, con particolare riferimento alle variabili oggetto di monitoraggio; ii) alla modalità di raffronto dei margini mensili medi con margini presi a riferimento; iii) ai controlli da effettuare nel caso di accertamento di un extra margine mensile rispetto a quello preso a riferimento;

adottare adeguati correttivi volti a garantire la trasparenza delle condotte commerciali e ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto al riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli.

**G/2564/17/6 e 10 (testo 2)**

Ferrari

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 21, reca disposizioni in materia di sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (misure urgenti per la crescita del Paese);

considerato che:

a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stai impiegati per uso agricolo;

nello scenario internazionale, una parte dalla consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;

il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

per tali ragioni, la riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici e la loro sostituzione, ai fini della produzione agricola, con matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili rappresenta una priorità nazionale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione italiana;

gli scarti organici potenzialmente utilizzabili per la produzione di matrici fertilizzanti rinnovabili, impiegati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), e del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue), sono disponibili in ingente quantità, così come sono numerosi i

processi, ad alto tasso di innovazione, che ne consentono un recupero efficiente e virtuoso che, oltre a sostituire i fertilizzanti chimici in agricoltura, consente anche, apportando sostanza organica, di preservare e migliorare la fertilità, la struttura, la ritenzione idrica e la biodiversità del suolo;

l'applicazione dei principi dell'economia circolare all'agricoltura rientra a pieno titolo nelle attività di riciclaggio e recupero di materia promosse a livello europeo con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e recentemente aggiornata e recepita nel 2020 a livello nazionale;

nonostante l'importanza delle disposizioni citate e gli importanti avanzamenti tecnologici che hanno investito il settore, è ancora necessario un cambiamento culturale da parte delle imprese agricole e della popolazione affinché le matrici organiche di scarto vengano considerate una risorsa importante per garantire all'Italia la sovranità e la sicurezza alimentare e la resilienza ai repentini cambiamenti dello scenario globale;

tale cambiamento è rallentato da due potenziali problematiche, vale a dire la mancata stabilizzazione delle matrici, che ne comporta una più marcata variazione di composizione nel tempo, inficiandone la qualità, e le modalità di spargimento attualmente impiegate, che causano la diffusione di miasmi nell'atmosfera, mal sopportati dalle persone residenti nelle aree circostanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere in tutte le sedi opportune, ivi inclusi gli orientamenti espressi dal Piano Strategico Nazionale della PAC, il recupero delle matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili al fine di destinarle all'uso in agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti di origine chimica, prevedendo che esse siano altamente stabilizzate e preferibilmente impiegate mediante iniezione nel terreno, per evitare qualsiasi forma di disagio olfattivo alla collettività e migliorare la sostenibilità ambientale della fertilizzazione a prescindere dal regime normativo cui esse sono soggette.

**G/2564/20/6 e 10 (testo 2)**

Pittella

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2019, n.160 all'articolo 1, comma 630, ha istituito un meccanismo di premialità che garantisce a partire dal 1 gennaio 2021 il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione pari a 0,21 euro per ogni litro di gasolio consumato in tutta Europa - secondo quanto previsto dall'articolo 24-*ter*, comma 2 che rimanda al numero 4 bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - limitatamente alle imprese di trasporto passeggeri e/o merci che impiegano mezzi di categoria pari o superiore a Euro V;

il provvedimento in esame all'articolo 1 ha introdotto una riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione per tutti i veicoli indipendentemente dallo standard di emissioni inquinanti pari a 0,25 euro/l, sospendendo l'applicazione della sopracitata aliquota di accisa per il gasolio commerciale;

il successivo decreto legge recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio 2022 riconosce per le sole imprese di trasporto merci - indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle medesime imprese che impiegano veicoli di categoria pari o superiore a Euro V, reintroducendo nei fatti il già citato meccanismo di premialità;

Tale meccanismo non è stato però reintrodotto per le imprese di trasporto passeggeri indicate

all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, godendo della sola riduzione di accisa di 0,25 euro/l, riscontrano nei fatti un beneficio complessivo di soli 0,036 euro/l per i veicoli di classe ambientale Euro V e Euro VI a fronte di un aumento dei costi del gasolio commerciale ben superiore;

considerato altresì che:

le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, hanno nei fatti visto azzerarsi il beneficio riconosciuto per i veicoli meno inquinanti Euro V ed Euro VI;

l'indiscriminata riduzione dell'aliquota, seppur comprensibile nella presente situazione emergenziale, ha avuto l'effetto di premiare chi continua ad operare servizi con mezzi di categoria Euro III ed Euro IV - esclusi dal recupero delle accise a partire dal 1° gennaio 2021 in un'ottica di maggior sostenibilità e riduzione delle emissioni- andando invece a penalizzare e aziende che hanno investito nel rinnovo delle flotte;

Tale situazione disincentiva le imprese dall'acquisto di nuovo materiale rotabile, e rischia di comportare un aumento del costo dei biglietti per i passeggeri, nonché un taglio dei servizi, con conseguente disincentivo all'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi e relativo aumento dell'inquinamento dovuto alla maggiore circolazione di autovetture private;

impegna il Governo:

in coerenza con gli obiettivi posti dal Green Deal della Commissione Europea e dalla Agenda ONU 2030 in merito alla riduzione delle emissioni di CO2, a valutare l'opportunità di mantenere il meccanismo di premialità per i veicoli meno inquinanti, di categoria pari o superiore a Euro V, utilizzati in attività di trasporto di persone, permettendo loro di poter beneficiare sia della rideterminazione dell'aliquota di accisa di cui al comma 1 del provvedimento in esame, che del rimborso dell'aliquota di accisa sul carburante secondo quanto previsto dall'art 24- ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al correlato numero 4 bis della Tabella A allegata.

**G/2564/20/6 e 10 (già em. 1.25)**

Pittella

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2019, n.160 all'articolo 1, comma 630, ha istituito un meccanismo di premialità che garantisce a partire dal 1 gennaio 2021 il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione pari a 0,21 euro per ogni litro di gasolio consumato in tutta Europa - secondo quanto previsto dall'articolo 24-*ter*, comma 2 che rimanda al numero 4 bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - limitatamente alle imprese di trasporto passeggeri e/o merci che impiegano mezzi di categoria pari o superiore a Euro V;

il provvedimento in esame all'articolo 1 ha introdotto una riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione per tutti i veicoli indipendentemente dallo standard di emissioni inquinanti pari a 0,25 euro/l, sospendendo l'applicazione della sopracitata aliquota di accisa per il gasolio commerciale;

il successivo decreto legge recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 5 maggio 2022 riconosce per le sole imprese di trasporto merci - indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dalle medesime imprese che impiegano veicoli di categoria

pari o superiore a Euro V, reintroducendo nei fatti il già citato meccanismo di premialità;

Tale meccanismo non è stato però reintrodotto per le imprese di trasporto passeggeri indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che, godendo della sola riduzione di accisa di 0,25 euro/l, riscontrano nei fatti un beneficio complessivo di soli 0,036 euro/l per i veicoli di classe ambientale Euro V e Euro VI a fronte di un aumento dei costi del gasolio commerciale ben superiore;

considerato altresì che:

le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, hanno nei fatti visto azzerarsi il beneficio riconosciuto per i veicoli meno inquinanti Euro V ed Euro VI;

l'indiscriminata riduzione dell'aliquota, seppur comprensibile nella presente situazione emergenziale, ha avuto l'effetto di premiare chi continua ad operare servizi con mezzi di categoria Euro III ed Euro IV - esclusi dal recupero delle accise a partire dal 1° gennaio 2021 in un'ottica di maggior sostenibilità e riduzione delle emissioni- andando invece a penalizzare e aziende che hanno investito nel rinnovo delle flotte;

Tale situazione disincentiva le imprese dall'acquisto di nuovo materiale rotabile, e rischia di comportare un aumento del costo dei biglietti per i passeggeri, nonché un taglio dei servizi, con conseguente disincentivo all'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi e relativo aumento dell'inquinamento dovuto alla maggiore circolazione di autovetture private;

impegna il Governo:

in coerenza con gli obiettivi posti dal Green Deal della Commissione Europea e dalla Agenda ONU 2030 in merito alla riduzione delle emissioni di CO2, a mantenere il meccanismo di premialità per i veicoli meno inquinanti, di categoria pari o superiore a Euro V, utilizzati in attività di trasporto di persone, permettendo loro di poter beneficiare sia della rideterminazione dell'aliquota di accisa di cui al comma 1 del provvedimento in esame, che del rimborso dell'aliquota di accisa sul carburante secondo quanto previsto dall'art 24- ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al correlato numero 4 bis della Tabella A allegata.

**G/2564/21/6 e 10 (già em. 31.19)**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha già innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, ha arrecato anche notevoli ricadute negative sul sistema sanitario rispetto alla tutela del benessere degli animali d'affezione al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;

considerato che:

appare necessario che gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina possano essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori e che i proprietari siano tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non siano entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. Occorre poi regolamentare che le associazioni animaliste possano aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza per evitare la possibilità di diffusione della rabbia. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità

competenti, non appena giunti in Italia e gli animali d'affezione, posti immediatamente sotto sequestro e visitati da un veterinario per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia, sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e, giunti in Italia, devono essere immediatamente vaccinati contro la rabbia, tranne nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea. La disciplina può prevedere che l'animale oggetto del sequestro venga affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro; evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici; non accedere ai parchi pubblici, mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione; segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte e, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali; rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario. Appare infine utile prevedere che il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione. Infine, i servizi veterinari ufficiali possono coinvolgere i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre indicazioni di carattere sanitario al fine di gestire e coordinare gli interventi negli ambiti della tutela degli animali d'affezione e della pubblica sicurezza, confermando ai gestori delle compagnie di trasporto l'indicazione di poter accogliere sui loro autoveicoli gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina non entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti, prevenendo in tal modo l'introduzione della rabbia sul nostro territorio con la centralità del ruolo dei Servizi Veterinari Ufficiali.

**G/2564/22/6 e 10**

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premesso che:

i comuni fino a 1000 abitanti destinatari di finanziamenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, risentono, in particolare della carenza strutturale di personale con un incremento degli impegni e adempimenti dovuti al PNRR e alle attività conseguenti ai bonus edilizi;

sarebbe opportuno, al fine di evitare rischiose revoche dei finanziamenti prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34,

impegna il Governo:

con riferimento ai comuni fino a 100 abitanti, ad assumere iniziative volte a prorogare i termini di inizio lavori di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34.

**G/2564/23/6 e 10 (già em. 18.0.19)**

Lannutti, Abate, Moronese, Morra, Angrisani

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022,

n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire nel disegno di legge sulla concorrenza una disposizione del seguente tenore al fine di prevedere che i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, siano esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

**G/2564/24/6 e 10 (testo 2)**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

premesso che,

l'articolo 18, introduce un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca, anche alla luce dell'ulteriore sforzo produttivo a cui le stesse sono chiamate per il prostrarsi della guerra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.

**G/2564/24/6 e 10 (già em. 18.35)**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

premesso che,

l'articolo 18, introduce un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;

il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;

ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti sulle imprese agricole e della pesca, anche alla luce dell'ulteriore sforzo produttivo a cui le stesse sono chiamate per il prostrarsi della guerra,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.

**G/2564/25/6 e 10 (già em. 21.0.12)**

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

premesso che,

il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;

particolare attenzione è rivolta alla promozione della diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, al fine di poter aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi energetici e produttivi;

l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 66 del 2014 per gli imprenditori agricoli in regime di prevalenza è stato introdotto un nuovo sistema di prelievo fiscale relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, stabilendo in ogni caso l'esclusione della « quota incentivo» della tariffa omnicomprensiva dal nuovo regime di tassazione;

l'assenza di una specifica disciplina relativa alle modalità di scorporo della quota incentivo, non soggetta a tassazione, ha dato luogo a innumerevoli contenziosi;

impegna il Governo

ad adottare gli atti necessari affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa omnicomprensiva, la quale non è soggetta a tassazione.

**G/2564/26/6 e 10 (testo 2)**

Bergesio, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premesso che:

la crisi internazionale attualmente in corso nonché l'aumento esponenziale dei costi dell'energia ha penalizzato il settore del trasporto aereo;

gli aeroporti minori, in particolare, erano già stati fortemente penalizzati dalla pandemia da Covid-19 in ragione delle misure di contenimento adottate dalle Autorità, dalla ridotta mobilità di persone, dalle chiusure e dalle restrizioni di viaggio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un adeguato stanziamento di risorse volte ad assicurare la

continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale.

**G/2564/26/6 e 10 [già em. 17.0.23 (testo 2)]**

Bergesio, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premesso che:

la crisi internazionale attualmente in corso nonché l'aumento esponenziale dei costi dell'energia ha penalizzato il settore del trasporto aereo;

gli aeroporti minori, in particolare, erano già stati fortemente penalizzati dalla pandemia da Covid-19 in ragione delle misure di contenimento adottate dalle Autorità, dalla ridotta mobilità di persone, dalle chiusure e dalle restrizioni di viaggio;

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato stanziamento di risorse volte ad assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale.

**G/2564/27/6 e 10 (già em. 37.0.15)**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Faggi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, Atto Senato 2564,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici della crisi ucraina;

considerato che:

la stabilità finanziaria degli enti locali, già provata dal grave impatto economico sulle entrate locali determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è ulteriormente posta a serio rischio a causa dell'aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connesso alla crisi internazionale in atto;

tale pressione è ancor più intensa nei confronti di quegli enti locali che si trovano in situazioni di dissesto finanziario e che debbono garantire continuità all'erogazione dei servizi essenziali contestualmente ad un percorso di riequilibrio finanziario reso ancor più difficile dalla congiuntura economica internazionale;

impegna il Governo

a riconoscere ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario un contributo straordinario che ne agevoli il procedimento di liquidazione della massa debitoria, con specifico riferimento alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**G/2564/28/6 e 10 (già em. 37.0.16)**

Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Salvini, Rossi, De Bonis, Margiotta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, Atto Senato

2564,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici della crisi ucraina;

considerato che:

la stabilità finanziaria degli enti locali, già provata dal grave impatto economico sulle entrate locali determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è ulteriormente posta a serio rischio a causa dell'aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas derivante dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connesso alla crisi internazionale in atto;

tale pressione è ancor più intensa nei confronti di quegli enti locali che si trovano in situazioni di disavanzo finanziario e che debbono garantire continuità all'erogazione dei servizi essenziali;

impegna il Governo

a riconoscere ai comuni capoluogo di regione in disavanzo finanziario un contributo straordinario finalizzato a sostenerne il ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 2020.

**G/2564/29/6 e 10 [già em. 10.0.62 (testo 2)]**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

ad attuare, nel prossimo provvedimento concernente la materia energetica, una disposizione che preveda che le sospensioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 *1*-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 perdano efficacia, in relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso.

**G/2564/30/6 e 10 (già em. 1.1)**

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli, Lannutti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 1.1

**G/2564/31/6 e 10 (già em. 7.0.8)**

Gallone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.8.

**G/2564/32/6 e 10 (già em. 7.0.10)**

Collina

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.10.

**G/2564/33/6 e 10 (già em. 7.0.12)**

Gallone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.12.

**G/2564/34/6 e 10 (già em. 9.1)**

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 9.1.

**G/2564/35/6 e 10 (già em. 12.0.11)**

Ripamonti, Monti, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Montani, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 12.0.11.

**G/2564/36/6 e 10 (già em. 12.0.16)**

Steger, Durnwalder, Laniece

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 12.0.16.

**G/2564/37/6 e 10 [già em. 17.1 (testo 3)]**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 17.1 (testo 3).

**G/2564/38/6 e 10 (già em. 18.0.11)**

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 18.0.11.

**G/2564/39/6 e 10 (già em. 21.8)**

Fattori, De Falco, Abate, Mallegni, Lannutti, Martelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 21.8.

**G/2564/40/6 e 10 [già em. 22.2 (testo 2)]**

Mallegni, Toffanin, Gallone, Steger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 22.2 (testo 2).

**G/2564/41/6 e 10 (già em. 22.0.41)**

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni, Steger, Lannutti, Errani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 22.0.41.

**G/2564/42/6 e 10 (già em. 22.0.46)**

Matrisciano, Pirro, Airola, Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 22.0.46.

**G/2564/43/6 e 10 (già em. 23.0.31)**

Faraone, Marino, D'Alfonso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 23.0.31.

**G/2564/44/6 e 10 (già em. 1.0.1000/2)**

Gallone, Damiani, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ha disposto, dal 22 marzo all'8 luglio 2022, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504):

per la benzina, da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

per il gasolio usato come carburante, da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

tale riduzione ha comportato una svalutazione di 0,25 euro/litro del gasolio e della benzina ad accisa assolta con aliquota normale, in giacenza al 22 marzo 2022, presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione stradale di carburante;

il gasolio per uso agricolo è tassato con un'aliquota pari al 22 per cento di quella ordinaria, al 22 marzo 2022. Si è quindi registrata anche una svalutazione di 0,055 €/litro del predetto carburante in giacenza presso i depositi commerciali;

la svalutazione ha interessato una platea potenziale, censita nell'anagrafica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 1.750 depositi commerciali e di 22.579 impianti di distribuzione stradale di carburanti;

la scadenza del provvedimento comporterà un'uguale rivalutazione del gasolio e della benzina ad accisa assolta in giacenza all'8 luglio 2022, presso i medesimi depositi ed impianti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure di compensazione della minore accisa gravante su gasolio e benzina ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, prevedendo il rimborso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, qualora la giacenza presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione stradale di carburante alla data dell'8 marzo 2022 risulti maggiore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022 e il relativo aggravio di accisa nel caso opposto.

**G/2564/45/6 e 10 (già em. 7.0.34)**

Girotto, Pesco, Lannutti, Fede, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2564 di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 7.0.34.

Art. 2

**2.7 (testo 2) [id. a 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)]**

Toffanin

*Al comma 1, sostituire le parole*: «a titolo gratuito da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

**2.8 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)]**

Pittella

*Al comma 1, sostituire le parole*: «a titolo gratuito da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

**2.9 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.10 (testo 2)]**

Marino

*Al comma 1, sostituire le parole:* «a titolo gratuito da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

**2.10 (testo 2) [id. a 2.7 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2)]**

de Bertoldi, Garnero Santanchè, Calandrini

*Al comma 1, sostituire le parole*: «a titolo gratuito da aziende private» *con le seguenti:* «dai datori di lavoro privati».

**2.0.4 (testo 2)**

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Art. 2* -bis .

*(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)*

Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione. »

Art. 5

**5.0.13 (testo 2) [id. a 5.0.14 (testo 2), 5.0.15 (testo 2)]**

Vallardi, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Art. 5 -bis .*

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

**5.0.14 (testo 2) [id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.15 (testo 2)]**

Gallone, Toffanin

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 5 -bis .*

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione

integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.»

**5.0.15 (testo 2) [id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2)]**

Girotto, Castaldi, Anastasi, Lanzi, Vaccaro, Marco Pellegrini

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

**5.0.23 (testo 2) (id. a 5.0.25 già 10.0.87 testo 2)**

D'Alfonso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".».

**5.0.24 (testo 2)**

Matrisciano, Catalfo

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ricerca e formazione INPS)*

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-*ter*. L'organizzazione e il funzionamento dell'attività di cui al precedente comma è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

**5.0.25 [già 10.0.87 (testo 2) id. 5.0.23 (testo 2)]**

Turco, Ricciardi, Di Piazza

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6

**6.0.9 (testo 2) [id. a 6.0.10 e 8.29 (testo 2)]**

Laus

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6 bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)*

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

Art. 7

**7.6 (testo 2)**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».

*Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono aggiunte le seguenti parole:* "e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21".

**7.0.1 (testo 2)**

Toffanin, Modena, Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole "progetti autorizzati," sono inserite le seguenti "ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)* la parola: "15" è sostituita con: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento'.

Art. 7- ***ter.***

*(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito della programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Art. 7- ***quater.***

*(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.».

**7.0.24 (testo 3) [id. a 7.0.33 (testo 2), 10.0.63 (testo 2)]**

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti, Anastasi, Croatti, Lanzi, Vaccaro, Marco Pellegrini

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW», di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19

del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".»

**7.0.33 (testo 2) [id. a 7.0.24 (testo 3), 10.0.63 (testo 2)]**

Mallegni

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a : "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti:

"Il limite relativo a impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20MW per queste tipologie di impianti".».

Art. 8

**8.29 (testo 2) [Id. a 6.0.10 e 6.0.9 (testo 2)]**

Toffanin

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

**8.0.16 (testo 2) [id. a 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Castaldi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi";

b) alla lettera p-*bis*), le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".»

**8.0.22 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Bottici, Trentacoste, Fede

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

b) alla lettera p-*bis*) le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

**8.0.24 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Laus, Collina

*Dopo l'* **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

b) alla lettera p-*bis*) le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».»

**8.0.25 (testo 3) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m, al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi";

b) alla lettera p-*bis*), le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".»

**8.0.25 (testo 2)**

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti "30 mesi".».

**8.0.39 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Croatti

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

b) alla lettera p-*bis*) le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

**8.0.40 (testo 2) [id. a 8.0.48 (testo 2), id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera m), al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi";

*b)* alla lettera p-*bis*), sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi".»

**8.0.41 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi";

b) alla lettera p-*bis*), le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".»

**8.0.48 (testo 2) [già 8.48, id. a 8.0.40 (testo 2), id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 21.0.18 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Durnwalder, Steger, Laniece

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera m), al primo periodo, sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi";

*b)* alla lettera p-*bis*), sostituire le parole: "24 mesi", con le seguenti: "30 mesi".»

Art. 10

**10.0.9 (testo 2) [id. a 10.0.71 (testo 3)]**

Stefano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

**10.0.30 (testo 3) [id. a 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107]**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

**10.0.30 (testo 2)**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, a decorrere dal 1° novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n.34 del 2020 è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto stipulato, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

2. A decorrere dal 1°gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo121, comma 2, del medesimo decreto-legge n.34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1°gennaio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

**10.0.32 (testo 3) [id. a 10.0.30 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107]**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relative agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**10.0.32 (testo 2)**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relative agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo

decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**10.0.63 (testo 2) [id. a 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2)]**

Gallone

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a : "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti:

"Il limite relativo a "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW", di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20MW per queste tipologie di impianti".»

**10.0.71 (testo 3) [id. a 10.0.9 (testo 2)]**

Briziarelli, Marti, Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Angrisani, Arrigoni, Bruzzone, Candiani, Corrado, Crucioli, D'Alfonso, Doria, Errani, Faggi, Ferrari, Ferrazzi, Fregolent, Ferrero, Gallone, Granato, Moronese, Nugnes, Pazzaglini, Rivolta, Rufa, Testor, Tosato

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

**10.0.74 (testo 4) [id. a 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 3), 10.0.107]**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 10-*bis*

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.».

**10.0.74 (testo 3)**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 10-*bis*

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1º luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentario al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal lº gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 258.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal lº gennaio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.»

**10.0.74 (testo 2)**

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 10-*bis*

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° novembre2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di

qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 500.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.».

**10.0.75 (testo 3) [id. a 10.0.76 (testo 2), 10.0.77 (testo 2)]**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

**10.0.76 (testo 2) [id. 10.0.77 (testo 2), id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.77 (testo 2)]**

Catalfo, Matrisciano, Castaldi, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

**10.0.77 (testo 2) [id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.76 (testo 2)]**

Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle*

*rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

**10.0.99 (testo 2) [id. a 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]**

Faraone, Marino

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 10-*bis*

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.»

**10.0.100 (testo 2) [id. 10.0.99 (testo 2), id. a 10.0.99 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]**

Stefano

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 10-*bis*

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione

dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.»

**10.0.102 (testo 2) [id. a 10.0.99 (testo 2), 10.0.100 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)]**

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui

all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.»

**10.0.103 (testo 2) [id. a 10.0.99 (testo 2), 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2)]**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004". La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b)il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.»

**10.0.107 [già 23.0.15 testo 2, id. a 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4)]**

Marco Pellegrini, Dell'Olio, Santillo, Gallicchio

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi

dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.»

Art. 12

**12.0.8 (testo 2)**

de Bertoldi, Garnero Santanchè, Calandrini

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

**12.0.22 (testo 2)**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*"Art. 12*-bis

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. l'articolo 26, comma 9, de decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-*bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi

tre anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria".

**12.0.23 (testo 4)**

Nannicini, Manca, Sbrollini

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

"Art. 12-*bis*

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

**12.0.23 (testo 3)**

Nannicini, Manca, Sbrollini

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

"Art. 12-*bis*

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Per i redditi derivanti dai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano di ammontare superiore ad euro 500.000, siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica, e il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da assegnare al Dipartimento per lo sport, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

**12.0.24 (testo 2) [id. a 12.0.26 (testo 3)]**

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Faggi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: " 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2024".»

**12.0.26 (testo 3) [id. a 12.0.24 (testo 2)]**

Caligiuri, Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2024".»

**12.0.26 (testo 2)**

Caligiuri, Toffanin, Floris

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

**12.0.32 (testo 2)**

Romano, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

**12.0.44 (testo 2)**

Faraone, Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)*

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: «centralinisti non vedenti» e «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;

b. all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

c. all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

d. all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono. »

Art. 13

**13.0.5 (testo 2) [id. a 13.0.6 (testo 2)]**

Margiotta, D'Arienzo, Comincini

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

**13.0.6 (testo 2) [id. a 13.0.5 (testo 2)]**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.».

**13.0.8 (testo 3) [id. a 13.0.3 (testo 2)]**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13 ***-bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."»

**13.0.8 (testo 2)**

Marino

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13 ***-bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."

Art. 13-*ter*

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

b) laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

2. Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.»

Art. 17

**17.1 (testo 3)**

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto», con le seguenti: «501 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 1 milione di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» con le seguenti: «pari a 501 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

**17.0.19 (testo 2)**

Lanzi, Girotto, Coltorti, Mallegni, Faraone, Collina, Paroli, Ripamonti, Richetti, Santangelo, Santillo, Pirro, Buccarella, Leone, Vanin, Angrisani, Fede, Marco Pellegrini, Guidolin, La Mura, Croatti, Corbetta, Di Girolamo, Mantovani, Gaudiano, Giuseppe Pisani, Romano, Pavanelli, Vaccaro, Anastasi

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17-*ter*.

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis*, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le

tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17-*quater*.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

Art. 18

**18.0.19 [già 18.46 (testo 2)]**

Lannutti, Abate, Moronese, Morra, Angrisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

Art. 19

**19.0.6 (testo 2) [id. a 19.0.9 (testo 2)]**

Naturale, Trentacoste

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12,", sono inserite le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,".».

**19.0.8 (testo 5)**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 19- *bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto

il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

2. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

**19.0.8 (testo 4)**

Taricco

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

3. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

**19.0.9 (testo 2) [id. a 19.0.6 (testo 2)]**

Caligiuri

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19-***bis.***

*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12", sono aggiunte le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Art. 20

**20.0.6 (testo 3)**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".

**20.0.6 (testo 2)**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;"

3. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi".».

Art. 21

**21.0.15 (testo 2)**

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Applicazione del deflusso minimo ecologico)*

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici ed assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle

sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

**21.0.18 (testo 2) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 22.0.54 (testo 4)]**

Conzatti, Marino

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole <<24 mesi>> sono sostituite dalle seguenti <<30 mesi>>.

b) alla lettera p-*bis*) le parole <<24 mesi>> sono sostituite dalle seguenti <<30 mesi>>.

Art. 22

**22.2 (testo 2)**

Mallegni, Toffanin, Gallone

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la commissione di intermediazione richiesta per i servizi erogati in ambito turistico-ricettivo e ricreativo è calcolata sull'imponibile al netto dell'IVA.

8. I documenti fiscali relativi alle operazioni di intermediazione, di cui al comma precedente, riguardanti attività svolte su tutto il territorio nazionale devono recare l'IVA esposta.»

**22.0.19 (testo 2) (id. a 22.0.51)**

Collina

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)*

1. A far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

**22.0.54 (testo 4) [id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2)]**

Boccardi, Toffanin, Damiani, Mallegni, Gallone

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

b) alla lettera p-*bis*) le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».

**22.0.63 [già 11.52 (testo 2), id. a 22.0.33]**

Cangini, Floris, Toffanin

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

*(Misure di sostegno per il comparto teatrale)*

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Art. 23

**23.0.14 (testo 2)**

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Fede

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

Art. 25

**25.1 (testo 3)**

Cioffi, Fede, Coltorti, Dell'Olio

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";

0a-*bis*) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate";

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso "Art. 2*-quater*", dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.»

Art. 28

**28.5 (testo 2) [id. a 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12]**

Pittella, Comincini

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

**28.8 (testo 2) [id. a 28.5 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12]**

Boccardi

*Al comma 1, al capoverso* «Art. 1-*bis*»*, al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

**28.9 (testo 2)**

Boccardi, Vono

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) aggiungere, dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n.21 del 2012, per come riformulato dall'articolo 28 del decreto-legge oggetto di conversione, le seguenti parole: "il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati."

Art. 29

**29.2 (testo 2) [id. a 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)]**

Marino

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti.»

**29.3 (testo 2) [id. a 29.2 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)]**

Collina

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti.»

**29.5 (testo 2) [id. a 29.2 (testo 2), 29.3 (testo 2), 29.6 (testo 2)]**

Damiani, Boccardi

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti"

**29.6 (testo 2) [id. a 29.2 (testo 2), 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2)]**

Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti".

Art. 30

**30.2 (testo 2) [id. a 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2)]**

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono*

*sostituite dalle seguenti*: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale»*, e le parole:* «dieci giorni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni».

**30.3 (testo 2) [id. a 30.2 (testo 2), 30.4 (testo 2)]**

Perosino

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare», con le seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale» e le parole: "dieci giorni", con le seguenti: "venti giorni".

**30.4 (testo 2) [id. a 30.2 (testo 2), 30.3 (testo 2)]**

D'Alfonso, Cioffi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti*: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale»*, e le parole:* «dieci giorni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni».

Art. 31

**31.1 (testo 2)**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

**31.3 (testo 3)**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo*: «Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-*bis*, 583-*quinquies*, 584, 591, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 613-*bis* del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

**31.3 (testo 2)**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo*: «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti

stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-*bis*, 583-*quinquies*, 584, 591, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 613-*bis* del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

**31.0.1 (testo 2) [id. a 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.18]**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l'articolo , è inserito il seguente:*

*«Art. 31*-bis

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

**31.0.2 (testo 2) [id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.17, 31.0.18]**

Castellone, Catalfo, Vanin, Ferrara, Gaudiano, Trentacoste, Campagna, Castaldi, Corbetta, Croatti, De Lucia, Di Girolamo, Lanzi, Leone, Montevecchi, Pavanelli, Romagnoli, Russo, Santangelo, Marinello, Piarulli, Fede

*Dopo l'articolo , è inserito il seguente:*

*«Art. 31*-bis

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui

accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

**31.0.3 (testo 2) [id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.17, 31.0.18]**

Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc, Boldrini

*Dopo l'articolo , è inserito il seguente:*

«*Art. 31*-bis

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

**31.0.7 (testo 2) [id. a 31.0.8 (testo 2)]**

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'articolo , è inserito il seguente:*

«Art 31-*bis*.

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: senza diritto al recupero" sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";

i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.",

m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

**31.0.8 (testo 2) [id. a 31.0.7 (testo 2)]**

Misiani

*Dopo l'articolo , è inserito il seguente:*

«Art 31-*bis*.

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di

riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: senza diritto al recupero" sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";

i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.",

m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

**31.0.15 (testo 2) (già 37.0.45)**

D'Alfonso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Art. 37* -bis.

"1. All'art. 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-*ter*. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti

con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.".

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**31.0.17 [già 31.15 (testo 2) id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.18]**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 31 -bis*

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dal1'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

**31.0.18 [già 31.13 (testo 2) id. 31.0.1 (testo 2), id. a 31.0.1 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16 (testo 2), 31.0.17]**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 31 -bis .*

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai

Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 32

**32.8 (testo 2)**

Manca

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo alle prove selettive, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo svolgimento di procedure selettive per titoli ed esame orale che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni regionali, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

**32.0.3 (testo 3)**

Briziarelli, Angrisani, Arrigoni, Bagnai, Borghesi, Bruzzone, Candiani, Corrado, Crucioli, D'Alfonso, Doria, Errani, Faggi, Ferrari, Ferrazzi, Fregolent, Ferrero, Gallone, Granato, Montani, Moronese, Nugnes, Pazzaglini, Rivolta, Rufa, Siri, Testor, Tosato, Marti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 32 -bis .*

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono

sostituite dalla seguente: "previste";

b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All' articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

**32.0.3 (testo 2)**

Briziarelli, Angrisani, Arrigoni, Bagnai, Borghesi, Bruzzone, Candiani, Corrado, Crucioli, D'Alfonso, Doria, Errani, Faggi, Ferrari, Ferrazzi, Fregolent, Ferrero, Gallone, Granato, Montani, Moronese, Nugnes, Pazzaglini, Rivolta, Rufa, Siri, Testor, Tosato, Marti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«*Art. 32*-bis.

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b. le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

c. dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

Art. 34

**34.9 (testo 2) [id. a 34.10 (testo 2)]**

Guidolin, Catalfo, Pirro, Matrisciano, Romagnoli, Romano

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.".

**34.10 (testo 2) [id. a 34.9 (testo 2)]**

Binetti

*L'ultimo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente:*

"La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento e Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

"1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio- sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.".

Art. 36

**36.17 (testo 2) [id. 36.16 (testo 2), id. a 36.16 (testo 2), 36.21 (testo 2)]**

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

**36.21 (testo 2) [id. 36.16 (testo 2), id. a 36.16 (testo 2), 36.17 (testo 2)]**

Perosino

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole*: «degli ambienti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

**36.27 (testo 4)**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

**36.27 (testo 3)**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

2-*ter*. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50, in relazione alle aree ed immobili

di cui queste sono titolari, di diritti proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle medesime società, per la realizzazione di interventi di trasformazione territoriale e contenimento del consumo del suolo e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale e sociale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione degli accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Agli adempimenti e agli oneri eventualmente derivanti dalla stipula ed esecuzione dei previsti accordi, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.

2-*quater*. all'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 dopo le parole "esperienza internazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero fra soggetti di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale, anche internazionale, nelle citate materie.».

**36.28 (testo 3) (id. a 36.30)**

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

Art. 37

**37.8 (testo 2) (id. a 37.20, 37.21, 37.22)**

Collina

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

**37.0.5 (testo 2) (id. a 37.0.36)**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

**37.0.8 (testo 2) [id. a 37.0.10 (testo 2)]**

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo L'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 37*-bis.

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico- finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

**37.0.10 (testo 2) [id. a 37.0.8 (testo 2)]**

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 31-*bis*

l. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo l, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico- finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

**37.0.14 (testo 3) [id. a 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 37 -bis .*

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall' incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

**37.0.19 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

Marino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

**37.0.20 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."»

**37.0.21 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

**37.0.23 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

Di Piazza

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

**37.0.25 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)]**

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

*«Art. 37 -bis .*

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

**37.0.26 (testo 2) [id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2)]**

Steger, Durnwalder, Laniece

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 37 -bis .*

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.»

**37.0.50 (testo 2)**

de Bertoldi, Garnero Santanchè, Calandrini

*<< Dopo l'articolo, inserire il seguente*

*«Art. 37* -bis.

*(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Titolo VI, le parole: «disposizioni finali e finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni finali, finanziarie e fiscali».>>.*

**Coord. 1**

I Relatori

*All'**articolo 1**:*

*al comma 1, alinea, le parole:* «testo unico delle accise approvato con il decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;

*al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole:* «delle accise» *sono soppresse;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole:* «legge n. 244 del 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 24 dicembre 2007, n. 244» *e, al secondo periodo, la parola:* «derivanti» *è sostituita dalla seguente:* «, derivanti»;

*al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole:* «delle accise» *sono soppresse;*

*al comma 6, le parole:* «gli esercenti dei depositi» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli esercenti i depositi»*, le parole:* «delle accise» *sono soppresse e le parole:* «decreto-legge 29 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 26 ottobre»*;*

*al comma 7, terzo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»*;*

*al comma 9, alle parole:* «per l'anno 2022»*, ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 2**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «euro 200 per lavoratore» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».

*Alla **rubrica** del **titolo I**, le parole:* «prezzi gasolio» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei prezzi di gasolio».

*All'**articolo 3**:*

*al comma 1, le parole:* «della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» *sono sostituite dalle seguenti:* «pubblicato per comunicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale*»;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 4**:*

*al comma 1, le parole:* «Gestore del mercati» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gestore dei mercati»;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 5**:*

*alla rubrica, le parole:* «e gasivore» *sono sostituite dalle seguenti:* «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».

*All'**articolo 6**:*

*al comma 1, le parole da:* «il valore ISEE» *fino a:* «29 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017»*, le parole:* «Autorità di regolazione per l'energia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità di regolazione per energia,» *e le parole:* «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal medesimo articolo 1, comma 3»*;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «*Bonus* sociali per elettricità e gas».

*All'**articolo 7**:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole:* «nel caso» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel caso in cui»;

*al comma 4, secondo periodo, le parole:* «dai rispettivi ordinamenti proveniente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai rispettivi ordinamenti,»;

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole:* «pianta organica del ruolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «pianta organica del personale di ruolo»*, le parole:* «nell'area funzionariale F3» *sono sostituite dalle seguenti:* «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» *e le parole:* «dalla legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla normativa vigente»*;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «a decorrere dall'anno 2031» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «di ARERA» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ARERA»*;*

*al terzo periodo, dopo le parole:* «e indebitamento netto» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «di euro»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «a euro».

*All'**articolo 8**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «con sede in Italia» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 2, le parole:* «SACE S.p.A.,» *sono sostituite dalle seguenti:* «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero» *e le parole:* «all'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli»;

*al comma 3, le parole:* «da parte le imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «, da parte delle imprese».

*All'**articolo 9**:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «n. 4,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» *e le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite*

*dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»*;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* «articolo 3 del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»*;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»*;*

*alla rubrica, la parola:* «riconosciuto» *è sostituita dalla seguente:* «riconosciuti».

*All'**articolo 10**:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* «dei criteri e delle condizioni previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei criteri e delle condizioni previsti», *le parole:* «aiuti di stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «aiuti di Stato» *e dopo le parole:* «da SACE S.p.A.» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* «ILVA S.p.A.» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'**articolo 11**:*

*al comma 1:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:* «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti:»*;*

*al capoverso 11*-sexies*, le parole:* «di cui ai codici» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai codici»*;*

*al comma 3, dopo le parole:* «pari a 227, 5 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 12**:*

*al comma 2:*

*all'alinea, terzo periodo, dopo le parole:* «presente comma» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «quanto a 0,8 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 14**:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* «decreto legislativo del 21 novembre 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo 21 novembre 2005,»*;*

*alla lettera* b)*, capoverso 6*-bis*, le parole:* «stipulazione in caso di contratti» *sono sostituite dalle seguenti:* «stipulazione dei contratti» *e dopo le parole:* «il corrispettivo» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*alla rubrica, la parola:* «corrispettivo» *è sostituita dalle seguenti:* «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».

*All'**articolo 15**:*

*al comma 3, le parole:* «dei commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2,»;

*alla rubrica, le parole:* «Contributo pedaggi» *sono sostituite dalla seguente:* «Contributi».

*All'**articolo 16**:*

*alla rubrica, le parole:* «Esonero versamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Esonero dal versamento».

*All'**articolo 17**:*

*al comma 1, le parole:* «dei prezzi carburanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei prezzi dei carburanti»;

*al comma 2, le parole:* «Con decreto del Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con

decreto del Ministro».

*All'**articolo 18**:*

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 19**:*

*al comma 2, le parole:* «nel settore agricolo, della pesca» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei settori agricolo e della pesca».

*All'**articolo 20**:*

*al comma 1, le parole:* «crisi Ucraina» *sono sostituite dalle seguenti:* «crisi ucraina» *e le parole:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle filiere»*;*

*al comma 3:*

*alla lettera* a)*, numero 1), le parole da:* «n. 2115/2021» *fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:* «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,";»*;*

*alla lettera* a)*, numero 2), le parole:* «"in fase di approvazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione»*;*

*alla lettera* a)*, numero 3), dopo le parole:* «procedure di competenza"» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «;»*;*

*alla lettera* b)*, capoverso 517, al secondo periodo, le parole:* «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» *e, al terzo periodo, la parola:* «AGEA» *è sostituita dalle seguenti:* «L'AGEA»*;*

*alla lettera* c)*, alle parole:* «Nelle more» *è premessa la seguente numerazione:* «518»*;*

*alla rubrica, le parole:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle filiere».

*All'**articolo 21**:*

*al comma 2, primo periodo, la parola:* «impiegato» *è sostituita dalle seguenti:* «ed è impiegato».

*All'**articolo 22**:*

*al comma 2, le parole:* «ivi comprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «ivi compresi»;

*al comma 6, le parole:* «fondo unico nazionale turismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo unico nazionale per il turismo» *e le parole:* «n. 234.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 234.»*;*

*alla rubrica, le parole:* «per IMU in comparto» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'IMU in favore del comparto del».

*All'**articolo 23**:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole:* «Ad esito» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'esito»;

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «decreto-legge n. 76 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,»*, dopo le parole:* «n. 4» *sono inserite le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» *e dopo le parole:* «medesimo articolo 29» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «;»*;*

*alla lettera* b)*, le parole:* «La dotazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «la dotazione» *e dopo le parole:* «120 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»*;*

*alla rubrica, dopo la parola:* «Revisione» *è inserita la seguente:* «dei».

*All'**articolo 24**:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «degli attivi medesimi» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli

attivi individuati ai sensi della medesima lettera a*)*»*;*

*alla lettera* b)*, le parole:* «salvo che l'operazione non sia» *sono sostituite dalle seguenti:* «salvo che l'operazione sia»*;*

*alla lettera* c)*:*

*dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

«2-*bis*) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»*;*

*al numero 4), le parole:* «all'acquirente» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'acquirente, tale termine» *e le parole:* «alle parti del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni».

*All'**articolo 25**:*

*al comma 1:*

*alle lettere* a) *e* b)*, le parole:* «sia già stata in corso di valutazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia in corso di valutazione o sia già stata valutata»*;*

*alla lettera* c):

*al numero 1), le parole:* «ove possibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ove possibile» *e le parole:* «dell'acquisto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'acquisto,».

*al numero 2), dopo le parole:* «all'Unione europea» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al numero 3), dopo le parole:* «contestualmente alla notifica» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,».

*All'**articolo 27**:*

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, la parola:* «partole» *è sostituita dalla seguente:* «parole» *e le parole:* «e quello di cui all'articolo 1-*bis*,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché quello di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto,»*;*

*alla lettera* b)*, all'alinea, dopo le parole:* «è inserito il seguente» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «:» *e, al capoverso 2*-bis*, le parole:* «n. 231."» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 231";».

*al comma 4, le parole:* «di euro 570.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 570.000».

*All'**articolo 28**:*

*al comma 1, capoverso Art. 1*-bis:

*alla rubrica, le parole:* «alle reti di telecomunicazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai servizi di comunicazione»*;*

*al comma 1, le parole:* «degli affari esteri della cooperazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli affari esteri e della cooperazione»*;*

*al comma 3, quarto periodo, le parole:* «prorogabile per una sola volta» *sono sostituite dalle seguenti:* «prorogabili per una sola volta»*;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» *sono sostituite dalle seguenti:* «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»*;*

*al quarto periodo, le parole:* «al periodo precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «al secondo periodo»*;*

*al comma 7:*

*al primo periodo, le parole:* «Ministero per l'innovazione tecnologica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per l'innovazione tecnologica» *e le parole:* «dell'Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché dell'Agenzia»*;*

*al quarto periodo, dopo le parole:* «il soggetto interessato comunica» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al quinto periodo, dopo le parole:* «trasmette altresì» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al settimo periodo, le parole:* «coordinamento dell'esercizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «coordinamento per l'esercizio»*;*

*al comma 2, dopo le parole:* «dell'articolo 1-*bis*» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «dal predetto gruppo di coordinamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-*bis*»;

*al comma 3, dopo le parole:* «Il comma 10» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*alla rubrica, dopo le parole:* «in materia di» *sono inserite le seguenti:* «servizi di».

*All'**articolo 29**:*

*al comma 2, le parole:* «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

*al comma 3, lettera* b)*, dopo la parola:* «(WAF)» *il segno d'interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «.»*;*

*al comma 5, le parole:* «e, dopo il primo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dopo il primo periodo» *e le parole:* «non sono soggetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «non sono soggette»;

*al comma 6, capoverso 8*-bis*, dopo le parole:* «attribuite all'Agenzia» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'**articolo 30**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «sono individuate» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 5, le parole:* «della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente articolo».

*All'**articolo 31**:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* «28 febbraio 2022» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022,»*;*

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «articolo 42 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»*;*

*al comma 2, le parole:* «al comma 1, la lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 1, lettera *a)*,»*;*

*al comma 4, dopo le parole:* «articolo 44 del» *sono inserite le seguenti:* «codice della protezione civile, di cui al»*;*

*All'**articolo 33**:*

*al comma 1, le parole:* «somministrazione lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «somministrazione di lavoro»*, le parole:* «con il progetto» *sono soppresse e dopo le parole:* «articolo 106 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al»*;*

*al comma 2, le parole:* «somministrazione lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «somministrazione di lavoro».

*All'**articolo 34**:*

*al comma 1 :*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «Le strutture sanitarie» *sono inserite le seguenti:* «e sociosanitarie»*, le parole:* «libero professionali» *sono sostituite dalla seguente:* «libero-professionali» *e le parole:* «dall'articolo 11, del decreto legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 11 del decreto-legge»*;*

*al terzo periodo, dopo le parole:* «predette strutture sanitarie» *sono inserite le seguenti:* «e sociosanitarie» *e la parola:* «sanitari» *è soppressa;*

*alla rubrica, le parole:* «qualifiche professionali sanitarie per medici» *sono sostituite dalle seguenti:* «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».

*All'**articolo 35**:*

*al comma 1, lettera* b):

*al capoverso 7*-bis*, dopo le parole:* «di cui al presente decreto» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al capoverso 7*-ter*, le parole:* «a partire» *sono soppresse;*

*al comma 1, lettera* c)*, le parole:* «4. L'Autorità» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'Autorità»

*All'**articolo 36**:*

*al comma 1, le parole:* «fino e non oltre» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a non oltre».

*All'**articolo 37**:*

*al comma 5, le parole:* «Autorità di regolazione per l'energia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità di regolazione per energia»*;*

*al comma 6, le parole:* «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni».

*al comma 8, le parole:* «relativi al mese precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativo al mese precedente»*;*

*al comma 10, le parole:* «personale della guardia di finanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «personale della Guardia di finanza».

*All'**articolo 38**:*

*al comma 1, le parole:* «presente articolo determinati» *sono sostituite dalle seguenti:* «presente articolo, determinati»*;*

*al comma 2, lettera* b), *le parole:* «si provvede» *sono soppresse.*

**Coord. 2**

I Relatori

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

- *All'articolo 1*-bis*, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole:* «viene meno l'obbligo» *inserire le seguenti:* «, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto,»;
- *All'articolo 1*-bis*, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «suddetti prodotti energetici» *con le seguenti:* «prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione,»;
- *All'articolo 38, commi 1*-ter *e 2, sostituire le parole:* «in termini di indebitamento netto, in» *con le seguenti:* «in termini di indebitamento netto, a».

# 1.3.2.2. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

# 1.3.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 225 (pom.) del 27/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
**225ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
GIROTTO

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2469)** ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 5.18 (testo 2), 5.30 (testo 2) e 7.8 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ANASTASI (*M5S*), in vista dell'imminente scadenza del termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell'attività di perito assicurativo), chiede di posticipare il suddetto termine.

La Commissione conviene quindi di posticipare, alle ore 12 di giovedì 12 maggio, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per i disegni di legge nn. 1217 e 1666 dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) avanza l'ipotesi di un'ulteriore posticipazione anche del termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato per i disegni di legge nn. 1921 e 2087 (Disciplina della professione di guida turistica), fissato a giovedì 5 maggio, tenuto conto che la settimana prossima la Commissione sarà impegnata sui disegni di legge nn. 2469 e

2564, quest'ultimo in sede riunite con la Commissione finanze. Se ci fosse l'accordo su tale slittamento, andrebbe poi a suo avviso ulteriormente posticipato il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell'attività di perito assicurativo), al fine di dare priorità al tema delle guide turistiche, che è uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Prende la parola il senatore COLLINA (*PD*) in merito al disegno di legge n. 2564 (Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) per il quale, secondo quanto riferito dal Governo, non sussistono risorse per le coperture di emendamenti parlamentari, i cui temi dovrebbero invece essere segnalati all'Esecutivo in vista del prossimo provvedimento di urgenza, previsto già la settimana prossima. Nel rilevare criticamente una certa distonia nei tempi, si domanda se si farà in tempo a elaborare un eventuale atto di indirizzo preliminarmente rispetto al citato ulteriore provvedimento di urgenza in materia energetica.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) precisa che l'eventuale documento riassuntivo delle priorità dei Gruppi dovrebbe avere una valenza notiziale, tenuto conto che il prossimo decreto-legge sarà varato già alla fine di questa settimana e probabilmente sarà presentato alla Camera.

Il PRESIDENTE invita i senatori Collina e Tiraboschi a sottoporre tali considerazioni durante la seduta delle Commissioni riunite 6ª e 10ª, avente ad oggetto proprio l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2564.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in merito ai disegni di legge sulle guide turistiche, affermando che una eventuale rivalutazione dei termini potrà aver luogo nella seduta che sarà presumibilmente convocata martedì 3 maggio.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2469

Art. 5

**5.18 (testo 2)**

Conzatti, Sbrollini

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «1-*ter*.1»*:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole:* «ogni caso secondo» *inserire le seguenti:* «modalità e»*;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole:* «equi e trasparenti» *inserire le seguenti:* «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»*;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti egli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il

mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»*;*

b) *al comma 1, lettera* b) *capoverso* «1-*quater*»*, al primo periodo sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

**5.30 (testo 2)**

Conzatti, Sbrollini

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni*:

- *Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso "1-*ter.*1" con il seguente* «1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* i ed n ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo , da quantificare anche con riferimento a quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

- *Al comma 2, sopprimere le parole*: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

- *Dopo il comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti commi*:

"2-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti parole: "al 31 dicembre 2024".

2-*ter*. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con legge provinciale, dare immediata attuazione ad eventuali disposizioni normative o a decisioni dell'Unione europea volte a sospendere la disciplina pro-concorrenziale relativa alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico in dipendenza della crisi energetica internazionale.

2-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 7

**7.8 (testo 2)**

Pergreffi, Corti, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale pe la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa

specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate natine di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3) Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

3. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-*bis*, secondo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali l'Ente, nel caso di contenziosi relativi a Società titolari dei contratti di trasporto pubblico locale, può ricorrere alla copertura degli stessi mediante accensione di mutui».

# 1.3.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

# 1.3.2.3.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**FINANZE E TESORO (6ª)**
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
**315ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892)** ***Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa la Commissione che, dopo approfondita istruttoria, il Governo ha raggiunto una posizione favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) del relatore. Auspica quindi che la Commissione possa a procedere con l'esame del provvedimento, una volta acquisiti i prescritti pareri.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), relatore, esprime apprezzamento per l'orientamento del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per la comunicazione e assicura che si farà portavoce presso la Commissione bilancio affinché il provvedimento venga al più presto calendarizzato in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1712)** ***SIRI e altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre 2021.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere aggiornamenti sull'*iter* del provvedimento e per sollecitare i Gruppi a manifestare il proprio orientamento sul testo, al fine di comprenderne le rispettive intenzioni e di procedere celermente con l'esame, riassegnando la funzione legislativa al Parlamento. Ricorda infatti che il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, a maggior ragione con la progressiva limitazione dell'uso del contante, è sempre più all'ordine del giorno e può interessare qualsiasi cittadino, esposto alla mercé di istituti di credito che privano unilateralmente il cliente di uno strumento operativo che è ormai parte integrante del nucleo di diritti che connotano lo *status* di cittadini. Auspica altresì un confronto trasparente anche con gli organismi tecnici che sono di ausilio al Governo per spiegare le ragioni del disegno di legge.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*).

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) condivide l'intervento del senatore Bagnai e si augura che il provvedimento venga approvato al più presto, rendendo anche pubbliche le eventuali contrarietà dei soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE ricorda la lunga opera di mediazione del relatore con il primo firmatario e con il Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce la lunghezza dei tempi intercorsi finora nel tentativo di giungere a un accordo. Ricorda quindi le varie iniziative assunte, che non sono tuttavia riuscite a raggiungere il consenso unitario necessario, anche per la delicatezza del tema, che attiene sia al rispetto della normativa antiriciclaggio sia alla certezza per le banche di operare senza il rischio di sanzioni.
Auspica tuttavia che nel prossimo confronto tra i soggetti interessati, che si terrà a breve, ossia Ministero dell'economia, Banca d'Italia e UIF, emerga una proposta concreta da portare in Parlamento per affrontare un'esigenza che è certamente oggettiva. Auspica che la Commissione voglia attendere l'esito di tale istruttoria, pur essendo autonoma nel procedere nei tempi che riterrà più opportuni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) interviene con riferimento al decreto-legge di contrasto agli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Atto Senato n. 2564), il cui esame si è concluso nella notte tra domenica e lunedì, per denunciare il mancato rispetto degli accordi intercorsi tra il Governo e il Gruppo di Forza Italia. Chiede quindi al Governo, tenuto conto che gli equilibri della maggioranza si reggono se c'è il rispetto di tutti i soggetti politici, di essere più trasparente e di anticipare l'eventuale impossibilità di accogliere le richieste politiche avanzate.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia l'incoerenza del Governo, che a parole parla di transizione ecologica e poi in sede di Commissioni riunite, in occasione dell'esame del decreto citato dalla collega Toffanin, ha espresso parere contrario su un emendamento volto a semplificare le procedure per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili, che hanno anche la funzione di far risparmiare energia, nell'interesse del Paese, per trasformarlo in ordine del giorno.
Sottolinea quindi la progressiva perdita di potere del Parlamento e stigmatizza la scelta del presidente Draghi di recarsi in visita negli Stati Uniti senza alcun mandato da parte delle Camere.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) in premessa riconosce le difficoltà di gestione della fine di una

legislatura, ma invita le forze politiche a salvaguardare la dignità del Parlamento nel rapporto con il Governo - in rappresentanza del quale elogia la correttezza dei sottosegretari Freni e Maria Cecilia Guerra - e, soprattutto, con i vari Ministeri, come emerso nell'esame dell'ultimo decreto-legge. Richiama poi la confusione generata dalle scelte del Governo in materia di Superbonus e cessione dei crediti. Chiede quindi l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane per chiedere la ragione delle scelte adottate in materia, prima troppo estensive, poi troppo restrittive, che hanno portato a gravi conseguenze nei confronti delle banche e dei cittadini. Dovrà seguire poi la convocazione in audizione dei vari istituti di credito.

Tutti i Gruppi si associano alla richiesta del senatore Marino.

Il PRESIDENTE assicura che terrà conto della richiesta avanzata.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.4. Trattazione in consultiva

# 1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2564
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
**approvato con il nuovo titolo**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"
**Titolo breve:** *d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

Trattazione in consultiva

**Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1ª (Affari Costituzionali)

N. 171 (pom.)
26 aprile 2022
**Sottocomm. pareri**

N. 173 (pom.)
3 maggio 2022
**Sottocomm. pareri**

N. 174 (pom.)
10 maggio 2022
**Sottocomm. pareri**

3ª (Affari esteri, emigrazione)

N. 135 (ant.)
3 maggio 2022

4ª (Difesa)

N. 140 (pom.)
6 aprile 2022

5ª (Bilancio)

N. 537 (pom.)
12 aprile 2022

N. 541 (ant.)
21 aprile 2022

N. 545 (pom.)
3 maggio 2022

N. 548 (pom.)
4 maggio 2022

N. 549 (ant.)
5 maggio 2022

N. 550 (pom.)
5 maggio 2022

N. 551 (pom.)
8 maggio 2022

N. 555 (ant.)
12 maggio 2022

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 298 (pom.)
23 marzo 2022

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 301 (pom.)
5 aprile 2022

N. 302 (pom.)
12 aprile 2022

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 264 (pom.)
29 marzo 2022

N. 266 (pom.)
5 aprile 2022

N. 268 (ant.)
20 aprile 2022

N. 269 (pom.)
26 aprile 2022

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 221 (pom.)
30 marzo 2022

N. 223 (ant.)
5 aprile 2022

N. 225 (ant.)
13 aprile 2022

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 305 (pom.)
29 marzo 2022

N. 309 (pom.)
6 aprile 2022

N. 310 (ant.)
13 aprile 2022

12ª (Igiene e sanita')

N. 295 (pom.)
5 aprile 2022

N. 296 (ant.)
6 aprile 2022

N. 297 (pom.)
13 aprile 2022

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 297 (ant.)
30 marzo 2022

N. 298 (pom.)
5 aprile 2022

N. 299 (ant.)
7 aprile 2022

N. 300 (pom.)
12 aprile 2022

N. 302 (ant.)
20 aprile 2022

N. 303 (ant.)
21 aprile 2022

N. 304 (pom.)
26 aprile 2022

14ª (Politiche dell'Unione europea)

N. 295 (ant.)
31 marzo 2022

N. 296 (pom.)
5 aprile 2022

N. 297 (pom.)
6 aprile 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

21 aprile 2022
(ant.)

# 1.4.2. Resoconti sommari

# 1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

# 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 26 APRILE 2022
**171ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*
PARRINI

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**(2367)** ***NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini***
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato l'emendamento 6.100 relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( n. COM(2022) 55 definitivo )**
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver esaminato la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede la rimessione alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2481)** ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti***

***normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, richiamandosi, per quanto concerne le disposizioni recate dall'articolo 37, avente ad oggetto un contributo straordinario contro il caro bollette, posto a carico di soggetti operanti nel settore energetico, e calcolato sugli "extraprofitti" realizzati dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021, alla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare alla sentenza n. 10 del 2015, ritenuto legittimo, alla luce di tale giurisprudenza, lo scopo perseguito dal legislatore, non sproporzionato il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva e non arbitrariamente discriminatoria la differenziazione dell'imposta, la cui struttura e carattere di temporaneità appaiono coerenti con tali presupposti, considerato, tuttavia, che una manovra tributaria di tale tipo deve essere idonea, sempre secondo la Corte "a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire", evitando "che l'inasprimento fiscale diretto verso operatori economici ritenuti avvantaggiati finisca, con un effetto paradossale, per ricadere sui consumatori", propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 1, occorre specificare quale sia l'autorità competente ad irrogare la sanzione
- all'articolo 7, commi 2-4, che istituiscono un'Unità di missione presso il Ministero dello sviluppo economico, sarebbe opportuno prevedere l'adozione, entro un limite temporale fissato dalla data di entrata in vigore del decreto legge, di un provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- all'articolo 10, comma 1, occorre indicare il temine di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
- all'articolo 37 occorre definire con maggior dettaglio, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale, i meccanismi di accertamento previsti per garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo, nonché di precisare la tipologia di provvedimenti adottabili a questo scopo dall'AGCM, con particolare riguardo agli eventuali poteri sanzionatori.

La Sottocommissione conviene.

**(2318)** ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminate le riformulazioni 1.4 (testo 2), 1.6 (testo 2), 3.1 (testo 3), 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e 4.0.13 (testo 2), riferite al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

# 1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
**173ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*
PARRINI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**(2317)** ***NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2318)** ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 11ª su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato la riformulazione 1.6 (testo 3), riferita al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2416)** ***Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere,

per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Dopo aver illustrato altresì il relativo emendamento propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1571-B)** ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver esaminato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere:
- sugli emendamenti 2.0.4, 3.30, 17.0.7 e 23.0.1 un parere non ostativo, segnalando che sarebbe opportuno indicare il temine di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;
- sull'emendamento 7.6 un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di specificare quale sia l'autorità competente a irrogare la sanzione;
- sull'emendamento 22.0.41 un parere non ostativo, invitando a precisare quali siano i servizi oggetto di prenotazione *on-line* ai quali la proposta fa riferimento;
- sui restanti emendamenti prioritari un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.*

# 1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

# 1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
**174ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*
PARRINI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2333)** ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2469)** ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i seguenti pareri:
- sull'emendamento 6.13 (testo 2), parere non ostativo, osservando che occorrerebbe indicare il Ministro o i Ministri proponenti i decreti legislativi;
- sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

# 1.4.2.3. 3^ (Affari esteri, emigrazione)

# 1.4.2.3.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 135 (ant.) del 03/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
**135ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PETROCELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2561)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura, e dichiara chiusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Aimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FERRARA (*M5S*), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Finanze e Industria, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti

economici e umanitari della crisi ucraina.
Composto di 39 articoli, suddivisi in sei Titoli, il decreto-legge in via di conversione reca disposizioni urgenti volte a contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi determinatasi a seguito della recente aggressione russa ai danni dell'Ucraina. Il testo, in particolare, reca, innanzitutto, misure di contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina (Titolo I, articoli 1-2), stabilendo la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (articolo 1) e prevedendo la possibilità di erogare *bonus* carburante ai dipendenti per alcune aziende private (articolo 2). Il decreto-legge detta altresì misure in tema di prezzi dell'energia e del gas (Titolo II, articoli 3-7) oltre che di sostegno alle imprese (Titolo III, articoli 8-23), prevedendo in particolare misure per favorire la liquidità delle imprese (Capo I, articoli 8-10), per il lavoro (Capo II, articoli 11-12), per l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e il turismo (Capo III, articoli 13-22) e in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici (Capo IV, articolo 23). Rilevanti disposizioni si rinvengono, quindi, nel Titolo IV (articoli 24-30) che reca misure di rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica, disciplinando aspetti relativi al cosiddetto *Golden Power* (Capo I, articoli 24-28) e in materia di cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e per l'approvvigionamento di materie prime critiche (Capo II, articoli 29-30) e nel Titolo V (articoli 31-35), che disciplina aspetti relativi all'accoglienza e al potenziamento della capacità amministrativa. Da ultimo, il Titolo VI del decreto-legge in esame (articoli 36-39) reca le disposizioni finali e finanziarie.
Aspetti di interesse per la Commissione esteri - prosegue il relatore - si rinvengono principalmente con riferimento agli articoli 24, 28, 30 e 35 del decreto-legge.
Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I), in particolare, recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti *golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. La materia, pur se non strettamente di pertinenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presenta tuttavia innegabili aspetti di interesse, non solo per profili di competenza spettanti al dicastero della Farnesina, ma anche per le possibili ricadute sulle attività dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA).
Nello specifico, l'articolo 24 reca alcune disposizioni per la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, stabilendo modifiche alla disciplina del cosiddetto *Golden power*, l'esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgano attività di rilevanza strategica per il Paese. L'articolo in esame, in particolare, introduce, fra le altre, alcune modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, per rendere omogenee le previsioni già contenute nell'articolo 2 e relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con le previsioni recate dall'articolo 1, e relative ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, rendendo in particolare applicabile l'istituto del veto anche agli atti e alle delibere che modificano la titolarità, il controllo e la disponibilità degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
L'articolo 28 interviene, a sua volta, sul decreto-legge n. 21 del 2012, per la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e *cloud*. Nello specifico, il nuovo articolo 1-*bis*, al comma 6, individua la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ai sistemi *cloud* e ad altri attivi di riferimento. Tale gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ed è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali viene, inoltre, consentito (comma 1) di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
L'articolo 30, che reca disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette ad una particolare procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.
L'articolo 35, che reca disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, al comma 1, lettera *a*), consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 221 del 2017), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera *b*) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera *c*) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

Al termine della sua esposizione, il relatore illustra una conferente proposta di parere favorevole.

Intervengono, quindi, in sede di dichiarazione di voto, i senatori IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), ZANDA (*PD*) e GARAVINI (*IV-PSI*) per esprimere, ciascuno a nome del rispettivo Gruppo, la posizione favorevole avuto riguardo alla bozza di parere testé illustrata.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul

disegno di legge n. 2564.

La Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) fa presente di aver appreso, da agenzie di stampa, che il presidente Petrocelli avrebbe preso l'iniziativa di organizzare una riunione, coinvolgendo i Presidenti delle Commissioni esteri dei Parlamenti di Turchia, Russia e Ucraina, avente per tema le possibili trattative di pace tra Russia e Ucraina.
Al riguardo, esprime tutto il suo disagio per il fatto che tale iniziativa sia stata presa dal Presidente, pienamente consapevole di non raccogliere più la fiducia dei commissari, senza coinvolgere l'Ufficio di Presidenza della Commissione.
A suo avviso, tali decisioni unilaterali denotano una mancanza di rispetto nei confronti dei componenti della Commissione e sono, pertanto, inaccettabili nella situazione attuale.

Il senatore ZANDA (*PD*), condividendo le argomentazioni della collega Garavini, chiede lumi su tale iniziativa.

Il presidente PETROCELLI informa di aver interpellato il suo omologo turco, peraltro già incontrato, in videoconferenza, nel marzo 2021, per sondare la possibilità di una riunione nel *format* come accennato dalla senatrice Garavini.

*SCONVOCAZIONE SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente PETROCELLI comunica che la seduta prevista per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 12, è sconvocata.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
valutate le modifiche introdotte alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo, in particolare in relazione alle competenze spettanti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso atto, altresì, delle disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche e delle competenze spettanti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
valutate inoltre le disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

# 1.4.2.4. 4^ (Difesa)

# 1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 140 (pom.) del 06/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**DIFESA (4ª)**
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
**140ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PINOTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite finanze e industria, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 che reca misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. A completamento del decreto-legge di cui la Commissione si è occupata la scorsa settimana, il testo in esame reca ulteriori disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari provocati dall'aggressione russa ai danni dell'Ucraina.
Indica brevemente il contenuto del decreto:
- misure di contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina, con la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio da carburante (articolo 1) e la possibilità di erogare bonus carburante ai dipendenti di determinate aziende private (articolo 2);
- misure in tema di prezzi dell'energia e del gas (articoli 3-7);
- misure di sostegno alle imprese, per favorire la liquidità (articoli 8-10), il lavoro (articoli 11-12), nei settori dell'autotrasporto, agricoltura, pesca e turismo (articoli 13-22) e in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici (articolo 23).
- misure in materia di "*golden power*" (articoli 24-28), cybersicurezza e approvvigionamento di materie prime critiche (articoli 29-30);
- nuove misure in materia di accoglienza dei profughi (articoli 31, 33 e 34);
- disposizioni in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso (art. 35);
- misure per le scuole (art. 36);
- contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37)
Aspetti di interesse per la Commissione difesa si rinvengono principalmente negli articoli 24, 28, 29, 32 e 35 del decreto-legge.

L'articolo 24, in particolare, reca alcune disposizioni per la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, con riguardo alle società che svolgano attività di rilevanza strategica per il Paese. Si tratta di temi molto complessi cui accenna appena.

Ricostruisce brevemente il quadro normativo. L'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012 fissa come requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali. Ricorda che i poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:

- esercitare il veto all'adozione di specifiche delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione;
- imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni (con riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni);
- opporsi all'acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

L'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto da adottare o sull'operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.

Il decreto-legge in esame precisa la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi (compresi quelli già citati nel testo vigente). Con riferimento ai diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, viene inoltre specificato che rientrano negli atti e operazioni soggetti a potere di veto anche quelli relativi all'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Tali modifiche allineano le previsioni applicabili al sistema di difesa e sicurezza nazionale con quelle relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Anche l'articolo 28 interviene sul decreto-legge n. 21 del 2012, per ridefinire i poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e *cloud*. Il decreto definisce la composizione del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali in questo settore. Si prevede anche che esso, per le valutazioni tecniche relative al piano annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti, si avvalga anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa,

L'articolo 29, sempre in materia *cyber*, prevede una diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza. Per ovviare a possibili problemi di fornitura da parte di aziende russe, si semplificano le procedure di acquisto per altri prodotti o servizi di sicurezza informatica. L'articolo, inoltre, novella la disciplina inerente alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica, e reca, da ultimo, una disposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 32 reca misure per rafforzare la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Segnala in particolare la disposizione che riduce da tre mesi a cinque settimane, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione professionale per la figura di "capo squadra", cioè il responsabile e coordinatore delle squadre operative. La misura ha ovviamente lo scopo di colmare nei tempi più brevi possibili le carenze di personale per questo ruolo cruciale. Quest'intervento, che riguarda circa settecento unità di personale, comporta un onere finanziario, quantificato in 290 mila euro per il 2022.

L'articolo 35 reca misure in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, consentendo al MAECI, quale Autorità competente, di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in

materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022. L'articolo stabilisce altresì che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgano esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, che garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
In conclusione sottolinea come non si ravvisino ostacoli ad esprimere, relativamente ai profili di competenza, un parere favorevole alle Commissioni di merito.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni "supporto" dell'Esercito Italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori ( n. 371 )**
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

La PRESIDENTE ricorda che il relatore aveva segnalato alcune divergenze sui costi complessivi del programma fra quelli indicati nel Documento programmatico pluriennale e quelli specificati nella scheda dello Stato Maggiore Difesa.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI rappresenta come la divergenza tra il fabbisogno complessivo del programma riportato nel Documento Programmatico Pluriennale per la difesa per il triennio 2021-2023 e quello riportato nello schema di decreto interministeriale discenda da un approfondimento sulla capacità in argomento condotto in un momento successivo alla pubblicazione del medesimo documento. La revisione in chiave riduttiva del numerico di piattaforme *Leopard* da ammodernare ha quindi comportato un minore fabbisogno stimato in 365 milioni di euro.

La PRESIDENTE, apprezzati i chiarimenti offerti dal Governo, informa altresì che la Commissione bilancio, nel suo parere, osserva come il programma non sia interamente finanziato. Propone, quindi, se concorde il relatore e analogamente a quanto fatto per analoghi provvedimenti, di formulare un parere favorevole con l'impegno del Governo di dare informazione sugli sviluppi del progetto nel prossimo Documento di programmazione pluriennale.

Il relatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*) conferma le indicazioni della Presidente.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano ( n. 372 )**
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE ricorda che il collega Berardi ha già svolto la sua relazione. Informa altresì che la Commissione bilancio, nel suo parere, osserva che il programma non è interamente finanziato. Propone, quindi, concorde il relatore e analogamente a quanto fatto per analoghi provvedimenti, di inserire una raccomandazione al Governo a dare puntuale informazione sull'andamento del programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole sul provvedimento viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

# 1.4.2.5. 5^ (Bilancio)

# 1.4.2.5.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 537 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
**537ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1764)** ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale***
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone di approvare un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

**(2414)** ***Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi***
(ParerePare alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore SACCONE (*FIBP-UDC*) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso sul testo un parere non ostativo nella seduta dello scorso 1° marzo.
In merito agli emendamenti, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 2.1 e 5.1, considerata la diversa modulazione temporale degli oneri. Fa poi presente che comportano invece maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.4 e 4.1. Rileva poi che occorre valutare i profili di onerosità della proposta 3.1 (testo 2). Osserva infine che non vi sono

osservazioni sui restanti emendamenti (incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2)).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, all'esito di una integrazione istruttoria pervenuta dal Ministero della cultura, non vi sono obiezioni sull'ulteriore corso delle proposte 2.1, 4.1, 5.1 e 3.1 (testo 2), mentre l'avviso è contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4. Tra gli emendamenti non segnalati dal relatore, si pronuncia in senso contrario altresì sulle proposte 3.3 e 3.5. Concorda infine sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 2.100, 2.200, 3.100, 3.200, 3.300, 4.100, 3.6 (testo 2) e 4.3 (testo 2).

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 3.3 e 3.5, si svolge una breve discussione, alla quale prendono parte le senatrici FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e MODENA (*FIBP-UDC*), nonché il Presidente PESCO (*M5S*), il quale rappresenta che, in effetti, l'espressione di un parere non ostativo richiederebbe un'integrazione della relazione tecnica.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il relatore SACCONE (*FIBP-UDC*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(1419)** ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, ferma restando la necessità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 4, appare comunque opportuno richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri del provvedimento e la congruità della copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 2.2 e 4.1.

Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.3 e 2.4. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 2.5. Devono valutarsi gli effetti finanziari dell'emendamento 3.2. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2307)** ***MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento***

***dell'educazione civica***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che la relazione tecnica si presenta estremamente sintetica, non esplicita i dati e la metodologia di calcolo utilizzata, e non permette pertanto di verificare gli importi esposti; inoltre non fornisce le aliquote applicate a titolo di imposte dirette e IRAP e non indica i dati che permettano di ripercorrere e verificare la quantificazione presentata in termini di maggiori entrate IVA. Per i profili suddetti, risulta pertanto necessario che il Governo fornisca elementi integrativi.
Per quanto concerne l'articolo 2, in tema di *bonus* carburante ai dipendenti, chiede chiarimenti in merito all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina, ed elementi informativi a conferma dell'indicazione di una aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata per la stima nella relazione tecnica; si osserva inoltre che la relazione tecnica non considera possibili effetti negativi di gettito in termini di IRES/IRPEF rivenienti, pur nell'ambito di determinati limiti, dalla deducibilità di detti importi tra i costi del personale.
Anche con riferimento all'articolo 4, recante un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale, segnala che occorre integrare le informazioni della relazione tecnica con riguardo ai criteri di valutazione dei consumi di gas naturali riferibili al secondo trimestre, al fine di riscontrare positivamente la stima effettuata.
Per quanto riguarda l'articolo 5, recante incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, propone di evidenziare sia per il gas che per l'energia elettrica le modalità di determinazione del prezzo unico nazionale (PUN); inoltre, in relazione al comma 2, ritiene di segnalare che il dato preso a riferimento dei consumi di gas naturale, ricavati dalla relazione ARERA per l'anno 2020, potrebbe non essere molto rappresentativo dell'andamento medio dei consumi per effetto della contrazione degli stessi nell'anno in questione dovuta alla situazione sanitaria emergenziale: sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.
Per quanto concerne l'articolo 6, inerente al *bonus* sociale energia e gas, si ricorda che normalmente il costo del *bonus* elettrico (sconto del 30 per cento) e del gas (sconto del 15 per cento) è a carico degli altri utenti tramite il pagamento in bolletta degli oneri generali di sistema. L'articolo 6 dispone l'estensione dei *bonus* sociali elettricità e gas fino al valore ISEE pari a 12.000 euro, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, con oneri a carico dello Stato, e stanzia a tal fine la somma di 102,8 milioni di euro per l'anno 2022. Tuttavia, la relazione tecnica stima l'onere di 102,8 milioni relativo al solo secondo trimestre 2022: la norma sembrerebbe pertanto priva di copertura finanziaria per il 3° e il 4°

trimestre 2022. La relazione tecnica inoltre non fornisce gli elementi quantitativi e le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione degli oneri e si limita poi a riportare l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022 di 400 milioni di euro, per ulteriori sconti per gli utenti con ISEE fino a 8.265 euro, per il 2° trimestre 2022. Tali risorse, essendo tra l'altro il trimestre in corso, non appaiono utilizzabili come fonte di copertura, e sarebbe comunque necessaria una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. In ordine ai suddetti profili, richiede che il governo fornisca chiarimenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento della pianta organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, fa presente che il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse e la piena sostenibilità a carico del bilancio dell'ARERA, nonché precisare se a tal fine essa dovrà provvedere a un adeguamento delle contribuzioni a carico degli operatori dei mercati di riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, segnala che si tratta di uno stanziamento di spesa in conto capitale a fronte della compensazione di un onere corrente.

In merito all'articolo 8, recante rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI, ritiene che il Governo dovrebbe confermare il dato di un consumo complessivo di energia da parte delle imprese stimato in 30 miliardi di euro per il bimestre maggio-giugno 2022, nonché fornire un approfondimento circa le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento; e segnala che andrebbero inoltre chiarite le ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento. In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità della dotazione di 2 miliardi di euro della seconda, nuova sezione speciale.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di imprese energivore di interesse strategico, con riguardo al comma 2, segnala che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa gli oneri ipotizzabili per gli organismi *in house* chiamati a supportare l'organo commissariale di ILVA S.p.A., in ordine alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di tali enti.

Con riferimento all'articolo 11, in materia di integrazione salariale, pur considerando che i capoversi 11-*quinques* e 11-*sexies* sono configurati come tetti di spesa, ritiene opportuno che il Governo, in relazione al capoverso 11-*quinques*, fornisca maggiori informazioni in merito alla platea interessata dalla norma. Osserva inoltre che le ipotesi assunte nella relazione tecnica, sia in relazione alla durata media prevista di integrazione salariale, ipotizzata nella metà del periodo massimo consentito, sia con riferimento alle ore mensili che si presume saranno fruite, scontando un tiraggio del 50 per cento rispetto a quelle autorizzate, non sembrano ispirate a principi di adeguata prudenzialità.

Con riguardo all'articolo 12, recante agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa, ritiene opportuno che il Governo acquisisca maggiori dati e chiarimenti, in assenza dei quali non reputa sia possibile verificare la quantificazione esposta nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 16, che prevede per l'anno 2022 l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con copertura degli oneri mediate utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la riassegnazione in bilancio dei residui, segnala che tale modalità di copertura non appare in linea con il comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge di contabilità.

Sull'articolo 19, concernente la concessione di garanzie da parte dell'ISMEA per la rinegoziazione dei mutui agrari per un periodo di rimborso fino a 25 anni, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, reputa comunque opportuno acquisire elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi da perseguire.

Con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, atteso che le risorse del Fondo mutualistico di cui al comma 515 della legge n. 234 del 2021, sono state ridotte, a fini di copertura, dall'articolo 19 e dal

medesimo articolo 20, da 50 a 5 milioni di euro per l'anno 2022, ritiene che il Governo dovrebbe confermare che tali residue risorse siano idonee alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi gli oneri per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie. Considerato poi che il fondo mirava tra l'altro a compensare danni derivanti da siccità, fenomeno al momento in atto in alcune zone d'Italia, ritiene che andrebbe escluso che dalla riduzione in esame derivi poi l'esigenza di nuovi finanziamenti con successivi provvedimenti legislativi. Atteso inoltre che le suddette spese sono finalizzate ad implementare a regime un fondo mutualistico, ritiene che il Governo dovrebbe confermare, come affermato dalla Relazione tecnica, che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente ai compiti assegnati all'AGEA, richiede che il Governo dovrebbe altresì assicurare che gli stessi possano essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'articolo 22, concernente la concessione a favore delle imprese turistico-ricettive di un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU per l'anno 2021, osserva che la stima operata dalla relazione tecnica si connota per la sua estrema sinteticità che non ne consente la verifica: al riguardo rileva che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi al fine di poter valutare il carattere prudenziale della quantificazione proposta.

Per quanto concerne l'articolo 23, in materia di revisione prezzi dei materiali da costruzione, richiede che il Governo dovrebbe chiarire, con particolare riguardo al comma 1, se dalla possibilità concessa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) di riconoscere un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nonché dalla previsione che in seguito all'esito dell'attività istruttoria, il MIMS possa disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, possa discendere una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata nei tendenziali.

In relazione all'articolo 27, sul potenziamento della capacità amministrativa della presidenza del Consiglio in materia di esercizio dei poteri speciali, in merito ai commi 1 e 3 rileva che il Governo dovrebbe fornire elementi informativi, di cui la relazione tecnica è priva, circa le spese di funzionamento dell'istituendo nucleo. Per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di Finanza con la Presidenza del Consiglio, di cui al comma 2, ritiene che il Governo dovrebbe confermare la compatibilità del previsto protocollo d'intesa con la clausola di invarianza degli oneri.

L'articolo 28, recante ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga, prevede l'istituzione di un Gruppo di coordinamento e di un comitato di monitoraggio, con la possibilità di disporre ispezioni e verifiche tecniche; prevede inoltre l'avvalimento del Centro di valutazione e certificazione nazionale e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, e in generale una estensione dell'ambito dei poteri speciali rispetto alla normativa previgente. Al riguardo, ritiene che andrebbe assicurata anche la sostenibilità dei nuovi adempimenti per le strutture e gli uffici interessati, nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 29, sul rafforzamento della disciplina *cyber*, prevede, ai commi da 1 a 3, che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla diversificazione di prodotti e servizi di sicurezza informatica ponendo per le medesime l'obbligo di provvedere alla acquisizione di un ulteriore prodotto o servizio, per ciascuna delle categorie individuate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al fine di escludere che in relazione a tali oneri si configuri una copertura a bilancio, ritiene che il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui al comma 4. Il comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, comporta per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la possibilità di prevedere una durata massima di quattro anni rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni: al riguardo, occorre valutare la compatibilità della disposizione con i principi dell'ordinamento in materia di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e gli

eventuali effetti finanziari.
In merito all'articolo 30, in relazione alle attività di controllo a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relative alle esportazioni al di fuori dell'Unione europea di materie prime critiche, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri.
Con riferimento all'articolo 31, sul coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, in relazione alla lettera *b)* del comma 1 rileva che il Governo dovrebbe fornire indicazioni idonee a comprovare la congruità dell'onere medio unitario riportato dalla relazione tecnica e ai fattori che ne determinano la varianza, nonché, con riferimento alla lettera *c)* del medesimo comma 1, elementi integrativi a dimostrazione della congruità del costo capitario medio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicato nella relazione tecnica in euro 2.018 per persona su base annua.

In relazione all'articolo 32, che prevede la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ritiene che il Governo, trattandosi di disposizioni in materia di pubblico impiego, dovrebbe fornire, come previsto dalla legge di contabilità, una proiezione almeno decennale dell'onere. Andrebbe fornito altresì il quadro di computo degli effetti indotti correlati alla maggiore spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate.
In merito all'articolo 35, lettere *b)* e *c)* del comma 1, recanti interventi sul procedimento autorizzativo per l'esportazione di prodotti a duplice uso e sulle relative misure ispettive, occorre valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza degli oneri. In relazione al comma 2, concernente la copertura degli oneri per i dieci esperti previsti dalla lettera *a)* del comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, occorre avere dal Governo conferma della disponibilità delle risorse non preordinate all'adempimento di obblighi internazionali.
Per quanto riguarda l'articolo 36, in riferimento al comma 1, che concerne una proroga ulteriore per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA, ritiene che il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi conoscitivi sul rapporto tra risorse aggiuntive stanziate e contratti prorogabili, al fine di poter verificare l'ipotesi di quantificazione esposta nella relazione tecnica e poter valutare il carattere di prudenzialità della stima proposta.
L'articolo 37 istituisce un "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario" temporaneo operante per il solo anno 2022, posto a carico esclusivo di determinate imprese, produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che, come si legge nella relazione tecnica, hanno beneficiato di *extra* profitti in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore. Il contributo sarebbe suscettibile di dar luogo ad incassi erariali molto rilevanti, stimati in 3.980 milioni di euro. Dette entrate costituiscono la fonte prevalente di copertura finanziaria degli oneri complessivi associati al provvedimento in esame.
Osserva preliminarmente che né la relazione illustrativa né la relazione tecnica esaminano il tema della compatibilità del prelievo con il dettato costituzionale, né analizzano le analogie e le differenze con un'altra fattispecie di alcuni anni fa, la cosiddetta "*Robin Hood Tax*" (RHT), dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015. Un approccio prudenziale suggerisce una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale, in particolare con gli articoli 3 e 53, che potrebbe determinarsi qualora le disposizioni in commento non tengano adeguatamente conto della effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi del prelievo, ma diano luogo a distorsioni fiscali irragionevoli, a duplicazione dell'imposizione, a diverso titolo, su fattispecie analoghe, nonché ad incertezze nell'applicazione dei principi che presiedono alla determinazione del reddito di impresa con rischi di contenzioso e riflessi negativi sul gettito erariale.
Quanto ai profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni sufficienti per un riscontro della stima, ad esempio in ordine alla numerosità, suddivisa per tipologia

soggetta al contributo, alla dimensione dei soggetti passivi e alla media del profitto. Inoltre, atteso che il decreto-legge è stato adottato prima della scadenza dell'ultimo semestre considerato per la determinazione della base imponibile, la stima delle entrate associate al contributo straordinario non ha potuto avvalersi delle informazioni complete rivenienti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al primo trimestre 2022. Va poi considerato che l'avvenuta adozione del provvedimento prima della scadenza del semestre potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, con specifico riguardo ai soggetti facenti parte di un gruppo fiscale, sia nell'ambito IVA sia in quello relativo all'imposizione diretta. A riprova di tali rischi, rileva il ricorso da parte delle disposizioni dell'articolo in esame ad un piano straordinario di controlli per l'esecuzione dei quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvarrà della collaborazione della Guardia di finanza.
Considerato altresì che il contributo è suscettibile di essere traslato economicamente sui consumatori, con conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, nonostante l'adozione di un piano di controlli straordinario, segnala il rischio che la nuova disciplina possa, nei fatti, accompagnarsi ad incrementi dei prezzi seguiti da provvedimenti sanzionatori *ex post.*
In ordine ai suddetti profili, occorre acquisire dati ed elementi di conoscenza ulteriori.
In relazione ai commi da 8 a 10, occorre acquisire conferma della sostenibilità dei nuovi compiti per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che per nove mesi dovrà attuare un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni ricevute mensilmente. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, pur trattandosi di oneri modulabili entro un limite massimo di spesa, andrebbero fornite delucidazioni sui parametri assunti dalla relazione tecnica, al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziate.
Per quanto concerne l'articolo 38, in relazione alla quota di copertura di cui alla lettera c), rileva che l'importo ivi indicato, in termini di utilizzo di maggiori entrate, si raggiunge soltanto includendovi anche i 13,79 milioni di euro ascritti all'articolo 1 come effetto sull'IRAP della riduzione, per un mese, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, che tuttavia sono contabilizzati come minore spesa ai fini del saldo netto da finanziare. Appare pertanto necessario correggere in tal senso la clausola di copertura.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 300.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2419)** ***Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore SACCONE (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire elementi istruttori per verificare gli effetti finanziari delle proposte 2.12, 2.15, 2.16 (identico a 2.17), 2.29 (identico a 2.30 e 2.31), 2.32 e 2.34 (analogo al 2.35, 2.36 e 2.37), che estendono l'ambito applicativo della legge alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.28 che - per le prestazioni professionali rese nei confronti della pubblica amministrazione - dispone la nullità delle

pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, in base ai quali le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non possono, in ogni caso, conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso. Occorre valutare l'emendamento 2.42, in base al quale le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione, nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Risulta necessario valutare anche gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5 che introducono la regola dell'equo compenso per le prestazioni rese da professionisti in esecuzione di appalti pubblici. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.3 che considera nulla la clausola volta a prevedere termini di pagamento del professionista superiori a sessanta giorni decorrenti, oltre che dal ricevimento da parte del cliente della fattura, anche dalla data di effettuazione della prestazione, se anteriore alla data di ricevimento della fattura. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.4 che dispone la nullità delle clausole che prevedano l'affidamento a titolo gratuito degli incarichi professionali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.1, nonché dalle identiche proposte 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 4.0.1, che modifica i criteri di calcolo del compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 che estendono l'ambito applicativo della norma ai rapporti dei professionisti con le società veicolo di cartolarizzazione e con gli agenti della riscossione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.
Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.0.1, ove si stabilisce che - in caso di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni - il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, nonché degli identici emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 che comportano l'applicazione della nuova normativa anche alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 11.8, in base alla quale le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 12.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, conferma la valutazione non ostativa alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e

approvata.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni sulle proposte riferite all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.12, che interviene sui parametri di riferimento delle prestazioni professionali, su cui occorre acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso è contrario.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), nel manifestare perplessità sull'impatto della proposta sulla finanza pubblica, ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.12.

La sottosegretaria SARTORE, passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore.

Esprime altresì un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.27, non segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE, dopo un breve intervento della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dal Governo, al fine di consentire le verifiche del caso.

Si sofferma quindi sulla portata normativa e finanziaria della proposta 2.28, ritenendo opportuno un supplemento di istruttoria sui profili di applicazione dell'equo compenso alla Pubblica Amministrazione.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Fiammetta MODENA (*FIBP-UDC*), DELL'OLIO (*M5S*) e Antonella FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE accantona altresì l'esame delle proposte 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulle proposte 3.3 e 3.4, nonché sulle proposte 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.15, non segnalati dal relatore. Chiede quindi di valutare l'accontamento degli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.14, su cui è in fase di verifica una possibile riformulazione.

I senatori DELL'OLIO (*M5S*) e Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di accantonare l'esame, rispettivamente, degli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ritiene opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di rinviare l'esame dei restanti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e dai chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per le proposte 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché su tutte le proposte relative agli articoli da 4 a 12.".

La proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2347)** ***Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

La rappresentane del GOVERNO deposita la relazione tecnica sul testo, negativamente verificata.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) prende atto del deposito della relazione tecnica, riservandosi di valutarne il contenuto ai fini del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1650)** ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 marzo.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra i subemendamenti alla proposta del relatore 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento e degli emendamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria SARTORE assicura che, già nelle prossime sedute, sarà in grado di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469)** ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.17 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 7.21 (testo 2) e 11.7 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.2 (testo 2) e 18.25 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2). Occorre verificare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 23.11 (testo 2), laddove consente di individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per onerosità segnalata anche dalla Commissione, sulle proposte 2.6 e 2.0.3, nonché sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, non segnalate dai relatori, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne l'invarianza finanziaria.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per i subemendamenti alla proposta 2.0.1000, su cui si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Sulla portata normativa e finanziaria delle proposte 2.2, 2.3 e 2.4, si svolge un breve dibattito, a cui prendono parte i senatori Donatella CONZATTI (*IV-PSI*), MANCA (*PD*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e il relatore DELL'OLIO (*M5S*), all'esito del quale il PRESIDENTE dispone l'accontamento del relativo esame.

Su richiesta, rispettivamente, dei senatori Roberta FERRARI (*PD*) eDAMIANI (*FIBP-UDC*) il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 2.6 e 2.0.3.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla Commissione, non avendo osservazioni sulle restanti.

I senatori CALANDRINI (*FdI*), MANCA (*PD*) e DELL'OLIO (*M5S*), chiedono l'accantonamento dell'esame, rispettivamente, delle proposte 3.5, 3.13 e 3.0.5.

Dopo che il PRESIDENTE ha accolto la richiesta di accantonamento, la sottosegretaria SARTORE, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, su tutte le proposte segnalate dai relatori.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'accantonamento delle proposte 4.1 e 4.3.

I senatori MANCA (*PD*) e Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 4.19 e 4.20.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) reputa necessario un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti 4.21 e 4.22.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti segnalati dai relatori all'articolo 4.

La rappresentante del GOVERNO, passando all'esame delle proposte riferite all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 5, nonché sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.12 (analoga a 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analoga a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, non segnalate dalla Commissione.
Al riguardo, osserva che l'entrata in vigore della legge annuale per la concorrenza 2021 costituisce la *milestone* PNRR M1C2-6. Tale obiettivo prevede, con riguardo al settore dell'energia, che debba essere assicurata l'obbligatorietà di svolgimento di gare per contratti di concessione idroelettrica e l'eliminazione graduale della possibilità di prorogare i contratti, rimettendo al legislatore nazionale il compito di predisporre un quadro normativo per le concessioni idroelettriche che sia coerente con il diritto dell'Unione europea.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle considerazioni svolte dalla rappresentante del Governo, ritiene che la strada più corretta sia quella di esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei casi di carenza di copertura o di problemi di quantificazione, mentre, nell'ipotesi di profili di contrasto effettivo o presunto con gli obiettivi e i traguardi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a suo avviso la valutazione dovrebbe essere rimessa alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SARTORE, fatte debitamente salve le prerogative della Commissione bilancio, ricorda che il mancato raggiungimento di obiettivi o traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza comportano il venir meno del rimborso delle corrispondenti rate, previste a titolo di prestito o di sovvenzione, da parte delle Istituzioni europee, con evidente impatto sulla finanza pubblica italiana.

I senatori MANCA (*PD*), CALANDRINI (*FdI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiedono di accantonare, rispettivamente, le proposte 5.27, 5.4 e 5.28.

Interviene per chiedere chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo sull'emendamento 5.1 la senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla quale risponde la sottosegretaria SARTORE ribadendo che si tratta di un obiettivo del PNRR.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede lumi sull'avviso del Governo relativo alla proposta 5.3. Reputa comunque opportuno disporre l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati dal Governo, anche al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori, nonché lo svolgimento delle interlocuzioni politiche tra la Commissione di merito e l'Esecutivo.

Il PRESIDENTE accoglie le richieste di accantonamento formulate dai senatori, disponendo altresì la sospensione dell'esame degli emendamenti 5.34 e 5.40, analoghi alla proposta 4.21, già accantonata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 5.5, 5.8, 5.29, 5.38, 5.0.1 e 5.0.2.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.0.3, 2.0.1000 e relativi subemendamenti, 3.5, 3.13, 3.0.5, 4.1, 4.3, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.27, 5.28, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45 e 5.48, il cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sulle riformulazioni riferite agli articoli da 1 a 5, nonché su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta dei relatori è messa in votazione e approvata.

Su sollecitazione del relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), la rappresentante del Governo mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le valutazioni del Governo su una parte degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

# 1.4.2.5.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 21/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
**541ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(758)** ***Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - per l'istituzione delle nuove sezioni - viene previsto, all'articolo 4, il trasferimento di risorse umane e strumentali da altre sedi, con la ridefinizione delle dotazioni organiche, ad invarianza di oneri finanziari. Al riguardo, fa presente che, suddividendo il personale e le risorse strumentali tra diverse sedi, si potrebbero determinare maggiori oneri dovuti al venir meno di economie collegate al raggruppamento delle sezioni presso un'unica sede. Altresì, all'articolo 6, per sostenere l'istituzione, la fase iniziale delle attività e il funzionamento a regime delle nuove sezioni, viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con copertura a valere sul fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ferma restando l'esigenza di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri, rileva che tale fondo è alimentato da somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o da proventi derivanti da beni confiscati. Conseguentemente, a fronte di una spesa certa, si utilizzano per la copertura entrate il cui importo risulta di difficile predeterminazione. Occorre valutare, quindi, di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e per individuare una copertura idonea.

Al riguardo, soffermandosi sui profili di merito, fa presente la drammatica situazione della criminalità nel Foggiano, che rende necessario il rafforzamento dei presìdi giudiziari e di polizia, a partire dalla Direzione distrettuale antimafia.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di esprimere l'avviso sul provvedimento in

titolo, condivide l'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2318)** ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 23 marzo 2022, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 01.2, che definisce il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di valutarne l'eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale settore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Osserva poi che appare necessario acquisire la relazione tecnica, anche al fine di valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.4 e 1.6, recanti ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi per l'esercizio di quelle già previste. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.6 (testo 2). Rileva poi che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.2 concernente la disciplina dell'attività di agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. Occorre inoltre verificare gli effetti finanziari connessi alla proposta 2.0.3, sui limiti all'iscrizione all'ENPALS per fotomodelli e indossatori.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.1 e 4.1 (testo 2), di cui va verificata la sostenibilità degli oneri da parte dell'originaria copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2 e 1.0.3, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 1.0.6 (testo 2).
Passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, per quanto di competenza sulle proposte 2.0.2 e 2.0.3.
Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 4, manifesta una valutazione contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10. Sulla proposta 4.1 (testo 2), invece, esprime un avviso di nulla osta.
Infine, a rettifica del parere reso precedentemente, chiede di modificare la condizione apposta al parere non ostativo espresso sull'emendamento 4.0.2, facendo decorrere gli oneri e la relativa copertura finanziaria dal 2022 invece che dal 2023.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*) chiede la motivazione dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.4.

La rappresentante del GOVERNO risponde che il Ministero competente non ha dato corso, al

riguardo, alla predisposizione della relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcuni dei princìpi e dei criteri direttivi ivi previsti risultano già contenuti nella legge n. 175 del 2017, con il conseguente rischio di ridondanza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.2, 1.4, 1.6, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9 e 4.0.10.
A rettifica del parere reso lo scorso 23 marzo, sull'emendamento 4.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:
"Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*ter*

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: "euro 100", sono sostituite dalle seguenti: "euro 120".
2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»".
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.6 (testo 2) e 4.1 (testo 2).".

Con avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, messa ai voti, la proposta di parere è approvata.

**(2333)** ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra l'emendamento del relatore 4.100, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante una serie di richieste di modifica al testo, riferite agli articoli 4, 5, 10 e 11, a cui è subordinato l'avviso favorevole del Governo all'ulteriore corso del provvedimento.

Il relatore MANCA (*PD*) si riserva di predisporre uno schema di parere sul testo alla luce della nota messa a disposizione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2416)** ***Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che in merito al testo occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, conformemente all'emendamento 1.0.1. Conseguentemente, non vi sono osservazioni sull'unica proposta emendativa 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2139)** ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rileva che, per l'attuazione della delega, l'articolo 1, all'alinea, richiama una parte dei principi e criteri previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 (in particolare le lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*), che aveva originariamente delegato il Governo a operare la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attuata con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica concernente la disposizione del 2011 stimava, anche con riguardo ai criteri non richiamati nel provvedimento in esame, effetti finanziari in termini di risparmi di spesa, prudenzialmente non considerati nel prospetto riepilogativo in quanto valutabili solo a consuntivo. Oltre a quelli sopra richiamati, il disegno di legge in esame aggiunge ulteriori quattro principi e criteri direttivi (articolo 1, lettere a), b) c) e d)), che prevedono la rivalutazione dell'organizzazione degli uffici giudiziari sulla base di parametri che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, sia con riguardo alla possibile riattivazione di sedi di tribunale soppresse, sia in relazione al ripristino di sezioni distaccate. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, prevede che gli schemi dei decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro della giustizia e inviati al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, appare comunque opportuno che gli schemi di decreto legislativo siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti oltre che per materia anche per i profili finanziari.
In relazione ai suddetti rilievi, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
In relazione agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.2, 1.3 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, nel riservarsi di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti, concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2307)** ***MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta l'esigenza, per l'ulteriore corso del provvedimento, di predisporre una relazione tecnica sul testo.

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) concorda con l'istanza manifestata dalla rappresentante del Governo.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2410)** ***RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, rappresenta che il provvedimento in esame riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. L'articolo 1, comma 3, dispone che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. L'articolo 1, comma 2, prevede che - in occasione della Giornata nazionale - in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio. Considerata l'esiguità temporale di tale riduzione dell'attività lavorativa, essa appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 5.
Analogamente, in merito agli emendamenti, appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria il comma 2 della proposta 1.1. Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 3.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2481)** ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 13 aprile 2022 e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 4.14 (testo 2) e 4.7 (testo 2) sono identiche alle proposte 4.8, 4.9 e 4.10, sulle quali la

Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 23 marzo. Rileva poi che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).
Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli analoghi emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, nel riportare la valutazione espressa al riguardo dal Ministero della giustizia, osserva in primo luogo che gli interventi proposti appaiono sistematicamente collocati nel binario errato, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 234 del 2012, è nel disegno di legge europea che vanno inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di pre-infrazione. Peraltro, avuto riguardo ai debiti per spese di giustizia che gravano sul Dicastero interessato, in particolare per i servizi di intercettazione telefonica, riporta che è in corso un'interlocuzione con la Commissione europea avente ad oggetto la qualificazione delle suddette spese alla stregua di transazioni commerciali rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2011/7/UE, che non risulta allo stato condivisa dalla giurisprudenza della Cassazione, innanzi alla quale sono state fissate, per il prossimo luglio, alcune udienze aventi ad oggetto controversie promosse per il pagamento dei crediti suindicati, sui quali la Suprema Corte avrà modo di valutare nuovamente la questione e di adottare i provvedimenti opportuni, tra i quali anche un eventuale ricorso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale. Appare pertanto opportuno, allo stato, formulare sugli indicati emendamenti un avviso contrario.
In relazione ai restanti emendamenti riformulati, fa presente che l'istruttoria è ancora in corso di svolgimento.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, ricorda che alla Commissione bilancio spetta verificare esclusivamente i profili finanziari, mentre le valutazioni del Governo appaiono attinenti a questioni ordinamentali o di merito. Reputa pertanto opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento su tali proposte, in assenza del quale prospetta l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro alle richieste di delucidazioni formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante elementi di risposta sui quesiti posti dalla relatrice in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.4.2.5.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
**545ª Seduta (1 ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2560)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1571-B)** ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo Parere non ostativo)

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare,

preso atto anche della rassicurazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024.

Segnala inoltre che non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere di nulla osta che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

**(2481)** ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 27 aprile, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo, manifestando perplessità sulla presenza di profili di criticità finanziaria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) fa presente che le attività contemplate dall'emendamento in discussione, con particolare riguardo al sistema digitale per lo scarico dei medicinali veterinari, non sono previste a legislazione vigente, e pertanto potrebbero avere un impatto sulla finanza pubblica.

Interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per evidenziare che la misura andrebbe ad inserirsi in una legge di delega che appare già dotata di un meccanismo di copertura finanziaria.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) reputa opportuno un ulteriore approfondimento.

Il presidente PESCO (*M5S*) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, richiama quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, recante un meccanismo di copertura finanziaria che richiede la previa verifica degli effetti finanziari delle deleghe legislative volte a reperire la normativa europea.

Il RELATORE, alla luce della discussione, ritiene adeguata l'espressione di un parere contrario semplice.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, facendo presente che la Ragioneria generale dello Stato concorda con quanto affermato dalla relazione tecnica predisposta dal dicastero competente, nella quale si evidenzia che l'emendamento, con particolare riguardo alla lettera *c)*, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), si sofferma sulla portata normativa e finanziaria della lettera *c)* della proposta, che in effetti sembra presentare le maggiori criticità.

Il RELATORE ritiene opportuno recepire l'avviso contrario del Governo, segnalando che anche le lettere *a)* e *b)* della proposta appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.
Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.07, 20.0.8 e 20.0.9.
Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(2317)** ***NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.1, che prevede che i progetti per le iniziative di celebrazione dell'anniversario della morte di Matteotti siano finanziati nel limite massimo di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che rimodula in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti.
Conseguentemente, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 5.1 (recante l'autorizzazione di spesa e la previsione dell'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale delle donazioni e di forme di liberalità in favore delle iniziative di celebrazione), nonché l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto riguarda il testo, dopo aver precisato che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, reca una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano recepiti gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1 e 5.1 nonché la proposta 6.1, come di seguito riformulata.
In relazione agli emendamenti, nel confermare l'avviso di nulla osta sulle proposte 3.1, 4.1 e 5.1, illustra la riformulazione a cui è condizionata la valutazione non ostativa dell'emendamento 6.1, che rappresenta una correzione tecnica della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore CALANDRINI (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1, nonché dell'emendamento 6.1 come sotto riformulato.
In merito agli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 esprime parere non ostativo.
Sull'emendamento 6.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, " con le seguenti: "a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(2118)** ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti, ricorda che la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate due modifiche, di cui la prima consiste nella sostituzione, all'articolo 5, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, quale dicastero competente a gestire il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo. La seconda modifica consiste nell'inserimento, dopo l'articolo 8, di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa per le attività previste dal provvedimento.
In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6.
Sull'emendamento 5.0.1, concorda con la Commissione sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e il divieto di corrispondere emolumenti comunque denominati.
Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.6, non segnalato dalla relatrice.

Su richiesta del presidente PESCO, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5.

Il PRESIDENTE, alla luce delle delucidazioni del Governo, segnala che il parere contrario sugli emendamenti in questione potrebbe essere superato da una riformulazione, rimessa alla Commissione di merito, che sostituisca il Ministero competente in linea con il parere espresso sull'articolo 5 del testo e inserisca il divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese comunque denominati. Sull'emendamento 5.6, a seguito di una sollecitazione del senatore DELL'OLIO (*M5S*) reputa sufficiente l'espressione di un parere non ostativo, condizionato alla sola sostituzione del Ministero delle politiche agricole con il Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta una valutazione contraria, per oneri non quantificati o non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle analoghe proposte 6.1 e 6.2, sull'emendamento 6.3, nonché sulla proposta 7.0.2.

Interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per manifestare perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo in relazione agli emendamenti 6.2 e 6.3. In particolare, con riguardo alla proposta 6.3, non ravvisa elementi di criticità per quanto di competenza della Commissione bilancio.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che anche l'emendamento 6.1 non presenti evidenti profili di onerosità.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che uno degli elementi di criticità delle misure proposte è rappresentato dal fatto che la formazione professionale rientra nella competenza esclusiva regionale.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), nel concordare che la materia in questione è prettamente regionale, reputa singolare attribuire all'amministrazione centrale la definizione dei relativi *standard.*

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che, anche in relazione alla formazione professionale, sia necessaria una forma di coordinamento centrale nella definizione di modelli e criteri.

Previo intervento della rappresentante del GOVERNO, che dà la disponibilità a svolgere un breve approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

La sottosegretaria SARTORE manifesta una valutazione contraria anche sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, non segnalati dalla Commissione, precisandone le motivazioni connesse al regolare e ordinato svolgimento delle attività di classificazione merceologica delle attività professionali.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), nel dichiararsi perplesso sull'onerosità di tali emendamenti, ritiene che la contrarietà del Governo attenga a profili di merito.

Il PRESIDENTE alla luce di un breve approfondimento, d'accordo con la RELATRICE, ritiene che si possa confermare al riguardo la valutazione non ostativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:
- al comma 1 dell'articolo 5 le parole: "presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo

economico";

- dopo l'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 8-*bis*
(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 7.0.2.

Sull'emendamento 5.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato nazionale indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2 e 6.3, il cui esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;
- in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto

concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;
- sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;
- in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;
- in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;
- in relazione all'articolo 6, concernente il bonus sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 - anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari - un bonus sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del bonus. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;
- con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;
- in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudenziale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2

miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;
- in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;
- in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;
- in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;
- con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e

seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;
- in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;
- in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;
- in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;
- con riferimento all'articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato - introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni - è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Tale deroga - che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati - è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all'Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio

dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall'articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico - e limitato - ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;
- con riferimento all'articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 31, per quanto attiene la lettera b) del comma 1, si specifica che il costo pro capite pro die quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudenziale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.
- con riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;
- in relazione all'articolo 35, lettere b) e c) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;
- con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale

docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;
- in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;
- in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
"1-*bis*. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";
b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-bis";
- all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-*quater*. All'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
- all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";
- all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".
Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziate dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale.".

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti

4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanti di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-*quater*". Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31. e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", chiede conferma della disponibilità delle

risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini". Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.014, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività si spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di

pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analoga a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analoga a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analoga a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90. che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e 12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destìna una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per autotrazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19 e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23. Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata

finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezziario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera b) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria

dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'acceso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione

tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

# 1.4.2.5.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 548 (pom.) del 04/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
**548ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2118)** ***STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico***
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 1° seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare gli emendamenti accantonati nella prima seduta pomeridiana di ieri, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 6.1 e 6.2, in relazione ai possibili oneri connessi all'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento che gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare. Occorre valutare, anche in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 6.3, con particolare riferimento ai possibili profili finanziari connessi ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalle università e da altri soggetti accreditati.

La sottosegretaria SARTORE, sulla base di un supplemento di istruttoria, esprime un avviso di nulla osta sugli emendamenti 6.1 e 6.2, che in effetti si differenziano dal testo dell'articolo 6, essenzialmente, per i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole. In relazione, invece, alla proposta 6.3, la valutazione non ostativa è condizionata all'espunzione della lettera *e),* attesa l'esigenza di non sopprimere il comma 4 dell'articolo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 3 maggio 2022, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1 e 6.2.

Sull'emendamento 6.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *e)*.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ( n. 378 )**
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo in esame.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1° seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che determina maggiori oneri l'emendamento 22.0.54 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle proposte 24.1000 e 25.1000.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione concentri l'esame sugli emendamenti prioritari dei Gruppi, accantonando per ora le proposte su cui vi è l'avviso contrario del Governo, in attesa del completamento delle verifiche istruttorie.

La Commissione conviene.

La RELATRICE richiama i rilievi formulati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.7, 1.17, 1.23, 1.24, 1.25, 1.0.3 e 1.0.8.

Chiede di accantonare l'emendamento 1.21, non segnalato dalla Commissione, su cui l'istruttoria è in corso.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso dal Governo sulla proposta 1.7.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la contrarietà è determinata dall'assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sulla portata della proposta 1.21, ne riconosce in effetti il rischio di onerosità.

D'accordo con la Commissione, dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga quindi sinteticamente le questioni poste sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO chiede di valutare l'accantonamento dell'emendamento 2.7, su cui è in corso l'istruttoria.

Esprime invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 2.0.3, 2.10 e 2.12.

Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso dell'emendamento 2.0.4.

La RELATRICE prospetta quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fatta eccezione per la proposta 2.0.4, su cui la valutazione della Commissione è non ostativa.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sui motivi della valutazione non ostativa della proposta 2.0.4.

Interviene il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) che evidenzia, al di là dei profili finanziari, le ragioni di sicurezza sottese alla misura proposta, volta ad agevolare la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti per il volo da diporto sportivo.

La RELATRICE richiama quindi i profili di competenza sollevati dalla Commissione riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.7, 3.30, 3.38, 3.42 (testo 2), 3.50, 3.64, 3.68, 3.0.5, 3.0.9, 3.0.10, 3.66 e 3.0.6.

Chiede quindi di accantonare l'esame delle proposte 3.0.4, 3.55, 3.56 e 3.0.12, su cui sono in corso gli approfondimenti istruttori, nonché dell'emendamento 3.16, non segnalato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in linea con i criteri d'esame che si è data la Commissione, dispone l'accantonamento di tutte le proposte riferite all'articolo 3.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore MANCA (*PD*), il quale reputa necessario che si chiarisca il quadro delle interlocuzioni politiche in corso presso le Commissione di merito, al fine di evitare un lavoro poco qualificante in sede consultiva.

La RELATRICE, nel condividere le considerazioni del senatore Manca, aggiunge che, a quanto risulta, in sede referente sono intervenute ulteriori modifiche nelle dichiarazioni di improponibilità.

Il PRESIDENTE propone, per rendere più proficuo lo svolgimento dei lavori, che il Governo indichi gli emendamenti prioritari, sui quali l'istruttoria non ha formulato osservazioni per i profili di competenza.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti prioritari riferiti agli articoli da 4 alla fine, segnala che, allo stato dell'istruttoria, il Governo esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 6.0.10, 7.0.16 e 14.1.

Il PRESIDENTE si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 6.0.10, recante una proroga in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici, che a suo avviso potrebbe presentare profili di onerosità.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) condivide il timore espresso dal Presidente.

La sottosegretaria SARTORE fornisce chiarimenti sulle ragioni della valutazione non ostativa del Governo.

Previo intervento del senatore MANCA (*PD*), che giudica soddisfacenti le delucidazioni fornite, la RELATRICE prospetta l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti appena indicati dal Governo, con l'accantonamento di tutti gli altri, in attesa del completamento dell'istruttoria sulle misure prioritarie e della maturazione delle interlocuzioni politiche.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti al Governo sulla valutazione dei profili finanziari degli emendamenti 7.0.26 e 7.0.27, dei quali illustra il meccanismo di reperimento delle risorse da utilizzare per il contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica nel mercato tutelato.

La rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli sull'istruttoria in corso, precisando che, al riguardo, è stata richiesta la relazione tecnica al Ministero della transizione ecologica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario che, a quanto risulta, il Governo intende esprimere sulla proposta 3.66.

La rappresentante del GOVERNO, dopo essersi riservata di dare risposta al quesito avanzato dal senatore Dell'Olio, interviene per segnalare ulteriori emendamenti prioritari, sui quali la Commissione non ha formulato rilievi.

In particolare, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa del completamento dell'istruttoria, delle proposte 5.16, 7.7, 9.0.2, 10.3, 10.0.30, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.38, 10.0.74, 11.0.8, 12.0.24, 12.0.27, 17.0.19, 20.0.10, 20.0.12, 21.5, 21.10, 22.0.41, 22.0.48, 22.0.49, 23.0.14, 25.1, 28.9, 29.1 (testo 2), 30.2, 30.4, 31.1, 31.0.7, 36.10, 36.24, 36.0.9, 37.5, 37.12, 37.0.1, 37.0.17, 37.0.20, 37.0.44, 37.0.35, 37.0.60, 37.0.61 e 37.0.62.

Esprime invece un avviso di contrarietà, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 7.0.22, 10.2, 17.9, 17.13, 17.0.7, 21.8, 22.0.51, 23.24, 23.0.36, 36.0.1, 37.26, 37.50, 37.0.55 e 37.0.56.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la RELATRICE, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione, dispone l'accantonamento di tutti gli ulteriori emendamenti prioritari segnalati dal Governo.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposte 2.0.4, 6.0.10, 7.0.16 e 14.1.
L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.".

La proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 maggio, alle ore 10,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

# 1.4.2.5.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 549 (ant.) del 05/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022
**549ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 4 maggio, nonché gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14.
Occorre valutare la proposta 1.21 indicata dal Governo.
Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27.
Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22.
Alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.0.1000.
Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.1000/1 e 1.0.1000/2.
Non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.0.1000/3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito.
Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9).
Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.
Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti.
Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.
Occorre valutare la proposta 3.16 indicata dal Governo.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8.
Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3.
Si valuti, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20).
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4.
Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina.
Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21.

Occorre valutare la proposta 5.16 indicata dal Governo.
Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali.
Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas.
Si valuti poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022.
Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanti di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati.
Si valuti la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri.
Occorre valutare la proposta 7.7 indicata dal Governo.
Comporta maggiori oneri la proposta 7.8.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-quater".
Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10.
Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15.
Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21.
Occorre valutare la proposta 7.0.22 (testo 2) indicata dal Governo.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26.
Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27.
Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali.
Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31. e 7.0.32.
In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", si chiede

conferma della disponibilità delle risorse.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.
Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22.
Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33.
Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43.
Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2.
Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4.
Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9.
Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini".
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12.
Si richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.014, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese.
Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29.
Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40.
Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità.
Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore.
Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla

cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili.
Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica.
Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese.
Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*.
Occorre valutare la proposta 9.0.2 indicata dal Governo.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività si spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA.
Occorre valutare le proposte 10.2, 10.3, 10.0.30, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.38 e 10.0.74 indicate dal Governo.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea.
Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura.
Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3.
Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7.
Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11.
Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16.
Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24.
Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25.
Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista.
Si chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito.
Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni.
Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analoga a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52).
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56.
Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre si richiede la relazione tecnica sul 10.0.58.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche.
Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.71 (testo 2), 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analoga a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analoga a 10.0.80).
Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81.
Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83.
Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84.
Sull'emendamento 10.0.85, si chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità.
Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87.
Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88.
Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90. che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa.
Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7.
Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14.
Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15.
Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17.
Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18.
Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27.
Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26.
Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria.
Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32.
Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.
Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42.
Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43.
Si richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14.
Occorre valutare la proposta 11.0.8 indicata dal Governo.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1.
Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2.
Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7.
Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10.
Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e 12.0.17.

Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23.
Si richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31.
Occorre valutare le proposte 12.0.24 e 12.0.27 indicate dal Governo.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33, 12.0.34 e 12.0.34 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36.
Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea.
Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2).
Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.
Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2).
Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4.
Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 14.1 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9.
Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2.
Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1.
Si chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 17.1 (testo 2).
Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3.
Occorre valutare le proposte 17.9, 17.13, 17.0.7 e 17.0.19 indicate dal Governo.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destìna una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per autotrazione.
Si richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17.
Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13,

18.14, 18.17, 18.19 e 18.24.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23.
Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28.
Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.
Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46.
Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11.
Si richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5.
Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6.
Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11.
Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17.
Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1.
Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11.
Occorre valutare le proposte 20.0.10 e 20.0.12 indicate dal Governo.
Comporta maggiori oneri la proposta 20.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12.
Occorre valutare le proposte 21.5, 21.8 e 21.10 indicate dal Governo.
Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1.
Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5.
Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8.
Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19.
Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67.
Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44,

22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62.
Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54 (testo 3), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35.
Occorre valutare le proposte 22.0.41, 22.0.48, 22.0.49 e 22.0.51 indicate dal Governo.
Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35.
Occorre valutare gli emendamenti 23.24, 23.0.14 e 23.0.36 indicati dal Governo.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro.
Occorre, poi, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.
Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato.
Si valuti, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezziario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione.
Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati.
Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità.
Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 24, non vi sono osservazioni sulla proposta 24.1000.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 25, non vi sono osservazioni sulla proposta 25.1000.
Non vi sono altresì osservazioni sul subemendamento 25.1000/1.
Occorre valutare la proposta 25.1 indicata dal Governo.
Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.
Analogamente, si valuti la proposta 28.19.
Occorre valutare la proposta 28.9 indicata dal Governo.

Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Analogamente, si valuti la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1.
Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6.
Occorre valutare la proposta 29.1 (testo 2) indicata dal Governo.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera *b)* della proposta 30.0.1.
Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2.
Occorre valutare gli emendamenti 30.2 e 30.4 indicati dal Governo.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11.
Occorre valutare gli emendamenti 31.1 e 31.0.7 indicati dal Governo.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13.
Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere.
Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5.
Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo.
Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno.
Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8.
Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10.
Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10.
Si valuti la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si

effettua la formazione.
Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5.
Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11.
Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine.
Si valutino i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3.
Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6.
Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5.
Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9.
Occorre valutare le proposte 36.10, 36.24, 36.0.1 e 36.0.9 indicate dal Governo.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2).
Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico.
Si valutino le proposte 36.28 e 36.28 (testo 2), in tema di concorsi per il personale docente.
Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'acceso agli incentivi per gli impianti a biogas.
Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente.
Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33.
Si valutino i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa

per il progetto Human Technopole.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5.
Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6.
Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8.
Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2).
Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi.
Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15.
Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18.
Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza).
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53.
Occorre valutare gli emendamenti 37.5, 37.12, 37.26, 37.28, 37.50, 37.0.1, 37.0.17, 37.0.20, 37.0.44, 37.0.45, 37.0.55, 37.0.56, 37.0.60, 37.0.61 e 37.0.62 indicate dal Governo.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22.
Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35.
Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37.
Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23.
Si richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51.
Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53.
Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30.
Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio.
Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54.
Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che è in corso l'istruttoria volta ad individuare le proposte emendative prive di criticità di ordine finanziario, nonché le proposte la cui criticità risulta superabile attraverso ipotesi di riformulazione.

Sull'organizzazione successiva dell'esame del provvedimento si apre un dibattito in cui prendono la parola il presidente PESCO, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), la sottosegretaria GUERRA e la senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*).

A seguito delle interlocuzioni svolte, il PRESIDENTE propone di proseguire l'esame del provvedimento in una seduta pomeridiana da convocarsi alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ( n. 378 )**
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta pomeridiana di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo, con presupposto (pubblicato in allegato al resoconto di seduta).

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme sulla proposta di parere testé illustrata.

Verificata la presenza prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 5 maggio 2022, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera h), recante modifica alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti, viene rappresentato che la quantificazione delle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il sesto anno di vita del bambino è stata determinata sulla base delle osservazioni dei dati di archivio INPS, dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura, atteso che la normativa vigente prevede un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi: si ritiene pertanto che ciò non ha indotto ad esagerare circa l'effetto attrattivo della norma per entrambe le platee considerate; inoltre, si fa presente che la quantificazione della contribuzione figurativa è relativa alle ulteriori tre giornate medie ipotizzate di congedo parentale solo per la platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale, pari a 115.900 lavoratori;
- con riferimento all'asserita assenza di oneri del medesimo articolo 2, lettera h) per i dipendenti pubblici, con riguardo al settore scolastico, si afferma che, per la scuola secondaria di II grado, la disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sostituzione dei docenti assenti avviene solo qualora il periodo sia superiore a 15 giorni. Per quanto concerne tutti gli altri gradi di istruzione, è possibile confermare l'assenza di ulteriori oneri, anche in virtù dell'utilizzo dell'organico del potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015, la cui distribuzione è illustrata mediante una tabella;
- con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera q), si rappresenta che la norma proposta modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, estendendo alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3. Pertanto, non si dispone dei dati relativi alla platea beneficiaria del provvedimento proposto dalla norma anzidetta;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera a), recante modifica della disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS, si fa presente che l'onere è stato determinato considerando che lo stock iniziale delle madri potrà fruire degli ulteriori giorni di congedo in un arco temporale ridotto rispetto a quello delle nuove generazioni, atteso che l'età dei relativi bambini è compresa tra zero e tre anni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto dell'adeguatezza della copertura finanziaria di cui all'articolo 7 anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera q).

# 1.4.2.5.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 550 (pom.) del 05/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022
**550ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE dà la parola alla sottosegretaria Guerra perché fornisca ragguagli sull'istruttoria delle proposte emendative.

La sottosegretaria GUERRA informa la Commissione che il Governo è in grado di esprimere una valutazione non ostativa, quando necessario previa riformulazione, su una serie di emendamenti, di cui fornisce l'elenco.

Il PRESIDENTE propone di convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire le modalità di prosecuzione dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, in relazione alle interlocuzioni svolte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,30, riprende alle ore 19,55.*

Il PRESIDENTE comunica che l'esame degli emendamenti proseguirà in altra seduta, che si riserva di convocare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

# 1.4.2.5.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 551 (pom.) dell'08/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
DOMENICA 8 MAGGIO 2022
**551ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e Freni.*

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 maggio.

Il presidente PESCO fa presente che, presso le Commissioni di merito, stanno per essere presentate delle proposte di riformulazione che dovranno poi essere sottoposte all'esame di questa Commissione per il parere sui profili finanziari.

Dispone pertanto la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 21,50.*

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sulle identiche proposte 2.7 (testo 2), 2.9 (testo 2) e 2.10 (testo 2). Occorre valutare la proposta 2.0.4 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2) e 5.0.15 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.23 [già 37.0.44 testo 2)]. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.24 (testo 2). Non vi sono osservazioni

sull'emendamento 7.6 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.24 (testo 3), analogo al 10.0.63 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.33 (testo 2). Occorre valutare l'emendamento 8.29 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.41 (testo 2), 8.0.40 (testo 2)-8.48 (testo 2) e 22.0.54 (testo 4). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.25 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 10.0.32 (testo 2) e 10.0.74 (testo 3), nonché sulle analoghe proposte 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4) e 23.0.15 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 10.0.62 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 10.0.71 (testo 3) e 10.0.75 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.0.75 (testo 3), analoga al 10.0.77 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 10.0.99 (testo 2) analogo al 10.0.102 (testo 2) e al 10.0.103 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.52 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 10.0.30 (testo 2) e 10.0.74 (testo 2) che intervengono sulla qualificazione delle imprese al fine dell'accesso ai benefici di cui agli incentivi fiscali del 110 per cento. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.23 (testo 3) e 12.0.23 (testo 4). Non vi sono osservazioni sulle proposte 12.0.24 (testo 2), 12.0.26 (testo 2), 12.0.26 (testo 3) e 12.0.32 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 12.0.44 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 13.0.5 (testo 2) e 13.0.6 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 13.0.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 17.1 (testo 3). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del capoverso 17-*quater* dell'emendamento 17.0.19 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 18.0.19 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli analoghi emendamento 19.0.6 (testo 2) e 19.0.9 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 19.0.8 (testo 4). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 20.0.6 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 21.0.15 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 22.2 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziaria della proposta 23.0.14 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 25.1 (testo 2) e 25.1 (testo 3). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 28.5 (testo 2), analogo al 28.8 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 28.9 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 29.2 (testo 2), analogo al 29.5 (testo 2) e 29.6 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli analoghi emendamenti 30.2 (testo 2) e 30.3 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 31.1 (testo 2), 31.3 (testo 2) e 31.8 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 31.3 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.13 (testo 2), analoga al 31.0.1 (testo 2) e al 31.0.17 [già 31.15 (testo 2)]. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.7 (testo 2). Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 31.0.15 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle proposte 32.0.3 (testo 2) e 32.0.3 (testo 3). Non vi sono osservazioni sugli analoghi emendamenti 34.9 (testo 2) e 34.10 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 36.21 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.27 (testo 3). Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 37.0.8 (testo 2) e 37.0.10 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2) e 37.0.26 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 37.0.50 (testo 2).

Infine, avverte che sono pervenuti anche gli emendamenti 12.0.22 (testo 2) e 32.8 (testo 2),

Il sottosegretario FRENI esprime una valutazione non ostativa, relativamente ai profili finanziari, sulle proposte emendative indicate dalla relatrice, fatta eccezione per i seguenti emendamenti, di cui propone l'accantonamento, in quanto superati da successive riformulazioni: 8.0.25 (testo 2), 10.0.32 (testo 2), 10.0.74 (testo 3), 10.0.62 (testo 2), 10.0.75 (testo 2), 10.0.30 (testo 2), 10.0.74 (testo 2), 12.0.23 (testo 3), 12.0.26 (testo 2), 18.0.19 (testo 2), 22.2 (testo 2), 25.1 (testo 2), 31.3 (testo 2), 31.8 (testo 2), 32.0.3 (testo 2) e 37.0.20 (testo 2).

Altresì, esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 12.0.23 (testo 4).

Sull'emendamento 13.0.8 (testo 2), subordina la valutazione non ostativa, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, alla soppressione del capoverso "Art. 13-*ter*".

Esprime poi una valutazione non ostativa sulle proposte 12.0.22 (testo 2) e 12.0.26 (testo 3).

In merito all'emendamento 36.27 (testo 3), subordina la valutazione non ostativa alla soppressione del comma 2-*ter*.

In merito all'emendamento 17.1 (testo 3), esprime una valutazione contraria, per inidoneità della copertura finanziaria.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere sospeso l'esame dell'emendamento 17.1 (testo 3).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva come, a fronte di un avviso contrario per inidoneità della copertura, la valutazione sulla suddetta proposta emendativa non possa che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ritiene, comunque, che possa procedersi all'accantonamento dell'emendamento 17.1 (testo 3), in vista di possibili riformulazioni.

Successivamente, la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori per la formulazione del parere sull'emendamento 22.0.41.

Il sottosegretario FRENI fa presente come, allo stato, il Governo non disponga degli elementi istruttori per la formulazione del parere.

Si procede poi all'esame dell'emendamento 32.8 (testo 2), in materia di stabilizzazione di figure dirigenziali, sulla cui portata normativa e finanziaria si svolge un dibattito in cui prendono la parola il presidente PESCO (*M5S*), i senatori D'ALFONSO (*PD*), COMINCINI (*PD*), Marco PELLEGRINI (*M5S*), GIROTTO (*M5S*), nonché i sottosegretari Maria Cecilia Guerra e FRENI.

Il PRESIDENTE osserva come sull'emendamento 32.8 (testo 2) sarebbe necessaria l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ricorda che, ferme restando le valutazioni di merito, in questa sede la Commissione bilancio è chiamata a valutare esclusivamente i profili finanziari degli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI avverte che, in base alle verifiche interne compiute dalla Ragioneria generale dello Stato, l'emendamento 32.8 (testo 2) non comporta oneri, in quanto l'applicazione delle relative previsioni è vincolata al rispetto del limite del cinquanta per cento delle facoltà assunzionali e dal tetto della dotazione organica.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, esprime una forte perplessità sull'emendamento 32.8 (testo 2), sul quale si riserva una successiva valutazione presso le Commissioni di merito.
In questa sede, tuttavia, prende atto della rassicurazione del rappresentante del Governo circa l'assenza di profili onerosi.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, per esprime perplessità circa un dibattito così articolato, tutto interno alla maggioranza, su un emendamento sul quale il Governo ha espresso una valutazione non ostativa in merito ai profili finanziari.
A prescindere dalle valutazioni di merito, che si riserva di esprimere nelle Commissioni competenti, stigmatizza il fatto che l'opposizione sia stata tenuta in disparte rispetto a tali approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda come rientri nelle prerogative della Commissione bilancio la valutazione sui profili finanziari degli emendamenti, anche in un'ottica critica rispetto alla posizione del Governo.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia disponibile una valutazione sui profili finanziari dell'emendamento 21.0.13.

Il sottosegretario FRENI osserva come, su tale emendamento, vi sia un avviso contrario del Ministero delle politiche agricole.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) giudica curiosa tale posizione, in considerazione del fatto che, nel corso della sessione di bilancio, proprio il Ministero delle politiche agricole aveva espresso un parere favorevole su un'identica proposta emendativa.

Successivamente, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti del Governo 1.0.1000 e 29.1000, nonché sugli emendamenti dei relatori 24.1000 e 25.1000.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla relatrice.

In seguito, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone di mantenere sospesa la valutazione dell'emendamento 17.1 (testo 3).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) contesta nettamente tale approccio metodologico, ritenendo che sarebbe più rispettoso del ruolo istituzionale della Commissione bilancio esprimere una valutazione sui profili finanziari di un emendamento sul quale l'istruttoria del Governo è definita.

Il PRESIDENTE, pur rispettando la valutazione del senatore Errani, ritiene comunque che la proposta della relatrice possa essere accolta, in considerazione del fatto che, stante l'elevato numero di emendamenti sui quali non è disponibile l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito della scelta delle Commissioni di merito di individuare emendamenti cosiddetti "prioritari", saranno numerose le proposte emendative prive del parere della Commissione bilancio.

In seguito, il sottosegretario FRENI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 6.0.10, 7.8, 7.0.22 (testo 2), 7.0.40, 10.0.95, 10.0.105, 13.0.8, 19.6, 20.0.3, 20.0.5, 20.0.10, 22.0.33, 22.0.47, 22.0.51, 23.36, 29.0.2, 32.7, 32.0.1, 36.16 (testo 2), 36.17, 36.30, 36.0.3, 37.21, 37.47 e 37.0.36.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1000, 2.7 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2), 5.0.15 (testo 2), 5.0.23 [già 37.0.44 (testo 2)], 5.0.24 (testo 2), 6.0.10, 7.6 (testo 2), 7.8, 7.0.1 (testo 2), 7.0.22 (testo 2), 7.0.24 (testo 3), 7.0.33 (testo 2), 7.0.40, 8.29 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.40 (testo 2)-8.48 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 10.0.30 (testo 3), 10.0.32 (testo 3), 10.0.63 (testo 2), 10.0.71 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.75 (testo 3), 10.0.77 (testo 2), 10.0.95, 10.0.99 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2), 10.0.105, 11.52 (testo 2), 12.0.8 (testo 2), 12.0.22 (testo 2), 12.0.23 (testo 4), 12.0.24 (testo 2), 12.0.26 (testo 3), 12.0.32 (testo 2), 12.0.44 (testo 2), 13.0.5 (testo 2), 13.0.6 (testo 2), 13.0.8, 17.0.19 (testo 2), 19.6, 19.0.6 (testo 2), 19.0.8 (testo 4), 19.0.9 (testo 2), 20.0.3, 20.0.5, 20.0.6 (testo 2), 20.0.10, 21.0.15 (testo 2), 22.0.33, 22.0.47, 22.0.51, 22.0.54 (testo 4), 23.36, 23.0.14 (testo 2), 23.0.15 (testo 2), 24.1000, 25.1 (testo 3), 25.1000, 28.5 (testo 2), 28.8 (testo 2), 28.9 (testo 2), 29.1000, 29.2 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo

2), 29.0.2, 30.2 (testo 2), 30.3 (testo 2), 31.1 (testo 2), 31.3 (testo 3), 31.13 (testo 2), 31.0.1 (testo 2), 31.0.7 (testo 2), 31.0.15 (testo 2), 31.0.17 [già 31.15 (testo 2)], 32.7, 32.8 (testo 2), 32.0.1, 32.0.3 (testo 3), 34.9 (testo 2), 34.10 (testo 2), 36.16 (testo 2), 36.17, 36.21 (testo 2), 36.30, 36.0.3, 37.21, 37.47, 37.0.8 (testo 2), 37.0.10 (testo 2), 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.23 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2), 37.0.36 e 37.0.50 (testo 2).

Sull'emendamento 13.0.8 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del capoverso: "Art. 13-*ter*".

Sull'emendamento 36.27 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 2-*ter*.

Su tutti i restanti emendamenti, il parere resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dalla relatrice viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,25.*

# 1.4.2.6. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

# 1.4.2.6.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 555 (ant.) del 12/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**BILANCIO (5ª)**
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
**555ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e Freni.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.
Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'illustrazione del contenuto del maxiemendamento.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver fatto presente che nel maxiemendamento non è stato inserito l'emendamento 32.8 (testo 2) approvato dalle Commissioni riunite, illustra le proposte di stralcio o di riformulazione alle quali la Ragioneria generale dello Stato subordina la verifica positiva della relazione tecnica.
In particolare, per quanto riguarda l'articolo 5-*quater*, corrispondente all'emendamento 5.0.23 (testo 2), in materia di depositi fiscali, rispetto alla richiesta iniziale di stralcio viene proposta una riformulazione di cui dà lettura.

Il sottosegretario FRENI fa presente come il Governo abbia cercato, in sede di verifica del maxiemendamento, di garantire il mantenimento di tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Proprio per questo, è andato a buon fine il tentativo di salvare l'emendamento 5.0.23 (testo 2), attraverso una riformulazione che ne evitasse lo stralcio.
Altresì, analogo tentativo è in atto sull'articolo 12-*bis* del maxiemendamento, corrispondente alla proposta emendativa 12.0.8 (testo 2) approvata dalle Commissioni di merito, in tema di adempimenti dei liberi professionisti.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede ai rappresentanti del GOVERNO la massima chiarezza e trasparenza sulle proposte di stralcio, evitando un approccio discriminatorio nei confronti degli emendamenti dell'opposizione.

La sottosegretaria GUERRA fa proprio l'auspicio del senatore Calandrini e ribadisce come il GOVERNO stia studiando proprio una riformulazione dell'articolo 12-*bis*, per evitarne lo stralcio. Peraltro, considerato che l'articolo 8-*bis* verrebbe stralciato soltanto limitatamente alla lettera *b)*, tra le proposte di stralcio della Ragioneria generale rimarrebbe soltanto l'articolo 13-*ter*, corrispondente all'emendamento 13.0.8 (testo 3), in materia di ingresso di lavoratori marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività.

Il PRESIDENTE riepiloga le proposte correttive avanzate dal GOVERNO, sottolineando quindi che l'articolo 5-*quater* e l'articolo 12-*bis* verrebbero riformulati, mentre l'articolo 8-*bis* verrebbe modificato, nel senso di espungere la lettera *b)*. Pertanto, l'unico stralcio completo riguarderebbe l'articolo 13-*ter*.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) si sofferma sulla proposta di riformulazione dell'articolo 5-*quater*, chiedendo al Governo di valutare una ulteriore correzione finalizzata a sostituire le parole: "può consentire", con la parola "consente", laddove si fa riferimento al fatto che l'Agenzia delle dogane, su istanza del depositario autorizzato, autorizza al medesimo soggetto la prosecuzione dell'attività in regime di deposito fiscale.

Il sottosegretario FRENI fa presente come il Governo non abbia obiezioni su questa determinata richiesta, dal momento che non ne derivano in ogni caso problemi di copertura finanziaria.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo una maggiore chiarezza sulla sussistenza o meno di problemi di copertura finanziaria derivanti dalla richiesta avanzata dal senatore D'Alfonso.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come la copertura finanziaria sia assicurata dal particolare meccanismo di garanzia e non dipenda dal numero dei depositi autorizzati; ne consegue come la richiesta modificativa avanzata dal senatore D'Alfonso sia priva di riflessi di ordine finanziario.

Il sottosegretario FRENI dà poi conto della proposta di riformulazione dell'articolo 12-*bis*, corrispondente all'emendamento 12.0.8 (testo 2), riguardante la decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
A tale riguardo, fa presente la necessità di inserire un comma finale recante la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA illustra le proposte di riformulazione riguardanti gli articoli 12-*ter* (corrispondente all'emendamento 12.0.22 (testo 2)), 13-*bis* (corrispondente all'emendamento 13.0.5 (testo 2)), 20-*ter* (corrispondente all'emendamento 20.0.10), 31 comma 1, lettera *a)* (corrispondente all'emendamento 31.3), 31-*bis* (corrispondente all'emendamento 31.0.1 (testo 2)) e 37-*ter* (corrispondente all'emendamento 37.0.14 (testo 3)).
Infine, dà conto di una osservazione non ostativa alla bollinatura, volta a segnalare che l'articolo 12-

*quinquies* proroga la deroga all'utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro fino al 30 giugno 2024, mentre l'articolo 19-*ter*, comma 3, proroga il suddetto termine fino al 31 dicembre 2023, ma limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici.
Risulta pertanto necessario coordinare le due disposizioni. Al riguardo, ricorda che l'accordo raggiunto nelle Commissioni di merito consisteva in una proroga al 30 giugno 2024; pertanto, prospetta l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 19-*ter*.

Il PRESIDENTE riepiloga quindi il merito della questione legata al coordinamento delle due diverse proroghe.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) dichiara l'assenso del Gruppo di Forza Italia ad una proroga generalizzata al 30 giugno 2024.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) esprime l'identica volontà del Gruppo della Lega.

In senso conforme si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e FENU (*M5S*).

La senatrice LEZZI (*CAL-A-PC-IdV*) dichiara, su questo specifico aspetto, l'orientamento contrario del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, sulla base dell'orientamento maggioritario della Commissione, fa quindi presente che nel parere verrà chiesta l'espunzione dell'articolo 19-*ter*, comma 3.

Il senatore MANCA (*PD*) si sofferma sulla nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, nella quale viene motivata l'espunzione dal maxiemendamento della proposta 32.8 (testo 2) approvata dalle Commissioni riunite, sulla base di rilevanti profili di incostituzionalità della misura, che introduce una deroga al principio del concorso pubblico che non risulterebbe funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e neppure giustificata da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Al riguardo, dichiara di prendere la parola in questa sede, evitando un intervento in Assemblea, per chiedere una particolare attenzione da parte del Governo.
Infatti, ritiene che l'espunzione dal maxiemendamento di una proposta emendativa approvata dalle Commissioni di merito con il parere favorevole del Governo rappresenti un pericoloso precedente.
Peraltro, i profili di incostituzionalità che vengono addotti, quale motivo di giustificazione, risultano del tutto opinabili.
E' plausibile, quindi, che ci si trovi dinanzi ad un difetto di coordinamento interno al Governo che si sarebbe dovuto evitare.
In caso contrario, il ricorso a motivazioni sulla presunta incostituzionalità rappresenterebbe un intervento discutibile, con cui il Governo si arroga prerogative che, eventualmente, spetterebbero alla Presidenza del Senato, in sede di vaglio di ammissibilità degli emendamenti, ovvero al Presidente della Repubblica in sede di promulgazione delle leggi.
Richiama quindi il Governo ad un coordinamento più efficiente al proprio interno, evitando di ledere le prerogative proprie del legislatore.
Nel merito specifico della questione, ribadisce i propri dubbi sull'effettiva sussistenza di profili di incostituzionalità, in quanto ciò significherebbe gettare un'ombra di incostituzionalità anche sull'intera normativa del Testo unico del pubblico impiego in materia di stabilizzazione dei dirigenti.
Peraltro, l'emendamento 32.8 (testo 2) attribuisce al Dipartimento della pubblica amministrazione funzioni che comportano garanzie più rigide di quelle adottate in altre norme sulla stabilizzazione di dirigenti.
Nel sottolineare come il Governo debba rispettare i poteri e le funzioni del Parlamento, annuncia

l'intenzione di ripresentare l'emendamento in un futuro provvedimento, eventualmente formulandolo in maniera più corretta.
Nel rimarcare quindi una profonda preoccupazione per le continue incursioni in quelle che sono valutazioni proprie del Parlamento, auspica che tale precedente non si ripeta più.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) condivide le argomentazioni del senatore Manca, rimarcando l'intenzione del proprio Gruppo di ripresentare l'emendamento in un prossimo provvedimento, anche alla luce del fatto che la relazione tecnica su tale proposta risultava positiva.
Pur prendendo atto della posizione del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, ricorda come, sull'emendamento in oggetto, vi fosse anche l'assenso anche del Dipartimento della pubblica amministrazione.
Ribadisce quindi l'intendimento di recuperare tale proposta emendativa, eventualmente migliorandone la formulazione.

Il presidente PESCO ritiene che i problemi connessi all'emendamento 32.8 (testo 2) abbiano avuto origine quando, nel pomeriggio della scorsa domenica, è pervenuto l'assenso del Governo sulle riformulazioni degli emendamenti di iniziativa parlamentare.
Pur ricordando di avere espresso la propria perplessità sul tema specifico dell'emendamento 32.8 (testo 2), ritiene che l'espunzione dal maxiemendamento di una proposta approvata dalle Commissioni, in sede referente, rappresenti un precedente pericoloso. Sarebbe stato infatti più corretto inserire un rilievo all'interno della nota allegata alla relazione tecnica.
Nell'esprimere il proprio rammarico per il fatto che non siano state rispettate correttamente le regole che dovrebbero presidiare l'andamento dei lavori, chiede al Governo un maggiore rispetto nei tempi del deposito delle proposte di riformulazione e un lasso temporale più adeguato per gli approfondimenti da parte dei parlamentari.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) ricorda di avere espresso la contrarietà del proprio Gruppo, nella seduta di domenica scorsa, sull'emendamento 32.8 (testo 2).
Tuttavia, ritiene inaccettabile quanto denunciato dal senatore Manca e auspica che tale precedente non abbia a ripetersi.
Incidentalmente, fa presente l'assenza, nella relazione tecnica, del richiamo al proprio emendamento 10.0.107 [già 23.0.15 (testo 2)] sulla qualificazione delle imprese ai fini dell'accesso ai benefici fiscali del 110 per cento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che la questione sollevata dal senatore Manca sia molto delicata e dimostri ancora le fortissime criticità a cui è esposta la dinamica dell'attività parlamentare.
A tale riguardo, ritiene che l'errore più evidente consista nel fatto di addurre come giustificazione dell'espunzione presunti profili di incostituzionalità della proposta emendativa.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ritiene meritevole di riflessione l'approfondimento svolto dal senatore Manca.
A tale riguardo, ricorda che l'attività deliberativa del Governo dovrebbe essere seguita da un'attività emendativa del Parlamento, che non dovrebbe ridursi ad un mero orpello estetico. Al fine di evitare tale inconveniente, è necessaria un'attività istruttoria che garantisca la qualità dell'attività emendativa.
Garantire la qualità dell'istruttoria è un obiettivo difficile, ma non impossibile da raggiungere. Occorre però evitare che la qualità istruttoria venga ostacolata o impedita da un eccesso di informazioni prive del dovuto approfondimento.
Nel ritenere che l'intervento svolto dal senatore Manca abbia definito con chiarezza i contorni della questione, considera poco attinenti i richiami ai profili di incostituzionalità.
Auspica, infine, che venga sempre garantita e rispettata la prevalenza del voto parlamentare che - non va mai dimenticato - rappresenta l'espressione dell'unità e della sovranità della nazione.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) condivide l'atteggiamento critico, ma nello stesso tempo responsabile, del senatore Manca e ricorda la necessità, anche ai fini della tutela dell'integrità del lavoro parlamentare, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito non vengano espunti sulla base di motivazioni pretestuose, ferme restando le riformulazioni e gli affinamenti necessari a correggere le criticità finanziarie.
In caso contrario, si rischierebbe di scardinare gli accordi tra i Gruppi parlamentari che stanno alla base di un ordinato lavoro delle Commissioni referenti.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), ferme restando le legittime valutazioni del senatore Manca, ritiene che sia grave anche il fatto che, a fronte di pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze sul merito di determinate proposte emendative, i medesimi emendamenti approvati in Commissione vengano poi espunti per effetto di una valutazione negativa della Ragioneria generale, la quale altro non è che un Dipartimento del medesimo dicastero dell'economia.
Infatti, tale condotta si risolve spesso in una lesione delle prerogative delle opposizioni.

Il senatore MANCA (*PD*) sottolinea di avere sollevato una questione di metodo che prescinde dalla provenienza politica del singolo emendamento, rimarcando l'esigenza che, in futuro, non venga alterata la corretta dinamica dei rapporti interistituzionali.

La sottosegretaria GUERRA, nel dichiarare di avere ascoltato con profondo rispetto il dibattito sollevato dal richiamo del senatore Manca, si riserva di portare il tema all'attenzione dell'intero Governo.
Tornando poi al merito del maxiemendamento, prospetta una riformulazione dell'articolo 8-*bis* sull'estensione del periodo di preammortamento per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le PMI, al fine di evitare lo stralcio della lettera *b)*.

Sulla portata normativa e finanziaria della riformulazione proposta sull'articolo 8-*bis* e sulla necessità che la modifica non vada oltre l'esercizio finanziario in corso, si apre un dibattito in cui prendono la parola il senatore Dell'Olio, la senatrice Toffanin e il sottosegretario FRENI.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) interviene per chiedere un chiarimento circa la proposta di espunzione dell'articolo 13-*ter*, dal momento che tale disposizione corrisponde a un emendamento recante una relazione tecnica positiva e la cui approvazione rientrava tra gli accordi politici.

La sottosegretaria GUERRA rappresenta l'esigenza di approfondire sia la questione connessa alla riformulazione dell'articolo 8-*bis* sia l'espunzione dell'articolo 13-*ter*.

Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta, per consentire i dovuti approfondimenti istruttori.

*La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12,20.*

Il PRESIDENTE dà lettura di una proposta di riformulazione dell'articolo 8-*bis* lettera *b)*, che ne evita lo stralcio e recepisce le indicazioni sollevate dal senatore Dell'Olio.

La sottosegretaria GUERRA fa poi presente che, a seguito di un'integrazione della relazione tecnica, risultano superate le precedenti criticità sull'articolo 13-*ter*. Pertanto, non è più necessario procedere all'espunzione della predetta disposizione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del

seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- l'articolo 5-*quater* sia sostituito dal seguente:

"Articolo 5-*quater*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 23, al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia.".

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.";

- all'articolo 8-*bis*, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: "b) alla lettera p-*bis*), dopo le parole: «fino a ventiquattro mesi.» è aggiunto il seguente periodo: «Per i medesimi finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.»";

- all'articolo 12-*bis*, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: " 3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- l'articolo 12-*ter* sia sostituito dal seguente:

"Articolo 12-*ter*

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-*bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.». Conseguentemente all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-*bis)* sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo»";

- all'articolo 13-*bis*, le parole: "e nel rispetto degli equilibri di bilancio" siano sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione,";

- all'articolo 19-*ter*, sia soppresso il comma 3;

- all'articolo 20-*ter*, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.";
- all'articolo 31, comma 1, lettera a), dopo le parole: "convenzioni sottoscritte" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- l'articolo 31-*bis* sia sostituito dal seguente:

"Articolo 31-*bis*
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro *pro-die pro-capite*. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

- l'articolo 37-*ter* sia sostituito dal seguente:

"Articolo 37-*ter*
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»".".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

# 1.4.2.7. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

# 1.4.2.7.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 23/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022
**298ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
NENCINI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2562)** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura con modificazioni dalla Camera dei deputati, fra l'altro recependo il contenuto del decreto-legge n.16 del 2022, anch'esso adottato al fine di introdurre misure urgenti sulla crisi in Ucraina.
Si sofferma in particolare sull'articolo 5-*quinquies*, recante misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina. L'articolo, introdotto nel corso della prima lettura, nel recepire il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2021, istituisce, per l'anno 2022, un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro (da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo statale e presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16 del 2022, sono inoltre definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti citati, nonché le modalità di utilizzazione delle relative risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi afferenti al diritto allo studio. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del MUR, iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024.
Come si evince dalla relazione illustrativa del decreto-legge n. 16 del 2022, con il predetto fondo si intende promuovere una pluralità di azioni accomunate dalla volontà di sostenere la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, in ragione delle presumibili, concrete

difficoltà degli stessi di fare ritorno nel proprio paese. Precisa che dai primi dati raccolti dal Ministero, gli studenti ucraini iscritti presso le università e le istituzioni AFAM sono 1120.
La norma specifica altresì che il fondo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea.
Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2564 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina; propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana. Propone di programmare a breve le audizioni previste in merito all'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (atto n. 1118). Nel dare comunicazione delle proposte di audizione pervenute in merito al disegno di legge n. 2147 in materia di imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, propone di operare una loro selezione nel corso della prossima settimana.
Propone infine di chiedere il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla riforma della scuola e di un affare assegnato sulla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.15.*

# 1.4.2.7.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
**301ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
NENCINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore NENCINI (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 39 articoli e reca misure di carattere economico ed umanitario al fine di far fronte alla crisi internazionale in atto in Ucraina; nello specifico, esso dispone in materia di: contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina; superamento della situazione di instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale; soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; sostegno dei settori produttivi colpiti dalle conseguenze del conflitto, anche attraverso misure di carattere fiscale; rafforzamento dei presidi per la sicurezza; accoglienza delle persone in fuga dalle zone di guerra e potenziamento della capacità amministrativa. Segnala il problema dei costi crescenti sopportati dalle famiglie in conseguenza dell'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e preannuncia sin d'ora che tale aspetto potrà trovare espressione nella proposta di parere che si riserva di formulare, anche alla luce del dibattito.
Quanto agli aspetti di specifico interesse per la Commissione, si sofferma - nell'ambito del titolo VI ("Disposizioni finali e finanziarie") - sull'articolo 36, recante misure urgenti per la scuola, peraltro strettamente collegate all'emergenza epidemiologica, più che a quella conseguente al conflitto in atto. Il comma 1 dell'articolo autorizza una proroga, ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, degli incarichi temporanei di personale docente e ATA, già precedentemente estesi fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022. In ogni caso la proroga non può eccedere, in via generale, il 15 giugno 2022, ad eccezione delle scuole dell'infanzia statali, per le quali il termine ultimo è quello del 30 giugno; osserva che tali disposizioni raccolgono anche alcune sollecitazioni formulate in precedenti occasioni dalla Commissione. Al riguardo rammenta che l'attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA, oggetto della presente proroga, era stata inizialmente disposta con il decreto-legge n. 34 del 2020 per finalità connesse all'emergenza

sanitaria. Il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto al fine di sostenere finanziariamente l'attivazione di tali incarichi, è conseguentemente incrementato di 170 milioni di euro per il 2022.
Il comma 2 dell'articolo 36 incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", istituito dall'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale incremento è destinato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti. Al riguardo, tenuto conto che anche le scuole non statali appartenenti al sistema nazionale di istruzione hanno dovuto sostenere e continuano a sostenere costi aggiuntivi connessi alle attività di sanificazione connesse all'emergenza epidemiologica, *ritiene* che il provvedimento in esame possa essere lo strumento nel quale individuare risorse aggiuntive al fine di consentire anche alle richiamate scuole di beneficiare di un parziale ristoro delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza e la tutela della salute degli studenti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARILOTTI (*PD*) interviene per segnalare che diverse associazioni e istituzioni culturali operanti in diverse parti del territorio nazionale hanno ricevuto comunicazione dell'avvenuto trattenimento di una quota pari a circa il 20 per cento dei fondi loro attribuiti con legge di bilancio o in forza di altre disposizioni di legge; dalle informazioni ricevute, tale decurtazione sarebbe connessa alla crisi ucraina in corso. Se ciò corrispondesse al vero sarebbe, a suo giudizio, molto grave e costituirebbe una decisione da stigmatizzare.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), nella consapevolezza che la questione non attiene direttamente al provvedimento di urgenza in esame, segnala le gravi difficoltà dei bambini profughi con disabilità, soprattutto di quei bambini che devono ricorrere al linguaggio dei segni, il quale - come è noto - non è internazionale e dunque richiede due gradi di interpretazione.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA prende atto di tale problema, di cui finora non aveva avuto conoscenza e sollecita l'invio di ulteriori elementi informativi, dichiarando sin d'ora la disponibilità a individuare una soluzione che possa essere paradigmatica per tutte le scuole; ricorda, a ogni buon fine, che gli uffici scolastici regionali hanno apposite risorse per la mediazione linguistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*
**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 375 )**
(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, composto di tre articoli, recante la proposta di ripartizione, per l'anno finanziario 2022, dello stanziamento di 36.915.050 euro, destinato alla erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero della cultura.
Lo schema distingue tra due gruppi di organismi beneficiari: in primo luogo enti e progetti inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge n.

448 del 2001, ai quali è destinata la somma di 25.263.263,89 euro; in secondo luogo, dodici istituzioni culturali indicate nominativamente nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 nonché le istituzioni vincitrici di un apposito bando destinato agli Archivi privati di notevole interesse storico, alle quali è destinata la restante somma di 11.651.786,11 euro. Segnala come l'importo complessivo risulti significativamente incrementato rispetto a quello stanziato per il 2021, con un incremento di 10.431.972 euro, pari a un aumento del 39,39 per cento, che a sua volta risultava notevolmente superiore rispetto allo stanziamento previsto per il 2020 (+50 per cento).
La Direzione Generale competente, nella proposta di riparto, suggerisce di attenersi, per l'anno 2022, ai criteri adottati per l'anno 2021. Propone pertanto di assegnare ai beneficiari una quota dell'importo complessivo (come detto maggiorato rispetto al 2021) in misura proporzionale al contributo dello scorso anno. In altri termini ciascun beneficiario riceve, in valore assoluto, lo stesso contributo del 2021 aumentato del 39,39 per cento.
Si sofferma poi a riferire in merito ai riparti proposti dallo schema in esame.
Nel richiamare il parere espresso lo scorso anno sulla proposta di riparto dello stanziamento per l'anno 2021(Atto del Governo n. 259), ricorda come in tale occasione la Commissione invitòil Governo, per il futuro, a fornire elementi informativi dai quali si potessero evincere le modalità con le quali le risorse pubbliche stanziate sono effettivamente impiegate dai soggetti beneficiari, consentendo alle Commissioni parlamentari di tener conto delle reali esigenze dei beneficiari, nonché della qualità dell'attività culturale svolta al fine dell'espressione del parere. Rispetto a tale osservazione, segnala che nella documentazione trasmessa non si rinvengono i rendiconti annuali dell'attività svolta dai soggetti che beneficiano dei contributi pubblici ai sensi della legge n. 549 del 1995. Preannuncia che tale aspetto costituirà l'oggetto di una osservazione nella proposta di parere che si accinge a presentare.

Si apre il dibattito.

Alla senatrice DE LUCIA (*M5S*) che chiede un chiarimento in merito alla mancata trasmissione dei rendiconti degli enti e istituti in questione risponde il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*), il quale ringrazia il Servizio Studi per la completezza e qualità della documentazione sul provvedimento in titolo.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) dichiara di condividere l'opportunità di una osservazione quale quella preannunciata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore CANGINI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta esprime parere favorevole il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*
**(2416)** ***Maria SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma***
(Discussione e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a riconoscere il Teatro Regio di Parma quale monumento nazionale. Dopo aver richiamato le vicende storiche che hanno interessato il Teatro Regio e le sue caratteristiche artistiche, si sofferma sul rilevatissimo ruolo che esso ha ricoperto, sin dalla sua inaugurazione, in termini culturali e sociali. Richiama quindi la

disciplina normativa che regola la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali, nonché i casi in cui si è proceduto - come si propone con il disegno di legge in titolo - con norma di rango primario.

Si apre la discussione generale

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per l'ampia relazione; in qualità di firmataria dell'iniziativa in discussione sottolinea il valore non solo artistico e culturale del Teatro Regio di Parma, che costituisce l'emblema stesso della città di Parma e che ha inoltre avuto un significato politico rilevante durante gli anni dei movimenti studenteschi, a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso.

Nessuno altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale. Propone poi di fissare alle ore 12 di martedì 12 aprile il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

**(2307)** ***MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica***
**(50)** ***MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***
**(1154)** ***DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE, poiché nessun altro chiede di intervenire in discussione generale dichiara conclusa tale fase procedurale. Avverte che sono stati presentati 15 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che nel parere che la Commissione ha espresso in data 8 giugno 2021 sul precedente omologo atto per l'anno 2021 il Governo era stato sollecitato a fornire, per il futuro, elementi informativi dai quali si potessero evincere le modalità con le quali le risorse pubbliche stanziate sono effettivamente impiegate dai soggetti beneficiari, consentendo alle Commissioni parlamentari di tener

conto delle reali esigenze dei beneficiari, nonché della qualità dell'attività culturale svolta al fine dell'espressione del parere;
preso atto che nella documentazione trasmessa in allegato allo schema di decreto per l'anno 2022 non si rinvengono i rendiconti annuali dell'attività svolta dai soggetti che beneficiano dei contributi pubblici ai sensi della legge n. 549 del 1995,

esprime parere favorevole, invitando il Governo ad attivare un sistema di monitoraggio presso il Ministero della cultura, che riferisca con periodicità alle Camere in ordine all'attività posta in essere dai soggetti beneficiari di contributi in rapporto al complesso dei contributi spettanti agli stessi in virtù delle varie autorizzazioni di spesa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2307

Art. 1

**1.1**

De Lucia

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1, le parole: "e sociale", sono sostituite con le seguenti: ", sociale ed economica"»;

b) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole:* «educazione finanziaria,», *aggiungere le seguenti*: «economia circolare, bioeconomia,».

*c) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"*h*-bis*)* educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento;

*h*-ter*)* educazione all'economia circolare e bioeconomia"»;

d) *sopprimere la lettera c).*

**1.2**

De Petris, Laforgia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:*

*1) al comma 1, dopo le parole* "sociale delle comunità,", *sono aggiunte le seguenti:* "anche con riguardo agli aspetti etici, solidaristici ed economici"

*b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:*

*2) al comma 1, dopo le parole* "sostenibilità ambientale," *sono aggiunte le seguenti*: "economica e sociale";

*c) alla lettera b), numero 1), capoverso h*-bis*), dopo le parole* "all'investimento", *aggiungere le seguenti* "nonché alla finanza etica";

*d) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole* "e l'educazione finanziaria", *con le seguenti* "e dell'educazione alla finanza etica";

*e) sopprimere la lettera c);*

**1.3**

De Lucia

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente*:

«1) al comma 1, le parole: "e sociale", sono sostituite con le seguenti: ", sociale ed economica"».

**1.4**

Saponara

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a), numero 2), dopo le parole:* "educazione finanziaria" *aggiungere le seguenti* ", assicurativa e previdenziale";

*2) alla lettera b), numero 1), lettera b*-bis*) dopo le parole:* "educazione finanziaria" *inserire le seguenti:* ", assicurativa e previdenziale" *e sostituire le parole:* "e all'investimento" *con le seguenti:* ", all'investimento, all'assicurazione contro i rischi e alla previdenza";

*3) alla lett. b), numero 2), dopo le parole:* "educazione finanziaria" *aggiungere le seguenti:* ", assicurativa e previdenziale".

**1.5**

De Lucia

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:* «educazione finanziaria,», *aggiungere le seguenti*: «economia circolare, bioeconomia,».

**1.6**

Marino

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«*b) *all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

"h-*bis*) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, ai rischi assicurativi, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia sostenibile;"»

**1.7**

Damiani

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*"b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«h-*bis*) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia sostenibile;»

**1.8**

De Lucia

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente*:

«1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"*h*-bis*)* educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento;

*h*-ter*)* educazione all'economia circolare e bioeconomia."»;

**1.9**

De Lucia

*Al comma 1, sopprimere la lettera* c).

**1.10**

Damiani

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

d) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art.5-*bis*. (Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento

di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica. ».

e) all'articolo 9, comma 2, le parole ""relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza digitale, all'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica"

**1.11**

Damiani

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art.5-*bis*

*(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)*

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento

curricolare dell'educazione civica. ».

**1.12**

Marino

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-*bis*. dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"Articolo 5-*bis*

*(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)*

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica.»

**1.13**

Damiani

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) all'articolo 9, comma 2, le parole »"relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza digitale, all'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica"

**1.14**

Marino

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-*bis*. all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: "relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale" con le seguenti: "relative all'educazione civica, all'educazione alla cittadinanza digitale, all'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica".

**1.0.1**

Saponara

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"**Art. 1-*bis***

*(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio)*

1. La Repubblica riconosce il 31 ottobre quale «Giornata nazionale del risparmio», al fine di

promuovere la diffusione della cultura finanziaria e sensibilizzare giovani e adulti sull'importanza di acquisire le competenze di base, per una corretta e consapevole gestione del denaro.

2. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le scuole di ogni ordine e grado svolgono attività di informazione dei giovani ad un corretto utilizzo del denaro e di sensibilizzazione all'importanza del risparmio come attenzione alle necessità future.

# 1.4.2.7.3. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 302 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
**302ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
NENCINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Montevecchi intende sottoporre una proposta di indagine conoscitiva sull'impiego degli *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte: propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con tale proposta. Sottopone poi alla Commissione l'elenco delle audizioni da svolgere nell'ambito dell'affare di cui si chiede il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato, sulla candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE riferisce infine su alcune missioni per le quali saranno chieste le relative autorizzazioni.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, poiché nessuno chiede di intervenire, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la

proposta di parere del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda l'*iter* finora svolto, richiamando in particolare le audizioni svolte sul documento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) presenta e illustra un proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, evidenziando che i temi ivi esplicitati afferiscono tutti all'attività della Commissione, già conclusa o in corso di esame. Ringrazia gli uffici, sia il Servizio studi sia l'Ufficio di segreteria, per il supporto, sempre di elevata professionalità e qualità.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ringrazia innanzi tutto il relatore per il lavoro svolto. Ricorda che un pilastro fondamentale del PNRR è la transizione energetica, e dunque la produzione di energia da fonti rinnovabili, un tema ancor più attuale e rilevante a causa del conflitto in Ucraina, il quale ha comportato un considerevole aumento dei prodotti energetici che ricade sulle famiglie e sul sistema produttivo. A questo riguardo, sottolinea come in Italia vi sia frequentemente un conflitto tra la tutela del paesaggio e le autorizzazioni all'installazione di parchi eolici o di impianti fotovoltaici. In tale contesto, le Soprintendenze archeologiche, belle arti e paesaggio sono spesso considerate un freno alla realizzazione di tali impianti; in merito, rileva che le carenze di organico che le Soprintendenze lamentano da anni o talvolta le carenze nell'aggiornamento delle competenze impediscono di espletare i carichi di lavoro nei tempi previsti dalla normativa, paventando il rischio che si possa ricorrere a procedure che consentano di prescindere dalle necessarie autorizzazioni. Conclude chiedendo al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'ulteriore osservazione che faccia riferimento alla necessità un riprendere un percorso di implementazione degli organici del Ministero della cultura.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il relatore, gli chiede di inserire all'osservazione di cui al numero 2), in materia di dimensionamento della rete scolastica, un riferimento all'opportunità di tener conto delle situazioni presenti nelle zone terremotate o nei comuni del cratere del sisma del 2016, in funzione di contrasto dello spopolamento di quei territori.

Anche la senatrice DE LUCIA (*M5S*) interviene per chiedere un'integrazione all'osservazione di cui al numero 2), inserendo anche un riferimento all'esigenza di una riduzione del numero di alunni per classe, anche in funzione di contrastare lo spopolamento di zone poco abitate o disagiate.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) si dichiara d'accordo con le integrazioni proposte all'osservazione di cui al numero 2), ribadendo la necessità di evitare lo spopolamento delle aree interne, in particolare delle zone dell'area del cratere del Centro Italia, e di sostenere le esigenze delle famiglie che vi abitano.

Il relatore VERDUCCI (*PD*), accogliendo le sollecitazioni emerse dal dibattito, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato; in merito alle sollecitazioni formulate dai senatori Alessandrini e Cangini, fa presente che la formulazione dell'osservazione di cui al numero 2) è volutamente estensiva, al fine di non escludere Comuni che pur non rientrando nella zona del Cratere, vi siano vicine e abbiano subito i medesimi effetti negativi del sisma.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:
esso reca misure di carattere economico ed umanitario al fine di far fronte alla crisi internazionale in atto in Ucraina;
unitamente al decreto-legge n.17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (AS 3495), il decreto-legge in esame si pone l'obiettivo di contenimento degli aumenti dei prezzi dell'energia connessi al conflitto in corso, attraverso il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti, anche mediante misure di carattere fiscale,
esso mira inoltre al soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023, al rafforzamento dei presidi per la sicurezza, all'accoglienza delle persone in fuga dalle zone di guerra e al potenziamento della capacità amministrativa;

rilevato che nell'ambito del titolo VI ("Disposizioni finali e finanziarie") è presente l'articolo 36 recante misure urgenti per la scuola, il quale:
a) autorizza una proroga, ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, degli incarichi temporanei di personale docente e ATA, già precedentemente estesi fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 (e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ovvero - limitatamente alle scuole dell'infanzia statali - non oltre il 30 giugno), a tal fine stanziando 170 milioni di euro;
b) incrementa, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022", destinandolo all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

espressa una valutazione favorevole sulle finalità complessiva del provvedimento in titolo, con particolare riferimento al richiamato articolo 36;

ritenuto tuttavia che, con riguardo al comma 2 dell'articolo da ultimo richiamato, occorra tener conto che anche le scuole non statali appartenenti al sistema nazionale di istruzione hanno dovuto sostenere e continuano a sostenere costi aggiuntivi connessi alle attività di sanificazione per far fronte all'emergenza epidemiologica e che risulta opportuno un sostegno economico anche per tali realtà;

considerato altresì che:
i significativi rincari del costo dell'energia hanno un impatto estremamente negativo sulle famiglie e sulle imprese, già provate dalle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica;

tale impatto riguarda in modo significativo anche le realtà imprenditoriali operanti nei settori di interesse della Commissione, ed in particolare nei settori dello sport e dei servizi culturali;

occorre rafforzare l'insieme delle misure di carattere emergenziale poste in essere con il provvedimento in titolo e con il citato decreto-legge n.17 del 2022;

ritenuto, a tal proposito, che:
- è necessario rafforzare le misure di sostegno economico alle imprese e alle associazioni operanti nel settore dello sport, con particolare riferimento a quelle che sono chiamate a far fronte ad elevati costi di gestione dei propri impianti a seguito del rincaro del prezzo dell'energia;
- occorre riconoscere forme di contributo anche nei confronti delle imprese operanti nel settore culturale, specie quelle di piccole dimensioni, già fortemente provate dalla ridotta attività conseguente all'emergenza epidemiologica;
- più in generale è opportuno porre in essere misure ad ulteriore tutela delle famiglie e delle imprese di piccole dimensioni rispetto ai fornitori e distributori che operano nei mercati relativi ai servizi energetici, in cui sono presenti forme di asimmetria informativa e, dal lato dell'offerta, un elevato potere di mercato. A tal fine occorre prevedere il rinvio dei termini ultimi per il passaggio dal mercato tutelato per i servizi di servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale al libero mercato; rafforzare la disciplina vigente in materia di trasparenza delle proposte commerciali effettuate in libero mercato, anche al fine di informare i consumatori finali della presenza di offerte (cosiddette PLACET) caratterizzate da condizioni generali (escluso il prezzo) di fornitura fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e prevedendo che le tutte le offerte rivolte all'utenza siano inserite in un registro pubblico; fornire strumenti di ausilio nei confronti delle famiglie e delle piccole imprese nella scelta della migliore offerta in relazione alle rispettive esigenze, anche attraverso il coinvolgimento dell'ARERA; a rafforzare il potere di verifica in capo all'ARERA in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali e l'apparato sanzionatorio da attivare in presenza di comportamenti anticommerciali,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1) che siano incrementate le risorse destinate alle scuole per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica (ai sensi dell'articolo 36, comma 2) al fine di estendere i contributi, attualmente riservati alle scuole statali, anche alle altre scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
2) che siano rafforzate le misure di sostegno economico, già previste a legislazione vigente, nei confronti delle associazioni e delle imprese operanti nel settore dello sport, colpite dal notevole incremento dei costi di gestione dei propri impianti conseguente all'aumento del prezzo dell'energia;
3) che siano estese le forme di sostegno economico nei confronti delle imprese, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore culturale, già fortemente provate dalla ridotta attività conseguente all'emergenza epidemiologica, nonché nei confronti dei soggetti operanti nei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
4) che siano posticipati i termini ultimi per il passaggio dal mercato tutelato per i servizi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale al libero mercato;
5) che sia rafforzata la disciplina vigente in materia di trasparenza delle proposte commerciali effettuate in libero mercato, prevedendo che tutte le offerte siano prospettate all'utenza nel rispetto di principi etici e di correttezza e che siano inserite in un registro pubblico;
6) che siano predisposti strumenti di ausilio nei confronti delle famiglie e delle piccole imprese nella scelta della migliore offerta in relazione alle rispettive esigenze;
7) che sia rafforzato il potere di verifica in capo all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali, che sia rafforzato altresì

l'apparato sanzionatorio da attivare in presenza di comportamenti anticommerciali, e che sia contestualmente previsto che l'Autorità riferisca alle Camere, con cadenza almeno annuale, sull'esercizio dei propri poteri con particolare riferimento alla rilevazione di extraprofitti, nonché sui risultati dell'attività di verifica e sanzionatoria, i cui esiti attuali sono giudicati non sufficientemente efficaci, mediante la trasmissione di apposite relazioni;
che sia prorogata la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti oltre il termine fissato al 21 aprile dall'articolo 1 e fino all'esaurirsi degli effetti connessi alla crisi ucraina sui prezzi dell'energia.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo,

premesso che:
la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata trasmessa in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla *governance* del PNRR, ai sensi del quale il Governo è tenuto a riferire alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, trasmettendo semestralmente una relazione;

tale relazione contiene i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti;

essa è dunque centrale nell'ambito dei compiti di monitoraggio spettanti al Parlamento sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

premesso altresì che la relazione è articolata in una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e meccanismi di *governance* dello stesso, in una seconda riguardante i 51 obiettivi e traguardi conseguiti entro il 31 dicembre 2021, nonché in una terza, in cui si dà conto, per ciascun Ministero o ciascun Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri interessato dal Piano, delle iniziative assunte in vista delle prossime scadenze;

espresso un vivo apprezzamento per il conseguimento di tutti i traguardi e degli obiettivi contenuti nel Piano entro la scadenza del 31 dicembre scorso, ciò che ha consentito lo sblocco della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro, cui ha contribuito fattivamente anche la medesima 7a Commissione, in particolare con l'approvazione del disegno di legge sulle lauree abilitanti;
rilevato che, entrando nel merito del complesso dei traguardi e degli obiettivi conseguiti di interesse della Commissione, il documento richiama innanzitutto la riforma delle classi di laurea, delle lauree abilitanti e dei dottorati di ricerca; le iniziative assunte per l'incremento degli importi delle borse di studio per l'accesso all'università e del numero dei beneficiari, le novità normative per il potenziamento degli alloggi per studenti;

preso atto delle iniziative governative intraprese in relazione alle successive scadenze;

rilevato che il PNRR prefigura, fra gli impegni più ravvicinati: i) l'adozione della riforma sul sistema di reclutamento degli insegnanti (di cui è prevista l'entrata in vigore entro il 30 giugno 2022); ii) l'approvazione della riforma degli ITS, di quella degli istituti tecnici e professionali, nonché l'istituzione della Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e

personale tecnico-amministrativo, (riforme delle quali è prevista l'entrata in vigore entro la fine del corrente anno);

tenuto conto delle audizioni svolte sul documento in titolo;

ritenuto centrale assicurare un ampio coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione del documento in titolo, con particolare riferimento alla definizione delle riforme che dovranno essere concluse entro il corrente anno;

condivisa l'esigenza di rispettare le scadenze previste nel PNRR e dunque di accordare priorità alla selezione dei progetti da esso finanziati;

considerata l'opportunità che tale esigenza debba essere contemperata con la necessità di consentire ai soggetti proponenti dei medesimi progetti di potersi avvalere di tempi congrui e di un'efficace assistenza tecnica, affinché gli ingenti investimenti pubblici siano canalizzati verso investimenti efficaci rispetto alle finalità perseguite;

ritenuto opportuno affiancare le misure del PNRR con una nuova disciplina sulla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca,

esprime parere favorevole invitando le Commissioni di merito a far proprie le seguenti osservazioni:

1) che, per un verso, sia assicurato il più ampio coinvolgimento delle Camere nell'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle riforme che dovranno entrare in vigore nell'anno 2022 e, segnatamente, quelle riguardanti il sistema di reclutamento dei docenti, la Scuola di Alta formazione e formazione continua, l'organizzazione del sistema scolastico (in cui è centrale il completamento della disciplina sul dimensionamento della rete scolastica), nonché la riforma degli istituti tecnici e professionali, e, per l'altro, che sia favorita, per quanto di competenza del Governo, una sollecita approvazione del disegno di legge sulla riforma degli ITS, in corso di esame presso la 7a Commissione (AS 2333);

2) che, nell'ambito in particolare delle richiamate riforme di interesse del settore dell'istruzione, relativamente al tema del dimensionamento della rete scolastica, si valuti l'opportunità di tener conto delle situazioni presenti nei piccoli comuni, ovvero nei comuni che ricadono nelle zone montane, nelle piccole isole, o nelle aree depresse; riguardo alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti, si invita a promuovere l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento, che contrasti il precariato, riconosca nuove procedure abilitanti e valorizzi la professionalità dei docenti, tenendo conto delle iniziative legislative depositate in Parlamento;

3) che, al fine di assecondare la finalità di valorizzazione del ruolo delle risorse umane nel settore della ricerca perseguita dal PNRR, si valuti l'opportunità di accelerare la predisposizione di un'iniziativa legislativa governativa sulla "valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", annunciata fra i disegni di legge collegati alla manovra nel Documento di economia e finanze per il 2022, in corso di esame presso le Camere, che tenga conto degli approfondimenti che la 7a Commissione ha svolto nell'ambito della "Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e sul precariato nella ricerca universitaria", e dell'esame dell'AS 2285, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", con particolare riferimento alla riforma del pre-ruolo universitario e degli Enti pubblici di ricerca, al fine di ringiovanire le carriere dei ricercatori e ridisegnare l'insieme della carriera post dottorale in linea con i sistemi più avanzati degli altri Stati UE;

4) che si proseguano le politiche sul diritto allo studio universitario già intraprese, al fine di pervenire ad un *welfare* studentesco di carattere universale;

5) che le condivisibili esigenze di speditezza nella selezione dei progetti (inclusi quelli che interessano i settori dell'istruzione e formazione, della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport) legati al PNRR siano contemperate con la necessità di consentire ai soggetti proponenti dei medesimi progetti di potersi avvalere di tempi congrui e di un'efficace assistenza tecnica;

6) tenuto conto del ruolo strategico che la ricerca riveste nel PNRR, che si valuti l'opportunità di sostenere gli investimenti strategici, come ad esempio il progetto internazionale Einstein Telescope;

7) circa le misure volte alla Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale e i Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi, quali parchi e giardini storici, che si consideri l'opportunità di una maggiore valorizzazione dei cammini, come itinerari culturali, tenendo conto anche della risoluzione approvata dalla 7a Commissione a conclusione dell'affare assegnato n. 590 e dell'attività legislativa che la medesima Commissione sta svolgendo in merito al disegno di legge n. 2367, anche al fine di favorire un turismo a basso impatto ambientale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055**

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo,

premesso che:
la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stata trasmessa in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla *governance* del PNRR, ai sensi del quale il Governo è tenuto a riferire alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, trasmettendo semestralmente una relazione;

tale relazione contiene i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e sui risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti;

essa è dunque centrale nell'ambito dei compiti di monitoraggio spettanti al Parlamento sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

premesso altresì che la relazione è articolata in una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e meccanismi di *governance* dello stesso, in una seconda riguardante i 51 obiettivi e traguardi conseguiti entro il 31 dicembre 2021, nonché in una terza, in cui si dà conto, per ciascun Ministero o ciascun Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri interessato dal Piano, delle iniziative assunte in vista delle prossime scadenze;

espresso un vivo apprezzamento per il conseguimento di tutti i traguardi e degli obiettivi contenuti nel Piano entro la scadenza del 31 dicembre scorso, ciò che ha consentito lo sblocco della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro, cui ha contribuito fattivamente anche la medesima 7a Commissione, in particolare con l'approvazione del disegno di legge sulle lauree abilitanti;
rilevato che, entrando nel merito del complesso dei traguardi e degli obiettivi conseguiti di interesse della Commissione, il documento richiama innanzitutto la riforma delle classi di laurea, delle lauree

abilitanti e dei dottorati di ricerca; le iniziative assunte per l'incremento degli importi delle borse di studio per l'accesso all'università e del numero dei beneficiari, le novità normative per il potenziamento degli alloggi per studenti;

preso atto delle iniziative governative intraprese in relazione alle successive scadenze;

rilevato che il PNRR prefigura, fra gli impegni più ravvicinati: i) l'adozione della riforma sul sistema di reclutamento degli insegnanti (di cui è prevista l'entrata in vigore entro il 30 giugno 2022); ii) l'approvazione della riforma degli ITS, di quella degli istituti tecnici e professionali, nonché l'istituzione della Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo, (riforme delle quali è prevista l'entrata in vigore entro la fine del corrente anno);

tenuto conto delle audizioni svolte sul documento in titolo;

ritenuto centrale assicurare un ampio coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione del documento in titolo, con particolare riferimento alla definizione delle riforme che dovranno essere concluse entro il corrente anno;

condivisa l'esigenza di rispettare le scadenze previste nel PNRR e dunque di accordare priorità alla selezione dei progetti da esso finanziati;

considerata l'opportunità che tale esigenza debba essere contemperata con la necessità di consentire ai soggetti proponenti dei medesimi progetti di potersi avvalere di tempi congrui e di un'efficace assistenza tecnica, affinché gli ingenti investimenti pubblici siano canalizzati verso investimenti efficaci rispetto alle finalità perseguite;

ritenuto opportuno affiancare le misure del PNRR con una nuova disciplina sulla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca,

esprime parere favorevole invitando le Commissioni di merito a far proprie le seguenti osservazioni:

1) che, per un verso, sia assicurato il più ampio coinvolgimento delle Camere nell'attuazione del PNRR, con particolare riferimento alle riforme che dovranno entrare in vigore nell'anno 2022 e, segnatamente, quelle riguardanti il sistema di reclutamento dei docenti, la Scuola di Alta formazione e formazione continua, l'organizzazione del sistema scolastico (in cui è centrale il completamento della disciplina sul dimensionamento della rete scolastica), nonché la riforma degli istituti tecnici e professionali, e, per l'altro, che sia favorita, per quanto di competenza del Governo, una sollecita approvazione del disegno di legge sulla riforma degli ITS, in corso di esame presso la 7a Commissione (AS 2333);

2) che, nell'ambito in particolare delle richiamate riforme di interesse del settore dell'istruzione, relativamente al tema del dimensionamento, nell'ottica del rafforzamento della rete scolastica e della riduzione del numero degli alunni nelle classi, si valuti l'opportunità di tener conto delle situazioni presenti in tutti i piccoli comuni e nei comuni del cratere sismico 2016, nonché in tutti i comuni che ricadono nelle zone dell'entroterra e montane, nelle piccole isole, o nelle aree depresse; riguardo alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti, si invita a promuovere l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento, che contrasti il precariato, riconosca nuove procedure abilitanti e valorizzi la professionalità dei docenti, tenendo conto delle iniziative legislative depositate in Parlamento;

3) che, al fine di assecondare la finalità di valorizzazione del ruolo delle risorse umane nel settore della

ricerca perseguita dal PNRR, si valuti l'opportunità di accelerare la predisposizione di un'iniziativa legislativa governativa sulla "valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", annunciata fra i disegni di legge collegati alla manovra nel Documento di economia e finanze per il 2022, in corso di esame presso le Camere, che tenga conto degli approfondimenti che la 7a Commissione ha svolto nell'ambito della "Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e sul precariato nella ricerca universitaria", e dell'esame dell'AS 2285, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", con particolare riferimento alla riforma del pre-ruolo universitario e degli Enti pubblici di ricerca, al fine di ringiovanire le carriere dei ricercatori e ridisegnare l'insieme della carriera post dottorale in linea con i sistemi più avanzati degli altri Stati UE;

4) che si proseguano le politiche sul diritto allo studio universitario già intraprese, al fine di pervenire ad un *welfare* studentesco di carattere universale;

5) che le condivisibili esigenze di speditezza nella selezione dei progetti (inclusi quelli che interessano i settori dell'istruzione e formazione, della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport) legati al PNRR siano contemperate con la necessità di consentire ai soggetti proponenti dei medesimi progetti di potersi avvalere di tempi congrui e di un'efficace assistenza tecnica;

6) tenuto conto del ruolo strategico che la ricerca riveste nel PNRR, che si valuti l'opportunità di sostenere gli investimenti strategici, come ad esempio il progetto internazionale Einstein Telescope;

7) circa le misure volte alla Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale e i Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi, quali parchi e giardini storici, che si consideri l'opportunità di una maggiore valorizzazione dei cammini, come itinerari culturali, tenendo conto anche della risoluzione approvata dalla 7a Commissione a conclusione dell'affare assegnato n. 590 e dell'attività legislativa che la medesima Commissione sta svolgendo in merito al disegno di legge n. 2367, anche al fine di favorire un turismo a basso impatto ambientale;

8) che venga assicurato il prima possibile il pieno soddisfacimento delle esigenze di personale degli Uffici territoriali del Ministero della cultura con l'obiettivo di reclutamento di nuovo personale.

# 1.4.2.8. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

# 1.4.2.8.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 264 (pom.) del 29/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
**264ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo, recante disposizioni volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina mediante l'introduzione di misure volte a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti e a mitigarne gli effetti sulle imprese e le famiglie; a rafforzare i presìdi a tutela dei settori strategici nazionali, con l'introduzione di modifiche alla disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e di sicurezza cibernetica; ad assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza necessarie per far fronte alle conseguenze umanitarie della crisi.
Il provvedimento si compone di 39 articoli, raggruppati in sei Titoli.
Nell'ambito del Titolo I (articoli 1 e 2), finalizzato al contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, l'articolo 1 dispone che, per i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame, le aliquote delle accise siano rideterminate in 478,40 euro per mille litri con riferimento alla benzina e in 367,40 euro nel caso di gasolio usato come carburante.
A seguito di tale intervento, nello stesso periodo viene sospesa l'applicazione delle aliquote di accise - ridotte ma meno favorevoli di quelle ora rideterminate - previste sia per il gasolio commerciale usato come carburante che per la benzina e il gasolio impiegati per le autovetture da noleggio da piazza.
Al fine di garantire la corretta applicazione delle nuove aliquote, le norme introdotte definiscono gli adempimenti a carico dei soggetti che gestiscono i depositi commerciali di prodotti energetici e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali di prodotti energetici. Prevedono inoltre misure che, al fine di evitare manovre speculative, assicurino il monitoraggio dei prezzi di vendita al pubblico di benzina e gasolio per autotrazione. Stabiliscono infine che, fino al 31 dicembre 2022, le aliquote sulla benzina e sul gasolio possano essere rideterminate con decreto ministeriale.
L'articolo 2 prevede che i buoni benzina ceduti dalle aziende private ai propri dipendenti non concorrano, nel limite di 200 euro a lavoratore, alla formazione del reddito.

Il Titolo II (articoli 3-7) reca una serie di misure finalizzate a contenere gli effetti dell'aumento del prezzo di energia e gas.
Sono introdotti contributi, sotto forma di crediti di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas e vengono elevate le percentuali dei crediti di imposta già riconosciuti alle imprese energivore e gasivore ai sensi del decreto-legge n. 17 del 2022, in corso di esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.
È inoltre ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al *bonus* sociale per l'elettricità e il gas.
Vengono rafforzate le attività di vigilanza sulla trasparenza del mercato svolte dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Arera.
Nel Titolo III, il Capo I (articoli 8-10) contiene disposizioni volte ad assicurare la liquidità delle imprese.
Il Capo II (articoli 11-12) reca misure per il lavoro.
In particolare, nell'ambito di disposizioni in materia di integrazione salariale, l'articolo 11 riconosce ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, che operano in una serie di settori indicati nell'allegato I al provvedimento - tra i quali è ricompreso il settore relativo ad altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua - e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi di solidarietà, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane, fino al 31 dicembre 2022.
È poi stabilito che siano esonerate dal pagamento del contributo addizionale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 le aziende dei settori individuati nell'allegato A al provvedimento, che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Tra i settori individuati figura quello dell' *automotive*.
Il Capo III (articoli 13-22) riguarda interventi di sostegno per i settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e del turismo.
Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'autotrasporto, l'articolo 13 rifinanzia, rispettivamente, di 19,5 milioni di euro e di 19 milioni di euro, per l'anno 2022, le misure cosiddette "marebonus" e "ferrobonus", finalizzate ad incentivare, in un'ottica di intermodalità, il trasporto marittimo e ferroviario delle merci.
L'articolo 14 integra l'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 per inserire tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta la previsione della clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, qualora il prezzo del carburante subisca una variazione del 2 per cento rispetto al valore preso a riferimento al momento della stipula o dell'ultimo adeguamento effettuato. Nel caso di contratti conclusi in forma non scritta, il corrispettivo viene determinato in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L'articolo 15, comma 1, incrementa di 15 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, finalizzata, tra l'altro, ad erogare alle imprese di trasporto le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
Il comma 2 stanzia ulteriori 5 milioni di euro per aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014.
L'articolo 16 esonera le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi dal versamento, per il 2022, del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
L'articolo 17, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, istituisce un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto. Le modalità di funzionamento del fondo nonché i criteri di determinazione e di assegnazione dei contributi verranno definite con successivo decreto ministeriale.
Il Capo IV è costituito dal solo articolo 23, che introduce disposizioni in materia di revisione prezzi.
In particolare, si prevede che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle more del completamento dell'attività

istruttoria, possa riconoscere alle imprese che hanno presentato domanda per l'accesso al Fondo per l'adeguamento prezzi, istituito dall'articolo 1-*septies,* comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, un'anticipazione del 50 per cento dell'importo richiesto, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo. Come indicato all'articolo 1-*septies,* comma 7, del citato decreto-legge n. 73, nonché all'articolo 25, comma 7, del decreto-legge n. 17 del 2022 - che è intervenuto in materia di revisione dei prezzi, anche al fine di estendere le compensazioni al primo semestre 2022 - le risorse del fondo sono utilizzate per la copertura delle compensazioni destinate ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici.

Le ulteriori disposizioni introdotte dispongono un incremento della dotazione del Fondo per l'adeguamento prezzi di 120 milioni di euro per il 2022. Sempre per il 2022, inoltre aumentano di 200 milioni di euro le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2020. Tali risorse sono interamente destinate alle compensazioni delle variazioni di prezzi che riguardino contratti di lavori relativi ad opere pubbliche finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR o del Piano complementare.

Il Titolo IV contiene disposizioni per il rafforzamento dei presìdi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica che, da un lato, incidono sulla disciplina del *golden power* (articoli 24-28) e, dall'altro, introducono misure per la cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e in materia di approvvigionamento di materie prime critiche (articoli 29-30).

Con riferimento al *golden power*, l'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione all'esercizio dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale.

L'articolo 25 è volto a ridefinire, mediante novelle all'articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 21, i poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'articolo 26 introduce nel decreto-legge n. 21 un nuovo articolo 2-*quater*, per prevedere che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere definite misure per la semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali, anche prevedendo modalità per la presentazione di una prenotifica.

L'articolo 27 contiene disposizioni per il potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 28 sostituisce l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 per ridefinire i poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

Per quanto riguarda il rafforzamento della disciplina della cybersicurezza, l'articolo 29 prevede che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in Ucraina, le amministrazioni pubbliche procedano tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, che appartengano alle categorie di prodotti e servizi che verranno indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare la sicurezza dei dispositivi, ivi compresi applicativi *antivirus*, *antimalware* e "*endpoint detection and response*" (si tratta di applicativi volti alla sicurezza dei dispositivi, delle postazioni di lavoro e dei *server* contro le minacce informatiche, tramite l'utilizzo di firme, euristiche, modelli comportamentali) nonché "*web application firewall*" (WAF) (necessari per ridurre il rischio di compromissione di reti e sistemi mediante lo sfruttamento di vulnerabilità su applicazioni *web*, attraverso l'analisi automatica e l'eventuale filtraggio delle richieste *web*).

Si prevede che le stazioni appaltanti provvedano all'acquisto dei prodotti e dei servizi individuati mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza o, laddove ciò non sia possibile, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Dall'attuazione delle disposizioni introdotte non derivano effetti che possono costituire il presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Ulteriori norme introdotte riguardano i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri in presenza di rischi gravi e imminenti per la sicurezza nazionale connessi alla vulnerabilità di reti, sistemi

informativi e servizi informatici e le assunzioni di personale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
L'articolo 30 istituisce, per determinate materie prime critiche, che verranno individuate con un successivo DPCM, nonché per i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, un sistema di notifica preventiva, da attivare in caso di esportazione al di fuori dell'Unione europea.
Le disposizioni del Titolo V (articoli 31-35) riguardano l'accoglienza e il potenziamento della capacità amministrativa mentre il Titolo VI (articoli 36-39) contiene infine le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che hanno avuto luogo le audizioni del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il relatore FEDE (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che lo schema di parere sia integrato con un'ulteriore osservazione - che si riserva di formulare e trasmettere al relatore - volta ad affrontare un problema che si sta ponendo nei bandi PNRR aperti alla partecipazione dei Comuni, dove il ricorso all'indice di vulnerabilità sociale e materiale ha penalizzato in maniera sproporzionata i Comuni del centro-nord del Paese.
L'esigenza di una revisione di tale indice è stata, a suo avviso, riconosciuta anche dal Governo, nel momento in cui ha stanziato più di 900 milioni di euro aggiuntivi per far scorrere la graduatoria del bando per la rigenerazione urbana e consentire di realizzare tutti i progetti che altrimenti sarebbero stati esclusi.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, chiede l'inserimento di un riferimento al problema dell'aumento del costo dei materiali, che, se non risolto, potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
Si riserva inoltre di valutare più approfonditamente la questione sollevata dalla senatrice Pergreffi nel momento in cui sarà resa disponibile l'esatta formulazione dell'osservazione, ma sottolinea fin d'ora che sarebbe paradossale se tale osservazione ammontasse a una richiesta di riequilibrio dal Sud al Nord, tanto più che l'Italia, come è noto, ha ottenuto dall'Unione europea risorse così consistenti proprio in virtù dell'esigenza di ridurre il divario di sviluppo tra le regioni meridionali e il resto del Paese.
Aggiunge poi che alcune delle misure e delle risorse recentemente messe in campo per rilanciare l'economia, a partire dal *superbonus*, vanno a beneficiare in misura proporzionalmente assai maggiore il centro-nord, in virtù di elementi come le condizioni delle pubbliche amministrazioni e del sistema imprenditoriale, ed è quindi ancora più importante agire per accorciare le distanze del Sud rispetto al Nord e non vice-versa.
Osserva infine che dall'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della scorsa settimana è emerso che le risorse aggiuntive per la rigenerazione urbana sono state stanziate in virtù dell'alta qualità di tutti i progetti presentati, mentre non si è parlato in tale sede di riequilibri territoriali.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) concorda con la richiesta del senatore Margiotta sul costo delle materie prime, aggiungendo che tale preoccupazione dovrebbe trovare accoglimento in un'osservazione e che tale osservazione dovrebbe fare espresso riferimento sia al settore pubblico che a quello privato.
Sulla questione sollevata dalla senatrice Pergreffi ritiene che, laddove si trovasse una formulazione condivisa, questa potrebbe essere inserita nelle premesse del parere.

Il relatore FEDE (*M5S*) ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara la sua disponibilità a valutare le formulazioni che gli saranno fatte pervenire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ( n. 373 )**
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) fornisce i chiarimenti richiesti dal senatore Cioffi nella precedente seduta, osservando che ulteriori informazioni potranno essere fornite successivamente dal Governo.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ribadisce la richiesta di comprendere se vi siano margini per inserire nel parere la richiesta di commissariamento di ulteriori opere, a partire dalla SS 45-*bis* Gardesana.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) afferma che il suo Gruppo non ha intenzione di indicare nuovi interventi da commissariare e ricorda che, in ogni caso, in passato sono state indicate solo opere che rispondevano a una serie di requisiti condivisi col Governo.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) comunica che sul punto sarà necessario compiere i dovuti approfondimenti col Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,

premesso che:

dalla relazione emerge che, entro la data del 31 dicembre 2021, i cinquantuno traguardi e obiettivi previsti per il 2021 sono stati tutti raggiunti;

con particolare riferimento agli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano raggiunti sette traguardi, ai quali va aggiunto un traguardo di titolarità congiunta MIMS/MEF;

nel 2021 sono inoltre state già approvate anche due delle quattro riforme di titolarità del MIMS previste dal PNRR per il 2022;

considerato che:

relativamente alle tipologie di intervento, gli investimenti hanno riguardato per l'86,2 per cento la realizzazione di opere pubbliche, per l'11,3 per cento l'acquisto di beni e servizi e per il 2,5 per cento contributi in conto capitale a imprese;

in relazione alle riforme abilitanti, oltre al rafforzamento della *governance* per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e all'attuazione della riforma della disciplina degli appalti pubblici, in corso di esame presso la Camera dei deputati, nel corso dell'anno 2022 ci si attende la realizzazione di due ulteriori riforme riguardati la semplificazione del processo di pianificazione strategica portuale e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento alla accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI e in considerazione del fatto che RFI ha un ruolo preponderante nell'allocazione delle risorse previste dal PNRR in ambito infrastrutturale, prevedere in sede parlamentare un tempestivo e periodico monitoraggio dell'impiego di tali cospicue risorse attraverso un piano di audizioni semestrali nelle Commissioni parlamentari competenti.

# 1.4.2.8.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
**266ª Seduta (pomeridiana)**
*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.*
*La seduta inizia alle ore 14,45.*
*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*
**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio ( n. 376 )**
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Esame e rinvio)
Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che con l'adozione della legge n. 59 del 1997 ("legge Bassanini") e del relativo decreto legislativo di attuazione (decreto legislativo n. 112 del 1998) è stato avviato il processo per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, ivi compreso il trasferimento di talune funzioni in materia di reti stradali fino ad allora delegate ad Anas.
In particolare, gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo n. 112 hanno disposto che fossero mantenute in capo allo Stato, tra le altre, le funzioni relative alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, e che fossero trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e gestione relative alle strade che non rientrassero nella rete di interesse nazionale. Di qui la necessità di procedere all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.
Tale previsione è stata attuata con il decreto legislativo n. 461 del 1991, mentre il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 ha provveduto ad individuare le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale e a disporne il trasferimento alle regioni.
Nel corso degli anni, il processo di devoluzione della rete stradale alle regioni ha fatto emergere una serie di criticità di carattere gestionale, finanziario e di *governance*. É stato così deciso di avviare una revisione della rete stradale di interesse nazionale, secondo la procedura definita dall'articolo 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 461, nel quale si prevede che alle modifiche consistenti nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi si provveda su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
Nel gennaio 2017 è stato quindi avviato dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'*iter* per la revisione della rete stradale di interesse nazionale, nel territorio delle regioni a statuto ordinario.
Al termine di un lungo *iter* procedurale è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2018, di approvazione della revisione delle reti stradali di interesse nazionale e

regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.
Il processo si è completato nell'attuale legislatura con l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, uno recante la revisione delle reti stradali relative alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto e l'altro la revisione della rete stradale relativa alla regione Piemonte. Sui relativi schemi l'8ª Commissione si è espressa rispettivamente il 10 luglio 2019 e il 17 luglio 2019, approvando in entrambi i casi un parere favorevole con osservazioni.
Il provvedimento in esame interviene nuovamente sulle reti stradali ricadenti nella regione Lazio, modificando le tabelle approvate con il suddetto DPCM del 2018.
Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata all'atto, la regione Lazio, su sollecitazione della provincia di Frosinone, ha chiesto di riclassificare a strada di interesse nazionale due ulteriori tronchi della S.S.V. Sora-Cassino, per una estensione complessiva di circa 30 chilometri, al fine di sanare un errore compiuto in sede di adozione del DPCM del 2018.
All'epoca venne infatti disposta la riclassificazione a strada di interesse nazionale della sola porzione della Sora-Cassino di competenza regionale e in gestione ad ASTRAL, per un'estensione di circa 13 chilometri, lasciando fuori i tratti di competenza della provincia di Frosinone.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ritenuto accoglibile la richiesta della regione Lazio, in quanto essa consentirebbe di completare l'itinerario di collegamento tra la A25 ad Avezzano e la A1 a Cassino e di sottoporlo ad una gestione unica, considerato che anche il collegamento tra Sora e Avezzano è incluso nel DPCM del 2018.
Per questi motivi, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente alla classificazione come strada di interesse nazionale dei due ulteriori tronchi della S.S.V. Sora-Cassino perché completano un itinerario di collegamento tra due autostrade, integrando dunque uno dei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, del codice della strada, ai sensi del quale rientrano tra le strade extraurbane statali i collegamenti diretti e importanti tra strade statali.
Il provvedimento in esame si compone di tre articoli e di due allegati.
L'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, che le tabelle di individuazione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale relative alla regione Lazio attualmente vigenti siano sostituite da quelle contenute, rispettivamente, negli allegati A e B al provvedimento in esame.
Il comma 3 stabilisce che rimangano di proprietà dei comuni i tratti delle strade urbane di scorrimento, delle strade urbane di quartiere e delle strade locali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
Il comma 4, infine, disciplina la possibilità di rettificare i dati contenuti nelle tabelle.
L'articolo 2 rinvia, per l'esercizio delle funzioni conferite con il provvedimento, ai criteri e alle modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000.
In base all'articolo 3, l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 ( n. 109 )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che il 29 marzo ha avuto luogo l'audizione del candidato.
Il relatore D'ARIENZO (*PD*) comunica di avere chiesto al Governo alcuni chiarimenti, che tuttavia non sono ancora stati forniti. Per tale ragione riterrebbe opportuno, se non vi siano motivi ostativi da parte dei Gruppi, che la Commissione potesse disporre ancora di qualche giorno.
Alla luce di quanto comunicato dal relatore e considerato che la Commissione trasporti della Camera ha formulato una analoga richiesta, il PRESIDENTE propone di richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.
La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564) *Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**

(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore FEDE (*M5S*) dà lettura di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce quanto emerso nel corso della discussione.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per avere accolto le sollecitazioni provenienti dal Gruppo della Lega, del quale annuncia il voto favorevole.

I senatori SANTILLO (*M5S*), MARGIOTTA (*PD*), EVANGELISTA (*IV-PSI*) e VONO (*FIBP-UDC*) si associano ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto e dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore DESSI' (*Misto-PC*) annuncia un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ( n. 373 )**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, con nota del 31 marzo, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha comunicato che l'ing. Nicola Prisco, designato Commissario straordinario per la realizzazione del raccordo autostradale Valtrompia ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in questione, in considerazione dei numerosi impegni assunti dallo stesso per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per la migliore accessibilità ai luoghi dell'evento olimpico Milano Cortina 2026, e che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha proposto, in sua sostituzione, in concorde avviso con l'amministratore delegato di ANAS S.p.a., la nomina dell'ing. Eutimio Mucilli, attuale direttore della Direzione progettazione e realizzazione Lavori di ANAS.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) ricorda di avere fornito, nella precedente seduta, alcuni chiarimenti sollecitati dal senatore Cioffi in merito alla realizzazione del *terminal container* nel porto di Venezia e agli interventi da realizzare con riferimento all'invaso di Campolattaro e domanda se il rappresentante del Governo abbia informazioni supplementari da fornire.

Non avendo ricevuto proposte di osservazioni da parte dei Gruppi, formula quindi una proposta di parere favorevole.

In merito alla richiesta del senatore Paroli sulla possibilità di inserire nel parere l'indicazione di ulteriori interventi da commissariare, afferma di essere personalmente contrario all'eccessivo ricorso

alla figura dei commissari straordinari, ma si dice disposto a sentire la posizione dei Gruppi per comprendere se essi ritengano fondamentale richiedere nuovi commissariamenti.
Il vice ministro MORELLI dà lettura di una nota relativa all'intervento Porto di Venezia- Terminal Container di Montesyndial, che lascia agli atti della Commissione, segnalando che a seguito di un aggiornamento sulle disponibilità finanziarie sono state individuate ulteriori risorse che consentono la copertura finanziaria dell'intero progetto.
Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente sulla proposta di parere favorevole senza osservazioni e condizioni formulata dal relatore.
Coglie tuttavia l'occasione per ricordare che lungo la Milano-Genova si è verificata una situazione paradossale per cui la tratta Milano Rogoredo-Pavia e quella Tortona-Voghera sono commissariate, mentre la tratta Pavia-Voghera è rimasta esclusa dal commissariamento.
La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che bisognerebbe verificare se la tratta Pavia-Voghera presenti i requisiti per i commissariamenti che erano stati condivisi tra Governo e Parlamento.
Ricorda che le Camere hanno chiesto in passato il commissariamento di ulteriori interventi perché si era in una fase iniziale del procedimento delineato dal decreto-legge "sblocca cantieri", ma il provvedimento in esame costituisce l'ultima tappa di quel processo e ciò rende problematica la richiesta di ulteriori commissariamenti.
Invita dunque i colleghi e il Governo a individuare altri veicoli nei quali si possano eventualmente affrontare le richieste di individuazione di nuovi interventi da commissariare.
Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ritiene che una Commissione parlamentare dovrebbe essere libera di fornire indicazioni complessive al Governo, che non vogliono essere vincolanti ma solo sollecitare una attenzione su certe situazioni ed esigenze dei territori.
Il relatore MARGIOTTA (*PD*) afferma che si dovrebbe evitare di trasmettere un messaggio sbagliato: che le opere in Italia si possono realizzare solo se c'è un commissario. Il compito dei parlamentari è infatti proprio quello di fare leggi che consentano la realizzazione delle opere nell'ordinario.
Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) ritiene censurabile il ricorso sistematico ai commissari straordinari e auspica che si individuino modalità per sbloccare la realizzazione delle opere.
Il senatore SANTILLO (*M5S*) dichiara di condividere appieno le perplessità espresse dal relatore Margiotta, perché spesso più del commissariamento può fare un buon RUP, e auspica che la proposta di parere possa essere posta in votazione nei termini da lui formulati.
Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) rileva che è legittimo domandarsi se i commissariamenti siano effettivamente utili per sbloccare le opere, ma poiché questo sistema è il frutto di una decisione dei vari Governi che si sono succeduti dall'inizio della legislatura è altresì legittimo osservare che se esso è stato ritenuto un sistema valido per le opere che sono state fin qui commissariate dovrebbe perlomeno essere possibile prenderlo in considerazione anche per ulteriori opere indicate dalle Commissioni parlamentari.
Il PRESIDENTE osserva che la maggior parte dei Gruppi si è espressa a favore della proposta di parere favorevole, senza osservazioni e condizioni, formulata dal relatore e che pertanto essa sarà posta in votazione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.
*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
*La seduta termina alle ore 15,40.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo,
premesso che:
dalla relazione emerge che, entro la data del 31 dicembre 2021, i cinquantuno traguardi e obiettivi

previsti per il 2021 sono stati tutti raggiunti;
con particolare riferimento agli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risultano raggiunti sette traguardi, ai quali va aggiunto un traguardo di titolarità congiunta MIMS/MEF;
nel 2021 sono inoltre state già approvate anche due delle quattro riforme di titolarità del MIMS previste dal PNRR per il 2022;
considerato che:
relativamente alle tipologie di intervento, gli investimenti hanno riguardato per il 86,2 per cento la realizzazione di opere pubbliche, per l'11,3 per cento l'acquisto di beni e servizi e per il 2,5 per cento contributi in conto capitale a imprese;
in relazione alle riforme abilitanti, oltre al rafforzamento della *governance* per gli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico e all'attuazione della riforma della disciplina degli appalti pubblici, in corso di esame presso la Camera dei deputati, nel corso dell'anno 2022 ci si attende la realizzazione di due ulteriori riforme riguardati la semplificazione del processo di pianificazione strategica portuale e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*;
inoltre, nel quadro generale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;
a tal proposito, nella prospettiva di garantire una più equa e razionale ripartizione delle risorse del PNRR da impiegare per investimenti sui territori dell'intero Paese previsti, risulta opportuno migliorare ed integrare il criterio distributivo basato sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm), per la ripartizione delle risorse con parametri territorialmente idonei a garantire una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, nell'ottica di utilizzare criteri che tengano conto, in via principale e nel caso di insufficienza di risorse, del merito di tutti i progetti presentati,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
con riferimento alla accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI e in considerazione del fatto che RFI ha un ruolo preponderante nell'allocazione delle risorse previste dal PNRR in ambito infrastrutturale, prevedere in sede parlamentare un tempestivo e periodico monitoraggio dell'impiego di tali cospicue risorse attraverso un piano di audizioni semestrali nelle Commissioni parlamentari competenti;
garantire la prosecuzione di un monitoraggio costante delle variazioni nei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici che potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, al fine di predisporre in tempo utile adeguate misure volte a mitigarne gli effetti e di stanziare le necessarie risorse, valutando altresì di prevedere un meccanismo di revisione dei prezzi anche per il settore dei servizi e delle forniture, sia in ambito pubblico che privato.

# 1.4.2.8.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 268 (ant.) del 20/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
**268ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 10,15.*
*IN SEDE CONSULTIVA*
***(Doc.* LVII, n. 5) *Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.
La relatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione, pubblicato in allegato, sottolineando che la medesima condizione è stata inserita anche nel parere approvato dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizione della relatrice, che risulta approvato.
*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*
**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio ( n. 376 )**
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.
Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato, volta a velocizzare gli *iter* burocratici.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvato.
*IN SEDE CONSULTIVA*
***(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il provvedimento in titolo, che contiene una serie di misure volte, da un lato, ad affrontare l'emergenza nel settore dell'energia elettrica e del gas, con interventi finalizzati a calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, dall'altro a predisporre misure strutturali che consentano di evitare il ripetersi nel futuro di ulteriori crisi energetiche simili a quella in corso. Introduce inoltre misure per il rilancio delle politiche industriali, con particolare riferimento ad alcuni settori interessati da processi di trasformazione, quali quello dell'

*automotive* e dei microprocessori. Reca infine interventi per il sostegno di regioni ed enti territoriali e ulteriori misure urgenti.

Con riferimento alle tematiche di più diretto interesse per la 8ª Commissione, nell'ambito delle misure per il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale contenute nel Capo I del Titolo I, l'articolo 1 prevede che, anche per il secondo trimestre 2022, siano annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche sia domestiche che non domestiche, comprese quelle relative alla ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'articolo 2 dispone che, per i mesi da aprile a giugno, l'aliquota IVA sulle forniture di gas metano per usi civili e industriali sia applicata nella misura ridotta del 5 per cento. Rinnova inoltre, per lo stesso periodo, il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

L'articolo 4, oltre a riconoscere un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese energivore, dispone in particolare che, fino al 31 dicembre 2022, per le imprese del settore del cemento, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (volte cioè all'utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si consideri vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

L'articolo 6 reca una serie di interventi in favore del settore dell'autotrasporto, innanzitutto incrementando di 20 milioni di euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998.

In base a quanto indicato nella relazione tecnica che accompagna il testo presentato alle Camere, lo stanziamento dovrebbe consentire di giungere ad una riduzione compensata dei pedaggi autostradali nella misura dell'11 per cento.

Sempre con riferimento al 2022, al fine di aumentare la deduzione forfettaria delle spese non documentate, è poi incrementata di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014.

Per promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, per il 2022 viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del componente AdBlue, necessario per la trazione dei predetti mezzi. Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, viene accordato nella misura del 15 per cento della spesa sostenuta, entro il limite massimo complessivo di 29,6 milioni di euro.

Sempre per il 2022, anche alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitino attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto viene riconosciuto un contributo, sempre sotto forma di credito d'imposta. In questo caso l'agevolazione, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è volta a coprire il 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi, entro il limite massimo di spesa di 25 milioni di euro.

Il Capo II del Titolo I, ampiamente integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce misure strutturali volte a facilitare la diversificazione energetica, mediante interventi per semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'installazione e la gestione delle infrastrutture elettriche, anche in riferimento alle varie tipologie di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Tra le altre disposizioni si segnala l'articolo 17 che, al fine di promuovere e accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti, è volto ad incentivare la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale da assegnare tramite

procedure competitive.
L'articolo 18, sempre al fine di contribuire alla decarbonizzazione delle fonti energetiche, integra l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per inserire, tra le aree da considerare idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
Gli interventi realizzati su tali aree e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono inoltre dichiarati di pubblica utilità e ad essi si applicano le procedure autorizzative semplificate di cui all'articolo 22 del suddetto decreto legislativo n. 199 del 2021. I gestori delle infrastrutture ferroviarie sono infine autorizzati a stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, anche tramite gli strumenti previsti dall'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
L'articolo 19 reca disposizioni per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, nelle quali, tra l'altro, si prevede che, per l'elaborazione dei progetti, le pubbliche amministrazioni centrali possano avvalersi, oltre che dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, anche dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 145 del 2018.
L'articolo 19-*ter* intende incrementare l'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica mediante la definizione di *standard* tecnici e di misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione, da adottare nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali. Tra i criteri per la definizione degli *standard* e delle misure di moderazione figurano, tra gli altri, l'utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli, nonché l'individuazione della rete viaria e delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie introdotte.
L'articolo 19--*quater* modifica, per finalità di risparmio energetico, i limiti per la climatizzazione invernale ed estiva da rispettare negli edifici pubblici.
Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione nell'ambito del Titolo II, dedicato alle misure per le politiche industriali, l'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del MISE, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili. Il fondo è altresì finalizzato alla concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti e a favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali. La definizione degli interventi ammissibili al finanziamento è demandata a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 25 rece norme finalizzate a fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
In particolare le disposizioni stabiliscono che: il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dall'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2022; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 settembre 2022, provvede a determinare con decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre del 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi; le compensazioni vengono effettuate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero da questo annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione rilevate dal decreto del MIMS, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento, se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per

cento complessivo, se riferite a più anni; per le variazioni in aumento, l'appaltatore presenta istanza di compensazione alla stazione appaltante; per le variazioni in diminuzione la stazione appaltante avvia d'ufficio la procedura di compensazione; per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022 restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati in base alla normativa vigente; ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50 per cento delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento ovvero utilizzando le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante, nel limite della spesa autorizzata residua disponibile alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; nel caso di insufficienza delle risorse presso la stazione appaltante, per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici, alla copertura degli oneri per le compensazioni relative ai lavori da essi realizzati o affidati si provvede con le risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro.

L'articolo 25-*bis* introduce a regime, a partire dal 2023, una nuova disciplina per la concessione del credito d'imposta introdotto dall'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, escludendo dal perimetro del credito d'imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, alle quali tuttavia destina una corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Nell'ambito del Titolo III, dedicato alle misure per regioni ed enti territoriali, l'articolo 28 reca disposizioni volte ad accelerare gli interventi per la rigenerazione urbana previsti nell'ambito del PNRR, autorizzando tra l'altro lo scorrimento delle graduatorie delle opere riconosciute come ammissibili dal decreto del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021 ma non finanziate e introducendo, tra i criteri di riparto dei fondi, il vincolo della destinazione del 40 per cento delle risorse a favore degli enti locali del Mezzogiorno.

Sono inoltre integrati gli articoli 3 e 10 del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), al fine di precisare che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria, sono subordinati al permesso di costruire.

Nel Titolo IV, che contiene ulteriori misure urgenti, l'articolo 35-*bis* introduce l'obbligo per le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito *internet*, entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali e relativi a infrastrutture e a opere pubbliche finanziate con risorse previste dal PNRR, una comunicazione che indichi la tipologia e la tempistica dell'intervento e individui gli enti destinatari del finanziamento, il livello progettuale richiesto nonché l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

L'articolo 36 interviene, con semplificazioni, sulla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'articolo 37 contiene disposizioni per la partecipazione italiana alle esposizioni universali.

In particolare, con riferimento alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 viene stabilito, tra l'altro, che Roma Capitale e le società *in house* da essa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Con riferimento alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, le norme introdotte stabiliscono, tra l'altro, che ai contratti di fornitura, servizi e lavori stipulati per la partecipazione all'Expo 2025 si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili ai progetti inclusi nel PNRR.

L'articolo 40, mediante novelle all'articolo 72 e la sostituzione dell'Allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020, definisce la disciplina relativa agli obblighi in materia di sorveglianza radiometrica.

Dal novero dei soggetti sottoposti a tali obblighi sono esplicitamente esclusi coloro che svolgono attività che comportino esclusivamente il trasporto e non effettuino operazioni doganali.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.
Il senatore SANTILLO (*M5S*), nel ringraziare il relatore per l'ampia esposizione, esprime rammarico per l'impossibilità di contribuire, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento da parte del Senato, alla definizione e al miglioramento di talune delle norme introdotte, particolarmente preziose per i settori produttivi nella presente congiuntura economica.
Si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore dei contratti pubblici nel primo semestre 2022, in relazione alle quali, da un lato, valuta molto positivamente lo stanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro sul Fondo appositamente istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021, dall'altro, auspica che sia possibile compiere un ulteriore sforzo nel reperimento delle risorse effettivamente necessarie per procedere alle compensazioni.
Sottolinea altresì le ricadute dell'aumento dei prezzi dei materiali non solo in riferimento ai lavori pubblici ma sull'intero mondo delle costruzioni e dichiara di ritenere urgente la predisposizione di misure di sostegno anche per il settore dell'edilizia privata.
Osserva poi che l'introduzione del meccanismo del credito di imposta a vantaggio delle imprese energivore e gasivore ne ha confermato la efficacia quale strumento agevolativo in una fase di crisi economica come quella in corso. Ritiene quindi necessario rimuovere gli ostacoli che attualmente stanno limitando l'utilizzo del credito di imposta nel settore edilizio, con misure volte sia ad aumentare la capienza finanziaria degli interventi che a rendere possibili le cessioni plurime di crediti certificati.
La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, a fronte dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali, il vero problema risieda nella necessità di procedere ad una revisione dei prezzi adeguata alla realtà. La difficoltà di aggiornare tempestivamente i prezzari regionali, che costituiscono il riferimento tradizionale per la revisione, rende infatti tali strumenti sistematicamente superati nei fatti, e pone l'esigenza di individuare al più presto nuovi parametri di riferimento. In tale ottica, a suo avviso, si potrebbe fare ricorso ai prezzari predisposti dalle Camere di commercio, strumenti più snelli e completi, che potrebbero essere gestiti dagli enti locali con maggiore facilità.
Condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Santillo circa gli ostacoli che attualmente stanno limitando il ricorso al credito di imposta nel settore dei lavori edilizi ed evidenzia i rischi che le difficoltà nel cedere i crediti già acquisiti possono determinare per la tenuta economico-finanziaria delle imprese coinvolte.
Considerando che la carenza di materie prime e i ritardi nelle forniture stanno provocando notevoli disagi nello svolgimento e nella consegna dei lavori edilizi, auspica infine che si proceda a rinviare i termini per la realizzazione degli interventi agevolati, con particolare riferimento a quelli relativi alle case unifamiliari.
La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) osserva come, nonostante le numerose misure adottate nel corso degli ultimi mesi, le imprese si trovino attualmente ad affrontare gravi difficoltà. Il mondo nel frattempo è cambiato e sono cambiate le regole del gioco. Le iniziative assunte per fronteggiare l'impatto economico della pandemia si stanno infatti rivelando del tutto inadeguate a sostenere il mondo produttivo dalle conseguenze della guerra in Ucraina ed è pertanto, a suo avviso, indispensabile modificare l'impostazione fin qui adottata.
Dal punto di vista specifico, condivide l'urgenza di individuare nuovi prezzari di riferimento per la revisione dei prezzi dei materiali.
Ritiene inoltre fondamentale che si proceda ad estendere, anche dal punto di vista temporale, l'operatività delle misure di agevolazione per gli interventi edilizi, con particolare riferimento a quelli relativi alle case unifamilari, e manifesta apprezzamento per le aperture del Governo sulla cedibilità multipla dei crediti di imposta per i lavori, allo stato attuale non consentita per le resistenze del settore bancario e creditizio.
In via generale, è a suo avviso essenziale puntare sulla semplificazione delle procedure, quale strumento per sbloccare *iter* autorizzativi fermi da anni e dare slancio agli investimenti, secondo un nuovo paradigma di economia circolare e di potenziamento infrastrutturale essenziale per uscire dalla

crisi attuale.
La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) domanda una delucidazione in relazione all'innalzamento del numero delle cessioni del credito di imposta per i lavori edilizi.
Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare i senatori intervenuti nel dibattito, con riferimento al tema della revisione dei prezzi dichiara di condividere l'esigenza di fare ricorso, al fine di ovviare alla difficoltà di aggiornare tempestivamente i prezzari regionali, ad uno strumento alternativo che potrebbe essere individuato nei prezzari predisposti dalle Camere di commercio.
Con riferimento alla cessione del credito di imposta, nel suggerire di rinviare l'approfondimento sull'innalzamento del numero delle cessioni consentite per i lavori edilizi, si dice invece d'accordo con la necessità che venga segnalata la possibilità di individuare modalità per rendere possibile la cessione del credito, a fronte delle attuali resistenze del sistema bancario e creditizio.
Manifesta dunque la disponibilità a redigere un parere favorevole che recepisca tali due osservazioni.
Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l'esame del provvedimento in Aula potrebbe avere inizio domani mattina alle 9,30 e che non si può allo stato escludere che le Commissioni di merito concludano il loro esame già oggi, propone che la Commissione conferisca mandato al relatore Steger a predisporre il parere nei termini da lui illustrati.
La Commissione conviene.
Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le due osservazioni da lui illustrate.
*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2564) *Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.
Non essendovi richieste di intervento in discussione, la relatrice VONO (*FIBP-UDC*) comunica che procederà a predisporre uno schema di parere, che potrà essere posto in votazione la prossima settimana.
Il senatore SANTILLO (*M5S*) chiede alla relatrice di tenere conto, nella predisposizione del parere, anche di quanto emerso nel corso del dibattito sul precedente punto all'ordine del giorno.
Il seguito dell'esame è rinviato.
*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*
**Proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 ( n. 109 )**
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.
Il relatore D'ARIENZO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, segnalando di averlo già trasmesso ai capigruppo.
Il senatore DE FALCO (*Misto*) ringrazia il relatore per l'accurato lavoro svolto, ma osserva che lo schema di parere proposto si basa su un'interpretazione fornita dall'Avvocatura dello Stato della legge n. 8 del 2018, interpretazione che, per sua stessa natura, non ha valore di legge e che egli considera comunque opinabile.
A suo avviso, la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sulla *ratio* della suddetta legge e non su meri formalismi, in quanto il Parlamento, fatte le leggi, dovrebbe poi pretendere che esse siano applicate.
Ritiene quindi che la proposta del relatore non possa essere accolta.
Il senatore FEDE (*M5S*) evidenzia come poche volte la Commissione si sia trovata ad affrontare proposte di nomina così complesse. Concorda sul fatto che la nomina sia solo formalmente corretta, ma che nella sostanza si ponga in contrasto con quella che era l'intenzione del legislatore al momento dell'approvazione della legge n. 8 del 2018 e ritiene che la valutazione della Commissione dovrebbe essere basata sul contenuto e non sulla forma.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il Presidente chiarisca preliminarmente se la votazione avrà luogo nella seduta odierna.
Il PRESIDENTE osserva che si potrebbe svolgere oggi la discussione sullo schema di parere appena illustrato dal relatore e procedere alla votazione nella seduta già convocata per domani alle ore 8,30.
La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, visto che il provvedimento è già all'ordine del giorno della seduta odierna, esattamente come i provvedimenti che sono stati votati finora, non c'è nessun motivo regolamentare per cui la votazione debba essere rinviata a domani.
Il senatore FEDE (*M5S*) dichiara che per il suo Gruppo è indifferente votare nella giornata odierna o nella seduta di domani, preannunciando un voto contrario.
Il senatore DESSI' (*Misto-PC*) afferma che, indipendentemente da quando avrà luogo la votazione, la Commissione dovrebbe inviare un segnale più chiaro al Governo, inserendo nel parere un esplicito riferimento al fatto che il CONI avrebbe dovuto fare i controlli e invece non li ha fatti.
Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), preso atto della esposizione del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, ma chiede al relatore di integrarlo con un riferimento alla necessità di assicurare un ricambio ai vertici delle associazioni, in quanto il principio di rotazione deve valere per tutti.
La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*), ritenendo che l'impostazione data dal relatore sia molto equilibrata, preannuncia il suo voto favorevole sullo schema di parere.
Il senatore CIOFFI (*M5S*) afferma che la Commissione è chiamata a svolgere un ruolo politico e non un compitino tecnico e che, a suo avviso, la volontà del Parlamento è stata elusa facendo ricorso ad un *escamotage* tecnico. Chiede quindi che nel parere sia sottolineato che non si è vigilato nella maniera dovuta sull'attuazione della legge.
La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, a differenza di quanto accade in altri tipi di nome governative sottoposte alla Commissione, quali quelle relative ai presidenti delle Autorità di sistema portuale, nel caso di specie il candidato è stato democraticamente eletto dall'assemblea di un'associazione e il Parlamento deve ratificare tale elezione, rispettando il principio democratico.
Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per la complessa relazione e concorda con la senatrice Pergreffi che si debba solo prendere atto e ratificare la decisione dell'assemblea dell'ente. Ritiene inoltre che il richiamo alle esigenze di vigilanza sia già presente nella formulazione dello schema di parere.
Il PRESIDENTE chiede al relatore se sia in grado di presentare già in questa seduta un nuovo schema di parere rivisto alla luce del dibattito.
Il relatore D'ARIENZO (*PD*) presenta un nuovo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che recepisce la richiesta del senatore Mallegni, segnalando che, a suo avviso, le questioni evidenziate dai senatori Cioffi e Dessì sono già ricomprese nella formulazione originaria dello schema.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento si passa alla votazione, a scrutinio segreto, sul nuovo schema di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (*PD*), GALLONE (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Barachini), BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), D'ARIENZO (*PD*), DESSI' (*Misto-PC*), EVANGELISTA (*IV-PSI*), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), MARGIOTTA (*PD*), TOFFANIN (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Paroli), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), RUSPANDINI (*FdI*), SANTILLO (*M5S*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione della senatrice Sudano) e VONO (*FIBP-UDC*).
La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli e 7 voti contrari.
*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 21 aprile 2022, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
*La seduta termina alle ore 12.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LVII, N. 5, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 8a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 ( *Doc*. LVII, n. 5), gli allegati e il relativo annesso,
premesso che occorre ripristinare la contestualità nella trasmissione del DEF e del relativo "Allegato infrastrutture",
esprime parere favorevole, con la seguente condizione:
- il Governo, sulla base dell'impegno assunto dal suo rappresentante nella seduta del 13 aprile presso la Commissione trasporti della Camera dei Deputati, trasmetta alle Camere l'Allegato infrastrutture entro il 30 aprile 2022.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL'ATTO DEL GOVERNO N. 376

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio (n. 376), esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
- si invita il Governo a sollecitare incontri con cadenza annuale tra gli enti preposti (Ministero, Regione, ANAS, ASTRAL), al fine di valutare eventuali necessità o aggiornamenti delle reti stradali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 109

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminata la richiesta di parere parlamentare presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 (n. 109),
premesso che:
il Presidente dell'AeCI è nominato su designazione dell'Assemblea del medesimo Ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21 e 26 dello Statuto di tale Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53;
l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia con delibera n. 5 del 26 giugno 2021 ha designato quale Presidente dell'Ente, per il quadriennio 2021-2025, l'architetto Giuseppe Leoni;
il Presidente, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, vigente alla data dell'elezione, dura in carica quattro anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati consecutivi;
allo stato, come dichiarato dal Presidente nominato, non sono in essere situazioni ritenute di responsabilità amministrativa e altre processuali a proprio carico;
il parere inerente la nomina del Presidente dell'AeCI è stato richiesto ai sensi delle previsioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
considerato che:
l'AeCI si configura quale Ente di diritto pubblico non economico che, oltre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, è sottoposto al potere di controllo del CONI di cui costituisce Federazione degli Sport Aeronautici ai sensi del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 242 e delle conseguenti disposizioni attuative;
in capo alle Amministrazioni ministeriali vigilanti non compete alcuna discrezionalità una volta constatato che il Presidente designato dall'Assemblea è in possesso dei requisiti previsti per la nomina e che il procedimento di designazione di competenza dell'Assemblea si è svolto legittimamente (come ribadito con Sentenza 8683/2019 del Consiglio di Stato);
le funzioni svolte in passato dal designato, sia in qualità di commissario straordinario dell'AeCI sia in qualità di Presidente elettivo, non sono equiparabili ai fini del calcolo del periodo temporale ostativo ai sensi dello Statuto in vigore alla data dell'elezione;
ritenuto di approfondire il contesto, è stato richiesto di:
esplicitare i contenuti della concertazione stabilita per la designazione del Presidente dellAeCI;

valutare se l'articolo 26 comma 2 dello Statuto dell'Ente vigilato avrebbe dovuto essere conforme a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 8 del 2018, in particolare per quanto concerne i limiti dei mandati del Presidente e dei membri degli Organi direttivi interni e, specificatamente per quanto riguarda la soppressione del termine "consecutivamente" per la nomina di "non più di tre mandati";
constatato che dagli elementi di risposta è emerso che:
i Ministeri interessati alla concertazione hanno espresso il proprio nulla osta o, come nel caso del Ministero della difesa, pur avendo segnalato alcune osservazioni, comunque precedenti al nulla osta del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha espresso una palese contrarietà;
la designazione del Presidente eletto in data 21 giugno 2021 non va riferita al quadriennio 2021/2025, come proposto, bensì al quadriennio olimpico 2021/2024, come stabilito dalle disposizioni normative e dalla Carta Olimpica;
la legge 11 gennaio 2018, n. 8, impone l'adeguamento anche degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali entro sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, prevedendo, in caso contrario, la possibilità per il CONI di nominare, previa diffida, un commissario *ad acta*;
per tutto quanto innanzi esposto, rileva che:
sebbene il Presidente abbia già ricoperto tale incarico elettivo per periodi non consecutivi, nei fatti, essendo stato nel tempo nominato anche commissario dell'Ente medesimo, si è realizzata una innegabile continuità nelle funzioni svolte che, in punta di diritto, non rileva ai fini della valutazione in corso;
lo Statuto del CONI è stato modificato in data 2 ottobre 2019 ed è stato approvato con decreto Presidente del Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2020 e, conseguentemente, come previsto dall'articolo 6, comma 2 della legge n. 8 del 2018, l'Aero Club d'Italia avrebbe dovuto adeguare il proprio Statuto entro i sei mesi successivi;
dal mese di luglio 2020, scaduti i sei mesi previsti, non risultano essere stati esperiti i poteri sostitutivi previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 8, ovvero la nomina di un commissario *ad acta* da parte del CONI;
nel quadriennio olimpico 2017/2021, e segnatamente dal mese di luglio 2020, non risulta essere stato esperito il potere di scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilito dalle norme sulla vigilanza in caso di situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia in forza di quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto dell'Ente;
non risultano allo stato procedimenti in sede giudiziaria inerenti il mancato adeguamento dello Statuto dell'Aero Club d'Italia;
poiché lo Statuto dell'Ente stabilisce le modalità procedurali per le modifiche dello Statuto e la legge n. 8 del 2018 non prevede la sostituzione automatica delle innovazioni statutarie, bensì le procedure, anche commissariali per il medesimo obiettivo, la clausola dell'articolo 26 comma 2 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, può ritenersi efficace, sia alla data del 26 giugno 2021, sia tuttora;
per quanto sopra:
preso atto che la vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato rende efficace le procedure adottate ed il risultato elettorale;
fermo restando che la non conformità dello Statuto alla disposizione di legge sopra richiamata potrebbe, comunque, determinare l'eventuale illegittimità del provvedimento adottato sulla base della previsione statutaria dell'articolo 26, comma 2 non adeguata, deducibile da chiunque ne abbia diritto o interesse;
consapevole che l'eventuale nomina di un commissario o l'accertamento giudiziario dell'illegittimità del mancato adeguamento dello Statuto, potrebbero coinvolgere anche il parere espresso da questa Commissione, realizzando, così, un nocumento a scapito del Parlamento;
stante la permanenza della condizione potenzialmente illegittima, si richiamano le competenze ed i doveri in capo alle vigilanti Amministrazioni ministeriali e non - considerato che il parere

dell'Avvocatura dello Stato è ampiamente precedente alla richiesta di parere a questa Commissione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - e, pertanto, solo ed esclusivamente in ragione del pedissequo rispetto della vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLA PROPOSTA DI NOMINA N. 109

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminata la richiesta di parere parlamentare presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla proposta di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 (n. 109),

premesso che:

il Presidente dell'AeCI è nominato su designazione dell'Assemblea del medesimo Ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21 e 26 dello Statuto di tale Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53;

l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia con delibera n. 5 del 26 giugno 2021 ha designato quale Presidente dell'Ente, per il quadriennio 2021-2025, l'architetto Giuseppe Leoni;

il Presidente, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, vigente alla data dell'elezione, dura in carica quattro anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati consecutivi;

allo stato, come dichiarato dal Presidente nominato, non sono in essere situazioni ritenute di responsabilità amministrativa e altre processuali a proprio carico;

il parere inerente la nomina del Presidente dell'AeCI è stato richiesto ai sensi delle previsioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

considerato che:

l'AeCI si configura quale Ente di diritto pubblico non economico che, oltre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, è sottoposto al potere di controllo del CONI di cui costituisce Federazione degli Sport Aeronautici ai sensi del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 242 e delle conseguenti disposizioni attuative;

in capo alle Amministrazioni ministeriali vigilanti non compete alcuna discrezionalità una volta constatato che il Presidente designato dall'Assemblea è in possesso dei requisiti previsti per la nomina e che il procedimento di designazione di competenza dell'Assemblea si è svolto legittimamente (come ribadito con Sentenza 8683/2019 del Consiglio di Stato);

le funzioni svolte in passato dal designato, sia in qualità di commissario straordinario dell'AeCI sia in qualità di Presidente elettivo, non sono equiparabili ai fini del calcolo del periodo temporale ostativo ai sensi dello Statuto in vigore alla data dell'elezione;

ritenuto di approfondire il contesto, è stato richiesto di:

esplicitare i contenuti della concertazione stabilita per la designazione del Presidente dellAeCI;

valutare se l'articolo 26 comma 2 dello Statuto dell'Ente vigilato avrebbe dovuto essere conforme a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 8 del 2018, in particolare per quanto concerne i limiti dei mandati del Presidente e dei membri degli Organi direttivi interni e, specificatamente per quanto riguarda la soppressione del termine "consecutivamente" per la nomina di "non più di tre mandati";

constatato che dagli elementi di risposta è emerso che:

i Ministeri interessati alla concertazione hanno espresso il proprio nulla osta o, come nel caso del Ministero della difesa, pur avendo segnalato alcune osservazioni, comunque precedenti al nulla osta del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha espresso una palese contrarietà;

la designazione del Presidente eletto in data 21 giugno 2021 non va riferita al quadriennio 2021/2025, come proposto, bensì al quadriennio olimpico 2021/2024, come stabilito dalle disposizioni normative e dalla Carta Olimpica;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, impone l'adeguamento anche degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali entro sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, prevedendo, in caso contrario, la possibilità per il CONI di nominare, previa diffida, un commissario *ad acta*;
per tutto quanto innanzi esposto, rileva che:
sebbene il Presidente abbia già ricoperto tale incarico elettivo per periodi non consecutivi, nei fatti, essendo stato nel tempo nominato anche commissario dell'Ente medesimo, si è realizzata una innegabile continuità nelle funzioni svolte che, in punta di diritto, non rileva ai fini della valutazione in corso;
a tal proposito, si segnala l'opportunità di favorire percorsi a sostegno di una chiara discontinuità rispetto a quanto rilevato finora;
lo Statuto del CONI è stato modificato in data 2 ottobre 2019 ed è stato approvato con decreto Presidente del Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2020 e, conseguentemente, come previsto dall'articolo 6, comma 2 della legge n. 8 del 2018, l'Aero Club d'Italia avrebbe dovuto adeguare il proprio Statuto entro i sei mesi successivi;
dal mese di luglio 2020, scaduti i sei mesi previsti, non risultano essere stati esperiti i poteri sostitutivi previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 8, ovvero la nomina di un commissario *ad acta* da parte del CONI;
nel quadriennio olimpico 2017/2021, e segnatamente dal mese di luglio 2020, non risulta essere stato esperito il potere di scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilito dalle norme sulla vigilanza in caso di situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia in forza di quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto dell'Ente;
non risultano allo stato procedimenti in sede giudiziaria inerenti il mancato adeguamento dello Statuto dell'Aero Club d'Italia;
poiché lo Statuto dell'Ente stabilisce le modalità procedurali per le modifiche dello Statuto e la legge n. 8 del 2018 non prevede la sostituzione automatica delle innovazioni statutarie, bensì le procedure, anche commissariali per il medesimo obiettivo, la clausola dell'articolo 26 comma 2 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, può ritenersi efficace, sia alla data del 26 giugno 2021, sia tuttora;
per quanto sopra:
preso atto che la vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato rende efficace le procedure adottate ed il risultato elettorale;
fermo restando che la non conformità dello Statuto alla disposizione di legge sopra richiamata potrebbe, comunque, determinare l'eventuale illegittimità del provvedimento adottato sulla base della previsione statutaria dell'articolo 26, comma 2 non adeguata, deducibile da chiunque ne abbia diritto o interesse;
consapevole che l'eventuale nomina di un commissario o l'accertamento giudiziario dell'illegittimità del mancato adeguamento dello Statuto, potrebbero coinvolgere anche il parere espresso da questa Commissione, realizzando, così, un nocumento a scapito del Parlamento;
stante la permanenza della condizione potenzialmente illegittima, si richiamano le competenze ed i doveri in capo alle vigilanti Amministrazioni ministeriali e non - considerato che il parere dell'Avvocatura dello Stato è ampiamente precedente alla richiesta di parere a questa Commissione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - e, pertanto, solo ed esclusivamente in ragione del pedissequo rispetto della vigenza statutaria al momento della elezione del Presidente designato, esprime parere favorevole.

# 1.4.2.8.4. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 269 (pom.) del 26/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
**269ª Seduta (1ª pomeridiana)**
*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il Presidente dell'ENAC, avvocato Pierluigi Di Palma.*
*La seduta inizia alle ore 14,45.*
*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
*PROCEDURE INFORMATIVE*
**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizione del Presidente dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 5 aprile.
Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola all'avvocato DI PALMA, che svolge la sua relazione.
Prende la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice LUPO (*M5S*), che interviene da remoto.
Interviene in replica l'avvocato DI PALMA.
Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.
*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 aprile.
La relatrice VONO (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il senatore MARGIOTTA (*PD*), nel ringraziare la relatrice per l'ottimo lavoro svolto, propone di introdurre nella prima osservazione - relativa al tetto massimo di prezzo del gasolio usato come carburante - un esplicito riferimento al settore dei bus turistici, dicendosi certo di interpretare il pensiero di tutti i componenti della Commissione, che in più occasioni hanno dimostrato attenzione per quel tema.
La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle parole del senatore Margiotta e - preso atto dell'osservazione relativa all'aggiornamento dei prezziari regionali, che ritiene comunque condivisibile

- invita la Commissione a individuare le modalità più opportune per approfondire la questione del ricorso a strumenti alternativi e più agili, quali, ad esempio, i prezziari elaborati dalle Camere di commercio, per affrontare un contesto che cambia molto rapidamente.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) condivide la proposta del senatore Margiotta di inserire nel parere un riferimento espresso ai bus turistici.

Per quanto concerne la questione sollevata dalla senatrice Pergreffi, ritiene che, sulla base del testo approvato dal Senato della delega al Governo in materia di contratti pubblici, la questione potrà trovare soluzione in sede di attuazione della delega stessa.

Il senatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede alla relatrice di valutare la possibilità di inserire nello schema di parere una ulteriore osservazione volta a prevedere, in coerenza con gli obiettivi dettati dal *Green deal* europeo e dalla Agenda ONU 2030 in merito alla riduzione delle emissioni di Co2, incentivi e agevolazioni, anche in termini di credito di imposta, per tutte quelle aziende dei comparti del trasporto su strada di merci e di passeggeri, che hanno investito nel rinnovo delle flotte, per garantire trasporti meno inquinanti (Euro V e Euro VI), più performanti, moderni e sicuri.

La relatrice VONO (*FIBP-UDC*) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce le richieste dei senatori Margiotta e Berutti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- il provvedimento in esame reca disposizioni volte a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti e a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- esso prevede inoltre interventi di sostegno a favore del settore dell'autotrasporto e misure volte a rafforzare i presìdi a tutela dei settori strategici nazionali, con l'introduzione di modifiche alla disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e di sicurezza cibernetica,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di:
- stabilire, tenendo conto del principio di libera concorrenza, un tetto massimo di prezzo del gasolio usato come carburante non solo nel settore dell'autotrasporto, incluso quello del turismo e anche dell'agricoltura e della pesca;
- prevedere un incremento del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 17, al fine di mitigare l'impatto della crescita del prezzo industriale del gasolio e di sostenere i comparti del trasporto su strada di merci e di passeggeri;
- prevedere un aumento del contributo, di almeno il 25 per cento, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, sotto forma di credito d'imposta;
- prevedere un aumento della soglia ISEE per accedere al *bonus* sociale;
- pur mettendo in atto tutte le misure volte a contrastare le frodi, mantenere con riguardo alle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito la possibilità della cessione dei crediti fiscali come previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022;
- introdurre una misura per superare la soglia del 30 per cento dei lavori entro il termine del 30 giugno 2022 per le villette unifamiliari;
- prevedere un aggiornamento dei termini dei contratti di appalto in corso per cause di forza maggiore dovute all'impossibilità di approvvigionamento delle materie prime;
- intervenire sulla necessità di aggiornamento dei prezziari regionali per consentire alle stazioni appaltanti e agli operatori del settore di poter quantificare con rapidità i costi delle opere pubbliche;

- prevedere un allineamento delle tempistiche a quelle previste dal decreto "*golden power*", come modificate dal decreto-legge n. 82 del 2021, che avevano individuato un tempo massimo di valutazione di 60 giorni per l'approvazione dei piani aziendali;
- facilitare il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza da parte delle amministrazioni che devono provvedere alla diversificazione delle soluzioni di sicurezza ai fini del rafforzamento della disciplina *cyber*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- il provvedimento in esame reca disposizioni volte a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti e a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- esso prevede inoltre interventi di sostegno a favore del settore dell'autotrasporto e misure volte a rafforzare i presìdi a tutela dei settori strategici nazionali, con l'introduzione di modifiche alla disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e di sicurezza cibernetica,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di:
- stabilire, tenendo conto del principio di libera concorrenza, un tetto massimo di prezzo del gasolio usato come carburante non solo nel settore dell'autotrasporto, incluso quello del turismo con particolare riferimento ai bus turistici, ma anche dell'agricoltura e della pesca;
- prevedere un incremento del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 17, al fine di mitigare l'impatto della crescita del prezzo industriale del gasolio e di sostenere i comparti del trasporto su strada di merci e di passeggeri;
- prevedere, in coerenza con gli obiettivi dettati dal *Green deal* europeo e dalla Agenda ONU 2030 in merito alla riduzione delle emissioni di Co2, incentivi e agevolazioni, anche in termini di credito di imposta, per tutte quelle aziende dei comparti del trasporto su strada di merci e di passeggeri, che hanno investito nel rinnovo delle flotte, per garantire trasporti meno inquinanti (Euro V e Euro VI), più performanti, moderni e sicuri;
- prevedere un aumento del contributo, di almeno il 25 per cento, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, sotto forma di credito d'imposta;
- prevedere un aumento della soglia ISEE per accedere al *bonus* sociale;
- pur mettendo in atto tutte le misure volte a contrastare le frodi, mantenere con riguardo alle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito la possibilità della cessione dei crediti fiscali come previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022;
- introdurre una misura per superare la soglia del 30 per cento dei lavori entro il termine del 30 giugno 2022 per le villette unifamiliari;
- prevedere un aggiornamento dei termini dei contratti di appalto in corso per cause di forza maggiore dovute all'impossibilità di approvvigionamento delle materie prime;
- intervenire sulla necessità di aggiornamento dei prezziari regionali per consentire alle stazioni appaltanti e agli operatori del settore di poter quantificare con rapidità i costi delle opere pubbliche;
- prevedere un allineamento delle tempistiche a quelle previste dal decreto "*golden power*", come modificate dal decreto-legge n. 82 del 2021, che avevano individuato un tempo massimo di valutazione di 60 giorni per l'approvazione dei piani aziendali;
- facilitare il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza da parte delle amministrazioni che devono provvedere alla diversificazione delle soluzioni di sicurezza ai fini del rafforzamento della disciplina *cyber*.

# 1.4.2.9. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

# 1.4.2.9.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 221 (pom.) del 30/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022
**221ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce alla Commissione ricordando che il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo), viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 18, che riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA.

Tale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Si prevede, altresì, la cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta. È fatta salva, tuttavia, a seguito della prima cessione, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni soltanto se in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari. Le predette disposizioni, i cui oneri sono valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 19 prevede la possibilità per imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, allungando fino a 25 anni il relativo periodo di rimborso. Dette operazioni possono essere assistite dalla garanzia gratuita rilasciata da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004; a tal fine è autorizzata, in favore di

ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'accesso alla predetta garanzia avviene nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*.

Come si legge nella relazione governativa, la disposizione mira a rafforzare il fondo di garanzia pubblica ISMEA destinato al settore agricolo e della pesca con un'azione di patrimonializzazione per ampliarne l'operatività, anche in considerazione della recente revisione del funzionamento che prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La patrimonializzazione si rende necessaria anche per sostenere le operazioni di ristrutturazione delle esposizioni bancarie che i recenti interventi normativi hanno introdotto, al fine di contrastare la crisi liquidità delle imprese connessa all'eccezionale incremento dei costi dell'energia e delle materie prime.

L'articolo 20 incrementa la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021, di 35 milioni di euro. Si apportano di conseguenza alcune modifiche ai commi 515 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, necessarie per rimodulare l'intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario utilizzato per la copertura.

L'articolo 21, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, stabilisce che i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici (di cui l'Italia è un grande importatore) a seguito della crisi russo-ucraina.

Viene pertanto novellato il sopra citato articolo 52 prevedendo che il digestato è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Si rimanda quindi ad un successivo decreto per definire le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.

Segnala altresì l'articolo 22, che prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021. Tale contributo spetta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

La relatrice BITI (*PD*) presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), i cui contenuti sono già stati condivisi in via informale con i colleghi della Commissione e in cui sono stati recepiti suggerimenti e indicazioni a lei trasmessi.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice ABATE (*Misto*) richiamando il tema degli interventi per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, su cui sarebbero necessarie iniziative di

grande impatto. Ricorda come negli altri Paesi dell'Unione europea si stanno già realizzando iniziative dirette a contrastare tali fenomeni e a tal fine ritiene che sarebbe importante prevedere nel parere un preciso impegno del Governo a intervenire in tale direzione. Ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, tuttavia reputa che il richiamo alla necessità di prevedere strumenti per l'adeguamento e l'adattamento delle produzioni all'impatto dei cambiamenti climatici contenuto nelle premesse del parere sia insufficiente rispetto alla necessità di un impegno concreto da parte del Governo. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottolineare l'importanza dei contratti di filiera, strumenti che si stanno rilevando fondamentali per le aziende agricole, soprattutto per quelle di più piccole dimensioni, in quanto consentono loro di poter produrre e vendere determinati prodotti in condizioni di minore incertezza.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver recepito le indicazioni fornite dal Gruppo della Lega. Evidenzia l'importanza di recuperare risorse per far fronte ai costi energetici crescenti sostenuti dagli agricoltori e richiama l'attenzione sull'opportunità di introdurre meccanismi che aiutino concretamente le aziende a ridurre la componente energetica dei costi aziendali. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore TARICCO (*PD*), dopo aver ringraziato la relatrice, ricorda come allo stato attuale dei progetti non sia possibile ancora valutarne l'effettiva efficacia. E' importante tuttavia rilevare come gli investimenti progettati vadano nella giusta direzione, anche alla luce dei problemi energetici che soprattutto in questo periodo affliggono le aziende del comparto agricolo. Ritenendo che la proposta in esame si ponga il giusto obiettivo di accrescere gli aspetti di competitività e di resilienza delle imprese italiane, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo dopo aver sottolineato come alla luce dei progetti previsti nel PNRR sono oggi molte le opportunità messe a disposizione del comparto agricolo che andranno assolutamente sfruttate.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia la relatrice per l'importante lavoro di sintesi posto in essere ma rimarca come siano ancora *in itinere* i provvedimenti che dovranno effettivamente agevolare le aziende agricole. Pur condividendo gran parte delle considerazioni presenti nella proposta di parere presentata dalla relatrice, ritiene che alcune tipologie di investimento siano ancora da rivedere e preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia la relatrice che con la sua proposta ha reso evidente l'utilità del lavoro di squadra svolto dalla Commissione in favore del comparto agricolo. Ricorda come il PNRR sia uno strumento fondamentale per aiutare gli agricoltori ad affrontare un cambiamento epocale e, nel caso in questione, rappresenti un'occasione unica per rendere autonomi gli agricoltori rispetto alle risorse energetiche: a tale proposito rimarca il ruolo fondamentale svolto dal ministro Patuanelli. Sottolinea inoltre gli ulteriori obiettivi a cui l'agricoltura italiana deve puntare ossia il rafforzamento della sovranità alimentare e la diffusione dell'economia circolare e preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE BONIS (*FIBP-UDC*), dopo aver ricordato come nel Piano sia previsto un vincolo di destinazione delle risorse da investire al Sud pari ad almeno il 40 per cento, chiede se sia possibile inserire nel parere una formula che preveda di riservare comunque alle Regioni del Mezzogiorno tale quota di risorse anche a fronte di possibili limitazioni nelle capacità di spesa.

Il presidente VALLARDI ritiene che tale proposta sia eccessivamente divisiva e non adatta

pertanto ad essere inserita all'interno di una proposta su cui si è già raggiunta una sostanziale condivisione da parte dei componenti della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene pertanto posta in votazione ed approvata.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti ( n. 886 )**
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore Bergesio ha presentato una proposta di risoluzione. Tuttavia, stante l'assenza di un rappresentante del Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)**
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio 2019.

Il presidente VALLARDI comunica che il senatore De Bonis sostituisce il senatore Mollame, passato ad altra Commissione, per il prosieguo dell'affare assegnato in esame.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente e ritiene che possa considerarsi concluso il ciclo di audizioni programmate sull'argomento. Si riserva pertanto di presentare in una prossima seduta una proposta di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055**

La Commissione,

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021", per quanto di competenza,

richiamata l'audizione del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, di fronte alle Commissioni 9a del Senato della Repubblica e XIII della Camera dei Deputati, in data 9 febbraio 2022;

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Fondo complementare prevedono interventi per il settore primario in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in misura pari a 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono alla previsione di oltre 50 miliardi di euro a valere sulla politica agricola comune (PAC) fino al 2027;

secondo le tempistiche legate all'attuazione del PNRR, il termine ultimo per la conclusione degli interventi del piano è il 31 dicembre 2026 e che, pertanto, si è ritenuto necessario dotare la struttura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di una Unità di missione apposita. Limitatamente alla prima tranche di fondi, invece, il termine fissato dal PNRR per la prima rata da rendicontare alle istituzioni europee è il 31 dicembre 2021;

sulla base della prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, dei 4 investimenti e dei 13 traguardi e obiettivi in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nessuno di questi risultava da conseguire entro il 2021;

le principali misure che il PNRR prevede nell'ambito dell'agricoltura e della produzione agroalimentare sono lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (800 milioni di euro), il Parco Agrisolare (1,5 miliardi di euro), gli interventi di innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare (500 milioni di euro), investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (880 milioni di euro), i contratti di filiera e di distretto (1,2 miliardi di euro tramite risorse a valere sul Fondo Complementare al PNRR);

in generale, si rende necessario coniugare gli investimenti in agricoltura con quelli in sostenibilità ambientale, anche al fine di prevedere strumenti per l'adeguamento e l'adattamento delle produzioni all'impatto dei cambiamenti climatici, con l'obiettivo di mitigarne le conseguenze negative e di mantenere reddito, posti di lavoro e complessiva competitività del sistema. Da questo punto di vista, la tecnologia offre soluzioni ambientalmente sostenibili e capaci di rispondere a questa esigenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la sola filiera ortofrutticola gioverebbe di investimenti quali quelli in serre in ferro, coperture con plastiche durevoli e performanti dal punto di vista energetico, reti termo-riflettenti e antigrandine e relative strutture di sostegno, sistemi di razionalizzazione dell'utilizzo di acqua e regimazione delle acque piovane, varietà più resilienti ai cambiamenti climatici, impianti antigelo;

tenuto conto che:

l'investimento riguardante lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2C1 - Investimento 2.1) prevede che il bando per la selezione dei programmi di investimento sia pubblicato entro il primo trimestre 2022, con concessione dei finanziamenti prevista entro il primo trimestre 2023;

l'investimento riguardante il Parco Agrisolare (M2C1 - Investimento 2.2) è in attesa della definizione delle procedure atte a pubblicare la manifestazione d'interesse per i programmi da finanziare, con l'obiettivo di assegnare il 30% delle risorse già al quarto trimestre 2022;

l'investimento su innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare (M2C1 - Investimento 2.3) si sostanzia in due bandi: il primo (da pubblicare entro il primo trimestre 2022) sull'innovazione nei frantoi, il secondo (da pubblicare entro il primo trimestre 2023) sulla più generale meccanizzazione del comparto agricolo;

l'investimento in resilienza dell'agro-sistema irriguo per migliorare la gestione delle risorse idriche (M2C4 - Investimento 4.3) prevede che i progetti ammissibili, già individuati a settembre 2021, siano dettagliati e trasmessi ai fini dell'istruttoria di verifica e concessione delle risorse;

tenuto inoltre conto che:

ulteriori fondi sono messi a disposizione, in tutto o in parte, del settore primario nel suo complesso pur non essendo di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. In particolare, tre iniziative sono state intraprese dal Ministero della transizione ecologica: l'investimento per lo sviluppo dell'agri-voltaico (1,1 miliardi di euro, M2C2 - Investimento 1.1), lo sviluppo del biometano (1,9 miliardi di euro, M2C2 - Investimento 1.4) e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (330 milioni di euro, M2C4 - Investimento 3.1);

nell'ambito delle iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 200 milioni di euro sono riservati ai Piani Urbani Integrati per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, per la definizione - in particolare - di strategie per il contrasto al caporalato (M5C2 - Investimento 2.2);

valutato, in particolare, che:

le misure previste dal PNRR per il settore primario rispondono a molteplici esigenze indifferibili dell'agroalimentare italiano, tra le quali spicca la conversione del comparto in chiave di una maggiore sostenibilità ambientale e competitività. In questo senso, gli investimenti nelle agro-energie risultano necessari anche alla luce delle sofferenze causate dall'aumento dei costi energetici per le aziende, oltre che nell'ottica di una più generale strategia di transizione ecologica compatibile con la crescita economica e le necessità del settore;

l'innovazione applicata all'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda meccanizzazione e aggiornamento tecnologico, rappresenta un vettore fondamentale per la crescita dell'intero comparto, capace di aiutare il settore in termini di competitività e produttività, e pertanto appare necessario concentrarsi su questa linea di finanziamento tenendo conto delle diversità regionali che compongono il quadro dell'agroalimentare italiano, anche al fine di accompagnare la crescita del sistema nella sua interezza;

nell'ottica di tutelare le produzioni agricole di qualità in un contesto di crescente siccità, è importante coniugare l'esigenza di tutela dell'ambiente con l'assoluta strategicità delle produzioni stesse, attraverso investimenti *ad hoc* e nel contesto di un aggiornamento dei criteri di individuazione del deflusso ecologico da mantenere;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- nel contesto generale dello sviluppo delle agro-energie (agrivoltaico, biometano per la filiera zootecnica) si rende necessaria una più rapida definizione delle procedure per l'individuazione dei programmi d'investimento, con particolare riferimento alla semplificazione degli iter autorizzativi necessari a una più veloce concessione delle risorse disponibili a fronte degli obiettivi ambiziosi di transizione ecologica, sostenibilità dei processi produttivi e contenimento dei costi energetici della

filiera, nel quadro di una più ampia ridefinizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare che agevoli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo del biometano agricolo attraverso la riconversione degli impianti esistenti e con la previsione di utilizzare matrici di input rappresentate da reflui zootecnici e agroindustriali;

- nel contesto specifico degli investimenti per l'agrivoltaico, si rende necessaria la convinta promozione di soluzioni tecnologiche che non comportino ulteriore consumo di suolo attualmente coltivabile, concentrando gli investimenti sui terreni marginali;

- nel contesto della promozione dell'innovazione nel settore agricolo, si rendono necessarie:
- una specifica previsione che consenta una equa distribuzione delle risorse per la meccanizzazione e l'aggiornamento tecnologico degli operatori su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle necessità di ciascuna regione;
- particolare attenzione su quegli investimenti che consentono di mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulle produzioni;
- particolare attenzione su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e macchinari di nuova generazione, nell'ottica di rinnovare il parco mezzi agricoli circolanti in piena adesione ai principi di sostenibilità ambientale.

# 1.4.2.9.2. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 223 (ant.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
**223ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 16.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti ( n. 886 )**
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), già condivisa in via informale con gli altri membri della Commissione.

Il presidente VALLARDI sottolinea come il testo presentato dovrebbe già tener conto delle osservazioni trasmesse al relatore dai commissari.

Interviene in discussione generale il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiedendo se sia possibile inserire nella risoluzione un passaggio relativo alla necessità di limitare la perdita di acqua potabile lungo la rete idrica per usi domestici.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che nella proposta presentata già si prevede un impegno da parte del Governo a destinare risorse per la realizzazione di nuovi e più efficienti acquedotti anche per quanto riguarda le reti domestiche. Ricorda inoltre che l'uso dell'acqua a fini idropotabili risulta in ogni caso prioritario nell'ambito della gestione delle risorse idriche.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico sia arrivato in un momento poco propizio per il mondo agricolo, già sottoposto a gravi tensioni per la scarsità di risorse idriche da usare in agricoltura. Precisa comunque che la proposta della Commissione non intende evitare l'applicazione della nuova disciplina bensì propone

una deroga temporalmente limitata, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi più agevolmente alla nuova disciplina.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritiene che il passaggio dal concetto di deflusso minimo vitale a quello di deflusso ecologico sia in linea di principio condivisibile, in quanto si basa non soltanto sulla portata minima dei corsi d'acqua ma tiene conto più in generale di tutta la complessità ecologica dei territori coinvolti. Ciò premesso, va tuttavia considerato che il passaggio al deflusso ecologico in molte parti del territorio nazionale crea un irrigidimento della quantità di acqua prelevabile per usi agricoli; tale fatto si verifica peraltro in un periodo in cui, per un complesso di motivi, in molte parti del Paese vi è una eccezionale carenza di acqua ed è per questo che la transizione al nuovo sistema sta creando grosse preoccupazioni nel mondo agricolo. E' importante pertanto l'operazione che viene portata avanti con la proposta di risoluzione, laddove si chiede di disporre di maggior tempo per poter valutare tutte le implicazioni sottostanti al passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico, prevedendo l'effettuazione di una serie di analisi e di approfondimenti diretti a valutare l'impatto del nuovo sistema.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è proceduto ad incardinare il decreto-legge in esame. Fa quindi presente che le Commissioni 6a e 10a, che esaminano il testo in sede referente, hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 14 aprile prossimo.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) rimanda alla prossima settimana la presentazione di una proposta di parere da sottoporre all'esame della Commissione. Invita intanto i colleghi a trasmetterle eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del suddetto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 2189 (Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore), di rappresentanti dell'Associazione Coordinamento Ippodromi, di Federippodromi e dell'Unione Nazionale Ippodromi (UNI), svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 886**

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premesso che:

la definizione di "deflusso minimo vitale (DMV)" dei corsi d'acqua è stata introdotta nella legislazione italiana con la legge n. 183 del 1989. In particolare, l'articolo 3 comma 1, lettera *i*), individua, tra gli obiettivi dell'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione, anche la "razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (…) garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi";

con la direttiva 2000/60/ CE, Direttiva Quadro Acque, viene istituito il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di risorse idriche, incentrato sugli obiettivi quali e quantitativi delle risorse idriche dell'Unione europea;

la Direttiva Quadro Acque è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, il Testo Unico Ambientale (TUA), che specificatamente alla Parte terza, Titolo III, CAPO II, "Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico", disciplina all'articolo 95 la pianificazione del bilancio idrico. Il comma 4 dell'articolo 95 del TUA prevede la definizione, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e dispone che "tutte le derivazioni di acqua comunque in atto (…) sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici (…)";

nel corso dell'evoluzione del quadro normativo sono stati compiuti interventi di adeguamento gestionale ed infrastrutturale per garantire l'osservanza alla legge n. 183 del 1989 e successivamente all'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1934, n.36 che delega alle Autorità di bacino e alle Regioni il compito di definire e aggiornare i bilanci idrici, adottando le opportune misure di pianificazione dell'economia idrica, e al decreto legislativo n. 152 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.152 del 2006;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del luglio 2004 sono state dettate le linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale, precisando che il DMV rappresenta "la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la

salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisico delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali";

il Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea ( *Blueprint*), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque ha successivamente rivisto il quadro normativo comunitario, affiancando al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico (DE) come "il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari". Il *Blueprint* ha evidenziato, inoltre, la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali e, a tal fine, la Commissione europea ha sviluppato e pubblicato nel 2015 le linee guida "*CIS guidance document n°31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*";

con il decreto della Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30/STA/2017 si è dato seguito all'"Approvazione delle Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE". In particolare l'articolo 2 specifica che le Autorità distrettuali di bacino, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva in parola, devono individuare degli approcci metodologici per la determinazione del deflusso minimo vitale;

con il decreto direttoriale vengono forniti alle Autorità di bacino distrettuali nuovi criteri per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua nell'ottica di superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il DMV;

il decreto n. 30/STA/2017, infatti, insieme al decreto direttoriale n. 29/STA/2017 sulle "Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche", emanati dall'allora Ministero dell'ambiente, in accordo con la Commissione europea, rappresentano uno strumento tecnico per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua, superando alcuni limiti delle metodologie di calcolo per il deflusso minimo vitale che non consideravano adeguatamente alcuni aspetti, tra cuila dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d'acqua, la necessità di evidenziare le correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici, nonché l'opportunità di ridurre l'eterogeneità delle formule di calcolo, che rischia di comportare valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei anche all'interno di uno stesso distretto idrografico,

considerato che

alla luce delle emergenze ambientali dell'ultimo ventennio, dovute ampiamente agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, da cui deriva il *trend* in aumento della temperatura terrestre, il verificarsi di sempre più frequenti eventi meteorologici estremi e poco prevedibili da cui derivano prolungati periodi di siccità alternati a intense precipitazioni, spesso con effetti devastanti per i territori, si mette in evidenza l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

la drammatica situazione di siccità che dall'autunno scorso ha colpito i più importanti bacini idrologici del Paese, aggravata in alcune aree dalla scarsità idrica del 2021, si somma alla preoccupante assenza di riserve idriche di rilevo nei bacini lacustri, di accumulo ed idroelettrici. Le previsioni a medio/lungo termine dell'ECMWF (*European Center Medium-range Weather Forecast*), supportato dal programma Copernicus dell'ESA, indicano una primavera ed una estate 2022 con una probabilità elevata di

anomalia negativa di precipitazioni (circa meno 15 per cento nella media). Dal quadro meteorologico non pare probabile si possa sperare in un ristoro delle risorse idriche, così come non si può sperare in un ripristino dei livelli lacustri ad opera dello scioglimento nivale, visto lo scarso manto nevoso misurato ad oggi;

la deliberazione CIP n. 4 del 14 dicembre 2017 (Direttiva deflussi ecologici), adottata dall'Autorità di bacino dell'Appennino centrale in attuazione del decreto direttoriale n. 30/STA/2017, riconosce i casi di particolare necessità che possono determinare o rischiare di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi, e riconosce per tali situazioni la necessità di richiedere o prevedere discipline o deroghe da parte delle Regioni, all'interno dei propri strumenti di pianificazione e negli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. Diversamente dalle deroghe temporanee al deflusso ecologico, i casi particolari rappresentano la possibilità di individuare modalità differenti per la definizione e la gestione del DE, nelle situazioni dove si ritenga necessaria la salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari/prioritari, indipendentemente dal livello di disponibilità e severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti;

il passaggio verso la nuova metodologia di calcolo comporterà un rilevante impatto sulle derivazioni che, al di là dell'andamento climatico, potranno subire delle rilevanti restrizioni tali da comportare un possibile mancato soddisfacimento dei fabbisogni irrigui dell'intero territorio, con inevitabili ricadute anche sul comparto industriale e dell'artigianato;

occorre dunque procedere ad un attento monitoraggio e ad un'attività di raccolta dati, ritenendo inoltre utile, in un quadro di bassa prevedibilità e in continua evoluzione, continuare con le sperimentazioni, per consentire di ottimizzare la gestione rispetto a necessità ambientali/esigenze d'uso/opportunità fruitive/valenze locali del territorio, investendo per il miglioramento della gestione di tutti gli utilizzi (agricoltura, idropotabile, idroelettrico, produzione beni e servizi, etc.) e l'innovazione tecnologica, nonché la migliore integrazione delle necessità di protezione ambientale, di garanzia della tutela integrata quali-quantitativa dei corpi idrici e di razionale e sostenibile utilizzo delle risorse idriche soprattutto per il comparto agricolo;

la Commissione europea sta lavorando ad un pacchetto di misure straordinarie per affrontare l'incessante aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, il quale dovrebbe comportare l'impiego della riserva di crisi della PAC per una somma di circa 500 milioni, di cui 50 milioni circa saranno destinati all'agricoltura italiana. Le misure consentiranno all'Italia di aumentare rapidamente la produzione nazionale di mais e grano, facendo recuperare alla coltivazione circa 1 milione di ettari, per effetto della deroga all'obbligo di mettere una parte dei terreni a riposo. Lo sforzo di compensare il costo dell'energia, a fronte di un aumento delle superfici coltivate, potrebbe perdere di efficacia in conseguenza della riduzione delle quote di energia rinnovabile prodotte. In particolare, l'idroelettrico ha già sofferto di un minore produzione del 51 per cento rispetto al febbraio 2021 a causa della siccità. Condizioni di scarsità idrica, dove si applichi un deflusso ecologico non correttamente definito, possono facilmente replicare le condizioni di siccità naturale;

in conseguenza del complesso quadro descritto nelle premesse, pur nella consapevolezza dell'importanza di tutelare gli equilibri naturali e di garantire i servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, fondamentale per i territori e le produzioni agroalimentari italiane,

impegna il Governo:

ad avviare le procedure necessarie per consentire una deroga dell'applicazione del deflusso ecologico

per un periodo di almeno tre anni, e a garantire nel medesimo arco temporale la realizzazione di attività di analisi e di studi socioeconomici per l'individuazione di interventi, anche strutturali, volti a preservare la sicurezza alimentare della popolazione e la tenuta del sistema economico del Paese, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale, in vigore fino allo scorso anno;

a sostenere ed intensificare, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, lasperimentazione del nuovo regime di gestione della risorsa idrica, la quale, in atto da alcuni anni in diversi bacini idrologici italiani,ha fornito risultati incoraggianti se pur parziali, al fine di evitare l'applicazione prematura di uno schema di deflusso ecologico definito sulla base di unametodica non ancora completamente condivisa e verificata;

a concedere su scala nazionale un congruo periodo di tempo per lo svolgimento in parallelo dei necessari studi socioeconomici, supportati da adeguate risorse, per dare seguito all'applicazione del DE come componente del piano di bacino, per via delle forti interconnessioni con la quasi totalità delle attività socioeconomiche che insistono sui territori interessati, le quali generano inevitabilmente un numero molto elevato di possibili impatti negativi e disequilibri che necessitano di un compromesso tra le parti sociali difficili da valutare nel breve periodo;

ad assicurare che la transizione dal DMV al DE sia accompagnata da una valutazione esatta delle portate in alveo e una analisi di dettaglio ed a scala di sottobacino degli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare, dell'effettiva probabilità di successo agendo solo sulle portate considerandole il fattore pressorio determinante e non prendendo in carico le modificazioni del sistema acqua/atmosfera e del bioma ad esso connesso, della possibilità di operare una gestione dinamica del DE in alveo utilizzando infrastrutture e sistemi di *governance* che operino una riduzione del disturbo antropico ed un aumento della resilienza dell'ecosistema fluviale;

a reperire le opportune risorse finanziarie a supporto dell'attività di studio e di analisi necessaria al compimento della transizione dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico;

ad adottare una strategia per una regolamentazione dei consumi idrici che miri:

- nell'immediato alla realizzazione di opere di captazione per la riduzione dei prelievi in falda, all'aumento del rilascio idrico degli invasi dei bacini idrici, valutando anche di intervenire sugli usi domestici attraverso interventi volti al risparmio idrico e conseguentemente anche energetico;
- nel medio e lungo periodo all'adozione di sistemi compensativi di implemento dei consumi tali da consentire la realizzazione di micro-oasi per la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le crisi idriche ed alla destinazione di idonee risorse finanziarie per la realizzazione di nuovi e più efficienti acquedotti con lettura automatica dei consumi, l'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici e la realizzazione di nuovi.

# 1.4.2.9.3. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 225 (ant.) del 13/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
**225ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(*Doc.* LVII, n. 5) *Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione agricoltura dovrà esprimersi sul Documento in esame in tempo utile affinché la Commissione bilancio possa riferire all'Assemblea nella seduta di mercoledì 20 aprile.

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il Documento di economia e finanza (DEF) in esame, insieme con l'annessa relazione: il documento reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
L'aggiornamento in particolare prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tale scostamento è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento di economia e finanza in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma).
In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 ed a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 -, il Documento in esame e la suddetta annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi (rispetto alle riduzioni degli stessi già operate ai fini

della copertura finanziaria di precedenti interventi d'urgenza); disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 3,1 per cento nell'anno in corso, al 2,4 per cento nel 2023, al 1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025 (ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 ed al 2,8 per cento per il 2025 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, relativo fino al 2024); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,5 per cento per il 2023, al 4,0 per cento per il 2024 ed al 3,6 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024); un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8,0 per cento per il 2024 ed al 7,9 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 ed al 7,7 per cento per il 2024).

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, nella sezione I del DEF, relativa al Programma di stabilità, segnala anzitutto che a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara, quale collegato alla decisione di bilancio, il disegno di legge di delega per la riforma del decreto legislativo n. 102 del 2004 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole).

Il comparto agricolo viene quindi menzionato nel Documento con riferimento ai molteplici interventi adottati a sostegno dell'economia nazionale nel 2021, riguardo alle misure previste nella manovra di finanza pubblica per l'anno 2022, nonché in relazione ai più recenti provvedimenti adottati nel 2022 in favore degli esercenti attività agricole e della pesca.

Per quanto concerne la sezione II del DEF, relativa ad Analisi e tendenze della finanza pubblica, si segnala soprattutto la parte dedicata alla programmazione dei fondi strutturali comunitari, laddove il Documento richiama le risorse assegnate per i programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

In particolare il DEF ricorda che per il periodo di programmazione 2014-2022 sono state assegnate per i programmi di sviluppo rurale, finanziati dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, risorse per circa 14,4 miliardi, con copertura di cofinanziamento nazionale per circa 13,5 miliardi, per un totale di circa 27,9 miliardi di euro. Ammontano poi ad oltre 3,4 miliardi di euro i finanziamenti erogati nell'esercizio 2021 in favore del settore agricolo attraverso i Programmi di sviluppo rurale, cofinanziati dall'Unione europea grazie al FEASR.

Si tratta di interventi destinati al sostegno di investimenti ed impegni volti ad accelerare il processo di transizione digitale ed ecologica del settore agricolo. Per quanto concerne il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state assegnate risorse comunitarie complessive per circa 518 milioni e una quota di cofinanziamento nazionale di circa 469 milioni, per un ammontare complessivo di 987 milioni di euro.

Per quanto concerne infine la sezione III del DEF, relativa al Programma nazionale di riforma, il comparto agricolo è più volte preso in considerazione nell'ambito delle politiche adottate dal Governo.

Viene ricordata anzitutto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento

delle politiche nazionali in materia appunto di transizione ecologica, a cui partecipa anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; a marzo 2022, il CITE ha quindi approvato il Piano per la transizione ecologica (PTE).
In tale ambito il Documento - dopo aver sottolineato gli interventi previsti per il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico e per il miglioramento della gestione delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, anche a scopo agricolo - si sofferma sul tema dell'agricoltura sostenibile, ricordando come il Governo, soprattutto nel PNRR, abbia previsto azioni mirate all'innovazione e alla competitività del sistema agricolo.
Vengono quindi ricordate le misure adottate per lo sviluppo delle agro-energie, con particolare riferimento all'agri-solare: al riguardo il PNRR ha destinato 1,5 miliardi al Parco Agrisolare e risorse anche all'agrivoltaico (1,1 miliardi), al biogas e al biometano (1,98 miliardi).
Ricorda poi che parte delle risorse del fondo complementare al PNRR a favore dei contratti di filiera (1,2 miliardi di euro) sono riservate alle coltivazioni biologiche e che il Piano Strategico Nazionale assicura un ulteriore impulso al settore biologico, con l'obiettivo di convertirvi almeno il 25 per cento delle superfici agricole e prevedendo risorse complessive per 2,5 miliardi.
Viene poi ricordata la Strategia Forestale Nazionale, strumento avente l'obiettivo di rafforzare e salvaguardare il patrimonio forestale, per la quale con la legge di bilancio 2022 sono state stanziate risorse pari a 420 milioni fino al 2032.
Il Documento sottolinea infine come il processo di transizione ecologica debba contare sul più ampio volume possibile di risorse disponibili (fondi del PNRR, fondi della coesione europea e nazionale, fondi di bilancio ordinario), promuovendo ulteriori investimenti da parte degli operatori privati, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
Il relatore sollecita in conclusione i colleghi senatori a trasmettere suggerimenti e osservazioni utili per la predisposizione del parere che intende presentare per la votazione la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente VALLARDI ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame presso le Commissioni di merito scade nella giornata di domani. Ritiene pertanto opportuno concludere l'esame del provvedimento con la votazione del parere nella seduta odierna.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato, in cui, per quanto possibile, ha tenuto conto delle proposte avanzate dai componenti della Commissione.

Interviene in discussione generale la senatrice ABATE (*Misto*), sottolineando preliminarmente come il decreto-legge in esame fosse un provvedimento su cui si erano concentrate molte aspettative dato il clima di recessione che caratterizza l'economia nazionale. Rileva tuttavia come, alla prova dei fatti, il provvedimento sia risultato deludente soprattutto per la mancanza di interventi concreti in favore delle piccole e medie imprese. Dopo aver ringraziato la relatrice per aver accolto la propria proposta concernente il rifinanziamento della cambiale agraria, manifesta le proprie perplessità in

merito a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge in materia di utilizzazione del digestato in sostituzione dei fertilizzanti chimici. A suo parere infatti la materia non doveva essere affrontata abrogando una norma di origine parlamentare approvata con la legge finanziaria per il 2020, una disposizione in particolare che prevedeva di analizzare preventivamente il biodigestato da spargere nelle coltivazioni al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento. L'abrogazione di tale norma, disposta dal provvedimento in esame, farà infatti venir meno la possibilità di effettuare tali controlli sulla qualità del digestato, consentendo in definitiva, con il pretesto di dover fronteggiare la carenza di fertilizzanti dovuta alla crisi ucraina, di creare un potenziale danno ambientale.

Il senatore TARICCO (*PD*) fa presente che nella proposta di parere presentata dalla relatrice la necessità di predisporre un intervento in favore delle cambiali agrarie è messo in evidenza in due diversi passaggi.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il senatore Taricco per la segnalazione e presenta una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice ed apprezza i contenuti della proposta di parere in cui sono state accolte molteplici osservazioni avanzate dal Gruppo della Lega. Si sofferma in particolare: sulla richiesta di revisione dei termini per la rinegoziazione dei mutui, al fine di consentire ad un maggior numero di aziende di accedere a tali nuovi strumenti di liquidità; sulla richiesta di un differimento almeno biennale dell'obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche, così come già previsto nella risoluzione approvata la scorsa settimana dalla Commissione in materia di deflusso minimo vitale dei fiumi; sull'estensione dei criteri per beneficiare dei crediti di imposta previsti dal decreto-legge in esame.
Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore TARICCO (*PD*) ringrazia la relatrice per l'eccellente lavoro con cui ha saputo sintetizzare le molteplici idee pervenute dai componenti della Commissione predisponendo un parere ampiamente condivisibile. Ricorda poi che l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio 2020, ossia la norma ricordata dalla senatrice Abate abrogata dal decreto-legge in esame, e che lui conosce bene essendo stato il presentatore del relativo emendamento, presentava due ordini di problemi, ossia da un lato creava un dubbio interpretativo e dall'altro demandava alle Regioni di attivarsi per realizzare alcuni interventi che poi in realtà non sono mai stati effettuati. Sottolinea pertanto come la nuova formulazione della norma in materia di digestato dovrebbe consentire di superare i dubbi interpretativi e facilitare l'applicabilità della disposizione.
Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia la relatrice per aver sintetizzato nel parere diverse esigenze emerse nel mondo agricolo e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Sottolinea l'importanza di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge in materia di equiparazione del digestato in sostituzione dei fertilizzanti chimici, che consente di chiarire come tale equiparazione debba essere definita in ambito agricolo. Resta comunque prioritaria l'esigenza di far giungere sugli scaffali prodotti agricoli sicuri e che rispettino tutti i limiti previsti a tutela della salute della collettività.

La senatrice ABATE (*Misto*) preannuncia il proprio voto contrario ribadendo come l'abrogazione della disposizione già ricordata in materia di biodigestato sia una proposta sbagliata che fa venir meno un deterrente per le aziende meno oneste all'utilizzazione di sostanze tossiche nei terreni agricoli. Ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata ma ritiene che il parere così come predisposto non

possa essere condiviso alla luce della scarsa considerazione prevista per le piccole imprese e per le aziende della filiera agroalimentare.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), dopo aver fatto presente che il proprio Gruppo voterà in senso contrario in Assemblea sul decreto-legge in esame, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, di cui apprezza la gran parte dei contenuti diretti a salvaguardare priorità del comparto agricolo non ritenendoli tuttavia sufficienti.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia la relatrice e preannuncia il proprio voto favorevole su una proposta di parere che contiene un complesso di proposte largamente condivisibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*La seduta termina alle ore 13.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premesso che:
il provvedimento reca misure di carattere economico ed umanitario al fine di far fronte alla crisi internazionale in atto in Ucraina, disponendo in materia di: contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina e funzionamento del sistema nazionale di gas naturale; sostegno dei settori produttivi colpiti dalle conseguenze del conflitto; rafforzamento dei presidi per la sicurezza; accoglienza delle persone in fuga dalle zone di guerra e potenziamento della capacità amministrativa,
considerato che:
in riferimento ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, l'articolo 18 riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA;
l'articolo 19 prevede la possibilità per imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, allungando fino a 25 anni il relativo periodo di rimborso;
l'articolo 20 incrementa di 35 milioni di euro la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021;
l'articolo 21, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, stabilisce che i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012;
l'articolo 22 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico-ricettive (comprese quelle che esercitano attività agrituristica e che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta e del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici) in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata

per l'anno 2021,
tenuto inoltre conto che:
i costi delle materie prime e dell'energia, che causano l'instabilità economica del comparto, espongono a un serio rischio di stallo produttivo con effetti sulla distribuzione, sull'aumento dei prezzi, nonché sul livello di occupazione nazionale;
in riferimento al mercato zootecnico, i margini operativi, già fortemente compressi dalla crisi della materia prima del 2019, dalle limitazioni commerciali sui mercati nazionale ed esteri nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, stanno subendo ulteriori fortissime pressioni a causa del deterioramento determinato dalla lunga esposizione a incrementi vertiginosi dei costi, primo fra tutti quello dell'energia, che mettono a dura prova la tenuta delle aziende del settore;
nell'ottica della diversificazione nell'approvvigionamento di materie prime, occorre avviare da subito tutte le azioni utili a ridurre i livelli di dipendenza con l'estero e a raggiungere l'autosufficienza alimentare;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- al fine di contenere gli effetti della guerra in Ucraina, nonché di ridurre i livelli di dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime, si valuti la possibilità di interloquire con le istituzioni europee per ottenere una proroga dell'entrata in vigore della PAC nonché la rivisitazione dei criteri sul non utilizzo di terreni produttivi;
- al fine di venire incontro alle difficoltà di tantissime piccole aziende ubicate nelle aree rurali del Paese, che svolgono orticoltura con piccole celle frigorifere, allevamento con impianti di mungitura e conservazione del latte, ovvero che dispongono di piccole cantine, che hanno contratti di energia elettrica in moltissimi casi inferiori a 15 KW, si valuti di abbassare, all'articolo 3 del presente disegno di legge, la soglia di potenza di energia elettrica dai previsti 16,5 KW a 10 KW;
- si valuti di estendere la portata della misura dirateizzazione delle bollette per i consumi energetici di cui all'articolo 8 anche al mese di luglio 2022 per le strutture agricole che, tipicamente, nei mesi estivi concentrano gran parte delle loro attività e sostengono forti costi di produzione energetici come nel caso dei comparti cerealicoli, con la raccolta, ma anche della frutta e degli ortaggi estivi;
- si valuti di disporre che i finanziamenti assistiti dalle garanzie dello stato attraverso gli strumenti di garanzia del fondo per le PMI e del fondo ISMEA di cui all'articolo 13 del DL Liquidità possono essere destinati anche al servizio delle esigenze di circolante scaturenti dai maggiori costi legati al caro energia;
- si valuti di prevedere la possibilità per le PMI di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, prevedendo che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato senza alcuna formalità e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate;
- si valuti di apportare al contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 18 le seguenti integrazioni, chiarimenti o modifiche:
a) precisare che al pari di altre tipologie di credito di imposta disciplinate dalla normativa vigente, il criterio di imputazione temporale della spesa per l'acquisto del carburante, sia definito mediante un espresso rinvio all'articolo 109, commi 1 e 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che prevede un principio generale applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi o meno (come nel caso delle imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale) tali regole per la determinazione del reddito imponibile ai fini del pagamento delle imposte sul reddito. In assenza di una tale precisazione, infatti, le imprese beneficiarie del contributo in parola correrebbero il rischio di non poter usufruire di tale agevolazione, atteso che il momento in cui effettivamente si sostiene la spesa (coincidente con il momento dell'acquisto e della consegna del carburante) potrebbe non corrispondere con il momento dell'effettivo pagamento;
b) estendere il contributo anche a coloro i quali svolgono attività agricola connessa di fornitura di servizi per conto terzi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, la possibilità di usufruire

dell'agevolazione introdotta dall'articolo in esame;
c) estendere il contributo anche per l'acquisto di carburanti utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra;
- con particolare riferimento al comparto suinicolo italiano, che oltre a risentire degli effetti scaturiti dall'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, sta subendo anche una forte pressione a causa della diffusione sul territorio nazionale della peste suina africana, si valuti lo stanziamento di ulteriori risorse da assegnare al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022 al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- si valuti l'estensione del contributo straordinario, previsto dall'articolo 18 del presente disegno di legge, sotto forma del credito di imposta del 20 per cento per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, al secondo trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio, anche con riferimento alle macchine agricole, chiarendo inoltre che l'agevolazione si applica anche alle imprese agromeccaniche, ivi incluse le imprese contoterziste;

- con riferimento all'articolo 19 del presente disegno di legge, che prevede la possibilità per le piccole e medie imprese agricole e della pesca di rinegoziare le esposizioni bancarie in essere al 22 marzo 2022, con possibilità di estendere fino a 25 anni il periodo residuo di rimborso, valutino le Commissioni di merito l'allungamento del suddetto periodo fino a 30 anni, al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese, e permettere anche ad alcuni comparti , come ad esempio il lattiero-caseario, di risollevarsi da una crisi, che aggravata dalla circostanza dell' aumento dei costi energetici, è ormai divenuta permanente, rischiando di portare al fallimento molte aziende italiane;

- si valuti la possibilità, all'articolo 19, di prevedere un periodo pari a tre anni di preammortamento;

- al fine di garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, nel rispetto della tutela degli equilibri naturali e della continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, alla luce della crisi internazionale in atto, valutino le Commissioni di merito un differimento, per un periodo non inferiore a due anni, dell' obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore;

- si valuti di estendere alla categoria catastale D/10, il credito d'imposta per IMU in comparto turismo, al fine di consentire alle imprese agricole che esercitano attività agrituristica - espressamente ricomprese tra i soggetti beneficiari del credito di imposta - che in moltissimi casi si realizza in fabbricati rurali strumentali rientranti appunto nella categoria catastale in oggetto, di poter usufruire effettivamente del contributo in parola, e di consentire l'accesso al beneficio alle imprese che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento di quello del corrispondente periodo del 2019;
- si valuti la possibilità di rifinanziare l'istituto della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di ISMEA con limitate procedure burocratiche;
- si valutino nuove forme di incentivi statali per innalzare i livelli di autoapprovvigionamento alimentare nell'ottica di una futura autosufficienza, nonché l'avvio di un dibattito in seno alle istituzioni europee per il rilancio del comparto agricolo comunitario tramite un nuovo *Recovery Plan* incentrato sulla solidarietà tra Stati membri, sui tetti massimi al costo delle materie prime e sui corridoi verdi per le importazioni.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premesso che:
il provvedimento reca misure di carattere economico ed umanitario al fine di far fronte alla crisi internazionale in atto in Ucraina, disponendo in materia di: contenimento dei prezzi del gasolio e della benzina e funzionamento del sistema nazionale di gas naturale; sostegno dei settori produttivi colpiti dalle conseguenze del conflitto; rafforzamento dei presidi per la sicurezza; accoglienza delle persone in fuga dalle zone di guerra e potenziamento della capacità amministrativa,
considerato che:
in riferimento ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, l'articolo 18 riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'IVA;
l'articolo 19 prevede la possibilità per imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di rinegoziare e ristrutturare le esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, allungando fino a 25 anni il relativo periodo di rimborso;
l'articolo 20 incrementa di 35 milioni di euro la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021;
l'articolo 21, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche, ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, stabilisce che i Piani di utilizzazione agronomica prevedano la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012;
l'articolo 22 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico-ricettive (comprese quelle che esercitano attività agrituristica e che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta e del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici) in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021,
tenuto inoltre conto che:
i costi delle materie prime e dell'energia, che causano l'instabilità economica del comparto, espongono a un serio rischio di stallo produttivo con effetti sulla distribuzione, sull'aumento dei prezzi, nonché sul livello di occupazione nazionale;
in riferimento al mercato zootecnico, i margini operativi, già fortemente compressi dalla crisi della materia prima del 2019, dalle limitazioni commerciali sui mercati nazionale ed esteri nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19, stanno subendo ulteriori fortissime pressioni a causa del deterioramento determinato dalla lunga esposizione a incrementi vertiginosi dei costi, primo fra tutti quello dell'energia, che mettono a dura prova la tenuta delle aziende del settore;
nell'ottica della diversificazione nell'approvvigionamento di materie prime, occorre avviare da subito tutte le azioni utili a ridurre i livelli di dipendenza con l'estero e a raggiungere l'autosufficienza alimentare;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- al fine di contenere gli effetti della guerra in Ucraina, nonché di ridurre i livelli di dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime, si valuti la possibilità di interloquire con le

istituzioni europee per ottenere una proroga dell'entrata in vigore della PAC nonché la rivisitazione dei criteri sul non utilizzo di terreni produttivi;
- al fine di venire incontro alle difficoltà di tantissime piccole aziende ubicate nelle aree rurali del Paese, che svolgono orticoltura con piccole celle frigorifere, allevamento con impianti di mungitura e conservazione del latte, ovvero che dispongono di piccole cantine, che hanno contratti di energia elettrica in moltissimi casi inferiori a 15 KW, si valuti di abbassare, all'articolo 3 del presente disegno di legge, la soglia di potenza di energia elettrica dai previsti 16,5 KW a 10 KW;
- si valuti di estendere la portata della misura dirateizzazione delle bollette per i consumi energetici di cui all'articolo 8 anche al mese di luglio 2022 per le strutture agricole che, tipicamente, nei mesi estivi concentrano gran parte delle loro attività e sostengono forti costi di produzione energetici come nel caso dei comparti cerealicoli, con la raccolta, ma anche della frutta e degli ortaggi estivi;
- si valuti di disporre che i finanziamenti assistiti dalle garanzie dello stato attraverso gli strumenti di garanzia del fondo per le PMI e del fondo ISMEA di cui all'articolo 13 del DL Liquidità possono essere destinati anche al servizio delle esigenze di circolante scaturenti dai maggiori costi legati al caro energia;
- si valuti di prevedere la possibilità per le PMI di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, prevedendo che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato senza alcuna formalità e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti interessate;
- si valuti di apportare al contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui all'articolo 18 le seguenti integrazioni, chiarimenti o modifiche:
a) precisare che al pari di altre tipologie di credito di imposta disciplinate dalla normativa vigente, il criterio di imputazione temporale della spesa per l'acquisto del carburante, sia definito mediante un espresso rinvio all'articolo 109, commi 1 e 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che prevede un principio generale applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi o meno (come nel caso delle imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale) tali regole per la determinazione del reddito imponibile ai fini del pagamento delle imposte sul reddito. In assenza di una tale precisazione, infatti, le imprese beneficiarie del contributo in parola correrebbero il rischio di non poter usufruire di tale agevolazione, atteso che il momento in cui effettivamente si sostiene la spesa (coincidente con il momento dell'acquisto e della consegna del carburante) potrebbe non corrispondere con il momento dell'effettivo pagamento;
b) estendere il contributo anche per l'acquisto di carburanti utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra;
- con particolare riferimento al comparto suinicolo italiano, che oltre a risentire degli effetti scaturiti dall'aumento dei prezzi energetici e delle materie prime, sta subendo anche una forte pressione a causa della diffusione sul territorio nazionale della peste suina africana, si valuti lo stanziamento di ulteriori risorse da assegnare al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022 al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

- si valuti l'estensione del contributo straordinario, previsto dall'articolo 18 del presente disegno di legge, sotto forma del credito di imposta del 20 per cento per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, al secondo trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio, anche con riferimento alle macchine agricole, chiarendo inoltre che l'agevolazione si applica anche alle imprese agromeccaniche, ivi incluse le imprese contoterziste;

- con riferimento all'articolo 19 del presente disegno di legge, che prevede la possibilità per le piccole e medie imprese agricole e della pesca di rinegoziare le esposizioni bancarie in essere al 22 marzo 2022, con possibilità di estendere fino a 25 anni il periodo residuo di rimborso, valutino le

Commissioni di merito l'allungamento del suddetto periodo fino a 30 anni, al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese, e permettere anche ad alcuni comparti , come ad esempio il lattiero-caseario, di risollevarsi da una crisi, che aggravata dalla circostanza dell' aumento dei costi energetici, è ormai divenuta permanente, rischiando di portare al fallimento molte aziende italiane;

- si valuti la possibilità, all'articolo 19, di prevedere un periodo pari a tre anni di preammortamento;

- al fine di garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, nel rispetto della tutela degli equilibri naturali e della continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, alla luce della crisi internazionale in atto, valutino le Commissioni di merito un differimento, per un periodo non inferiore a due anni, dell' obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore;

- si valuti di estendere alla categoria catastale D/10, il credito d'imposta per IMU in comparto turismo, al fine di consentire alle imprese agricole che esercitano attività agrituristica - espressamente ricomprese tra i soggetti beneficiari del credito di imposta - che in moltissimi casi si realizza in fabbricati rurali strumentali rientranti appunto nella categoria catastale in oggetto, di poter usufruire effettivamente del contributo in parola, e di consentire l'accesso al beneficio alle imprese che abbiano subito una riduzione di fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento di quello del corrispondente periodo del 2019;
- si valuti la possibilità di rifinanziare l'istituto della cambiale agraria per consentire liquidità alle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca, beneficiando di credito immediato da parte di ISMEA con limitate procedure burocratiche;
- si valutino nuove forme di incentivi statali per innalzare i livelli di autoapprovvigionamento alimentare nell'ottica di una futura autosufficienza, nonché l'avvio di un dibattito in seno alle istituzioni europee per il rilancio del comparto agricolo comunitario tramite un nuovo *Recovery Plan* incentrato sulla solidarietà tra Stati membri, sui tetti massimi al costo delle materie prime e sui corridoi verdi per le importazioni.

# 1.4.2.10. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

# 1.4.2.10.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 305 (pom.) del 29/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
**305ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. Interviene altresì il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web*-TV canale 4 e su *YouTube* canale 4, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione del Ministro per le politiche giovanili**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La presidente MATRISCIANO introduce l'odierna audizione.

Il ministro Fabiana DADONE ha la parola.

Intervengono successivamente i senatori DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) e ROMAGNOLI (*M5S*), le senatrici DRAGO (*FdI*) e ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), nonché il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) .

Il ministro Fabiana DADONE interviene quindi in replica.

La presidente MATRISCIANO conclude l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1419)** ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

La PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato) e del parere su testo ed emendamenti trasmesso dalla 1a Commissione. Avverte quindi che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 1.1, finalizzato a incentivare un'attività sperimentale di *screening* ai fini della prevenzione delle maculopatie. Illustra successivamente l'emendamento 2.1, recante una formulazione più ampia, adeguata al complesso delle forme di maculopatia degenerativa.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3.

La senatrice DRAGO (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 3.0.1, che illustra, soffermandosi sulla proposta di istituzione dell'Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver riassunto le linee generali d'intervento disposte dal provvedimento in esame, il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) richiama l'attenzione, per quanto di competenza, sull'articolo 11. Dà

conto in primo luogo del comma 1, che prevede la possibilità di riconoscimento di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o di periodi di assegno di integrazione salariale.
Illustra quindi il successivo comma 2, volto a escludere in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo dal 22 marzo al 31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale, mentre il comma 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti.
Passa poi all'articolo 12, il quale opera un'estensione dell'ambito dello sgravio contributivo già previsto per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 e ricadenti in determinate fattispecie.
Segnala inoltre l'articolo 34, finalizzato a consentire l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all'estero.

La senatrice CATALFO (*M5S*) segnala le potenziali criticità connesse all'imminente termine della possibilità, per i lavoratori fragili, di fruire delle modalità di lavoro agile.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) rileva che la questione è consequenziale al termine dello stato di emergenza, le cui implicazioni per il mondo del lavoro richiedono una riflessione di carattere generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Richiamati i contenuti dell'intervento svolto in sede di illustrazione degli aspetti di competenza e rilevata la valenza dell'apporto costituto dalle diverse audizioni svolte nell'ambito dell'esame del Documento in titolo, la relatrice FEDELI (*PD*) ritiene che la Commissione possa concludere l'esame in tempi brevi. Preannuncia quindi che la sua proposta di parere sarà di natura favorevole e sollecita a trasmettere eventuali proposte in merito alla redazione del testo, proponendo a tale scopo, quale termine, le ore 12 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2459)** ***Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 marzo.

La presidente MATRISCIANO comunica che, allo scadere del termine, sono stati presentati 35

emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di una nuova formulazione dell'ordine del giorno G/2459/5/11.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2459/2/11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

La PRESIDENTE avverte che la documentazione acquisita nell'ambito delle odierne audizioni informali delle Commissioni 11a e 14a riunite - svolte nell'ambito dell'esame dell'atto COM (2021) 762 def, sul lavoro mediante piattaforme digitali - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1419

Art. 1

**1.1**

Fregolent, Cantù, Alessandrini, Rufa, Doria, Marin, Lunesu

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. In via sperimentale per gli anni dal 2022 al 2025, per coloro che svolgono l'attività di video-terminalista e hanno un età pari o superiore a 50 anni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, con partecipazione su base volontaria, l'effettuazione con cadenza biennale di esami di *screening* morfo-funzionali della macula inclusivi di fotografia maculare mediante fundus-camera non midriatica e misurazioni comparative multimodali della visione centrale mediante ottotipi elettronici standardizzati con metodica *staircase* per garantire livelli molto elevati nella definizione delle soglie critiche di visione mediante l'aumento automatizzato del numero di presentazioni vicine al limite di transizione tra il visto ed il non-visto di ciascun individuo. Gli esami di *screening* di cui al presente comma sono eseguiti anche da personale sanitario non medico, in possesso del titolo di studio di ortottista assistente in oftalmologia.

1-*ter*. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo e integrato nonché favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano un modello di flusso informativo, affinché i dati ricavati dagli esami di screening di cui al comma 1-*bis* siano inviati ad un *reading center*, al fine della valutazione da parte di un medico specialista, attraverso modalità ottimizzate di tele-medicina che prevedono l'utilizzo di sistemi dotati di intelligenza artificiale.

1-*quater*. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

Art. 2

**2.1**

Fregolent, Cantù, Alessandrini, Rufa, Doria, Marin, Lunesu

*Al comma 1 sostituire le parole:* «della maculopatia degenerativa» *con le seguenti:* «delle maculopatie degenerative».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* «della maculopatia degenerativa» *con le seguenti:* «delle maculopatie degenerative».

**2.2**

De Poli, Binetti

*Al comma 1, dopo le parole:* «maculopatia degenerativa miopica e senile», *inserire le seguenti*: «e dell'edema maculare diabetico».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'edema maculare diabetico».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**2.3**

Pirro, Romano, Matrisciano, Romagnoli

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

**2.4**

Serafini, Binetti

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo l'aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.».

**2.5**

Cantù, Fregolent, Alessandrini, Rufa, Doria, Marin, Lunesu

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, secondo principi di appropriatezza ed economicità promuovendo l'aderenza terapeutica, privilegiando la capacità di erogazione dei trattamenti in regime ambulatoriale e favorendo al contempo la prossimità delle cure, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurano nella programmazione di competenza piani di azione con la rete accreditata e a contratto volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti chirurgici ambulatoriali erogati in *setting* sterili adeguatamente equipaggiati.».

Art. 3

**3.1**

Cantù, Fregolent, Alessandrini, Rufa, Doria, Marin, Lunesu

*Al comma 1, dopo la parola:* «accreditato» *aggiungere le seguenti:* «e specializzato» *e sostituire le parole:* «per la» *con la seguente:* «nella».

**3.2**

Fregolent, Cantù, Alessandrini, Rufa, Doria, Marin, Lunesu

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. I lavoratori video-terminalisti che, a seguito dell'effettuazione degli esami di *screening* di cui all'articolo 1, risultano presentare un sospetto clinico di maculopatia, possono sottoporsi per la diagnosi definitiva di maculopatia degenerativa miopica o senile a visita oculistica completa accompagnata da eventuali ulteriori accertamenti strumentali, effettuata da un medico specialista operante presso atrutture accreditate e specializzate nella diagnosi e nella cura di queste patologie che ne attesta l'eventuale effetto invalidante.».

**3.0.1**

Maffoni, Drago

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 3-*bis*

*(Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie)*

1. Per la realizzazione delle finalità degli articoli 1 e 2, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Osservatorio nazionale per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile con particolare riguardo non solamente alle innovazioni in ambito scientifico oftalmologico ma anche alle ricadute nell'ambito sociale e lavorativo.

2. L'Osservatorio nazionale è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni e dei comitati impegnati sul tema.

3. Ne fa altresì parte un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).

4. Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nella presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 4

**4.1**

Serafini

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito dello stanziamento del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2459

**G/2459/1/11**

Alessandrini, Bressa, Carbone, Floris, Laforgia, Laus, Romano, Catalfo, De Poli, Fedeli, Guidolin, Minasi, Romagnoli, Romeo, Rufa, Serafini

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premesso che:

il disegno di legge in oggetto, cosiddetto *Family Act*, reca misure che rientrano tra le riforme previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, destinate alle famiglie con figli e allo scopo di promuovere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini e favorendo l'autonomia finanziaria dei giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

il *Family Act* rappresenta una risposta ampia e integrata che coglie gli aspetti necessariamente complessi e multidimensionali dei problemi che colpiscono il nostro Paese relativi alla denatalità e alla capacità delle famiglie di mantenere i figli;

inoltre il *Family Act* integra politiche di sostegno al reddito con politiche di *welfare* a sostegno della natalità, ponendo come obiettivo il miglioramento della situazione lavorativa femminile e giovanile, con un grande investimento in questi due settori;

nell'esercizio delle deleghe, si prescrive al Governo di assicurare, tra le altre cose, l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;

in questo contesto, l'assegno unico e universale per i figli rappresenta il primo tassello del *Family Act*, che è già stato autonomamente a compimento ed è già divenuto pienamente realtà, poiché le erogazioni prenderanno ufficialmente il via in questo mese;

considerato che:

l'assegno unico è il primo passo significativo nell'ambito del sostegno al reddito familiare nell'ambito della più ampia riforma del *Family Act*;

esso definisce per la prima volta una misura universale che si rivolge ai figli senza dipendere dalle condizioni contingenti e anche economico-lavorative del nucleo familiare; l'assegno unico e universale è una misura semplificata che consiste in una quota mensile data ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza e fino a 21 anni; in presenza di figli maggiorenni l'assegno è concesso a patto che i ragazzi studino, svolgano tirocini con reddito inferiore agli 8mila euro, siano disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o impegnati nel servizio civile universale; non è previsto un limite di età, invece, per i figli disabili, ma solo un importo differenziato in base al grado di autosufficienza: produrre l'ISEE non è obbligatorio in quanto in mancanza si ha diritto comunque all'importo minimo;

ritenuto che:

l'attuale meccanismo di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presenta diversi limiti, in quanto, fra l'altro, è parametrato sui redditi lordi (con la conseguenza che le famiglie sono tassate due volte) e penalizza in modo eccessivo l'abitazione principale, sebbene essa non rappresenti una fonte di reddito per le medesime famiglie;

considerato inoltre che:

il testo della riforma del *Family Act* è già stato approvato alla Camera e deve adesso essere approvato al Senato;

data la situazione macroeconomica in cui si trova ora il nostro Paese e vista l'urgenza delle misure contenute nel provvedimento, si è deciso di procedere velocemente all'approvazione del decreto, senza possibilità per il Senato di attuare modifiche;

il Governo ha già espresso la sua posizione favorevole in merito ad un'apertura di tavolo di lavoro tecnico sulla stesura dei decreti attuativi in modo da garantire il più ampio coinvolgimento possibile degli attori istituzionali interessati;

impegna il Governo:

a predisporre un tavolo tecnico per verificare una possibile revisione e diversa combinazione dei parametri del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

**G/2459/2/11**

Catalfo, Guidolin, Romano, Fedeli, Laus, Laforgia, Romagnoli

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (AS 2459);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega per il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità;

il secondo periodo del comma 1 del citato articolo specifica che resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, fatte salve disposizioni di maggior favore;

l'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

in alternativa al prolungamento del congedo, il genitore lavoratore ha diritto a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, come disposto dall'articolo 33 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1994, n. 104);

inoltre, il citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce che:

a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto

ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di *handicap* grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni di delega al Governo per la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'interpretazione della delega, a partire da quanto già previsto dalla normativa in premessa, ad ampliare e diversificare le vigenti disposizioni in materia attraverso l'introduzione di ulteriori specifici congedi per i soggetti che si trovano nella necessità di dover assicurare la cura e assistenza prolungata per figli e/o familiari che siano affetti da patologie che comportano degenze di lunga durata o da patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile che abbiano espresso la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari o il consenso alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore nelle forme previste secondo le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

**G/2459/3/11**

Damiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

l'articolo 3 prevede la delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità;

nell'esercizio della citata delega, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene a ulteriori princìpi e criteri direttivi tra i quali l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali;

in questo quadro, sarebbe opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,

contestualmente sarebbe necessario aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intendano valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa e contestualmente ad aumentare da 3 a 4 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutto il personale dipendente pubblico e privato che assiste persone con *handicap* in situazione di gravità.

**G/2459/4/11**

Binetti, Floris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

il disegno di legge esprime la condivisione rispetto all'approccio generale del dispositivo che mira a sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, la crescita dei figli nelle diverse fasce di età, nonché il contrasto alla denatalità e a confermare le politiche di migliore equilibrio nella conciliazione tra la vita lavorativa e genitorialità;

i veloci cambiamenti nella società, sempre più complessa ed interconnessa, hanno da tempo evidenziato le difficoltà che la scuola, organismo educativo per eccellenza, sta incontrando nell'assumere da sola questa sfida educativa;

anche il mondo della scuola infatti si sta gradualmente aprendo al territorio e riconosce, come emerge anche dalla Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, il ruolo fondamentale svolto dalla cosiddetta "comunità educante". La letteratura e gli studi spingono verso il riconoscimento delle esperienze educative alle quali, in base alle opportunità presenti nei territori in cui essi vivono, i bambini, gli adolescenti e i giovani partecipano nelle diverse fasce di età e della loro vita evolutiva;

è in questo ambito che si colloca la responsabilità degli enti del terzo settore, e in generale della società civica organizzata, ma anche della famiglia quale luogo naturale e principale punto di riferimento per i bambini, gli adolescenti e i giovani;

il disegno di legge supporta finanziariamente la famiglia e i genitori ma sarebbe opportuno prendere simultaneamente in considerazione anche il rafforzamento della loro preparazione ad assumere questa responsabilità;

in sede attuativa, congiuntamente al supporto finanziario potrebbe essere facilitata anche la messa a disposizione di quella gamma di nuovi e attuali servizi informativi, formativi ed educativi alle famiglie che migliorano l'esercizio della genitorialità;

si tratta inoltre di considerare la famiglia, e in particolare la genitorialità, come una responsabilità della società; nel riconoscerle questa funzione, sarebbe utile che il sistema pubblico e privato sia indirizzato a mettere a disposizione quelle attività e quei servizi che sostenendo l'*empowerment* della genitorialità considerano la famiglia quale importante elemento fondativo del carattere di una società e non solo come soggetto che esprime dei bisogni. Nel momento in cui le famiglie sono più forti nell'assolvere queste responsabilità, potranno dare quelle risposte ai figli in termini di capacità di accompagnamento ed orientamento lungo tutto l'arco della loro vita fino al loro passaggio nella vita adulta;

questo risultato costituisce un traguardo e un miglioramento del benessere e della qualità di vita e di coesione per tutta la società, ben oltre il confine della singola vita familiare;

si ritiene opportuno perciò che la famiglia sia supportata nella completezza delle funzioni che essa svolge nella società e che i genitori, fin da prima della fase della genitorialità, possano fruire di quei servizi atti a migliorare le loro competenze e capacità per assumere il ruolo educativo naturale che gli viene affidato. L'acquisizione di quelle competenze relazionali specifiche, della cultura digitale affinché il mondo con il quale i figli si rapportano sia a loro più vicino e più accessibile, delle *soft skills* in generale e della comprensione dei linguaggi dei figli, contribuiscono a ricucire non solo il dialogo tra genitori e figli, ma anche la virtuosa triangolazione tra scuola, figli e genitori che deve tronare ad essere una relazione virtuosa, e non conflittuale;

si tratta di mettere in campo tutti gli interventi, e non solo quelli finanziari, per supportare l'*empowerment* delle famiglie, dei genitori e del ruolo importante della famiglia quale prima pratica di educazione alla solidarietà, alla partecipazione e alla condivisione;

tra le linee di indirizzo, il disegno di legge indica inoltre anche il conseguimento della autonomia finanziaria dei giovani e il supporto alla autonomia delle giovani coppie e dei giovani genitori unici. Si tratta di obiettivi importanti che in altri Paesi sono già una realtà e ci si auspica che una attenzione costante sia dedicata non solo alla autonomia finanziaria, ma alla crescita sana e solida dei giovani ed è in questa prospettiva che si conferma il ruolo di orientamento che le famiglie possono svolgere;

infine emerge la volontà di creare un sistema che rafforzi l'equità di genere e anche nel perseguimento di questo obiettivo, in fase di attuazione, occorre valorizzare l tempo speso nella cura dei familiari e nel suo riconoscimento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative volte a:

riconoscere il tempo speso nella cura dei figli in ottica di pari opportunità e l'importanza della famiglia in senso ampio, ossia non solo rispetto alle proprie responsabilità educative, ma anche quale attore nella società complessa nonché come pratica educativa alla condivisione, alla assunzione delle responsabilità e alla solidarietà tra le persone;

a sostenere la famiglia e in particolare l'esercizio della funzione educativa intrinseca alla genitorialità, non solo tramite un supporto finanziario connesso al numero dei figli o alle esigenze di studio e o di autonomia dei giovani, ma anche nelle competenze dei genitori affinché assicurino al meglio l'esercizio delle loro responsabilità e siano esempio, nella società, di condivisione, solidarietà e partecipazione e che tali esigenze siano prese in considerazione anche prima dell'essere genitore.

**G/2459/5/11**

Toffanin, Damiani, Floris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia,

premesso che:

sono circa 600.000 in Italia le prestazioni indennitarie erogate mensilmente a titolo di disabilità grave; di questi sono circa 438.000 i soggetti su cui possono concentrarsi più prestazioni INPS e che necessitano di assistenza da parte del loro *caregiver* familiare, in modo continuativo;

dalla dichiarazione dello stato di emergenza del gennaio 2020 ad oggi i *caregiver* familiari, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonostante i numerosi ordini del giorno proposti dal Parlamento e approvati dal Governo nel corso dell'esame dei precedenti provvedimenti connotati da carattere di urgenza, non hanno ricevuto, se non un contributo *una tantum* entro dei limiti di spesa, alcun sostegno o ristori di natura economica;

i nuclei familiari con persone con disabilità sono quelli che maggiormente hanno risentito degli effetti derivanti dalle misure di contenimento dell'epidemia da virus Covid-19 e dai periodi di *lockdown*;

nel mese di febbraio 2021 la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha reso il parere di merito sul provvedimento relativo al *caregiver* familiare - AS 1461, adottato come testo base - decretandone, a seguito dei rilievi mossi ribaditi anche sulla base delle precedenti note 23/3/2020 n. 30232 e 17/9/2020 n. 192438, una sostanziale improcedibilità con un parere contrario all'ulteriore corso del testo che, allo stato, è fermo alla fase iniziale della prima lettura da parte del Parlamento, presso l'11a Commissione del Senato;

per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal *caregiver* familiare, come peraltro previsto tra le riforme del PNRR, appare oggi imprescindibile e non più rinviabile sostenere, anche economicamente, la figura del *caregiver* familiare che svolge, in seno al suo stesso nucleo familiare, l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

al fine di una corretta quantificazione del numero esatto di *caregiver* familiari e dunque

dell'individuazione delle necessarie risorse economiche da destinarsi a titolo di sostegno individuale, è indispensabile procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per la loro esatta individuazione numerica attraverso sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, coinvolgendo nel processo di definizione dei criteri e di valutazione anche le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;

occorre ribadire l'urgenza di riconoscere il valore sociale ed economico dei *caregiver* per la famiglia e per l'intera collettività, persone che vivono una condizione di abnegazione quasi totale, che limitano la loro salute, il riposo, la vita sociale e la realizzazione personale,

impegna il Governo:

ad individuare, nell'esercizio della presente delega, i criteri per la definizione di sistemi di valutazione multidisciplinare e multidimensionale atti all'individuazione dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in seno al loro stesso nucleo familiare l'attività di cura continuativa in favore di uno o più congiunti conviventi con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presentino disturbi dell'età evolutiva o siano in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, assicurando il pieno coinvolgimento, anche nelle fasi di valutazione, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;

a prevedere misure volte a corrispondere ai *caregiver* familiari che ne abbiano titolo sulla base delle risultanze della valutazione multidisciplinare e multidimensionale realizzata, a domanda effettuata anche attraverso le associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguano finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, un sostegno di natura economica erogato direttamente dall'INPS, il cui importo è definito sulla base di criteri di equità, gradualità e proporzionalità alla condizione individuale del *caregiver* familiare e del carico del lavoro di cura effettivamente svolto nonché misure volte a riconoscere la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura svolto in qualità di *caregiver* familiari.

Art. 1

**1.1**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» *con le seguenti:* «sul reddito familiare».

**1.2**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* «i quali costituiscono in ogni caso parametro prevalente ai fini del calcolo dell'importo delle misure di sostegno al reddito.».

**1.3**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* attuare una riforma fiscale che preveda l'introduzione di una "*no tax area* famiglia" e di scaglioni differenziati, con importi diversi a seconda del contesto familiare del contribuente.».

**1.4**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole:* «il lavoro del» *aggiungere la seguente:* «genitore».

**1.5**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* f*), dopo le parole:* «entrata in vigore della presente legge» *aggiungere le seguenti*: «che costituiscono una duplicazione delle misure vigenti ovvero delle misure introdotte in attuazione della presente delega».

**1.0.1**

Drago, De Vecchis

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-*bis*

*(Delega al Governo per la modifica alla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) in luogo del reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, assumere il reddito al netto delle imposte dovute sullo stesso reddito complessivo eventualmente decurtate delle detrazioni spettanti;

*b*) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, modulare la percentuale da applicare all'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oggi stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto nella misura del 20 per cento, prevedendo almeno tre diversi scaglioni, in funzione della consistenza del nucleo familiare e dell'eventuale presenza, all'interno del nucleo, di soggetti in condizioni di disabilità;

*c*) ridefinire la scala di equivalenza recata dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, allo scopo di rafforzare le maggiorazioni previste per i nuclei familiari numerosi, con particolare riferimento a quelli in cui siano presenti figli di età inferiore a 5 anni e quelli in cui siano presenti soggetti in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entra trenta giorni dalla data della trasmissione.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «ISEE» *aggiungere le seguenti*: «come modificato dall'articolo 1-*bis* della presente legge».

Art. 2

**2.1**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* a*), aggiungere, in fine, le parole:* «incluso l'acquisto di prodotti e servizi culturali».

*Conseguentemente*:

*a*) *alla lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile , piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

*b*) *alla lettera* e)*, dopo le parole:* «viaggi di istruzione» *aggiungere le seguenti:* «, servizi o attività culturali e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché valorizzando i servizi offerti da enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, società cooperative a mutualità prevalente costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, dalle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 e dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

**2.2**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* prevedere la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, erogati nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare;».

**2.3**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* g)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Prevedere in particolare la copertura integrale del costo dei libri per i figli successivi al terzo;».

**2.4**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Nell'ambito delle misure previste dal presente articolo, con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, alle Regioni e agli enti locali spetta il compito di:

*a)* adeguare annualmente il numero dei posti disponibili presso i suddetti servizi in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;

*b)* prevedere un numero adeguato di servizi con orario prolungato fino alle ore 19,30;

*c)* prevedere un numero adeguato di servizi aperti anche nei mesi di luglio e agosto;

*d)* promuovere e valorizzare l'istituzione di nidi familiari sul modello tedesco della *Tagesmutter*.».

**2.0.1**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

*(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per le pari opportunità e la famiglia, è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo i princìpi e i criteri di-rettivi di cui ai commi seguenti.

2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati ed affidati, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, e da quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi

esclusi nella valutazione del diritto all'assegno sociale.

3. Il reddito familiare, come determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

*a*) 1 per il primo percettore di reddito;

*b*) 0,65 per il coniuge;

*c*) 0,5 per il primo figlio;

*d*) 1 per il secondo e il terzo figlio;

*e*) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. L'imposta familiare è calcolata applicando al reddito, come determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l'importo delle detrazioni applicabili all'imposta familiare come determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.

6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.

7. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.».

Art. 3

**3.1**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 1, sostituire le parole:* «entro ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «entro dodici mesi».

**3.2**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro, non inferiore a tre mesi, in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave;».

**3.3**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente*:

«*a*-bis*)* prevedere la copertura del congedo parentale, di 180 giorni, fruito entro il sesto anno di vita del figlio, fino all'ottanta per cento;».

**3.4**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* c)*, sostituire le parole:* «cinque ore» *con le seguenti:* «quindici ore».

**3.5**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, con un'indennità pari almeno all'80 per cento della retribuzione e aggiuntivo rispetto alle misure già previste per legge».

**3.6**

Drago, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* d)*, sostituire le parole da* «convivente» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «dal terzo anno di età del figlio con retribuzione riconosciuta al 70 per cento e fino al compimento del dodicesimo anno di età con retribuzione massima al 30 per cento, e prevedere altresì che, nella sostituzione dei posti resi vacanti dalla fruizione di tali permessi, sia data priorità ai giovani diplomati e neolaureati;».

**3.7**

Drago, De Vecchis

*Al comma 3, lettera* a)*, sostituire la parola* «obbligatorio» *con la seguente:* «facoltativo».

**3.8**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 3, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere un periodo di congedo facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, di durata non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita del figlio;».

**3.9**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 3, sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* garantire un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità, nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste;».

**3.10**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 3, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* prevedere l'estensione del periodo del congedo di maternità *post-partum* fino a 180 giorni;».

Art. 4

**4.1**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente*:

«*a*-bis*)* prevedere agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido aziendali;».

**4.2**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente*:

«*a*-bis*)* prevedere agevolazioni in favore delle imprese che facilitano l'accesso al *part-time*;».

**4.3**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neomamme o giovani donne;».

**4.4**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere agevolazioni contributive in favore delle imprese per la sostituzione dei

lavoratori in congedo per maternità o paternità;».

**4.5**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere forme semplificate di attivazione del lavoro agile al fine di favorire la conciliazione tempi di vita e di lavoro, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;».

**4.6**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* prevedere l'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici per ogni figlio a carico, mediante l'utilizzo dei contributi figurativi;».

**4.7**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente*:

«*e*-bis*)* introdurre la possibilità di pensionamento anticipato di almeno un anno per le madri lavoratrici a partire dal terzo figlio a carico;»

**4.0.1**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*

*(Disposizioni a favore delle adozioni internazionali)*

1. Per ogni famiglia che procede adotta un minore straniero residente all'estero, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, è riconosciuto un *bonus* nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.

2. Nei confronti dei beneficiari del *bonus* di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2022 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015.».

Art. 5

**5.1**

Maffoni, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* prevedere agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale;».

**5.2**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole:* «la locazione» *aggiungere le seguenti*: «e l'acquisto» *e sostituire le parole:* «trentacinque anni» *con le seguenti:* «quaranta anni».

Art. 6

**6.0.1**

Drago, De Vecchis

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

*(Delega al Governo per l'adozione di misure volte ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia)*

1. Al fine di armonizzare i tempi di lavoro e di cura della famiglia, sostenendo le coppie nella gestione familiare serena e nell'educazione dei figli, garantendo loro la massima presenza e vicinanza al nucleo familiare, e di limitare altresì lo spopolamento dei piccoli comuni dell'entroterra e delle zone montane, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) prevedere interventi d'urgenza per l'ammodernamento delle infrastrutture territoriali, dei collegamenti stradali, autostradali e ferroviari nonché dell'intera rete di comunicazioni terrestri, marittime e aeree;

*b*) favorire nell'ambito delle risorse rese disponibili dal PNRR l'implementazione delle mense scolastiche;

*c*) prevedere un piano aggiornato secondo i più moderni profili innovativi tecnologici per la rete dei trasporti pubblici e privati, individuando eventuali punti strategici per la realizzazione di nodi di interscambio, al fine di velocizzare i collegamenti, rendendoli più economici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere reso entra trenta giorni dalla data della trasmissione.».

**6.0.2**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*

*(Istituzione della Giornata della vita nascente*)

1. La Repubblica riconosce il 25 marzo quale "Giornata della vita nascente", al fine di promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla gestazione, sulle comunicazione e sull'interazione relazionale precoci tra madre e figlio, sulle cure da prestare al nascituro e alla donna in stato di gravidanza, sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sanitari e di assistenza esistenti nel territorio, nonché sulla legislazione in materia di tutela della madre e del padre lavoratori, anche allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi dell'esperienza genitoriale.

3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 concorrono anche gli enti del Terzo settore impegnati nel sostegno alla maternità e alla famiglia.».

**6.0.3**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazione per oneri)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, dopo la lettera *c*-ter), è aggiunta la seguente:

"*c*-quater*)* le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto";

*b*) al comma 1, dopo la lettera *i-quinquies*), è aggiunta la seguente:

"*i*-quinquies.*1)* le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l'iscrizione dei figli ai centri estivi";

*c*) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per consulenza psicologica e psicoterapia individuale e/o di coppia entro i ventiquattro mesi successi alla data del parto".».

Art. 7

**7.1**

Maffoni, Drago, Rauti, De Vecchis

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.».

# 1.4.2.10.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 309 (pom.) del 06/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
**309ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web*-TV canale 4 e su *YouTube* canale 4 per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO introduce l'odierna audizione.

Ha quindi la parola il ministro ORLANDO.

Intervengono successivamente le senatrici FEDELI (*PD*), CATALFO (*M5S*), ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) e DRAGO (*FdI*), i senatori RUFA (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MAFFONI (*FdI*), ROMAGNOLI (*M5S*), FLORIS (*FIBP-UDC*), SERAFINI (*FIBP-UDC*) e ROMANO (*M5S*), nonché la presidente MATRISCIANO (*M5S*).

Segue la replica del ministro ORLANDO.

La presidente MATRISCIANO dichiara chiusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Constatata l'assenza di richieste di intervento in discussione generale, la presidente MATRISCIANO dà la parola al relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il quale propone di fissare alle ore 12 di venerdì 8 aprile il termine entro il quale trasmettere eventuali suggerimenti riguardanti la redazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 7 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

# 1.4.2.10.3. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 310 (ant.) del 13/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
**310ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 aprile.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato), specificando di aver accolto tutti i suggerimenti pervenuti dai Gruppi.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo del senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

**(*Doc.* LVII, n. 5)** ***Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*M5S*) ricapitola in primo luogo i contenuti del Documento di economia e finanza in esame e dell'annessa relazione in merito agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, particolarmente riguardo l'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni e l'indebitamento netto complessivo. Segnala inoltre le indicazioni concernenti l'impiego dei margini di risorse disponibili a causa della sussistenza di valori di indebitamento netto inferiori a quelli già

programmati.
Dà poi conto delle previsioni contenute nel nuovo quadro programmatico, relative all'incremento del PIL, ai tassi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e al tasso di disoccupazione.
Passando ai dati riguardanti il mercato del lavoro, riferisce che il Documento in esame rileva una crescita del numero delle assunzioni a tempo indeterminato, a partire dalla seconda metà del 2021, e la prosecuzione dell'incremento dei contratti di lavoro dipendente a termine, oltre a un aumento delle dimissioni dei dipendenti a tempo indeterminato e della mobilità dei lavoratori tra imprese, mentre i licenziamenti sono rimasti su valori inferiori a quelli precedenti la pandemia.
Rileva successivamente che il DEF in esame dà conto delle più recenti misure di sostegno del mercato del lavoro e in materia di parità di genere, introdotte in particolare dalla legge di bilancio per il 2022, la quale inoltre prevede la definizione di nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari e incentivi per l'apprendistato.
Segnala quindi gli obiettivi e gli interventi, connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori e al Piano nazionale nuove competenze.
In riferimento all'elenco dei disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio, specifica che esso comprende la previsione di iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di coordinamento e graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili, nonché di promozione dell'autonomia e dell'emancipazione dei giovani, di interventi a favore degli anziani non autosufficienti, di adeguamento delle pensioni di invalidità. Tra gli altri disegni di legge, ivi indicati, di interesse della presente Commissione, di attuazione dell'autonomia differenziata regionale, di revisione organica degli incentivi alle imprese e incentivi alle imprese del Mezzogiorno, di valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

Intervengono successivamente sull'ordine dei lavori i senatori FLORIS (*FIBP-UDC*) e LAUS (*PD*), i quali chiedono che la Commissione possa disporre di tempi congrui per le necessarie valutazioni, anche nella prospettiva di una conclusione dell'esame nella seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore ROMANO (*M5S*) assicura che predisporrà in tempi brevi uno schema di parere da sottoporre alla valutazione della Commissione, anche tenendo conto di eventuali proposte provenienti dai Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( n. COM(2021) 762 definitivo )**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente MATRISCIANO riepiloga brevemente le precedenti fasi dell'esame del provvedimento in titolo.

Intervengono successivamente in merito all'organizzazione dei lavori la senatrice FEDELI (*PD*), che segnala la rilevanza del contributo rappresentato dalle audizioni svolte, e il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), il quale si dichiara disponibile a valutare eventuali suggerimenti relativi alla predisposizione dello schema di risoluzione.

La presidente MATRISCIANO suggerisce quale termine per la trasmissione di proposte al relatore le ore 10 di mercoledì 20 aprile.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) fa propria tale proposta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

La PRESIDENTE avverte che la documentazione pervenuta in relazione all'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ORARIO DI INIZIO DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che l'odierna seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**
**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564**

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si segnala in primo luogo l'opportunità di prevedere l'esclusione delle prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità dal calcolo ISEE, al fine di agevolare quella porzione di platea che già vive una condizione di difficoltà dettata dal proprio stato di salute.

Si invita altresì a valutare la previsione di un sostegno economico in favore di tutte le imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, che a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) subiscono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato.

La Commissione, inoltre, in merito all'articolo 34, che intende agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro Paese per l'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario, suggerisce l'istituzione in ogni Regione di un registro unico nel quale registrare la documentazione prodotta dai soggetti interessati, previa asseverazione presso il tribunale del luogo in cui insistono le aziende nelle quali sono integrati.

# 1.4.2.11. 12^ (Igiene e sanita')

# 1.4.2.11.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 295 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
**295ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PARENTE

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) presenta e illustra lo schema di parere - favorevole, con raccomandazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenzia che le numerose raccomandazioni introdotte nello schema di parere rendono manifesta la necessità, largamente avvertita, di un aggiornamento complessivo del Servizio sanitario nazionale (SSN). Formula l'auspicio che le Camere siano adeguatamente coinvolte nel processo di attuazione della "territorializzazione" del sistema sanitario.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dà atto alla relatrice di aver correttamente recepito le indicazioni scaturite dal dibattito, anche se a suo avviso occorrerebbe sottolineare, nello schema di parere, anche l'importanza di assicurare una raccolta omogenea dei dati nell'ambito del nuovo sistema di assistenza territoriale. Esprime apprezzamento per la raccomandazione sull'invio dei piani regionali alle competenti Commissioni parlamentari e segnala la necessità che vi sia un monitoraggio attento e costante sulla successiva fase attuativa. Annuncia che il suo Gruppo esprimerà voto favorevole.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) fa proprie le considerazioni della senatrice Binetti in merito al necessario coinvolgimento delle Camere nella revisione dell'assetto del sistema sanitario. Reputa in larga parte condivisibili le raccomandazioni inserite nello schema di parere, anche se a suo giudizio occorrerebbe dare maggiore risalto a questioni fondamentali, come la prevenzione cardiovascolare e oncologica e il recupero del cosiddetto arretrato sanitario, che ammonta ormai a circa 20 milioni di prestazioni. Esprime l'avviso che il Governo dovrebbe essere chiamato a riferire sul seguito dato alle raccomandazioni della Commissione. In conclusione, dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto d'astensione.

Il senatore MAUTONE (*M5S*), considerato anche l'apprezzabile lavoro di sintesi svolto dalla relatrice, annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole. Richiama l'attenzione su alcune problematiche a suo giudizio cruciali, come il recupero dell'arretrato ospedaliero, che dovrebbe accompagnare la riforma dell'assistenza territoriale; il ridisegno della medicina generale, per ciò che concerne la formazione e il rapporto con il Servizio sanitario nazionale; l'istituzione urgente di centri per la cura del cosiddetto *long Covid;* l'ottimale e omogenea distribuzione sul territorio delle Case di comunità.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, si sofferma brevemente sulla portata dello schema di parere, che fornisce, grazie alle raccomandazioni redatte dalla Relatrice, contributi per il superamento delle rilevate criticità nell'attuazione della missione 6 del PNRR. Suggerisce con l'occasione di promuovere, per la normalizzazione e il rafforzamento del SSN, iniziative condivise e unitarie anche come Commissione, che fungano da stimolo al Governo per coniugare sostenibilità e rafforzamento del SSN e sostenere le Regioni gestionalmente e funzionalmente in occasione della conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e dell'esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza. Osserva infatti che il DL 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, non ha neppure preso in considerazione, per la parte afferente alla sanità, il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia, da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritarizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di *upgrading* tecnologico, che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture. Ciò non consente di colmare né le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali, che ostano al rafforzamento delle attività di prevenzione, al recupero dei ritardi nelle cure "no Covid" e al potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al cosiddetto "DM 71". Auspica, infine, che le sollecitazioni dedotte nello schema di parere per superare il deficit strutturale in materia di controlli possano essere l'occasione per adeguare il dettato normativo in materia di accreditamento e convenzionamento e per riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse, sia di parte corrente che per investimenti, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo di efficace contrasto di inappropriatezze, sprechi e disfunzioni.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), tenuto conto degli spunti emersi nel corso delle dichiarazioni di voto, presenta e illustra un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato), nel quale la lettera *i)* è integrata con il riferimento alla necessità di assicurare una raccolta omogenea dei dati. Quanto al problema delle liste d'attesa, pur ravvisandone la rilevanza, esprime il convincimento che non sia questa la sede per affrontarlo in maniera articolata ed organica.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato nel nuovo testo poc'anzi presentato.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione.
L'articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza, prevedono: l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15.000 persone (co. 1, lett. *a)*; la concessione, per un massimo di 60.000 persone, di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (co. 1, lett. *b)*; un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (co. 1, lett. *c)*. Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.
Più in dettaglio, il citato comma 1, lettera *c)*, riconosce alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei "richiedenti e titolari della protezione temporanea", per un massimo di 100.000 unità. La misura del contributo deve esser definita d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022.
Sul punto la relazione tecnica chiarisce che la disposizione copre il costo dell'assistenza sanitaria in modo che ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l'attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria.
L'articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
La finalità della norma, secondo quanto si desume dalla relazione di accompagnamento, è agevolare l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l'autorizzazione all'esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l'iscrizione all'albo, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell'effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate.
Le suddette strutture sanitarie, in base all'articolo in esame, possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.
Viene infine previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione.
Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, la disposizione ha carattere ordinamentale e non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerati i limiti di spesa previsti dal richiamato articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO N. 1055**

La 12a Commissione,
esaminato il documento in titolo;
udito il Ministro della salute nella seduta dello scorso 2 marzo, in sede di Commissioni riunite 5a, 12a e 14a;
considerato che:
il documento rappresenta la prima relazione governativa sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle relazioni semestrali previste dalla disciplina nazionale vigente in materia;
il documento concerne, in modo particolare, gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento;
la suddetta prima rata semestrale è correlata a 51 traguardi od obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021, e consiste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi (da tali valori deve essere detratta una quota del prefinanziamento già corrisposto all'Italia; l'importo complessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 miliardi di euro);
l'Italia, secondo quanto risulta dal documento, ha conseguito i 51 obiettivi e traguardi richiesti entro il 31 dicembre 2021;
il PNRR ha posto, per la scadenza del 31 dicembre 2021, un unico traguardo di competenza del Ministero della salute, consistente nell'adozione del piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica. Il traguardo in oggetto è iscritto nella missione 6, componente 2, rubricata "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", all'interno dell'investimento n. 1.1, relativo all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
il traguardo predetto deve considerarsi raggiunto, secondo quanto si desume dal documento, in virtù dell'approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva;

esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole,
con le seguenti raccomandazioni, riferite al processo di attuazione della Missione 6 Salute e in particolare alla Component 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale:

a) considerate le carenze esistenti in materia di controlli - tenuto conto che questi ultimi non si possono limitare alle sole previsioni del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), di natura essenzialmente formale e procedimentale -, si valuti l'opportunità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti relativi alla Missione 6, che dovrebbe

essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

b) posto che gli obiettivi della Missione 6 non possono realizzarsi disgiuntamente da un contestuale percorso di riorganizzazione gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre nella legislazione correttivi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture, per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente dedicata alle attività di prevenzione, di recupero dei ritardi delle patologie diverse dal Covid-19 e delle cure territoriali e domiciliari. Fra le misure da prendere in considerazione, in tale ambito, si richiama l'attenzione sulla valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio sanitario nazionale;

c) si valuti l'opportunità di definire con maggiore precisione gli obiettivi della Missione 6 in tema di fascicolo sanitario elettronico, Case di comunità e spostamento dell'asse dell'assistenza dall'ospedale al territorio, obiettivi di cui si ritiene condivisibile l'impianto;

d) le regioni e province autonome sono chiamate a presentare i piani regionali (contenenti i piani di azione, per ciascuna linea di investimento, volti al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi) entro il 28 febbraio 2022. Tali piani regionali costituiscono parte integrante del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che dovrà essere sottoscritto, tra il Ministero della salute e l'ente territoriale, entro il 31 maggio 2022, a pena di revoca delle risorse assegnate. Appare opportuno che detti piani di azione siano posti nella disponibilità delle competenti Commissioni parlamentari, per le valutazioni e le iniziative di competenza;

e) si valuti l'opportunità di garantire una riforma delle disposizioni in materia di medici di medicina generale assicurando, nel contempo, un aggiornamento del percorso formativo specialistico specifico per medici di comunità e delle cure primarie finalizzato alla valorizzazione degli stessi in coerenza con gli *standard* previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale;

f) nell'ambito della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, si colga l'occasione per disciplinare tutte le funzioni attribuite ai Distretti ed ai Dipartimenti della Prevenzione, non solo per evidenti ragioni di razionale connessione fra tutti servizi territoriali, ma anche per la necessità di strutturare con la necessaria gradualità la rete territoriale, sottoposta allo *stress test* della pandemia con esiti di grave inadeguatezza in particolare nella sorveglianza sanitaria, nella tutela della salute mentale, nell'area delle dipendenze, degli anziani non autosufficienti, dei disabili, della neuropsichiatria infantile;

g) si valuti la necessità di rivedere e aggiornare al più presto il tariffario delle prestazioni, considerando che la priorità della sanità è la qualità del servizio e la riduzione dei tempi di attesa dei cittadini;

h) si consideri la necessità di rimuovere i tetti di spesa per il personale del SSN, che impediscono di far funzionare con efficacia i servizi potenziati sul versante strutturale;

i) si valuti l'opportunità di definire un modello organizzativo unitario tra l'assistenza domiciliare di base, assicurata nella Casa della comunità, e le cure domiciliari integrate (di primo, secondo e terzo livello), garantite in *setting* assistenziali esterni alla Casa della comunità, al fine di garantire continuità di cura e assistenziale per i pazienti;

j) gli assetti organizzativi dei Distretti e delle Case della comunità indicano ruoli marginali per i Comuni singoli o associati, mentre è necessario non solo valorizzare ciò che le vigenti norme prevedono nel campo dei poteri dei Sindaci, ma anche prevedere ulteriori ambiti in cui attribuire nuovi e più ampi poteri alle autonomie locali, che vanno pienamente coinvolte nella *governance* dell'assistenza territoriale, che peraltro dovrebbe essere caratterizzata dalla più marcata integrazione fra sociale e sanitario;

k) si consideri la necessità che le regioni, nel rispetto delle loro competenze e tenuto conto delle iniziative già adottate, siano tenute a indicare, nei piani operativi contenenti i piani di azione volti all'individuazione dei siti ove saranno istituite le Case della comunità, anche le conseguenti misure concernenti la riorganizzazione e la dotazione dell'organico; nonché a valutare l'opportunità di prevedere un'articolazione organizzativo-funzionale (Distretto - AFT - Case della comunità *spoke*) che tenga coerentemente conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità

della popolazione residente;

l) si consideri la necessità, anche nell'ambito della prossima adozione del cosiddetto «DM 71» di riordino dell'assistenza sanitaria territoriale, e in coerenza con il PNRR, di configurare come obbligatori, anziché raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, assicurando ai predetti servizi risorse strumentali e di organico idonei, anche per l'assistenza psicologica di base e la psiconcologia, con rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali;

m) si consideri la necessità, in funzione dei percorsi diagnostico terapeutici di *follow-up* per i soggetti affetti dalla cosiddetta sindrome "long covid", di prevedere centri di riabilitazione, anche presso le Case di comunità *hub*, con la presenza di tutte le richieste figure professionali, tra cui i fisioterapisti;

n) si valuti la necessità di supportare il «DM 71» con idonei interventi legislativi, tenuto conto del quadro normativo vigente, anche al fine di renderlo coerente con il PNRR, con il cosiddetto «DM 70» sugli *standard* ospedalieri e con i livelli essenziali di assistenza, affinché l'erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti nella rete di assistenza sanitaria territoriale avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità;

o) occorre, nell'ambito delle misure di potenziamento della medicina di territorio e dell'assistenza domiciliare previste dal PNRR, prestare particolare attenzione alla specificità delle necessità di cure specialistiche e di presa in carico multiprofessionale delle persone con patologie croniche complesse, in sintonia con quanto prescrive già il Piano Nazionale della Cronicità in una visione di aumento dell'invecchiamento della popolazione, ivi inclusi i pazienti con malattie rare e malattie oncologiche;

p) occorre, nelle prossime relazioni semestrali del Governo, dare conto del rispetto delle linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia;

q) occorre prevedere l'istituzione di tavoli regionali permanenti istituzionali e multi-professionali, che includano rappresentanti delle professioni sanitarie e sociosanitarie ospedaliere e territoriali, per una costante condivisione di obiettivi e soluzioni organizzative che superino le criticità emergenti e rendano attuabile il nuovo modello di sanità secondo il DM71 e il PNRR, nel rispetto delle professionalità, formazione, competenze, e abilitazioni;

r) occorre valutare, con i prossimi interventi normativi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle misure già adottate, la possibilità di superare la cosiddetta «gobba pensionistica» e «l'imbuto formativo» dei professionisti della sanità quali medici specialisti, infermieri, medici di medicina generale e altri professionisti sanitari coinvolti nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza domiciliare e ospedaliera, sia attraverso un aumento delle disponibilità di accesso ai corsi di formazione universitaria sia, all'atto della definizione imminente del Documento di economia e finanza (DEF), con la previsione di adeguate risorse per una valorizzazione economica delle predette professioni.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055**

La 12a Commissione,
esaminato il documento in titolo;
udito il Ministro della salute nella seduta dello scorso 2 marzo, in sede di Commissioni riunite 5a, 12a e 14a;

considerato che:
il documento rappresenta la prima relazione governativa sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle relazioni semestrali previste dalla disciplina nazionale vigente in materia;
il documento concerne, in modo particolare, gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento;
la suddetta prima rata semestrale è correlata a 51 traguardi od obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021, e consiste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi (da tali valori deve essere detratta una quota del prefinanziamento già corrisposto all'Italia; l'importo complessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 miliardi di euro);
l'Italia, secondo quanto risulta dal documento, ha conseguito i 51 obiettivi e traguardi richiesti entro il 31 dicembre 2021;
il PNRR ha posto, per la scadenza del 31 dicembre 2021, un unico traguardo di competenza del Ministero della salute, consistente nell'adozione del piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l'emergenza pandemica. Il traguardo in oggetto è iscritto nella missione 6, componente 2, rubricata "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale", all'interno dell'investimento n. 1.1, relativo all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
il traguardo predetto deve considerarsi raggiunto, secondo quanto si desume dal documento, in virtù dell'approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva;
esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole,
con le seguenti raccomandazioni, riferite al processo di attuazione della Missione 6 Salute e in particolare alla Component 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale:

a) considerate le carenze esistenti in materia di controlli - tenuto conto che questi ultimi non si possono limitare alle sole previsioni del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), di natura essenzialmente formale e procedimentale -, si valuti l'opportunità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti relativi alla Missione 6, che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
b) posto che gli obiettivi della Missione 6 non possono realizzarsi disgiuntamente da un contestuale percorso di riorganizzazione gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre nella legislazione correttivi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture, per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente dedicata alle attività di prevenzione, di recupero dei ritardi delle patologie diverse dal Covid-19 e delle cure territoriali e domiciliari. Fra le misure da prendere in considerazione, in tale ambito, si richiama l'attenzione sulla valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio sanitario nazionale;
c) si valuti l'opportunità di definire con maggiore precisione gli obiettivi della Missione 6 in tema di fascicolo sanitario elettronico, Case di comunità e spostamento dell'asse dell'assistenza dall'ospedale al territorio, obiettivi di cui si ritiene condivisibile l'impianto;
d) le regioni e province autonome sono chiamate a presentare i piani regionali (contenenti i piani di azione, per ciascuna linea di investimento, volti al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi) entro il 28 febbraio 2022. Tali piani regionali costituiscono parte integrante del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) che dovrà essere sottoscritto, tra il Ministero della salute e l'ente territoriale, entro il 31 maggio 2022, a pena di revoca delle risorse assegnate. Appare opportuno che detti piani di azione

siano posti nella disponibilità delle competenti Commissioni parlamentari, per le valutazioni e le iniziative di competenza;

e) si valuti l'opportunità di garantire una riforma delle disposizioni in materia di medici di medicina generale assicurando, nel contempo, un aggiornamento del percorso formativo specialistico specifico per medici di comunità e delle cure primarie finalizzato alla valorizzazione degli stessi in coerenza con gli *standard* previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale;

f) nell'ambito della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, si colga l'occasione per disciplinare tutte le funzioni attribuite ai Distretti ed ai Dipartimenti della Prevenzione, non solo per evidenti ragioni di razionale connessione fra tutti servizi territoriali, ma anche per la necessità di strutturare con la necessaria gradualità la rete territoriale, sottoposta allo *stress test* della pandemia con esiti di grave inadeguatezza in particolare nella sorveglianza sanitaria, nella tutela della salute mentale, nell'area delle dipendenze, degli anziani non autosufficienti, dei disabili, della neuropsichiatria infantile;

g) si valuti la necessità di rivedere e aggiornare al più presto il tariffario delle prestazioni, considerando che la priorità della sanità è la qualità del servizio e la riduzione dei tempi di attesa dei cittadini;

h) si consideri la necessità di rimuovere i tetti di spesa per il personale del SSN, che impediscono di far funzionare con efficacia i servizi potenziati sul versante strutturale;

i) si valuti l'opportunità di definire un modello organizzativo unitario tra l'assistenza domiciliare di base, assicurata nella Casa della comunità, e le cure domiciliari integrate (di primo, secondo e terzo livello), garantite in *setting* assistenziali esterni alla Casa della comunità, al fine di garantire continuità di cura e assistenziale per i pazienti e una raccolta omogenea dei dati;

j) gli assetti organizzativi dei Distretti e delle Case della comunità indicano ruoli marginali per i Comuni singoli o associati, mentre è necessario non solo valorizzare ciò che le vigenti norme prevedono nel campo dei poteri dei Sindaci, ma anche prevedere ulteriori ambiti in cui attribuire nuovi e più ampi poteri alle autonomie locali, che vanno pienamente coinvolte nella *governance* dell'assistenza territoriale, che peraltro dovrebbe essere caratterizzata dalla più marcata integrazione fra sociale e sanitario;

k) si consideri la necessità che le regioni, nel rispetto delle loro competenze e tenuto conto delle iniziative già adottate, siano tenute a indicare, nei piani operativi contenenti i piani di azione volti all'individuazione dei siti ove saranno istituite le Case della comunità, anche le conseguenti misure concernenti la riorganizzazione e la dotazione dell'organico; nonché a valutare l'opportunità di prevedere un'articolazione organizzativo-funzionale (Distretto - AFT - Case della comunità *spoke*) che tenga coerentemente conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente;

l) si consideri la necessità, anche nell'ambito della prossima adozione del cosiddetto «DM 71» di riordino dell'assistenza sanitaria territoriale, e in coerenza con il PNRR, di configurare come obbligatori, anziché raccomandati, i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, assicurando ai predetti servizi risorse strumentali e di organico idonei, anche per l'assistenza psicologica di base e la psiconcologia, con rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali;

m) si consideri la necessità, in funzione dei percorsi diagnostico terapeutici di *follow-up* per i soggetti affetti dalla cosiddetta sindrome "long covid", di prevedere centri di riabilitazione, anche presso le Case di comunità *hub*, con la presenza di tutte le richieste figure professionali, tra cui i fisioterapisti;

n) si valuti la necessità di supportare il «DM 71» con idonei interventi legislativi, tenuto conto del quadro normativo vigente, anche al fine di renderlo coerente con il PNRR, con il cosiddetto «DM 70» sugli *standard* ospedalieri e con i livelli essenziali di assistenza, affinché l'erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti nella rete di assistenza sanitaria territoriale avvenga in condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità;

o) occorre, nell'ambito delle misure di potenziamento della medicina di territorio e dell'assistenza domiciliare previste dal PNRR, prestare particolare attenzione alla specificità delle necessità di cure

specialistiche e di presa in carico multiprofessionale delle persone con patologie croniche complesse, in sintonia con quanto prescrive già il Piano Nazionale della Cronicità in una visione di aumento dell'invecchiamento della popolazione, ivi inclusi i pazienti con malattie rare e malattie oncologiche;

p) occorre, nelle prossime relazioni semestrali del Governo, dare conto del rispetto delle linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia;

q) occorre prevedere l'istituzione di tavoli regionali permanenti istituzionali e multi-professionali, che includano rappresentanti delle professioni sanitarie e sociosanitarie ospedaliere e territoriali, per una costante condivisione di obiettivi e soluzioni organizzative che superino le criticità emergenti e rendano attuabile il nuovo modello di sanità secondo il DM71 e il PNRR, nel rispetto delle professionalità, formazione, competenze, e abilitazioni;

r) occorre valutare, con i prossimi interventi normativi, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle misure già adottate, la possibilità di superare la cosiddetta «gobba pensionistica» e «l'imbuto formativo» dei professionisti della sanità quali medici specialisti, infermieri, medici di medicina generale e altri professionisti sanitari coinvolti nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza domiciliare e ospedaliera, sia attraverso un aumento delle disponibilità di accesso ai corsi di formazione universitaria sia, all'atto della definizione imminente del Documento di economia e finanza (DEF), con la previsione di adeguate risorse per una valorizzazione economica delle predette professioni.

# 1.4.2.11.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 296 (ant.) del 06/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
**296ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PARENTE

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che la relatrice Boldrini ha illustrato il provvedimento.
Informa che, in sede referente, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 10 del prossimo giovedì 14 aprile.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), in riferimento all'articolo 34, si domanda come sia possibile che una norma in tema di reclutamento di personale sia reputata dal Governo di carattere ordinamentale e improduttiva di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre riguardo all'articolo 34, si chiede con quali strumenti si potrà verificare che i professionisti sanitari provenienti dall'Ucraina abbiano le necessarie competenze, dal momento che nel loro Paese, a differenza di quanto previsto in Italia, non è contemplata l'iscrizione all'albo. Soggiunge che la lingua rappresenta un'ulteriore possibile criticità di cui occorre tenere conto, nella prospettiva dell'inserimento dei predetti professionisti all'interno delle strutture sanitarie italiane. Infine, osserva che la disciplina derogatoria valevole per i professionisti sanitari dovrebbe essere estesa a tutti i professionisti provenienti dall'Ucraina, posto che la *ratio* della disposizione è quella di agevolare l'ingresso in Italia delle persone in fuga dal loro Paese a causa della guerra.

Il senatore MAUTONE (*M5S*) dichiara di condividere le preoccupazioni manifestate dalla precedente oratrice: la necessità dell'accoglienza dei profughi è fuori discussione, ma occorre assicurare la professionalità di tutti gli operatori che, anche solo temporaneamente, vengono impiegati nelle strutture sanitarie italiane, evitando di assumere decisioni affrettate e non adeguatamente ponderate in tutte le loro possibili implicazioni.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) obietta alla senatrice Rizzotti che la disciplina valevole per i professionisti di settori diversi da quello sanitario esula dalle competenze della Commissione. Inoltre, invita a considerare che l'articolo 34 persegue un bilanciamento tra diverse esigenze, tra le quali l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, in un'ottica di doverosa solidarietà, e il reclutamento di soggetti qualificati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in un ambito in cui vi è notoriamente carenza di personale.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.4.2.11.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 297 (pom.) del 13/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**IGIENE E SANITA' (12ª)**
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
**297ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PARENTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la discussione generale.

La relatrice BOLDRINI (*PD*) presenta e illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazione - pubblicato in allegato, sottolineando che nelle premesse si fornisce risposta alle questioni sollevate nel corso del dibattito, mentre l'osservazione è volta a evidenziare l'opportunità di un chiarimento circa l'ampiezza della deroga prevista dall'articolo 34.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento del proprio intervento.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime apprezzamento per l'osservazione inserita nella proposta di parere, considerato che essa richiama l'attenzione, in particolar modo, sull'opportunità di garantire la trasparenza delle procedure comparative finalizzate al reclutamento. Ritiene che, per i professionisti ucraini riguardati dall'articolo 34, ulteriori possibilità di inserimento lavorativo potranno derivare dall'attuazione del PNRR e dal correlato processo di potenziamento dell'assistenza territoriale.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole, sottolineando la condivisibilità dell'osservazione formulata della relatrice, che appare volta anche a garantire la *par condicio* tra i diversi aspiranti agli incarichi presso le strutture sanitarie.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole, condividendo sia l'impianto del provvedimento sia i contenuti della proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La senatrice BITI (*PD*) annuncia a sua volta voto favorevole a nome del proprio Gruppo, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione. Pur dando atto alla relatrice di aver correttamente interpretato il suo mandato, e ribadito che l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra è anche a suo avviso doverosa, reitera le considerazioni problematiche già svolte, nel corso del dibattito, riguardo all'articolo 34. Soggiunge che il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, cui si fa riferimento nello schema di parere, è documento che non fornisce tutte le necessarie garanzie in punto di qualificazione e competenza degli operatori. Trova inoltre discutibile che si prefiguri il reclutamento di soggetti stranieri quando numerosi professionisti italiani, assunti a tempo determinato per fare fronte alla pandemia, non hanno avuto la conferma del proprio incarico.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

**(*Doc.* LVII, n. 5) *Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) riferisce sul Documento in titolo.

Esso, insieme con l'annessa relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'aggiornamento prospetta uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica); per tale scostamento è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera. In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento di economia e finanza in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma).
In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 ed a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 -, il Documento in esame e la suddetta annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi - rispetto alle riduzioni degli stessi già operate ai fini della copertura finanziaria di precedenti interventi d'urgenza -; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.
Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 3,1 per cento nell'anno in corso, al 2,4 per cento nel 2023, al 1,8 per cento nel

2024 e all'1,5 per cento nel 2025 (si ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 ed al 2,8 per cento per il 2025 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, relativo fino al 2024); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,5 per cento per il 2023, al 4,0 per cento per il 2024 ed al 3,6 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024); un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8,0 per cento per il 2024 ed al 7,9 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 ed al 7,7 per cento per il 2024).

Riguardo alla spesa sanitaria corrente, il Documento prevede, per l'anno in corso, un livello pari a 131.710 milioni di euro (con un tasso di crescita pari al 3 per cento rispetto all'anno precedente); per i due anni successivi, si prevede una progressiva riduzione del livello di spesa, la quale ammonterebbe a 130.734 milioni nel 2023 ed a 128.872 milioni nel 2024, con un parziale recupero nel 2025, anno in cui la spesa ammonterebbe a 129.518 milioni; il rapporto tra la spesa in oggetto e il PIL nominale (rapporto che riflette naturalmente anche la crescita del medesimo PIL) decrescerebbe progressivamente, dal 7,0 per cento previsto per il 2022 al 6,2 per cento previsto per il 2025. Riguardo alla summenzionata riduzione della spesa sanitaria per gli anni 2023 e 2024, il Documento osserva che tali previsioni riflettono sia la presumibile cessazione di spese connesse alla pandemia da COVID-19 e (soprattutto per quanto riguarda il 2024) di quelle consistenti in arretrati relativi a contratti collettivi di lavoro e convenzioni sia gli effetti degli interventi di razionalizzazione dei costi già programmati a legislazione vigente.

Sempre con riferimento al settore sanitario, il Documento ricorda che esso è interessato dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale missione si articola in due componenti: "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" ed "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale". Come noto, l'attuazione di tali interventi implica anche la riforma dell'assistenza sanitaria territoriale, la quale, afferma il Documento in esame, definirà requisiti e standard organizzativi, qualitativi e di personale unitari sia per la medesima assistenza territoriale sia per il monitoraggio degli investimenti regionali per le strutture e le attività del distretto sociosanitario (le quali comprenderanno le case della comunità, le attività di assistenza domiciliare integrata e gli ospedali di comunità). Il Documento ricorda inoltre che gli interventi oggetto del PNRR prevedono rilevanti progetti che permetteranno l'innovazione tecnologica e digitale del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale, il conseguimento della sicurezza strutturale degli edifici, il potenziamento dei sistemi informativi e degli strumenti digitali sanitari (con particolare riferimento al Fascicolo sanitario elettronico), nonché delle piattaforme nazionali, quali quelle della telemedicina, anche attraverso il finanziamento di iniziative di ricerca sulle tecnologie digitali in materia di sanità e assistenza.

Il Documento in esame osserva inoltre che la pandemia da COVID-19 ha messo in luce significative disparità territoriali nell'erogazione dei servizi sanitari, soprattutto in termini di prevenzione e assistenza sul territorio, tempi di attesa e grado di integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali. Al fine di ridurre i divari regionali in ambito sanitario - prosegue il Documento - è in corso di approvazione il Programma nazionale "Equità nella Salute", che mira a favorire l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari delle fasce della popolazione in condizioni di difficoltà nelle sette Regioni del Mezzogiorno - Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia -, le quali hanno maggiori difficoltà ad erogare le prestazioni di assistenza, soprattutto alle fasce più vulnerabili; il suddetto Programma indica quattro priorità di intervento:

contrasto della povertà sanitaria, al fine di migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da parte delle persone vulnerabili, anche con l'erogazione gratuita di farmaci non rimborsabili e di dispositivi medici non rientranti nei livelli essenziali di assistenza; salute mentale; salute di genere, con la definizione, anche sulla base delle differenze di genere, di percorsi integrati di assistenza; maggiore copertura degli screening oncologici.
Un ulteriore intervento prospettato dal Documento riguarda la definizione di un nuovo metodo di calcolo della remunerazione delle farmacie per la distribuzione dei medicinali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; tale metodo deve essere inteso anche a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, a partire dalle zone interne, montane e a più bassa redditività.
Il Documento, infine, reca un elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio, tra i quali: un disegno di legge recante misure di attuazione del Patto per la salute 2019-2021 e per il potenziamento dell'assistenza territoriale; un disegno di legge relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata regionale; un disegno di legge per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un disegno di legge sul sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti; un disegno di legge per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione poc'anzi svolta, osserva che la riferita dinamica della spesa sanitaria, per essere compiutamente analizzata, necessita di essere inquadrata tenendo conto del complesso delle misure adottate, o in corso di adozione, per il settore sanitario. A tale riguardo, lamenta una certa mancanza di chiarezza, dovuta anche alla frammentarietà degli interventi, e quindi difficoltà a comprendere appieno la destinazione delle risorse rispetto ai vari capitoli d'interesse. Tra questi ultimi, menziona l'adeguamento strutturale e tecnologico degli ospedali, il potenziamento delle risorse di personale, il riassetto dell'assistenza territoriale. In sintesi, rileva che il Documento in esame non consente di comprendere in quale direzione si intenda indirizzare la sanità del Paese. Al di là degli aspetti di stretta competenza della Commissione, esprime l'avviso che manchino risposte a problemi come l'aumento dei costi energetici e, più in generale, dell'inflazione, e che non si presti sufficiente ascolto alle richieste di aiuto avanzate dal mondo produttivo.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) rimarca che il Documento in esame trascura di considerare le esigenze della medicina preventiva, apparendo del tutto incentrato sulle necessità delle strutture sanitarie deputate alla cura. Tale impostazione è a suo giudizio errata e non sembra tenere in debita considerazione gli indirizzi parlamentari sul tema della prevenzione, anche per ciò che attiene all'implementazione della medicina ambientale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( n. COM(2022) 50 definitivo )**
**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale**

**dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( n. COM(2022) 55 definitivo )**
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) riferisce sugli atti dell'Unione europea in titolo.
Le proposte di regolamento COM(2022) 50 e COM(2022) 55 recano talune modifiche, rispettivamente, al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, ed al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021. Tali regolamenti hanno posto una disciplina transitoria - valida, secondo la versione attualmente vigente, per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022 - su un quadro unitario, a livello di Unione europea, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE). In particolare, il regolamento (UE) 2021/953 reca la disciplina generale del suddetto quadro, mentre il regolamento (UE) 2021/954 estende l'applicazione del medesimo quadro con riferimento alle ipotesi di circolazione, ai sensi della disciplina relativa allo "spazio Schengen", in uno Stato membro dell'Unione europea - oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, in quanto Stati aderenti allo "spazio Schengen" - di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti in altri Stati membri dell'Unione europea (ovvero negli altri quattro Stati summenzionati).
La proposta di regolamento COM(2022) 50, che concerne, come detto, il regolamento (UE) 2021/953, oltre a porre alcune modifiche specifiche, prevede un differimento del suddetto limite temporale finale dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023. La proposta di regolamento COM(2022) 55 opera lo stesso differimento per le summenzionate fattispecie oggetto del regolamento (UE) 2021/954.
Riguardo al complesso della disciplina vigente in esame, si ricorda, in primo luogo, che i certificati rilasciati in base alla stessa hanno validità per tutti gli Stati membri; tuttavia, la definizione dei possibili effetti giuridici della suddetta validità è, in linea di massima, rimessa alla normativa del singolo Stato; a quest'ultimo compete altresì, di conseguenza e nei medesimi termini, la definizione dei possibili effetti giuridici del possesso di certificati omologhi emessi da Stati terzi e riconosciuti come equivalenti (anche sotto il profilo dell'interoperabilità) da parte di atti di esecuzione della Commissione europea.
Riguardo alle fattispecie oggetto di certificazione, la disciplina quadro in esame contempla tre categorie: il certificato di vaccinazione contro il COVID-19, il certificato di un test relativo alla malattia suddetta (certificato indicante il risultato negativo, la data e l'orario di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Il certificato è rilasciato da parte dello Stato membro indipendentemente dalla nazionalità del soggetto.
Riguardo alla durata della validità dei certificati, le norme europee in esame stabiliscono esclusivamente i seguenti parametri, i quali, peraltro, in relazione alla suddetta autonomia di disciplina di ogni Stato membro sulla rilevanza del certificato, sono vincolanti ai soli fini degli spostamenti tra diversi Stati:
- la durata della validità dei certificati generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi") è pari a 270 giorni, mentre per un certificato relativo alla dose di richiamo non sussiste alcun termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale della disciplina europea in oggetto);
- la durata della validità dei certificati generati in base a guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test.
Il regolamento (UE) 2021/953 precisa che il certificato non è una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (che prevedano, per esempio, la quarantena o l'esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di soggetti in possesso di uno dei certificati in esame, si prevede che lo Stato membro informi di tali misure la Commissione europea e gli altri Stati membri almeno 48

ore, se possibile, prima dell'entrata in vigore delle medesime e che, come regola generale, esso renda pubblicamente disponibili le informazioni sulle stesse misure almeno 24 ore prima della suddetta entrata in vigore.

In merito ai prodotti vaccinali, le norme europee in esame prevedono che gli Stati debbano accettare i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA); viene invece rimessa ad ogni Stato la scelta sull'eventuale accettazione dei certificati - rilasciati dagli altri Stati membri - relativi a vaccinazioni effettuate con altri prodotti, rientranti tra quelli somministrati legittimamente (in base alle norme europee) in uno Stato membro oppure tra quelli inseriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'elenco per l'uso di emergenza.

I certificati devono essere rilasciati, in formato digitale o cartaceo (o in entrambi i formati), e comprendere un codice a barre interoperabile, contenente le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del medesimo certificato. Le informazioni figuranti nei certificati devono essere presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

Oltre al summenzionato ampliamento dell'orizzonte temporale, le modifiche rilevanti della proposta di regolamento COM(2022) 50 appaiono le seguenti:

- l'ampliamento dei test antigenici validi ai fini della generazione di un certificato COVID digitale, affiancando alla categoria (già prevista) dei test antigenici rapidi quella relativa ai "saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio, quali saggi di immunoassorbimento enzimatico o saggi immunologici automatizzati per l'individuazione degli antigeni virali";
- la specificazione, riguardo alla norma in base alla quale il certificato (COVID digitale) di vaccinazione deve indicare - oltre alla tipologia di prodotto vaccinale - il numero di dosi somministrate, che quest'ultimo dato deve essere riportato integralmente, a prescindere da quali siano gli Stati membri in cui siano state somministrate le singole dosi;
- l'introduzione della possibilità, per gli Stati membri, di rilascio dei suddetti certificati di vaccinazione anche alle persone che partecipino a sperimentazioni cliniche relative ad un vaccino contro il COVID-19 (approvate dai comitati etici e dalle autorità competenti degli Stati membri), indipendentemente dal fatto che sia stato loro somministrato il vaccino candidato o la dose somministrata al gruppo di controllo, nonché l'introduzione della possibilità, per gli Stati membri, di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri in conformità del criterio suddetto.

Riguardo ai test sierologici, la suddetta proposta non modifica - a parte un intervento di coordinamento formale - la norma che consente alla Commissione europea di adottare eventualmente, sulla base di orientamenti scientifici ricevuti, un atto delegato che inserisca tra le fattispecie di generazione di un certificato (COVID digitale) di guarigione quella di un esito positivo di un test sierologico.

La relatrice si sofferma, infine, sulle relazioni del Governo sulle due proposte di regolamento in esame.

Il Governo afferma ivi che dette proposte - oltre ad essere conformi all'interesse nazionale e ai princìpi di sussidiarietà e proporzionalità - assicurano la proroga della base giuridica necessaria per la conciliazione dell'esercizio dei diritti delle persone con l'applicazione di eventuali misure restrittive relative all'epidemia da COVID-19. Il Governo ricorda altresì che il 7 marzo 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper) ha approvato il testo di compromesso, relativo alla proposta COM(2022) 50 (ai fini della successiva negoziazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio europeo). Tra le modifiche a quest'ultima proposte dal testo di compromesso, il Governo segnala la previsione della possibilità di rilascio di un certificato di guarigione anche a seguito di diagnosi effettuata con un test antigenico rapido presente nella lista definita dall'Health Security Committee (HSC) dell'Unione europea e la previsione di una relazione della Commissione europea, da trasmettere entro il 1° febbraio 2023 al Parlamento europeo e al Consiglio europeo, sull'applicazione della normativa in oggetto, con eventuale proposta di riduzione o estensione della durata della stessa, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE dispone l'anticipazione della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria per la programmazione dei lavori.
Sospende quindi la seduta, per consentire all'Ufficio di Presidenza di riunirsi.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena terminata: nel corso della prossima settimana, con sedute a partire dal tardo pomeriggio di martedì 19 aprile, la Commissione sarà chiamata a concludere l'esame del DEF, a proseguire l'esame delle proposte di regolamento europeo poc'anzi illustrate e a esaminare, ove assegnato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17, sul contenimento dei costi di energia e gas.
Ricorda inoltre che, come convenuto negli Uffici di Presidenza delle Commissioni 2a e 12a riunite, nel corso della prossima settimana sarà avviata la trattazione dei disegni di legge sul "fine vita" e in materia di stupefacenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 12a Commissione, esaminato il provvedimento in titolo;
considerato che:
il provvedimento persegue il fine di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
l'articolo 31, recante disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, al comma 1, lettera *c)*, riconosce alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea;
l'articolo 34 introduce la possibilità - dal 22 marzo 2022 al 4 marzo 2023 e in deroga alla normativa vigente - dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, al fine di agevolare l'ingresso in Italia dei predetti cittadini in fuga dalla guerra e consentirne il reclutamento temporaneo da parte delle strutture sanitarie interessate;
secondo quanto si desume dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, l'articolo 34 ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerati i limiti di spesa previsti dal richiamato articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019;
come chiarito dalla relazione d'accompagnamento, il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati - documento di cui i professionisti ucraini devono essere muniti ai fini del reclutamento previsto dall'articolo 34 - consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese

di provenienza, in caso di documentazione mancante o insufficiente. Detto Passaporto indica anche le esperienze lavorative e il livello linguistico;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
l'articolo 34 summenzionato prevede che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti ucraini, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quest'ultimo articolo è composto da diversi commi, alcuni dei quali appaiono volti a tutelare beni giuridici di rilievo costituzionale: ad esempio, il comma 6-*bis* prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Si valuti pertanto l'opportunità di specificare quali disposizioni del richiamato articolo 7 siano derogabili in base all'articolo 34 del decreto-legge in conversione.

# 1.4.2.12. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

# 1.4.2.12.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 297 (ant.) del 30/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022
**297ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Per i profili di interesse della Commissione, il relatore menziona l'articolo 1, in materia di riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, che dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022. Si introducono, sempre per il periodo 22 marzo - 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Per prevenire il rischio di manovre speculative, si prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'AGCM. Per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, si prevede sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista. L'articolo 2 stabilisce poi che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

L'articolo 6 estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai *bonus* in questione. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 38.

L'articolo 7 rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 5 in particolare implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema: tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi entro 15 giorni.

L'articolo 9 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

L'articolo 10 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 in particolare modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A, che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore "Acciaierie d'Italia Spa" e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il medesimo decreto ministeriale.

L'articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi cosiddetti *marebonus* e *ferrobonus*, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro. L'articolo 14 reca alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore e l'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto. L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022, mentre l'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.

L'articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.

L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 21 introduce disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura, recando disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

Si prevede l'equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici e si demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego dello stesso digestato equiparato.

L'articolo 22 concede poi un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria - IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, stabilendo le condizioni del contributo, mentre l'articolo 23, in materia di revisione prezzi, interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, integrando quanto già previsto dall'articolo 1-*septies*, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Gli articoli da 24 a 28 recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti *golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tale ridefinizione viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020. L'articolo

25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia.

L'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.

L'articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea, prevedendo l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore; tra le misure, si prevede un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria (co. 1, lett. c), prevedendo il termine del 31 dicembre 2022 e il limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

L'articolo 32 abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tal modo è disposta una deroga alla ordinaria durata del corso di formazione, prevista pari a tre mesi dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 217 del 2005 che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata del corso di formazione professionale, prevista di tre mesi, viene ridotta a cinque settimane; si prevede una decorrenza dal 1° gennaio 2021. La deroga vale per l'accesso ad un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2020.

L'articolo 35 reca disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, mentre l'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto").

L'articolo 38, oltre a incrementare il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto in esame.

La presidente MORONESE, d'intesa con il relatore, fissa a giovedì 7 aprile 2022, alle ore 18, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*
**Elezione di un Segretario**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario, in sostituzione della senatrice Assuntela Messina cessata dalla carica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento.

Partecipano alla votazione i senatori: ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), Fulvia Michela CALIGIURI (*FIBP-UDC*), COMINCINI (*PD*) (in sostituzione della senatrice

Malpezzi), FERRAZZI (*PD*), Maria Alessandra GALLONE (*FIBP-UDC*), Patty L'ABBATE (*M5S*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MIRABELLI (*PD*), Vilma MORONESE (*Misto*), Urania PAPATHEU (*FIBP-UDC*), Emma PAVANELLI (*M5S*) e QUARTO (*M5S*)

Risulta eletto Segretario con 12 voti favorevoli il senatore Mirabelli. Risulta altresì una scheda bianca.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.4.2.12.2. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 298 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
**298ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( n. 1055 )**
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

La PRESIDENTE avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 marzo.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, evidenziando come nello schema di parere sia posto l'accento su tematiche sulle quali già altre volte la Commissione ha richiamato l'attenzione, come ad esempio quelle relative al dissesto idrogeologico e alla realizzazione della cartografia geologica nazionale.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica condividendo i contenuti dello schema di parere, pur nella consapevolezza di come gli eventi delle ultime settimane abbiano profondamente modificato il contesto generale in cui dovranno essere affrontate le problematiche relative all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La senatrice NUGNES (*Misto*) annuncia la sua l'astensione, manifestando in particolare preoccupazione e perplessità per il fatto che fra le riforme di accompagnamento del PNRR risulta sostanzialmente scomparso l'obiettivo dell'arresto del consumo di suolo.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando in particolare l'attenzione sui rilievi contenuti nelle osservazioni n. 1 e n. 5 dello schema di parere.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dalla relatrice, è posto ai voti e approvato nel testo pubblicato in allegato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Sullo scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, in relazione al complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto (n. 1094)**
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Interviene brevemente il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) il quale - rifacendosi a quanto già emerso in via informale in sede di Ufficio di Presidenza - richiama l'attenzione su come le problematiche concernenti lo scioglimento ghiacciai alpini costituiscano un vero e proprio punto di emersione dei più generali processi connessi al cambiamento climatico.

Ai fini di un approfondimento delle stesse, comunica alla Commissione un elenco di audizioni che avranno luogo nelle prossime settimane.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*), nell'esprimere una valutazione in linea di massima positiva sulle misure adottate dal Governo con il decreto legge in titolo, sottolinea però come alcune perplessità debbano essere manifestate per l'assenza di misure maggiormente incisive sia sul fronte del sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sia sul versante della predisposizione di un piano per la riduzione dei consumi energetici, soluzione quest'ultima che appare senz'altro una misura da poter prendere in considerazione per far fronte ad una situazione di crisi che, potenzialmente, si colloca al di là di uno scenario di breve periodo.

Soffermandosi poi più in particolare sull'articolo 21 del decreto legge, rileva l'esigenza di un'organizzazione dei processi di raccolta dell'umido maggiormente funzionale alla produzione di un *compost* di qualità.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) formula una valutazione positiva del provvedimento in titolo, sottolineando come la sua impostazione sia strettamente connessa con le circostanze straordinarie determinate dalla crisi ucraina e richiamando poi l'attenzione su alcune disposizioni specifiche, in particolare su quelle relative alla materia delle accise e al sostegno delle imprese cosiddette *hard to abate*.

Ritiene peraltro significativo e condivisibile il fatto che il decreto legge sia stato interamente finanziato mediante un contributo straordinario di carattere solidaristico sugli *extra* profitti conseguiti dalle imprese operanti nel settore energetico negli ultimi mesi in ragione della situazione eccezionale verificatasi, secondo le modalità di cui all'articolo 37 del provvedimento medesimo.

Segue un breve intervento del senatore CRIMI (*M5S*), che richiama l'attenzione su come non tutte le imprese operanti nel settore energetico possano essere collocate sullo stesso piano e che, in particolare, sarebbe opportuna una riflessione che tenesse conto anche del fatto che alcune hanno maggiormente investito sulle fonti rinnovabili mentre altre hanno fatto prevalentemente affidamento sull'uso del gas naturale.

La senatrice NUGNES (*Misto*) fa presente di essere d'accordo sulle previsioni contenute nell'articolo 37 del decreto legge e sulla scelta di assicurare la copertura del provvedimento in titolo mediante il ricorso al contributo solidaristico ivi previsto. Ritiene peraltro che un ulteriore approfondimento potrebbe essere opportuno sia sul profilo della eccezionalità della misura, sia sulla mancanza di una struttura progressiva del prelievo, che sarebbe invece a suo avviso auspicabile.

La senatrice PAPATHEU (*FIBP-UDC*) - dopo aver espresso condivisione per le considerazioni esposte dal senatore Ferrazzi sull'articolo 37 del decreto legge in titolo - richiama l'attenzione sull'esigenza di tenere conto delle problematiche di alcune imprese operanti nel settore dell'energia le quali non hanno avuto la possibilità di rateizzare l'acquisto del gas e si sono trovate in serie difficoltà nella situazione che si è determinata negli ultimi mesi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 1055

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

il Doc CCLXIII reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021;

si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste. A partire dall'anno 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre;

la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation* EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

la Relazione riferisce che l'Italia ha rispettato l'impegno a conseguire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata - di cui 27 connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti - e ha inviato entro l'anno alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a 24,1 miliardi di euro;

il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le Componenti, a loro volta, si articolano in

48 linee di intervento. Per ogni Missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rilevanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, costituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale;

le risorse disponibili sono pari a 191,5 miliardi di euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti), cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC (30,6 miliardi), per un totale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli investimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare che condizionano l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone e target*. Le *milestone* (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell'attuazione (fisica e procedurale), come l'adozione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o il completamento dei lavori. I target sono indicatori misurabili dell'intervento pubblico;

il documento delinea la struttura della *governance* del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tecnica, istituita fino al 2026, dell'attività di monitoraggio e controllo affidata al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ragioneria generale, che a sua volta ha dato vita all'Unità di missione Next Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale con l'obiettivo di individuare procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato lo svolgimento di funzioni consultive. Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano e gli enti territoriali; l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Palazzo Chigi, nell'ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrintende al coordinamento dell'attività normativa. La sua durata coincide con quella del PNRR (31 dicembre 2026). Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall'obbligo per la Cabina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza - a partire dalla prossima - della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la fine di settembre. Quasi un terzo di *milestone e target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di «riforme». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative;

rilevato in particolare che:

a pagina 45 della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra le riforme da attuare entro il 2023 si legge: "*La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi, con titolarità diversa. Il primo, nella competenza del Ministero della transizione ecologica, riguarda l'adozione di un Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. Questo rappresenta il primo passo per la realizzazione di un sistema che consenta di prevenire a livello nazionale i fenomeni di dissesto idrogeologico che mettono a rischio popolazioni e territori (M2C4-8). Il secondo, nella titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono finalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri*

*(M2C4 - Investimento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attuazione (M2C4 - riforma 2.1)*." Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, dunque, tra i traguardi e gli obiettivi da conseguire per la rata del 31 dicembre 2021, per amministrazione titolare, vi sono i seguenti:
1) "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione";
2) "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
con riferimento al primo traguardo, questo è di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE), traguardo M2C4-8, Investimento 1.1. "*Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione*", e si prevede sarà raggiunto attraverso l'adozione di un Piano operativo per realizzare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici. Nel testo della relazione sullo stato di attuazione del PNRR al 31/12/2021, infatti, si legge che: "*Sono già stati adottati un ampio ventaglio di interventi normativi per conseguire le semplificazioni progettate, in particolare con l'articolo 36-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, l'articolo 17-octies del decreto-legge n. 80 del 2021 e l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 152 del 2021. A completamento della riforma è in programma un ulteriore adeguamento delle norme per l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, adeguandoli alle linee guida per la valutazione nazionale del rischio e con il principio "non arrecare un danno significativo*";
con riferimento al secondo traguardo, questo è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, traguardo M2C4-12, Investimento 2.1.b "*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*" (1.200 milioni di euro), e si prevede sarà raggiunto attraverso la riforma del quadro giuridico per l'attuazione di interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici. Nel testo della relazione sullo stato di attuazione del PNRR al 31/12/2021, infatti, si legge che: "*con il raggiungimento del traguardo compreso nella rata del 31 dicembre 2021, saranno disciplinate le modalità di assegnazione e trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie nuove, nella misura di 800 milioni di euro, e le altre indicazioni operative per l'attuazione degli interventi nuovi. Sempre con riferimento ai progetti nuovi, entro il primo semestre 2022 saranno pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento gli atti di individuazione dei singoli progetti con relativi CUP, partendo dai macro-interventi definiti nei Piani degli interventi, approvati e pubblicati entro dicembre 2021. Nel primo semestre 2022 si proseguirà anche con la fase progettuale e/o realizzativa dei progetti in essere, pari a 400 milioni. Il sub-investimento 2.1a, sempre per la prevenzione del rischio idrogeologico, è di competenza del Ministero della transizione ecologica*.";

in ordine alla Mission M2C4 (Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico) la riforma mira ad allineare ad allineare la legislazione nazionale e regionale, e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in conformità della direttiva europea 2016/2284/UE) e di gas climalteranti. Pertanto viene previsto, da parte del Ministero per la transizione ecologica, titolare dell'intervento, la definizione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico tramite l'adozione di un apposito D.P.C.M. In Italia il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 ha attuato la direttiva UE 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Il suddetto decreto prevede gli impegni di riduzione delle emissioni, in particolare, del biossido di zolfo (SO2), e composti non metanici (COVNM).

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla attuazione della Missione 2, Componente 4 - "Tutela del territorio e della risorsa idrica" - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, trasmesso alla Commissione Europea lo scorso 30 aprile e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del

Consiglio Europeo, si propone la realizzazione del Progetto "Prevenzione, Mitigazione e Riduzione dei Rischi Naturali". Il progetto "Prevenzione, Mitigazione e Riduzione dei Rischi Naturali" è il frutto di un complesso studio scientifico e legislativo, che si è già concretizzato nel disegno di legge n. 2058, recante "Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio", presentato in Senato lo scorso 28 dicembre 2020 e assegnato in sede redigente alla 13° Commissione permanente "Territorio, ambiente, beni ambientali" il 25 febbraio 2021, del quale però non è ancora iniziato l'esame. La proposta in esame è in linea con tutti "grandi obiettivi" del PNRR, giacché, oltre alla necessità di tutelare, valorizzare e rendere più resiliente il territorio dai rischi naturali, considera la necessità di accrescere le competenze e le prospettive occupazionali dei giovani nonché di favorire la coesione sociale nelle aree svantaggiate. Il traguardo relativo alla misura M2C4-8, Investimento 1.1. "Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione", è stato raggiunto con l'adozione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 398 del 29-09-2021, con cui è stato approvato il Piano operativo per l'attuazione di un sistema di monitoraggio integrato (M2C4 Inv. 1.1). Le competenti Strutture del MiTE stanno curando l'avanzamento delle successive fasi attuative della Misura in argomento.

Si ritiene imprescindibile per la realizzazione dei traguardi e dei grandi obiettivi del PNRR promuovere lo studio della Terra e della sua natura, in particolare per prevenire l'impatto negativo dei rischi naturali sull'uomo, per reperire più facilmente le risorse primarie e per favorire una vera e propria "transizione verde" che ci conduca nella nuova era dello sviluppo eco-sostenibile.

Un indiscutibile strumento di prevenzione è la Cartografia geologica e geotematica. È per questo che occorre promuovere il completamento e l'aggiornamento per tutto il territorio nazionale della Cartografia Geologica e Geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e la relativa banca dati alla scala 1:25.000 del Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, atteso che le carte geologiche e geotematiche sono un valido strumento di supporto per la pianificazione e la gestione del territorio. A ciò aggiungasi il completamento e l'aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia cosicché tutti gli enti territoriali chiamati alla programmazione degli interventi di difesa del suolo ed alla pianificazione urbanistica abbiano un valido strumento conoscitivo del rischio franoso.

L'obiettivo che il progetto "Prevenzione, mitigazione e riduzione dei rischi naturali" intende perseguire concerne, in sostanza, l'attuazione di politiche per il superamento di una serie di carenze che si protraggono da tempo in materia di gestione delle georisorse e di mitigazione e/o riduzione dei rischi naturali. È chiaro che per raggiungere questo obiettivo occorre un impregno collettivo, pubblico e privato, oltre che una combinazione significativa ed equilibrata di riforme e di investimenti.

Il progetto in esame e con esso il DDL 2058 si pongono in linea con la necessaria "Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico - relativa alla quarta componente della missione 2".

L'obiettivo dichiarato di questa riforma - così come riportato a pagina 306 dell'Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio scorso - è proprio quello di "superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi idrogeologici evidenziate dalla Corte dei conti italiana. E deve mirare a: semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la fissazione di scadenze massime per ciascuna fase; realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo"; definire un piano per aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi di informazione."

Per contrastare il dissesto idrogeologico, occorre ricalibrare gli interventi in base al livello di rischio e realizzare la strategia ben descritta nel rapporto "ReNDiS 2020" (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo). La strategia ReNDis 2020, infatti, prevede la realizzazione di

interventi in modo integrato ed interconnesso, che fondamentalmente consistono in: studio approfondito del territorio, anche attraverso strumenti tecnologici digitali innovativi; corretta pianificazione territoriale -con l'applicazione di vincoli e regolamentazioni d'uso e delocalizzazioni; realizzazione di interventi strutturali; manutenzione del territorio; adozione di buone pratiche in campo agricolo e forestale; utilizzo di reti di monitoraggio strumentale e sistemi di allertamento; pianificazione di emergenza; attività di sensibilizzazione e di informazione relative ai rischi naturali. Ciò in quanto il rischio idrogeologico non impatta negativamente solo sul territorio e sull'ambiente in sé e per sé considerato, ma provoca danni alla popolazione, agli edifici pubblici e privati, agli opifici, alle infrastrutture lineari di comunicazione esistenti e, di riflesso, impatta negativamente sul tessuto sociale, economico e produttivo italiano. Non può essere pensato nessun piano di sviluppo sostenibile e duraturo se si lascia il territorio in balia dei fenomeni naturali, sempre più pericolosi a causa del cambiamento climatico in atto, che possono distruggere in un attimo ciò che faticosamente è stato realizzato in decenni.

L'Italia ha bisogno di "progetti innovativi", progetti di "Resilienza" che favoriscano l'economia della conoscenza, la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali.

In questa importante fase storica siamo stati chiamati a ri-programmare gli interventi per la ricostruzione post pandemica dell'Italia e dell'Europa. Non ci può essere progresso sostenibile che non sia anche eco-sostenibile. Non si possono adottare modelli di sviluppo che non abbiano rispetto per l'ambiente, che non badino alla prevenzione dei rischi naturali e che non limitino l'inquinamento. Bisogna promuovere, al contrario, processi produttivi e stili di vita compatibili con la capacità dell'ecosistema di assorbire gli effetti delle attività umane.

Le riforme da attuare per la realizzazione dei "grandi obiettivi" del PNRR devono tutelare, valorizzare e rendere più resiliente il territorio dai rischi naturali, considerare la necessità di accrescere le competenze e le prospettive occupazionali dei giovani nonché favorire la coesione sociale nelle aree svantaggiate.

La resilienza è un concetto articolato, che contempla la tutela dei cittadini e del territorio nazionale dai rischi ambientali e dagli effetti disastrosi del cambiamento climatico per mezzo della attuazione di "progetti innovativi" che favoriscono la digitalizzazione dei processi e dei servizi, il rafforzamento della capacità tecnica e gestionale dei soggetti pubblici e privati, un utilizzo più rapido ed efficiente delle risorse pubbliche;

2) nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, sono finanziati progetti "faro" di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. Il bando del Ministero della Transizione Ecologica sui progetti faro di economia circolare, sembra riportare una interpretazione restrittiva delle regole europee su citate rispetto ai bandi di altri stati dell'UE, ossia l'articolo 47 del regolamento, consentirebbe di finanziare solo le proposte progettuali che superino il tradizionale processo di riciclo dei rifiuti e che siano espressione di 'innovazione tecnologica', escludendo dunque i progetti che puntano a migliorare l'efficienza produttiva dei processi tradizionali, cioè i progetti di revamping degli impianti già esistenti; considerato che le imprese del riciclo sono parte importante per la costruzione della filiera inversa in una strategia circolare, e considerando che le imprese Italiane del settore sono meritevoli di supporto in quanto hanno dimostrato un'eccellente risultato in termini di percentuali di riciclo di rifiuti rispetto al resto dell'Europa, onde evitare di perdere competitività sul mercato europeo, visto che, Paesi come Francia e Inghilterra sono stati meno rigidi nella lettura dei due commi dell'articolo 47 considerando l'innovazione anche di processo, si ritiene opportuno armonizzare le condizioni richieste per l'ammissibilità ai bandi, in modo da eguagliarli a quelle degli altri Paesi dell'UE. Gli avvisi di cui all'Investimento 1.2. non escludono la finanziabilità di progetti che puntino a migliorare l'efficienza produttiva dei processi tradizionali. L'innovazione tecnologica costituisce una

delle premialità nella valutazione degli stessi e non un requisito di ammissibilità. Gli avvisi non riportano alcuna interpretazione dell'art.47 del regolamento GBER, ma si limitano ad indicarlo come riferimento per l'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

3) in ordine alla missione M2C1-14 che implementa gli investimenti per impianti per la gestione dei rifiuti, è fondamentale che tali impianti siano considerati secondo le reali necessità di ogni regione, cioè secondo la vera produzione di rifiuti onde evitare di investire in impianti di dimensioni non idonei cioè troppo grandi rispetto alle reali necessità, come è fondamentale che siano impianti innovativi di nuova generazione cioè considerare le BAT per evitare che le regioni abbiano impianti già obsoleti. Inoltre, per centrare l'obiettivo ed implementare l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, il governo deve ancora emanare numerosi decreti end of waste, questo implementerebbe la riduzione del conferimento in discarica e in inceneritore nonché l'implementazione di nuove start- up e di conseguenza un aumento di posti di lavoro. In modo particolare, l'*End of waste* nel settore tessile è fondamentale anche per creare la filiera di raccolta, di smistamento e di rigenerazione visto che dal 1° gennaio 2022 i sindaci devono fare tale raccolta e che il PNRR prevede un Hub del tessile in ogni regione. Infine, un piano nazionale dei rifiuti da aggiornare ogni quinquennio dovrebbe essere messo in azione quanto prima, così da indirizzare imprese e amministrazioni locali verso il massimo recupero dei rifiuti e l'incentivazione di nuove tecnologie; L'investimento 1.1. già prevede, come condizione di ammissibilità, la coerenza del progetto proposto con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR). Nel caso in cui il progetto non sia specificatamente previsto in detti PRGR, il proponente sarà tenuto a corredare la propria proposta con espresso nulla osta rilasciato dal competente organo della Regione che attesti tale coerenza. Si evidenzia poi che i decreti *end of waste* sono una specifica priorità del MiTE, proprio in quanto funzionali e necessari alla completa transizione ecologica. Infine, si rappresenta che il Programma nazionale di gestione dei rifiuti costituisce una delle riforme settoriali del PNRR e sarà adottato entro il 30 giugno 2022, secondo la Milestone di riferimento.

4) la direttiva 2000/53/Ce, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 209 del 2003, impone che gli Stati membri raggiungano l'obiettivo del 95% di recupero dei veicoli fuori uso. Durante questi 19 anni l'Italia non è riuscita a raggiungere tali performance, raggiungendo al massimo l'85%. Nell'Unione Europea la Commissione sta procedendo alla riforma della direttiva, con l'intenzione di introdurre più ambiziosi obiettivi ambientali. Il flusso di rifiuti che non si riesce a recuperare in Italia è rappresentato dal cosiddetto car fluff, ossia la congerie di materiale plastico che rimane dopo tutte le attività di bonifica, demolizione e frantumazione dei veicoli rottamati. Si tratta di circa 400.000 t/a, e se passa la proposta della Commissione europea di ampliare il campo di applicazione della direttiva, potrebbe aumentare fino al 50%. Si chiede di intervenire per risolvere il problema strutturale presente nell'attuale modello di governance di questa categoria di rifiuti, per evitare in futuro l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, che in caso di condanna porterebbe a sanzioni economiche a carico di tutti gli italiani.

5) l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'*European Green Deal* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final). Gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto "effetto serra", in favore dei refrigeranti naturali; il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento

entro il 2030. Oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale. Secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050. Mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26% al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale. La sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una leadership assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte. Sarebbe necessario un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.

6) nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nel decreto legislativo n. 36 del 2003 non è previsto l'utilizzo di strumentazione come i droni, per il monitoraggio di discariche ed emissioni diffuse su siti industriali o artigianali, in quanto trattasi di tecnologie di emergenti. Il "remote sensing", ossia il telerilevamento è effettuato da droni o arerei e ha finalità diagnostico-investigative, permette di effettuare un monitoraggio ambientale ricavando informazioni quantitative e quantitative, sull'ambiente e su oggetti posti a distanza tramite sensori che utilizzano radiazioni elettromagnetiche emesse, riflesse o trasmesse. Ad oggi ricerche applicate utilizzano i droni per il rilevamento di inquinanti aerodispersi come: CO, O3, SO2, H2S, NH3, VOC e NO2. La valutazione di questi composti avviene tramite sensori elettrochimici tranne per i VOC individuati tramite sensore con tecnologia PID. L'utilizzo di queste strumentazioni è previsto nell'ambito del sistema avanzato ed integrato di monitoraggio che sarà realizzato nell'ambito della misura M2C4-8 del PNRR.

7) Capacità gestionale dei Servizi idrici integrati, aggregazione dei soggetti gestori
L'aggregazione dei Soggetti gestori, al fine di migliorare la capacità gestionale per i servizi idrici integrati, è un traguardo della Misura M2C4-2. Nello specifico:
Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"
La riforma mira ad affrontare problemi importanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere più efficiente il sistema. Si prevede che verrà ridotta l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese (dall'allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia)
Nell'ambito della Riforma 4.2, la Misura M2C4-2 "Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" ha, tra l'altro, come traguardo, entro il T3 2022, quello di "Ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale".
A tal fine con l'articolo 22, comma 1- quinquies, del DL 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la

legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 si è intervenuti sull'articolo 147 del dlgs 152/2006 con l'abolizione delle gestioni salvaguardate sulle quali non si sia ancora espresso l'ente di governo d'ambito. Nello specifico: Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
Anticipare e investire risorse per gli investimenti relativi a manutenzione ed ammodernamento della rete idrica, da sempre caratterizzata negli ultimi decenni da malfunzionamenti e tassi elevati di dispersione della risorsa idrica
Misura già prevista dal PNRR, nell'ambito della Missione 2, Componente 4 Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" con la quale si assegnano al MIMS risorse pari a € 900.000.000,00 per nuovi progetti.

# 1.4.2.12.3. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 299 (ant.) del 07/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
GIOVEDÌ 7 APRILE 2022
**299ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente MORONESE constata l'assenza del rappresentante del Governo e la conseguente impossibilità di trattare il disegno di legge n. 1781, assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Nel rilevare che situazioni di indisponibilità del Governo si sono ripetute più volte nel recente passato, impedendo alla Commissione di proseguire la trattazione di argomenti all'ordine del giorno, si riserva eventualmente di scrivere un'apposita missiva al Ministro competente per sottolineare tale stato di cose, decisamente lesivo delle prerogative parlamentari.

La Commissione si associa alle considerazioni svolte dalla Presidente.

La PRESIDENTE informa quindi la Commissione che saranno assegnati a breve termine sia il disegno di legge 'salva-mare', approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati in seconda lettura, sia il Documento di economia e finanza, sul quale dovrà essere emesso il prescritto parere alla Commissione bilancio. Entrambi i provvedimenti potranno essere calendarizzati nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Interviene in discussione generale il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), osservando innanzitutto che il decreto-legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento consecutivo varato dal Governo per fronteggiare il caro-energia. Nel dettaglio, l'articolato stanzia 4,4 miliardi di euro che, sommati alle risorse messe in campo dai precedenti provvedimenti, portano a 20 miliardi di euro il totale delle

risorse finora impiegate per le finalità in questione.
L'oratore osserva, inoltre, che il caro-energia è stato aggravato dalla crisi internazionale seguita al conflitto in Ucraina, con conseguenti significativi aumenti dei costi dell'energia elettrica e del gas. L'Italia tuttavia ha stanziato risorse inferiori a quelle messe in campo da altri paesi europei, come ad esempio la Francia, che ha adottato misure molto forti per calmierare i prezzi e sostenere le imprese. Profili critici sussistono anche sulla copertura finanziaria del provvedimento. L'articolo 37 del decreto-legge, infatti, prevede un contributo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che vendono e gestiscono, nel territorio dello Stato, l'energia elettrica ed il gas. La norma però contiene anche dei profili critici che rischiano di non configurare in maniera equa il predetto contributo. In particolare non si è tenuto conto del fatto che i parametri utilizzati per individuare il contributo sono stati definiti facendo riferimento al semestre 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021 e cioè ad un periodo in cui il traffico era sensibilmente ridotto dalle misure di *lockdown* e dalle limitazioni di spostamento introdotte dalla legislazione di emergenza per far fronte alla crisi pandemica in atto.
Preannuncia quindi che la propria parte politica comunicherà, in tempi brevi, al relatore, un elenco di proposte da recepire nel parere. Esse, nel dettaglio, riguarderanno: la necessità di contenere il caro bollette con ulteriori misure a sostegno del settore manifatturiero; l'opportunità di intraprendere un'efficace riforma della disciplina degli oneri di sistema; l'opportunità di spostare il cosiddetto "*bonus* povertà" dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale; l'introduzione di un' IVA agevolata per il gas utilizzato per l'autotrazione (tale ultima problematica, infatti, è particolarmente sentita dagli operatori del settore che hanno investito, recentemente, e molto sul trasporto a metano) e per il gas utilizzato in regime di teleriscaldamento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), preannunciando la predisposizione di un parere articolato, nel quale si terrà debitamente conto degli spunti e delle proposte di indirizzo che i Gruppi riterranno di far pervenire. Sarà valutata, altresì, la possibilità, qualora vi siano questioni di merito particolarmente importanti, di formulare, oltre a delle osservazioni, anche delle puntuali condizioni.
L'oratore sottolinea quindi che, su un provvedimento di tale portata, la Commissione potrà senz'altro svolgere un ruolo importante, soprattutto in relazione all'implementazione dei profili relativi alla cosiddetta "transizione verde", dove appare necessario, pur mantenendo fermi gli obiettivi da raggiungere, ripensare profondamente il percorso da seguire per la loro concreta realizzazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

# 1.4.2.12.4. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 300 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
**300ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE
*indi del Vice Presidente*
LANIECE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1781)** ***BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***
(Discussione e rinvio)

La presidente MORONESE comunica che sono pervenuti i parere non ostativi resi dalla prima, dalla seconda e dalla quinta Commissione permanente sul disegno di legge in titolo.

Propone quindi di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di domani, mercoledì 13 aprile.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(*Doc.* LVII, n. 5) *Documento di economia e finanza 2022 , allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (*PD*) illustra il Documento di economia e finanza in titolo, che reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Il DEF in esame con l'annessa relazione reca in particolare un aggiornamento che prospetta un percorso di avvicinamento agli obiettivi diverso da quello programmato, a causa del peggioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica causato dalla minore crescita economica. In termini di indebitamento netto complessivo, il DEF in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al DEF per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora oggetto di conferma). In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 ed a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il Documento in esame e la suddetta annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi, rispetto alle riduzioni degli stessi già operate ai fini della copertura finanziaria di precedenti interventi d'urgenza; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 3,1 per cento nell'anno in corso, al 2,4 per cento nel 2023, al 1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025 (si ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 ed al 2,8 per cento per il 2025 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico, relativo fino al 2024); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,5 per cento per il 2023, al 4,0 per cento per il 2024 ed al 3,6 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024); un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8,0 per cento per il 2024 ed al 7,9 per cento per il 2025 (il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 ed al 7,7 per cento per il 2024).

Si ricorda inoltre che il 28 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato il rapporto finale con il sunto delle risposte rese nel corso della consultazione sulla revisione della *governance* economica dell'Unione europea (documento SWD (2022) 104). Al riguardo, per i profili di interesse, si segnala come la maggior parte dei partecipanti ha riconosciuto una serie di punti di particolare rilevanza, tra cui la centralità che la *governance* economica dell'Unione, compresa la politica fiscale, diventi più favorevole alla crescita, sia attenta alle questioni sociali e sostenga le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale; inoltre, si è evidenziato come sarebbe necessario incentivare gli

investimenti, con particolare riferimento agli investimenti verdi, strumentali nel contesto della sfida climatica globale.

Il Documento evidenzia che negli ultimi mesi dell'anno il quadro economico si è deteriorato, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e ha inciso in materia di diritti di emissione (ETS).

Viene dunque dato conto dell'impegno del Governo e delle società del settore per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, in raccordo con sforzi crescenti per ridurre rapidamente la dipendenza dalle fonti fossili di energia attraverso l'impulso all'istallazione di capacità produttiva di elettricità da fonti rinnovabili, in coerenza con la recente comunicazione REPowerEU della Commissione europea, la quale propone anche, in linea con la posizione espressa dall'Italia, di rivisitare in chiave migliorativa i meccanismi di funzionamento del mercato del gas e di quello elettrico, senza pregiudicare i principi di trasparenza e concorrenzialità. Si segnala altresì come il Documento evidenzi quale obiettivo principale nella risposta all'attuale crisi energetica quello di accelerare la transizione ecologica assicurando al contempo le forniture di gas, che - afferma il Documento - costituiscono il ponte verso un'economia decarbonizzata e sostenibile, e migliorando i meccanismi di funzionamento e la trasparenza dei mercati dell'energia. Si sottolinea come la difficile fase in corso debba anzi rafforzare l'impegno di tutte le amministrazioni e di tutti i livelli di governo ad attuare efficacemente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui la transizione ecologica è il capitolo più corposo in termini di investimenti programmati.

Per i profili di interesse, in materia di transizione ecologica il Governo ricorda che è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali in materia. In tale ambito, a marzo 2022, il CITE ha approvato il Piano per la transizione ecologica (PTE) che fornisce un quadro per la transizione ecologica italiana, coordina le politiche ambientali, individua gli obiettivi e le aree di intervento e accompagna le misure del PNRR. Il PTE e la corrispondente missione del PNRR "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica", in sinergia con la Missione 'Infrastrutture per una mobilità sostenibile', rappresentano la risposta del Governo italiano per centrare gli obiettivi fissati a livello internazionale ed europeo al 2050, a partire dallo *European Green Deal.*

Il DEF si sofferma sugli orientamenti emersi e approfonditi nell'ambito del Piano per la Transizione ecologica, con l'obiettivo di incoraggiare investimenti e forme di consumo e produzione sostenibili per effetto dello spostamento del carico fiscale sullo sfruttamento delle risorse naturali e sull'emissione di sostanze inquinanti. Sul piano della fiscalità e nell'ambito di una riforma ambientale, il DEF afferma che la rimozione e rimodulazione di sussidi fiscali ambientalmente dannosi potrebbe rappresentare una leva importante per favorire scelte di consumo ecosostenibili e compensare -al contempo - eventuali effetti redistributivi negativi sui contribuenti se gli eventuali risparmi di spesa fossero destinati ai soggetti più penalizzati o vulnerabili.

In ordine alla decarbonizzazione per la neutralità climatica, il PTE, in linea con il pacchetto europeo *Fit for 55*, porta l'obiettivo nazionale di emissioni al 2030 intorno a 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Per raggiungerlo, si ipotizza uno sforzo ulteriore nelle politiche di risparmio energetico, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia, e un'elettrificazione del sistema dell'energia primaria, che nella prospettiva di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette nel 2050 dovrà superare il 50 per cento. L'energia elettrica, a sua volta, dovrà essere quasi totalmente prodotta da fonti rinnovabili in modo da dismettere l'uso del carbone entro il 2025 e fare in modo che la stessa provenga, nel 2030, per il 72 per cento da fonti rinnovabili, fino a sfiorare livelli prossimi al 95-100 per cento entro il 2050. Il Governo ricorda che il drammatico evolversi della situazione geopolitica internazionale e il conseguente aumento dei prezzi energetici hanno peraltro reso necessario, con misure recentissime, aumentare la produzione di gas nazionale (l'intento è di arrivare a 5 miliardi di metri cubi annui) per ridurre le importazioni (al momento quasi il 40 per cento del gas naturale consumato in Italia è importato dalla Russia) e alleggerire i costi. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario ricorrere all'integrazione di più leve, quali: il passaggio da combustibili fossili ai

combustibili ricavati da fonti rinnovabili come idrogeno, bioenergie e carburanti sintetici; l'elettrificazione e il ricorso a cattura e stoccaggio della CO2 residua; nonché la leva fiscale, per spostare il carico fiscale dal lavoro alle attività più inquinanti/dannose per l'ambiente.

Il PNRR disegna misure di azione fino al 2026, prevedendo un insieme di investimenti volti a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, a potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete, a promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, a incentivare la crescita di un trasporto locale più sostenibile e a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Le azioni previste vanno dalla realizzazione di impianti innovativi off-shore allo sviluppo del biometano, nonché dalle misure per la diffusione dell'idrogeno alla conversione energetica del parco immobiliare, quali proroga del c.d. *Superbonus* 110 per cento e semplificazione delle procedure per gli interventi per l'efficientamento energetico.

Il Documento si sofferma sul contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico. Per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle aree a rischio idrogeologico, nell'ambito del PNRR (Missione 2, Componente 4) sono previste azioni per un totale di 8,5 miliardi di euro.

In particolare, gli interventi previsti riguardano misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico; interventi per la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni; la semplificazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché l'approvazione del Piano operativo per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio.

Il PTE si allinea a questi obiettivi, prevedendo interventi di contrasto ai dissesti idrogeologici in atto e per aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo entro il 2030 e azioni per arginare l'erosione costiera. A tal fine, in un'ottica di collaborazione tra Stato e Regioni, si prevede l'elaborazione di linee guida operative e di pianificazione.

In ordine al miglioramento della gestione delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, si evidenzia che le strategie di adattamento al cambiamento climatico riguardano anche l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, a scopo civile, industriale e agricolo, caratterizzato spesso da elevata frammentazione gestionale e sprechi di risorse. In proposito il PNRR ha destinato 4,38 miliardi di euro per riforme e interventi destinati a infrastrutture per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, sistemi per il monitoraggio e la digitalizzazione delle reti e, in particolare, per ridurre in modo consistente le dispersioni e ottimizzare i sistemi di irrigazione.

Viene evidenziato che l'opera di potenziamento andrà proseguita anche dopo il 2026, al fine di completare, entro il 2040, gli interventi nelle principali infrastrutture idriche.

Viene trattato il tema della tutela della biodiversità terrestre e marina. In armonia con la Strategia europea per la biodiversità 2030, che richiede di portare al 30 per cento l'estensione delle aree protette, di cui il 10 per cento con forme rigorose di protezione, entro il 2030, anche l'Italia si sta dotando della Strategia nazionale 2030, le cui azioni chiave riguardano il rafforzamento delle aree protette e, più in generale, interventi di rinaturalizzazione. A questo scopo, il PNRR ha allocato 1,69 miliardi, cui si aggiungono ulteriori risorse nazionali ed europee, per l'avvio di alcune misure pilota da completare entro il 2026 e da estendere al 2030 e oltre, quali ad esempio la 'tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano' (con l'obiettivo di mettere a dimora almeno 6,6 milioni di alberi), la 'digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette' e la 'rinaturalizzazione del Po'.

Il Documento si sofferma sull'economia circolare. In linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione europea nel marzo del 2020, nel PNRR sono previsti investimenti mirati alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti, all'ideazione di progetti di economia circolare, alla creazione di isole verdi, alla realizzazione di *green communities* in territori rurali e di montagna e alla diffusione nella cittadinanza di una maggiore consapevolezza dei temi ambientali. Per realizzare tali iniziative sono state previste tre riforme strategiche, tutte in itinere e da realizzarsi entro il primo semestre 2022: l'aggiornamento della Strategia nazionale per l'economia circolare, l'adozione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, nonché il Programma

Nazionale di prevenzione dei rifiuti e il supporto tecnico alle autorità locali attraverso il Piano di azione per lo sviluppo di capacità locali. Questi progetti andranno estesi e consolidati oltre l'orizzonte del 2026, con tappe sempre più stringenti che prevedono il dimezzamento dei rifiuti di plastica in mare, dei rifiuti urbani e la riduzione del 30 per cento delle microplastiche rilasciate nell'ambiente entro il 2030.

In materia di territorio, si evidenzia il tema della rigenerazione urbana e del contrasto al disagio abitativo; il documento precisa che saranno dedicati numerosi altri progetti finanziati dal PNRR (M5C2), utilizzando modelli e strumenti innovativi per effettuare interventi per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Si puntualizza, inoltre, che nel 2021 sono stati assegnati i fondi per il Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare o PINQUA (159 progetti per 2,8 miliardi di euro) e sono stati assegnati i fondi per gli investimenti relativi ai Piani Integrati Urbani (3,13 miliardi di euro) alle città metropolitane, le quali individueranno i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana.

Per la rigenerazione urbana sono stati previsti ulteriori 300 milioni per il 2022, finalizzati ad estendere gli interventi previsti dai suddetti piani anche ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In merito alle Raccomandazioni della del Consiglio per gli anni 2020 e 2021, si evidenziano, per i profili di interesse, le seguenti principali misure attualmente implementate o adottate:

- l'istituzione di un Fondo per il clima, con una dotazione di 840 milioni per ciascuno degli anni 2022-2026 e 40 milioni a partire dal 2027, finalizzato alla attuazione degli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente concordati dall'Italia;
- il finanziamento di progetti di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza di ponti e viadotti e di costruzione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi di sicurezza strutturale;
- gli interventi normativi sugli appalti pubblici, incluso il disegno di legge delega in materia di Codice dei contratti pubblici, e la digitalizzazione delle procedure di gara;
- la revisione, l'ampliamento e l'estensione delle norme riguardanti le funzioni dei commissari straordinari previste dal decreto legge n. 32 del 2019, (c.d. "Sblocca Cantieri");
- il fondo destinato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per studenti di comuni situati in aree naturali protette, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- l'elaborazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);
- la riduzione dei termini per la convalida dei documenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per il rilascio dell'autorizzazione ambientale unica;
- l'introduzione di un quadro legislativo specifico per la valutazione ambientale dei progetti per l'attuazione del piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC);
- l'istituzione di una procedura specifica per accelerare e semplificare le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per le strade, le autostrade, le ferrovie e le infrastrutture idriche esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della VIA.

Con riferimento alla spesa in conto capitale, che registra aumenti per 15.946 milioni, tra i principali incrementi attesi si ricordano anche le acquisizioni di attività finanziarie (+6.902 milioni), su cui incidono i previsti versamenti in tesoreria del Fondo "*Green New Deal*" (+1.410 milioni, di cui 470 milioni riferiti ai residui del 2021) e del Fondo rotativo italiano per il clima (840 milioni), istituito dalla legge di bilancio per il 2022 per finanziare assunzioni di capitale di rischio, prestiti e garanzie connessi a interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

Vi è nel Documento una Sezione IV inerente "Il percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea con l'approccio della Commissione europea nel Documento di lavoro (SWD) che accompagna la Decisione di esecuzione del Consiglio sul PNRR italiano, nella quale si illustrano le misure attuate e programmate dal Governo per accelerare il raggiungimento di quegli obiettivi il cui percorso di attuazione è in posizione ancora arretrata rispetto alla media UE. La disamina si basa sui risultati del Rapporto di

Monitoraggio di *Eurostat*, sui dati rilevati a livello nazionale dall'Istat e sulla Relazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) 2022.

Infine, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio un elenco di disegni di legge, tra cui si segnalano il disegno di legge "Legge sulla montagna" e il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori.

Si ricorda che la normativa vigente prevede che al DEF vengano allegati anche altri documenti, che nel DEF 2022 non risultano - alla data del 12 aprile - presenti, tra i quali la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui al comma 9 dell'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità) e il documento "Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia", predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente LANIECE - di intesa con il RELATORE - propone di fissare per domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 9, il termine per far pervenire eventuali osservazioni di cui tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere da parte del relatore medesimo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) la quale rileva che il Documento di economia e finanza in esame tiene necessariamente conto di una situazione congiunturale che, in ragione della crisi in Ucraina, è risultata assai più difficile e complessa di quanto si poteva prevedere. È chiaro a questo punto che per far fronte a tale situazione sarà necessario un rinnovato impegno da parte di tutti, un impegno che, tra l'altro, rifletta una piena consapevolezza della necessità di assicurare all'Italia una condizione di effettiva sovranità energetica.
Alla luce di quanto precede va, peraltro, fin da ora posto l'accento sulla possibilità di dover ricorrere ad uno scostamento di bilancio per adottare tutte le misure che risulteranno necessarie nell'attuale contingenza.

Prende quindi la parola la senatrice PAPATHEU (*FIBP-UDC*) che, con riferimento al più generale tema delle risorse idriche, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulle problematiche specificamente concernenti la gestione dei torrenti, problematiche che in alcune regioni d'Italia - quali ad esempio la Sicilia - risultano negli ultimi tempi sempre più gravi, anche in ragione dei fenomeni di estremizzazione degli eventi atmosferici.
In questa prospettiva la senatrice sottolinea anche l'importanza del correlato tema del non sempre adeguato funzionamento dei consorzi di bonifica, evidenziando come sullo stesso ritenga necessaria l'adozione di misure finalmente incisive.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) rileva, in via generale, che il Documento di economia e finanza in titolo si muove in parallelo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in questa prospettiva, ritiene significativo che, nonostante la situazione congiunturale certamente eccezionale e di estrema difficoltà, il DEF - come il PNRR - continui ad assicurare piena centralità al tema della transizione ecologica e che su nessuno degli obiettivi a tal fine qualificanti si è registrato un arretramento.
Il senatore quindi si sofferma in modo più specifico sulle problematiche concernenti la gestione dei rifiuti - in relazione alle quali sottolinea l'opportunità di un approccio che riconosca la centralità della relativa strategia impiantistica - nonché su quelle relative alla rigenerazione urbana, richiamando in proposito l'attenzione sulla proposta di intervento normativo in materia in questo momento all'esame della Commissione ed evidenziando, al riguardo, che in mancanza di un'efficace ridefinizione del quadro normativo non sarà possibile garantire l'incisività e l'efficacia della gestione dei relativi

processi limitandosi ad operare sul versante dello stanziamento di nuove risorse.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

# 1.4.2.12.5. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 302 (ant.) del 20/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
**302ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore FERRAZZI (*PD*) - che, dopo aver evidenziato la necessità che lo schema di parere non sia votato nella giornata di oggi per consentire un ulteriore approfonidmento del medesimo, fa presente, in linea generale, di ritenere preferibile che i pareri resi dalla Commissione in sede consultiva si concentrino solo su un numero limitato di punti essenziali e che, in tale sede, si eviti di introdurre tematiche sulle quali all'interno della maggioranza vi sono posizioni e sensibiltà diverse - la senatrice NUGNES (*Misto*) - che lamenta come nelle assegnazioni dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano state, fino ad oggi, adottate decisioni che hanno di fatto impedito alla Commissione ambiente di essere coinvolta in modo adeguato su temi di specifico interesse della stessa - il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) - che sottolinea come lo schema di parere da lui predisposto abbia cercato di operare la più ampia sintesi possibile dei rilievi formulati con le osservazioni fatte parvenire dai Gruppi parlamentari - la senatrice LA MURA (*Misto*) - che rileva la necessità di un spazio aggiuntivo di riflessione per valutare le indicazioni contenute nello schema di parere - e, infine, la presidente MORONESE, che rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premesso che:
l'articolo 1 del decreto legge in titolo, al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti, prevede per 30 giorni (dal 22 marzo al 20 di aprile compreso) la riduzione delle aliquote di accisa nella misura di 25 centesimi per litro sulla benzina e sul gasolio, impiegando a copertura parziale degli oneri della stessa disposizione le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle vendite di benzina e gasolio nel periodo 1 ottobre 2021 - 28 febbraio 2022;
al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti l'articolo 18 prevede per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;
a fronte del caro energia, l'articolo 3 prevede per le imprese con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW, diverse da quelle energivore, un riconoscimento di un credito di imposta del 12% per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, nel caso in cui i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto ai costi sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;
a fronte del caro energia, l'articolo 4 prevede per le imprese diverse da quelle gasivore, riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre solare 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;
a fronte del caro energia, l'articolo 5 prevede l'innalzamento del credito di imposta dal 20% al 25% a beneficio delle imprese energivore (per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, e anche prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022) e l'innalzamento del credito di imposta dal 15% al 20% a beneficio delle imprese gasivore (per le spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022) come già riconosciuti con il decreto 17/2021 cosiddetto "Energia o Sostegni Quater". Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;
a fronte del caro energia, l'articolo 6 prevede per il periodo 1° aprile -31 dicembre 2022, l'estensione del valore ISEE, da 8.265 euro a 12.000 euro, per l'accesso al bonus sociale l'elettricità e gas da parte delle famiglie, innalzando la platea dei nuclei beneficiari da 4 a 5,2 milioni;
il decreto legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento attraverso il quale, a partire dal secondo semestre 2021, il Governo è intervenuto stanziando complessivamente quasi 20 miliardi per fronteggiare il caro energia (luce e gas) e il caro carburanti;
il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà

famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 308,07 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 128,317 euro/MWh, valore 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 €/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale. Nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 13 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 a gravare sulle bollette dell'energia elettrica vi è il "Corrispettivo mercato capacità" quale nuova componente che peserà annualmente per circa 1,5 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 2,2 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.6 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, "cosiddetto Bollette", la legge di bilancio 2022 e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, cosiddetto "decreto Energia o Sostegni Quater" hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021, il primo e il secondo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma escludendo l'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, mediante il teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico, con ciò determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore che si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022 sono applicate misure di abbattimento di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva fino al 22 aprile, termine appena esteso al 2 maggio 2022 con un ulteriore decreto MEF di concerto con il MITE firmato il 6 aprile scorso;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica

dall'estero;

considerato che:
l'articolo 37 del presente decreto legge prevede l'istituzione per l'anno 2022 di un contributo (tassa 10%) a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per contenere il caro bollette di imprese e famiglie, a carico delle imprese energetiche che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
la disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario con finalità di equità e giustizia, rischia però di introdurre effetti distorsivi sulle aziende del *downstream* petrolifero derivanti dagli indicatori utilizzati per determinare la base imponibile su cui è calcolato il contributo, in quanto il confronto per individuare gli extra-profitti viene effettuato rispetto ad un periodo (quarto trimestre 2020 - primo trimestre 2021) in cui erano in atto significative restrizioni della mobilità con conseguente forte contrazione delle vendite al consumo;
ulteriore effetto distorsivo relativo alla disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario si avrebbe nel caso in cui fossero inclusi nella base imponibile elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia;

esprime parere favorevole

A) a condizione che vengano adottate le misure necessarie per potenziare l'efficacia del sistema di controllo nazionale delle ARPA;
B) e con le seguenti osservazioni:
1) si invita, al fine di contrastare il caro carburanti e il caro energia, a valutare l'opportunità:

1.1) di prevedere un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche nel terzo trimestre 2022, per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi, ed imprese con particolare riferimento alle energivore e gasivore del settore manifatturiero;
1.2) di prevedere la proroga ulteriore della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio;
1.3) di prevedere opportune iniziative di *"electricity release"* che consentano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE;
1.4) di prevedere lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
1.5) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali;
1.6) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico.
2) si invita inoltre, per le medesime finalità di cui al punto 1, a valutare più in particolare l'opportunità:

2.1) di estendere il potere di indagine e di controllo affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto anche con il Corpo della Guardia di Finanza, non solo alla prevenzione di future

anomalie e manovre difformi dalle regole del libero mercato, ma anche agli eventuali operati speculativi antecedenti, intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legge;

2.2) in merito all'articolo 3, di incrementare il valore del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, o incrementare ai fini contabili il valore della spesa energetica al fine di limitare gli utili sottoposti a tassazione;

2.3) in merito all'articolo 4, di prevedere un superammortamento delle spese per acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo;

2.4) in merito all'articolo 6, di estendere la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, almeno per il primo semestre 2022, a 15.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate;

2.5) di introdurre specifiche misure di sostegno nei confronti dei comuni montani già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni o le scuole, che hanno rilevanti necessità di illuminazione e riscaldamento;

2.6) di prevedere specifiche misure per intervenire sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, aumentando il livello di esenzione per i settori della manifattura, in particolare i comparti energivori a rischio delocalizzazione;

2.7) di aumentare la produzione nazionale di gas naturale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di approvvigionamento del Paese;

2.8) in relazione agli articoli 3 e 4, di incentivare tramite aiuti alle imprese, ai comuni e ai cittadini non solo gli impianti di rinnovabili o di cogenerazione ma anche impianti a basse emissioni per il riscaldamento con caldaie a condensazione in classe energetica alta o pompe di calore per consumare meno gas;

2.9) in relazione all'articolo 6, di prevedere con urgenza l'attuazione di un piano nazionale per la riduzione di consumo di elettricità e di gas tramite informazioni chiare ai cittadini usando ogni mezzo di comunicazione (TV, radio, stampa e web), anche per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO2;

2.10) in relazione all'articolo 21, di prevedere che i gessi defecazione da fanghi siano tracciati e tracciabili, mediante controlli su lotti omogenei onde evitare disastri ambientali sul suolo e il sottosuolo.

3) si invita, in ordine alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, a valutare l'opportunità:

3.1) di intervenire sulla metodologia di calcolo del contributo solidaristico straordinario, introducendo una serie di correttivi per riportare ragionevolezza ed equità nell'individuazione dell'entità del contributo, tenendo conto del risultato d'esercizio dei soggetti obbligati e riconsiderando l'inclusione nella base imponibile di elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia.

3.2) di prevedere che per i produttori di energia da fonti rinnovabili con impianti fotovoltaici e di fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica di potenza superiore a 20 Kw, il calcolo del contributo straordinario si faccia sottraendovi la compensazione già pagata da questi soggetti come previsto dall'articolo 15-*bis* del DL 4/2022 sui loro eventuali extra-profitti, autorizzando il MEF a modulare la misura del contributo straordinario qualora tale sottrazione della compensazione già pagata dai produttori di energie rinnovabili riduca effettivamente la base imponibile del contributo stesso onde garantire il gettito previsto di 3.980 milioni.

# 1.4.2.12.6. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 303 (ant.) del 21/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
**303ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni, pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) si pone problematicamente sull'osservazione di cui al punto 2.9 del nuovo schema di parere.

Da un lato, infatti, l'innalzamento del limite di potenza degli impianti parte di comunità energetiche appare misura prematura, considerato il fatto che si tratta di istituto recente. Dall'altro, l'inclusione delle imprese di grandi dimensioni nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo della comunità potrebbe dar luogo a gravi squilibri, tali da vanificare la *ratio* stessa dell'istituto, volta a valorizzare la figura del cosiddetto *prosumer* di energia.

Conclude osservando che sarebbe assai più proficuo promuovere le comunità energetiche attraverso incentivi ad uno sviluppo orizzontale, con ampio coinvolgimento di cittadini ed enti locali.

Alle osservazioni del senatore Buccarella si associa la senatrice PAVANELLI (*M5S*), esprimendosi in senso fortemente critico sull'inclusione delle imprese di grandi dimensioni nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo delle comunità energetiche.

Con riferimento alle osservazioni formulate dai senatori Buccarella e Pavanelli, il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il punto 2.9 potrebbe essere modificato nel modo seguente:

aggiungere, dopo la parola "valorizzare", le parole "e promuovere"; sostituire le parole " In primo luogo, si propone di innalzare", con le seguenti: " In primo luogo, attraverso una campagna informativa e promozionale, a livello nazionale. In secondo luogo, si propone di valutare un progressivo innalzamento".

Relativamente, quindi, alla parte del punto relativa all'inclusione delle grandi imprese nell'ambito del controllo delle comunità energetiche, si dichiara disponibile ad operare una riformulazione, da un lato escludendo i produttori di energia e le grandi imprese non operanti sul territorio, dall'altro introducendo meccanismi di riequilibrio nella disciplina dei poteri di controllo.

Ad avviso della senatrice PAVANELLI (*M5S*) il periodo relativo all'inclusione delle grandi imprese nell'ambito del controllo delle comunità energetiche andrebbe semplicemente espunto. Ciò al fine di evitare possibili abusi e problemi di natura interpretativa.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel decreto-legge all'esame della Commissione gli interventi sono raggruppati per macro-settori. Tuttavia, questo - pur giusto - modo di procedere rischia di non considerare adeguatamente le problematiche di numerosi e importanti distretti produttivi, alcuni dei quali rischiano di trovarsi in una situazione estremamente difficile da un punto di vista economico sociale. Un esempio di ciò è dato dagli articoli di lusso prodotti nel distretto della regione Marche: si tratta, in particolare, di tante piccole aziende (che occupano, in totale, circa 36.000 dipendenti), per le quali la perdita del mercato russo, causata dall'introduzione delle sanzioni, non è fungibile in alcun modo.

Invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di inserire, all'interno dello schema di parere, una specifica osservazione sulla tutela dei distretti economici.

La presidente MORONESE rileva, incidentalmente, che quanto osservato dal senatore Pazzaglini potrebbe risultare non strettamente attinente ai profili di competenza della Commissione.

Con riferimento all'osservazione di cui al punto 3.1 del nuovo schema di parere, il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che essa potrebbe essere altresì integrata al fine di espungere dalla base imponibile quelle operazioni straordinarie che non coinvolgono il bilancio di esercizio.

Relativamente all'osservazione di cui al punto 2.9, invita quindi la Commissione a valutare attentamente l'impatto sugli oneri di sistema delle innovazioni proposte, ponendosi altresì problematicamente sull'ingresso di grandi gruppi imprenditoriali nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo delle comunità energetiche.

La senatrice PAPATHEU (*FIBP-UDC*) osserva, con riferimento all'osservazione di cui al punto 2.9, che, ad oggi, la legge non prevede un'espressa disciplina del controllo delle comunità energetiche.

Interviene ancora il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), ribadendo quanto da lui osservato in precedenza e rimarcando l'inopportunità di far entrare le grandi imprese nell'ambito dei poteri di controllo delle comunità energetiche.

Ad avviso del senatore FERRAZZI (*PD*), sarebbe opportuno espungere direttamente dall'osservazione di cui al punto 2.9 la parte relativa all'inclusione delle grandi imprese nel controllo delle comunità energetiche.

Si dichiara poi d'accordo con quanto rilevato dal senatore Arrigoni in ordine all'osservazione di cui al punto 3.1.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre un ulteriore schema di parere che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

La presidente MORONESE rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in titolo, al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti, prevede per 30 giorni (dal 22 marzo al 20 di aprile compreso) la riduzione delle aliquote di accisa nella misura di 25 centesimi per litro sulla benzina e sul gasolio, impiegando a copertura parziale degli oneri della stessa disposizione le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle vendite di benzina e gasolio nel periodo 1 ottobre 2021 - 28 febbraio 2022;

al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti l'articolo 18 prevede per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 3 prevede per le imprese con potenza disponibile uguale o superiore ai 16,5 kW, diverse da quelle energivore, un riconoscimento di un credito di imposta del 12% per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, nel caso in cui i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto ai costi sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 4 prevede per le imprese diverse da quelle gasivore, riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre solare 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 5 prevede l'innalzamento del credito di imposta dal 20% al 25% a beneficio delle imprese energivore (per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, e anche prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022) e l'innalzamento del credito di imposta dal 15% al 20% a beneficio delle imprese gasivore (per le spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022) come già riconosciuti con il decreto 17/2021 cosiddetto "Energia o Sostegni Quater". Il credito di imposta è utilizzabile in

compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 6 prevede per il periodo 1° aprile -31 dicembre 2022, l'estensione del valore ISEE, da 8.265 euro a 12.000 euro, per l'accesso al bonus sociale l'elettricità e gas da parte delle famiglie, innalzando la platea dei nuclei beneficiari da 4 a 5,2 milioni;

il decreto legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento attraverso il quale, a partire dal secondo semestre 2021, il Governo è intervenuto stanziando complessivamente quasi 20 miliardi per fronteggiare il caro energia (luce e gas) e il caro carburanti;

il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 308,07 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 128,317 euro/MWh, valore 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 €/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale. Nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 13 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 a gravare sulle bollette dell'energia elettrica vi è il "Corrispettivo mercato capacità" quale nuova componente che peserà annualmente per circa 1,5 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 2,2 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.6 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, "cosiddetto Bollette", la legge di bilancio 2022 e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, cosiddetto "decreto Energia o Sostegni Quater" hanno previsto,

rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021, il primo e il secondo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma escludendo l'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, mediante il teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico, con ciò determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore che si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022 sono applicate misure di abbattimento di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva fino al 22 aprile, termine appena esteso al 2 maggio 2022 con un ulteriore decreto MEF di concerto con il MITE firmato il 6 aprile scorso;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

considerato che:

l'articolo 37 del presente decreto legge prevede l'istituzione per l'anno 2022 di un contributo (tassa 10%) a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per contenere il caro bollette di imprese e famiglie, a carico delle imprese energetiche che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

la disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario con finalità di equità e giustizia, rischia però di introdurre effetti distorsivi sulle aziende del *downstream* petrolifero derivanti dagli indicatori utilizzati per determinare la base imponibile su cui è calcolato il contributo, in quanto il confronto per individuare gli extra-profitti viene effettuato rispetto ad un periodo (quarto trimestre 2020 - primo trimestre 2021) in cui erano in atto significative restrizioni della mobilità con conseguente forte contrazione delle vendite al consumo;

ulteriore effetto distorsivo relativo alla disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario si avrebbe nel caso in cui fossero inclusi nella base imponibile elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia;

esprime parere favorevole

A) a condizione che vengano adottate le misure necessarie per potenziare l'efficacia del sistema di controllo nazionale delle ARPA;
B) e con le seguenti osservazioni:

1) si invita, al fine di contrastare il caro carburanti e il caro energia, a valutare l'opportunità:

1.1) di prevedere un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche nel terzo trimestre 2022, per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi, ed imprese con particolare riferimento alle energivore e gasivore del settore manifatturiero;
1.2) di prevedere la proroga ulteriore della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio;
1.3) di prevedere opportune iniziative di *"electricity release"* che consentano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE;
1.4) di prevedere lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
1.5) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali;
1.6) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico;

2) si invita inoltre, per le medesime finalità di cui al punto 1, a valutare più in particolare l'opportunità:

2.1) di estendere il potere di indagine e di controllo affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto anche con il Corpo della Guardia di Finanza, non solo alla prevenzione di future anomalie e manovre difformi dalle regole del libero mercato, ma anche agli eventuali operati speculativi antecedenti, intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legge;
2.2) in merito all'articolo 3, di incrementare il valore del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica;
2.3) in merito all'articolo 4, di prevedere un superammortamento delle spese per acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo;
2.4) in merito all'articolo 6, di estendere la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, almeno per il primo semestre 2022, a 15.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate;
2.5) di introdurre specifiche misure di sostegno nei confronti dei comuni montani già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni o le scuole, che hanno rilevanti necessità di illuminazione e riscaldamento;
2.6) di prevedere specifiche misure per intervenire sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, aumentando il livello di esenzione per i settori della manifattura, in particolare i comparti energivori a rischio delocalizzazione;
2.7) di aumentare la produzione nazionale di gas naturale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di approvvigionamento del Paese;
2.8) in relazione agli articoli 3 e 4, di incentivare tramite aiuti alle imprese, ai comuni e ai cittadini non solo gli impianti di rinnovabili o di cogenerazione ma anche impianti a basse emissioni per il riscaldamento con caldaie a condensazione in classe energetica alta o pompe di calore per consumare meno gas;
2.9) di valorizzare le potenzialità delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica.

In primo luogo, si propone di innalzare da 1 MW a 3 MW il limite di potenza degli impianti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo che possono accedere agli incentivi diretti previsti dall'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 199 del 2021 attraverso tariffe specifiche.In secondo luogo si propone di includere anche le imprese di grandi dimensioni, oltre che alle piccole e medie imprese, nell'ambito soggettivo dei poteri di controllo della comunità, ad oggi limitati a PMI, persone fisiche, enti territoriali e autorità locali, includendo anche le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca, religiosi e del terzo settore;

2.10) in relazione all'articolo 6, di prevedere con urgenza l'attuazione di un piano nazionale per la riduzione di consumo di elettricità e di gas tramite informazioni chiare ai cittadini usando ogni mezzo di comunicazione (TV, radio, stampa e web), anche per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO2;

2.11) di istituire un'agevolazione per i consumatori per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica.

L'agevolazione, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità presenti anche nel PNRR, si rende ancor più necessaria nell'attuale momento storico, caratterizzato dall'aumento dei costi dell'energia e dalla necessità di trovare fonti energetiche alternative e adottare misure che limitino i consumi;

2.12) in relazione all'articolo 21, di prevedere che i gessi defecazione da fanghi siano tracciati e tracciabili, mediante controlli su lotti omogenei onde evitare disastri ambientali sul suolo e il sottosuolo;

3) si invita, in ordine alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, a valutare l'opportunità:

3.1) di intervenire sulla metodologia di calcolo del contributo solidaristico straordinario, introducendo una serie di correttivi per riportare ragionevolezza ed equità nell'individuazione dell'entità del contributo, anche prendendo a riferimento almeno un esercizio antecedente all' emergenza sanitaria da Covid-19, nonché ad ampliare la base dei soggetti a cui applicare il contributo straordinario, con particolare riguardo agli operatori che non hanno una stabile organizzazione nel territorio nazionale;

3.2) di prevedere che per i produttori di energia da fonti rinnovabili con impianti fotovoltaici e di fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica di potenza superiore a 20 Kw, il calcolo del contributo straordinario si faccia sottraendovi la compensazione già pagata da questi soggetti come previsto dall'articolo 15-*bis* del DL 4/2022 sui loro eventuali extra-profitti, autorizzando il MEF a modulare la misura del contributo straordinario qualora tale sottrazione della compensazione già pagata dai produttori di energie rinnovabili riduca effettivamente la base imponibile del contributo stesso onde garantire il gettito previsto di 3.980 milioni.

# 1.4.2.12.7. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 304 (pom.) del 26/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
**304ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La presidente MORONESE riepiloga brevemente i punti sui quali si è concentrata l'attenzione nel corso dell'esame.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) (argomentando sul punto 2.9 dello schema di parere illustrato nella scorsa seduta), il senatore FERRAZZI (*PD*) (argomentando sul punto 3.1 del medesimo schema) ed il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) (argomentando sul punto 2.2).

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), preso atto delle risultanze del dibattito, dà conto di un'ulteriore nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicato in allegato).

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore NASTRI (*FdI*) osserva che il decreto-legge in titolo manca in generale di una visione strategica.

Non vengono inoltre recepite misure sollecitate da tempo dalla sua parte politica, come la riduzione delle accise su benzina e gasolio, l'incremento del valore del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di componenti energetiche e misure per compensare le spese

di acquisto del gas naturale.

Preannuncia pertanto, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il relatore per l'eccellente lavoro di sintesi, pone l'accento sull'importanza del decreto legge in titolo, che stanzia ben 3,1 miliardi di euro per far fronte al caro-energia.

Auspica quindi che, in prossimi provvedimenti (peraltro già allo studio), si possano reperire le risorse necessarie per implementare altre misure, come la proroga della riduzione delle accise e l'introduzione dell'IVA agevolata sul gas usato per l'autotrazione e su quello impiegato negli impianti di teleriscaldamento.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'ulteriore nuovo schema di parere presentato dal relatore.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) pone l'accento sulla particolare valenza delle misure di copertura finanziaria predisposte dall'articolo 37 del decreto-legge. Infatti, al posto di scegliere la via (decisamente irresponsabile ed economicamente discutibile) di ricorrere a nuove emissioni di debito pubblico, la norma introduce un'opportuna misura perequativa prendendo di mira l'extra-reddito percepito da poche grandi società, che hanno beneficiato dei maggiori utili dovuti all'aumento dei prezzi energetici, per redistribuirlo in favore di famiglie e piccole imprese.

Preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Ad avviso della senatrice NUGNES (*Misto*) il provvedimento iscritto all'ordine del giorno non coglie pienamente l'opportunità di rivedere il Piano nazionale per l'energia ed il clima, ricorrendo ancora a vecchie e superate fonti di sostentamento energetico e recando una disciplina deregolamentata e scomposta sulle fonti di energia rinnovabile, peraltro trascurando anche tematiche di sicura importanza (come l'agro-voltaico, oggetto di numerosi appelli da parte dei Coltivatori diretti).

Per questi motivi preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

La senatrice LA MURA (*Misto*) si associa a quanto osservato dalla senatrice Nugnes.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente MORONESE, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'ulteriore nuovo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1571-B)** ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione la relatrice LA MURA (*Misto*), soffermandosi sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in seconda lettura.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 1 aggiorna i richiami normativi al decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legislativo n. 197 del 2021 (recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), il quale ha abrogato il precedente complesso normativo.

In secondo luogo, viene soppresso l'articolo 12 del testo precedentemente approvato dal

Senato, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, volte in particolare a prescrivere obblighi di etichettatura per i prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre al lavaggio. Infatti, alla luce di quanto evidenziato nel parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera, si è ravvisato il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa europea potesse pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2015/1535.

Conclude osservando che il termine del 31 marzo 2022, contenuto nell'articolo 6, risulta ad oggi superato.

Con riferimento all'ultima osservazione della relatrice, la presidente MORONESE osserva che l'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. In ragione di ciò, stante quanto prescritto dall'articolo 104 del Regolamento, un'eventuale modifica non sarebbe possibile. Ritiene che, al riguardo, la soluzione più lineare potrebbe essere quella di varare il testo, senza ulteriori modifiche sul punto, chiedendo contestualmente al Governo ad innovare, non appena possibile, la predetta disposizione attraverso opportuni interventi di natura legislativa. Si tratta comunque di una questione che potrà essere ulteriormente approfondita nel corso della discussione.

Propone quindi di fissare per giovedì 28 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene sull'ultima proposta formulata dalla Presidente.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in titolo,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto legge in titolo, al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti, prevede per 30 giorni (dal 22 marzo al 20 di aprile compreso) la riduzione delle aliquote di accisa nella misura di 25 centesimi per litro sulla benzina e sul gasolio, impiegando a copertura parziale degli oneri della stessa disposizione le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle vendite di benzina e gasolio nel periodo 1 ottobre 2021 - 28 febbraio 2022;

al fine del contenimento dei prezzi di gasolio e benzina legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti l'articolo 18 prevede per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 3 prevede per le imprese con potenza disponibile uguale o superiore

ai 16,5 kW, diverse da quelle energivore, un riconoscimento di un credito di imposta del 12% per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, nel caso in cui i costi sostenuti nel primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto ai costi sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 4 prevede per le imprese diverse da quelle gasivore, riconoscimento di un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre solare 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile, solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 5 prevede l'innalzamento del credito di imposta dal 20% al 25% a beneficio delle imprese energivore (per le spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, e anche prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022) e l'innalzamento del credito di imposta dal 15% al 20% a beneficio delle imprese gasivore (per le spese sostenute per l'acquisto di gas consumato nel secondo trimestre 2022) come già riconosciuti con il decreto 17/2021 cosiddetto "Energia o Sostegni Quater". Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione dalle imprese beneficiarie ed è anche cedibile (articolo 9), solo per intero, ad altri soggetti;

a fronte del caro energia, l'articolo 6 prevede per il periodo 1° aprile -31 dicembre 2022, l'estensione del valore ISEE, da 8.265 euro a 12.000 euro, per l'accesso al bonus sociale l'elettricità e gas da parte delle famiglie, innalzando la platea dei nuclei beneficiari da 4 a 5,2 milioni;

il decreto legge in titolo rappresenta il sesto provvedimento attraverso il quale, a partire dal secondo semestre 2021, il Governo è intervenuto stanziando complessivamente quasi 20 miliardi per fronteggiare il caro energia (luce e gas) e il caro carburanti;

il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire dai comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e anche fermare le produzioni. Il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 308,07 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti. Anche il prezzo del gas naturale di marzo 2022 è stato altissimo e pari a 128,317 euro/MWh, valore 6 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;

i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 €/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale. Nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e

supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 13 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, dal gennaio 2022 a gravare sulle bollette dell'energia elettrica vi è il "Corrispettivo mercato capacità" quale nuova componente che peserà annualmente per circa 1,5 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

il caro energia tocca anche il gas per autotrazione che però fino ad oggi non ha beneficiato di alcuna agevolazione. Eppure, in Italia su 40 milioni di auto in circolazione, circa 1,1 milioni sono a metano e, inoltre, nel nostro paese sono circolanti per l'autotrasporto circa 3.800 mezzi pesanti a GNL, attualmente unica alternativa sostenibile nella transizione ai mezzi a gasolio. Il prezzo di vendita al pubblico del metano per autotrazione risulta essere mediamente di 2,2 euro/Kg per il metano (CNG) e di 2.6 euro/Kg per il GNL, valori raddoppiati rispetto agli anni precedenti;

il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, "cosiddetto Bollette", la legge di bilancio 2022 e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, cosiddetto "decreto Energia o Sostegni Quater" hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021, il primo e il secondo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma escludendo l'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, mediante il teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico, con ciò determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore che si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica del 18 marzo 2022 sono applicate misure di abbattimento di 25 centesimi delle accise su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva fino al 22 aprile, termine appena esteso al 2 maggio 2022 con un ulteriore decreto MEF di concerto con il MITE firmato il 6 aprile scorso;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero.

considerato che:

l'articolo 37 del presente decreto legge prevede l'istituzione per l'anno 2022 di un contributo (tassa 10%) a titolo di prelievo solidaristico straordinario, per contenere il caro bollette di imprese e famiglie, a carico delle imprese energetiche che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

la disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario con finalità di equità e giustizia, rischia però di introdurre effetti distorsivi sulle aziende del *downstream* petrolifero derivanti dagli indicatori utilizzati per determinare la base imponibile su cui è calcolato il contributo, in quanto il confronto per individuare gli extra-profitti viene effettuato rispetto ad un periodo (quarto trimestre 2020 - primo trimestre 2021) in cui erano in atto significative restrizioni della mobilità con conseguente forte contrazione delle vendite al consumo;

ulteriore effetto distorsivo relativo alla disposizione che istituisce il contributo solidaristico straordinario si avrebbe nel caso in cui fossero inclusi nella base imponibile elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia;

esprime parere favorevole

A) a condizione che vengano adottate le misure necessarie per potenziare l'efficacia del sistema di controllo nazionale delle ARPA;
B) e con le seguenti osservazioni:

1) si invita, al fine di contrastare il caro carburanti e il caro energia, a valutare l'opportunità:

1.1) di prevedere un ulteriore stanziamento significativo di risorse per far fronte al drammatico livello dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche nel terzo trimestre 2022, per contenere le bollette di famiglie, Pubbliche Amministrazioni, impianti sportivi, ed imprese con particolare riferimento alle energivore e gasivore del settore manifatturiero, nonché tenendo conto anche delle specifiche difficoltà di determinati distretti produttivi;
1.2) di prevedere la proroga ulteriore della riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio;
1.3) di prevedere opportune iniziative di *"electricity release"* che consentano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE;
1.4) di prevedere lo spostamento strutturale, anche per ragioni di equità fiscale, di una parte degli oneri di sistema della bolletta elettrica nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci, mediante un riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
1.5) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche al gas per autotrazione, al pari dell'agevolazione introdotta al gas per usi civili e industriali;
1.6) di prevedere l'estensione dell'IVA agevolata del 5% anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia o di un Contratto di rendimento energetico.

2) si invita inoltre, per le medesime finalità di cui al punto 1, a valutare più in particolare l'opportunità:

2.1) di estendere il potere di indagine e di controllo affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di concerto anche con il Corpo della Guardia di Finanza, non solo alla prevenzione di future anomalie e manovre difformi dalle regole del libero mercato, ma anche agli eventuali operati speculativi antecedenti, intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legge;
2.2) in merito all'articolo 3, di incrementare il valore del contributo straordinario sotto forma di

credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica;

2.3) in merito all'articolo 4, di prevedere un superammortamento delle spese per acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo;

2.4) in merito all'articolo 6, di estendere la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, almeno per il primo semestre 2022, a 15.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate;

2.5) di introdurre specifiche misure di sostegno nei confronti dei comuni montani già costretti a rivedere i propri bilanci a seguito dell'aumento dei prezzi, per garantire apposite risorse per la gestione di numerosi edifici, compresi quelli dati ad uso gratuito alle associazioni o le scuole, che hanno rilevanti necessità di illuminazione e riscaldamento;

2.6) di prevedere specifiche misure per intervenire sulle componenti fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale, aumentando il livello di esenzione per i settori della manifattura, in particolare i comparti energivori a rischio delocalizzazione;

2.7) di aumentare la produzione nazionale di gas naturale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di approvvigionamento del Paese;

2.8) in relazione agli articoli 3 e 4, di incentivare tramite aiuti alle imprese, ai comuni e ai cittadini non solo gli impianti di rinnovabili o di cogenerazione ma anche impianti a basse emissioni per il riscaldamento con caldaie a condensazione in classe energetica alta o pompe di calore per consumare meno gas;

2.9) di valorizzare e promuovere le potenzialità delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica. A tal fine si propone, in primo luogo, di realizzare una campagna informativa e promozionale a livello nazionale. In secondo luogo si propone di innalzare progressivamente da 1 MW a 3 MW il limite di potenza degli impianti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo che possono accedere agli incentivi diretti previsti dall'articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 199 del 2021 attraverso tariffe specifiche;

2.10) in relazione all'articolo 6, di prevedere con urgenza l'attuazione di un piano nazionale per la riduzione di consumo di elettricità e di gas tramite informazioni chiare ai cittadini usando ogni mezzo di comunicazione (TV, radio, stampa e web), anche per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO2;

2.11) di istituire un'agevolazione per i consumatori per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza e dotati di etichetta energetica.

L'agevolazione, in linea con gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità presenti anche nel PNRR, si rende ancor più necessaria nell'attuale momento storico, caratterizzato dall'aumento dei costi dell'energia e dalla necessità di trovare fonti energetiche alternative e adottare misure che limitino i consumi;

2.12) in relazione all'articolo 21, di prevedere che i gessi defecazione da fanghi siano tracciati e tracciabili, mediante controlli su lotti omogenei onde evitare disastri ambientali sul suolo e il sottosuolo.

3) si invita, in ordine alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, a valutare l'opportunità:

3.1) di intervenire sulla metodologia di calcolo del contributo solidaristico straordinario, al fine di introdurre i correttivi e i miglioramenti necessari per garantire ragionevolezza ed equità nell'individuazione dell'entità del contributo, in particolare prendendo a riferimento almeno un esercizio antecedente all'emergenza sanitaria da Covid-19, riconsiderando l'inclusione nella base imponibile di elementi che derivano dalla cessione di cespiti o di azioni o quote, che sono frutto di operazioni straordinarie che nulla hanno a che fare con l'incremento dei prezzi del settore dell'energia, nonché ampliando la base dei soggetti a cui applicare il contributo straordinario, con particolare

riguardo agli operatori che non hanno una stabile organizzazione nel territorio nazionale;

3.2) di prevedere che per i produttori di energia da fonti rinnovabili con impianti fotovoltaici e di fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica di potenza superiore a 20 Kw, il calcolo del contributo straordinario si faccia sottraendovi la compensazione già pagata da questi soggetti come previsto dall'articolo 15-*bis* del DL 4/2022 sui loro eventuali extra-profitti, autorizzando il MEF a modulare la misura del contributo straordinario qualora tale sottrazione della compensazione già pagata dai produttori di energie rinnovabili riduca effettivamente la base imponibile del contributo stesso onde garantire il gettito previsto di 3.980 milioni;

# 1.4.2.13. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

# 1.4.2.13.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 295 (ant.) del 31/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
GIOVEDÌ 31 MARZO 2022
**295ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 360*

In riferimento all'atto del Governo n. 360, in materia di scambio di informazioni dei casellari giudiziari tra gli Stati membri, la senatrice RICCIARDI (*M5S*) prende atto che la 2a Commissione ha già concluso l'esame, con l'approvazione di un parere per il Governo, lo scorso martedì 29 marzo.

Ritiene comunque opportuno esporre i contenuti della sua proposta di osservazioni favorevoli sul provvedimento, ricordando che esso reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Ricorda, inoltre, che il principio del divieto di utilizzo dei dati personali per fini diversi dal procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per fini e limiti diversi da quelli indicati nella richiesta è stabilito all'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, e dall'articolo 28 del testo unico del casellario giudiziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In via generale, alla materia si applica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei dati personali al di fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, si applica il regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla *privacy*.

Precisa, quindi, che lo scambio delle informazioni iscritte nel casellario giudiziario europeo riguarda le informazioni stabilite all'articolo 5-*ter* del testo unico del casellario giudiziario (DPR n. 313 del 2002), come introdotto dal decreto legislativo n. 74 del 2016, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, inerenti ai dati sull'identità del condannato, sul reato e sulla pena inflitta, tra cui non vi rientrano elementi di contenuto relativi al reato e quindi neanche dati sensibili relativi alle persone coinvolte.

La Relatrice ritiene che lo schema di decreto provvede alle necessarie modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché a

incorporare e abrogare il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75, di attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI, abrogata e sostituita dalla direttiva in recepimento, e sottolinea, infine, l'urgenza di dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/884, poiché il termine di recepimento è fissato dalla stessa direttiva al 28 giugno 2022.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2469)** ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, dà conto degli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la legge annuale sulla concorrenza per il 2021.

Presenta, quindi, uno schema di parere, in cui si propone di esprimere un parere contrario su quegli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 6, sulla delega in materia di servizi pubblici locali, e l'articolo 7, sulla delega in materia di trasporto pubblico locale, entrambi necessari per adempiere agli impegni assunti con il PNRR (M1C2-6), e sull'emendamento di modifica della norma di delega per il recepimento della direttiva 2019/1151, che tuttavia è stata già recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Propone inoltre di esprimere, per una serie di emendamenti e subemendamenti, un parere non ostativo ma condizionato a una modifica volta a ricondurli in linea con i principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative.

Per altri emendamenti e subemendamenti propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che si pongono in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 (*Promoimpresa*), in materia di concessioni demaniali, perimetrando l'operatività della disciplina ai casi di scarsità del bene e di rilevanza economica transfrontaliera.

Su due emendamenti in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria propone di ricordare che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all'articolo cui erano riferiti.

Infine, su tre emendamenti, che richiedono di coordinare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (*Digital Markets Act* - DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, propone di ricordare che su tale proposta, il 24 marzo 2022, si è raggiunto l'accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio.

Infine, ritiene che sui restanti emendamenti e subemendamenti si possa esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore STEFANO (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la

conversione in legge del decreto-legge n. 21, del 21 marzo 2022, sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento, complessivamente si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 titoli, in materia di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l'acquisto dell'elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (*golden power*) e della cybersirurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina.

Nel dettaglio, il titolo I del disegno di legge in esame: prevede la riduzione, a decorrere dal 22 marzo e fino al 21 aprile 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante; stabilisce la possibilità che le aziende private assegnino ai propri dipendenti buoni benzina; e dispone la sospensione di alcune agevolazioni relative alle accise sui carburanti e del meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008).

Il titolo II prevede: un contributo straordinario a favore di determinate categorie d'imprese, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022; un incremento del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale; e l'estensione della platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per elettricità e gas, innalzando a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie a tale misura.

Il titolo III prevede: che le imprese che forniscono energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possano concedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero di rate mensili non superiore a ventiquattro; che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, possano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022; misure di sostegno al credito, mediante garanzie SACE, per le imprese ad alto consumo energetico che possono avere un ruolo strategico nello sviluppo dell'attività produttiva, e finanziamento dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo di ILVA.

Il titolo III prevede altresì: l'introduzione di una serie di misure di sostegno alle aziende e ai datori di lavoro in materia di fruizione di integrazioni salariali; la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori provenienti da imprese in crisi; una serie di misure in sostegno del settore agricolo, della pesca, del turismo e dell'autotrasporto, per contrastare gli effetti economici, commerciali ed energetici negativi derivanti della crisi Ucraina; e disposizioni finalizzate a protrarre lo sforzo di contenimento dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione già verificatosi nel 2021.

Il titolo IV reca una serie di modifiche alla disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo (*golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, prevedendo: la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, in particolare in relazione alla portata generale del potere di veto, e della disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali; le modalità di individuazione delle misure di semplificazione delle modalità di notifica; alcune misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali; e la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e *cloud.*

Il citato titolo IV reca altresì alcune misure volte a provvedere al rafforzamento della disciplina cyber relative alla diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.

Il titolo V reca una serie di misure volte a: definire ulteriori forme di accoglienza diffusa e sostegno all'assistenza, per le esigenze derivanti dalla crisi ucraina; implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e garantire la funzionalità dell'apparato

organizzativo della pubblica amministrazione di fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione.

In ultimo, il titolo VI dispone la proroga dei cosiddetti contratti Covid per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022 e non oltre il 25 giugno 2022; prevede un incremento del Fondo per l'emergenza Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022; e introduce un contributo straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, che hanno beneficiato di extra profitti per via dell'aumento dei prezzi nel settore.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) lamenta la presenza di disposizioni del tutto estranee all'oggetto del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**

La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza:

parere contrario sugli emendamenti:
- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, in quanto volti a sopprimere l'articolo 6, sulla delega in materia di servizi pubblici locali, in contrasto con l'impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);
- 7.1, in quanto volto a sopprimere l'articolo 7, sulla delega in materia di trasporto pubblico locale, in contrasto con l'impegno assunto con il PNRR (M1C2-6);
- 27.0.20, in quanto incide sulla delega per il recepimento della direttiva 2019/1151 (modificando in tal senso l'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020), che è stata già recepita con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183;

parere non ostativo con condizioni:
- sugli emendamenti 4.21, 5.4, 5.5, 5.27, 5.34, 5.40, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.4, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;
- sui subemendamenti 2.0.1000/6, 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/12, 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/51, 2.0.1000/55, 2.0.1000/56, 2.0.1000/146, 2.0.1000/169, 2.0.1000/225, 2.0.1000/229, 2.0.1000/230, 2.0.1000/231, 2.0.1000/242, 2.0.1000/245, 2.0.1000/246, 2.0.1000/247, 2.0.1000/248, 2.0.1000/249, 2.0.1000/250, 2.0.1000/251, 2.0.1000/252, 2.0.1000/253, 2.0.1000/257, condizionatamente alla loro riconduzione ai principi europei di assegnazione delle concessioni tramite procedure comparative;

parere non ostativo con osservazioni:

- sugli emendamenti 2.6 e 2.0.3, nonché sui subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/7 (testo 2), 2.0.1000/10, 2.0.1000/11, 2.0.1000/13, 2.0.1000/43, 2.0.1000/57, 2.0.1000/58, 2.0.1000/65, 2.0.1000/68, 2.0.1000/69, 2.0.1000/71, 2.0.1000/72, 2.0.1000/75, 2.0.1000/76, 2.0.1000/89, 2.0.1000/90, 2.0.1000/91, 2.0.1000/238, 2.0.1000/254, 2.0.1000/255, 2.0.1000/256, che perimetrano l'operatività dell'emendamento del Governo 2.0.1000 ai casi di scarsità del bene pubblico e di rilevanza economica transfrontaliera, in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 (*Promoimpresa*);
- sugli emendamenti 18.0.11, 18.0.12, in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, ricordando che gli stessi sono stati già respinti in sede di esame del disegno di legge europea 2019-2020, in quanto non funzionali alla soluzione della procedura di infrazione relativa all'articolo cui erano riferiti;
- sugli emendamenti 29.19, 29.20 e 29.21, che richiedono di coordinare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo con la proposta di regolamento europeo sui mercati digitali (*Digital Markets Act* - DMA), che provvede a disciplinare le attività consentite da parte delle grandi piattaforme digitali, e su cui il 24 marzo 2022 si è raggiunto l'accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio;

parere non ostativo sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 e 32, sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 18, 27 e 29, nonché sui restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1000.

# 1.4.2.13.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
**296ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*
**(2481)** ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, sono ammissibili gli emendamenti che rientrano nell'oggetto proprio della legge di delegazione europea, così come definito dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Il Presidente dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 11.3, 19.5, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.10 e 20.0.12.

Comunica, quindi, che la senatrice Cattaneo ha presentato la riformulazione G/2481/2/14 (testo 2) dell'ordine del giorno a sua firma, pubblicata in allegato al resoconto, e che sono pervenute le relazioni di tutte le Commissioni permanenti, nonché i pareri sugli emendamenti della 1a Commissione e, su alcuni emendamenti, della 5a Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*
**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( n. COM(2022) 50 definitivo )**
**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento**

**(UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( n. COM(2022) 55 definitivo )**
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame congiunto delle proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE. Inoltre, le proposte prevedono alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.

La proroga del sistema dei certificati e il loro aggiornamento si rendono necessari in considerazione degli sviluppi epidemici e di monitoraggio e gestione della diffusione del virus. In tal senso, una volta raggiunto il picco dei casi di Omicron, un'alta percentuale della popolazione dovrebbe godere, almeno per un certo lasso di tempo, della protezione dal coronavirus grazie alla vaccinazione o a una precedente infezione. Non è tuttavia possibile prevedere l'impatto di un eventuale aumento delle infezioni nel secondo semestre del 2022, così come non si può escludere la possibilità di un peggioramento della situazione pandemica a causa della comparsa di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destino preoccupazione.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2021/953 ha posto una normativa transitoria - valida, secondo la versione attualmente vigente, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - recante un quadro unitario, a livello di Unione europea, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al Covid-19 (certificato Covid digitale dell'UE). Il connesso regolamento (UE) 2021/954 estende l'applicazione del quadro suddetto con riferimento alle ipotesi di circolazione, ai sensi della disciplina relativa allo "spazio Schengen", in uno Stato membro dell'Unione europea - oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, in quanto Stati aderenti allo "spazio Schengen" - di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti in altri Stati membri dell'Unione europea (ovvero negli altri 4 Stati summenzionati).

I certificati rilasciati in base alla disciplina europea in oggetto hanno validità per tutti gli Stati membri. Tuttavia, essi sono vincolanti ai soli fini degli spostamenti tra diversi Stati, mentre la definizione dei possibili effetti giuridici della suddetta validità è, in linea di massima, rimessa alla normativa del singolo Stato. A quest'ultimo compete altresì, di conseguenza e nei medesimi termini, la definizione dei possibili effetti giuridici del possesso di certificati omologhi emessi da Stati terzi e riconosciuti come equivalenti (anche sotto il profilo dell'interoperabilità) in base ad atti di esecuzione della Commissione europea.

Riguardo alle fattispecie oggetto di certificazione, la disciplina quadro in esame contempla tre categorie: il certificato di vaccinazione contro il Covid-19, il certificato di un test relativo alla malattia suddetta (certificato indicante il risultato negativo, la data e l'orario di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2).Il certificato è rilasciato dallo Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità del soggetto.

Riguardo alla durata della validità dei certificati, i certificati generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi") è pari a 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati relativi alla dose di richiamo non sussiste alcun termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale della disciplina europea in oggetto). La durata della validità dei certificati generati in base a guarigione è, invece, pari a 180 giorni (6 mesi) dalla data del primo risultato positivo del test.

Il regolamento (UE) 2021/953 precisa che il certificato non è una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (che prevedano, per esempio, la quarantena o l'esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di soggetti in possesso di uno dei certificati in esame, si prevede che lo Stato membro informi di tali misure la Commissione europea e gli altri Stati membri almeno 48 ore, se possibile, prima dell'entrata in vigore delle medesime e che, come regola generale, esso renda pubblicamente disponibili le informazioni sulle stesse misure almeno 24 ore prima della suddetta entrata in vigore.

In merito ai prodotti vaccinali, le norme europee prevedono che gli Stati debbano accettare i certificati di vaccinazione rilasciati dagli altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Viene invece rimessa ad ogni Stato la scelta sull'eventuale accettazione dei certificati - rilasciati dagli altri Stati membri - relativi a vaccinazioni effettuate con altri prodotti, rientranti tra quelli somministrati legittimamente (in base alle norme europee) in uno Stato membro oppure tra quelliinseriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'elenco per l'uso di emergenza.

La proposta COM(2022) 50 in esame, anzitutto, proroga di 12 mesi del periodo di applicazione del quadro europeo sul certificato Covid dell'UE. Pertanto la nuova durata di applicazione della normativa è dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023.

La proposta prevede, inoltre, alcune modifiche di aggiornamento al regolamento (UE) 2021/953, con cui si ampliano i test SARS-CoV-2, per includervi, accanto ai test antigenici rapidi, anche i saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio, basati sull'individuazione di proteine virali (antigeni). In particolare viene modificata la definizione di test antigenico rapido e si rimanda a una specifica lista di test antigenici, definita dal Comitato per la sicurezza sanitaria HSC (*Health Security Committee*), ai fini del rilascio dei certificati di test.

Si prevede un chiarimento esplicito riguardante l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la somministrazione, per garantire che tali certificati riportino esattamente il numero complessivo delle dosi realmente somministrate.

Si chiarisce, inoltre, la possibilità di rilasciare un certificato Covid digitale dell'UE anche a coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19 e la possibilità, per altri Stati membri, di accettare tali certificati al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione.

La proposta COM(2022) 55 si limita a stabilire la medesima proroga di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, prevista dalla proposta COM(2022) 54, per quanto riguarda la normativa europea sul certificato Covid dell'UE applicabile ai cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica delle due proposte è individuata nell'articolo 21, paragrafo 2, e nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria, per adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, e per stabilire le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato da entrambe le proposte, in quanto l'obiettivo della proroga del quadro normativo che ha istituito i certificati Covid digitali dell'UE, interoperabili tra gli Stati membri e relativi alle condizioni del titolare in termini di vaccinazione, Covid test e guarigione dalla malattia, può essere raggiunto solo mediante un intervento a livello di Unione, in quanto l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché le proposte si limitano a prorogare di 12 mesi il quadro normativo vigente, fino al 30 giugno 2022, nonché a prevedere alcuni aggiornamenti normativi volti a migliorare le condizioni per l'esercizio del diritto di libera circolazione, dei soggetti residenti nei Paesi UE, all'interno degli stessi.

Le proposte sono attualmente all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Sulle proposte sono, inoltre, pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritengono le proposte conformi all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le proposte sono, inoltre, ritenute di particolare urgenza, per avere la base giuridica necessaria per poter poi mettere in atto quanto previsto, per tempo, in vista del periodo di estensione che inizia il 1° luglio 2022.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Ricorda che il provvedimento reca misure di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l'acquisto dell'elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (*golden power*) e della cybersirurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina.

Per quanto riguarda il contesto delle misure adottate dall'Unione europea per far fronte alle conseguenze economiche della crisi ucraina, ricorda la comunicazione della Commissione europea, del 13 ottobre 2021, sul contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia, che include una serie di strumenti (il *toolbox*) che gli Stati membri possono utilizzare, tra cui misure di sostegno d'emergenza al reddito per le famiglie, specifici aiuti di Stato alle imprese e sgravi fiscali mirati.

Ricorda, inoltre, la comunicazione della Commissione europea, dell'8 marzo 2022, "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108), recante un nuovo piano per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno e a ridurre di due terzi la domanda dell'UE di gas russo entro la fine dell'anno.

Più di recente, il 23 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno", accompagnata, il medesimo giorno, con l'adozione della proposta di regolamento COM(2022) 135, sullo stoccaggio del gas e sulla sicurezza dell'approvvigionamento, e del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (2022/C 131 I/01).

Sempre sulle conseguenze economiche della crisi ucraina, ricorda le Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, in cui i *leader* hanno invitato la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio il pacchetto di misure in materia di prezzi dell'energia e il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, per fornire aiuto ai cittadini e alle imprese.

Infine, sul fronte delle misure umanitarie di accoglienza dei profughi ucraini, ricorda l'adozione, il 4 marzo 2022, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE (direttiva sulla protezione temporanea) e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2481

**G/2481/2/14 (testo 2)**

Cattaneo, Bonino, Binetti, Di Marzio, Rizzotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

# 1.4.2.13.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 297 (pom.) del 06/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
**297ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, ribadisce i contenuti dello schema di parere non ostativo presentato nella seduta precedente.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto di astensione ritenendo che i problemi strutturali del rincaro dei prezzi energetici e dei rischi sull'approvvigionamento del gas avrebbero richiesto rimedi altrettanto strutturali e non misure del tutto temporanee come quella dello sgravio delle accise sui carburanti per un solo mese o della possibilità per le imprese di rateizzare i costi energetici di maggio e giugno. Inoltre, sull'emergenza relativa all'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, si aspettava misure di potenziamento efficaci, mentre si prevede solo un minimo rafforzamento del personale dei Vigili del fuoco.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di decreto, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ( n. COM(2021) 570 definitivo )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame prevede l'introduzione di tre nuove risorse proprie dell'Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell'UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso e al pagamento dei relativi interessi, nell'arco di 30 anni, del debito comune emesso dall'UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (*grants*) di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima, istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.
Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.
La prima nuova risorsa propria dell'UE consiste nel 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione, nell'ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551.
La seconda prevede il versamento al bilancio dell'UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.
La terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell'UE il 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo l'accordo OCSE/G20 sulla ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione ("primo pilastro").
La proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica, da parte degli Stati membri, della conclusione delle procedure di ratifica, e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti e, per la restante parte, a decorrere dall'entrata in vigore delle due proposte citate.
Sulla proposta, il cui termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2, è scaduto lo scorso 7 marzo, non è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.
La proposta è stata esaminata da 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno ad oggi sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ha adottato un parere motivato (contrario), esprimendo la sua contrarietà di principio al trasferimento del potere fiscale nazionale al livello dell'UE e la sua posizione critica sull'istituzione di nuove risorse proprie, ritenendo invece che l'obiettivo di coprire le spese del rimborso del debito contratto dall'UE per finanziare i sussidi previsti da *Next Generation EU* possa essere raggiunto mediante una redistribuzione dei fondi esistenti all'interno del bilancio dell'Unione.
Non condividendo la posizione del Parlamento svedese, il Relatore ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.
Si rammarica, tuttavia, del fatto che non sia pervenuta la relazione del Governo su un atto di grande rilevanza sulla presente esigenza finanziaria legata al *Next Generation EU*, ma soprattutto sui possibili sviluppi futuri delle politiche dell'Unione europea e delle connesse esigenze di finanziamento.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Candiani e chiede alla Presidenza di sollecitare il Governo a trasmettere la relazione prevista dalla legge n. 234 del 2012.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce della richiesta presso il Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.30.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2564

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
considerato che il provvedimento reca misure di contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, di sostegno alle imprese per l'acquisto dell'elettricità e del gas naturale, di sostegno alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi energetici, di rafforzamento della sicurezza nazionale (*golden power*) e della cybersicurezza, e di potenziamento della capacità di accoglienza in seguito alla crisi ucraina;
ricordata la comunicazione della Commissione europea, del 13 ottobre 2021, sul contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia, che include una serie di strumenti (il *toolbox*) che gli Stati membri possono utilizzare, tra cui misure di sostegno d'emergenza al reddito per le famiglie, specifici aiuti di Stato alle imprese e sgravi fiscali mirati;
considerata la comunicazione della Commissione europea, dell'8 marzo 2022, "*REPowerEU*: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" (COM(2022) 108), recante un nuovo piano per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia, a ricostituire le scorte di gas per il prossimo inverno e a ridurre di due terzi la domanda dell'UE di gas russo entro la fine dell'anno;
considerata la comunicazione della Commissione europea, del 23 marzo 2022, "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno";
considerata la proposta di regolamento COM(2022) 135, del 23 marzo 2022, sullo stoccaggio del gas e sulla sicurezza dell'approvvigionamento;
considerata la comunicazione della Commissione europea, del 23 marzo 2022, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (2022/C 131 I/01);
considerate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, in cui i *leader* hanno invitato la Commissione e gli Stati membri a utilizzare al meglio il pacchetto di misure in materia di prezzi dell'energia e il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, per fornire aiuto ai cittadini e alle imprese;
considerata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE (direttiva sulla protezione temporanea) e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# 1.5. Trattazione in Assemblea

# 1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2564
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
**approvato con il nuovo titolo**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"
**Titolo breve:** *d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina*

Trattazione in Assemblea

**Sedute dell'Aula**

| Seduta | Attività (esito) |
|---|---|
| N. 430<br>10 maggio 2022 | **Discussione generale**<br>Autorizzata la relazione orale.<br>Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.<br>Conclusa la discussione generale. |
| N. 431<br>11 maggio 2022 | **Trattazione articoli**<br>*(repliche dei relatori)*. |
| N. 432<br>12 maggio 2022 | **Trattazione articoli**<br>Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione<br>**Voto finale**<br>Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)<br>Votazione per appello nominale.<br>Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione: **accordata** : favorevoli 178, contrari 31, astenuti 1, votanti 210, presenti 211 |

# 1.5.2. Resoconti stenografici

# 1.5.2.1. Seduta n. 430 del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVIII LEGISLATURA ------**

**430a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

_____

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

_____

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,38)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 maggio.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Comunico che in data 5 maggio 2022 è stato trasmesso dalla Camera deputati il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza » (2604).

**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 maggio.
Nella seduta di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale del decreto-legge

sugli effetti economici della crisi ucraina. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Nel pomeriggio di domani, una volta pervenuto l'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge, la Presidenza procederà alla valutazione di ammissibilità e alla trasmissione del testo alla 5ª Commissione permanente.

Nella mattina di giovedì 12 maggio l'Assemblea passerà alle dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede altresì, a partire dalle ore 9,30, la discussione, dalla sede redigente, dei seguenti disegni di legge: dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma; celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; legge salvamare, già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati.

Su richiesta di alcuni Gruppi, i lavori parlamentari di Assemblea e Commissioni di domani saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 14.

Martedì 17 maggio, alle ore 16,30, saranno discussi il decreto-legge sulla cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati, e la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sui percorsi di trattamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere.

La Conferenza dei Capigruppo si riunirà nella stessa giornata di martedì 17, alle ore 15,30, per definire l'ulteriore programma dei lavori.

Giovedì 19 maggio, alle ore 15, è previsto il *Premier question time*.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea**

**Discussione e reiezione di proposta di modifica**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 17 maggio:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 10 | maggio | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 2564 - Decreto-legge n. 21, Effetti economici crisi ucraina *(scade il 20 maggio)* - Disegno di legge n. 2416 - Dichiarazione monumento nazionale Teatro Regio di Parma *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 2317 - Celebrazioni per il centesimo |
| Mercoledì | 11 | " | h. 9,30-20 | |
| Giovedì | 12 | " | h. 9,30 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | anniversario della morte di Giacomo Matteotti *(dalla sede redigente)*<br>- Disegno di legge n. 1571-B - legge SalvaMare *(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* |
| Martedì | 17 | maggio | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 2604 - Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 23 maggio)*<br>- *Doc.* XXII-*bis*, n. 8 - Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sui percorsi di trattamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere |

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2604 (Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 12 maggio.

Giovedì 19 maggio, alle ore 15, sono previste le interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2564**

**(Decreto-legge n. 21, Effetti economici crisi ucraina)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | |
|---|---|
| Relatori | 40' |
| Governo | 40' |
| Votazioni | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui | |
| M5S | 51' |
| L-SP-PSd'Az | 46' |
| FIBP-UDC | 41' |
| PD | 35' |
| Misto | 34'+5' |
| FdI | 27'+5' |
| IV-PSI | 24' |
| C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V. | 22' |
| Aut (SVP-PATT, UV) | 20' |
| Dissenzienti | da stabilire |

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2604**

**(Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | |
|---|---|
| Relatori | 20' |
| Governo | 20' |
| Votazioni | 20' |
| Gruppi 4 ore, di cui | |
| M5S | 41' |
| L-SP-PSd'Az | 37' |
| FIBP-UDC | 33' |
| PD | 28' |
| Misto | 27'+5' |
| FdI | 21'+5' |
| IV-PSI | 19' |
| C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V. | 18' |
| Aut (SVP-PATT, UV) | 16' |
| Dissenzienti | da stabilire |

CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, prendo la parola per chiedere una modifica del calendario, perché credo che in un momento come quello che stiamo vivendo l'argomento più importante per tutti noi e per il Paese sia quello relativo alla crisi ucraina e militare e alle determinazioni che dobbiamo assumere in merito all'invio o meno di ulteriori armamenti.

Pertanto, signor Presidente, le chiederei di calendarizzare con urgenza questa settimana -

possibilmente già domani - l'intervento in Aula del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri attraverso lo strumento delle comunicazioni, così da consentire all'Assemblea di dare indicazioni al Governo attraverso la votazione delle proposte di risoluzione.

Come ulteriore modifica al calendario, chiedo che l'informativa del presidente Draghi prevista per la prossima settimana venga trasformata in comunicazioni, così da consentire all'Assemblea di esprimersi con il voto.

Ricapitolando, chiedo due modifiche al calendario: la calendarizzazione questa settimana dello svolgimento di comunicazioni del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa e la trasformazione dell'informativa del presidente Draghi in comunicazioni.

Mi pare evidente che si debba anticipare già a domani (o comunque con urgenza) le comunicazioni dei Ministri competenti e - poi - consentire al Senato, in tutte e due le occasioni, di dare indicazioni precise al Governo in relazione all'invio o meno di ulteriori armi all'Ucraina.

Chiedo quindi che venga messa ai voti questa richiesta di modifica del calendario. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signora Presidente, noi già la settimana scorsa, in realtà, abbiamo sollecitato il presidente Draghi a venire in Aula alla Camera per condividere la linea politica del nostro Governo in questo momento così delicato. Dobbiamo però tener conto del fatto che la proposta del senatore Crucioli è irrealizzabile, visto che il presidente Draghi in questo momento si trova negli Stati Uniti; quindi chiedere che venga domani in Aula è improponibile. *(Commenti)*. Per noi è importante che venga il presidente Draghi e non i Ministri; quindi ci asterremo su questa proposta di modifica del calendario. Chiediamo però e sollecitiamo di nuovo la presenza in Aula del presidente Draghi al più presto per le comunicazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Castellone. Peraltro ciò è stato oggetto di discussione in Conferenza dei Capigruppo e - come tutti i colleghi hanno potuto apprendere - comunque è già previsto un *Premier time* la settimana prossima. Abbiamo già discusso sulle eventuali modalità ed è prevista un'altra Conferenza dei Capigruppo all'inizio della prossima settimana (giusto per dare contezza piena).

Procediamo con la votazione della proposta di modifica del calendario.

RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Vorrei motivare brevemente il nostro voto di astensione rispetto al calendario che ci apprestiamo a votare. Ricordo che la settimana scorsa Fratelli d'Italia, nel corso dell'audizione congiunta presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, alla presenza del ministro Guerini, aveva già chiesto un'informativa del presidente Draghi. Lo abbiamo fatto perché il mandato pieno che Parlamento ha dato - mi riferisco ai decreti-legge Ucraina uno e due - prevedeva anche un aggiornamento continuo e costante al Parlamento. Quindi, in virtù di questo, eravamo stati tra i primi a chiedere un'informativa. Successivamente il Presidente - come è stato ricordato dai colleghi - ha indicato la data del 19 per un *question time* e nel frattempo si stanno svolgendo incontri importanti che riguardano il viaggio del presidente Draghi e il suo incontro con il presidente Biden.

Vorrei pertanto motivare la nostra astensione sulla richiesta di modifica del calendario avanzata dal collega Crucioli, che sta per essere posta ai voti. Tale richiesta di audizione dei Ministri in qualche modo è compresa e superata dal *question time* già calendarizzato; quindi ne faccio una questione di metodo e non di merito, evidentemente. Però voglio anche dire che noi ci auguriamo che venga accolto quanto Fratelli d'Italia ha appena proposto nella Conferenza dei Capigruppo, cioè che si possa trasformare il *question time* già calendarizzato in un'informativa, perché questo ci consentirebbe di avere tempi più lunghi di confronto su un tema che sicuramente rappresenta l'emergenza tra le emergenze. Rispetto a questo noi ci asteniamo, in virtù anche di quanto richiesto in Conferenza dei Capigruppo, e attendiamo evidentemente un riscontro delle disponibilità del *premier* Draghi.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Rauti. Il suo intervento dà ulteriore conto di quanto avevo riportato all'Aula circa il merito della discussione in Conferenza dei Capigruppo.

FATTORI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FATTORI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto a favore della proposta di far venire a riferire i Ministri, che mi sembra abbiamo una responsabilità notevole e possono benissimo farlo anche se il *premier* Draghi è negli Stati Uniti.
Mi associo inoltre alla richiesta di un'informativa, perché sappiamo tutti che il *question time* non prevede il voto di proposte di risoluzioni e soprattutto perché spesso purtroppo non viene data voce alle opposizioni (soprattutto al Gruppo Misto). Pertanto non solo chiedo che si tenga una informativa, ma se questo voto fosse negativo, chiedo che si dia la possibilità a tutti di fare delle domande, altrimenti nei *question time* succede sempre che le opposizioni, soprattutto nel Gruppo Misto, non hanno parola. Annuncio pertanto che intendo comunque fare una domanda al presidente Draghi, in virtù del fatto che i senatori all'opposizione siamo solo una ventina; nel caso in cui non ci fosse concessa l'informativa, vorrei quindi che fosse data una corsia privilegiata alle opposizioni per porre quesiti al presidente Draghi. Diversamente trasformeremo il *question time* in un teatrino dove le maggioranze chiedono al Presidente cosa sta facendo, egli risponde e loro si complimentano. Credo invece che le opposizioni in questo frangente debbano avere maggior spazio di quello che purtroppo in questo caso hanno.
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, interpretiamo il suo intervento come dichiarazione di voto a favore della proposta del senatore Crucioli; invece le altre considerazioni saranno oggetto di valutazione la prossima Conferenza dei Capigruppo, come è già stato preannunciato.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Crucioli.
**Non è approvata.**
Resta inteso che alcune delle questioni poste saranno oggetto della prossima Conferenza dei Capigruppo di martedì prossimo.
CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
**Non è approvata**.
CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, non sono apparsi i numeri nel tabellone.
PRESIDENTE. Ricordo che il voto di controprova è senza registrazione.
**Discussione del disegno di legge:**
**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*** *(Relazione orale)* **(ore 16,54)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2564.
I relatori, senatori Fenu e Tiraboschi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fenu.
FENU, *relatore*. Signor Presidente, il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Ringrazio la collega relatrice, senatrice Tiraboschi, per il lavoro svolto - devo dire, con competenza - i Presidenti, il rappresentante del Governo, la sottosegretaria Guerra, e tutti i componenti delle Commissioni riunite per il lungo lavoro svolto per migliorare del testo, cercando di dare una risposta alle problematiche emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni.
Permettetemi di precisare che molti temi e diverse proposte emendative non hanno trovato spazio in questo provvedimento perché saranno oggetto dei decreti-legge di prossima emanazione da parte del Governo, in particolare del cosiddetto decreto-legge aiuti. Un tema tra tutti, ad esempio, è la proroga della scadenza prevista per l'utilizzo del superbonus 110 per cento per le abitazioni unifamiliari. Un'altra misura che spero possa essere presente nel testo del decreto-legge aiuti è la maggiore agevolazione alla cedibilità dei crediti fiscali da parte delle banche anche ai clienti, anche prima del

terzo passaggio.

Andando nel dettaglio del contenuto del provvedimento, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, mentre il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accise sui carburanti per il medesimo periodo disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi. Il comma 7 - per prevenire il rischio di manovre speculative - prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel corso dell'esame parlamentare le misure all'articolo 1 sono state prorogate all'8 luglio con un emendamento del Governo che ha recepito il contenuto del decreto-legge 2 maggio 2022 n. 38 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

L'articolo 2 stabilisce che i datori di lavoro privati possono assegnare a titolo gratuito ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt - diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica - di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas che sono state già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, il cosiddetto decreto-legge energia. Questo a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. *(Brusio)*.

Presidente, io riesco comunque a leggere anche con questo frastuono, però magari c'è qualcuno interessato ad ascoltare.

PRESIDENTE. Senatore Fenu, ha ragione. Sa che io sono sempre molto attenta a richiamare l'Assemblea all'ascolto, quindi faccio un ulteriore richiamo anche perché chi vuole ascoltare può stare in Aula, chi non lo ritiene, non è obbligato, mentre il tema è d'interesse. Chiedo quindi ai colleghi di abbassare molto sensibilmente il tono della voce o altrimenti di uscire.

Sarà mia cura richiamare l'attenzione. Prego, senatore Fenu.

FENU, *relatore*. La disposizione prevede altresì che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Qui si applica il medesimo meccanismo che già conosciamo per il superbonus e che sarà oggetto di imminente modifica; è già stato oggetto di modifica alla Camera perché adesso sappiamo che le banche potranno cedere ai propri clienti. In caso di cessione del credito d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

Le proposte emendative relative agli articoli 3 e 4 sono tra quelle che non hanno trovato spazio in questo provvedimento, ma troveranno spazio nei decreti di prossima emanazione.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari sotto forma di credito di imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica, le cosiddette imprese energivore, e alle imprese a forte consumo di gas naturale, quindi gasivore.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state approvate diverse disposizioni di rilievo, aggiunte all'articolo 5. In particolare, si segnala l'approvazione dell'emendamento volto a consentire agli impianti di biogas esistenti di massimizzare la produzione di energia elettrica, anche superando il limite di potenza ammessa ai sensi della normativa sul riconoscimento degli incentivi, valorizzando tale extraproduzione al prezzo di mercato e senza incidere sul totale delle risorse erogate a titolo di incentivo.

L'articolo 9 stabilisce che i crediti di imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. 4 del 2022, dall'articolo

4 del decreto-legge n. 17 del 2022 e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n.17 del 2022, sono utilizzati entro il 31 dicembre 2022 e sono cedibili, anche in questo caso con il medesimo meccanismo che conosciamo, relativo al superbonus e agli altri *bonus* edilizi. L'articolo 18 introduce un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese turistico-ricettive pari al 50 per cento dell'importo dell'IMU versata a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Un passaggio particolare merita l'approvazione di un emendamento fortemente voluto da tutti i Gruppi parlamentari, che dà maggiore respiro alle imprese: si tratta dell'ulteriore proroga dell'inizio della restituzione della quota capitale dei prestiti contratti a seguito degli effetti negativi del Covid-19. Quindi parliamo in particolare delle moratorie sui mutui e dei prestiti acquisiti con garanzia dello Stato.

Gli articoli da 24 a 28 recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo, quindi la cosiddetta *golden power*, per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. La disciplina è stata ulteriormente implementata dagli emendamenti dei relatori, nonché dall'approvazione dell'emendamento che estende la *golden power* anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica. L'articolo 37 istituisce per l'anno 2022 un contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (quindi il cosiddetto extraprofitto). Anche su questo punto segnalo che le proposte emendative saranno oggetto dei prossimi decreti-legge e, immagino, in particolare del decreto-legge aiuti.

L'articolo 31 reca alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. In relazione a questo, segnalo l'approvazione di un emendamento, anch'esso fortemente voluto da tutti i Gruppi parlamentari, che prevede misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

L'articolo 32 reca alcune disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ulteriormente rafforzate dell'approvazione di due emendamenti.

L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego sia dei lavoratori interinali, impiegati presso le commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale, sia dei contratti a termine, utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

Infine, ma solo per ordine di articolo, segnalo l'approvazione di un importantissimo emendamento, volto a consentire agli enti locali di utilizzare gli avanzi di amministrazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Signor Presidente, cedo volentieri la parola alla collega, senatrice Tiraboschi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Tiraboschi.

TIRABOSCHI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori, sottosegretario Guerra, non ripeterò la relazione che ha fatto diligentemente il collega Fenu, con il quale c'è stato sempre un grande rapporto di collaborazione. Voglio però certamente ringraziare il Governo, nelle persone dei sottosegretari Guerra e Freni, perché ci hanno ascoltato, soprattutto nelle ultime giornate che sono state particolarmente concitate e intense. Un ringraziamento va anche ai due presidenti di Commissione Girotto e D'Alfonso, tra i quali c'è sempre stata grande armonia che ha consentito di portare a casa questo provvedimento.

Non intendo ripetere dunque quello che ha già detto il collega, ma farò qualche breve considerazione. Non nascondo che nelle ultime tre o quattro settimane mi sono chiesta più volte: siamo in una fase di economia di mercato o di economia di guerra? Questo perché in 10a Commissione abbiamo contestualmente esaminato due provvedimenti, quello in esame oggi e il disegno di legge sulla

concorrenza. Mi sono detta: no, qui siamo in una fase di economia di guerra. Questa è poi la ragione per la quale ci troviamo ad approvare sostanzialmente piccole manovre finanziarie, e il sottosegretario Guerra ce l'ha detto più volte: non troverete magari soddisfazione in questo provvedimento e in questo veicolo, però attenzione, poiché ce ne saranno molti altri prima della manovra finanziaria, perché siamo in una fase tanto imprevedibile e discontinua per cui certamente non ci fermeremo a questo provvedimento.

Fino a questo provvedimento, considerando le somme che abbiamo già speso l'anno scorso, più o meno credo che saremo arrivati a 12 miliardi. Se andiamo ad aggiungere i prossimi 12 miliardi del decreto che dovrebbe uscire a breve, arriveremo a 23-24 miliardi, che è una cifra consistente. Questo perché il Governo è estremamente attento alla situazione economico-sociale, che è veramente drammatica; lasciatemelo considerare da imprenditore: questo rappresenta un momento di estrema difficoltà e da imprenditori ci preoccupa in modo particolare.

Dico con assoluta onestà intellettuale che il Governo, in maniera generosa anche se con grandi difficoltà, ha prestato attenzione anche al tessuto produttivo con tutta una serie di misure sul piano fiscale. Non le ripeto, perché le ha già dette benissimo il collega: riduzione delle accise fino all'8 luglio; crediti di imposta differenziati tra la piccola e media impresa e la grande impresa; ulteriore differenziazione tra le cosiddette imprese energivore considerate strategiche e le grandi imprese che sono state estremamente colpite dal caro bollette. Tutto questo sicuramente è accolto in termini positivi perché la risposta del Governo c'è stata. Chiaramente non è una risposta sufficiente, quindi attenderemo le prossime misure nel decreto che passerà alla Camera.

La misura, che è stata sempre voluta con questo provvedimento, di potenziamento dell'attività di sorveglianza sui prezzi è di nuovo accolta favorevolmente, perché tranquillizza tutti gli operatori sapere che c'è un'autorità che può vigilare, così come tutte le garanzie SACE che riguardano soprattutto il mondo delle imprese sia per quanto attiene al tema della rateizzazione delle bollette per i consumi energetici, sia per quanto riguarda le imprese energivore di interesse strategico che fino al 31 dicembre potranno essere assistite da queste garanzie.

Altre misure fiscali che abbiamo apprezzato sono quelle rivolte al settore dell'agricoltura, che è stato fortemente colpito; in modo particolare la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti delle quote latte, un emendamento che credo abbia voluto la Lega in particolare e che è stato favorevolmente accolto.

Per quanto riguarda il turismo, come ha già detto prima il collega, il credito di imposta IMU rappresenta una misura molto importante per un settore che non si è assolutamente ripreso; ha visto un minimo di ripresa dopo la pandemia, ma in questa situazione la ripresa non è ancora consistente e robusta. A tal riguardo, vorrei dire che abbiamo ragionato sulla piattaforma «Booking» e abbiamo insistito particolarmente perché si tenesse in considerazione un emendamento, che poi non è passato come tale per una serie di ragioni tecniche, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato; abbiamo apprezzato moltissimo che sia potuto confluire in un ordine del giorno che in qualche misura - lasciatemelo dire - possa consentire a questo Parlamento di portare avanti un ragionamento sul concetto di posizione economica rilevante che sta all'interno del disegno di legge sulla concorrenza. È un tema, esattamente come quello del *golden power*, che inizialmente stava all'interno di quel disegno di legge e che noi abbiamo introdotto in questo provvedimento, perché abbiamo ritenuto fondamentale salvare non solo i settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e così via, ma anche - come ha detto bene il collega prima - le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Questo per dire che una serie di misure che hanno riguardato questo provvedimento, che appunto è un provvedimento di guerra, sono anche contenute nel disegno di legge cosiddetto concorrenza, che non è ancora arrivato qui in Senato e che sappiamo essere estremamente importante, per attirare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si intrecceranno quindi vari argomenti.

Ancora una considerazione sulle misure che sono state volute per gli enti locali, in modo particolare la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per le spese correnti. Questo mette gli enti locali in una situazione di minore difficoltà, perché sappiamo perfettamente che tutte le bollette hanno significato per quei bilanci delle problematiche non da poco.

Vi è poi il rimborso ai Comuni - questa è un'altra misura che, se non sbaglio, hanno voluto tutte le forze politiche di questo Parlamento - che accolgono i minori non accompagnati dall'Ucraina: questa attenzione verso i profughi in generale, ma in modo particolare verso i minori (sappiamo peraltro che sono già in numero consistente e stanno frequentando le scuole) è stata sicuramente apprezzata.

Voglio anche citare il contributo straordinario, previsto da un emendamento che ha voluto il presidente d'Alfonso, per i Comuni con popolazione complessiva superiore ai 100.000 abitanti affinché si fondano: è un'innovazione importante che è stata favorevolmente accolta da tutta la Commissione, proprio perché è un modo di innovare la collaborazione territoriale tra i Comuni che sappiamo essere più importante. Se questa fosse poi l'anticamera - è una mia considerazione - della prossima definizione delle macro-Regioni, non nascondo che sarebbe un bel passo.

Alcune piccole misure hanno interessato molto il mondo del commercio, come la proroga fino al 30 settembre del 2022 per l'occupazione del suolo pubblico. Durante la pandemia abbiamo visto che l'estensione delle attività commerciali in all'esterno è stata molto apprezzata dal mercato; la gente ama mangiare fuori e quindi anche questo sicuramente è molto importante.

Farei ancora una breve considerazione - proprio perché c'è lei, Sottosegretario, e perché abbiamo ascoltato molte categorie prima di arrivare ad una sintesi non così facile di questo provvedimento - sull'extraprofitto. C'è stata una discussione abbastanza vivace e non nascondo che una mia personale posizione ce l'ho, ovvero che le accise non dovrebbero concorrere a formare la base imponibile e quindi non si dovrebbe calcolare chiaramente l'imposta sugli extraprofitti su questa base imponibile che comprende l'accisa che invece viene sostanzialmente versata, anche se poi fortunatamente, con questo provvedimento che ha ridotto le aliquote, è stato possibile per l'utente finale pagare un po' meno la benzina. L'obiezione di cui speriamo che il Governo tenga conto, perché sappiamo che all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze c'è un dibattito su questo tema, credo che vada presa in considerazione nel prossimo provvedimento. Sappiamo che da questo extragettito dovrebbero arrivare 10-11 miliardi, c'è qualche dubbio che si possano conseguire questi importi per finanziare tutte queste spese. In questo preciso caso - chiaramente non ho la quantificazione - non credo che incida così tanto. Mi rivolgo proprio a lei, Sottosegretario, affinché sia tenuta in considerazione questa riflessione che è arrivata da una parte significativa di quel mondo distributivo e che credo vada presa in esame per evitare poi situazioni che inevitabilmente si potrebbero manifestare, come ricorsi e mancati pagamenti di questa imposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, il Governo dei migliori mette anche su questo provvedimento - il decreto Ucraina due, che oggi è in Aula per essere convertito - l'ennesima fiducia, confermando così la volontà di infliggere l'ennesimo colpo mortale alla piccola e media impresa agricola e della pesca. *(Applausi)*. Dall'analisi del testo definitivo constatiamo che ancora una volta rimane totalmente inascoltato il grido disperato dei piccoli e medi imprenditori che chiedono liquidità perché non hanno soldi a causa del rincaro delle materie prime e del gasolio per organizzare la prossima materia produttiva. Una piccola parentesi sul rincaro delle materie: sarebbe importante andare a vedere la causa e la speculazione dietro a questo aumento, perché come dice il professore Cottarelli, il conflitto nato nel cuore dell'Europa ha influito su questo rincaro solo del 20 per cento. Quindi il Governo si dovrebbe anche occupare di andare a vedere perché c'è stato questo aumento esagerato, frutto probabilmente di speculazioni in atto che si giustificano con il conflitto. Il progetto di questo Governo è chiaro oramai: uccidere e nascondere il cadavere delle piccole e medie imprese, per tutelare e dare i fondi stanziati ai grandi gruppi di settore e alle *lobby*. Lo si era capito domenica notte, allorquando si concludeva, nelle Commissioni competenti, l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge oggi in esame, sul quale, da me e dai colleghi parlamentari, era stato dato il mandato ai relatori a riferire oggi oralmente in Assemblea al Senato. Delle tante proposte di modifica presentate per tentare di correggere il tiro di questo decreto-legge, che non aiuta certamente le piccole e medie imprese, ne sono state approvate una manciata, ma proprio di facciata, che non hanno minimamente influito sulla nefasta efficacia originaria di questo provvedimento.

Tra gli emendamenti respinti ve n'erano cinque a mia prima firma, ma elaborati insieme al Copoi, il Coordinamento produttori ortofrutticoli italiani, e ai pescatori, da Nord a Sud, che non si sentono rappresentati né dalle associazioni di categoria e tanto meno dal Governo Draghi. Certamente non saranno aiutati nemmeno con quest'ultimo decreto-legge farsa, che va ancora in aiuto - come dicevo - dei grandi gruppi produttivi e delle multinazionali.

In particolare, nella seconda fase di esame del provvedimento nelle Commissioni, avevamo deciso di segnalare solo due emendamenti dei quattro concernenti la piccola e media impresa: il contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto dei carburanti e per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca e il finanziamento - che avevo richiesto di nuovo - della cambiale agraria. Naturalmente né l'uno, né l'altro sono passati.

Il secondo emendamento, in particolar modo, doveva servire ad assicurare sufficiente liquidità alle piccole e medie imprese del settore agricolo e della pesca, per far sì che non chiudano, per avere una produzione annuale e rimanere aperte, introducendo la possibilità, per le suddette imprese, di accedere ad un'alternativa al credito di imposta, utile solo alle grandi imprese che hanno fatto investimenti, che possono rinegoziare il credito e lo estendono da qui a venticinque anni (quindi è tutelata solo una parte delle grandi imprese). Per queste povere piccole e medie imprese si chiedeva un finanziamento, sempre garantito dall'Ismea, che consentisse di avere quel minimo di liquidità che stanno chiedendo a gran voce. Prevedendo un beneficio alternativo, equivalente rispetto al credito d'imposta già previsto, l'emendamento non sarebbe stato nemmeno oneroso. Il Governo Draghi, però, anche in questo caso, con la complicità del ministro Patuanelli, ha tirato dritto per la sua strada.

Per non parlare, poi, dell'articolo 21! Un articolo scandaloso, che libera e prevede l'uso del digestato tal quale sui terreni agricoli. Che cos'è il digestato? Il digestato è ciò che esce dagli impianti di biogas. Ma non sta tanto in questo la criminosità dell'articolo, quanto nel fatto che l'ultimo comma abroga l'articolo 527 voluto dal Partito Democratico nella legge finanziaria del 2019, che prevedeva che l'equiparazione ai fertilizzanti chimici non potesse essere automatica ma dovesse rispettare determinate condizioni. Fra queste, occorreva misurare il contenuto di azoto nel digestato e soprattutto effettuare due analisi da mandare all'Ispettorato antifrode presso il Ministero dell'agricoltura. Questa norma, che era l'unica garanzia che evitava potenzialmente di avvelenare i terreni e le falde acquifere, è stata stralciata, abrogata. Ora noi andiamo a spandere sui terreni un materiale che comunque deriva dai reflui della zootecnia e da tutti i residui dell'agricoltura e ai cittadini non è dato sapere nemmeno cosa contiene e in quali quantità.

La cosa che mi preoccupa di più è che c'è un passaggio - perché qui i provvedimenti andrebbero letti e studiati - in cui si dice che il digestato sostituisce i concimi chimici, aprendo eventualmente la porta anche a una futura obbligatorietà.

Oggi, neanche a farlo apposta, abbiamo avuto in Commissione un imprenditore zootecnico il quale ci ha detto - ascoltate, perché questa è una testimonianza che deve rimanere agli atti - che, quando lui mette nel suo biodigestore i residui della lavorazione del formaggio, la Regione Veneto gli chiede 190 euro a quintale per lo smaltimento, perché la Regione ritiene questi residui velenosi e quindi rifiuti speciali. Ho detto all'imprenditore di non preoccuparsi, perché da questo momento in poi gli hanno risolto il problema: immediatamente quei residui si sono trasformati in concimi fertili e potranno essere sparsi su terreni agricoli.

Questo è un articolo criminoso *(Applausi)*. Se è vero, infatti, che dobbiamo effettuare la transizione ecologica ed è necessario, però dobbiamo farlo nel rispetto della salute dei cittadini, dei nostri figli, dei terreni e delle falde acquifere. Su questo presenterò un'istanza anche al Ministro della salute, perché non può girarsi dall'altra parte. La transizione ecologica non deve pesare, né suoi piccoli e medi imprenditori, né sulla salute dei cittadini, né sull'ambiente, altrimenti non si va ad attuare la transizione ecologica, ma si adottano provvedimenti criminosi. Mi deve scusare, signora Presidente, e uso questo termine, però sentire una cosa del genere proprio oggi in Commissione mi ha fatto male, perché la pericolosità di questi provvedimenti la vedremo fra cinque, sei, sette anni, quando ormai sarà troppo tardi.

La ringrazio, signora Presidente, e mi scuso per i toni e l'emozione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunque ovviamente la *vis* polemica è assolutamente ammessa.
È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.
DE CARLO *(FdI)*. Signora Presidente, vorrei sincerarmi innanzitutto delle condizioni fisiche della collega che mi ha preceduto, perché l'ho vista particolarmente in difficoltà: mi auguro che non abbia strascichi la sua concitazione.
PRESIDENTE. Si attenga all'intervento.
DE CARLO *(FdI)*. Era un gesto di cortesia.
PRESIDENTE. Cortesia o meno, i commenti sui colleghi ovviamente sono respinti dalla Presidenza.
DE CARLO *(FdI)*. Ripeto, era assolutamente un gesto di cortesia.
PRESIDENTE. Lasci alla Presidenza interpretare.
Prego, senatore De Carlo, proceda pure.
DE CARLO *(FdI)*. Torneremo comunque anche sul tema del digestato, perché anche la visione oscurantista e dei no è quella che ha portato alla situazione nazionale per cui la scarsa programmazione energetica, assieme all'assente programmazione agricola, oggi di fatto rende noi e soprattutto le nostre imprese in costante difficoltà rispetto a costi che sono schizzati alle stelle e ad interventi, come quelli previsti in questo decreto-legge, che certo non leniscono una situazione di fortissimo disagio, tant'è che questo decreto-legge Ucraina...*(Brusio)*. Vedo che la collega sta bene.
PRESIDENTE. Colleghi, dalla parte dell'emiciclo alla mia sinistra proviene un vociferare che impedisce di ascoltare con la dovuta attenzione il collega.
Purtroppo quando l'Aula è vuota, se qualcuno parla ad alta voce, vi sembrerà incredibile, ma si sente ancora di più.
Prego, senatore De Carlo, siamo interessati al suo intervento.
DE CARLO *(FdI)*. Il decreto-legge Ucraina, il cui nome è assolutamente improprio, trascina di fatto problemi che sono precedenti all'invasione russa dell'Ucraina, ed è probabilmente il tentativo di rimediare, se non altro verso l'opinione pubblica, a vent'anni di una programmazione scarsa, sbagliata o assente, in campo energetico, dove una serie di no, che continuiamo a vedere comunque reiterati e scollegati dall'assoluta realtà dei fatti, hanno pesantemente condizionato la passata politica energetica della Nazione. No alle trivelle prima, no al nucleare ancora prima; forse se aveva un senso negli anni Ottanta, adesso possiamo tranquillamente, scevri da ogni ideologia, sederci ad un tavolo e realizzare la politica energetica di una Nazione senza preconcetti e senza posizioni ideologiche che ne condizionino poi per vent'anni la nostra dipendenza da altre fonti.
La transizione ecologica è ottima. Chi è più ecologista di qualcuno che si occupa dell'ambiente e quindi dell'agricoltura? Credo nessuno. È per questo che il ciclo dei rifiuti in agricoltura va chiuso attraverso i prodotti dell'agricoltura, seguendo tutte le norme a salvaguardia della salute pubblica. Credo che questo nessuno possa metterlo in dubbio. Il fatto però che il ciclo del rifiuto e l'economia circolare passino anche attraverso la valorizzazione di quanto poi l'agricoltura lascia è un dato di fatto assolutamente oggettivo, è parte dell'ecologia ed è ciò che accade normalmente in natura.
Tutti questi no reiterati ci hanno messo in una condizione di forte dipendenza anche sotto il profilo squisitamente agricolo, tanto che gli aumenti importanti dei fertilizzanti (170 per cento), dei mangimi (90 per cento), del gasolio (129 per cento), condizionano fortemente le nostre imprese, che troveranno solo un beneficio limitato rispetto agli oneri che subiranno.
A dirlo non è Luca De Carlo, che potrebbe essere tacciato di partigianeria per il fatto di essere uno dei senatori che stanno all'opposizione, ma un rapporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), secondo il quale il 30 per cento delle aziende agricole avranno un reddito negativo. Prima della crisi di questi prezzi, che è precedente all'invasione dell'Ucraina, solo il 7 per cento delle aziende agricole avevano un reddito negativo. Tra l'altro ci sono grandi differenze tra le aziende granivore, che fanno cioè grandissimo uso di mangimi, come la suinicoltura e magari anche le aziende della cerealicoltura, rispetto ad altre aziende.
Ricordo a tutti che le aziende delle vacche da latte, ad esempio, sono straordinariamente in ginocchio. Tanti agricoltori hanno scelto oggi di non iniziare il ciclo produttivo perché lo ritengono antieconomico e non acquistano i suini per farne dei maiali. Tutto questo in un contesto già molto

difficile che deriva dal problema del virus della peste suina. Tra l'altro si sapeva dal 2014 che sarebbe approdata anche in Italia, soprattutto dopo le prime evidenze nelle zone dell'Est europeo. A tale problema si è data una risposta limitata con scarsa programmazione, senza andare al nocciolo della questione, relativo al contenimento del numero dei cinghiali che erano il vero viatico di trasmissione del virus.

Ricordo a tutti, primo a me stesso, che proprio la Commissione agricoltura del Senato aveva presentato una risoluzione per contenerne il numero, votata già l'anno scorso, con ampio anticipo rispetto a quando si è manifestata poi la peste suina. Tralascio le considerazioni di chi quando vede un cinghiale che allatta i propri cuccioli in centro a Roma ne dà una visione bucolica e quasi affettiva, vedendola come una forma di ripristino da parte della natura degli spazi che l'uomo gli ha sottratto. Quello è il fallimento delle politiche ambientali, perché un cinghiale costretto a ravanare nei rifiuti del centro della città è un cinghiale che oggi non ha più uno spazio su cui vivere nel suo ambiente naturale. Quindi non possiamo far finta che la causa sia diventata il problema. È lì che dovremmo agire, ma - ripeto - si deve agire non con la pancia, ma con la programmazione. Non è il consenso immediato che darà risposte alle politiche energetiche e agricole. È la programmazione, ciò che oggi fa bene alla Nazione. Ciò che si decide oggi potrebbe essere impopolare, ma potrebbe anche essere quello che servirà tra vent'anni ai nostri figli. Smettiamola allora di correre dietro il consenso facile a chi fa più *like* su un *post* e concentriamoci su quelli che devono essere gli interventi strutturali.

Non possiamo certamente farlo da soli - è vero - ma dobbiamo farlo in Europa con quello che fino a oggi è stato un nano politico e un gigante burocratico che non ha facilitato gli Stati nazionali, ma - anzi - ha messo i bastoni fra le ruote con riferimento al loro sviluppo. Mi riferisco a coloro che hanno deciso scientemente che in Europa non si dovesse più produrre, soprattutto in campo agricolo, e che le materie prime si dovessero acquistare laddove costavano meno e alla stessa politica che ha liquidato questo atteggiamento come *naïf*. Questo è stato non un atteggiamento *naïf*, ma il fallimento di vent'anni di politiche agricole in Europa che hanno pesantemente condizionato anche i nostri produttori.

Si pensi alla questione delle quote latte, oggi oggetto di un emendamento al provvedimento in esame. Il nostro fabbisogno è coperto solo all'85 per cento dalla produzione interna; il 15 per cento è latte che prendiamo dall'estero. Come è possibile che la programmazione sia stata giusta? Come è possibile che - a oggi - il valore di quel latte sia remunerato in maniera anti-economica? Da uno studio del Crea emerge che il costo per produrre un litro di latte è di 46 centesimi di euro (questo prima della guerra in Ucraina), mentre quello che veniva liquidato in condizioni normali, salvo luoghi dove esistono produzioni DOP come il Grana Padano, è tra i 38 e 39 centesimi di euro. È questa una vendita sottocosto? Eccome se lo è. È questo un sistema che strutturalmente può rimanere in piedi? No, non lo è. Fare questi interventi è quasi come cercare di spalare il male con un bicchiere, senza agire strutturalmente laddove vi sono le nostre grandi carenze.

Credo che le grandi riforme strutturali si potranno fare non con un Governo al cui interno c'è tutto e il contrario di tutto, ma solo con un Governo (che sia da una parte, o dall'altra) che abbia chiaro un programma, una visione del mondo dei prossimi vent'anni. Non serve un Governo che rincorra il consenso o - peggio ancora - il mantenimento del proprio *status quo*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare la Presidenza e il collega Perosino per la gentilezza nell'avermi consentito di parlare prima di lui.

Ruberò pochi minuti di tempo alla Presidenza, ai colleghi e ai rappresentanti del Governo. Desidero ringraziare la relatrice, senatrice Tiraboschi, per il lavoro che è stato fatto nelle ultime settimane in Commissione, un lavoro difficile e complicato che ha visto momenti di incontro, scontro e approfondimento su temi significativi e importanti. Talvolta si pensava che il buon senso dovesse regnare, mentre - al contrario - è regnato non si è ben capito che cosa, forse una sorta di macedonia tra questioni ideologiche e tecnico-burocratiche alle quali francamente siamo ormai abbastanza abituati.

Noi di Forza Italia voteremo convintamente a favore del provvedimento, ma non possiamo far finta che non sia successo nulla. Su un argomento che mi sta particolarmente a cuore per quanto riguarda il

turismo (settore del quale mi occupo nella vita privata, ma anche come responsabile nazionale per Forza Italia) abbiamo cercato di affrontare uno dei temi più spinosi degli ultimi anni, ossia il rapporto tra le prenotazioni, che una volta riguardavano solo le camere d'albergo, mentre adesso si prenota tutto *online* (dalle barche, alle biciclette e a tutto ciò che gira intorno alle vacanze). Di tutto questo siamo giustamente entusiasti come utenti (io sto da tutte e due le parti, perché faccio l'utente e faccio l'imprenditore), perché basta premere un pulsantino e arriviamo subito alla prenotazione. Fantastico. Solo che dietro a tutto questo mondo ci sono le imprese italiane, ci sono le imprese del turismo, di ogni settore, dal ristorante al bar, all'ospitalità, ai servizi, al trasporto (i bus turistici, gli NCC), che, ogni volta che questo ditino va sulla prenotazione *online*, vedono decurtato dal proprio fatturato una cifra che oscilla tra il 15 e il 23 per cento, talvolta anche il 30 per cento del valore della prenotazione.

Tutto bene, qual è il problema? Il portale *online* diffonde i nostri prodotti turistici nel mondo, offre a ciascuno di noi la possibilità di farli acquistare in tutto il mondo. Quindi è un fatto positivo, bene. Scegliamo noi di stare su quei portali, le imprese scelgono di stare su quei portali. Allora dov'è il problema? Il problema è che Forza Italia ha detto al Governo: oltre alle imprese italiane, che ovviamente usufruiscono del servizio, lavorano e danno occupazione, solo nel turismo, a quasi quattro milioni di persone, vediamo se quei signori dei portali pagano anche le tasse in Italia. Noi lo sappiamo che non le pagano in Italia. Ma qual è la cosa grave? Dopo che quel ditino su quel bottoncino ha fatto la prenotazione, il calcolo della provvigione non solo avviene sull'imponibile, ma anche sull'IVA, perché il prezzo è IVA compresa, perché le imprese italiane versano l'IVA con l'F24, che non è un aeroplano. Fa male uguale, ma non è un aeroplano; è un documento che il 16 del mese si utilizza per pagare le tasse. E allora che succede? Succede che su questo ammontare generale viene pagato il 20 per cento di provvigione; paghiamo la provvigione anche sull'IVA che versiamo allo Stato. Abbiamo pertanto proposto di scorporarla.

Ma c'è di più. Le imprese dei portali *online*, che fanno la fattura alle nostre imprese, siccome risiedono in Olanda o in paradisi fiscali europei, non fanno la fattura con l'IVA esposta. Quindi l'imprenditore del turismo in generale non solo paga il 20 per cento sull'IVA che poi dovrà versare allo Stato, ma, quando riceve la fattura dal portale *online*, non ha neanche l'IVA esposta per poterla scaricare. Solo lo scorso anno ci sono stati cinque miliardi di prenotazioni. Fate il conto: al 10 per cento, sono 500 milioni, più la percentuale sull'IVA, che l'imprenditore si è trovato sulle spalle e ci ha dovuto pagare la provvigione. Sono circa 600-700 milioni di IVA, che nessuno ha più visto. Avevamo proposto di fargliela pagare oppure di ridurre e di mettere un tetto alle provvigioni. Nulla, parere contrario su tutto. Allora a me è venuto da dire che il Governo si inginocchia di fronte ai portali *online* e se ne frega del Parlamento e delle imprese italiane che pagano le tasse.

Alla fine abbiamo portato a casa un mesto ordine del giorno, che, come mi hanno insegnato i miei maestri, non si nega mai a nessuno (figuriamoci). Devo ringraziare la mia Presidente di Gruppo, la relatrice e tutti i colleghi che hanno lavorato in Commissione, nonché il collega Lannutti e il collega Dessì, che hanno voluto sottoscrivere questo ordine del giorno, per far capire che è un ordine del giorno corale ed è un interesse del Parlamento. Si arriva in Commissione con il compitino fatto dai burocrati del Ministero e i nostri illustri - cui va il mio ringraziamento, perché francamente, come disse nostro Signore dalla croce, "Signore perdonali, perché non sanno quello che fanno" - vengono e rendono parere negativo. E, alla domanda "perché?", rispondono "perché l'Agenzia delle entrate non è d'accordo" oppure "perché la Guardia di finanza ha espresso parere contrario". Ma allora che ci stiamo a fare qua, Presidente?

I cittadini che ci hanno eletto ci chiedono di intervenire su queste storture evidenti, perché il Governo e il Parlamento stanziano miliardi; facciamo opere importanti, facciamo manovre di sostegno all'economia quando basterebbe davvero nulla, e lo sottolineo. Basterebbe far rispettare le regole alle imprese che vengono a pescare. Una volta si diceva: non diamogli il pesce, diamogli la canna, e la canna gliel'abbiamo data anche troppo lunga perché da Amsterdam con la canna così lunga vengono a pescare nel laghetto italiano, si portano via il pesce e non ne vediamo più neanche l'ombra, perché non c'è neppure un ritorno da un punto di vista occupazionale se non qualche *contractor* a partita IVA che gira per le strutture e fa i contratti nelle aziende.

Io sono per il libero mercato, sono per la libertà, perché le imprese possano decidere se avvalersi o meno di questi modelli di commercio; ci mancherebbe altro. Ma serve equità.

Se un determinato noleggiatore di barche o bar o ristorante prende una prenotazione, paga giustamente la provvigione, è giusto che l'IVA venga scaricata *(Applausi)*, come è giusto che l'impresa che fa l'intermediazione paghi le tasse qui. Provate ad andare a fare un'operazione del genere da un'altra parte!

Io ho un'attività all'estero e se ho operatività su un altro territorio devo pagare le tasse. Questo è il tema. Quindi, mi sento totalmente insoddisfatto; il Governo non sa neanche di cosa abbiamo parlato ma, per amor di Dio, ci mancherebbe altro! Ripeto la citazione: «Perdonali, perché non sanno quello che fanno». Credo che bisognerebbe prestare una certa attenzione e non inginocchiarsi di fronte alle grandi multinazionali, che vengono, pescano e se ne vanno senza lasciare traccia.

Un'ultima raccomandazione: il Parlamento è sovrano rispetto al Governo; a mio e a nostro avviso, il ruolo politico che si esercita per conto dei cittadini deve avere un valore maggiore di un semplice capo di gabinetto o di un funzionario di Ministero, seppure importante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei fare tre sottolineature fondamentali tra i tanti risultati che insieme abbiamo portato a casa.

Il primo - ringrazio il collega Marti, che è qui accanto a me, perché l'abbiamo portato a casa insieme - è la proroga fino al 30 settembre degli spazi esterni per bar, ristoranti e pubblici esercizi, che potranno sfruttare così anche la stagione estiva, ovviamente previo pagamento, ma saranno posti di lavoro, saranno entrate per le aziende; penso sia un modo per sostenere un sistema produttivo verso la ripartenza. Ci veniva chiesto da tutta Italia, soprattutto dalle località turistiche e dalle città d'arte.

Un altro risultato importante che guarda al futuro è quello che permetterà finalmente alle aviosuperfici italiane (ce ne sono oltre 600) di realizzare dei distributori di carburante: questo potrà, da un lato, ridurre l'impatto dei costi del carburante; dall'altro, permettere di avere maggiore sicurezza, ma soprattutto di sviluppare un settore che all'estero, specie in Germania e in Spagna, produce importanti ricadute sul territorio.

Il terzo risultato che vorrei sottolineare - per rispetto, dico che è stato sottoscritto da colleghi di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione, con un forte sostegno anche dal Governo - riguarda il sistema nazionale di protezione ambientale. È nato nel 2017, non è la sommatoria di singoli enti e delle agenzie regionali per l'ambiente, ma è qualcosa di più: un sistema a rete. Ebbene, c'erano due storture fondamentali, la prima delle quali sul personale.

Quando si è andati a bloccare il pubblico impiego e le assunzioni - ovviamente non c'eravamo noi - è stato fatto in maniera lineare, e ne sanno qualcosa i Comuni. Ebbene, è stata bloccata la possibilità assunzionale delle ARPA. Ora possono assumere il 25 per cento in più e andare a colmare, con figure fondamentali, come ingegneri e tecnici specializzati, quanto occorre per tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute e per portare a compimento il PNRR, viste tutte le competenze che abbiamo dato all'ARPA, facendolo in maniera concreta, perché per difendere l'ambiente non basta inserirlo Costituzione.

Chiedo ancora un minuto di tempo per evidenziare una cosa che invece non va, nonostante l'intero Parlamento e l'intero Governo fossero a favore, per una interpretazione surreale della Ragioneria dello Stato: chiedo alla Presidenza di ascoltare con attenzione. Con la legge n. 68 del 2015 si sono introdotti i reati ambientali, a difesa di tutti. Ebbene, è stato dato un compito importante alle ARPA, che lo hanno portato a termine: ci sono infatti tantissime sanzioni comminate, nonostante la scarsità di personale. Le ARPA hanno comminato le multe e le hanno incassate: parliamo di 3.177.000 euro nel 2017, 5.402.000 euro nel 2018, 4.489.000 euro nel 2019, 3.772.000 euro nel 2020. Manca il 2021, ma parliamo in tutto di quasi 20 milioni di euro, che però non possono spendere, perché c'è scritto che l'ARPA fa le multe e le incassa, ma non c'è scritto che l'ARPA può spendere. Ci sono dunque 20 milioni di euro che potremmo dedicare alla tutela dell'ambiente: così come le ASL incassano le multe per la sicurezza sui lavoratori da chi non rispetta la sicurezza e le possono spendere sulla base del decreto legislativo n. 758 del 1994, lo stesso non possono fare le ARPA. Ci sono soldi fermi ed è

responsabilità di qualcuno se non si possono spendere per la salute e per la tutela dell'ambiente: risolviamo dunque anche la tematica relativa a questa seconda parte dell'emendamento, firmata da tutti e che la Ragioneria dello Stato non ha voluto farci approvare, per una questione meramente interpretativa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pesco. Ne ha facoltà.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, nel decreto-legge in esame ci sono alcune cose che personalmente mi hanno lasciato molto perplesso. Devo fare una critica a tutti i colleghi, perché secondo me non è stata mostrata sufficiente sensibilità al tema del caro bollette e del gas. Mi spiego meglio: stiamo approvando moltissime misure, manovre e azioni finalizzate a ridurre l'onere per le famiglie legato alle bollette, soprattutto del gas. Avremmo però potuto concentrarci di più nel trovare una soluzione alla fonte, all'origine del problema. Dico questo perché, attualmente, in bolletta, stiamo pagando la quota energia riferita al gas circa 90 euro. In realtà, chi importa il gas in Europa lo fa a prezzi che vanno dai 17 ai 20 euro, con punte di 64 euro per una parte marginale di gas che arriva da altri posti: mi riferisco infatti al gas che arriva dalla Russia, dall'Algeria e anche dall'Azerbaigian. Abbiamo insomma prezzi molto contenuti, anche in confronto con i nostri *partner* europei, che il gas lo pagano anche di più. Ho la certezza di quel che dico, perché l'ho letto su un documento molto importante, ovvero il Bollettino della Commissione europea sul mercato del gas, che esce trimestralmente. L'ultimo, che ho potuto vedere, riguarda gli ultimi tre mesi del 2021, quando il caro energia era già in atto. Abbiamo anche la controprova, perché in Italia abbiamo un grande importatore, l'ENI, che ha decuplicato i propri utili. Quindi, se prima ci potevano raccontare che facevano questi utili da altre parti e non sul gas, adesso anche loro sono stati costretti ad ammettere che gli utili li fanno proprio grazie al rincaro della quota energia gas.

Quindi, onorevoli colleghi, avremmo potuto concentrarci sul trovare una soluzione a questo problema e fare in modo che gli importatori venissero in qualche modo favoriti, avvantaggiati e guidati nella possibilità di calmierare alla fonte il prezzo del gas. Lo si può fare, perché già succede sul mercato dell'energia elettrica, in cui abbiamo un acquirente unico, che compra energia e quello è il riferimento.

La stessa cosa potremmo farla sul gas. Potremmo tranquillamente dire che c'è un gestore unico: abbiamo già il GME che gestisce il mercato del gas in Italia; potrebbe essere l'accentratore e fare in modo che compri il gas dagli importatori ad un certo prezzo e lo rivenda agli operatori.

Vi erano due emendamenti in questo provvedimento che dicevano che il prezzo di riferimento del gas poteva essere minore rispetto a quello altissimo, che conosciamo bene, della quotazione TTF olandese, che - lo ricordo a tutti - è la quotazione utilizzata per stabilire il prezzo della quota energia del gas sulla nostra bolletta, oppure rispetto al prezzo all'importazione. Questi emendamenti sono stati ignorati perché probabilmente si pensava fosse difficile applicarli. Ma vi ripeto: abbiamo già un emendamento approvato alla Camera che dà la possibilità all'ARERA di stabilire il prezzo del gas anche con riferimento al prezzo reale della materia prima. Avevamo un emendamento, che poteva essere approvato, che chiedeva di fare riferimento al prezzo dell'importazione, quindi al costo originale della materia prima, e poi abbiamo un sistema che già funziona: quello elettrico sull'acquirente unico. Abbiamo il GME che opera nel mercato del gas e avrebbe potuto tranquillamente svolgere questa funzione.

Colleghi, a me sembra che manchi la volontà di farlo; preferiamo fare in modo che l'ENI continui a decuplicare i propri utili e preferiamo tassare gli extraprofitti come stiamo facendo ora, magari anche arrivando al 25 per cento, ma rimangono comunque troppi utili a vantaggio di pochi operatori. Questo è sbagliato, colleghi, quindi vi prego di fare il possibile affinché, riguardo alle prossime misure che ci troveremo a valutare, si trovi una soluzione alla fonte. I nostri cittadini non hanno bisogno dell'aiuto per pagare la bolletta, ma hanno bisogno che la bolletta costi meno, e secondo me le condizioni per farlo ci sono. Quindi vi prego veramente di fare il possibile per poter attuare una misura del genere. *(Applausi)*.

Ci sono altre due punti che non mi piacciono in questo decreto-legge. Il primo è quello riferito al 5G, di cui si è occupato molto il nostro collega Sergio Romagnoli: un emendamento che permette agli operatori che costruiscono torri di non depositare la documentazione che fino a oggi hanno sempre

dovuto depositare per l'installazione di torri e tralicci per il 5G. È una cosa che ci lascia perplessi: se hanno dovuto farlo fino ad oggi, perché da ora non devono più farlo, soprattutto considerando l'arrivo di una tecnologia molto importante per le nostre telecomunicazioni? Il MoVimento 5 Stelle è a favore delle tecnologie, delle telecomunicazioni e della digitalizzazione, però ci tiene alla salute dei cittadini *(Applausi)*, quindi anche se per rifare i tralicci può essere immaginato che non serva fornire la documentazione che comprovi il rispetto della normativa sui campi elettromagnetici, secondo noi è utile che ci sia un riferimento a questi dati. Diversamente, si rischia di fare del male.

Vi è poi un'altra norma che purtroppo mi ha lasciato molto perplesso, quella sui dirigenti pubblici; me ne sono già occupato nella scorsa legislatura. Sappiamo di una famosa sentenza che ha dichiarato illegittimi alcuni dirigenti dell'Agenzia delle entrate. Poi si sono accavallate molte altre questioni, ma in questo provvedimento vi è una norma che permette di stabilizzare come dirigenti dei funzionari. Secondo me, questo non è corretto. Nella nostra pubblica amministrazione abbiamo persone validissime, estremamente competenti e bravissime che possono svolgere ruoli più importanti, ma stabilizzare in questo modo dei dipendenti pubblici nel ruolo di dirigenti, a mio parere, non è corretto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dopo il decreto-legge n. 17 del 2022 sull'energia, con il quale abbiamo messo in campo risorse per 6,7 miliardi di euro, ecco ora un provvedimento importante: il decreto-legge n. 21 sull'Ucraina, con una dotazione iniziale di 3,6 miliardi, e a seguire l'emendamento del Governo che aggiunge ulteriori 2,3 miliardi, per un totale di quasi 6 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento che contiene misure importanti - oltre alla Presidenza del Consiglio, ci sono nove Ministeri coinvolti - per sostenere adeguatamente il sistema Italia: il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, il taglio delle accise, il *bonus* carburante ai lavoratori dipendenti, il credito d'imposta a favore delle imprese, il *bonus* sociale su elettricità e gas. Vi sono temi importanti quali la rateizzazione delle bollette, la cessione dei crediti d'imposta, l'integrazione salariale, le misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e di tutti gli enti pubblici.

Sul tema dell'agricoltura il provvedimento introduce, all'articolo 19, un'importante novità in tema di aiuto e sostegno al comparto, finanziando la rinegoziazione o la ristrutturazione dei mutui agrari: un aspetto che riguarda molte delle oltre 720.000 imprese agricole attive nel nostro Paese, che potranno contare su un intervento in garanzia fino a 5 milioni di euro. Il fondo è stato rifinanziato per 20 milioni di euro da Ismea e c'era anche un emendamento condiviso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che aveva messo a disposizione ulteriori 80 milioni di euro, sul quale però non c'è stato un riscontro positivo della Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo però la ragionevole certezza, leggendo le bozze, che il fondo verrà rifinanziato nel decreto-legge aiuti, già approvato in Consiglio dei ministri, per ulteriori 100 milioni di euro, in modo tale da portare una garanzia totale che supera quasi i 2 miliardi di euro solo per il comparto agricolo e questo diventa importante.

A questo articolo, volto a generare una maggiore liquidità per le imprese, è stata apportata una modifica importante, che arriva dopo anni di assurde battaglie e giudizi non sempre corretti sul tema rimborsi da multe derivanti da quote latte. In Italia nel 2021 abbiamo importato circa 621.000 tonnellate di latte; il confronto tra produzione e consumo è all'88 per cento. Siamo cresciuti: fino al 2018 era al 78 per cento, 10 per cento in più, ma manca ancora il 12 per cento. Allora perché, nonostante la crescita di questo settore, che sta aumentando in quantità e qualità, ci sono molti allevatori ancora in contenzioso per il pagamento delle multe derivanti dalle quote latte?

Con il nostro emendamento all'articolo 21, che attua la riapertura dei termini per la rateizzazione del pagamento di queste multe, forniamo una chiara indicazione alle migliaia di produttori coinvolti e chiudiamo una pagina buia della storia zootecnica del nostro Paese, che ha visto l'imposizione dei limiti alle produzioni di latte da parte dell'Unione europea, senza tener conto come la nostra produzione da sempre sia inferiore al fabbisogno del consumo in Italia. Il nostro emendamento consente di riaprire per sessanta giorni i termini, attivando così la fase di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle entrate, dando la possibilità alle aziende di aderire alla rateizzazione di cui avrebbero potuto beneficiare nella fase di prima imputazione del debito. Ciò riguarderebbe oltre 3.000

aziende - non poche - per un importo totale che supera gli 800 milioni di euro: da un lato consentirebbe ai debitori di pagare i loro danni senza affrontare una procedura di riscossione coattiva, permettendo loro anche di accedere ai benefici della pubblica amministrazione e, dall'altro lato, all'amministrazione di incrementare il livello di recuperi senza sopportare gli oneri delle procedure esecutive. Perciò, questo emendamento, portando a venticinque anni quella che era la ristrutturazione del debito, genera la liquidità per affrontare questo tema, tenendo presente che chi ha delle multe che superano i 300.000 euro le può rateizzare in venti o trent'anni con un pagamento unico annuale. Noi abbiamo ritenuto come Lega che fosse doveroso coniugare le indicazioni che arrivano dall'Europa - senza tacciarne gli eccessi, quando dovuto - con le istanze dei produttori italiani.

Un altro tema per noi importante è quello dei cambiamenti climatici. La diminuzione del 35 per cento delle precipitazioni su gran parte della nostra penisola fa a pugni con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2022, della normativa sul deflusso ecologico, che sostituisce quella in essere al 31 dicembre 2021 sul deflusso minimo vitale. Il tema dei rilasci in alveo, nel periodo estivo, diventa fondamentale al fine di poter implementare le colture agricole, come previsto dalla modifica, sui terreni a riposo della PAC per circa 200.000 ettari in più per il nostro Paese. Abbiamo approvato proprio in quest'Aula il 26 aprile scorso - e ringrazio i colleghi - una risoluzione della Commissione agricoltura per chiedere una proroga dell'entrata in vigore di questo provvedimento così restrittivo. Come Gruppo Lega, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 21 per far sì che dalla risoluzione si passasse ad una norma cogente, che potesse entrare in vigore prima del periodo estivo, molto caro anche alla nostra agricoltura. L'emendamento ha avuto il parere favorevole della Commissione. Il delicato momento geopolitico che stiamo vivendo richiede misure destinate a far fronte agli effetti economici della crisi internazionale in atto, tenendo conto delle necessità agroalimentari, soprattutto delle produzioni. Sono quindi importanti le sperimentazioni, ma bisogna che entro il 2025 questo non entri in vigore, perché creerà sicuramente dei problemi alla nostra agricoltura.

Altre misure sono state introdotte su questo tema, fra cui alcune importanti anche per la filiera suinicola, per l'abbattimento dei costi, per implementare il progetto del decreto legislativo sulle pratiche sleali. Stiamo assistendo a forti tensioni sul mercato delle *commodity*, dettate soprattutto dal ruolo che l'incertezza genera rispetto agli scenari dell'approvvigionamento alimentare. Lo straordinario picco dei prezzi delle materie prime ha peggiorato anche le condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione mondiale, limitandone l'accesso a risorse indispensabili come cibo ed energia. L'impennata dei prezzi in questo ultimo arco temporale è stata la più alta degli ultimi decenni per intensità e durata. Pensate che il picco raggiunto nel primo trimestre 2022 è superiore ai picchi 2007-2008 e anche al livello toccato negli anni Settanta del secolo scorso in piena crisi petrolifera. Uno degli aspetti da evidenziare è che c'è un andamento quasi identico tra cereali, petrolio e zucchero, perciò l'incertezza regna su tutte le *commodity*. Questa incertezza impatta sulle aziende agricole e le porta a dover ragionare in modo più ampio e anche in modo diverso, in modo più efficiente ed efficace. Il settore primario deve familiarizzare da subito con strumenti finanziari nuovi e mutualistici, per accedere alla stabilità dei redditi, che diventa fondamentale. Occorre che non perdiamo ulteriore tempo per intervenire ancora sia sulle semplificazioni che sui sostegni, per dare risposte certe ad una filiera come quella agroalimentare che sicuramente, alla luce del ruolo strategico che riveste per l'economia del Paese, merita risposte immediate e concrete da questo Parlamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 18,10)**

LANZI *(M5S)*. Signor Presidente, solo pochi giorni fa intervenivo in quest'Aula nell'ambito della discussione generale sul decreto energia, che ha preceduto in termini di misure introdotte il contenuto del decreto oggi in discussione, che risulta già in parte superato dal nuovo decreto aiuti di recente licenziato da Consiglio dei ministri. Così come per la pandemia, e anzi anche in misura maggiore, un conflitto armato nel cuore dell'Europa e il caro energia rappresentano delle emergenze da fronteggiare senza esitazioni. Siamo stati i primi a dover dare delle risposte di fronte a una pandemia globale di cui non si conosceva ancora nulla e credo che in quell'occasione il Governo guidato dal presidente Conte si sia mostrato risoluto e vicino ai problemi dei cittadini. Lo ha fatto non con le parole, ma con

provvedimenti concreti, finanziati attraverso diversi scostamenti di bilancio che hanno salvato migliaia di imprese e permesso a milioni di cittadini di superare un momento di estrema difficoltà. *(Applausi)*. Ma non ci siamo limitati soltanto a questo, perché contro lo scetticismo generale siamo riusciti a portare le difficoltà che stava attraversando il nostro Paese nei tavoli europei, dove sono grazie alla perseveranza del MoVimento 5 Stelle abbiamo portato a casa il *recovery fund.*

Anche quella che stiamo fronteggiando in questi mesi è una situazione senza precedenti. Per alcuni settori, anzi, la situazione è decisamente peggiore rispetto a quella generata dal Covid. Eppure - la mia constatazione non è priva di rammarico - non vedo la stessa solerzia da parte del Governo nel cercare in tutti i modi di risolvere i problemi che affliggono imprese e cittadini. Certo, in questo decreto, così come nel decreto che l'ha preceduto, ci sono molte misure degne di nota, ma di certo non sufficienti. La situazione che stiamo attraversando ci impone misure ed interventi straordinari. Fortunatamente, dopo una prima fase in cui forse si era sottostimato il rischio economico per il nostro Paese, il Governo ha deciso di ascoltarci e di adottare misure via via sempre più straordinarie, arrivando al recente stanziamento di 14 miliardi contenuto nel decreto aiuti, senz'altro un passo in avanti molto importante ma ancora insufficiente, soprattutto in considerazione dell'assenza di misure strutturali che possano renderci più autonomi dal punto di vista energetico. Alcuni obietteranno che è semplice dare giudizi *a posteriori*.

Vedete, colleghi, quello che noi sosteniamo oggi riguardo alla politica energetica nazionale, lo sostenevamo anche tanti anni fa: sono anni che parliamo dell'importanza di puntare sulle energie rinnovabili, avviando un progressivo abbandono delle energie fossili. Se solo avessimo iniziato questo percorso sin da quando il MoVimento 5 Stelle ha portato questo tema in Parlamento, posso assicurarvi che oggi non saremmo di certo in questa situazione. *(Applausi)*.

Quanto al merito del provvedimento oggi in discussione, non nascondo la grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma che istituisce un sistema di interscambio di *pallet.* Sebbene si tratti di una tematica poco conosciuta per i cittadini, vi assicuro che per il settore logistico-alimentare rappresenta una vera e propria rivoluzione, che proverò a spiegare brevemente. Le merci destinate alla grande distribuzione vengono trasportate su bancali di legno chiamati *pallet,* che rappresentano un costo aziendale non indifferente, soprattutto se moltiplicato per la mole di merce inviata. Nella consegna delle merci, tale *asset* finiva sempre più spesso distrutto, disperso o trafugato, con ingente danno economico sopportato dai proprietari precedenti che spesso, in qualità di parte contrattuale debole nel rapporto di fornitura, si ritrovavano a dover sostenere questa perdita. Notevole era anche l'impatto ambientale di un sistema in cui si aveva poco interesse a recuperare un *pallet* non di propria proprietà. Grazie alla nuova disciplina introdotta all'interno del presente decreto-legge, l'azienda cessionaria, salvo espressa dispensa del proprietario o del committente, è obbligata a restituire l'eguale ammontare di *pallet* ricevuti, oppure ad emettere un *voucher* attestante il debito che, trascorsi sei mesi dall'emissione, dovrà essere saldato. In questo modo il consegnatario avrà l'interesse a mantenere in buono stato il *pallet* da riconsegnare e lo Stato, senza alcun aggravio per la finanza pubblica, avrà dato il proprio contributo decisivo per sostenere la parte contrattuale più debole, ponendo fine ad assurde sopraffazioni. Quello che viene generato è di fatto un sistema di interscambio posto sotto la sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico.

L'approvazione di questo testo deve essere motivo di orgoglio per tutti noi, perché con questa norma la politica ha dimostrato concretamente di avere a cuore l'istanza di migliaia di produttori e di imprese della filiera alimentare e logistica, che trova sintesi proprio in questa norma.

Desidero ringraziare tutti i colleghi, a partire da coloro che hanno deciso di sottoscrivere l'emendamento, fino a coloro che, condividendone lo spirito, lo hanno sostenuto, in particolare il sottosegretario Pichetto Fratin. Questa norma è una vittoria di cui ognuno di noi potrà fregiarsi.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento ricordando altre misure introdotte grazie al combinato disposto del decreto-legge oggi in discussione e del decreto-legge aiuti, come l'incremento della tassa sugli extraprofitti per le società energetiche e le misure destinate al sostegno delle imprese energivore, ossia del tessile, della carta, del vetro e della ceramica, settori che più degli altri stanno sopportando le conseguenze economiche dei rincari e per le quali occorre intervenire con ulteriori forme di sostegno

*ad hoc*. Non bastano gli interventi volti a scongiurare ulteriori blocchi della produzione che hanno segnato gli ultimi mesi di attività, ma occorre un nuovo piano di sviluppo industriale che tenga conto dell'andamento del prezzo di mercato fin quando l'emergenza non potrà dirsi del tutto superata.

Concludo davvero con una riflessione. Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, magari qualcuno anche in quest'Aula non mi ha ascoltato; le persone possono dimenticare ciò che si è fatto e non riconoscere i meriti, ma le persone non dimenticheranno mai come le abbiamo fatte sentire. Siamo qui per risolvere i problemi dei cittadini, siamo qui per il bene comune e l'interesse generale. Noi del MoVimento 5 Stelle le persone le vogliamo far sentire bene e continueremo a farci sentire qui e fuori di qui. Vogliamo essere ascoltati. Il nostro Presidente ci invita a non fare promesse irrealizzabili, ma di fronte al possibile gli ostacoli vanno rimossi senza se e senza ma. Viva noi, viva tutti noi! *(Applausi)*.

**Sulle dimissioni di venti componenti della 3a Commissione permanente**

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, 10 maggio 2022, ha espresso il seguente parere:

«Preso atto delle dimissioni di venti componenti della 3a Commissione permanente affari esteri, emigrazione, e della contestuale indisponibilità da parte dei Gruppi di designarne i sostituti, atteso che la situazione in essere impedisce la funzionalità della suddetta Commissione, considerato anche il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 21 gennaio 2009, il Presidente del Senato è tenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, a provvedere agli adempimenti necessari al rinnovo dell'organismo, in analogia dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento».

I Gruppi sono pertanto invitati a procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro venerdì 13 maggio, alle ore 13.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2564 (ore 18,16)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signora Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, come Gruppo abbiamo provato in ogni modo a migliorare questo disegno di legge, presentando molti emendamenti, così come abbiamo fatto in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

Si tratta di proposte che nascono dall'ascolto dei cittadini, delle categorie produttive, degli attori della società civile, richieste che vengono dal Paese reale e che, ahimè, in moltissimi casi sono state ignorate. L'impressione è che si sia persa, almeno in parte, l'occasione per portare avanti un provvedimento che sarebbe arrivato veramente al cuore del problema e che avrebbe restituito respiro a moltissime categorie.

Occorrono provvedimenti coraggiosi e quello che chiediamo è proprio questo.

Voteremo a favore di questo disegno di legge per senso di responsabilità: è un provvedimento che cerca di tamponare provvisoriamente la situazione e, in maniera minima, una parte delle criticità e delle urgenze del Paese. Si tratta di interventi non risolutivi.

Occorre in futuro un provvedimento in cui il Governo prenda in mano tutte le emergenze, cercando di abbassare i costi delle materie prime che aumentano, di occuparsi dei lavoratori, a partire dai soggetti fragili, dalle loro famiglie e mi riferisco alle tante famiglie italiane che, a causa degli aumenti del costo della vita, non riescono più ad arrivare alla fine del mese.

Passando al provvedimento in esame, c'è un aspetto che mi preme sottolineare, in relazione al quale come Gruppo abbiamo presentato più volte proposte specifiche di aiuto. Mi riferisco al tema dei Comuni in dissesto: penso alla mia città, a Terni, amministrata oggi dalla Lega e dal centrodestra, ma vittima di una precedente cattiva gestione amministrativa, che ha causato il dissesto dell'ente. Come Terni ci sono Potenza e altri Comuni, che si trovano a fronteggiare la difficile situazione di un dissesto ereditato.

Chi in quest'Assemblea è stato amministratore locale e ha avuto l'onore, come me, di rappresentare i cittadini come assessore, come consigliere comunale o come primo cittadino, conosce le difficoltà che si incontrano ogni giorno nel gestire una città. Gli amministratori locali fanno quotidianamente dei salti mortali, con imprese mirabolanti, per gestire la complessa macchina comunale con i pochi mezzi a disposizione. Le normali e molteplici criticità di un'amministrazione sono state acutizzate dalla

pandemia e più recentemente dalla guerra in Ucraina e gli enti fanno davvero molta fatica a svolgere le attività quotidiane e a garantire ai cittadini anche i servizi minimi.

È già notevolmente difficile e complesso portare avanti l'amministrazione ordinaria: immaginate cosa possa significare gestire un Comune in dissesto economico in un momento come questo, caratterizzato da tantissimi fattori di rischio.

Ebbene, anche in questo disegno di legge, come in molte altre occasioni, abbiamo presentato più emendamenti per aiutare i Comuni in dissesto. In questo caso la nostra proposta emendativa è stata trasformata in ordine del giorno.

Sono consapevole che l'impegno economico per questo tipo di Comuni sia molto oneroso, ma ritengo che il compito del Governo deve essere anche questo. L'Esecutivo centrale deve fornire agli amministratori locali gli strumenti per poter governare e per poter gestire al meglio l'ente: è un dovere al quale il Governo non può sottrarsi. I Comuni in dissesto dovrebbero essere una priorità, perché i cittadini, i servizi loro offerti e la loro qualità di vita dovrebbero essere una priorità.

Avrei preferito che già da questo provvedimento il Governo si fosse preso in carico i Comuni capoluogo di Provincia che stanno vivendo questa particolare situazione economica. Apprezzo comunque l'impegno che con responsabilità, finalmente, ci è stato assicurato dalla Commissione finanze e tesoro. La Commissione inserirà nel primo provvedimento utile la proposta della Lega tesa ad evitare che Comuni, come Terni e Potenza, vadano in *default*. Un risultato apprezzabile che arriva a conferma del grande impegno del mio partito e che consolida la nostra vicinanza alle esigenze dei territori.

Un aspetto di questo provvedimento che vorrei sottolineare è relativo al lavoro somministrato. Non posso che esprimere soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento che consentirà ad oltre 100.000 persone di continuare a lavorare. È grazie a questo emendamento che diventa possibile superare il limite temporale di impiego oltre i ventiquattro mesi dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro e inviati in missione a termine presso la medesima azienda, con la proroga fino al 30 giugno 2024 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Ciò consente di eliminare quello che di fatto era un ostacolo alla continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione. La necessità di far slittare al 30 giugno l'entrata in vigore del limite di utilizzo per ventiquattro mesi era quella di salvare almeno 100.000 posti di lavoro messi a rischio dal *turnover* dipendente e dall'introduzione del citato limite temporale.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,22)**

(*Segue* ALESSANDRINI). Vorrei ringraziare per il prezioso lavoro svolto il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, senatrice Tiziana Nisini, che ha convocato tra l'altro un Tavolo al Ministero per trovare una soluzione con tutte le associazioni di rappresentanza coinvolte. Ringrazio altresì tutto il Gruppo della Lega per l'impegno profuso anche in questa situazione per far accogliere anche l'emendamento citato. Un lavoro prezioso ancor di più per 100.000 famiglie. È grazie alla Lega al Governo che si sono raggiunti questi traguardi ed è anche questo il senso e la motivazione reale della nostra presenza nell'Esecutivo: migliorare la qualità della vita degli italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, da un decreto-legge che ha un titolo così fantasioso, taglia prezzi, sinceramente ci saremmo aspettati molto di più, in particolare per le imprese e le famiglie italiane che sono ormai arrivate allo stremo. Forse il provvedimento al nostro esame prova a fare qualcosa in riferimento chiaramente anche al caro energia e al caro bollette, ma lo fa, come sempre, in un modo molto blando e temporaneo senza avere soluzione nel medio e lungo periodo, ricorrendo quindi sempre a soluzioni tampone. Avete prorogato il taglio delle accise sui carburanti e questo chiaramente ci fa molto piacere, ma ciò non risolve il problema alla base della speculazione sui prezzi che c'è ed è molto evidente.

Il tema della speculazione non è stato sollevato dal partito Fratelli d'Italia, ma il vostro Governo e in particolare i vostri ministri Cingolani e Patuanelli. Se avete individuato la fonte di questo problema

ormai da più di qualche mese, perché continuate a restare a guardare? Sinceramente noi non riusciamo ancora a comprenderlo. Avete esteso da aprile fino a giugno la possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas; anche questo non è che un intervento palliativo perché rateizzare non risolve certamente il problema. Posticipare e dilazionare un pagamento non significa assolutamente ridurre la misura in cui lo stesso pagamento grava sulle famiglie e sulle imprese italiane. Ci saremmo aspettati anche su tale tema sicuramente interventi più incisivi. Risulta perciò evidente che sapete mettere solo toppe a questi interventi senza arrivare a quello che noi da sempre chiediamo dall'inizio dell'emergenza pandemica e dall'inizio del conflitto: soluzioni strutturali, che non ci sono e non è nemmeno prevedibile che possano esserci. Con questo decreto-legge consentite di pagare le bollette a rate, con il prossimo intervento darete 200 euro per pagare le bollette e fare la spesa. Una misura che costa 6 miliardi di euro di contributi pubblici. Questa cifra si aggiunge ai 7 miliardi di euro stanziati in legge di bilancio per fare quell'operazione effimera. Noi siamo d'accordo quando si parla di riduzione delle tasse, ma stiamo parlando di 7 miliardi di euro per ridurre di 2 punti le aliquote Irpef e nessuno si è assolutamente accorto dei risparmi d'imposta di cui avete sempre parlato. Si tratta, quindi, di miliardi di euro che non creano un effetto moltiplicatore e non consentono, quindi, un rimbalzo del prodotto interno nazionale.

Che dire, poi, della riforma del catasto, che aumenta il prelievo fiscale sulla casa? Chissà se nel prossimo decreto introdurrete la patrimoniale, tanto cara alla sinistra italiana. Con il provvedimento oggi in esame consentite ai Comuni con le casse in rosso di alzare anche le addizionali Irpef che gravano sui nostri contribuenti. Pertanto, con una mano date e con l'altra riprendete. Che senso ha tutto questo? Qualcuno dovrebbe forse spiegarlo un po' meglio di come avete fatto fino a oggi.

Da questo decreto non ci aspettavamo miracoli, perché a noi non piace fare demagogia. Tuttavia, è chiaro che i problemi che si affrontano hanno origini lontane e sono figli di una politica energetica nel segno di un estremo ambientalismo, la cui conseguenza è stata rendere l'Italia totalmente non autosufficiente e dipendente dalle importazioni dall'estero. Di questo qualcuno dovrà pur assumersi le responsabilità.

Oggi sentiamo parlare di blocco totale del petrolio e del gas russo. Appoggiamo pienamente le sanzioni contro la Russia, ma ciò che non vogliamo è che, per colpire la Russia, restino colpite - e magari anche affondate - le nostre imprese. Chiediamo pertanto al Governo non solo di valutare le possibili alternative all'approvvigionamento delle energie, ma anche di invertire la tendenza che finora ci ha visti prendere fuori da casa nostra quello che potevamo avere da risorse di cui il nostro Paese di certo non è a corto.

L'Italia rischia di pagare un prezzo altissimo, anzi lo sta già pagando, considerando le famiglie che non arrivano alla fine della terza settimana del mese e non potranno certo fare affidamento sull'ennesimo *bonus* che con questo decreto e con i prossimi verrà dato. Le imprese sono in ginocchio e alcune - come tutti sapete - hanno fermato anche le produzioni. Noi pensiamo che questa volta l'Europa non possa voltarsi dall'altra parte.

C'è bisogno - lo abbiamo detto e ridetto e anche tanti di voi lo hanno affermato - di rivedere le politiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non potevano prevedere - e non hanno previsto - questa nuova crisi dovuta al rincaro delle materie prime e alla guerra in Ucraina.

Allo stesso modo, c'è bisogno di un nuovo *recovery fund*: un *energy recovery fund* per sostenere quei Paesi colpiti indirettamente dalle conseguenze del conflitto. Su questo ci aspettiamo che il presidente Mario Draghi metta in campo tutta la sua autorevolezza affinché ci sia un'*escalation* diplomatica nel conflitto oggi in atto tra Russia e Ucraina.

Il problema è che, per affrontare questa emergenza, ci vorrebbe un Governo solido e meno eterogeneo di quello che c'è, con una visione chiara del Paese e del futuro: tutto ciò che questo Governo evidentemente non ha. Le forze politiche che lo compongono non sono d'accordo su nulla. Proprio in un momento in cui ci vorrebbe senso di responsabilità, non fanno altro che picconare la tenuta dell'Esecutivo, come abbiamo visto anche oggi. Ho sentito parlare il Presidente della Commissione bilancio e qualche collega ha chiesto se il senatore Pesco è passato all'opposizione. Dico questo per indicare la tenuta di questa maggioranza.

Come Fratelli d'Italia siamo stati profeti nel dire, sin dal primo giorno, che questa maggioranza non aveva troppa strada da percorrere perché era ed è troppo diversa per stare insieme. Il tempo è galantuomo e - purtroppo - le cose ci stanno dando ragione.

In conclusione, noi continueremo a denunciare tutto ciò che sta accadendo, così come stiamo facendo negli ultimi anni, in particolare con questo monocameralismo di fatto. Ci troviamo oggi di fronte all'ennesimo voto di fiducia sull'ennesimo decreto che arriva in Aula. Noi faremo sempre denunce a voce alta e alzeremo la voce per dire all'Italia intera che, mentre il Paese è alle prese con la peggior crisi dal dopoguerra a oggi, la vostra priorità torna a essere una riforma elettorale in senso proporzionale. Se ne parla in questi giorni e sembra che il Partito Democratico sia addirittura disponibile a portare in Aula questa riforma. Lo fate per trovare un modo per garantirvi - perché solo a questo può servire - quella poltrona da cui non vi siete voluti separare e che comunque tra pochi mesi dovrete lasciare, visto che la legislatura oramai sta giungendo al termine.

Noi, come Fratelli d'Italia, non temiamo il ritorno alle urne, né strane leggi elettorali. Continueremo a chiedere il ritorno al voto il prima possibile, perché l'Italia merita un Governo forte e all'altezza della situazione, e non un'accozzaglia di partiti che sono tutto e il contrario di tutto e che neppure un autorevole Presidente del Consiglio è stato in grado di guidare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie per il rispetto dei tempi, senatore Calandrini.

Comunico che, siccome sono molti gli interventi, anche di cinque o di sette minuti, e siccome sono tantissime le persone iscritte a parlare - pertanto andremo oltre i tempi normali - sarò inflessibile sui tempi e ve li segnalerò prima.

È iscritta a parlare la senatrice Ferrero per cinque minuti. Ne ha facoltà.

FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ne impiegherò quattro, se riesco.

Cari colleghi, Governo, ringrazio i relatori e ovviamente il Governo, nelle persone della sottosegretaria Guerra e del sottosegretario Freni. Ringrazio inoltre gli uffici per l'impegno che, nella proliferazione dei provvedimenti ormai da due anni a questa parte, è particolarmente intenso.

Lasciatemi però dire, colleghi, che in quattro anni non abbiamo imparato niente nella gestione dei lavori. Vero è che, tra forze politiche molto variegate, gli accordi di maggioranza diventano complicati. Ma, in ogni caso, tutti noi dovremmo essere concordi nel non ridurci a concludere i lavori sempre di notte, questa volta addirittura nella notte tra domenica e lunedì. Non è un problema per noi, ma più che altro è un problema proprio di lavoro: il lavoro svolto di notte rischia di essere non serio e foriero di errori, che, seppur piccoli, vanno inevitabilmente sistemati poi in un secondo momento. Non mi stuferò mai di dire che di notte bisognerebbe dormire e non lavorare a provvedimenti importanti.

Detto ciò e fatto questo piccolo appunto, si può affermare che il provvedimento in esame va nella giusta direzione. Con esso il Governo ha cominciato ad accogliere le sollecitazioni arrivate in particolare dal nostro Gruppo e dal nostro segretario Matteo Salvini, che fin da tempi non sospetti aveva messo in guardia sui pericoli degli aumenti e dei rincari energetici. È sicuramente un buon inizio per avviare successivi provvedimenti di più ampio respiro. Per questo nel mio intervento non mi soffermerò tanto su quello che andremo ad approvare; molti sono, d'altronde, gli emendamenti a nostra firma che hanno ottenuto, anche attraverso accordi trasversali, il parere favorevole del Governo e il voto favorevole in Commissione.

Vorrei invece sensibilizzare tutti voi, colleghi, su quelli che sono il piano reale e il piano istituzionale, cioè due piani che fanno fatica a incontrarsi. Siamo tutti consapevoli degli aumenti del costo delle materie prime, dell'energia e inevitabilmente del carrello della spesa, ma gli imprenditori erano a conoscenza del fenomeno dell'aumento delle materie prime già dall'inizio del 2021. Allora, colleghi, questo epilogo è stato inevitabile, anche perché forse non abbiamo saputo ascoltare a sufficienza. Poi tutto è precipitato ed è stato accelerato dalla guerra, ovviamente; ma i presupposti erano già evidenti. Dobbiamo imparare a captare i segnali che ci dà il mondo reale. C'è una parte di questo Parlamento che, vedendo evasori ovunque e il furbo dietro ogni angolo, crede che con lacci e lacciuoli si ostacolino queste storture. Ma quella parte politica spesso non si rende conto che le complicazioni delle procedure non fanno altro che agevolare i professionisti della burocrazia e i furbetti, che sanno bene come aggirare le norme. Quindi, ascoltate gli imprenditori di quelle aziende sane, di quelle

aziende che lavorano onestamente. Il mio vuole essere un appello per i prossimi provvedimenti.
In questo grave momento di crisi economica non è tanto importante dare, ma evitare di togliere, evitare di riscuotere, come è stato fatto per le accise sui carburanti, d'altronde. Semplifichiamo le procedure, abbassiamo l'imposizione fiscale per imprese e lavoratori, perché solo così potranno affrontare le problematiche economiche anche dovute al conflitto, ma che oggi non sentiamo ancora, perché devono ancora arrivare.
Quindi, ascoltiamo imprenditori e famiglie e caliamoci tutti quanti nella realtà. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.
PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte a un decreto-legge veramente necessario, perché in questo momento penso che tutti gli italiani lo aspettino per poter risolvere tantissime delle situazioni che ci siamo trovati di fronte con il caro materie prime.
Illustrerò alcuni interventi che sono stati messi a punto di competenza della nostra Commissione. Penso - ad esempio - a un importantissimo emendamento che mira a incentivare il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, prevedendo la possibilità di diminuire i canoni delle concessioni demaniali su cui insistono le attività terminalistiche, favorendo in tal modo un trasporto sostenibile grazie all'utilizzo dei treni con conseguente diminuzione delle emissioni di CO2 e della congestione delle strade nelle aree di riferimento. Questo è un emendamento importante che si stava tanto attendendo, soprattutto per quanto riguarda le aree portuali.
C'è poi un altro emendamento veramente molto importante. In questi mesi ci siamo trovati di fronte al caro dei materiali, legato alla difficoltà del reperimento delle materie prime. Nell'ambito edilizio interi cantieri, soprattutto adesso che ci troviamo di fronte ai cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche ai cantieri privati, non si riescono a trovare i materiali, soprattutto per quello che riguarda gli isolamenti: non arrivano e, di conseguenza, il cantiere si ferma e si trovano prezzi completamente folli, che ovviamente fanno saltare tutti i piani finanziari. Da qui la grande importanza di un emendamento di cui ero prima firmataria: la proroga dei titoli edilizi abilitativi, per consentire più respiro alle imprese e ai cittadini privati che si trovano in questo momento nella difficoltà di poter chiudere i cantieri con le scadenze dei titoli abilitativi. Reputo questa una misura veramente importante che si è riusciti a portare a casa.
C'è poi tutta la questione che non si è risolta del tutto - probabilmente troverà soluzione nel prossimo provvedimento - sui prezziari a cui far riferimento per le opere edili, che sono da adeguare: se già avessimo avuto un prezziario aggiornato a gennaio di quest'anno, a questa data, a maggio, sarebbe stato completamente fuori fase. Dispiace, però, che un emendamento non abbia avuto buon fine.
Ci troviamo di fronte a una previsione di 500 milioni per il fondo degli autotrasportatori relativo al comparto merci. Poiché in questo momento quel settore sta soffrendo soprattutto a causa del caro carburante, delle accise e quant'altro, va benissimo che ci sia questo fondo. Tuttavia, ci si è dimenticati una categoria importantissima: quella relativa al trasporto persone. Penso ai bus turistici - per esempio - ma anche al trasporto persone in generale, che si trovano anch'essi a dover combattere ogni giorno contro il caro carburante e, anche se hanno investito su mezzi innovativi, si ritrovano con metano e gas alle stelle.
Non dimentichiamoci che questa categoria ha subito le conseguenze del *lockdown*, il fermo di tutte le gite e mi riferisco non solo a quelle scolastiche, ma a tutte in generale; ha subito una riduzione della capienza al 50 per cento per quasi due anni e adesso si trova a fronteggiare il caro carburanti, per cui veramente non riesce ad andare avanti. Quindi, quello che chiedevamo al Governo era soltanto il gesto simbolico di ricordarsi di questa categoria davvero importante, che racchiude tantissimi posti di lavoro, ma ha delle serie difficoltà e quindi non possiamo dimenticarle.
Tra breve ci troveremo a esaminare un altro decreto-legge sempre relativo alla questione delle accise, che contiene già un articolo sull'autotrasporto, e un decreto trasporti. Spero dunque, dopo quello che è successo in questa fase, che tale problematica possa trovare una soluzione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.
CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente - come è stato già detto - il decreto-legge in esame riguarda tutto ciò che è connesso alla crisi ucraina, nella vita dei cittadini e delle imprese, tant'è vero che è stato

chiamato taglia prezzi. Tante sono le cose presenti nel decreto-legge in esame e tanto è stato il lavoro delle Commissioni parlamentari. Mi soffermerò su uno dei tanti possibili aspetti, che riguarda l'estensione della disciplina della *golden power*.

La disciplina della *golden power* nacque sostanzialmente nel 1994 - si chiamava allora *golden share* - all'epoca delle privatizzazioni, ed è stata poi modificata durante il Governo Monti, a seguito dei richiami della Corte di giustizia dell'Unione europea, perché ritenuta un po' troppo forte e non rispondente ai dettami dell'Unione europea, anche se in uno scritto dell'attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli, che si intitolava «*Golden power* e controllo degli investimenti esteri», lo stesso autore sosteneva che la Corte di giustizia «non ha mai condannato in radice la *golden share*, rimarcando piuttosto che l'esercizio dei connessi poteri è compatibile con la disciplina dell'Unione».

La normativa si è poi evoluta e siamo arrivati alla *golden power*, che il Governo Conte, nel 2019, ha esteso al campo delle telecomunicazioni e del 5G. In questo momento si è ulteriormente estesa la disciplina della *golden power* a tutto il settore dell'energia, dei trasporti e, ovviamente, delle telecomunicazioni, con un'estensione del concetto. Ciò parte in realtà da un ragionamento fatto in occasione del decreto-legge concorrenza e serve a estendere il potere dello Stato nel difendere i suoi *asset* strategici principalmente dalla speculazione.

Sono tantissimi i fondi speculativi famosi, gli *hedge fund*, che investono con l'obiettivo puro di ottenere risorse. Sono tanti nel mondo e il più grande, anche se non è propriamente un *hedge fund*, è il fondo statunitense "BlackRock", che ha a disposizione 10 *trillion dollar,* cioè 10.000 miliardi di dollari, per investire. Per non parlare poi del fondo "Bidgewater" sempre statunitense, tutto *hedge* e pari a 160 miliardi di dollari. Ci sono poi anche i fondi sovrani che arrivano dall'Asia, come il fondo sovrano "China investment corporation", che ha 800 miliardi di dollari, e quelli di Abu Dhabi e del Qatar. Quindi, la disciplina dell'estensione della *golden power* serve a tutelare l'interesse economico degli *asset* strategici dell'Italia, relativamente alle speculazioni che arrivano da Paesi esteri, perché questo, purtroppo, è un mondo dominato dalla finanza.

Tutti noi sappiamo - ne abbiamo parlato in un'altra occasione - quanto la speculazione abbia inciso sul mercato dei *title transfer facility* (TTF), e cioè sul mercato che determina il costo del gas. Abbiamo già detto nella precedente occasione di dibattito che il volume degli scambi e di transazioni finanziarie su quel mercato è esattamente 10 volte il volume del gas realmente esistente sul mercato. Quindi, il tema del dominio della finanza è assolutamente centrale e per questo dobbiamo proteggere l'economia, perché abbiamo bisogno di lavoro. Dobbiamo mettere al centro l'economia che produce lavoro e tassazione, perché spesso - come sappiamo bene - questi fondi hanno sistemi elusivi e dobbiamo dunque combattere tutto questo.

Quando ragioniamo sul ruolo dell'Europa, partiamo dal ragionamento sulla *golden power* per estenderlo al ruolo che l'Europa deve avere nella competizione globale con i grandi giganti che sono al di là dell'Atlantico, se quindi sostanzialmente il Nord America, e con quelli che sono invece nella parte asiatica. Abbiamo bisogno di un'Europa che ragioni in modo diverso e dobbiamo capire come e quando l'Europa debba intervenire per non fare la fine del famoso vaso di coccio tra i vasi di ferro. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte.

Noi abbiamo fatto questi ragionamenti anche nell'ambito di una mozione presentata all'attenzione di tutti i senatori, in cui chiediamo che il Governo intervenga per stimolare la BCE a diventare come la Fed, inserendo cioè nel mandato della BCE la piena occupazione. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha una certa esperienza in tema di BCE e, quindi, sicuramente può - se vuole - cercare di spingere per arrivare a questo. D'altra parte, ciò significa riallineare lo statuto della BCE all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea. Oltretutto, in quella stessa mozione chiedevamo di cambiare una dizione. L'Unione europea viene definita come un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. Noi dobbiamo dire invece che è fortemente competitiva nei confronti dei Paesi extra-UE, perché la competizione tra Paesi interni all'Unione produce non un rafforzamento delle politiche dell'Unione, bensì un deperimento. Tutti sappiamo del *surplus* commerciale della Germania.

In questo momento abbiamo bisogno di un'Europa più forte e più coesa. In un momento come quello

attuale, che è purtroppo di guerra, potremmo ragionare proprio su questo punto: un'Europa più forte ha bisogno di un maggiore impiego militare oppure può ragionare in un altro modo? Lancio una provocazione: l'Unione europea potrebbe essere una zona che rinuncia all'arma nucleare. Forse potremmo ragionare in un altro modo: dovremmo imparare ad avere il coraggio di ragionare in un altro modo, perché è l'unica soluzione se vogliamo difendere gli interessi dei cittadini e delle imprese europee.

Come vedete, si può ragionare sulla *golden power* per avere un quadro più ampio: è questo quello che dobbiamo fare in Senato, altrimenti non ha senso il nostro lavoro. Il nostro lavoro ha un senso se lo inquadriamo in un contesto più grande e più generale, che è sempre l'interesse dei cittadini europei. E purtroppo questa guerra non è assolutamente nell'interesse dei cittadini europei. *(Applausi)*. Questa guerra è interesse di altri, che non sono certo i cittadini europei.

Ci sono anche altre cose nel provvedimento che stiamo discutendo e che andremo ad approvare presumibilmente domani, come - per esempio - il fatto di aver dichiarato i rottami di ferro un elemento critico. È stato anche modificato un passaggio in cui si diceva che bisognava notificare solo se le esportazioni avvenivano da parte di imprese italiane, come se un'impresa turca potesse esportare, quando sappiamo che è la Turchia stessa che ci fa la concorrenza sui rottami di ferro: il costo marginale che noi paghiamo sui rottami ferro lo fa la Turchia. Bisogna capire come funziona il costo marginale, come abbiamo fatto sul gas. Aver fatto una modifica ci permette effettivamente di raggiungere un obiettivo. Si tratta quindi di piccoli passaggi ma importanti.

Lo stesso dicasi per i crediti fiscali, che sono un'innovazione importante. Certo, stiamo ancora parlando di vari passaggi. Bisogna avere il coraggio presumibilmente di tornare alla situazione di quando abbiamo aperto la circolazione libera dei crediti fiscali, perché è un modo alternativo di intervenire. Anche questa è una cosa importante.

Avevamo presentato poi un emendamento riguardante l'incremento della tassazione sugli extraprofitti dal 10 al 25 per cento, e questo è stato recepito nel cosiddetto decreto-legge aiuti, approvato in Consiglio dei ministri e di cui aspettiamo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In sostanza, quello che dobbiamo fare è un ragionamento di sistema. Quando proviamo a ragionare sul sistema, capiamo come la nostra azione politica può essere fortemente incidente sul mondo nel quale lavoriamo. A volte basta un emendamento per provare a cambiare la situazione.

Mi auguro che tutti noi abbiamo il coraggio, la voglia, l'abnegazione di fare veramente gli interessi dei cittadini e delle imprese europee, e soprattutto di quelle piccole, per far capire che la competizione la dobbiamo fare con coloro che sono fuori dall'Unione europea. Dobbiamo avere il coraggio definitivo per capire che solo insieme riusciamo a fare qualcosa e i veri *competitor* sono quelli che hanno tanti soldi al di fuori dell'Unione europea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marti. Ne ha facoltà.

MARTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ci stiamo occupando della conversione in legge del decreto-legge riguardante le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Per fronteggiare questa crisi internazionale vengono introdotte dal decreto-legge in esame una serie di disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze, in particolare in ordine allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e fronteggiare la situazione di instabilità nel funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo-ucraino.

Nonostante il lavoro in Commissione sia stato molto intenso, faticoso e corposo, sono stati prodotti più di 1.421 emendamenti da parte di tutti i Gruppi parlamentari e la Lega si ritiene soddisfatta, anche se non del tutto, perché si può fare sempre di più. Il lavoro del nostro Gruppo è stato forte e importante su tutta una serie di temi. Siamo un po' rammaricati da piccoli segnali che il Governo forse ci avrebbe potuto dare su situazioni che sembrano piccole a noi, ma sono grandi per i vari settori. Mi riferisco - ad esempio - all'emendamento che stanziava piccolissimi fondi per i centri riabilitativi per i diversamente abili dotati di piscine riscaldate, utilizzate per fisioterapia e riabilitazione in acqua; vi era poi un nostro emendamento contro il taglio dei militari, che è stato bocciato, previo parere negativo da parte del

Governo. La riduzione prevista dal prossimo 1° luglio di altre 1.000 unità dall'operazione Strade sicure è un grave danno per il nostro Paese. Come Lega continueremo a batterci per le Forze dell'ordine e per l'incolumità degli italiani.

Inoltre, il Governo poteva accogliere il nostro emendamento sugli extraprofitti a banche. Avevamo chiesto con forza di ampliare la platea dei soggetti chiamati a versare il contributo straordinario contro il caro bollette. Occorreva un atto concreto di redistribuzione sociale, innalzando la tassazione degli extraprofitti dal 10 al 25 per cento ed estendendola anche alle banche e agli intermediari finanziari che operano nel settore dell'energia. Se il nostro emendamento fosse stato approvato e accolto dal Governo, avrebbe garantito delle entrate allo Stato e, di conseguenza, la distribuzione di profitti a milioni di italiani, ma anche di coprire gli oneri per rimuovere gli effetti distorsivi contenuti nella norma che penalizzano diverse imprese. Sarebbe stato un gesto di giustizia sociale, una misura equa e necessaria, per contenere i costi del caro energia e aiutare famiglia ed imprese.

È anche vero però che sono arrivati altri piccoli, grandi segnali: grazie al lavoro fatto dal Gruppo Lega con il resto della maggioranza e all'insistenza del nostro partito, sono stati accolti emendamenti che in questo momento di grave crisi *post* pandemica aiutano realmente i nostri cittadini. Mi riferisco in particolar modo - ringrazio Giorgio Bergesio e il Gruppo - alla rateizzazione del pagamento delle multe derivanti dalle quote latte, importantissimo provvedimento. Inoltre, ci possiamo ritenere soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento in difesa delle nostre aziende per quanto riguarda le esportazioni dei rottami, con cui viene ampliato il numero dei soggetti obbligati a trasmettere l'informativa di esportazione al Ministero dello sviluppo economico, che potrà effettuare un monitoraggio chiaro per tutte le imprese che vogliono esportare, incluse quelle estere. Questa è un'iniziativa che serve per tutelare le nostre realtà produttive da pratiche di mercato scorrette che metterebbero in seria difficoltà interi settori, dall'edilizia alle acciaierie, con conseguenze pesanti per le nostre imprese e ricadute sociali e occupazionali.

Un'altra risposta concreta agli imprenditori che faticano ancora a riprendersi dall'emergenza sanitaria ed economica e che ci chiedono con forza di non essere lasciati soli nella ripartenza *post* pandemica è l'approvazione dell'emendamento che permette - per esempio - ai bar, ai ristoranti e ai pubblici esercizi in generale, già ritenuti idonei, a continuare, previo pagamento, a usufruire di tavoli e sedie all'aperto per tutta la stagione estiva, senza dover produrre alcuna nuova richiesta e senza che le amministrazioni comunali possano negarlo. Questo servirà anche per alleggerire le stesse amministrazioni comunali, oltre che per lo sviluppo delle nostre attività.

Siamo orgogliosi di questi e di tantissimi altri risultati, frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale sono certo non avremmo potuto incidere restando all'opposizione.

Presidente, vorrei concludere questo mio intervento su una questione che da cittadino pugliese mi interessa direttamente e mi sta a cuore, che riguarda l'ex Ilva. Non è possibile - lo dico ai compagni di questo percorso di Governo di larghe intese - che il PD assecondi una iniziativa del MoVimento 5 Stelle, cercando di votare quell'emendamento sull'ex Ilva in Commissione, che per fortuna non è passato, con il parere contrario da parte del Ministero dello sviluppo economico, solo per pura demagogia, come appare chiaro dalle notizie di stampa delle ultime ore, di ieri e oggi.

È evidente che i ritardi sulle operazioni di bonifica - è bene chiarirlo - delle aree dell'ex Ilva sono addebitabili a chi ne ha la competenza, e cioè alla gestione commissariale, che non abbiamo messo noi. I fondi a questo destinati ci sono, i soldi per le bonifiche ci sono, ma i commissari non stanno portando avanti il progetto e tutto va molto a rilento. La norma approvata nel decreto è stata ampiamente discussa con la Presidenza del Consiglio e con tutti i partiti di questa maggioranza presenti nella cabina di regia. Obiettivo del Governo e del ministro Giorgetti è dare una accelerazione al processo di decarbonizzazione, che si rende necessaria nell'interesse della città di Taranto, finalizzata a una produttività efficiente di un settore chiave della nostra economia, soprattutto in questo periodo storico, con l'aumento dei prezzi e la mancanza di materie prime. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, il decreto-legge n. 21 al nostro esame viene chiamato anche decreto Ucraina e questo mi dà lo spunto per parlare brevemente di

Ucraina, di cosa ne pensano gli italiani secondo i sondaggi, ma soprattutto le persone che noi che siamo qui frequentiamo. Mi pare di poter dire, sintetizzando al massimo, che gli italiani pensano che Biden in queste ore dia ordini a Draghi, che Stoltenberg dia ordini a Zelensky dicendogli di non mollare la Crimea, ma l'Ucraina non fa parte della NATO. Mi pare che l'Occidente voglia entrare in guerra a tutti i costi e nessuno parla di diplomazia - ricordo quella di Kissinger, segreta ma efficace - ad eccezione del Papa. L'Occidente mi pare impazzito, e lo dico in quest'Aula con profonda convinzione e timore.

Tanto si è cercato di fare in questo decreto per aiutare tutte le categorie colpite dagli aumenti che sono semplicemente pazzeschi: riduzione temporale e parziale delle accise; crediti d'imposta per le imprese con crediti negoziabili, che però diventano debito pubblico; possibilità di chiedere ai gestori la rateizzazione delle bollette in ventiquattro mesi, ma purtroppo, dopo qualche mese, invece di avere una sola bolletta se ne hanno due. Le accise sulle quali si paga l'IVA vengono sterilizzate in parte, ma sono il problema dei problemi. Penso che bisognerebbe tentare - lo dico modestamente e sommessamente al Governo - di sterilizzare le accise per un anno - secondo i miei calcoli, il costo è di 15 miliardi - e ciò andrebbe fatto subito con uno scostamento, perché lo scostamento prima o dopo andrà fatto, in maniera che i prezzi siano ridotti alla fonte e non si debbano erogare dei sussidi dopo. Si deve pensare a una riduzione dei costi e dei prezzi o a un minor aumento dei prezzi, perché forse non si tornerà mai più ai prezzi di prima. Occorre sterilizzare per un anno le accise, con tutto quello che ne deriva, perché in economia bisogna raffreddare, allungare i tempi, dare delle certezze. Il famoso *bonus* del 110 per cento per le villette unifamiliari e per raggiungere il 30 per cento viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre e forse è ancora poco: se tutti compriamo gli stessi articoli, poi a causa delle speculazioni, delle difficoltà di fabbricazione o del contesto internazionale, i prezzi aumentano in percentuali che non possiamo neanche dire o ripetere. Il mio consiglio è di avere il coraggio di fare una manovra.

Come possono risparmiare i Comuni sulle bollette dell'illuminazione pubblica? Ci sono dei tentativi per spegnere alcuni lampioni, ma questo marchingegno avrebbe un costo superiore al risparmio. Si propone di consentire di utilizzare l'avanzo di amministrazione per pagare le bollette, ma come farebbe chi non lo ha? I modesti ristori che sono stati attribuiti - modesti perché non si può fare di più - sono un tanto per abitante; ad esempio, il decreto-legge n. 17 stanzia circa 5 o 6 euro per abitante, ma i piccoli Comuni da 100 abitanti non possono ricevere 300 o 400 euro.

L'articolo 23 del decreto-legge in esame tratta della revisione prezzi, un tema che mi sta molto a cuore. Innanzitutto c'è un problema su cui bisogna mettersi d'accordo: la revisione dei prezzi riguarda i lavori che sono in corso, per i quali le imprese aggiudicatrici dell'appalto fanno presente che c'è stato un incremento superiore all'8 per cento. Tuttavia, per i lavori che sono in progettazione esecutiva, e quindi chiaramente in pre-appalto, non è prevista e le stazioni appaltanti non possono andare avanti. Bisogna quindi prevederla anche in questo caso. Io avevo presentato degli emendamenti che riguardavano i prezziari, con la richiesta di sospensione per un anno e di proroga del fine lavori per un anno, ma mi è stato opposto un diniego con delle giustificazioni che condivido soltanto in parte. Signor Presidente, la senatrice Gallone mi cede due minuti. Avevo fatto anche la proposta dirompente di ridurre l'IVA sui lavori pubblici dal 22 al 4 per cento, ottenendo, data la situazione di guerra, anche il benestare dell'Unione europea. Il 18 per cento avrebbe permesso di fare... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Perosino, ha esaurito il suo tempo. Non siamo in un mercato e, comunque, le diamo un minuto.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Mettiamoci tutti davvero attorno a un tavolo...

PRESIDENTE. Il problema è che non si possono chiedere cinque minuti e poi preparare un intervento che ne dura dieci.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Va bene e, allora, termino il mio intervento.

Bisogna trovare la quadra per il futuro dell'Italia altrimenti avremo guai peggiori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ci sono due modi per affrontare un'onda gigantesca che ti viene addosso: o si sta fermi e ci si fa travolgere, oppure si prende una tavola e si cavalca l'onda. Il

provvedimento in discussione, insieme ai precedenti e a quelli futuri che arriveranno, potrebbe essere veramente quella tavola per cavalcare l'onda immensa che si è formata con l'avvento della pandemia e che oggi sta raggiungendo la sua massima altezza a causa di una guerra che speriamo finisca presto.

Noi di Forza Italia abbiamo fatto moltissime proposte che riguardano il *bonus* carburante dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, la semplificazione nella costruzione o sostituzione di impianti fotovoltaici e il potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica; l'estensione dei lavori del superbonus al 110 per cento ad altri *bonus* edilizi; la proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni e di concessioni del suolo pubblico, perché questo vuol dire usare le strutture attrezzate, come i *dehors,* per far ripartire l'economia e il turismo; misure di sostegno per il comparto teatrale e moltissime altre.

Visto che il tempo è poco e contingentato, dico che noi avremmo voluto fare molto di più, ma purtroppo la Ragioneria dello Stato e gli uffici frenano molte proposte che noi ritenevamo opportune. Siamo tuttavia soddisfatti, per quanto mi riguarda, per aver consentito agli impianti a biogas esistenti di massimizzare la produzione elettrica anche superando il limite di potenza ammessa. E questo sarà molto utile soprattutto per le imprese agricole che, in regime di autoconsumo, potranno usare più energia rinnovabile. Siamo felici del rimborso ai Comuni che accolgono i minori non accompagnati - mi riferisco a quei 100 euro al giorno che consentiranno loro di provvedere al loro mantenimento - previsto in un emendamento trasversale, condiviso peraltro, come quello in cui si prevede, sempre per i Comuni, la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione per la copertura degli oneri derivanti dalle maggiori spese per l'energia.

Anch'io spendo una parola - come ha già fatto prima la collega Simona Pergreffi - su un comparto che continua a essere dimenticato, anche soltanto come riconoscimento alla categoria: mi riferisco al comparto dei bus turistici, che ha subito - com'è stato ricordato - un grande danno proprio a causa della pandemia e che oggi, anche durante la guerra, si è rivelato preziosissimo. Sono infatti questi bus che, in maniera volontaria e autonoma, si sono messi a disposizione per portare in Ucraina i beni di prima necessità per le persone in guerra, riportando indietro anche molti profughi e sfollati. Non possiamo avere quindi persone generose, che compiono gesti di questo genere, che poi invece vengono dimenticate.

Da qui ecco dunque l'appello anche da parte mia: non possiamo pensare oggi di subire quest'onda, andando verso una povertà energetica, senza dare sostegno, e non già da un punto di vista economico, perché sappiamo che cosa serve in questo momento al Paese. All'Italia servono certezze per il mondo imprenditoriale; serve semplificazione; serve che il Governo e lo Stato lascino fare a chi sa fare quello che può.

Noi non ci stancheremo in questo momento di ribadire quelli che sono per noi dei cavalli di battaglia sul tema della semplificazione, come per esempio la *flat tax*; il tema del costo del lavoro e quindi del cuneo fiscale; il tema della reintroduzione del sistema dei *voucher*, perché tutti i profughi che stanno arrivando oggi in Italia, e hanno la speranza legittima - e noi con loro ce lo auguriamo - di poter ritornare nel loro Paese, hanno bisogno di lavorare e lo devono poter fare in maniera flessibile e snella.

Ringrazio di cuore la senatrice Tiraboschi per il prezioso e importante lavoro che ha fatto come relatrice, perché ovviamente avere un relatore attento, che ascolta le istanze ed è capace di fare sintesi, è molto importante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, questo decreto taglia prezzi è il sesto provvedimento dal secondo semestre dello scorso anno che prevede misure per fronteggiare il caro energia e il caro carburante. Complessivamente ad oggi ammontano a 22 i miliardi stanziati, di cui oltre 5 proprio in questo decreto.

Rispetto al caro energia queste sono in sintesi le misure introdotte nel provvedimento. Innanzitutto c'è la riduzione sino al prossimo 8 luglio delle accise di benzina, gasolio e GPL: una misura che ci rende particolarmente soddisfatti, visto che la Lega, con una mozione agli inizi di marzo, è stata la prima forza politica a sollecitare il Governo per introdurla.

Sono stati poi innalzati i contributi sotto forma di credito d'imposta per le imprese energivore e

gasivore, per le maggiori spese sostenute per l'acquisto e utilizzo di elettricità e gas.
È stato introdotto per la prima volta il credito di imposta per le maggiori spese di energia elettrica e gas da parte delle imprese piccole e medie.
Importante è anche il credito di imposta del 20 per cento per l'acquisto di carburanti nel primo trimestre 2022 per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
Per il periodo 1° aprile-31 dicembre è stato esteso poi il valore dell'ISEE a 12.000 per l'accesso al *bonus* sociale gas acqua e luce da parte delle famiglie che - lo ricordo - è stato potenziato da ottobre 2021. La platea dei nuclei beneficiari sale dunque da 4 a 5,2 milioni.
Sul *bonus* sociale e povertà energetica ricordo che la Lega ha denunciato come l'automatismo valesse solo per i percettori del reddito di cittadinanza, mentre per le restanti famiglie in difficoltà economica, moltissime delle quali ignare del diritto al beneficio e che in questi mesi hanno continuato a pagare bollette salatissime, correva l'obbligo di presentare al Comune la documentazione sostitutiva unica con l'indicazione dei propri redditi e patrimoni, con l'aggravante peraltro di beneficiare del *bonus* solo da quel momento in poi. È una discriminazione questa inaccettabile che, grazie al ministro Giorgetti, abbiamo rimosso con il cosiddetto decreto aiuti, con il quale, oltre all'automatismo, per tutti è stata introdotta la retroattività con compensazione del *bonus* sociale. *(Applausi)*. Abbiamo vinto una battaglia di giustizia ed equità.
Durante la conversione, purtroppo, ancora una volta sono stati pressoché nulli gli spazi finanziari a disposizione del Parlamento. Degna di nota però è la confluenza del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, che ha portato non so a prorogare la riduzione dell'accisa di benzina e gasolio GPL all'8 luglio, ma per la prima volta ha anche introdotto misure a favore della filiera del gas per autotrazione, da mesi letteralmente in ginocchio. Bene non solo l'azzeramento fino all'8 luglio dell'accisa del gas per autotrazione, ma soprattutto, dopo che la Lega da ottobre 2021 lo aveva ripetutamente richiesto con diversi emendamenti, anche l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento del gas per autotrazione, al pari di quanto da ottobre si sta facendo per il gas per usi civili e industriali.
Con la stessa determinazione continueremo a insistere affinché l'IVA agevolata al 5 per cento possa una volta per tutte applicarsi anche ai servizi di teleriscaldamento e per i contratti servizio energia, dove il gas viene impiegato in via indiretta per il riscaldamento delle case. Sempre in conversione bene l'emendamento della Lega che consente, in ambito agricolo, di sfruttare il pieno utilizzo della capacità tecnica degli impianti installati di produzione di energia elettrica da biogas.
Prima di concludere devo fare due riflessioni: la prima riguarda l'introduzione della tassa sugli extraprofitti realizzati dalle imprese che esercitano attività in ambito energetico. È ovvio che con il caro energia ci sono soggetti che da mesi stanno straguadagnando. Dunque una norma che prevedesse un prelievo solidaristico straordinario serviva ed, anzi, era doverosa, ma doveva essere equa e giusta, come non è invece l'articolo 37 del decreto-legge che invece presenta molti elementi distorsivi che rischiano di penalizzare fortemente alcune imprese. La norma infatti non tiene conto delle accise versate, delle operazioni straordinarie, dei derivati finanziari a copertura del rischio, dove protagoniste sono invece le banche, colpendo solo i contratti fisici.
La Lega, con emendamenti tutti bocciati, non solo chiedeva di rimuovere queste distorsioni, ma ha proposto anche di allargare la platea dei soggetti chiamati a pagare la tassa anche alle banche e agli intermediari finanziari che operano nel settore energetico con contratti finanziari e strumenti derivati. Incomprensibilmente però anche questa proposta è stata bocciata - udite udite - per onerosità: un grave errore perché l'approvazione del nostro emendamento avrebbe garantito non solo maggiori entrate allo Stato e, di conseguenza, la distribuzione di profitti a milioni di italiani, ma anche di coprire gli oneri per rimuovere effetti distorsivi contenuti nella norma penalizzanti per diverse imprese che probabilmente saranno portate a fare ricorso alla Consulta. La domanda nasce spontanea: il coinvolgimento delle banche era oneroso per lo Stato - noi diciamo assolutamente no - o per Draghi? Ci auguriamo che, con il cosiddetto decreto aiuti, dove è stato annunciato un innalzamento della tassa dal 10 al 25 per cento, si corra ai ripari.
Per quanto riguarda la seconda e ultima riflessione, tutte le misure varate fino ad oggi - azzeramento oneri sistema bollette luce e gas, IVA agevolata al 5 per cento per il gas, potenziamento *bonus* sociale,

credito d'imposta per le imprese per i consumi di energia elettrica e gas e infine la riduzione delle accise dei carburanti - sono coperte fino al secondo trimestre e, dunque, fino al 30 giugno, l'8 luglio per quanto riguarda la riduzione dell'accisa. Dalle anticipazioni il cosiddetto decreto aiuti non interviene a prorogare queste misure ed è un grande problema. Siccome il caro energia, aggravato dalla guerra russo ucraina, ha caratteristiche strutturali e prosegue incessantemente con prezzi proibitivi, gioco forza il Governo entro un mese dovrà necessariamente varare un altro provvedimento corposo che estenda al terzo trimestre la misura a tutela di cittadini delle imprese e della ripresa economica, pena la crisi. Serviranno diversi miliardi. È probabile che occorra una nuova serie di interventi a debito, ovviamente anche comunitario, dove l'Europa è chiamata a fare la sua parte. Se Bruxelles, con il *recovery fund*, ha permesso di fare debito per la transizione ecologica e digitale, non c'è motivo alcuno che si sottragga per impedire questo dramma che da quasi un anno colpisce famiglie e interi settori produttivi in crisi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che siamo chiamati oggi a esaminare, ha visto un intenso lavoro da parte del Governo, ma anche del Parlamento. Desidero ringraziare tutti i miei colleghi, i relatori e i commissari che hanno lavorato intensamente, soprattutto domenica notte, per concludere l'esame del decreto nei tempi.

Il provvedimento possiede i requisiti straordinari di necessità e urgenza propri del decreto-legge, perché straordinaria è la situazione che si è venuta a creare da più di due mesi e che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Si tratta di una tragedia anzitutto umanitaria e che inevitabilmente assume connotati anche economici. È evidente che la guerra rechi con sé conseguenze drammatiche, in primo luogo tragedie umanitarie che si consumano territorialmente in Ucraina, ma che ci toccano da vicino e da cui non possiamo e non dobbiamo distogliere lo sguardo. Ci sono però anche altre conseguenze di tipo economico che si abbattono sulle famiglie e sulle imprese italiane, che hanno già dovuto scontare un prezzo molto alto per l'emergenza pandemica.

Il decreto di oggi nasce in queste condizioni e prova a far fronte agli effetti economici e umanitari, anche con riferimento allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale che deriva dal conflitto russo-ucraino.

Si tratta pertanto di un provvedimento di ampio respiro, che parte dalle misure taglia prezzi per energia e gas, ma che inevitabilmente è chiamato a prevedere anche misure di sostegno per le imprese e il lavoro, nonché per specifici comparti quali autotrasporti, agricoltura e pesca. Si tratta di misure eccezionali come fondi, riduzione delle accise e dell'IVA, *bonus* e contributi in denaro e sotto forma di crediti d'imposta, che vogliono affrontare la situazione eccezionale derivante dalla crisi internazionale in atto.

Il Gruppo Italia Viva-P.S.I ha cercato di dare il proprio contributo con proposte emendative che potessero correggere le storture e le criticità del provvedimento, ma anche prendere in considerazione situazioni e soggetti che non vi erano compresi. Voglio ricordare, in particolare, l'emendamento, anche a mia firma, volto a ridurre l'enorme impatto che l'aumento del prezzo del gas ha avuto sul settore dell'autotrazione alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico e, in particolare, del gas e del metano, che sono quintuplicati rispetto ai valori di inizio 2021. Con questa proposta prevediamo che una quota del fondo per il sostegno al settore dell'autotrasporto venga destinata alla riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione.

Abbiamo poi presentato un emendamento per meglio specificare la platea dei soggetti destinatari della norma sul *bonus* carburante, chiarendo che tutti i datori di lavoro privati - e non solo le aziende private - possano assegnare ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina. Infatti, il riferimento alla nozione di azienda privata rischiava di limitarne la portata applicativa. Il nostro obiettivo, invece, era quello di assicurare che anche i titolari degli studi professionali, i loro dipendenti e i collaboratori, già economicamente colpiti dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica, potessero avvalersi e beneficiare di questo utile strumento per far fronte al caro carburanti.

Ancora, voglio ricordare l'emendamento che prevede la sospensione dei versamenti dovuti nei mesi di

aprile, maggio e giugno delle ritenute di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e strutture artistiche, i quali sono stati già duramente colpiti dall'emergenza pandemica.

Tralasciando altri importantissimi emendamenti, per i quali ringrazio in particolare il collega Marino, ricordo quello che prevede che, per l'installazione di pali, torri e tralicci per la comunicazione elettronica, non sia più necessaria l'autorizzazione dell'ARPA. Tale emendamento non è stato votato dal MoVimento 5 Stelle. Bisogna però sempre dare ai cittadini informazioni complete e veritiere: l'autorizzazione dell'ARPA resta sempre per la fase di installazione degli apparati radioelettrici attivi. È chiaro quindi che l'emendamento riguarda soltanto le infrastrutture passive e questo perché Italia Viva pensa sicuramente alla salute pubblica dei cittadini e la vuole tutelare, ma garantendo sempre anche la semplificazione delle procedure.

Certo, si poteva fare di più e di meglio, ma portiamo a casa questo emendamento e continuiamo con il lavoro, perché il decreto-legge in esame si inserisce in un quadro di provvedimenti emergenziali che sono stati già adottati e di altri che ancora devono essere adottati; esso è indispensabile per arginare le gravi conseguenze di questo conflitto.

Concludo, Presidente: dev'essere chiaro che occorrono notevoli sforzi diplomatici per costruire la pace. Per fermare questa guerra serve un'azione diplomatica dell'Europa, che stringa un accordo di pace solido, portando davvero al tavolo del dialogo i due Paesi, perché nel frattempo le conseguenze umanitarie ed economiche sono senza precedenti anche per il nostro Paese.

Ho concluso e ringrazio l'Assemblea tutta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, impegnerò soltanto pochi minuti, perché ci avviamo mestamente all'ennesimo voto di fiducia. Questa legislatura purtroppo si avvia a rimanere storica, nel senso che le parole del Capo dello Stato nel suo discorso di insediamento resteranno come un cammeo isolato nel rispetto di quello che dovrebbe essere il ruolo del Parlamento. E pensare che non c'è più neanche la scusante dello Stato d'emergenza.

È evidente che quello cui abbiamo assistito ormai è diventata una triste prassi, che si consuma su ogni provvedimento: continui rinvii delle sedute, Commissioni che non lavorano di giorno e poi sono costrette a *sprint* finali di notte, nella confusione, quando i colleghi hanno difficoltà a capire quello che stanno votando, con un metodo che straccia tutti i Regolamenti e tutte le prassi parlamentari.

Noi abbiamo cercato, come opposizione patriottica, anche in questo provvedimento e anche in questo clima, di dare il nostro contributo per affrontare le difficoltà della nostra Nazione. Raccogliamo veramente molto poco in termini di ascolto da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza. Insisteremo sulle proposte, come siamo abituati a fare, perché vogliamo fare l'opposizione a questo Governo, che dimostra che mesi fa avevamo emblematicamente ragione nel sostenere che non si può dare vita a Governi definiti di larghe intese, che poi diventano soltanto Governi delle lunghe attese, perché su ogni misura da intraprendere è evidente che c'è la necessità di addivenire a compromessi, che sono sempre purtroppo al ribasso.

Vorrei focalizzare il mio intervento sull'articolo 36 di questo provvedimento, con il quale sono stati prorogati - finalmente, dico io - gli incarichi per il personale Covid delle scuole. Si tratta di una necessità improrogabile, che noi avevamo sostenuto attraverso un emendamento anche in precedenti provvedimenti. Si arriva sempre in ritardo, perché era evidente che la nostra scuola non potesse andare avanti senza questo personale, e rilanciamo dicendo che non potrà affrontare il nuovo anno scolastico senza questo personale. Non si capisce per quale motivo questa decisione non potesse essere già adottata lo scorso mese, cioè prima che quegli incarichi giungessero al loro esaurimento. Migliaia di persone sono state condannate a una vita da girone dantesco, dopo aver prestato il loro servizio nell'interesse dello Stato, e fino all'ultimo giorno non sapevano se dovevano rimanere in servizio. Tra l'altro, parliamo di persone che vivono a centinaia di chilometri di distanza da casa e dalle proprie famiglie e che naturalmente dovevano confermare gli affitti e tutti i loro impegni di vita. Non si capisce perché non si poteva concedere loro un agio di tempo e di tranquillità, approvando il nostro emendamento. Comunque ci fa piacere che finalmente il Governo e la maggioranza si siano convinti e

abbiano trovato le risorse per fare questo.
Chi ha un'esperienza da amministratore locale sa bene che gli anni scolastici si preparano con largo anticipo e dunque, se non vogliamo che il prossimo anno scolastico inizi con ulteriori e sempre più gravi incertezze, bisogna intraprendere già da adesso determinate decisioni, che abbiamo cercato di proporre con i nostri emendamenti all'articolo 36. Siamo felici per il fatto che sia passato l'impegno per gli idonei della scuola primaria e dell'infanzia, ma non si capisce, anche a questo proposito, quale metodo abbia seguito la Commissione, perché al cospetto di emendamenti uguali, sia nel contenuto sia nel testo, ci si trova approvati quelli che avevano una numerazione peggiore.
Per noi non è importante piazzare una bandierina, ma la forma è sostanza e in questa sede, al massimo livello delle istituzioni italiane, questo principio non dovrebbe essere mai derogato; viene invece puntualmente tradito e messo da parte, con grave lesione dei diritti di tutti i parlamentari e in particolare dell'opposizione, che legittimamente e con grande senso del dovere deve realizzare il suo ruolo di controllo dell'attività del Governo. Purtroppo questa è una prassi e il Governo, autodefinitosi dei migliori, è incapace di comprendere queste elementari dinamiche. È anche per questo, evidentemente, che si costringono le sigle sindacali e l'intero mondo della scuola ad annunciare uno sciopero generale per il 30 maggio prossimo venturo. Se aveste ascoltato le nostre proposte e anche quelle di tanti altri parlamentari della maggioranza, che sono evidentemente delusi dal vedersi inascoltati, probabilmente questo sciopero sarebbe stato scongiurabile e soprattutto ci saremmo potuti presentare al nuovo anno scolastico con molte certezze in più.
Questo è però, purtroppo, un modo di agire del Governo e testimonia anche l'incapacità della maggioranza di farsi ascoltare, che si conferma in tutte le cose. Penso ad esempio alla vicenda degli enti locali e alla scadenza del 30 aprile, che per un periodo si è parlato di prorogare per i rendiconti consuntivi, che i Comuni hanno grave difficoltà a presentare. Non se n'è fatto nulla e, adesso che la scadenza è stata superata, si annuncia una proroga al 31 maggio prossimo venturo, che è ormai alle porte. Come si pensa di governare i processi di una Nazione prorogando in maniera postuma scadenze che sono state già superate e avanzate?
È evidente che questo Governo, che è un gigante dai piedi d'argilla, vacilla sempre di più. Allora noi vi diciamo: se non siete capaci di governare e quest'esperienza e questa stagione politica si sono consumate, è meglio restituire da subito la parola agli italiani attraverso le elezioni, in modo che possano scegliere una maggioranza che dia un Governo legittimo alla nostra Nazione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.
BERUTTI *(Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)))*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo ad esaminare un nuovo decreto-legge che in parte, vista la drammatica evoluzione della crisi che porta a contesti ai quali è necessario rispondere per via emergenziale, può ritenersi già superato dal cosiddetto decreto-legge aiuti approvato qualche giorno fa in Consiglio dei ministri. Veniamo da due anni di Covid che ha provato sotto ogni aspetto sociale ed economico il nostro Paese. Si era infatti faticosamente avviata una ripresa che oggi si è fermata e che è aggravata a causa della crisi in Ucraina. Viste tutte le conseguenze economiche che ne derivano e che sono purtroppo in continua evoluzione, man mano che si mettono in campo delle sanzioni risentiamo di nuove perdite alle quali è necessario trovare soluzione.
Si tratta di una crisi che riguarda tutti: il caro bollette e il caro carburante infatti incidono sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Quindi bene ha fatto il Governo ad intervenire con un decreto d'urgenza dando aiuti a cittadini e imprese, evitando così che queste ultime si trovino nella nefasta condizione di dover fermare la produzione, licenziare o chiudere. La riduzione delle accise su gasolio e benzina prevista in questo decreto-legge era necessaria, ma certamente è una soluzione temporanea.
Le ripercussioni per l'Italia dovute a questa crisi sono senza dubbio impattanti. In termini di economia generale, il mercato russo per noi era florido e ne stiamo risentendo in termini turistici e di *export*. Basti pensare allo stop di tutte le nostre eccellenze, come i mobili, il vino e il settore della moda, che in Russia valgono 1,5 miliardi l'anno. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, Ucraina e Russia sono i maggiori esportatori di mais e grano, e nel momento in cui non si muove più quel grano - così com'è capitato per la benzina - si mette in atto una speculazione devastante. È aumentato addirittura il

prezzo dei fertilizzanti, per cui gli allevatori stanno risentendo non solo del caro carburante. Non dimentichiamo che solo poche settimane fa i pescatori non sono usciti in mare per svariati giorni.

Viene da chiedersi come farà l'Esecutivo a mettere in atto ottime proposte, avendo all'interno della propria maggioranza partiti che ancora oggi votano no alla nostra indipendenza energetica. Molti di noi, che fanno politica da anni sui territori, sanno benissimo che con l'esclusività dei no non si può fare il bene della cosa pubblica. Infatti, ad oggi ci ritroviamo davanti una crisi di questa portata senza avere molti strumenti per combatterla e dovremmo crearceli senza perdere tempo. Ci sono state le politiche scellerate di partiti, oggi in quest'Aula, che di fatto hanno aumentato la dipendenza energetica dell'Italia con i loro no TAV, no TAP, no trivelle, no gassificatori, no nucleare e ora no termovalorizzatore.

Serve capacità di visione, serve qualche sacrificio; certamente non serve la miopia populista di dire no a tutto e continuare a importare energia dalle vicine Francia e Slovenia, che la producono col nucleare. Anche il ministro Cingolani sostiene la bontà del nucleare. È positivo quello che sta decidendo il Governo cercando di importare gas e potenziare estrazioni sul nostro territorio.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare si è reso necessario per scandire e ampliare la platea di cittadini ed imprese su cui sta ricadendo la crisi economica. È necessario mettere in campo misure utili a sostenere queste eccezionali esigenze, quindi apprezziamo la riduzione dell'aliquota di accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; la disposizione che prevede uno stanziamento per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzata alla riduzione dei pedaggi autostradali, e il contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale.

È altresì positivo il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica e di gas, nonché di prodotti petroliferi, che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell'aumento dei prezzi delle tariffe del settore. Vi sono poi le ulteriori risorse per il 2022 per finanziare i cosiddetti marebonus e il ferrobonus; la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuta alle imprese energivore e a quelle a forte consumo di gas naturale; soprattutto, vi è il *bonus* sociale elettricità e gas. Insomma, sono tutte misure buone, ma serve agire pesantemente con visione verso il futuro.

Bene anche le disposizioni in materia di cybersicurezza, su cui io stesso ho presentato un'interrogazione. L'evoluzione della situazione internazionale e del contesto geopolitico ha infatti fatto emergere la necessità di rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicurezza informatica. Pertanto, era necessario e urgente stanziare fondi per fare in modo che si potesse intervenire tempestivamente all'avvio di un processo di diversificazione di talune tipologie di prodotti, caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti, e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuità dei servizi di sicurezza.

Essenziale è la disposizione per l'accoglienza dei profughi ucraini in Italia. Solo ad oggi sono arrivate più di 112.000 persone, di cui 38.000 bambini. Serve una politica di integrazione, non solo di accoglienza, visto che questa gente lascia delle città fantasma in cui difficilmente potrà tornare.

Visto il decreto in esame e il decreto aiuti, approvato qualche giorno fa in Consiglio dei ministri, è lapalissiano che è necessaria una soluzione a lungo termine. Serve una strategia di lungo periodo; gli aiuti sul gas potrebbero non essere sufficienti. Il costo del carburante potrebbe diventare più serio, visto che il G7 ha confermato l'embargo di gas e petrolio russo. Che succede se davvero questo avviene? Non si risolve di certo solo con il taglio delle accise. Dobbiamo guardare al futuro e cercare le soluzioni più veloci ed efficienti per portare il nostro Paese all'indipendenza e a un conseguente minore impatto davanti alla crisi economica che ne deriva.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, il decreto che ci apprestiamo a votare per la sua conversione in legge ha offerto a famiglie ed imprese alcune risposte rispetto alle criticità che la guerra avviata dalla Russia in Ucraina ha portato anche nel nostro Paese.

Dalla temporanea riduzione dell'aliquota di accisa sui carburanti alle agevolazioni fiscali per i buoni carburante per i dipendenti delle aziende; dai contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta

per le imprese con forte consumo di energia a quelli per le imprese agricole e turistico-ricettive; da un rafforzamento delle norme sulla *golden power* per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori ritenuti strategici alla definizione di un contributo straordinario sugli extraprofitti a carico dei soggetti operanti nel settore energetico: sono state numerose le misure che questo decreto ha portato in essere e che sappiamo essere anticipatorie di una serie di altri interventi. Siamo in attesa dell'importante decreto-legge aiuti, che conterrà significative misure anche dal punto di vista economico, ma questo decreto ha dato tempestivamente delle prime risposte ad alcune questioni che diventavano critiche.

L'azione emendativa del Parlamento ha portato però ad alcune migliorie del testo che era stato approvato dal Consiglio dei ministri. In particolare, il Gruppo Partito Democratico ha ottenuto risultati significativi in alcuni ambiti. Sono state ampliate ai contraenti generali le disposizioni urgenti in materia di prezzi dei materiali dei contratti pubblici. Ci sono alcune disposizioni in tema di semplificazione in materia di 5G. È stato fatto un intervento importante sul lavoro sportivo, a tutela delle nuove primavere; in tema di trasporti, nel settore dei porti, ci sono una misura per la promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale e poi la soluzione di un problema che si protraeva da tempo, con l'ingresso dei lavoratori marittimi stranieri nelle nostre aree portuali a bordo di grandi navi da crociera. Ci sono misure in tema di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; nell'ambito del commercio, c'è stata l'estensione al 30 settembre delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti ed anche la semplificazione delle relative procedure.

Per quanto riguarda gli enti locali, viene ripristinata la disciplina relativa alla gestione da parte dei Comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; ci sono contributi per i Comuni di grandi dimensioni che procedono alle fusioni; l'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per coprire i maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e anche la revisione degli indicatori di *deficit* strutturale di bilancio.

Siamo riusciti ad ottenere l'approvazione di emendamenti anche in ambito scolastico, con le misure sull'acquisto di impianti di ventilazione meccanica controllata nell'ambito del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e disposizioni in materia di integrazione delle graduatorie di merito del concorso ordinario per l'infanzia e la primaria.

Sono misure che abbiamo potuto ottenere grazie al dialogo in seno alla maggioranza e al confronto con il Governo, che voglio ringraziare e che - lo ricordo al senatore Iannone, che forse si è perso nelle dinamiche parlamentari e della nostra Costituzione - è assolutamente legittimo e legittimato ad operare in rappresentanza degli italiani.

È stato fatto un lavoro complesso anche questa volta, certo con la presentazione di numerosi emendamenti, tutti quanti importanti, anche se è chiaro che poi il peso specifico delle diverse misure va anche soppesato e calibrato e a volte il tempo che impieghiamo a fare scelte politiche è anche dovuto alla mole del lavoro che noi stessi produciamo e che poi va chiaramente vagliato. Tutti i Gruppi parlamentari avrebbero forse la necessità di riuscire a soppesare meglio le proposte che presentano per poter rendere la loro azione più efficace ed anche più spedita, perché a volte la volontà di agire per migliorare i provvedimenti del Governo si traduce in una quantità di emendamenti significativa che poi si trasforma in un freno alla nostra azione.

A ciascuno di noi e a tutti quanti i Gruppi vorrei dire che dovremmo trovare una modalità per rendere davvero più spedito e più efficace l'intervento del Parlamento sui provvedimenti del Governo. Credo però che l'esperienza di questa legislatura, prima con l'emergenza derivante dal Covid e ora con l'emergenza legata alla guerra in Ucraina, ci abbia anche resi capaci di gestire gli aspetti più complicati dei procedimenti legislativi e della nostra produzione di emendamenti.

Desidero ringraziare i presidenti D'Alfonso e Girotto per la conduzione dei lavori, ovviamente i relatori Fenu e Tiraboschi per il lavoro di cucitura delle proposte, di cui si sono fatti carico insieme alla sottosegretaria Guerra e al sottosegretario Freni per come hanno accompagnato i nostri lavori.

Il Partito Democratico è soddisfatto del lavoro che il Governo ha precedentemente svolto con l'elaborazione del decreto; siamo però anche soddisfatti del lavoro di miglioramento del testo che il nostro Gruppo, con gli altri Gruppi di maggioranza, ha saputo ottenere, con il consueto dialogo, a volte

intenso, ma che ha prodotto risultati. Crediamo che si debba andare avanti in questa direzione, siamo in attesa del testo dell'importante decreto aiuti per poter soppesare anche quelle misure e per poter dare un ulteriore contributo di miglioramento rispetto alle esigenze che le famiglie e le imprese esprimono e che le forze politiche interpretano attraverso la propria presenza in Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ora è tarda però vorrei utilizzare il tempo a mia disposizione per soffermarmi, prima di entrare nel merito del provvedimento, su due aspetti per me fondamentali.

In primo luogo, desidero ribadire la piena solidarietà e il sostegno del Gruppo Forza Italia - e penso di poter parlare a nome di tutto il popolo italiano - al popolo ucraino e sottolineare come l'Italia, insieme a tutti i Paesi alleati, stia cercando una soluzione diplomatica, che rimane la via maestra per risolvere questa crisi. Al contempo, vorrei dire che è un diritto e un nostro dovere aiutare le vittime che non possono difendersi da sole dall'aggressione e anche in questo caso l'Italia a mio avviso sta facendo la sua parte.

Il secondo aspetto è rappresentato dalle ricadute economiche che questa guerra, che ormai dura da oltre due mesi, ha sulla nostra economia. In Italia i rincari di petrolio, gas e carbone stanno facendo crescere i costi delle imprese e questo impatto si traduce in un aumento della bolletta energetica italiana di 5,7 miliardi su base mensile, ovvero in un maggior onere di 68 miliardi su base annua. Finora le imprese hanno in gran parte assorbito questi aumenti dei costi nei propri margini, in certi casi fino ad annullarli, invece di scaricarli, come si dovrebbe, sulle fasi successive della produzione. I margini erosi spiegano perché l'inflazione in Italia è ancora bassa. L'unico aspetto positivo è che questo andamento di prezzi e margini ha salvaguardato la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle di altri Paesi, ma a mio parere questo processo non è sostenibile per un lungo periodo. Per questo diverse imprese stanno purtroppo riducendo o fermando la produzione o prevedono di farlo nei prossimi mesi.

D'altra parte, i rincari dei prezzi energetici comprimono il potere d'acquisto delle famiglie e ciò influirà sull'ampiezza e sul ritmo di crescita dei consumi, il cui recupero è stato prima ostacolato dall'aumento dei contagi e ora anche dalla maggiore incertezza che influenza la fiducia, che a marzo, come abbiamo visto tutti, è crollata.

Un altro impatto della guerra deriva dalle sanzioni o controsanzioni: l'impatto diretto delle sanzioni alla Russia sull'*export* italiano è complessivamente modesto; il blocco riguarda 686 milioni di euro di vendite in Russia, pari all'8,9 per cento dell'*export* italiano nel Paese, che a sua volta rappresenta l'1,5 per cento del totale dell'*export* italiano. Quello che preoccupa, però, è che ci sono alcuni specifici prodotti italiani, ad esempio alcuni macchinari, per i quali il peso del mercato russo supera il 10 per cento; pertanto, se l'impatto totale del mancato *export* italiano verso la Russia è sostenibile, non lo è invece per quelle imprese italiane che hanno nel mercato russo il destinatario principale, se non esclusivo, dei loro prodotti o servizi.

L'andamento del PIL nel 2022 risulta molto meno favorevole di quanto precedentemente stimato: quest'anno si registrerebbe un incremento dell'1,9 per cento, con un'ampia revisione al ribasso, pari a circa il 2,2 per cento, rispetto allo scenario delineato lo scorso ottobre, quando tutti i previsori erano concordi sul 4 per cento. Contestualmente, preoccupa il rialzo dei tassi, in quanto farà crescere gradualmente la spesa per interessi, quindi ci sarà meno spazio di bilancio per mettere in campo manovre espansive. Si rischia quindi di tornare a politiche prudenti per evitare aumenti dello *spread,* che comunque è già è molto in salita.

Nel decreto-legge in esame il Governo ha provveduto a mettere in campo molte misure importanti, che ometto di ricordare, perché sono state già ampiamente descritte sia dai relatori sia dai nostri colleghi senatori. Permettetemi però una riflessione sui *bonus,* anche visto l'ultimo decreto-legge aiuti che dev'essere emanato. A mio modo di vedere, forse sarebbe necessario un riordino di tutti questi *bonus.* Solo per il 2022 ne abbiamo addirittura oltre 40, dal *bonus* bancomat al *bonus* autobus, solo per fare due esempi. Sono misure tampone, mentre in questo momento servirebbero una visione complessiva e, soprattutto, interventi strutturali per il rilancio del nostro Paese.

In Commissione - e qui ringrazio i presidenti D'Alfonso e Girotto, i relatori Tiraboschi e Fenu, nonché tutti i colleghi della Commissione - abbiamo cercato di fare un proficuo lavoro di approfondimento e di sintesi per trovare soluzioni ad almeno alcune questioni che riteniamo importanti, proprio per cercare di dare una visione che vada oltre l'emergenza immediata.

Lasciatemi ora approfondire alcuni degli emendamenti che sono stati approvati, tra cui, innanzitutto, quello riferito a una questione molto rilevante, come quella dei servizi di comunicazione basati sulla tecnologia 5G. Siamo intervenuti in questo caso con dei correttivi, a mio modo di vedere molto significativi.

Il decreto nella sua formulazione iniziale - voglio ricordarlo - prevedeva l'obbligo di trasmettere una notifica comprensiva della programmazione annuale di acquisti, ma questo appare incompatibile con la possibilità delle imprese di fornire sin da subito informazioni tecniche dettagliate. Abbiamo quindi ritenuto necessario espungere dall'articolato il riferimento al grado di dettaglio dell'informazione trasmessa e di esplicitare in un'ottica di semplificazione l'esclusione dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano la mera estensione di beni o servizi relativi a contratti in essere già notificati secondo la vecchia procedura o comunque già approvati.

Per lo stesso motivo, la previsione di aggiornamento del piano annuale con cadenza quadrimestrale, contenuta nel testo originale del decreto, rappresentava un eccessivo irrigidimento. Abbiamo quindi voluto garantire agli operatori di proseguire senza incertezze nelle consuete attività legate allo sviluppo delle reti 5G e in quest'ottica, proprio per non ingessare l'attività di tali imprese, abbiamo eliminato il riferimento all'aggiornamento su base quadrimestrale, prevedendo che questo avvenga nel corso dell'anno senza finestre temporali.

Forza Italia è intervenuta inoltre per salvare i lavori ammessi a usufruire di agevolazioni fiscali nel campo dell'edilizia, come ad esempio ecobonus, sismabonus o *bonus* facciate. Con un emendamento, a mia prima firma, abbiamo introdotto l'obbligo per le imprese esecutrici dei lavori di importo superiore a 516.000 di possedere il requisito di qualificazione delle società organismi di attestazione (SOA), analogamente a quanto già oggi previsto per tutti i lavori di ricostruzione sismica.

Consentitemi di fare chiarezza su questo emendamento. Garantire regolarità e *standard* di qualità non significa implementare ulteriormente la burocrazia per queste aziende, ma dare qualità e, soprattutto, sicurezza sul lavoro. In questo modo sarà possibile distinguere le imprese serie da quelle improvvisate, che magari - voglio ricordarlo, perché è successo negli ultimi mesi - hanno cambiato codice Ateco all'ultimo momento per mero opportunismo, trasformando aziende decotte in false aziende edili, producendo profitti molto elevati.

Inoltre, per salvaguardare le imprese piccole e diligenti abbiamo inserito un lasso temporale, fino al 31 dicembre 2022, in cui non ci sarà nessun cambiamento della norma, mentre dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione. Solo dal 1° luglio scatterà la norma.

Un altro miglioramento va incontro a un'esigenza molto sentita dal mondo produttivo e voglio ringraziare in maniera particolare il sottosegretario Freni e la sottosegretaria Guerra, con cui abbiamo lavorato alacremente, per aver accolto la nostra richiesta. A giugno, voglio ricordarlo, migliaia di imprese si sarebbero trovate a dover pagare le rate in quota capitale dei finanziamenti accesi con garanzia dello Stato in base al cosiddetto decreto cura Italia. Siamo riusciti a prorogare di ulteriori sei mesi lo spazio temporale per iniziare a pagare. Quindi la misura porterà il pagamento delle rate da ventiquattro a trentasei mesi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani, se è presente in Assemblea. Quello è il senatore Pellegrini, se lo riconosco bene nonostante l'inutile ormai mascherina che i nostri senatori questori ci costringono, vi costringono a tenere.

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signor Presidente, egregi colleghi e colleghe e rappresentanti del Governo, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge contiene alcune norme proposte dal MoVimento 5 Stelle davvero molto importanti.

Mi riferisco innanzitutto alla cosiddetta *golden power* per le grandi derivazioni idroelettriche. È un emendamento a prima firma del nostro senatore Andrea Cioffi che estende i poteri speciali dello Stato

nei settori ritenuti strategici per la sicurezza nazionale quali l'energia, le comunicazioni, i trasporti ed anche ora le concessioni di competenza regionale. In buona sostanza questa norma metterà al riparo le concessioni dei grandi bacini idroelettrici - parliamo di produzione di energia rinnovabile che, mai come in questo momento, si è capito quanto sia fondamentale per il nostro Paese - da acquisizioni che potrebbero mettere in difficoltà o in pericolo il nostro Paese dal punto di vista energetico. Siamo davvero soddisfatti che questa importante innovazione abbia ricevuto l'approvazione praticamente unanime del Parlamento.

Altra norma significativa riguarda i lavori del cosiddetto superbonus 110 per cento. Le imprese che eseguono tali lavori e che, in sostanza, operano con soldi pubblici devono fornire alla collettività garanzie di essere in grado di sapere e poter organizzare, realizzare, gestire e portare a termine i lavori, offrendo un prodotto di qualità, eseguendo le opere a regola d'arte ed applicando tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Non possiamo infatti più accettare il doloroso susseguirsi di morti nei cantieri.

Applichiamo a questi lavori un sistema in qualche modo simile a quello adottato per i lavori pubblici, utilizzando il criterio della certificazione SOA. Abbiamo però previsto una soglia al di sotto della quale le imprese appaltatrici e subappaltatrici non dovranno obbligatoriamente dotarsi della SOA e l'abbiamo individuata in 516.000 euro, il doppio del limite che vige per le opere da realizzarsi nei Comuni danneggiati dal sisma. Un limite che riteniamo assolutamente congruo per discriminare i lavori grandi da quelli di più piccola entità, per i quali è necessario un tipo di organizzazione diversa e meno complessa.

Abbiamo altresì previsto che il regime transitorio parta dall'anno prossimo, quindi non dal 2022, ma esattamente dal primo gennaio 2023, data dalla quale le imprese dovranno dimostrare di avere almeno richiesto la certificazione SOA.

La norma poi andrà a regime il primo luglio del 2023, tra più di un anno; un lasso di tempo assolutamente ragionevole per consentire alle migliaia di imprese edili italiane serie e competenti, che voglio rimarcare, essendo tra l'altro operatore del settore, sono la stragrande maggioranza in Italia, di qualificarsi e di prepararsi ad operare anche in tutti quei cantieri che si apriranno anche dopo il 2023 grazie agli ingenti fondi del PNRR. Fondi per i quali il MoVimento 5 Stelle e il presidente Conte si sono tanto battuti in Europa e che rappresentano uno dei nostri maggiori successi politici. *(Applausi)*.

Abbiamo presentato l'emendamento sulla qualificazione delle imprese, a mia prima firma, sin dalla legge di bilancio per il 2022, poi lo abbiamo riproposto nel decreto sostegni-*ter* e finalmente ha visto la luce in questo provvedimento esattamente nel senso che intendevo a dicembre scorso insieme ai miei colleghi del MoVimento 5 Stelle.

Altra norma importantissima di marca MoVimento 5 Stelle è quella della cedibilità dei crediti di imposta delle imprese energivore e gasivore. Norma che darà respiro e aiuto finanziario concreto a tutte quelle imprese che sono in difficoltà a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi energetici.

Quest'estensione del meccanismo della cessione dei crediti di imposta è il riconoscimento, anche da parte di questo Governo, della validità di un meccanismo ideato, proposto e approvato dal MoVimento 5 Stelle, che consente una più veloce immissione di liquidità nell'economia reale e dà la possibilità alle aziende di ricorrere meno al mercato finanziario. Ci auguriamo e continueremo a batterci per questo meccanismo, affinché sia esteso il più possibile ad altri crediti d'imposta. Mi riferisco, per esempio, alla formazione 4.0, alle comunità energetiche tra imprese (le cosiddette comunità energetiche industriali) e agli investimenti verdi nelle aziende. Questa è la strada da seguire se vogliamo aumentare gli investimenti, far correre il Paese e aumentare il PIL. Lo capirebbe, per la verità, anche un bambino: non c'è bisogno di essere banchieri o economisti di fama internazionale. *(Applausi)*. Il meccanismo della cedibilità dei crediti di imposta sta segnando una vera e propria rivoluzione finanziaria ed economica di cui nessuno deve avere paura, ma che anzi deve essere valorizzata sempre di più, pur con tutti i controlli del caso per evitare ogni abuso e frode.

Voglio altresì rimarcare che tanti altri emendamenti del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento sono stati inclusi nel decreto-legge aiuti e in quello accise, a testimonianza della bontà e della lungimiranza delle nostre proposte. Mi riferisco, ad esempio, alla proroga del taglio delle accise sugli idrocarburi, all'aumento delle tasse sui cosiddetti extraprofitti delle aziende energetiche e alla proroga

del cosiddetto superbonus 110 per le case unifamiliari dal 30 giugno al 30 settembre.

A tal proposito, voglio segnalare un comportamento del Governo che, dal mio punto di vista, è davvero singolare e incoerente. Infatti, da un lato l'Esecutivo proroga giustamente la misura per le unifamiliari accettando, anche se con ritardo, le pressanti sollecitazioni del MoVimento 5 Stelle, delle altre forze e del mondo dell'edilizia, mentre, dall'altro, attacca il superbonus in Europa, per mezzo della sua voce più autorevole, ossia il presidente Draghi.

Tra l'altro - mi spiace dirlo - in quell'occasione il Presidente del Consiglio ha fatto considerazioni prive di fondamento fattuale ed economico, visto che, ad esempio, ha parlato di prezzi raddoppiati o triplicati per colpa del superbonus. Io posso dire, senza paura di essere smentito, che è informato male perché l'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati si registra in tutto il mondo e non solo in Italia dove c'è il super bonus.

Tra l'altro, non è la prima volta che il presidente Draghi o il ministro Franco raccontano cose inesistenti in merito al superbonus 110. Ricordo quando, qualche mese fa, dissero che quella del superbonus era una delle più grandi truffe del secolo e parlarono di frodi miliardarie, salvo poi doversi precipitosamente correggere quando furono resi noti i dati dell'Agenzia delle entrate che - è quasi inutile dirlo - avevamo richiesto noi del MoVimento 5 Stelle. Tali dati certificavano che meno dell'1 per cento degli importi impiegati nel superbonus erano stati accertati come originati da frodi e che solo il 3 per cento del totale delle frodi su tutti i *bonus* edilizi era ascrivibile a questo provvedimento. *(Applausi)*.

Io davvero non capisco questo continuo tirare la corda e tale accanimento nei confronti di una misura che ha consentito al nostro Paese di fare un balzo in avanti sia nel settore dell'efficientamento energetico e sismico, sia in merito al PIL e che è stata testualmente elogiata dalla presidente von der Leyen in una lettera al nostro Governo e anche da altri importanti esponenti europei.

Mi viene da consigliare sommessamente e rispettosamente al Presidente del Consiglio di consultare gli studi fatti sul tema, tra cui quello del Cresme e della Camera dei deputati (che quantifica in 4 miliardi di euro per il 2021 il saldo economico positivo per lo Stato derivante dall'applicazione del superbonus e degli altri *bonus* edilizi), oppure l'ultima rilevazione dell'Enea (che evidenzia, al 30 aprile scorso, come i lavori di efficientamento energetico da superbonus abbiano fatto risparmiare al Paese più di 5 milioni di megawattora, che corrispondono al consumo annuo di energia elettrica di oltre un milione di famiglie).

Bisogna prendere atto che l'epoca dell'*austerity,* delle politiche lacrime e sangue, delle letterine dalla Banca centrale europea del 5 agosto 2011 e delle regole astruse sulla convergenza di bilancio è finita per sempre e che, grazie al MoVimento 5 Stelle, si è aperta una nuova era di sviluppo, di redistribuzione della ricchezza, di politiche espansive e di creazione di lavoro buono, stabile e correttamente retribuito. Indietro non si torna. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**
**per la seduta di mercoledì 11 maggio 2022**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*( Vedi ordine del giorno )*

La seduta è tolta *(ore 20,05)*.

*Allegato B*

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno,

Damiani, De Poli, Di Marzio, Donno, Doria, Faggi, Floridia, Galliani, Ghedini, Grassi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pazzaglini, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Tosato e Vanin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Endrizzi e Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

**Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Con lettera in data 3 maggio 2022, la senatrice Giannuzzi e il senatore Mininno hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv.
Il Presidente *pro tempore* del Gruppo C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv ha accettato tali adesioni.
La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 4 maggio 2022, ha comunicato che il senatore Grimani ha aderito all'interno del Gruppo stesso alla componente "+Europa - Azione".

**Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Con lettera in data 9 maggio 2022, il senatore Crucioli ha comunicato la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv:
Presidente: senatore Mattia Crucioli
Vice Presidente: senatrice Bianca Laura Granato
Tesoriere: senatore Cataldo Mininno
Segretari: senatrice Luisa Angrisani, senatrice Rosellina Sbrana.

**Gruppi parlamentari, nuova denominazione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv, con lettera in data 9 maggio 2022, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - I.d.V.".

**Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Con lettera del 4 maggio 2022, il senatore Mattia Crucioli, Presidente *pro tempore* del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - P.C. - I.d.V., ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: Granato
2a Commissione permanente: Crucioli
3a Commissione permanente: Dessì
4a Commissione permanente: Mininno
5a Commissione permanente: Lezzi
6a Commissione permanente: Lannutti
7a Commissione permanente: Corrado
8a Commissione permanente: Abate
9a Commissione permanente: Abate
10a Commissione permanente: La Mura
11a Commissione permanente: Angrisani
12a Commissione permanente: Sbrana
13a Commissione permanente: La Mura
14a Commissione permanente: Giannuzzi
Conseguentemente, la senatrice Angrisani cessa di appartenere alla 7a Commissione permanente, il senatore Dessì cessa di appartenere all'8a Commissione permanente e la senatrice Sbrana cessa di appartenere alla 9a Commissione permanente.

**Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, trasmissione di**

**documenti**

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 21 aprile 2022, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la tutela dei diritti umani nelle residenze sanitarie assistenziali, alla luce dell'emergenza sanitaria, e gli effetti sulla condizione delle persone anziane (Doc. XXIV-*ter*, n. 5).

Il predetto documento è inviato al Ministro della salute.

**Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Urraro ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Andrea Augello pendente presso il Tribunale di Roma (Doc. IV-*quater*, n. 7).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (2342-B)

(presentato in data 06/05/2022)

*S.2342 approvato dal Senato della Repubblica; C.3441 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati;*

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Ministro dell'istruzione

Ministro della difesa

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (2604)

(presentato in data 05/05/2022)

*C.3533 approvato dalla Camera dei deputati;*

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 (2605)

(presentato in data 06/05/2022)

*C.3418 approvato dalla Camera dei deputati.*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatore Mininno Cataldo

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di provvedimenti precauzionali connessi a procedimento penale e disciplinare (2600)

(presentato in data 03/05/2022);

senatrice Boldrini Paola

Istituzione del profilo di autista soccorritore (2601)

(presentato in data 03/05/2022);

senatori Maiorino Alessandra, Lanzi Gabriele, Croatti Marco, Leone Cinzia, Di Girolamo Gabriella, Romagnoli Sergio, Vanin Orietta, Pavanelli Emma, Trentacoste Fabrizio, Russo Loredana, Pisani Giuseppe, La Mura Virginia, Giannuzzi Silvana, Donno Daniela

Disposizioni in materia di accesso al matrimonio e all'unione civile per tutti, nonché in materia di filiazione (2602)

(presentato in data 04/05/2022);

senatrice Malpezzi Simona Flavia

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso,

sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (2603)
(presentato in data 05/05/2022).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*
*2ª Commissione permanente Giustizia*
Regione Lazio
Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette (2543)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/05/2022);
*2ª Commissione permanente Giustizia*
Sen. Lunesu Michelina ed altri
Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita (2594)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/05/2022);
*11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*
Sen. Campari Maurizio ed altri
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito lavorativo (2589)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/05/2022);
*12ª Commissione permanente Igiene e sanità*
Sen. Pirro Elisa ed altri
Istituzione della Giornata nazionale della defibrillazione precoce (2592)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 06/05/2022);
*Commissioni 1ª e 2ª riunite*
Sen. Grasso Pietro
Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2578)
(assegnato in data 06/05/2022).
*In sede referente*
*Commissioni 1ª e 12ª riunite*
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (2604)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
*C.3533 approvato dalla Camera dei deputati*
(assegnato in data 06/05/2022).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 06/05/2022 la 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Sen. Nencini Riccardo ed altri "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti" (2317)

(presentato in data 08/07/2021).

In data 06/05/2022 la 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Sen. Saponara Maria "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma" (2416)
(presentato in data 13/10/2021).

In data 10/05/2022 le Commissioni 7ª e 11ª riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" (2318)
(presentato in data 13/07/2021).

**Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato e le osservazioni della Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0079/I relativa al progetto recante "Legge regionale 15 Aprile 1999, n. 25 «Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata - Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti» Parte generale.".
La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1168).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0157/I relativa al progetto recante "Specifiche tecniche relative al Registro dei pegni mobiliari non possessori di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119".
La predetta documentazione è deferita alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1169).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna T210N, marche di identificazione N6973N, nei pressi dell'aeroporto di Boscomantico (Verona), in data 17 maggio 2019.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1170).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 30).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di dicembre 2021 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CLIV, n. 5).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:
al dottor Lucio Bedetta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
alla dottoressa Marilena Barbaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello

generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica;
al dottor Antonio Viola, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 4 maggio 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Tommaso Pellegrino a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (n. 54).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sulla sicurezza dell'Aviazione civile in Italia, relativo all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc.* LXXV, n. 6).

Il Ministero della transizione ecologica, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, all'ingegner Paolo D'Aprile di Capo del Dipartimento responsabile dell'Unità di missione per il PNRR, dello stesso Dicastero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

**Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 28 aprile 2022, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0231, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 136/1).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022) 156 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022) 184 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2022) 183 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e

sull'etichettatura energetica 2022-2024 (C(2022) 2026 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

**Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 2 marzo al 1° maggio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti. Deferimento**

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 27 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. CCI, n. 5).

**Corte dei conti, trasmissioni di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 29 aprile2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di SOGESID S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 551);

dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 552).

**Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento**

Il Presidente della regione Piemonte, con lettera in data 4 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2020, concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 1167).

**Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 28 aprile 2022, ha inviato il testo di 10 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 23 al 24 marzo 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1097);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e interazione, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1098);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1099);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione), alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1100);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1101);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1102);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1103);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1104);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1105);
risoluzione sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 1106).

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (COM(2022) 658 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali (COM(2022) 157 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03278 del senatore Turco ed altri.

Mozioni

GASPARRI, ZANDA, DE PETRIS, QUAGLIARIELLO, DI NICOLA, CANGINI, MARCUCCI, RAMPI, IORI - Il Senato,

premesso che:

la crisi delle sale cinematografiche italiane è molto nota. Recentemente autorevoli esponenti del settore ne hanno ampiamente sottolineato la gravità e le serissime implicazioni nei confronti di un settore di grande rilevanza economica e culturale;

i numeri sugli incassi degli ultimi anni delle sale cinematografiche, infatti, appaiono molto preoccupanti anche nel confronto con quanto accade nel resto d'Europa, dal quale emerge che: 1) l'Italia è l'unico dei grandi Paesi europei ad evidenziare un segno negativo negli incassi 2021 rispetto al 2020 con un meno 7 per cento; 2) c'è stato un calo del 50-60 per cento degli incassi nel periodo di piena apertura rispetto al triennio 2017-2019; 3) si stima una perdita del fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro con una previsione per il 2022 di un calo del 60 per cento, pari a 600 milioni;

appare evidente come questa situazione sia insostenibile per l'intero settore dell'industria cinematografica e metta a grave rischio un settore molto importante dell'economia italiana, nonché della cultura nazionale contemporanea;

è unanime l'attenzione che tutto il comparto rivolge all'importanza delle sale cinematografiche, non solo perché offrono lavoro a decine di migliaia di addetti, ma anche per il ruolo fondamentale per l'industria cinematografica, sia in termini economici sia in termini di visibilità e promozione dei prodotti;

in questi anni di pandemia durante i quali ci sono state numerose iniziative di sensibilizzazione e sostegno al comparto, il Governo e il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) hanno adottato numerosi provvedimenti per sostenerlo, sia nella fase di chiusura durante la pandemia, sia per il rilancio nella fase di riapertura;

appare superfluo ribadire l'importanza culturale e sociale che le sale cinematografiche hanno avuto e hanno per il nostro Paese. In passato veri e propri "monumenti" cittadini, che nel corso degli ultimi decenni hanno subito numerose trasformazioni e che oggi si sono adeguate alle nuove necessità della società;

anche il Presidente della Repubblica nel corso della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello", ha ribadito che "Le sale del cinema richiedono attenzione e non possono essere trascurate. Il loro ruolo sociale è importante, nelle città più popolate come anche nei centri minori. Le sale sono centri di aggregazione. La crisi delle sale cinematografiche da noi si presenta superiore a quella di altri Paesi europei. Questo spinge a interventi e ad aver cura di questo patrimonio civile. Risorse destinate a cinema e teatri per migliorare l'ecoefficienza degli ambienti e consentire di abbellirli, di renderli più funzionali e sicuri riguardano una questione di grande rilievo",

impegna il Governo:

1) ad adottare misure volte a:

a) prevedere una "finestra" di 180 giorni per tutti i *film*, italiani e stranieri, a protezione dell'uscita in sala per i prossimi tre anni, salvo poi tornare ai 105 giorni *ante* pandemia. Si tratterebbe di una misura fondamentale per incentivare la visione in sala, già adottata anche in maniera più incisiva in altri Paesi come ad esempio la Francia, che ha addirittura esteso a 15 mesi;

b) prolungare il "tax credit" al 60 per cento alla distribuzione, al fine di agevolare investimenti in materia di promozione e conseguente visibilità dei prodotti;

c) rimodulare il "tax credit" alla produzione al 40 per cento per opere con prioritario sfruttamento cinematografico, al 30 per cento per quelle destinate ad altri circuiti e modalità di fruizione. È chiaro che il prodotto destinato alla sala sviluppa un ben diverso potenziale economico per tutta la filiera rispetto a quello destinato ad altri canali, ma dovendo affrontare costi più sostenuti e rischi più alti;

d) introdurre una chiara regolamentazione sulle "uscite evento" di tre giorni che, in mancanza di regole chiare, sono state utilizzate per aggirare il periodo di tempo fissato dalle finestre e finire in tempi brevi sulle altre forme di distribuzione, al fine di restituire giusta importanza al valore delle *performance* dei *film* in sala attraverso una regolamentazione chiara che eviti ogni tipo di aggiramento;

e) promuovere iniziative a tutela e sostegno del comparto cinematografico in tutta la sua evoluzione tecnologica.
(1-00485)
Interrogazioni
GRANATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
l'Ucraina è uno dei maggiori Paesi dell'Europa in termini geografici e demografici ed è anche uno dei vicini immediatamente confinanti con l'Unione europea;
da oltre 20 anni l'UE sostiene l'Ucraina nel suo programma di riforma in un cammino verso l'integrazione economica e relazioni politiche più approfondite. Questo Paese è incluso nella politica europea di vicinato dal 2003. Nel 2007 l'Ucraina e l'UE hanno iniziato a negoziare l'accordo di associazione (AA), compresa la zona di libero scambio globale e approfondita (Deep and Comprehensive Free-Trade Area - DCFTA). Nel novembre 2013 l'Ucraina ha sospeso la firma dell'AA/DCFTA, suscitando così la rivoluzione di "Euromaidan" del 2014. L'AA/DCFTA è stato firmato, infine, nel giugno 2014 ed è entrato in vigore nel settembre 2017. L'AA è teso ad avvicinare l'Ucraina e l'UE, sviluppando rapporti politici più profondi, legami economici più forti e un maggiore rispetto per i valori comuni;
l'Ucraina ha un lungo passato di corruzione e si trova ad affrontare sia la piccola che la grande corruzione. La piccola corruzione è diffusa ed è accettata da gran parte della popolazione come se fosse quasi inevitabile. I cittadini, secondo l'interrogante, spesso giustificano la loro partecipazione a questa piccola corruzione osservando che gli alti funzionari e gli oligarchi sono coinvolti nella corruzione a un livello di gran lunga superiore e che gli esperti stimano che ogni anno vengano persi ingenti importi (nell'ordine di decine di miliardi di dollari) come conseguenza della corruzione in Ucraina;
"Transparency International" definisce la grande corruzione come "l'abuso di potere ad alto livello a beneficio di pochi e a scapito di molti, che reca danni gravi e diffusi ai singoli cittadini e alla società" e in Ucraina la grande corruzione si basa su connessioni informali tra funzionari pubblici, membri del Parlamento, pubblici ministeri, giudici, autorità di contrasto, dirigenti di imprese pubbliche (SOE - State Owned Enterprises) e persone/imprese con legami politici: vi sono circa 3.500 aziende pubbliche a livello centrale e 11.000 a livello comunale;
il sistema ucraino, per quanto risulta all'interrogante, facilita la grande corruzione offrendo la "cattura dello Stato" a *clan* di potenti *élite* politiche ed economiche, con struttura piramidale e radicati nell'insieme delle istituzioni pubbliche e dell'economia, considerata caratteristica specifica della corruzione in Ucraina, tanto che sia il Fondo monetario internazionale, sia il Governo dell'Ucraina hanno riconosciuto la resistenza alle riforme strutturali dimostrata dagli interessi costituiti;
i giornalisti d'inchiesta pubblicano regolarmente articoli sui flussi finanziari illeciti degli oligarchi (compreso il riciclaggio di denaro), addirittura nell'UE. Una relazione stima il costo dell'elusione fiscale attraverso le società *offshore* ad almeno un miliardo di euro l'anno;
dal 2016 al 2020, i tre principali ostacoli agli investimenti esteri in Ucraina sono rimasti gli stessi: corruzione diffusa, mancanza di fiducia nel potere giudiziario e monopolizzazione del mercato e cattura dello Stato da parte degli oligarchi;
la grande corruzione derivante dalla debolezza dello Stato di diritto e dalla vasta influenza degli oligarchi è contraria ai valori dell'UE ed è un importante ostacolo allo sviluppo dell'Ucraina;
l'attuale conflitto con l'afflusso di colossali masse di danaro (e armamenti) in donazione proprio all'Ucraina e ai suoi oligarchi (a tale proposito si ricorda che l'ex Presidente ucraino Petro Oleksijovy? Poro?enko è un produttore di armi ed ha un suo personale esercito) non può che produrre una ulteriore e ancor più grande corruzione in quel Paese;
la perdita di importanti parti del territorio ucraino adiacenti alla Russia rischia di alimentare ancor più il sistema predatorio degli oligarchi ucraini;
in Gran Bretagna i rifugiati ucraini stanno promuovendo contro il Governo una "Class Action" per i molteplici problemi riscontrati nel sistema di accoglienza britannico, a cominciare dagli alloggi

abitativi per finire con i ritardi burocratici nell'ottenimento dei visti britannici; mentre in Italia è stato già Papa Francesco a lamentarsi dei privilegi accordati agli immigrati ucraini rispetto a quelli provenienti da altri Paesi, pur coinvolti in guerre;
l'Unione europea intende accelerare l'entrata dell'Ucraina col rischio concreto che la grande corruzione di quel Paese si estenda nei Paesi membri attuali,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda prendere il Governo nel Consiglio europeo per congelare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea fintanto che, come per gli altri Paesi, tutto non sia in regola con le clausole di entrata nell'Unione, come emerge dalla Relazione speciale del settembre 2021 della Corte dei conti europea sulla grande corruzione in Ucraina.
(3-03310)

CALANDRINI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la provincia di Latina negli anni ha visto aumentare plurimi fenomeni criminali, rendendo evidente l'esigenza di incrementare la pianta organica delle forze dell'ordine, in modo da rispondere alle mutate esigenze;
dai dati pubblicati nel 2021 dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che vi sono state 17.267 denunce e lo scenario di illegalità crescente richiede l'innalzamento della Questura di Latina al livello superiore, al fine di conseguire l'obiettivo dell'aumento degli organici per rinforzare il sistema di sicurezza;
le richieste delle forze politiche e dei sindacati per un aumento di organico si moltiplicano e da anni chiedono che ciò avvenga, alla luce del peggioramento delle condizioni di ordine pubblico e delle nuove e sempre più strutturali emergenze legate, in una provincia come quella di Latina, alle infiltrazioni della malavita organizzata, all'immigrazione, alle truffe e ai furti;
di tutta evidenza l'esigenza che vengano effettuate verifiche nei settori dell'economia permeabili ad ingerenze da parte di associazioni mafiose e nei quali potrebbero annidarsi interessi economici rilevanti. Inoltre, è da considerare che la crisi di liquidità derivata dai recenti accadimenti, sia di natura sanitaria, che derivante dalla situazione di instabilità internazionale, potrebbe aprire spazio all'ingresso di capitali provenienti da attività illegali nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici, dell'intrattenimento e turistico;
negli ultimi dodici anni vi sono state indagini significative che hanno svelato sodalizi, la presenza di una criminalità organizzata e di mafia autoctona, oltre a realtà criminali limitrofe che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;
dall'analisi degli atti processuali, delle segnalazioni della Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette, dai rapporti della Regione Lazio, si evince un incremento prevalente di reati di tipo economico;
la delinquenza organizzata sfrutta le difficoltà economiche quali quelle derivanti dalla crisi pandemica e quindi pone in essere strategie tra cui usura, attività estorsiva, speculativa in ambito immobiliare, illecita concorrenza attraverso l'uso di minaccia o violenza, corruzione nell'ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, riciclaggio di denaro. Ne deriva l'esigenza di tenere massima attenzione e di assegnare alla Questura di Latina un numero adeguato di rinforzi, al fine di aumentarne l'organico per garantire una maggiore presenza sul territorio da parte della Polizia di Stato, portando così ad aumentare la sicurezza per i cittadini;
il Comune di Latina si è espresso con voto unanime di una mozione, in data 3 marzo 2022, in merito all'urgenza di procedere nell'elevazione di fascia della Questura di Latina, di cui è pervenuta comunicazione ufficiale all'interrogante e agli organi competenti, quali il Ministro, il capo della Polizia, il prefetto e il questore di Latina e al Presidente della Regione Lazio, manifestando, altresì, l'impegno del Sindaco di insistere nella richiesta di incrementare l'organico della Questura di Latina;
a parere dell'interrogante e alla luce degli elementi evidenziati, sarebbe necessaria l'istituzione a Latina di una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia;
la seria situazione descritta è stata ulteriormente acclarata dalla recente intesa stipulata tra Prefettura e

Comune per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità? mediante la firma del protocollo di legalità e prevenzione antimafia, il cui obiettivo è rafforzare gli strumenti di prevenzione ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato relativamente alle crescenti esigenze di assegnare alla Questura di Latina l'innalzamento al livello di fascia superiore, dotandola di un adeguato aumento dell'organico, al fine di garantire il necessario maggiore intervento delle forze dell'ordine su un territorio con una rilevante presenza della criminalità organizzata, oltre a realtà criminali limitrofe che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;
se ritenga di dare seguito alla citata richiesta e a quella di istituire a Latina una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia e a quanto disposto nell'atto unanime del Consiglio comunale di Latina e con quale tempistica intenda procedere.
(3-03312)
DE LUCIA - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
il 30 marzo 2022 è stato adottato dalla Ministra dell'università e della ricerca un decreto relativo alla "Mobilità tra università, enti di ricerca e imprese", al fine di attuare la riforma 1.1 della componente M4C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità";
nel decreto è prevista, tra le altre norme, la mobilità temporanea, senza limite di tempo predefinito, in forma di distacco o aspettativa, dei docenti e ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca verso le imprese, anche pubbliche, e la mobilità temporanea, senza limite di tempo predefinito, dei dipendenti delle imprese private e pubbliche;
in tale decreto, mentre viene consentito il distacco verso le università dei dipendenti delle imprese, pubbliche e private, non è previsto, invece, il distacco dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verso le università e gli enti pubblici di ricerca;
si valuta positivamente la scelta di creare uno scambio e un dialogo tra il mondo della docenza e della ricerca universitaria e le realtà professionali, che rappresenta un elemento positivo per le università e gli enti pubblici di ricerca, che così si possono alimentare con casistiche didattiche e problemi scientifici provenienti dall'osservazione della realtà viva e non mediata esclusivamente dalle pubblicazioni scientifiche, troppo spesso astratte, e anche per le imprese, che così possono coniugare la dimensione del "fare" con impostazioni di metodo scientifico, tipiche del mondo universitario;
altresì non si ritiene opportuno l'esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche da questa circolazione intellettuale e professionale, poiché ad essere ammessi al distacco sono, infatti, secondo l'art. 7, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, esclusivamente "i dipendenti delle imprese", laddove per "impresa", l'articolo 1, comma 2, lett. *f)* del decreto, intende "le imprese pubbliche e private, gli altri enti privati titolari di agevolazioni su progetti di ricerca finanziati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, nonché gli organismi di ricerca di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 senza scopo di lucro";
ciò significa che per insegnare in università, secondo il suddetto decreto, potrà essere distaccato, ad esempio, un medico di una clinica privata, ma non un primario ospedaliero pubblico, un dipendente di una fondazione privata, ma non un diplomatico di carriera o un funzionario pubblico;
tale disposizione, quindi, discrimina in maniera evidente i dipendenti pubblici, privilegiando esclusivamente quelli privati, senza peraltro stabilire i requisiti di cui devono essere in possesso quest'ultimi per poter accedere all'insegnamento;
questa scelta non sembra trovare alcuna giustificazione logica, in quanto sotto il profilo della qualificazione professionale i dipendenti pubblici hanno superato prove concorsuali severe, a

differenza di quelli privati, selezionati quasi sempre con metodi meno rigidi;
inoltre il decreto 30 marzo 2022 non specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i non meglio definiti "dipendenti delle imprese", di cui non sono precisati, né la qualifica e né il titolo di studio, altresì non sono richiesti titoli di ricerca, quali ad esempio dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale;
va altresì segnalato che i dipendenti pubblici sono già pagati dall'Erario, sicché l'eventuale distacco verso le università o gli enti pubblici di ricerca non graverebbe ulteriormente sulla finanza pubblica;
e, ancora, nel caso di mobilità di professori e ricercatori verso le imprese, quest'ultime beneficerebbero a costo zero della professionalità scientifica già acquisita da dipendenti pubblici: l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2022 prevede che "l'impresa destinataria", ove previsto nelle convenzioni, può anche procedere al rimborso del trattamento economico e contributivo erogato dal soggetto erogante", e appare chiaro che si tratta di una scelta facoltativa e non di un obbligo;
il distacco di dipendenti privati verso le università, inoltre, quando concluso, comporterebbe un beneficio esclusivo delle imprese private che godranno dei benefici dell'attività universitaria e di ricerca svolta dai propri dipendenti;
considerato che, a parere dell'interrogante:
risulta insensato, dopo i fatti esposti, pensare che solo le imprese, private o pubbliche, possano beneficiare delle capacità dei ricercatori e dei professori universitari italiani, e che non possano avvantaggiarsene anche le amministrazioni pubbliche;
appare, inoltre, decisamente contraddittorio che da un lato si parli di formazione dei dipendenti pubblici e di rafforzamento delle capacità professionali della Pubblica Amministrazione, e dall'altro si escludano proprio i dipendenti e le aziende pubbliche da questa importante occasione di dialogo con il mondo universitario e della ricerca,
si chiede di sapere:
se nel concetto di "impresa pubblica" siano ricomprese anche le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
se così non fosse, se si intenda estendere la portata del decreto ministeriale 30 marzo 2022 anche in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
quale forma di incentivo, anche economico, si preveda in favore dei dipendenti pubblici in possesso dei titoli di dottorato di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale, al fine di consentire a questi di transitare, a tempo determinato o indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca.
(3-03314)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
a circa 4 chilometri da Alatri (Frosinone) in direzione sud-est, a mezza costa sul monte Pizzuto e non lontano dalla sorgente di Silvidè, sorge il protocenobio benedettino poi sviluppatosi nel complesso noto come "Badia di San Sebastiano e delle Sorelle povere di Santa Chiara", fondato dall'abate Servando ai primi del VI secolo, per conto del patrizio Liberio, sui resti di una sua *villa rustica*. Nell'anno 528 il protocenobio ospitò San Benedetto che, provenendo da Subiaco, avrebbe poi proseguito il viaggio per fondare Montecassino e che si vuole abbia tratto ispirazione per la regola benedettina proprio dalla *Regula Magistri* ivi osservata;
nel 1233, subentrate ai monaci le suore clarisse, e ristrutturato l'intero complesso in forme romaniche, la nuova chiesa, giustapposta a quella primitiva, fu decorata da pittori di scuola umbro-laziale della cerchia del Cavallini con cicli della vita di Cristo e della Vergine;
nel 1442 il Papa soppresse il monastero e da allora prelati insigniti del titolo onorifico di abate si videro concedere la proprietà dei terreni e le rendite della badia; poi, per due secoli (metà XVII-metà XIX sec.) furono i Pamphili a detenerne i diritti, che nel 1853 concessero in enfiteusi a Salvatore Vienna, i cui eredi divennero proprietari a tutti gli effetti nel 1908. Sembra che tra il 1922 e il 1968 una prima parte delle fabbriche e degli spazi a cielo aperto sia stata alienata, mentre la porzione restante avrebbe conosciuto la stessa sorte dal 2000 ad oggi (si veda "Badia San Sebastiano" su

"dimorestoricheitaliane");
attualmente, la proprietà più cospicua e pregiata appartiene ad un *trust* irlandese, la "Sr John Leslie Foundation", spettando una porzione residuale alla fondazione "L'Abbadia", con sede ad Alatri e personalità giuridica riconosciuta a gennaio 2002; sul sito *web* di quest'ultima si legge, però, che i proprietari sarebbero tre e altrettante le parti in cui è suddiviso il compendio (si veda "dimorestoricheitaliane"). Il terzo soggetto, al quale spettano l'aula a piano terra con soffitto a volta, affrescata, e l'ex dormitorio dei monaci posto al primo piano, utilizzato come vano di servizio sia in funzione delle attività di culto che si svolgono nell'aula sottostante, accessibile mediante una scala interna, sia alle funzioni agricolo-pastorali dei terreni circostanti, resta non specificato;
considerato che:
l'oggetto statutario della citata fondazione "L'Abbadia", presieduta dal notaio Carlo Fragomeni, è: "la conservazione ed il recupero dinamico dell'immobile attraverso il restauro di determinati ambienti, l'arredo d'epoca, l'apertura al pubblico per visite, eventi culturali, con o senza soggiorni brevi?ai fini di una rigenerazione dello spirito e del fisico lungo il cammino della "Via Benedicti" che lambisce l'intera abbadia e la vitalizza" (si veda "Badia San Sebastiano" su "dimorestoricheitaliane");
in effetti, nell'edificio che disegna il limite nord-occidentale del complesso, dove si apre l'accesso di servizio, al primo piano, negli appartamenti quattrocenteschi dell'abate, sono allocati il "Badia San Sebastiano Rooms", dove il portale "Hotelmix" pubblicizza la possibilità di soggiornare, benché le prenotazioni *on line* si rivelino poi, di fatto, pressoché impossibili (si veda il sito *web* dedicato) e una piccola galleria d'arte antica che espone dipinti. Negli scorsi anni, i locali hanno ospitato iniziative culturali sovente legate alla riflessione filosofica evoliana (si veda "Eventi Badia San Sebastiano" su "dimorestoricheitaliane"), che Alatri celebra periodicamente. La ricca documentazione fotografica associata mostra ambienti e spazi ben restaurati, tenuti in ottimo stato;
diversamente, per quanto attiene al secondo chiostro, dov'è (nella parete nord) l'ingresso principale del complesso e su cui si affaccia la nuova chiesa badiale, alla chiesa primitiva, aperta sul primo chiostro, nonché a tutti gli altri immobili della "Sr John Leslie Foundation", la mera immagine satellitare è sufficiente a mostrare che i tetti presentano invariabilmente disconnessioni nel rivestimento di coppi, tali da far supporre una condizione di precarietà severa, dovuta a mancata manutenzione. Secondo testimoni oculari, dall'infiltrazione delle acque meteoriche deriverebbero danni ai vani sottostanti, specialmente a quelli che conservano pregevoli affreschi come la chiesa e la stanza che ospitò san Benedetto;
valutato che l'intero complesso della "Badia di San Sebastiano e delle Sorelle povere di Santa Chiara" è vincolato ai sensi, da ultimo, del "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire a quando rimonti, e quali esiti abbia dato, il più recente sopralluogo svolto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina nella "Badia di San Sebastiano e delle Sorelle povere di Santa Chiara" presso Alatri (Frosinone);
se nel corso di detto sopralluogo e dei precedenti il personale ministeriale abbia sempre potuto accedere a tutti i vani e spazi spettanti ai proprietari delle tre parti del compendio;
se e quando l'Ufficio di tutela territoriale abbia imposto ai proprietari delle fabbriche in cattivo stato di conservazione di attivarsi per assicurare la conservazione degli stessi, e qualora non l'abbia fatto o quelli non abbiano ottemperato, quali iniziative s'intendano adottare per impedire che importanti testimonianze culturali possano essere ulteriormente danneggiate, con il rischio di andare perdute irrimediabilmente.
(3-03315)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che il Parco archeologico di Sepino, situato in territorio di Altilia (Campobasso) e gestito dalla Soprintendenza fino all'autunno 2021, mentre l'annesso "Museo della città e del territorio" dipendeva dalla Direzione regionale Musei, gode di autonomia speciale grazie al decreto ministeriale 22 ottobre 2021 n. 380. L'atto di nomina del suo primo direttore, l'archeologo Enrico Rinaldi, vincitore di una

selezione (internazionale, ma a carattere non concorsuale) che all'interrogante risulta avere sollevato numerose perplessità, è il decreto del direttore generale n. 90 del 4 febbraio 2022, sospeso dallo stesso Massimo Osanna il 23 marzo a causa del protrarsi dell'*iter* per l'ammissione a visto da parte della Corte dei conti, che ha registrato l'atto solo il 7 aprile, dopo un'ardua interlocuzione con il Collegio Romano;

considerato che:

la visita ad Altilia-Sepino, il 5 maggio 2022, di una cinquantina di ospiti della sezione molisana dell'Istituto italiano dei Castelli, i quali si sono detti entusiasti di tutte le tappe del viaggio ma rammaricati per il mancato sfalcio dell'erba nel Parco in questione, ha portato alla ribalta dei *media* l'incapacità di quest'ultimo di garantire la manutenzione, benché siano già trascorsi sei mesi dalla sua istituzione ufficiale, preconizzata, però, fin dal semestre precedente (si veda "In 50 stregati dai castelli molisani: "Ma Altilia è sommersa dalle erbacce"" su "isnews");

se il presidente della citata sezione molisana dell'IIC commenta, tra l'incredulo e il beffardo, che soltanto il Ministero della cultura "non sa che in primavera cresce l'erba. Eppure ora c'è un direttore del Parco", nessuno ha dimenticato che, in sede di valutazione finale, del Rinaldi Osanna vantava proprio la "specifica expertise acquisita nel campo della manutenzione programmata", mentre la commissione giudicatrice l'aveva definito "accurato conoscitore del luogo" benché dal *curriculum* non risulti alcuna frequentazione (men che meno assidua) del sito;

i più avvertiti colgono una contraddizione, che potrebbe spiegare lo stato attuale del Parco di Sepino (dove lo stesso Osanna, sopraffatto dalla dimensione bucolica, qualche giorno fa ha associato ad uno scatto che lo ritrae "tra i glicini e il sambuco" il *memento mori* seicentesco "ET IN ARCADIA EGO"), nell'avere l'Amministrazione nominato un dirigente, pagato fin dal 1° marzo 2022, prima di chiedere il codice IPA e aprire il necessario conto corrente, se non addirittura prima di avere predisposto una bozza del bilancio di previsione con cui gestire gli interventi di manutenzione ordinaria (sfalcio dell'erba e pulizie dei servizi) e fare la voltura dei contatori. Tutti costi facilmente stimabili sulla base delle perizie pregresse della Soprintendenza del Molise e delle bollette a quella intestate;

in merito allo sfalcio, non disponendo il Parco di Sepino di alcuna somma impegnabile *ad hoc*, sarà difficile, per l'Amministrazione ministeriale, respingere la tentazione di far tagliare l'erba e far garantire la pulizia dei servizi dalla Soprintendenza o dalla Direzione regionale Musei, costringendo detti uffici, già sovraccarichi, a modificare perizie o redigerne di nuove. Il danno erariale derivante da un'eventuale impropria sostituzione tra enti sarebbe allora patente, se non fosse che un'altra e più acuta criticità rende la Soprintendenza del Molise tuttora responsabile della manutenzione dell'istituto museale con autonomia speciale denominato Parco archeologico di Sepino;

ci si riferisce al mancato passaggio di consegne, ad oggi, tra i due "rami" del Ministero: dal punto di vista amministrativo (e solo da quello), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise continua ad essere competente su un'area che, invece, è stata sottratta alla sua gestione, ufficialmente e fattivamente, sei mesi fa. Essa non decide più nulla in merito al Parco di Sepino, e ignora la data del passaggio di consegne, ma non ha smesso di pagare le bollette e il suo personale di custodia, pur essendo passato al Parco, è allocato all'interno di edifici che formalmente fanno ancora capo all'Ufficio territoriale di tutela del Molise, perché il trasferimento degli immobili demaniali al nuovo gestore non è ancora avvenuto;

valutato che:

a generare il paradosso descritto si assume il fatto, in realtà di nessuna attinenza, che il direttore generale Musei, nel decidere (in completa autonomia) la perimetrazione del neonato Parco Archeologico di Sepino, atto delicatissimo, anche perché su di essa il Rinaldi potrà rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, pare, per quanto risulta all'interrogante, tenda a farsi prendere la mano, allargandolo progressivamente senza mai venirne a capo, benché il decreto istitutivo non lasci alcun dubbio circa la pertinenza all'Istituto esclusivamente dell'area della città romana e del "Museo della città e del territorio";

detto contegno, oltre a creare tensioni e criticità di ordine pratico non trascurabili, alimenta, nei residenti più sensibili ai temi della tutela del sito, il timore di una certa quale accondiscendenza, da

parte del Ministero della cultura, nei confronti di attori locali eventualmente ammaliati dalla prospettiva di realizzare, a ridosso del Parco, strutture ricettive, parcheggi, bancarelle e mercatini, con il rischio concreto di alterare in modo irreversibile la natura "di un contesto archeologico e naturalistico, fragile e complesso, qual è il Parco di Sepino" (valutazione finale M. Osanna, cit.),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riferito e se non ritenga di dover provvedere per lo spettacolo indecoroso del mancato sfalcio e della mancata pulizia dei servizi all'interno del Parco archeologico di Sepino a primavera del 2022;
se sappia spiegare per quale ragione, poiché la direzione del Parco non ha ancora la possibilità/capacità di gestire in maniera almeno decorosa quel sito (creato museo autonomo senza alcuna motivazione culturale, ma con indiscutibile aggravio di costi per lo Stato), la stessa non si faccia da parte almeno finché ogni adempimento tecnico prodromico alla presa in consegna dell'area non sia stato compiuto, dandosi però tempi certi, per evitare che altri debbano farsi carico dell'insipienza amministrativa della dirigenza;
come possa giustificare il fatto che la nomina del direttore del Parco abbia preceduto, sia la presa in consegna delle proprietà demaniali prima in capo alla Soprintendenza del Molise, sia la perimetrazione del nuovo istituto, incombenza che sembra ricadere interamente sul direttore generale Musei, e dunque se sappia riferire quali siano, oggi, i compiti cui attende il "super-direttore" entrato in servizio dal 1° marzo 2022.
(3-03316)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Ai Ministri della cultura e della difesa*. -
Premesso che:
la Reggia di Caserta, istituto del Ministero della cultura dotato di autonomia speciale e diretto dall'architetto Tiziana Maffei, sabato 7 maggio 2022 è di nuovo balzata agli onori delle cronache nazionali per un episodio deplorevole: la musica assordante e le luci psichedeliche di una festa privata, organizzata la sera precedente al secondo piano del lato sinistro del palazzo reale borbonico (dove tuttora si trovano otto alloggi di alti ufficiali dell'Aeronautica), diffondendosi all'esterno, su piazza Carlo di Borbone, ha attirato l'attenzione dei passanti e dato loro l'impressione che il monumento fosse stato trasformato in una discoteca (si veda "Reggia di Caserta, musica a tutto volume e luci da discoteca nelle antiche sale: c'è una festa nelle stanze dell'Aeronautica militare" su "Bing video");
la diffusione di immagini e commenti sui *social* ha scatenato non poche critiche, per il timore che solai e affreschi dei saloni coinvolti potessero riportare danni (si veda "CASERTA Luci psichedeliche e musica a palla... la Reggia vanvitelliana trasformata in discoteca" su "CasertaCE");
secondo i *media*, l'appartamento dove si è svolta la festa sarebbe quello assegnato a Roberto Impegno, comandante della Scuola specialisti dell'Aeronautica Militare, la quale si è poi scusata per l'accaduto con un breve comunicato, assicurando che l'evento è stato di breve durata e le strutture della Reggia non hanno patito alcun impatto né danno (si veda "La Reggia di Caserta trasformata in una discoteca: la denuncia di una guida turistica" su "informareonline" e "Festa nelle stanze della Reggia, l'Aeronautica: Evento privato" su "casertanews");
considerato che:
la Direzione della Reggia ha reagito alle contestazioni con quella che all'interrogante pare come una metaforica alzata di spalle, invocando a scusante la competenza e l'uso esclusivi, sulla parte del complesso edilizio coinvolta nell'episodio, da parte dell'Aeronautica militare (che altrove, nel complesso, ha anche uffici e spazi diversi), rimasta nella Reggia ben oltre la data limite del 2020 fissata dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e dal cronoprogramma del relativo Piano commissariale, perché non sono state individuate sedi alternative;
l'attenzione, però, dovrebbe appuntarsi principalmente sul mancato rispetto degli obblighi basilari che ad entrambe le amministrazioni pubbliche, civile e militare, impone il carattere monumentale e la straordinaria valenza culturale dell'immobile vanvitelliano, che è anche un bene UNESCO, in ordine alla conservazione, ma anche alla sicurezza e alla salvaguardia del decoro. Stabilita la priorità, si tratta poi di capire a chi spetti rivendicare e far rispettare a tutti gli "inquilini" i suddetti obblighi;

valutato che delle due Pubbliche amministrazioni coinvolte, è destinata a rimanere affidataria esclusiva della Reggia quella che fa capo al Ministero della cultura e la normativa che definisce i compiti degli istituti ministeriali dotati di autonomia speciale ha demandato al dirigente di ciascuno di essi anche pressoché tutte le funzioni di tutela altrove svolte dalle Soprintendenze. Del danno d'immagine arrecato alla Reggia di Caserta dal mancato rispetto della dignità del monumento da parte di personale dell'Aeronautica militare, venerdì 6 maggio 2022, dovrebbe chiedere conto a quella forza armata, perciò, proprio la direttrice Maffei, invece di atteggiarsi a vittima di eventi imprevedibili e inevitabili, e il ministro Franceschini rivolgersi al collega Guerini per far valere quelle ragioni,

si chiede di sapere:

cosa il Ministro della difesa intenda fare per porre fine immediatamente alla permanenza dell'Aeronautica militare all'interno del Palazzo reale di Caserta (addirittura con appartamenti ad uso privato) anche alla luce dell'episodio del 7 maggio, che ha evidenziato quanto destinazioni non museali siano ormai percepite dai casertani come incompatibili con la dignità di un monumento identitario, al punto da generare sdegno nei confronti di quella forza armata, nel momento in cui ne fa un uso evidentemente inappropriato;

se il Ministro della cultura non rilevi, nel caso riferito, l'ennesima occasione in cui la Direzione *pro tempore* della Reggia di Caserta si è distinta per l'incapacità di assumersi per intero le proprie responsabilità, nonché di cogliere e condividere una sensibilità del territorio finalmente matura e coerente con il dettato costituzionale in materia di salvaguardia del patrimonio culturale pubblico.

(3-03317)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, GAUDIANO, PAVANELLI, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, ROMANO, TRENTACOSTE - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

la legge 8 agosto 2019, n. 81, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020", indicando la procedura per la definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche (FLS), ha previsto che le Fondazioni predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

con decreto n. 68 del 4 febbraio 2021 il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha dettato le linee guida inerenti "l'adozione dello schema tipo di dotazione organica delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche" a cui ciascuna FLS deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica;

la proposta di dotazione organica doveva essere trasmessa ai medesimi Ministeri entro i 60 giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere, per le FLS che hanno presentato il piano di risanamento, del commissario straordinario;

la legge n. 81 del 2019 ha regolato inoltre la possibilità per le FLS di assumere personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. La medesima legge ha, altresì, introdotto una disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

considerato che:

l'intento della legge n. 81 del 2019, che ha previsto l'emanazione dello schema di dotazione, era quello di "conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano del genere lirico, sinfonico e del balletto",

nonché quello di tutelare il personale dall'uso eccessivo e reiterato dei contratti a termine da parte delle FLS;
la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 799-801) ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica;
ad oggi risulta agli interroganti che non tutte le FLS abbiano approvato la propria dotazione organica sulla base dello schema tipo, di cui al decreto interministeriale menzionato;
valutato che:
le difficoltà in cui versano le FLS hanno colpito in maniera incisiva le masse artistiche e tecniche e, in particolare, i corpi di ballo che sono stati smantellati o gravemente ridotti da parte di alcune gestioni che esternalizzano il balletto a compagnie esterne;
lo schema di dotazione organica, seppure con alcune criticità, persegue lo scopo di ridare una struttura adeguata al personale delle fondazioni, valorizzando il comparto artistico. Tuttavia, la sua emanazione posticipata rispetto a quanto previsto dalla norma primaria ha anche generato delle criticità;
valutato infine che il giusto e adeguato rilancio delle FLS non avverrà mai con provvedimenti di proroga o sanatorie *ex post*, ma attraverso una regolamentazione preventiva e con opportuni strumenti di valorizzazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per permettere a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche una tempestiva approvazione delle piante organiche, di esperire le apposite procedure selettive e di stabilizzare il personale, anche al fine di prevenire eventuali ulteriori infrazioni con il diritto dell'Unione europea.
(3-03318)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

BINETTI - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:
sono molte le persone che presentano gravi forme di disabilità multipla, per cui non è facile individuare luoghi adeguati alla presa in carico di problematiche complesse, ma neppure contesti di carattere socio-sanitario che offrano un'accoglienza dignitosa e stimolante, per mantenere il più attivo possibile il loro bagaglio di competenze;
nel nostro Paese, nel 2019, le persone con disabilità, ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali, sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione), dati emersi in occasione della recente audizione del Presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, che ha tracciato un quadro sulla condizione delle persone con disabilità, che include il recente sviluppo del Registro sulla disabilità;
ci sono persone affette da malattie rare, e tra queste si cita il caso di B.D.R., che ha oggi trenta anni, ed è affetta da sclerosi tuberosa, con un interessamento diffuso, multi-organo, che si accompagna ad una forma di epilessia farmaco-resistente e ad un aneurisma cerebrale non trattabile;
a questa condizione fisica si aggiunge anche un disturbo del neuro-sviluppo che inizialmente è stato diagnosticato come una manifestazione dello spettro autistico, per cui è stata trattata fino all'età di 18 anni, mentre ora sembra che stia evolvendo verso un quadro schizofrenico, con frequenti manifestazioni di violenza, che impongono alla famiglia una sorveglianza di 24 ore su 24;
B. è stata vista e seguita in diversi centri, ma senza mai ottenere un effettivo miglioramento della sua condizione, che in realtà è andata peggiorando nel tempo, imponendo alla famiglia costi umani ed economici attualmente impossibili da affrontare;
sembra che non esistano strutture pubbliche a cui potersi appoggiare per trattare casi come questi; la ragazza è stata accolta per un mese presso l'Istituto Serafico di Assisi, struttura molto qualificata sia dal punto di vista pedagogico-abilitativo che medico;
l'inserimento in questa struttura di eccellenza sarebbe possibile se per la ragazza venisse elaborato, da una struttura pubblica, un piano di trattamento altamente personalizzato; ma la madre riferisce di essere in lotta con il centro di salute mentale della Media Valle del Tevere per negligenza e imperizia;
il problema è che non esistono strutture adeguate per quei casi gravissimi, destinati ad aggravarsi nel tempo, per cui il carico di lavoro delle strutture aumenta progressivamente, senza avere una prospettiva di risoluzione; d'altra parte le famiglie sono sempre meno in condizioni di prendersi cura di

queste persone, sia per ragioni di oggettivo impoverimento, sia per esaurimento psico-fisico progressivo;
sono molte più di quanto comunemente non si ritenga le persone nelle condizioni di B. e la mancanza di strutture di accoglienza pone le famiglie in condizione di *stress* crescente, anche perché invecchiando le loro stesse risorse economiche e psico-fisiche si vanno indebolendo; spesso mancano fratelli o altri familiari che possano farsene carico e la prospettiva del dopo di noi carica di una particolare drammaticità, un presente già fin troppo difficile,
si chiede di sapere se, anche in vista dei prossimi decreti attuativi della legge sulla disabilità, siano previsti spazi e tempi di cura per persone in condizioni gravissime e in ogni caso come sia possibile supportare famiglie in cui vivono persone in queste condizioni, fin troppo spesso ferite anche da una certa indifferenza istituzionale, che è possibile diagnosticare come abbandono, in flagrante contraddizione con l'articolo 32 della Costituzione.
(3-03311)
BINETTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
in data 9 novembre 2021, l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (3-02922) rivolto al Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se lo stesso intendesse rivedere la normativa, per dettarne una più corretta, che escluda il gioco di puro intrattenimento dalle categorie a cui si richiede una nuova omologa e un nuovo nullaosta e si impongono correttamente nuovi e più adeguati vincoli fiscali;
ad oggi, la suddetta interrogazione non ha ricevuto alcuna risposta, cosa grave se si tiene conto di quanto afferma l'ultima circolare dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) n. 14 del 26 aprile 2022, nella quale al punto 1 si impone a qualsiasi tipo di gioco, anche gratuito, come i calciobalilla, *pingpong*, carambole ed altri giochi ad uso gratuito negli oratori e circoli ACLI, ANSPI, di essere certificato e quindi a dover pagare la tassa sugli intrattenimenti (ISI);
il fatto di dover censire anche gli apparecchi gratuiti si scontra con la norma del pagamento dell'imposta sui trattenimenti (ISI), che comporta l'assolvimento dell'imposta: "il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione, in ragione della frazione di anno residua. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004";
non si comprende come a causa delle consuete lentezze burocratiche e dello scarso dialogo fra il Ministero e ADM non si sia ancora giunti ad adeguati chiarimenti sul discorso fiscale, dove per installare un calciobalilla, secondo quanto previsto dal comma 7 c-*bis* dell'art. 110 TULPS, lo si debba pagare come ex AM3 (categoria AM3 - Apparecchi attivabili a moneta o a gettone), ovvero affittati a tempo (calcio balilla, bigliardino e apparecchi similari) come da un decreto con riferimenti di diversa tipologia di giochi e apparecchi;
nell'interrogazione presentata nel novembre scorso si sottolineava come fosse davvero sorprendente ciò che stava accadendo con il decreto del 18 maggio 2021, che riguardava le nuove regole tecniche per cui venivano sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, bigliardi, *flipper*, freccette e dondolanti per bambini: tutti apparecchi senza vincita, ma tutti equiparati alle *video-lottery* e agli AWP o *slot* dei bar;
in altri termini ciò che era, e continua ad essere puro divertimento, è diventato improvvisamente una pericolosa minaccia legata al mondo dell'azzardo, per cui invece di colpire il gioco d'azzardo o il gioco illegale si andava a colpire il gioco di puro intrattenimento, disincentivando ulteriormente questa tipica attività di aggregazione sia per i giovani che per i meno giovani;
esiste peraltro una dichiarazione della Commissione europea, per la quale "I giochi di abilità o da intrattenimento o gli apparecchi da gioco che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti non rientrano nell'esclusione delle attività di azzardo"; è evidente quindi il mancato recepimento della nota della Commissione europea;
il problema si pone anche nei confronti degli *eSport*, sport elettronico praticato da migliaia di

appassionati, che entrerà prossimamente nel novero degli sport olimpici, per cui l'ADM, anziché tenere conto del fatto che si tratta di un settore del tutto nuovo, ancora non disciplinato, è recentemente intervenuta imponendo la chiusura di alcune sale, dove si praticavano sport elettronici, contestando la mancata omologazione degli apparecchi e irrogando rilevanti sanzioni pecuniarie agli esercenti;
mentre è evidente che si tratta di attività che, proprio per il loro carattere eminentemente sportivo, non possono e non devono essere in alcun modo confuse con i videogiochi tradizionali o con le scommesse sportive;
il tutto mentre è considerevolmente aumentato il volume del gioco d'azzardo elettronico; sono cresciute le scommesse sportive anche su canali illegali, e la cosiddetta azzardopatia in questi anni di *lockdown* si è indubbiamente diffusa a macchia d'olio, coinvolgendo sempre più persone giovani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario ed urgente rivedere la normativa che equipara giochi come i calciobalilla, carambole, bigliardi, *flipper*, freccette e dondolanti per bambini, tutti apparecchi senza vincita, alle *video-lottery* e agli AWP o *slot* dei bar e analogamente considera una futura disciplina olimpionica alla stessa stregua di un gioco d'azzardo.
(3-03313)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CONZATTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in Italia ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore e circa un milione sono considerate clinicamente guarite da oltre 5 anni, ma per la burocrazia sono spesso considerate ancora malate e rischiano discriminazioni nell'accesso a servizi, come l'ottenimento di mutui, la stipula di assicurazioni sulla vita, l'assunzione in un posto di lavoro e l'adozione di un figlio. Oggi, infatti, per richiedere molti servizi è necessario dichiarare se si è avuto il cancro, anche se si è già guariti;
lasciarsi la malattia alle spalle non è semplice, tanto più ove i percorsi burocratici inchiodano a una diagnosi ricevuta diverso tempo prima, impedendo a queste persone di sentirsi come tutti gli altri;
nello specifico, la materia delle adozioni per chi ha avuto il cancro ed è guarito incontra oggettive maggiori difficoltà, benché non sia vietata. La legislazione vigente, infatti, ai fini dell'ottenimento dell'idoneità all'adozione, prevede, in capo ai tribunali per i minorenni, tramite l'ausilio dei servizi sociali, l'avvio di indagini sugli aspiranti genitori adottivi che riguardano, tra l'altro, anche lo stato di salute dei richiedenti;
i tribunali per i minorenni tendono a riferirsi a un periodo di 5 anni dalla guarigione come riferimento utile per considerare l'idoneità all'adozione degli ex malati oncologici, tuttavia l'ordinamento non prevede un termine stabilito per legge e non vi è alcuna certezza in tal senso;
considerato che:
per guarigione, in oncologia, si intende il periodo dopo il quale l'aspettativa di vita torna ad essere la stessa della popolazione generale, e oggi dal cancro si può guarire. Infatti, grazie all'innovazione dei percorsi terapeutici, moltissimi tumori vengono curati e altri possono essere cronicizzati, e questo comporta che tantissimi pazienti possano tranquillamente vivere anche a molti anni di distanza da una diagnosi;
tutti i trattamenti antitumorali, sia sistemici (chemioterapia, ormonoterapia) che locali (radioterapia e chirurgia), possono compromettere temporaneamente o permanentemente la fertilità;
sebbene il principio ispiratore della legge sulle adozioni sia, in primo luogo, la tutela del minore ad avere una famiglia, è pur vero che l'esperienza di avere un figlio costituisce speranza di vita e desiderio umano per qualsiasi persona, e, quando c'è una condizione di lunga sopravvivenza dopo una diagnosi di tumore senza recidiva, non c'è motivo per cui non si debba riconoscere l'idoneità all'adozione;
questo percorso andrà valutato caso per caso, perché il requisito di buon senso deve essere che non vi sia un rischio concreto, e prossimo, per la sopravvivenza di chi aspira a diventare genitore, ma è necessario che vi siano delle indicazioni normative di principio, che permettano di superare le discriminazioni e le difficoltà che continuano ad incontrare quotidianamente gli ex malati oncologici, e che permetta di diffondere, anche socialmente, il principio per il quale lo stato di malattia passato non equivale ad una malattia del futuro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché, in relazione agli ex malati oncologici, siano individuati dei termini certi che, una volta decorsi, fatte salve situazioni specifiche, facciano sì che tale pregressa patologia non possa costituire motivo avverso al riconoscimento dell'idoneità all'adozione.

(4-06975)

VANIN, CROATTI, COLTORTI, ROMANO, TRENTACOSTE, RUSSO - *Al Ministro dell'istruzione* . - Premesso che:

recenti notizie di stampa riportano di numerose segnalazioni, provenienti da diversi contesti territoriali della regione Veneto, in merito al rischio di formazione delle classi e alle conseguenti ripercussioni sul futuro del servizio scolastico;

è il caso dell'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo" di Murano-Burano nella Laguna Veneta, che è formato, tra gli altri, dai plessi di scuola secondaria di primo grado "Vivarini" di Murano e "Galuppi" di Burano, ove le iscrizioni per l'a.s. 2022/2023 contano 33 bambini nella scuola Vivarini e 7 bambini (di cui due con disabilità) nella scuola Galuppi;

l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Veneto ha comunicato l'intenzione di respingere la richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo" Murano-Burano di formare 3 classi secondarie di primo grado, necessarie per il mantenimento degli alunni nelle scuole di Murano e Burano;

la formazione di una sola classe a Murano e di una a Burano significherebbe obbligare tanti alunni a un tragitto tra un'isola e l'altra di quasi un'ora; peraltro la costituzione di due classi a Murano e la soppressione dell'unica classe a Burano, si legge sempre dalla stampa, potrebbe essere preludio per la chiusura della scuola dell'isola, dando luogo a una perdita di percorso scolastico difficile da recuperare ("veneziatoday", 27 aprile 2022);

situazioni di difficoltà analoghe sono affrontate da altre scuole come la secondaria di primo grado "Loredan" di Pellestrina e la classe prima della sezione Montessori della Giudecca;

per questo, a parere degli interroganti, si conferma urgente il riconoscimento di uno stato di specialità a Venezia anche rispetto al suo contesto scolastico per venire incontro alle esigenze delle famiglie e contrastare la perdita di residenzialità a Venezia e nelle sue isole;

rilevato che:

anche nel comune di Cittadella non si formerà la prima elementare nella scuola primaria della frazione di Santa Maria di Cittadella. Nonostante sembrino esserci le condizioni, il consiglio di istituto ha deciso di non avviare per l'a.s. 2022/2023 una prima classe, causando notevoli disagi a famiglie, genitori e studenti, essendo l'unico istituto presente a sud di Cittadella;

vengono, in aggiunta, denunciate da genitori e associazioni cittadine preoccupanti situazioni di sovraffollamento delle classi del primo anno presso la scuola primaria "Lambruschini" (dell'Istituto comprensivo "G. Galilei") nel comune di Padova, scuola che si caratterizza per l'unicità del suo metodo d'insegnamento laboratoriale e che verrebbe fortemente penalizzata;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'avvio dell'a.s. 2022/2023 è imminente e quanto rappresentato descrive solo alcuni dei tanti casi in un complesso e variegato territorio come quello veneto, pertanto appare necessario avviare un'indagine che coinvolga non solo la realtà veneta, ma anche l'intero territorio nazionale, onde evitare per il prossimo anno scolastico (dopo i difficili due ultimi anni che ha vissuto la scuola italiana a seguito dell'emergenza pandemica) ulteriori difficoltà alle famiglie e agli studenti;

occorrono azioni concrete che incidano in maniera evidente sull'attuale disciplina normativa, concedendo flessibilità nella determinazione delle classi con riguardo alla motivata e documentata particolarità del territorio di riferimento, e altresì a sostegno della residenzialità in molte zone del territorio spesso in difficoltà,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per verificare le decisioni prese dall'USR per il Veneto;

se, alla luce di quanto descritto, ritenga di avviare un'indagine che coinvolga l'intero territorio nazionale, visto l'imminente avvio dell'a.s. 2022/2023.

(4-06976)

ORTIS, ABATE, BOTTO, GIANNUZZI, LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI, MORRA, NUGNES, MORONESE, VANIN, GRANATO - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

mercoledì 6 aprile 2022, presso la Prefettura di Campobasso, presenti il prefetto e l'assessore ai trasporti della Regione Molise, si è tenuto un tavolo di confronto tra i lavoratori dell'impresa di trasporto pubblico regionale (ATM - Azienda trasporti molisana), e l'amministratore delegato della società. Tale incontro faceva seguito a quello, precedente, del 10 giugno 2021, durante il quale la dirigenza aveva sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali per ovviare alle numerose criticità lamentate in questi anni dai lavoratori;

l'accordo citato era composto da undici impegni: a dieci mesi dalla sua sottoscrizione, però, non si è potuto purtroppo far altro che constatare che tutti questi erano stati disattesi dai vertici dell'azienda. L'intesa, quindi, è stata rescissa;

nonostante la basilarità delle istanze sindacali, infatti, la dirigenza non si è dimostrata comunque in grado di soddisfare tale richieste; e ciò, nonostante le risorse assegnate mensilmente dalla Regione. Si chiedeva infatti semplicemente di assicurare, tra le altre cose, la regolarità nel pagamento delle retribuzioni nei confronti di tutti i lavoratori dell'impresa; tempestivi versamenti all'istituto di previdenza complementare delle somme trattenute in busta paga (ammonterebbe a ben 500.000 euro la somma non versata dalla società); e la consegna di nuove divise ai dipendenti, che indossano gli stessi indumenti dell'ultima fornitura del 2010 ("Trasporto pubblico regionale- Sindacato: "170 dipendenti vessati e ricattati. Chi continua a proteggere ATM e imprenditore Larivera?", in "altomolise", 8 aprile 2022),

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di intraprendere al fine di attivare efficienti sistemi di *audit* volti a monitorare le erogazioni effettuate dalle Regioni verso privati, potenziando i sistemi preesistenti o istituendone di nuovi; ciò, al fine di garantire l'efficienza produttiva delle gestioni dei servizi pubblici locali, soprattutto per quel che concerne il trasporto pubblico, vitale per le aree interne del nostro Paese.

(4-06977)

LICHERI, FENU, LOMUTI - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 è istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, una Zona economica speciale (ZES) nella regione Sardegna, nei termini di cui al Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Sardegna e allegato al citato decreto;

considerato che:

risultano già istituite sette zone economiche speciali dislocate in Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia-Basilicata (Ionica), Molise-Puglia (Adriatica), Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale;

il 2 dicembre 2021, in sede di Conferenza unificata, lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, ha ricevuto l'intesa per la ripartizione di 630 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per interventi volti a favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES;

la ZES Sardegna, definita nei documenti come di imminente istituzione, ha visto l'assegnazione di soli 10 milioni di euro, a fronte dei 62,9 assegnati alla ZES Abruzzo, dei 136 della ZES Campania, degli 83 della ZES Molise-Puglia, dei 108 della ZES Basilicata-Puglia, dei 117 della ZES Calabria, dei 61,4 della ZES Sicilia Orientale e dei 56,8 di quella Occidentale;

atteso inoltre che oltre all'esigua posta finanziaria riservata alla ZES Sardegna, ad oggi non risulta essere stato adottato alcun procedimento attuativo,

si chiede di sapere se risultino ragioni ostative alla concreta realizzazione della Zona economica speciale nella Regione Sardegna e, nel caso, quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché siano garantite le procedure necessarie per l'organizzazione e la gestione

della ZES Sardegna.
(4-06978)

FARAONE - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito in attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 con la forma giuridica delle fondazioni di partecipazione (Fondazioni Istituti Tecnici Superiori - ITS), ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello *post*-secondario con profili che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro in aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;
dai dati del monitoraggio nazionale del 2021 di INDIRE (Istituto nazionale Documentazione Innovazione Ricerca educativa) sugli ITS, risulta che l'80 per cento dei diplomati presso tali istituti trova lavoro entro un anno dall'acquisizione del titolo conclusivo del percorso di studi e, nel 92 per cento dei casi, trova occupazione in un'area coerente col proprio percorso di studi;
rilevato che:
le fondazioni ITS possono rappresentare un modello formativo trainante per diffondere nuove ed elevate competenze tecniche, per promuovere i processi di innovazione tecnologica e per favorire politiche attive del lavoro finalizzate ad un'occupazione qualificata dei giovani, sia direttamente che tramite la costituzione di nuove imprese;
rafforzare il sistema ITS significa aumentare il numero dei giovani occupati e contrastare con efficacia il fenomeno dei "NEET";
il sistema Paese dovrebbe, infatti, sviluppare il settore dell'alta formazione tecnica non universitaria costituita dalle fondazioni ITS sia per i risultati occupazionali già raggiunti, sia per allinearsi agli altri Paesi europei (come Germania, Francia, Svizzera) e extraeuropei (Canada, USA);
considerato che:
il PNRR ha previsto all'interno della missione M4, componente C1, che riguarda il potenziamento dell'offerta e dei servizi di istruzione, l'obiettivo di incrementare il numero di iscritti e di diplomati negli ITS attraverso un investimento di 1,5 miliardi di euro;
il sistema ITS, per affermarsi, necessita di sedi ed infrastrutture stabili che favoriscano l'acquisizione di una specifica identità e visibilità come condizioni necessarie per l'incremento di attrattività, sia in termini di iscrizioni che della possibilità di essere destinatario di risorse aggiuntive private, in sintonia, ad esempio, a quanto previsto dalle *Financing Decisions* della Commissione europea per la programmazione 2021-2027, nello "European Fund for Strategic Investments" (EFSI Equity Instruments), correlativamente a progetti di *Social Impact Investment*;
l'acquisto di sedi, nonché lo loro riqualificazione e rifunzionalizzazione non viola la normativa degli aiuti di Stato ed è già consentito in un altro avviso emanato nell'ambito dell'attuazione di un'altra misura di attuazione del PNRR ("Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", di cui al decreto 4 ottobre 2021, n. 204, pubblicato dall'Agenzia per la coesione territoriale);
per favorire il processo di rafforzamento del sistema ITS, occorrerebbe destinare una quota di risorse del PNRR a titolarità Ministero dell'istruzione per la Missione M4C1, pari almeno al 30 per cento della capacità finanziaria indicata, all'acquisto di sedi e alla loro riqualificazione e adeguamento funzionale, anche al fine di consentire un efficace allestimento dei laboratori innovativi industria 4.0, già previsti nel PNRR,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per esplicitare che nell'ambito della definizione degli imminenti bandi relativi alla missione M4C1, venga riservata una quota pari ad almeno il 30 per cento dei fondi previsti, da dedicare a progetti finalizzati all'acquisto di sedi, nonché alla loro riqualificazione e rifunzionalizzazione, quale investimento per lo sviluppo del sistema terziario non universitario.
(4-06979)

AIMI, GASPARRI, CANGINI, PAGANO, GALLIANI, FERRO, VITALI, RIZZOTTI, GALLONE, SICLARI, BARBONI, PEROSINO, BINETTI, PAPATHEU, CESARO, VONO, DE BONIS, DE SIANO, CALIGIURI, PAROLI, BERARDI, CALIENDO - *Ai Ministri dell'interno e della cultura*. - Premesso che:
da autorevoli fonti si apprende che domenica 1° maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, sul palco del circolo ARCI "Tunnel" a Reggio Emilia, si è esibita una *band* di estrema sinistra con canzoni che definire "provocatorie" è solo un pallido eufemismo;
sul palco è stata esposta la bandiera delle Brigate rosse e sono state eseguite canzoni con messaggi molto violenti e pericolosi: una di queste inneggiava al delitto di Aldo Moro e rievocava gli anni di piombo, una delle pagine più nere e terribili della nostra storia;
il presidente dell'ARCI locale ha minimizzato la questione, bollando l'iniziativa come dissacrante e provocatoria. In realtà, a parere degli interroganti, la sola esposizione della bandiera delle Brigate rosse avrebbe dovuto mettere in allarme gli organizzatori, portandoli ad interrompere tempestivamente lo spettacolo;
peraltro il presidente provinciale dell'ARCI si è dissociato dall'iniziativa, affermando sulla stampa che si stanno valutando provvedimenti (come, per esempio, lo scioglimento del direttivo del circolo ARCI "Tunnel");
tali fatti hanno suscitato sgomento e indignazione a qualunque livello;
da normativa vigente un circolo ARCI è un'associazione senza fini di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme un'attività culturale, ricreativa, di solidarietà;
tra gli intenti dell'ARCI, come recita lo statuto nazionale, vi è l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati. Tra le attività che l'ARCI può perseguire, sempre da statuto nazionale, vi sono quelle legate all'organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Pertanto è da ritenersi che anche gli spettacoli promossi e organizzati dall'ARCI debbano essere valutati dal direttivo nei contenuti e nella forma, affinché possano rispondere pienamente ai principi dello statuto nazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto e se intendano acquisire elementi conoscitivi in relazione a quanto esposto in premessa;
se intendano adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, affinché tali episodi non abbiano a ripetersi, intervenendo con norme maggiormente stringenti e chiare riguardanti il Terzo settore, e nello specifico per quanto attiene ai contenuti promossi e diffusi per il tramite di associazioni;
se si intenda altresì intervenire, dal punto di vista normativo, per inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che inneggiano al terrorismo, in ogni sua forma e manifestazione, oltraggiando e offendendo la memoria di chi ha perso la vita per mano di organizzazioni terroristiche.
(4-06980)

SALVINI Matteo - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
nella mattina del 5 maggio 2022, 25 medici del Pronto soccorso dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli hanno presentato, e protocollato, una lettera di preavviso di dimissioni, un gesto di protesta al fine di denunciare la grave situazione in cui versa il reparto di urgenza dell'ospedale più grande del sud Italia;
nella lettera i medici hanno messo in luce la grave situazione di sovraffollamento, con i pazienti che sono costretti ad aspettare diverse ore prima di poter essere visitati, sistemati su barelle senza il giusto distanziamento e senza il rispetto della *privacy*, nonché turni intensivi, per sopperire alla carenza del personale, anche di 18 ore continuative;
diverse testate giornalistiche hanno pubblicato le evidenze di quanto sostenuto nelle innumerevoli segnalazioni dei cittadini, dove sono oggettivizzate situazioni estremizzate per carenze assistenziali e gestionali;
tali condizioni sono inaccettabili e non garantiscono la sicurezza, né del personale, né delle persone

che si rivolgono alla struttura e, soprattutto, manifestano l'impossibilità per i medici di poter assistere adeguatamente i pazienti;
negli ultimi mesi, i dirigenti della struttura ospedaliera sono stati costretti più volte, sotto la pressione incalzante delle richieste di accesso, a chiudere per qualche ora il reparto;
in una nota la direzione del Cardarelli, in merito alle criticità rilevate, comunica di aver «attivato ogni possibile provvedimento atto a decongestionare il DEA e ripristinare in tempi brevi la normale attività»;
il direttore generale, intervistato sul punto, parla di una situazione di sofferenza oggettiva, di cui l'ospedale soffre dall'inizio dell'emergenza epidemica, e prosegue tuttora, anche perché concausa la grave carenza di personale medico, soprattutto dell'emergenza-urgenza, la riconversione di molti reparti COVID, sommata alla mancata presa in carico sul territorio che alimenta inappropriatamente flussi diretti verso i pronto soccorso della rete ospedaliera;
da tempo i parlamentari del Gruppo Lega Salvini *Premier* hanno avuto modo di evidenziare come la gestione della pandemia abbia mostrato le carenze del sistema di emergenza-urgenza del Paese, proponendo soluzioni contemplate da ultimo nel disegno di legge AS 2153, oltre in numerosi atti ed interventi di iniziativa e impulso (tra cui, la risoluzione sull'Affare 456, sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie *ante* e *post* COVID-19 e gli interventi in 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato sull'affare assegnato 569, sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca *post* COVID), stante la necessità di un riordino complessivo, coniugando prevenzione e medicina predittiva nell'aggiornamento del sistema di emergenza-urgenza da integrare con la medicina di cure primarie, al fine di assicurare risposte omogenee sul territorio in termini di efficacia, efficienza, tempestività, equità e qualità del servizio offerto;
è urgente un cambio di passo in termini di integrazione e rafforzamento organizzativo funzionale, sia delle attività di emergenza-urgenza *extra* ospedaliera che ospedaliera per la presa in carico dei bisogni sia nell'ordinarietà che nelle emergenze come quella da COVID-19, nonché superare gli accessi inappropriati ai pronto soccorso, rafforzando la rete territoriale di presa in carico, mettendo in campo soluzioni appropriate che non possono prescindere da correttivi normativi e meccanismi stringenti di monitoraggio, valutazione e controllo, come ripetutamente indicato e suggerito;
ad aggravare tale situazione vi è anche il disagio lavorativo dei professionisti dell'emergenza urgenza, e i problemi connessi al loro trattamento economico,
si chiede di sapere alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare in tempi rapidi, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'urgenza, per evitare il reiterarsi di gravi episodi come quello descritto in premessa, assolutamente non degni di un Paese civile, individuando idonee soluzioni sulla base delle indicazioni prospettate dal dibattito parlamentare sul tema dell'emergenza-urgenza.
(4-06981)
BAGNAI, PITTONI - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute*. - Premesso che:
lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;
in ottemperanza alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", per il personale docente ed educativo della scuola, "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni" (ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*ter*.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) fino al 15 giugno 2022; la predetta norma ha abrogato tacitamente la precedente disposizione che prevedeva la sospensione dall'attività lavorativa del docente inadempiente e della relativa retribuzione;

in particolare, dal 1°aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente sarà destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli dirigenti scolastici;
nel frattempo le linee operative del Ministero della salute hanno sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da COVID-19", come è dimostrato dal fatto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cosiddetto *green pass* rafforzato, come risulta ad esempio dal sito del Governo;
ciononostante, risulta agli interroganti che alcuni dirigenti scolastici, col sostegno degli uffici scolastici regionali, stiano propugnando un'interpretazione restrittiva del citato disposto del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in virtù della quale al personale docente in possesso di una certificazione verde da guarigione (e quindi di un *green pass* rafforzato), ma privo di vaccinazione, viene preclusa l'attività di docenza frontale;
a parere degli interroganti, vista anche l'assenza di un'espressa previsione normativa, l'esclusione dall'insegnamento che riguarda specificamente i lavoratori non vaccinati, ma guariti dal COVID-19, e quindi dotati di *green pass* rafforzato, è illegittima nella sua applicazione, poiché il soggetto non è giuridicamente inadempiente all'obbligo vaccinale;
inoltre, l'infezione da *virus* SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare; sulla base di queste circolari, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;
pertanto, il presente quadro normativo genera una disparità di trattamento fra soggetti vaccinati e soggetti guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa, sulla base di tempistiche dettate dal Ministero della salute nelle circolari richiamate;
è chiaro, pertanto, che l'attuale assetto normativo non solo non ha prodotto gli effetti sperati, ma ha dato luogo a diverse storture del sistema *post*-emergenziale: ne è un esempio la circolare n. 461 del Ministero dell'istruzione del 1° aprile 2022, nella parte in cui si rappresenta "In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione",
si chiede di sapere, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e urgente intraprendere delle iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra docenti, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni sia per i docenti vaccinati sia per coloro che risultano guariti dall'infezione da COVID-19.
(4-06982)

DE VECCHIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'ordine dei medici di Roma (proc. 414/21-10/M pos.n.34127/M) ha avviato un'azione disciplinare nei confronti del dottor G. B. per presunta violazione del codice deontologico. L'accusa è di aver applicato il principio di precauzione nella prescrizione di esami pre-vaccinali per la corretta valutazione ed attestazione della classe "Goldman" di rischio di reazione avversa da vaccinazione anti SARS-COV-2 e del relativo rapporto rischio/beneficio. L'applicazione del principio di precauzione è stata ribadita anche dall'ordinanza del TAR Sicilia del 23 marzo 2022, che ha posto il quesito di legittimità costituzionale per l'attuale inadeguatezza del *triage* pre-vaccinale e della corretta valutazione di un vantaggio certo della vaccinazione per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli;
l'esercizio del diritto di prudenza professionale nei confronti dei vaccini anti SARS-COV-2, come di ogni trattamento sanitario, non deve essere considerato come illecito disciplinare, ma essere in linea con le plurime prese di posizione degli organismi legislativi europei. Esso infatti è applicazione del

primo paragrafo del giuramento e dell'articolo 4 del codice di deontologia medica, che prevede l'indipendenza del medico nelle sue decisioni in funzione della tutela della salute e della vita del paziente e dell'articolo 48 dello stesso codice in termini di prevenzione (affermato anche dal primo comma dell'articolo 15), che prevede la corretta informazione al paziente dei rischi cui potrebbe andare incontro nel ricevere un farmaco ancora in fase sperimentale;
considerato che:
l'esercizio della professione medica non può prescindere dal principio di precauzione, che deve sempre ispirare la buona pratica clinica;
ad avviso degli interroganti si tratta di una interpretazione politica del codice deontologico, invece correttamente applicato dal dottor B., che ha portato ad accusare quest'ultimo per il solo fatto di non essere stato condizionato nelle sue scelte cliniche. Questo rappresenta un fatto di estrema gravità, che scredita la figura del medico e la sua etica professionale, e che deve essere debitamente stigmatizzato,
si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti per quale motivo l'ordine dei medici di Roma, invece di tutelare l'indipendenza e la non condizionabilità del medico, abbia aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dottor G. B., solo per aver applicato correttamente il principio di precauzione, che deve rappresentare la base della buona pratica clinica.
(4-06983)

SALVINI Matteo - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, ubicato a Palermo nel quartiere Vergine Maria, l'accesso alle persone con disabilità è limitato nelle giornate domenicali;
domenica 8 maggio 2022, in occasione della tradizionale "festa della mamma", un uomo si sarebbe recato presso il cimitero dei Rotoli per visitare la tomba della madre recentemente scomparsa, utilizzando come di consueto un'automobile, in quanto portatore di *handicap* con regolare contrassegno autorizzativo rilasciato dal Comune, ma il personale sul posto ne avrebbe impedito l'ingresso, perché la domenica il contrassegno H non sarebbe valido;
secondo il regolamento del cimitero, richiamato dai medesimi organi di stampa, l'accesso con mezzi privati sarebbe consentito solo dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 14, nonché il mercoledì fino alle 15:30, ai cittadini affetti da grave deficienza fisica e che abbiano esposto sul parabrezza il contrassegno H in corso di validità, ai cittadini che abbiano compiuto gli 80 anni di età e ai visitatori affetti da temporanea incapacità motoria, previa esposizione sul parabrezza di certificazione attestante l'impedimento alla normale deambulazione;
le disposizioni richiamate impedirebbero, di fatto, ad una persona con disabilità di accedere al cimitero comunale e far visita ai propri cari durante le domeniche, visto che per le persone con difficoltà di deambulazione l'uso di un veicolo è l'unico strumento per muoversi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti richiamati in premessa;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere al fine di fare piena luce sull'accaduto e rendere effettivo il diritto di tutte le persone con disabilità di accedere a spazi e servizi o semplicemente l'esercizio del diritto costituzionale all'accessibilità.
(4-06984)

SALVINI Matteo - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che:
il 4 ottobre 2019 Alejandro Meran, un uomo della Repubblica dominicana, accompagnato per accertamenti in Questura a Trieste, uccise due poliziotti;
a seguito del processo, Alejandro Meran è stato assolto per "vizio totale di mente", poiché secondo il verdetto della Corte d'Assise di Trieste in quel momento, come adesso, non era in grado di intendere e volere, anche se dovrà trascorrere almeno 30 anni in una residenza sanitaria assistita;
la Corte d'Assise di Trieste ha accolto la richiesta dei difensori di Meran, ma anche dei PM che avevano chiesto, "non a cuor leggero", l'assoluzione per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità;
la pubblica accusa aveva, infatti, accolto l'esito della seconda perizia psichiatrica che ha rovesciato le

sorti del processo salvando Meran da un ergastolo sicuro per il duplice omicidio dei due poliziotti e per il ferimento di altri otto loro colleghi. Secondo la nuova perizia, già al momento del suo fermo Meran soffriva di una forma grave di schizofrenia e di un delirio persecutorio. Quanto basta a sancire la non punibilità del suo operato. Un verdetto accolto con sgomento dai familiari delle vittime, come dagli organi di appartenenza degli agenti, visto che i colpi sono stati esplosi per uccidere;
al danno è seguita la beffa: la famiglia dell'agente Demenego ha denunciato di essere stata costretta a pagare tutte le spese processuali per un valore di 35.000 euro, senza rimborsi da parte dello Stato,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollevare le famiglie degli agenti uccisi dal pagamento delle spese processuali, attivandosi affinché lo Stato se ne faccia carico.
(4-06985)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che risulta agli interroganti che, nel pomeriggio del 4 maggio 2022, il "San Francesco riceve le stimmate" (1610) del pittore bolognese Guido Reni, esposto alla "Galleria Borghese" in occasione della mostra "Guido Reni a Roma. Il sacro e la natura", ma di proprietà comunale (collezione Museo di Roma a Palazzo Braschi), sia stato danneggiato involontariamente da una visitatrice;
considerato che:
il museo ha dato rassicurazioni pressoché immediate circa la modesta portata dell'accaduto, parlando di una "lieve lacerazione superficiale", altrimenti definita "fessura", e descritta più puntualmente dalla direttrice come "4 centimetri di lesione", tali da farle qualificare il danno come "molto lieve". L'accidentalità del caso è indiscussa, ma le circostanze non appaiono del tutto chiare;
alcuni resoconti giornalistici sposano infatti la tesi che la turista abbia procurato il danno perché "probabilmente colpita da un malore", come recita la nota stampa diffusa dal Museo la sera del 4 maggio. Altri lasciano spazio al dubbio e alla ben diversa valutazione del caso che quello porta con sé: diverso è se la signora ha avuto un mancamento e, nel tentativo di non cadere, si è retta alle transenne che tengono il pubblico a distanza dalle opere d'arte, urtando però il "San Francesco", o se, invece, la suddetta è inciampata nell'allestimento a causa di elementi sporgenti lungo il percorso di visita, come altre fonti prospettano, sia pure cautamente, parlando di "distrazione?in un passaggio angusto" (si veda "Roma, alla Galleria Borghese turista cade e danneggia tela di Guido Reni in mostra" su "finestresullarte");
testimonianze di altri utenti della mostra romana fanno scrivere a Maria Pia Mazza di "divisori posti ad altezza polpaccio tra le opere e i visitatori", che avrebbero già mietuto altre "vittime", sia pure con conseguenze meno rovinose, e fin da subito, cominciando da un giornalista caduto il giorno stesso dell'inaugurazione (1° marzo 2022) (si veda "Roma, turista cade e danneggia una tela del 1610 di Guido Reni in mostra alla Galleria Borghese" su "open.online");
valutato che l'allestimento incriminato, che "consiste in una architettura effimera che obbliga i visitatori a camminare sui quattro lati della sala per evitare di calpestare i mosaici pavimentali. Alcune sedute di acciaio proteggono invece i mosaici sulle fasce ai lati della sala" risulterebbe essere stato curato direttamente dalla Direzione della "Galleria Borghese", in capo alla storica dell'arte contemporanea Francesca Cappelletti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario farsi promotore di un'accurata verifica tecnica del rispetto, nell'allestimento della mostra "Guido Reni a Roma. Il sacro e la natura", in corso alla "Galleria Borghese" dal 1° marzo al 22 maggio 2022, dei criteri atti a ridurre al minimo i rischi per l'incolumità dei visitatori;
quali misure permanenti siano state prese dopo l'incidente della settimana scorsa (posto che la mostra sarà aperta fino al 22 maggio), per scongiurare rischi analoghi;
se possa riferire per quale ragione l'area dell'incidente del 4 maggio sia stata transennata e la sorveglianza in sala rafforzata solo dopo la caduta della turista, nonostante che un caso analogo fosse già occorso ad un giornalista il 1° marzo e altri, fortunatamente di minore entità, si fossero verificati in seguito, dimostrando ripetutamente la pericolosità di una scelta progettuale rivelatasi infelice;
se sia al corrente del fatto che l'allestimento della mostra sarebbe stato curato dalla Cappelletti e sia in

grado di dire, essendo la dirigente una storica dell'arte, quali professionalità interne con competenze specialistiche in materia di allestimenti museali abbiano proposto o avallato l'incauta scelta compiuta.
(4-06986)
GUIDOLIN, DI GIROLAMO, PELLEGRINI Marco, D'ANGELO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, CROATTI, PRESUTTO, PUGLIA, PIARULLI, FERRARA, MAIORINO, BOTTICI, FEDE - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno e per le disabilità*. - Premesso che:
come riportato da recenti notizie di stampa, un gravissimo e inaccettabile episodio di inciviltà e degrado morale si è verificato nel tardo pomeriggio del 18 aprile 2022, a danno di ventisette ragazzi disabili, i quali, dopo essere saliti sul treno regionale 3075 alla stazione ferroviaria di Genova (piazza Principe) con direzione Milano, in forza di regolare prenotazione, trovavano i loro posti occupati, illegittimamente, da altri passeggeri, che si rifiutavano categoricamente di lasciarli liberi. Di conseguenza, il gruppo dei giovani disabili degli accompagnatori veniva, di fatto, costretto ad abbandonare il treno;
l'episodio è ancora più grave in quanto, si apprende ancora che il gruppo di ragazzi ha cercato di far valere i propri diritti, sottolineando che l'intera carrozza fosse a loro riservata ma, nonostante la presenza della Polizia ferroviaria e del personale Trenitalia, capotreno compreso, i turisti si rifiutavano di alzarsi per lasciare il posto ai legittimi prenotatari. Trenitalia, per cercare di ovviare in qualche modo all'incresciosa situazione, allestiva un *pullman* sostitutivo per i ragazzi disabili e i loro accompagnatori con destinazione Milano;
considerato che Giulia Boniardi, responsabile l'associazione "Haccade" con cui viaggiavano i ragazzi disabili, ha riferito alla stampa: "Sull'autobus le condizioni erano disagevoli: privilegiamo il treno normalmente perché ha una maggiore possibilità motoria, oltre ai servizi igienici. A Milano Centrale, quasi tre ore dopo l'orario previsto, l'autobus si è fermato in piazza Duca d'Aosta in una fermata dei bus Atm senza garantire alcuna sicurezza per i nostri passeggeri. Sono stati fatti scendere sul marciapiede, ma le valigie erano in mezzo alla strada. Abbiamo richiesto assistenza a Trenitalia, ma non ci è stata data: l'azienda non sapeva né dove fossimo né tantomeno che ci fossimo. Siamo stati abbandonati". L'associazione assicura che ci sarebbe stata "tutta la disponibilità a cambiare prenotazione e salire su un altro treno: bastava una telefonata per avvisare del disguido"" ("milano.corriere", 20 aprile 2022);
considerato inoltre che:
quanto accaduto, oltre a testimoniare il mancato rispetto delle normali regole di convivenza e la totale mancanza di sensibilità verso le persone disabili, lascia ancora più perplessi in quanto Trenitalia e la Polizia ferroviaria avrebbero dovuto garantire, a coloro che ne avevano diritto in quanto avevano prenotato e pagato, di prendere posto sul treno;
andrebbe accertata ogni eventuale violazione di legge da parte dei viaggiatori che hanno costretto i ragazzi disabili a scendere dal treno,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere urgenti iniziative di competenza volte a verificare l'accaduto e ad accertare le responsabilità di coloro che non hanno garantito il servizio, anche al fine di evitare che episodi di tale gravità abbiano a ripetersi.
(4-06987)
LOREFICE, ANASTASI, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, PISANI Giuseppe, ROMANO, PAVANELLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la pandemia da COVID-19, il cui stato d'emergenza durato oltre due anni si è appena concluso, ha fatto emergere, in buona parte delle regioni italiane e anche in quelle considerate più "virtuose", tutte le carenze di un sistema sanitario fondamentalmente regionale, in cui lo Stato centrale mantiene più che altro un ruolo di controllo e di definizione di *standard* minimi di assistenza che devono essere garantiti a tutti i cittadini;
tuttavia, negli ultimi due anni si è assistito a un tentativo di rilancio della sanità pubblica, proprio a seguito della pandemia che, oggi, dovrebbe già mostrare molti dei risultati attesi;
considerato che:

in data 20 gennaio 2022, lo scoppio di un focolaio di COVID-19, che coinvolgeva tre dei cinque addetti del reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela (Azienda sanitaria provinciale Caltanissetta), portava alla decisione di chiudere il reparto e di trasferire i sette pazienti ivi ricoverati, in gravi ma stabili condizioni, all'ospedale "S. Elia" di Caltanissetta, nonostante i rischi che evidentemente portava questa decisione;
secondo quanto risulta agli interroganti i parametri vitali dei pazienti trasferiti crollavano a seguito del trasporto e i medici del S. Elia di Caltanissetta, infatti, riferivano, seppur informalmente, che nelle ore immediatamente successive al trasferimento si sono potuti occupare, esclusivamente, di stabilizzare con urgenza i pazienti dopo le operazioni di trasferimento e dalle dirette conseguenze dello stesso;
a seguito del trasferimento a oltre 70 chilometri di distanza, tutti i sette pazienti perdevano la vita nel giro di pochi giorni;
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
la decisione di trasferire pazienti in terapia intensiva espone a enormi rischi che solo in condizioni di assoluta eccezionalità possono essere assunti da parte della dirigenza di un ospedale e dall'Azienda sanitaria di riferimento;
dopo due anni di pandemia le aziende sanitarie dovrebbero essere in grado di gestire eventuali focolai tra il personale sanitario in condizioni di sicurezza e senza esporre i pazienti a rischi ingiustificati e ingiustificabili;
sarebbe stato più opportuno evitare la chiusura della terapia intensiva, trasferendovi, per il tempo necessario, personale medico occupato presso altri reparti di terapia intensiva COVID dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta;
considerato infine che nessuno dei suddetti pazienti ricoverati era al momento del trasferimento intubato, erano in condizioni fragili, ma stazionarie e per alcuni si registrava un miglioramento generale della propria condizione, situazione che faceva sperare in un decorso positivo della malattia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno avviare un'indagine, previo invio di ispettori, rispetto alle decisioni assunte in occasione dello scoppio del focolaio di COVID-19 presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela, dando così le doverose risposte alle famiglie dei pazienti deceduti.
(4-06988)

IANNONE - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la Villa marittima romana di Minori (Salerno) è in condizioni di incuria e degrado. I resti del sito risalente al I secolo d.C. si presentano con un'assenza di manutenzione: erba alta, acqua paludosa nelle vasche e i mosaici danneggiati;
per il 1° maggio 2022 era stata annunciata una giornata di apertura straordinaria e gratuita del sito, anche se in realtà la Villa è aperta tutti giorni con ingresso gratuito seppure in condizioni non buone, nonostante il 28 maggio 2019 fosse stato annunciato lo stanziamento, da parte del Ministero della cultura, di un finanziamento pari a 4,9 milioni di euro per il restauro del monumento e dell'annesso "Antiquarium";
il 23 aprile 2020 il Comune di Minori aveva ricevuto nota dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con cui si comunicava la predisposizione del disciplinare d'obbligo relativo al progetto per il restauro dell'antico complesso monumentale;
il Comune di Minori sostiene che, pur non essendo proprietario, da tredici anni provvede al diserbo e alla pulitura delle vasche;
nulla si conosce sullo stato del progetto finanziato per 4,9 milioni di euro che al tempo dello stanziamento scatenò l'immancabile corsa all'accaparramento del merito, mentre a distanza di anni si riscontra che è rimasto solo un annuncio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa riguardanti lo stato di Villa romana di Minori;
quali atti siano stati compiuti per finalizzare lo stanziamento di 4,9 milioni di euro e a chi siano da

imputare i palesi ritardi;
se il Ministro ritenga che sia un autentico crimine culturale disporre di un simile patrimonio tenuto in uno stato di abbandono con grave nocumento per Minori e la Costa d'Amalfi tutta;
come sia possibile che a pochissima distanza tra di loro, nel Comune di Ravello, Villa Rufolo segni straordinari *record* di presenze turistiche, mentre la Villa romana di Minori versi in tale stato, venendo di fatto sottratta all'offerta culturale del territorio per un flusso turistico di qualità internazionale.
(4-06989)

IANNONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
i cittadini, i professionisti, le Istituzioni, gli operatori economici, accedono ai servizi dell'Agenzia delle entrate per il tramite del portale "Sister", gestito con il supporto tecnico della SOGEI, che l'ha realizzato e ne cura il funzionamento;
è questo l'unico portale di accesso tramite il quale si possono effettuare visure ipotecarie e catastali, inviare atti di aggiornamento catastale, denunce, modelli ai fini fiscali, registrare contratti e tutte le altre operazioni connesse;
ricorrentemente si riscontrano difficoltà di accesso, interruzioni più o meno momentanee dei servizi, scarto di modelli o atti, irraggiungibilità del sito; e basta eseguire una veloce navigazione su qualsiasi *browser*, digitando "disservizi sister" per visionare un elenco lunghissimo;
di recente, a seguito di un blocco pressoché totale che perdura ancora oggi, la stessa Agenzia delle entrate con la comunicazione inviata ai professionisti, ha addossato per la prima volta ed ufficialmente la responsabilità a SOGEI, dichiarando l'incapacità di quest'ultima di risolvere i problemi;
questi continui disservizi, che non sono più sopportabili, né tollerabili, recano ingenti danni ai singoli cittadini, ai professionisti, agli operatori economici ed anche allo Stato, perché rendono impossibile, tra l'altro, il versamento di tasse, tributi ed imposte, *in primis* all'imposta di registro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti determinati dal disservizio;
se SOGEI e l'Agenzia delle Entrate, per la loro funzione ed i dati che trattano, rientrino tra quei soggetti accreditati per svolgere alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri attività rientranti tra quelle definite di interesse strategico per lo Stato, la cui mancata ovvero inidonea esecuzione comporta l'irrogazione di sanzioni rilevanti;
quali iniziative il Ministro intenda realizzare visto che questa situazione determina l'interruzione di un pubblico servizio.
(4-06990)

NASTRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la Città della Salute e della Scienza di Novara è un progetto di ampio respiro, strategico per il Piemonte, che occuperà un'area totale di 172.000 metri quadrati per un totale di 711 posti letto;
negli ultimi tempi, in materia di sanità piemontese, si sente parlare di *deficit* importanti, di possibili piani di rientro, di riduzione delle spese; ciò vuol dire che la pandemia non ha insegnato nulla: mancano medici, mancano infermieri e altro personale; è in atto una dinamica pericolosissima, in base alla quale molti medici stanno lasciando gli ospedali: parlare di tagli è il modo migliore per spingere all'esodo ancora più sanitari; al contrario, è invece il momento di investire sulle strutture ospedaliere e sul personale;
considerato che:
lo scorso settembre 2021, a seguito di un incontro fra Ministero della salute e Regione Piemonte, era stato assicurato che l'*iter* amministrativo e finanziario della Città della Salute e della Scienza di Novara sarebbe proseguito senza ritardi, grazie al rapido intervento della Regione;
si era reso necessario un nuovo aggiornamento del piano finanziario, dopo che era andata deserta la gara d'appalto indetta dall'Azienda ospedaliera universitaria, e contestualmente la proroga di un anno del finanziamento di 95 milioni; l'aggiornamento del piano finanziario ha consentito anche di coprire la comparsa di maggiori oneri derivanti dal repentino incremento dei costi delle materie prime verificatosi nell'ultimo anno; l'assessore alla Sanità aveva anche comunicato l'affidamento da parte della stazione appaltante ad un professionista dell'incarico per la revisione dei prezzi e del quadro

economico per la parte pubblica;
in sostanza, si attendeva unicamente il parere sulla revisione dei prezzi e sul nuovo quadro economico da parte del Nucleo di valutazione del Ministero, per poter procedere con la nuova gara d'appalto, e garantire finalmente la conclusione dei lavori di un'opera attesa da anni e che rappresenta, assieme al Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, uno dei più importanti interventi di edilizia sanitaria del Piemonte, fondamentale per la città di Novara e per le zone limitrofe;
considerato, inoltre, che i soliti rallentamenti e intoppi burocratici a livello centrale hanno portato alla mancata nomina dei membri del Nucleo di valutazione del Ministero della salute; questi ritardi ingiustificati rischiano di far slittare a chissà quando il via al nuovo bando di gara per la realizzazione della Città della Salute, con un'aggravante imperdonabile: ogni slittamento produce un aumento dei costi, che porta a nuove richieste di finanziamento, che porta a nuovi ritardi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere tempestivamente alla nomina dei membri del Nucleo di valutazione del Ministero, al fine di garantire rapidamente la conclusione della gara d'appalto per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, e permettere così la fruizione di una delle opere più importanti di edilizia sanitaria per il territorio piemontese.
(4-06991)

LA PIETRA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
sta destando preoccupazione la notizia, riportata in questi giorni da organi di stampa, che la multinazionale agroalimentare francese Lactalis, proprietaria dal 2019 della BU Castelli Specialità DOP, avrebbe deciso di chiudere entro il primo trimestre del 2023 lo stabilimento Alival di Ponte Buggianese (Pistoia), specializzato nella produzione di prodotti caseari, e quello di Reggio Calabria;
l'azienda ha motivato la scelta con la necessità "di concentrare gli investimenti sulle strutture economicamente più sostenibili" e "riportare in equilibrio la gestione operativa dell'azienda, da tempo in sofferenza, e oggi aggravata dall'impatto sui costi di produzione dovuto al protrarsi della crisi pandemica e al nuovo scenario di crisi internazionale";
dure le parole dei sindacati di categoria, secondo i quali non è stato mai aperto "un percorso di gestione della crisi" e parlano di una drammatica "dimensione sociale degli impatti prodotti dalla ristrutturazione della società Alival per un totale di oltre 150 lavoratori direttamente coinvolti" e, ovviamente, di tutto l'indotto;
è necessario un'azione incisiva delle istituzioni competenti per addivenire ad una rivalutazione da parte di Lactalis del piano aziendale, che preveda un investimento negli stabilimenti coinvolti, rilanciando la sua produzione e immagine, e garantisca il consolidarsi degli effetti positivi raggiunti sull'intero settore lattiero-caseario, nonostante i difficili anni di emergenza pandemica, evitando la perdita del salario per numerose famiglie, spesso monoreddito, e l'innesco di un'ulteriore bomba sociale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se e quali iniziative di competenza intendano assumere per aprire un tavolo di crisi, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare il comparto agroalimentare italiano, individuando soluzioni alternative alla chiusura dei siti produttivi Lactalis, che rappresentano, in particolare, per Ponte Buggianese e la Valdinievole (Pistoia) e per l'intera regione Toscana un presidio economico e sociale fondamentale.
(4-06992)

LANNUTTI, ANGRISANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 9 dicembre 2021 la Cassa di Risparmio di Bolzano - Südtiroler Sparkasse AG ("Sparkasse") ha lanciato un'Offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulla Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit ("CiviBank" di Cividale del Friuli, in provincia di Udine), di cui detiene già il 17 per cento. L'operazione, approvata dal *board* della banca altoatesina, prevede un prezzo di offerta di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun *warrant*. Il prezzo per azione offerto incorpora un premio del 22,64 per cento rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021 su Hi-Mtf e del 21,02 per cento rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi su Hi-Mtf;

l'operazione ha lo scopo di creare un nuovo gruppo bancario formato dalle due banche, che resteranno entità giuridiche distinte e con sede in una delle regioni del Nord-Est. In termini di quote di mercato nel territorio di riferimento, si posizionerà immediatamente dopo i quattro principali gruppi bancari nazionali. Secondo Sparkasse, il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore a 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro; al 30 giugno 2021 Sparkasse e Civibank avevano rispettivamente 1.271 e 583 dipendenti, mentre il numero di filiali rispettivamente di 107 e 64. La banca di Bolzano ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 72,6 milioni di euro, il più alto della storia della banca, con un incremento del 139,6 per cento rispetto all'anno precedente. Mentre la CiviBank ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 14,1 milioni di euro (più 108 per cento rispetto all'esercizio precedente);

considerato che:

secondo il CdA di CiviBank la richiesta di Sparkasse porterebbe a "un'Opa ostile", che tradisce le promesse di costruire una "banca del Nord-Est capace di rispettare le identità dei territori" e potrebbe danneggiare un "percorso di risanamento in corso da sei anni", che ha consentito all'istituto di Cividale di conseguire un sostanzioso utile di esercizio nell'ultimo bilancio, tanto da anticipare al 2021 obiettivi previsti per il 2023;

lo scorso 25 aprile 2022, i legali della CiviBank hanno depositato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea in merito alle offerte pubbliche di acquisto, volontarie e totalitarie, promosse da Sparkasse, al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Banca centrale europea volta ad autorizzare Sparkasse e la Fondazione Sparkasse all'acquisizione di una partecipazione qualificata superiore al 10 per cento e alla successiva acquisizione di una partecipazione di controllo di CiviBank;

nel merito, tale ricorso ha a oggetto l'accertamento del rispetto, da parte di Sparkasse e della Fondazione Sparkasse, della disciplina (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) che ha introdotto l'obbligo per le fondazioni bancarie di dismettere le partecipazioni detenute nelle società bancarie conferitarie e il divieto di assumere nuove partecipazioni di controllo in banche. Tale divieto trova una deroga per le fondazioni con sede operativa prevalentemente in regioni a statuto speciale: ragione per cui la fondazione Sparkasse detiene tutt'oggi una partecipazione di controllo in Sparkasse pari al 63,6 per cento;

tale deroga è stata concepita per preservare l'identità territoriale delle banche possedute da tali fondazioni bancarie, nei termini riconosciuti dalla Corte costituzionale, che ha identificato la *ratio* nel "mantenimento di uno stretto legame tra la fondazione e la banca conferitaria, nell'ambito dello stesso territorio". Pertanto il ricorso presentato da CiviBank trova motivazione nel fatto che tale deroga concede, sì, alle fondazioni con sede operativa prevalentemente in Regioni italiane a statuto speciale, quali la Fondazione Sparkasse, di conservare la partecipazione detenuta nella banca conferitaria alla data di entrata in vigore del decreto ma, al contempo, non anche di acquisire il controllo di nuove banche;

il CdA di CiviBank ha inoltre deliberato una seconda iniziativa di tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa, volta a ottenere l'annullamento e la concessione di misure cautelari in relazione al provvedimento di pertinenza dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie, ugualmente inficiato dalla predetta violazione del divieto di acquisizioni extra-regionali;

oltre a quelle promosse da CiviBank, lo scorso 16 aprile 2022 anche il "Comitato soci e amici della banca Civibank", per il tramite dell'avvocato Gianluca Romagnoli, professore di diritto dell'economia presso l'Università di Padova, ha promosso iniziative nei confronti della Banca d'Italia, della CONSOB e del Ministero in indirizzo, tutte volte a richiedere a tali Autorità una valutazione in merito alla legittimità dell'agire di Sparkasse e della Fondazione Sparkasse nel contesto dell'offerta, alla luce della medesima disciplina di legge relativa al divieto di acquisizione di nuove partecipazioni bancarie di controllo e posta a fondamento delle iniziative della banca descritte;

considerato infine che il 2 maggio le azioni portate in adesione ammontavano complessivamente a 10.524.042, che rappresentano il 39,78 per cento del capitale sociale di CiviBank; tenuto conto delle adesioni ricevute e delle azioni già possedute, la partecipazione di Sparkasse sarebbe ora pari al 56,87 per cento del capitale sociale dell'istituto cividalese. Per Sparkasse, quindi, "la maggioranza del

capitale (escludendo cioè la partecipazione già in mano a Sparkasse e le azioni proprie detenute da CiviBank) ha aderito all'OPA. Per quanto riguarda l'Offerta sui *warrant*, la quota è del 36,69 per cento, con adesioni in forte crescita anche su questo fronte", precisano dall'istituto altoatesino,
si chiede di sapere:
di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo circa l'operazione di OPA richiamata in premessa, considerando che l'operazione ha già incassato i pareri favorevoli delle Autorità di controllo;
quali iniziative, per gli aspetti di propria competenza, intenda intraprendere a diretta tutela dei risparmiatori dell'emittente, considerando che per gli interroganti l'operazione penalizzerebbe di fatto i soliti piccoli risparmiatori, in quanto Sparkasse con l'acquisizione di CiviBank otterrebbe significative sinergie e tenuto conto che l'imponente differenza tra il patrimonio netto di Civibank e il prezzo riconosciuto ai soci comporterebbe un beneficio per Sparkasse, stimato dalla stessa banca altoatesina in oltre 180 milioni di euro, un beneficio che peraltro si trasferirebbe da una banca con sede in Friuli-Venezia Giulia in favore di una banca, e dei relativi azionisti, con sede in Alto Adige, quale è Sparkasse.
(4-06993)
LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la Superjet International S.p.A. è una *joint venture* nata nel 2007 tra l'azienda italiana Alenia Aermacchi, allora detenente il 51 per cento del capitale, e l'industria aeronautica russa Sukhoi Civil Aircraft Co. (SCAC), detenente il restante 49 per cento del capitale;
nel 2016 Alenia Aermacchi è confluita nella divisione aerostrutture di Leonardo S.p.A. (il cui maggior azionista, con una quota del 30 per cento, è il Ministero dello sviluppo economico), che il 6 dicembre dello stesso anno ha ceduto alla russa SCAC il 90 per cento della quotazione complessiva di Superjet International, restando titolare del restante 10 per cento;
l'azienda ha la sua sede principale nel perimetro aeroportuale di Tessera a Venezia, nell'entroterra lagunare, e occupa attualmente, oltre all'indotto, 144 dipendenti, impiegati in diverse attività: manutenzione dei velivoli, assistenza clienti, addestramento piloti e altre attività di supporto alla vendita;
la Superjet, che ha già subito conseguenze significative dalle sanzioni imposte alla Federazione Russa in seguito all'intervento militare in Crimea del 2014, rischia ora di essere messa definitivamente in ginocchio dall'attuale crisi ucraina;
infatti, l'esplosione del conflitto e le conseguenti sanzioni comminate alla Russia avrebbero causato una grave crisi di liquidità, tale da mettere in discussione l'effettiva capacità dell'azienda di provvedere alla liquidazione delle retribuzioni;
in particolare, risultano essere state sospese tutte le certificazioni EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) relative a volo, manutenzione e progettazione del velivolo SSJ 100 trattato dall'azienda;
inoltre, diversi fornitori della Superjet avrebbero già comunicato all'azienda la volontà di interrompere gli approvvigionamenti, indispensabili per onorare gli impegni commerciali già concordati;
a complicare ulteriormente la situazione, la decisione a inizio aprile 2022, di procedere con l'accordo di solidarietà al 70 per cento, presa nel timore di ritrovarsi senza liquidità di qui a giugno. Il Ministero del lavoro ha autorizzato fino al 19 agosto il trattamento di integrazione salariale per tutti i lavoratori dell'azienda. Di fatto, però, il 15 aprile tutto è stato superato da un problema più immediato: le banche Intesa e Credito Cooperativo della Marche hanno bloccato i conti dell'azienda «a scopo cautelativo», senza alcun confronto preventivo con la società, impedendo a Superjet di saldare già i salari del 28 aprile 2022;
considerato infine che ad oggi, la società controllante della Superjet, attualmente la Irkut Corporation JSC, non ha ancora reso alcun chiarimento in relazione alla volontà di garantire la continuità delle attività nella sede di Tessera,
si chiede di sapere se il Governo, alla luce degli effetti delle sanzioni applicate alla Russia per l'aggressione militare in Ucraina, intenda intraprendere iniziative, anche mediante un maggior

coinvolgimento di Leonardo S.p.A., che detiene il 10 per cento della società, al fine di assicurare la piena continuità aziendale e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali della Superjet International.
(4-06994)

FANTETTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Si chiede di sapere:
anche a seguito di precedenti interrogazioni parlamentari (3-02722 del 20 luglio 2021 e 4-06597 dello scorso 15 febbraio 2022), quali iniziative siano state ad oggi assunte dai Ministri in indirizzo ai fini dell'attuazione dei commi da 1144 a 1149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
quali ulteriori tempi i Ministri si siano dati per rendere operante il disposto dei commi della stessa legge, indicato nel testo "entro 6 mesi" dal 30 dicembre 2020;
se non ritengano di interesse primario l'esigenza di promuovere i beni di consumo tipici ed i prodotti della ristorazione tradizionale italiana, che all'estero rappresentano l'eccellenza del nostro Paese, offrono possibilità di investimento alle imprese italiane del settore e, favorendo la crescita delle esportazioni, contribuiscono ad accrescere e valorizzare la base produttiva italiana, l'occupazione nazionale, la ricerca e la nostra competitività in ambito internazionale;
in che modo vada interpretato il mancato rispetto, in particolare da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'impegno derivante dall'attuazione del disposto legislativo ricordato (ex commi da 1144 a 1149, dell'art.1 della legge n. 178 del 2020) nel momento in cui le maggiori agenzie di stampa pubblicizzano oggi la nascita del marchio "Ospitalità italiana per le pizzerie italiane nel mondo" che si aggiunge a quello dei ristoranti e delle gelaterie "italiane nel mondo" come iniziativa promossa da Unioncamere con il supporto tecnico-scientifico di ISNART (Istituto nazionale di ricerche turistiche);
se il Ministro dello sviluppo economico concordi con quanto riportato e cioè che il nuovo "marchio diventa uno dei più importanti provvedimenti istituzionali per la difesa dai numerosi tentativi di plagio di questo simbolo della tradizione italiana e per la tutela del suo processo produttivo e della primarietà degli ingredienti. Dopo i ristoranti e le gelaterie quindi anche le pizzerie potranno vantare un riconoscimento distintivo capace di farle emergere dal mercato, grazie agli elementi qualità e di italianità accertati con verifiche oggettive e imparziali" (fonte notizia dell'agenzia "ANSA" del 9 maggio 2022, alle ore 12,34) con ciò eventualmente contraddicendo e rendendo inapplicabile il contenuto del suddetto provvedimento legislativo e la correlata previsione finanziaria.
(4-06995)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il 1° maggio 2022, durante i cortei in occasione della Festa dei Lavoratori a Torino e a Trieste ci sono state tensioni tra manifestanti e Polizia. Da una nota diramata dal sindacato di Polizia "Italia Celere", è emerso che nel capoluogo piemontese un cordone di Polizia schierato su via Roma ha impedito l'avanzata dei manifestanti in un'area che era inibita al passaggio del corteo;
dopo poco i manifestanti hanno tentato di oltrepassare lo schieramento di cui una parte viene spostata sotto il porticato della medesima via con le spalle al muro a ridosso degli esercizi commerciali. Qui, il corteo ha cercato lo scontro con il Reparto mobile, investendolo con parolacce, sputi e bastonate;
durante il corteo dei lavoratori ci sono stati dei tentativi da parte dei militanti "No Vax" di infiltrarsi tra i manifestanti, ma, grazie all'intervento della Polizia, questi tentativi sono stati respinti. In piazza Italia invece si è assistito ad una vera e propria rissa tra organizzatori dell'evento e disturbatori "No Vax", perché di fatto, per ragioni ai più sconosciute, non è stato fatto intervenire chi era deputato alla sicurezza e alla legalità;
un funzionario di Polizia, donna in abiti civili, avrebbe ordinato agli agenti di indietreggiare, permettendo ai manifestanti di avanzare contro gli uomini in divisa che stavano ripiegando,
si chiede di sapere:
quali siano le direttive impartite per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in casi come quello descritto;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che occorra rivedere alcune scelte che espongono ad un rischio troppo elevato i poliziotti in divisa che, intervenendo, hanno la quasi certezza di essere indagati e

indietreggiando, di finire in ospedale, come appunto accaduto a Torino;
se a tal proposito ritenga opportuno prendere provvedimenti volti a chiarire i comportamenti da adottare al fine di tutelare il personale maggiormente esposto a violenze nei casi di cortei, come quello citato in premessa.
(4-06996)

DE BONIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
mentre gli incidenti e i morti sul lavoro segnano un aumento costante, confermato anche nei primi mesi del 2022, l'ultimo decennio ha visto crollare il numero di ispettori e controlli;
il contrasto all'illegalità, oltre ad essere un problema di organici è, soprattutto, questione di competenze e quelle degli ispettori che vigilano sul mondo del lavoro si stanno svilendo così in fretta che manca il tempo di farle acquisire ad altri. A dirlo sono gli ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), istituito con decreto legislativo n. 149 del 2015 per unificare tutta la vigilanza, compresa la materia di INPS e INAIL, che da allora non hanno più assunto nuovi ispettori;
le comunicazioni di incidenti arrivate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra gennaio e marzo 2022, sono state 194.106 contro le 128.671 del primo trimestre del 2021, anno in cui 1.221 persone hanno perso la vita sul posto di lavoro, oltre il 12 per cento in più rispetto al periodo pre-pandemia;
questo aumento continuo fa interrogare sulle scelte fatte sul fronte della prevenzione e dei controlli. Dai dati del 2015, l'INAIL aveva 470 ispettori, che oggi si sono ridotti a meno di 200 con intere province scoperte e regioni sguarnite. L'Istituto nazionale della previdenza sociale aveva 1.600 ispettori e oggi ne conta 970, con altri 200 in attesa della pensione entro l'anno. Lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, istituito per ricondurre tutta l'attività ispettiva sotto il controllo del Ministero del lavoro, dai 6.500 ispettivi di sette anni fa è passato ai 4.000 di oggi;
negli uffici territoriali la carenza di organico è incredibile: non si riescono ad evadere le richieste del mondo produttivo e anche il personale amministrativo è ormai molto carente, così che gli ispettori non escono per i controlli, perché devono stare in ufficio ad occuparsi della parte amministrativa. È pur vero che nel mese di maggio 2022 è previsto l'immissione di 1.900 nuovi ispettori ordinari dell'Ispettorato nazionale del lavoro (ed entro la fine dell'anno di altri 1.174 ispettori tecnici), ma risulta grave che il bando per i profili tecnici accetti una qualunque laurea triennale;
per questa ragione, gli oltre 10.000 tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che operano in numerosi settori della prevenzione, che vanno dalla sicurezza sul lavoro all'igiene degli alimenti, alla veterinaria, all'igiene pubblica e all'ambiente, lamentano il grave disagio relativo alla professionalità specifica che tale ruolo richiede. Infatti, i tecnici della prevenzione sono in possesso di una specifica laurea in "Tecniche della Prevenzione" conseguita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia; sono esperti sanitari iscritti ad un Albo professionale e rivestono, per i loro delicati compiti, la qualifica di ufficiali di Polizia giudiziaria;
sembra si voglia sminuire la figura sanitaria che opera nei vari settori del controllo pubblico: prima in qualità di vigili sanitari e oggi come tecnici della prevenzione laureati. Il Ministero della salute e le regioni sono a conoscenza dell'attività svolta da servizi ispettivi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, però, invece di incentivare questa figura sanitaria rafforzandola, dopo anni di tagli indiscriminati sui dipartimenti di prevenzione, si fa di tutto per escluderla e depotenziarla, affidando la sicurezza sui luoghi di lavoro ad altri soggetti che non sono in possesso di adeguata formazione e di competenze specifiche;
in particolare l'INL ha emanato un bando il quale prevede l'assunzione di 1.200 nuovi "ispettori tecnici" presso gli ispettorati del lavoro. Detto bando prevede, per l'ammissione al concorso, il possesso di una generica laurea triennale. Perciò, il messaggio è di tipo generalista: qualsiasi specializzazione consente di svolgere l'attività e le competenze del tecnico della prevenzione nel settore ispettivo nel campo della sicurezza del lavoro;
considerato che:
nonostante le numerose lamentele pervenute agli organi centrali, sia da parte dell'Associazione di categoria UNPISI, che dal mondo civile e universitario e dall'Ordine professionale, la risposta non si è

fatta attendere: un nuovo bando dell'INAIL per la copertura di 32 posti presso la consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi e della prevenzione. In quest'ultimo bando pubblico, al danno si aggiunge la beffa e cioè che il requisito per accedere a questo nuovo concorso è quello di essere in possesso di una laurea magistrale, ne vengono elencate ben 23, ma fra queste non è presente quella in Tecniche della Prevenzione;
si è quindi arrivati al paradosso e cioè che chi è storicamente titolato e formato dall'Università e dallo Stato viene automaticamente escluso dalle attività di controllo ed ispezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel recente bando, dunque, viene negato il possesso di competenze specifiche, mortificando e svalutando le competenze dei tecnici della prevenzione;
si verifica quindi che da un lato gli organici sono falcidiati dai pensionamenti con le ovvie conseguenze sull'attività ispettiva, dall'altro una transizione verso l'Ispettorato unico e l'ispettore onnisciente che, però, non sembra funzionare perché agli ispettori INL vengono affidati anche gli accertamenti in materia di sicurezza e salute, precedentemente di esclusiva competenza del personale tecnico del SSN laureato in Tecniche della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che sia stato sottovalutato il ruolo dei tecnici della prevenzione, che ogni giorno svolgono con abnegazione e altissimo spirito di servizio l'attività di controllo negli uffici ispettivi delle aziende sanitarie locali;
quali iniziative intenda assumere al fine di potenziare piuttosto che svilire tale figura, che ha sempre contribuito all'elevazione di *standard* ottimali di salute pubblica.
(4-06997)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il Comune di Monteiasi, in provincia di Taranto, con delibera n. 46 del 9 giugno 2021, aveva disposto una serie di intitolazioni di strade, immobili e apposizioni targhe che ricordassero alcuni personaggi locali e nazionali;
tra le proposte deliberate dalla Giunta comunale c'era quella di intitolare una strada comunale a Giorgio Almirante;
lo scorso 8 febbraio, il Prefetto di Taranto, dottor Demetrio Martino, dopo aver vagliato le varie proposte contenute nella delibera, ha ritenuto non opportuno intitolare la strada ad Almirante, motivando questa decisione con il fatto che si tratterebbe di una scelta "non unanimemente condivisa ed apprezzata dalla popolazione" e che potrebbe "generare manifestazioni di dissenso", trattandosi di "persona divisiva" che porterebbe a "possibili negative ricadute sulla coesione civile e sociale e con potenziali rischi di turbative per l'Ordine pubblico";
in tutta Italia sono state intitolate strade a Giorgio Almirante, come ad esempio a Viterbo, Pomezia, Rieti, Agrigento, Bari, Lecce ed altri comuni,
si chiede di sapere:
per quali ragioni il Prefetto abbia deciso di non intitolare la strada ad un politico italiano, *leader* di partito nel corso della Prima Repubblica, che ha già avuto altre intitolazioni in importanti città;
su quali basi il Prefetto ritenga che la popolazione non apprezzerebbe questa scelta e perché ritenga Almirante più divisivo di qualsiasi altro politico che, chiaramente per sua natura, avrà estimatori e detrattori;
se non ritenga questa decisione, motivata dalla preoccupazione di "turbative per l'ordine pubblico", una resa dello Stato ai soliti facinorosi e violenti dell'estrema sinistra, che in circostanze del genere scendono in piazza per protestare contro decisioni prese, come in questo caso, democraticamente.
(4-06998)

FARAONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali*. -
(4-06999)
(*Già* 3-02971)

SANTANGELO, PIRRO, FERRARA, LEONE, PAVANELLI, PUGLIA, D'ANGELO, DE LUCIA, LOREFICE, DI GIROLAMO, MAIORINO, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

da articoli di stampa pubblicati sulla rivista *on line* "Tp24" in data 27 maggio 2022 si apprende delle presunte molestie sessuali ad opera di un arbitro internazionale di scherma, E. B. di Mazara del Vallo (Trapani), ai danni di un'atleta minorenne. Secondo il racconto della vittima, nei giorni in cui a Riccione (Rimini) si svolgeva un'importante manifestazione giovanile di scherma, l'arbitro, mentre si trovavano in *hotel*, l'avrebbe baciata, palpeggiata, tentando di aprirle con forza le gambe. Detti episodi sono stati denunciati tramite querela presentata il 2 luglio 2021 a Palermo, sebbene, per competenza territoriale, l'indagine sia oggi in capo alla Procura di Rimini;
poco tempo dopo, il 2 aprile 2022, nel corso di una gara di Coppa Italia regionale assoluta a Santa Venerina (Catania) ad arbitrare la vittima minorenne è stato designato proprio il suo presunto aggressore, B.. Accortasi della marchiana coincidenza, il giorno precedente alla gara, la famiglia della minorenne ha palesato la propria rimostranza scrivendo al presidente della Federscherma, Paolo Azzi, chiedendo l'immediata sospensione dell'arbitro. La risposta, però, è giunta solo tardivamente due giorni più tardi, e riguardava l'asserita inaccoglibilità della richiesta, poiché basata su una generica informazione e il suggerimento di rivolgersi alla Procura del CONI e alla Procura federale. Consiglio immediatamente seguito dalla famiglia in data 5 aprile 2022;
solo in data 22 aprile l'arbitro è stato sospeso *sine die* dalla Federazione;
a riprova della grave negligenza nella designazione, non poteva non essere noto alla Federazione il precedente riguardante l'arbitro B., destinatario di un provvedimento di sospensione per 30 giorni dalla Federazione italiana di scherma a seguito delle accuse di molestie da parte di una giovane ventenne aspirante arbitro, che aveva raccontato di essere stata invitata dall'arbitro ad appartarsi insieme a lui nella camera dell'*hotel* in cui soggiornavano. In quell'occasione, sempre secondo il racconto dell'aspirante arbitro, B. avrebbe cercato di convincerla a concedersi a lui offrendo in cambio aiuto per superare gli esami per conseguire la qualifica di arbitro nazionale. Questo caso, però, non risulta essere stato notiziato alla giustizia ordinaria e pertanto è rimasto all'interno della dimensione domestica della Federazione. La giovane ha infatti raccontato l'accaduto al proprio delegato regionale giungendo fino al presidente di Federscherma e a cinque delegati federali concludendosi con una sorta di patteggiamento interno e con la comminazione della risibile sanzione della sospensione di 30 giorni;
da copiosi articoli di stampa emerge pacificamente come il fenomeno della violenza e delle molestie nei confronti di giovani atlete si ripeta con preoccupante frequenza in tutti gli ambiti sportivi e come lo stesso resti nella maggior parte dei casi celato dietro un forte velo di omertà o reticenza;
il preoccupante fenomeno delle molestie sulle atlete appare ancor più evidente dai commenti sui *social media*, dove le stesse, secondo la ricerca "Social Athletes" condotta da "DAZN" nel 2020, arrivano a manifestarsi nel 22 per cento dei casi, quindi circa un commento su cinque, se il contenuto pubblicato da un'atleta è un *selfie* o un momento leggero e non legato allo sport,
si chiede di sapere:
se non si ritenga di dovere effettuare verifiche in seno alla Federscherma, al fine di appurare i motivi secondo i quali all'arbitro B. non sia stato impedito di arbitrare nonostante le pesanti accuse di violenza sessuale e il precedente a suo carico;
se non si intenda intervenire in via preventiva al fine di tutelare i tesserati, anticipando la giurisdizione ordinaria, nella scherma e in generale nel mondo dello sport, affinché episodi come quelli descritti vengano scongiurati;
quali iniziative si intenda assumere al fine di sensibilizzare l'intero mondo dello sport, anche tramite l'introduzione di sanzioni esemplari, sulla estrema gravità dei comportamenti violenti o molesti e sull'importanza di denunciare gli stessi anche nel caso in cui si arrestino al mero tentativo.
(4-07000)
PETRENGA, DRAGO, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, DE CARLO, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, RUSPANDINI, TOTARO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la bufala mediterranea italiana, in virtù della legge 27 dicembre 2002 n. 292, è considerata patrimonio zootecnico nazionale;
nella regione Campania, le infezioni da brucellosi bufalina e tubercolosi sono presenti da anni e per

eradicare tale fenomeno la Regione Campania con D.G.R. n. 207 del 2019, varava un piano di risanamento e di eradicazione delle infezioni bufaline;
a distanza di due anni, è di tutta evidenza che il piano sia completamente fallito, in quanto secondo gli ultimi dati la percentuale di TBC e di brucellosi è aumentata sino a percentuali che sfiorano il 14 per cento del totale del patrimonio zootecnico, che vede nella sola provincia di Caserta il 60 per cento delle bufale mediterranee;
gli abbattimenti dei capi, in base alle risultanze delle analisi fatte dalle autorità sanitarie locali competenti, hanno comportato l'abbattimento di circa 40.000 bufale;
in virtù dell'applicazione dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 2017/625 è prevista la possibilità di invocare il contraddittorio tramite l'effettuazione di controanalisi, e in virtù delle stesse, è emerso un dato sconcertante tale da rendere di fatto dubbia la metodologia adottata dalle autorità sanitarie locali, come sancito dalle recenti ordinanze del Consiglio di Stato e come reso noto da indagini giornalistiche a cura del servizio pubblico nazionale andate in onda di recente;
il 22 luglio 2021, su iniziativa del Ministero della salute, per favorire il dialogo tra le parti, veniva insediato un tavolo tecnico al quale prendevano parte il Ministero delle politiche agricole, la Regione Campania, la ASL di Caserta e le associazioni di categoria;
con D.G.R. n. 104 dell'8 marzo 2022, la Regione Campania emanava il nuovo piano di eradicazione delle infezioni bufaline in sostituzione di quello precedente, il cui contenuto, come emerso con tutta evidenza, non soddisfa le esigenze e le aspettative delle organizzazioni allevatoriali, che hanno avviato sul territorio una serie di manifestazioni spontanee per evidenziare la inadeguatezza del piano attuale;
ad una prima analisi dello stesso, appaiono non sufficienti le misure previste nel piano per quanto concerne l'isolamento dei capi, le azioni a sostegno del ripopolamento, la tempistica della campagna vaccinale, la tempistica relativa all'elaborazione dei risultati;
ritenuto che:
in virtù del precedente fallimento, ogni ulteriore ritardo e mancata eradicazione delle suddette infezioni costituirebbe un ulteriore danno per il comparto allevatoriale, mettendo a serio rischio di sopravvivenza un patrimonio che andrebbe salvaguardato e valorizzato;
a pagare il danno non sarebbero solo gli allevatori, ma anche tutta la filiera, compresa la trasformazione di un prodotto, la mozzarella di bufala, che in Campania vanta una denominazione di origine (DOP) tra le più importanti d'Europa, e la stessa areale di tutela, potrebbe esserne compromessa;
la Commissione europea non ha mancato di ribadire che: "i risultati raggiunti negli ultimi anni in relazione alla salute delle bufale in Campania sono ben al di sotto degli obiettivi concordati e che in caso di mancato progresso nell'eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell'UE potrà essere interrotto" (Stella Kyriakides commissario alla salute e alla sicurezza alimentare 17 marzo 2020 in riscontro all'atto di sindacato ispettivo n. E004312/2019),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con ogni urgenza al fine di assicurare le più opportune misure di contrasto alle infezioni bufaline, alla luce di quello che agli interroganti appare come il manifesto fallimento delle politiche di eradicazione poste in essere dalla Regione Campania con la nomina di un commissario *ad acta* dotato dei più ampi poteri, a tutela di un patrimonio zootecnico unico per la sua importanza e di alto valore strategico per l'intera economia della regione.
(4-07001)

FATTORI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
la linea ferroviaria Roma Lido ha un bacino di utenza superiore ai centomila passeggeri ed è un'infrastruttura strategica per la Capitale ed in particolare per il Municipio X, in quanto collega Roma con il suo mare;
la linea ferroviaria Roma - Civita Castellana - Viterbo ha un bacino di utenza superiore ai settantacinque mila passeggeri ed è anch'essa un'infrastruttura strategica per la Capitale ed in particolare per tutti i comuni dell'area Roma Nord e per il Municipio XV, in quanto collega le zone di Prima Porta, Labaro, Centro RAI, Saxa Rubra, Tor di Quinto, Campi Sportivi, Acqua Acetosa, Euclide

con il centro della Capitale, a piazzale Flaminio;
nonostante la loro importanza, la Roma Lido e la Roma Nord sono ormai da molti anni considerate tra le peggiori linee ferroviarie italiane, così come comprovato dalle classifiche annuali del poco ambito Premio Caronte promosso da Legambiente;
negli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi, sia la ferrovia Roma Lido che la ferrovia Roma Nord mostrano crescenti livelli di disservizio, determinando nei fatti situazioni insostenibili che pesano enormemente sulle spalle degli utenti e una vera e propria negazione del diritto alla mobilità;
la linea ferroviaria Roma Lido e la ferrovia Roma Nord, di proprietà della Regione Lazio, sono entrate nella classificazione di linea di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, di conseguenza gli interventi di ammodernamento possono essere direttamente coordinati con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
considerato che:
per ciò che concerne l'assenza di parco rotabile sulla linea ferroviaria Roma Lido, la soluzione individuata nel tempo, al fine di mitigare i disservizi in attesa dei necessari lavori di adeguamento infrastrutturale, consiste nel recupero e nella messa in esercizio di alcuni convogli ad oggi regolarmente in uso sulle linee Metro A e Metro B di Roma Capitale;
a tale scopo nel 2018 il Consiglio del Municipio X votò all'unanimità una risoluzione (Prot. CO/158982), condivisa con il comitato pendolari, che prevedeva di adattare e trasferire in esercizio sulla linea Roma Lido un numero pari a 5 convogli MA300 utilizzati sulle linee ferroviarie metropolitane della Capitale;
nel gennaio 2019, durante una seduta della VI Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio, Presidente Refrigeri, in audizione congiunta pubblica con l'assessore regionale Alessandri, l'assessore comunale Meleo, il Comitato pendolari, i referenti di ATAC, in quanto gestori del servizio e la Presidente del Municipio X, Giuliana di Pillo, si formalizzò una risoluzione che prevedeva, oltre al relativo finanziamento, l'utilizzo di 5 treni in uso alla Metro B da destinare al parco rotabile della Roma Lido;
nel dicembre 2021, con una mozione votata a maggioranza (Prot.CO/149194 del 21 dicembre 2021), il Municipio X di Roma Capitale impegnò il Presidente del Municipio X e la Giunta, in attesa del completamento delle procedure di trasferimento della gestione della Roma Lido dall'azienda ATAC alle aziende COTRAL e ASTRAL, ad attivarsi tempestivamente presso la Regione Lazio ed il Comune di Roma, al fine di rendere possibile l'utilizzo sulla linea ferroviaria Roma Lido di alcuni convogli ad oggi regolarmente in uso sulla linea Metro A e Metro B;
con la stessa mozione si impegnava il Presidente del Municipio X e la Giunta ad istituire un Osservatorio permanente sulla Roma Lido, costituito da rappresentanze dei Comitati di pendolari del X Municipio, del Comune di Roma e della Regione Lazio, con rappresentanti sia delle maggioranze che delle opposizioni, che sia di raccordo con tutte le Istituzioni e gli Enti competenti al fine di monitorare costantemente l'andamento del servizio e l'avanzamento dei cantieri previsti sull'intera tratta e, nello specifico il completamento della stazione di Tor di Valle e Acilia Sud, con annessa opera integrativa della realizzazione del ponte ciclopedonale che collega la stazione Acilia Sud con l'area urbana, e la costruzione della nuova stazione o fermata di Giardino di Roma, oltre alla realizzazione delle opere accessorie connesse e gli interventi di adeguamento strutturale così come di messa in sicurezza dell'intera rete ferroviaria della Roma Lido;
il mancato funzionamento di diversi impianti di traslazione (ascensori e scale mobili), posti all'interno delle stazioni della Roma Lido o in prossimità delle stesse determina di fatto la negazione del diritto alla mobilità per le persone anziane, le persone con disabilità motoria o scarsa abilità motoria, oltre a comportare una condizione di profonda insicurezza per gli utenti tutti;
i frequenti guasti e gli incidenti che caratterizzano il servizio di trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma Lido e Roma Nord, oltre a minare il diritto alla mobilità dei cittadini, spingono i pendolari del X Municipio ad abbandonare il mezzo pubblico scegliendo, per evidente necessità, l'auto privata. Questa scelta "obbligata", oltre al congestionamento delle arterie che collegano il litorale con il resto della città ed il congestionamento delle arterie della via Flaminia, via Tiberina e via Cassia,

determina un incremento massivo di polveri sottili e CO2. La sovrapposizione di questi effetti determina tempi di percorrenza biblici ed enormi danni ambientali;
gli interventi necessari, da tempo richiesti al fine di poter garantire un servizio di trasporto ferroviario sicuro ed affidabile, non sono più rinviabili;
non è più tollerabile, sempre a parere dell'interrogante, che il servizio pubblico del trasporto venga garantito a singhiozzo, a causa delle insufficienti manutenzioni infrastrutturali, così come di una insufficiente dotazione di convogli ferroviari;
non è più ammissibile che i lavori di ampliamento della stazione di Piazzale Flaminio della Roma Nord, iniziati e finanziati dalla Regione Lazio nel lontano 2012, volti ad adeguare la stazione capolinea della ferrovia mediante raddoppio della stessa con un nuovo manufatto in sotterraneo da realizzare lato ingresso di Villa Borghese, mediante la realizzazione di una nuova stazione di attestamento del servizio urbano con adeguamento e miglioramento generale dell'accessibilità della stazione per aumentare le potenzialità della stazione stessa, incrementare la frequenza dei treni sia urbani che suburbani connettendo direttamente la stessa ferrovia con l'omonima stazione della linea "A" della metropolitana di Roma, siano bloccati ormai da anni;
non è più tollerabile, a parere dell'interrogante, per decine di migliaia di cittadini non avere alternative al mezzo di trasporto privato e viaggiare con una offerta di treni davvero inadeguata e vetusta, inconcepibile per una Capitale europea;
gli investimenti della Regione Lazio per l'acquisto di nuovi treni e per alcune manutenzioni infrastrutturali indispensabili sono stati molto tardivi, tanto che non se ne vedono ancora i frutti e per molto tempo ancora la situazione è destinata a rimanere quella odierna,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, visto quanto premesso e considerato, intenda assumere iniziative anche normative, con l'intenzione di tutelare i pendolari costretti a viaggiare nelle condizioni descritte, al fine di risolvere i pensanti disservizi che minano il regolare funzionamento della ferrovia Roma Lido e Roma Nord;
se, inoltre, sia a conoscenza di progetti della Regione Lazio che prevedono la cessione della linea ferroviaria a soggetti terzi, privati, come già fu tentato nel 2013 dalla Giunta Zingaretti nei confronti della società francese RATP, tentativo non andato a buon fine solo per il mancato accordo sulla parte economica.
(4-07002)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03314 della senatrice De Lucia, sulle disposizioni relative alla mobilità tra università, enti di ricerca e imprese;

3-03318 della senatrice Montevecchi ed altri, sulla definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche (FLS).

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 425a seduta pubblica del 20 aprile 2022, al terzo capoverso di pagina 80, sostituire le parole: "LA PIETRA *(FdI)*" con le seguenti: "CIRIANI *(FdI)*".

Nel Resoconto stenografico della 429a seduta pubblica del 3 maggio 2022, a pagina 13, l'annuncio: "Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, trasmissione di documenti" si ha per non apposto.

# 1.5.2.2. Seduta n. 431 dell'11/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVIII LEGISLATURA ------**

**431a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

_____

**RESOCONTO STENOGRAFICO**
**Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**
**(2416)** ***SAPONARA. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma*** *(Relazione orale)* **(ore 9,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 2416.
Il relatore, senatore Laniece, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
LANIECE, *relatore*. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 2416 di iniziativa della senatrice Saponara, che ringrazio, approvato dalla 7a Commissione permanente,

istruzione pubblica, beni culturali, lo scorso 10 marzo. Il provvedimento mira a riconoscere il teatro Regio di Parma quale monumento nazionale.

Esso si compone ora di due articoli.

Nel corso dell'esame in sede redigente la Commissione ha approvato l'articolo 1, ai sensi del quale il Teatro Regio di Parma è dichiarato monumento nazionale nel testo originario, e ha introdotto l'articolo 2, che dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento in esame, al fine di recepire la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio.

La dichiarazione di interesse culturale, che è riconosciuta alle cose che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario e civico di significato distintivo ed eccezionale, costituisce un giusto riconoscimento del Parlamento nei confronti di un bene culturale di assoluto pregio.

Il Teatro Regio, in origine Teatro Ducale, fu edificato per volontà della duchessa Maria Luigia d'Asburgo Lorena, seconda moglie dell'imperatore Napoleone Bonaparte, che resse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla dal 1816 al 1847; amante della musica e del canto, prendendo atto che il vecchio Teatro Ducale, fondato nel 1689, era inadeguato alle esigenze della città, sollecitò la costruzione di un nuovo edificio più moderno. Teatro in stile neoclassico, con la facciata caratterizzata da un colonnato di ordine ionico e un'ampia finestra termale nella parte alta, in origine era destinato ad accogliere i più vari generi di spettacolo: dall'opera alla danza, alla poesia e alle forme di arte più diverse. Di particolare pregio l'orologio che dal 1829 scandisce il tempo di opere e concerti e che grazie ad un lungo restauro nel 2018 è tornato a funzionare. Sin dalla sua inaugurazione, il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante L'Ottocento e il successivo secolo, dalla fine dell'epoca legata al nome del grande compositore Gioachino Rossini alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura delle esperienze francesi e tedesche all'opera italiana di Mascagni, Leoncavallo e Puccini.

Ciò premesso, il disegno di legge in titolo nasce dalla considerazione dell'importanza del patrimonio culturale che il Teatro rappresenta ed è idealmente connesso alla dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale del grande maestro Giuseppe Verdi, a Busseto, riconosciuta con legge 3 febbraio 1901, n. 26. Entrambi questi luoghi, infatti, hanno avuto un significato rilevante nella vita del maestro. La dichiarazione di monumento nazionale intende riconoscere l'importanza del Teatro Regio, dell'attività teatrale e artistica che in esso si svolge e non solo sotto il profilo artistico, ma anche in termini sociali, un aspetto messo particolarmente in luce dalle limitazioni imposte dalla pandemia.

Quanto alla dichiarazione di monumento nazionale, si ricorda che l'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del codice dei beni culturali, modificato nel 2017, ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di monumento nazionale. Per il codice la dichiarazione di interesse culturale testimonia un interesse particolarmente importante delle cose a cui si riferisce, connesso al loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Tale dichiarazione di interesse culturale può comprende anche la dichiarazione di monumento nazionale, qualora - come già accennato - le stesse cose rivestano altresì un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario e civico di significato distintivo ed eccezionale.

Prima del 2017 il codice non prevedeva una specifica procedura da porre in essere, limitandosi a disporre, all'articolo 54, che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale, «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente», facendo salve, all'articolo 129, le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

Negli anni scorsi sono stati emanati alcuni decreti del Presidente della Repubblica: tra il 2003 e il 2008 sono stati dichiarati monumenti nazionali il Cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, l'antica Area di San Pietro. Infine, in provincia di Caserta, e l'Isola di Santo Stefano.

Al riguardo è comunque opportuno segnalare che ci sono state anche diverse dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo. Si ricordano in particolare: la

legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016 che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo di Gramsci in Ghilarza; dopo le richiamate modifiche al codice dei beni culturali, la legge n. 213 del 2017 che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo di Matteotti in Fratta Polesine; la legge del 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto Ponte Vecchio di Bassano; nonché la legge n. 20 del 2022 con cui è stato dichiarato monumento nazionale l'ex campo di prigionia di Servigliano.

Si fa peraltro presente che recentemente il Senato ha approvato il disegno di legge n. 2166 per la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento, che è ora all'esame della Camera.

Menziono infine un mio ricordo personale sul Teatro Regio di Parma. Come ho già detto in Commissione, ebbi l'onore di dirigere il mio coro su un palco che ha visto la rappresentazione delle più grandi opere musicali e i più grandi artisti esibirsi.

Per concludere, sottolineo che sono tutte iniziative piccole e brevi dal punto di vista legislativo, ma che hanno il merito di valorizzare e promuovere ulteriormente l'immenso tesoro di bellezze architettoniche e culturali che fanno del nostro Paese un luogo unico al mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta, di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 9,52)*.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, la città di Parma è considerata una delle più belle d'Italia, un vero e proprio fiore all'occhiello dell'Emilia-Romagna. Vorrei anche ringraziare i relatori. La sua nomina a capitale italiana della cultura 2021 ha sicuramente rappresentato un passaggio significativo nella storia di questa città, che vive da sempre in equilibrio tra storia passata e propensione all'innovazione e al futuro.

In questi mesi Parma si è trasformata in un grande e significativo laboratorio di arte, storia e cultura, coinvolgendo i suoi classici luoghi artistici in una nuova e moderna chiave di lettura. Tra i luoghi che maggiormente rappresentano la città di Parma certamente c'è il Teatro Regio, di cui oggi, con questo provvedimento, chiediamo il riconoscimento di monumento nazionale. Credo che questo riconoscimento rappresenti la naturale prosecuzione del cammino intrapreso proprio con la nomina di Parma a capitale italiana della cultura nello scorso anno.

Il Teatro Regio è una delle tante opere costruite durante i trent'anni del Ducato di Maria Luigia d'Asburgo Lorena, che diede alla città un'impronta all'altezza delle grandi capitali europee del tempo, che ancora oggi la contraddistingue. È stato uno dei luoghi dove sono state scritte pagine importanti della storia della città e del suo territorio, dai grandi eventi musicali legati alla tradizione lirica verdiana ad altre rappresentazioni che hanno lasciato un segno nella società di questa città e del suo territorio.

Il riconoscimento di monumento nazionale non è fine a se stesso, perché non riguarda solo il

patrimonio artistico e culturale rappresentato da questo importante teatro, ma abbraccia anche il significato simbolico che vogliamo attribuirgli. Il riconoscimento di un teatro come quello di Parma costituisce un segnale per riaffermare l'importanza del teatro e più in generale del mondo della cultura e delle arti, soprattutto in questi due anni in cui tali attività hanno necessariamente subito delle significative battute d'arresto, alla luce delle misure adottate per far fronte all'emergenza pandemica.

Un simile riconoscimento diventa ancora più importante in un momento certamente cruciale per la città di Parma, che si prepara ad accogliere il Festival Verdi. Un Festival che, con la sua 22a edizione, è pronto a offrire una proposta di grande accuratezza filologica e scientifica nella riscoperta del Verdi autentico, riportando le sue opere alla volontà, al pensiero e al dettato musicale originale.

In sostanza, si tratta di un'occasione davvero unica per valorizzare la tradizione verdiana della città e le sue maestranze liriche, in primo luogo proprio il coro del Teatro Regio che non può dunque rischiare di avere un ruolo marginale in questo importante *festival.*

Per questi motivi, preannuncio il voto favorevole al provvedimento in esame del Gruppo Italia Viva-PSI e ringrazio ancora i relatori, i membri della Commissione, il mio presidente Nencini e il Governo. *(Applausi)*.

IANNONE *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole al provvedimento in esame del Gruppo Fratelli d'Italia, che già si è pronunciato in senso positivo in Commissione.

Il Teatro Regio di Parma rappresenta una parte di quel patrimonio della nostra Nazione che la identifica come la più bella e ricca al mondo. La Commissione istruzione pubblica, beni culturali, guidata dal presidente Nencini, ha dato dimostrazione, in questi anni di legislatura, di avere la capacità di riconoscersi e ritrovarsi, a prescindere dalle appartenenze politiche, allorquando al centro viene messo il valore identitario della nostra cultura.

Così come fatto in altre occasioni (penso ai provvedimenti sul Pistoia Blues Festival, a prima firma del nostro senatore La Pietra, e sull'Arco di Traiano di Benevento), Fratelli d'Italia conferma la sua sensibilità e capacità, seppur forza di opposizione a questo Governo, di non essere mai contrario all'interesse degli italiani e alla valorizzazione delle identità dei nostri territori che, tutte insieme, concorrono a rappresentare la nostra Nazione; una Nazione che, nonostante tutto, rappresenta ancora un punto di riferimento soprattutto per la cultura a livello mondiale.

Desidero ringraziare il relatore e la proponente, collega Saponara. Sono certo che su tante altre iniziative ci sarà lo stesso spirito volto all'affermazione di un principio che per noi è perenne e immutabile: la bellezza è un frammento di eternità che ci aiuta a vivere.

Per questi motivi, ribadisco che il voto del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame sarà favorevole. *(Applausi)*.

LAFORGIA *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore del provvedimento in esame, recante la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, nella consapevolezza che questo passaggio può sembrare distonico e distante rispetto alla portata della vicenda nella quale siamo immersi (mi riferisco al conflitto, alle questioni internazionali, all'economia e alle questioni riguardanti le condizioni materiali delle persone).

Ai più quello in esame può forse sembrare un provvedimento secondario, tuttavia, a ben guardare, così non è, perché dichiarare monumento nazionale un teatro come quello di Parma vuol dire riconoscere non solo la bellezza del bene in sé, ma anche il valore della memoria che esso esprime e che è sempre memoria collettiva non solo di un territorio ma - proprio perché monumento nazionale - di un intero Paese e di una comunità nazionale.

A proposito delle vicende drammatiche nelle quali siamo immersi, c'è una scena, tra le tante, che mi ha colpito in queste settimane di conflitto. Mi riferisco alla scena che mostra cittadine e cittadini ucraini che nelle maggiori città di quel Paese, alla vigilia dei bombardamenti, hanno pensato bene di provvedere alla sicurezza non solo di sé e dei propri cari attraverso la costruzione di rifugi e di tutto

ciò che poteva servire a metterli al riparo, ma persino materiale dei principali monumenti delle maggiori città ucraine. È una cosa che mi ha colpito molto, perché evidentemente si è trattato di proteggere non il bene materiale, ma il senso e l'idea di una memoria collettiva. Ogni popolo, ogni Nazione, ogni storia ha da difendere i suoi valori attraverso simboli che sono materiali, ma che diventano immateriali nella loro precipitazione nella dimensione della memoria collettiva.

Ci troviamo, anche in questo caso, davanti a un fatto di tale portata. Il Teatro viene inaugurato il 16 maggio 1829 con l'opera «Zaira» del maestro Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani; peraltro un'opera che in quell'esordio non riscuote grande successo, come d'altronde è capitato a molte opere che poi sono diventate molto famose e importanti nel corso del tempo. Questa dichiarazione fa il paio in fondo con quella di monumento nazionale fatta i primi del secolo con la legge 3 febbraio 1901, n. 26, della casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto. In effetti entrambi sono luoghi simbolo per Giuseppe Verdi e il loro intreccio è indissolubile, a dire, una volta di più, che sia che siamo di fronte a qualcosa che riguarda il valore di un territorio, delle biografie che lo hanno attraversato, ma sicuramente anche a qualcosa che significa molto per un intero Paese.

Per tale ragione potrà essere secondario - per quanto ho detto probabilmente il provvedimento non lo è - ma di sicuro è una cosa di cui i cittadini di Parma andranno orgogliosi e di cui forse dovremmo esserlo anche noi che questo passaggio stiamo assecondando. *(Applausi)*.

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico oggi ritiene importante procedere all'approvazione della legge che consente di considerare monumento nazionale il Teatro Regio di Parma.

I monumenti nazionali, nella maggior parte dei casi, rappresentano una testimonianza del passato che la nostra Nazione ha interesse a mantenere viva. In questo caso però abbiamo un luogo vivo, un luogo che vive nella quotidianità del nostro tempo, che testimonia le radici del nostro Paese dal punto di vista non solo delle pietre, del monumento, di un pezzo di storia, ma anche del tessuto, della produzione culturale e della creatività del nostro territorio.

Credo quindi sia un fatto simbolico importante; non solamente un monumento del tempo passato, ma un luogo vivo della città di Parma e - direi - dell'intera Nazione. Nel Teatro Regio di Parma sono passati tanti fatti importanti nell'ambito della cultura italiana. Pensiamo solamente alle celebrazioni verdiane e a quanto il Teatro Regio di Parma abbia significato per la storia della musica italiana. Credo però ci sia anche un altro elemento che bisogna sottolineare nel momento così difficile e complicato che stiamo vivendo. Spesso ci chiediamo come si fa a promuovere la pace.

Per promuovere la pace si deve passare necessariamente attraverso la cultura, l'arte e la bellezza e, se vogliamo trovare oggi un motivo in più per approvare questo disegno di legge, per noi in Italia c'è anche tale significato. Nel momento così grave che stiamo vivendo stiamo dicendo al mondo che l'arte e la cultura sono da promuovere, da riconoscere e valorizzare; sono un elemento importante per promuovere la cultura della pace e la convivenza pacifica nelle comunità.

Andare a teatro poi, in un momento come quello attuale, dopo due anni di chiusura degli spazi culturali, e ripartire, riconoscendo a un teatro lo *status* di monumento nazionale, credo sia un ulteriore aspetto da sottolineare.

Se tante volte in Parlamento ci occupiamo di cose che possono essere ritenute un po' sganciate dal contesto e dalla vita che nel complesso stiamo vivendo, penso che oggi stiamo facendo invece una cosa molto centrata, che ha tanti significati e tanto valore. Si tratta di riconoscere non solo un monumento nazionale, ma anche un qualcosa intimamente collegato alla vita del nostro Paese: vale a dire la cultura come testimonianza delle nostre radici e come promozione della pace e della vita comunitaria che vogliamo si affermi non solo in Italia, ma nel mondo intero. *(Applausi)*.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signora sottosegretario Lucia Borgonzoni, colleghi, anche per il Gruppo Forza Italia è importante poter parlare oggi in Aula di un provvedimento che - come mi pare

di capire anche dalle dichiarazioni di voto - rappresenta un momento di unità indirizzato verso la cultura di questo Paese straordinario e meraviglioso che la natura ha posto al centro del Mediterraneo. Siamo tra il Nord e il Sud del mondo; rappresentiamo il 50 per cento delle terre emerse e l'83 per cento della popolazione mondiale e siamo stati capaci nel tempo di realizzare cose sublimi e inimmaginabili: basti pensare che possediamo oltre il 70 per cento delle bellezze artistiche.

Riconoscere dunque oggi con questo provvedimento il Teatro Regio di Parma come monumento nazionale ha un'importanza davvero alta, perché Parma non è solamente una città di grande e straordinaria bellezza, ma ha una tradizione culturale e musicale tutta sua, particolarissima. Basti pensare che già aveva un teatro del 1689, il Teatro ducale. Quando poi, dopo la restaurazione, nel 1816 arrivò Maria Luigia, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla - regnerà fino alla sua morte nel 1847 - portò una ventata di cultura e amore. Per questo non possiamo non dirci innamorati non solo di questa bellezza, ma dell'Italia intera, che è un paradiso di bellezza incommensurabile.

Maria Luigia, che veniva da un mondo di elevatissima cultura - era stata educata alla corte di Vienna e aveva un amore straordinario per il balletto e la musica - ebbe allora un'intuizione, capendo che il teatro del 1689 non avrebbe potuto soddisfare le esigenze della popolazione parmigiana che si affacciava alla cultura. Decise dunque la realizzazione di quest'opera straordinaria, iniziata nel 1821 - pensate che lo scorso anno sono stati festeggiati i duecento anni - e conclusa nel 1829 con l'apertura del Teatro.

Ma Parma rappresenta davvero una bellezza straordinaria e davvero bisogna avere, anche come politici, l'umiltà di affrontare queste cose con quella delicatezza necessaria quando si accarezzano temi così importanti. Ho avuto l'avventura in questi giorni di conoscere due persone importanti, Angela Spocci, che è stata sopraintendente al Teatro Lirico di Cagliari e presidente del Teatro Regio di Parma, e Massimo Tannoia, primo violoncello del Regio di Parma, una figura straordinaria, che collabora tutt'ora con il San Carlo di Napoli, con La Fenice di Venezia e con Roma.

Certo, il Teatro Regio di Parma non è sicuramente il teatro più importante d'Italia, e lo abbiamo detto - sappiamo che ci sono teatri importanti come La Scala di Milano e La Fenice di Venezia - ma è sicuramente un luogo di eccellenza per la grande tradizione operistica italiana. È un teatro che ospita 1.800 posti - immaginate cosa significasse all'epoca - costato una cifra esorbitante, ma che ancora oggi dimostra come quello nella cultura sia uno degli investimenti più straordinari e importanti che si possano realizzare. Quando si investe un euro sulla cultura esiste un moltiplicatore, che è 4. Io credo che il Teatro Regio di Parma, che viene da così lontano, abbia moltiplicato ancora di più la possibilità di introiti per la città stessa.

Agli inizi c'era un clima del tutto particolare: basti pensare che si tenevano spettacoli non solamente di musica lirica, di balletto e di declamazione di poesie, ma addirittura di funambolismo, spettacoli nei quali - ad esempio - venivano date dimostrazioni di prove ginniche o scientifiche, addirittura di illusionismo. In quegli anni in cui non c'erano né il cinema, né ovviamente la televisione, era quindi diventato un momento di cultura.

Oggi è molto bello pensare che il Regio di Parma abbia questo ruolo. La sua bellezza, nello stile neoclassico, nella sua facciata gialla, si distingue in una città meravigliosa. Tra l'altro, in questo teatro si sono esibiti personaggi straordinari della musica mondiale, dalla divina Callas, a Luciano Pavarotti, José Carreras. Voglio ricordare ancora Mario Del Monaco, Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi, Katia Ricciarelli, la modenese Mirella Freni e Rajna Kabaivanska, nomi illustri della musica mondiale.

C'è un episodio molto simpatico che vorrei raccontare in Aula. Alla fine del 1800 ci fu una crisi economica - ricorda un po' questi tempi - e allora si decise di non finanziare i teatri. Cominciarono a chiudere i più importanti teatri italiani; eravamo nel 1892, in una crisi che durò fino al 1894. A Parma ci fu una ribellione: i cittadini di Parma fecero un *referendum* - immaginate quindi la sensibilità, per dire cos'è la parmigianità - per aprire il teatro; un teatro che ha un'atmosfera unica e straordinaria. Chi avrà la ventura di andare a visitarlo, vedrà non un lampadario ma un astrolampo realizzato a Parigi, poco dopo il 1850, che dà una illuminazione tutta particolare.

Vorrei ricordare il sogno che i due protagonisti della storia del Regio di Parma che ho citato all'inizio vorrebbero realizzare, che davvero porterebbe ad avere *un unicum* in Europa: riuscire ad avere la

dichiarazione di monumento nazionale anche per il Teatro Magnani di Fidenza e il Giuseppe Verdi di Busseto. *(Applausi)*. Se noi riuscissimo in questa operazione, avremmo un *unicum* in Europa e sarebbe davvero qualcosa di straordinariamente importante.

Peraltro, qualche tempo fa, insieme a oltre 40 senatori del Gruppo cui appartengo, ho sottoscritto un progetto per la rivitalizzazione delle orchestre sinfoniche in Italia. Vorrei solo ricordare che in Italia abbiamo solamente una trentina di orchestre sinfoniche, mentre in altri Paesi sono addirittura più di cento. Dobbiamo investire nella cultura e per questa ragione credo sia importante la dimostrazione che diamo oggi: un'Assemblea unita e vicina ai grandi interessi della cultura nazionale, segnatamente a quella di Parma, che rappresenta qualcosa di unico e sublime anche nel panorama italiano. *(Applausi)*.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, con la dichiarazione a monumento nazionale del Teatro Regio di Parma si vuole raggiungere un traguardo prestigioso per Parma e per la sua tradizione culturale, storica e musicale. E questo perché il Teatro Regio non è solo un edificio in stile neoclassico di grande valore artistico e architettonico, realizzato all'inizio dell'Ottocento, ma è tanto di più. Andiamo quindi a vedere perché è così importante per Parma.

Se ripercorriamo nel tempo la sua storia, vediamo che il Teatro Regio fu concepito all'interno di un programma di riqualificazione e valorizzazione durante il governo di Maria Luigia d'Asburgo, duchessa del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dal 1816 al 1847. La duchessa voleva fare di Parma una città all'altezza delle capitali europee; un'ambizione molto alta, perseguita da una sovrana illuminata quale ella fu che, con il suo buon governo, seppe dare a Parma un volto nuovo, di cui ancora oggi i parmigiani e i turisti possono godere. E se pensiamo che tale piano fu concepito ben duecento anni fa, con risultati che diedero a Parma il volto di una città di alta civiltà e cultura, oggi non possiamo fare altro che prendere esempio, cercando di essere lungimiranti e con le nostre azioni e decisioni, nonché con i mezzi a nostra disposizione, realizzare nei nostri territori opere che li valorizzino e possano essere godute dai cittadini: il Teatro Regio, quindi, come esempio di buon governo a cui abbiamo il dovere di rendere onore e ispirarci.

Il Teatro Regio, inoltre, fin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1829, è stato uno dei luoghi dove sono state scritte pagine importanti della storia di Parma e del suo territorio. E tutto questo non dobbiamo perderlo né dimenticarlo, perché è sempre restando attaccati alle nostre origini e alla nostra storia che possiamo dare valore al nostro presente. In esso si sono celebrati eventi musicali di altissimo livello, grazie soprattutto a quella tradizione lirica legata a Giuseppe Verdi, che proprio a Parma e nella natia Busseto trova la sua massima commemorazione. Non dimentichiamo poi che il Teatro Regio di Parma è testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e il secolo successivo, dalla fine dell'epoca legata al nome di Rossini, alla supremazia del repertorio verdiano, dall'apertura alle esperienze francesi e tedesche, all'opera italiana di Mascagni, Leoncavallo e Puccini. Tuttavia, anche nella storia più recente è stato luogo di importanti momenti di vita sociale, come quando al suo esterno, il 26 dicembre del 1968, in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica, avvenne una lacerante contestazione popolare e soprattutto giovanile, figlia della grande protesta in atto in quei tempi di cambiamento.

Quando diciamo Teatro Regio monumento nazionale, quindi, non si vuole solo affermare e rendere omaggio all'importanza artistica e architettonica di questo bellissimo edificio che si affaccia su una delle vie più frequentate dai parmigiani, ma vogliamo dire molto di più. Quindi, abbiamo il dovere di valorizzarlo al massimo, anche come espressione delle potenzialità di Parma nel campo musicale.

Così come il Festival Verdi è un'importante vetrina che Parma ha saputo costruire per valorizzare la sua tradizione verdiana, grazie alle sue maestranze liriche, allo stesso modo il riconoscimento come monumento nazionale da parte del Parlamento va nella direzione della massima valorizzazione del Teatro come gloria di Parma, della sua storia e della sua tradizione culturale e musicale. Possiamo inoltre continuare dicendo che il Teatro Regio monumento nazionale è anche la prosecuzione di un cammino intrapreso con Parma capitale italiana della cultura; direi una sorta di ciliegina sulla torta da

cui è necessario ripartire con eventi e iniziative di respiro internazionale, mettendo al centro il suo principale e storico teatro e le sue maestranze.

Se è vero che tra i motori trainanti dell'economia del nostro Paese e delle città come Parma c'è il turismo, allora è quanto mai importante prendere in mano il nostro patrimonio culturale in tutte le sue forme, valorizzandone tutti gli aspetti per rendere veramente vivo e trainante quel turismo che diversamente, senza la cultura, resterebbe una scatola vuota. Il Teatro Regio è parte di questo patrimonio sia per quanto è visibile sotto il profilo artistico e architettonico, sia per quanto rappresenta.

Dopo aver elencato alcuni degli aspetti simbolici che porta con sé, vorrei concludere con qualche riferimento proprio alle sue caratteristiche artistiche e architettoniche, non perché di secondaria importanza, ma in quanto ritengo sia sempre necessario andare oltre la bellezza tangibile per afferrare molto di più.

La costruzione iniziò nel 1821 su progetto dell'architetto di corte Nicola Bettoli e il Teatro fu inaugurato il 16 maggio 1829 con «Zaira», opera di Vincenzo Bellini. Il Teatro è in stile neoclassico, la facciata è caratterizzata da un colonnato di ordine ionico e da un'ampia finestra terminale che si apre nella parte alta. Superato l'atrio, si accede alla sala del *foyer* scandita da due file di quattro colonne; una scalinata porta alla sala del ridotto, dove era il trono di Maria Luigia. Attraverso il portale d'onore, si entra nel cuore dell'edificio, la sala, con la platea, quattro ordini di palchi e il loggione, sovrastata dal soffitto dipinto da Giovan Battista Borghesi. Il sipario, uno dei pochi giunti fino a noi, è anch'esso opera del Borghesi. L'aspetto della sala oggi è molto diverso dall'originale. Girolamo Magnani, che tra l'altro era un decoratore che Verdi volle spesso al suo fianco in qualità di scenografo, fu incaricato da Carlo III di Borbone di rinnovare la veste del Teatro Regio secondo lo stile neorinascimentale. La camera acustica, dipinta da Giuseppe Carmignani, uno fra i rari esempi sopravvissuti all'uso e al tempo, riprende le decorazioni dei palchi e si compone di pannelli di canapa montati su cornici lignee componibili telescopicamente per servire le più diverse formazioni orchestrali. In origine - questa è una curiosità - il Teatro era destinato ad accogliere spettacoli di vario genere, dal funambolismo alle prove ginniche, numeri con animali ammaestrati, dimostrazioni scientifiche, illusionismo e anche varie curiosità. Di notevole pregio è infine l'orologio, che scandisce dal 1829 il tempo di opere e concerti che si sono susseguiti sul palcoscenico del Teatro. Nel 2018, dopo un anno di restauri, lo storico orologio del Teatro Regio, realizzato da Antonio Barozzi, è tornato a funzionare.

Questa sommaria descrizione rende evidente il valore artistico e architettonico del Teatro Regio di Parma, ma - come ormai ho ribadito più volte in questo mio intervento - la sua dichiarazione a monumento nazionale vuole essere non solo l'esaltazione di una bella architettura neoclassica, ma anche e soprattutto la valorizzazione di ciò che rappresenta per Parma e di ciò che partendo da esso può rappresentare Parma in Europa e nel mondo, se sapremo valorizzarlo come merita.

Occorre, infatti, ricordare che assieme alla casa natale di Giuseppe Verdi, già dichiarata monumento nazionale, e al Teatro Magnani di Fidenza e al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto, può ambire a diventare un *unicum* a livello internazionale.

Concludo ringraziando i colleghi della Commissione cultura, il presidente, senatore Riccardo Nencini, e il senatore e relatore Albert Laniece, che mi hanno affiancato in questa proposta di legge, e naturalmente il Governo, oggi rappresentato dal sottosegretario Lucia Borgonzoni. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti e hanno condiviso con me questa dichiarazione del Teatro Regio a monumento nazionale. Sono molto contenta che l'Assemblea voterà a favore di questo disegno di legge e, come parmigiana, invito tutti a visitare e soprattutto a vivere il Teatro Regio di Parma, simbolo eccellente della parmigianità. *(Applausi)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, il conferimento del titolo di monumento nazionale al Teatro Regio di Parma, fra i più importanti teatri di tradizione del nostro Paese, è un riconoscimento senza dubbio prezioso per la città di Parma, già capitale della cultura, per i suoi abitanti, per tutta la Regione Emilia-Romagna e per tutti noi, perché l'opera lirica e la musica sono un patrimonio mondiale, globale e universale. Quindi, tutti noi oggi dobbiamo gioire per tale

riconoscimento.

Ringrazio la senatrice Saponara per questo disegno di legge, ma anche per aver ricordato le origini storiche del Teatro, che - come ha ricordato anche il collega Laforgia - è stato inaugurato proprio il 16 maggio del 1829 con la messa in scena della «Zaira» di Vincenzo Bellini. Da allora, la storia del melodramma italiano è passata attraverso questa istituzione, che è diventata il centro della tradizione operistica del nostro Paese.

Come ha già ricordato la senatrice Saponara, tra le peculiarità di questo Teatro c'è sicuramente la camera acustica, dipinta da Giuseppe Carmignani, ma non è l'unica: sono tante le ricchezze architettoniche e artistiche che fregiano e rendono il Teatro un edificio di valore storico e architettonico che merita, anche solo per questo, il riconoscimento di monumento nazionale.

Vorrei fare una breve incursione storica sulla legislazione del monumento nazionale, perché sul sito monumentinazionali.it impariamo che la maggior parte di essi sono stati promossi durante il Regno d'Italia per salvaguardare un patrimonio inizialmente legato soprattutto alle biblioteche, che erano ecclesiastiche, un patrimonio che rischiava di scomparire per le difficoltà di quanti ne avevano possesso o disponibilità di garantirne il mantenimento. Con queste operazioni, quindi, il Regno d'Italia e poi la Repubblica hanno impedito che fossero ceduti a privati o a collezionisti strutture o materiali che erano e sono destinati alla condivisione pubblica, in quanto patrimonio nazionale. Siamo davvero in un'altra epoca, se pensiamo a come oggi, invece, stiamo rischiando di scivolare in una china che vede sempre di più la privatizzazione della gestione del nostro patrimonio artistico e culturale. Dunque, colleghi, che questo sia un monito per ricordarci che cosa ispirava questa dichiarazione e che cosa siamo tenuti a garantire come parlamentari di questa Repubblica.

La prima proclamazione di monumento di storia nazionale - pensate - è del 6 maggio 1866, con la tutela del Regno di Palazzo Madama di Torino.

Vedete dunque come la cultura e la storia ci insegnino quanto siamo legati al nostro passato *(Applausi)* e quanto dal passato si debba guardare al futuro grazie alla cultura, che ci insegna molto anche del nostro presente, perché la cultura è pace.

Ringrazio il senatore Laforgia per aver ricordato quanto sia importante oggi approvare questo disegno di legge. Tra le tante immagini che ci arrivano dall'Ucraina, certamente non possiamo dimenticarci quelle di giovani musicisti che sono scesi nelle piazze per ribadire quanto la cultura possa essere il veicolo di pace e di unione tra i popoli. Da qui l'importanza della diplomazia culturale e di non far scendere la cultura nel campo di guerra. *(Applausi)*. La cultura deve rimanere fuori dal campo di guerra. Dobbiamo costruire ponti e pace attraverso la cultura.

Un altro momento storico ci ha insegnato l'importanza della cultura: la pandemia. Sono aumentati significativamente i consumi di contenuti artistici e culturali *online* durante la pandemia, perché la cultura cura, la musica cura, e la pandemia ce lo ha insegnato.

Perché possiamo ancora vantare questo patrimonio oggi? Possiamo farlo perché ci sono persone, professionisti che ci curano attraverso la loro professione e curano e tutelano il nostro patrimonio artistico e culturale: aiutano a valorizzarlo e a conservarsi, aiutano a gestirlo, ci aiutano a far sì che noi tutti ne possiamo usufruire nella sua ricchezza intangibile, che è la ricchezza della conoscenza che ci eleva e ci rende quelli che siamo *(Applausi)*. Ed è una ricchezza intangibile perché, attraverso la nostra creatività, possiamo vantarci nel mondo del nostro *made in Italy*. Quando andiamo nel mondo, il più bel biglietto da visita è la nostra cultura; il più potente strumento di incontro e di *soft power* è l'opera lirica, e noi ce lo dobbiamo ricordare. Allora i professionisti vanno tutelati e valorizzati.

Vi dico tutto ciò perché auspico che, con l'insediamento della nuova amministrazione, si torni a ragionare sulla vicenda del coro del Teatro Regio: una vicenda che merita attenzione perché il coro del Regio esiste grazie a questa cooperativa che canta e che presta la sua alta professionalità all'interno del Regio. Il maestro del coro, Martino Faggiani, ha lamentato l'esclusione del coro del Regio nella serata di apertura a febbraio scorso, e in generale ha lamentato una scarsa considerazione delle masse artistiche. Allora auspichiamo che a giugno questa vicenda trovi una soluzione, perché i professionisti lo meritano, come meritano in generale di avere un lavoro stabile all'interno di istituzioni che promuovono la cultura dell'opera lirica e della musica sinfonica.

Non mi dilungo oltre, perché oggi è una giornata in cui dobbiamo essere felici. Allora permettetemi di salutarvi attraverso una forzatura, citando Verdi: «Libiamo nei lieti calici, che la bellezza infiora». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi).*

**Rinvio in Commissione del disegno di legge:**

**(2317)** ***NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*** *(Relazione orale)* **(ore 10,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 2317. Ha chiesto di intervenire la relatrice. Ne ha facoltà.

DE LUCIA, *relatrice*. Signor Presidente, mi corrono l'obbligo e il dovere di chiarire che, alla luce di un recentissimo provvedimento del Governo, è emersa la necessità di intervenire sul testo, definito dalla Commissione, degli articoli del disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla norma con la quale viene identificato l'organo a cui sono demandati l'esame e la valutazione dei progetti previsti dal disegno di legge.

Chiedo pertanto il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame, mantenendo la sede redigente, al fine di poter modificare la norma, chiedendo l'autorizzazione a convocare immediatamente la Commissione, integrandone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La relatrice propone pertanto una questione sospensiva, richiedendo il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2317 può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva, avanzata dalla senatrice De Lucia.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**

**(1571-B)** ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 10,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1571-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice La Mura, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

LA MURA, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, siamo alla quarta lettura del disegno di legge SalvaMare. Quella odierna dovrebbe essere l'ultima lettura del provvedimento, che dovremmo dunque approvare definitivamente. Sono pertanto emozionata e anche onorata di essere la relatrice del disegno di legge in esame, che oggi verrà votato, per diventare finalmente legge.

Nella seduta di ieri, in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, i colleghi e le colleghe hanno applaudito dopo l'approvazione del provvedimento e, incrociandone lo sguardo, ho colto l'emozione nei loro occhi, per il fatto di aver votato all'unanimità un progetto e per aver gettato un seme che dovrà essere sviluppato e che tende la mano al mare, amico di tutti noi. C'è emozione quando parliamo del mare ed è la stessa emozione che dobbiamo provare oggi nei confronti del disegno di legge in esame. Il provvedimento disciplina infatti il recupero dei rifiuti in mare, nei laghi e nelle lagune e promuove il loro riuso, per stimolare l'economia circolare, a sostegno non solo della vita marina, ma anche dello sviluppo di un'economia del mare più sostenibile.

Il decreto-legge SalvaMare, così chiamato con un nome evocativo, è un seme che stiamo lanciando insieme in mare; è un impegno a prendercene cura affinché non inaridisca.

Con l'approvazione di questo provvedimento, il primo impegno lo chiediamo al Governo affinché possa approvare i numerosi decreti attuativi in esso contenuti anche prima dei sei mesi, visto che sono passati quattro anni. Cerchiamo quindi di sollecitare l'Esecutivo affinché possa attuare i decreti, il più importante dei quali è l'*end of waste* per far sì che si possano riutilizzare rifiuti marini come materia prima secondaria.

Un altro impegno lo chiediamo ai lavoratori marittimi e ai pescatori: voglio infatti ricordare che sarà consentito ai comandanti di navi e ai semplici conducenti di natanti di recuperare i rifiuti in mare e, una volta a terra, di portarli nell'impianto portuale di raccolta. Agli stessi pescatori sarà consentito questo. L'importante novità introdotta - ve lo voglio ricordare - riguarda il fatto che i rifiuti raccolti sono considerati non più speciali, ma urbani, quindi si introduce una semplificazione incredibile, che sarà veramente a tutela del mare, poiché questi rifiuti non saranno più gettati in mare. In più, vi è l'importante misura relativa al conferimento nelle aree portuali per la raccolta, che oltretutto sarà gratuita, visto che il costo verrà suddiviso tra tutti noi tramite una specifica componente della tassa sui rifiuti.

Abbiamo previsto premi di natura non economica nei confronti dei pescatori che si impegnano nella raccolta dei rifiuti; non ci siamo dimenticati di investire sul futuro e lo abbiamo fatto introducendo la norma grazie alla quale le scuole di ogni ordine e grado potranno svolgere attività educative sull'importanza della conservazione dell'ambiente marino, mediante percorsi divulgativi specifici.

Estremamente importanti per la tutela dell'ecosistema marino costiero sono le disposizioni introdotte per l'inserimento degli impianti di desalinizzazione nell'elenco delle attività inquinanti, per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale statale; è importante anche la previsione di un termine per l'adozione del decreto per l'individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto ambientale degli impianti di acquacoltura e piscicoltura, perché per sedici anni non è mai stato varato il decreto attuativo e di conseguenza abbiamo distrutto i nostri fondali. Adesso basta! Tutti vogliamo salvare il mare e per questo stiamo mettendo questo seme che dev'essere nutrito, perché altrimenti morirà.

Ancora, vi sono misure per la promozione di campagne di raccolta di rifiuti, in modo che tutti i cittadini, le associazioni e gli imprenditori possano aiutare il nostro mare a respirare un po' meglio rispetto a ora, ma soprattutto prendano consapevolezza dell'insostenibilità della nostra vita sulla terra, perché produciamo più rifiuti di quanti possiamo smaltirne, quindi stiamo soffocando anche noi.

Il disegno di legge è stato approvato alla Camera a fine aprile con alcune modifiche agli articoli 1 e 2, mentre è stato eliminato l'articolo 12, derivante da un emendamento del relatore, l'unico che avevo presentato. Tuttavia, ho accolto questa modifica senza repliche, perché ci tenevo che il provvedimento andasse in porto. In particolare, ribadisco che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il decreto-legge ha subito modifiche, riguardanti due soli articoli, volte ad aggiornare i richiami normativi relativi al decreto legislativo n. 182 del 2003, facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legislativo n. 197 del 2021 per il recepimento della direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che quindi adesso possono raccogliere anche i rifiuti marini o quelli provenienti da laghi, fiumi e lagune.

Inoltre è stato eliminato l'articolo 12, relativo alle disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre.

Infine, con specifico riferimento all'articolo 6, ricordo che lo stesso interviene sulle misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, stabilendo, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino da essi derivante, che le autorità di distretto introducano nei propri atti di pianificazione misure sperimentali nei corsi d'acqua, dirette alla cattura dei predetti rifiuti galleggianti. A tal riguardo, il comma 2 dell'articolo 6 affida al Mite l'avvio di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, che sarebbe dovuto partire il 31 marzo 2022, data che era stata già congruamente individuata nel testo approvato al Senato nel novembre scorso, che non è stata modificata nel corso dell'ultima lettura da parte della Camera dei deputati e che risulterà pertanto antecedente alla data di

approvazione finale del provvedimento.
La Commissione ambiente, nel corso della discussione in sede redigente, ha innanzitutto preso atto dell'impossibilità di modificare il citato articolo 6, in ragione dei limiti derivanti dall'articolo 104 del Regolamento, non essendo stato tale articolo modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati. In ragione di ciò la Commissione, pur nella consapevolezza del carattere ordinatorio del termine anzidetto, ha ritenuto comunque necessario evidenziare il problema e, mediante la presentazione di un apposito ordine del giorno, sottoscritto da tutti e accolto dal Governo, ha impegnato quest'ultimo a intervenire, una volta approvata la legge salva mare, attraverso opportuni interventi di natura legislativa, per innovare la predetta disposizione in modo da risolvere la segnalata incoerenza normativa relativa alla data per l'avvio del programma sperimentale.
Ho finito, signor Presidente. Mi riservo di depositare il testo integrale della mia relazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FONTANA, *sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*. Signor Presidente, desidero esprimere un profondo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente della 13a Commissione (ambiente), che ha esaminato il provvedimento in sede redigente, e da tutti i Gruppi parlamentari, che non hanno fatto mancare il loro sostegno, talora ponderato e propositivo, ma mai critico in maniera pregiudiziale sui contenuti di questo disegno di legge governativo. Il lavoro, talora estenuante e lungo nei tempi di approvazione, ha anche condotto a imperfezioni testuali legate a termini temporali ormai trascorsi, su cui è intendimento del Dicastero che rappresento tornare, aggiornandoli quanto prima. Peraltro ciò è stato formalizzato in un ordine del giorno accolto dal Governo, come ha raccontato la relatrice.
La tutela del mare, dei fiumi, dell'ecosistema e della biodiversità è parte integrante di questo disegno di legge. Mi soffermerò su tre punti, che considero importantissimi e vitali per la transizione ecologica, di cui il mio Dicastero intende essere oggi protagonista. Il primo è la tutela dell'ecosistema e della biodiversità, intesa quale premessa e punto di partenza per ogni prospettiva di sviluppo economico e sociale. Non c'è transizione ecologica, se non siamo in grado di difendere il nostro ecosistema vitale, a partire dai nostri mari.
Secondo punto: la transizione ecologica affonda le sue giovani radici nell'uso razionale delle proprie risorse, che sono sempre meno e sempre più costose. Economia circolare vuol dire affrontare questa *impasse* ambientale, economica e sociale, orientandoci quanto più verso la sua naturale evoluzione, rappresentata dalla bioeconomia circolare. A tale proposito, in questo disegno di legge poniamo ancora una volta l'accento sull'importanza del fine vita dei rifiuti, siano essi accidentalmente pescati in mare oppure raccolti in maniera volontaria, associando le operazioni di raccolta a quelle di recupero di materia da essi, laddove possibile.
Terzo e ultimo punto: l'educazione ambientale nelle scuole rende gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente, in particolare del mare e delle acque interne, nonché della corretta modalità di conferimento dei rifiuti. Ciò, insieme al predetto quadro regolatorio che consente le campagne di pulizia in mare, caratterizza il testo che ci accingiamo a votare definitivamente.
Il provvedimento si è voluto chiamare SalvaMare perché presuppone una situazione di allarme facilmente percepibile da tutti noi per il mare e i nostri fiumi contaminati da rifiuti di ogni tipo e da tanta plastica. Attraverso l'educazione ambientale, non solo nelle scuole, dobbiamo evitare che le nostre acque pregiate, vitali e ricche di straordinaria biodiversità siano utilizzate come discariche invisibili agli occhi di tutti. L'educazione ambientale serve a creare persone consapevoli e ben informate dei rischi che stanno correndo per sé e l'ambiente in cui vivono. Ne abbiamo un disperato bisogno. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Gli articoli da 3 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Per effetto della soppressione dell'articolo 12 in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, i successivi articoli hanno cambiato la numerazione. Gli articoli da 12 a 16, nella nuova numerazione, non saranno posti in votazione, in quanto non modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MORONESE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(Misto)*. Signor Presidente, annuncio immediatamente e convintamente il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

Credevo che nell'immaginario collettivo questo provvedimento fosse già stato approvato, ma, ahimè, non è così. Il disegno di legge ha avuto un percorso lungo non perché non condiviso, ma perché il Parlamento è stato impegnato in questi due anni nei decreti riguardanti il contrasto alla pandemia da Covid-19 e gli aiuti ai cittadini e alle imprese resi necessari dalle negative conseguenze economiche. Finalmente oggi in Senato stiamo procedendo con il voto finale e questo è ciò che conta.

L'importanza della legge SalvaMare è stata più volte ribadita in Aula e anche fuori, in quanto si tratta non solo di una norma di carattere ambientale, ma soprattutto di una legge di civiltà. Ora più che mai abbiamo bisogno di dare un segnale forte, deciso e soprattutto concreto nella direzione della tutela ambientale e della salute dei cittadini.

In questa fase finale desidero ringraziare nuovamente l'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, che ci ha sottoposto il disegno di legge e ci ha creduto. Voglio anche ringraziare la sottosegretaria Fontana e tutto il Governo per averci seguito nei lavori di Commissione e aver sostenuto il provvedimento. Desidero inoltre ringraziare la relatrice del provvedimento, senatrice La Mura, per aver ben coordinato le proposte dei Gruppi parlamentari, nonché tutti i colleghi della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che ho l'onore di presiedere, perché il provvedimento ha sempre visto il parere favorevole di tutti e abbiamo lavorato in maniera veramente molto collaborativa. Infine, desidero rivolgere un ringraziamento alle associazioni ambientaliste non solo per il supporto dato ai lavori della Commissione, ma anche per la parte comunicativa svolta all'esterno del Parlamento.

Non mi rimane che ringraziarvi e augurare buon voto a tutti. *(Applausi)*.

ABATE *(CAL-A-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, sarò breve perché il provvedimento al nostro esame è stato tanto discusso in Parlamento e anche molto atteso. Si tratta di un buon provvedimento (quando ancora il Governo italiano faceva dei buoni provvedimenti).

Vorrei rilevare che l'Italia conta 8.000 chilometri di coste e che le sue acque territoriali sono ricche di biodiversità e rappresentano un quinto del Mar Mediterraneo. Abbiamo 32 aree marine protette, 9 arcipelaghi, 27 isole minori abitate e 500 porti. Che meraviglia, mi verrebbe da dire. Sono invece 200.000 le imprese italiane blu che producono il 3 per cento del nostro PIL italiano. L'ecosistema marino è importante: produce il 50 per cento dell'ossigeno che respiriamo e assorbe il 30 per cento della CO2 prodotta. Proprio per questo è importante mantenerlo in salute e preservarlo da qualsiasi tipo di inquinamento. Ci sono naturalmente dei grossi problemi, tra cui la plastica, che è la protagonista di tutti i problemi che il mare ha.

Ogni giorno sono tantissimi i rifiuti che si riversano nei mari e negli oceani, inquinandoli sempre di più e mettendo a repentaglio questo importantissimo ecosistema. Le conseguenze ambientali sono catastrofiche e sotto gli occhi di tutti; ognuno di noi ha potuto vedere le cosiddette isole di plastica che si incontrano nei mari e negli oceani. Questa emergenza naturalmente non riguarda tutta l'Italia, ma tutto il mondo e vogliamo sperare che noi, attraverso la legge al nostro esame, saremo lo Stato capofila

della tutela importante dei mari e degli oceani.
La cosiddetta legge SalvaMare che stiamo approvando oggi consente ai comandanti di navi o ai semplici conducenti di natanti di recuperare in mare i rifiuti e, una volta a terra, portarli nell'impianto portuale di raccolta. Facendo parte della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, io giro per i porti e i pescatori mi raccontano che in mare raccolgono tanti rifiuti e tanta schifezza, che però, molte volte, arrivati nei porti, sono costretti a ributtare, perché, trattandosi secondo le norme vigenti di rifiuti speciali, si trovano imbottigliati e non sanno cosa fare. Tale problema è stato risolto con questa legge. Una volta infatti che questi rifiuti saranno arrivati sulla terraferma, verranno portati in strutture di raccolta che i Comuni faranno presso ogni porto. Se invece le imbarcazioni o i natanti sono fuori dalle aree portuali, sarà cura dei Comuni creare punti di gestione di questi rifiuti nelle vicinanze dei luoghi e delle aree dove i natanti sono attraccati.
Inoltre, il comandante della nave o il conducente del mezzo che approda in un piccolo porto, anche non commerciale, dovrà portare i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati dal sistema di gestione dei rifiuti comunali.
È necessario sottolineare - e lo dico loro da questa sede - che tutto questo non ha un costo economico per i pescatori. È questo quindi un deciso passo avanti nella salvaguardia del mare, è una legge di civiltà. I rifiuti pescati accidentalmente in mare o prodotti dall'attività della pesca, come dicevo, non vengono più considerati speciali, ma possono essere conferiti al pari di tutti gli altri rifiuti, anziché essere buttati di nuovo a mare.
La legge è orientata soprattutto a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. Infatti, per combattere i cambiamenti climatici è anche essenziale mantenere in salute questo importante ecosistema, che, come sappiamo, va a regolamentare dei meccanismi fondamentali per l'esistenza stessa del pianeta.
Non solo: la legge SalvaMare andrà a determinare inoltre anche l'orientamento e l'educazione delle future generazioni, dei ragazzi e delle ragazze cui nei prossimi decenni spetterà il compito di preservare le acque del nostro pianeta. Per questo, tra le misure previste dalla legge, c'è anche la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare dalla scuola primaria, di attività educative finalizzate non solo a sensibilizzare sul tema, ma a creare nei bambini, futuri giovani e futuri abitanti del pianeta, la consapevolezza e la coscienza di quanto sia importante preservare il pianeta.
In concreto, la volontà di questa legge, accanto alla tutela di un importante ecosistema, è di proporre anche all'interno delle scuole percorsi divulgativi in merito alla corretta pratica di conferimento dei rifiuti, del recupero e riuso dei beni di consumo e dello smaltimento dei prodotti a fine ciclo. Non dovrebbero mancare, infine, lezioni in merito alla riduzione dell'utilizzo della plastica e ai sistemi di riutilizzo disponibili.
Io sostengo sempre, in base alle mie poche competenze, che l'evoluzione della società e del sistema educativo deve passare necessariamente per l'educazione e l'evoluzione del pensiero.
Per quanto detto, annuncio e dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo CAL-A-PC-IdV)*.
CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signora Sottosegretario, gentili colleghe e cari colleghi, siamo arrivati al termine di questa discussione.
Ruberò molto meno dei dieci minuti a mia disposizione, perché di questo argomento abbiamo parlato a lungo e molto bene. Abbiamo ben capito l'importanza di questo provvedimento, che, come ho già avuto modo di dire, arriva in ritardo, ma arriva e anche l'ulteriore ritardo che stiamo affrontando oggi era comunque necessario, perché adeguarsi alla normativa europea è indispensabile affinché la legge stessa abbia un buon esito finale.
Non si parla mai troppo della necessità di un mare pulito. Noi siamo anche fortunati e chi vi parla è fortunato due volte, perché vive in Sardegna, un'isola circondata dal mare, dove, grazie alle correnti, il mare si è mantenuto estremamente pulito. Dobbiamo però fare i conti con la realtà diffusa in tutto il mondo e anche nel Mediterraneo, in Sardegna, dove sappiamo che purtroppo è stato trovato un

balenottero spiaggiato - che poi è il simbolo del significato di questa legge - nello stomaco del quale è stato rinvenuto di tutto, compreso circa un metro di corrugato per i fili dell'energia elettrica, per un totale di 23 chilogrammi di plastica.

Non facciamo i conti con quello che produce questa plastica: ci scandalizziamo per questo grande quantitativo, ma non pensiamo agli effetti, che sono quelli rivelati circa un mese fa, quando è emerso che purtroppo nel sangue di esseri umani sono state trovate particelle di plastica, ovviamente infinitesimali, frutto dell'ingestione di carni di pesci nelle quali tali particelle infinitesimali sono appunto presenti. Ciò produce ovviamente danni devastanti, perché si tratta di sostanze assolutamente nocive.

È quindi di grandissima importanza questo provvedimento sotto il profilo della necessità di provvedere alla pulizia del mare. Lo ripeto: il Mediterraneo è ancora, più o meno, un'area felice, se pensiamo che in altre parti della Terra ci sono isole galleggianti che hanno un'estensione maggiore della Francia, della Germania e della Spagna messe insieme. Possiamo quindi avere un'idea di che cos'è l'inquinamento da plastica nel mondo.

Questo provvedimento, però, è molto, molto importante anche per un altro effetto: consente ai pescatori di diventare operatori ecologici del mare, di recuperare quei rifiuti che talvolta, per timore di sanzioni, vengono addirittura ributtati in mare oppure portati a riva nascostamente e non si sa bene che fine facciano. Oggi diamo la patente di operatori ecologici anche ai pescatori, che avranno la possibilità di recuperare questo materiale, di non buttarlo via e di conferirlo poi ai punti di raccolta che dovranno essere istituiti in tutti i porti. È questo il senso del rinvio alla Camera. È un provvedimento estremamente importante anche per questo motivo, perché pone fine a una serie di ingiustizie che erano state commesse e scongiura ulteriore inquinamento, per i motivi di cui vi ho appena parlato.

L'ultimo effetto è quello - finalmente - dell'educazione e della prevenzione. Ripeto spesso che nei nostri provvedimenti si sta badando molto più alla prevenzione; ci sono argomenti dei quali si è parlato per anni e non abbiamo mai fatto nulla nel campo della prevenzione. Con questo provvedimento, invece, svolgiamo anche un'opera di sensibilizzazione e di educazione, soprattutto nei confronti dei più giovani, con la previsione di apposite misure. Ciò ci porta, di fatto, ad avviare un percorso di diffusione dell'educazione all'ambientalismo, alla pulizia e all'antinquinamento. Con questo provvedimento arriviamo finalmente a qualcosa di più concreto, che, una volta che il processo sarà avviato, sono sicuro produrrà effetti assolutamente positivi.

Toccherà poi a noi far applicare la norma in maniera adeguata e decente, affinché davvero si possa arrivare a un mare pulito in tutto il Mediterraneo.

Pertanto, confermo il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista Italiano su questo provvedimento, che davvero reputiamo molto importante. *(Applausi)*.

NASTRI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASTRI *(FdI)*. Signor Presidente, secondo le stime delle Nazioni Unite, i rifiuti di plastica presenti in mare ogni anno si aggirano all'incirca sulle 8 milioni di tonnellate. Chiaramente i rifiuti rappresentano soltanto la punta dell'*iceberg*. Il mare è letteralmente invaso dalle plastiche, che poi vanno a degradarsi e a danneggiare la fauna ittica.

L'obiettivo di questo disegno di legge, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle Commissioni, ormai quasi da due anni, è quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema e alla promozione dell'economia circolare e, chiaramente, di favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati, com'è stato detto prima, per la pulizia del mare. Infine, uno degli aspetti importanti è la sensibilizzazione della collettività con la diffusione di modelli comportamentali rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono di rifiuti.

Non dimentichiamo che l'Italia è bagnata per due terzi dal mare, pertanto chi meglio di noi dovrebbe avere a cuore l'emergenza dei rifiuti marini?

A Fratelli d'Italia piace molto quando i progetti sono ambiziosi. Ci affascinano molto meno quando questi progetti, che in teoria potrebbero essere ambiziosi, non sfruttano al meglio la loro potenzialità. Questo è sicuramente stato un *handicap* del disegno di legge al nostro esame, pertanto definirlo oggi

salva mare è un discreto esercizio di comunicazione politica. Sicuramente, però, non rappresenta la realtà e, soprattutto, la verità. Potremmo definirlo, come ho detto spesso in Commissione, un "pulisci mare".

Noi, proprio perché eravamo consapevoli dell'importanza di questo provvedimento, avevamo presentato diversi emendamenti. Proprio per accelerare l'*iter*, una parte degli emendamenti era stata ritirata. Fratelli d'Italia aveva presentato questo emendamento proprio per migliorare tutte le contraddizioni che c'erano - e che ci sono - all'interno del disegno di legge.

Tra l'altro, voglio ricordare un punto importante, vista anche la presenza del signor Sottosegretario. Nella legge di bilancio è stata posticipata al 2023 l'applicazione della *plastic tax*. Bisognerebbe capire, intanto, qual è l'orientamento del Governo: plastica sì o plastica no? Non bisogna ragionare sempre in una logica punitiva attraverso tassazione, perché sicuramente questo non aiuta.

Inoltre, volevo dire ai colleghi che la normativa posta in essere crea un grande paradosso, ossia che i pescatori devono pagare per lo smaltimento dei rifiuti che trovano in mare. Noi, invece, avevamo predisposto in Commissione un emendamento, insieme al collega Iannone, per stabilire un incentivo, soprattutto nei confronti degli imprenditori ittici, che potesse agevolare il recupero dei rifiuti in mare. Avevamo proposto la cifra di 40 euro per ogni quintale di rifiuti: soldi recuperati, ma non siamo stati ascoltati. Questo perché, quando si propongono soluzioni serie, chiaramente vengono bocciate. Invece di rafforzare i controlli su chi scarica abusivamente in mare, fate ricadere, come sempre, i costi sulla fiscalità generale.

Bisognava trovare un sistema alternativo per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti recuperati in mare. Perché la pulizia del mare non deve rientrare nell'obiettivo strategico del PNRR? In qualsiasi caso, si dice che bisogna sensibilizzare e che bisogna educare. Quello che viene detto in questo disegno di legge è che dobbiamo informare gli utenti e anche la popolazione.

Facciamolo, allora, ma in maniera seria. Se si intende difendere effettivamente il discorso dell'ambiente, bisogna essere anche un po' coraggiosi e soprattutto presidenti lungimiranti nei provvedimenti legislativi.

Noi speravamo che questa fosse l'occasione per risolvere i problemi dei rifiuti, ad esempio quelli abbandonati sulle spiagge o sulle coste, che poi vengono risucchiati in mare, ma così non è stato. Si parla sistematicamente di trovare una sinergia e anche un connubio con il mondo produttivo per il rilancio delle tematiche ambientali. Ci eravamo illusi che fosse la volta buona, ma così non è stato.

Per tutti questi motivi, il nostro sarà un voto di astensione, perché è mancata la lungimiranza, ma soprattutto una strategia per poter aiutare effettivamente, con questo disegno di legge, tante persone che ne avevano bisogno. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, finalmente siamo arrivati all'ultimo passaggio - questo forse è il quinto - di un disegno di legge che ha incontrato, purtroppo, una serie di ostacoli, ma che, a mio avviso, è un atto dovuto, possiamo definirlo così. Nei fatti, è un atto dovuto, che si fa carico di tutti i problemi del nostro mare, di cui abbiamo parlato tante volte, e li risolve? Assolutamente no, ma dà un contributo concreto e mette in collaborazione le istituzioni, i pescatori e coloro che si occupano del mare (penso anche al grande lavoro delle associazioni).

Il SalvaMare dà un contributo per fare un passo in avanti rispetto a una questione cruciale. Non ci rendiamo conto di quanto sia enorme e forte la pressione sul nostro mare, sul Mediterraneo, di quanto i cambiamenti climatici stanno modificando profondamente (la relatrice lo sa bene) i processi in corso che, se continuiamo a non fare nulla, rischiano di essere totalmente irreversibili.

Vi è poi il tema delle plastiche. In questa sede non stiamo parlando dell'isola gigantesca di rifiuti che si è creata (cui sempre si pensa), ma dobbiamo fare i conti con quello che avviene nel Mediterraneo, che è un mare molto delicato, non solo perché tutti i Paesi che vi si affacciano esercitano una pressione enorme, ma per il danno veramente grande, come affermano tutti gli studi, dell'impatto delle plastiche e dei rifiuti in particolare sul Mediterraneo. Noi continuiamo a non comprendere che tutto quello che noi facciamo agli ecosistemi ci torna indietro. Noi pensiamo di vivere in un mondo in cui l'uomo può

fare, disfare e manipolare, come se vivesse in un altro pianeta, come se poi i danni che produce all'ambiente non avessero dei ritorni immediati. Al riguardo, quando parliamo delle microplastiche ci rendiamo perfettamente conto di quello che avviene. Io prendo sempre in considerazione gli studi che vengono continuamente pubblicati e penso al loro significato; le microplastiche sono entrate da tanto tempo nella catena alimentare, quindi nel nostro corpo. Penso poi alle discussioni che abbiamo dovuto fare ogni volta per il nostro ruolo di decisori politici e legislatori, perché a noi spetta la possibilità di mettere in campo degli strumenti che servono a tutelare gli ecosistemi e contemporaneamente la salute umana, che sono strettamente correlati. Peraltro dobbiamo sempre tener presente che in mare si sta perdendo tantissima biodiversità.

Con il disegno di legge in esame facciamo semplicemente in modo che i pescatori possano raccogliere i rifiuti. Sembra una sciocchezza, invece occorreva un disegno di legge. Meritoriamente i pescatori si mettono a servizio perché il mare è quello che assolutamente vogliono preservare; magari non tutti lo fanno, ma certamente la maggior parte. Penso per esempio a quanto è importante coinvolgere tutta la piccola pesca e noi facciamo proprio questo. Pertanto la misura principale del provvedimento in discussione prevede di equiparare i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti delle navi, quindi di dare la possibilità legale di poterli conferire correttamente. Per far questo bisogna mettere in campo un modo per coinvolgere un sistema che possa dare incentivi. Tra l'altro, oltre al danno, vi era anche la beffa, perché i pescatori facevano la raccolta e poi, se conferivano, potevano anche essere accusati di abbandono di rifiuti: questa era una delle cose assolutamente incredibili che accadono nel nostro Paese.

Il disegno di legge prevede poi l'effettuazione di campagne di informazione, che sono fondamentali. Ogni volta che si parla di campagne di informazione e sensibilizzazione si pensa a qualcosa di assolutamente secondario. Per la verità a me è dispiaciuto molto (però lo capisco) il fatto che sia stato espunto l'articolo sulle microfibre, perché era un modo per far capire che anche quello che noi indossiamo e le scelte che noi facciamo hanno delle conseguenze; era un modo per far capire che ogni cittadino, oltre ai produttori, può contribuire. Lo abbiamo fatto con tutti i cosmetici, come anche nella battaglia che è stata fatta per l'eliminazione delle plastiche all'interno dei prodotti.

Da questo punto di vista, occorrono campagne di informazione e di sensibilizzazione e occorre spingere sempre più forte sull'economia circolare. Certamente, come ho detto in premessa, quello in esame non è un disegno di legge che risolve tutto, ma ritengo fosse doveroso da parte nostra, dopo tutto questo lavoro, per cui ringrazio la Presidente, la relatrice ed i membri della Commissione, mettere in campo questo fondamentale, seppur piccolo, contributo. Quando discutiamo - purtroppo non molto spesso in quest'Aula - di cambiamenti climatici e del loro impatto sugli ecosistemi, sembra sempre che si tratti di fenomeni collaterali e continuiamo a non renderci conto di quanto questi temi siano assolutamente fondamentali e centrali. Siamo in piena emergenza e bisogna assumere delle decisioni, anche se capisco che non sono semplici e al contrario possono anche essere molto complesse, ma non abbiamo più tempo. Basti osservare gli ultimi dati, di cui parlavo prima con il senatore Ferrazzi, che ci dicono che il Mediterraneo è al centro dell'emergenza, ha problemi molto gravi legati all'innalzamento delle temperature e agli impatti. Il problema non riguarda gli Oceani lontani ed esotici, ma riguarda noi, riguarda il Mare Nostrum e quindi forse sarebbe il caso di non considerare questi temi come collaterali, bensì come centrali, se vogliamo davvero dare un futuro al nostro Paese, all'economia, al benessere e alla vita sul Pianeta. *(Applausi)*.

FERRAZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, diceva molto bene la senatrice De Petris che il nostro grande mare, il Mediterraneo, che unisce tre continenti e che è stato la culla di straordinarie civiltà nel corso dell'umanità, è uno dei mari più critici a livello globale. L'ultima relazione dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, di un mese fa sullo stato del cambiamento climatico e delle sue conseguenze devastanti, ha fatto un *focus* sul Mediterraneo nei prossimi anni. Questo importantissimo ente di ricerca, il più stimato e più ampio al mondo, formato da due organismi delle Nazioni Unite, ha stabilito che se continueremo con

l'immissione in mare e con l'emissione nell'atmosfera di sostanze nocive come stiamo facendo oggi, nel 2100 il mare Mediterraneo si innalzerà di 100 centimetri rispetto all'inizio di questo secolo. Invito tutti noi, colleghe e colleghi, ad immaginare cosa significa per il territorio della nostra Nazione un innalzamento di 100 centimetri. Penso, ad esempio, alla mia città, Venezia, che semplicemente sparirebbe.

Il problema, però, non riguarda soltanto il nostro mare, quindi l'iniziativa legislativa di oggi, che dopo un lungo lavoro finalmente vede la luce, è un punto di riferimento, un passaggio importante per i motivi che adesso dirò. Il problema riguarda tutto il nostro Pianeta. Si chiama Pacific trash vortex ed è il più grande agglomerato di spazzatura, soprattutto plastica, presente nei nostri Oceani, galleggia nel Pacifico ed ha una superficie pari al triplo di quella della Francia, pesa 3 milioni di tonnellate ed è formato da 1,8 trilioni di pezzi di plastica (bottiglie, tappi, sacchetti). Qualche senatore prima raccontava dei chili di plastica trovati nella pancia dei grandi pesci, ma ancora più pericolose sono le microplastiche, quelle che non si vedono, ma che entrano poi nel ciclo dell'alimentazione e quindi noi stessi ci riempiamo di microplastiche. A causa di questi fenomeni, ogni anno muoiono soffocati almeno 100.000 animali marini.

Ancora maggiore è il numero stimato di animali marini non nati. D'altro canto, colleghi, il 71 per cento del globo terrestre è coperto da oceani e mari, qui è nata, si conserva e si promuove la vita, qui si promuove la biodiversità e la salute, anche la nostra. Distruggere il mare significa distruggere noi stessi. Quando parliamo di legge "salva mare" parliamo di legge "salva civiltà", "salva genere umano". Certo, la legge salva mare è un tassello e non è risolutiva, ma come sempre è l'insieme dei passi che compie il percorso.

I tre obiettivi di questa legge sono l'isolamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare e la promozione di tutte quelle azioni, a partire dall'educazione nelle scuole, contro l'abbandono dei rifiuti, non solo nel mare, ma nei laghi e nei fiumi che poi riversano in mare.

Vi è una questione centrale, Presidente, che viene risolta con questo disegno di legge, che secondo me è importantissima, ed è il superamento di un paradosso folle che era presente nel sistema normativo nazionale: se un pescatore raccoglieva in mare dei rifiuti e li portava a terra diventava traffico illecito di rifiuti; cioè, invece di essere valorizzato, premiato e riconosciuto per un'iniziativa importante, diventava colui che stava per compiere un reato. Era quindi assolutamente necessario intervenire: con questa legge si definisce che i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva europea 2019/883. Si stabilisce, inoltre, che non è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali e tutto un sistema di conferimento a terra di questi rifiuti, che vengono differenziati a seconda del luogo di conferimento: quindi, via via, dagli impianti portuali di raccolta, lì dove presenti, a strutture di raccolta anche temporanee, lì dove non presenti, a impianti portuali di raccolta integrata nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. Vengono inoltre promosse campagne di pulizia del mare e l'educazione all'interno delle scuole.

C'è un altro tassello che invece è critico, sul quale dobbiamo lavorare per dare compimento, potremmo dire, a un'economia circolare della legislazione nazionale che ancora manca, per far sì che si realizzi l'economia circolare. Dobbiamo lavorare sull'*end of waste*. Bisogna far sì che il Ministero della transizione ecologica si adoperi con grande velocità in modo tale che rifiuti che vengono conferiti a terraferma, raccolti a mare, possano essere, lì dove ci siano le specifiche tecnologiche, materia prima seconda, chiudendo davvero il ciclo dei rifiuti. Questo è il grande impegno che tutti noi dobbiamo assumerci.

Da ultimo, Presidente, vi è l'educazione nelle scuole. All'articolo 9 il disegno di legge fa un salto ulteriore: va oltre il semplice abbandono in mare (anche se in realtà è tutto connesso) e lavora all'educazione nelle scuole per corrette pratiche di conferimento dei rifiuti, di recupero, riuso e riduzione, in particolare delle plastiche.

Qui ci giochiamo un pezzo del nostro futuro, Presidente, e speriamo - come Partito Democratico - che il voto di quest'Assemblea sia unanime o abbondantemente maggioritario. Ci auguriamo che, attraverso questo impegno, vi sia la possibilità di pensare a uno sviluppo ecocompatibile, che è l'unico capace di creare benessere, ricchezza e futuro, non solo per noi, ma anche per i nostri figli. *(Applausi)*.

PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, questo è un provvedimento che abbiamo ereditato dal precedente governo, quando il ministro dell'ambiente era Costa, e reca il titolo SalvaMare.
Scusate, ma la battuta mi viene spontanea, perché il provvedimento lo avrei chiamato "spazza mare", visto che tutti i colleghi hanno voluto ricordare che questo compito sarà assegnato in maniera molto coraggiosa ai nostri poveri pescatori, già vessati nelle loro condizioni di lavoro. Come ha detto il collega Cucca, da imprenditori diventano elegantemente operatori ecologici, mentre il ministro Costa li aveva appellati quasi come i nostri spazzini del mare. Non mi sembra un bell'epiteto. Ad ogni modo, dobbiamo ringraziare i pescatori che quantomeno oggi si sono potuti organizzare per non essere addirittura accusati nel caso in cui involontariamente avessero portato a bordo con le reti la spazzatura e la plastica che oggi ricopre i nostri oceani.
Tutta la nostra letteratura parla del mare. Gli antichi greci parlavano del mare; Foscolo lo ha fatto dedicando una poesia, «A Zacinto» all'isola che oggi si chiama Zante. Ricordo inoltre la «Odissea» di Omero e «L'infinito» di Leopardi. Abbiamo tutta una serie di poeti, tra cui il già menzionato Leopardi, che parlano del mare. Da catanese voglio ricordare Giovanni Verga, poiché la storia raccontata ne «I Malavoglia» richiama forse oggi le sorti dei pescatori, che nel romanzo di Giovanni Verga avevano una sorta infelice: la barca che si chiamava Provvidenza poi naufragò. Questa storia, mentre ascoltavo gli interventi dei nostri colleghi sul provvedimento precedente, mi ha un po' ricordato quella che oggi sarà purtroppo la storia dei nostri pescatori.
Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia al provvedimento in esame, che è sicuramente apprezzabile nella parte in cui vuole promuovere una cultura volta a salvare il mare, perché il mare nella letteratura, nella filmografia, nelle arti e nelle professioni è stato una fonte ispiratrice e una grande ricchezza per il nostro Paese, la cui economia si basa sul turismo e sulle spiagge. Spero che, dopo avere investito i pescatori, non daremo una scopa anche ai bagnini per pulire le spiagge e rendere anche loro partecipi di un onere di cui oggi si ritrovano ad essere sobbarcati i pescatori con le loro barche.
In realtà, questo provvedimento, che è stato raccontato e anche apprezzato da molti miei colleghi, va a sanare una situazione molto paradossale, ossia il fatto che qualora i pescatori, involontariamente o anche volontariamente, facessero spazzatura e involontariamente con le reti la portassero a bordo, venissero addirittura puniti come se producessero rifiuti speciali. Per cui dovevano ributtarla a mare per evitare sanzioni e oneri. Oggi la situazione è cambiata ma solo con una bella carezza per i pescatori, perché purtroppo non ho letto nel provvedimento nessun tipo di incentivo: tutto viene sempre demandato alla sensibilità dei pescatori, dei cittadini e delle associazioni. Abbiamo associazioni che sono gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni dei pescatori, cooperative e imprese di pesca, consorzi, associazioni di pescatori sportive e ricreative, associazioni sportive di subacquei e diportisti, centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché di gestione di stabilimenti balneari. Penso che il nostro più sentito ringraziamento oggi debba andare ad esse, perché saranno le associazioni volontarie, così come volontariamente i pescatori, ad avere il compito di ripulire il mare e portare i rifiuti a riva, auspicando che i Comuni siano dotati di centri di raccolta.
Speriamo altresì, visto che il mondo va avanti, che si facciano anche degli investimenti su macchinari che oggi riescono a disinquinare le acque attraverso una flotta di imbarcazioni destinate alla raccolta. Abbiamo inoltre la predisposizione di impianti trappola sui grandi fiumi.
Per questo ringrazio i colleghi della Camera dei deputati, che in seconda lettura hanno introdotto una norma che estende le misure del provvedimento, oltre al mare, ai fiumi, ai laghi e a questi ulteriori bacini. Onorevoli colleghi, stiamo però parlando davvero di una goccia nell'oceano, perché non possiamo pensare di salvare il mare - come indica la denominazione del provvedimento - con misure come queste. Voglio infatti ricordare che al centro dell'Oceano Pacifico, al nord delle isole Hawaii, come possiamo vedere anche dalle immagini consegnateci dai *social media*, troviamo il Pacific trash vortex, cioè il vortice di immondizia del Pacifico, che ha una superficie di 700.000 chilometri quadrati, superiore a quella della Penisola iberica, le cui correnti hanno fatto addensare questi rifiuti, creando

delle vere e proprie isole.
Questa spazzatura che arriva in Italia, e che - visto che abbiamo usato questo termine - devono pulire i nostri pescatori - non si capisce bene a che titolo, perché non vengono pagati certo per fare i pescatori, a differenza dei nostri operatori ecologici - ci viene portata dalle correnti: essa proviene addirittura dalla Turchia, dalla Francia e dalla Spagna e tocca ovviamente a noi italiani porre rimedio. Quindi il provvedimento oggi al nostro esame è sicuramente apprezzabile, ma purtroppo servirà a poco, quasi a nulla, se non a riparare all'immenso danno che oggi questi rifiuti causano nei nostri mari. Tali rifiuti hanno causato anche la morte di tante specie e, addirittura, i soliti esperti su Internet sostengono che ognuno di noi mangia quasi l'equivalente di una carta di credito al giorno, per via dei piccoli frammenti di plastica che troviamo nelle acque, nei pesci e nel cibo. Essi vengono ingeriti, purtroppo, anche a causa delle etichette dell'abbigliamento: le fibre sintetiche e il loro lavaggio rappresentano infatti una ulteriore causa di inquinamento dei mari. Ritengo invece che sia a maggior ragione urgente - mi rivolgo per questo al Governo - che si intervenga con misure serie, che introducano anche degli incentivi economici e fiscali, per la promozione delle attività di questi operatori ecologici, affinché vengano creati dei lavoratori adeguatamente attrezzati, che possano svolgere questo lavoro in maniera seria e professionale. Francamente, lasciare ai pescatori questo compito mi sembra davvero surreale.
Onorevoli colleghi, siamo tutti chiamati a votare il provvedimento in esame e lo voteremo, ma dobbiamo essere consapevoli che non è questo il provvedimento che si può fregiare del titolo, così importante, di SalvaMare: rimane un provvedimento spazzamare e l'ingrato compito è delegato ai nostri pescatori. *(Applausi)*.
PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ovviamente accolgo l'invito di contrarre i tempi, per poter consentire il voto finale del provvedimento prima della sospensione, ma non avendo un intervento scritto da lasciare agli atti ritengo comunque di dover dire qualcosa.
Inizio partendo dallo spunto che mi hanno dato alcune imprecisioni, che ho sentito da alcuni colleghi intervenuti precedentemente. L'*iter* del provvedimento in esame si è avviato durante il Governo Conte 1, partecipato anche dalla Lega, si è poi sviluppato in tre ulteriori passaggi, con modifiche introdotte prima nella lettura della Camera dei deputati poi, di nuovo, nella lettura del Senato e ciò ha comportato l'allungamento dei tempi, sino alla giornata odierna. Dunque, si sono succeduti quattro passaggi nelle Assemblee parlamentari - quello di oggi è il quarto - e tre Governi diversi. Detto questo, credo sia comprensibile capire perché nel provvedimento è contenuta una scadenza già trascorsa, per la quale ho presentato un ordine del giorno in Commissione, invitando il Governo a rimediare non appena il provvedimento sarà approvato. L'ordine del giorno è stato sottoscritto anche da molti altri colleghi della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, forse da tutti, e quindi farà sì che, non appena il provvedimento verrà promulgato, si potrà intervenire per aggiornare questa scadenza.
Avendo assunto l'impegno di contrarre i tempi, non entrerò nel merito del provvedimento, e però voglio fare alcuni riferimenti espliciti. Penso, ad esempio, a quanto indicato espressamente all'articolo 1: si parla di risanamento dell'ecosistema marino, di promozione dell'economia, di modelli comportamentali virtuosi, ed è quest'ultimo punto che ritengo di dover approfondire con una piccola riflessione.
Sono misure per me importanti perché all'articolo 1 si indica espressamente un obiettivo, che in parte è stato raggiunto nelle zone montane, dove la simbiosi uomo-territorio si è sviluppata da sempre, facendo comprendere che gli usi, le tradizioni, i comportamenti virtuosi, anche disciplinati in atti - che, ad esempio, comportavano l'obbligo per i frontisti di ripulire l'alveo dei fiumi - dovevano essere replicati anche nelle acque, compresi i fiumi, dal momento che è vero che il provvedimento si chiama salva mare, ma include in esso anche ciò che avviene su fiumi, laghi e, appunto, mare.
Questo mi consente di rispondere ad alcuni colleghi che hanno deplorato la mancanza di incentivi a tal favore, cosa che evidentemente avremmo apprezzato anche noi, ma io non conosco un agricoltore o un operatore che non apporta miglioramenti sul luogo di lavoro o sul suo terreno, se si tratta di chi fa agricoltura. Quindi, passare da un sistema che implicitamente prima portava i pescatori a reimmettere

in mare i rifiuti raccolti - perché si trattava di rifiuti speciali - a un sistema che invece gli consente di conferirli per lo smaltimento gratuitamente e senza difficoltà amministrative, perché vengono equiparati a rifiuti ordinari come i rifiuti delle navi, direi che si tratta di un miglioramento enorme.

Anche io, quindi, avrei apprezzato se ci fossero stati contributi in tal senso, ma da persona che viene dalla montagna e sa che la cura del proprio orto - chiamiamolo impropriamente così - è responsabilità prima di ogni persona che esercita quella attività, ma soprattutto è un qualcosa che fa volontariamente, a mio avviso già di per sé questo giustifica il fatto che si auspica di poter lasciare un mondo migliore alle future generazioni, come qualcuno ha detto, con questo provvedimento.

In tal senso mi permetto di aprire una piccola parentesi personale perché, nel giorno del compimento dei diciotto anni di mia figlia più grande per me è un piacere da padre poter approvare un provvedimento che contribuirà a creare la possibilità di lasciare anche per lei, appunto, un mondo migliore. *(Applausi)*.

Nel rispetto dell'impegno di contrarre i tempi, mi avvio alle conclusioni dichiarando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini *Premier*- Partito Sardo d'Azione perché siamo consapevoli che non stiamo provando un provvedimento che da solo risolverà tutti i problemi del mare, però questo si chiama decreto-legge e non bacchetta magica o qualcosa che non è nelle nostre possibilità; quindi, pragmaticamente, da persona concreta riconosco che ci sono dei limiti e che sarebbe stato possibile migliorarlo ulteriormente, come del resto è sempre possibile per qualunque provvedimento, ma ritengo che l'innovazione introdotta con questo provvedimento, con quanto sarà possibile fare dopo che l'avremo approvato, da sola giustifica il fatto che il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi)*.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,49)**

L'ABBATE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L'ABBATE *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, ogni giorno che passa abbiamo 731 tonnellate di plastica che entra nel mar Mediterraneo.

La plastica è dispersa nell'ambiente. Perché? Perché non è ben riciclata, quindi dalle discariche, dai fiumi e dai corsi d'acqua chiaramente arriva agli oceani. Nove milioni di tonnellate finiscono ogni anno negli oceani e il 90 per cento degli animali acquatici, dei pesci, hanno nello stomaco frammenti di plastica, che poi si trasforma in che cosa? Anche sul fondo abbiamo microplastica e dove va a finire? Sulle nostre tavole. Quindi, alla fine, basta mangiare plastica. Ripeto: basta mangiare plastica. *(Applausi)*.

Per questo il MoVimento 5 Stelle dal 2019, con il Governo Conte I e con l'ex ministro Sergio Costa, ha portato avanti questo disegno di legge, che oggi finalmente portiamo qui in Aula: il SalvaMare.

Il nostro pianeta, che si chiama Terra, in realtà dovrebbe chiamarsi Oceano, se davvero ci atteniamo ai numeri. Il nostro pianeta è appunto oceano, perché il 71 per cento della superficie terrestre è coperto da acqua. Ma non c'è solo questo, c'è qualcosa che a volte sfugge. Diciamo sempre che il mare è l'origine della vita, ma teniamo presente che dal mare arriva anche l'ossigeno che serve alla nostra vita. Quindi noi dobbiamo all'oceano l'ossigeno che respiriamo; respiriamo perché c'è il mare. Allora perché finora non ci siamo resi conto di questo? Perché non abbiamo portato avanti una legge che lo tutela?

Il MoVimento 5 Stelle ha portato oggi in Aula questo disegno di legge, che dovremmo chiamare salva umanità, perché tutela la nostra salute, il lavoro dei pescatori, il lavoro di chi vive di turismo. Qui non parliamo solo di ambiente, ma parliamo anche di economia, perché tre miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina costiera per il loro sostentamento. Il pesce fornisce il 20 per cento delle proteine animali, le industrie ittiche marine danno impiego direttamente e indirettamente a più di 200 milioni di persone; sono numeri veramente molto elevati.

Ma c'è un'altra cosa che ancora forse non è stata detta. La legge SalvaMare, da noi fortemente voluta, salva la vita del pianeta, perché gli oceani sono un termostato terrestre e assorbono gran parte della radiazione solare che arriva dalla superficie terrestre. Stiamo cercando di mitigare il cambiamento climatico: bene, gli oceani lo fanno già. E allora dobbiamo tutelarli. Il 90 per cento dell'aumento di temperatura prodotto dai gas climalteranti è assorbito dagli oceani.

Eppure abbiamo permesso in questi anni che si formasse quella che già è stata definita un'isola di

plastica, la cui superficie va da 700.000 a 10 milioni di chilometri quadrati. È stata scoperta nel 1980, ma non è l'unica, perché ce ne sono altre quattro sparse nel Pacifico e nell'Atlantico. Dobbiamo andare avanti quindi, non solo con questa legge; dobbiamo andare avanti e migliorare quello che stiamo facendo.

I pescatori per il MoVimento 5 Stelle sono i custodi del mare. Già hanno avuto dei problemi, perché, come avete appena sentito, la plastica comunque viene su dalle reti normalmente. Cosa facciamo, la ributtiamo in mare? Sarebbe una cosa assurda. Pensate che finora un pescatore, se voleva riportare a riva i rifiuti impigliati nelle sue reti, che alla fine ci finiscono, doveva pagare una sanzione, come se quei rifiuti li avesse prodotti lui sulla sua imbarcazione. Ora, grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle e al lavoro costruttivo fatto con altre forze parlamentari e con tante associazioni, con il SalvaMare abbiamo affrontato e chiuso finalmente questa assurdità. È infatti assurdo pagare solo perché io sono un cittadino coscienzioso e voglio eliminare i rifiuti dal mare. La legge consentirà finalmente ai pescatori di portare avanti questa azione virtuosa in modo tranquillo.

Ma c'è molto altro nella legge, perché, oltre chiaramente ai pescatori, anche i cittadini e le associazioni di promozione sociale potranno effettuare questo tipo di raccolta. Si prevede l'installazione di sistemi di raccolta alle foci dei fiumi, per intercettare i rifiuti prima che arrivino in mare. Il provvedimento si occupa anche di educazione, che dobbiamo sempre porre al primo posto, prevedendo attività di promozione nelle scuole di ogni grado. Si potranno attingere risorse con il piano RiGenerazione Scuola, progettato dalla nostra sottosegretaria Barbara Floridia. Ringraziamo inoltre la sottosegretaria Ilaria fontana e il Ministero della transizione ecologica *(Applausi)*, che sta avviando un programma sperimentale triennale, finanziato con sei milioni di euro, per il recupero dei rifiuti galleggianti nei fiumi, compatibile con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi.

Il MoVimento 5 Stelle ha iniziato questo lavoro con il Governo Conte I e lo sta portando avanti, per la tutela dell'ecosistema marino e delle acque interne, ma anche per portare avanti la nostra visione di economia circolare.

Dobbiamo ricordare che è stato proclamato il Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile 2021-2030.

Ricordo anche che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha deciso di dedicare questa legge ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, in provincia di Salerno, amico dell'ambiente e della legalità, ucciso barbaramente nel settembre 2010. *(Applausi)*.

Questa legge è una conquista per la civiltà e non solo del MoVimento 5 Stelle: è una conquista di tutti i cittadini perché stiamo tutelando il nostro splendido mare, ma anche la salute di tutti (abbiamo visto il problema che la microplastica crea).

Noi non ci fermiamo qui. Il MoVimento 5 Stelle non molla e va avanti perché ha nella sua missione la difesa dei deboli, intesi come cittadini e lavoratori, ma anche sistema terra (quando non ha nessuno a sua difesa) e risorse naturali (che vanno tutelate e non bruciate). Ripeto: le risorse naturali non vanno bruciate anche se si trovano sotto altra forma, come i rifiuti. Noi non dobbiamo bruciare la nostra casa comune, ma dobbiamo tutelarla.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla legge SalvaMare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Come già stabilito, la seduta è sospesa fino alle ore 16.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 16,05)*.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*** *(Relazione orale)* **(ore 16,05)**

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2564.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fenu.

FENU, *relatore*. Signor Presidente, la mia sarà, in realtà, una replica brevissima, in quanto abbiamo affrontato tutti gli argomenti trattati in questo decreto-legge in sede di relazione iniziale.

Evidenzio solo alcuni temi. Uno degli elementi di novità introdotti nel decreto-legge riguarda l'obbligo di certificazione SOA per le imprese edili che effettuano i lavori da superbonus. Volevo spiegare questo punto, perché dall'esterno stanno chiedendo a tutti i parlamentari cosa sia successo e c'è preoccupazione tra le imprese più piccole, che non hanno mai avuto necessità di questo tipo di certificazione. Si è trovato un punto di caduta tra due necessità che erano ragionevoli: da una parte c'era la necessità di affidare i lavori più ingenti a imprese che fossero un minimo strutturate e tale strutturazione si può rappresentare anche con il possesso di questa certificazione; dall'altra, però, si è inteso trovare un punto di caduta rispetto all'emendamento proposto anche da Forza Italia e riformulato dal Governo aumentando la soglia inizialmente prevista.

In breve, la riformulazione iniziale prevedeva che le imprese, per poter effettuare lavori per un importo maggiore di 258.000 euro, avrebbero dovuto aver chiesto - in una fase transitoria, già dal 1° luglio 2022 (quindi da subito) - almeno la certificazione SOA e poi, dal 1° gennaio 2023, possedere la certificazione vera e propria. Oggettivamente la soglia era bassa, perché rischiava di escludere le imprese più piccole, e il termine era effettivamente troppo vicino, quindi molte imprese non avrebbero fatto in tempo a ottenere la certificazione. Si è perciò aumentata la soglia a 516.000 euro e si è spostato il termine al 1° gennaio.

Riceviamo qualche elemento di protesta da parte di qualche piccola impresa. Io mi auguro che si possano trovare in futuro elementi di ulteriore miglioramento di questa disposizione, che comunque nasce da due contrapposte esigenze, entrambe ragionevoli.

Rispondo ora in breve al collega Daniele Pesco, che aveva presentato un emendamento per introdurre la possibilità di stabilire il prezzo del gas in base al prezzo medio di acquisto da parte degli acquirenti grossisti. Il collega ha lamentato che il suo emendamento fosse stato ignorato; in realtà è stato esaminato con molta attenzione ed è davvero importante. Tutti siamo d'accordo sulla necessità di agire in qualche modo sul calmieramento del prezzo nell'acquisto all'ingrosso. Tuttavia ci sono state difficoltà ad esprimere un parere su un emendamento di questo tipo, soprattutto perché alla Camera recentemente è stato approvato un emendamento analogo che ha come riferimento il costo reale del gas e il soggetto che deve fare riferimento a questo costo reale, per poter intervenire sul prezzo finale al consumatore, è ARERA. Mi auguro quindi che l'emendamento recentemente approvato alla Camera al decreto-legge energia possa essere attuato nel più breve tempo possibile, perché non basta colpire gli extraprofitti. La soluzione migliore sarebbe agire all'origine. Quindi, in qualche modo, controllare il prezzo del gas all'origine, che non corrisponde al costo reale originario. Questa considerazione era rivolta a rispondere al collega Pesco. Io condividevo assolutamente il suo emendamento, ma, in questa fase, era ancora presto per poterlo esaminare e portare avanti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Tiraboschi.

TIRABOSCHI, *relatrice*. Signor Presidente, sottosegretari Guerra e Freni, colleghi, ha già detto il collega Fenu sul punto della SOA e anche sulla questione dei prezzi del gas, che devono essere sganciati da quelli dell'energia elettrica. Se posso, faccio ancora due considerazioni, ringraziando peraltro tutti i colleghi di questo Senato, che hanno offerto ottimi spunti di riflessione.

Sulla SOA, fondamentalmente abbiamo cercato di raggiungere un punto di sintesi tra due portatori di interessi contrapposti. Tutti noi siamo stati contattati dalle associazioni di categoria coinvolte, che avevano degli interessi contrapposti, e abbiamo cercato una mediazione. Ho capito che in politica la mediazione non sempre accontenta tutti e che, talvolta, può scontentare tutti.

L'obiettivo di questo emendamento, che poi abbiamo approvato, era sostanzialmente di certificare la qualità dell'offerta della prestazione edilizia sia nell'interesse del committente (qualsiasi individuo, cittadino che chiede l'esecuzione di lavori edilizi sul proprio appartamento o sul proprio immobile) sia nell'interesse dei lavoratori, ai quali va garantita la sicurezza sul posto di lavoro.

È ovvio che la certificazione non deve assolutamente essere intesa come un ulteriore adempimento amministrativo e burocratico che allunga i tempi per l'impresa. Essa va intesa come un percorso, che non è assolutamente complicato da fare se l'impresa, anche se di piccole dimensioni, è organizzata per esibire i certificati di esecuzione dei lavori, i certificati edilizi, chiaramente richiesti da chi è preposto a rilasciare questa certificazione.

Sul tema del prezzo del gas scollegato dal prezzo dell'energia per evitare le speculazioni, sottolineo che questo è certamente un passaggio che può aiutare, ma le speculazioni sono ascrivibili proprio al cosiddetto mercato finanziario. Nel momento in cui ci sono tensioni geopolitiche, come quelle che stiamo osservando e che leggiamo sui giornali, è evidente che ci sia qualche speculazione di carattere finanziario.

Per esempio, in America vi sono fondi di investimento che stanno dietro alle compagnie che fanno l'estrazione del gas naturale liquido con la cosiddetta tecnica del *fracking*, una tecnica costosissima, sulla quale hanno investito moltissimi soldi senza alcun ritorno. Oggi, che vi sarebbe grande necessità di produrre questo gas, tali compagnie non lo producono e non si capisce perché non attivino le trivellazioni. Il motivo è che i fondi di investimento preferiscono garantire i dividendi ed il *buy back* piuttosto che investire ulteriormente sulle trivellazioni. Questo giusto per spiegare quali sono le dinamiche finanziarie sottese a certi settori produttivi.

Per quanto concerne la moratoria sui mutui, ne hanno parlato un po' tutti. Vorrei solo precisare che con questo provvedimento non abbiamo portato a casa la moratoria sui mutui; abbiamo fatto un grande lavoro, insieme con il Governo, ottenendo l'allungamento di sei mesi sul preammortamento, che passa quindi dai ventiquattro ai trenta mesi per le aziende che hanno ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato superiori a 30.000 euro.

Per portare a casa il provvedimento, molto più importante, relativa alla moratoria sui mutui dobbiamo assolutamente attendere il *temporary framework*, sul quale sono state fatte diverse revisioni. L'ultima di queste dovrebbe scadere il 30 giugno ed è evidente che il tema degli aiuti di Stato, in una fase in cui l'economia e il tessuto produttivo non si sono ancora ripresi come avrebbero dovuto se non ci fossero state la crisi energetica e la guerra, andrà trattato con l'Unione europea.

Sul tema delle semplificazioni, vorrei far riferimento in particolare all'emendamento 7.0.1 della senatrice Toffanin, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto sulle semplificazioni per favorire l'installazione degli impianti fotovoltaici. Mi rivolgo anche al Governo per sollecitarlo a emanare il più in fretta possibile il decreto ministeriale del ministro Cingolani, che dovrebbe indicare i criteri in base ai quali costruire le cosiddette comunità energetiche e favorire l'autoconsumo. Premesso che abbiamo già fatto vari passi sul fronte della semplificazione, credo però che si debba assolutamente intervenire con criteri, che poi saranno recepiti dalle leggi regionali, sul fronte delle cosiddette aree produttive e agricole con le aree circostanti annesse. Dico questo perché una volta che le Regioni avranno emanato le leggi, se poi queste leggi indicano criteri che a loro volta devono essere recepiti dai piani regolatori dei Comuni si allungano ulteriormente i termini; invece, se le aree sono quelle produttive e quelle agricole e le porzioni circostanti sono asservite alle aree produttive e alle aree agricole, credo che la semplificazione debba andare nella direzione di autorizzare l'installazione degli impianti fotovoltaici.

Vorrei poi fare qualche considerazione sulla piattaforma Booking e sull'emendamento del senatore Mallegni che ci ha fatto discutere molto, anche per la passione del collega che non è in Aula, ma che ha grandi competenze nel settore turistico ed è anche responsabile del dipartimento turistico di Forza Italia. Vorrei dire che dovremo accontentarci del cosiddetto istituto della presunzione della posizione dominante, che si potrebbe portare in campo con riferimento all'interlocuzione con quelle piattaforme che sono in questa posizione e che garantiscono agli operatori che le utilizzano di svolgere la propria attività. Dicendo questo non mi riferisco solo a Booking e ad Expedia, ma vorrei ricordare anche la lunga discussione sul disegno di legge concorrenza relativamente ad Amazon.

Sul fronte del turismo (ne avevo parlato con il collega Mallegni), sarebbe stato auspicabile aver dimostrato la volontà di affrontare con coraggio un pezzo di politica industriale in Italia, così da garantire investimenti importanti su una cosiddetta piattaforma del *made in Italy* - è stato il mio cavallo di battaglia fin dal 2018 - che è la sintesi di turismo e industria creativa italiana, così come di

eccellenze italiane. Si sarebbe trattato di un'azione coraggiosa che si sarebbe dovuta affrontare forse circa venti anni fa, perché oggi purtroppo subiamo un vantaggio competitivo enorme da parte di queste piattaforme americane; in quel modo probabilmente avremmo conseguito punti di PIL sicuramente più importanti nel comparto turistico proprio per quanto il *made in Italy* sa esprimere. Ciò è invece difficile da ottenere oggi, come molti operatori del settore del turismo lamentano, proprio perché le commissioni, come ha detto il senatore Mallegni, sono esposte in fattura senza IVA e soprattutto sono commissioni con riferimento alle quali non abbiamo delle percentuali massime da rispettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo non tanto per la replica, a cui infatti rinunciamo, ma per chiedere la sospensione dei lavori dell'Assemblea fino alle ore 17,30 per la predisposizione del maxiemendamento.

PRESIDENTE. Cerchiamo di fissare un orario che non ci obblighi poi a sospendere nuovamente i lavori.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Confermo la richiesta fino a quell'orario.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 17,33)*.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, chiedo una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino alle ore 19, perché mi garantiscono che per quell'ora sarà arrivato il maxiemendamento.

PRESIDENTE. Ce lo auguriamo veramente tutti, a questo punto.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

ANGRISANI *(CAL-A-PC-IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, oggi voglio parlarvi di quanto è accaduto ad alcuni adolescenti che, a causa dei provvedimenti anticontagio, sono stati privati del diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, con la speranza che non accada più. Sono migliaia le famiglie che hanno chiesto più volte alle istituzioni maggiore attenzione sulla condizione dei propri figli minorenni, che non hanno potuto più partecipare alle attività sportive o perché con *green pass* da vaccinazione in scadenza o perché non vaccinati.

Le possibili conseguenze del non poter prendere parte ad attività sportive possono riversarsi sulla salute mentale dei nostri ragazzi con sintomi quali depressione, ansia, senso di frustrazione. I timori di questi genitori per le conseguenze sullo stato psicologico dei propri figli trovano conferma in ben due autorevoli studi fatti sia dal Centro clinico di psicologia di Monza sia dall'ospedale Gaslini di Genova. In entrambe le indagini, pubblicate su autorevoli riviste, si presentano dati allarmanti sulla condizione di molte adolescenti che, in seguito al secondo *lockdown*, hanno avuto problemi psicologici molto gravi che, proprio grazie allo sport, potevano risolvere.

Mi auguro, onorevoli colleghi, che per il futuro il Governo si interroghi se sia o meno il caso di continuare a vessare e a discriminare i ragazzi sani. Il *super green pass* ha impedito di vivere e di fare sport, a tutti i ragazzi del resto del mondo. I nostri figli sono cresciuti per due anni in una società che ha ormai accettato passivamente la discriminazione, l'esclusione sociale e la privazione dei diritti fondamentali, nel nome del bene supremo della tutela della salute pubblica. Il prezzo che i ragazzi stanno pagando è altissimo, anche perché insegniamo ai nostri figli l'inclusione, il rispetto e l'uso della ragione, ma poi ci troviamo in un Paese che del nostro insegnamento non ha mai tenuto conto; e lo ha fatto soprattutto durante la pandemia, anche perché è stato provato che tra coloro che sono risultati infetti dalla variante omicron, il 95 per cento è vaccinato, rispetto al 4 per cento.

Signor Presidente, concludo dicendo che si poteva fare di più, si potevano chiedere più tamponi, a prescindere dal fatto che le persone fossero state vaccinate o meno. Spero che in futuro tali persone non vengano escluse, perché non è possibile discriminare i ragazzi *(Applausi)*, non è possibile che

ragazzi sani e controllati si siano visti esclusi dalla società. Potevamo fare di più, ma del senno di poi - come sappiamo - sono piene le fosse. È necessario buon senso per tornare a essere una vera e propria comunità.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo solo per portare all'attenzione dell'Assemblea un bellissimo gesto di umanità e di amore, compiuto in Toscana, a Firenze, da Chiara Fossombroni, una donna, una mamma, che ha deciso di prendere in affido un bambino lasciato dai genitori all'ospedale Meyer. Era un bambino di qualche mese, la cui vita era già destinata, purtroppo, alla morte, tanto che è morto qualche giorno fa. Lei comunque ha deciso di prenderlo in affido, di seguirlo e farlo vivere attraverso piccoli gesti, ma molto importanti, che dovrebbero farci riflettere tutti, come il vedere il mare o il toccare l'erba. Sono piccoli gesti che hanno un grande significato, tanto più in un momento così difficile per l'Italia, per l'Europa e il mondo intero.

Da parte mia e di tutto il Gruppo, rivolgo le condoglianze alla mamma, Chiara Fossombroni, e un saluto al piccolo Kaif. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Aveva anticipato di voler intervenire in questa fase anche il senatore Marinello, che però non è ora presente. Vedremo pertanto di recuperare successivamente il suo intervento.

Come richiesto dal rappresentante del Governo, sospendo la seduta fino alle ore 19.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,38, è ripresa alle ore 19,06)*.

Onorevoli colleghi, non vedo ancora il rappresentante del Governo in Aula e ne approfitterei pertanto per concludere gli interventi di fine seduta.

MARINELLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(M5S)*. Signor Presidente, ritengo utile e opportuno portare a conoscenza di quest'Assemblea una decisione assolutamente sbagliata presa dall'azienda sanitaria ASP di Agrigento nel mio territorio di provenienza.

Come noto, a livello nazionale si è giustamente deciso di prorogare i contratti a tempo determinato del personale infermieristico degli operatori socio-sanitari assunti durante l'emergenza Covid. Le gravi esigenze non sono infatti terminate sia per motivazioni legate alla pandemia, sia per le croniche carenze a livello di personale.

Da notizie apparse sugli organi di stampa si è appreso che l'ASP di Agrigento, nel comunicare la proroga di detti contratti, avrebbe però contestualmente disposto un dimezzamento delle ore lavorative. Si tratta di una decisione grave perché assolutamente priva di basi concrete e totalmente avulsa dal contesto sanitario locale. Il personale sanitario della Provincia di Agrigento soffre infatti da decenni di un notevole ridimensionamento del numero di medici, infermieri e OSS, con gravi insufficienze nell'assistenza alla persona, che troppo spesso viene impropriamente svolta da familiari e badanti. Il dimezzamento delle ore lavorative provocherà immediate ripercussioni sull'assistenza sanitaria in quanto gran parte del personale interessato rifiuterà un contratto con tale diminuzione delle ore lavorative.

Peraltro, il personale interessato, oltre a essere impiegato nel supporto alla degenza dei malati Covid ricoverati in aree di emergenza e nelle terapie intensive, è diventato ormai indispensabile per garantire una corretta turnazione del personale nel rispetto delle normative vigenti. A questo proposito, ribadisco che risulta ormai necessario accelerare l'*iter* per la copertura dei posti vacanti in organico, considerato che molti dipendenti devono usufruire di ferie da almeno due anni.

Con questo mio intervento faccio quindi un accorato e forte appello ai competenti organi sanitari locali e regionali affinché ci sia un immediato ripensamento della decisione presa dall'ASP di Agrigento.

Per quanto mi riguarda, continuerò a battermi contro questo tipo di scelte, a difesa del livello di assistenza sanitaria offerta sul territorio e della qualità della vita della cittadinanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sento in forte imbarazzo rispetto alle presenze e assenze in quest'Aula.

Sospendo la seduta fino alle ore 19,20, dopodiché, indipendentemente, deciderà la Presidenza sul

proseguo dei lavori.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,20)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2564 (ore 19,20)**

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, mi scuso ulteriormente per il ritardo sulla presentazione del maxiemendamento. Sono a chiedere a lei, Presidente e ai colleghi senatori, di poter spostare la sua presentazione a domani mattina alle ore 9,30. Vi chiederei questa cortesia a nome del Governo.

PRESIDENTE. Per il principio *nemine contradicente*, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**
**per la seduta di giovedì 12 maggio 2022**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*( Vedi ordine del giorno )*

La seduta è tolta *(ore 19,21)*.

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma ( **2416** )

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Il Teatro Regio di Parma è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") ( **1571-B** )

ARTICOLI DA 1 A 16 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Finalità e definizioni*)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, nonché le seguenti:

*a)* « rifiuti accidentalmente pescati »: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

*b)* « rifiuti volontariamente raccolti »: i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera *c)*;
*c)* « campagna di pulizia »: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3;
*d)* « campagna di sensibilizzazione »: l'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
*e)* « autorità competente »: il comune territorialmente competente;
*f)* « soggetto promotore della campagna di pulizia »: il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma 3, che presenta all'autorità competente l'istanza di cui al citato articolo 3, comma 1;
*g)* « imprenditore ittico »: l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
*h)* « nave »: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
*i)* « porto »: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.

Art. 2.

Approvato

*(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall'articolo 185-*bis* del medesimo decreto legislativo.
6. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente:
« 6-*bis*. I rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ».
7. Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di

gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

*(Campagne di pulizia)*

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Sono altresì soggetti promotori gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

*(Promozione dell'economia circolare)*

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con

l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

*(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)*

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento *in loco* o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.

2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1, lettera *f)*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

*(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)*

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

*(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)*

1. Le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali si conformano alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

*(Campagne di sensibilizzazione)*

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge, delle strategie per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

*(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)*

1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attività previste dal presente articolo nella definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

*(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)*

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare ».

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

*(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)*

1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati è attribuito un riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. È altresì prevista per i comuni la possibilità di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

Art. 12.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

*(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-*bis)* è inserito il seguente:

« 17-*ter)* Impianti di desalinizzazione ».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

*a)* in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

*b)* qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

*c)* nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Art. 13.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

*(Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

*(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)*

1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito denominato « Tavolo interministeriale ».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed è composto da:

*a)* tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

*b)* un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

*d)* cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

*e)* un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

*f)* un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

*g)* due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

*h)* cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;

*i)* tre rappresentanti delle regioni;

*l)* tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;

*m)* un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

3. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2416**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2317**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1571-B**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

## SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1571-B:
sulla votazione finale, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Alessandrini, Auddino, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Coltorti, Crimi, Damiani, De Angelis, De Poli, Di Marzio, Donno, Faggi, Fattori, Floridia, Galliani, Ghedini, Grassi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Parrini, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Tosato e Vanin.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rampi, per partecipare a un incontro internazionale; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Berutti, Briziarelli e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

### Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera del 5 maggio 2022, il senatore Mollame ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

### Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Cerno, entra a farne parte il senatore Nannicini;
14a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Nannicini, entra a farne parte il senatore

Cerno.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Bottici, in qualità di sostituto della senatrice Accoto, membro del Governo; entra a farne parte la senatrice Guidolin, in qualità di sostituto della senatrice Accoto, membro del Governo.

**Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale ( *Doc*. XXII-*bis*, n. 10).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

DDL Costituzionale

Onn. Fornaro Federico, Boschi Maria Elena, Delrio Graziano, Gebhard Renate, Silvestri Francesco, Ceccanti Stefano, Di Maio Marco, Macina Anna

Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica (2608)

(presentato in data 11/05/2022)

*C.2238 approvato dalla Camera dei deputati;*

onn. Melilli Fabio, Torto Daniela, Bitonci Massimo, Pagano Ubaldo, Pella Roberto, Schullian Manfred, Trancassini Paolo, Del Barba Mauro, Pettarin Guido Germano, Fassina Stefano

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere (2609)

(presentato in data 11/05/2022)

*C.3437 approvato dalla Camera dei deputati.*

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatrice Boldrini Paola

Regolamentazione degli esercizi commerciali in ambito ortoprotesico e per la disciplina di utilizzo del termine ortopedia in senso atecnico da parte di esercizi commerciali (2606)

(presentato in data 09/05/2022);

senatori Binetti Paola, Quagliariello Gaetano, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Caliendo Giacomo, Cesaro Luigi, De Bonis Saverio, Gallone Maria Alessandra, Giammanco Gabriella, Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Papatheu Urania Giulia Rosina, Perosino Marco, Rizzotti Maria, Saccone Antonio, Serafini Giancarlo, Toffanin Roberta, Vono Gelsomina

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (2607)

(presentato in data 10/05/2022).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Binetti Paola ed altri

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (2607)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/05/2022).

**Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a), b), g), h), i)* e

*p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alle Commissioni riunite 9ª e 12ª, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 9ª e 12ª in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 12ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª, 5ª, 9ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a), b), n), o), p)* e *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alle Commissioni riunite 12ª e 13ª che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 5ª, 9ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite 12ª e 13ª in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 12ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 12ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro

40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 6ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (n. 387).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 1ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 8ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 11ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 11ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 6 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 390).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 7 maggio 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro

40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 4 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022 (n. 391).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 maggio 2022, ha inviato una nota concernente alcune correzioni al testo della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021 ( *Doc*. LXVII, n. 5), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 6 aprile 2022.

La predetta documentazione è inviata alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2022) 195 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

**Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1171).

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 11 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 553);

della Fondazione la Biennale di Venezia, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 554).

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022) 150 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine

di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;
la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica") (COM(2022) 177 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giannuzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06994 del senatore Lannutti ed altri.

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07001 della senatrice Petrenga ed altri.

Mozioni

CRUCIOLI, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, DESSI', GIANNUZZI, GRANATO, LA MURA, LANNUTTI, LEZZI, MININNO, SBRANA - Il Senato,

premesso che:
nella notte del 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso il territorio ucraino avviando un attacco militare su larga scala. In pochi giorni il conflitto ha causato gravi conseguenze, anche a lungo termine, coinvolgendo non solo gli Stati in conflitto; l'azione militare russa è andata inizialmente ben oltre le rivendicazioni territoriali delle autoproclamate repubbliche secessioniste, causando migliaia di vittime anche tra i civili ucraini e la fuga di oltre tre milioni e mezzo di persone;
la crisi ucraina, ad avviso dei firmatari, è uno degli esiti di un percorso trentennale, che ha visto una costante espansione a est dell'Alleanza atlantica e della NATO, fino a lambire le frontiere della Federazione Russa, così modificando gli equilibri stabiliti all'esito della Guerra Fredda: nel corso del 2021, ad esempio, sono state svolte alcune esercitazioni militari della NATO, proprio in Paesi confinanti con il territorio della Federazione Russa;
la Federazione Russa, prima di avviare l'azione militare, ha chiesto, perentoriamente, che si adottasse un trattato internazionale, che prevedesse il riconoscimento delle due repubbliche popolari del Donbass, teatro di scontri a seguito del colpo di Stato di piazza Maidan, nel quale sono state perpetrate violenze, dal 2014, nei confronti della popolazione russofona, il ritiro della richiesta ucraina di adesione alla NATO e la smilitarizzazione della regione;
lo schieramento dell'esercito russo, ai confini ucraini, ha determinato una repentina interruzione del dialogo culminando nell'aggressione russa;
anche le autorità di Kiev avevano schierato ingenti forze militari alle porte delle regioni separatiste; nel primo mese di conflitto, dal 24 febbraio al 27 marzo, l'Italia è stato il quarto Paese nel mondo per il valore degli aiuti militari inviati all'Ucraina, con un investimento in armamenti di oltre 150 milioni di euro. In realtà, nonostante le rassicurazioni del Governo italiano, l'impegno dell'Italia in Ucraina comincia a farsi più definito;
secondo i firmatari, l'entrata dell'Italia in una guerra più ampia sembra essere già stata preventivata negli scenari ipotizzati dal Ministero della difesa e ciò lo si evince, purtroppo, da diversi e numerosi segnali;
l'invio di armi letali in un teatro di guerra, seppur dichiaratamente in chiave difensiva con l'approvazione del primo decreto Ucraina, ha già innescato un processo dagli effetti imprevedibili. Secondo quanto risulta ai firmatari, dai vertici delle forze armate italiane sarebbero arrivati gli ordini ai comandi diretti alla predisposizione nell'eventualità di un conflitto;
già nel marzo scorso, con lettera circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito, sono state trasmesse disposizioni per indirizzare "tutte le attività di addestramento, anche quelle dei minori livelli

ordinativi" al "warfighting", predisponendo allo stato di allerta i contingenti militari, qualora uno dei Paesi fosse interessato dal conflitto in corso;
è evidente che il potenziamento di tutti gli assetti e i dispositivi, inclusa la massima disponibilità del personale a essere richiamato, non deponga verso previsioni rassicuranti;
in tale ottica si inquadrano anche le pressanti richieste avanzate da numerose parti politiche di un aumento delle spese militari fino al 2 per cento del PIL. Come se non bastasse, sempre su questo - per noi - pericoloso indirizzo, il ministro Guerini ha recentemente preannunciato, durante l'audizione nelle Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato, persino l'invio di altri e più pesanti materiali d'armamento letali. Il ministro, invero, ha discorso, genericamente, di armi in grado di neutralizzare le postazioni d'attacco russe. Nella medesima occasione ha ribadito, altresì, la completa disponibilità del nostro Paese a favorire un ulteriore ampliamento della NATO con l'ingresso di nuovi Paesi. il che pregiudicherebbe, ancor più, la possibilità di ripristinare una trattativa di pace con la Federazione Russa;
fornire armi a un Paese in conflitto è un atto che alimenta la spirale di guerra e suscita estrema apprensione per le conseguenze, nefaste, che tale impiego potrebbe comportare;
le armi fornite vengono assegnate anche alla popolazione civile, così come stabilito dalle autorità ucraine, con risvolti drammatici per la stessa popolazione coinvolta;
a oggi, secondo fonti ucraine, hanno perso la vita nel conflitto circa 3.800 civili, di cui 215 bambini;
oltre al dato umano, è doveroso ricordate come fornire armamenti a un Paese in conflitto sia vietato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la quale regola l'esportazione e la fornitura dei materiali di armamento in base a un principio attento alla mancanza di adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti e al fatto che le autorità del Paese destinatario siano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali, alle quali l'Italia aderisce;
in un'intervista all'agenzia ufficiale cinese "Xinhua", secondo la trascrizione pubblicata sul sito *web* del Ministero degli esteri di Mosca, il ministro Russo Sergei Lavrov ha affermato che per risolvere la crisi ucraina devono "smettere di fornire armi a Kiev";
dal mese di febbraio l'Unione europea, quale tentativo di mantenere la massima pressione sulla Russia, ha imposto a Mosca cinque pacchetti di sanzioni, tra cui sanzioni individuali, sanzioni economiche e misure diplomatiche; tali imposizioni sono risultate, come è noto, vane e, anzi, hanno sortito esiti ancor più aggressivi e non certo minimamente risolutivi rispetto al conflitto;
storicamente le sanzioni finanziarie, quale strumento di pressione politica, si sono dimostrate inefficaci e, in particolare, quelle attualmente imposte alla Russia, hanno comportato gravi e pesanti ricadute sul nostro tessuto produttivo, sistema bancario e sull'approvvigionamento energetico, potenzialmente in grado di ridimensionare traumaticamente la manifattura italiana in un contesto di drastico impoverimento industriale dell'intera Europa;
l'Italia è il secondo Paese europeo, dopo la Germania, a essere maggiormente dipendente dal gas russo, con un'importazione del 38 per cento del gas che viene consumato, pari a circa 29 miliardi di euro; la Banca d'Italia ha ipotizzato tre scenari economici: nello scenario migliore l'Italia perde l'1,7 per cento del PIL, nello scenario intermedio il 2,5 per cento e nel peggiore il 5,2 per cento, ma gli effetti sistemici possono essere persino peggiori se si connettono con contemporanei e probabili *shock* finanziari di grande portata; il conflitto Russia - Ucraina, dunque, avrà un costo che oscilla tra i 1.700 - 3.600 euro per singola famiglia italiana;
inoltre, anche le imprese stanno subendo un'impennata del costo del gas e delle materie prime, con una volatilità finanziaria a cui non riescono a far fronte. Questo comporterà una diminuzione della produzione con conseguenti licenziamenti;
l'Italia è il 7° fornitore mondiale della Russia che, a sua volta, è il 14° mercato di destinazione dell' *export* italiano per un valore di oltre 7 miliardi di euro e un interscambio commerciale di 20 miliardi di euro; l'azzeramento delle esportazioni italiane verso la Russia ha causato un calo di crescita dello 0,2 per cento nel 2022 e di un ulteriore 0,1 per cento del 2023;
i rischi di *escalation* delle azioni belliche sono richiamati, quotidianamente, dalle valutazioni e dalle dichiarazioni tanto degli analisti militari quanto degli stessi protagonisti delle decisioni aventi

implicazioni belliche, compresa la prospettiva dell'uso di armamenti capaci di portare la guerra su teatri molto più vasti rispetto all'attuale conflitto;
considerato che per addivenire ad una risoluzione del conflitto, quale unica soluzione che potrebbe limitare le conseguenze civili ed economiche, è necessario utilizzare tutti gli strumenti di diplomazia per favorire un dialogo tra tutte le parti,
impegna il Governo:
1) a promuovere e organizzare al più presto una conferenza di pace, a Roma o in un altro Paese europeo, per risolvere il conflitto Russia - Ucraina e limitare le gravi conseguenze che si paventano;
2) a non inviare altro materiale d'armamento in Ucraina, di alcun genere;
3) a informare, in ogni caso e puntualmente, il Parlamento, nelle Commissioni di competenza Esteri e Difesa, sui dettagli di nuove ed eventuali forniture di equipaggiamenti bellici, indicando la spesa effettuata, la tipologia di materiale e le quantità;
4) a non incrementare, nei prossimi anni, le spese militari, mantenendole in linea con quelle determinate per l'anno 2020;
5) a non appoggiare ulteriori adesioni alla NATO.
(1-00486)
Interrogazioni
FEDELI, D'ARIENZO, MARGIOTTA, LAUS, D'ALFONSO, FERRAZZI, ROJC, TARICCO, ALFIERI, BOLDRINI, PORTA, MARILOTTI, GIACOBBE, STEFANO, IORI, VERDUCCI, MANCA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
la RAI (Radiotelevisione italiana) è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, costituzionalmente tutelato, idoneo, tra gli altri, a garantire l'attuazione concreta della democrazia attraverso una trasparente e corretta informazione su fatti nazionali ed internazionali ed un pieno sviluppo socio-culturale dell'uomo e del cittadino;
come confermato da copiosa giurisprudenza, la RAI è un organismo di diritto pubblico tenuto all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, nell'ambito della *mission* istituzionale, a gestire progetti ed esternalizzazioni di attività secondo responsabilità ed etica;
con riferimento alle riprese, a partire dalla metà degli anni Novanta, la RAI si affida a società di produzione televisiva distribuite sul territorio nazionale iscritte nel proprio Albo fornitori e costituite in gran parte da micro imprese con meno di cinque dipendenti;
il rapporto tra la RAI e le società di servizi è regolato da un contratto, di durata variabile da 6 mesi ad 1 anno, che stabilisce gli obblighi da parte dei *service* e indica unilateralmente un tariffario di riferimento per le prestazioni. Tariffe contrattuali che non sono state mai adeguate in relazione ai dati ISTAT, ma sottoposte ad un continuo ribasso, annunciato anche per il 2022;
a fronte dell'impegno richiesto alle imprese di servizi di garantire la disponibilità giornaliera di 24 ore per 365 giorni all'anno senza un numero minimo garantito di prestazioni giornaliere e con continue richieste di aggiornamenti tecnologici, onerosi in termini economici, si rende estremamente difficoltoso trovare una utilità in questo tipo di contratto, in quanto le imprese medesime sono comunque tenute a sostenere costi fissi al fine di garantire la disponibilità degli operatori (assunti, peraltro, con contratto di lavoro subordinato) che, di fatto, annullano la convenienza di prestare l'attività;
come conseguenza, la riduzione delle tariffe in convenzione non rende più sostenibili da parte dei *service* il rispetto dei livelli economici dei CCNL, sottoposti invece a periodici rinnovi, e quello di alcune clausole contrattuali quali: mancati festivi e notturni, franchigie chilometriche, orario di lavoro, obblighi di reperibilità non retribuiti,
si chiede di sapere:
se la RAI, nell'ambito della sua *mission* istituzionale, possa adottare comportamenti non in linea con gli obblighi richiamati dal Codice etico che inducono, di fatto, le società private ad erogare servizi a prezzi fissi di importo inferiore al reale costo del lavoro da sostenere e nettamente minori rispetto alle tariffe adottate dai *broadcaster* pubblici europei;

se si ritenga opportuno, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valutare l'avvio di un meccanismo di negoziazione contrattuale attraverso le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore interessato al fine di stabilire obblighi e tariffe congrue rispetto alle prestazioni richieste dalla RAI.

(3-03319)

D'ALFONSO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

con determinazione DPF020/12 del 29 marzo 2022, avente ad oggetto "Pubblicazione degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria individuati dalle Aziende USL per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 34 A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i.", sono state individuate 170 carenze per l'intera Regione Abruzzo, di cui 31 per l'Azienda USL PESCARA e tra queste 1 nell'ambito di Scafa - Abateggio - Alanno - Caramanico - Cugnoli - Lettomanoppello Manoppello - Roccamorice - Sant'Eufemia a Maiella - Salle San Valentino-Serramonacesca - Turrivalignani a partire dal 1° maggio 2022;

in data 1° maggio 2022 è andato in pensione il medico che forniva assistenza primaria nei comuni di Salle, Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico Terme e in quest'ultimo comune un altro medico convenzionato prossimo alla pensione è in procinto di raggiungere il numero massimo di assistiti;

sono scaduti i termini per presentare domanda di trasferimento e, per quanto dato sapere, non vi sono state adesioni di medici riguardanti "l 'Ambito di Scafa - Abateggio - Alanno - Caramanico - Cugnoli - Lettomanoppello Manoppello - Roccamorice - Sant'Eufemia a Maiella - Salle - San Valentino Serramonacesca - Turrivalignani (dal 1° maggio 2022) con obbligo di garantire l'assistenza nei Comuni di Caramanico, S Eufemia e Salle";

considerato che:

tale circostanza ha determinato la mancanza di un presidio medico di assistenza primaria nei comuni di Salle e Sant'Eufemia a Maiella e Caramanico Terme per tutti i cittadini precedentemente assistiti dal medico andato in pensione, il quale assicurava a rotazione la sua presenza in ciascun comune, consentendo alla popolazione, prevalentemente anziana, di fruire del servizio;

dal 1° maggio 2022 la popolazione dei comuni citati si è trovata costretta a scegliere un nuovo medico curante, che, non prestando servizio in paese, pone l'utenza nella condizione di doversi spostare anche per la prescrizione di una semplice ricetta,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire a tutti i cittadini l'effettivo diritto all'assistenza sanitaria e, in particolare, a quelli dei territori dei comuni citati, che per via dell'età media avanzata si trovano peraltro in condizione di maggiore fragilità;

quali misure intenda adottare, anche con la previsione di incentivi e il coinvolgimento dei livelli territoriali interessati, per risolvere in modo strutturale il problema della carenza di medici nei comuni citati.

(3-03320)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO, GAUDIANO, VANIN, NATURALE, ROMANO, ANASTASI, TRENTACOSTE, DE LUCIA, LOREFICE, CROATTI, FERRARA, MANTOVANI, PUGLIA - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

il 5 giugno 2019, l'Unione europea ha approvato la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la Direttiva è stata recepita con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2021, n. 285;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto "decreto semplificazioni") ha modificato il comma 1 dell'articolo 219-*bis* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) imponendo tra le modalità di riutilizzo e riciclo di determinati prodotti di plastica, sistemi di restituzione con cauzione e sistemi per il riutilizzo degli imballaggi;

inoltre il "decreto semplificazioni" 2021 ha modificato il comma 2 del suddetto art. 219-*bis* prevedendo: "Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo";

considerato che:

in Italia, nel 2020, sono state consumate 5,9 milioni di tonnellate di polimeri fossili, ovvero circa 100 kg a persona;

ogni chilo di plastica prodotto immette circa 1,7 kg di CO2 nell'atmosfera;

il 42 per cento della plastica consumata in Italia viene utilizzata nel settore degli imballaggi e dell'usa e getta;

un sistema di deposito e cauzione, renderebbe possibile il recupero del 90 per cento degli imballaggi immessi in commercio;

altri Stati membri dell'Unione europea come Francia, Spagna, Austria e Germania hanno già adottato diverse misure che attuano e superano la Direttiva (UE) 2019/904;

più di dieci Stati membri dell'Unione europea hanno già attivato sistemi di restituzione con cauzione e i restanti ne hanno annunciato l'introduzione nei prossimi quattro anni,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi per l'emanazione del regolamento relativo ai sistemi di restituzione con cauzione e ai sistemi per il riutilizzo degli imballaggi;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare ulteriori misure per diminuire le emissioni di CO2 e la produzione di polimeri fossili, che mettano l'Italia tra i Paesi da cui prendere esempio negli sforzi verso l'eliminazione di imballaggi di plastica e plastica monouso.

(4-07003)

URRARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

la Montefibre di Acerra, centro sito nella città metropolitana di Napoli, è un'azienda nata nel 1972 nell'ambito della razionalizzazione delle aziende del gruppo Montedison ed è stata per moltissimi anni un'importante realtà industriale nella produzione di fibre di poliestere;

l'azienda ha operato sino al 2013, quanto la produzione si è fermata in tutti gli stabilimenti, per poi giungere al fallimento nel 2018;

tuttavia la crisi dell'azienda perdura da moltissimi anni e, sebbene agli inizi l'impianto di Acerra desse lavoro ad oltre mille persone, la crisi del settore chimico ridusse il numero dei dipendenti a sole 450 unità all'inizio degli anni Duemila;

a partire dal 2004, i 450 dipendenti dello stabilimento sono stati collocati in cassa integrazione a zero ore;

moltissimi dipendenti sono rimasti per ben undici anni in cassa integrazione, fino a quando, nel 2015, la società proprietaria dello stabilimento ha dichiarato fallimento e i dipendenti, il cui numero si è progressivamente ridotto, sono finiti nelle liste di mobilità, percependo un'indennità mensile di soli 550 euro;

ad oggi, si contano 172 ex dipendenti che sono troppo anziani per ricollocarsi nel mondo del lavoro e troppo giovani per accedere ai trattamenti di quiescenza;

alla crisi aziendale descritta si è aggiunta anche una questione di sanità e sicurezza sul luogo di lavoro, in quanto presso gli impianti della Montefibre gli operai sono stati per anni a contatto con amianto, agenti chimici cancerogeni e sorgenti radioattive, come testimonia l'alto numero di ex dipendenti deceduti negli ultimi anni per patologie correlate all'esposizione a sostanze cancerogene;

molti ex dipendenti hanno presentato regolare domanda all'INAIL per ottenere il riconoscimento dell'attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto, ma tale riconoscimento non è stato conferito a tutti, con la conseguenza per cui in molti casi è stato necessario avviare delle azioni legali,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di riconoscere, per tutti i lavoratori dello stabilimento Montefibre di Acerra, l'esposizione all'amianto e consentire ai medesimi di accedere alle misure previdenziali previste a normativa vigente.

(4-07004)

DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

nei prossimi anni lasceranno il Servizio sanitario nazionale migliaia di medici per effetto, sia del raggiungimento dei limiti pensionabili, sia per il ricorso a "quota 100", creando un vuoto di organico nelle strutture sanitarie pubbliche;

ogni anno in Italia si laureano in medicina circa 10.000 giovani, dei quali solamente 6.000 riescono ad entrare nelle scuole di specializzazione a causa della carenza di centri abilitati alla specializzazione;

secondo stime fornite dalla ANAO-ASSOMED, nel 2027 si avranno oltre 95.000 laureati a fronte di un'offerta formativa di 6.200 contratti di specializzazione *post* laurea e 1.000 borse per diventare medici, pertanto, circa 30.000 medici non avranno uno sbocco formativo *post* laurea;

il numero chiuso per entrare nella facoltà di medicina appare, alla luce di quanto sta emergendo, una barriera che non ha più senso di esistere, poiché, come dichiarato recentemente anche dal Sottosegretario alla salute Andrea Costa durante un incontro presso il Polo "Fibonacci" dell'Università di Pisa: "è diventato anacronistico procedere ad una selezione meritocratica degli aspiranti studenti con un semplice test d'ingresso. Sostengo la possibilità di accesso all'iscrizione per tutti e una scrematura, attraverso una selezione entro i primi due anni del percorso formativo: solo così sarà possibile dare l'opportunità a tutti di esprimere le proprie competenze, professionalità, ma anche l'imprescindibile componente umana",

si chiede di sapere:

quali soluzioni intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di garantire un maggiore accesso alla specializzazione da parte dei medici laureatisi in Italia, consentendo loro la possibilità di concludere il percorso di studi in Italia;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire adeguati livelli occupazionali in un settore di assoluta rilevanza, come quello della sanità pubblica;

se non reputi necessario intervenire sul sistema della formazione dei medici, puntando sulla programmazione e soprattutto sull'aumento delle borse da destinare alle scuole di specializzazione medica, al fine di colmare l'inevitabile futuro vuoto di organico nella sanità pubblica e garantire la giusta e dovuta assistenza pubblica ai cittadini.

(4-07005)

MANTOVANI, TONINELLI, PELLEGRINI Marco, D'ANGELO, CIOFFI, FENU, DONNO, CORBETTA, RICCIARDI, CROATTI, VANIN, PRESUTTO, LOREFICE, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, MAUTONE, ROMANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per la pubblica amministrazione*. -

(4-07006)

(*Già* 3-03229)

LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il *trading on line* permette di acquistare e vendere dei titoli o prodotti finanziari attraverso un *computer* e una connessione *internet* da qualsiasi parte del mondo. L'obiettivo principale è quello di guadagnare sulla differenza fra prezzo di acquisto e vendita. Un meccanismo semplice, ma in verità altamente rischioso, in quanto potrebbe far perdere all'investitore l'intero patrimonio. Tutte le piattaforme *on line* che fanno *trading* chiedono ai clienti di versare una somma di denaro per poter iniziare ad operare;

dal mese di febbraio 2022, la signora M. è una delle tante persone che ha intrapreso attività di *trading on line* per scoprire, purtroppo, solo successivamente che il sito a cui si è rivolta, "Omigoo.ou", offriva abusivamente servizi/prodotti finanziari in assenza delle necessarie autorizzazioni;

in particolare, la signora M. ha investito inizialmente 250 euro attraverso "Omigoo.ou", per poi arrivare a bonifici (tutti privi di causale) anche di 40.000 euro in un solo giorno, versando un totale di 130.000 euro, denaro che si è completamente volatilizzato;

i bonifici venivano effettuati tutti in Lituania (beneficiario, appunto, "Omigoo Ou" - Banca Uab Phoenix Payments, Vilnius Lithuania Mesiniu 5), senza che l'istituto di credito da cui partivano, ovvero Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il quale la signora M. ha un conto corrente, evidenziasse

l'anomalia nell'operatività del conto della propria cliente;
l'istituto italiano, infatti, avrebbe quantomeno dovuto bloccare i bonifici superiori ai 12.500 euro, se non altro perché lo stretto arco temporale con il quale venivano disposte tutte le operazioni rispetto alla consueta operatività di conto corrente della signora, con modalità di bonifico istantaneo/estero, dovevano far sorgere nell'intermediario un dubbio sulla legittimità delle operazioni in esame ed il conseguente blocco cautelativo (Abf Coll. Milano dec. 888/2011 - Abf Coll. Bologna 11849/2017). Nei confronti della signora M. ciò non è avvenuto, in evidente contrasto con gli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario;
inoltre, non vigilando, Intesa Sanpaolo S.p.A. è venuta meno a quegli che sono gli obblighi propri dell'intermediario in materia di segnalazione di operazioni sospette, come indicato nelle disposizioni della Banca d'Italia dell'1 gennaio 2020 per contrastare l'antiriciclaggio, con particolare riferimento ai "Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari di un paese terzo" e alle "Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità";
considerato che:
le società che si occupano di *trading on line* devono avvalersi per legge di personale qualificato, ovvero di consulenti finanziari, come previsto dal regolamento di attuazione della CONSOB n. 11522/98. Unica eccezione, quella prevista nella comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999: «Se la promozione del collocamento avviene tramite un sito - che non ha dei referenti individualizzati, ma si rivolge alla generalità dei potenziali investitori - non sarà necessario l'utilizzo di promotori. Se al contrario l'attività suddetta - da parte della società d'intermediazione - avviene tramite posta elettronica e ha un referente individualizzato, sarà necessario avvalersi di promotori salvo che l'iniziativa parta dall'investitore». Nei casi di condotte truffaldine, le società si avvalgono di semplici venditori, affabulatori che devono convincere i malcapitati clienti a investire quanto più denaro possibile sulla piattaforma;
vi sono inoltre società che fanno *trading on line* prive di licenza, molte delle quali hanno sede fuori dall'Unione europea. Tutte società che agiscono allo stesso modo, tramite telefonate o attraverso pubblicità su *internet*. Una volta registrati ed effettuati i primi versamenti, ai clienti vengono assegnati gli *account manager*, che ogni giorno segnalano gli investimenti da effettuare, senza mai però ricorrere agli *stop loss*, le chiusure automatiche, per evitare perdite oltre un certo prezzo, e che chiedono nuovi versamenti nell'illusione di recuperare le perdite, che invece si moltiplicheranno. Secondo molte delle denunce raccolte dalle associazioni per i consumatori, queste società spesso fanno di tutto per non restituire ai loro clienti quanto investito e a volte caricano loro tasse inesistenti, come è avvenuto per la signora M., alla quale una fantomatica consulente ha chiesto ben 40.000 euro di tasse;
nella maggior parte dei casi alle spalle ci sono organizzazioni criminali internazionali. Come emerge da un *report* della CONSOB, infatti, la sede è quasi sempre in paradisi fiscali e legali come le Isole Marshall o le Isole Vergini Britanniche. Ma alle spalle ci sono anche Paesi più vicini come la Bulgaria e, in alcuni casi, anche l'Italia;
considerato inoltre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), insieme con le autorità nazionali, dopo aver riscontrato che il 74-89 per cento dei conti al dettaglio è generalmente in perdita sugli investimenti effettuati, con perdite medie che vanno da 1.600 a 29.000 euro per cliente, ha stabilito dal 2018 che le opzioni binarie e i contratti per differenze (CFD) sono troppo pericolosi per i piccoli investitori, vietando le prime e disponendo sui secondi forti limitazioni. Limitazioni superate dalle società di *trading* che invogliano i piccoli risparmiatori a chiedere di diventare clienti professionali. Nonostante il divieto, molte società extracomunitarie continuano a proporre agli investitori sia le opzioni binarie che i contratti per differenze,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se ritenga di dover verificare se l'Istituto bancario in questione sia venuto meno agli obblighi propri dell'intermediario in materia di segnalazione di operazioni sospette, come indicato nelle disposizioni della Banca d'Italia dell'1 gennaio 2020;
se intenda attivarsi, anche in accordo con Banca d'Italia e CONSOB, per promuovere uno studio

indipendente finalizzato a capire quanti soldi girano nel settore, quanta gente è coinvolta, quanto perde e quanto sono diffuse le pratiche vietate, in modo da poter intervenire tempestivamente e con tutti i mezzi disponibili contro un fenomeno che purtroppo sta crescendo vertiginosamente.
(4-07007)

GRANATO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la relazione del 30 marzo 2022 resa dalla BioNTech alla Commissione Federale degli Stati Uniti "Securities and Exchange" su quanto prodotto sul vaccino anti SARA.CoV-2 è a parere dell'interrogante gravemente allarmante e sconfessa le più rosee aspettative sostenute dalla campagna vaccinale governativa in quanto, a pag. 12, si legge: "Il vaccino COVID-19 è stato sviluppato sulla base della sequenza genetica del virus ancestrale SARS-CoV-2 che è stato rilevato per la prima volta. Il virus SARS-CoV-2 continua ad evolversi e le nuove varianti del virus o di quelli che sono già in circolazione possono rivelarsi più trasmissibili o causare forme più gravi di malattia COVID-19 rispetto ai ceppi predominanti osservati fino ad oggi. Il nostro vaccino potrebbe non essere altrettanto efficace nella protezione contro i ceppi varianti esistenti e futuri del virus SARS-CoV-2 quanto lo forse contro il virus ancestrale. Mentre continuiamo a monitorare i ceppi emergenti di SARS-CoV-2, intraprendiamo indagini precliniche sull'immunogenicità di BNT162b2 contro nuove varianti e sviluppiamo versioni modificate di BNT-162b2, questi sforzi potrebbero non avere successo e il fallimento di adattare il nostro vaccino alle varianti del virus SARS-CoV-2 potrebbe portare a significativi danni alla reputazione e influire negativamente sui nostri risultati finanziari. È anche possibile che possiamo spendere risorse significative per adattare il nostro vaccino COVID-19 per proteggerci dalle varianti del virus SARS-CoV-2, ma che un mercato per questo vaccino adattato non si sviluppi o la domanda non sia in linea con le nostre proiezioni o spese di costo. Inoltre, anche se riusciamo a sviluppare un vaccino adattato e c'è un mercato per questo nuovo vaccino, in futuro potrebbe esserci un nuovo ceppo del virus e il nostro vaccino adattato potrebbe non essere altrettanto efficace nel proteggere da tale futuro ceppo variante";

nella stessa relazione, a pag. 15, si legge: "Il nostro vaccino COVID-19 ha ottenuto la piena approvazione della FDA statunitense per le persone di età pari o superiore a 16 anni, l'autorizzazione all'uso di emergenza o limitato in un certo numero di paesi e l'approvazione per l'uso in alcuni altri paesi. Il nostro vaccino COVID-19 non è ancora stato approvato dalle autorità di regolamentazione in molti di questi paesi. Noi e Pfizer intendiamo continuare a osservare il nostro vaccino COVID-19 e altre varianti di un candidato vaccino COVID-19 negli studi clinici globali. È possibile che i dati successivi di questi studi clinici non siano così favorevoli come i dati che abbiamo presentato alle autorità di regolamentazione per supportare le nostre domande di autorizzazione all'uso di emergenza, immissione in commercio o approvazione condizionata all'immissione in commercio o che le preoccupazioni relative alla sicurezza del nostro vaccino COVID-19 derivino dall'uso diffuso del nostro vaccino COVID-19 al di fuori degli studi clinici. Il nostro vaccino COVID-19 potrebbe non ricevere l'approvazione al di fuori dell'impostazione di utilizzo di emergenza nei paesi in cui non è attualmente approvato, il che potrebbe influire negativamente sulle nostre prospettive commerciali";

a pag. 8, infine, è riportato: "Potremmo non essere in grado di dimostrare sufficiente l'efficacia o la sicurezza del nostro vaccino COVID-19 e / o le formulazioni specifiche per le varianti e per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea o in altri paesi in cui il vaccino è stato autorizzato per l'uso emergenziale o ha ottenuto l'approvazione condizionata alla commercializzazione. Eventi avversi significativi possono verificarsi durante i nostri studi clinici o anche dopo aver ricevuto l'approvazione normativa, che potrebbero ritardare o terminare gli studi clinici, ritardare o impedire l'approvazione normativa o l'accettazione sul mercato di uno qualsiasi dei nostri prodotti candidati. Lo sviluppo clinico comporta un processo lungo e costoso con un esito incerto e possono verificarsi ritardi per una serie di motivi al di fuori del nostro controllo. Gli studi clinici dei nostri prodotti candidati potrebbero essere ritardati e alcuni programmi potrebbero non avanzare mai in clinica o potrebbero essere più costosi da condurre di quanto prevediamo, ognuno dei quali può influire sulla nostra capacità di far funzionare l'azienda e avrebbe un impatto negativo materiale sulla nostra attività. Lo sviluppo di farmaci a mRNA presenta notevoli rischi clinici e

normativi a causa della limitata esperienza regolatoria con le immunoterapie di mRNA";
dalla relazione, quindi, si ammette che: 1) le aziende farmaceutiche hanno interessi a tutelare la propria reputazione commerciale e garantirsi proventi economici e ciò farebbe dubitare sull'imparzialità degli studi clinici da loro stessi condotti; pertanto, sarebbe meglio escluderli da tale progetto e nominare centri clinici indipendenti; 2) non è possibile dimostrare l'efficacia del vaccino; 3) è probabile che quanto promesso circa l'efficacia del vaccino, non sia vero perché quanto risulterà dagli studi clinici potrebbe smentire quanto paventato per ottenere il permesso all'uso emergenziale (in poche parole: il vaccino funziona finché non si dimostra che non funziona, esattamente l'opposto degli assiomi scientifici); 4) la sperimentazione potrebbe interrompersi, sia perché il vaccino si paleserà inefficace, sia perché i costi potrebbero risultare insostenibili;
alla luce di queste affermazioni che hanno coinvolto anche la Pfizer, come ammesso dalla BioNTech nella relazione, si evidenzia che i *report* clinici sulle infezioni COVID-19, che colpiscono i vaccinati in Italia, confermano questi dati, gettando ombre sull'efficacia protettiva del vaccino. Anche la clinica medica dimostra l'inefficacia vaccinale nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, così come è stato dimostrato anche dal terzo fascicolo contenente numerose cartelle cliniche giunte, in forma anonima, all'Associazione Avvocatura degli Infermieri, dove su un totale di 40 pazienti, 2 avevano fatto la prima dose, 21 avevano completato il ciclo vaccinale primario, 9 avevano fatto anche la terza dose e 8 non erano vaccinati, tutti COVID-19, tutti sintomatici gravi e in terapia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della prospettata inefficacia vaccinale o, quantomeno, dei dubbi sull'efficacia vaccinale;
se fosse a conoscenza che la sperimentazione è ancora in corso e che non sono certi i risultati e neppure se tale sperimentazione sarà conclusa;
se fosse a conoscenza che i benefici sbandierati dalle case farmaceutiche rispondessero ad esclusive finalità di *marketing* non corrispondendo, parimenti, la stessa efficacia sul piano scientifico;
se non ritenga non solo opportuno, ma indispensabile assegnare gli studi clinici sull'efficacia vaccinale e sugli eventi avversi a nuclei di studiosi indipendenti e non connessi alle case farmaceutiche, come invece sta avvenendo;
se non ritenga opportuno impedire la pubblicità per l'adesione alla campagna vaccinale ai medici pagati dalle case farmaceutiche, come invece attualmente avviene;
se il Governo intenda proseguire con l'introduzione di norme che prevedano l'obbligo vaccinale ponendo a rischio, ad avviso dell'interrogante, la salute dell'intera comunità sottoposta ancora all'obbligo di cui al decreto-legge. n. 44 del 2021 per gli eventi avversi;
quali provvedimenti verranno addottati, laddove si intendesse proseguire con l'obbligo vaccinale, nonostante, secondo l'interrogante, la vaccinazione "subita" dai sanitari non protegga affatto i pazienti, in materia di ristori risarcitori e indennizzi da liquidarsi a favore degli obbligati danneggiati dal vaccino.
(4-07008)
PARAGONE, DE VECCHIS, GIARRUSSO, MARTELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la Banca Nazionale del Lavoro- BNL è stata protagonista della storia d'Italia. Fondata nel 1913, è diventata la banca nazionale più grande del sistema alla fine del secolo scorso e, dopo un periodo di crisi, è entrata a fare parte del gruppo BNP-Paribas;
negli ultimi 15 anni si è rilanciata attraverso l'integrazione con il *partner* francese, che ha apportato managerialità e tecnologie che hanno consentito il raggiungimento di risultati *record*: 238 milioni di utili nel 2021 e 65 nel primo trimestre 2022;
oggi il nuovo *management* ha presentato un piano industriale che prevede la chiusura di 150 sportelli su 800, una spesa di circa 300 milioni di euro per il rifacimento delle agenzie, peraltro recentemente ristrutturate, e l'esternalizzazione di circa 840 lavoratori, di cui 300 nel comparto IT e 540 nel comparto *back-office*;

questo piano rischierebbe, a giudizio degli interroganti, di fare uscire la banca dal mercato, riducendo la presenza territoriale, già inferiore alla concorrenza, pur impiegando risorse economiche in ristrutturazioni e arredamenti, ma espellendo risorse umane dall'azienda;
stando a quanto riferito agli interroganti, non sarebbe chiaro quale senso possa avere l'esternalizzazione di 540 risorse del *back-office*, considerato che tutti gli obiettivi fissati sarebbero stati raggiunti e che BNL rappresenta ormai uno *standard* qualitativo a livello nazionale nel settore. Rispetto a tali perplessità, il *management* avrebbe riferito inefficienze operative, ritenute pretestuose, e, a quanto risulta agli interroganti, intenderebbe per tale ragione trasferire i dipendenti ad Accenture, colosso della consulenza aziendale, per ridurre i costi e licenziare indirettamente quelle stesse risorse che con il loro impegno hanno consentito il rilancio della banca in questi anni;
inoltre, per quanto riguarda la gestione dei dati trasferiti ad Accenture, al momento non si può essere certi che i livelli di sicurezza contro gli *hacker* siano al pari di quelli adottati da BNP-Paribas e questo costituirebbe con grave pregiudizio per i clienti;
considerato che:
sarebbero stati inseriti nella lista degli esuberi circa 200 lavoratori fragili e affetti da malattie professionali, che verrebbero verosimilmente licenziati da Accenture insieme a quelli che non conoscono la lingua inglese;
è del tutto evidente, a parere degli interroganti, l'intenzione degli azionisti francesi di procedere alla scomposizione della banca, che ha rappresentato e rappresenta un importante pezzo di storia italiana e che tuttora svolge una funzione primaria nel sistema nazionale. Un altro modo per demolire il sistema Italia nell'ottica di una sottomissione del Paese a interessi stranieri;
visto che stando a quanto si apprende da organi di stampa, la BNL avrebbe comunicato ai dipendenti l'apertura di un "*dossier Golden Power*" sulla banca stessa da parte del Governo, confermando anche ai sindacati la circostanza e dichiarando di aver già pronte le risposte ai quesiti dell'Esecutivo, tanto che l'esternalizzazione dei 530 addetti del *back-office* dovrebbe semplicemente slittare da maggio a giugno 2022,
si chiede di sapere se il Governo confermi l'applicazione della disciplina della *Golden Power* al caso BNL e l'intenzione di porre il veto sull'intera operazione di esternalizzazione ad Accenture, per evitare il rischio licenziamento di molti lavoratori, che non avrebbero nemmeno le competenze per essere impiegati in una società americana di consulenza.
(4-07009)
AUGUSSORI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da alcune settimane si assiste ad una recrudescenza di episodi di violenza politica a Como, a Lodi, e a Monza;
a Monza praticamente in ogni quartiere sono stati danneggiati o strappati i manifesti elettorali della Lega;
a Como, nel quartiere Sagnino, sono stati vandalizzati i cartelli che spiegavano le attività compiute dal movimento politico per il rilancio del turismo;
a Lodi, prima sono stati danneggiati dei manifesti pubblicitari del candidato sindaco Sara Casanova, successivamente sono stati strappati anche i cartelloni dove la politica appare con l'assessore regionale della Lega Pietro Foroni, ed ora sono altresì comparse sugli stessi scritte minacciose indirizzate sempre al sindaco Sara Casanova e all'assessore Pietro Foroni;
staccare, strappare o vandalizzare manifesti elettorali è un illecito, come prevede l'articolo 8 della legge n. 212 del 1956 ("Norme sulla propaganda elettorale"), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro;
all'autorità di pubblica sicurezza compete la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
a parere dell'interrogante la qualità della democrazia si misura anche con il rispetto verso l'avversario e con la liberalità e pluralismo delle idee;
punire i responsabili di tali gesti non basta, serve arrivare ad una nuova cultura politica, che si fondi sul rispetto delle idee,

si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per prevenire, prima ancora che reprimere, questi comportamenti criminosi, particolarmente odiosi, perché volti a intimidire e, pertanto, a impedire il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
(4-07010)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-03320 del senatore D'Alfonso, sulla carenza di medici in alcuni comuni della provincia di Pescara.

# 1.5.2.3. Seduta n. 432 del 12/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XVIII LEGISLATURA ------**

**432a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022

_____

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

_____

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,43)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2564)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*** *(Relazione orale)* **(ore 9,48)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2564.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la replica dei relatori.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che riproduce, fatte salve alcune modifiche di natura tecnica, il testo delle Commissioni riunite interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in

esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.
PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento.
Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2564, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.
Chiedo al presidente della 5a Commissione, senatore Pesco, di quanto tempo ha bisogno per l'esame del testo.
PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, mi sembra di capire o di intuire che ci siano modifiche da analizzare con molta cautela; quindi, non so dirle ad ora di quanto tempo avremo bisogno, ma sicuramente non meno di un'ora e mezza-due ore.
PRESIDENTE. La seduta è pertanto sospesa fino alle ore 12.
*(La seduta, sospesa alle ore 9,51, è ripresa alle ore 12,03)*.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

La seduta è ripresa.
Colleghi, ci è stato comunicato dalla Commissione bilancio che potranno concludere i propri lavori entro le ore 12,45. La proposta, quindi, è di risospendere in attesa del parere della 5a Commissione.
La seduta è sospesa fino alle ore 12,45.
*(La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,50)*.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA**

La seduta è ripresa.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
PISANI Giuseppe, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:
- l'articolo 5-*quater* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 5-*quater*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 23, al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, 1a licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

- all'articolo 8-*bis*, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente:

«*b)* alla lettera *p-bis)*, dopo le parole: "fino a ventiquattro mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali."»;

- all'articolo 12-*bis* sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

- l'articolo 12-*ter* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 12-*ter*

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*.

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis)*: assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *c-bis)*, sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo"»;

- all'articolo 13-*bis*, le parole: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio» siano sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione,»;

- all'articolo 19-*ter*, sia soppresso il comma 3; all'articolo 20-*ter*, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.»; all'articolo 31, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «convenzioni sottoscritte» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

- l'articolo 31-*bis* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 31-*bis*

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*.

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro *pro die pro capite*.

A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro

58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
- l'articolo 37-*ter* sia sostituito dal seguente:

«Articolo 37-*ter*

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica."».

PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?
GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente, intendo recepire tutte le indicazioni che sono state illustrate.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, su decreti-legge di questo tipo non prevedere una quota di risorse per le modifiche del Parlamento è un limite e un errore e mi riferisco anche alle modifiche ordinamentali che possono richiedere un ritocco degli importi stanziati a monte. Non prevedere quindi una dotazione per le modifiche parlamentari ha ridotto i nostri margini di manovra. Come hanno dimostrato anche gli ultimi provvedimenti economici, la fase di conversione ne ha restituiti decisamente di migliori. Mettere il Parlamento nelle condizioni ottimali di lavoro garantisce quindi una maggiore efficacia delle misure.
Fatta questa premessa, il provvedimento in esame va inteso in un percorso che ha nel decreto-legge aiuti il suo pilastro più importante. Il merito principale sta nell'aver fermato la corsa del costo del carburante, che in quei giorni di marzo era arrivato a costare anche 2,5 euro al litro, e poi nell'aver posto l'accento su quegli ambiti e categorie che richiedevano un aiuto immediato: le fasce sociali più deboli, le imprese energivore e quelle del settore autotrasporti. In tal senso positivi sono gli emendamenti riguardanti il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e sulla rateizzazione delle bollette per le famiglie; misura che va di pari passo con i *bonus* previsti dal decreto-legge aiuti.
Positivi sono altresì gli emendamenti sulle semplificazioni burocratiche per impianti fotovoltaici e quello che estende il *golden power* alle concessioni idroelettriche, al fine di evitare acquisizioni ostili in una fase in cui questi ambiti assumono sempre più una rilevanza per interesse nazionale e strategico.
Molto importante è anche l'emendamento che aumenta le risorse per i Comuni sulla questione dei minori non accompagnati, che purtroppo costituiscono una quota rilevante dei profughi ucraini. I Comuni sono in prima fila nella gestione di un fenomeno straordinariamente delicato dal punto di vista sociale, dell'integrazione e del supporto materiale e psicologico a ragazzi e bambini che la guerra ha diviso dai propri genitori. Su questo è significativo che da parte di tutti i Gruppi siano giunte proposte, a riprova di una condivisa sensibilità sul tema.
Altra questione centrale è quella del meccanismo di aggiornamento dei prezzi per il caro materiali. Anche noi avevamo proposto una loro revisione semestrale. È allarmante il fenomeno delle imprese che preferiscono pagare la penale di uscita dai bandi pubblici piuttosto che vedersi assegnata la realizzazione di un'opera perché l'inflazione ha già eroso i margini di guadagno. Nel frattempo, il

Governo è intervenuto con il decreto-legge aiuti sul prezzario dell'anno in corso. La speranza, a questo punto, è che l'andamento dell'inflazione non richieda un cambiamento della norma generale.

Per quanto riguarda le proposte del nostro Gruppo, tengo ad evidenziare alcuni accoglimenti. Con il primo si apre alla possibilità della cosiddetta staffetta generazionale nel mercato del lavoro attraverso i fondi di solidarietà bilaterale. Per adesso è un inizio, la norma va ancora migliorata per poter funzionare al meglio. Il secondo è molto importante (ringrazio il Governo per la sensibilità mostrata) e tutela le prerogative di autonomia in merito alla distribuzione delle risorse derivanti dagli extraprofitti dei soggetti operanti nel settore energetico. Su questo fronte rammarica invece che non sia stato concesso il credito di imposta IMU anche ai cittadini di Trento e Bolzano che, come noto, pagano ugualmente un'imposta sulla casa, anche se da noi si chiama imposta municipale immobiliare (IMI) e a Trento imposta immobiliare semplice (IMIS). Lo riproporremo anche in futuro, perché è una questione di correttezza e di parità di trattamento tra i cittadini.

Ancora, signor Presidente, vanno sottolineate le nostre proposte assorbite da altri emendamenti approvati. Penso a quella per l'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze di magazzino nel commercio tessile, calzaturiero e di pelletteria. Penso inoltre a quella, importantissima, per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese energetiche e anche al buon compromesso raggiunto sulla proroga delle moratorie, nella speranza e nell'attesa di un intervento risolutivo a livello europeo, su cui il Governo italiano deve far valere le proprie ragioni.

Per concludere, signor Presidente, siamo oggi chiamati a fare il massimo sforzo affinché in autunno non esploda la questione sociale. Con il Paese bisogna però usare anche parole di verità: i mesi che abbiamo davanti saranno difficili e non solo per l'Italia. L'aggressione all'Ucraina colpisce il potere di acquisto nei Paesi europei, ma fa peggio ancora in Africa, dove si rischia una vera e propria crisi alimentare, con un possibile effetto a catena sui flussi migratori.

A prescindere dalle sorti e dalla durata del conflitto, un'altra vittima è la globalizzazione. Pur con tutte le sue storture e contraddizioni, nell'ultimo quarto di secolo essa ha plasmato le nostre società e i modelli produttivi, spingendoci a superare le inefficienze e a fare sempre meglio nell'idea che ogni cosa aveva in potenza un mercato e una platea totale.

Davanti a tutto questo, allo spettro della stagflazione e al tema della sostenibilità del nostro debito, come evidenziato anche dalla crescita dello *spread* e dei tassi dei titoli decennali italiani, l'unica risposta adeguata alla sfida può giungere dall'Europa. La riforma dei Trattati non è più un tabù, come si è detto in questi giorni.

Lo spero davvero, perché abbiamo bisogno di un'Europa che alimenti il processo di pace, aiutando il ripristino di quanto sancito dalle norme internazionali, ossia che l'aggressione di un Paese libero, democratico e sovrano è inconcepibile e ingiustificabile. Abbiamo bisogno di un'Europa che, nel fare questo, faccia un passo in avanti per non disperdere quanto di buono è stato seminato con il *recovery fund*, perché senza un nuovo *recovery* energetico rischiamo di perdere un'altra partita di vitale importanza, quale quella per la transizione ambientale.

Il Governo continui a lavorare su questo fronte e per fronteggiare una crisi economica che, mai come questa volta, rischia di esplodere come crisi sociale. È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.

CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo che rappresento giudica molto negativamente il provvedimento in esame ed è fortemente preoccupato per le posizioni assunte dal Governo.

Credere che si possano contrastare gli effetti economici della crisi con uno stanziamento di soli 4 miliardi di euro, che è la somma impiegata con il provvedimento in conversione oggi, è come pensare di poter fermare uno *tsunami* con le mani. Rispetto a gennaio scorso, il costo dell'energia è quadruplicato, mettendo in crisi famiglie e imprese, e l'inflazione erode gli stipendi degli italiani, che sono tra i più bassi d'Europa: 4 milioni di nostri concittadini non riescono a far fronte alle bollette e più

di 150.000 famiglie saranno sfrattate prima della fine dell'anno in corso. Già oggi la situazione è gravissima e, se dovessimo rinunciare al gas russo, andremmo incontro all'ulteriore perdita di 4 punti di PIL e alla recessione, ovvero a un'enorme disoccupazione e a un impoverimento diffuso.

A fronte di tale catastrofe, il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa del 6 aprile scorso (per intenderci, quella di: preferite la pace o i condizionatori?), ha affermato testualmente: se ci propongono l'embargo sul gas russo, noi saremo ben contenti di seguire. Nell'intervista al quotidiano «Corriere della sera» del 17 aprile scorso ha poi dichiarato che i sacrifici richiesti agli italiani saranno contenuti.

È chiaro che il Presidente del Consiglio sta mentendo ripetutamente agli italiani. La realtà è che, se la guerra proseguisse e si dovesse arrivare all'embargo di gas e petrolio russo, non ci sarebbe modo di contrastare gli effetti economici della crisi.

Anche per questo motivo, oltreché per quello etico e umanitario, riteniamo sconsiderato e irresponsabile il comportamento di questo Governo, che, invece di promuovere con ogni sforzo la pur difficile via diplomatica, accetta supinamente e con zelo la politica di *escalation* imposta dalla NATO. *(Applausi)*.

Invece di promuovere una conferenza di pace che persegua un compromesso tra le parti, invia armi, aumentando il rischio di allargamento del conflitto, e prevede ingenti aumenti dei costi bellici per i prossimi anni. È evidente che il Governo sa perfettamente che i Paesi egemoni della NATO non hanno alcun interesse a trovare un compromesso che conduca a un cessate il fuoco in breve tempo. Il nostro Governo lo sa ed esegue gli ordini funzionali alla prosecuzione del conflitto, aumentando appunto la spesa in armi e proseguendo nel fornire alle milizie ucraine armamenti sempre più pesanti e ad ampio raggio. A quanto si apprende, Draghi in America avrebbe garantito anche l'invio al confine di un ulteriore contingente di soldati italiani, e ciò senza alcun dibattito in Parlamento.

La spia ulteriore che il Governo si prepara al coinvolgimento in una guerra lunga, modificando e derogando anche all'assetto democratico interno per farvi fronte, è data però proprio da alcune norme introdotte dal decreto-legge in conversione, che poco o nulla hanno a che vedere con il contrasto agli effetti economici e umanitari della guerra in corso. Prendiamo la parte quarta del decreto-legge, colleghi, che già dal titolo denuncia la propria estraneità all'oggetto dello stesso, perché si intitola: «Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica». Ebbene, l'articolo 27 stanzia 1,3 milioni di euro per costituire un nucleo di valutazione strategica volto a potenziare la capacità del Presidente del Consiglio in materia di esercizio di poteri speciali, affidando inoltre al Presidente stesso il potere di avvalersi dei militari della Guardia di finanza. *(Applausi)*.

A noi, unico gruppo di opposizione rimasto in quest'Aula, spetta il dovere di segnalare l'anomalia di norme come questa, che, nascoste in un decreto truffaldinamente denominato taglia prezzi, rafforzano i poteri speciali dell'uomo solo al comando e derogano a principi basilari dell'ordinamento, consentendogli di disporre direttamente di un nucleo militare come quello della Guarda di finanza. Anche altri poteri speciali vengono però attribuiti al Presidente del Consiglio, ad esempio dall'articolo 29 in materia di disciplina *cyber*, in cui si prevede la possibilità che possa disattivare apparati o sistemi informatici in deroga a qualunque disposizione e in assenza del preventivo controllo di legittimità. Lo stesso articolo inoltre introduce deroghe al principio di responsabilità erariale, salvaguardando dalle azioni per danno chi dovesse abusare di soldi pubblici in nome della cybersicurezza. Si prevede inoltre che il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza, assunto in deroga ai principi di concorso pubblico, possa avere contratti di lunga durata, informandone esclusivamente il Copasir. Come vedete, nell'assoluto silenzio del Parlamento e dei *media*, il Governo si sta preparando alla guerra (ed è una lunga guerra quella che prevedono) e vi si prepara anche mediante deroghe profondissime ai principi fondamentali del nostro ordinamento democratico.

Noi non ci rassegniamo e non accettiamo il coinvolgimento in una guerra che non è ineluttabile e contrastiamo con ogni forza questo Governo guerrafondaio. L'abbiamo fatto, ad esempio, presentando un ordine del giorno che imponeva al Governo di non aumentare le spese in armamenti e di utilizzare quei soldi per abbassare le bollette agli italiani. Purtroppo non avremo neppure la possibilità di

discuterlo in Aula, perché il Governo ha posto l'ennesima fiducia, facendolo decadere. Noi però insistiamo e abbiamo presentato una mozione che ripropone quell'impegno e che indica al Governo la strada per la pace, attraverso la promozione di una conferenza di pace qui a Roma e lo *stop* all'invio di armi. Di questa mozione chiediamo la discussione immediata, oggi stesso o domani, per far sapere senza infingimenti agli italiani chi è per la pace solo a chiacchiere e chi lo è nei fatti. *(Applausi)*. A breve, colleghi, dovrete votare se calendarizzare con urgenza tale mozione o fare come Ponzio Pilato, lavandovene le mani e lasciando carta bianca al Governo.

In conclusione, noi crediamo che chi vuole la pace debba agire pacificamente e non prepararsi alla guerra. Crediamo anche che per contrastare gli effetti economici della guerra il solo modo sia mettervi fine e non votare provvedimenti che pongono, passo dopo passo e nascostamente, il Paese in assetto di guerra, come quello in trattazione oggi.

Per tali motivi, negheremo più che mai la fiducia a questo Governo furtivo e asservito, votando contro alla conversione dell'odierno decreto-legge. *(Applausi)*.

MARINO *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signora Sottosegretaria di Stato, la prassi vuole che io sia qui chiamato a esprimere, a nome di Italia Viva-PSI, l'intenzione di voto del mio Gruppo. Nel fare ciò dovrei quindi soffermarmi sulle cose buone che in questo decreto-legge sono state inserite o modificate su proposta di Italia Viva-PSI, che non sono poche e chi ci lasciano parzialmente soddisfatti. Dovrei quindi parlare del *bonus* carburanti, che adesso potrà essere corrisposto ai dipendenti non solo da parte delle aziende private, ma anche dei liberi professionisti: 200 euro che non concorrono alla formazione del reddito in questo momento difficile per il caro carburanti. Potrei parlare delle semplificazioni amministrative che abbiamo raggiunto per la costruzione delle infrastrutture passive, quali pali, torri e tralicci per l'installazione di impianti di comunicazione di nuova tecnologia, sempre più indispensabili in un mondo che fa del digitale un volano del progresso.

Qui, però, permettetemi di aprire una piccola parentesi sulle mistificazioni che sono state attuate nel dibattito generale da parte di un collega dei 5 Stelle e facciamo chiarezza. Non è vero che si elimina l'autorizzazione ARPA: semplicemente, non ci saranno nessun aggravio per i Comuni, nessun aggiramento delle norme esistenti e nessun abbassamento della tutela della popolazione. Si tratta solo di una semplificazione utile e pienamente coerente con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e con le esigenze di digitalizzazione del Paese; coerente con il PNRR e la trasformazione digitale prevista. Colleghi, studiare non è peccato, la modernizzazione non è peccato.

Dovrei parlare del compromesso raggiunto sulla certificazione di qualità delle società che ottengono *bonus* edilizi per evitare frodi e trattamenti illegittimi nei confronti dei lavoratori occupati, contrari alla normativa vigente. Auspicavamo qualcosa di meglio, ma sappiamo che la politica è anche un equilibrio fra istanze diverse.

Dovrei parlare della proroga straordinaria di un anno dei termini di efficacia dei titoli edilizi o comunque degli atti legittimanti gli interventi medesimi in considerazione della difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali; della riduzione IVA in ambito trasporti; dell'allungamento dei tempi per la restituzione delle somme erogate nei confronti delle piccole e medie imprese per dare sostegno alle aziende; e ancora, del sostegno al comparto teatrale con la sospensione dei versamenti dovuti nei mesi di aprile, maggio e giugno; delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche. È una misura importante per un settore colpito duramente durante l'emergenza, che il mio Gruppo ha proposto di sostenere con questa iniziativa. Oltretutto, faccio notare che nel fascicolo il nostro emendamento approvato è il 22.0.33 e non quello riformulato (il 22.0.63).

Dovrei parlare anche di altre questioni, che però già la collega Evangelista ha illustrato in modo diffuso ed esauriente nell'intervento di ieri.

Insomma, Presidente, potrei parlare di come Italia Viva ha contribuito a migliorare il provvedimento, come altri colleghi hanno dichiarato di aver contribuito con le loro proposte, ma se facessi questo, se

mi limitassi solo a questo, come la prassi vuole, tralascerei tutto quello che dietro questo lavoro c'è stato. Ecco, se tralasciassi l'accaduto, il mio intervento sarebbe monco, incompleto.

Non si può parlare solo di merito, signor Presidente. In questo caso, con quello a cui abbiamo assistito, dobbiamo parlare anche e soprattutto di metodo. Non sono certamente qui per fare un vano elogio del parlamentarismo, ma non ne voglio nemmeno citare l'epitaffio. Siedo in questi scranni ormai da abbastanza tempo da poter dire, senza alcun pericolo di essere smentito, che quello che è avvenuto durante l'approvazione di questo provvedimento non l'avevo mai visto.

Avevo assistito, negli ultimi tre o quattro anni, a una compressione lenta e progressiva delle prerogative del singolo parlamentare, ma mai in questo modo, con emendamenti riformulati non nella Commissione di merito, scelti tra il mucchio dei segnalati senza una *ratio* in qualche modo comprensibile, che possa spiegare per quale motivo un emendamento poteva beneficiare di un'istruttoria e un altro no. Esistono emendamenti di serie A e di serie B? Se sì, mi chiedo chi ne decida il discrimine, perché emendamenti ritenuti importanti per un Gruppo politico, segnalati come tali, non hanno neanche potuto beneficiare di un'istruttoria governativa, inficiandone l'approvazione. È inaccettabile che il Governo decida se dare pareri o no. È inaccettabile che vengano dati pareri senza nemmeno aver compreso la *ratio* dell'emendamento: pareri negativi, ma basati su un'interpretazione diametralmente opposta allo spirito della norma, com'è successo in un caso da parte del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno. O non si è nemmeno letta la norma o non la si è compresa, con atteggiamenti ondivaghi, tra approssimazione e pregiudizio. L'azione legislativa è finalizzata anche alla modifica del quadro normativo e dunque come si fa a dare un parere ancorandosi al pre-giudizio dell'immutabilità del quadro normativo che si vuole o si deve cambiare?

Sotto questo profilo, c'è uno spazio per l'azione degli uffici e c'è uno spazio per l'azione della politica e la seconda non può e non deve essere subordinata alla prima, se non nei limiti posti dal nostro ordinamento. Pensiamo di affrontare così le ambiziose sfide che ci siamo posti, ad esempio, per l'attivazione del PNRR, con uffici che hanno questo *modus agendi*? Certamente ci sono stati anche esempi virtuosi ed encomiabili di abnegazione al lavoro, nel caos che si era venuto a determinare, ma auspicheremmo che questa fosse non dico la norma, ma di certo non l'eccezione. Che dire poi del ruolo e della figura del relatore, compresso e trasformato, pur senza sua colpa, da *dominus* del provvedimento a parte fra le parti?

Tutto ciò, signora Presidente, rappresenta un *vulnus* rispetto alla forma di Governo parlamentare, che impernia il nostro sistema, con un rovesciamento pericoloso, che erode le fondamenta del nostro ordinamento. È un "esecutivocentrismo" che rompe il delicato equilibrio fra il ruolo di indirizzo e di controllo, proprio del Parlamento, e quello esecutivo, proprio del Governo. Non mi si dica che ciò deriva dall'emergenza, dall'urgenza e dalla premura di approvare il provvedimento. Nessuna premura, anche questa volta, perché un solo ramo del Parlamento farà una lettura vera del provvedimento, in un monocameralismo alternato, che ormai è divenuto la prassi del nostro sistema. Noi la seconda Camera la volevamo trasformare sotto il profilo delle competenze, voi l'avete abolita nei fatti e questi, i fatti, non possono essere taciuti, se si considera che proprio nelle emergenze si sono forgiati, nel corso della storia, cambiamenti della forma democratica che hanno portato lo stravolgimento degli assetti istituzionali. Non è quasi mai un'azione rapida e improvvisa quella che porta storicamente all'avvento di strutture illiberali, ma un fertile substrato, nutrito da lenti e progressivi indebolimenti della forma democratica. Quello che ormai ai più sembra normalità, non lo possiamo accettare come tale.

Questa volta sono io a rompere la prassi, perché non mi rivolgo a lei, signora Presidente, ma a tutti i colleghi, componenti di questo ramo del Parlamento: o noi risorgiamo subito, come esponenti e rappresentanti della democrazia e del fare democratico parlamentare, o cederemo un centimetro alla volta, petalo dopo petalo di un fiore sempre più appassito, un emendamento dopo l'altro, fino alla disfatta.

Perciò, o risorgiamo davvero adesso, come collettivo, o saremo annientati individualmente. Tanto dovevo, signora Presidente, perché si torni alle regole, o saremo schiacciati dai fatti: questo ci insegna la storia e questo è il ragionamento che sentivo di dovere esprimere.

Sul merito, invece, con le considerazioni che ho esposto all'inizio dell'intervento, esprimo il parere

favorevole di Italia Viva-PSI. *(Applausi)*.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, prendo la parola dopo due interventi di opposizione, o forse mi sbaglio, presidente Marino? Abbiamo sentito quella che dovrebbe essere una forza di maggioranza svolgere un intervento sulla fiducia che pare davvero annoverare un'ulteriore componente politica tra le opposizioni a questo Governo.

Quello che voglio sottolineare è che qui oggi si sta marcando sempre di più la crisi del Parlamento e si sta definendo in modo molto preoccupante quasi un conflitto tra il parlamentarismo, che è alla base della nostra Costituzione, e chi invece al Governo interpreta in modo gerarchico e autocratico il modo di svolgere il proprio ruolo.

Vede, Presidente, oggi ci troviamo a dover discutere della fiducia a uno dei tanti decreti legge, quei tanti decreti analgesici che stanno rispondendo alla drammaticità di questo periodo, e lo stiamo facendo con la quarantanovesima - se non ho fatto male i conti - fiducia. Stiamo quindi per arrivare alle cinquanta fiducie, una cosa inaudita e inaccettabile.

Vorrei destinare almeno qualche secondo del mio intervento ad alcuni aspetti positivi. Ma, prima di entrare nel merito dei provvedimenti che Fratelli d'Italia è riuscito ad ottenere in questo decreto-legge, voglio ringraziare coloro che ci mettono la faccia. Voglio ringraziare i Presidenti delle due Commissioni, i senatori Girotto e D'Alfonso, che hanno dovuto mettere la propria faccia in un percorso dei lavori che ha visto il Parlamento di fatto esautorato - come spiegherò - del proprio ruolo. Il mio ringraziamento è rivolto poi anche ai due Sottosegretari, alla sottosegretaria Guerra e al sottosegretario Freni, che hanno partecipato ai confronti in Commissione e hanno cercato di dare un momento di conforto a quei parlamentari che si vedono espropriati del proprio ruolo.

Dovete sapere - ma lo devono sapere gli italiani - che sostenere questo Governo, cioè dare il voto di fiducia a questo Governo - come si accingono a fare anche i colleghi che nelle dichiarazioni di voto, per non dire nelle dichiarazioni al di fuori dell'Aula, esprimono le più grandi critiche nei confronti del Governo - vuol dire ricordare che le Commissioni parlamentari non sono in grado di svolgere il proprio lavoro. Noi siamo arrivati qui domenica pomeriggio alle ore 18, pieni di buona volontà, lasciando le nostre famiglie, per lavorare e modificare un provvedimento del Governo. Siamo rimasti fino alle 3 di mattina nelle Commissioni 6a e 10a riunite per cercare di fare questo. Ebbene, noi abbiamo iniziato a lavorare e in quel momento abbiamo iniziato a votare degli emendamenti che, neppure di fatto, ci erano stati resi noti. Normalmente, si richiede che ci siano almeno ventiquattr'ore per poter lavorare sugli emendamenti. Invece, le riformulazioni sono arrivate, di fatto, nel momento della votazione. Quindi, il Parlamento è stato privato del suo ruolo.

Vorrei che il Presidente della Repubblica, da attento conoscitore e difensore della Costituzione, voglia dare un segnale, perché è inaccettabile, signor Presidente, che le Commissioni e i parlamentari non possano svolgere il proprio compito. Apprendere di emendamenti riformulati nel momento in cui dobbiamo iniziare a votare vuol dire non poter svolgere il proprio compito, o comunque votare gli emendamenti non per conoscenza degli stessi, ma magari a seconda che siano della maggioranza o dell'opposizione. Basterebbe questo, colleghi, per spiegare perché Fratelli d'Italia conferma - come ha fatto fin dall'inizio - il proprio no a questo Governo che ha messo davvero una pietra tombale sul ruolo e sulle funzioni del nostro Parlamento.

Questo, tuttavia, è un decreto-legge che anche da un punto di vista tecnico esprime la propria inconsistenza. Dobbiamo ricordare, signor Presidente, che le coperture di questo decreto sono assolutamente labili e inconsistenti. Ma sappiamo - abbiamo anche letto i commenti - che il tutto è a rischio di ricorsi, perché si stanno utilizzando le tassazioni dei sovrapprofitti, che di per sé possono anche essere una cosa accettabile e condivisibile in un momento come quello attuale, ma solamente fin tanto che effettivamente si tassano i sovrapprofitti. Ma quando per tassare i sovrapprofitti si dimostra di non conoscere neppure le più elementari regole della contabilità, di non conoscere neppure la differenza tra il profitto e l'imponibile IVA, e quindi si finisce magari per tassare le accise; quando il Governo dei migliori, signor Presidente, tassa le accise, vuol dire che non capisce nulla di contabilità;

vuol dire che non conosce la legge IVA; vuol dire che sta prendendo in giro il sistema imprenditoriale italiano. *(Applausi)*. Queste sarebbero le coperture?

Poi, però, quando Fratelli d'Italia responsabilmente fa appello alla maggioranza, chiedendo che a copertura di provvedimenti di importanza e di peso per lo sviluppo del Paese si considerino le retroazioni fiscali delle norme, la Ragioneria ci dice che non si può. Quindi, si possono utilizzare delle coperture che verosimilmente saranno bocciate dagli organi della giurisprudenza e della giustizia, ma non si possono considerare le retroazioni fiscali. Questo è quello che sta facendo il Governo dei migliori. Questa è la presa in giro del Parlamento, ma più ancora degli italiani.

Ciò nonostante, Fratelli d'Italia ha cercato di porre rimedio all'inconsistenza nei contenuti, nelle coperture e nella forma del decreto, cercando di apportare all'analgesico fornito qualche positività. Di questo ringrazio i colleghi parlamentari che ci hanno supportato; - ringrazio il Presidente e i Sottosegretari che - come ho detto prima hanno compreso la frustrazione del Parlamento e anche le motivazioni costruttive e propositive che una forza politica come Fratelli d'Italia ha voluto apportare nella propria critica a un provvedimento nell'interesse del Paese. Siamo quindi lieti e fieri di dire che, grazie a noi, si è pervenuti a un provvedimento che permette di far retrodatare gli effetti del differimento termini per malattia e infortunio dei professionisti all'inizio della emergenza Covid, e quindi al 31 gennaio 2020, coprendo così quelle che erano a rischio di sanzioni per essersi ammalati nel primo anno di Covid, peraltro quello peggiore. Ringraziamo quindi il Governo per aver accettato questo nostro impegno.

Siamo fieri di aver ottenuto una proroga nella valutazione degli avvisi di irregolarità da trenta a sessanta giorni del termine per pagare o contestare gli avvisi di irregolarità dell'Agenzia delle entrate, rispondendo a sollecitazioni tanto dei dipendenti dell'Agenzia, quanto dei colleghi commercialisti e, quindi, dei contribuenti siamo fieri.

Siamo fieri - e apprezzo che anche il senatore Marino, presidente di una forza di maggioranza, lo abbia detto nel suo intervento - di aver ottenuto che il *bonus* carburanti sia esteso a tutti i datori di lavoro privati e non solamente alle aziende. Ricordiamo però al Governo che le aziende non sono tutto il mondo economico e, quindi, ora anche gli studi professionali potranno godere di questo *bonus*.

Concludo, signor Presidente, ricordando al Governo un impegno, almeno quello, e mi rivolgo alla correttezza del sottosegretario Guerra: è stato sottoscritto un ordine del giorno impegnativo per il Governo nel primo decreto utile sull'energia, per riaprire la ricerca e la prospezione del gas al fine di conseguire l'autonomia energetica. È stato un impegno che il Governo ha preso con Fratelli d'Italia e con gli italiani per ridare certezze al proprio futuro. Auspichiamo che quell'impegno che il Governo ha preso senza se e senza ma con noi e gli italiani venga rispettato.

Concludo, alla luce dei ragionamenti svolti, con il negare la fiducia di Fratelli d'Italia a questo analgesico inconsistente e quasi ridicolo provvedimento per gli italiani. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare attraverso la fiducia è la seconda misura che interviene, dopo l'inizio della crisi ucraina, al fine di mettere in campo una serie di misure economiche e di natura umanitaria.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,36)**

(*Segue* DE PETRIS). Peraltro, qualche giorno fa il Governo ha esitato un altro provvedimento ben più consistente per quanto riguarda gli aiuti e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Tutti noi abbiamo considerato tali misure assolutamente urgenti e siamo ben coscienti di essere su un terreno che cerca - non potrebbe essere diversamente - di far fronte a una situazione molto seria e grave.

Pongo subito alcune questioni. Penso che noi dobbiamo essere molto attenti e considerare che sono misure tampone, che ovviamente aiutano per quanto è possibile. Penso - ad esempio - alla riduzione delle accise e dell'IVA, a questioni molto importanti anche per aiutare le famiglie che sono in questo decreto-legge per quanto riguarda il *bonus* bollette fino a 12.000 euro. Nel nuovo decreto ci sarà anche il *bonus* di 200 euro. Penso ancora agli extra profitti su cui poi ritornerò. Vi sono una serie di misure, e molte altre che potremmo qui enumerare, che sono certamente positive. Sappiamo tutti quanti però che

abbiamo di fronte una situazione che rischia di essere anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sempre più grave.

Mi rivolgo al Governo, che spero ne sia ben cosciente, per evidenziare che noi ci troveremo di fronte sempre di più a una situazione di crisi e di impatto sociale molto pesante. Di questo non solo bisogna essere coscienti, ma bisogna prendere le misure e capire esattamente quale tipo di strumenti mettere in campo; altrimenti rischiamo, in un processo di inflazione che ormai è abbastanza pesante in atto, di entrare in una situazione seria di recessione di cui faranno le spese le persone, le famiglie, le classi che hanno già difficoltà e vengono da una situazione difficile come è stata quella della pandemia.

Per non parlare poi dell'impatto della crisi energetica. Al riguardo ci sono misure che non cito, ma costituiscono un altro pezzettino che mettiamo e che abbiamo tutti quanti condiviso; si tratta di ulteriori semplificazioni per quanto riguarda le rinnovabili e la produzione di elettricità dal biogas, una serie di misure che si aggiungono alle altre, anche se su questo tema bisogna essere molto chiari. Ieri il presidente Draghi in conferenza stampa qualcosa ha detto.

A questa crisi energetica dobbiamo rispondere senza alcun dubbio, senza tentennamenti, non legandoci ulteriormente, anche attraverso la diversificazione della dipendenza, ad altri Paesi con cui fare contratti per il gas. Dobbiamo fare uno sforzo potentissimo, sì cogliendo - questo - veramente l'emergenza e l'eccezionalità, investendo e accelerando il processo di transizione *green*; quindi semplificazione sulle fonti di energia rinnovabili.

Torno a porre una questione su cui avevamo presentato un emendamento. Noi abbiamo nominato commissari straordinari su tutto: su un pezzettino di strada, su un pezzettino di depuratore, su un pezzettino di quest'altro. Io penso invece, in una situazione come questa - quella è la strada che avevamo indicato nel PNRR e attraverso il piano per la transizione ecologica-PTE - il Governo debba assolutamente decidere di nominare una struttura commissariale straordinaria per fare questo tipo di operazione.

E non mi si venga a dire - questo fa parte della propaganda - che noi ormai siamo in questa situazione perché abbiamo fatto le scelte sbagliate. Sì, è vero, nel senso che abbiamo perso vent'anni a non accelerare su questo fronte: questo è il punto vero.

Torno nuovamente a porvi in questa sede alcuni dati: nel 2014 - non a caso - quando c'è stata l'invasione della Crimea, abbiamo cominciato a decelerare molto sulle rinnovabili e ad accelerare potentemente sulla dipendenza dal gas russo. Questi sono dati. Quindi, si vuole rimproverare a chi ha posto sempre la questione della transizione ecologica e della riconversione di aver puntato sulle rinnovabili, indicandolo come il responsabile di tale situazione, quando evidentemente, invece, le cause sono altre. Proprio in questo frangente dell'emergenza dobbiamo avere ben chiaro dove si vuole andare.

Ci sono certamente altre questioni su cui noi avevamo presentato emendamenti. Al di là dell'applicazione nel medio termine della tassa sull'extra profitto, non è possibile, in una situazione in cui le piccole e medie imprese chiudono per l'enorme costo dell'energia e le famiglie sono in grande sofferenza e rischiano di dover scegliere se pagare l'affitto, fare la spesa o pagare la bolletta, che alcuni abbiano dei maxi profitti. E, badate, che la speculazione finanziaria sull'energia è cominciata molto tempo prima della crisi derivante dall'occupazione russa in Ucraina. La norma prevede una tassazione degli extra profitti pari al 10 per cento, ma è evidente a tutti che questo prelievo non può essere sufficiente. C'è chi veramente ha accumulato profitti su profitti e poi vi è tutta un'altra parte in grande sofferenza, che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Do atto che, alla fine, il nostro lavoro è stato finalizzato a migliorare il testo e a inserirvi norme che avessero lo scopo di semplificare sulle rinnovabili, di aiutare - ad esempio con un nostro emendamento - la rateizzazione delle bollette per le utenze domestiche, e quindi per le famiglie; di sostenere l'impresa e favorire la riqualificazione delle imprese attraverso la certificazione SOA, per quanto riguarda il *bonus* edilizio. Vi sono altre norme chiare che abbiamo introdotto, per evitare, dopo aver bloccato i beni degli oligarchi, che siano i cittadini italiani a doverne pagare il mantenimento e la gestione. Anche su questo noi abbiamo presentato una norma chiara.

Potremmo enumerare altre norme, cioè ad esempio - quelle riguardanti la scuola. Abbiamo introdotto,

insomma, norme che certamente aiutano, pur senza - e bisogna dirlo - alcuna risorsa a disposizione del Parlamento. Ma è chiaro che ci troviamo in una situazione in cui non possiamo continuare a sfornare decreti-legge su decreti-legge in questo modo. Dobbiamo affrontare il tema una volta per tutte, cogliendo l'opportunità della crisi per fare un passo in avanti nell'ambito dell'autosufficienza e dell'indipendenza energetica.

Il tema, che è di sfondo, ed è il nostro su questi decreti è il seguente: o il nostro Paese, in prima linea, si mette a disposizione per costruire un percorso negoziale, per arrivare al cessate il fuoco e concludere il percorso di pace con una conferenza sulla sicurezza, di cui abbiamo parlato da questi banchi, sul modello di Helsinki; oppure non saremo in grado di far fronte alla situazione, che diventerà sempre più difficile.

Signor Presidente, concludo con una nota che altri colleghi - come il collega Marino - hanno sviluppato ben più di me. Io dico una volta per tutte che - secondo me - siamo andati oltre il limite. Quando fu presentata una riforma costituzionale, io dissi che si voleva porre il Parlamento in una posizione ancillare. Ma ora noi abbiamo superato anche la posizione ancillare. Non è più possibile pensare di andare avanti con le fiducie quando, in un percorso lineare, come in questo caso, noi avremmo votato tutti gli emendamenti in Aula, facendo un percorso semplice, e avremmo concluso il lavoro sul decreto molto prima che con la questione di fiducia.

Una volta per tutte, il Parlamento e quest'Assemblea devono porre tale questione con chiarezza. Ognuno deve tornare a svolgere il compito che la Costituzione gli detta: il Parlamento, il Parlamento; il Governo, il Governo, e gli uffici devono tornare a fare gli uffici. Questo è l'unico modo per affrontare una situazione che sarà sempre più seria, di emergenza e grave. Ed è l'unico modo non solo per ridare centralità al Parlamento - come ci ha ricordato il presidente Mattarella - ma anche per dare davvero un contributo serio al nostro Paese in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo. *(Applausi)*.

D'ALFONSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio chi mi ha preceduto, perché ha lavorato l'argomento con idoneità di punti di vista e anche facendosi carico di rendere comprensibile ciò che è accaduto. Se io dovessi spiegare e presentare questo decreto-legge nella sua vita di conversione, direi che è un decreto-legge migliorista, nel senso che è un decreto-legge che, con il lavoro del Parlamento, si mostra capace di aiutare la reazione del nostro sistema davanti ad attacchi ormai ripetuti.

Prima abbiamo subito l'attacco, una rottura di civiltà, della pandemia. Adesso abbiamo un'altra rottura di civiltà, che deriva dalla guerra e anche da un prevedibile esodo di consistenza biblica che arriverà da ogni parte, dove c'è la vittoria della paura e della distruzione. In ragione di questo, l'economia ha le sue reazioni, sbagliate ed emotive, ma l'economia è una mano morta, come si potrebbe dire prendendo a prestito l'espressione. Noi, attraverso l'attività normativa, proviamo a contenere e a mitigare le ricadute, i rischi, i pericoli, i danni, il dolore ulteriore.

Questo decreto-legge, attraverso il lavoro di conversione messo in campo dalle Commissioni, dà una risposta possibile per quanto riguarda il contenimento dell'aumento dei costi della benzina, agendo sull'istituto dell'accisa. E ci si fa carico di facilitare l'acquisto della benzina da parte di tutte le categorie interessate: dalla famiglia all'operatore economico. Si pone anche un tema riguardante il funzionamento delle strutture sociali comunali quanto al costo intervenuto dell'energia. Pensate a quello che sta accadendo per il funzionamento e l'esercizio continuativo delle piscine nei piccoli, medi e grandi Comuni.

Si dà una risposta anche per quanto riguarda l'autoproduzione di energia, facendo in modo che le imprese conoscano facilitazioni. È il tema della semplificazione. Dovrebbe essere la cifra dei rapporti tra ordinamento e società, tra ordinamento ed economia, anche quando torniamo più volte a legiferare.

Su questo c'è un capitolo magistrale, quello riguardante la rigenerazione abitativa sul piano energetico e della resistenza sismica: abbiamo fatto una tale quantità di norme che adesso dobbiamo mettere in ordine, senza perdere la capacità di funzionare con semplicità. E anche in questo sito normativo ci diamo da fare per provare a recuperare un po' di semplicità. Una volta un autorevole magistrato del

Consiglio di Stato, a me molto caro, spiegò che, quando una norma non si capisce, è fatta male; quando non è semplice nella sua applicazione, va assolutamente medicata; e noi su alcune attività normative dobbiamo intervenire in termini di medicazione.

Questo mi presta il fianco a una riflessione che voglio fare rispettosamente. Io ci credo al fatto che le amministrazioni sappiano e debbano fare l'istruttoria. Come funziona l'itinerario normativo? La norma, alla fine del suo cammino, deve produrre una condotta virtuosa di chi si deve adeguare, e cioè i componenti della collettività, quelli che producono ricchezza. Tuttavia, la norma, affinché aiuti l'emersione del comportamento virtuoso, deve essere di facile applicazione; deve essere lavorata; deve essere nutrita dalla vita reale. Il comportamento dei parlamentari e degli organi collegiali del Parlamento aiuta il prodotto normativo quando parte dal Governo - in quei momenti eccezionali nei quali dovrebbe partire dal Governo - a recuperare realismo e adeguatezza rispetto alla realtà, conoscenza della realtà. Qui compaiono gli emendamenti, che hanno la «M» salvifica di miglioramento. L'emendamento non si può trattare come un fastidio. Devo dire che i rappresentanti del Governo venuti ad accompagnare questo cantiere hanno aiutato, si sono prodigati, hanno fatto in modo da rappresentare un ponte di collegamento tra il sito del Parlamento e i siti dei Ministeri.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,52)**

(*Segue* D'ALFONSO). Permettetemi però di dire che non c'è nulla di meglio di una riflessione ironica: non possiamo affidare alla videata di un *computer,* con i suoi «inoltra» e «ricevi», l'attività istruttoria, la quale richiede dedizione intellettuale, penetrazione. Io vengo dalla Regione di Silvio Spaventa, che tra l'altro festeggiamo perché ricorrono i duecento anni dalla sua nascita. Spaventa è stato uomo di giustizia e di opere pubbliche. Quando faceva ponti e ferrovie, spiegava che, affinché un progetto riesca a fare bene l'infrastruttura, va nutrito della relazione geologica, dell'attività istruttoria; non è che il faldone geologico sta sul tavolo e da sé, magicamente, dona l'istruttoria alla parte tecnica. Ci vogliono la cucitura, il componimento, la composizione e tutto questo lo fa la mente umana.

La giustificazione è il bombardamento normativo, il bombardamento dei decreti-legge, la specialissima situazione. Attenzione, però, che questa postura non diventi tradizionale, per cui gli emendamenti sono fastidio, il camminamento è nella sua linearità velocissima e il testo originario di partenza non si può arricchire. Siamo riusciti a fare dei miglioramenti: ad esempio, quello riguardante la semplificazione sull'autoproduzione di energia sostenibile e rinnovabile; quello riguardante l'aiuto alla vita comunale, affinché nei documenti contabili il Comune potesse utilizzare anche gli avanzi di amministrazione. La distinzione tra avanzo di amministrazione e amministrazione ordinaria si può superare, perché c'è la guerra, c'è la rottura di civiltà. Questo emendamento andrebbe accompagnato con l'applauso e non con una rilettura quasi contundente. Lo stesso vale, colleghi, anche per tutto quello che abbiamo messo in campo nell'inclusione anche di altre fonti di approvvigionamento energetico accanto al gas naturale. Si tratta di una visione coordinata e comprensiva. Il primo a porre il tema che prima o poi ci saremmo trovati davanti a una grande emergenza planetaria energetica è stato Rifkin, il quale ci ricordava che sarebbe stato necessario un approccio di pensiero laterale, reticolare, che non trascurasse nulla e lì siamo arrivati.

Ha fatto bene la collega De Petris, che ha parlato prima, a dire che sono soluzioni emergenziali e adesso dobbiamo operare per il duraturo, per fare in modo che l'accompagnamento alla transizione davvero ci riesca.

Io sono molto soddisfatto anche di un emendamento nato all'insegna della conoscenza della vita dei Comuni, che consente la fusione di Comuni grandi per renderli capaci di erogare servizi e accompagnare progetti di vita. Il Comune è nato addirittura con Dio, prima dei troni inventati dall'uomo. Il Comune, però, se accompagna anche l'evoluzione della domanda di crescita che arriva dalla vita reale delle collettività, va ingrandito. C'è un emendamento su cui hanno lavorato tutti i senatori, che ringrazio, il quale ha ricevuto parere favorevole. Ci volevano coraggio, intrapresa mentale e libertà culturale per capire l'emendamento, dandogli anche copertura finanziaria.

Allo stesso modo, sono contento di un emendamento che ritengo ci fa salutare Chomsky, il grande linguista americano, che dice che, quando ci sono le guerre, non le armi ma i capaci di insegnamento ed educazione. L'emendamento Rampi consente di mantenere in vita le graduatorie di tutti gli idonei

affinché vengano utilizzati per la grande domanda di formazione che proviene dal Paese. L'emendamento aiuta l'ordinamento italiano e non va trattato come se fosse saliva o acqua piovana nelle grondaie, ma va lavorato con atteggiamento accogliente.

Sono questi i motivi per cui sono soddisfatto. Si tratta di un decreto migliorista. Dobbiamo lavorare ancora molto e sappiamo che, se ci mettiamo insieme, riusciamo. In sede di Commissioni congiunte il voto è stato unanime sul 99 per cento delle questioni esaminate. Pertanto, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. *(Applausi)*.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il 24 febbraio 2022 è una data che, purtroppo, i libri di storia riporteranno tra le pagine più cupe di questo inizio secolo. È una data che segna l'inizio di una guerra cruenta in Ucraina e la fine di un periodo di pace nel continente durato decenni, con ripercussioni economico-sociali che da subito si sono fatte sentire anche nel nostro Paese.

Man mano che i giorni passano, tra gli italiani la preoccupazione per un'estensione del conflitto si combina con quella più tangibile per l'impennata dei prezzi, a cominciare da quelli dell'energia; impennata iniziata circa un anno fa, ben prima dello scoppio della guerra, ma acuita dal conflitto in atto. Basti ricordare che nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, si è registrato un aumento del 131 per cento sulle utenze domestiche della luce e del 94 per cento su quelle del gas. Si tratta di dati indicativi riflessi nel quadro macroeconomico riportato dal DEF approvato di recente dove - lo ricordo - è prevista una crescita del PIL tendenziale al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto a quanto prospettato lo scorso settembre dalla NADEF, e dove il dato dell'inflazione al 5,6 per cento è rappresentativo della crisi che stiamo vivendo. Si tratta di uno scenario che ancora non sappiamo quando e di quanto muterà. La situazione non è affatto prevedibile.

A fronte di questa nuova emergenza, con alti costi di energia e di fronte a periodi in cui si prospetta una sempre più alta inflazione, dall'inizio dell'anno il Governo si è attivato mettendo in campo nuovi decreti-legge per sostenere famiglie e imprese, destinandovi prima 4 miliardi, ora 6,5 miliardi e nel prossimo decreto in via di approvazione - che speriamo vedrà la luce al più presto - ulteriori 12 miliardi. Sono risorse importanti, stanziate senza scostamenti di bilancio e senza creare ulteriore debito pubblico, che sappiamo utili per dare prime risposte ai cittadini, ma che di certo non potranno soddisfare tutte le necessità e le gravi difficoltà in cui versa il Paese.

Servirà un nuovo scostamento di bilancio? È molto probabile. *(Applausi)*. Tuttavia, occorre prima definire e quantificare le misure che si vogliono mettere in atto perché il debito di oggi che peserà sulle giovani generazioni deve essere destinato a interventi mirati che generino effetti moltiplicatori.

Se i Governi Conte hanno navigato a vista, sia prima che durante la pandemia, il Governo Draghi ha adottato fin da subito un approccio differente. Ora le risposte che affrontano l'emergenza corrono di pari passo con quelle che riguardano il medio e lungo termine.

Forza Italia ha da sempre avanzato le proprie proposte seguendo questa visione e pensando all'Italia del futuro. Per guardare al futuro si deve intervenire anche sull'immediato, avendo ben chiaro il quadro del sistema economico e sociale del Paese di oggi. Prendiamo ad esempio il nostro tessuto imprenditoriale, che è costituito per circa il 95 per cento da microimprese, per il 4,85 per cento da piccole e medie imprese e per il restante 0,09 per cento da grandi imprese. Di cosa hanno bisogno oggi? Prima di tutto di liquidità e di semplificazioni burocratiche. *(Applausi)*. Forza Italia lo sta ripetendo fin dall'inizio della pandemia. Anche durante l'esame di questo decreto-legge, pur con le difficoltà sorte in Commissione legate agli *iter* procedurali, con i pareri dei Ministeri giunti all'ultimo minuto, e rispetto anche a valutazioni della Ragioneria che stupiscono per il fatto di andare oltre il parere tecnico, Forza Italia si è comunque battuta per dare la possibilità alle imprese di usufruire di un'ulteriore moratoria sui mutui e, in attesa che l'Europa si esprima sugli aiuti di Stato, ha proposto e ottenuto che vi fosse almeno una proroga dei rimborsi dei pre-ammortamenti.

Allo stesso modo Forza Italia ha portato avanti, tra le altre, misure a sostegno della liquidità per il settore agricolo e per il comparto teatrale; misure in favore della semplificazione delle procedure

relative al fotovoltaico; misure per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas con impianti già in essere e misure per la proroga importantissima delle concessioni di suolo pubblico. Ma non basta. Rinforzare le nostre realtà economiche significa saperle qualificare e valorizzare, perché possano affrontare le sfide che le transizioni richiedono. La nostra forza sta nel *made in Italy*, un *brand* che è tra i primi al mondo, e su questo dobbiamo fare leva. *(Applausi)*. Qualificare l'impresa significa qualificare il lavoro e la produzione. Il Governo deve favorire e incentivare i benefici di ogni singola azienda nei modi e nei tempi adeguati; servono regole certe ed efficaci oggi, in prospettiva futura.

Forza Italia sposa la cessione dei crediti anche per la riduzione dei costi dell'energia e del gas per le imprese, ma queste cessioni, analoghe a quelle del superbonus, vanno modificate perché possano essere efficaci. Va permessa la cessione ai clienti delle banche anche durante i primi passaggi, per evitare il collasso del sistema. Siamo in una fase in cui - lo ripetiamo - la misura messa in atto dal superbonus, che - come diciamo da tempo - doveva essere impostata diversamente, non può ora essere interrotta, pena il fallimento di centinaia e centinaia di imprese, con conseguenze occupazionali nefaste che non ci possiamo permettere. Sarà il prossimo decreto a determinare la proroga della scadenza del SAL al 30 giugno e in questo prossimo decreto dovrà esserci anche, inevitabilmente, l'aggiornamento finalmente definitivo e adeguato dei passaggi della cessione del credito.

Stiamo vivendo una pagina della nostra storia che sta mettendo a dura prova famiglie e imprese. Mai come in questo momento i partiti devono mettere da parte i propri colori e ragionare sulla soluzione più appropriata per le necessità che incombono. Il mondo del lavoro invoca aiuto; c'è bisogno di flessibilità. L'esempio emerso in questi giorni riguarda l'allarme del settore turistico per la mancanza di lavoratori stagionali. Forza Italia ha da sempre la propria ricetta: rivedere il reddito di cittadinanza e introdurre i *voucher*. *(Applausi)*. Dobbiamo invertire la visione imposta fino a oggi da una parte politica, in cui la cultura dell'assistenzialismo prevarica fino a sostituire quella del lavoro. Non è ammissibile che le imprese siano messe in difficoltà anche per la mancanza di personale, nonostante la vasta disoccupazione, soprattutto in certe fasce della popolazione. *(Applausi)*. Su questo il Governo e la maggioranza, che ricordo essere ampia per risolvere le emergenze del Paese - e se questa non è un'emergenza, cos'è? - si devono attivare per promuovere misure volte a valorizzare la cultura del lavoro - da una parte - e i lavoratori - dall'altra - con misure che tengano conto delle difficoltà delle imprese nell'offrire lavori continuativi, ma anche e soprattutto con misure strutturali come la diminuzione del cuneo fiscale per aumentare le retribuzioni salariali dei lavoratori, perché è così che si devono aumentare i salari e perché così si dà più potere d'acquisto a tutti, famiglie e lavoratori. *(Applausi)*.

Durante la fase più difficile della pandemia ricorreva il *refrain*: ci si salva tutti o non si salva nessuno; non lo dobbiamo dimenticare nemmeno in questa nuova emergenza, dove famiglie, mondo dell'associazionismo, dell'impresa, dello sport, della cultura, della scuola, vanno tutti sostenuti senza tralasciare nessuno. Allo stesso modo, l'Unione europea, che, in occasione della pandemia, ha finalmente reagito secondo lo spirito europeo di comunità, restituendoci una visione di essa diversa, univoca, più forte, ora deve continuare a dare risposte adeguate a beneficio di ogni singolo Paese, non solo per l'immediato, ma anche in prospettiva di futuri nuovi scenari geopolitici che si stanno delineando.

Le necessità impellenti riguardano la revisione non più rinviabile del Patto di stabilità, adeguandone i meccanismi alle nuove realtà, l'imposizione di un tetto al prezzo del gas, il rinnovo degli aiuti di Stato, e anche la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in considerazione dei mutati scenari internazionali, perché il PNRR, nelle complessità e criticità del contesto attuale, rappresenta l'opportunità che può davvero fungere da sostegno e da bussola anche per superare le difficoltà contingenti.

Il nostro Paese, cui ora viene riconosciuto il ruolo centrale che merita, deve continuare a consolidare relazioni sia in Europa sia a livello internazionale, come ha fatto ad oggi chiudendo importanti accordi per l'approvvigionamento del gas, con l'obiettivo di renderci autonomi e di creare nuovi *asset* strategici per i nostri mercati, anche rispetto alle ultime preoccupanti notizie giunte dall'Ucraina in merito alla riduzione di un terzo del flusso di gas.

Pertanto, certi dell'autorevolezza con cui il nostro Paese sta affrontando le sfide di oggi in ottica futura, Forza Italia rinnova la fiducia al Governo Draghi. *(Applausi)*.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, le chiedo il permesso di depositare la mia dichiarazione di voto - che comunque sarà favorevole - in forma scritta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, in attesa che arrivi il collega Dell'Olio, chiedo una sospensione dei lavori di pochi minuti

PRESIDENTE. Senatrice, vedo il senatore entrare ora in Aula.

DELL'OLIO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OLIO *(M5S)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, oggi siamo in quest'Aula per discutere e approvare il decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Presidente, c'è un po' troppo brusio in Aula.

PRESIDENTE. Senatore, ritengo che ci siano le condizioni per poter proseguire. Prego.

DELL'OLIO *(M5S)*. In questi ultimi due anni, tutti i decreti-legge che sono stati convertiti fanno parte di un percorso di sostegno e di supporto alle imprese e ai cittadini.

In questo decreto-legge, anche se nel titolo troviamo la parola «ucraina», non si parla della guerra: si parla in due o tre articoli del supporto alle persone che stanno arrivando in Italia e per il resto si interviene per supportare aziende e imprese ed è la ragione per cui, giornalisticamente, il provvedimento viene definito decreto taglia prezzi. Queste misure fanno dunque parte di un processo in prospettiva, partito con il decreto sostegni *ter* e proseguito con il decreto energia, che è stato approvato, con il decreto accise, le cui misure sono poi entrate all'interno del provvedimento in esame, e con il decreto-legge aiuti, che uscirà a giorni. Si interviene quindi su tante problematiche riguardanti i cittadini e le imprese. Facciamo qualche esempio: si interviene sulle accise per l'acquisto di carburante e di gas, si interviene con un *bonus* da parte dei datori di lavoro privati per il carburante e con un credito per le imprese per acquistare energia e gas, si interviene sul credito d'imposta per le aziende energivore e gasivore, sulla rateizzazione delle bollette, sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, incrementando i *bonus* per le famiglie, con il *bonus* sociale elettricità e gas, e con tutta una serie di altre misure riguardanti l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e il turismo.

Sebbene il provvedimento in esame sia stato emanato una cinquantina di giorni fa, esso è stato in parte superato dal decreto aiuti, perché le agevolazioni per le imprese energivore sono state aumentate nell'ambito di tale provvedimento e la stessa cosa succede per quanto riguarda la misura della riduzione delle accise su benzina e gasolio. Questo modo di operare, da un po' di anni a questa parte, con una sovrapproduzione di decreti-legge, è un *modus operandi* normale, se vogliamo, tenendo conto anche del fatto che stiamo uscendo dall'epidemia da Covid-19, ma non ne siamo ancora del tutto fuori, e che abbiamo una guerra a 1.600 chilometri di distanza. Tutto ciò, però, ci fa comprendere anche quanto sia nitida l'impronta del MoVimento 5 Stelle, sia all'interno del decreto-legge in esame sia nei successivi, perché parte degli emendamenti che abbiamo presentato in questa sede sono già all'interno del decreto-legge aiuti che arriverà e questo ci fa piacere. Facciamo qualche esempio: il passaggio al 30 settembre della scadenza per eseguire il 30 per cento dei lavori con il superbonus per le abitazioni unifamiliari o la possibilità per le aziende di credito di cedere il credito ai propri correntisti, direttamente e senza aspettare le quattro cessioni, cosa che avevamo già chiesto all'interno del decreto sostegni *ter*, che è stata inserita nel decreto energia e adesso è stata corretta, dopo una serie di confronti con il Governo. Pensiamo anche all'aumento del credito di imposta per le imprese energivore, al passaggio della tassazione dal 10 per cento al 25 per cento degli extra-profitti, tramite il decreto-legge accise, che entra nel decreto aiuti, o anche alla proroga del blocco delle accise sui

carburanti. Tutte queste erano proposte emendative del MoVimento 5 Stelle, che sono entrate nel decreto-legge aiuti e quindi non sono state approvate all'interno del decreto-legge in esame. Come MoVimento 5 Stelle possiamo dunque ritenerci soddisfatti, perché si tratta di vittorie per i cittadini: a noi interessa che siano fatte cose buone per l'Italia e per i cittadini e poco importa se siano fatte o meno grazie a degli emendamenti. Ciò non toglie che siamo anche soddisfatti per alcuni emendamenti che sono stati approvati nel decreto-legge in esame e vorrei citarne tre in particolare. In primo luogo c'è la norma che permette di aumentare il livello di produzione di energia per le aziende da biogas agricolo: in questa maniera possiamo aumentare, a costo zero per lo Stato, il livello di produzione, fino a circa 600 milioni di metri cubi. Si tratta di un aumento del 20 per cento, senza intervenire sui costi per lo Stato e per i contribuenti. Ciò significa ridurre l'approvvigionamento dall'estero e anche ridurre l'utilizzo di fonti fossili.

Un altro emendamento che voglio citare è quello che permette di installare impianti di energia rinnovabile all'interno delle aree di prospetto di alcune zone industriali, la cui distanza viene portata da 300 a 500 metri, e da 150 a 300 metri per le aree adiacenti alla rete autostradale: è poca cosa, se vogliamo, ma questo significa per le imprese poter installare impianti di energia rinnovabile, avendo a disposizione energia a basso costo e *in loco*.

L'ultimo emendamento che mi preme richiamare è quello sulla normativa del *golden power*. Per chi non lo sa e per chi ci ascolta parliamo di quella misura che permette ai governi di intervenire in caso di cessione di una infrastruttura o di una società strategica per lo Stato. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 stelle, a prima firma del senatore Cioffi, la normativa del *golden power* è stata estesa, anche a livello di concessioni, per i trasporti, le comunicazioni e l'energia, in particolare per l'idroelettrico. Ricordiamo che era nata per le opere di grande derivazione idroelettrica ed è fondamentale, in questa fase di cambiamenti, per dare supporto allo Stato per avere il polso della situazione.

Tutti questi emendamenti - tengo a ribadirlo - sono a costo zero per lo Stato e per i contribuenti e questo non perché non dobbiamo spendere, perché noi siamo per una politica espansiva, ma non c'erano margini di spesa in questo decreto. Ricordiamo che per noi il debito, se è debito buono, può e deve essere fatto, perché aiuta a far crescere lo Stato.

C'è un ultimo punto su cui vorrei intervenire, Presidente, interessante e preoccupante allo stesso tempo. Nel decreto-legge, agli articoli 3, 4 e 9, il Governo ha inserito la possibilità per le imprese energivore e gasivore di cedere i crediti d'imposta, sostanzialmente allineando la normativa a quella che aveva proposto il MoVimento 5 Stelle per i *bonus* edilizi. Quindi, il Governo introduce all'interno del decreto-legge, nel testo base, un qualcosa che riconosce di fatto che la misura che il MoVimento 5 Stelle era determinato a creare con il superbonus va bene: questo è positivo, ma l'aspetto preoccupante che non capisco è perché il Governo finora abbia contrastato questa misura. Non capisco perché il Governo debba andare in Europa a dire che è una misura che non funziona, quando c'è anche una lettera della presidente von der Leyen che dice che è una misura importante e interessante, per poi inserire all'interno del testo base la stessa misura, che nasce da quel principio di cedibilità di credito d'imposta che ha portato avanti il MoVimento 5 Stelle. Posso solo augurarmi che sia una presa di coscienza del fatto che è un meccanismo che serve e mi auguro a questo punto che il Governo voglia fare quel passo ulteriore che serve al Paese, cioè indicare alle aziende di credito di supportare le aziende edilizie, continuare a comprare i crediti che esistono sul mercato e magari anche spingere Poste italiane, che oggi ha deciso di comprare solamente dai cittadini privati, a comprare anche dalle imprese, in modo da liberare lo *stock* esistente di crediti di imposta in possesso delle aziende di credito e permettere loro di intervenire sul mercato, perché il mercato dell'edilizia non va fermato.

A tal proposito, ricordo che noi ci andiamo a vantare in Europa dell'aumento del 6,6 per cento del PIL nel 2021; è bene sapere che questo aumento, per l'1 per cento di quel 6,6 per cento, è merito del settore edilizio. Stiamo dicendo che il 15 per cento di quell'incremento è dato dal settore edilizio, che è rinato con questa misura. Questo è importante, perché è stato fatto senza consumo di suolo. Il mercato edilizio è ripartito e adesso ha necessità di non fermarsi.

Chiudo, Presidente, con un'ultima dichiarazione: in questo, come in tutti i decreti legge, ci sono luci e

ombre. Per alcuni Gruppi politici è scritto bene, per altri male; alcune parti vanno bene per uno, oppure si correggono in fase di emendamenti parlamentari. Abbiamo visto che questo decreto è già in parte superato dal decreto aiuti, ciò nonostante è un provvedimento importante per i cittadini e per le imprese.

È per questo che annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, in terra americana Mario Draghi ha raccontato un'altra falsa verità. «Putin pensava di dividerci, ma ha fallito», ha dichiarato; non è che Putin pensava di dividerci, siamo noi ad essere divisi e il motivo è fin troppo ovvio: *pecunia non olet*.

L'Europa è divisa perché i governi seri pensano agli interessi delle proprie economie nazionali, se non hanno banchieri di Goldman Sachs imposti dall'esterno a guidare lo Stato.

È sempre più chiaro che l'Europa è un progetto che non potrà reggere a lungo e che l'Italia farebbe bene a pensare alla propria sovranità e a come uscirne. Vi dirò una verità che non vi piace: Putin ha tessuto una trama di relazioni industriali, giocando al meglio le proprie carte di *player* energetico. Siamo stati noi tutti ad accettare le condizioni del gioco e la natura del giocatore e ora non vogliamo pagare il conto del gioco e ci accucciamo, ancora più deboli, nel cortile della Casa Bianca. *(Applausi)*. Draghi è qui per questo ed è qui con l'aureola che i partiti sovranisti gli hanno messo in testa in alleanza con il PD. In Germania finora sono stati più coperti, sono settimane che il Cancelliere tedesco, in accordo con industriali e sindacati, avverte che non faranno a meno del gas russo e che non avranno problemi a pagare in rubli. Solo in Italia la maggioranza ed il Governo hanno continuato a raccontare bugie ai cittadini su miracolosi accordi. Nel frattempo, le nostre aziende aprivano conti correnti per pagare in rubli, perché un conto è la propaganda e un altro è il *business.*

La sudditanza del Governo Draghi verso Biden è totale; del resto, lo stesso Presidente americano non ne fa mistero: dobbiamo affrancare l'Italia dalla dipendenza dall'energia russa. Ma chi comanda a Palazzo Chigi? Biden o Draghi? Biden attraverso Draghi, è ovvio. Sotto lo sguardo del Governo, stiamo chiudendo accordi per essere ancora più dipendenti dalle compagnie americane. Dopo i vaccini di Big Pharma, ora il gas liquido e a breve scopriremo quanti soldi nostri finiranno per comprare armi e apparecchiature *made in USA.*

Il 15 aprile Di Maio twittava: «Non possiamo sottostare al ricatto del pagamento del gas in rubli». Ora che pagheranno in rubli, potrebbe anche tornare a vendere bibite allo stadio in euro e si potrebbe portare dietro il camaleontico Conte, che si dice d'accordo con il professor Orsini e poi fa fuori Petrocelli, che è perfino più moderato del professore eretico.

A proposito di scelte inspiegabili, noi diamo armi all'Ucraina e loro ci chiudono il gas. Complimenti! Italexit voterà no a questo decreto e all'ennesimo non democratico voto di fiducia.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), avverto che il senatore Crucioli ha chiesto, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 del Regolamento, che la data di discussione della mozione 1-00486 a sua prima firma venga stabilita dal Senato. In tal caso, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.

Il testo della mozione è in distribuzione.

Chiedo al senatore Crucioli se intende intervenire.

CRUCIOLI *(CAL-A-PC-IdV)*. Signor Presidente, intendo intervenire sia per illustrare succintamente la mozione, sia per spiegare i motivi d'urgenza della stessa.

Per quanto riguarda il contenuto, con questa mozione chiediamo che il Parlamento si esprima su alcuni temi fondamentali, direi di vitale importanza: il primo è che il Parlamento promuova subito una conferenza di pace qui a Roma o in altra città; il secondo è lo stop all'invio di armi di qualunque tipologia sul suolo ucraino; il terzo è evitare un allargamento della NATO ad altri Paesi che potrebbe provocare ulteriori reazioni della Federazione Russa; il quinto è indicare al Governo lo stop dell'aumento delle spese in armamenti per i prossimi anni.

Quanto ai motivi dell'urgenza, vi chiediamo di calendarizzarla già oggi pomeriggio o domani. Anche coloro che hanno votato in prima battuta per l'invio di armi in Ucraina - e noi non siamo tra quelli - in un momento in cui ritenevano fosse doveroso, poiché era in corso l'assedio di Kiev e quindi si inviavano determinate armi per fermare l'avanzata russa, oggi potrebbero non essere d'accordo sull'invio di armamenti; armamenti che invece sono di lunga gittata, possono colpire - come alcuni membri della NATO hanno dichiarato di voler fare - le basi missilistiche sul suolo russo e quindi potrebbero portare a un'*escalation*, ad una terza guerra mondiale e anche ad una guerra nucleare.
È nel vostro stesso interesse, nell'interesse dei partiti, i cui *leader* almeno a parole hanno dichiarato di non voler inviare ulteriori tipi di armamenti di più lunga gittata, e soprattutto in funzione del fatto che il Parlamento non ha chiesto di svolgere una discussione e votare un'indicazione al Governo il 19 maggio dopo l'informativa del presidente Draghi - si è lasciato così il Senato privo di qualunque possibilità di discussione e di voto su questi temi cruciali - e ancora di più nel caso in cui, come detto, il 19 maggio non ci saranno discussione e voto, riteniamo necessario prendere una posizione in maniera ufficiale e formale di fronte al Paese.
Noi vi chiediamo adesso con questo voto non di esprimervi sul contenuto della mozione, ma di calendarizzarla per poterla discutere oggi pomeriggio o domani, riprendendo così in mano quelle prerogative parlamentari su un tema fondamentale, di vita o di morte, come quello che la storia ci impone oggi, relativo alla posizione dell'Italia, di neutralità o cobelligeranza, in guerra.
Ecco perché vi chiedo particolare attenzione nell'alzare o meno la mano, perché è un voto che potrebbe cambiare dall'Italia le sorti di una vicenda pericolosa. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Indìco pertanto la votazione per alzata di mano della proposta avanzata dal senatore Crucioli.
**Non è approvata.**

***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
*(È estratto a sorte il nome del senatore Pagano)*.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pagano.
PISANI Giuseppe, *segretario, fa l'appello.*
*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 15,08 -)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 211 |
| Senatori votanti | 210 |
| Maggioranza | 105 |
| Favorevoli | 178 |

| | |
|---|---|
| Contrari | 31 |
| Astenuti | 1 |

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 21.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, so di essere monotono, intervenendo per l'ennesima volta in quest'Aula sul problema dell'eccessiva presenza di fauna selvatica, in modo particolare di cinghiali. Nel corso di tutte le segnalazioni che ho avuto modo di fare in quest'Aula, a livello quasi di battuta ho avuto modo di dire che fra un po' arriveranno a mangiarsi anche i bambini.

Purtroppo ci siamo arrivati e non è una semplice battuta; l'altra sera a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, un adolescente, mentre giocava una partita di pallone in piazzetta, come si usa fare, è stato aggredito da un cinghiale ad un braccio e ad una mano. Poteva andare molto peggio se il cinghiale avesse proseguito nelle altre parti del corpo. Il ragazzo è stato operato d'urgenza al Policlinico di Bari e oggi non si sa se tornerà ad avere un normale uso del braccio e della mano.

Mi dispiace dover dire queste cose e dovermi arrabbiare per l'ennesima volta: sono state troppe le bocciature, anche formali, rispetto a proposte che sono state avanzate da parte nostra in quest'Aula per modificare la norma che consentirebbe di sfoltire il numero dei cinghiali nel nostro Paese a chi oggi è disposto a fare questo servizio civile (sto parlando cioè di chi è in possesso della licenza per poterli abbattere). Non si può però fare perché la cocciutaggine «animalara» di qualcuno che regna in una parte di quest'Aula lo ha impedito.

Addirittura qualche settimana fa un importante esponente del MoVimento 5 Stelle in quest'Aula affermava che la caccia è una barbarie. Io oggi dico che la barbarie è il cinghiale che si mangia il bambino e la vergogna è stare dalla parte del cinghiale piuttosto che dalla parte del bambino. Vedo però che si vuole andare avanti ancora così. Urge allora deporre e seppellire questo animalismo estremista, modificare la legge n. 157 del 1992 per consentire di fare ciò che dicevo prima.

Qui lo dico e non vorrei che qualcuno avesse modo di interpretare male le mie parole: questo cinghiale ha anticipato il mestiere di un altro. Ciò che a breve purtroppo succederà nel nostro Paese a causa dell'eccessiva presenza di lupi, un numero esagerato rispetto a quello che il nostro Paese potrebbe contenere. Non è il comizio di un cacciatore che non ha alcun interesse, come non lo ha la categoria dei cacciatori, ad andare a sparare ai lupi.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi vi sono due ricorrenze che ritengo importanti. La prima, la Giornata nazionale dell'infermiere. Desidero ringraziare la loro dedizione e la loro professionalità, un fatto importante ed essenziale. Nella giornata che celebra il lavoro degli infermieri ribadiamo, come sempre abbiamo fatto, la loro centralità nel nostro sistema sanitario. Oggi è il giorno in cui diciamo grazie ancora una volta a tutti le infermiere e gli infermieri per il loro costante lavoro e la loro dedizione.

Signor Presidente, la seconda ricorrenza è la Giornata mondiale della fibromialgia. La giornata odierna vuole accendere i riflettori su una patologia considerata ancora purtroppo da tanti fantasma. La realtà è ben diversa. È una malattia ben definita e riconosciuta unanimemente dagli studiosi, che solo in Italia colpisce circa 2 milioni di persone, per la maggior parte donne. È una patologia cronica e invalidante che a tutt'oggi risulta di non facile diagnosi, che è essenzialmente di esclusione. Dolori cronici e persistenti a livello muscolare scheletrico, con possibili violente riacutizzazioni. Vi è un difficile percorso istituzionale e legislativo in corso, anche nella nostra Commissione Igiene e sanità, per giungere finalmente al giusto riconoscimento di questa malattia che a tuttora non è ancora inserita nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Con il contributo di tutte le forze politiche si deve riuscire a completare il lungo *iter* ed i molteplici passaggi burocratici affinché questa malattia invisibile abbia il

suo giusto riconoscimento normativo.
Il MoVimento 5 Stelle è presente e attento a dare luce e visibilità a chi, fragile, chiede rispetto. Tutti insieme possiamo e dobbiamo farcela; coloriamo e illuminiamo di viola le piazze delle nostre città. *(Applausi)*.
LOMUTI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMUTI *(M5S)*. Signor Presidente, durante primi mesi della pandemia, mesi drammatici, il nostro sistema sanitario è stato messo a dura prova, soprattutto a livello regionale. Le Regioni hanno dovuto prendere delle decisioni in fretta, in pieno stato di emergenza. Molte di queste si sono rilevate giuste, altre un po' meno, alcune inconcepibili.
A tal riguardo, mi riferisco alla scelta di trasformare il presidio ospedaliero distrettuale (POD) del comune di Venosa, in provincia di Potenza, in Basilicata, in ospedale Covid-19. È una scelta ritenuta inconcepibile perché, per fare questo, sono stati smantellati reparti e ambulatori ritenuti da decenni vere e proprie eccellenze. Mi riferisco al nucleo Alzheimer, alla dialisi, alla radiologia e alla cardiologia.
Non si comprende questa decisione, dal momento che sul tavolo in quel momento c'erano opzioni ritenute molto più ragionevoli di questa scelta. Ben 18 sindaci dell'area del Vulture Alto Bradano hanno chiesto al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi di Forza Italia, di rivedere questa scelta, che fu congegnata dall'allora assessore alla sanità, Rocco Leone, famoso in questi giorni per la frase rivolta all'assessore regionale su particolari gargarismi per curare il mal di gola.
È anche curioso che in quel determinato periodo storico il Presidente della Commissione regionale sanità fosse un consigliere regionale, cittadino del comune di Venosa, esponente della Lega. Questo per far intendere quanto la Lega difenda i propri territori. Non a caso ho citato quelle due forze politiche, alle quali aggiungo Fratelli d'Italia, che guidano l'amministrazione regionale della Basilicata e che non hanno avuto il benché minimo rispetto per chi deve sottoporsi a dialisi, per chi soffre di Alzheimer. Questi soggetti, posti di fronte a questo smantellamento, si sono trovati ad affrontare una vera e propria odissea, perdendo il loro punto di riferimento.
A nulla sono valse le interrogazioni del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Gianni Leggieri, e neanche le sue mozioni, approvate tra l'altro all'unanimità, forse beffardamente, dal Consiglio regionale. Noi siamo a fianco del sindaco di Venosa, Marianna Iovanni, in questa in questa battaglia.
Si è affievolita la crisi. Noi diciamo, da sempre e in tutti i luoghi, che dobbiamo incrementare la medicina territoriale, la medicina che sta più vicino al paziente. Noi non ci arrendiamo. Non presenterò un'interrogazione al ministro Speranza, perché la Costituzione dice che non c'è competenza del Ministero della salute in questo caso. Ribadiamo però la competenza della sanità regionale. Scriveremo al ministro Speranza una lettera aperta, per fare in modo che prenda coscienza della disastrosa situazione in cui versa la sanità lucana, non soltanto con riferimento al POD venosino, ma più in generale. È una lotta per tutti i cittadini, non soltanto di Venosa, ma di tutta l'area del Vulture Alto Bradano.
Signor Presidente, oggi è la Giornata mondiale della fibromialgia, ma anche degli infermieri, e, in conclusione, colgo l'occasione per ringraziare questa categoria per il prezioso lavoro che svolge. *(Applausi)*.
DE VECCHIS *(Misto-IpI-PVU)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE VECCHIS *(Misto-IpI-PVU)*. Signor Presidente, intervengo per portare all'attenzione del Senato, ma anche del Governo, una situazione a mio avviso preoccupante. Dal 1° giugno la compagnia aerea ITA Airways ha sottoscritto una commessa con Dnata Srl, una società di *catering*. Tutto legittimo, ma la prima compagnia italiana, la *ex* Alitalia (che era la compagnia nazionale di bandiera), prima affidava la gestione del *catering* ad un'altra azienda, la Gate Gourmet.
Quello che preoccupa è il mantenimento dei livelli occupazionali. Non vorremmo che questo passaggio da una compagnia all'altra, da un'azienda all'altra, comportasse la perdita di posti di lavoro,

anche in vista dell'attenzione alla nuova stagione, con l'aumento dei voli. Non vorremmo che, mentre il traffico aereo aumenta, si perdessero posti di lavoro: sarebbe veramente una beffa.
Tra l'altro, sono preoccupato dal famoso decreto industria che, all'articolo 7, sterilizza e annulla la clausola sociale proprio per i dipendenti del trasporto aereo e dell'indotto. Sono veramente preoccupato. Noi vorremmo davvero che vi fosse una garanzia da parte della Commissione lavoro e del Ministro del lavoro, affinché questi lavoratori vengano tutelati. Parliamo di 2.000 persone. Sono solo voci, ma, poiché voce di popolo, voce di Dio, si vocifera in verità di 500 esuberi. Vi chiedo allora, gentilmente, di portare all'attenzione del Governo questa situazione.
Inoltre, rivolgo un saluto ai lavoratori del servizio di vigilanza privata delle acciaierie di Terni (AST), che rischiano il posto di lavoro. Anche a loro dedico questo mio breve intervento, che spero vada all'attenzione del Governo. *(Applausi)*.

**Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**
**per la seduta di martedì 17 maggio 2022**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
*(Vedi ordine del giorno)*
La seduta è tolta *(ore 15,26)*.
*Allegato A*
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ( **2564** ) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.9000
Il Governo
V. testo corretto
*Emendamento 1.9000 (in formato PDF)*
1.9000 (testo corretto)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia

---

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del

disegno di legge di conversione.
ARTICOLI DA 1 A 39 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI I E A
Titolo I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
Articolo 1.
*(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)*
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
*a)* benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
*b)* olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come

carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera *m)*, e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 2.

*(Bonus carburante ai dipendenti)*

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Titolo II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Articolo 3.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)*

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 5.

*(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)*

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 6.

*(Bonus sociale elettricità e gas)*

1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 7.

*(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)*

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « normale andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « , nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili. ».
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *d)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti**,** nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Titolo III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo I

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 8.

*(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-*bis*.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 9.

*(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)*

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 10.

*(Imprese energivore di interesse strategico)*

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti « Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo. ».

Capo II

MISURE PER IL LAVORO

Articolo 11.

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

1. All'articolo 44, dopo il comma 11-*quater* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:
« 11-*quinquies*. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-*sexies*. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle

relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-*septies*. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-*ter* o 11-*quinquies*, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-*ter* e 11-*quinquies*, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. ».

2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

*a)* quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

*c)* quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

*d)* quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

*e)* quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 12.

*(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)*

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono inserite le seguenti: « , lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette »;

*b)* dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ».

2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
*b)* quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Capo III

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO

Articolo 13.

*(Ferrobonus e marebonus)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 14.

*(Clausola di adeguamento corrispettivo)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 3, lettera *d)*, dopo le parole « modalità di pagamento » sono inserite le seguenti: « , nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato »;
*b)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole « pubblica e aggiorna » è inserita la seguente: « trimestralmente ».

Articolo 15.

*(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre

2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 16.

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 17.

*(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 18.

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un

gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 19.

*(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)*

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.

2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

*(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 515:

*1)* dopo le parole « del Regolamento (UE) » sono inserite le seguenti: « n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 »

*2)* le parole « in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo » sono soppresse;

*3)* dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza ».

*b)* il comma 517 è sostituito dal seguente: « 517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. »;

*c)* il comma 518 è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. ».

Articolo 21.

*(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente

comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato. ».

3. La lettera *o-bis)* del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-*bis* del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Articolo 22.

*(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

Capo IV

CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 23.

*(Revisione prezzi)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per

l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-*septies* ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

*a)* il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.

*b)* La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Titolo IV

RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Capo I

GOLDEN POWER

Articolo 24.

*(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole « un'impresa di cui alla lettera *a)*, » sono inserite le seguenti: « che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli » e dopo le parole: « relative a beni materiali o immateriali » sono inserite le seguenti: « , l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia »;

*b)* al comma 4, dopo le parole « Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera *b)*, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5, »;

*c)* al comma 5:

*1)* al primo periodo le parole « notifica l'acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « , ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione »;

*2)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. »;

*3)* dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;

*4)* al quinto periodo le parole « all'acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « alle parti del procedimento »;

*5)* al dodicesimo periodo le parole « L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì

soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette ».

Articolo 25.

*(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: « a titolo di garanzia, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;

*b)* al comma 2-*bis*, dopo le parole: « soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-*bis*, » sono inserite le seguenti: « ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, » e dopo le parole « il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;

*c)* al comma 5:

*1)* al primo periodo dopo le parole « è notificato » sono inserite le seguenti: « ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;

*2)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

*3)* dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-*ter*, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. »;

*d)* al comma 6:

*1)* al primo periodo, le parole: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. » sono sostituite dalle seguenti: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;

*2)* al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente » sono inserite le seguenti: « e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;

*3)* al nono periodo, le parole: « all'acquirente », sono soppresse;

*4)* all'undicesimo periodo, le parole: « L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti

sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. All'articolo 4-*bis*, comma 3-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole « nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale » sono soppresse.
Articolo 26.
*(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)*
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-*ter* è inserito il seguente:
« Art. 2-*quater*. *(Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica)* - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione. ».
Articolo 27.
*(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)*
1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* al comma 2, dopo le partole: « articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 » sono inserite le seguenti: « e quello di cui all'articolo 1-*bis*, »
*b)* dopo il comma 2, è inserito il seguente. « 2-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della

Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »

*c)* al comma 3 dopo le parole « enti di ricerca » sono inserite le seguenti « , nonché con altre amministrazioni ».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 28.

*(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)*

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:

« Art. 1-*bis*. *(Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi)* - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia *cloud*, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.

3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.

5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo. ».
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.

3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.

Capo II

CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Articolo 29.

*(Rafforzamento della disciplina cyber)*

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:

*a)* sicurezza dei dispositivi (*endpoint security)*, ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed « *endpoint detection and response* » (EDR);

*b)* « *web application firewall* » (WAF);

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole « fattore di rischio o alla sua mitigazione, » sono inserite le seguenti: « in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e » e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».

6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. In

relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera *b)*, i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2. ».

Articolo 30.

*(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Titolo V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 31.

*(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:

*a)* definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

*b)* definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

*c)* riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea

per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera *a)* e di sostentamento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 32.

*(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 33.

*(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 34.

*(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

Articolo 35.

*(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. »;

*b)* all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.

7-*ter*. Con avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-*bis* ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. »;

*c)* all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « 4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 36.

*(Misure urgenti per la scuola)*

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole « , può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite con le seguenti « e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 » e al secondo periodo le parole « 400 milioni » sono sostituite con le seguenti « 570 milioni ».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:

*a)* possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

*b)* sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Articolo 37.

*(Contributo straordinario contro il caro bollette)*

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili

tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 38.
*(Disposizioni finanziarie)*
1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
*a)* quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
*b)* quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
*c)* quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 39.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I

*all'articolo 44, comma 11*-sexies *del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11, comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

| |
|---|
| Turismo |
| - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |
| - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
| - Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
| Ristorazione |
| - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |
| Attività ricreative |
| - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |
| - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
| - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |
| - Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
| - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |
| - Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
| - Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |

Allegato A

*all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

| 0 Codici Ateco 2007 | |
|---|---|
| Siderurgia | **CH 24.1** Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe |
| Legno | **AA 02.20** Legno grezzo |
| | **CC 16** Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
| Ceramica | **CG 23.31** Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
| | **CG 23.41** Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali |
| | **CG 23.42** Articoli sanitari in ceramica |
| | **CG 23.43** Isolatori e pezzi isolanti in ceramica |
| | **CG 23.44** Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale |
| | **CG 23.49** Altri prodotti in ceramica n.c.a. |
| Automotive | **CL 29.1** Fabbricazione di autoveicoli |
| | **CL 29.2** Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
| | **CL 29.3** Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori |
| Agroindustria (mais, concimi, grano tenero) | **CA 10.61.2** Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) |
| | **CA 10.62** Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) |
| | **CE 20.15** Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) |
| | **AA 01.11.1** Coltivazione di cereali (escluso il riso) |

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «benzina: 478,40 euro» *con le seguenti:* «benzina: 448,40 euro»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro» *con le seguenti:* «337,40 euro».

*Al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

1.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «478,40 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «458,40 euro»;

2) *alla lettera* b), *le parole:* «367,40 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «347,40 euro»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

1.3

Croatti, Fede

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data», *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2022.»;

b) *al comma 9, sostituire le parole:* «588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «5.294,25 milioni per l'anno 2022 e 277,02 milioni di euro per l'anno 2024» *e le parole:* «332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «4.373,24 milioni per l'anno 2022 e 246,24 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «8.350.765.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.246,24 euro per l'anno 2024»;

2) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «8.350.765.207 euro per l'anno 2022»;

3) *alla lettera* b) *sostituire le parole:* «35.580.000 euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «35.580.246,24 euro per l'anno 2024».

1.4

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno successivo alla medesima data», *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

1.5

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno successivo alla medesima data» *con le seguenti:* «30 settembre 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9 del medesimo articolo 1, sostituire le parole:* «588,25 milioni di euro» *con le seguenti:* «4.172,25 milioni di euro» *e le parole:* «332,76 milioni» *con le seguenti:* «3.916,76 milioni»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7.561.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 7.561.525.207 euro per l'anno 2022».

1.6

Faraone, Marino

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «, 1 fino al trentesimo giorno successivo» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno successivo».

*Conseguentemente:*

- *il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

*b)* quanto a 921,1 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38;

*c)* quanto a 30,78 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 12,315 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2:*

a) *alla lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.898.625.207 euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* b), *le parole:* «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 66.360.000 euro per l'anno 2024».

1.7

Arrigoni, Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al

sessantesimo giorno»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «al 28 febbraio 2022» *con le seguenti:* «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni di euro per l'anno 2022, e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 346,43 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 57,31 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*e)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*f)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*g)* quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38

*h)* quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.8

Taricco, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, e, quanto a 921,01 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.»

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

1.9

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.».

1.10

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno».

b) *Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».

1.11

Caligiuri, De Bonis, Gallone

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «fino al trentesimo giorno» *con le seguenti:* «fino al sessantesimo giorno»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».

1.12

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno» *con le seguenti:* «centottantesimo giorno»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi

derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

1.13

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «trentesimo giorno» *con le seguenti:* «novantesimo giorno»;

b) *al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

1.14

Berutti

Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, trova comunque applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano invece applicazione le aliquote di accise ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995».

1.15

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Al comma 7, dopo le parole:* «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» *aggiungere le seguenti:* «, di monitorare e di perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.».

1.16

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Lomuti

Precluso

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non

concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.17

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto, nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.18

Castaldi

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti attività di gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, per l'anno 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quater* sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.19

Pittella, Collina

Precluso

*Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

«7-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.

7-*ter*. Il credito d'imposta dì cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 7-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

7-*quinquies*. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

1.20

Marino

Precluso

*Al comma 8, sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

1.21

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

1.22

Stefano

Precluso

*Al comma 8 sostituire le parole:* «ai prodotti di cui al comma 1» *con le seguenti:* «ai carburanti».

1.23

Modena

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.24

Berutti

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.25

Pittella

Precluso

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-*bis*. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività trasporto.

9-*ter*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-*bis* e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.26

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, da trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della Transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza"».

1.27

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, dà trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza"».

G1.1

Crucioli, Angrisani

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina ha innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, arrecando notevoli ricadute negative sul sistema economico nazionale e, segnatamente, sul tessuto produttivo e sulle famiglie italiane;

considerato che:

occorre destinare quante più risorse possibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto sul sistema economico nazionale, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane;

per converso, anche a fronte dell'emergenza umanitaria ed economica in atto, è inaccettabile aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;

impegna il Governo:

1) a non aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;

2) a destinare quante più risorse disponibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane.

G1.2

Girotto

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

gli articoli da 1 a 7 del provvedimento in esame recano una serie di misure, che sebbene non ancora strutturali, si sono rese necessarie per contenere i prezzi dell'energia e a fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema produttivo italiano sono impressionanti, in particolare, i costi delle commodities, le dinamiche inedite dei prezzi del gas naturale, che esibisce tassi di variazione a 4 cifre (+1.217% in media nel periodo del conflitto sul pre-Covid) e quello del Brent, che è a 3 cifre (+104%), misurano l'ordine di grandezza dello shock che sta colpendo l'attività economica;

considerato che:

la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia e da ultimo l'invasione dell'Ucraina hanno reso evidente, non solo all'Italia, ma a tutto il quadro europeo l'importanza di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili; l'Unione europea importa il 90 % del gas che consuma e la Russia fornisce circa il 45% di tali importazioni, in percentuali variabili tra i diversi Stati membri. Dalla Russia provengono anche circa il 25 % delle importazioni di petrolio e il 45 % delle importazioni di carbone; per dare un'ulteriore spinta a questo processo, a marzo 2022, la Commissione europea ha proposto il piano «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura più sostenibile e a prezzi più accessibili», il quale sarà basato su due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas e ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature

infrastrutturali;

la piena attuazione delle proposte della Commissione europea, contemplate dal pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55), ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 per cento, l'equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030. Con le misure previste dal piano REPowerEU si potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 miliardi di m3 di gas fossile, equivalenti al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti entro un anno. Sarà dunque compito degli Stati membri individuare i progetti più idonei a conseguire tali obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con alcune specifiche componenti, quali la M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, il cui obiettivo è strettamente connesso all'attuazione del pacchetto europeo Fit for 55, ma si inserisce perfettamente anche nelle finalità del piano REPowerEU; il Ministero della transizione ecologica ha titolarità della porzione più rilevante della Missione 2 «Rivoluzione Verde e transizione ecologica» con 34,71 miliardi articolati su 26 investimenti e 12 riforme, suddivisi in 4 componenti;

rilevato che:

nell'ambito dell'audizione sull'Affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021»), il Ministro della transizione ecologica, professor Roberto Cingolani, ha dichiarato che obiettivo del Ministero è, tramite il PNRR, «di accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare: i) rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici; ii) rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività; iii) sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle principali filiere della transizione; iv) assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni; v) aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali»;

la disciplina fondamentale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Il predetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, coordinando misure e strumenti (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea sul clima;

il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un regolamento del MiTE che provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia e, soprattutto, la procedura di individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, strumento che parrebbe essere volto a rimuovere o comunque mitigare gli aspetti problematici delle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da FER;

in particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedono forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. I decreti di attuazione di alcune specifiche disposizioni, ad oggi, non sono ancora stati emanati;

l'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano:

*a)* sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1);

*b)* sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4);

*c)* sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1);

*d)* rafforzamento smart grid (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2);

*e)* Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);

*f)* Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3);

*g)* infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3);

*h)* produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2);

valutato che:

con particolare riferimento al provvedimento relativo all'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», quest'ultimo deve definire i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano;

in base alla prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita all'anno 2021, presentata al Parlamento a gennaio 2022, la M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile rientra tra i traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e consisterebbe nell'approvazione di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi;

come emerge dalla documentazione trasmessa insieme alla sopracitata Relazione è stato effettivamente definito lo schema di decreto ministeriale recante «Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», che contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione Europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato;

con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo del sistema agrivoltaico», devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura;

in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» devono essere definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia;
infine, in attuazione della misura «Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi

innovativi (incluso off-shore)» devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo;

considerato, infine, che:

le semplificazioni normative operate denotano certamente il rilievo centrale assunto dalla Transizione energetica ed in particolare della filiera delle energie rinnovabili nella strategia di rilancio del Paese e in generale nelle politiche economiche dell'Italia;

il sistema italiano delle autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti si è storicamente rivelato un significativo «freno» all'implementazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, in quanto un numero elevatissimo di progetti viene bloccato in corso di autorizzazione;

i provvedimenti attuativi suindicati non solo non sono ancora stati emanati, ma risulta rallentata anche la fase istruttoria, tenuto conto che non sono state diramate bozze, eccetto nel caso del provvedimento sullo sviluppo del biometano, ancora bloccato in attesa di via libera a livello europeo,

impegna il Governo:

ad adottare senza indugi i decreti attuativi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con particolare riferimento ai provvedimenti più urgenti richiamati in premessa, tenuto conto del ruolo fondamentale ed imprescindibile dei medesimi ai fini della realizzazione degli obiettivi della RED II e, in generale, della Transizione energetica.

1.0.1

Evangelista, Marino, Conzatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'armo 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,12 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.025.285.207 euro per l'anno 2022».

1.0.2

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

Manca, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.4

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.5

Toffanin, Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.6

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.7

Conzatti, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 9,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.8

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto

turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.9

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.10

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.11

Croatti, Di Girolamo, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge li agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto di persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e

internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.12

Margiotta, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.13

Conzatti, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per Panno 2022, nel limite massimo di spesa di 27,86 milioni di curo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia

di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 27,8.6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,07 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.005.385.207 euro per l'anno 2022».

1.0.14

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.15

Croatti, Di Girolamo, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.16

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto

turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per, la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.17

Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.18

Margiotta, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. II credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di

concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.19

Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)*

1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di curo per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.20

Pittella

Precluso

*Dopo l'* **articolo 1** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)*

1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi».

1.0.21

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

*a)* a decorrere dal 1º gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

*b)* a decorrere dal 1º gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;

*c)* a decorrere dal 1º gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;

*d)* a decorrere dal 1º gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;

*e)* a decorrere dal 1º gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;

*f)* a decorrere dal 1º gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

*g)* a decorrere dal 1º gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;

*h)* a decorrere dal 1º gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 10, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: "negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi", sono sostituite dalle seguenti: "nei motori fissi";

*b)* il punto 16-*bis* è soppresso».

1.0.22

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

*(Promozione dei biocarburanti delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 31 dicembre 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

*a)* al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

*b)* al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.";

*b)* al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"*d*-ter*)* per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'i per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4".

*3*-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica».

2.1

Gallone, Toffanin, Mallegni

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

2.2

Manca

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

2.3

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».

2.4

Croatti, Fede

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «a titolo gratuito» *inserire le seguenti*: «o le somme riconosciute» *e sostituire la parola*: «concorre» *con la seguente*: «concorrono».

2.5

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole*: «a titolo gratuito», *inserire le seguenti*: «o le somme riconosciute» *e sostituire la parola*: «concorre», *con la seguente*: «concorrono».

2.6

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole*: «a titolo gratuito», *inserire le parole*: «o le somme riconosciute». *La parola*: «concorre» *è sostituita con la parola:* «concorrono».

2.7

Toffanin

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

*Conseguentemente,*

- *al comma 2 sostituire le parole*: «9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023», *con le seguenti*: «11,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2023»;

- *all'articolo 38, alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro», *con le seguenti*: «3.979.525.207 euro» *e le parole*: «81.900.000 euro», *con le seguenti*: «81.902.000 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.;».

2.8

Pittella

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

2.9

Marino

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

2.10

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «da aziende private» *con le seguenti:* «dai datori di lavoro privati».

2.11

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo la parola:* «dipendenti» *aggiungere la parola:* «anche».

2.12

Catalfo, Matrisciano, Fede

Precluso

*Al comma 1, dopo la parola:* «dipendenti»*, inserire la seguente:* «anche».

2.13

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «di carburanti,» *inserire le seguenti:* «o in alternativa altri interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, quali iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

*a)* quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.14

Faraone, Marino

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «nel limite di euro 200» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di euro 400».

*Conseguentemente:*

- *il comma 2 è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 19,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,025 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2:*

*c)* alla lettera *a)*, le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 3.987.152.207 euro per l'anno 2022»;

*d)* alla lettera *b)*, alle parole: «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» *premettere le seguenti:* «quanto a 900.000 euro per l'anno 2023 e».

2.15

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Precluso

*Al comma 1 le parole:* %251à253% *sono sostituite con le seguenti parole:* «400».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.16

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* %251à253% *sono sostituite con le seguenti parole:* «300»;

b) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.17

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende per promuovere interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, sia per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

2.18

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

2.19

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-*bis*. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».

2.0.1

Turco, Di Piazza, Ricciardi, Castaldi, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Cedibilità del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma i è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

*a)* le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

*b)* le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito, nel limite massimo di tre cessioni, deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.2

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Misure a favore degli automobilisti per il contenimento dell'eccezionale aumento del costo dei carburanti, nonché in materia di emissioni nocive dei veicoli e di sicurezza stradale)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'eccezionale aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009, destinati esclusivamente a veicoli di categoria M1.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di

carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

Marino, Faraone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)*

1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole: "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

*b)* al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il temine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile"».

2.0.4

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)*

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.».

2.0.5

Conzatti, Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.6

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.».

2.0.7

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.».

2.0.8

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.9

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

*(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 83 milioni di euro da decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.1

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 863,56 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

3.2

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «alle imprese», *inserire le seguenti:* «e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; *e al comma 3, sostituire la parola:* «beneficiarie», *con le seguenti:* «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

3.3

Castaldi, Lomuti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022» *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.436.965.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 459,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

3.4

Toffanin

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 W» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «4.409.965.207 euro» *e dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 432,44 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009;».

3.5

Collina, Manca, Pittella

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW»;

b) *sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022» *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11,5 per cento».

3.6

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

3.7

Romani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *al comma 4, le parole:* «863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.296 milioni».

3.8

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW», *sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento» *e sostituire le parole:* «al primo trimestre 2022», *con le seguenti:* «al trimestre precedente»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.296 milioni».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 433 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

3.9

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1:*

a) *le parole:* «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» *sono soppresse;*

b) *le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 per cento»;

c) *le parole:* «al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «al trimestre precedente»;

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;

3) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1.296 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 432,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

3.10

Naturale

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «lo KW»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «993,56 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:*

«4.107.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

3.11

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

3.12

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

3.13

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW», *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

3.14

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «16,5 KW» *sono sostituite con le seguenti:* «10 KW»;

b) *il comma 4 è sostituito con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante

corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

3.15

Taricco, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «16,5 KW» *con le seguenti:* «10 KW»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

3.16

Collina

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «pari o superiore a 16,5 kW» *inserire le seguenti:* «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

3.17

Marino

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «pari o superiore a 16,5 kW,» *aggiungere le seguenti:* «, anche con più contatori installati di minore potenza,».

3.18

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dicembre 2017,» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle imprese operanti nel settore del trattamento di recupero e riciclo della plastica»;

b) *il comma 4 è sostituito come segue:*

«Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 863, 56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19»;

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di incentivare e promuovere l'utilizzo di materiale plastico riciclato negli imballaggi, con l'obiettivo di raggiungere percentuali minime di materia riciclata pari al 10 per cento entro il 2023, 15 per cento entro il 2024 e 25 per cento entro il 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo inteso a sostenere le aziende nell'incremento della percentuale di utilizzo di plastica riciclata all'interno degli imballaggi, ad esclusione dei prodotti del settore alimentare e medico.

5-*ter*. Il Fondo di cui al comma 6 ha una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di curo l'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-*quater*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte delle imprese.

5-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.19

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «75 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «5.398,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

a) *al comma 2:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «8.512.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 4.535 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.535 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.20

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «12 per cento», *con le seguenti:* «50 per cento».

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni», *con le seguenti:* «4.462,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

e) *al comma 2:*

5) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «7.576.525.207 euro»;

6) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 3.599 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal

comma 2-*bis*»;

f) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.599 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.21

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

*Al comma 1 sostituire le parole:* "12 per cento"*, con le seguenti:* "40 per cento".

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole:* "863,56 milioni"*, con le seguenti:* "3.742 milioni"; *all'articolo 38:*

c) *al comma 2:*

3) *all'alinea sostituire le parole:* "3.977.525.207 euro"*, con le seguenti:* "6.856.525.207 euro";

4) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

"*a*-bis*)* quanto a 2.879 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*";

d) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.879 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.22

Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, e scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «2.509,68 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «5.623.645.207 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «5.623.645.207 euro per l'anno 2022».

3.23

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «12 per cento»*, sono sostituite con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *il comma 3 è soppresso.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, nel limite massimo pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

3.24

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento»*, con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

3.25

Perosino

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni»*, con le seguenti:* «3.022,56 milioni»;

*all'articolo 38:*

a) *al comma 2:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «6.136.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 2.159 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal

comma 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.159 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.26

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «863,56 milioni» *con le seguenti:* «1.727,12 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».

3.27

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*All'articolo 3 comma 1, le parole:* «12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

3.28

Laus, Collina

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

3.29

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

3.30

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «863,56 milioni»*, con le seguenti:* «2.598,56 milioni» all'articolo 38:

g) *al comma 2:*

7) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «5.712.525.207 euro»;

8) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 1.735 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

h) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.735 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.31

Croatti, Di Girolamo, Fede

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento»:

b) *al comma 4, sostituire le parole*: «863,56 milioni» *con le seguenti*: «1.727,12 milioni».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «15 per cento»;

b) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche*:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti*: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».

3.32

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento»;

b) *le parole*: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle*

*seguenti:* «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

c) *le parole*: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è maggiorato del 40 per cento»;

*Conseguentemente,*

*al comma 4 sostituire le parole*: «863,56 milioni», *con le seguenti*: «2.663,56 milioni»;

*all'articolo 38*:

i) *al comma 2*:

9) *all'alinea sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro», *con le seguenti*: «5.777.525.207 euro»,

10) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 1.800 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*bis*»;

j) *dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

3.33

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari al 25 per cento»;

b) *le parole*: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

c) *le parole*: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

d) *è aggiunto, infine il seguente periodo*: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedente è fissato al 30%».

3.34

Collina

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento» *e sostituire le parole*: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti*: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

3.35

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 15 milioni, al comma 4, sostituire le parole*: «863,56» *con le parole*: «878,56».

3.36

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

3.37

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento», *con le seguenti*: «25 per cento».

3.38

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «12 per cento» *con le seguenti*: «20 per cento» *e le parole*: «secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti*: «secondo e terzo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente*:

a) *al comma 4 del medesimo articolo 3, sostituire le parole*: «863,56 milioni di euro» *con le seguenti*: «2.933,56 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole*: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «6.047.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le parole*: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «quanto a 6.047.525.207 euro per l'anno 2022».

3.39

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, le parole*: «pari al 12 per cento» *sono sostituite con le seguenti*: «pari al 20 per cento»;

2) *al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente*: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

3.40

Faraone, Marino

Precluso

*Al comma 1, le parole*: «pari al 12 per cento della spesa» *sono sostituite dalle seguenti*: «pari al 16 per cento della spesa» *e le parole*: «nel secondo trimestre dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «primo semestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente*:

*al comma 4, le parole*: «valutati in 863,56 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «valutati in 2.296,36 milioni»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole*: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «nella misura del 13,6 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole*: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti*: «quanto a 5.410.325.207 euro per l'anno 2022».

3.41

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 80 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

a) *quanto a 10 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

b) *quanto 30 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160;*

c) *quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

3.42 (testo 2)

Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole*: "utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022" *con le seguenti:* "utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022";

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*: "3-*bis*. In deroga ai commi precedenti, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, determina il credito d'imposta ai sensi del comma 1 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste dall'ultimo periodo del comma 2, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative,

comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.";

*c) al comma 4, sostituire le parole:* "863,56 milioni" *con le seguenti: "*943,56 milioni*".*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*1) all'alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «4.047.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-*bis*) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

3.44

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 80 milioni, si provvede, quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quanto ad euro 70 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

3.45

Pittella, Collina

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

3.46

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» *con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022». *All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

3.47

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quanto a 70 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo*

*speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.*

3.48

Perosino

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura» *e sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sostituire le parole:* «853,56 milioni»*, con le seguenti:* «1.713,56 milioni»;

*all'articolo 38, alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.837.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 860 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

3.49

Collina, Pittella

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *inserire le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

3.50

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

3.51

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre»*, con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

3.52

Grimani

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «effettivamente utilizzata» *aggiungere le seguenti:* «ovvero stimata in fattura»;

b) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri».

3.53

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Nel caso in cui l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022, con lo stesso venditore di cui si è avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.54

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.55

Marino

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare, dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.56

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta,

una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.57

Ferrazzi, Collina, Pittella

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.58

Grimani

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.59

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.60

Perosino

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.61

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.

1-*ter*. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».

3.62

Conzatti, Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per gli esercenti attività di impianti di risalita a fune, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 16 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

*Conseguentemente:*

*al comma 4, le parole:* «863,56 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «889,43 milioni di euro»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,065 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.003.395.207 euro per l'anno 2022».

3.63

Mallegni

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022 nel caso in cui il prezzo della componente energia, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021 abbia subito un incremento del costo del KWH superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5,88 milioni di euro per l'anno 2022 e 307.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

3.64

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

3.65

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di

credito e gli altri intermediari finanziari».

3.66

Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio

Precluso

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.»;

b) *dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

*b)* all'articolo 122, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;"

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».

3.67

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e l'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

3.68

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Le variazioni in diminuzione delle accisa previste dal presente articolo, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2022, n.67 per i prodotti energetici di cui al comma 1, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo, che alle ore zero del 22 marzo 2022 erano posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri

dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Gli esercenti di cui al presente comma, al fine di ottenere il recupero delle variazioni in diminuzione delle accise, devono presentare agli uffici dell'Agenzia dei Monopoli competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge apposita istanza esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data. Il recupero dell'accisa è concesso mediante credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione dell'istanza. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

3.69

Gallone

Precluso

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Le variazioni in diminuzione o in aumento delle accise pagate e incassate derivanti dall'applicazione del presente articolo, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 21 marzo 2022, n. 67 sono comunicate dai soggetti di cui al presente comma con le medesime istanze. Qualora risultino negative il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise mediante specifico accredito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o presso i depositi fiscali mittenti. Qualora risultino positive i medesimi soggetti sono tenuti al versamento della maggiore accise risultante entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle istanze.».

3.70

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17 dopo la parola: "sussidi" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

3.0.1

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito

d'imposta nello misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità è le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Ai relativi oneri, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede come segue:

*a)* quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19;

*b)* quando a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartite" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo' al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

3.0.2

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al

periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Ai relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.3

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. Al relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

3.0.4

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.

2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 500.000 (cinquecentomila) abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione del credito d'imposta di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 500 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

6. AI relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede: quanto a 250 milioni di euro per gli armi dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 250 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.5

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)*

1. Alle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta del 70%, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37 del presente decreto.».

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.777.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a), *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 4.777.525.207 euro per l'anno 2022».

3.0.6

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Misure urgenti per l'incremento delle potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili nell'ambito delle risorse del PNRR)*

1. Al fine di incrementare le potenzialità delle Comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica e fronteggiare la pressione del sistema di approvvigionamento nazionale, le risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 2, "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", sono per il 20 per cento da destinarsi ai Comuni con numero di abitanti compresi fra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti e l'80 per cento delle risorse sono da destinarsi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti».

3.0.7

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

*b)* all'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

3.0.8

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* All'articolo 5, comma 4, le parole: "pari o inferiore a 1 MW" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 3 MW";

*b)* All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, le parole: "PMI" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di qualunque limite dimensionale"».

3.0.9

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Emanuele Pellegrini, Arrigoni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Ai Centri riabilitativi polifunzionali accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 30 giugno 2022».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole*: «500 milioni» *con le seguenti*: «499.500.000»;

*all'articolo 38, comma 2, dopo le parole*: «articoli 1, 2, 3» *aggiungere la seguente*: «3-*bis*,».

3.0.10

Ferrari

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Contributo ai collegi di merito con edifici a bassa classe energetica per l'acquisto di energia elettrica).*

1. Ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che presentano edifici con classe energetica di livello D o inferiore per l'ospitalità dei propri studenti, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 2, alinea, dopo le parole*: «3», *inserire le seguenti*: «3-*bis*»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «3.977.527.207 euro»;

c) *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «3.977.527.207 euro».

3.0.11

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento del costo sull'imposta di consumo di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 431,78 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

3.0.12

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di patent box)*

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "disegni e modelli", sono aggiunte le seguenti: "nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".»

4.1

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo la parola: "sussidi"

sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

4.2

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 287,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 237,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

4.3

Toffanin, Gallone

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge lº marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con:* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

4.4

Manca, Collina

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con:* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

4.5

Marino, Conzatti

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º Marzo 2022 n. 17» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;

b) *sostituire la parola:* «consumato» *con* «utilizzato»;

c) *dopo le parole:* «diversi dagli usi termoelettrici» *aggiungere le seguenti:* «e per l'autotrazione».

4.6

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento», *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato da fornitore direttamente sulla fattura del gas naturale.»

c) *sopprimere il comma 3.*

4.7

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 11,89 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

4.8

Faraone, Marino

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «pari al 20 per cento della spesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento della spesa» *e le parole:* «riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «riferita al primo semestre 2022».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4, le parole:* «valutati in 237,89 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 596,1 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,9 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.573.625.207 euro per l'anno 2022».

4.9

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 10 milioni, al comma 4, sostituire le parole:* «237,89» *con le parole:* «247,89».

4.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento», *con le seguenti:* «25 per cento».

4.11

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

4.12

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022», *con le seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022» *e le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022», *con le seguenti:* «calcolato come media, riferita

all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

b) *alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

4.13

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

b) *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

c) *è aggiunto, infine, il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

4.14

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

- *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022».

- *Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

4.15

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;

b) *le parole:* «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4 sostituire le parole:* «237,89 milioni», *con le seguenti:* «487,89 milioni»;

- *all'articolo 38, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro», *con le seguenti:* «4.227.525.207 euro» *e dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo

occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

4.16

Perosino

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

*Conseguentemente:*

- *al comma 4 sostituire le parole:* «237,89 milioni»*, con le seguenti:* «487,89 milioni»;

- *all'articolo 38, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.227.525.207 euro» *e dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».

4.17

Collina, Pittella

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

4.18

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare»*, con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

4.19

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

4.20

Grimani

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel secondo trimestre solare» *con le seguenti:* «nei primi due trimestri solari».

4.30 (già 3.43)

Croatti

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» *con le seguenti:* «3.992.525.207 euro per l'anno 2022»;

2) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.21

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4 del medesimo articolo 4, sostituire le parole:* «237,89 milioni di euro» *con le seguenti:* «475,78 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.215.414.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 4.215.414.207 euro per l'anno 2022».

4.22

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

4.23

Pittella, Collina

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

4.24

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 15 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

4.25

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»*, con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

4.26

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».

*Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

4.27

Mallegni

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 Metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022. Il contributo è spettante nel caso in cui il prezzo medio, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2,37 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

4.28

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole:* «31 dicembre 2022»*, sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *il comma 3, è sostituito dal seguente:*

«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

4.29

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

G4.1

Girotto, Castaldi, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui, a partire dall'estate scorsa, si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A riguardo, il Documento di economia e finanza 2022 elenca le azioni prioritarie intraprese in risposta all'aumento del prezzo del gas e alla crisi Ucraina: accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione mediante il maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e l'aumento delle importazioni di GPL; riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici, la riduzione delle temperature interne agli edifici, l'utilizzo di pompe di calore;

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM(2021) 660 final, «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» viene

indicato chiaramente che «la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore»;

gli obiettivi ambientali europei e nazionali, oltre all'attuale situazione geopolitica, in particolare a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, indicano chiaramente la necessità di accelerare rispetto all'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in grado di velocizzare la transizione ecologica in ambito energetico. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito un netto aumento rispetto all'ultimo anno, con il prezzo unico nazionale che ha ampiamente superato i 300 euro/MWh durante il mese di marzo 2022, rispetto ai 60 euro/MWh di marzo 2021. Inoltre, il prezzo PSV (punto di scambio virtuale) del gas ha superato, sempre a marzo 2022, 1,30 euro al metro cubo, a fronte di un prezzo inferiore ai 20 centesimi di euro al metro cubo nel marzo precedente;

tali elevatissimi prezzi necessitano di un'adeguata risposta. Il DEF 2022 conferma, ancora una volta, che la principale azione per fornire tale risposta, soprattutto in un'ottica di medio e lungo periodo, è accelerare il passaggio alle fonti rinnovabili. Perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

a tale ultimo riguardo, al fine di velocizzare la realizzazione di nuovi impianti, occorre garantire che la Commissione tecnica PNRR e PNIEC possa operare con la celerità necessaria;

valutato che:

le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La normativa in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso della Legislatura in corso, in particolare ad opera dei decreti-legge «semplificazioni i» (D.L. 76/2020) e «semplificazioni 2» (D.L. 77/2021). Ulteriori modifiche e integrazioni sono state operate con successivi decreti-legge;

l'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-*bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto - per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-*bis* al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-*bis* alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di «Commissione Tecnica» PNRR-PNIEC;

considerato, inoltre, che:

l'articolo 36, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-*ter*, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-*bis* dell'art. 4 del D.Lgs. 28/201i - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai

progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

in particolare, viene integrata la disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali. L'ultimo periodo del testo vigente del comma i dell'art. 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

G4.2

Girotto, Castaldi, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

considerato che:

le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;

il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-*bis* dell'articolo 4, inserito in sede

referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «Ri» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: «la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)»,

impegna il Governo:

al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio «do not significant harm» di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

4.0.1

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Utilizzo somme non utilizzate da contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

4.0.2

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)*

1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole: "legge 30 novembre 2001, n. 418", sono aggiunte le seguenti: "la cui riduzione è rideterminata al 28 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 20 per cento a

decorrere dal 1º gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2029."

2. A decorrere dal lº gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.

3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 15, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: ", negli impianti centralizzati per usi industriali e", sono soppresse;

*b)* a decorrere dal 1º gennaio 2023, dopo il punto 15, è inserito il seguente:

"15-*bis*. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 70,00 euro per chilogrammo";

*c)* al punto 15-*bis*, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:

1) a decorrere dal 1º gennaio 2024, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;

2) a decorrere dal 1º gennaio 2025, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;

3) a decorrere dal 1º gennaio 2026, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;

4) a decorrere dal 1º gennaio 2027, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;

5) a decorrere dal 1º gennaio 2028, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;

6) a decorrere dal 1º gennaio 2029, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;

*d)* a decorrere dal 1º gennaio 2030, il punto 15-*bis* è soppresso;».

4.0.3

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla lata di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento sull'imposta indiretta sul consumo di gas.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,94 milioni di euro si provvede:

*a)* quanto a 75 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* quanto a 43,94 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.4

Bottici, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Ulteriori interventi in favore del settore elettrico)*

1. Al fine di contenere gli effetti determinati dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, fino

al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è rideterminata in diminuzione in forma trimestrale, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 1'ARERA, da emanare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto e con le modalità previste dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.».

4.0.5

Bottici, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Ulteriori interventi in favore dei prodotti energetici)*

1. Al fine di contenere gli aumenti del prezzo di vendita al consumo del carburante, nelle more dell'attuale emergenza economica e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ridurre del 3o% le aliquote di benzina, benzina con piombo, oli da gas o gasolio usati come carburante e del gas naturale usato per autotrazione di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Forniture di energia termica)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,"».

*Conseguentemente il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004 è ridotto di 33 milioni per il 2022.*

4.0.7

Biti, Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Misure emergenziali per il comporto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

4.0.8

Caligiuri, Gallone, De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Misure emergenziali per il comparto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-*bis*, Art. 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

4.0.9

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Semplificazioni per l'approvvigionamento energetico del comparto del* rendering)

1. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-*bis*, Art. 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge di conversione, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 1.».

4.0.10

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

*(Misure emergenziali per il comparto del* rendering)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

4.0.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo la parola: "sussidi", sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento"».

5.1

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

Turco, Ricciardi, Di Piazza, Girotto, Fede

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni» *con le seguenti:* «685 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.202.405.207 milioni»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-**bis)*** quanto a 224,88 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.3

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

Precluso

*Effettuare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «20 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «secondo e terzo trimestre 2022»;

*b)* all'articolo 5 le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3 del medesimo articolo 5, sostituire le parole:* «460,12 milioni di euro» *con le seguenti:* «5.860,12 milioni di euro»;

b) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

c) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «9.377.525.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 9.377.525.207 euro per l'anno 2022».

5.4

Faraone, Marino

Precluso

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «nella misura del 25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 30 per cento»;

- *al comma 2, le parole:* «nella misura del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, le parole:* «valutati in complessivi 460,12 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 919,81 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 11,155 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.437.215.207 euro per l'anno 2022».

5.5

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 le parole:* «25 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

5.6

Perosino

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente:*

- *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni»*, con le seguenti:* «735 milioni»;

- *all'articolo 38, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 274,88 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196 del 2009».

5.7

Laus, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

5.8

Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «25 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma i è riconosciuto, altresì, alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».

5.9

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento» *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.»;

2) *il comma 3 è sostituito con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 475,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 460,12 milioni ai sensi dell'articolo 38, quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.10

Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *aggiungere, in fine, le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni» *con le seguenti:* «475,12 milioni» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Ai relativi maggiori oneri, quantificati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

5.12

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, De Poli

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

5.13

Pittella, Collina

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

5.14

Collina

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

5.15

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «25 per cento», *inserire le seguenti:* «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:* «460,12» *con le seguenti:* «475,12».

5.16

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il contributo straordinario è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano raggiunto gli obiettivi».

5.17

Marino

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento. Per tali imprese, il contributo non è cumulabile con i

crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legge.»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «460,12 milioni di euro» *con le seguenti:* «475,12 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «in 3.992.525.207 euro»;

- *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.18

Stefano

Precluso

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta non si applicano gli indici VAL e FATT di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 dicembre 2021, n. 541».

5.19

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui ai commi 1 e 2 ed i relativi incrementi sono riconosciuti solo ed esclusivamente alle imprese che, nel corso degli ultimi cinque anni, dimostrino di avere effettuato interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del consumo di gas naturale».

5.20

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n.17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

5.21

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».

5.22

Croatti, Fede

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190».

5.0.1

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili"».

5.0.2

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili."».

5.0.3

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili."».

5.0.4

Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)*

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "fascine" sono inserite le seguenti: "o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili"».

5.0.5

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interventi a favore delle imprese energivore per autonomia finanziaria e cessione di energia)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto Ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della transizione energetica con concerto con il Ministero delle economie e finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo».

5.0.6

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Disposizioni per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

5.0.7

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese italiane)*

1. Alle imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 597 milioni di euro per l'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con la misura di cui all'articolo 14 del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17.

3. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 597 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 11,5 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.574.525.207 euro per l'anno 2022».

5.0.8

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione

rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, localizzati nelle Isole Maggiori e che partecipino al Servizio di Interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 16 dicembre 2020 n. 558/20 /R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 E/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.».

5.0.9

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)*

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 1 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure e le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatori. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatori ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può

approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 a 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Casse per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancito al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatori di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatori stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4».

5.0.10

Gallone, Boccardi, Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante, dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)* della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009.».

5.0.11

Lanzi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6, possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A..

6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.227.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.0.12

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)*

1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)* della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*e)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.13

Vallardi, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo 5** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto dei. Ministro. della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».

5.0.14

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».

5.0.15

Girotto, Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b)* può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

5.0.16

Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Contributo sotto forma di credito d'imposta per la sostituzione dei serbatoi per GPL con capacità sino a 13mc)*

1. Nel periodo dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'acquisto, inclusa l'installazione e la messa in esercizio, di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3", così modificato dal decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al:

*a)* 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

*b)* 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*c)* 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*d)* 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta è riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che questi abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria e nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

*a)* d'aver venduto il serbatoio dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

*b)* d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

3. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º maggio 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

*a)* euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

*b)* euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

*c)* euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

*d)* euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.

4. Il titolare del, contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

*a)* d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

*b)* di aver, nel periodo 1º maggio 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

*c)* di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 430 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

*a)* quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 230 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.17

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per la sostituzione di serbatoi per il GPL con capacità fino a 13 mc)*

1. Nel periodo dal 1º aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023 , per l'installazione e le messa in esercizio di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del Decreto 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3", così modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto ai soggetti acquirenti di serbatoi per G.P.L. nuovi, come descritti nel presente comma, un credito d'imposta pari al:

*a)* 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;

*b)* 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*c)* 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;

*d)* 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

2. Il credito d'imposta indicato al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina

sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, senza compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta sarà riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che il pagamento del bene sia stato eseguito attraverso i canali bancari ed a mezzo di bonifico bancario nonché a condizione che il soggetto acquirente abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:

*a)* d'aver venduto il serbatoio dal 1º aprile 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;

*b)* d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

La predetta dichiarazione dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. A decorrere dal 1º giugno 2022, i serbatoi per G.P.L., aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc. ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 30 anni. I serbatoi interrati ricondizionati, descritti nell'Allegato del D.M. 14 maggio 2004 ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 40 e restano comunque esclusi dal beneficio del credito d'imposta. Ai fini della data di costruzione farà fede la data di prima costruzione apposta sul libretto del serbatoio.

4. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º aprile 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º aprile 2022 al 31.12.2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:

*a)* euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

*b)* euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

*c)* euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

*d)* euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:

*a)* d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

*b)* di aver, nel periodo 1º aprile 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;

*c)* di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.».

5.0.18

Arrigoni, Lunesu, Doria, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *. inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per rafforzare. l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle Isole Maggiori)*

1. In previsione di eventi straordinari che potrebbero condurre a distacchi programmati di energia elettrica o di gas ed al fine di preservare e rafforzare l'autosufficienza energetica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; Terna identifica, sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, gli impianti di consumo essenziali insulari, aventi una potenza di connessione superiore ai 10 MW, che potranno garantire, fino all'entrata in servizio del cavo Tyrrhenian link, con la massima affidabilità, il distacco e la modulazione dei rispetti i carichi elettrici.

2. Con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica, in relazione agli impianti di consumo essenziali insulari di cui al comma 1, definisce le modalità con cui tale risorsa di rete può essere approvvigionata ed utilizzata e la remunerazione della riserva di rete procurata con tali impianti di consumo essenziali insulari.

3. Al fine di rafforzare l'autosufficienza energetica degli impianti di consumo essenziali insulari e di accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 ed in coerenza all'articolo 174 del TFUE e dall'articolo 22 della legge n. 42/2009, il Ministero della Transizione Ecologica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità secondo le quali alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 localizzate nelle Isole Maggiori è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici anche marine e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 4 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 2 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.».

5.0.19

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure emergenziali per le aziende energivore)*

1. Per garantire una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato

nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III - *bis*, articolo 29-*nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».

5.0.20

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interventi in favore delle imprese)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche delle disposizioni di cui al comma 1.».

5.0.21

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Interventi a favore delle imprese)*

1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della Transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo.».

6.1

Catalfo, Matrisciano, Romano, Fede

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «12.000 euro»*, con le seguenti:* «20.000 euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «102,8 milioni»*, con le seguenti:* «171, 3 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.046.025.207 per l'anno 2022»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 68,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

6.2

Toffanin

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «è pari a 12.000 euro» *con le seguenti:* «è pari a 20.000 euro»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Vengono altresì inclusi come beneficiari del *bonus* anche i soggetti in stato di disoccupazione, anche sopraggiunta nel corso dell'anno 2022, e per dipendenti di imprese ed aziende soggette a crisi finanziaria».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in euro 204 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

«*d)* quanto a 74 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.;

*e)* quanto a 30 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

*f)* quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

6.3

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1 sostituire le parole*: «è pari a 12.000 euro» *con le seguenti*: «è pari a 20.000 euro»;

- *al comma 2 sostituire le parole*: «valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole*: «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «4.174.725.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.174.725.207 per l'anno 2022».

6.4

Faraone, Marino

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «pari a 12.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 16.000 euro»;

- *al comma 2, le parole:* «valutati in 102,8 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 202,3 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,25 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.077.025.207 euro per l'anno 2022».

6.5

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «12.000 euro»*, con le parole:* «15.000 curo»*, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:* «Per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, per le famiglie con almeno 4 figli a carico è pari a 25.000 euro.».

*Conseguentemente,*

*al comma 2, sostituire le parole:* «102,8 milioni»*, con le parole:* «250 milioni».

6.6

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «12.000 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «15.000 euro»;

b) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il valore ISEE di accesso al *bonus* di cui al comma 1 è verificato con riferimento alla totalità delle DSU presentate nel corso dell'anno 2022.».

6.8 (testo 2)

Manca

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2-*ter*. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto- legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.".

*b)* dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-*ter*. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023,

la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti".

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37, comma 2.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12,5 per cento».

6.0.1

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.3

Grimani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

6.0.4

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

3. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni per l'anno 2022.*

6.0.5

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

6.0.6

Ferrari

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».

*Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.*

6.0.7

Garavini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal l º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.8

Biti, Comincini, Manca, Parrini, Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019".

2. L'impiego dell'avanzo di amministrazione secondo quanto stabilito dal comma 1 non concorre alla determinazione dell'indebitamento netto aggregato della pubblica amministrazione».

6.0.9

Laus

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. La deroga di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.0.11

Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società in *house*».

6.0.12

Faraone, Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di una somma pari a 1.592 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.592 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 14 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 5.569.525.207 euro per l'anno 2022».

6.0.13

Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Indennità in favore dei pensionati per il pagamento delle forniture di energia)*

1. Al fine di garantire una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per finalità abitative, ai soggetti collocati a riposo e titolari di trattamento di quiescenza, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 12.000 euro, intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tariffa per usi domestici e servizio attivo, è riconosciuto un contributo una tantum di 500 euro, entro i limiti massima di spesa di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Il contributo una tantum di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al' comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1

Pesco, Presutto

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 7;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Qualora le informazioni, raccolte dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5, facciano emergere scostamenti dei prezzi delle importazioni che si discostano in misura superiore al 30 per cento dal valore preso a riferimento per la determinazione della componente Pfor del mercato tutelato del gas, ARERA ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero della transizione ecologica presenta entro il 3o giugno 2022 una relazione al Parlamento sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 5, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili».;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 3o dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 5 unità, nell'area funzionale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 112.028 per l'anno 2022, di euro 448.114 per l'anno 2023, di euro 465.056 per l'anno 2024, di euro 481.999 per l'anno 2025, di euro 498.941 per l'anno 2026, di euro 515.884 per l'anno 2027, di euro 532.826 per l'anno 2028, di euro 549.769 per l'anno 2029, di euro 556.711 per l'anno 2030 e di euro 583.654 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 57.695 per l'anno 2022, di euro 230.779 per l'anno 2023, di euro 239.504 per l'anno 2024, di euro 248.229 per l'anno 2025, di euro 256.955 per l'anno 2026, di euro 265.68o per l'anno 2027, di euro 274.406 per l'anno 2028, di euro 283.131 per l'anno 2029, di euro 291.856 per l'anno 2030 e di euro 300.582 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Trasparenza dei contratti Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

7.2

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, dopo le parole:* «sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.»

*aggiungere le seguenti:* «Qualora i dati di cui al periodo precedente attengano a procedure di evidenza pubblica, gli stessi sono acquisiti mediante piattaforme interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'arti. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

- *al comma 2, dopo le parole:* «di elaborazione dei dati» *aggiungere le seguenti:* «anche secondo quanto previsto dal comma precedente,»;

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma* «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2022 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e della finanze.*

7.3

Toffanin

Precluso

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al Garante sono altresì affidati poteri straordinari per azioni di concertazione e calmieramento dei prezzi, per i beni di prima necessità».

7.4

Toffanin

Precluso

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per le attività previste, anche al fine del monitoraggio, il Ministero dello viluppo economico si avvale delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale degli Utenti (CNCU), avvalendosi per tale attività delle risorse di cui alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 148, comma 1».

7.5

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Al fine di garantire una adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi del presente articolo, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi ed analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante stesso. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi del comma i e ai soggetti destinatari.

4-*ter*. Per la gestione della banca dati di cui al comma 4-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'Unità di missione istituita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.

4-*quinquies*. Ai fini di quanto previsto dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».

7.6

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili».

7.7

L'Abbate, Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Trentacoste

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Sulla base degli esiti del monitoraggio e del controllo dei contratti nazionali di approvvigionamento dei volumi di gas operato da ARERA ai sensi del comma 5, il Ministero della transizione ecologica, applica, un prelievo in misura pari al 5o per cento del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto del gas ed il prezzo di vendita finale agli utenti domestici o rivenditori e grossisti, ai soggetti privati importatori di gas naturale operanti sul territorio nazionale che abbiano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, conseguito un utile netto superiore a 1 milione di euro rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.

5-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, sono destinate al Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo t, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5-*quater*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*».

7.0.1

Toffanin, Modena, Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "le modifiche di progetti autorizzati che," sono aggiunte le seguenti: "senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)* la parola: "15" è sostituita con: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 6-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis)* All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

'*b*-bis*)* non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 nonché di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42'";

Art. 7- ***ter.***

*(Misure di semplificazione per le procedure in materia di fotovoltaico)*

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano nazionale, integrato per l'energia e clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7- ***quater.***

*(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. A partire dal 1º gennaio 2023, alle pubbliche amministrazioni proprietarie di immobili non soggetti a vincoli architettonici, con superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 e con impianti a gas con più di dieci anni di marcia è fatto obbligo di installare impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle proprie pertinenze e, contestualmente, di elettrificare, anche parzialmente, gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione presenti nei suddetti immobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni ricorrono, ove consentito dalla legge, al partenariato pubblico - privato e alle forme contrattuali di concessione, anche al fine di creare comunità energetiche per alimentare altri impianti di prossimità o connessi al sistema delle infrastrutture di ricarica elettrica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante rimodulazione del finanziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per un importo complessivo di 500 milioni di curo fino al 2035.

4. L'obiettivo annuo del programma di cui al comma 3, esteso anche alle pubbliche amministrazioni locali, è rimodulato al 10% delle superfici coperte utili del patrimonio edilizio pubblico.

Art. 7- ***quinquies.***

*(Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica)*

1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono

apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione procedente o la Soprintendenza possono richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Il Soprintendente, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi";

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 o di ricezione di un parere negativo da parte del Soprintendente, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente";

*c)* i commi 7 e 8 sono abrogati;

*d)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o al rigetto della domanda sulla base dell'esito della valutazione di cui al comma 3".

2. All'articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza verificano se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1 lettere *b)*, *c)* e *d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, le amministrazioni verificano se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla trasmissione degli atti alla Soprintendenza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, comunicando l'esito delle proprie verifiche alla Soprintendenza".

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle

disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica procede ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità".

*c)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione entro i successivi dieci giorni. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

Art. 7- ***sexies.***

*(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)*

1. Al comma 1 dell'art. 17-*undicies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente:

"I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze di siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali"».

7.0.2

Girotto, Di Piazza, Castaldi, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale

sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

*a)* quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quanto a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «12 per cento».

7.0.3

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di

tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e, all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

7.0.4

Grimani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3

dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

7.0.5

Toffanin, Gallone, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione

del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai, soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui art. 27, L. 196/2009.».

7.0.6

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto

anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla rima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

7.0.7

Ferrazzi, Collina, Pittella

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)*

1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

7.0.8

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca

successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

7.0.9

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui

agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».

7.0.10

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)*

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

*a)* costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

*b)* costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

*c)* ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività *standard* per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel

caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

*a)* l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

*b)* la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

*c)* l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.».

7.0.11

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)*

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f)*, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo

piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."».

7.0.12

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75% l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

7.0.13

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si

interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"*5*. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

7.0.14

Grimani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)*

1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.

3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:

"*5*. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza".

4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

7.0.15

Rivolta, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)*

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"*5*-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis*)*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.16

Parrini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure in materia di contenimento dei costi dell'energia con interventi nel settore geotermico)*

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

7.0.17

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)*

1. Entro il 30 giugno 2022 il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della mobilità sostenibile, aggiorna il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire l'obiettivo di produzione del cento per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035.».

7.0.18

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

2. Agli oneri del comma 1, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 28 legge 196/2009.».

7.0.19

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità energetiche rinnovabili o alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».

7.0.20

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo

dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».

7.0.21

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono inseriti in fine seguenti:

"*7*-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 3 lettera *b)* è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.

*7*-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:

*a)* gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

*b)* gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore."».

7.0.22

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c*-bis*)* esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree anche qualora classificate agricole, che distino non più di 30o metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade e comunque collocate a una distanza non superiore ai 30o metri."».

7.0.23

Margiotta

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, giungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:

*a)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

*b)* gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

*c)* i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.".

2. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine la seguente:

"*c*-bis*)* esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri"».

7.0.24

Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri

dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale";

*b)* all'articolo 6-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-*bis*, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010"».

7.0.25

L'Abbate, Vaccaro, Puglia, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)*

1. Al fine di ridurre l'importo degli oneri di sistema nella tariffa dell'energia elettrica e gli aumenti del costo dell'energia, nonché di razionalizzare l'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

*a)* proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;

*b)* distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;

*c)* consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;

*d)* produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.

*e)* localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), provvede a pubblicare un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie».

7.0.26

Pesco, Presutto, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le

componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello massimo tale da consentire il raggiungimento di un valore medio annuo per il 2022 non eccedente il triplo del valore medio per il periodo 2017-2019.

2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata nel periodo dal i ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, possono chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo Stato. Al fine di ottenere il ristoro, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni IVA e del contributo straordinario di cui all'articolo 37, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023».

7.0.27

Pesco, Presutto, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)*

1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la componente Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 è pari al minore tra il prezzo medio di importazione espresso in euro/GJ e il valore determinato secondo le attuali regole stabilite dal testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane del gas.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede alla determinazione del prezzo medio trimestrale di importazione e ne dà comunicazione entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

3. La componente PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 si ottiene applicando al valore PE del trimestre precedente la variazione rispetto al trimestre precedente del valore Pfor, di cui al comma 1».

7.0.28

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di combustibili)*

1. All'Allegato X - Disciplina dei combustibili, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte 1 - Combustibili consentiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla sezione 1, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, al paragrafo 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d*-bis*)* metanolo;";

*b)* alla Sezione 2, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* metanolo;"».

7.0.29

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di adeguamento Istat dei contratti)*

1. Per gli adeguamenti agli indici Istat previsti dai contratti commerciali e di locazione il riferimento sarà un nuovo indice che non dovrà tener conto delle variazioni di prezzo dei beni energetici e che l'Istat dovrà calcolare e rendere pubblico mensilmente per i mesi da marzo a dicembre del 2022. Gli eventuali adeguamenti già intervenuti riferiti ai mesi di cui al periodo precedente dovranno essere rimodulati sulla base del nuovo indice».

7.0.30

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo».

7.0.31

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1 non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

7.0.32

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».

7.0.33

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della cultura e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "di concerto con il Ministro della cultura", sono aggiunte le seguenti seguenti: "il Ministro per gli Affari

regionali e le autonomie"».

7.0.34

Girotto, Pesco, Lannutti, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Norme di semplificazione sull'installazione di vetrate panoramiche amovibili)*

1. L'installazione di vetrate panoramiche amovibili per il risparmio energetico, la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati ("VEPA" o "sistemi VEPA") è considerata attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

7.0.35

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione pannelli fotovoltaici)*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera *c)* dalle esclusioni dalla procedura semplificata."».

7.0.36

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Eliminazione utilizzo caldaie a gas negli edifici di nuovo costruzione)*

1. Nel contesto delle proposte di aggiornamento della Direttiva Epbd sul Rendimento energetico dell'edilizia presentate dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2021, dal 1º gennaio 2023 è fatto divieto di installazione di caldaie a gas negli edifici di nuova costruzione.».

7.0.37

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")*

1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.38

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonchè le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.39

Rossomando, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)*

1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono aggiunte le seguenti: "nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.1

Toffanin

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di magio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi all'anno 2022»;

*e le parole:* «per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.» *con le seguenti:* «per un numero di rate mensili pari ad almeno ventiquattro mesi, per le eccedenze tariffarie a parità di consumi relativi all'anno 2021».

8.2

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.3

Pittella, Collina

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.4

Collina

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.5

Croatti, Fede

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.6

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.7

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.8

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «al primo semestre 2022».

8.9

Collina, Manca, Pittella

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la parola:* «gratuitamente»;

3) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»*, sono soppresse;*

4) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di

remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse;

5) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

8.10

Castaldi

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ;«, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»;

b) *al comma 6, sopprimere le parole da:* «alimentate, altresì,» *fino alla fine del comma.*

8.11

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022»*, con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la parola:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»*, sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse.*

8.12

Romani

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole: «;ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le parole:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro»*, inserire le parole:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia»*, inserire la parola:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»*, sono soppresse;*

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse.*

8.13

Toffanin

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse*;

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

8.14

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

2) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», *sono soppresse*;

b) *al comma 6, le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», *sono soppresse*.

8.15

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022» *e dopo le parole:* «non superiore a ventiquattro», *inserire le seguenti:* «e senza oneri aggiuntivi»;

b) *al comma 2, dopo la parola:* «rilascia», *inserire la seguente:* «gratuitamente».

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole:* «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie» *e, al comma 6, sopprimere le parole:* «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative».

8.16

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

8.17

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;

b) *le parole:* «non superiore a ventiquattro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a trentasei».

8.18

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;

2) *sostituire le parole:* «non superiore a ventiquattro» *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

8.19

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», *con le seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro», *con le seguenti:* «non superiore a trentasei».

8.20

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» *e le parole:* «non superiore a ventiquattro» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiore a trentasei».

8.21

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, alle parole:* «mesi di» *sono aggiunte le seguenti:* «marzo 2022, aprile 2022,»;

2) *al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

8.22

Marino

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 1, le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «aprile, maggio e giugno 2022»;

- *al comma 2, le parole:* «pari a 900 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 1.350 milioni»;

- *al comma 6, le parole:* «900 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.350 milioni».

8.23

Taricco, Collina

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 31 luglio 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.".

*7*-ter. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e

previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

8.24

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7, al primo periodo sostituire le parole:* «300 milioni», *con le seguenti:* «450 milioni» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38, quanto a 97 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 53 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.».

8.25

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;

b) *al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38 e quanto ai restanti 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.26

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «maggio 2022 e giugno 2022» *con le seguenti:* «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni per l'anno 2022, si provvede:*

«*a)* quanto a quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 60 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dì politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.27

Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,» *con le seguenti:* «effettuati nei mesi di maggio 2022 e giugno 2022, ivi inclusi quelli conguagliati nella prima fattura utile in un periodo successivo, »;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,» *inserire le seguenti:* «titolari di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel dell'ARERA e titolari dei punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere *c)* e *d)*, del Testo integrato di cui all'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, e successive modificazioni,»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «con sede in Italia ai sensi del comma 1,» *inserire le seguenti:* «nonché di coprire gli eventuali rischi di liquidità dei suddetti fornitori dovuti a mancati incassi a causa di inadempimenti dei clienti finali di cui al comma 1,»;

d) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di curo.

7-*ter*. Le garanzie di cui al comma 7-*bis* sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.

7-*quater*. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».

8.28

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º maggio al 31 dicembre 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas

naturale ed idrico, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite con delibera dell'ARERA. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023. All'erogazione dell'anticipo provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo l'ARERA può ridurre il periodo temporale ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già' oggetto di rateizzazione».

*Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.977.525.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.977.525.207 euro per l'anno 2022».

8.29

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituito dal seguente:

"509. Per le fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata di almeno 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'Arera"».

8.30

Gallone

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi del comma 1», *aggiungere le seguenti:* «, nonché in favore del gestore del mercato elettrico per le attività svolte nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas,».

8.31

Toffanin

Precluso

*Al comma 7, sostituire le parole:* «300 milioni di euro» *con le seguenti:* «600 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 300 milioni per l'anno 2022 si provvede:*

«*a)* quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

*b)* quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*c)* quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*d)* quanto a 105 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196».

8.32

Ricciardi, L'Abbate

Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7-*bis*. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies)* sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies)* borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-*ter*, 226-*bis* e 226-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866;

1-*septies)* pellicole trasparenti (cling film) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866".

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

8.33

Castaldi

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma i, le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*b)* al comma 12, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

8.34

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

8.35

Castaldi

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«*7-bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: "*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'8o per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

8.36

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

8.37

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

8.38

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale

massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

8.39

Romani

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

8.40

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

8.41

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

8.42

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

8.43

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«*7*-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"*11*-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."».

8.44

Lanzi

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:*

«*7*-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata ai medesimo consorzi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a)*, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b)*.».

8.45

Pesco, Gallicchio

Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*7*-bis. Il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è esteso anche ai fornitori di cui al comma 1.

*7*-ter. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: "i miliardo di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2 miliardi di euro".».

8.46

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7*-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2022, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca, ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

8.47

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«7-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

8.48

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

8.49

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:*

«7-*bis*. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».

8.0.1

Girotto, Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di certificati bianchi)*

1. Ai fini di una uniforme ed estesa applicazione dei principi affermati nelle recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi procedimenti giurisdizionali promossi dai soggetti interessati nei confronti del GSE in tema di riconoscimento degli incentivi connessi ai progetti di efficienza energetica rendicontati con metodologia standardizzata, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche nell'ambito dell'esercizio della vigilanza e dell'attività di indirizzo prevista dal decreto ministeriale n. 458 del io novembre 2011 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica", una apposita direttiva volta ad indirizzare il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nel rispetto dei principi del *clare loqui* e della tipicità degli atti amministrativi, alla corretta applicazione dell'esercizio del potere di verifica e controllo di cui

all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in luogo del potere sostanziale di autotutela di cui all'articolo 21-*nonies* della legge 241 del 1990, nonché all'individuazione delle fattispecie cui applicare i provvedimenti di ritiro dei provvedimenti di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-*nonies*, emanati illegittimamente dal GSE sulla base di provvedimenti giurisdizionali e in applicazione della presente direttiva.».

8.0.2

Pavanelli, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Credito di imposta per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e contestuale avvio a riciclo degli elettrodomestici obsoleti)*

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e contestualmente di avviare al riciclo gli elettrodomestici aventi una classe energetica superiore ad A, agli utenti finali, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, spetta un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dell'elettrodomestico. In ogni caso il contributo di cui al presente comma non può superare i cento euro.

2. Per le finalità di cui al comma i, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Zoo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.3

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)*

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.4

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 8- ***bis.***

*(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)*

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.5

Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «10 per

cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

8.0.6

Castaldi, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.7

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009».

8.0.8

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 12 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.9

Ferro, Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

- al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia";

*b)* all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."».

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui*

*all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.*

8.0.10

Ferro, Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».

8.0.11

Damiani, Boccardi, Ferro, Modena, Saccone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1 All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati"».

8.0.12

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2021, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

*b)* nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

8.0.13

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.14

Collina, Manca, Pittella, Laus

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Misure a sostegno delle PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate

all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

8.0.15

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari. PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.".

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

8.0.16

Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma I sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

8.0.17

Romani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita

dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

8.0.18

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».

8.0.19

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza

alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

8.0.20

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguente: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.21

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

8.0.22

Bottici, Trentacoste, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.23

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratorie PMI)*

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2022" e le parole: "31dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022".».

8.0.24

Laus, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga moratoria PMI)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono

soppresse;

*b)* al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

8.0.25

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.26

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.27

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

1. All'articolo 13, commi 1 e 12-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.28

Romani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.29

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)*

Ai commi 1 e 12-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.30

Manca, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

8.0.31

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina

europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

8.0.32

Toffanin, Mallegni, Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

8.0.33

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

8.0.34

Marino, Faraone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo dì garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

8.0.35

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».

8.0.36

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e

55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;

*b)* alle garanzie di cui alla lettera *a)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g*-bis*)*, *g*-ter*)*, *g*-quater*)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* e *p)* di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.

2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza».

8.0.37

Naturale

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Fino al 3o giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni, in favore delle imprese per il sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dell'energia."».

8.0.38

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Misure per la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole. "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58*-bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.*

8.0.39

Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Misure in favore della liquidità delle imprese)*

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*b)* all'articolo 16, comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

8.0.40

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

8.0.41

Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

*b)* al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

*c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

8.0.42

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

8.0.43

Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto- legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse.».

8.044

Marino, Faraone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, cosi come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle parole: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono, sostituite dalle parole. "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del. Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole. "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

8.0.45

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

8.0.46

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Garanzie per i finanziati nel settore turistico)*

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, lettera *b)*, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle parole: "10 milioni";

*b)* al comma 3, lettera *d)*, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento" e le parole: "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;" sono soppresse;

*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: "nella misura massima dell'80 per cento" sono sostituite

dalle parole: "nella misura massima del 90 per cento" e le parole. "tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;" sono soppresse».

8.0.47

Richetti, Grimani, Masini, Nencini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre 2022";

*b)* all'articolo 1, comma 3, le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 milioni di euro".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole. "aprile, maggio e giugno 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022";

*b)* al comma 2, le parole: "591,83 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.183,66 milioni di euro";

*c)* al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "secondo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo trimestre";

2) le parole: "il medesimo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi trimestri";

*d)* ai commi 3 e 4 le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.841,83 milioni di, euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

a) *al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento»;

b) *al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole:* «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «7.819.355.207 euro per l'anno 2022» *e, alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 7.819.355.207 euro per l'anno 2022».

9.1

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 2, sono allegati altresì: il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE). L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma, e gli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione.

2-*ter*. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 2-*bis*, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.

2-*quater*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2-*bis*. Le imprese di cui al comma 1 provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

9.2

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

9.3

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili, anche parzialmente, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni pari a quattro. È consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di cessione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

9.4

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 di dicembre 2022 e sono cedibili con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

9.5

Croatti

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 e 5 inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari. finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.6

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.0.1

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 9- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese termali e ricettive)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati entro la data del 30 giugno 2023, possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito senza limitazioni numeriche ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.0.2

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9.

*(Cedibilità del credito di imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuti in favore delle imprese alberghiere sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente .tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma.

3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

9.0.3

Turco, Castaldi, Fede, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, di supportare e promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, è riconosciuto alle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, un contributo sotto forma di credito d'imposta, a copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, idonei a soddisfare almeno il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 794, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e

del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

Turco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kw, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei

servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione

europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.5

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Misure per la salvaguardia e il rilancio della produzione energetica nazionale da fonte idroelettrica)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica nazionale e per incrementare la produzione da fonte idroelettrica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"*1*-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti, omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, e definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i meccanismi per tutelare il rilievo strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica nell'interesse nazionale, in coerenza con le previsioni del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, adeguano i propri ordinamenti ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-*ter*.1 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale

adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.».

9.0.6

Gallone, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Concessioni geotermia e imprese energivore)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche».

9.0.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Concessioni geotermia e imprese energivore)*

1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.».

9.0.8

Boccardi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

9.0.9

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.10

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 9- ***bis.***

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

Art. 9- ***ter.***

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di

credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c)* le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

Art. 9- ***quater.***

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

*c)* al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

3. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta."».

9.0.11

Boccardi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. SACE può concedere, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

9.0.12

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.13

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di* reverse charge*)*

1. Al fine di tutelare il settore turistico, con particolare riguardo alle agenzie dei viaggi e ai *tour operator* ed evitare un aggravio particolarmente ingente data l'elevata frequenza e numerosità di operazioni contabili, per le operazioni assoggettate al regime speciale del margine di cui all'articolo 74-*ter* del DPR 633/72 non si applicano gli obblighi in tema di *reverse charge* previsti dall'articolo 17 comma 2 DPR 633/72.

2. Le operazioni di cui al comma 1, continuano ad essere regolate in base ai principi del regime speciale stesso».

10.1

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

10.2

Ricciardi, L'Abbate

Precluso

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Sono comunque considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali gestiti da imprese operanti nel settore della bioindustria, intendendosi per tale, secondo quanto previsto dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II, il segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa».

10.3

Turco, Di Piazza, Ricciardi, Castaldi

Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

10.4

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

10.5

Turco

Precluso

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della propria programmazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2017, n. 229, nelle aree di competenza di ILVA in Amministrazione Straordinaria, possono adottare interventi di riqualificazione territoriale e riconversione produttiva, anche attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, da destinare al fabbisogno energetico dei centri abitati limitrofi a tali aree, prevedendo il reimpiego di personale ex-ILVA idoneo a tale ricollocazione».

10.7

Marino, Faraone

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 le parole da:* «nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione, per l'anno 2022, di euro 150 milioni, destinato al finanziamento di progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia e su proposta dal gestore dello stabilimento stesso, è individuato e approvato il piano degli interventi da realizzare, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., che, quale soggetto attuatore, potrà avvalersi di organismi in house dello Stato».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti, disposizioni, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,*

*comma 255, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

10.8

Turco

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire il regolare rapporto di fornitura tra le imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le imprese dell'indotto, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi principali e accessori avviene entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione del documento fiscale da parte dell'impresa fornitrice».

10.9

Turco, Di Piazza, Ricciardi

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 5, comma i, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b*-bis*)* è inserita la seguente:

"*b*-bis*.1)* valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);".

2-*ter*. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. La domanda di AIA, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, deve contenere, la VIIAS di cui al precedente comma 2-*bis*, sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni, e secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)"».

G10.1

Turco, Di Piazza, Ricciardi, L'Abbate, Croatti

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure e attività relative alla tutela della sicurezza, della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo precise modalità;

considerato che:

recenti studi pubblicati sulla rivista scientifica «Scientific Reports» hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, e diverse neoplasie che colpiscono la cittadinanza che vive nelle aree a ridosso dello stabilimento siderurgico di Ilva;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area

industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

nei quartieri Tamburi e Paolo VI in particolare, la ricerca eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Staffe e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una maggiore frequenza di esposizione al fumo passivo (rispettivamente 26,9 per cento e 11,1 per cento, Chi-quadrato valore-p 0,001). È stata, quindi, osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei due metalli, che aumenta il rischio di problemi di attenzione, di comportamento aggressivo, di problemi di esternalizzazione e di problemi sociali in generale;

considerato, inoltre, che:

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);

tenuto conto che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;

sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalatile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;

evidenziato che:

gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico, PM10 e PM2,5, l'ozono, entrambi riconosciuti come i maggiori responsabili degli effetti sulla salute umana, e il biossido di azoto (NO2),

impegna il Governo:

a rivedere, alla luce delle considerazioni in premessa, i valori limite di particolari inquinanti Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto (NO2), tenendo presente le linee Guida redatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

10.0.1

Santillo, Marco Pellegrini, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per bonus edilizi)*

1. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, la detrazione del 110 per cento di cui

all'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2022 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi siano pari ad almeno il 30 per cento del costo dell'intervento complessivo.

2. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione di cui al comma 9, lettera *c)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, del medesimo articolo 119, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2023 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi sia pari ad almeno il 6o per cento del costo dell'intervento complessivo.

3. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione di cui al comma i spetta nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 e del 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di attestazioni per i benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al fine di usufruire delle misure di cui all'articolo 119, comma 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e realizzato, di cui all'Allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, è depositata tempestivamente e comunque prima della comunicazione fine lavori.».

10.0.3

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per almeno il 60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il 30 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.4

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo", sono abrogate;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

10.0.5

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*b)* alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

10.0.6

Arrigoni, Saponara, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Monti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

*b)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 10 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.7

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*c)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*d)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

10.0.8

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono abrogate;

*b)* alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a quelli derivanti dal comma 1, lettera *b)*, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

10.0.9

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse;

*b)* sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento."».

10.0.10

Santillo, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Diposizioni in materia di proroga della detrazione al 110 per cento per gli istituti autonomi case popolari)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2023" sono sostitute dalle seguenti: "30 giugno 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.11

Dell'Olio, Girotto

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.12

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9,

lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.".

2. Agli oneri derivanti al presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 2,15 milioni di euro per l'anno 2025, 2,95 milioni di euro per l'anno 2026, 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.13

Boccardi, Paroli, Gallone, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

10.0.14

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi."».

10.0.15

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per IACP)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Con

esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

10.0.16

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Termini esecuzione lavori agevolati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici privati)*

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, alle seguenti parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sostituire le seguenti: ", a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che abbiano avviato procedure autorizzatorie, CILA o titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, entro il 28 febbraio 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.17

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo" sono soppresse».

10.0.18

Faraone, Conzatti, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo" sono abrogate».

10.0.19

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".».

10.0.20

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

10.0.21

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, al comma 8-*bis* secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

*b)* le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022"».

10.0.22

Dell'Olio, Girotto, Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.23

Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.24

Girotto, Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. In considerazione del rallentamento nell'acquisto dei crediti di imposta da parte di banche ed intermediari finanziari, all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2023";

2) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.25

Saccone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente:

"8-*quinquies*. Per gli interventi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022."».

10.0.26

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Girotto

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, Il. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 13-*bis*.1, le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a

tre anni" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato per sé o per altri, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei mesi e la multa sino a euro 3.500.";

*b)* al comma 14, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Il massimale assicurativo per l'attività di attestazione o asseverazione non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa. Resta ferma la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

10.0.27

Girotto

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento delle asseverazioni e agevolare la cessione dei crediti, all'articolo 119, comma 13-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, II. 77, le parole: "o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: ", anche in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento,"».

10.0.28

Dell'Olio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio.».

10.0.29

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 14-*bis*, è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121, sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.30

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.31

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.32

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 119 dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A

decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione".».

10.0.33

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

"14-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.34

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-*ter* è inserito il seguente:

"16-*ter*.1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione."».

10.0.35

Dell'Olio, Girotto

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente."».

10.0.36

Dell'Olio, Girotto

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b*-bis*)* per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

10.0.37 (testo 2)

Santillo, Marco Pellegrini

Precluso

*Dopo* ***l'articolo****, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*

(*Disposizioni in materia di cessione del credito per i bonus edilizi*)

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022."».

10.0.38

Dell'Olio, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:

*a)* il codice fiscale del tecnico asseveratore;

*b)* il codice della fattura elettronica;

*c)* il protocollo e la data di presentazione della CILA;

*d)* ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;

*e)* ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA."».

10.0.39

Dell'Olio, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;";

2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.";

*b)* all'articolo 122, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».

10.0.40

Girotto, Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento del meccanismo della cessione dei crediti, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 121, comma 1:

*a)* alla lettera *a)* dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inseritele seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

*b)* alla lettera *b)* dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono inserite le seguenti: "nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

10.0.41

Boccardi, Gallone, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni", sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più

annualità del credito d'imposta";

3) al comma 1-*quater* dopo le parole: "oggetto di cessioni parziali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità";

*b)* all'articolo 122, al comma 1, le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta".

2. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: "solo per intero" sono sostituite con le seguenti: "anche parzialmente, purché per annualità integrali";

*b)* all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni" sono sostituite con le seguenti: "fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta"».

10.0.42 (testo 2)

Bagnai, Saponara, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10 - bis

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "anche successive alla prima", sono aggiunte le seguenti: «; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».

3. Ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), e dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

10.0.43

Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo

le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "due ulteriori cessioni solo se effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni" e dopo le parole: "società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" sono inserite le seguenti: ", società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.";

4) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-*bis*".

5) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero"».

10.0.44

Turco, Di Piazza, Ricciardi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Cedibilità dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino a "bancaria e creditizia" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino a "bancaria e creditizia" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130";

*c)* al comma 1-*ter*, lettera *b)*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro";

*d)* dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:

*a)* l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-*ter*, lettera *b)*;

*b)* il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF);

*c)* il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;

*d)* il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n. 120

1-*sexies*. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, alle verifiche di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*septies*. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*octies*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-*septies*.

1-*novies*. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-*septies*. I soggetti di cui al comma 1-*ter*, lettera *b)*, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"».

10.0.45

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 10-*quinquies*, comma 1, capoverso "comma 3", del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c) del presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2023 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri

derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

10.0.46

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 10-*quinquies*, comma 1, capoverso "comma 3", del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "entro il 31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2022";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "entro il 30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

10.0.47

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, 11. 209"».

10.0.48

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per 20 milioni di euro per l'anno 2022».

10.0.49

Gallone, Boccardi, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

10.0.50

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

10.0.51

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

10.0.52

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

10.0.53

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009».

10.0.54

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, alle comunità di energia rinnova bile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al supera mento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.55

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute informa cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede ai sensi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.56

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)*

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, è riconosciuto alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.57

Pittella

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.58

Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.59

Carbone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Contributo a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato)*

1 In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano; con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile

al 31 dicembre 2022 la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 20 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,7 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.225.525.207 euro per l'anno 2022».

10.0.60

Carbone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Abrogazione del contributo ASpI a carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano, con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022, la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 107,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,27 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per, l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.084.925.207 euro per l'anno 2022».

10.0.61

Girotto, Castaldi, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

10.0.62

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)*

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 6 e 7 sono soppressi;

*b)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8*. In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.";

*c)* al comma 9 le parole: "a decorrere dal 1º giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2022";

*d)* il comma 13 è soppresso.».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati*.

*Conseguentemente al Capo I dopo le parole:* «DELLE IMPRESE», *aggiungere le seguenti:* «E DEL SETTORE ENERGETICO».

10.0.63

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.";

*b)* al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla di rete di distribuzione anche non sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 32 ivi richiamato.».

10.0.64

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.

2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di

potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.

3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo e calcolata come differenza tra l'energia complessivamente immessa in rete e l'energia complessivamente prelevata nei diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.".

4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo 32.».

10.0.65

Zuliani, Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito di imposta per installazione impianti fotovoltaici su edifici industriali)*

1. Per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati sulle coperture di edifici industriali o artigianali esistenti e strumentali all'attività d'impresa e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento sostenuto negli anni 2022 e 2023, recuperabile nelle 5 annualità successive, in favore del proprietario dell'immobile o anche del conduttore se in presenza di un contratto di *leasing* o di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate. Il credito d'imposta può essere ceduto o scontato direttamente in fattura dall'impresa che effettua i lavori di installazione, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di cessione dei crediti fiscali e sconti in fattura. Il beneficio fiscale non inficia il normale ciclo degli ammortamenti previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, il credito di imposta di cui al comma 1 si applica all'intero investimento.

3. Il costo dell'investimento di cui ai commi 1 e 2 è sottoposto ad asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle Entrate e Riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.66

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo affitto d'azienda)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a maggio 2022. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.990 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 15 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a), *le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 5.967.525.207 euro per l'anno 2022».

10.0.67

Rufa, Bagnai, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Investimenti delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)*

1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.

2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.».

10.0.68

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Investimenti per favorire l'economia reale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».*

*Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola:* «IMPRESE», *aggiungere le seguenti:* «E ALL'ECONOMIA».

10.0.69

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta in favore delle imprese della logistica e trasporto merci)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

10.0.70

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

*a)* i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;

*b)* i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*";

*c)* i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e "*business to business*".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

10.0.71

Briziarelli, Marti, Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

10.0.72

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici dagli effetti determinati dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale dovuti all'aumento, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2021.

3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale, su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2021. Ai fini del beneficio del contributo, è necessario contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del 20 per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.

5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 50 mila euro.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.73

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.10- ***bis.***

*(Misure urgenti in favore delle PMI)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti determinati dalla pandemia, nonché delle conseguenze economiche e produttive causate dal conflitto bellico in Ucraina, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 13, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

*b)* all'articolo 16, al comma 1, le parole: "15 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.74

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Qualificazione imprese)*

1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera *c)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º settembre 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione».

10.0.75

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.76

Catalfo, Matrisciano, Castaldi, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.77

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.78

Girotto

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)*

1. Esclusivamente per i procedimenti autorizzativi che siano stati avviati prima del 1º marzo 2022, la procedura di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applica ai soli progetti in cui l'area d'impianto si trovi in aree che non siano soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice e dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale».

*Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e misure in materia energetica».

10.0.79

Ferrara, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma i si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo i, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

10.0.80

Alfieri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi Ucraina)*

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati alle imprese al fine di far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

10.0.81

Marin, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la

Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine" con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.82

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)*

1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 62,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

10.0.83

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Rinegoziazione mutui delle Aziende Servizi alla Persona)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, al

comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: ", città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.84

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese dell'industria cartaria)*

1. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

10.0.85

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)*

1. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive nel settore del Vetro Artistico di Murano. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196.».

10.0.86

Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Imprese energivore di interesse strategico)*

1. AI comma 1, dopo le parole: "produzione destinata all'industria siderurgica" aggiungere le seguenti: ", nonché per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza pari o inferiore a 1 MW"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché misure urgenti a sostegno dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili».

10.0.87

Turco, Ricciardi, Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)*

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi"».

10.0.88

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e ridurne gli effetti distorsivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.

3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis".

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.89

Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)*

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

10.0.90

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,";

*b)* in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

10.0.91

Saccone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.10- ***bis.***

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e 30 giugno 2022";

*b)* al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31dicembre 2023, per i conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e fino al 31 dicembre 2024, per i conferimenti effettuati dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".

*c)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c)*, e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. In relazione alle perdite risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio 2021, il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c)*,

deliberato ed eseguito tra il 1º luglio 2021 e il 30 giugno 2022. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1 gennaio 2024, nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2020, ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021, ovvero del 1º gennaio 2026 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2022, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali".

*d)* al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º Luglio 2021 e il 30 giugno 2022 il credito di imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

*e)* al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

*f)* al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, felino restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili i corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.92

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 1-*bis*, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c*-bis*)* le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*.";

*b)* all'articolo 100-*ter*:

1) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:

*a)* le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;

*b)* le quote di partecipazione di cui alla lettera *a)* del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo Il-*bis*, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

2) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "salvo in ogni caso quanto disposto dal comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*,";

*c)* all'articolo 83-*undecies*:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli emittenti azioni" sono inserite le seguenti: "e le piccole e

medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo-100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*";

2) al comma 2, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-*ter*, comma 1-*bis*, secondo periodo, lettera *b)*, tenere il libro soci"».

10.0.93

Quagliariello

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*("modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito")*

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

11.1

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire i capoversi* «11-*quinquies)* e 11-*sexies)*» *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;

*b) al comma 2, sostituire le parole:* «indicati nell'Allegato A», *con le seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

11.2

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sostituire i capoversi:* «11-*quinquies)* e 11-*sexies)*» con il seguente:

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.».

2. *al comma 2, le parole:* «indicati nell'Allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

11.3

Marino, Faraone

Precluso

*Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire i capoversi «11-quinquies)* e 11-*sexies)*» *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31. dicembre 2022.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «indicati nell'Allegato A» *con le seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

11.4

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire il capoverso* «11-*quinquies.*», *con il seguente:*

«*11*-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-*bis* e 30, comma 1-*bis*, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;

2) *sopprimere il capoverso* «11-*sexies*.».

b) *al comma 2, le parole:* «indicati nell'Allegato A» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati negli allegati I e A».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

11.5

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*quinquies.*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

b) *al comma 1, capoverso* «11-*quinquies.*», *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto, in deroga al comma 1, con apposita causale "indisponibilità materie prime e prodotti utili" oppure "difficoltà di approvvigionamento di risorse energetiche a prezzi compatibili con il mercato di sbocco".»;

c) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;

d) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Le causali di

cui al comma 11-*quinquies* si applicano anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40»;

e) *al comma 2, sostituire le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti:* «che ricorrono alle causali di cui ai commi 11-*quinquies* e 11-*sexies*» *e sostituire le parole:* «31 maggio 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «51,6 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera* d), *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.6

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso* «11-*quinquies.*», *sostituire le parole:* «150 milioni», *con le seguenti:* «300 milioni»;

b) *al capoverso* «11-*septies.*», *sostituire le parole:* «300 milioni», *con le seguenti:* «450 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «227,5 milioni», *con le seguenti:* «377,5 milioni»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

11.7

Toffanin

Precluso

*Al comma 1, dopo il capoverso* «comma 11-*quinquies.*», *inserire i seguenti:*

«*11*-quinquies.*1.* Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*11*-quinquies.*2* Agli oneri derivanti dal comma 11-*quinquies*.1, del presente articolo nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 11-*quinquies*.3.

11-*quinquies*.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca

e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

11.8

Toffanin

Precluso

*Al comma 1, dopo il capoverso* «comma 11-*quinquies.*», inserire il seguente:

«*11*-quinquies*.1*. Per fronteggiare, nell'armo 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati del settore edile che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.*

11.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*.», *al primo periodo:*

a) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti», *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

c) *sopprimere le seguenti parole:* «di cui ai codici ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

11.10

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies.*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;*

c) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I al presente decreto».

11.11

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies*.», *primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

2) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

3) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

11.12

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 1, al capoverso* «comma 11-*sexies*.», *primo periodo apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «ai datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;

b) *sostituire le parole:* «fino a 15 dipendenti» *con le seguenti:* «fino a 250 dipendenti»;

c) *sopprimere le parole:* «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».

11.13

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*», *primo periodo, sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti» *e sostituire le parole:* «77,5 milioni», *con le seguenti:* «90 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «nell'allegato A», con le seguenti:* «negli allegati I e A».

*Ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

11.14

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», *sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022"».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

11.15

Marino, Faraone

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*» *sopprimere le parole:*.«che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

11.16

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*» *sopprimere le parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

11.17

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies)*», *sopprimere le seguenti parole:* «che occupano fino a 15 dipendenti»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "fino al 31 marzo 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2020"».

11.18

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*», *sostituire le parole:* «nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40» *con le seguenti:* «ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 27, 29 e 40»;

2) *al comma 3, all'alinea sostituire le parole:* «pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022» *e dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* quanto a 272,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «4.205.025.207 euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti:* «4.205.025.207 euro per l'anno 2022».

11.19

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, capoverso comma* «11-*sexies*», *primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto», *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e sostituire le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022», *con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a), *sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022», *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.20

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *inserire le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»; *le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».*

*Conseguentemente, al comma 3:*

a) *sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.21

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *in epigrafe, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022»*, con le seguenti:* «2226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.22

Pittella, Margiotta

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» *e alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.23

Magorno, Marino

Precluso

*Apportate le seguenti modifiche:*

*al comma 1, capoverso* «1-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente

decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché ai datori di lavorò di cui al codice ateco 49.39;09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «79 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

*le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «229 milioni di euro per l'anno 2022»;

*alla lettera* a)*, le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «225,6 milioni di euro per l'anno 2022».

11.24

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «comma 11-*sexies*»*, primo periodo, dopo le parole:* «Allegato I al presente decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» *e le parole:* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 3:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.25

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla tabella di cui all'Allegato I, aggiungere, infine, la seguente voce:*

«

| |
|---|
| Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codice ateco 49.39.09) |

».

b) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, le parole* «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) *al comma 3, le parole* «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) *al comma 3, lettera* a)*, le parole:* «224,1 milioni di euro per l'anno 2022*», sono sostituite dalle seguenti:* «226,1 milioni di euro per l'anno 2022»;

*Conseguentemente, al comma 3, lettera* a)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

11.26

Di Piazza, Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «11-*sexies*», primo periodo:

1) *sopprimere le seguenti parole:* «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»,

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per causale speciale "rincaro energia e mancanza materie prime"»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «nell'Allegato A al presente decreto*», inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma ii-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo,»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni » *con le seguenti:* «68,8 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,6 milioni »;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

11.27

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «11-*sexies*»*, sostituire le parole:* «77,5 milioni»*, con le seguenti:* «155 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «227,5 milioni»*, con le seguenti:* «305 milioni»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 77,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

11.28

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, dopo il capoverso comma* «11-*septies*»*, inserire il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

11.29

Boccardi, Floris, Serafini, Toffanin, Perosino

Precluso

*Al comma 1, dopo il capoverso* «11-*septies*» *inserire il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

11.30

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo il capoverso* «11-*septies*» *aggiungere in fine il seguente:*

«11-*octies*. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».

11.31

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui all'art. 14, tranne per ciò che concerne la comunicazione sindacale di cui al comma 1, e all'art. 15, secondo comma, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, potrà essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. Per i periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma verrà introdotta la specifica causale "mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.

1-*ter*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-*sexies*, dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come inserito dal comma 1 del presente articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, commi 3 e 3-*bis*, 30, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

11.32

Castaldi, Croatti

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui agli articoli 14, commi da 2 a 6, e 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma i dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. I periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma sono indicati con la causale "mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.

1-*ter*. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-*sexies* dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal comma i del presente articolo, non sono computati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, commi i e 2, 12, 29, commi 3 e 3-*bis*, e 30, comma i, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

11.33

Perosino

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» *con le seguenti* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «64,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 35,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni»*, con le seguenti:* «254,1 milioni»;

c) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.34

Croatti

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto»*, inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

11.35

Matrisciano, Trentacoste, Croatti

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», *inserire le seguenti:* «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-*sexies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».

11.36

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*All'Allegato A, voce* «Siderurgia»*, dopo le parole:* «CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe» *aggiungere le seguenti:* «24-51 - Fusione di ghisa».

*Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «36,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.37

Faraone, Sbrollini, Marino

Precluso

*All'Allegato A, dopo la voce* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)» *inserire la seguente:*

«

| | |
|---|---|
| «Attività ricreative | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
| | altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
| | altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |
| | attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
| | altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
| | noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ope palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
| | noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02 |

».

*Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*le parole:* «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno .2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutate in 36,7 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,64 milioni di euro per l'anno 2024»;

*dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.38

Toffanin

Precluso

*Nell'allegato A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale), dopo la voce:* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», *inserire le seguenti voci:*

1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e *tour operator* (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30), Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21), Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90)»;

2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2), Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

d) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «46,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 17,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «236,1 milioni»;

f) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.39

Castaldi, Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

| | |
|---|---|
| Turismo | Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20) |
| | Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90) |
| | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30) |
| | Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21) |
| | Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90) |
| Altre attività | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeg |
| | (codici ATECO 49.31 e 49.39.09) |
| | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2) |
| | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09 |

».

b) *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni» *con le seguenti:* «60,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 9,3 milioni»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* quanto a 26,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

11.40

Marino

Precluso

*All'allegato A, dopo la voce:* «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», *inserire le seguenti:*

1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30)»;

2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2)».

*Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

le parole: «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutate in 52,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8,07 milioni di euro per l'anno 2024»;

*dopo la lettera* e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,77 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge».

11.41

Pittella

Precluso

*Al comma 2, Allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:*

«

| | |
|---|---|
| «Turismo | 55.10 e 55.20 Turismo - Alloggio |
| | 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90 - Agenzie e tour operator |
| | 55.30 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| | 93.21 - Intrattenimento e spettacolo |
| | 93.29.90 - Animazione turistica |
| Trasporto | 49.31 E 49.39.09, Trasporto Terrestre Di Passeggeri In Aree Urbane E Suburbane E Altre Attività Di T |
| | Terrestri Di Passeggeri Nca |
| | 49.32.2 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.39.09 - Altre attivit |
| | trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente». |

».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 3, alinea, sostituire le parole:* «34,4 milioni» *con le seguenti:* «44,4 milioni»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.42

Toffanin

Precluso

*All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:*

«Fusione di ghisa (codice ATECO: 24.51)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «35,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «225,1 milioni»;

c) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.43

Mirabelli

Precluso

*All'Allegato 1, aggiungere in fine la seguente voce:*

«

| |
|---|
| «Fonderie<br>- Fusione di ghisa (Codice Ateco 24.51)<br>- Fusione acciaio (Codice Ateco 24.52)<br>- Fusione di metalli leggeri (Codice Ateco 24.53)<br>- Fusione di altri metalli non ferrosi (Codice Ateco 24.54)». |

».

11.44

Toffanin

Precluso

*All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:*

«Fonderie (codice ATECO: 24.5)».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:*

d) *all'alinea sostituire le parole:* «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «39,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,3 milioni di euro per l'anno 2024»;

e) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «224,1 milioni», *con le seguenti:* «229,1 milioni»;

f) *dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis*)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.45

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3*-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*3*-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)

Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.46

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«*3*-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29,

comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

*3*-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)

Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)

Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)

Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.47

Collina, Manca, Pittella

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A aggiungere il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30),

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.48

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.49

Romani

Precluso

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.50

Floris, Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*b)* quanto a 12,8 milioni per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00),

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20),

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03),

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.51

Marino

Precluso

*Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non

evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

*a)* per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

*b)* per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

*Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:*

«Allegato B

- Turismo

Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20).

Agenzie e *tour operator* (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);

Aree di campeggio e aree attrezzate per *camper e roulotte* (codici ateco 55.30);

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20);

- Ristorazione

Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);

*Catering* per eventi, *banqueting* (codici ateco 56.21.0);

Mense e *catering* continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);

Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).

- Attività ricreative

Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili (codici ateco 93.29.1);

Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);

Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);

Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);

Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09),

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby* (codici ateco 94.99.20);

Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).

- Altre attività

Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);

Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);

Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.3 0);

Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);

Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);

Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».

11.52

Cangini

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato B al presente decreto legge che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 14,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:*

Allegato B

all'articolo 11, comma 3-*bis*. - *(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

Attività ricreative

«

| |
|---|
| - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
| - attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
| - altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
| - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palc ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
| - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01) |
| - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
| - altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |

».

11.0.1

Comincini, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

*(Incentivazione attività* no-profit *da parte dei lavoratori del settore privato)*

1. Al fine di promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva, caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori alla vita politica e sociale del Paese, gli obblighi di formazione professionale dei lavoratori del settore privato si intendono assolti, sino a concorrenza di 10 giorni annuali, anche tramite la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali.

2. Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1 sono disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, da specifici accordi tra le parti.

3. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-*bis)* la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali, sino a concorrenza di 10 giorni annuali".».

11.0.2

Floris, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. La proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, si applica per gli anni 2022 e 2023 anche ai lavoratori di Air Italy in liquidazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 34 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.0.3

Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 845,lettera *a)* della legge 30 dicembre 2021, n.234 le parole: "31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2022"».

11.0.4

Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria degli impianti per gli scopi idroelettrici ed erogare il servizio di fornitura idrica in gran parte delle regioni meridionali oltre a garantire la sicurezza del patrimonio infrastrutturale dello Stato, il termine del 31 agosto 2022 di cui all'articolo 63, comma 5, della legge 16 luglio 2020, n.76 è prorogato al 30 novembre 2022.».

11.0.5

Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. In considerazione delle attuali ripercussioni economiche, fino al 31 dicembre 2022, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 85 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*c)* quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.6

Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2022 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c) quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

*d)* quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: «a più di un lavoratore dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare»;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole: «alternativamente» sono inserite le seguenti:» ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

11.0.8

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre

1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

11.0.9

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

1. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

11.0.10

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

*(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

*a)* per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*b)* per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

*c)* per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il

rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

*a)* le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

*b)* gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

*c)* le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

*a)* nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

*b)* per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

*c)* per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

*d)* per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

*a)* percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)* entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestato nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e

di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

*a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

*b)* il luogo di svolgimento della prestazione;

*c)* l'oggetto della prestazione;

*d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

*e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

11.0.11

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo i del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.12

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.11- ***bis.***

*(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)*

1. In deroga all'articolo 54-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turistico ricettivo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Felino restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

6. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 2 7 6 del 2003».

11.0.13

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11 ***-bis.***

1. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

*a)* non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*b)* non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*c)* non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

*d)* possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

2. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili."».

11.0.14

Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

*(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di sostenere i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato derivante dai divieti di esportazione verso la Federazione Russa adottati dall'UE in considerazione della crisi internazionale in atto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel terzo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il volume delle esportazioni verso la Federazione Russa abbia rappresentato il 20 per cento del fatturato complessivo dell'anno 2019.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'ammontare del contributo, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.1

Croatti

Precluso

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-***bis*** . All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.".

2-*ter*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

12.3

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 7 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

12.4

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 7 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

12.5

Pittella

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.".

2-*ter*. All'onere di cui al comma 2-*bis*, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

12.6

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*octies*. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-*ter* è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale."».

*Al maggior onere di cui al presente comma, stimato in euro 7 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

12.7

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri,", sono inserite le seguenti: "nonché sulla base dei fabbisogni occupazionali dei territori interessati,"».

12.0.1

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Fede, Lomuti

Precluso

*Al Titolo III, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:*

«Capo II-*bis*

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA*

Art. 12- ***bis.***

*(Finalità e campo di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* , *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 12- ***ter.***

*(Definizione)*

1. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma

i è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma i corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

Art. 12- ***quater.***

*(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)*

1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 12-*ter*, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-*ter*.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 12- ***quinquies.***

*(Contratti collettivi scaduti o disdettati)*

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

Art. 12- ***sexies.***

*(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)*

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 12-*ter*, comma i, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

*a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

*b)* un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

*c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

*d)* un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

*e)* un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

*a)* valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma i dell'articolo 12-*ter*;

*b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 12-*ter*;

*c)* individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 12-*quater*.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma i dell'articolo 12-*ter* è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12- ***septies.***

*(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)*

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 3o del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12- ***octies.***

*(Repressione di condotte elusive)*

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma i non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 12- ***nonies.***

*(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità di cui al presente Capo.

Art. 12- ***decies.***

*(Disposizione transitoria)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza».

12.0.2

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.».

12.0.3

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022; n. 25, le parole: "al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 maggio 2022".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,3 milioni di euro nel 2024, si provvede, quanto a 47,7 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38 e quanto a 7,3 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,12 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.025.225.207 euro per l'anno 2022».

12.0.4

Conzatti, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili)*

1. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma è autorizzata la spesa di 68,8 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 68,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,173 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.046.325.207 euro per l'anno 2022».

12.0.5

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Lavoratori dello spettacolo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2022 per le finalità di cui al medesimo articolo.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.6

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022."».

12.0.7

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

"Art. 12- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"

*b)* in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

12.0.8

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Decorrenza dei termini la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, agli eventi ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».

12.0.9

Rivolta, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Raddoppio limite* welfare *aziendale anno 2022)*

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.10

Matrisciano, Catalfo, Lanzi, Corbetta, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Croatti, Romano, Montevecchi, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di benefici pensionistici)*

1. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 11. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.11

Ripamonti, Monti, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Montani, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 percento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.

207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

12.0.12

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

12.0.13

Collina, Manca, Pittella

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente: "283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le

seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente: "380-*bis.* Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

12.0.14

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis.* Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

12.0.15

Romani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis.* A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

12.0.16

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

12.0.17

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28

marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380; è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari, allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali". All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1º gennaio 2014".».

12.0.18

Alessandrini, Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di sostenere il settore agricolo, favorire l'occupazione e contenere l'impatto della crisi internazionale in Ucraina, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro";

*c)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

*d)* al comma 14, la lettera *b)* è abrogata;

*e)* al comma 17, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

12.0.19

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Contratto applicabile)*

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

12.0.20

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Contratto applicabile)*

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente."».

12.0.21

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)*

1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.22

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "c-*bis*) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza."».

12.0.23

Nannicini, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo 12** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si

applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore ad euro 2.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

*b)* il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

12.0.24

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».

12.0.25

Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

12.0.26

Caligiuri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

12.0.27

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure per il lavoro)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi."».

12.0.28

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)*

1. All'articolo, 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Fermi restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:

*a)* il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose prevede uno stadio di pre-

trattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010;

*b)* il sistema di abbattimento prevede un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale o allarme);

*c)* il gestore dell'impianto segue la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-*bis* dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche"».

*Conseguentemente, all'allegato IV alla parte quinta dopo la parte II, è inserita la seguente:*

«Parte II-*bis*

Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-*bis*

Fasi lavorative

A. Lavorazioni meccaniche

A.1 Tornitura

A.2 Fresatura

A.3 Trafilatura

A.4 Rettifica

A.5 Bobinatura

A.6 Incisione

A.7 Taglio

A.8 Foratura

A.9 Alesatura

A.10 Tranciatura/Cesoiatura

A.11 Filettatura/ Maschiatura

A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli

A.13 Fustellatura

A.14 Aggraffatura

A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate

Materie prime

1. Metalli e leghe metalliche

2. Lubrificanti:

2.1. Grafite

2.2. Oli emulsionati

2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo

2.4. Oli lubro-refrigeranti

2.5. Stearati ed assimilabili».

12.0.29

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in tema di incentivo*

*all'autoimprenditorialità)*

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero qualora il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.30

Rossomando

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, Inserire il Seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modifiche al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*ter*, primo periodo, dopo le parole: "più imprenditori" sono inserite le seguenti: "e professionisti iscritti in Albi";

*b)* al comma 4-*ter*, n. 3), lettera *e)*, secondo periodo, dopo le parole: "anche individuali" sono inserite le seguenti: "e professionisti iscritti in Albi";

*c)* al comma 4-*quater*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali";

*d)* dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater*.1. Il contratto di rete tra professionisti è soggetto all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite e depositate per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'Albo cui è iscritto o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi Albi professionali. L'Ordine presso cui è iscritto provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete, alla stessa maniera provvedono gli altri Ordini presso cui sono iscritti gli altri professionisti. Nei casi in cui sia prevista la costituzione di un fondo comune, la rete viene iscritta presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio della sede della rete ed è annotata nei rispettivi Albi professionali dei retisti che vi appartengono. La rete soggetto acquista con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate soggettività giuridica pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali. Al fine di perfezionare l'acquisto della soggettività giuridica il contratto è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

12.0.31

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di

cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.32

Romano, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

12.0.33

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

12.0.34

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa"».

12.0.35

Matrisciano, Catalfo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

12.0.36

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Congedi parentali)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 11. 151, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.37

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani .sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi

stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

12.0.38

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

- laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.».

12.0.39

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.40

Rossomando

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12 ***-bis.***

*(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*bis* dopo la lettera *c)* è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera *a)* se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*b)* al comma 1-*quater*, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

*c)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.41

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)*

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

*a)* per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

*b)* per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

*c)* in relazione a. incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;

*d)* per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2021, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2021.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.42

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Identità digitale per la presentazione della DID)*

1. Qualora la richiesta di rilascio della identità digitale sia finalizzata alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il rilascio dell'identità digitale stessa avviene senza oneri a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.43

Nannicini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Detraibilità del contributo integrativo dei soci delle società tra professionisti)*

1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate dai soci alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite le suddette società, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla società al destinatario finale della prestazione. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».

13.1

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, sostituire le parole:* «19,5 milioni» *con le seguenti:* «50;5 milioni»;

b) *Al comma 2, sostituire le parole:* «19 milioni» *con le seguenti:* «51 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole:* «38,5 milioni» *con le seguenti:* «101,5 milioni».

13.0.1

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

*(Misure in materia di noli marittimi)*

1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di *container* e supportare il rilancio dell'economia e dell'*export* italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato, "Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione" con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai fini del 'presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

*a)* abbiano sede legale nel territorio italiano;

*b)* abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

*c)* presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.2

Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo *status* e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'articolo 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:

*a)* laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;

*b)* laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.

Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento».

13.0.3 (testo 2)

Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-*bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."».

13.0.4

Di Piazza, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

*(Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)*

1. Al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali per il rilancio della cantieristica navale nel Porto di Palermo, oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile

2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: "è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 30o milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 87,13 milioni di euro per l'anno 2022, 137,25 milioni di euro per l'anno 2023, 189,41 milioni di euro per l'anno 2024, 186,55 per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 312,87 per l'anno 2029, 312,25 per l'anno 2030, 210,59 milioni per l'anno 2031, 213,45 per l'anno 2032 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036".

2. Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio relative alle connesse autorizzazioni di spesa.».

13.0.5

Margiotta, D'Arienzo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

13.0.6

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.».

13.0.7

D'Arienzo, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "i numeri 4 e 14" sono soppressi e sono sostituite dalle seguenti: "il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027".

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di

euro 23 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

14.1

Di Piazza

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. Qualora l'adeguamento del corrispettivo non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.»;

b) *alla lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile».

14.2

Manca

Precluso

*Al comma 1, lettera* a)*, le parole:* «al costo» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo» *e dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *sono aggiunte le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

14.3

Toffanin, Mallegni, Gallone

Precluso

*Al comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «al costo» *con le seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;

b) *dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *aggiungere le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

14.4

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, lettera* a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «al costo» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;

b) *dopo le parole:* «Ministero della transizione ecologica» *sono aggiunte le seguenti:* «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».

14.5

Campari, Doria, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia"».

14.6

Mallegni

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia".».

14.7

Berutti

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83-*bis*, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia"».

15.1

Gallone

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 37 sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «14 per cento».

15.2

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «15 milioni» *sono sostituite con le seguenti parole:* «50 milioni»;

*Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 pari a 35 milioni di curo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».

15.3

Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di fornire un sostegno alla popolazione colpita dal conflitto in Ucraina, sono esonerati dal pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 tutti i mezzi adibiti al trasporto di beni di prima necessità in relazione alle missioni umanitarie autorizzate dalle autorità competenti. Agli oneri del presente comma, pari a 17 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.4

Stefano

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

15.5

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

15.6

Marino

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili provvede, con direttiva annuale al Comitato centrale per l'Albo nazionale, affinché le risorse di cui al comma 1, complessivamente disponibili, siano prioritariamente destinate a garantire la massima riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».

15.7

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

2. *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1;

3-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 50 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

15.8

Laus, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

b) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti

energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «1 e 2» *con le seguenti:* «1, 2 e 2-*bis*»;

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «10,5 per cento».

15.9

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 5o milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma i;

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

15.10

Marino

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 39,8 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:* «Contributo pedaggi per il settore

dell'autotrasporto e della distribuzione»;

- *il comma 3 è sostituito dal seguente:* «Agli oneri derivanti dei commi 1, 2 e 2-*bis* pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,1 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto. a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».

15.11

Perosino

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.

2-*ter*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-*bis*, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».

15.0.1

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

*(disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)*

1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonchè la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.2

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***bis.***

*(disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)*

1. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata: in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.1

Margiotta

Precluso

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,», inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;

*b)* al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022»;

16.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, » inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;

*b)* al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022 »;

16.3

Gallone

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».

16.4

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298»*, sono aggiunte le seguenti:* «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».

16.0.1

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.2

Manca, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

16.0.3

Toffanin, Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

16.0.4

Evangelista, Marino, Conzatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

16.0.5

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

*(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

16.0.6

Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 16- ***bis.***

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, la parola: "transitoriamente", è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole: "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

*b)* il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.").

17.1

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto»*, con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 523 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 78 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 78 milioni di euro».

17.2

Margiotta

Precluso

*All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» *con le seguenti:* «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.3

Marino

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «dotazione di 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «dotazione di 600 milioni».

*Conseguentemente:*

*al comma 3, le parole:* «pari a 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 600 milioni»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,252 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.077.525.207 euro per l'anno 2022».

17.4

Mallegni, Toffanin, Gallone

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al sostegno del settore dell'autotrasporto» *con le seguenti:* «esclusivamente al sostegno delle imprese dell'autotrasporto merci e passeggeri dotate di mezzi ecologicamente più efficienti».

17.5

Pavanelli, Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Fede

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'autotrasporto»*, inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «dell'autotrasporto»*, aggiungere le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

17.6

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1 dopo le parole:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

17.7

Marino

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.».

17.8

Perosino

Precluso

*Al comma 1 dopo le parole:* «autotrasporto» *inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

17.9

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «autotrasporto» *inserire le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

17.010

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca))*

1 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».

17.10

Laus, Collina

Precluso

*Al comma 1 dopo la parola:* «autotrasporto» *sono inserite le seguenti:* «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

17.11

Marino

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riferimento ai veicoli commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, di cui al presente decreto».

17.12

Di Piazza

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «dell'autotrasporto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «merci conto terzi, le cui imprese siano regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori».

17.13

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

17.14

Gallone, Toffanin

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine i seguenti periodi:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

17.15

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro

Pisani

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

17.16

Evangelista, Marino, Conzatti

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forgia di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

17.17

Manca, Collina

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il

credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».

17.18

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.19

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.20

Gallone, Toffanin

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.21

Manca, Collina

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.22

Evangelista, Conzatti, Marino

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota parte delle risorse di cui al

precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alle somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.».

17.23

Naturale, Di Girolamo

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese operanti nel settore della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore delle medesime imprese.»

*b)* al comma 2:

1) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

2) dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto,».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto e della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili».

17.0.1

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.0.2

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

17.0.3

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art.-17 ***-bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in

materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

17.0.4

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del carburante relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decretò legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione . del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità- sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,058 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».

17.0.5

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

17.0.6

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all' 80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».

17.0.7

Laus, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-*ter* del Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 5, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «15, 17,» *inserire la seguente:* «17-*bis*».

17.0.9

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di curo a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.0.11

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-*ter *del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re. ca)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-*ter* del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 6o giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».

17.0.12

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Tempi di pagamento delle fatture di trasporto)*

1. All'articolo 83-*bis* del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il comma 15 è sostituito dai seguenti:

"15. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato vigila sull'applicazione delle presenti disposizioni e provvede all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 13 bis e 14, l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

15-*bis*. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 14 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quanto al 70 per cento di detti introiti, per le finalità del settore con particolare riferimento a studi e ricerche, analisi di mercato, formazione, sicurezza stradale e iniziative di sostegno per il perseguimento della mobilità sostenibile e quanto al 3o per cento all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per finalità connesse all'espletamento delle funzioni di cui al presente comma.".».

17.0.13

Di Girolamo, Pavanelli, Naturale, Trentacoste, Fede, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo il del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 3o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per l'anno 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi

di emissione "euro VI".

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, e agli oneri di cui al comma 5, pari a 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.14

Pavanelli, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale, per l'anno 2022 agli enti locali è riconosciuto un contributo, a titolo di acconto, pari al 30 per cento del costo totale di acquisto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

17.0.15

Pavanelli, Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)*

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse".».

17.0.16

Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art.17- ***bis.***

*(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)*

1 Al fine di calmierare il costo del carburante per i per i mezzi di trasporto impiegati alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione

delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di *voucher* di pari importo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

*a)* Nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b)* Nel limite di 300 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.».

*Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola:* «17»*, aggiungere la seguente:* «17-*bis*».

17.0.17

Testor, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Credito, d'imposta a favore dell'autotrasporto)*

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* nel limite di 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;

*b)* nel limite di 300 milioni di euro con il maggior gettito riferito al periodo d'imposta 1º gennaio 2022-marzo 2022, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola:* «17»*, aggiungere la seguente:* «17-*bis*».

17.0.18

Pavanelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.17- ***bis.***

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.Pag. 284.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma i non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.19

Lanzi, Girotto, Coltorti, Mallegni, Faraone, Collina, Paroli, Ripamonti, Richetti, Santangelo, Santillo, Pirro, Buccarella, Leone, Vanin, Angrisani, Fede, Marco Pellegrini, Guidolin, La Mura, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

*a)* pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima

compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

*b)* pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

*c)* pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17- ***ter.***

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis*, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* è nullo.

6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17- ***quater.***

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

17.0.20

Boccardi, Dal Mas, Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'*Entry/Exit system - *EES)*

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "*Entry/Exit System* (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato "Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali" finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.21

Margiotta

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

Art. 17- ***bis.***

*(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'*Entry/Exit system - *EES)*

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato «*Entry/Exit System* (EES)», di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato «Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'*Entry/Exit System* presso gli aeroporti nazionali» finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.

2. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo comma è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.0.22

Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Credito d'imposta trasporto acqueo nella Laguna di Venezia)*

1. In considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi del costo del carburante, per i mezzi di trasporto acqueo di merci nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento della medesima attività, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro per il 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.23 (testo 2)

Bergesio, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.1

Gallone

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni»*, con le seguenti:* «240,1 milioni»;

*all'articolo 38:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro»*, con le seguenti:* «4.077.525.207 euro»;

2) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:* «*a*-bis*)* quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190»;

3) *alla lettera* b)*, premettere le seguenti parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e».

18.2

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole:* «e della pesca»*, con le seguenti:* «, della pesca e dei porti».

18.3

Croatti, Fede

Precluso

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «attività agricola e della pesca»*, con le seguenti:* «attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso».

18.4

Naturale

Precluso

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «attività agricola e della pesca»*, con le seguenti:* «attività agricola, agromeccanica e della pesca».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Contributo, sotto forma di credito di

imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, agromeccanica e della pesca».

18.5 (testo 2)

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole* "attività agricola", *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

*Conseguentemente, nel titolo: dopo le parole:* "attività agricola", *inserire le parole:* ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

18.6

Marino

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, è aggiunta la seguente:* «agromeccanica».

18.7

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, aggiungere la seguente:* «agromeccanica».

18.8

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola», *sono inserite le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

18.9

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola», *inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

18.10

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «attività agricola»*, inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per

conto terzi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

18.11

Mallegni

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «e della pesca»*, ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «e degli impianti di risalita»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* «della pesca»*, inserire le seguenti:* «e degli impianti di risalita».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

18.12

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca»*, inserire le seguenti:* «e per le macchine agricole operatrici».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

18.13

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

18.14

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

18.15

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

18.16

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «per la trazione dei mezzi utilizzati».

18.17

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «trazione dei mezzi» *aggiungere le seguenti:* «nonché di gasolio per riscaldamento,».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

18.18

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «trazione dei mezzi» *aggiungere le seguenti:* «nonché di gasolio per riscaldamento».

*Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole:* «valutati in 140,1 milioni» *con le seguenti:* «che non possono superare i 180 milioni».

18.19

Faraone, Marino

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo quadrimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente:*

- *al comma 5, le parole:* «valutati in 140,1 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 233,6 milioni»;

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,235 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.071.025.207 euro per l'anno 2022».

18.20

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 30 per cento»;

2) *aggiungere dopo le parole:* «nel primo trimestre»*, le seguenti parole:* «e nel secondo trimestre».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

b) *al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

c) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

18.21

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni di euro»*, con le seguenti:* «200 milioni di euro».

18.22

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le parole:* «pari al 25 per cento»*, aggiungere dopo le parole:* «nel primo trimestre»*, le seguenti parole:* «e nel secondo trimestre».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022»*, con le parole:* «31 dicembre 2023»;

b) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

18.23

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «pari al 20 per cento»*, con le seguenti:* «pari al 25 per cento».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni di euro»*, con le seguenti:* «180 milioni di euro».

18.24

Taricco, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*, dopo le parole:* «attività agricola» *inserire le seguenti:* «, di lavorazioni agricole per conto terzi», e *sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

c) *al comma 2 sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

18.25

Caligiuri

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

18.26

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta»*, aggiungere le seguenti:* «ai Sensi dell'articolo 109, collimi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

18.27

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

18.28

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «spesa sostenuta» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

18.29

Naturale

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «140,1 milioni» *con le seguenti:* «280,2 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «4.117.625.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:* «*a*-bis*)* quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

18.30

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *con le seguenti:* «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

18.31

De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, le parole:* «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

18.32

Marino

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «*5*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e. quanto ai restanti 140 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

18.33

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «nel primo trimestre» *con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

18.34

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Apporta e le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 le parole:* «nel primo trimestre» *sono sostituite con le seguenti:* «nel primo semestre»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

18.35

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «nel primo» *inserire le seguenti:* «e secondo».

*Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:*

*a)* quanto a 50,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato-di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,-allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

18.36

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

b) *il comma 5 è sostituito con il seguente:* «*5.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».

18.37

Naturale

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, alle medesime condizioni, anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti da parte delle stesse imprese per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra.»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «*5.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 4o milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».

18.38

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Dopo il primo comma inserire il seguente:* «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra».

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

18.39

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».

18.40

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

*Al comma 3, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

18.41

Naturale

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

18.42

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Al comma 2 le parole:* «31 dicembre 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «30 giugno 2023».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».

18.43

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022», *con le seguenti:* «30 giugno 2023».

18.44

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al secondo comma sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giungo 2023».

18.45

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giungo 2023».

18.46

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di un contributo a fondo perduto di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

b) *al comma 6 dopo le parole*: «credito d'imposta» *aggiungere le seguenti:* «e del contributo a fondo perduto».

18.47

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

18.0.1

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti ì criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel

caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.2

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.3

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle

sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.4

Naturale

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito d'imposta per i costi di produzione nel settore agricolo)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione agricola in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale pari ad euro 10.000 per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

*a)* fertilizzanti;

*b)* prodotti fitosanitari;

*c)* mangimi;

*d)* sementi e piantine.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso in cui gli scostamenti riguardino l'anno 2021 e a decorrere dal 2023 nel caso in cui l'incremento dei costi riguardi l'anno 2022. Il credito d'imposta di cui al comma i è altresì cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di

euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.5

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite, su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

18.0.6

Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 né dell'imponibile agli effetti delle

imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

18.0.7

Toffanin, Mallegni, Modena, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

18.0.8

Corti, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

18.0.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con

particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

18.0.10

Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. II credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

18.0.11

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Rifinanziamento cambiale agraria)*

1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la

somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.12

Taricco, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Misure a sostegno della produzione agricola)*

1. AI fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:

*a)* Fertilizzanti;

*b)* Fitosanitari;

*c)* Mangimi;

*d)* Sementi e piantine.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma 6.

8. Agli oneri di cui ai commi 6 e 7, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento»*, con le seguenti:* «11 per cento»

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «17, 18»*, inserire la seguente:* «18-*bis*».

18.0.13

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)*

1. AI fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 finalizzati alla ricostituzione di liquidità, le suddette imprese possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento.

2. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 il rimborso del capitale ha luogo non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione. I suddetti finanziamenti hanno una durata di sessanta mesi ed un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e comunque pari ad un massimo di 30.000 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di curo per l'anno 2022, tramite versamento su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.14

Turco, Castaldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito del protrarsi delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.105 dell'8 maggio 2014, che impedisce il regolare utilizzo delle concessioni rilasciate sulle aree e pertinenze demaniali marittime in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, non è dovuto l'importo annuo del canone per le medesime concessioni.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.15

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.16

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in curo 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cm all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.17

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede: quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.18

Naturale

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

*(Fondo per la sicurezza alimentare)*

1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.1

Taricco

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «possono essere rinegoziate e ristrutturate» *inserire le seguenti:* «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «di cui uno di pre-ammortamento»;

2) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022»*, e aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.».

19.2

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nel periodo di rimborso sono previsti tre anni di pre-ammortamento, dei quali potranno usufruire le imprese agricole facenti richiesta. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

19.3

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente valutata in 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

19.4

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.5

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al terzo comma apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».

b) *Aggiungere infine le seguenti parole:* «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.1

Naturale

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

19.0.2

Caligiuri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie

stesse.».

19.0.3

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

19.0.4

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Semplificazioni per l'acquisto e la vendita di terreni da parte delle imprese agricole)*

1. L'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente: "Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni sia stata rilasciata garanzia dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, o quando i terreni vengano acquistati o venduti dall'ISMEA".».

19.0.5

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese agricole)*

1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di

cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le imprese agricole sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subìto un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 20 03/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia ed operanti nel settore agricolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

19.0.6

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12", sono aggiunte le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102".».

19.0.7

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)*

1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

*a)* l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

*b)* le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori

siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo i, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.».

19.0.8 (testo 2)

Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono

versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».

6. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022".

7. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;">>

8. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

9. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

10. Agli oneri previsti dal comma 9, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *a)* del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-*nonies* del medesimo decreto.

12. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 11.».

19.0.9

Caligiuri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193".

2. All'articolo 13, comma 4-"quinquies", del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».

19.0.10

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame,

Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)*

1. All'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)" sono aggiunte le seguenti: "tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-*quater*, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193".

2. All'articolo 13, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "dell'ISMEA" sono aggiunte le seguenti: "e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze".

3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».

19.0.11

Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Finanziamenti a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese agricole e della pesca)*

1. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla concessione di finanziamenti bancari, garantiti dall' ISMEA con copertura al 100 per cento, della durata di 10 anni e di ammontare non superiore a 30.000 euro per singolo beneficiario.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.12

De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)*

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della

richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.13

Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

19.0.14

Caligiuri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:*

*a) quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

19.0.15

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CòV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

19.0.16

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga moratoria per le imprese agricole)*

1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, aggiungere le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022"».

19.0.17

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzia di liquidità per le aziende agricole)*

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, 11. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19," sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire liquidità alle aziende agricole,"».

19.0.18

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.198 dopo la lettera *p)* è inserita la seguente:

"*q)* il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente dei prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5, in termini differenti da quelli previsti dal precedente articolo 4 comma 1 lettera *a)* punto 1) e/o lettera *b)* punto 1)."».

19.0.19

De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi*

*previdenziali)*

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.20

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo e relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)*

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3:

1) le parole: "e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.";

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: "previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione";

*b)* al comma 5, le parole: "fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.".».

19.0.21

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2,

comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

19.0.22

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Estensione* Bonus *Investimenti Sud)*

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole; "dell'il dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".».

19.0.23

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)*

1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 5o per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.24

Evangelista, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di produzione e cessione di energia elettrica da impianti eolici svolta da imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 423, dopo le parole: "da fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti "eoliche, sino a 260.000 kWh anno, ".».

20.1

Marino

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *sostituire il secondo comma con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto, ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

20.2

Naturale

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, ai fertilizzanti, alle sementi e alle piantine,»;

2) *sostituire le parole:* «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

20.3

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *sono inserite le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, smonti e piantine»;

2) *le parole:* «35milioni di euro» *sono sostituite con le seguenti:* «50 milioni di curo»;

b) *il comma 2 è sostituito con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

20.4

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al primo comma:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 15 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

20.5

La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

i. *dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».

ii. *Sostituire le parole:* «35milioni di euro» *le seguenti:* «50 milioni di euro».

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

20.6

Taricco

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dovuto alla crisi Ucraina» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine»*, e sostituire le parole:* «35 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

20.7

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

20.8

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

20.9

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame,

Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni di euro»*, con le parole:* «96 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

20.10

Naturale

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «*2.* Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 3o dicembre 2021, n. 234 e quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.11

Marino

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, valutati in 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

20.12

La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* «35 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni».

20.13

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

1-*ter.* Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* valutati in 1,4

milioni di euro a decorrere dal 2022 si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

20.14

Pittella

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".

1-*ter*. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, pari a 900 mila euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».

20.15

Biti

Precluso

*Dopo il comma 1, inserirei seguenti:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

20.16

De Bonis

Precluso

*Al comma 3, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* al comma 845, lettera *a)*, le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

20.17

Girotto

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «della pesca e dell'acquacoltura»*, con le seguenti:* «della pesca, dell'acquacoltura e dell'*export*»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2o26, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *a)* e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera *b)*.».

*Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed *export*».

G20.1

D'Alfonso

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'incremento dei prezzi dei carburanti incide in maniera rilevantissima sui margini di redditività di molte attività svolte da piccolissime imprese che nel settore della pesca operano soggetti con naviglio di ridotte dimensioni e con attività di pesca svolta solo in alcuni periodi dell'anno con prevalente organizzazione di tipo familiare o comunque con 1 o 2 addetti

che tale attività è condotta a volte con naviglio obsoleto, in periodi brevi e con margini di redditività bassi

che su tali costi incide in maniera penalizzante l'incremento del prezzo del carburante

impegna il Governo:

a disporre misure di sostegno diretto, attraverso contributi a fondo perduto, e indiretti, abbattimento del prelievo fiscale sui carburanti usati e l'attivazione della cassa integrazione guadagni e straordinaria per garantire elementi di sostenibilità reddituale e economica ad attività che si concentrano in acque marittime prospicienti città di piccola e media dimensione dell'Adriatico e Del Tirreno.

20.0.1

Simone Bossi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico)*

1. Al fine di supportare il contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque interne, il fondo istituito al Ministero della difesa, denominato "Fondo antibracconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o

svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

20.0.3

Caligiuri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

20.0.4

Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

20.0.5

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

20.0.6

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino a131 dicembre 2022".».

20.0.7

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Misure di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera suinicola)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)* del; decreto legislativo 8 novembre 2021 numero 198, dopo le Parole: "produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".».

20.0.8

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Sostegno alla filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Al fine di sostenere la rete di vendita della filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.".

*b)* all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"*h)* infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conio delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione,".

*c)* all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo sono ricompresi; rispettivamente, tra quelli di bui all'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e tra quelli di cui all'articolo 62-*quater* del medesimo decreto contenenti nicotina.

3-*ter*. La distribuzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata rispettivamente, in via esclusiva, per il tramite di depositari autorizzati ai sensi: del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.

3-*quater*. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e, con esclusivo riferimento ai prodotti liquidi, è ammessa anche per il tramite degli esercizi di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La vendita ai consumatori delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge.

3-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui di cui al comma 2, lettera h), del presente articolò si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.

3-*sexies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h)*, del presente articolo nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze effettuano le

eventuali attività di controllo della qualità e del contenuto dei predetti prodotti. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività."».

20.0.9

Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 4, comma i, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, punto *i)* dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,";

*b)* alla lettera *b)*, punto *i)* dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,".».

20.0.11

Marinello

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo e per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continuano ad applicarsi anche alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura si continua ad applicare il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.12

Mantovani, Naturale, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

21.1

Fattori, De Falco

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

21.2

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

21.3

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al comma 1 dopo le parole:* «nella fase di produzione del biogas» *inserire le seguenti:* «, evitare il rilascio atmosferico di ammoniaca quale precursore di particolato secondario».

21.4

Lorefice

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016,» *inserire le seguenti:* «trattato secondo le modalità prescritte dall'Allegato II, Parte II del Regolamento UE 2019/1009, paragrafi CMC 4: digestato di colture fresche e CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche,».

21.5

Pavanelli, Pesco

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *con le seguenti:* «da adottare entro 12 mesi»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del direstato equiparato nei seguenti casi: *a)* zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva LIE 2008/50; *b)* zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991; *c)* se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici. L'impiego del digestato equiparato è vietato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità.»;

c) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia.

2-*ter*. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-*quater*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica dispongono:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree.

2-*quinquies*. In caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

21.6

Fattori, De Falco

Precluso

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni*

a) *le parole:* «da adottare entro trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti*: «da adottare entro 12 mesi»;

b) *dopo le parole:* «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» *sono aggiunte le seguenti:* «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del digestato equiparato nei seguenti casi:

*a)* zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva UE 2008/50;

*b)* zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991;

*c)* se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici;

*d)* in attività agricole all'interno di aree protette prevedendo altresì il divieto dell'l'impiego del digestato equiparato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità».

21.7

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per le politiche agricole e forestali è delegato ad emanare un decreto che preveda forme di economia circolare alternative, attraverso il riutilizzo in agricoltura del compost di qualità ottenuto dalla digestione aerobica dei rifiuti organici da scarti alimentari da raccolta differenziata di qualità.».

21.8

Fattori, De Falco

Precluso

*Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.

2-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica provvedono a predisporre:

1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;

2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree; nel caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».

21.9

Abate

Precluso

*Sopprimere il comma 3.*

21.10

Ricciardi

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-*bis*. È considerato equiparato ai sensi del precedente comma 2 anche il digestato ottenuto dagli impianti di imprese operanti nel settore della bioindustria quale segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa, intendendosi per tali esclusivamente gli impianti indicati dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II.».

21.11

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, a 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».

21.12

Ferrari

Precluso

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. AI fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».

21.13

Manca

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*e)* al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

*f)* dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10».

21.14

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al

predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*c)* al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

*e)* al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

*f)* dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico, di cui al comma 10"».

21.15

Manca

Precluso

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

*a)* le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

*b)* le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera *a)* hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

*c)* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di

grandederivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

*d)* le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera *c)*:

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera *c)*, adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera *c)*;

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

*e)* Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.».

21.16

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

*a)* le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

*b)* le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera *a)* hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee

capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

*c)* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

*d)* le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera *c)*:

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera *c)*, adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera *c)*;

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

*e)* Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili».

21.17

Gallone, Caligiuri

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* parole: "300 kW" *sono sostituite dalle seguenti:* "500 kW";

*b)* le parole: "1'80 per cento" *e le parole:* "20 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "il 50 per cento" e: "50 per cento"».

21.17a

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "300 kW" sono sostituite dalle seguenti: "500 kW";

*b)* le parole: "l'80 per cento" e le parole. "20 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "il 50 per cento" e "50 per cento";

*c)* dopo le parole: "da loro colture di secondo raccolto", inserire le seguenti: "o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016".

3-*ter*. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto oda sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, accedono ad incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali"».

21.18

Grimani

Precluso

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies*, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199».

G21.1

Ferrari

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 21, reca disposizioni in materia di sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica di cui all'articolo 52, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (misure urgenti per la crescita del Paese);

considerato che:

a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stai impiegati per uso agricolo;

nello scenario internazionale, una parte dalla consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;

il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;

per tali ragioni, la riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici e la loro sostituzione, ai fini della produzione agricola, con matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili rappresenta una priorità nazionale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione italiana;

gli scarti organici potenzialmente utilizzabili per la produzione di matrici fertilizzanti rinnovabili, impiegati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), e del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue), sono disponibili in ingente quantità, così come sono numerosi i processi, ad alto tasso di innovazione, che ne consentono un recupero efficiente e virtuoso che, oltre a sostituire i fertilizzanti chimici in agricoltura, consente anche, apportando sostanza organica, di preservare e migliorare la fertilità, la struttura, la ritenzione idrica e la biodiversità del suolo;

l'applicazione dei principi dell'economia circolare all'agricoltura rientra a pieno titolo nelle attività di riciclaggio e recupero di materia promosse a livello europeo con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e recentemente aggiornata e recepita nel 2020 a livello nazionale;

nonostante l'importanza delle disposizioni citate e gli importanti avanzamenti tecnologici che hanno investito il settore, è ancora necessario un cambiamento culturale da parte delle imprese agricole e della popolazione affinché le matrici organiche di scarto vengano considerate una risorsa importante per garantire all'Italia la sovranità e la sicurezza alimentare e la resilienza ai repentini cambiamenti dello scenario globale;

tale cambiamento è rallentato da due potenziali problematiche, vale a dire la mancata stabilizzazione delle matrici, che ne comporta una più marcata variazione di composizione nel tempo, inficiandone la qualità, e le modalità di spargimento attualmente impiegate, che causano la diffusione di miasmi nell'atmosfera, mal sopportati dalle persone residenti nelle aree circostanti,

impegna il Governo:

a promuovere in tutte le sedi opportune, ivi inclusi gli orientamenti espressi dal Piano Strategico Nazionale della PAC, il recupero delle matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili al fine di destinarle all'uso in agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti di origine chimica, prevedendo che esse siano altamente stabilizzate e preferibilmente impiegate mediante iniezione nel terreno, per evitare qualsiasi forma di disagio olfattivo alla collettività e migliorare la sostenibilità ambientale della fertilizzazione a prescindere dal regime normativo cui esse sono soggette.

21.0.1

L'Abbate, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Incentivazione per aziende agricole che non possono convertire la propria produzione di energia)*

1. Gli impianti a biogas che hanno terminato il periodo di diritto agli incentivi di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 15o, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, nonché al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2005, n. 265, possono proseguire la produzione di energia elettrica secondo le modalità previste nei commi 2 e 3.

2. Gli impianti di cui al comma 1 che convertono il loro assetto di funzionamento al fine del rispetto dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui al comma 3 hanno diritto per un periodo di 15 anni ad una tariffa onnicomprensiva pari a 220 euro/MWh corrisposta secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016.

3. Per gli impianti alimentati a biogas esistenti l'accesso agli incentivi di cui al comma i è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:

*a)* le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 3o giorni, come specificato nell'ambito del titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;

*b)* l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali;

*c)* l'impianto, se di potenza superiore a 3o o kW, è ubicato ad una distanza dalle reti di trasporto del gas naturale non inferiore a r km;

*d)* sia garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/2021.

4. Per gli impianti con capacità di produzione non superiore a 2 MWt, il rispetto di tali criteri è dimostrato qualora sia garantito l'utilizzo in misura pari almeno al 20 per cento di colture di primo raccolto e all' 8o per cento di sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e di prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B. per l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire il rispetto dei livelli minimi di emissioni in atmosfera prescritti in attuazione della Parte 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.».

21.0.2

Moronese, La Mura, Giannuzzi, Angrisani, Abate, Nugnes, Morra, Lannutti, Lezzi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Il produttore o l'azienda agricola che intendono utilizzare in attività agricole i gessi di defecazione da fanghi deve inviare, almeno 10 giorni prima, una notifica via PEC agli enti interessati (Provincia che ha autorizzato l'impianto e Provincia sul cui territorio saranno utilizzati i gessi, Comuni in cui saranno utilizzati i gessi e dipartimento di ARPA di riferimento territoriale per l'utilizzo).

2. La notifica deve contenere:

*a)* gli estremi dell'impianto di provenienza dei gessi di defecazione da fanghi, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i gessi di defecazione da fanghi;

*b)* i dati analitici dei gessi di defecazione da fanghi per i parametri previsti dal d.lgs. 75/2010;

*c)* l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare

i gessi di defecazione da fanghi ed i CUAA delle aziende agricole;

*d)* i dati analitici dei terreni di cui all'Allegato IIA del D.lgs n. 99/1992 ed altre eventualmente disponibili, a scopo conoscitivo e di tracciabilità vanno riportate le analisi fatte a fini ambientali ed a fini agronomici;

*e)* le colture in atto e quelle previste;

*f)* le date previste per l'utilizzazione dei gessi di defecazione da fanghi;

*g)* il consenso all'utilizzo da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i gessi di defecazione da fanghi. Il contratto di cessione può valere come consenso all'utilizzo. Deve essere indicato quale soggetto procederà alla distribuzione.

3. Non potranno essere oggetto di fertilizzazione con gessi di defecazione da fanghi i terreni che non siano stati oggetto della notifica, mentre non sussiste alcun obbligo di segnalare la mancata fertilizzazione di terreni indicati nell'elenco notificato.

4. La scheda di accompagnamento dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti dell'allegato IIIA del d.lgs. n. 99/1992 (dati produttore, riferimento a lotto ed analisi, dati trasportatore, dati utilizzatore). Nel caso in cui il DDT sia integrato con tutte le informazioni previste, può sostituire la scheda di accompagnamento.

5. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno sei anni, a cura sia del conferitore sia del ricevente

6. Chi utilizza, in attività agricole proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e riportante in calce il nome e timbro del produttore del prodotto, da tenere a disposizione delle autorità ai controlli.

7. Sul registro dovranno essere riportati:

*a)* il nome dell'azienda agricola oggetto della distribuzione;

*b)* i riferimenti ai risultati delle analisi dei terreni (rapporti di prova in forma allegata), con indicazione del Comune dove insiste il terreno;

*c)* i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi ricevuti da ogni singolo mezzo di trasporto per ciascun mappale;

*d)* la relativa composizione e caratteristiche (i riferimenti alle analisi effettuate - con rapporti di prova informa allegata) e riferimento al lotto;

*e)* il tipo di trattamento subito;

*f)* gli estremi dei DDT integrati con i dati di cui sopra o delle schede di accompagnamento;

*g)* il nominativo o la ragione sociale del produttore del gesso di defecazione da fanghi e del trasportatore;

*h)* le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento, intesi come giorno di utilizzazione.

8. I registri, unitamente ai propri allegati e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione.

9. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12».

21.0.3

Pavanelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11. febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

21.0.4

Lorefice, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi sono prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto individua le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto dove viene riportato il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

21.0.5

Nugnes, La Mura

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)*

1. AI fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile

2010, n. 75. II produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità del lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo.

Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto».

21.0.6

De Bonis

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Gestione dei fanghi di depurazione)*

1. L'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.7

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese lattiero-casearie di montagna)*

1. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso, per l'anno 2022, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 20 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

21.0.8

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole produttori di legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

21.0.9

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Corti, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano stati prioritariamente installati impianti fotovoltaici su tetti e superfici sopraelevate, qualora esistenti, di proprietà dell'azienda agricola interessata."».

21.0.10

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Corti, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano prioritariamente installati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni."».

21.0.11

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)*

1. L'esenzione di cui alla lettera *d)*, comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.12

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Incentivo alla produzione di energici da fonti rinnovabili agroforestali)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla inedia dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».

21.0.13

Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)*

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

21.0.14

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Procedure autorizzative off-shore)*

1. Al dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: "e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta li";

*b)* al comma 6, sostituire le parole: "sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, e sentito per gli aspetti di: competenza, il Ministero della cultura".».

21.0.15

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Differimento dell'applicazione del deflusso minimo ecologico)*

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, è differito al 1º gennaio 2025 l' obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.».

21.0.16

Taricco

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pii uguale o superiore a 4,5;"».

21.0.17

Girotto, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Tassazione agroenergia)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma i ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

21.0.18

Conzatti, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Specie ittiche)*

1. All'articolo 11, comma 5-*quinquies*, capoverso: "837-*bis*", del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "comma 1" inserire le seguenti: "e 3".».

21.0.19

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)*

1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.

2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 14, lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a 'zero' emissioni di CO2, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica";

*b)* dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.".».

22.1

Comincini

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2»*, inserire le seguenti:* «e 2-*bis*»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli allestitori fieristici in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.»;

c) *al comma 6 sostituire:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «17,1 milioni».

22.2

Mallegni, Toffanin

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente comma:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*.».

*Conseguentemente, ridurre di 87,5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

22.3

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

22.4

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di

Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

22.5

Romani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e *tour operator*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-*bis*».

22.6

Toffanin

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «45,6 milioni di euro».

22.7

Perosino

Precluso

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese operanti nella filiera ho.re.ca, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019».

*Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni»*, la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca».

22.8

Castaldi, Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «turistico-ricettive»*, inserire le seguenti:* «ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*»;

2) *sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022»;

c) *al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*,con le seguenti:* «17,6 milioni».

22.9

Pittella, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «turistico-ricettive»*, sono aggiunte le seguenti:* «ed *extra*-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator»,* le parole: «rientranti nella categoria catastale D/2»*, sono soppresse, e la parola:* «ricettiva»*, è soppressa;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».

22.10

Laus, Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «relativa attività ricettiva» *con le seguenti:* «relativa attività»;

d) *al comma 2 sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento»;

e) *al comma 6, sostituire le parole:* «25,6 milioni» *con le seguenti:* «51,2 milioni».

22.11

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «ivi comprese» *inserire le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;

2) *sostituire le parole:* «relativa attività ricettiva» *con le seguenti:* «relativa attività»;

c) *sostituire le parole:* «di almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «di almeno il 30 per cento».

22.12

Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca»;

2. *al comma 2 dopo le parole:* «ivi comprese» *sono inserite le seguenti:* «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca»;

3. *al comma 2 le parole:* «relativa attività ricettiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativa attività»;

4. *al comma 2 le parole:* «50 per cento» *sono sostituita dalle seguenti:* «30 per cento».

22.13

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 2 dopo le parole:* «attività agrituristica» *aggiungere le seguenti:* «ed ittituristica».

22.14

Croatti, Fede

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «comparto fieristico e congressuale,» *inserire le seguenti:* «gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili,»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «16 milioni».

22.15

Perosino

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici» *aggiungere le seguenti:* «agenzie di viaggio e *tour operator*».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «45,6 milioni di euro».

22.16

Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Trentacoste, Fede

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici» *inserire le seguenti:* «, agenzie di viaggio e *tour operator*».

22.17

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «Inclusi i parchi acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «gli stabilimenti balneari».

22.18

Marino

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e gli

stabilimenti balneari,».

22.19

Collina

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «inclusi i parchi acquatici e faunistici,»*, inserire le seguenti:* «gli stabilimenti balneari».

22.20

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

22.21

Collina

Precluso

*Al comma 2 dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

22.22

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

22.23

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

22.24

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «acquatici e faunistici,» *aggiungere le seguenti:* «e le strutture destinate alla nautica da diporto».

22.25

Faraone, Marino

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «in misura corrispondente al 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura corrispondente al 100 per cento» *e le parole:* «rientranti nella categoria catastale D/2» *sono abrogate.*

*Conseguentemente:*

*- il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e

quanto a 21,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38»;

- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,054 per cento»;

- all'articolo 38, comma 2, lettera a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 3.999.025.207 euro per l'anno 2022».

22.26

Croatti

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2:*

1) *dopo le parole:* «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. i6o,»*, inserire le seguenti:* «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 3o dicembre 2014, n. 14.»;

2) *sostituire le parole:* «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019»;

c) *al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni» *con le seguenti:* «18 milioni».

22.27

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,» *, inserire le seguenti:* «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni» *e sostituire le parole:* «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. II credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019».

22.28

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

22.29

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2

presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

22.30

Croatti, Fede

Precluso

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

22.31

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».

22.32

Croatti

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva,» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8 presso i quali è gestita la relativa attività,».

22.33

Gallone

Precluso

*Al comma 2 sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

22.34

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» *con le seguenti:* «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».

22.35

Ferrero, Fusco, Bergesio, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2»*, con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»; *e al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede»*, con le seguenti:* « 23,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 8,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15,6 milioni di euro per l'anno 2022,».

22.36

Pittella, Collina, Comincini

Precluso

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali

D/2, D/4 e D/8»;

b) *sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 2 quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

22.37

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo ondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.*

22.38

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2»*, con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

22.39

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «nella categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

22.40

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «nella categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».

22.41

Gallone

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «categorie catastali D/2 e D/8».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

22.42

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «D/2» *con le seguenti:* «D/2 e D/8».

22.43

Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2 dopo le parole:* «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2»

*aggiungere le seguenti:* «o D/8»;

2. *Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 15,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

*b)* quanto a 4,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.44

De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *aggiungere le seguenti:* «e D/10»*, e le parole:* «almeno il 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni».

22.45

Taricco, Collina

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *inserire le seguenti:* «e D/10»*, e sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni».

22.46

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «D/2» *aggiungere le seguenti:* «e D/10»*, e sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

22.47

Caligiuri, De Bonis

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «categoria catastale D/2» *sono sostituite dalle seguenti:* «categoria catastale D/2 e D/10».

*Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

22.48

La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella categoria catastale D/2»*, con le seguenti:* «nelle categorie catastali D/2 e D/10».

22.49

Naturale, Croatti

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «categoria catastale D/2» *con le seguenti:* «categoria catastale D/2 e D/10».

22.50

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «categoria catastale D/2»*, inserire le parole:* «e D/10».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

22.51

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «categoria catastale D/2»*, inserire le seguenti:* «e D/10».

22.52

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2,*

1) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

2) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole:* «15,6 milioni»*, con le seguenti:* «25,6 milioni».

22.53

Marino, Faraone

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2,*

1) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari» *sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

2) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

22.54

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Apportate le seguenti le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2,*

a) *le parole:* «a condizione che i relativi proprietari»*, sono sostituite dalle seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

b) *le parole:* «nel secondo trimestre 2021»*, sono sostituite dalle seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

2. *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

22.55

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «a condizione che i relativi proprietari»*, con le seguenti:* «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160» *e le parole: «nel secondo trimestre 2021», con le seguenti:* «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».

22.56

Marino

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «di almeno il 50 per cento rispetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di almeno il 30 per cento rispetto».

*Conseguentemente:*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«*6.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 23 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.»;

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,058 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».

22.57

Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento»;

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, quanto a 3,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

22.58

Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 3,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

22.59

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento»*, con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

22.60

Ferrero, Fusco, Bergesio, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

22.61

Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

22.62

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*All'articolo 22, comma 2, le parole:* «almeno il 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «almeno il 30 per cento».

*Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 3,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

22.63

Croatti

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «almeno il 50 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 30 per cento».

22.64

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

22.65

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di sostenere il comparto zootecnico italiano, anche in ragione dell'emergenza scaturita dalla diffusione della peste suina africana, per l'anno 2022, la dotazione del "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola", di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementata di 25 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del fondo per il sostegno della filiera suinicola»;

*agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

22.66

Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.67

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

22.0.1

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s. m. i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

22.0.2

Marino, Faraone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

22.0.3

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

22.0.4

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi non coincidente con l'anno solare)*

1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».

22.0.5

Boccardi, Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle

difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

22.0.6

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

22.0.7

Buccarella

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare

l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

22.0.8

Caligiuri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)*

1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.9

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)*

1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.10

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione

dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.0.11 (testo 2)

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 22-*bis*

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi

termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del Decreto Legge 76/2020;

i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.

«Art. 22-*ter*
*(Misure a favore degli impianti ippici)*

Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2.

22.0.12

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

22.0.13

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione, di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2020;

c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

22.0.14

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti da eventi sismici)*

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: "e 2022" con le seguenti: ", 2022 e 2023" e le parole: "e al quinto" con le seguenti: "al quinto e al sesto". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

*b)* al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'alt 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 11. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo i, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui agli allegati i e 2 al".

7. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge, ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale lo maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

8. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli edifici

che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

9. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

10. All'articolo 32, comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 20192020" si inserite le seguenti: "e fino ad un massimo di i milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

11. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma i, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi i e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo i, comma 356, della leghe 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

12. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

22.0.15

Bagnai, Rufa, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)*

1. Al comma 1 e comma 3 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016

2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81". Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016".

4. all'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del".

5. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: "nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati".

6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 Euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: "per il biennio 2019-2020" si aggiungono le seguenti: "e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito

con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede i relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituì e dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

22.0.16

Garnero Santanchè, de Bertoldi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il

credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del Valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *(a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *(a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

22.0.17

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla-lettera (a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in

misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in' ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti 'e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti. sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

22.0.18

Di Piazza, Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato i del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 3. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF)

immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Il credito di cui al comma 2 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, la lettera *a)* è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera *a)*, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

22.0.19

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno

2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni

previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

22.0.20

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

*a)* il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

*b)* entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

22.0.21

Marinello

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e

delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 6o giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 2 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal

presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.0.22

Pittella, Ferrazzi, Mirabelli, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *aggiungere il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Alla parte III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministro del Turismo e al Ministro per le Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività

svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo ,1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al presente articolo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.23

Saponara, Montani, Bergesio, Candiani, Fregolent, Vallardi, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 22-*bis*.

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'armo a decorrere dall'armo 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.24

Binetti, De Poli, Gallone, Vono, Sciascia

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente

nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.25

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta

turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.26

Sbrana

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti

l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.27

Berutti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo, della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.28

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 22- ***bis***

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)*

1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo temine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi

per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation* gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'"AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».

22.0.29

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni

urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

22.0.30

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)*

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remunerativitá dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».

22.0.31

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 22- ***bis.***

*(Credito di imposta per le perdite su crediti)*

1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30 mila per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo del riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n.917 del Testo unico delle imposte sui redditi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo

economico dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente l'articolo 58*-bis *del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.*

22.0.32

Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a termine nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita)*

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria e di quelli derivanti dalla nuova emergenza energetica e dalla guerra in Ucraina, l'esonero contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del lº gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.33

Faraone, Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno per il comparto teatrale)*

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

*a)* termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

*b)* i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

22.0.34

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(incremento fondo perduto navi minori)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 39,8 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, paria 39,8 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del. 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,1 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».

22.0.35

Sbrollini, Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)*

1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n, 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari».

22.0.36

Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Incremento del fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)*

1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a'9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

22.0.37

Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)*

1. L'articolo 67, comma 1, lett. *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi».

22.0.38

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale)*

1. All'articolo 1, comma 572, lettera *a)*, della legge del 30 dicembre 2021, n. 231, dopo le parole: "per passeggero;" sono inserite le seguenti: "Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui al presente comma sono destinate interamente al Comune e versate dai gestori dei servizi portuali e aereoportuali, tenuti alla riscossione, direttamente all'entrata del bilancio del comune;"».

22.0.39

Pesco, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *a)* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della stessa legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202.

3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un bonus che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese

relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.

4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo la parola:* «turismo» *inserire le seguenti parole:* «e dei soggetti in stato di crisi o di insolvenza sovraindebitati».

22.0.40

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 741, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "del nucleo familiare" sono aggiunte le seguenti: "salvo che la dimora abituale e la residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare risultino essere stabilite in comuni diversi per comprovate esigenze lavorative; nel qual caso le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per ciascun immobile sito in comuni diversi. Nel caso in cui detto immobile sia posseduto in comunione legale dei beni dai coniugi o pro quota dai componenti del nucleo familiare le agevolazioni spettano anche ai possessori ivi non residenti. Restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima della data del 1º gennaio 2022 fuori dal caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data"».

22.0.41

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i portali che offrono un servizio di prenotazione *on-line*, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito».

22.0.42

Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, per coloro che esercitano attività professionale rientrante nei codici Ateco 93.13, 93.29.90 e per

le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

*a)* quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*b)* quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.43

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76 del 2020;

*c)* i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate,

nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».

22.0.44

Mallegni, De Poli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. I titolari o i gestori delle imprese alberghiere, delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici sono esonerati per tutto l'anno 2022 dal pagamento dell' imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

22.0.45

Mallegni, Damiani, Boccardi, Ferro, Modena

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)*

1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

22.0.46

Matrisciano, Pirro, Airola, Naturale

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)*

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 dell'11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante

dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.48

Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

2. I portali di cui al comma 1 che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura».

22.0.49

Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

22.0.50

Ronzulli, Damiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 curo".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 22-*bis*, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***ter.***

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

*a)* forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

*b)* sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

*c)* capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

*d)* oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*e)* possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

*f)* esercizio effettivo dell'attività;

*g)* versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;

*h)* assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)*, sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.

6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

7. All'articolo 1, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: "dalla legge 23 novembre 2001, n. 409" sono inserite le seguenti: ", nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea".

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera *i-bis)*, è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

"TITOLO IV-*bis*.

*DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA".*

10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-*bis.*

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

*a)* ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b)* alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

*c)* agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*d)* ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera *e)*;

*e)* agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

Art. 54-*ter.*

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto

applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-*ter*)".

11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila curo. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile"

12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".

13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.".

15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera *g)* e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.0.52

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al fine della maggiore salvaguardia del patrimonio arboreo e della flora, del risparmio d'acqua e di petrolio, oltre allo scopo di ottenere una sensibile riduzione di emissioni di CO2, alle imprese che acquistano beni o prodotti in forma digitale in sostituzione di quella cartacea, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del bene o del prodotto nell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta, di cui al comma precedente, è utilizzabile senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all'articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n.388; il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,11.917».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23*

*dicembre 2014, n. 190.*

22.0.53

Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)*

1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1º luglio 2022 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E "immobili a destinazione particolare".

2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione».

22.0.54 (testo 2)

Boccardi, Toffanin, Damiani, Mallegni, Gallone

Precluso

*Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-*bis* e 14-*septies*.

3. Il temine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-*bis*.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:

"2-*bis* Il Ministero dell'economia e delle Finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga".»

22.0.55

Paroli, Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 741, lettera *c)*, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

*b)* il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* il comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

*b)* il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

*a)* il comma 749, lettera *c)*, numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

*b)* il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

*Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

22.0.56

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per i soli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle strutture destinate alle attività turistiche il credito di cui al comma 1, è riconosciuto nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.57

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

22.0.58

Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. All'articolo 5, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022." sono sostituite con le seguenti: ", nella misura dell'80 per cento con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati nel corso di tutto l'anno 2022";

*b)* dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2-*ter*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 320 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 320 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.59

Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.

2. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.0.60

Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

*a)* quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b)* quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

22.0.61

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Al datore di lavoro della filiera del turismo che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici».

22.0.62

Mallegni

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Le imprese operanti nel settore dei servizi per il turismo sono esonerate fino al 31 dicembre 2023 dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. L'esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le imprese ivi indicate abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 60 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono usufruire di una riduzione del 50 per cento del pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a condizione che le stesse abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 43 milioni per l'anno 2022 e a 57 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.1

Toffanin

Precluso

*Al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «può riconoscere nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»*, con le seguenti:* «riconosce, entro trenta giorni dalla richiesta, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»;

b) *aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:* «I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, procedono ad effettuare la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente o al 30 giugno 2022 e successivamente mensilmente, con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'appaltatore».

23.2

Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 de1.2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

23.3

Mallegni, Toffanin, Gallone

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

23.4

Manca

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.

1-*quater*. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

1-*quinquies*. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*sexies*. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

23.5

Romeo, Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 1-*septies*, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero delle infrastrutture rileva, con proprio decreto da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione. L'istanza di compensazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 106 del 2021, è presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al presente comma.

1-*ter*. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, rientrano tra i materiali da costruzione più significativi di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, anche i materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione.»;

b) *al comma 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «120 milioni»*, con le seguenti:* «125 milioni»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«*3.* Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».

23.6

Marino

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al

momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

1-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.7

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.8

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis)* Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.9

Lucidi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al

momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.10

Croatti

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.11

Castaldi, Dell'Olio, Girotto

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 5o del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.12

Mirabelli

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.13

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.14

Perosino

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.15

Margiotta, Mirabelli, Collina

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.16

Fazzolari, Garnero Santanchè, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile

all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.17

Berutti

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

23.18

Toffanin

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.19

Perosino

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.20

Berutti

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto,

qualora Si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.21

Croatti

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.22

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.23

Margiotta, Mirabelli, Collina

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.24

Lucidi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.25

Fazzolari, Garnero Santanchè, De Carlo, de Bertoldi

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.26

Castaldi, Dell'Olio

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.27

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in caso di eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore all'affidatario, è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli

interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».

23.28

Perosino

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 usufruiscono di una proroga di 12 mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori».

23.29

Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «200 milioni di euro»*, con seguenti:* «250 milioni di euro»;

2. *al comma 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «120 milioni di euro»*, con le seguenti:* «250 milioni di euro»;

3. *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38;

*b)* quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*e)* quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.30

Giarrusso, Paragone, De Vecchis

Precluso

*Al comma 2 sono apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «120 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.31

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i contratti di lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ed al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.".

*b)* al comma 5, le parole: "nell'anno solare", sono sostituite dalle seguenti: "nel semestre";

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

23.32

Saponara, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo, 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*b)* all'articolo 10, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: "o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*c)* all'articolo 34-*bis*, comma 2, dopo le parole: "limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45"».

23.33

Saponara, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*b)* all'articolo 10, comma 1, alla lettera *c)*, dopo le parole: "o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45,";

*c)* all'articolo 34-*bis*, comma 2, dopo le parole: "limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "degli articoli 10 e 45"».

23.34

Manca

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo

2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

23.35

Perosino

Precluso

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

23.37

Boccardi

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 31.bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti" sono soppresse».

23.38

Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al concessionario di lavori pubblici e di servizi è consentito di proporre all'Amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico finanziario (PEF), attraverso l'allungamento della durata della concessione, commisurato all'impatto economico degli aumenti dei materiali, limitatamente per la parte eccedente il cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso non superiore ad un anno».

G23.1

Boccardi

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

l'articolo 25 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione in relazione ai contratti in corso di esecuzione, attraverso l'incremento della dotazione del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi» al fine di coprire i rincari eccezionali che si stanno determinando anche nel primo semestre del 2022;

al momento, nessun incentivo è. stato previsto per le concessioni in corso di esecuzione, almeno con riguardo alla possibilità di rivedere i prezzi dei materiali per la parte eccedente il cinque per cento di rincaro rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta ed in ogni caso non superiore ad un anno;

il DEF 2022 illustrato all'esito del Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile stima un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita del Paese, dovuto sostanzialmente all'inflazione e al peggioramento delle variabili esogene, tra le quali spiccano i prezzi elevati delle materie prime e dell'energia, secondo una tendenza che negli ultimi mesi ha subito un'impennata ma che era già iniziata per effetto della ripresa economica post-pandemia da COVID-19;

l'impatto negativo del conflitto in Ucraina sulla fiducia delle famiglie e delle imprese ha contribuito ad aggravare il taglio alla previsione della crescita reale del Paese per il 2022;

dal lato delle imprese con lavori in corso di esecuzione, in particolare, il problema del caro-prezzi dei materiali sta già rallentando i cantieri delle società che effettuano i lavori appaltati dai concessionari di lavori pubblici, anche di quelli del settore delle telecomunicazioni, centrali per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento normativo utile, una soluzione che consenta anche ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione, in particolare per quelli del settore delle telecomunicazioni, di fare fronte agli incrementi dei costi delle materie prime sia dal lato dell'Amministrazione concedente sia dal lato dei propri fornitori, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, al fine di scongiurare il rischio di forte rallentamento dei cantieri e quindi di ritardi sui progetti di infrastrutturazione anche in fibra ottica del Paese.

G23.2

Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 23 del provvedimento in esame interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

considerato che:

il settore delle costruzioni è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia, della guerra e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti;

la Conferenza delle Regioni, già agli inizi di febbraio 2022, ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture. La Conferenza delle Regioni ha elaborato un metodo di aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d'asta che fosse di supporto per gli operatori del settore delle costruzioni e che avesse l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere. Si è proceduto cosi ad individuare un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale, a prevedere un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi e a dare una prima indicazione in merito all'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale. Il contributo della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;

valutato che:

l'aumento sconsiderato dei prezzi, di fatto, ha bloccato anche le attività edilizie per la ricostruzione,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, nonché dei prezzi internazionali dell'energia, affinché tutte le Regioni in cui ricadono i comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 provvedano ad aggiornare i prezzari regionali, allineandoli con quanto contenuto nei prezzari DEI.

23.0.1

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Riduzione IVA)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui lavori appaltati dagli enti pubblici in conto capitale è fissata al quattro per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2022 al 2026, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

23.0.2

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo 1'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

*a)* previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché

delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;

*b)* il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge 76/2020».

23.0.3

Briziarelli, De Angelis, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi internazionale, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i lavori nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. In relazione ai contratti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'aumento dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 1, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

23.0.4

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "lº gennaio 2022";

*b)* al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

*c)* al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal presente comma, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'il per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'Il per cento».

23.0.5

Perosino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Prezziari)*

1. Tutti gli enti pubblici che esperiscono procedure di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, gare di appalto secondo il sistema del Codice degli contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono autorizzati a praticare e controbilanciare i prezzi per i fattori di produzione, ad eccezione della voce "lavoro dipendente", secondo le condizioni di mercato da dimostrare attraverso apposita relazione del RUP.

2. La presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023».

23.0.6

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)*

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

*a)* ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano,

*b)* Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di

Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

*c)* Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole:* «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento»;

- *all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole:* «18, 23» *inserire la seguente:* «, 23-*bis*».

23.0.7

Buccarella

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)*

All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

- la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo'";

2) i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

3) al comma 8:

- le parole da "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1º luglio 2021, n. 101" sono soppresse;

- le parole "della compensazione" sono soppresse e sostituite con le seguenti "delle somme";

4) al comma 10:

- le parole "alle compensazioni" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme";

- le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8." sono soppresse;

5) al comma 11:

- le parole "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse;

- dopo le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,";

- dopo le parole: "relativi a lavori,", la parola: "possono," è soppressa;

- le parole "incrementare ovvero ridurre" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "incrementano ovvero riducono";

- le parole "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

6) al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

23.0.8

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)*

All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo";

*b)* i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

*c)* al comma 8 le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino a: "dalla legge 1º luglio 2021, n. 101" sono soppresse e le parole: "della compensazione" sono soppresse e sostituite con le seguenti: 'delle somme';

*d)* al comma 10 le parole: "alle compensazioni" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8." sono soppresse,.

*e)* al comma 11.

- le parole "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse;

- le le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni

dall'entrata in vigore della presente disposizione,";

- dopo le parole: "relativi a lavori,", la parola: "possono," è soppressa;

- le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono soppresse e sostituite dalle seguenti incrementano ovvero riducono";

- le parole: "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse e sostituite con le seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

*f)* comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

23.0.9

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione de110 per cento di quest'ultimo'";

*b)* i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;

*c)* al comma 8, le parole da: "e limitatamente alle opere pubbliche finanziate" fino alle parole: "dalla legger luglio 2021, n. 101" sono soppresse e le parole: "della compensazione" sono sostituite con le seguenti: "delle somme";

*d)* al comma 10, le parole: "alle compensazioni" sono sostituite con le seguenti: "al riconoscimento delle somme" e le parole: ", per le opere pubbliche indicate al comma 8" sono soppresse;

*e)* al comma 11, le parole: "Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento," sono soppresse; dopo le parole: "linee guida di cui al comma 12," sono aggiunte le seguenti "ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,"; dopo le parole: "relativi a lavori," la parola: "possono," è soppressa; le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono", e le parole: "degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale";

*f)* al comma 11-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" sono inserite le seguenti ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" è inserita la seguente "anche" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso

formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.";

*g)* al comma 12, dopo le parole: "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,", sono aggiunte le seguenti: "nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,"».

23.0.10

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Aggiornamento prezzari autonomi)*

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" sono inserite le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" è inserita la seguente: "anche";

- al secondo periodo, dopo le parole: "dei prezzari" è soppressa la parola: "regionali"; dopo le parole: "le stazioni appaltanti" è soppressa la parola: "possono"; dopo le parole: "dell'accordo-quadro" le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono"; dopo le parole: "le risultanze dei prezzari" è soppressa la parola: "regionali"; dopo le parole: "su base semestrale" sono soppresse le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo"».

23.0.11

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali", sono inserite le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati", è inserita la seguente: "anche";

*b)* al secondo periodo:

1) dopo le parole: "dei prezzari", la parola: "regionali" è soppressa;

2) dopo le parole: "le stazioni appaltanti", la parola: "possono" è soppressa;

3) le parole: "incrementare ovvero ridurre", sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono";

4) dopo le parole: "le risultanze dei prezzari", la parola: "regionali" è soppressa;

5) dopo le parole: "su base semestrale", le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo" sono soppresse».

23.0.12

Boccardi, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" inserire le seguenti: ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" inserire la seguente: "anche";

*b)* il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro"».

23.0.13

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, dopo le parole: "prezzari regionali" inserire le seguenti ", ovvero di quelli in uso," e dopo la parola: "aggiornati" inserire la seguente: "anche";

- al secondo periodo, dopo le parole: "dei prezzari" sopprimere la parola: "regionali"; dopo le parole: "le stazioni appaltanti" sopprimere la parola: "possono"; dopo le parole: "dell'accordo-quadro" le parole: "incrementare ovvero ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "incrementano ovvero riducono"; dopo le parole: "le risultanze dei prezzari" sopprimere la parola: "regionali"; dopo le parole: "su base semestrale", sopprimere le parole: "ai sensi del comma 2 del presente articolo"».

23.0.14

Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "di importo superiore a 70.000 euro";

*b)* dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili"».

23.0.15

Marco Pellegrini, Dell'Olio, Santillo, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)*

1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal iº gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver

sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».

23.0.16

Ginetti, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati verificatosi dal lº aprile al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 37, comma 2, le parole:* «nella misura del 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «nella misura del 10,08 per cento»;

*all'articolo 38, comma 2, lettera* a)*, le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 4.007.525.207 euro per l'anno 2022».

23.0.17

Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro.

2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.18

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».

23.0.19

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate; qualora non fossero sufficienti è autorizzata la spesa nel limite massimo di ulteriori 20 milioni di euro nel 2022. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge 196 del 2009.

2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».

23.0.20

Boccardi, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

23.0.21

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

23.0.22

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

23.0.23

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Subappalto e consegna in via d'urgenza)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "del decreto legislativo n. 50 del 2016," sono aggiunte le seguenti: "e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge"».

23.0.24

Biti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta».

23.0.25

Romeo, Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)*

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime derivante dalla crisi internazionale in atto, entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 16, del' decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione, determinato sulla base delle rilevazioni effettuate dalle Camere di commercio. Il prezzario nazionale speciale di cui al presente articolo ha validità fino al 31 dicembre 2022».

23.0.26

Biti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici per lavori)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera *b)*, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1º novembre 2021».

23.0.27

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per le procedure di appalti privati, gli eventi non previsti, legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.28

Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.29

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.30

Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.31

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegozi azione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.32

Stefano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».

23.0.33

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Rinegoziazione)*

1. Per gli appalti pubblici è fatta comunque salva la possibilità per l'appaltatore di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta così come previsto dall'articolo 1467 del codice civile».

23.0.34

Vitali

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta

privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022».

23.0.35

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

23.0.36

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.23- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia)*

1. Al fine di reperire tempestivamente alternative valide e sostenibili alla dipendenza da fonti energetiche costose, per l'affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia elettrica e termica di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei.

2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino al 31 dicembre 2022».

25.1

Cioffi, Fede

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *comma 1, premettere le seguenti lettere:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori";

*0b)* al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché i regimi concessori"»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge il maggio 2012, n. 56, sono altresì incluse negli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. A tal fine, fermi restando gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali si applicano, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita, anche all'esito di procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione idroelettriche».

27.1

Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

28.1

Granato

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

28.2

Granato

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «1-*bis*», *sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

28.3

Granato

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «1-*bis*», *sopprimere i commi 1 e 2.*

28.4

Cioffi

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*»*:*

1) *alla rubrica, sostituire le parole:* «con tecnologia 50» *con le seguenti:* «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

2) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «con tecnologia 50» *con le seguenti:* «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «della tecnologia RG» *con le seguenti:* «della tecnologia 4G e sue evoluzioni»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «sulla tecnologia 5G» *inserire le seguenti:* «o su altre tecnologie».

28.5

Pittella

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private SG».

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche

tecniche,» *con la seguente:* «descrizione»;

c) *al comma 3, sopprimere il seguente periodo:* «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità.»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».

e) *al comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «determinati beni o servizi» *aggiungere le seguenti:* «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».

28.6

Di Piazza

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

28.7

Marino

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis», comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

28.8

Boccardi

Precluso

*Al comma 1, al capoverso* «Art. 1-*bis», comma 1, dopo le parole:* «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione delle reti private 5G».

28.9

Boccardi, Vono

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis»:*

1) *al comma 2, primo periodo:*

a) *sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche» *con le seguenti:* «descrizione»;

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «Sono escluse dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano una estensione di beni o servizi relativi a contratti già in essere o a procedimenti approvati».

2) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «con cadenza quadrimestrale» *con le seguenti:* «e di integrare eventuali specifiche tecniche relative ad acquisizioni già finalizzate e incluse nel piano mediante comunicazioni esecutive non soggette a prescrizione».

b) *al comma 3 premettere le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 30 settembre 2022».

28.10

Di Piazza

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

28.11

Marino

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 2, le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *sono sostituite dalla seguente:* «descrizione».

28.12

Boccardi

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

28.13

Di Piazza

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».

28.14

Marino

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 50.».

28.15

Boccardi

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G.».

28.16

Boccardi

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 3 sopprimere il seguente periodo:* «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità».

28.17

Di Piazza

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis*», *al comma 3, sopprimere il quarto periodo.*

28.18

Marino

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis», comma 3, il quarto periodo è abrogato.*

28.19

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis», comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «determinati beni o servizi» *aggiungere le seguenti parole:* «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».

28.20

Di Piazza

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

28.21

Boccardi

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» *aggiungere le seguenti:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge».

28.22

Marino

Precluso

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.».

28.0.1

Margiotta

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della normativa sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie,", è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

4) al comma 3, dopo le parole: "prescrizioni della CEI", è aggiunto il seguente periodo: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1".

5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,";

*b)* all'articolo 47, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

*c)* all'articolo 51, comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire";

*d)* all'articolo 54, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*e)* all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

28.0.2

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

*c)* al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".».

28.0.3

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della difettiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

*c)* al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

28.0.4

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", inserire le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

28.0.5

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

28.0.6

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura: privatistica";

*b)* Al capoverso "Articolo 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";
- le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

28.0.7

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica".

1-*ter*. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

*b)* le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

28.0.8

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

28.0.9

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni per l'installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)*

1. All'articolo 1, paragrafo. "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".

28.0.10

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 54 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

2. All'articolo 55, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

28.0.11

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al capoverso "Art. 54", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali' o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti, o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

*b)* al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

28.0.12

Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

28.0.13

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)*

1. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8

novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

28.0.14

Margiotta

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.

2. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

*b)* sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

*c)* le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

28.0.15

Margiotta

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il

rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente comma:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

28.0.16

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazione in materia di telecomunicazioni)*

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* eliminare le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

*b)* sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", con le seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

28.0.17

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di usi civici)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate dà usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».

28.0.18

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente.:*

«Art. 28- ***bis.***

*(Semplificazioni in materia di collaudo statico)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-*ter*, aggiungere, il seguente:

"8-*quater*. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla

dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

29.1 (testo 2)

Cioffi

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) comma 2, dopo le parole: "*provvedono all'acquisto*" inserire le seguenti: ",* all'interno degli Stati membri dell'Unione europea,";

*b) dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis* All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

2) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «6-*bis*. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti informatici, dei servizi cloud e delle infrastrutture digitali".

29.2

Marino

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.3

Collina

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.4

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.5

Damiani, Boccardi

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso

le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.6

Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti";

*c)* i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».

29.7

Cioffi

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 11. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

*b)* al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture digitali».

29.8

Cioffi

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-*bis*. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione».

29.0.1

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. La Presidenza del Consiglio e il Ministero della difesa trasmettono alla Camere una relazione dettagliata relativa all'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 2 entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3-*ter*. All'esito dell'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e con cadenza semestrale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisce alla Camere con un'informativa dettagliata sullo stato dell'arte dei lavori relativi al Polo Strategico Nazionale e sul livello di adesione all'infrastruttura"».

30.1

Marino

Precluso

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione, che potrà aver luogo solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dei suddetti Ministeri».

30.2

Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *sono sostituite dalle seguenti*: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale»*, e le parole:* «dieci giorni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «venti giorni»;

b) *al comma 4, le parole:* «31 luglio 2022», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2022».

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole: "attività di importazione" sono aggiunte le seguenti: ", di esportazione";

*b)* al comma 2 dopo le parole: "dichiarazione doganale di importazione" sono aggiunte le seguenti: "dichiarazione di esportazione,"».

30.3

Perosino

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare»*, con le seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale».

30.4

D'Alfonso

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia» *con le seguenti:* «I soggetti» *e dopo la parola:* «esportare» *aggiungere le seguenti:* «dal territorio nazionale».

30.5

Marino

Precluso

*Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole*: «Le imprese italiane o stabilite in Italia» *con le seguenti*: «I soggetti»;
- *dopo le parole:* «che intendono esportare» *aggiungere le seguenti:* «dal territorio nazionale».

30.6

Marino

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole*: «almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione» *con le seguenti:* «almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'operazione».

30.7

D'Alfonso

Precluso

*Al comma 2 sostituire la parola:* «dieci» *con la seguente:* «trenta».

30.8

Perosino

Precluso

*Al comma 2 sostituire la parola*: «dieci» *con la seguente:* «trenta».

30.9

D'Alfonso

Precluso

*Al comma 4, sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

30.10

Perosino

Precluso

*Al comma 4 sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

30.11

Marino

Precluso

*Al comma 4 sostituire le parole:* «31 luglio» *con le seguenti:* «31 dicembre».

G30.1

Cioffi

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe

dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche;

considerato che:

le materie prime critiche (CRM - Criticai Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di vista climatico, porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono, come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

secondo il Comitato economico e sociale europeo, il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle. La Commissione europea stima che la transizione verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.00o posti di lavoro nell'UE entro il 2030;

nel settembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea lo studio «Criticai Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability», dove si evidenzia che il 44% della domanda europea per i singoli materiali viene soddisfatta con importazioni dalla Cina, Turchia e Sudafrica, con un picco drammatico per le terre rare (tra l'86 e il 96%), il niobio dal Brasile (85%), cobalto dal Congo (68%), litio dal Cile (78%). La stessa UE evidenzia la necessità di ridurre drasticamente tale dipendenza;

la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l'Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigionamento globali, anche continuando a collaborare con i partner di tutto il mondo, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle importazioni, rafforzando la circolarità e l'efficienza delle risorse e, in settori strategici, aumentando la capacità di approvvigionamento all'interno dell'UE;

in tale ottica, in ragione del forte avanzamento tecnologico nell'ambito dell'UE, appare evidente la necessità di incrementare il peso geostrategico del Paese, anche attraverso la creazione di un grade hub di innovazione;

l'Italia, come l'Europa, vanta una lunga tradizione di attività estrattive e minerarie. È ricca di aggregati e minerali industriali, ma è meno efficace nello sviluppo di progetti volti all'approvvigionamento di materie prime critiche, anche se esiste un potenziale significativo in tal senso,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime critiche primarie, mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;

a rafforzare l'approvvigionamento e la trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime;

a promuovere la realizzazione di un grande polo di riciclaggio di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche, anche prevedendo la creazione di un'apposita struttura e coinvolgendo le grandi aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia ed industria, al fine di elaborare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle materie prime critiche.

30.0.1

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

*(Contrasto al mercato illecito dei prodotti del tabacco)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le

seguenti modifiche:

*a)* dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"Art. 41- ***bis.***

*(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)*

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.";

*b)* all'articolo 47 dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* l'articolo 291-*bis.* è sostituito dal seguente:

"Art. 291-*bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati) - 1.* Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini, di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

*2.* I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

*3.* I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.";

*b)* all'articolo 291-*ter* al comma 2 dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

"*e*-bis*)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

*e*-ter*)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

e-*quater)* nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

e-*quinquies)* nei casi in cui, viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."».

30.0.2

Gallone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 30- ***bis.***

*(Disposizioni in tema di messa in sicurezza della produzione energetica da fonte idroelettrica)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti le misure a tutela dell'interesse nazionale, nonché i criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

31.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire le parole:* «Nell'ambito» *con le seguenti:* «Nel rispetto della Direttiva 2001/55/CE e in coerenza con gli obiettivi di cui alla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo (UE) 2022/382, sono previste misure di protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini, comunque già presenti nel territorio nazionale alla data del 24 febbraio 2022 o giunti in seguito, e nei confronti dei cittadini di paesi terzi e apolidi, sfollati dall'Ucraina. A tal fine, nell'ambito»;

- *dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

31.2

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al primo comma, lettera* a) *sostituire le parole:* «15.000» *con la seguente:* «50.000»;

*Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole:* «348 milioni» *con le seguenti:* «818 milioni»;

- *al comma 5 aggiungere il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 pari a 470 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009 e del Fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del d.l. 282/2004».

31.3

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, lettera* a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, fra gli altri requisiti previsti, di non aver avuto alcun tipo di contenzioso legato alla gestione e all'accoglienza dei migranti;».

31.4

Binetti

Precluso

*Al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «autonoma sistemazione,» *inserire le seguenti parole:* «ivi compresa la possibilità di identificare forme di indennizzo, nei limiti degli stanziamenti previsti, delle famiglie ospitanti che offrono forme di sostentamento indiretto,».

31.5

Manca, Parrini, Biti, Taricco, Comincini

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite con apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile,».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 391.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 355.533.750 euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a euro 36 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.6

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario con una dotazione pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2022, per riconoscere, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*: quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26».

31.7

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

31.8

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.»

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «348 milioni», *con le seguenti:* «384 milioni».

31.9

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. quanto a 36 milioni, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.10

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

31.11

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».

31.12

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della

protezione civile».

31.13

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* istituire un fondo straordinario per le spese sostenute dai comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile».

31.14

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera* c)*, è introdotta la lettera:*

«*d)* istituire un fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 200».

31.15

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'interno provvede mensilmente, per il tramite delle prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento dei medesimi minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* quanto a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante quota parte del fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.16 (testo 2)

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*: A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, il Ministero dell'Interno provvede mensilmente, per il tramite delle Prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute dai Comuni per i servizi connessi alla frequenza scolastica dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina che sono stati accolti nelle scuole del proprio territorio per l'anno scolastico **2021-2022**, quali i servizi di ristorazione e trasporto scolastici, l'assistenza educativa scolastica.

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-*bis*): quanto a 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.17

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5; del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter*. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

31.18

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e vincolate a spese per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'ucraina».

G31.1

Binetti, Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea, assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 gli accadimenti nel territorio dell'Ucraina hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di fornire materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina e a supportare il sistema di protezione civile locale affinché abbia a disposizione i beni connessi con la gravità della situazione e per assicurare almeno il primo soccorso;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 prevede l'attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e la cooperazione in ambito comunitario;

il decreto-legge in esame prevede tra l'altro anche specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza, del conflitto bellico in atto in quel Paese e che tali disposizioni oltre a prendere in

considerazione l'accoglienza e il sostentamento di queste persone, prevede la possibilità di facilitare la loro assunzione, anche temporanea, nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

il Senato condivide la necessità di rafforzare e assicurare il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione Ucraina anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente;

considerata la gravità della situazione di guerra in Ucraina che non consente ad oggi di prevedere né le condizioni in cui la popolazione Ucraina si trova attualmente né per il prossimo futuro, tanto meno la data della fine di questa guerra e, prendendo atto che tutto quanto è stato ad oggi disposto disciplina la situazione solo fino alla data del 31.12.2022;

considerato che la situazione della popolazione in Ucraina versa in condizioni di crescente gravità e che è prevedibile che aumentino i flussi delle persone immigrate, ma non è prevedibile conoscere le condizioni e lo status in cui tale fenomeno migratorio si presenterà: adulti, famiglie, donne, giovani, persone sane e persone vulnerabili, anziani, minorenni, nonché di bambini non accompagnati i cui numeri crescono quotidianamente e che ciò richiede una capacità di pianificare diverse forme di accoglienza e supporto;

alla luce di quanto precede, si rendono necessarie misure che non si basino solo sull'urgenza e sui necessari interventi di prima e breve accoglienza, ma che prevedano fin da ora l'organizzazione di tali azioni complesse in forma più stabile e proiettate nel medio-lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intraprendere percorsi organizzati dell'accoglienza non solo in forma emergenziale, ma anche in base ad un approccio più stabile e strutturato di più lungo periodo che da un lato tenga conto delle difficili condizioni attuali che impediscono alle persone ucraine di rimanere nel loro Paese, e dall'altro tenga conto anche della necessità di un imminente futuro in cui sia assicurato e preparato il loro coinvolgimento attivo nella fase della ricostruzione che si auspica sia un modello di «Piano Marshall» condiviso dalla popolazione Ucraina e che questa partecipi pienamente alla ricostruzione;

a valutare la possibilità di identificare percorsi organizzativi dell'accoglienza, in particolare per ciò che concerne i bisogni speciali dei minori, dei minori non accompagnati e dei giovani e invita il Governo a porre in essere politiche integrate e interventi in cui le famiglie e le persone singole di nazionalità Ucraina possano essere inserite con prospettive di integrazione, stabilità di medio periodo e contemporaneamente di sicurezza accedendo ai tradizionali percorsi riconducibili alle reti del terzo settore e degli alti Locali, ma anche a innovative forme di disponibilità della società civica organizzata, ivi comprese le famiglie, che intendono sostenere percorsi di accoglienza ed ospitalità;

a valutare la possibilità di estendere le opportunità di assunzioni agevolate e di perfezionamento dei profili professionali delle persone ucraine accolte in Italia, non solo per il personale medico-sanitario, ma per tutte le professioni tecniche in particolare per quella tipologia di lavori che potranno essere spendibili al loro ritorno in Ucraina per favorire anche la ricostruzione del Paese;

a valutare la possibilità di sollecitare la Commissione europea ad approvare con urgenza e tramite una corsia preferenziale un Piano Erasmus+ e una linea di azione del Corpo Europeo di Solidarietà per costruire l'accoglienza dei giovani ucraini nei diversi Paesi europei seguendo l'approccio delle aperture che questi Programmi di mobilità europea riservati ai giovani provenienti dai Paesi partner considerato anche che l'Ucraina è già Paese partner dell'UE dal 2017;

a tenere informato il Parlamento in merito allo stato dell'arte delle previsioni di medio periodo e alle scelte che il Governo intende portare avanti per assicurare che l'accoglienza delle persone ucraine fuggite dalla guerra tenga conto delle diverse tipologie di bisogni della popolazione Ucraina, ivi comprese le esigenze di natura socio-sanitaria e di supporto psicologico e contemporaneamente della sicurezza in Italia.

G31.2

Boccardi, Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'impatto del conflitto tra la Federazione Russa e le Repubblica Ucraina sta' avendo notevoli ripercussioni negative non solo dal punto di vista umanitario ed economico, ma anche sotto il profilo delle conseguenze socio-pedagogiche che molti bambini e ragazzi ucraini in età scolare stanno subendo;

nel corso di queste ultime settimane, alcuni istituti scolastici tramite i loro dirigenti, hanno sostenuto l'esigenza di consentire a molti ragazzi lontani dalla propria patria di potersi, «ricongiungere virtualmente» con i loro docenti di riferimento attraverso modalità telematiche che possano consentire loro di svolgere qualche ora in didattica a distanza in lingua Ucraina e completare, sia pur nell'assoluta precarietà, i percorsi scolastici intrapresi nel corso dell'anno;

in questo quadro, sarebbe necessario, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che ciascun istituto di ogni ordine e grado possa mettere a disposizione dei studenti ucraini rifugiati in Italia, ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quella di residenza;

contestualmente, sarebbe opportuno che in sede europea si assumessero iniziative utili, anche coinvolgendo il Ministero dell'Istruzione ucraino, al fine di garantire una risposta coordinata e solidale agli studenti ucraini nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell'accoglienza e della continuità educativa;

la didattica a distanza oltre a essere uno strumento utile a garantire la continuità del percorso scolastico in una fase di emergenza come quella attuale, contribuirebbe sotto il profilo psicologico, ad attenuare il senso di vuoto e di smarrimento dovuti al venir meno di luoghi familiari e abitudini;

considerato che:

giova, altresì, considerare che se il trend di arrivo dei profughi e con esso l'accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini, dovessero aumentare, la situazione potrebbe diventare ingestibile per quanto concerne gli spazi e il numero di insegnanti nei vari istituti;

inoltre, non può trascurarsi il rischio legato all'indice dei contagi da Covid, considerato che molti bambini e adulti ucraini non sono vaccinati,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la massima partecipazione degli studenti ucraini alla didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina e a sollecitare risposte coordinate e solidali anche in sede europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione ucraino, per consentire agli studenti ucraini di concludere l'anno scolastico o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quelle di residenza;

a prevedere sin da ora linee di azione e misure di inserimento scolastico in vista dell'anno scolastico 2022-2023, in relazione alle condizioni che si realizzeranno e al momento in gran parte ignote, per garantire ai bambini ucraini di poter proseguire il percorso di studi in attesa della cessazione del conflitto e del ritorno nel proprio Paese.

G31.3

Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro,

Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ha introdotto disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;

l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati costretti a fuggire dal conflitto;

con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;

in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;

preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,

impegna il Governo:

a reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in. capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato.

31.0.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

31.0.2

Castellone, Catalfo, Vanin, Ferrara, Gaudiano, Trentacoste, Campagna, Castaldi, Corbetta, Croatti, De Lucia, Di Girolamo, Lanzi, Leone, Montevecchi, Pavanelli, Romagnoli, Russo, Santangelo, Marinello, Piarulli, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.3

Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc, Boldrini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Istituzione del fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati e misure a favore dei comuni per l'accoglienza dei cittadini ucraini)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'armo 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non

accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».

31.0.4

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I 3000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2000 per minori stranieri non accompagnati e di 1000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872 del 2022, così come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881 del 2002.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo FNPSA.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

31.0.5

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I 3.000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2.000 per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.

3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872/2022, cosi come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881/2002.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo FNPSA.».

31.0.6

Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Dei posti di cui al comma 1, 2.000 sono destinati ai minori stranieri non accompagnati e 1.000 alle persone con disagio psicologico o con necessità di assistenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989.».

31.0.7

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

*c)* al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

*d)* al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

*e)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*f)* dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

*g)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*h)* al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza

ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

*i)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.».

31.0.8

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

*b)* al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

*c)* al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.";

*d)* al comma 9, in fine, le parole: ", senza diritto al recupero" sono soppresse;

*e)* al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

*f)* dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.";

*g)* al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

*h)* al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.";

*i)* al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

31.0.9

Alfieri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo)*

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Fondo è volto al finanziamento della attività di cooperazione e raccolta dati svolte dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e dal suo Osservatorio internazionale sulle vittime dei conflitti. Ai relativi oneri, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali ", della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

31.0.10

Valente

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati

dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n, 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.";

*b)* all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: 'servizi socio-sanitari ed educativi', sono inserite le seguenti: ', incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b*-bis*)*, *c)*, *d)*, *l)*, e *p)*, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106.'"».

31.0.11

Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Ulteriori diposizioni di potenziamento della capacità amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».

31.0.12

Toffanin, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

31.0.13

Toffanin, Mallegni, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'articolo 7 è abrogato.».

31.0.14

Toffanin, Mallegni, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31- ***bis.***

*(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, articolo 7, comma 2, sopprimere la lettera *d)*.».

32.1 (testo 2)

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

1-*ter*. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-*ter*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

32.2

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis* Dopo l'articolo 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2021, n 234, è aggiunto il seguente:

"961-*bis*. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, di cui al comma 961, si applicano i seguenti criteri:

*a)* l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

*b)* l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

*c)* la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria."».

32.3

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. In merito alle assunzioni ordinarie previste per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco autorizzate dalla vigente normativa si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento degli idonei della medesima ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre. 2023, termine ultimo di proroga della graduatoria.

1-*ter*. In merito alla copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 40 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria».

32.4

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».

32.5 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale militare e delle Forze di polizia di Stato nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.»

*Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Misure urgenti per implementare*

*l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

32.6

Saponara, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Interno, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il distaccamento permanente Vigili del Fuoco per garantire le necessarie misure di sicurezza nel distretto Valli Ceno e Taro, prevedendo la necessaria integrazione delle unità permanenti della pianta organica del Comando Provinciale di Parma.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

32.8

Manca

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa.

2-*ter*. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-*ter*, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.".

2-*sexsies*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-*quinquies*, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera *a)* del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2-*quinquies*.».

*Conseguentemente, la rubrica è così modificata: «*(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)».

G32.1

Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

a Legnano, provincia di Milano, in viale Cadorna, esiste la Caserma Cadorna, grande area demaniale, oggi dismessa dall'uso militare;

il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha l'opportunità di dare corso ad una importante riorganizzazione della formazione dei nuovi Vigili del Fuoco, aggiungendo allo storico complesso delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, anche un polo didattico di formazione al Sud e nel Nord Italia;

tenuto conto che:

il complesso della dismessa caserma Garibaldi di Legnano ha tutte caratteristiche per potere assolvere alla funzione di Polo didattico del Nord Italia per la formazione dei Vigili del Fuoco;

all'interno del complesso può agevolmente trovare collocazione anche un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in sostituzione di strutture oggi non più adeguate alle mutate esigenze di soccorso sul territorio;

l'ampiezza del complesso consente inoltre la costruzione di adeguate strutture civili atte all'accoglienza residenziale dei vigili del fuoco, esigenza più volte sollecitata da tutte le rappresentanze sindacali e sostenuta, recentemente, anche dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la sua utilità nel consentire di colmare lacune di organico, spesso causate nel territorio dell'Alto milanese e del Varesotto, proprio dalla difficoltà nel trovare una soluzione residenziale per i neo formati Vigili del Fuoco;

questo progetto potrebbe diventare un esempio di rigenerazione di territorio dismesso e ampliamento qualitativo del servizio svolto dai Vigili del fuoco, esempio da esportare poi anche in altre realtà del Paese.

impegna il Governo:

a considerare l'utilità di dare corso a un progetto di riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Legnano con destinazione centro di formazione dei Vigili del fuoco, Polo Nord Italia, strutture residenziali per i Vigili del fuoco/forze dell'ordine/polizia Penitenziaria e nuovo distaccamento operativo per i vigili del fuoco, in sostituzione di vecchie strutture non più adeguate ad un efficiente servizio di soccorso.

32.0.2

Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

32.0.3

Briziarelli, Angrisani, Arrigoni, Bagnai, Borghesi, Bruzzone, Candiani, Corrado, Crucioli, D'Alfonso, Doria, Errani, Faggi, Ferrari, Ferrazzi, Fregolent, Ferrero, Gallone, Granato, Montani, Moronese, Nugnes, Pazzaglini, Rivolta, Rufa, Siri, Testor, Tosato, Marti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

*b)* le parole: "2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

*c)* le parole: "nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie" sono sostituite dalle seguenti: "fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio".

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

32.0.4

Romeo, Candura, Fusco, Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Misure urgenti per implementare l'efficienza dell'operazione "Strade sicure")*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze annate nel controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1023, le parole: "dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 6.000 unità". L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1024, è incrementata di euro 12.650.547 per l'anno 2022, e di euro 25.301.094 per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 621, le parole: "31 marzo 2022" sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". L'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 621, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 22.553.403 per l'anno 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1º aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 35.203.950 per l'anno 2022 e in euro 25.301.094 per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.5

L'Abbate, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Agevolazioni fiscali in materia di acquisto di materiale ed attrezzature di soccorso per i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari)*

1. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "pubblici registri" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di materiale ed attrezzature di soccorso".».

32.0.6

Mirabelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

«Art. 80- ***bis*** .

*(Ufficio tecnico socio-educativo)*

1. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

*a)* l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

*b)* la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

*c)* le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche

attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout;*

*b)* l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1.* Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

*2.* Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

*a)* sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

*b)* presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

*c)* collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

*3.* A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità.».

33.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*

«1-*bis*. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:* «al comma 1» *con le seguenti:* «ai commi 1 e 1-*bis*»*, nonché dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1-*bis* e dal comma 2, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».

33.0.1

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari».

33.0.2

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

33.0.3

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data"».

33.0.4

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

1. All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

33.0.5

Matrisciano, Catalfo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Ricerca e formazione INPS)*

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-*ter*. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-*bis* può essere istituita, presso l'istituto, una scuola di formazione specialistica. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

33.0.6

Matrisciano, Catalfo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)*

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 2022 il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dall'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 50 milioni di euro».

33.0.7

Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Destinazione di immobili ad esigenze di accoglienza)*

1. In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, fino al termine dello stato di emergenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici territoriali e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini che abbiano ottenuto lo *status* di rifugiato politico sul territorio nazionale.

2. L'istituto può chiedere la restituzione immediata delle unità immobiliari di cui al comma 1, anche prima della cessazione dello stato di emergenza.

3. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di

comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione dello stato di emergenza o nel diverso termine di cui al comma 2, le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS».

33.0.8

Catalfo, Castellone, Vanin, Castaldi, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Assunzione di personale con qualifica di mediatore culturale)*

1. In considerazione della necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, al fine di supportare interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad avviare specifiche procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e possono essere svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

33.0.9

Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Manca

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)*

1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».

34.1

Boldrini

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «è consentito» *inserire le seguenti:* «, previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,».

34.2 (testo 2)

Boldrini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "è consentito" inserire le seguenti ", previo adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,".

34.3

Boldrini

Precluso

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «in deroga all'articolo 7» *inserire le seguenti:* «, commi 1, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies*,».

34.4

Binetti

Precluso

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *il secondo periodo è soppresso;*

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis*. Le strutture sanitarie e quelle socio-sanitarie pubbliche o private interessate, a seguito della pubblicazione dei posti vacanti e delle graduatorie pubblicate in esito a concorsi pubblici nazionali rispetto ai quali non è stato possibile procedere al reclutamento dei candidati risultati idonei, ma non assegnatari della posizione, possono procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti di cui al comma 1, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.

1-*ter*. Ai fini del reclutamento in deroga dei professionisti di cui al presente articolo e in sostituzione dell'esame di Stato e della iscrizione ai rispettivi albo di cui alla normativa nazionale per l'esercizio delle suddette professioni, è possibile procedere alle assunzioni ferme restando le verifiche del possesso degli idonei titoli di studio e professionali da effettuare attraverso il possesso del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati nel caso di documentazione assente o non reperibile, ovvero attraverso le attestazioni prodotte dal centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di ente nazionale afferente alla rete NARIC - National academic recognition information centres - dell'Unione europea e alla rete ENIC - European national information centres - del consiglio d'Europa e dell'UNESCO in caso di documentazione presente ma parziale.

1-*quater*. Al fine di assicurare il tempestivo riconoscimento professionale nel settore delle professioni sanitarie di cui al presente articolo, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 450000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore del centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di centro ENIC-NARIC italiano».

34.5

Granato

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

34.6

Granato

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli articoli 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quiquies* e 4-*sexies* del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

34.7

Granato

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli articoli 3-*ter*, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quiquies* e 4-*sexies* del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "30 aprile 2022"».

34.8

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, all'articolo 4, alla lettera *e)*, dopo le parole: "dati personali degli sfollati" sono aggiunte le seguenti: "Ai titolari del permesso di cui alla presente disposizione si applicano le previsioni degli articoli 25 e 26, comma 3-*bis*, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma nel limite massimo di 10 milioni di curo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009.*

34.9

Guidolin, Catalfo, Pirro, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisco un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che richiedono il reclutamento temporaneo di tali professionisti secondo le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, altresì, a conservare la documentazione prodotta da ciascun professionista cittadino ucraino al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, previa asseverazione presso il tribunale del distretto di corte d'appello del territorio in cui insistono le aziende sanitarie presso cui esercitano la loro attività».

34.10

Binetti

Precluso

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-*bis*. Al fine di facilitare anche le cure delle persone di nazionalità ucraina sfuggite alla guerra e temporaneamente accolte in Italia, la possibilità di attivare il reclutamento agevolato del personale medico sanitario e socio-sanitario di cittadini ucraini sfuggiti alla guerra nel loro paese di cui al presente articolo è prioritariamente riservata a quelle strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate che

sono coinvolte nella assistenza e cura delle persone ucraine accolte in Italia.

1-*ter*. Considerate inoltre le gravi conseguenze per la salute mentale riconducibili alle sindromi da stress che possono colpire tutte le persone ucraine che sono sfuggite alla guerra nel loro paese e che sono accolte in Italia, in particolare i bambini, i minorenni e i giovani, una attenzione prioritaria è riservata anche agli psicologi di nazionalità ucraina che intendono stabilirsi in Italia».

34.0.1

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

34.0.2

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Trattamento economico medici in formazione specialistica)*

1. A decorrere dal 1º aprile 2022, la parte variabile del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4800 euro.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai medici iscritti alle scuole di specializzazioni di medicina d'emergenza-urgenza e anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.0.3

Gaudiano

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale per la conoscenza della fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici».

34.0.4

Dell'Olio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Personale militare della Croce rossa italiana)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* personale già appartenente al corpo militare della Croce rossa italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera *b)*, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

*b)* al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».

34.0.5

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Misure per garantire continuità delle sperimentazioni cliniche attive in Ucraina)*

1. Alle aziende farmaceutiche, operanti sul territorio nazionale, promotrici di sperimentazioni cliniche sul territorio ucraino, e ai relativi Contract research organization (CRO), viene riconosciuta la possibilità di trasferire presso un centro sperimentale in Italia i soggetti partecipanti ad uno studio clinico al fine di garantire la continuità delle sperimentazioni cliniche e la sicurezza dei pazienti coinvolti, secondo le modalità definite da specifica comunicazione dell'Agenzia italiana per il farmaco in merito alla gestione degli studi clinici in corso di emergenza dovuta al conflitto in Ucraina, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in conformità con le linee guida fornite dall'Agenzia europea per i medicinali.

2. Alla luce delle condizioni straordinarie conseguenti il conflitto in Ucraina, e nelle more dell'adozione di specifiche linee guida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali e da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, è riconosciuta la possibilità ai soggetti promotori di cui al comma i, di adottare provvedimenti che modifichino l'esecuzione o la gestione delle sperimentazioni cliniche, previa notifica della misura urgente all'autorità competente nelle modalità previste dal decreto 21 dicembre 2007.

3. Al fine di consentire l'individuazione tra i richiedenti e titolari della protezione temporanea dei soggetti, cittadini ucraini, coinvolti in sperimentazioni cliniche, l'Agenzia italiana per il farmaco rende disponibile la lista delle sperimentazioni in corso in Italia.

4. È riconosciuta la possibilità al promotore/CRO di farsi carico del rimborso delle eventuali spese eccezionali derivanti dall'implementazione delle misure urgenti per la protezione dei partecipanti ad uno studio clinico, nelle modalità definite dall'Agenzia Italia per il Farmaco con comunicazione di cui al comma 1».

34.0.6

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)*

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;".

2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente:

"120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.0.7

Biti, Boldrini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di profilassi per gli animali da compagnia provenienti dall'Ucraina)*

1. Al fine di tutelare la salute animale e la salute pubblica alla luce dell'ingresso in territorio italiano di animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, è istituito presso il Ministero della Salute apposito fondo, con dotazione pari a 500000 euro per l'anno 2022, destinato a coprire le spese connesse alla conformazione degli animali d'affezione introdotti in Italia dall'Ucraina a quanto previsto dal regolamento (UE) 576/2013, in particolare le spese relative alla vaccinazione antirabbica e all'applicazione del *microchip* sottocutaneo, nei casi previsti dalla vigente normativa.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione dei fondi e la platea degli eleggibili, ivi compresi i medici veterinari liberi professionisti che offrono le proprie prestazioni per le finalità di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

34.0.8

Binetti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini ucraini)*

1. In considerazione della crisi internazionale in atto, si agevola l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro paese per l'esercizio temporaneo di una professione per la quale in Italia si riscontra oggettiva penuria di forza lavoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definisce l'elenco delle posizioni per le quali la forza lavoro presente nel paese risulta non disponibile, nonché le procedure per il reclutamento temporaneo dei professionisti ucraini e i relativi impegni di spesa, in deroga alle norme per il riconoscimento delle qualifiche e agendo in analogia con quanto disposto per il comparto socio sanitario di cui all'articolo 34».

34.0.9

Saccone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)*

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, che sono conformi ai requisiti minimi antincendio e ai requisiti di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella inerente i beni culturali sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 entro 90 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione

certificata è corredata:

*a)* dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

*b)* dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere *m)* e *s)*, e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

34.0.10

Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)*

1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle associazione e federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali, presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo *Good Practice Guidelines* - GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore. Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze."».

34.0.11

Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni in materia di sanità in ordine alla pubblicità dei dispositivi medici)*

1. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e in considerazione della libera circolazione delle merci, libertà fondamentale garantita dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, l'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è abrogato».

34.0.12

Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34- ***bis.***

*(Modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in tema malattie rare della retina)*

1. Il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente conciate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023"».

35.0.1

Vattuone, Donno, Gasparri

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».

35.0.2

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Differimento provvisorio del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)*

1. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022"».

35.0.3

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Proroga delle disposizioni in materia semplificazioni per la concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzo del suolo pubblico)*

1. All'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

35.0.4

Nocerino, Presutto, Di Nicola, Campagna, Auddino, Naturale, Trentacoste

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Misure in materia di proroga di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "per i 90 giorni successivi" con le seguenti: "fino al 31 ottobre 2022"».

35.0.5

Matrisciano, Catalfo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Misure di semplificazione per la richiesta di prestazioni sociali agevolate)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2-*bis*:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

*b)* dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma i del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

*c)* il comma 3 è abrogato».

35.0.6

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di* governance)

1. Al fine di assicurare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali e unionali attraverso il rafforzamento delle funzioni di vigilanza doganale incluse quelle relative alle merci a elevato impatto strategico o sottoposte, comunque, a procedure doganali coperte da segreto nell'interesse dello Stato, a restrizioni o nulla osta, anche sanitari, a regimi di monopolio o di tracciamento della filiera distributiva, a contingentamento o ad altre disposizioni speciali, garantendo la piena funzionalità degli uffici doganali e l'efficientamento delle funzioni di governance dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001". I nuovi o maggiori oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal

bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

35.0.7

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Al fine di agevolare l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, al comma 2 dell'articolo 23-*quater*, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "delle dogane e dei monopoli" sono sostituite dalle seguenti: "delle accise, dogane e monopoli"».

35.0.8

Biti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 35- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e rafforzamento della coesione territoriale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale per mitigare gli effetti economici e sociali della crisi ucraina sul territorio, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivante da tale crisi, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (di seguito denominato IVSM) non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanzia menti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes».*

36.1

Granato

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - *(Fondo per il sostegno economico del personale docente sospeso) - 1.* Al fine di sostenere economicamente il personale docente sospeso dal servizio durante l'emergenza pandemica, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione un fondo, per l'anno 2022, con una dotazione pari a 200 milioni di euro.

*2.* Con decreto del ministro dell'Istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

*3.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 38».

36.2

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

36.3

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Per gli enti e le istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

*a)* fatto salvo quanto previsto dai punti *b)* e *c)*, una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti e le istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;

*b)* 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.

*c)* 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».

*Conseguentemente la rubrica è modificata in:* «Misure urgenti per la scuola e la ricerca».

36.4

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:

*a)* ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*b)* ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-*ter*. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal l settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno».

36.5

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

36.6

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento».

36.7

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera *e)*:

"*e)* alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA"».

36.8

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107"».

*Conseguentemente il comma 8 è soppresso.*

36.9

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Sono attivati entro il 30 giugno 2022 con successivo decreto del Ministro dell'università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da decreto del Ministero dell'università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616».

36.10

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* e comma 15, lettera *c)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».

36.11

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3-*sexies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole. "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse».

36.12

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

*b)* il comma 2 è sostituito con il seguente:

"1-*ter*. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, fermo restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

*c)* al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili"».

36.13

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis* Per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del comparto scuola del 3 dicembre 2009».

36.14

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. All'Art. 420. - *(Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive)* - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio

2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-*bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione."».

36.15

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

36.16

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole*: «30 milioni» *con le seguenti*: «41,8 milioni»;

b) *al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «degli ambienti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente*:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 11,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.17

Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «e degli ambienti», *inserire le seguenti*: «, di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

36.18

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, incluso il rimborso delle spese al personale scolastico per i test utili per il rilascio del cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.».

36.19

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «da Covid-19» *aggiungere le seguenti*: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».

36.20

Comincini

Precluso

*Al comma 2, lettera* a)*, dopo le parole*: «da Covid-19» *aggiungere le seguenti*: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».

36.21

Perosino

Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* possono essere inoltre destinate all'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».

36.22

Binetti

Precluso

*Al comma 2, lettera* b)*, dopo le parole*: «istituzioni scolastiche statali» *inserire le seguenti*: «e quelle paritarie a gestione pubblica e privata».

36.23

De Lucia, Montevecchi

Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: "sei anni di età", aggiungere le seguenti: "e che compiono 6 anni entro la fine dell'a.s. 2021-22 nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

36.24

De Lucia, Montevecchi

Precluso

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: "sei anni di età" aggiungere le seguenti: "e per tutti i bambini che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".».

36.25

Vanin

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Con particolare riguardo all'accoglimento presso la città di Venezia e delle Isole della Laguna veneta dei bambini profughi provenienti dal conflitto ucraino in corso, sia per accoglienza temporanea sia per ricongiungimenti familiari, al fine di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, insieme con un'adeguata integrazione all'interno del tessuto scolastico e sociale, le iscrizioni dei bambini profughi all'anno scolastico in corso e al prossimo 2022/2023 concorreranno, secondo logiche e principi di ampia flessibilità, alla formazione delle classi in Venezia e Isole della Laguna veneta. Pertanto, anche con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «200 milioni» *con le seguenti*: «200,5 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207» *con le seguenti*: «3.977.525.207,5»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

36.26

Vanin

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «200 milioni» *con le seguenti*: «200,5 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole*: «3.977.525.207» *con le seguenti*: «3.977.525.207,5»;

b) *dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

36.27 (testo 2)

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

>

36.28

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera *d)* dopo le parole: "formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a) b)* e *c)*, " aggiungere le parole: "relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell'infanzia"».

36.31 (testo 2)

Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

"3-*bis*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».

3-*ter*. Per l'adozione delle misure di cui al comma 3-*bis*, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-*quater*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*quater*, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

36.32

Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo

e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-*ter*.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 8,4 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.33

Di Piazza

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e il corretto avvio dell'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle rilevanti innovazioni previste dalla normativa vigente, nonché degli urgenti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie è bandito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, finalizzato in particolare alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un almeno un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione"».

36.34

Boccardi, Gallone

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun istituto di ogni ordine e grado mette a disposizione degli studenti ucraini ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti a causa del conflitto bellico in altre nazioni diverse da quella di residenza».

36.35

Verducci

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, non si applicano qualora dalla loro attuazione consegua la riduzione del numero di classi complessivamente autorizzabili».

36.36

Granato

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4-*ter*.2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "docente e" sono abrogate;

*b)* al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

*c)* sopprimere il primo periodo del comma 2 e il comma 4».

36.37

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 sono incrementati di 25 milioni per l'anno 2022, al fine di permettere alle scuole paritarie di far fronte all'incremento di spese a proprio carico generate dal rincaro delle bollette energetiche. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.38

Alessandrini, Pazzaglini, Saponara, Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-*ter*. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3-*quater*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis* e 3-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.39

Mallegni

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 276, lettera *a)*, della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata nella convenzione", inserire le seguenti: ", fatti salvi, in ogni caso, gli impegni programmatici e di spesa connessi alla realizzazione del Piano Programmatico dell'attività scientifica pluriennale per gli anni 2020-2024, previsto dallo statuto della fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole* di cui all'articolo 1, comma 116, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a quanto necessario per la sua realizzazione, gestione e manutenzione"».

G36.1

Damiani

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'attuale quadro socio-economico venutosi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e perturbato ulteriormente dal conflitto russo-ucraino, presuppone interventi di carattere economico che possano non solo essere efficaci nel breve periodo, ma che gettino le basi per una crescita costante e duratura;

in particolare, alcune zone più arretrate del nostro paese rischiano di rimanere ulteriormente svantaggiate qualora non si intervenga attraverso una politica economica che favorisca la libera iniziativa intrapresa dalle giovani generazioni;

favorire l'imprenditorialità attraverso l'introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica facilitando l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione di cui gli stessi sono promotori, deve rappresentare una delle priorità di qualsiasi Governo;

l'istituzione di una Zona franca Giovani (ZFG) come luogo di incontro, spazio fisico o virtuale e di interazione tra i giovani, finalizzato alla elaborazione di idee, all'apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione rappresenta il punto di partenza al fine di garantire al nostro paese una dimensione europea all'interno della quale poter condividere progetti ed investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, nel rispetto degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte .a prevedere, attraverso appositi provvedimenti normativi, l'istituzione di Zone franche, in cui le giovani generazioni possano sviluppare il proprio bagaglio di idee e contestualmente implementare, anche attraverso agevolazioni fiscali le iniziative imprenditoriali.

G36.2

Piarulli

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;

considerato che:

già nello scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;

proprio l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se scorta, in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'Istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo

biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19;

proprio per cercare di sanare le evidenti carenze d'organico, garantendo la continuità didattica, e per offrire nuove opportunità d'inserimento nel mondo della Scuola per giovani e insegnanti precari, dall'allora ministro Azzolina era stato bandito un concorso per docenti delle Scuole secondarie il cui espletamento - come ognun sa - fu ostacolato e rallentato per gli effetti della pandemia, e che si è potuto infine svolgere solo in data 28 marzo u.s., in diverse sedi su territorio italiano;

considerato, inoltre, che:

per l'espletamento delle relative prove era stata prevista l'eliminazione del sistema a «quiz»: la selezione, cioè, basata su un sistema cosiddetto «a crocette», estremamente nozionistico-mnemonico e fortemente aleatorio e penalizzante. Ciononostante, ai sensi di quanto stabilito, nelle more, col decreto numero 73 del maggio 2021, il concorso ha avuto luogo con quiz generalizzato, mediante prova scritta a risposte chiuse computer based prima di una prova orale, nel solco della semplificazione dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta;

ciò, nella fattispecie, ha determinato una elevata e anomala percentuale di respinti, pari alla quasi totalità dei partecipanti, stimata al 9o%, e tale da far emergere dubbi rispetto alla validità e correttezza delle prove, ovvero riguardo alla formulazione dei test e alla modalità di presentazione, entro un sistema di valutazione che, a grandi linee, non sembra certo privilegiare la competenza e l'esperienza dei candidati, svilendone per converso professionalità e capacità;

valutato infine che:

sulla vicenda riguardante il concorso per docenti in particolare, si sono espressi anche il Codacons e l'Associazione per i diritti civili che hanno annunciato una raccolta firme di adesione per un ricorso collettivo al Tar del Lazio diretto a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando bocciati;

è necessario prevedere e promuovere un percorso di formazione dei docenti che, con criteri di selezione adeguati, ne valorizzi a pieno le capacità didattiche, comunicative, relazionali e professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di predisporre, come peraltro annunciato dal Ministro, un diverso e più equo sistema di valutazione nell'ambito del reclutamento dei docenti anche prevedendo di far ripetere le prove di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando respinti a causa degli errori contenuti nelle domande a risposta multipla o per quesiti non in linea con le finalità del concorso, valorizzando così realmente le competenze ed evitando innumerevoli possibili contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.

36.0.1

Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Dopo l'articolo 126-*vicies sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126- ***vicies-septies.***

*(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)*

1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle

associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone".

*b)* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera *a)*.

*c)* L'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge"».

36.0.2

Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di società partecipate)*

1. In considerazione del grave impatto economico derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, in particolare nei confronti delle attività economiche aventi sede nei territori montani, per il triennio 2022-2024, alle società partecipate aventi per oggetto sociale la realizzazione di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione delle attività economiche site nei territori montani, non si applicano le diposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».

36.0.4

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nonché gli strumenti premiali disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 214, n. 190.».

36.0.5

Ferrari

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure per le società sportive dilettantistiche)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.6

Biti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione)*

1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, il comma 831-*bis* dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».

36.0.7

Toffanin

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo

1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

36.0.8

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)*

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, sono trasformate in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

*b)* le parole: "comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-*bis*"».

36.0.9

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di assemblee sociali)*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».

36.0.10

Di Girolamo, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 706, le parole: "fino al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2022";

*b)* al comma 707, le parole: "82,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "247,5 milioni".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.11

Romano, Laus, Laforgia, Fenu, Matrisciano, Pesco, Bressa, Romagnoli, Catalfo, Di Girolamo, Fedeli, Guidolin, Montevecchi, Ruotolo, Puglia, Lanzi, Vaccaro, Nannicini, Turco, Di Nicola, Maffoni, Fede, Lomuti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri", sono sostituite dalle seguenti: "del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.12

Castellone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

*a)* la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

*b)* la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai contratti di formazione specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

36.0.13

Castellone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)*

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

36.0.14

Castellone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)*

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera *c)*. A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,

con atto formale, riconoscano la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master. Allo stesso modo, con esclusivo riferimento ai ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità emette un atto formale di riconoscimento dei master di cui al presente comma, i cui estremi vengono recepiti dalle Università, che a loro volta trasmettono alle Regioni e alle Province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.

3. Al fine di garantire la tempestiva erogazione dell'offerta formativa da parte delle Università, le Regioni e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità per quanto di propria competenza, esitano l'atto formale di riconoscimento, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riconoscimento da parte delle Università».

36.0.15

Castellone

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

*b)* all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.";

*c)* all'articolo 3, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 1, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.16

Pirro

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)*

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma i quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o

trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

*a)* riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

*b)* per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

*c)* hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

*d)* comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma i sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma i per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

*a)* un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

*c)* Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

36.0.17

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza)*

1. Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario, garantire il miglioramento della qualità dei servizi e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza, si consente l'assunzione in ruolo dei soggetti che abbiano maturato nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, alle dipendenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro flessibile, sottoscritti a seguito di una procedura selettiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,32 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

36.0.18

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Proroga dei contratti del personale emergenza che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali)*

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni attribuite agli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario garantendo il miglioramento della qualità dei servizi e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso i suddetti istituti durante il periodo di emergenza i cui effetti non si sono esauriti, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile in essere al 31 marzo 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

36.0.19

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Rimessione in termini)*

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"».

36.0.20

Marco Pellegrini, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

*a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

*b)* nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 giugno 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 giugno 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1º giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui

l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

*a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

*b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

*c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

*d)* le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

36.0.21

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti in materia di distribuzione dei prodotti che contengono nicotina)*

1. All'articolo 62-*quater.*1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 62-*quater*".

*b)* I commi da 3 a 9 sono abrogati.

*c)* Il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate,

entro 60 giorni dall'entrata in vigore, le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo"».

36.0.22

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Due per mille per associazioni culturali)*

1. All'articolo 97-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole: "Per l'anno finanziario 2021" inserire le seguenti: "e 2022";

- all'ultimo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.23

Faraone, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)*

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

*b)* l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Obblighi dei datori di lavoro) - 1.* I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, di impianti telefonici collegati con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, semi automatici, sistemi telematici e selezione passante a una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento del traffico telefonico, come stabilito dal presente articolo.

2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.

4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un posto-operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 50 per cento più uno dei posti di operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione, sono individuate le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista. Con il medesimo decreto, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti o possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.

6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

*c)* all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui . all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

*d)* all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.

6-*bis*. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciuti dalla legge all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS".

2. In sede di prima attuazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come sostituito dal presente articolo, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista sono quelle determinate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, e 11 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 2011.

3. Il comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato».

36.0.24

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Piano straordinario di rateazione)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, in un massimo di 120 rate mensili del pagamento delle stesse somme, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

*a)* il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

*b)* l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

*c)* il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.

7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022 e 130,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.25

Di Girolamo, Fede

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)*

1. Per le operazioni di acquisizione d'urgenza avvenute dal 1º gennaio 1960 al 31 dicembre 1990, al fine della regolarizzazione di titoli legittimanti reali di proprietà in capo a Comuni, Provincie e Città Metropolitane, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore dei medesimi enti, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune».

37.1

Toffanin, Gallone

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «a carico dei soggetti» *inserire la seguente:* «passivi»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi;

*b)* delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;

*c)* delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;

*d)* delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

37.2

Manca

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «a carico dei soggetti» *inserire la seguente:* «passivi»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

*a)* dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di

fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi;

*b)* delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;

*c)* delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;

*d)* delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

37.3

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «l'attività di produzione di energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 13 per cento»*, e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».

37.4

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «l'attività di produzione di energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica»;

b) *al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole:* «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica medianti impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, risulti effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il

gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».

37.5

Girotto, De Petris, Fede

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi»*, con le seguenti:* «dei soggetti che esercitano l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

37.6

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» *con le seguenti:* «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

37.7

Gallone

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «dei carburanti»*, sono aggiunte le seguenti:* «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «operazioni passive» *sono aggiunte le seguenti:* «relative alle attività di cui al comma 1»;

c) *al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo:* «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria».

37.8

Collina

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25» *al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.

3-*ter*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;

c) *sopprimere il comma 7.*

37.9

Gallone

Precluso

*Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di miro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

37.10

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».

37.11

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».

37.12

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

*a)* il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

*b)* il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando

l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti».

37.13

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è soppresso.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 13 per cento».

37.14

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Al comma 2 dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserite le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

*Conseguentemente, all'articolo 38:*

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro» *con le seguenti:* «3,847.525.207 euro»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*a*-ter*)* quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*a*-quater*)* quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

37.15

Gallone, Toffanin

Precluso

*Al comma 2 dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserire le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2022, si provvede:*

*a)* quanto a 30 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 100 milioni di euro per 11 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.16

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» *inserire le seguenti:* «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».

37.17

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *con le seguenti:* «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 1º marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 1º marzo 2021».

37.18

Gallone

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».

37.19

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole:* «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» *inserire le seguenti:* «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».

37.20

Gallone

Precluso

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

37.22

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

37.23

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2 sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

2) *dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «5.277.525.207 per l'anno 2022» *e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «quanto a 5.277.525.207 euro per l'anno 2022».

37.24

Vaccaro, Puglia, Croatti, Naturale, Lanzi, Trentacoste, Fede

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «nella misura del io per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento».

37.25

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Al comma 2 sostituire le parole*: «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti*: «nella misura del 25 per cento».

37.26

Richetti, Grimani, Masini, Bonino, Nencini

Precluso

*Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «50 per cento».

37.27 (testo 2)

Misiani

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento»;

b) *dopo il comma 10, aggiungere i seguenti*: «10-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.

10-*ter.* Per l'ulteriore finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

37.28

Cioffi, Girotto, Naturale, Castaldi

Precluso

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «25 per cento».

37.29

Marino

Precluso

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole*: «è inferiore al 10 per cento» *con le seguenti*: «è inferiore al 12 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole*: «in 3.977.525.207 euro» *con le seguenti*: «in 3.982.525.207 euro»;

*dopo la lettera* a)*, inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.30

Pesco

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo*;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. Il contributo solidaristico straordinario è, altresì, dovuto per l'incremento del saldo tra le

operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º aprile 2022 al 30 giugno 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º aprile 2021 al 3o giugno 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento della base imponibile, calcolata con le medesime modalità di cui al comma 2.».

37.31

Gallone, Toffanin

Precluso

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.*

37.32

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole*: «Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.» *aggiungere il seguente periodo*: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».

37.33

Marino

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al precedente comma, devono essere inclusi, per entrambi i periodi considerati, i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito: di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate al comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

37.34

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nel calcolo dell'incremento di cui al comma 2 devono essere incluse per entrambi í periodi considerati i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.

2-*ter*. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate nel comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».

37.35

Nugnes, La Mura, Moronese

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 dei soggetti citati dal comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, deve essere calcolato sottraendovi la misura compensativa ad eventuale carico di questi soggetti ai sensi del medesimo articolo 15-*bis*. La misura percentuale del contributo di cui al comma 2 del presente articolo può essere incrementata, con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo risulti effettivamente ridotta a seguito all'applicazione della disposizione di cui al presente comma, nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione.».

37.36

Gallone

Precluso

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

37.37

Marino, Faraone

Precluso

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».

37.38

Girotto

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

37.39

Misiani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

37.40

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».

37.41

Girotto

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

37.42

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».

37.43

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

37.44

Girotto

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al presente articolo, che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle

liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

37.45

Gallone

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2, escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».

37.46 (testo 2)

Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:

rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;

non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.

3-*ter*. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.»

37.48

Gallone

Precluso

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

37.49

Marino, Faraone

Precluso

*Sopprimere il comma 7.*

37.50

Girotto, Castaldi

Precluso

*Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole da:* «Al fine di evitare» *fino a:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «Al fine di garantire la massima tutela dei consumatori, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma i di traslare l'onere del contributo a titolo di prelievo solidaristico sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2022,»;

b) *dopo le parole:* «piano straordinario di controlli» *inserire le seguenti:* «e accertamenti a campione»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato presenta, entro il 31 dicembre 2022, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 8.».

37.51

Castaldi

Precluso

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «prezzo medio» *con le seguenti:* «prezzo al dettaglio».

37.52

Nencini, Faraone, Marino

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, aggiungere, infine, le seguenti parole: "ma possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente:* «1. Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie»;

- *la rubrica dell'articolo 37 del presente decreto è sostituita dalla seguente:* «Art. 37. - (Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie)».

37.53

Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«11. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: "non possono essere ceduti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa."».

*Conseguentemente:*

- *la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue:* «Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»;

- *la rubrica dell'articolo 37 è modificata come segue:* «Art. 37. "Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie"».

G37.1

Girotto, Castaldi

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

in particolare, il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1º aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza;

considerato che:

in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni», senza tuttavia specificare cosa si intenda per «indebito». La norma in esame, inoltre, non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

è stata altresì rilevata l'assoluta indeterminatezza circa le variabili oggetto della comunicazione delle imprese all'Autorità. Da un lato, infatti, si ricorda come al comma 3 dell'articolo 37 il decreto in esame preveda che la tassa del 10% non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le c.d. operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti). Il comma 8 tuttavia prevede la comunicazione ad AGCM «del prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente». Sembrerebbe, dunque, che le variabili su cui calcolare il margine che rappresenta la base imponibile non siano le stesse che le medesime imprese devono notificare all'Autorità al fine di consentire la verifica su indebite ripercussioni sui prezzi della tassa;

anche con riguardo al contenuto dei controlli che la Guardia di Finanza dovrebbe porre in essere per conto dell'Autorità, la norma non risulta sufficientemente chiara: da un lato, infatti, essa dispone, al comma 8, che le imprese devono comunicare «il prezzo medio di acquisto, di produzione e

di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente»; dall'altro, la medesima disposizione prevede, al comma 9, che la Guardia di Finanza utilizza «anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi»;

secondo l'AGCM appare altresì necessario stabilire in che modo verificare la sussistenza di «indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica». In tale ottica, assume rilievo il fatto che ogni possibile attività di accertamento di un ribaltamento della tassa sui prezzi non possa prescindere dall'utilizzo di un valore parametrico di margine prezzo/costi oltre il quale si presuma l'avvenuto ribaltamento. La criticità più rilevante relativa ai poteri individuati dal decreto in parola attiene principalmente a tale verifica,

impegna il Governo:

a garantire che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 37 non comporti indirettamente oneri per il consumatore e a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, nonché ad introdurre un obbligo in capo ai soggetti gravati dal contributo solidaristico di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

ad adoperarsi al fine di superare le criticità sollevate dall'AGCM in sede di audizione, con particolare riferimento alle variabili oggetto di monitoraggio; ii) alla modalità di raffronto dei margini mensili medi con margini presi a riferimento; iii) ai controlli da effettuare nel caso di accertamento di un extra margine mensile rispetto a quello preso a riferimento;

ad adottare adeguati correttivi volti a garantire la trasparenza delle condotte commerciali e ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto al riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli.

37.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

*a)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

*d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

*e)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

*f)* concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

*g)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

*h)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato"».

37.0.2

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione)*

All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in fine aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022"».

37.0.3

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Proroga semplificazioni pubblici esercizi)*

All'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

37.0.4

Comincini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

*b)* al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

*c)* al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

*d)* al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

37.0.5

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'*iter* di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

37.0.6

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

37.0.7

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

37.0.8

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

37.0.9

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

37.0.10

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021)*

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».

37.0.11

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma I sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10».

37.0.12

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 5-*quinquies*,

1) dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole: "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"

2) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ", o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data".

*b)* all'articolo 3-*quinquies* le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022"».

37.0.13

Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, e al fine di sostenere i comuni, le province e le città metropolitane nell'affrontare la spesa per le utenze di energia elettrica e gas, il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato per 100 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, ed è ripartito ai sensi del predetto articolo 27, comma 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni di euro, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*c)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

37.0.14 (testo 2)

Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 37-*bis*

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.»

37.0.15

Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 30 Milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.16

Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Salvini, Rossi, De Bonis, Margiotta

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di regione in disavanzo è riconosciuto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla riduzione delle masse passive pregresse.

2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.17

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

37.0.18

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

37.0.19

Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Impiego delle somme non utilizzate legate all'emergenza da Covid-19)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

37.0.20

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

37.0.21

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

37.0.22

Pirovano, Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa."».

37.0.23

Di Piazza

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.24

Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per le attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento dì ulteriori spese e interventi di carattere sociale."».

37.0.25

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Utilizzo avanzi liberi dei Comuni per energia e emergenza Ucraina)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 27 legge 196/2009 Capitolo 2999».

37.0.26

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina".».

37.0.27

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

37.0.28

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina."».

37.0.29

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina"».

37.0.30

Augussori, Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di enti locali)*

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019"».

37.0.31

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Contributo straordinario ai Comuni)*

In ragione delle minori entrate connesse alla crisi energetica ed emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario pari a 100 milioni di euro ai Comuni. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio

da individuare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».

37.0.32

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

37.0.33

Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

37.0.34

Croatti

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Contributo straordinario in favore del Comune di Montecopiolo)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria dell'aggregazione del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 maggio 2021, n. 84, per l'anno 2022, è riconosciuto al Comune di Montecopiolo un contributo straordinario di 200.000 euro per far fronte ad un disavanzo, originato da crediti inesigibili, a condizione che il Comune dimostri l'inesigibilità dei crediti e la misura del disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2021.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.35

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

"994-*bis*. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022"».

37.0.37

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)*

1. Al fine di contenere le ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 giugno 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.».

37.0.38

Rojc

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15- ***bis.***

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di

rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere"».

37.0.39

Mirabelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzati a concorrere e ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali a fronte delle perdite di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è stanziata la somma di 650 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, le parole:* «10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «12 per cento».

37.0.40

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. La lettera *b)* dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è così modificata: la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale, laddove coinvolta, ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera *a)*.

2. Per le comunità energetiche a coinvolgimento pubblico delle amministrazioni comunali, è massima la percentuale di cumulabilità degli incentivi sia destinati ai soggetti pubblici sia destinati ai soggetti privati che ne fanno parte. Una quota parte degli incentivi deve essere destinata al rafforzamento dell'ufficio comunale deputato al coordinamento e alla pianificazione della CER e alla figura dell'*energy manager*.

3. Il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 199/2021 è abrogato».

37.0.41

Misiani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un

adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

*b)* al comma 141-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125";

2) al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento";

*c)* dopo il comma 141-*bis*, è aggiunto il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo"».

37.0.41a

Boldrini, Ferrari, Marcucci, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)*

1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a definire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità:

*a)* per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori;

*b)* in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. Entro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti».

37.0.42

Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. Dopo il comma 498, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"498-*bis*. Al fine di sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

37.0.43

Cangini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti per l'acquisto della carta dei libri)*

1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

37.0.44

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata" sono sostituite dalle seguenti: "è revocata se entro il termine di un anno di esercizio continuativo non ne sia comprovato il ripristino";

*b)* al secondo periodo la parola: "sospensione" è sostituita dalla seguente: "revoca";

*c)* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza delle vigenti garanzie per l'erario"».

37.0.45

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti".».

37.0.46

Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.

2. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di euro alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

*Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti:* «11 per cento».

37.0.47

Dell'Olio, Gallicchio

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».

*Conseguentemente, alla rubrica del capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e del pluralismo dell'informazione».

37.0.48

Boldrini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna

emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1"».

37.0.49 (testo 2)

Marino, Faraone

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 37-*bis*

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA per le bevande vegetali)*

Ai fini di rendere progressivamente accessibili a tutte le fasce di reddito i diversi prodotti del settore agroalimentare, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "11-*bis*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

«Art. 37-*ter*

*(Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)*

Il comma 402, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-*bis*, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche e educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN;

b) per una quota pari al 25 per cento, ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neuro-sviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatologie;

progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di 'Quality of Life' assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa;

c) per una quota pari al 60 per cento, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.»

37.0.50

de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, derivanti dagli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive causate dal conflitto bellico, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2022, il termine per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità di cui all'articolo 2, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 è differito in sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-*bis* e 54-*bis* del predetto decreto legislativo, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole*: «trenta giorni», *sono sostituite dalle seguenti*: «sessanta giorni».

*Conseguentemente al Titolo VI alla rubrica, le parole*: «DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE» *sono sostituite dalle seguenti*: «DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI».

37.0.51

Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)*

1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,11. 77, è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita ed utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite"».

37.0.52

Cangini

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni urgenti per le imprese editrici)*

1. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

37.0.53

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Il fondo di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rifinanziato per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.54

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-*quater* del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-*ter*. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

37.0.55

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV."».

37.0.56

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-*bis*. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

37.0.57

Mirabelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) in mancanza della disposizione testamentaria, odi qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita dal comune di decesso anche per via telematica. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente la documentazione all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso"».

37.0.58

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "al 30 giugno 2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 31 dicembre 2022" e dopo le parole: "anche non continuativi" sono aggiunte le seguenti: "e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale"».

37.0.59

D'Alfonso

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "al 30 giugno 2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 31 dicembre 2022"».

37.0.60

Mirabelli

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono, altresì, essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese connesse agli interventi sociali ed educativi."».

37.0.61

Sbrollini, Marino

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 915, le parole: "1º maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";

dopo il comma 915, inserire il seguente:

"915-*bis*. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo, possono integrarle o modificarle, anche ove già definite; in relazione alle dichiarazioni relative ai requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal comma 502-*bis* della medesima legge, onde accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall'articolo 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

37.0.62

Grimani

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

1. Alla Legge 30 Dicembre 2021, nº 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), SEZIONE I (MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI), Art. 1, (Risultati differenziali. Norme in materia di entrate di spesa e altre disposizioni) Fondi Speciali, Comma 268 lettera *b)* dopo le parole: "e che abbiano maturato al 30 giugno 2022" e prima delle parole: "di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove scritte.

Inserire, ovvero al 31 dicembre 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale».

37.0.63

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 47, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

- al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

- al comma 48, secondo periodo, sono abrogate le parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione

della relativa convenzione";

- al comma 49-*bis* sono abrogati il secondo e il settimo periodo».

1.0.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

*(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all' 8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

*b) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:*

1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-*bis* 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-*bis*, commi 1 e 2;

d. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-*bis* commi 1 e 2 e 11;

e. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-*bis*. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.».

Allegato 1
(Articolo 38 comma 2-*bis*)
*«articolo 1, comma 1»*
*(importi in milioni di euro)*

| RISULTATI DIFFERENZIALI<br>- COMPETENZA - | | | |
|---|---|---|---|
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 482.480 | 490.600 | 435.617 |

- CASSA -

| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
| Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 559.505 | 555.600 | 492.817 |
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesis ammortamento a carico dello Stato. | | | |

2.7 (testo 2) ([id. a 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole*: «a titolo gratuito da aziende private» *con le seguenti*: «dai datori di lavoro privati».

2.0.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)*

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.»

5.0.15 (testo 2) ([id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)*

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

*a)* la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

*b)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

*c)* l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».

5.0.23 (testo 2) (id. a 5.0.25 già 10.0.87 testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".».

5.0.24 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

*(Ricerca e formazione INPS)*

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-*ter*. L'organizzazione e il funzionamento dell'attività di cui al precedente comma è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento"».

6.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.».

6.2000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole* «dal comma 1» *con le seguenti*: «dal comma 1-*bis*».

6.0.10 ([id. a 6.0.9 (testo 2) e 8.29 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)*

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: "30 aprile 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022"».

7.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».

*Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono aggiunte le seguenti parole:* «e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21».

7.8

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

7.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole "progetti autorizzati," sono inserite le seguenti "ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";

*b)* alla lettera *a)* la parola: "15" è sostituita con: "20";

*c)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento'.

Art. 7- ***ter.***

*(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile, in particolare di gas naturale,

nell'ambito della programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Art. 7- ***quater.***

*(Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.».

7.0.22 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

(*Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-*ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "300 metri" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "500 metri";

b) le parole "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".»

7.0.24 (testo 3) ([id. a 7.0.33 (testo 2), 10.0.63 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW», di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".»

7.0.40 (già 28.0.8)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

*(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)*

1. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."»

10.6

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

*Al comma 2, sostituire le parole:* «di 150 milioni di euro» *con le seguenti* «di 700 milioni di euro».

*Ai maggiori oneri del presente comma, pari a 550 milioni di euro, si provvede mediante le risorse già confluite nel patrimonio destinato di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015.*

10.0.30 (testo 3) ([id. a 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)*

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

10.0.71 (testo 3) ([id. a 10.0.9 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».

10.0.77 (testo 2) ([id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.76 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

10.0.95 (già 20.0.12)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

10.0.99 (testo 2) ([id. a 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata)*

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020.»

10.0.105 (già 37.0.4)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

*b)* al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

*c)* al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di

stipulazione della relativa convenzione";

*d)* al comma 49-*bis*, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».

12.0.8 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

12.0.22 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)*

1. L'articolo 26, comma 9, de decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-*bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria".».

12.0.23 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno

1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis* del presente articolo.";

b) il comma 5-*quinquies* è sostituito dal seguente: "5-*quinquies*. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.".

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».

12.0.26 (testo 3) ([id. a 12.0.24 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)*

1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2024".»

12.0.32 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis***

*(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole: "mediante SMS o posta elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "mediante modalità informatiche"».

12.0.44 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)*

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";

b. all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";

c. all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";

d. all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.»

13.0.5 (testo 2) ([id. a 13.0.6 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13- ***bis.***

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».

13.0.8 (testo 3) ([id. a 13.0.3 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 13 ***-bis.***

*(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*sexies*, è inserito il seguente:

"1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."»

17.0.19 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 17- ***bis.***

*(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*ter* si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17-*ter*.

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-*bis*, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-*bis* è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato

alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17-*quater*.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e altre misure urgenti».

19.6

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 8-*quinquies*, è inserito il seguente:

"Art. 8- ***quinquies.1.***

*(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)*

1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, dasparte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

*a)* sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

*b)* trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.

3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

*a)* in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

*b)* in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinquies* e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinquies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

19.0.6 (testo 2) ([id. a 19.0.9 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 19- ***bis.***

*(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)*

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12,", sono inserite le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,".».

19.0.8 (testo 5)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

**«Art. 19-*bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".

2. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: "31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi"».

20.0.100 (id. a 20.0.3 e 20.0.5)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

20.0.6 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".».

20.0.10

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 20- ***bis.***

*(Semplificazioni per le imprese agricole)*

1. L'articolo 78, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».

21.0.15 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 21- ***bis.***

*(Applicazione del deflusso minimo ecologico)*

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici ed assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.47

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».

22.0.51 ([id. a 22.0.19 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22- ***bis.***

*(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)*

1. A far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei

soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-*bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

22.0.54 (testo 4) ([id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*

*(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".

b) alla lettera p-*bis*) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".».

22.0.63 ([già 11.52 (testo 2), id. a 22.0.33])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

*(Misure di sostegno per il comparto teatrale)*

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

23.36 (id. a 23.34, 23.35)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Gli articoli 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».

23.0.14 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 23- ***bis.***

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

24.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo."».

25.1 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:*

0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";

0a-*bis*) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate";

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso "Art. 2*-quater*", dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.»

25.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole:* «salvo che l'operazione sia già stata in corso di

valutazione ai sensi del comma 5» *con le seguenti:* «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

*b) alla lettera b), sostituire le parole:* «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» *con le seguenti*: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

*c) dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-*bis*) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.»;

*d) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente*:

«d-*bis*) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-*ter* è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-*bis*, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento."».

28.5 (testo 2) ([id. a 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis», al comma 2, sostituire le parole:* «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» *con la seguente:* «descrizione».

28.9 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, capoverso* «Art. 1-*bis», al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:* «il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.».

29.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* "in conseguenza della crisi in Ucraina," *inserire le seguenti:* "nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,";

*b) al comma 3, sostituire le parole:* "Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale," *con le seguenti:* "Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,".

29.2 (testo 2) ([id. a 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:

*a)* le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

*b)* all'articolo 31-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti.»

29.0.2 (già 35.0.1)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 29- ***bis.***

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa"».

30.2 (testo 2) ([id. a 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» *con le seguenti:* «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», *e sostituire le parole:* «dieci giorni»*, con le seguenti:* «venti giorni».

31.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* «è autorizzato» *inserire le seguenti:* «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».

31.3 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo*: «Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-*bis*, 583-*quinquies*, 584, 591, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 613-*bis* del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

31.19

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg G31.19

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, possono essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori. I proprietari sono tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. È assolutamente vietato a cittadini di nazionalità diversa da quella ucraina rivendicare la proprietà di animali d'affezione ucraini, nell'intento di condurli in Italia.

5-*ter*. Le associazioni animaliste possono aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza. I gestori delle compagnie di trasporto possono accogliere sui loro autoveicoli unicamente animali che rispondono ai requisiti di cui al comma 5-*bis*, e al fine di garantire il benessere animale, assicurano loro di viaggiare in stretta vicinanza con i propri proprietari o detentori, in sicurezza, prevedendo altresì adeguati momenti di sosta.

5-*quater*. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia. Gli animali d'affezione sono posti immediatamente sotto sequestro ed essere visitati da un veterinario, per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia. Gli animali sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e come metodo di identificazione è utilizzato il numero di un microchip, applicato a livello del collo e laddove risultasse già presente un microchip, applicato prima dell'arrivo degli animali in Italia, è ritenuto valido ai fini dell'identificazione.

5-*quinquies*. Gli animali, giunti in Italia, sono immediatamente vaccinati contro la rabbia. Non si procede alla vaccinazione solo nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea.

5-*sexies*. L'animale oggetto del sequestro viene affidato al proprietario o al detentore, o a un

custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di:

- non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro;

- evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici;

- non accedere ai parchi pubblici;

- mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione;

- segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte;

- segnalare, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali;

- rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario.

5-*septies*. Il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione.

5-*octies*. I servizi veterinari ufficiali coinvolgono i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali».

G31.19 (già em. 31.19)

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;

premesso che:

la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha già innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, ha arrecato anche notevoli ricadute negative sul sistema sanitario rispetto alla tutela del benessere degli animali d'affezione al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;

considerato che:

appare necessario che gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina possano essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori e che i proprietari siano tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non siano entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. Occorre poi regolamentare che le associazioni animaliste possano aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza per evitare la possibilità di diffusione della rabbia. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia e gli animali d'affezione, posti immediatamente sotto sequestro e visitati da un veterinario per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia, sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e, giunti in Italia, devono essere immediatamente vaccinati contro la rabbia, tranne nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea. La disciplina può prevedere che l'animale oggetto del sequestro venga affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro; evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici; non accedere ai parchi pubblici,

mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione; segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte e, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali; rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario. Appare infine utile prevedere che il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione. Infine, i servizi veterinari ufficiali possono coinvolgere i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di "incaricati di pubblico servizio", i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre indicazioni di carattere sanitario al fine di gestire e coordinare gli interventi negli ambiti della tutela degli animali d'affezione e della pubblica sicurezza, confermando ai gestori delle compagnie di trasporto l'indicazione di poter accogliere sui loro autoveicoli gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina non entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti, prevenendo in tal modo l'introduzione della rabbia sul nostro territorio con la centralità del ruolo dei Servizi Veterinari Ufficiali.

31.0.1 (testo 2) ([id. a 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.18])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*

*(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)*

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31.0.7 (testo 2) ([id. a 31.0.8 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art 31-*bis*.

*(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)*

1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";

e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;

f) al comma 9, in fine, le parole: senza diritto al recupero" sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-*bis* e 14";

h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-*bis*. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";

i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";

l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.",

m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».

31.0.15 (testo 2) (già 37.0.45)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-*ter*. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.".

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

32.7

Le Commissioni riunite

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.».

32.8 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo alle prove selettive, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo svolgimento di procedure selettive per titoli ed esame orale che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni regionali, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

32.0.1 (id. a 32.0.2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32- ***bis.***

*(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

*a)* quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

*b)* quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

32.0.3 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

*(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: "previste";

b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".

2. All' articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche".».

34.9 (testo 2) ([id. a 34.10 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente*: «1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.».

35.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:*

«7-*quater*. Alle disposizioni dei commi 7-*bis* e 7-*ter* è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

35.2000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* «L'Autorità competente»*, inserire le seguenti:* «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

36.16 (testo 2) ([id. a 36.17 (testo 2), 36.21 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole*: «degli ambienti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».

36.27 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."»*

36.30 ([id. a 36.28 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».

36.0.3

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 36- ***bis.***

*(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)*

1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."».

37.21 ([id. a 37.8 (testo 2), 37.20, 37.22])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».

37.47

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».

37.0.8 (testo 2) ([id. a 37.0.10 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».

37.0.23 (testo 2) ([id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)*

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019."».

37.0.36 ([id. a 37.0.5 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 37- ***bis.***

*(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

37.0.50 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'* **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 37-*bis*.

*(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni.».

*Conseguentemente, alla rubrica del Titolo VI, le parole:* «disposizioni finali e finanziarie» *sono sostituite dalle seguenti:* «disposizioni finali, finanziarie e fiscali».

X1.1

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.».

Coord. 1

Le Commissioni riunite

Preclusa

*All'**articolo 1**:*

*al comma 1, alinea, le parole:* «testo unico delle accise approvato con il decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;

*al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole:* «delle accise» *sono soppresse;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole:* «legge n. 244 del 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 24 dicembre 2007, n. 244» *e, al secondo periodo, la parola:* «derivanti» *è sostituita dalla seguente:* «, derivanti»;

*al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole:* «delle accise» *sono soppresse;*

*al comma 6, le parole:* «gli esercenti dei depositi» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli esercenti i depositi»*, le parole:* «delle accise» *sono soppresse e le parole:* «decreto-legge 29 ottobre» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 26 ottobre»*;*

*al comma 7, terzo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»*;*

*al comma 9, alle parole:* «per l'anno 2022»*, ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 2**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «euro 200 per lavoratore» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».

*Alla **rubrica** del **titolo I**, le parole:* «prezzi gasolio» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei prezzi di gasolio».

*All'**articolo 3**:*

*al comma 1, le parole:* «della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» *sono sostituite dalle seguenti:* «pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*»;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 4**:*

*al comma 1, le parole:* «Gestore del mercati» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gestore dei mercati»;

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 5**:*

*alla rubrica, le parole:* «e gasivore» *sono sostituite dalle seguenti:* «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».

*All'**articolo 6**:*

*al comma 1, le parole da:* «il valore ISEE» *fino a:* «29 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017»*, le parole:* «Autorità di regolazione per l'energia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità di regolazione per energia,» *e le parole:* «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal medesimo articolo 1, comma 3»*;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «*Bonus* sociali per elettricità e gas».

*All'**articolo 7**:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole:* «nel caso» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel caso in cui»;

*al comma 4, secondo periodo, le parole:* «dai rispettivi ordinamenti proveniente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai rispettivi ordinamenti,»;

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole:* «pianta organica del ruolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «pianta organica del personale di ruolo»*, le parole:* «nell'area funzionariale F3» *sono sostituite dalle seguenti:* «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» *e le parole:* «dalla legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla normativa vigente»*;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «a decorrere dall'anno 2031» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «di ARERA» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ARERA»*;*

*al terzo periodo, dopo le parole:* «e indebitamento netto» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,» *e le parole:* «di euro»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «a euro».

*All'**articolo 8**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «con sede in Italia» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 2, le parole:* «SACE S.p.A.,» *sono sostituite dalle seguenti:* «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero» *e le parole:* «all'articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli articoli»;

*al comma 3, le parole:* «da parte le imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «, da parte delle imprese».

*All'**articolo 9**:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «n. 4,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» *e le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»*;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* «articolo 3 del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 3 del

regolamento di cui al decreto»*;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»*;*

*alla rubrica, la parola:* «riconosciuto» *è sostituita dalla seguente:* «riconosciuti».

*All'**articolo 10**:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* «dei criteri e delle condizioni previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei criteri e delle condizioni previsti», *le parole:* «aiuti di stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «aiuti di Stato» *e dopo le parole:* «da SACE S.p.A.» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* «ILVA S.p.A.» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'**articolo 11**:*

*al comma 1:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:* «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti:»*;*

*al capoverso 11*-sexies*, le parole:* «di cui ai codici» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai codici»*;*

*al comma 3, dopo le parole:* «pari a 227, 5 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 12**:*

*al comma 2:*

*all'alinea, terzo periodo, dopo le parole:* «presente comma» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «quanto a 0,8 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro».

*All'**articolo 14**:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* «decreto legislativo del 21 novembre 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo 21 novembre 2005,»*;*

*alla lettera* b)*, capoverso 6*-bis*, le parole:* «stipulazione in caso di contratti» *sono sostituite dalle seguenti:* «stipulazione dei contratti» *e dopo le parole:* «il corrispettivo» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*alla rubrica, la parola:* «corrispettivo» *è sostituita dalle seguenti:* «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».

*All'**articolo 15**:*

*al comma 3, le parole:* «dei commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai commi 1 e 2,»;

*alla rubrica, le parole:* «Contributo pedaggi» *sono sostituite dalla seguente:* «Contributi».

*All'**articolo 16**:*

*alla rubrica, le parole:* «Esonero versamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Esonero dal versamento».

*All'**articolo 17**:*

*al comma 1, le parole:* «dei prezzi carburanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei prezzi dei carburanti»;

*al comma 2, le parole:* «Con decreto del Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con decreto del Ministro».

*All'**articolo 18**:*

*al comma 3, al primo periodo, le parole:* «ai sensi del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «n. 34» *sono aggiunte le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*All'**articolo 19**:*

*al comma 2, le parole:* «nel settore agricolo, della pesca» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei settori agricolo e della pesca».

*All'**articolo 20**:*

*al comma 1, le parole:* «crisi Ucraina» *sono sostituite dalle seguenti:* «crisi ucraina» *e le parole:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle filiere»*;*

*al comma 3:*

*alla lettera* a)*, numero 1), le parole da:* «n. 2115/2021» *fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:* «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,";»*;*

*alla lettera* a)*, numero 2), le parole:* «"in fase di approvazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione»*;*

*alla lettera* a)*, numero 3), dopo le parole:* «procedure di competenza"» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «;»*;*

*alla lettera* b)*, capoverso 517, al secondo periodo, le parole:* «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» *e, al terzo periodo, la parola:* «AGEA» *è sostituita dalle seguenti:* «L'AGEA»*;*

*alla lettera* c)*, alle parole:* «Nelle more» *è premessa la seguente numerazione:* «518»*;*

*alla rubrica, le parole:* «delle imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle filiere».

*All'**articolo 21**:*

*al comma 2, primo periodo, la parola:* «impiegato» *è sostituita dalle seguenti:* «ed è impiegato».

*All'**articolo 22**:*

*al comma 2, le parole:* «ivi comprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «ivi compresi»;

*al comma 6, le parole:* «fondo unico nazionale turismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo unico nazionale per il turismo» *e le parole:* «n. 234.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 234.»*;*

*alla rubrica, le parole:* «per IMU in comparto» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'IMU in favore del comparto del».

*All'**articolo 23**:*

*al comma 1, secondo periodo, le parole:* «Ad esito» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'esito»;

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «decreto-legge n. 76 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,»*, dopo le parole:* «n. 4» *sono inserite le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» *e dopo le parole:* «medesimo articolo 29» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «;»*;*

*alla lettera* b)*, le parole:* «La dotazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «la dotazione» *e dopo le parole:* «120 milioni» *sono inserite le seguenti:* «di euro»*;*

*alla rubrica, dopo la parola:* «Revisione» *è inserita la seguente:* «dei».

*All'**articolo 24**:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «degli attivi medesimi» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a*)*»*;*

*alla lettera* b)*, le parole:* «salvo che l'operazione non sia» *sono sostituite dalle seguenti:* «salvo che l'operazione sia»*;*

*alla lettera* c)*:*

*dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

«2-*bis*) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»*;*

*al numero 4), le parole:* «all'acquirente» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'acquirente, tale termine» *e le parole:* «alle parti del procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni».

*All'**articolo 25**:*

*al comma 1:*

*alle lettere* a) *e* b)*, le parole:* «sia già stata in corso di valutazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia in corso di valutazione o sia già stata valutata»*;*

*alla lettera* c):

*al numero 1), le parole:* «ove possibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ove possibile» *e le parole:* «dell'acquisto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'acquisto,».

*al numero 2), dopo le parole:* «all'Unione europea» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al numero 3), dopo le parole:* «contestualmente alla notifica» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,».

*All'**articolo 27**:*

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, la parola:* «partole» *è sostituita dalla seguente:* «parole» *e le parole:* «e quello di cui all'articolo 1-*bis*,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, nonché quello di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto,»*;*

*alla lettera* b)*, all'alinea, dopo le parole:* «è inserito il seguente» *il segno d'interpunzione:* «.» *è sostituito dal seguente:* «:» *e, al capoverso 2*-bis*, le parole:* «n. 231."» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 231";».

*al comma 4, le parole:* «di euro 570.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 570.000».

*All'**articolo 28**:*

*al comma 1, capoverso* «*Art. 1*-bis»:

*alla rubrica, le parole:* «alle reti di telecomunicazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai servizi di comunicazione»*;*

*al comma 1, le parole:* «degli affari esteri della cooperazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli affari esteri e della cooperazione»*;*

*al comma 3, quarto periodo, le parole:* «prorogabile per una sola volta» *sono sostituite dalle seguenti:* «prorogabili per una sola volta»*;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» *sono sostituite dalle seguenti:* «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»*;*

*al quarto periodo, le parole:* «al periodo precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «al secondo periodo»*;*

*al comma 7:*

*al primo periodo, le parole:* «Ministero per l'innovazione tecnologica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per l'innovazione tecnologica» *e le parole:* «dell'Agenzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «nonché dell'Agenzia»*;*

*al quarto periodo, dopo le parole:* «il soggetto interessato comunica» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»*;*

*al quinto periodo, dopo le parole:* «trasmette altresì» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al settimo periodo, le parole:* «coordinamento dell'esercizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «coordinamento per l'esercizio»*;*

*al comma 2, dopo le parole:* «dell'articolo 1-*bis*» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «dal predetto gruppo di coordinamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-*bis*»;

*al comma 3, dopo le parole:* «Il comma 10» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*alla rubrica, dopo le parole:* «in materia di» *sono inserite le seguenti:* «servizi di».

*All'**articolo 29**:*

*al comma 2, le parole:* «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

*al comma 3, lettera* b)*, dopo la parola:* «(WAF)» *il segno d'interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «.»*;*

*al comma 5, le parole:* «e, dopo il primo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dopo il primo periodo» *e le parole:* «non sono soggetti» *sono sostituite dalle seguenti:* «non sono soggette»;

*al comma 6, capoverso 8*-bis*, dopo le parole:* «attribuite all'Agenzia» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso.*

*All'**articolo 30**:*

*al comma 1, dopo le parole:* «sono individuate» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al comma 5, le parole:* «della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente articolo».

*All'**articolo 31**:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* «28 febbraio 2022» *sono inserite le seguenti:* «, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022,»*;*

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «articolo 42 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»*;*

*al comma 2, le parole:* «al comma 1, la lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 1, lettera *a)*,»*;*

*al comma 4, dopo le parole:* «articolo 44 del» *sono inserite le seguenti:* «codice della protezione civile, di cui al»*;*

*All'**articolo 33**:*

*al comma 1, le parole:* «somministrazione lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «somministrazione di lavoro»*, le parole:* «con il progetto» *sono soppresse e dopo le parole:* «articolo 106 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al»*;*

*al comma 2, le parole:* «somministrazione lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «somministrazione di lavoro».

*All'**articolo 34**:*

*al comma 1:*

*al secondo periodo, dopo le parole:* «Le strutture sanitarie» *sono inserite le seguenti:* «e sociosanitarie»*, le parole:* «libero professionali» *sono sostituite dalla seguente:* «libero-professionali» *e le parole:* «dall'articolo 11, del decreto legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 11 del decreto-legge»*;*

*al terzo periodo, dopo le parole:* «predette strutture sanitarie» *sono inserite le seguenti:* «e sociosanitarie» *e la parola:* «sanitari» *è soppressa;*

*alla rubrica, le parole:* «qualifiche professionali sanitarie per medici» *sono sostituite dalle seguenti:* «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».

*All'**articolo 35**:*

*al comma 1, lettera* b):

*al capoverso 7*-bis*, dopo le parole:* «di cui al presente decreto» *il segno d'interpunzione:* «,» *è soppresso;*

*al capoverso 7*-ter*, le parole:* «a partire» *sono soppresse;*

*al comma 1, lettera* c)*, le parole:* «4. L'Autorità» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'Autorità»

*All'**articolo 36**:*

*al comma 1, le parole:* «fino e non oltre» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a non oltre».

*All'**articolo 37**:*

*al comma 5, le parole:* «Autorità di regolazione per l'energia» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità di regolazione per energia»*;*

*al comma 6, le parole:* «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni».

*al comma 8, le parole:* «relativi al mese precedente» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativo al mese precedente»*;*

*al comma 10, le parole:* «personale della guardia di finanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «personale della Guardia di finanza».

*All'**articolo 38**:*

*al comma 1, le parole:* «presente articolo determinati» *sono sostituite dalle seguenti:* «presente articolo, determinati»*;*

*al comma 2, lettera* b), *le parole:* «si provvede» *sono soppresse.*

Coord. 2

Le Commissioni riunite

Preclusa

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

*All'articolo 1-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «viene meno l'obbligo» inserire le seguenti: «, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto,»;*

*All'articolo 1*-bis*, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* «suddetti prodotti energetici» *con le seguenti:* «prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione,»;

*All'articolo 38, commi 1*-ter *e 2, sostituire le parole:* «in termini di indebitamento netto, in» *con le seguenti:* «in termini di indebitamento netto, a».

*Allegato B*

**Dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2564**

Signor Presidente, credo sia piuttosto difficile che all'approssimarsi di una campagna elettorale un politico si opponga a un provvedimento con cui il Governo rimette soldi nelle tasche degli elettori, o almeno prova a toglierne di meno, come avviene in questo decreto ad esempio con l'abbattimento delle accise sui carburanti. Credo anche impossibile che un parlamentare, di fronte a un qualsiasi

provvedimento governativo, non dica che comunque si sarebbe dovuto o potuto fare di più, e la discussione generale che si è svolta, nell'evidenziare meriti e demeriti del provvedimento in esame, mi conferma in questa ovvia previsione.

Vista in questa luce, la mia dichiarazione di voto a favore del provvedimento è pleonastica, come sarebbero pleonastiche ulteriori sottolineature di quanto i miei onorevoli colleghi hanno enumerato in discussione generale, come è, infine, pleonastico che io lo faccia notare.

Mi limito ad aggiungere che forse la mia dichiarazione di voto rischierebbe di essere inopportuna.

Oggi è il centotrentunesimo giorno del 2022 e stiamo per votare la fiducia sul decreto-legge ventuno. Dividere 131 per 21 è operazione troppo complessa per l'attenzione che l'Aula potrebbe dedicarle. Mi limito quindi a ricordare che secondo un autorevole docente di diritto costituzionale questo Governo ha posto una questione di fiducia in media ogni nove giorni. La mia riflessione è molto semplice: se un Governo che gode di un supporto parlamentare vicino al 90 per cento pone la questione di fiducia ogni nove giorni forse esso è infastidito o impaurito dal dibattito parlamentare, e in ogni caso nei fatti, oggettivamente, lo sopprime (qui e in Commissione), indipendentemente dal fatto che soggettivamente ambisca o meno a sopprimerlo. Certo, si può anche argomentare che questa soppressione è il risultato in qualche modo oggettivo del coesistere di due elementi: uno istituzionale, il bicameralismo, e uno di prassi legislativa, l'abuso della decretazione d'urgenza contro cui a più riprese si è pronunciato, ahimè inascoltato, il Presidente Mattarella. I sessanta giorni per la conversione, in presenza di decreti *omnibus* e di regolamenti parlamentari figli di altre epoche conducono *naturaliter* a questo esito subottimale per la democrazia, o almeno per la sua rappresentazione.

Tuttavia, la forza politica in cui mi onoro di militare può rivendicare di aver più volte chiesto invano l'attenzione del Governo, sui temi più disparati, restando sempre inascoltata. Lo abbiamo visto succedere con le vicende del Monte dei Paschi, di cui già ad agosto 2021 avevamo prefigurato l'inevitabile esito (inascoltati); lo abbiamo visto con la gestione della pandemia, di cui oggi fonti di stampa cominciano a rivelarci le criticità, a mano a mano che i dati ufficiali vengono pubblicati, e si può quindi valutare quanto sia costato non tener conto di quel principio di precauzione articolato su una seria analisi costi/benefici, da noi più volte invocata (inascoltati), e non aver adottato un approccio articolato su più presidi, non solo profilattici ma anche terapeutici, come da noi chiesto anche in sedi parlamentari con formali atti d'indirizzo (inascoltati).

Questa breve disamina spiega perché ho chiesto di depositare, senza leggerlo in Aula, il testo di questa dichiarazione di voto. Non è certo questo il tempo delle polemiche: è il tempo della responsabilità. Sarà però il caso che prima o poi ci si interroghi su quanto continue forzature della prassi contribuiscano all'efficacia dell'azione di Governo, e su quanto invece una maggiore ponderatezza potrebbe portare a decisioni meno effimere. Nell'attesa che altri aprano questo dibattito, annuncio il nostro voto favorevole.

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Auddino, Augussori, Balboni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Campari, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Damiani, De Poli, Di Marzio, Donno, Faggi, Ferro, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Ghedini, Grassi, Laniece, Laus, Lupo, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Tosato, Turco e Vanin.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bressa, Di Nicola, Maffoni, Romagnoli e Romano, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Briziarelli, Iannone e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Paroli e Pinotti, per attività

dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per partecipare a un incontro internazionale.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bressa, Di Nicola, Maffoni, Romagnoli e Romano, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Briziarelli, Iannone e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per partecipare a un incontro internazionale.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatrice Nugnes Paola
Disposizioni sui beni comuni e sulla revisione dell'assetto proprietario. Modifiche al Capo I e al Capo II del Titolo I, del Libro III del Codice Civile. Modifica agli articoli 11, 834 e 948 del Codice civile (2610)
(presentato in data 12/05/2022);
senatori Montevecchi Michela, De Lucia Danila, Vanin Orietta, Campagna Antonella, Castaldi Gianluca, Croatti Marco, Mantovani Maria Laura, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Puglia Sergio, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio
Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori (2611)
(presentato in data 12/05/2022);
senatori Giammanco Gabriella, Sbrollini Daniela, Grasso Pietro, Rizzotti Maria, Papatheu Urania Giulia Rosina, Siclari Marco, Barboni Antonio, Caligiuri Fulvia Michela, Perosino Marco, Cesaro Luigi, Lunesu Michelina, Lonardo Alessandrina, Binetti Paola, Serafini Giancarlo, Lanzi Gabriele, Mininno Cataldo, Croatti Marco, De Bonis Saverio
Disposizioni in materia di riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante (2612)
(presentato in data 12/05/2022).

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

*2ª Commissione permanente Giustizia*
*in sede referente*
Sen. Grasso Pietro
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2119)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 12/05/2022).

**Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2022, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 28 aprile 2022, causa C642/20, Caruter Srl contro SRR Messina Provincia ScPA e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Direttiva 2014/24/UE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 63 - Affidamento da parte di un raggruppamento di operatori economici sulle capacità di altri soggetti - Possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti da un partecipante a tale raggruppamento - Normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (Doc. XIX, n. 150) - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Nona sezione) del 7 aprile 2022, cause riunite C102/21 e C103/21, KW e SG contro Provincia autonoma di Bolzano. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano. Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche - Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica - Autorizzazione della Commissione europea - Scadenza (Doc. XIX, n. 151) - alla 2a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 7 aprile 2022, causa C236/20, PG contro Ministero della giustizia e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna. Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 4 - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Giudici di pace e magistrati ordinari - Clausola 5 - Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Ferie annuali retribuite (Doc. XIX, n. 152) - alla 2a e alla 11a Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2022) 188 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione recante orientamenti per l'attuazione della decisione (UE) 2022/333 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa, e per il sistema generale di rilascio dei visti ai cittadini russi (C(2022) 3084 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione COVID-19 - Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future (COM(2022) 190 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, depositata il successivo 9 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (*Doc.* VII, n. 151) - alla 2a Commissione permanente;

sentenza n. 114 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 9 maggio, con la quale dichiara

l'illegittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (*Doc.* VII, n. 152) - alla 2a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 555).

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 11 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022) 187 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a, 3a e 14a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kuwait, Qatar) (COM(2022) 189 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Verducci ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00485 del senatore Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07007 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

MANTOVANI, MONTEVECCHI, DONNO, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, RICCIARDI, PIRRO, PRESUTTO, CROATTI, GALLICCHIO - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
l'articolo 4 del decreto dipartimentale n. 252 del 31 gennaio 2022, che ha riaperto i termini di partecipazione al concorso S.T.E.M. 2022, ovvero alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rimanda, per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle relative convocazioni nonché alla valutazione dei titoli, agli

articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;
l'art. 3, comma 7, del citato decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 prevede che, durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere e strumenti di calcolo idonei alla memorizzazione, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti;
rispetto al concorso ordinario per le classi S.T.E.M. (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) espletato nei giorni scorsi (3, 4 e 5 maggio 2022) per l'assunzione di personale docente nelle scuole secondarie, i maggiori quotidiani di settore riportano le denunce, le preoccupazioni e le proteste dei candidati in merito alla citata decisione del Ministero dell'istruzione, rilanciata anche dagli Uffici scolastici regionali, di vietare l'utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, durante la prova scritta;
molteplici, infatti, sono state le richieste di chiarimento formulate dai candidati agli Uffici scolastici regionali in prossimità dell'espletamento del concorso;
la risposta ministeriale, di cui a parere degli interroganti è difficile comprendere le ragioni, è stata riportata dai vari Uffici scolastici regionali nei seguenti termini: "la Commissione nazionale, nominata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, ha reso noto che i quesiti, oggetto delle prove, sono stati redatti in modo tale da non rendere necessario il loro utilizzo" ("orizzontescuola", 29 aprile 2022);
considerato che:
nelle sessioni precedenti del concorso, in diverse sedi, è stato, tuttavia, consentito ai candidati l'utilizzo di carta e penna con una conseguente disparità di trattamento nei confronti di quei concorrenti che non si sono potuti avvalere di tali strumenti;
equiparare le materie S.T.E.M. a tutte le altre, a parere degli interroganti, risulta inverosimile, posto che si tratta di quesiti tecnici, matematici e scientifici per i quali schemi, rappresentazioni, disegni, calcoli, sono di fondamentale importanza per la creazione di ragionamenti e procedimenti e per eseguire una serie di passaggi che portano poi alla soluzione;
tale disposizione risulterebbe comprensibile per le classi di concorso in cui bisogna affidarsi al solo uso della memoria, ma per quelle con materie tecnico-scientifiche è da ritenersi illogica e di ostacolo al buon esito delle prove;
considerato inoltre che:
in occasione del primo concorso S.T.E.M., espletato nell'anno 2021, l'uso di carta e penna era stato consentito. Infatti, il decreto dipartimentale n. 826 del 15 giugno 2021, all'art. 4, comma 9, aveva espressamente previsto che, durante lo svolgimento della prova, i candidati potessero utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione;
la replica dello stesso concorso, a distanza di pochi mesi, con la partecipazione di migliaia di candidati, avrebbe dovuto condurre a una completa copertura dei numerosi posti rimasti vacanti, come ha riconosciuto lo stesso Ministero;
i primi dati che arrivano dalle prove scritte fotografano, senza mezzi termini, una macchina concorsuale sbagliata e incomprensibile. Pochissimi, infatti, sono stati i candidati ammessi alla prova orale. Gli esiti negativi mettono, pertanto, in evidenza l'inutilità di questo divieto, certamente non necessario,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, sulla base delle motivazioni esposte, non ritenga opportuno e indispensabile rivedere la decisione adottata di vietare l'utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, durante la prova scritta, per l'espletamento dei prossimi e futuri concorsi S.T.E.M.;
se non ritenga che sia di fondamentale importanza, al fine di valutare correttamente la preparazione dei candidati, l'utilizzo di strumenti, come carta e penna, idonei alla creazione di ragionamenti e procedimenti e per eseguire una serie di passaggi che portano alla soluzione;
come si intenda procedere per un'adeguata valutazione del livello di preparazione dei candidati, indispensabile per i gradi di istruzione della scuola secondaria, posto che la motivazione addotta a sostegno della scelta del divieto di utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, è stata la

semplicità dei quesiti oggetto delle prove, e come si intenda procedere anche in termini di copertura dei numerosi posti rimasti vacanti;
quali iniziative si intenda assumere affinché non abbiano a ripetersi le disparità di trattamento nei confronti di quei concorrenti che non si sono potuti avvalere, in alcune sedi di concorso, di carta e penna, mentre in altre ne è stato consentito l'utilizzo.
(3-03321)
DE BERTOLDI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
nelle giornate del 20 aprile e del 5 maggio 2022, la riaccensione dei forni dello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, in provincia di Trento, ha destato allarme e preoccupazione nella comunità locale della Valle dei Laghi, a causa delle fumate nere che si sono sollevate dagli impianti del cementificio, la cui produzione era ferma dal 2015;
nell'area interessata, le cui attività locali sono fortemente rivolte all'agricoltura sostenibile (essendosi peraltro costituite in biodistretto) sono in corso investimenti nell'ambito del turismo *green* (in particolare nelle attività del ciclo-turismo) che rischiano di subire un arresto, se la riattivazione dei forni dovesse proseguire senza adeguati monitoraggi, in grado di verificare se le emissioni di anidride carbonica (e altre sostanze inquinanti) siano conformi agli obblighi e alle autorizzazioni stabilite dalla normativa nazionale indicate dal Testo Unico Ambientale (codice dell'Ambiente) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
al riguardo, l'interrogante evidenzia inoltre che la stessa azienda, nel giugno del 2021, annunciò la ripresa della produzione di cemento nel giugno del 2021, evidenziando al contempo, la volontà di mantenere un dialogo costante con le comunità locali, i cui *test* per la riattivazione dei forni (che hanno colto peraltro di sorpresa i cittadini) non sembrano tuttavia confermare tali intenzioni concilianti, così come le giustificazioni da parte dei dirigenti di Italcementi (secondo le quali le fumate nere verificatesi sono state causate da problemi tecnici) lasciano evidenti dubbi e perplessità, in relazione all'efficacia degli impianti del cementificio, in termini di sicurezza e di tutela ambientale;
a tal fine, a parere dell'interrogante, risulta urgente e indifferibile prevedere adeguate misure volte a salvaguardare l'intera area della comunità locale di Sarche, da possibili conseguenze ambientali in grado di causare gravissimi danni per l'intero ecosistema limitrofo, prevedendo in via prioritaria l'installazione (nei pressi dello stabilimento) di un pannello elettronico che indichi il livello di emissioni di $CO_2$, polveri, ossidi di azoto, ammoniaca ed altri gas, che garantisca il rispetto dei parametri nazionali ed europei in materia di emissioni dovute alla produzione del cemento;
l'interrogante rileva, altresì, ulteriori criticità che si rinvengono dal programma di 30 nuove assunzioni, annunciato da Italcementi lo scorso autunno, che tuttavia risulta ancora inattuato e incerto ai fini dell'effettivo impiego del personale del luogo;
il quadro evidenzia pertanto, a giudizio dell'interrogante, uno scenario incerto, sia dal punto di vista ambientale in relazione alla preoccupazione che la riaccensione dei forni dell'azienda ha determinato fra la comunità locale trentina (a seguito dell'emissione di fumate nere) che per le strategie aziendali con riferimenti al piano di assunzioni dichiarato da Italcementi, ma che tuttavia, come esposto, non si è ancora concretizzato effettivamente,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;
se siano a conoscenza che la riaccensione dei forni, avvenuta nelle settimane scorse, nello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, sia avvenuta in ottemperanza alle prescrizioni ambientali previste;
in caso negativo, se non ritengano opportuno prevedere in tempi rapidi adeguati interventi dell'ISPRA, finalizzati a fornire un quadro di riferimento complessivo riguardo allo stato di attuazione dei controlli e delle attività ispettive sull'esercizio dell'AIA nazionale dello stabilimento, nonché a verificare che la riaccensione dei forni sia avvenuta, secondo modelli sostenibili a basse emissioni;
se siano a conoscenza, altresì, di ulteriori informazioni da parte dell'Italcementi, relative all'annunciato programma di assunzioni, ancora in attesa tuttavia di essere effettivamente realizzato e in caso

affermativo se intendano renderle pubbliche;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano infine intraprendere al fine di consentire che l'attività industriale di Italcementi possa proseguire nel rispetto dei disposti normativi specifici, della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela ambientale (nonché dei protocolli internazionali previsti, per la riduzione delle emissioni nell'ambito del processo di decarbonizzazione europeo previsto per il 2050) e consentire che le attività turistiche locali dell'area trentina interessata possano procedere con la tutela e la sicurezza ambientale necessaria.
(3-03323)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

PAGANO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
l'azienda Casitalia S.p.A. è stata costituita nel 2001 e, dal 2011, opera nella sede di Collecorvino, in provincia di Pescara;
il sito produttivo di trasformazione di prodotti agricoli è stato realizzato nel 2011 ed il *layout*, la disposizione degli spazi, la presenza delle celle frigo direttamente collegate all'area lavorazione sono stati pensati per l'unica finalità della produzione di confetture e marmellate;
l'idea alla base del progetto è quella della costruzione di un legame con la produzione agricola diretta italiana, in modo da realizzare una filiera corta e di qualità;
il capannone è stato realizzato in area classificata "agricola" dal PRG del Comune di Collecorvino, in quanto, in base all'articolo 72 della legge regionale n. 18 del 1983, in queste aree è consentita la sola "realizzazione di impianti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli";
negli anni, l'azienda si è progressivamente radicata nel territorio dell'insediamento, dal quale proviene la totalità della manodopera impegnata, costruendo inoltre una rete stabile di relazioni con fornitori locali e generando un vasto e importante indotto;
lo stabilimento ospita una linea di produzione dalle elevate *performance* per la realizzazione di confetture e marmellate ed ha una potenzialità di circa 2.000.000 di confezioni al mese;
allo stato attuale, l'azienda occupa 35 persone, per due terzi impiegate direttamente sulla linea di produzione. Questo numero può arrivare a picchi di 45 addetti in funzione della produzione necessaria;
l'azienda lavora con i principali *player* della GDO italiana ed internazionale;
recentemente, gli immobili ubicati presso il sito di Collecorvino, sono stati posti ad asta giudiziaria (esecuzione immobiliare n. 46/2016 R.G.E.I.) e sembrerebbe che siano stati aggiudicati dall'Azienda Next Project S.r.l. con sede legale in Legnano (Milano);
tuttavia, secondo quanto giunto a conoscenza dell'interrogante, sembrerebbe che l'oggetto sociale della citata azienda rechi "attività di consulenza commerciale e marketing nei settori dell'arredamento, dell'abbigliamento e dei prodotti e servizi per la pulizia", denotando sicuramente un mancato *know how* nel settore agroalimentare;
questa situazione preoccupa seriamente i circa 35 lavoratori dell'azienda Casitalia S.p.A. che rischiano di vedere vanificati i propri posti di lavoro, la propria professionalità e la formazione acquisita in un settore, quello agroalimentare tuttora vigoroso nonostante la crisi degli ultimi anni;
l'azienda Casitalia S.p.A., nonostante la crisi generata dall'epidemia da COVID-19 e l'attuale quadro geopolitico internazionale, ha continuato in questi mesi a garantire i propri prodotti alla grande distribuzione alimentare nazionale ed internazionale;
la chiusura del sito produttivo rischia di compromettere seriamente non solo il lavoro di decine di persone, ma anche l'immagine di un'azienda nota in tutto il panorama agroalimentare nazionale e internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se sia stato predisposto un piano di riconversione aziendale e, in caso affermativo, come valutino lo stesso, considerato che l'azienda subentrante ha per oggetto attività completamente diverse rispetto alla precedente;
se intendano, in ogni caso, possibile convocare un tavolo di confronto tra i soggetti coinvolti e quali

iniziative di competenza intendano assumere per salvaguardare la forza lavoro della Società Casitalia S.p.A.
(3-03322)
*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*
CONZATTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto "sostegni-*ter*"), che ha assorbito le misure del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cosiddetto decreto "antifrodi"), contiene numerose novità apportate alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie;
per effetto del decreto richiamato, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, è consentita una prima cessione libera del credito d'imposta e due ulteriori cessioni, ma solo nei confronti di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
le modifiche hanno quindi reso possibile, dopo la prima cessione, due ulteriori cessioni;
considerato che:
a partire dal 7 marzo 2022, Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l'acquisto dei crediti d'imposta esclusivamente da privati, imprese e liberi professionisti per *superbonus*, *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus* casa, *bonus* facciate e *bonus* colonnine di ricarica;
la piattaforma prevede delle limitazioni rispetto alla disciplina vigente. Invero, Poste Italiane valuta l'acquisto dei crediti d'imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri, pertanto per le cosiddette prime cessioni, non acquistando nessun credito d'imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d'imposta maturati a seguito di sconto in fattura. Inoltre, la piattaforma, attiva solo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d'imposta, riguarda solamente le quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti;
l'ente valuta inoltre la possibile acquisizione dei crediti solo se il cedente si è avvalso di un intermediario fiscale riconosciuto dall'Agenzia delle entrate per effettuare la trasmissione del "modulo di esercizio dell'opzione di cessione del credito d'imposta" all'Agenzia delle entrate;
rilevato, inoltre, che:
le istruzioni per la cessione del credito di imposta presenti sul sito *on line* di Poste Italiane confermano una posizione dubbia, ignorando difatti che la norma prevede la cessione a soggetto finanziario anche da sconto in fattura;
un soggetto di interesse pubblico come Poste Italiane, con queste modalità non applica le norme previste,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga che Poste Italiane abbia ristretto in maniera arbitraria il campo di applicazione della norma in modo improprio, danneggiando l'intero sistema della cessione dei *bonus* edilizi;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere al fine di rimediare a questa situazione.
(4-07011)
DE POLI - *Ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
gli *hotel* termali che lentamente stavano riprendendosi da due anni tragici rischiano di veder vanificati tutti i sacrifici finora sostenuti, a causa dell'aumento stratosferico dei prezzi dell'energia elettrica e del gas;
secondo stime di Federalberghi la spesa per i consumi energetici di un *hotel* medio a fine anno passerà da 165.000 a 360.000 euro. Una struttura di lusso dai quasi 200.000 euro annui a oltre 400.000 euro,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno:
inserire nel decreto che prevede aiuti alle imprese e alle famiglie, anche alberghi e *hotel* termali tra le "imprese energivore" che possono usufruire di benefici fiscali;
innalzare al 40 per cento il credito di imposta per lo sconto in bolletta di luce e gas per le imprese e tutelare, al tempo stesso, gli interessi dei lavoratori che vi sono occupati.
(4-07012)
MORRA, LANNUTTI, CRUCIOLI, ANGRISANI, DESSI', SBRANA, GRANATO, LA MURA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con bando di gara reso pubblico in data 15 novembre 2019 veniva indetta dalla Prefettura di Ragusa la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dell'*hotspot* di Pozzallo e, a seguito dell'espletamento della gara, con determina del 20 luglio 2020 la gestione dei servizi dell'*hotspot* veniva aggiudicata alla cooperativa sociale "Badia Grande" di Trapani;
in data 23 luglio 2020 la Prefettura di Ragusa procedeva alla consegna del servizio, prevedendo nel verbale di consegna che, per ragioni di ordine logistico conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 (per evitare cioè il sovraffollamento di un'unica struttura), le prestazioni già previste nell'originario capitolato fossero fornite, oltre che presso l'*hotspot* di Pozzallo, anche presso la struttura denominata "Ex azienda Don Pietro", ubicata in Comiso;
l'aggiudicazione della gara alla cooperativa sociale "Badia Grande" di Trapani è stata annullata con sentenza del 21 gennaio 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, confermata con sentenza del 21 giugno 2021 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
a seguito di tali pronunce ed al conseguente "scorrimento" della graduatoria, la Prefettura di Ragusa ha proceduto a sottoscrivere con la Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" la convenzione per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto;
tale convenzione, inspiegabilmente, prevede la riduzione della durata del servizio in 295 giorni rispetto ai 365 stabiliti dal bando, termine quest'ultimo che pure viene riportato nella premessa dell'atto negoziale medesimo dove, alla pagina 1, si legge "che il disciplinare della gara indetta il 15 novembre 2019 ha previsto che l'appalto ha durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi";
altrettanto inspiegabilmente la Prefettura di Ragusa ha proceduto ad affidare alla Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" esclusivamente i servizi di gestione dell'*hotspot* di Pozzallo e non la gestione della struttura di Comiso, benché rientrante nell'oggetto dell'unico appalto (come risulta anche dall'identità del codice identificativo di gara, cui fa riferimento la conduzione di entrambe le strutture di accoglienza), che continua ad essere effettuata dalla Cooperativa sociale "Badia Grande" senza apparente titolo allo svolgimento di tale attività, essendo stata annullata l'aggiudicazione a suo favore;
la Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" nel marzo 2022 ha invitato e diffidato la Prefettura di Ragusa a rideterminare la durata del contratto secondo le originarie prescrizioni, nonché a disporre il proprio subentro nei servizi di gestione e funzionamento anche della struttura di Comiso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali azioni, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per garantire le condizioni di legittimità degli atti e di legalità nella gestione e nel funzionamento delle indicate strutture di accoglienza della provincia di Ragusa.
(4-07013)
GRANATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante il "Comitato Via Le Mani dall'Inoptato" ha inviato, in data 1° marzo 2022, una raccomandata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia, con la quale ha suggerito, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2022, l'attivazione di una campagna pubblicitaria specifica, affinché il contribuente, nella scelta delle modalità di destinazione del proprio 8xmille, faccia l'opzione a favore dello Stato; l'8xmille, infatti, può essere

devoluto allo Stato o, in alternativa, ad alcune confessioni religiose;
considerato che tale campagna pubblicitaria sarebbe particolarmente utile nelle presenti difficili prospettive economiche attuali dell'Italia: non pubblicizzare adeguatamente l'opzione, infatti, indebolisce la scelta di devoluzione allo Stato, favorendo conseguentemente il ricorso alla non scelta, che genera il cosiddetto inoptato (per il quale la norma prevede una ripartizione assai sfavorevole per l'Erario),
si chiede di sapere:
se il Governo abbia preso o stia per prendere qualche provvedimento in tale materia;
se, qualora il Governo si stia attivando, non intenda altresì intervenire affinché sia estesa anche la possibilità di devolvere l'8xmille con specifico riferimento all'edilizia scolastica, materia in cui le famiglie italiane sono assai sensibili;
qualora il Governo non abbia in programma di attivarsi, quali siano le ragioni per cui non intenda effettuare una campagna pubblicitaria *ad hoc*, soprattutto alla luce del fatto, invece, che molti altri soggetti potenziali destinatari dell'8xmille, come la Chiesa Cattolica, vi fanno ricorso in modo costante.
(4-07014)

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSI', LA MURA, ORTIS - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
durante le prove dell'ultimo concorso ordinario bandito dal Ministero dell'istruzione con decreto direttoriale n. 499 del 2020, le cui prove scritte sono state espletate l'8 aprile 2022, in relazione alla la classe di concorso A054-Storia dell'arte, ci si è trovati ad affrontare un *test* a giudizio degli interroganti opinabile nei contenuti e fazioso nella sostanza;
difatti, da quanto appreso dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, taluni quesiti a risposta multipla risultavano in radice ambigui, poiché relativi ad argomenti di grande dibattito storico-artistico rispetto ai quali la letteratura scientifica più accreditata non ha ancora fornito conclusioni univoche e tali da poter considerare corrette più di una delle possibili risposte; vieppiù, mentre in alcuni casi nessuna delle alternative date risultava corretta, in altri, invece, erano richieste competenze non previste dal programma ministeriale per la prova concorsuale;
su un totale di cinquanta quesiti, dunque, ben sedici domande hanno sollevato parecchi dubbi e non poca indignazione per ciò che è sopra riportato: non si può così considerare un caso fallace, ma un *modus operandi* superficiale, per cui la prodezza nel superamento della prova è affidata alla fortuna e non alla preparazione del candidato, tradendo in *nuce* il principio costituzionale della selezione concorsuale, di cui all'articolo 97 della Costituzione;
considerato che un gruppo non indifferente di candidati ha inviato un'istanza formale al Ministero dell'istruzione e agli Uffici regionali preposti, anche indipendentemente dal risultato personale, chiedendo di riconsiderare, alla luce della contestualizzazione dei quesiti e delle osservazioni critiche formulate, la validità della prova e, conseguentemente, la valutazione dei risultati,
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;
quali azioni si intenda eventualmente intraprendere al fine di garantire la regolarità della fase selettiva, alla luce delle criticità evidenziate.
(4-07015)

RAUTI, ZAFFINI, GARNERO SANTANCHE', PETRENGA, LA PIETRA, CALANDRINI, IANNONE, BALBONI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che la figura dello psico-oncologo è fondamentale nell'assistenza alle pazienti con diagnosi di tumore al seno, poiché il suo compito è quello di assisterle all'interno dei centri di senologia, dalla comunicazione della diagnosi fino ai controlli successivi; risulta dunque necessario potenziare le attività di sostegno per gli stessi operatori psico-oncologici, che si trovano a fronteggiare le paure e i timori di pazienti e familiari;
premesso altresì che si stima che siano 55.000 le diagnosi annue di carcinomi della mammella, tale dato sottolinea l'importanza dell'erogazione dei servizi di psico-oncologia all'interno delle "Breast Unit" presenti sul territorio nazionale;

considerato che vi è una profonda carenza di personale dedicato alla gestione di tale assistenza psico-oncologica, nonché, come descritto da un'indagine nell'ambito del Progetto "ForteMente" del 2021 promosso da "Europa Donna" e dalla Società italiana di psico-oncologia, un terzo degli operatori non avrebbe un contratto stabile, ma sarebbero tirocinanti, *part-time*, specializzandi e dottorandi;
considerato altresì che le analisi degli enti che operano nel settore rivelano molteplici criticità, che influenzano il servizio di psico-oncologia, poiché tale servizio sarebbe poco noto al pubblico e sarebbe di difficile accesso per il ristretto numero di risorse professionali in rapporto al numero di pazienti; mancano, inoltre, anche gli spazi dedicati ai colloqui all'interno delle "Breast Unit" ed è necessario un maggiore coordinamento ed interazione che produca un sostanziale riconoscimento della figura e dell'impiego dello psico-oncologo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per incrementare il numero degli psico-oncologi, stabilizzare le risorse professionali attualmente in servizio e migliorare la funzionalità delle "Breast Unit", nonché assicurare un'applicazione omogenea in tutte le regioni delle Linee Guida dei centri di senologia e delle reti oncologiche.
(4-07016)
MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
dal quotidiano "La Verità" del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che per iniziativa del dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, dottor Felice Morisco, ai concessionari autostradali è stato assicurato, attraverso un apposito incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore;
per Autostrade per l'Italia (ASPI) l'importo è già quantificato in 542 milioni di euro per i soli mesi marzo-giugno 2020; i bilanci della società per il 2020 e il 2021 evidenziano minori ricavi per 816 e 232 milioni; il ristoro per quel biennio raggiungerà dunque il miliardo di euro, che graverà sui pedaggi, aumentando i costi di tutte le attività economiche che usufruiscono della rete di ASPI, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi e dei prodotti da loro offerti, nonché delle merci trasportate, in aggiunta agli incrementi dei costi dovuti ai rincari dei carburanti; lo stesso criterio andrà applicato alle altre concessioni autostradali con relativo esborso da parte dei loro utenti;
tale ristoro integrale rappresenta una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri settori, atteso che ASPI ha subito una riduzione degli incassi rispetto al 2019 pari al 26,2 per cento nel 2020 e al 7,4 per cento nel 2021, ben sotto la soglia minima del 33 per cento prevista dal decreto "Ristori" e misure connesse, dove si è posto altresì un tetto del 20 per cento del minore fatturato, e un limite di 150.000 euro all'importo da ristorare; con le regole stabilite in generale dalla legge, ad ASPI non spetterebbe alcun ristoro;
senza un supporto di legge, anzi, in contrasto con le norme applicate ad ogni altra azienda, il dottor Morisco ha garantito ad ASPI una sorta di immunità rispetto all'andamento dell'economia reale, che nel 2020 ha visto scendere del 9 per cento il PIL; lo stesso regime, secondo le indicazioni del dirigente, andrà applicato a tutti i concessionari autostradali, benché, a differenza di molte attività che i provvedimenti del Governo hanno chiuso per mesi, abbiano continuato ad operare, fruendo anche di eccezioni per le loro aree di servizio rispetto alla chiusura di bar e ristoranti;
il meccanismo indicato, peraltro, costituirebbe anche una immunizzazione (a spese degli utenti, diretti e indiretti, delle autostrade) dagli effetti del rincaro dei carburanti, che inevitabilmente ridurrà il traffico; anche in questo caso la disparità con gli altri soggetti economici della nazione appare stridente e ingiustificata;
ASPI, riguardo all'opzione di cui al punto 1.1 lettera b) numero i) della delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, ha sempre scelto di non chiedere il riequilibrio del piano economico-finanziario; per questo non ha mai subito compensazioni in termini di ribasso delle tariffe dei pedaggi o altro, benché in tutti gli esercizi dal 2008 al 2019 abbia incassato molto più di quanto previsto dal piano finanziario, ad esempio 215 milioni nel 2018 e 188 milioni nel 2019;
il dottor Morisco, come risulta dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito del Ministero, dal 1997 al 2011

ha svolto presso l'ANAS attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari annessi alle convenzioni autostradali e dal 2011 al 2012 è stato dirigente amministrativo presso l'Unità Analisi economico finanziarie espletando mansioni connesse all'attività di vigilanza economica e regolazione per le società concessionarie autostradali; quando per legge tali funzioni sono passate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in totale continuità, ha mantenuto la stessa carica presso la neo-costituita struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali e poi dal 2015 presso la Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali, dove, secondo "La Verità", a gennaio ha visto porre l'ANAS sotto la sua "vigilanza";
tale continuità è in evidente contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione" e segnatamente con l'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, comma 5, lettera *b)* e comma 10, lettera *b)*, dove si impone di assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dell'iniziativa del dottor Morisco e se l'approvi;
in caso contrario, quali provvedimenti urgenti intenda prendere per evitare un pesante aggravio di costi sugli utenti diretti e indiretti delle autostrade;
se non ritenga gravemente iniquo garantire ai concessionari autostradali il ristoro integrale dei minori incassi, a fronte di ben altro trattamento nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali saranno costretti a finanziare direttamente tali ristori;
se non ritenga che tale meccanismo contrasti con i vari "decreti ristori", in quanto, a differenza di questi ultimi, non prevede la soglia minima di 33 per cento del calo del fatturato, non prevede il tetto del 10 per cento al ristoro per le aziende che superano i cinque milioni di fatturato (per le altre è del 20 per cento), ma arriva al 100 per cento, non limita il contributo a 150.000 euro, assommando, per i soli primi quattro mesi 542 milioni;
in base a quale criterio i concessionari autostradali dovrebbero essere al riparo da qualsiasi conseguenza, anche minima, rispetto all'andamento generale dell'economia, e a danno di tutti gli altri soggetti economici;
se per gli anni dal 2008 al 2019, in cui ASPI ha incassato più di quanto previsto dai piani finanziari, 403 milioni solo negli anni 2018 e 2019, sarà richiesta la restituzione dei maggiori profitti e, in caso contrario, quale senso abbia l'opzione di cui al punto 1.1 lettera b) numero i) della delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, se si attua nel senso che in ogni caso ci deve perdere l'utente e guadagnare il concessionario;
in merito alla rotazione prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, se nella documentazione di cui all'articolo 1, comma 5, trasmesso dal Ministero al Dipartimento della funzione pubblica sia prevista una eccezione al principio della rotazione per la posizione di dirigente della Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali; ove ci fosse una eccezione, perché, e ove non ci fosse, perché non è stata attuata;
chi sia il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero, e quali provvedimenti abbia preso riguardo alla mancata rotazione per quanto riguarda il dirigente che si occupa di concessioni autostradali.
(4-07017)

MALAN - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
il dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture, dottor Felice Morisco, come risulta dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito di quel Ministero, dal 1997 al 2011 ha svolto presso l'ANAS attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari annessi alle convenzioni autostradali e dal 2011 al 2012 è stato dirigente amministrativo presso la Unità Analisi economico finanziarie, espletando mansioni connesse all'attività di vigilanza economica e regolazione per le società concessionarie autostradali; quando per legge tali funzioni sono passate al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, in totale continuità, ha mantenuto la stessa carica presso la neo-costituita Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali e poi dal 2015 presso la Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali, dove, secondo "La Verità" del 22 aprile scorso, a gennaio ha visto porre l'ANAS sotto la sua "vigilanza";

tale continuità è in evidente contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione" e segnatamente con l'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, comma 5, lettera *b)* e comma 10, lettera *b)*, dove si impone di assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
nel corso degli anni il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha riservato ai concessionari autostradali un trattamento di eccezionale favore; ad esempio, proprio per iniziativa apparentemente discrezionale del dottor Morisco (di certo, ad avviso dell'interrogante, priva di qualsiasi supporto di legge) ai titolari di concessioni autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore, senza soglie di calo del fatturato, e senza limiti all'importo; un trattamento completamente diverso da quello che i "decreti ristori" hanno stabilito per tutti gli altri operatori economici,
si chiede di sapere:
se nella documentazione, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture al Dipartimento della funzione pubblica, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia segnalata una eccezione al principio della rotazione per la posizione di dirigente della Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali;
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda prendere per ripristinare anche per quella importantissima posizione il rispetto della legge, inapplicata ormai da quasi dieci anni.
(4-07018)

MALAN - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
dal quotidiano "La Verità" del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che, per iniziativa del dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture, ai titolari di concessioni autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore;
solo per Autostrade per l'Italia (ASPI) l'importo è già quantificato in 542 milioni di euro per i soli mesi marzo-giugno 2020; i bilanci della società per il 2020 e il 2021 evidenziano minori ricavi per 816 e 232 milioni; il ristoro per quel biennio raggiungerà dunque il miliardo di euro, che graverà sui pedaggi, aumentando i costi delle attività economiche che usufruiscono della rete di ASPI, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi e dei prodotti da esse offerti, nonché delle merci trasportate, in aggiunta agli incrementi dei costi dovuti al rincaro dei carburanti; lo stesso criterio andrà applicato alle altre concessioni autostradali con analoghe conseguenze;
tale ristoro integrale rappresenta una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri settori, atteso che ASPI ha subito una riduzione degli incassi rispetto al 2019 pari al 26,2 per cento nel 2020 e al 7,4 per cento nel 2021, ben sotto la soglia minima del 33 per cento prevista dal decreto "Ristori" e misure connesse, dove si è posto altresì un tetto pari al 20 per cento del minore fatturato, e un limite di 150.000 euro all'importo da ristorare, come si legge con chiarezza nel sito del Ministero dell'economia; in breve, con le regole stabilite dalla legge, ad ASPI non spetterebbe alcun ristoro;
ad ASPI, in contrasto con le norme generali, il dirigente del Ministero competente ha dunque già garantito una sorta di immunità rispetto all'andamento dell'economia reale, che nel 2020 ha visto scendere del 9 per cento il PIL; lo stesso regime, secondo le indicazioni del dirigente, andrà applicato a tutti i concessionari autostradali, benché, a differenza di molte attività che i provvedimenti del Governo hanno chiuso per mesi, abbiano continuato ad operare, fruendo anche di eccezioni per le loro aree di servizio rispetto alla chiusura di bar e ristoranti;
il meccanismo indicato, peraltro, costituisce anche una immunizzazione (a spese degli utenti, diretti e indiretti, delle autostrade) dagli effetti del rincaro dei carburanti, che inevitabilmente ridurrà il traffico; anche in questo caso la disparità con gli altri soggetti economici della nazione è stridente e ingiustificata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto in premessa e quale sia la sua valutazione sulla

disparità di trattamento, rispetto agli altri soggetti economici, dei concessionari autostradali ai quali viene garantito il 100 per cento dei minori incassi;
se non ritenga che tale meccanismo contrasti con i vari "decreti ristori", in quanto, a differenza di questi ultimi, non prevede la soglia minima di 33 per cento del calo del fatturato, non prevede il tetto del 10 per cento al ristoro per le aziende che superano i cinque milioni di fatturato (per le altre è del 20 per cento), ma arriva al 100 per cento, non limita il contributo a 150.000 euro, assommando, per i soli primi quattro mesi 542 milioni;
in base a quale criterio i concessionari autostradali dovrebbero essere al riparo da qualsiasi conseguenza, anche minima, rispetto all'andamento generale dell'economia, e a danno di tutti gli altri soggetti economici;
se non ritenga che la disciplina dei ristori dovrebbe avere criteri omogenei e dunque o tutte le aziende dovrebbero avere un ristoro del 100 per cento, che avrebbe costi probabilmente insostenibili, o i parametri dei "decreti ristori" andrebbero applicati a tutti;
se non ritenga gravemente iniquo che coloro che hanno ricevuto ristori assai inferiori o addirittura non ne hanno ricevuti, siano obbligati a garantire ai concessionari autostradali il ristoro integrale dei minori incassi;
quali provvedimenti intenda prendere per sanare la palese e ingiustificata disparità di trattamento dei concessionari autostradali rispetto a tutti gli altri soggetti.
(4-07019)

FANTETTI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che, si fa riferimento alle notizie di stampa (ad esempio agenzia "ANSA") relative all'inaugurazione in data 11 maggio 2022, a Genova, del nuovo "Museo Nazionale dell'emigrazione italiana",
si chiede di sapere:
se il Museo sia stato finanziato con fondi pubblici e, nel caso, per quanto e sulla base di quali specifici capitoli del Bilancio dello Stato;
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della sgradevole circostanza del mancato invito (o di qualsivoglia specifica segnalazione) diretto, da parte degli organizzatori o amministratori, ai 18 rappresentanti parlamentari degli Italiani emigrati e residenti all'estero;
se ritenga istituzionalmente corretto che gli stessi organizzatori/amministratori non abbiano in alcun modo coinvolto suddetta democratica rappresentanza parlamentare in tale importante ed opportuna iniziativa, a differenza di quanto fatto con molteplici altre entità a diverso modo collegate col tema dell'emigrazione italiana all'estero (ad esempio la Direzione generale Italiani nel mondo del Ministero degli affari esteri, la Fondazione "Migrantes", il CGIE, diversi musei dedicati all'emigrazione).
(4-07020)

LANNUTTI, ANGRISANI, GIANNUZZI, CRUCIOLI, LA MURA, GRANATO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la determina con la quale AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha stabilito l'autorizzazione ai vaccini contro il SARS-Cov-2 era condizionata alla presentazione da parte delle case farmaceutiche del PSUR, il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza;
il 29 novembre 2021 i legali di due associazioni ("Istanza diritti umani" e "Diritti umani e salute") ha fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere le relazioni sulla sicurezza dei vaccini Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson;
AIFA avrebbe risposto che i rapporti sulla sicurezza dei vaccini hanno natura riservata, sono di proprietà delle case farmaceutiche e l'Agenzia del farmaco non possiede la documentazione richiesta;
considerato che quando le due associazioni si sono rivolte a EMA (Agenzia europea del farmaco), questa ha risposto che i *report* non possono essere divulgati per non pregiudicare il processo decisionale sull'autorizzazione incondizionata, perché rientrano nel regolamento dell'ordine pubblico e in quello del segreto militare, perché l'interesse di non incidere sulla decisione finale (che riguarda l'autorizzazione) prevale sull'interesse pubblico;
considerato, inoltre, che alle richieste (del 14 marzo e del 14 aprile) da parte delle due associazioni ad AIFA circa la pubblicazione degli studi scientifici, di cui l'agenzia aveva parlato pubblicamente

durante la presentazione del rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini, l'Agenzia del farmaco ha risposto di non ravvisare un interesse diretto e concreto da parte delle due associazioni che possa giustificare la divulgazione di atti scientifici;
considerato, infine, che:
secondo i dati dell'agenzia britannica "Airfinity", pubblicati dal "Financial Times", le citate case farmaceutiche somministrano in tutto il mondo la metà delle dosi che venivano somministrate a fine 2021. Le vendite globali, stime alla mano, non dovrebbero raggiungere quest'anno quota sei miliardi di dosi, una cifra molto al di sotto di quei nove miliardi inizialmente previsti dalle aziende farmaceutiche. Un problema non da poco per i colossi di "Big Pharma", che infatti continuano a lanciare disperati appelli invocando quarte dosi e promettendo a breve nuovi vaccini, più efficaci;
con un consumo sempre inferiore, il rischio è che i vaccini finiscano per scadere. Un problema al quale Pfizer, per esempio, ha cercato di porre riparo chiedendo e ottenendo all'ente regolatorio della Svizzera l'estensione della scadenza a dodici mesi. In caso contrario, quattrocentomila fiale sarebbero finite nella spazzatura;
a settembre scorso, anche l'Italia aveva stabilito una proroga simile, allungando la validità da marzo a giugno 2022,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende in questione;
se non ritenga che gli studi scientifici non siano, per loro natura, pubblici;
se non ritenga che sia indegno di un Paese civile far rientrare nel segreto militare i dati sulle reazioni avverse a dei vaccini e se non intenda abrogare quel segreto;
se non ritenga che, data l'obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie sociali, sia come minimo dovuto a quelle persone la conoscenza completa di cosa gli si sta iniettando nel loro corpo;
se ritenga che la scadenza di un vaccino possa dipendere dalla necessità di smaltirne gli *stock* e non dalla loro effettiva durata di efficacia;
se ritenga che i vaccini debbano essere somministrati anche se potenzialmente inefficaci o addirittura dannosi perché scaduti.
(4-07021)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
*7ª Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03321 della senatrice Mantovani ed altri, sulle modalità di espletamento del concorso ordinario per le classi S.T.E.M.;
*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03323 del senatore De Bertoldi, sulla riaccensione dei forni dello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, in provincia di Trento.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 171ª seduta pubblica del 9 dicembre 2019:
a pagina 32, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 1545, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 1595;
a pagina 33, prima dell'assegnazione del disegno di legge n. 1633, inserire il seguente annuncio:
*"2ª Commissione permanente Giustizia*
sen. Pinotti Roberta
Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio (1595)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 09/12/2019);".
Nel Resoconto stenografico della 413ª seduta pubblica del 15 marzo 2022:
a pagina 106, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2226, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 2467;
a pagina 108, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2443, inserire il seguente annuncio:

"*Commissioni 2ª e 6ª riunite*
CNEL
Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022).";
conseguentemente, alla fine dell'undicesima riga, sostituire il punto con il punto e virgola.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.